# Monumenti storici

R. Deputazione veneta di storia patria, R. ...

# MONUMENTI STORICI



PUBLICATI

# DALLA R. DEPUTAZIONE VENETA

# DI STORIA PATRIA

SERIE QUARTA

## MISCELLANEA

VOL. XI.

# MISCELLANEA

PUBLICATA

# DALLA R. DEPUTAZIONE VENETA

## DI STORIA PATRIA




VENEZIA

A SPESE DELLA SOCIETÀ

1890

R. DEPUTAZIONE VENETA SOPRA GLI STUDI DI STORIA PATRIA

# IL CIPPO MILIARE
# DI SANBRUSON
## E LE VIE CONSOLARI ANNIA ED EMILIA
## NELLA VENEZIA

VENEZIA
A SPESE DELLA SOCIETÀ
1888

AL MIO ILLUSTRE AMICO

VICE AMMIRAGLIO

LUIGI FINCATI

D N FLAB
CONSTANTIN
MAXIMO
PIO FELIC
INVICTO
PPR AVGV

# IL CIPPO MILIARE DI SANBRUSON

E LE VIE CONSOLARI

## ANNIA ED EMILIA NELLA VENEZIA

---

Il 22 Aprile 1887, un villico de' signori Zanetti, cittadini di Venezia, scavando la terra a sinistra del canale detto Brenta-secco, lungo la via che conduce a Gambarare, circa a un chilometro dalla chiesa parrocchiale di Sanbruson, trovò, alla profondità di forse un metro, un rocchio di colonna.

Trasportato che fu alle case padronali, lo esaminarono, dapprima il parroco del luogo, ch'era allora don Francesco Soranzo, assai studioso delle romane antichità, e, poco dopo, il signor Eugenio Gidoni, R. Ispettore degli scavi di quel distretto. Entrambi vi lessero senza difficoltà l' epigrafe seguente:

D. N. FLABIO *sic*
CONSTANTINO
MAXIMO
PIO FELICI
INVICTO SEM
PER AVGVSTO

La nostra R. Deputazione di Storia Patria che, fra gli altri suoi doveri, si è imposto quello di procurare, per quanto le sia possibile, che si conservino nelle singole provincie, a decoro della regione veneta e ad incremento degli studi, le pietre letterate e gli altri oggetti di archeologico interesse che la terra ci rende, informata di questa scoperta, si adoperò perchè la colonna potessè essere trasferita al nostro Museo Civico, e, mercè la premura del signor Gidoni suddetto e il generoso patriottismo dei signori Zanetti, ben degno di essere additato alla pubblica gratitudine, lo scopo fu pienamente raggiunto.

Le informazioni raccolte, avevano già destato in me il sospetto che l'importanza archeologica di questa pietra fosse maggiore di quella dapprin-

cipio attribuitale. Quando fu deposta al Museo, e si potè esaminarla e confrontarne la forma con quella di titoli esistenti in altri musei veneti, e l'iscrizione con quelle raccolte dal Mommsen nel suo celebre *Corpus Inscriptionum Latinarum* (cf. Vol. V. P. II), non poteva restar dubbio che si trattasse d'un cippo miliare, il quale, non solamente veniva ad accrescere la serie, già conosciuta, dei monumenti consimili della Venezia; ma poteva conferire singolarmente a risolvere alcuni punti contestati della topografia antica della nostra regione.

La colonna, di trachite euganea, alta m. 1.25, è d'uno blocco solo col peduccio, alto cent. 15. Il suo diametro, che è superiormente di cent. 44, va gradatamente declinando, finchè al fondo misura cent. 39. Nel centro superiore ha un piccolo incavo quadrato, destinato apparentemente a un cunicolo di ferro e piombo, per tenervi fisso forse un capitello, che non fu trovato; come non fu trovata la base nella quale il peduccio doveva imbracarsi, vedendosi nel centro inferiore un altro incavo simile a quello di sopra. Le lettere, che accennano per la forma loro alla decadenza, sono disposte esattamente come si è già detto; ma non vi si scorge la cifra miliare, che talvolta è preceduta dalle iniziali M(*illia*) P(*assuum*), ovvero è notata col solo numero subito sotto l'iscrizione o nella parte inferiore delle miliari; — sia che le corrosioni del tempo non permettano più di riconoscerla; o che non vi sia mai stata scolpita.

Dirò più tardi la ragione probabile di consimili non infrequenti omissioni; ma frattanto, a quale delle vie romane della Venezia avrà appartenuto il nostro cippo? a quale età dell'augusto Costantino si può riferire? Risponderà, me ne lusingo, a questi quesiti, il breve studio topografico che segue.

Nei tempi floridi dell'impero romano, la Venezia era attraversata da tre grandi vie consolari, cioè dalla Postumia, dall'Annia, dall'Emilia. Quanto alla prima, che fu sempre lontana dalle nostre lagune, posso per ora dispensarmi di parlarne, poichè l'argomento che ho preso a trattare non lo richiede.

Il nome dell'Annia, prima sconosciuto fra noi, tornò in luce soltanto nel 1806, col titolo, ormai celebre, trovato nel fondo Tombolo, in quel di Terzo, presso Aquileia. Veramente, una strada diretta fra Treviso e Padova, proseguente poi verso Monselice etc., è ricordata anche dall'Anonimo Ravennate, e dal cosmografo Guidone (ed. Partey et Pinder, Berolini 1860); e sino dal secolo passato erano stati osservati, e dal Filiasi e da altri dotti, i ruderi di una grande strada romana che aveva dovuto correre quasi di mezzo fra la Postumia e l'Emilia. Il nome ripetuto qua e là di Levada, e lo stesso nome di Callalta, che risale al medio evo, e fu usurpato poi dalla moderna via provinciale, conservavano la tradizione dell'antica sua forma ad argine,

secondo il sistema di costruzione delle strade romane; ma si ignorava qual via fosse stata, dove avesse avuto principio e dove finisse. Allorchè il nostro dotto collega prof. Gloria constatò nei documenti padovani (cf. *Codice Diplomatico Padovano* etc. e l'*Agro Patavino Illustrato*) l'antica esistenza dell'Annia anche a Padova e nella direzione di Monselice, io intravvidi la probabilità del suo corso da Padova ad Aquileia, per Treviso, Oderzo, Motta e Latisana; ma sfuggì ad altri la circostanza gravissima dei resti indubbiamente romani della Callalta; e l'idea preconcetta che la via Emilia avesse fatto capo ad Altino e non ad Aquileia, indusse facilmente a credere che l'Annia fosse stata appunto la via che congiungesse quelle due città per Concordia.

Lasciando la testimonianza, così autorevole, di Strabone in favore dell'Emilia, ch'egli affermò imbrecciata fino ad Aquileia; come mai non si considerò che la colonia aquileiese fu dedotta nell'anno di Roma 573 (181 a. c.), mentre l'Annia, come è opinione del Mommsen, non può essere attribuita che a T. Annio Losco console nel 601 di Roma, o a T. Annio Rufo console nel 626, ognuno de' quali ebbe in governo la provincia d'Italia? Come non si pensò che la famosa colonia latina d'Aquileia, tanto ampliata e munita in breve giro di tempo (181-169 avanti Cristo) contro le infeste nazioni degli Istri e degli Illirici, sarebbesi poi lasciata, per forse mezzo secolo, senza diretta e comoda comunicazione colla colonia d'Altino e col centro della Repubblica? — È dunque da credere che l'Annia sia stata imbrecciata, quando il grande sviluppo della colonia aquileiese mostrò che non bastava più a' suoi bisogni la preesistente via Emilia.

Il Mommsen, men felicemente, aveva argomentato che il cippo di Tombolo accennasse alla direzione dell'Annia verso Virunum, non avvertendo che le parole ricordanti la via *influentibus palustribus aquis everreratam*, meglio assai convenivano alla sua direzione ad est di Aquileia. Infatti la accertarono poi gli studii degli eruditi nostri dottore Gregorutti e dottore Bertolini, pel primo tronco della strada, da Tombolo all'Ausa. All'Ausa fu studiato ripetutamente il passaggio della strada al luogo detto Ponte Orlando, dalle Commissioni della R. Deputazione di Storia Patria guidate dagli egregi membri della sub-Commissione di San Giorgio di Nogaro; e questi ultimi signori, don Pancini, dottore Canciani, e avvocato Ferrari, che nomino a titolo di onore, seguirono poi in ogni loro particolare le traccie della via, ch'è illustrata da più cippi miliari, dall'Ausa allo Zellina (cf. *R. Deputazione Veneta di Storia Patria*, *Miscellanea*, Vol. III.). È ovvio affatto il resto di quel tronco fino a Latisana, e voglio sperare che si riuscirà a riconoscerne la continuità sino alla Motta, sebbene la strada abbia dovuto qua e là essere stata distrutta dalle piene irruenti del Tagliamento. Non mancheranno poi più le sue traccie, ancora visibili, nè i nomi di Le-

vada, da Motta per Oderzo a Treviso; e da quest' ultima città l' additeranno a sud-est i luoghi di Quinto e di Settimo, e poi ancora quello di Levada. Dopo aver dato, assai probabilmente, il cardine massimo alla colonia di veterani dedotta nell' agro superiore patavino l' anno dopo la battaglia di Filippi (713 di Roma), essa doveva proseguire per le terre odierne di Noale, di Mellaredo, e pei dintorni di Vigonza; e quindi, unita all' Emilia presso agli Ognissanti di Padova, entrare in città per la porta romana di S. Sofia. Nè voglio lasciar di dire, che non mancano argomenti per sospettare che da Noale o da Scorzè, si staccasse un braccio di questa strada per Mogliano e Marcone sino ad Altino, richiesto dalla convenienza di collegare a questa città la colonia suddetta, evitando il lungo giro di Padova o di Treviso. Quella che dissi fu pertanto, a mio parere, la vera linea dell' Annia da Aquileia a Padova. Non occorre ch' io mi trattenga ora a ragionare più lungamente di questa strada, per tanti riguardi interessante ([1]), bastandomi aver chiarito che il nostro cippo di Sanbruson non poteva appartenerle.

Ed eccoci all' Emilia. Non è questo il luogo di ritornare sulla polemica che si agitò intorno a questa via sino dal secolo scorso, per la interpretazione dei relativi passi di Livio e di Strabone. Il progresso delle ricerche locali, e parecchi fatti nuovi, conferiscono a dar luce anche a questi studi, dapprima in molta parte fondati soltanto sulle probabilità. Non possiamo più tener conto del nome di *Gallica* immaginato dal Filiasi per designare la via consolare, imbrecciata, a suo modo di vedere, da Milano per Verona soltanto sino a Padova; come non possiamo di certo ammettere che la Postumia arrivasse a Padova per raggiungere di là Aquileia, sebbene questa idea sia espressa nelle opere del principe dei moderni archeologi italiani (cf. *Borghesi*, *Oeuvres, III. 81*). Restiamo ligi in generale agli itinerarii antichi, che seguono questo prolungamento dell' Emilia come arteria principale di comunicazione fra le maggiori città di qua del Po interposte fra Milano e Aquileia; e attendiamo a rivedere l' andamento della strada ne' suoi particolari, almeno per quanto riguarda la nostra regione veneta, giacchè abbiamo motivo di credere che questa parte della nostra antica topografia sia stata assai trascurata. Pareva infatti che bastasse additare presso a poco la direzione delle strade fra le città; notare i luoghi in apparenza corrispondenti alle mutazioni e alle mansioni romane: da cui venne la varietà delle opinioni, e il mal vezzo di ripetere senza esame, e, infine, di affermare come verità assolute, alcune congetture fondate soltanto sulla fama dei loro autori.

Prendiamo le mosse da Verona, colla scorta dell' edizione parigina della *Table de Peutinger* commentata dal Desjardins (Paris, Hachette, 1860 et suiv.), nella quale sono riprodotti anche i dati estratti dai testi migliori dell'*Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti*, e dell'*Itinerarium Hierosolymitanum*.

Nell' *Antoniniano*, sta scritto: Verona civitas
Vicentia civitas. mpm. XXXIII

Nel *Gerosolimitano*: civitas Verona
mutatio Cadiano (o Caclianno secondo il cod. Veron.) mil. X.
mutatio Auraeos (Aureos id.) mil. X.
civitas Vincentia mil. XI.

Nella *Tavola Peutingeriana*: Verona XXXIII Vicentia.

Ecco intanto una differenza di due miglia fra gli itinerarii. Premetto, che gli ultimi e più perfezionati studii di ragguaglio fra il miglio romano e il chilometro, constatarono che il miglio romano è uguale a m. 1480.50. Siccome le strade romane erano costruite, se non assolutamente certo d'ordinario, a rettilinei, il loro corso, nelle pianure, può quindi essere misurato con esattezza quasi matematica sulle carte militari moderne. P. e. sulla carta litografata di cui mi servo, ch'è sulla scala di 1 a 75.000, il miglio romano corrisponde a millimetri 19:73. Con questo sistema, assai semplice, si riscontrano esatte, in complesso, le miglia 33 fra Verona e Vicenza, dell' *Antoniniano* e della *Peutingeriana*. — Si possono peraltro fare altre osservazioni particolari.

Tutti gli eruditi veronesi stabilirono che Caldiero sia la mutazione *Cadiano*, o *Caclianno*. Anche i dotti stranieri, Mannert (*Tab. Itin. Peutingeriana ed. 1825*) e Lapie (*Recueil des Itinéraires anciens, édition du marquis de Fortia d'Urban, avec 10 cartes dressées par le colonel Lapie*) accolsero questa opinione. Reichard (citato nell'*Itinerarium Antonini* etc. ed. Parthey et Pinder, 1848) solo sospettò che a *Cadiano* o *Caclianno* rispondesse meglio Cazzano, e non senza ragione se badiamo al nome; ma io penso che nè l'uno nè gli altri siano nel vero. Tre colonne miliari di questa via, oltre a molte altre antichità romane, furono rinvenute a Colognola. Un miglio appena a sud-ovest da quel castello esiste la pieve antica, e poco lungi è un luogo indicato col nome di Decimo sulla carta; ma che è detto volgarmente *La Decima*, ciò che infine torna lo stesso. Non ignoro che questo nome potrebbe essere originato dal raccogliersi in quel luogo la decima dovuta al vescovo veronese signore di molti di quei fondi; ma il fatto sta che da questo luogo, da questa Decima all'antica porta dell' Organo di Verona, donde usciva l'Emilia per correre unita colla Postumia sino a S. Martino, si misurano appunto le dieci miglia romane dell'Itinerario. Il nome di Colognola, ad onta delle tante antichità che vi si rinvennero, non pare anteriore all' XI secolo (cf. *Giuliari. Il Veronese all'epoca romana. Miscellanea della R. Dep. Ven. di Storia Patria Vol. III.*); e chi può dire che la sua pieve, o qualche luogo vicino, non si chiamasse anticamente Cadiano o Cazzano? La terra omonima, circa tre miglia più alta fra le colline, si chiama *Cazzano di Tramigna*, che fa supporre l'esistenza di

altra terra non lontana omonima, e potrebbe anche essere la stessa borgata rifabbricata più addentro in più sicuro luogo; di che, certamente, non mancano esempii. Pare adunque che la prima mutazione dell'Emilia viaggiando da Verona a Vicenza, dovesse essere sotto Colognola. Caldiero era più vicina alla via Postumia, la quale, secondo le mie osservazioni, è la stessa che fu conosciuta ne' bassi tempi col nome di *via Imperialis*, rivolta a Belfiore e alle valli Zerpane e a Cologna, come dichiarerò più distesamente in altra occasione. L'importanza peraltro de' bagni di Caldiero era tale, che quel vico doveva essere anche congiunto coll'Emilia, seppur non diede il suo nome alla mutazione non lontana. Pare che nel luogo di Strà (*ad stratam*), ivi ancora esistente, si possa riconoscere un braccio di via che legava insieme in quel punto l'Emilia e la Postumia.

Non diversamente avvenne della seconda mutazione *Ad Aureos*, fissata a Montebello dai nostri, seguìti dal Lapie, dal Mannert, dal Mommsen; e dal solo Reichard collocata a Montorso (*opera citata*). La distanza non regge pel primo, e molto meno pel secondo luogo. Regge invece per Sorio. L'Emilia avrebbe raggiunto questa mutazione passando alle radici del colle di Soave, che prese probabilmente il nome da una colonia di Svevi, e di quelli di Monteforte, e verso Sarmazza, nome che, come tanti altri consimili della Venezia, ricorda i Sarmati. Sorio stava precisamente sul confine fra Veronesi e Vicentini; circostanza che milita a suo favore. Si potrebbe eziandio sospettare la derivazione del suo nome dal romano *Ad Aureos*, se il santo titolare di quella pieve non fosse san Giorgio, che nei dialetti veneti antichi facilmente divenne Icorio e Iorio; ma peraltro questo nome stesso può essere testimonio di romanità, perchè è noto che il santo cavaliere di Cappadocia fu scelto a patrono dai soldati romani nei primi secoli del cristianesimo, come lo furono poi s. Michele dai Longobardi, s. Martino dai Franchi, e s. Teodoro d'Amasea dai Veneziani. Quanto a Montebello, non se ne ha notizia anteriore al mille, ed è assai probabile che la terra sorgesse attorno al castello eretto su quel colle dalla grande famiglia de' conti di Padova e di Vicenza, di stirpe longobarda, diramata, come è noto, dal nostro celebre casato de' Candiani.

Da Sorio infine, per Zermeghedo a Montecchio maggiore, si contano miglia sei, e da Montecchio maggiore a Vicenza sette, come attestano anche le miliari ivi rinvenute. Complessivamente, la via misurava dunque miglia XXXIII fra le due città, appunto come si legge nell'*Antoniniano* e nella *Peutingeriana*, restando riconvenuto d'errore l'*Itinerario Gerosolimitano*, che ne segna XXXI.

Pel tratto da Vicenza a Padova, la differenza fra gli itinerarii è ancor più rilevante.

L'*Antoniniano*: Vicentia civitas
Patavis civitas mpm XXVII.

Il *Gerosolimitano*: civitas Vincentia
mutatio Ad Finem m. XI.
civitas Patavi m. X.
La *Peutingeriana*: Vicentia XXII Patavis'

Tutti i nostri, seguìti dal Lapie (*op. cit.*), fissarono la mutazione alla villa di Arlesega. Men lontano dal vero secondo me, il Walckenaer (*Géographie ancienne historique et comparée des Gaules cisalpine et transalpine*) la portò a Vigiano, cioè Veggiano; ma io credo che si debba determinarla a breve distanza dal castello di Montegalda, verso Padova. Sulla carta militare si misurano miglia XI da Vicenza a quel punto, ed altrettante di là per S. Prosdocimo al ponte de' Tadi di Padova, cioè alla sua porta romana, lungo que' due bellissimi rettilinei della strada, detta *Pelosa*, ora abbandonata. Ancor più chiara e giusta apparirà forse questa osservazione, a chi abbia sott' occhi i fogli I° e IV° della *Gran Carta del Padovano* di G. A. Rizzi Zannoni, ove la *Pelosa* è detta *antica via vicentina*, ed è segnato presso a Montegalda il confine degli agri padovano e vicentino.

Pare che questa strada fosse stata trascurata ne' bassi secoli nel tronco verso Vicenza, forse a cagione delle piene del Bacchiglione e de' confluenti suoi, giacchè, intorno alla metà del sec. XIV, si trova che la via maggiore fra Vicenza e Padova correva per Barbano (*Statuto di Vicenza* edito dalla R. Dep. Ven. di Storia Patria pag. 247), cioè per Arlesega.

Intorno all'epoca stessa però (1265), il comune di Padova, fra gli altri obblighi imposti al podestà, gli prescriveva « ad faciendam publicandam et *reparandam* viam novam, que vadit a Sancto Prosdocimo Montegaldam, quantum durat paduanus districtus. Et faciendum pontem super Tesenam per eos *qui consueverunt facere et manutenere dictum pontem et dictam stratam* » Il senso non è ben chiaro; ma, se non m' inganno, vuol dire che il comune aveva da poco tempo riattato ad uso pubblico, e intendeva mantenere quel bellissimo tronco della *strata* rettilinea, larga e maestosa senza paragone più delle vie che si soleano aprire a quell' età; la quale pare che non fosse mai stata abbandonata, com' era naturale, dalle adiacenti *regulæ* o comuni rurali.

Prima di lasciare questo segmento dell' Emilia, non è superfluo aggiungere che, secondo i miei studii, non ancora peraltro perfezionati, questa strada doveva essere tagliata presso a Montegalda dalla celebre via Postumia, proveniente da Cologna e da Albettone per volgere a Quinto sotto Vicenza, e al Brenta. Ne' riguardi militari, Montegalda sarebbe stata quindi una posizione di grande importanza, come nodo di due strade consolari, e dovrebbe essere stata all' età romana un considerevole vico.

Ora vediamo l'Emilia, da Padova ad Altino. È il segmento che ci interessa più davvicino. Credo anch'io ch'essa attraversasse la città, perchè non era, come la Postumia, una strada essenzialmente militare. Ma, oltre Ognis-

santi, ove si staccava, come già dissi, dall'Annia, non sarebbe andata rettilinea verso Strà, invece che divergere alquanto per Camino? Io mi rimetto al giudizio del mio ottimo collega prof. Gloria, e torno frattanto al solito esame degli itinerarii.

Il *Gerosolimitano*: civitas Patavi
mutatio Ad Duodecimum mil. XII
mutatio Ad Nonum mil. XI
civitas Altino (*Cod. Parig.*) mil. VIIII (*Cod. Veron.*) mil. VIII

L'*Antoniniano*: *Viaggio da Milano ad Aquileia*
Patavis civitas
Altinum civitas mpm XXXIII
*Viaggio da Aquileia a Bologna*
Altino
Patavis mpm. XXXII

La *Peutingeriana*: Patavis XXX Altino
Altino XVI Ad Portum

È vero che la differenza fra i due codici più stimati del *Gerosolimitano* non è di gran peso, poichè dipende dall'aver omesso nel cod. Veronese un'asta nello scrivere, secondo l'uso del tempo, la cifra VIIII. È vero che le trentadue miglia del *Gerosolimitano* si trovano anche in uno dei viaggi dell'*Antoniniano*; ma come conciliare questa distanza colle miglia trenta della *Peutingeriana*? Io misuro miglia romane dodici dalla porta di S. Sofia di Padova, dove pare che finisse la città romana, in linea retta sino a Sanbruson. Da Sanbruson, raggiunti i Bottenighi, seguitando la traccia della via detta *Orlanda*, che è l'Emilia, sino all'*Ad Nonum*, cioè fra Malghera e Mestre, misuro miglia undici, che colle nove fino ad Altino sommano appunto miglia trentadue. — Anche ammettendo per un istante il perfetto rettilineo dato da quella carta fra Padova e Altino, qual differenza ne sarebbe risultata al paragone della strada nostra? Sempre inferiore a due miglia. Non avrebbe adunque avuto ragione di essere, come di fatti non se ne trova traccia; ed è da credere che quel cartografo, nel segnar a suo modo la grande strada fra Padova e Altino, non abbia inteso d'indicare che la stessa strada nostra, errando però nel computarne le miglia. E in consimile errore cadde di certo nel numerare miglia XVI dal Porto ad Altino, mentre non possono essere che XIV; ma le trasposizioni dell'asta in queste due cifre nella *Peutingeriana*, furono più volte notate dai dotti, e non occorre insistervi.

Secondo me, il Porto, che era uno degli scali principali del commercio di Padova, doveva essere, ed era naturale che fosse, ad una delle foci del Brenta, all'estrema cioè, che oggi, presso a poco, risponde ai contorni di Moranzano, fra i canali della laguna detti ora *delle Tresse* e *Vecchio*, tenuto conto

che la laguna viva, da questo lato, fuor di dubbio doveva insenarsi un miglio più addentro fra quelle valli, e forse più. Quei due canali, lavoro antichissimo del Medoaco Maggiore o Brenta, andavano a formare il canale detto ora della Giudecca, e quindi il porto del Lido, che doveva, naturalmente, essere promiscuo fra i due municipii di Padova e di Altino. Secondo ogni apparenza di ragione, padovane dovevano quindi essere le isole della Giudecca, di S. Giorgio etc. e padovano il lido di S. Nicolò, e altinati le isole realtine e castellane. Per tracciare quei confini secondo le probabilità maggiori, non bisogna dimenticare che il Canalgrande di Venezia fu in origine formato da fiumi minori scendenti tutti dall'agro altinate, e che il confine doveva senza dubbio giungere alla foce più orientale del Brenta, per risalire il corso del Musone. Si sa quanto, nel risorgimento loro, i Comuni fossero gelosi di ricuperare l'antico agro dell'età romana. Spenta Altino, Treviso ne usurpò l'eredità in terraferma, e Treviso e Padova portavano ambedue nel sigillo del Comune la leggenda che indicava come confine loro il Musone. Ma torniamo al proposito nostro.

Se si riscontrano miglia romane dodici dalla Padova romana a Sanbruson, doveva quindi esser qui la *mutatio Ad Duodecimum;* qui dove si trovò il cippo coll'iscrizione all'augusto Costantino. Chi sa che la vicina, ricca e popolosa borgata di Dolo, non sia debitrice a questa mutazione della sua origine? É stato detto lo stesso del castello, ora città, di Mestre, presso a poco altrettanto lontana dalla mutazione *Ad Nonum* lungo la strada stessa.

Comunque sia, l'Emilia, giunta ai Bottenighi, volgeva alquanto a nord-est, e il suo corso è tutt'ora indicato da quella povera, bassa e deserta strada che passa a forse 300 metri dalle lunette avanzate di Marghera, per rialzarsi poi a fior di terra in tutta la sua larghezza verso Campalto. Di qua fino ad Altino, poi fino a Concordia, talvolta visibile, per lo più sepolta, fu, non senza molta fatica, trovata e accuratamente studiata dalla Commissione per la Topografia romana della nostra Deputazione di Storia Patria (cf. *Relazioni* ecc.). Probabilmente, quei lavori avranno bisogno di qualche ritocco, ma non essenziale; e, ad ogni modo, non è qui il luogo di ritornarvi sopra. Piuttosto, prima di finire questi rapidi cenni, mette il conto ch'io soggiunga alcune cose sull'ultimo tronco della via; su quello cioè da Concordia ad Aquileia.

Che l'Emilia fosse prolungata fino ad Aquileia, lo disse il sommo geografo greco, Strabone. Che dovesse continuare a correre lungo il litorale, allora così fiorente per l'agricoltura, ricco di commerci per le frequenti stazioni marittime, amenissimo per le borgate e le ville in vista alle lagune, lo persuade la ragione. Se n'era peraltro smarrito ogni ricordo, e quando la lapide aquileiese constatò il nome dell'altra via passante alcune miglia più a nord, cioè dell'Annia, parve quasi che Strabone fosse ormai riconvenuto d'errore. Le calamità de' tempi, la dispersione degli abitanti, e soprattutto le piene del Tagliamento e dello Stella, avevano contribuito a fare di quella regione un

deserto palustre, pel quale pareva incredibile che fosse passata mai così importante strada. Eppure a crederlo io m'ostinava, e la mia convinzione, suffragata dall'opera intelligente di due valent'uomini, riuscì già in parte a provare che io non m'ingannai. I due egregi amici miei don Pancini, e dottor Canciani di S. Giorgio di Nogaro, già nominati, constatarono che il ponte Orlando sull'Ausa aveva dovuto servire al valico di due strade, che si biforcavano poi sulla destra sponda nel bosco di Zuino: una, l'Annia, diretta verso Melisana (cf. *Relazione citata*); l'altra, volta più ad occidente, verso Carlino. Questa dev'essere stata l'Emilia. Altri indizii se ne intravvidero qua e là nella direzione di Concordia, e, mentre io scrivo, i due benemeriti anzidetti da un lato, e l'amico mio, l'erudito direttore del Museo Concordiese dottor Bertolini dall'altro, si travagliano a questa scoperta, che non sarebbe senza gloria per noi tutti.

Compiuta così la revisione sommaria di queste due strade consolari, potrei dispensarmi dall'aggiungere altri argomenti per determinare a quale delle due appartenesse la miliare di Sanbruson nuovamente trovata, giacchè, quand'anche non l'avessi detto, chi ebbe la pazienza di seguire il filo del mio ragionamento, l'avrebbe compreso da sè. Tuttavia le prove non sono mai troppe; mi rimane a dire dell'età sua, e alcune considerazioni di ordine generale non saranno forse discare a chi si occupa di consimili indagini.

Lungo la linea stradale dalle lagune altinati fino a Milano, e anzi fino alle radici dell'alpi, diciasette cippi ricordano l'imperatore Costantino, regnante solo. Due appartengono all'agro altinate, questo nostro al patavino, tre sono vicentini, due veronesi, due bresciani etc. Due soli portano la cifra miliare, e tutti ripetono i titoli stessi, o brevemente colle identiche parole del nostro, o più ampiamente, secondo che lo esigeva forse la dignità del luogo.

Eccone alcuni esempii.

Un cippo di Montecchio Maggiore, che è notevole eziandio perchè sembra rivelare l'uso della voce volgare *massimo*, per l'idiotismo del lapidicida paesano che raddoppiò la lettera X nella voce latina MAXIMO, come osservò argutamente il conte Giovanni da Schio (cf. *Le Antiche Iscrizioni che furono trovate in Vicenza*, p. 46).

D. N. FLAVIO
CONSTAN
TINO MAXXI *sic*
MO PIO FELICI IN
VICTO AUGUSTO
VII

L'altro dei due che portano, come dissi, la cifra, ed è dei sermionensi:

D. N. FLAVIO CONSTANTINO
MAXIMO PIO FELICI
*sic* INVIO AUGUSTO
M. P. XXIII

Infine uno col titolo ampliato, che è altinate, la lezione del quale è ripetuta parola per parola da altro cippo vicentino, e da uno dei bresciani:

D. N. IMP. CESARI
FL CONSTANTINO MAXIM
PI F VICTORI AVG
PON MAXIMO TRI P XXIII
IMP XXII CONS VII
PP PRO CONS
HVMANARVM RERVM
OPTIMO PRINCIPI
DIVI CONSTANTI FILIO
BONO R. P. N. (1)

Che cosa dedurre da così considerevole numero di titoli costantiniani lungo la stessa via? Non mi par dubbio:

I. Che l'imperatore Costantino comandò il riattamento generale dell'Emilia da Altino fino a Milano etc., avendo forse trovato che il tronco d'Aquileia ad Altino non ne aveva bisogno;

II. Che i luoghi ove furono rinvenuti i cippi miliari, indicano con precisione la linea percorsa dall'Emilia da Altino a Milano, e quindi che le apparteneva il tronco fra l'*Ad Portum* e Padova, lungo il quale fu scoperta la miliare di Sanbruson.

(1) Domino Nostro Imperatori Cesari
Flavio Constantino Maximo
Pio Felici Victori Augusto
Pontifici Maximo Tribunitiae Potestatis Vigesimo Tertio
Imperii Vigesimo Secundo Consulatus Septimo
Patri Patriae Pro Conservatione
Humanarum Rerum
Optimo Principi
Divi Constanti Filio
Bono Rei Publicae Nato

Vuolsi poi vedere come la storia concorra ad illustrare l'epoca di quel risarcimento. Leggiamo negli *Annali d' Italia* del Muratori (*ad ann.*), che Costantino, recandosi dalla Tracia a Roma per celebrarvi i vicennali del suo impero augustale, sostò ad Aquileia nell'Aprile del 326, ed era ai primi di Luglio a Milano, che rivide poi nell'Ottobre dell'anno stesso rifacendo il viaggio per Sirmio dove trovossi nel Dicembre. Mi par chiaro, ch'egli dovette in quell'occasione comandare il risarcimento generale della grande strada, che congiungeva fra loro le città maggiori delle provincie transpadane. Il quale fu certamente compiuto nel biennio successivo o poco più, come l'indicano gli anni XXII dell'impero in parecchie delle miliari; nè, di certo, era gran tempo, a chi ripensi la maestà e l'ampiezza delle vie consolari nell'Italia superiore, specialmente se, come mi sembra che si possa intendere in questo caso, il lavoro non fu condotto a spese dei municipii.

Questo dubbio mi ammonisce della necessità di ricordare qualche particolare sull'amministrazione delle strade consolari nelle nostre regioni. Riassumo alcune considerazioni dell'illustre Mommsen. Nella Gallia Cisalpina, dal secolo I, durante il quale furono aperte dai Cesari alcune strade allo scopo di congiungere all'Italia le regioni transalpine, fino al secolo III, la cura di esse restò affidata ai municipii, che, in generale, trascurarono i cippi miliari. Del secolo III se ne trova, ma pochi, e con iscrizioni che danno abbastanza a vedere che le strade furono ristorate, non per iniziativa municipale, ma per decreto del Principe. Infine, piu frequenti appariscono nel secolo IV; ma con formole diverse, p. e. con quella: DEVOTA VENETIA CONLOCAVIT, la quale, secondo me, indicherebbe un risarcimento condotto a spese, non dell'erario dei municipii, ma di quello regionale. Era poi comune, soggiunge il grande maestro tedesco, che, dove la cifra miliare era inscritta, le miglia fossero numerate a partire da quella città nel cui territorio il titolo si trovava. E, ad ogni modo, sia che i cippi fossero posti per ordine municipale o per decreto imperiale, la cura delle strade a quell' epoca non spettava al fisco ma ai municipii, che erano comandati di munire e rifare le vie, ciascuno nell'agro proprio (cf. C. I. L. vol. V. P. II pag. 833).

Sono peraltro assolutamente vere e senza eccezione queste distinzioni? Io mi permetterei di dubitarne. Se i municipii avessero dovuto risarcire l' Emilia a loro spese fra gli anni 326 e 329, perchè avrebbero omesso di collocare quei numeri miliari, dalle porte della città fino ai termini dell'agro proprio, che servivano così bene a determinare la parte di lavoro che stava a carico di ciascheduno di essi, per evitar conflitti amministrativi fra municipii finitimi? Già dissi, che di tutte le nostre miliari costantiniane, due sole portano la cifra, una nel vicentino, l'altra nel veronese, talchè è lecito sospettare che anche queste fossero piuttosto ridotte da altri cippi preesistenti, coll' abrasione del vecchio titolo.

Io inclino perciò a credere, che il riattamento costantiniano sia stato imposto alla provincia, cioè all'erario regionale, seppure non fu quella volta condotto a tutte spese del fisco imperiale, come potevano richiederlo le nuove complicazioni de' servigi pubblici, per la gerarchia amministrativa civile e militare stabilita sotto Diocleziano e compiuta da Costantino, a norma della quale le vie dovevano essere fatte più comode e più bene tenute. La ricordata iscrizione aquileiese dell'Annia, non commemora il risarcimento di quella strada fatto eseguire, come pare, dall'augusto Licinio poco prima di Costantino? Se gli aquileiesi fossero stati in grado di compierlo colla finanza municipale, avrebbero forse aspettato che quella via fosse resa affatto impraticabile? Il modo col quale espressero la gratitudine loro è assai preciso; nè si può confonderlo colle formole solite dell'epigrafia cortigiana, della quale abbiamo un saggio nei citati titoli costantiniani.

Un' ultima osservazione a proposito dell'obbligo imposto ai municipii di mantenere, oltre le proprie, le vie consolari. Col volger del tempo, trovandosi aggravati da sì gran peso, qual doveva essere quello del materiale delle strade, delle mutazioni e delle mansioni, i municipii, quando si andò rallentando il vigore nel supremo reggimento delle cose pubbliche, colsero volentieri l'occasione di liberarsene, per quanto almeno lo comportavano gli interessi particolari. E ne risultarono: dapprima, la noncuranza di alcuni tronchi delle vie più specialmente militari, come le nostre Postumia e Claudia Augusta Altinate, che dovettero, molto prima della caduta dell'impero, essere escluse quasi interamente dagli itinerarii come impraticabili; e successivamente, l'abbandono persino delle vie di più vitale importanza negli agri dei municipii indeboliti e infine spenti dalle irruzioni barbariche, come seguì delle vie aquileiesi concordiesi, altinati etc. etc. S'aggiungano le distruzioni di ponti e di strade per impedire possibilmente, o almeno ritardare la marcia degli invasori; s'aggiungano le rovine prodotte dalle intemperie, dai diluvii ricordati anche da Paolo Diacono (cf. *Historia de Gestis Lang.* etc.); e si vegga — quante cause conferirono fatalmente a guastare; a far talvolta sparire persino la traccia di quelle insigni opere della romana civiltà!

Ho esposto i risultati di osservazioni da me fatte sui luoghi, che è in questo genere di studii il solo modo pratico di correggere errori nostri, o importati dagli stranieri. Mi lusingo che gli eruditi mi faranno l'onore di esaminarli e di discuterli.

FEDERICO STEFANI.

7 Giugno 1888.

(1) Avevo finito di correggere le bozze di stampa di questo breve lavoro, allorchè la lettura del nuovo libro: *Adria e le sue antiche epigrafi illustrate* (Firenze, Cellini, 1888) del dottissimo nostro dott. Vincenzo De-Vit, mi suggerì l'idea di aggiungere alcune cose a quelle che scrissi poc'anzi sulla via Annia. Il disegno e lo scopo della mia dissertazione, non richiedevano che io continuassi la descrizione di questa strada dopo Padova; ma, ben pensando, può giovare al progresso di questi studii, che io esponga anche le osservazioni che mi accadde di fare circa alla direzione dell'Annia fra Padova e il Pò, colla scorta appunto dell'Anonimo Ravennate e del cosmografo Guidone, le indicazioni de' quali, quantunque assai aride, meritano di essere tenute in gran conto.

Riporto anzitutto, nei limiti di quello che ci occorre di sapere, la nomenclatura dei luoghi, coll'ordine seguito e colle varianti date da quegli antichi Autori: *Altinum* (Altilia, Pucellis) — *Tribicium* (Tarbisium, Trabitium), — *Patavium* — *Monssilicis* — *Prosilia* — *Adestum* (Adenstum) — *Adrianopolis* — *Adre* — *Ravenna*.

È di Guidone la nota, che Altino, al suo tempo, era detta *Pucellis* (Altinum, quae nunc Pucellis dicitur). A noi veneziani, è facile riconoscere in questo nome, alterato evidentemente dagli amanuensi, quello della vicina isola di Torcello, che accolse il fiore degli Altinati col loro vescovo, e potè a buon dritto esser chiamata la Nuova-Altino.

Da Altino a Treviso, il viaggio era agevole per due vie, cioè: per la Claudia Augusta che s'incrociava coll'Annia (Callalta) a breve distanza da Treviso, e per la via inter-municipale che cominciava dal sobborgo a nord di Altino e precisamente dall'odierno S. Michele del Quarto, correndo da questo lato a Treviso e ad Asolo.

Del pari, nessun ostacolo s'incontra pel tratto fra Treviso e Padova e Monselice, come già dissi; ma dopo, le difficoltà sorgono, e gravi, per riscontrare coi nomi antichi i luoghi moderni.

Dove poteva essere *Prosilia?* Il De-Vit confessa ingenuamente di non saperlo; come non lo seppero nè il Furlanetto nè l'Alessi. Nessuna memoria di questo nome ci fu rivelata dalle antichità scoperte in quell'agro; nessuna traccia ne rimase nei documenti scritti. Che sia corrotto anche questo come quello di *Pucellis?* Che sia una storpiatura di *Caput silvae*, (Cptsilve)? Osservo, che una strada romana, fuor di dubbio di molta importanza e segnalata anche dal solito nome di Levà, volgeva da Monselice a Conselve. Osservo ancora, che la

strada stessa scendeva ad Agna (Annia), e nell'interessante libro del mio amico e collega cav. Carlo Bullo su *Cavarzere e il suo territorio* (pag. 149), leggo quanto segue: « . . . . l'ingegnere Carlo Bragadin . . . . nella tenuta Marchesa » del sig. Vascon Beadin mi indicava un resto di via Romana selciata, che da » Agna sembra dirigersi verso Adria. Essa è denominata via Romea: e parte, a » quanto si sa, dallo scolo Soiana vicino ad Agna, passa pei fondi Treves, Pa- » pafava, Favroni, Tonzich, Beadin in sezione superiore del Foresto, quindi la » si ritrova nel Lago della N. D. Morosini alla destra d'Adige (Pettorazza Gri- » mani), ma non si conosce dove finisca, però ritiensi in generale che giunga » fino in Adria . . . » — Un altro egregio amico mio, il dott. Oriani di Adria, mi assicurò che, dal luogo stesso detto della Tomba presso la città, dove fu rinvenuto il cippo miliare della Popillia, si staccava una strada romana nella direzione di Fasana. Sarebbe in linea retta quella stessa di Agna.

Ma, e l'*Adestum?* Senza dubbio, Este, come era congiunta a Vicenza, a Verona, a Mantova, lo era anche a Padova për Monselice. Non avrei anzi alcuna difficoltà di credere, che quest'ultima congiunzione avesse luogo mediante un braccio dell'Annia, appunto come una derivazione della Postumia, da Quinto, legava questa via a Vicenza, ecc. ecc.; ma non saprei persuadermi, che la via diretta da Padova per Adria e Ravenna, passasse per Este. Mi fa specie anche, il vedere dai due Cosmografi suddetti costantemente collocato *Adestum* dopo *Prosilia*, e costantemente mantenuta maschile la sua desinenza. Che vi sia qualche relazione fra quel nome di *Adestum* e quello di Foresto? Quest'ultima voce sarebbe, secondo Ducange, di origine gallica o celtica, e indicherebbe una selva aspra e selvaggia. Per quanto abbia cercato, non la trovai usata dai Romani per significare selva o bosco; nè credo che se ne trovi altro esempio nelle antichità nostre. Inoltre, abbiamo non pochi argomenti per ritenere, che quel tratto considerevole di paese che porta il nome di Foresto sulle due rive del basso Adige, ben lungi dall'essere all'età romana inospitale dominio di fiere, fosse fiorente e abitato come i paesi vicini.

Ecco pertanto nuovi quesiti pegli studiosi. Chi sa che non siamo sul miglior sentiero per riconoscere l'intera linea dell'Annia da Aquileia in poi?

F. S.

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA VENEZIA

# DELL'ARCHIVIO DEL GRAN PRIORATO

# DELL'ORDINE GEROSOLIMITANO

## IN VENEZIA

## NOTIZIE

[Guido Sommi-Picenardi]

VENEZIA
A SPESE DELLA SOCIETÀ
1889

# DELL'ARCHIVIO DEL GRAN PRIORATO

# DELL'ORDINE GEROSOLIMITANO

## IN VENEZIA

---

### NOTIZIE

In ogni tempo i Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme tennero in gran conto il loro Archivio che dalla Palestina a Cipro, da Cipro a Rodi e da Rodi a Malta sempre trasportarono seco. Oltre a questo Archivio, che diremo così, generale, e che si custodiva nella sede stessa del Governo dell'Ordine, v'erano pur quelli de' singoli Priorati, i quali però, nelle vicende degli ultimi anni dello scorso secolo, furono incorporati negli Archivi Pubblici. Così le carte dei Gran Priorati di Francia, Aquitania, S. Egidio e Tolosa si trovano oggi negli Archivi Nazionali di Parigi, Poitiers, Marsiglia e Tolosa; e quelle di Barletta, Messina, Capua e Pisa negli Archivi di Stato di Napoli e di Firenze. Solamente gli Archivi dei Gran Priorati di Roma, Lombardia e Venezia rimasero, almeno in gran parte, presso i Gran Priorati medesimi (1).

Tralasciando ora di parlare degli Archivi Generali dell'Ordine, intorno ai quali abbiamo l'erudito lavoro del Delaville Le Roulx, (2) sagace e diligente indagatore della storia dei Cavalieri di S. Giovanni;

---

(1) L'Ordine Gerosolimitano nel 1798 era diviso in otto Lingue (cioè Nazioni): *Provenza, Alvernia* e *Francia*, che comprendevano i Gran Priorati di S. Egidio, di Tolosa, d'Alvernia, di Francia, d'Aquitania e di Sciampagna: *Italia*, in cui erano i Gran Priorati di Roma, Lombardia, Venezia, Pisa, Barletta, Messina e Capua; *Aragona*, che comprendeva il Gran Priorato dello stesso nome, detto Castellania d'Emposta e quelli di Catalogna e di Navarra; *Inghilterra*, detta, dopo, *Anglo Bavara*, coi Gran Priorati d'Edersberg e di Polonia; *Alemagna*, coi Gran Priorati d'Alemagna, Dacia, Boemia e Ungheria; o *Castiglia*, in cui erano i Gran Priorati di Castiglia, di Leon e di Crato.

(2) Les Archives, la Bibliothèque et le Trésor de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Malte par J. Delaville Le Roulx, ancien membre de l'école française de Rome. — Paris, Thorin, 1883.

e venendo a quelli dei Gran Priorati, non reputiamo per avventura senza interesse le seguenti sommarie notizie intorno all' ordinamento, alla natura dei documenti e alle vicende dell' Archivio del Gran Priorato di Malta in Venezia.

La prima notizia di esso, il cui atto più antico risale al 1220, si ha nell' Elenco che ne fu fatto l'anno 1549 ai tempi che era Gran Priore di Venezia Ranuccio Farnese (1); Elenco evidentemente incompleto. Nuovo e diligente ordinamento vi fu dato per ordine del Gran Priore F. Guglielmo Balbiano da Chieri (2) nel 1681: e ne abbiamo l'Indice diviso in due volumi. Questo ordinamento però subì una riforma radicale nel 1703, avendo voluto il Gr. Priore F. Roberto Solaro d'Asti (3) che, scartati gli atti giudicati non necessari, si classificassero tutti i documenti in ordine di Commenda.

Posteriormente, nel 1757, durante il Governo del Gran Priore F. Antonio Dal Pezzo, di Salerno (4), l'Archivio subì un nuovo organamento, come rilevasi dai due grossi volumi che ne formano l'Indice, e che sono oggi in quello di Stato ai Frari. Finalmente il Gr. Priore F. Francesco Maria Boccadiferro, bolognese (5), volle che di nuovo si riordinassero le scritture, affidandone la cura a Filippo Maria Vannucchi, che adempì al commessogli incarico nel 1786; come si ha dall' indice alfabetico relativo. Così ordinato, durò l' Archivio fino al principio del corrente secolo, nel qual tempo, soppresso l' Ordine pei Decreti Napoleonici, e occupato dal Demanio il palazzo del Gr. Priorato, le scritture vennero in parte ritirate dal nuovo Governo che le depose nell' Archivio di Stato, ove tuttavia si conservano; e in parte dal Ricevitore Comm. Fulvio Alfonso Rangone (6), e dal segretario

(1) Nipote di Paolo III. Fu Gran Priore di Venezia nel 1540, poi Cardinale.

(2) Dei Signori di Viale in Piemonte. Fu primo maggiordomo del Duca di Savoja, sopraintendente generale delle fortificazioni dei suoi Stati e governatore di Mirafiore. Entrò nell'Ordine nel 1627, 12 giugno, e prese possesso del Gr. Priorato di Venezia nel 1678.

(3) Dei Signori di Govone, nato in Torino il 28 Ottobre 1652 e ascritto all'Ordine il 30 Luglio 1657. Fu comandante della Galera Capitana e veleggiò lunghi anni sulla flotta di Malta. Nel 1694 divenne ammiraglio della Religione, e nel 1699 Gran Priore in Venezia, ove morì nel 1706 e fu sepolto nella Chiesa Priorale. Esa stato ambasciatore del Re di Sardegna in Spagna.

(4) Nato nel 1677, fu ricevuto nell'Ordine nel 1690, e venne Gr. Priore a Venezia nel 1751.

(5) Eletto al Gran Priorato di Venezia nel 1770.

(6) *Ricevitore* è detto nel linguaggio dell'Ordine quel Cavaliere che ha la rappresentanza del *Comun Tesoro* in ciascun Priorato e l'amministrazione delle Commende vacanti. Il suo ufficio dicesi *Ricetta*.

della Ricetta, Donato Antonio Rota Marendis. Ricostituitisi poi, in epoca più recente (1839) gli antichi Gr. Priorati di Lombardia e Venezia in un solo Gran Priorato, con sede in questa città, e precisamente nell' antico Palazzo Priorale nella vicinanza di S. Antonino, si iniziarono pratiche per il ricupero delle disperse carte. Il Comm. Rangone, morto nel 1843, aveva abbandonate le carte da lui custodite al nobil uomo Filippo Duodo, suo erede, dal quale vennero consegnate al Cav. Taddeo Scarella rappresentante, in questa occasione, il Gran Priore Cappellari (1). Gli atti poi che erano presso il Donato Rota Marendis, pure defunto, si ricuperarono dal costui fratello Gio: Maria, che però, affidatili in deposito a Monsignor Pianton, non li volle restituiti al Gr. Priorato che a condizione del conferimento a suo vantaggio della mezza-croce di *Donato* (2).

Verso quest' epoca pervennero all' Archivio del Gr. Priorato di Venezia anche quelle carte del Gr. Priorato di Lombardia che si trovavano presso la Ricetta di Milano, mentre le altre che custodivansi presso quella di Torino colà rimasero, e furono, a quanto credo, deposte nei Regi Archivi di quella Capitale (3). Quella parte dell'Archivio che trovavasi presso la Ricetta di Milano era affidata al noto araldista Dott. Antonio Castiglioni, Cancelliere del Gran Priorato di Lombardia, il quale la custodì fino al 1831, epoca della sua morte. Allora le carte passarono alla vedova di lui, Costanza Lavagna, che, conoscendone l' importanza, le offerì al Capo dell' Ordine, Balì F. Antonio Busca (4), allora residente in Ferrara. Ma questi o non volle o non potè occuparsene; ondè dopo qualche anno, nel 1836, essa si rivolse al rappresentante del Gran Magistero dell' Ordine in Milano, Balì F. Cristoforo Ferretti (5), il quale, ritiratele presso di sè, ne diede avviso al Governo, che, in seguito a disposizione della Cancelleria Aulica, gli ordinava di rimettere al Magistrato Camerale quegli atti che si riferivano ai beni dell' Ordine già incamerati, e di conse-

(1) Nepote di Gregorio XVI.

(2) Solita a conferirsi a quelle persone che hanno prestato servizio nelle Cancellerie e negli Spedali dell' Ordine.

(3) L' antico Gr. Piorato di Lombardia, che comprendeva, oltre lo Stato di Milano, il Piemonte e il Genovese, aveva una *Ricetta* in Milano ed una in Torino.

(4) Milanese, Balì d' Armenia, eletto Luogotenente del Gr. Magistero a Catania nel 1821; morì nel 1834.

(5) Di Ancona. Ascritto giovanissimo all' Ordine. Militò sotto Napoleone I, e morì Luogotenente Generale dell' Esercito Sardo: fratello di Pietro Ferretti e del Cardinale Gabriele.

gnare gli altri all' Archivio del Gran Priorato in Venezia. Ciò succedeva nel 1846.

A tutte queste carte, riunite a quelle già raccolte nell' Archivio, diè un qualche ordinamento il Donato Carlo Botti, per ordine del Gr. Priore F. Gio: Antonio Cappellari della Colomba; ma fu ordinamento incompleto, dacchè si tralasciò la parte più antica dei documenti, nè si formò un elenco; chè anzi questi ultimi, colle carte venute da Milano, giacquero quasi ignorati, legati in mazzi senza alcuna indicazione, se non quella di *carte che credonsi di poca utilità* e di *carte inesplorate*. L' attuale Gran Priore, riconosciuta l' importanza, singolarmente riguardo alla Storia dell' Ordine, degli atti a lui affidati, e che trovavansi nel più completo disordine, prese con molta cura e molta pazienza in esame tutta quella congerie di carte che per la massima parte, tolte alle varie *posizioni* antiche, giacevano affastellate nella maggior confusione; le divise in varie classi, e potè, fra il 1884 e il 1886, dare all' Archivio l' ordinamento attuale.

Trentacinque sono le classi in cui egli divise l' Archivio del Gr. Priorato, e cioè:

I. *Contabilità*. — Abbraccia i Registri, o Giornali di amministrazione dei beni dell' Ordine, i resoconti e bilanci dei Ricevitori, e alcuni atti riferibili al Banco Giro, Polizze di Cambio, Tratte, ecc.: e tutto ciò dal 1441 al presente; in 55 filze.

II. *Comun Tesoro* (1). — Sono riunite sotto questo titolo tutte le Disposizioni e i Decreti dell' Ordine in materia di finanza, gli atti della *Conservatoria* di Malta, e le lettere Camerali del Comun Tesoro; il tutto cominciando dal 1485; in 12 filze.

III. *Lingue e Priorati estranei*. == Si hanno sotto questa denominazione gli atti e le corrispondenze ufficiali riferibili a Priorati estranei ai due di Lombardia e Venezia, nonchè un incartamento riferibile alla Commissione delle Lingue Francesi (2) ai tempi di Luigi XVIII (1820) e alla missione del Balì De Ferrette a Parigi nel 1829 (3). Sono 3 filze.

---

(1) Così chiamavasi il dicastero superiore della pubblica finanza in Malta.

(2) Cioè *Provenza*, *Alvernia* e *Francia*.

(3) Era Ministro Plenipotenziario del Duca di Baden a Parigi, e fu incaricato degli affari dell' Ordine presso Luigi XVIII, per verificare i titoli dei gentiluomini francesi al diritto di fregiarsi della Croce Gerosolimitana. Morì nel 1831.

IV. *Statuti, Ordinazioni e Decreti.* — Contiene questa classe gli Statuti dell'Ordine, manoscritti e stampati, nonchè altre scritture di illustrazione e commento agli stessi; i Decreti del S. Consiglio; gli atti riferibili alla ricostituzione del Gran Priorato di Lombardia e Venezia (1839); Normali e Regolamenti diversi; il Cerimoniale per l'ingresso degli Ambasciatori di Malta presso la Serenissima Repubblica di Venezia e presso altre Corti, nonchè quello da seguirsi in Malta e nelle Chiese dell'Ordine; notizie e prescrizioni riferibili al ricevimento dei Cavalieri, alla giurisdizione priorale, agli uniformi, ecc. Cominciano questi atti dal 1583; e sono racchiusi in 14 filze.

V. *Cancelleria Priorale.* — Abbraccia gli Atti del Capitolo Priorale di Venezia che ha un'importanza specialissima per la storia del Gran Priorato; più, un frammento di quelli del Capitolo di Lombardia; i Protocolli della Cancelleria e Segreteria Priorale e della Ricetta: tariffe, moduli d'atti di vario genere spettanti alla stessa Cancelleria; domande di ammissioni nell'Ordine rimaste in sospeso, disegni di fondazioni di Commende non poste ad effetto; e Procure diverse per affari d'ogni natura. Consta questa classe di 15 filze, e comincia dall'anno 1395.

VI. *Cause.* — Si contengono sotto questo titolo, posti in ordine cronologico, cominciando dal 1269, gli atti giudiziari in favore e contro l'Ordine o il Gran Priorato. Sono 25 filze.

VII. *Ospitalità.* — Furono riunite in questa classe le scritture che hanno rapporto all'antico Ospedale dell'Ordine in Venezia, sotto il titolo di S. Caterina (1360); agli Ospedali che l'Ordine mantenne e mantiene, in Milano, e al Patronato carcerario che esercita in quel Castello; alle Ambulanze, e agli Ospedali gerosolimitani in Roma, Napoli e Gerusalemme; nonchè all'Albergia della Lingua d'Italia in Malta (1). Sono 4 filze, e il più antico documento è del 1360.

VIII. *Storia.* — Sotto questa denominazione si sono raccolte diverse scritture manoscritte e stampate intorno alla Storia dell'Ordine, oltre molti documenti toccanti più di 150 famiglie nobili italiane. Sono 14 filze.

---

(1) Chiamavansi *Albergie* a Malta quei palazzi dove i cavalieri si radunavano, anche per prendervi i loro pasti; tante ve n'erano quante le lingue. Bellissima quella di *Castiglia*.

IX. *Araldica.* — Vi si comprendono le leggi e i provvedimenti di vari Governi e Municipi intorno alla Nobiltà; i Libri d'oro e gli Elenchi ufficiali dei Nobili, nonchè le corrispondenze toccanti ricerche riferibili a documenti di famiglie diverse custoditi nell'Archivio. Si compone questa classe di 4 filze.

X. *Cavalieri di giustizia.* — Questa divisione contiene, non solo i processi nobiliari dei Cavalieri, cioè la prova documentata della nobiltà generosa e dugentenaria delle famiglie dei quattro avi d'ogni candidato; ma ogni altro atto o notizia che personalmente si riferisce ai Cavalieri, alla loro carriera nell'Ordine, uffici esercitati, successione, ecc. In questa classe, che consta di 102 filze, e che comincia col 1263, si contengono i processi di circa 700 cavalieri, e quindi la prova documentata della nobiltà di circa 2800 famiglie, per la maggior parte dell'Italia settentrionale, e specialmente delle Provincie Venete, Lombarde, Emiliane e Romagnole.

XI e XII. *Cavalieri di devozione*, e *Dame di devozione.* — Queste classi contengono prove nobiliari e altri documenti riferibili a quei gentiluomini e a quelle Dame che furono ascritte all'Ordine a puro titolo onorifico. Sono 12 filze, e cominciano gli atti dall'anno 1742, essendo questa specie d'aggregazione piuttosto rara nei secoli scorsi.

XIII. *Cavalieri di Grazia Magistrale.* — Quì sono raccolti i documenti toccanti quegli individui che, non potendo essere ascritti all'Ordine come Cavalieri di giustizia, o di devozione, perchè mancanti della voluta nobiltà o d'altro requisito, vengono, per grazia speciale del Gran Maestro, fregiati in via eccezionale, della Croce di Cavaliere, in riguardo a qualche merito da essi acquistato verso l'Ordine, o per una speciale deferenza personale. La forma della loro decorazione e la loro uniforme differisce da quella degli altri Cavalieri. Essi sono poco numerosi, e infatti questa classe conta un'unica filza, e l'atto più antico è del 1760.

XIV. *Donati e Serventi d'arme.* — Sotto questo titolo sono collocati i documenti riferibili a quelle persone che, di condizione civile, ma non nobile, furono insigniti della Croce mancante del braccio superiore, e che ha quasi la forma d'un T (1); e ai così detti Serventi d'arme, classe abolita nel passato secolo, e che era attinente

(1) Questa specie di decorati nell'Ordine di S. Stefano di Toscana era perciò detta dei *Tau.*

a quella dei Donati. Gli atti cominciano dal 1282, e sono disposti in 2 filze.

XV. *Cappellani.* — Questa divisione consta dei processi di *civiltà* e d' altri documenti riferibili ai Cappellani Conventuali e ai Cappellani d' Obbedienza, che tale è il titolo di quei sacerdoti che, ascritti all' Ordine, hanno la cura delle Chiese dei Gran Priorati e delle Commende. Sono 6 filze, e cominciano coll' anno 1609.

XVI. *Chiese.* — Sono raccolte in questa classe tutte le scritture riferibili alla Chiesa Gran Priorale di S. Gio. Battista in Venezia, nonchè quelle che si riferiscono alle altre Chiese possedute dall'Ordine nei Priorati di Lombardia e di Venezia. Sono 9 filze.

XVII. *Relazioni estere e Privilegi.* — Questa classe contiene le Bolle Pontificie, ed altri documenti che hanno rapporto ad affari politici ed ecclesiastici fra la S. Sede e l' Ordine; non che fra l' Ordine e la Repubblica Veneta, la Francia, la Germania, la Spagna, il Portogallo, i vari Stati italiani, la Turchia e gli Stati Barbareschi. Comincia col 1220, e consta di 8 filze.

XVIII. *Ruoli.* — Sono gli Elenchi dei Cavalieri coll' indicazione dell' epoca del loro ingresso nell' Ordine e talora con altre notizie, come le Commende da essi godute, gli uffici esercitati, ecc. Ve n'hanno di manoscritti e di stampati. In questa classe esiste pur l'elenco di tutte le famiglie che hanno provata la loro nobiltà nei due Priorati di Lombardia e di Venezia, coll' indicazione della patria e dell' anno, e ammontano a parecchie centinaja. I Ruoli cominciano dal 1623; le filze sono 9.

XIX. *Armamenti, Squadra, Commercio, Corsari, Prede, Schiari.* — Questa classe consta delle corrispondenze, relazioni, contratti ed altri documenti riferibili all' armamento della Squadra e delle fortificazioni di Malta, ai rapporti colle varie potenze, e singolarmente con Venezia, per ragioni di commercio, navigazione e prede d'uomini e cose, fatte dai legni dell' Ordine, non che alla storia militare e nautica dei Cavalieri. Sono 7 filze e gli atti cominciano dal 1430.

XX. *Commende.* — Sono qui collocati i documenti riferibili al Palazzo Priorale in Venezia e alle così dette Camere Priorali, ed alle Commende tutte appartenenti ai Priorati di Lombardia e di Venezia. Consta questa classe di 42 filze, e gli atti più antichi risalgono al secolo XIV.

XXI. *Lettere degli Eminentiss. Gran Maestri.* — Sonosi raccolti sotto questo titolo i dispacci originali dei Capi dell' Ordine, co-

minciando da quelli del Gran Maestro Loubens de Verdalle (1593), in 9 filze.

XXII. *Lettere dei Luogotenenti del Gran Magistero.*

XXIII. *Lettere dei Gran Priori di Lombardia.*

XXIV. *Lettere dei Gran Priori di Venezia.*

VXV. *Lettere dei Gran Priori di Lombardia e Venezia.*

XXVI. *Lettere dei Gran Croci.*

XXVII. *Lettere di Cavalieri.*

XXVIII. *Lettere di Fracappellani e Donati.*

Queste sette classi, che constano di 89 filze, comprendono tutte le corrispondenze dei membri dell' Ordine; sono ordinate alfabeticamente, e dàtano, la maggior parte, dal secolo XVII. Vi si trovano lettere di sommo interesse per la storia dell' Ordine.

XXIX. *Lettere di Cardinali.*

XXX. *Lettere di Arcivescovi, Vescovi e Prelati.*

XXXI. *Lettere di Sacerdoti.*

XXXII. *Lettere di Religiosi e Religiose.*

XXXIII. *Lettere di diversi.*

Queste cinque classi, che formano 48 filze, racchiudono le lettere di varie persone, alcune delle quali salite in fama, ai Gran Priori e ai Ricevitori, e molte di esse non sono scevre d' interesse storico.

XXXIV. *Copialettere e Brogliardi.* — Sono i Registri delle corrispondenze dei Gran Priori e dei Ricevitori di Venezia coi Cavalieri, coi Gr. Maestri, col Tesoro dell' Ordine e con molti Particolari, e riflettono ogni sorta d' affari. Sono 29 filze, e cominciano dal 1612.

XXXV. *Atti estranei.* — Come lo dice lo stesso titolo, consta questa ultima classe dell' Archivio di carte estranee alla storia e agli interessi diretti dell' Ordine; e si compone di Miscellanee manoscritte e d' una serie di Leggi e Decreti di vari governi, la maggior parte a stampa. Sono 3 filze, e l' atto più antico è del 1356.

Tale è l' odierno ordinamento dell' Archivio del Gran Priorato di Malta in Venezia, ordinamento che, se può sembrare non in tutte le sue parti pienamente logico, è da avvertire che questo si deve all' aver creduto utile, per il più facile reperimento degli atti, tener in qualche conto, e quindi conservare in parte, le traccie del sistema con cui era stato anticamente disposto. Non ostante che, per l' incuria in cui quest' Archivio rimase abbandonato da circa un secolo, siansi perduti alcuni atti antichi e importanti che in esso senza dubbio si

custodivano, e che alcuni si trovino oggi deposti nell' Archivio di Stato ai Frari; resta tuttavia incontestabile la sua importanza, singolarmente come raccolta, piuttosto unica che rara, di una quantità di documenti che illustrano il patriziato italiano; importanza grandissima per chi, al pari di noi, reputi come la storia di molte città della Penisola rimanga ancora in gran parte nascosta nelle vicende e nei documenti delle antiche famiglie.

*Venezia, 1 Dicembre 1888.*

G. Sommi Picenardi

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA VENEZIA.

# CONTRIBUTO SECONDO

# ALLA STORIA DELL' ARTE NEL FRIULI

## ED ALLA VITA

# DEI PITTORI E INTAGLIATORI FRIULANI

VENEZIA
A SPESE DELLA SOCIETÀ
1890

# CONTRIBUTO SECONDO ALLA STORIA DELL'ARTE

## NEL FRIULI

## ED ALLA VITA DEI PITTORI E INTAGLIATORI FRIULANI

---

L'anno 1887, nel volume V della *Miscellanea* della R. Deputazione Veneta sopra gli studi di Storia Patria usciva il Nuovo contributo alla storia dell'arte nel Friuli ecc., frutto delle ricerche del dottor Gustavo Bampo e mie negli archivi di Treviso e di Udine e d'altri luoghi del Friuli.

Il secondo *Contributo*, che ora si pubblica, per essere il risultato quasi esclusivo dei particolari miei studi negli archivi Udinesi e di altrove, non porta che il mio nome. — E qui devo ringraziare l'egregio amico mio dott. Gustavo Bampo Conservatore dell'archivio notarile di Treviso, d'avermi comunicati pochi, ma importanti documenti notarili da lui rinvenuti, i quali servirono a rendere meno imperfetto il lavoro.

Il metodo seguito in esso è quello del primo; solamente mi parve tornare di maggior utilità agli studiosi, l'inserire tra i *Regesti* quelli ancora de' documenti già stampati dal Maniago nella sua *Storia delle belle arti friulane* (ediz. II).

Le iniziali A. N. U. indicano l'archivio notarile di Udine, e A. N. T. quello di Treviso, un *asterisco* contrassegnerà le opere artistiche oggidì esistenti.

E qui devo avvertire, che nel 1866 una parte de' miei *Regesti* sulla vita ed opere dei Pittori Friulani, fu da me comunicata ai Si-

gnori Crowe e Cavalcaselle, i quali ne fecero uso nel testo e nelle note della loro *Storia della Pittura in Italia*, così nell' edizione inglese (Londra 1864 e seg.) come nell' italiana (Firenze Le Monnier 1882). Ma un tale materiale, per gli errori fatti da chi fu incaricato di trascrivere le mie schede, accresciuti ancora dai tipografi inglesi ed italiani, non essendomi state inviate le bozze di stampa da correggere, è presso che inutile, essendovi innumerevoli le alterazioni delle date, de' nomi e del testo. Così pure le Note alle *Vite dei pittori* del Vasari, edizione fiorentina del 1881, quando furono attinte dalla Storia del Crowe e Cavalcaselle, portano le stesse mende.

*Udine, Aprile 1890.*

VINCENZO JOPPI.

# MARTINO DI UDINE detto PELLEGRINO di S. Daniele pittore ed i suoi scolari

## SOMMARIO

# FAMIGLIA DEL PELLEGRINO

# DELLA FAMIGLIA DEL PELLEGRINO

## I.

### Battista Schiavone

Maestro *Battista detto Schiavone* o di Dalmazia, ed anche di Zagabria dal luogo donde veniva, esercitò la pittura in S. Daniele ed in Udine dal 1468 al 1484. Non ci resta alcuna memoria del suo valore nell'arte, essendo periti tutti i suoi lavori. Morì in Udine nel giugno del 1484 versando in misere condizioni, nelle quali fu soccorso dalla carità de' suoi connazionali della fraternità di S. Gerolamo. Ebbe in moglie certa Chiara, probabilmente di S. Daniele, dalla quale ebbe un solo figlio, che fu il distinto pittore Martino di Udine detto il Pellegrino di S. Daniele, e due figlie.

# REGESTI

1468, 10 Novembre - S. Daniele — Contratto di m.° Battista pittore abitante in Udine di dipingere con storie sacre una cortina per la Chiesa di S. Maria di Commerzo presso s. Daniele — *not. Giacomo Pittiano di S. Daniele.* A. N. U. (DOC. I).

1470. 17 Decembre - S. Daniele. — Contratto di m.° Battista pittore di scolpire, dipingere e dorare un' Ancona con tre figure di santi per la Chiesa di S. Daniele detta del Castello. — *Id. Ibid.* (DOC. II).

1480. 19 Novembre - Udine. — m.° Battista e ser Giovanni Antonio di S. Daniele (1) pittore di Udine stimano duc. 5 un'ancona dipinta dal pittore Francesco di Udine per la piazza della villa di Pasiano di Prato. — *not. Simone Lovaria.* A. N. U.

1484. Febbraio-Giugno - Udine. — Il Cameraro della Fraternità di s. Girolamo de' Schiavoni di Udine fa le seguenti annotazioni:

1484, Febraro spendei per visitar m.° Battista depentor soldi 5. — Adì 22 marzo spendei per visitar il detto depentor per onza una di traseia (sic) soldi 5. — E poco dopo la festa del Corpus Domini (che in quell'anno cadde il 19 Giugno), nota « Spendei per aver imprestato a Battista Depentor in la malatia e per la so sepoltura lire 4 soldi 7 ». E dopo poco « Ricevei da m.° Antonio depentor per parte della sepultura de Battista depentor lire 1 soldi 10. *Da quaderno della detta Fraternità. Arch. Ospitale di Udine.*

(1) Era questi nativo di Spilimbergo, faceva l'orefice ed il pittore ed abitò prima in S. Daniele, poi in Udine ove moriva nel 1546 Dal nome di suo nonno paterno Viviano, la famiglia di questo artista si chiamò de' Viviani.

# DOCUMENTI

## I.

*1468. 10 Novembre — S. Daniele — Contratto di m.° Battista pittore di dipingere con storie sacre una cortina per la Chiesa di S. Maria di Commerzo (presso S. Daniele).*

A. D. 1468. ind. I. die vero decimo mensis Novembris. Actum in S. Daniele in hospicio Stelle, presentibus ser Francisco de Castello, ser Nicolao a Stella hospite testibus vocatis et rogatis.

Ibique constituti providi viri Daniel Frappe et Dominicus Briant camerarii Ecclesie S. Marie de Chomercio una cum consensu et voluntate vicinorum suorum ex una et magister Baptista pictor Utini habitans parte ex altera, ad hanc insimul compositionem et concordium devenerunt, videlicet ipse m.r Baptista pictor promisit et convenit depingere ipsi Ecclesie unam pulchram curtinam per transversum dicte Ecclesie cum bonis et sufficientibus figuris et boni et sufficientis coloris cum tot partitis et istoriis ac figuris sicut ipsis camerariis videbitur et placuerit, quam curtinam perfecisse teneatur hinc ad carnisprivium proxime futurum, et hoc omnibus suis sumptibus et expensis et cum suis coloribus et omnibus aliis expensis fiendis circa dictam curtinam, salvo et excepto quod dicti camerarii debeant dare sibi in subsidium ova quatuor et sex libras mellis et aliud non, salvo et excepto sallario infrascripto; et viceversa prefati camerarii promiserunt et convenerunt dare ipsi m.° Baptiste pro eius mercede et sallario libras octuaginta solidorum, quarum ad presens teneantur exborsare libras quatuor pro arris, quando vero compleverit opus marchas duas et residuum usque ad festum S. Georgii proxime futurum his siquidem pactis et conditione habita, videlicet qnod postquam depinxerit duas historias, ipsi camerarii possint facere extimari illud opus et si non reperietur sufficens opus inceptum iuxta conventionem, quod ipse m.r Baptista eo casu debeat desistere ab incepto et nichil petere possit de opere incepto. Si vero opus sufficens reperietur, debeat illud perficere et ipsi camerarii teneantur satisfacere eius mercedem iuxta concordium soprascriptum etc. Que omnia et singula prefate partes per se et heredes promiserunt sibi invicem attendere, observare et adimplere etc. sub pena duplicis et sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futu-

rorum. Post que camerarii exbursaverunt ipsi m.° Baptiste pro arris libr. 4 solidorum et ser Simeon Squaranus precibus suis fideiussit de dictis 4 libris.

*(Giacomo Pittiano notaio di S. Daniele — Arch. Not. Udine).*

II.

*1470. 17 Decembre — S. Daniele — Contratto di m.° Battista pittore di scolpire dipingere e dorare un' ancona con tre figure di Santi per la Chiesa di S. Daniele del castello di detto luogo.*

A. D. 1470. ind. III. die XVII Decembris. Actum in S. Daniele in hospitio ser Antonii hospitis, presentibus nobili ser Francisco de Castello etc.

Ibique magister Baptista pictor habitans in S. Daniele promisit et convenit cum ser Dominico Hermacore camerario Fraternitatis S. Danielis de Castello stipulanti pro se et consocio cum voluntate Deputatorum construere et fabricare et depingere unam pulchram Anchonam in altari maiori dicte Ecclesie S. Danielis, depictam et deauratam cum bonis coloribus et bono et sufficenti auro, omnibus suis sumptibus et expensis; in qua Anchona promisit incidere quatuor figuras, videlicet figuram S. Danielis, figuram S. Michaelis et figuram S. Johannis Baptiste et de supra ipsas figuram unam ymaginem B. Marie Virginis a pectore supra. Quam quidem anchonam promisit complere et complevisse hinc ad Resurrectionem Domini vel saltem ad plus usque ad festum S. Johannis Baptiste proxime futurum et habere debeat pro eius salario ducatos... (1) et medium starium frumenti; his quidem pactis et conditionibus, quod post compleverit ipsam anchonam debeat extimari per pictores et si non erit sufficens ad dictum precium, debeat sibi addere. Pro quibus omnibus sic adimplendis prefate partes promiserunt sibi invicem firma et rata habere sub obligatione bonorum suorum, et illico prefatus ser Dominicus dedit et exbursavit ipsi pictori pro arris dicte Anchone pingende ducatos auri sex, pro quibus m.r Jacobus Danielis fideiussit et ultra confessus fuit habuisse ab ipso ser Dominico unum alium ducatum ultra dictos sex et unum starium frumenti.

*(Giacomo Pittiani notaio di S. Daniele — Arch. Notar. di Udine).*

(1) La carta è qui corrosa.

## 2.

# Martino di Udine pittore detto Pellegrino di san Daniele.

Da Battista pittore Schiavone abitante in Udine e da Chiara di ignota famiglia, nacque in Udine Martino l'anno 1467. Dal padre suo venne avviato alla pittura e morto quello nel 1484, lo troviamo collocato a lavorare dell'arte presso il pittore Antonio Fiorentino, così detto dalla sua patria, il quale teneva bottega in Udine nella contrada di Sottomonte, artista del quale non si conosce opera alcuna. Abbandonato questo maestro, acconciossi presso Domenico qu. Candido di Tolmezzo, pittore, intagliatore, e doratore fino al 1488. Della cui maniera sono le pitture del primo periodo suo nell'arte. Nulla di lui si sà da quell'epoca fino al 1491, nel qual anno avendo Martino appena 24 anni, dipingeva a fresco nella Chiesa di Villanova assieme a Giovanantonio de Viviani orefice e pittore di S. Daniele. In atto notarile del 1493 troviamo per la prima volta aggiunto al nome di Martino il sopranome di *Pellegrino* di Udine che fu sempre da lui usato, fino al 1513; ma dopo fissata la sua dimora in S. Daniele fu chiamato Pellegrino di S. Daniele e con tal nome passò nella storia dell'arte (1).

Le prime opere di Pellegrino furono quelle dipinte in Gemona, Osopo ed Udine; ma pare che poco gli approdassero, ond'egli nel 1495 a riparare alle ristrettezze dalle quali non poteva uscire, si rivolse alla

(1) Non sappiamo a che attribuire l'assunzione del nuovo nome di Pellegrino, se forse non fosse per qualche pellegrinaggio da lui fatto. Certo è, che al basso della pala di S. Giuseppe da lui dipinta pel Duomo di Udine nel 1500, anzichè segnarla col suo nome, pose un piccolissimo pellegrino.

Nel Doc. XXXII (1547. 20 settembre) l'insigne pittore è chiamato *Magister Peregrinus Belianus de S. Daniele.* Confesso di ignorare l'origine del cognome di *Beliano* datogli unicamente in questo Atto.

Magnifica Comunità di Udine «domandando et humilmente supplicando la infrascripta gratia honestissima in ricompensa de tante fatiche et spese havute in la sua pueritia, adolescentia et zoventù fin nel presente tempo in voler acquistar qualche laude per ben et honor suo et di questa terra ». La grazia domandata era il posto di custode di una delle porte della Città che dava l'utile di 23 ducati annui oltre l'uso della torre per abitazione. In ricambio offrivasi di dipingere e rinnovare gli stemmi de' Luogotenenti e della Città e gli apparati per le feste. Ebbe promesse del modesto posto, che non gli vennero mantenute. Poco appresso, nel Novembre probabilmente del 1496, egli prendeva in moglie Elena figlia di ser Daniele Portunerio di S. Daniele, uomo che godeva discreta agiatezza. Nel 1497 volendo Pellegrino Martino (così lo chiama il Notajo) andare a Roma, fece testamento a favore della moglie. Ignorasi poi se questo viaggio abbia avuto effetto.

Nel 1498 dipinse parte degli affreschi del coro della Chiesa di S. Antonio di S. Daniele, opera della sua prima maniera, piuttosto secca e convenzionale, ma tuttavia nobile, e migliore di quanto in Friuli stavasi facendo dai pittori suoi contemporanei. Successivamente ebbe varie commissioni di pale d'altare per Udine, Cividale, Aquileja che ancora rimangono e sono le ultime della sua prima maniera.

Nel 1502 desiderando Pellegrino di migliorare la sua istruzione nell'arte ed insieme la sua sorte, si recò a Ferrara ove da que' Principi fu impiegato in opere di pittura fino al 1513 e vi ottenne favori e e denari. Quello che a lui recò maggiore vantaggio, si fu l'avere colla vista delle opere degli eccellenti pittori che lavoravano per quella splendida Corte, del tutto mutato il suo modo di dipingere in meglio, correggendo i propri difetti sì nel disegno come nel colorito. Ritornato in Friuli, prese dimora stabile in S. Daniele ove eseguì nuovi e vaghi affreschi nella nominata chiesa di S. Antonio, ed altre opere ad olio per varie chiese della provincia e intagli in legno e dorature.

I suoi lavori pittorici però non furono molti, sia per lentezza nel dipingere, sia per naturale pigrizia, oppure per essersi sviato dall'arte mercanteggiando in legnami da costruzione o attendendo a case e campi che aveva poco alla volta acquistati. Circa all'anno 1540 Pellegrino ritornava ad abitare in Udine, accasandosi presso sua figlia Tranquilla moglie del droghiere Giorgio Vorajo.

Quanto più appressavasi alla vecchiaia, esso ripigliava i pennelli e assumeva di dipingere gonfaloni, pale ed affreschi con lena giovanile.

Anzi nel 1547 giunto all'ottantesimo anno, convenne colla confraternità de' Battuti di Udine di frescar loro la sala del Consiglio, ricevendo in compenso nel loro Ospitale vitto e ricovero. Il lavoro doveva essere terminato in dieci mesi. Egli col solo ajuto di un ragazzo, lo diede finito in meno di sei mesi e n'ebbe coi dovuti elogi il compenso di 50 ducati d'oro e la commissione di dipingere due Gonfaloni per detta Confraternità, che forse non furono mai eseguiti, poichè il 17 Dicembre del detto anno 1547, Pellegrino moriva nella casa del genero suo Vorajo e veniva sepolto nel Duomo di Udine coi suoi predefunti, nel sito ove dispose di esser collocata la di lui moglie Elena con testamento del 1555.

Dal suo matrimonio Pellegrino ebbe tre figlie, Laura maritata in ser Battista di Maniago negoziante e Tranquilla in ser Giorgio Vorajo, ambedue abitanti in Udine, e Aurelia la quale aveva destinata in sposa al suo discepolo prediletto Sebastiano Florigerio, se la morte non l'avesse colta prima delle nozze, poco dopo l'anno 1525. Secondo i Regesti dell'Archivio de' Duchi d'Este, sembra che Pellegrino abbia avuto seco in Ferrara un figlio di nome Antonio, del quale non si ha altro ricordo e pare debba esser morto in giovane età.

Pellegrino fu uomo di poca coltura, ma d'ingegno svegliato. Era di miti costumi e buono e godè la stima de' suoi compatriotti così di Udine come di S. Daniele, e più volte fu chiamato nel consiglio delle dette due Comunità. Dopo passata la gioventù in misere condizioni, mercè la dote della moglie, coi suoi lavori nell'arte, coi negozi e col condurre modesta esistenza, potè acquistare case e terreni e dotare convenientemente le figlie. In Udine ebbe fino dal 1495 casa di abitazione in borgo d'Aquileja a destra entrando in Città, poco lungi dalla Chiesa della Madonna del Carmelo; come pure ebbe casa propria in S. Daniele nel Borgo di S. Francesco al N. 601, a sinistra salendo, ora appartenente alla famiglia Cassi.

# REGESTI [1]

1487. 5 Agosto - Udine — nella contrada di Sottomonte in casa di m.° Antonio fiorentino pittore alla presenza di m.° Pellegrino q.m m.° Battista pittore di Udine — *not. Pietro a Varis.* A. N. U.

1489. 26 Maggio - Udine — Deposizione testimoniale fatta in processo innanzi al Luogotenente del Friuli con notizia sulla nascita, costumi e maestri del pittore Martino di Udine. — *Atti de L. T.ti vol. 87 pag. 26 Arch. di Stato,* Venezia (DOC. I).

1491. 18 Maggio - S. Daniele — Contratto di Giovanni Antonio orefice e di m.° Martino pittore per dipingere il Coro della chiesa di S. Maria di Villanova presso S. Daniele. — *not. Francesco Pittiano.* A. N. U. (DOC. II).

1493. 30 Marzo - 21 Decembre - Gemona — Pitture eseguite dai maestri Pellegrino di Udine, Martino di Tolmezzo e Giovanni suo figlio pittori nella Chiesa maggiore della Pieve di Gemona. — Quaderni de' Camerari di detta Chiesa ora nell'Arch. Comunale. Comunicazione dell'ab. Valentino Baldissera. (DOC. III).

* 1494. 25 Aprile - Udine — M.° Martino pittore di Udine ed il comune di Osopo convengono su alcune condizioni per la dipintura di un'ancona per la chiesa di Osopo, già stabilità in altro contratto. — *not. Bartol. Mastino.* A. N. U. (DOC. IV). V. 1495, 10 nov. Si conserva nella Chiesa della Pieve di Osopo. È dipinta a tempera sulla tela e benchè abbia sofferto, è degna di esser veduta e meglio conservata. Rappresenta la B. V. in trono tra cinque Santi ed una Santa e sotto tre angioletti che suonano.

1495. — Il pittore Pellegrino dipinge un'Ancona per la Fraternità del SS. Corpo di Cristo nel Duomo di Udine. — *V. Doc. IX. Reg. 1499. 4 Marzo.*

1495. 6 Giugno - Udine — Contratto di m.° Pellegrino di borgo d'Aquileja (di Udine) di dipingere una Pala con S. Alò ed altri Santi per la Fraternità de' Fabbri nella Chiesa di San Giovanni di Piazza in Udine. — *not. Giacomo di Fagagna.* A. N. U. (DOC. V.). V. Reg. 1498. 9 Maggio e 1499. 25 Giugno.
Non si conosce il destino di questo dipinto che esisteva ancora al suo posto nel 1773, e che andò perduto nella secolarizzazione di quella Chiesa nel 1798.

1495. 10 Novembre - Udine — M. Pellegrino pittore di Udine fa ricevuta di Duc. 50 avuti dalla Chiesa e Comune di Osopo per la pittura dell'ancona da lui fatta. — *not. Bortol. Mastino.* A. N. U. (DOC. IV). V. Reg. 1494. 25 Apr.

(1) L'asterisco premesso ai Regesti, indica che l'opera è ancora sussistente.

1495. 17 Dicembre - Udine — Supplica di Pellegrino al Luogotenente e Comunità di Udine colla quale *in ricompensa delle tante fatiche et spese havute in la sua pueritia, adolescentia et zoventu in voler acquistar qualche laude* chiede il posto di portiere quando sarà vacante, di una delle Porte della Città, obbligandosi a dipingere tutte le armi de li palij de la Comunità con Santi Marchi (Leoni) e i tavolati dei pallij della Comunità, offrendosi a qualunque comando della stessa per il solito salario di Duc. 23 all'anno. — Accordata l'aspettativa. *Maniago.* St. Belle Arti Friul. 292.

1497. 27 Giugno - Cividale — Avendo m.° Pellegrino pittore di Udine q.m m.° Battista Schiavone pittore, sposato Elena di Daniele Portunerio di S. Daniele, questi promette rilasciare alla detta sua figlia i legati a lei fatti dallo zio, fu prete Giusto di Nicolò d'Agostino di Spira, già cappellano della Chiesa di S. Maria in S. Daniele, all'oggetto che possano procurarsi le suppellettili loro necessarie ed il vitto; aggiungendo dieci staia di frumento da pagarsi in due anni. — *Arch. Patriarcale. Udine. Vol. XIX. 66.*

1497. 7 Maggio - Udine — Procura fatta da Elena Portonieri a suo marito m.° Martino detto Peregrino (sic) pittore di Udine. — *not. Bernardino Loraria.* A. N. U.

1497. 12 Ottobre - Udine — nel borgo d'Aquileja nella casa della testatrice, presenti m.° Giovanni pittore figlio di m.° Martino pittore di Udine, *Nicolò pittore abitante in Udine q. Pietro di Zagabria* ecc. — Testamento di Elena moglie di m.° Martino Peregrino pittore di Udine (sic) a favore del marito. Segue:

1497. 12 detto - Udine — Testamento di m.° Martino Peregrino pittore di Udine, sano di mente e di corpo fatto nell'atto di andare a Roma. — Lascia sue eredi in parti eguali la di lui madre Chiara e la moglie Elena con sostituzione tra le stesse. — *not. Bernardino Loraria.* A. N. U. (DOC. VII).

1498. 9 Maggio - Udine — La Fraternità de' Ss. Alò e Sebastiano di Udine paga al pittore Pellegrino di Udine la rimanenza del suo avere per l'Ancona da lui dipinta. — *not. Giacomo di Fagagna.* A. N. U. (DOC. V).

1498. 13 Luglio - S. Daniele — Spese del Comune. Dati a m.° Piligrin depentor che depense certe cosse in la venuta *(in S. Daniele)* del rev.mo Patriarca d'Aquileja *(Domenico Grimani)* lire 12 soldi 8.

1498. 22 Luglio. Dati al detto depentor che fece l'arma de Monsignor su la torre de sopra, lire 4.

1498. 3 Agosto. Spesi per far l'arma, soldi 1, piccoli 6.

1498. 4 detto. Per depenzer l'arma su la torre, soli 4 piccoli 6.

1498 12 detto. Spesi quando Gio. Daniele Portunerio, Nicolò Maurino ed il pittore furono mandati a parlare col Patriarca, lire 4 soldi 3 e pel nolo de' cavalli lire 2 soldi 18. — *Quaderni del Giurato. Arch. Mun. di S. Daniele.*

* 1498. 19 Ottobre - Udine — Il vicario patriarcale sollecita la Frat. di S. Antonio in S. Daniele a pagare il resto del prezzo cioè duc. 15 della dipintura fatta da Pellegrino nella Chiesa di S. Antonio nel 1497. — *Arch. Patr. di Udine, Vol. XIX. 158.* (DOC. VIII).

1499. 4 Marzo - Udine — Pellegrino pittore insta presso la curia patriarcale per il pagamento della Pala od Ancona da lui dipinta per l'altare del Corpo di Cristo della Fraternità omonima nel Duomo di Udine. — *Arch. Patr. di Udine. Vol. XX. 135.* (DOC. IX).

1499. 22 Marzo - Udine — Nella Convocazione della Città si presentano alcuni della Fraternità de' Fabbri di Udine col pittore Pellegrino, ed espongono come questo avesse fatta *una bella Pala* dell'altare di S. Giovanni di Piazza e che essendo poverissima la Fraternità chiedono al Comune un'elemosina per pagare il pittore. — Vengono accordati duc. 10. — *Ann. Civ. Utini XXXIX, 177. Arch. Mun.*

1499. 25 Giugno - Udine — Il Cameraro del Comune di Udine per ordine di questo dà lire 62 al pittore Pellegrino in aiuto della pittura della Pala di s. Alò per la Frat. de Fabbri. — *Spese del Com di Udine. Bibl. Civ. Udine. V. Reg. 1496. 6 Giugno.*

* 1500. 10 Maggio - Udine — Nel Consiglio minore della Città si conviene col pittore Pellegrino per la pittura di una figura di s. Giuseppe secondo il disegno offerto al prezzo di duc 35 da collocarsi nella Cappella del detto santo nel Duomo. Si conviene pure con m.° Giacomo q. Francesco Moronzon di Venezia per l'ornato di detta Ancona e la doratura per duc. 25 — *Maniago. Op. cit. 293.*

1501. 2 Febbraio - S. Daniele — La Fraternità di s. Antonio in s. Daniele, per evitare la scomunica intimata dalla Curia patriarcale per non aver finito di pagare m.° Pellegrino di s. Daniele (sic) abitante in Udine della pittura di una certa parte della cappella nella Chiesa di S. Antonio, si fà affrancare un livello annuo di lire 62 col permesso del Tribunale ecclesiastico per averne i mezzi. — *not. Francesco Marquardis.* A. N. U.

1501. 21 Febbraio - Udine — Il Luogotenente espone al Consiglio minore che il pittore Pellegrino non avendo i mezzi di compire la Pala di s. Giuseppe perchè povero, domanda un aumento al prezzo pattuito. — Gli sono accordati duc. 10. — Maniago. Op. cit. 293.

1501. 21 Febbraio - Udine — Il Consiglio minore della Città, in vista della povertà del pittore Pellegrino che non ha i mezzi di compire la Pala di s. Giuseppe che stava dipingendo per il Duomo di Udine, gli accorda ducati 10 di più del prezzo pattuito. Inoltre gli vengono dati altri duc. 5 offerti da alcuni cittadini ad opera del nob. Luigi della Torre soprastante al lavoro. Ann. Civ. Utini XL. 50.

Questa pala è ancora al suo posto, guasta però da replicati ristauri.

* 1501. 28 Giugno - Cividale — Nella chiesa del monastero di Benedettine in s. Maria in Valle. Contratto di m.° Pellegrino pittore di Udine di dipingere un'Ancona o Pala per l'altar maggiore della chiesa, colle figure di s. Benedetto a destra, in mezzo s. Giovanni Battista ed a sinistra s. Giovanni Evangelista ed al di sopra l'Assunzione di Maria, con tutti gli intagli, pitture e legnami occorrenti.

Sarà alta piedi 15 e larga 7; il tutto per cento o centodieci ducati e da stimarsi dai periti e sarà finita per la ventura Pasqua. — *not. Benedetto Micuzio di Ziracco.* A. N. U. (DOC. X).

Esistono ancora alcune parti di questa Pala, ma molto ritoccate.

1501. Cividale — Per la detta Pala la badessa Elisabetta Formentini nota di aver esborsati ducati 125. — *Atti del detto Monastero. Bibl. Civ. Udine.*

1501. 12 Luglio - Udine — Lettera del Decano del Capitolo di Udine al Patriarca sulla Pala di s. Giuseppe dipinta da Pellegrino. Arch. Capit. Udine. Varia XXXI. (DOC. XI).

1501. 29 Settembre - Udine — M.° Pellegrino pittore è dal voto popolare nominato consigliere del Comune di Udine. — *Ann. Civ. Utini. Arch. Manic.*

* 1502. 3 Ottobre - Udine — Contratto di dorare l'Ancona dell'altar maggiore della chiesa patriarcale d'Aquileja con Antonio de' Tironi di Bergamo, abitante in Udine, per ducati 20. — not. Bortolomio Mastino. A. N. U. (DOC. XII).

Esiste ancora nella Chiesa suddetta e contiene il dipinto di Pellegrino. V. Doc. XIII.

* 1503 Cividale — Spese per l'Ancona del Monastero di S. Maria in Valle, dipinta ed intagliata dal pittore Pellegrino.

Avè m.° Pelegrin copra l'anchona duc. 2. — Avè li garzoni de m.° Pelegrin per lichof (voce friulana che significa — pasto o vino anche dato in premio alla fin d'un lavoro) soldi 30. — Avè i garzoni de m.° Pelegrin per renovar l'anchona picola zoè Jeronimo e Barnaba lire 10. — *Mss. Guerra in Cividale Vol. XXXIII.* V. 1501. 28 Giugno.

* 1503. 26 Aprile - Aquileja — Perizia di due disegnatori sulla Pala dipinta da Pellegrino di Udine per l'altare maggiore della chiesa patriarcale di Aquileja. — *Delib. Capit. Aquil. Vol. II 257.* Arch. Capit. Udine. (DOC. XIII), Alta metri 3.62 × 2.44.

1503. 22 Giugno - Ib. — Pagamento di detta opera con ducati 230. — *Ib. 266.* (DOC. id.).

Questa Pala, dipinta su tavola, sta ancora al suo posto e nell'occasione di recente restauro, si trovò sul rovescio della stessa l'iscrizione: Hoc opus pinxit — magister Peregrinus Pictor — Utinensis filius — quondam magistri — Baptiste — A. 1503. È divisa in più compartimenti: in mezzo i ss. Pietro e Paolo, a destra s. Ermacora ed un acolito ed a sinistra s. Antonio ed un santo guerriero. Al di sopra Gesù risorto ed ai lati due mezze figure di Profeti; nella predella tre scene della vita di s. Ermacora in tre quadretti con piccole figure. — Questa pala è chiusa in bella cornice di legno intagliata e dorata, opera di Antonio de' Tironi di Bergamo abitante in Udine, che la eseguiva per duc. 320 a tenore del contratto stipulato col Capitolo in Udine il 3 Ottobre 1502 in Atti del not. Bortol. Mastino, che fu pubblicato a suo luogo. V. Doc. XII.

1503. 24 Ottobre - Udine — Il nob. Gio. Francesco Filettini di Udine dona al pittore Pellegrino un orticello in borgo Ronchi di Udine, per gratitudine e compenso della dipintura di certe cune e dell'effigie di una B. Vergine di gesso. — *not. Francesco Porzio.* A. N. U.

1504. 4 Gennaio - Ferrara — Panno dato a maistro Pelegrino da Udene depentor de Don Alfonso *(d'Este, poi Duca di Ferrara nel 1505). Arch. Duc. di Modena, Registri e Memoriali* (1).

1504. 11 Aprile - Ibid. — Pellegrino attende a dipingere una tavola di Nostra Donna al Principe, per la quale gli sono pagati a conto 25 ducati d'oro. — *Ibid.*

1504. 18 Aprile - Ibid. — Nel libro di uscita del guardaroba del cardinale Ippolito d'Este, si registra il dono fatto al Pellegrino di otto braccia di panno berettino.

1504. Ibid. — Si nota l'incarico dato al detto pittore di dipingere certe scattole da spezieria. — Registri cit.

1504. 5 Agosto. - Ibid. — Dati duc. 5 e mezzo d'oro a m.° Pelegrin da Udene depintor per andar a Venetia a comprar azzurri et altri colori per un quadro che lui dipinge per S. Serenità. — *Ibid.*

1504. Ibid. — Spese a uno quadro che aveva comenzado a depingere m.° Pelegrin da Udene per lo Ill. D. Alfonso e per finirlo lo portò siego a Udene et se gli fece una coperta de tavole. — Arch. suddetto. *Memoriale spese del giardino di Castelvecchio.*

1505. 9 Luglio - Udine — Il nob. Giovanni Francesco di Spilimbergo per se e suoi Consorti conviene con m.° Pellegrino pittore di Udine, che questi debba dipingere per la Sacristia della

(1) Le notizie delle opere fatte dal pittore Pellegrino in Ferrara mi vennero anni addietro comunicate dall'ora defunto march. Giuseppe Campori e di alcune di esse l'illustre scrittore se ne valse nel suo articolo — *Pellegrino da S. Daniele* — inserito negli Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria per le Provincie Modenesi, Vol. VIII. Modena 1876.

chiesa maggiore di Spilimbergo, un quadro in tavola con su l'imagine del Crocefisso e di S. Maria Maddalena e la città di Gerusalemme ed altre cose lontane, per ducati 70, da farsene poi la stima se piacerà alle parti, ma a patto che il pittore non possa pretendere più di duc. 82 nel caso che l'opera ne fosse valutata 100. — not. Bartolomeo Mastino. A. N. U. (DOC. XIV).

1505. 7 Novembre - Ferrara — Somministrazione straordinaria di vino fatta a m.° Pellegrino e ad altri tre pittori de' quali si tace il nome. Ivi si fa memoria di Antonio suo figlio che con lui abitava in Ferrara. — *Arch. Duc. di Modena. Libro di Camera Ducale.*

1506. 23 Settembre - Udine — M.° Pellegrino si presenta nel Consiglio della città e vi ricorda come nel 1495 il 17 Decembre gli fosse promesso il posto di Conestabile di una delle Porte della Terra, e visto che quella di Poscolle è libera, la chiede per se. Non fu fatto luogo a questa domanda e la Porta fu concessa ad altra persona. — *Acta Consilii Vol. 53 Arch. Municipale.*

1506. 29 Settembre - Udine — Il nome del pittore Pellegrino è nuovamente registrato nell'elenco de' Consiglieri della Città, ma poi fu cancellato, probabilmente per la sua assenza prolungata da Udine. — *Annali Civit. Ibid.*

1507. 8 Settembre - Udine — Lettera di Pellegrino a Tomaso Fosco vescovo di Comacchio secretario del Cardinale di Ferrara affinchè lo raccomandasse al Cardinal Domenico Grimani per aver tre canonicati. Scrive che al suo ritorno in Ferrara gli porterà un quadro *bell'e dipinto et galante et etiam un altro quadratinetto tochà da penna opera excellente et degna dell' Ill.mo Signor nostro Cardinale al quale l'ho destinata ecc.* — Campori. Op. cit.

1507. 20 Settembre - Udine — Altra di Pellegrino al vescovo Fosco, sollecitandolo a ravvivare la memoria al Card. Grimani per i canonicati. Ricorda poi che ritarda la sua partenza da Udine per la compera e spedizione in burchio dei vini al Signor Don Sigismondo d'Este. — *Id. Ibid.*

1507. 29 Settembre - Roma — Lettera del Signor Lodovico di Fabriano procuratore del Card. Grimani al Card. Ippolito d'Este nella quale dice di essere riuscito a procurare l'affittanza di una possessione di una Abazia in Friuli del Card. Grimani a favore di Pellegrino e di Andrea pittori di Udine (1). — *Id. Ibid.*

1507. 5 Ottobre - Udine — Il nobil Giovanni q. cav. Nicolò df Savorgnano mosso da affetto e dai servigi ricevuti dall'egregio pittore m.° Peregrino di borgo d'Aquileja, gli fa dono di un orto situato in Udine tra la Porta de' Ronchi ed in borgo d'Aquileja confinante con altro orto di Pellegrino. — *not. Francesco Porzio.* A. N. U.

1507. 29 Ottobre - Ferrara — Lettera del Duca Alfonso d'Este al suo Oratore in Roma perchè raccomandi al Card. Grimani l'affare dei tre canonicati di Cividale, d'Aquileja e di Udine per un *figliuolo prete de mastro Peregrino depintore de Udene.* — *Id. Ibid.*

1507. 15 Novembre - Roma — Lettera del Card. Grimani al Duca Alfonso, di aver scritto al Capitolo di Udine a favore del suo raccomandato. — *Id. Ibid.*

1507. 15 Novembre - Udine nel palazzo de' Savorgnani. — Il sopranominato nob. Giovanni di Savorgnano per i servigi e gentilezze ricevute dal pittore Pellegrino così in dipingere come

(1) Il Card. Grimani era abate commendatario di due Abazie in Friuli, cioè di Sesto e di Rosazzo. Probabilmente in questa lettera si tratta dell Abazia di Sesto e il socio di Pellegrino è Andrea Bellunello che abitava in S. Vito poco lungi da Sesto.

in altri modi, gli dona due campi fuori di Porta d'Aquileja. — *not. Francesco Porzio.* A. N. U.

1508. Ferrara — m.° Pellegrino assieme a Bernardino Fiorini per commissione del Card. Ippolito, dipinge le loggie del palazzo del vescovado in Ferrara.

Dipinge detto m.° Pellegrino la scena della commedia di Lodovico Ariosto intitolata *Cassaria* composta a requisizione del Cardinale Ippolito e fatta rappresentare dal Duca nella sala di corte. *Il Libro della Munizione* dell'Arch. Estense nota la spesa fatta per colori dati a lui — per dipingere li casamenti de la comédia et sala — e per fare barche e tavole. Ebbe altresì la direzione di tutti i lavori di decorazione al teatro giovandosi di parecchi pittori come di Rigo di Anzolino, Gio. Antonio, Cesare, Giovanni da Cremona, Lodovico Roberti, Domenico, Tommaso da Carpi, Francesco da Carpi. I maestri Gio. Antonio e Grisostomo (1) furono donati dalla duchessa Lucrezia (Borgia) di panno per compenso di aver messo a oro una cuna.

M.° Pellegrino dipinge l'ancona di s. Jacopo pel Duca Alfonso.

1509 e 1510 M.° Pellegrino segue ad essere provvigionato del Duca di Ferrara con 27.10 lire marchesane al mese pari ad annui ducati 110 (equivalenti a lire italiane 852).

1510. Ferrara — Don Sigismondo d'Este fratello del Duca gli fa consegnare colore azzurro e quattro fogli di carta per disegnare.

1511. Ibid. Dipinge due quadri pel Duca. — *Arch. Duc. di Modena, Libri cit. e Campori Op. cit.*

1512. 18 Agosto - Udine — Lett. di Pellegrino al vescovo di Comacchio sullo stato infelice nel quale al suo arrivo trovò il Friuli rovinato dalle guerre, peste, terremoto e fazioni tra la nobiltà (nel 1511). Gli annunzia di mandare tre pelli di capretto *conze de mia man al Signor Cardinale di Ferrara che son cosse assai belle e varie.* (Campori, op. cit.).

* 1512. 19 Ottobre - Udene — I Deputati della Città danno duc. due al pittore Pellegrino per il suo disegno di un ornato in chiaroscuro al monumento eretto sotto la Loggia pubblica al Luogotenente Veneto Andrea Trevisan. — *Acta Civ. Utini Vol. Vol. VI 121. Arch. Munic. Udine.*

1512. 22 Novembre. Ferrara — É pagato di 42 libbre di acciajo portate dal Friuli.

1513. 1514 Ferrara — Dati a Pellegrino di Udine pittore di S. Eccellenza due paja di sonagli per il falco che portò a S. Celsitudine per ricognizione del feudo di due anni. — *Arch. Duc. di Modena e Campori Op. cit.*

Di tutti i lavori eseguiti da Pellegrino in Ferrara, non ce n'è alcuno riconosciuto per suo, prima per non essere segnati col suo nome, poi perchè si confondono con quelli eseguiti da altri pittori ferraresi collo studio dei quali cangiò del tutto il suo modo di dipingere.

* 1513. 26 Luglio - S. Daniele — Il Cameraro della Fraternità di s. Antonio in s. Daniele con alcuni confratelli si accorda col pittore Pellegrino di Udine (sic) che questo orni con pitture devote la cappella di s. Antonio (Abate) in detto luogo (Atto mutilo). — *not. Francesco Pittiano.* A. N. U. (DOC. XV).

Questi affreschi e gli altri eseguiti quindici anni prima, essendo deperiti grandemente dal tempo, dagl'uomini e più dall'umidità infiltrata nelle muraglie, furono egregiamente per quanto era possibile, ristorati e riparati dal 1878 al 1881 dal pittore signor Antonio Bertolli di Padova per incarico del r. Governo e del Comune di S. Daniele colla spesa di di lire 11705.

(1) È probabilmente Giovanni Antonio detto il Pordenone che era allora in giovane età.

1514. 27 Marzo - S. Daniele. — Il pittore Pellegrino è presente all'Arengo o riunione de' capi di famiglia del luogo, chiamati per trovare il modo di pagare la tassa all'esercito tedesco che aveva invaso il Friuli e ciò per evitare i pericoli di saccheggio. — *not. Nicolò de Giorgi.* A. N. U.

* 1514. 14 Novembre - Udine — Il cameraro della chiesa di s. Rocco fuori della Porta di Poscolle di Udine, coll'assenso degli uomini del borgo, conviene con m.° Pellegrino di Udine che questi dipinga una pala con l'imagine della B. Vergine col bambino nelle braccia e da un lato s. Sebastiano e dall'altro s. Rocco, da eseguirsi a suo piacere e giusta l'esperienza che ha nell'arte, per ducati 45 d'oro, e da compirsi per l'Assunzione di M. Vergine. — *not. Francesco Porzio.* A. N. U. (DOC. XVI).

Questa pala in tavola dipinta ad olio, ancora esiste, ma grandemente guasta per replicati e pessimi restauri.

1515. 2 Agosto - S. Daniele — Il pittore *Calimero di Brescia* abitante in Venezia, è testimonio ad un contratto fatto dal pittore Pellegrino mentre in s. Daniele attendeva a dipingere il coro della chiesa di s. Antonio. — *not. Nicolò de Giorgi.* A. N. U.

1516. 29 Giugno - S. Daniele — Il pittore *Nicodemo de Cramariis* nipote di Pellegrino, è testimonio ad un contratto di acquisto fatto dallo zio. — *Id. Ibid.*

1516. 29 Settembre - S. Daniele — I camerari della chiesa di s. Floriano di Pozzalis si confessano debitori di duc. 20 al pittore Pellegrino di Udine per un Gonfalone da lui dipinto. — *Id, Ibid.*

1516. 15 Novembre - S. Daniele — Il pittore Pellegrino conviene coi camerari della chiesa di s. Margherita di Anduins di fare, scolpire e dorare una statua (in legno) della Santa per duc. 50 parte in denari, parte in vino e parte in formaggio. — *Id. Ibid.* (DOC. XVII). V. 1518. 22 Febbraio.

1517. 8 Aprile - S. Daniele — I camerari della Fraternità di s. Antonio nella villa di s. Odorico ricusando di far stimare un gonfalone dipinto dal pittore Pellegrino, gli pagano lire 5 a saldo del suo avere. — *Id. Ibid.*

1517. 7 Maggio - Udine — Nel convento di s. Pietro Martire. Il p. m. Bernardino teologo dell'ordine di s. Domenico, figlio del q. dottor Bernardino di Colle Prampergo, per l'amore che porta all'egregio pittore m.° Pellegrino di Udine, ora abitante in s. Daniele, dona ad esso ed eredi il sepolcro o monumento de' suoi antenati che sul coperchio ha le insegne della famiglia di Colle Prampergo, collocato nella Chiesa di s. Michele in s. Daniele avanti la cappella di S. Maria. — *not. Francesco Porzio.* A. N. U.

1517. Avendo Alfonso Duca di Ferrara allogato a Raffaello d'Urbino un quadro del Trionfo di Bacco nelle Indie, quel pittore con lettera scrive al Duca di aver deliberato di cangiar soggetto, avendo inteso da un allievo, che proveniva da Ferrara, come una tavola di somigliante argomento si dipingesse da Pellegrino di s. Daniele. — *Campori G. Notizie inedite di Raffaello d'Urbino a stampa* (1).

1518. 22 Febbraio - S. Daniele — Pre Filippo de Prettis di Ragogna e pre Michele de Veneriis di s. Daniele come arbitri delle questioni tra il Comune di Anduins ed il pittore Pellegrino, stimano la statua od ancona da questo fatta per la chiesa di s. Margherita ducati 68 da pagarsi parte in contanti e parte in vino. — *not. Ambrogio de Beccariis.* A. N. U.

* 1519 Gennaio-Marzo - Udine — Spese della confraternità de' Calzolai di Udine in tavole, tela e bullette per le due portelle sulle quali m.° Pellegrino aveva dipinto sulla tela, in una

(1) Neppure di quest'opera vi è rimasto altro ricordo.

l'angelo e nell'altra la B. Vergine Annunziata. — Non si trova indicato l'ammontare della mercede pattuita, ma solamente che oltre al prezzo convenuto gli fu donato uno staio di frumento del valore di lire venete 4 e soldi 4. — *Arch. della detta Fraternità.*

Ciascuno di questi dipinti ha l'altezza di centim. 185 + 0.78 e si conservano dai numeri 220-221, presso la r. Galleria di Belle Arti in Venezia.

* 1519. 15 Luglio - Udine — Accordo del pittore Pellegrino di Udine di dipingere sulla tela la beata Vergine Maria con l'angelo annunziatore per la Fraternità di S. Maria de' Calzolai di Udine, per 28 ducati, qualunque stima se ne fosse fatta. — *not. Francesco Porzio.* A. N. U. (DOC. XVIII). Il quadro esiste al n.° 298 presso l'Accademia di Belle arti in Venezia colle iscrizioni: *Pellegrinus faciebat P. P. 1519 M.i Dominici Zuchonici Auspiciis. — — M.o Francisco Tasca Priore.*

Il 4 Decembre del detto anno avendo il pittore consegnato il suo lavoro, ottenne dal Consiglio della Fraternità ducati quattro in aumento del prezzo stabilito. — Il giorno 11 del detto mese certo Giorgio, nativo de' paesi slavi (Friuli) abitante in Udine fece l'elemosina di un ducato in aiuto della spesa fatta per l'Annunziata. — *Archivio della detta Fraternità.*

* 1519. 21 Settembre - Udine — M.° Pellegrino presenta al Consiglio minore della città di Udine il disegno delle due portelle dell'Organo del Duomo e viene lodato. — *Maniago op. cit. 295.*

1519. 6 Novembre - Ibid. — Contratto tra la Comunità di Udine e Pellegrino per la pittura delle Portelle del detto organo del Duomo per 140 ducati. — *Ibid. 296.*

Queste Portelle, ritoccate più volte oggidì si conservano nella grande sala dell'antico Consiglio nel palazzo municipale della città.

1520. 7 Aprile - S. Daniele — Accordo del pittore Pellegrino di s. Daniele (sic) di fare un Gonfalone alla Fraternità di S. Maria di Rodeano. — *not. Ambrogio de Beccaris* A. N. U. (DOC. XIX).

1520. 20 Giugno - S. Daniele — Accordo di Pellegrino di s. Daniele coi Camerari della Fraternità di s. Biagio di Maseriis di ornare e dorare la statua di s. Biagio per duc. 31 da pagarsi in rate ed anche in biade e vino. — *Id. Ibid.* (DOC. XX).

1521. 12 Agosto - S. Daniele — Il pittore Pellegrino conviene coi camerari della Fraternità de' ss. Eurochio e Sebastiano e con quella di s. Nicolò ambe della Chiesa e villa di Sequals di far stimare i due Gonfaloni da lui dipinti. — Segue la stima fatta dal pittore Giacomo di Martino di Udine. — *Id. Ibid.* (DOC. XXI).

1521. 3 Novembre - Udine — Sulla domanda fatta alla Convocazione della città da Pellegrino di essere pagato per la pittura delle Portelle dell'Organo del Duomo di Udine, si delibera di scegliere secretamente dei periti in arte a valutarne il prezzo. — *Ann. Civ. Utini* Vol. XLIV. 42. V. 1519, 21 Sett. e 6 Dec.

1521. 15 Novembre - Udine — La Convocazione elegge a stimatori di dette Portelle m.° Giovanni q. Martino e m.° (Giovanni) Greco pittori (1). — Acta IX, 27 e 28 ib.

1521. 19 Novembre - Udine — Gli stimatori Gio. q. Martino e . . . . . greco, stimano le dette Portelle ducati 140, dichiarando che l'opera valeva assai più. — Ib.

1521. 29 Novembre - Udine — Nella Convocazione della città, chiedendo Pellegrino con convenienti parole di esser pagato della pittura delle Portelle suddette, gli è risposto lodando

(1) Vedi in fine di questi Regesti notizie di questo pittore.

molto il suo lavoro ed accordandogli duc. 35 a conto. — *Ann. Cir. Utini.* XLIV. 47. (DOC. XXII).

* 1522. Prima metà di Dicembre - S. Daniele — La Fraternità di s. Antonio in s. Daniele fa stimare le pitture della cappella di s. Antonio. opera del pittore Pellegrino, eccettuando la prima parte dipinta (nel 1497 e 98), e gli stimatori della Fraternità le valutano ducati 750, quelli nominati dai pittore duc ti 700 e le parti per questa differenza si rimettono all'arbitrato del Vicario spirituale del Patriarca Giovanni Angelo di s. Severino. — *Mss. Pittiani, Bibl. Marciana, Venezia. Vol. VIII. 250.*

1522. 18 Dicembre - Ibid. — Compromesso delle dette parti nel Vicario partriarcale. — *not. Nicolò de Giorgi.* A. N. U.

1523. 8 Marzo - S. Daniele — I camerari della Frat. di s. Antonio vendono un livello per pagare duc. 100 della prima rata della pittura eseguita da m.° Pellegrino. — *not. Ambrogio de Beccariis.* A. N. U.

1523. 27 Giugno - S. Daniele — Gli arbitri eletti nelle questioni tra Pellegrino e la Frat. di s. Biagio di Maseriis per la rinnovazione della statua di s. Biagio, decidono che il detto pittore debba fare per l'altare di s. Biagio un Pallio con Maria Vergine col bambino con i ss. Giovanni e Bortolomio per duc. due, la tela ed il telajo. — *not. Francesco Pittiani.* A. N. U. (DOC. XXIII).

1524. 25 Giugno - Udine — Concordio tra il pittore Pellegrino coi nunzi del comune di Lestizza per le pitture da farsi da lui nella chiesa de' ss. Giusto e Biagio. — *not. Nicolò di Tauriano.* A. N. T. (DOC. XXIV). *Comunicato dal dott. Gustavo Bampo.*

1524. 25 Giugno - Udine — Pellegrino e la Frat. di S. Maria di Vergnacco convengono di far stimare dai periti un Gonfalone dipinto dal detto maestro. *Ib. Ibid.*

1525. 20 Luglio - S. Daniele — Dati a m.° Pellegrin depense le arme de Monsignor (Marino Grimani patriarca d'Aquileja e Signore di s. Daniele) su la loza pichola, lire 6, soldi 4 e per verderame soldi 12. — *Quaderno delle spese del Com. di S. Daniele nell'Arch. Com.*

## * Documenti sulla pala eseguita da Pellegrino da s. Daniele per la chiesa di s. Maria de' Battuti nell'Ospitale di Cividale 1525-1529 (1).

*a)* 1525. 5 Novembre - Cividale — Il pittore Pellegrino si offre a dipingere una pala per la Frat. de' Battuti di Cividale.

*b)* 1526. 15 Gennaio - Udine — Essendo stata accolta la domanda del detto pittore, questi chiede un acconto per l'esecuzione dell'opera.

*c)* 1526. 5 Agosto - Cividale — Si sospende la commissione della Pala a Pellegrino perchè non adempie ai patti.

*d)* 1526. 14 Ottobre - Ib. — Pellegrino ottiene di poter dipingere in Udine la detta Pala.

*e)* 1527. 1 Settembre - Ib. — Il Consiglio della Frat. accorda frumento e danari in acconto al detto pittore, essendo la Pala benissimo incominciata.

(1) I documenti su questo importante dipinto, al cui compimento, per varie cause, occorsero quattro anni, furono aggruppati per facilitare la storia di esso. — Seguono in una APPENDICE i documenti sull'ancona in legno dorato eseguita da *Giovanni q. Martino* pittore ed intagliatore di Udine, per collocare l'opera di Pellegrino, ancona che andò distrutta al principio di questo secolo e fu da pochi anni sostituita da una moderna, che è ben lungi dalla bellezza che doveva avere l'antica, della quale ci resta qualche idea, (Vedi l'APPENDICE).

*f)* 1528. 19 Giugno - Ibid. — Delib. che la Frat. ed il pittore scelgano due periti a stimare la Pala. — *Ibid.*

*g)* 1528. 16 Agosto - Ib. — Si ordina il trasporto in Cividale della Pala. — *Dall'Arch. dell'Ospitale di Cividale. Delib.*

*h)* 1529. 6 Giugno - Ib. — Delib. di eleggere persona a trattare con m.° Pellegrino che chiedeva il saldo del suo credito avanti il tribunale ecclesiastico. — *Ibid.*

*i)* 1529. 20 Settembre - Senza luogo) — M.° Pellegrino si dichiara soddisfatto del pagamento di duc. cento avuto dalla Frat. de' Battuti di Cividale per la Pala da lui eseguita. — *Ibid.*

*k)* 1525-1529. - Cividale — Nota di spese per la dipintura, trasporto e collocamento di detta Pala. *Ibid.* — (DOC. XXV).

Questa Pala è dipinta ad olio sul legno ed era divisa altra volta in sei compartimenti, de' quali ora ne rimangono cinque, essendosi perduto il superiore ove era raffigurato il Padre Eterno. Il maggiore di essi rappresenta la Madonna in trono col bambino con appiè le ss. Vergini Aquilejesi Tecla, Eufemia, Erasma e Dorotea e il Battista e san Donato martire ed appiedi un angioletto che suona la chitarra. Il s. Sebastiano ed il san Michele che stavano ai lati, e i due putti scherzosi che ornavano l'attico di questo trittico ora sono separati dal quadro principale.

1525. 27 Novembre - Udine — Patti dotali di Aurelia figlia del pittore Pellegrino, col suo scolare Sebastiano Florigerio. — *Documento riportato nell'articolo Florigerio.*

1526. 28 Aprile - S. Daniele — I camerari della chiesa di s. Giacomo di Rigolato, in Carnia, promettono al pittore Pellegrino di dargli 300 tavole di abete condotte sino alla pietra del Cimano (sulla sponda sinistra del Tagliamento) presso s. Daniele, come residuo del suo avere di un Gonfalone da lui dipinto e dorato. — *not. Nicolò de Giorgi.* A. N. U.

1526. 5 Maggio - S. Daniele — Contratto tra il pittore Pellegrino ed i sindaci della chiesa di s. Bortolomio di Alesso per la dipintura di un Gonfalone coll'immagine del detto Santo da ambe le parti. Concedendo il pittore che sia fatta la stima, promette di assegnare duc. 2, della sua mercede a beneficio della chiesa di Alesso; i sindaci di questa rinunziano alla stima ed accettano il prezzo di duc. 35 e mezzo fissato dall'autore. — *Id. Ibid.*

1526. 22 Maggio - S. Daniele — I Sindaci della chiesa di s. Paolo di Chievulis promettono pagare m.° Pellegrino del Gonfalone da lui dipinto. — *Id. Ibid.*

1526. 2 Giugno - Udine — I pittori Giovanni di Martino e Gio. Antonio Cortona di Udine, periti scelti dal Comune di Fanna e da Pellegrino, stimano duc. 21 il Gonfalone coll'immagine di S. Maria e duc. 16 quello con s. Martino, dipinti dal detto pittore per la chiesa di s. Martino di Fanna. M.° Pellegrino *ex spontanea voluntate* dona alla Chiesa duc. tre sul complessivo prezzo de' due Gonfaloni. Gli stimatori vengono pagati con lire tre per uno. — *not. Nicolò di Tauriano.* A. N. T. *Comun. del dott. Bampo.*

1526. 6 Agosto - S. Daniele — I camerari della chiesa di s. Maria di Pignano promettono al pittore Pellegrino duc. 50, per un Gonfalone con oro e colori buoni, di cendato con frangie e dipinte da ambe le faccie le figure di s. Maria, s. Leonardo e s. Rocco. — *Id. Ibid.*

1526. 14 Decembre - Udine — M.° Pellegrino avendo eseguito un Gonfalone per il Comune e chiesa di Cavenzano mettendovi del suo l'oro e l'opera mentre il zendato e le frangie gli erano state date dal detto Comune, stima secondo coscienza *(iuxta ejus conscientiam)* l'opera sua valere duc. 50 prezzo accettato dai nuncii del Comune. — *not. Nicolò di Cauriano.* A. N. T. *Comun. del dott. Bampo.*

1527. 28 Decembre - Gemona — Nel chiostro di s. Maria delle Grazie de' Minori Osservanti. Accordo tra m.° Pellegrino pittore abitante in s. Daniele e l'Eccellente signor Marcantonio Grineo da Ferrara pubblico maestro in Gemona, col quale il primo si obbliga di dipin-

gergli in tela una Pala con Cristo risorgente dalla tomba ed i santi Gregorio, Ambrogio Girolamo ed Agostino secondo il disegno presentato dal pittore pel prezzo di duc. 50. Da eseguirsi in quattro anni e da stimarsi da periti in arte. — *not. Tommaso de Canonicis.* A. N. U. (DOC. XXVI).

Non si ha notizia se quest'opera sia stata eseguita o dove si trovi

1529. 13 Decembre - Udine — In Mercatovecchio nella bottega di ser Giorgio Vorai aromatario genero del pittore Pellegrino abitante in s. Daniele. Contratto di questo coi Camerari della chiesa di s. Margherita di Gruagnis, di dipingere un Gonfalone di zendado *(stoffa di seta)* con sopra detta Santa con il dragone ai piedi ed ai lati s. Ermacora e s. Fortunato e sopra la B. Vergine col bambino nelle braccia. Si conviene che tale opera dovrà avere *bellezza e ricchezza* come il *Gonfalone* dello stesso pittore eseguito per la Fraternità della B. Vergine della Concezione in s. Francesco della Vigna di Udine e verrà pagato con duc. 28. — *not. Andrea Ada.* A. N. U.

1532. 22 Agosto - S. Daniele — Dati all'egr. ser Pellegrino pictore per haver facto le tre arme quali si poneno sul pallio, soldi..... (sic) da darsi al vincitore al bersaglio il giorno di s. Daniele. — *Quaderno spese del Com. di S. Daniele. Arch. Com.*

1533. 1 Decembre - Udine — Non essendo convenute le parti sul prezzo di un Gonfalone dipinto e dorato da m.° Pellegrino per la chiesa di s. Daniele di Cavazzo, questa elegge in stimatore ser Giovanni ricamatore, e Pellegrino elegge ser Giovanni di Martino, i quali lo valutano duc. 55. — *not. Gio. de Erasmis.* A. N. U.

1534. 20 Gennaio - S. Daniele — Il vicario spirituale dell'abazia di Moggio ad istanza del pittore Pellegrino intima alla chiesa di s. Daniele di Cavazzo sotto pena di scomunica di pagargli il gonfalone da lui dipinto. — *not. Matteo Mylini.* A. N. U.

1534. 28 Giugno - Tricesimo — Convenzione tra la chiesa della pieve di Tricesimo con Pellegrino per la dipintura di un Gonfalone. — *not. Gio. de Superbis.* A. N. U.

1534. 5 Luglio - S. Daniele — I sindaci della chiesa di s. Daniele di Cavazzo ricevono da Pellegrino un gonfalone confessandosi debitori di lire 168 riservandosi di pagarlo in tavole e legna da fuoco. — *not. Matteo Mijlini.* A. N. U.

1534. 16 Novembre - S. Daniele — Pre Girolamo de Beccariis e Alessandro Pittiano eletti arbitri delle differenze tra il pittore Pellegrino ed i camerari della chiesa di s. Stefano di Gradisca di Sedegliano, veduti diversi modelli fatti dal suddetto per una Pala, in unione al terzo arbitro ser Battista della Pace da loro eletto, giudicano che i modelli siano restituiti all'autore dandogli quattro scudi o corone del valore ognuna di lire 6 e soldi 15. — *not. Matteo Mijlini.* A. N. U.

1536. 25 Maggio - S. Daniele — I camerari della chiesa di s. Maria di Martignacco pagano ducati 11 del resto dei duc. 22 convenuti dare al pittore Pellegrino per un gonfalone da lui fatto, e si dichiarano soddisfatti del lavoro eseguito in perfetta conformità al fatto accordo. — *not. Gio. Leonardo de Beccariis.* A. N. U. *Comun. del D. Bampo.*

1537. 27 Decembre - (Stile odierno) — S. Daniele — Ser Pellegrino pittore cittadino di s. Daniele si obbliga coi rappresentanti del Comune di Fanna e dei nobili di Polcenigo e Fanna di dipingere un Gonfalone per la chiesa di s. Maria di Strada presso Fanna ed altro per la Fraternità di s. Maria di Fanna, il primo con l'immagine di s. Maria ed il secondo con l'immagine di s. Maria de' Battuti e di sotto parecchie figure di uomini e donne e di farli *belli* e *buoni* e dipinti sul zendato. Saranno del valore di duc. 40 per uno, da pagarsi in rate e dovranno consegnarsi alla Pasqua ventura od al più al giorno dell'Ascensione. Intanto gli danno antecipate lire 76, perchè possa comperare lo zendato e la seta e duc. 10 per acquistare l'oro — *not. Nicolò di Tauriano.* A. N. T. *Comun. del dott. Bampo.*

1538. 13 Agosto - S. Daniele — Spese (del detto Comune) per le arme del pallio, havè m.° Piligrin lire una. — *Quaderno spese. Arch. Com. di S. Daniele.*

1540. 24 Aprile - Udine — Tranquilla, vedova di ser Giorgio Vorajo e figlia del pittore Pellegrino, riceve il saldo di un Gonfalone di seta dipinto per uno di Chiandriele (sic) in Carnia. — *Not. Annibale Baccalauro.* A. N. U.

Probabilmente il detto Gonfalone fu dipinto dal detto Pellegrino.

1540. 3 Decembre - Udine — Compromesso e stima fatta da tre pittori di un'opera dipinta da Pellegrino sulla porta della chiesa di s. Andrea di Paderno (di Udine). — *not. Gabriele Gozzadino.* A. N. U. (DOC. XXVII).

1542. 27 Aprile - Udine — Contratto di Pellegrino per la pittura di una Pala colla B. Vergine e Gesù giovanetto che dà le chiavi a s. Pietro apostolo, per la chiesa di s. Pietro apostolo in borgo d'Aquileja in Udine. — *Id. Ibid.* (DOC. XXVIII).

Quest'opera è andata perduta da molti anni.

1543. 12 Marzo - Udine — Contratto tra il Decano di borgo d'Aquileja in Udine ed alcuni abitanti aventi il governo della chiesa di s. Pietro apostolo, e Pellegrino, che questi dipinga in tela che gli sarà data, e con buoni colori, e azzurro fino, quattro figure per lire 50. Nel caso poi che i periti non giudicassero buona quell'opera, sarà rifatta dallo stesso pittore. — *not. Antonio a Varis.* A. N. U. (DOC. XXIX).

1543. 20 Ottobre - S. Daniele — Spese (del Comune suddetto) per far depenzer li taulazi et far le arme de li palij de m.° Piligrin, li fo lasade le colte (imposizioni comunali) che sono lire quattro.

I.° Colta: lassati a ser Piligrino per dipenger lo tavolazzo de S. Daniel et per le arme del pallio lire 2. — Colta II al detto che dipinse le arme del pallio de schioppo et lo tavolazzo lire due. — *Quaderno del Giurato. Arch. munic. di S. Daniele.*

1546. 24 Marzo - S. Daniele — Essendo insorta differenza tra m.° Agostino intagliatore veneto con m.° Pellegrino per certa mercede pretesa dal primo come mediatore della Pala data a dipingere al detto pittore dai Rettori della chiesa di s. Lucia di Prata, le dette parti per risparmiare le spese di lite si aggiustano, ricevendo Agostino per suo compenso lire 27. — *not. Domenico Filomuso.* A. N. U.

1546. 20 Settembre - Tolmezzo — M.° Pellegrino Beliano (sic) di s. Daniele promette dipingere un Gonfalone per la chiesa della pieve di Tolmezzo per duc. 40. — *not. Cristoforo di Angelo.* A. N. U. (DOC. XXX).

1547. 28 Febbraio - Udine — Il pittore Pellegrino conviene colla Fraternità di s. Maria della Misericordia dell'Ospitale di Udine, di dipingere una parete con vari santi per 10 ducati e vitto ed alloggio nell'Ospitale. — *Dal vol. II. 150 di Istrumenti notarili dell'Ospitale suddetto.* — A. N. U. (DOC. XXXI).

1547. 12 Giugno - Udine — La Frat. dei Battuti dell'Ospitale di Udine accorda duc. 10 in sussidio delle spese che sostiene Pellegrino per la pittura della sala del Consiglio. — *Ann. della Frat. sudd. Arch. dell'Ospit., fol. 79.* (DOC. XXXII).

1547. 28 Giugno - Ib. — La detta Frat. affida a Pellegrino la pittura di due gonfaloni. *Ib.* fol. 82 (DOC. XXXIII).

1547. 21 Agosto - Ib. — La detta Frat. dà duc. 50 a Pellegrino per le pitture della sala del Consiglio. *Ib.* fol. 85. (DOC. XXXIV).

1547. 23 Ottobre - Udine — Avendo Pellegrino dipinto un Gonfalone per la chiesa di s. Da-

niele di Meriano, i camerari di questa ed il pittore si compromettono in arbitri per sti mare il valore. — *not. Antonio a Varis.* A. N. U. (DOC. XXXV).

1547. 17 Decembre — Morte del pittore ser Pellegrino di s. Daniele, registrata nel Necrologio Udinese del contemporaneo notajo Antonio Bellone così: *1547. 17 Decembris ser Peregrinus pictor obiit.* — *Arch. Notar. Udine.*

1555. 12 Decembre - Udine - In mercatovecchio in casa di ser Battista di Maniago. Donna Elena, vedova del pittore Pellegrino, essendo inferma, annulla il suo testamento fatto in atto dal notajo Francesco Porzio di Udine (1), e dispone di esser sepolta nella chiesa collegiata di Udine (Duomo) coi suoi predefunti. Lascia all'ingenua sua nipote Aurelia nata da Laura sua figlia e moglie di ser Battista di Maniago un livello annuo di lire 12 soldi 8 ed i mobili esistenti in casa di questo; i mobili poi esistenti in casa del fu suo genero ser Giorgio Vorajo marito di Tranquilla, li lascia a Dorotea figlia di quest'ultima e moglie di Nicolò Villari notajo di Ajello. Siano poi sue eredi universali la figlia sua Laura e le due nipoti Aurelia e Dorotea. — *not. Gio. Maria de Ucellis.* A. N. U.

## REGESTI DELL'APPENDICE

*a)* 1519. 3 Luglio - Cividale — La Fraternità di s. Maria de' Battuti determina di erigere una Capella nella sua chiesa ed una Pala. — *Arch. dell'Ospitale di Cividale. Defin.*

*b)* 1519. 7 Agosto - Ib. — Deliberazione di fare la nuova Cappella eguale a quella di s. Donato nella chiesa maggiore. — *Ib.*

*c)* 1521. 16 Aprile - Ib. — M.° Botto marangone di Udine promette alla detta Frat. di fare il muro della nuova Cappella giusta il disegno di Gio. di Faedis. — 1521. 21 Luglio. Spese per detta Capella. — *Ib.*

*d)* 1525. 11 Giugno - Ib. — Si eleggono deputati a vedere se la nuova Pala debba farsi in legno od in pittura. — *Ib.*

*e)* 1525. 30 Novembre - Ib. Contratto per una Pala di altare con dorature tra la detta Frat. ed il pittore e indoratore Giovanni de Martinis di Udine. — *not. Gio. Antonio Trovamala di Cividale.* A. N. U.

*f)* 1527. 1 Settembre - Ib. — Delib. della Frat. di non accordare al Martinis un aumento al prezzo pattuito per il suo lavoro. — *Arch. dell'Ospit. Defin.*

*g)* 1527. 23 Ottobre - Udine — Lettera alla detta Frat. del pittore Giovanni de Martinis sul progresso della sua opera. — *Dall'orig.*

*h)* 1525-1529 - Cividale — Nota di spese fatte dalla Frat. suddetta per la Pala eseguita dal sunnominato Giovanni de Martinis. — *Arch. dell'Ospit. Spese.*

(1) I testamenti di questo notaio andarono perduti e con probabilità tra questi doveva trovarsi il testamento di Pellegrino.

# DOCUMENTI

## I.

*1489. 26 Maggio — Udine. — Deposizione testimoniale fatta in giudizio sulla nascita, costumi e maestro di Martino pittore di Udine, detto poi Pellegrino da S. Daniele.*

Die 26 Maij 1489 in stufa Palacii (Utini). Coram Spect. Vicario [D. Locumtenentis Patrie Forijulii] constitutus magister Dominicus (1) pictor habitator Utini in contrata S. Christofori et per spectabilitatem suam ad cuius noticiam multe querele diversarum personarum evenerant de mala fama sodomitii commissi per Petrum Antonium de Lucianis (2), imponens et volens ipse d. Vicarius pro debito iusticie et honore Dei indagare veritatem huiusmodi scelesti criminis, delato iuramento dicto M.° Dominico et factis sibi pluribus debitis interrogationibus, respondit, quod hoc hieme proxime preterita fuit unus annus, quod secum stetit et habitavit quidam Martinus (3) etatis annorum XVI vel circa, qui olim stetit cum M.° Antonio florentino pictore hic in Utino (4) a quo Martino audivit dici et confiteri manifeste se cognitum carnaliter et sodomitice a dicto M.° Antonio, dicendo etiam: *in casa de maistro Antonio è una speluncha de sodomia; el pratica li pre Bernardin e maistro Gregorio de Masis maistro de scuola* (5), *ognuno de loro zoè pre Bernardin* (6) *e maistro Gregorio et anche maistro Antonio fanno quel fatto a Piero Antonio de pre Domenego Lucian*, non aliter dicendo quod viderit ipse Martinus ipsum Petrum Antonium cognosci carnaliter a predictis,

(1) Domenico q. Candido di Tolmezzo pittore ed intagliatore in Udine, di cui vedi nel vol. V, Miscellanea della Dep. Veneta, 1877.

(2) Era figlio di Pre Domenico di Luciano mansionario della Collegiata di Udine.

(3) Martino di Udine poi detto Pellegrino di S. Daniele che avendo 21 anno nell' inverno del 1488 era nato nel 1467.

(4) Antonio pittore fiorentino stabilito in Udine ove teneva bottega nella contrada Sottomonte.

(5) Gregorio Amaseo maestro di scuola, autore de' Diari Udinesi editi dalla R. Deput. Veneta di Storia nel 1885.

(6) Pre Bernardino Veneto, organista della Collegiata di Udine.

nisi quod dixit verba suprascripta ut supra, dicens quod ingenue fatebatur ipse Martinus cognitum fuisse carnaliter a prefato M.° Antonio pictore et sic est publica vox et fama in Utino quod ipse M.° Antonius sit sodomita: presente quando Martinus dixit predicta Johanni de Cramariis cognato dicti Martini et non aliis quod recordetur. Supra generalibus dixit quod odit vitia dicti M.ⁱ Antonii, tamen non dixit preter veritatem: in reliquis recte respondit (1).

*(Da processo in Atti de' Luogotenenti del Friuli, vol. 87, pag. 26 — Arch. di Stato, Venezia).*

II.

*1491. 18 Maggio. — San Daniele. — Contratto di Giannantonio orefice e di Martino (poi Pellegrino di S. Daniele) per dipingere il coro della chiesa di S. Maria di Villanova (presso S. Daniele).*

A. D. 1491. ind. IX. die vero mercurii 18 Maij in S. Daniele, in domibus habitationis infrascripti d. Plebani, presentibus reverendo decretorum doctore d. Butio de Palmulis plebano s. Danielis et venerabili presbitero Marano plebano de Ripis testibus ad hec habitis et rogatis.

Ibique ser Johannes Antonius aurifex (1) et magister Martinus q. m.ⁱ Baptiste pictor ex una et m.ʳ Georgius pelliparius q. Antonii Peschiutte et Birtulussius q. Johannis Merchiedant camerarii ecclesie s. Marie de Villanova cum consensu Christophori q. Dominici Matthie Potestatis, Antonii q. m.ⁱ Venuti falzarii de Valariano Jurati et m.ⁱ Danielis Falti nomine et commissione hominum et totius Comunis Villenove parte ex altera, ad infrascriptam compositionem et concordium simul devenere, videlicet quod predicti ser Johannes Antonius et m.ʳ Martinus pacto expresso promiserunt antedictis Camerariis depingere cum picturis congruis et condecentibus Chorum sive Capellam predicte ecclesie Villenove cum modis et picturis infrascriptis et hoc usque ad terminum sex mensium proximorum sequentium, cum colloribus et auro suo congruo et sufficienti, eorum sumptibus et expensis oris et hoc quod e converso prefati Camerarii nomine dicte ecclesie cum consensu dicti Comunis ut supra, promiserunt antedictis m.° Johanni Antonio et m.° Martino solvere et satisfacere pro eorum mercede ducatos boni auri et iusti ponderis XLV et necessaria omnia pro reparatione armaturarum et calcis etc.; his tamen pactis et conditionibus, videlicet quod si ipsi m.ʳ Johannes Antonius et m.ʳ Martinus non depinxerint sufficenter et cum coloribus et auro sufficenti, quod tunc debeant ipse partes accipere bonos viros qui habeant extimare ipsas picturas sive mercedem ipsorum depictorum defalcare vel augere prout inter ipsas partes exititit solemniter conventum. Pro quibus omnibus et singulis firmiter adimplendis et obser-

(1) Le imputazioni accennate in questo documento, devono essere state riconosciute per calunniose, poichè contro il giovane Martino non fu avviata alcuna procedura.

(2) De Viviani orefice e pittore già nominato.

vandis prefacte ambe partes sibi ad invicem obligavere omnia et singula eorum bona presentia et futura.

Picture vero fiende per ipsos pictores sunt infrascripte, videlicet: in templo Capelle Annunciationem B. Marie; in pariete sinistro introeundo Purificationem B. Marie; in pariete dextro ipsius Capelle Nativitatem Domini nostri cum historiis et picturis convenientibus et condecentibus; in circulo vero supra Capellam Prophetas et in vultu sive summitate Capelle quatuor Doctores iuxta convenientiam et condecentiam in similibus.

(*not. Francesco q. Andrea Pittiani. — Arch. notar. di Udine*).

III.

*1493. 30 Marzo e 21 Decembre — Gemona. — Pitture eseguite dal pittore Pellegrino di Udine insieme a Martino da Tolmezzo ed a Giovanni di lui figlio nella Chiesa Maggiore di Gemona.*

1493, adì 30 marzo dadi a m.° Pelegrin depentor de Udene el qual die depenzer li evangelista in la Chuva granda et renovar l'anchona del Crucifixo tutto a sue spexe de colori et oro per prexio de ducati 11, formento stara uno, vino conzo uno $^1/_2$, fo de comandamento di noi provedadori. Ave al presente lire 6 soldi 4.

Adì 20 settembre dado a M.° Peregrino (*Martino* è cancellato) depentor per parte duc. 2.

Adì 1 november per tela de far el telar dove depense M.° Pelegrin in la capella del Crucifixo maze 18 quarte 5 a soldi 11 la maza monta lire 10 soldi 4.

Per 6 filari de 4 passa a far ditto telar a soldi 7 l'uno L. 2:2.

Per chiodi de due bagatin 50 et chiodi 5 de uno bagatin, soldi 9.

Per tole 13 de far armadura, per tole 9 per li celtri de volti et per sabion carra 2 soldi 16.

Dado a M.° Martin depentor et compagni per parte de depenzer el telar, fo facto acordo in duc, 15 et se servirà ben in ducati 17.

Item per mandar uno messo a Udene cum uno cavallo a portar sue robe a Glemona, stette zorni due. L. 2.10.

Per un carro de legne comprato a ditti depentori adì 12 november, soldi 12.

Item per chiodi per far li celtri (sic) et lo telar postizo, soldi 6.

Per contadi a M.° Pelegrin depentor adì 16 november quando mandà a Udene el garzon, lire 3.

Per formento stara un dado a dicto M.° Pelegrin et compagni lire 4, et per vin conzo uno, soldi 10.

Item per nolo del cavallo avè M.° Pelegrin a Udene, soldi 3.

Spese in remi, tele, cantinelle a far el telar postizo e 2 cavaletti grandi per star alto a depenzer. Per brocche a far el telar.

Adì 22 november per un carro de legne a detti depentori.

Adì 22 d.° contadi ai detti soldi 14. Adì 23 lire 1.10.

Adì 28 d.° dado ai detti quando M.° Zuan e M.° Antonio andorono a Udene ducati 3.

Adì 1 december contadi a M.° Pelegrin depentor, lire 1.

Adì 2 d.° contadi a ditti depentori L. 2; adì 7, lire 1; adì 9 dito uno raynes val lire 4.13.

Adì 13 d.° a fodrar il telar di tele, L. 2.

Adì 15 d.° contadi ai depentori quando se parti M.° Zuan depentor, duc. 2.

Adì 21 d.° dado ai depentori duc. 1, e adì 22 a M.° Pelegrin depentor per suo resto de depenzer el telar de S. Tomaso, L. 61.5.

Item dado a M.° Pelegrin et compagni depense el telar de San Tomaso a tutte sue spexe ducati 15.

Item dado al ditto sopramerchato, formento stara un et vino conzo un.

Item dado a M.° Pelegrin el quel renova l'anchona del Crucifixo duc. 3, e sopramerchado formento stara un e vino conzo uno.

Dado a M.° Pelegrin depentor per conto de quello depenzè formento stara 3, vin barile 2 zoè conzi 2 (1).

*(Dai quaderni de' Camerari della Chiesa di S. Maria della pieve di Gemona, ora nell'Arch. Com.le — Comunicazione dell'ab. Valentino Baldissera).*

## IV.

*1494. 25 Aprile — Udine. — Martino (detto Pellegrino) di Udine ed il comune di Osopo convengono su alcune condizioni per la dipintura di un' Ancona per la Chiesa di Osopo già stabilita in altro contratto.* V. Doc. VI.

In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo quadringentesimo no[illegible]simoquarto. ind. XII. Die Sabbati quinta Aprilis. Actum Utini in camino [illegible] Comunis presentibus ser Andrea a Leone et ser Hieronimo de Hieronimis [illegible]tino notariis testibus ad hec specialiter vocatis habitis et rogatis.

Ibique Dominicus filius q. Simonis Hieronimi de Osopio ut sindicus hominum et Comunis Osopii et Joannes q. Simonis Mozesii de Osopio ut nuntius ad hoc specialiter missus per homines et Comune Osopii et pro quibus hominibus et Comuni promiserunt de rato in suis propriis bonis, promiserunt m.° Martino pictori de Utino de adimplendo promissiones, pacta et solutiones inter se initas, inita pro Anchona per ipsum m.m Martinum fienda ipsis hominibus Osopii in eorum Ecclesia, de quibus pactis dicitur constare manu ser Blasii Pichissini notarii de Glemona (2), obligantes ex nunc eidem m.° Martino ibidem presenti, stipulanti et recipienti omnia et singula dictorum omnium et singulorum hominum et Comunis bona mobilia et im-

(1) Degli Evangelisti ricordati come dipinti nella cupola o catino del coro della chiesa maggiore nè vestigio nè memoria rimane. In quanto alla tela della Cappella di S. Tommaso trovasi per note posteriori, quando si trattò di farla pulire o ristaurare nel 1564 e nel 1625 che rappresentava una *battaglia*, una *guerra*, e nulla di più concreto.

(2) Quest'atto non fu ritrovato nei protocolli del detto Notaio.

mobilia presentia et futura et specialiter animalia et armentum dictorum hominum et Comunis tam in comuni quam in particulari.

Et versa vice ad preces et requisitionem antedicti m.[i] Martini et pro eo ibidem m.[r] Joannes de Cramariis pictor de Utino sororius ipsius m.[i] Martini, pro se suosque successores et cum obligatione singulorum suorum bonorum mobilium et immobilium presentium et futurorum se fideiussorem constituit eisdem sindico et nuntio Osopii ut supra stipulantibus pro dicta eorum Ecclesia et Comuni de adimplendo, attendendo et satisfacendo pacta, promissiones et conventiones predictas et presertim de restituendo ipsis hominibus et Comuni id quod ipse m.[r] Martinus recepisset supra dicta Anchona de pluri eius quod valeret seu ascenderet opus quod fecisset ipse m.[r] Martinus in dicta Anchona, quatenus, quod absit, ipse m.[r] Martinus obiret ante completum opus seu aliter deficeret et in non complendo dictum opus et quatenus etiam dictum opus quod fecisset ipse m.[r] Martinus nuncupatus Pelegrinus non tamen completum seu pars ipsius operis ascenderet et valeret ultra pecunias eidem Martino Pelegrino solutas, quod tunc ipsi homines teneantur supplere ad dictum valorem iuxta estimationem bonorum virorum. Ibi quidem venerandus d. Ottavianus de Nicolettis de Utino canonicus civitatensis per se suosque heredes cum obligatione omnium suorum bonorum etc. promisit eundem m.[m] Joannem eiusque heredes et bona relevare pro dimidia dicte fideiussionis et sine damno conservare.

*(Bartolomeo Mastino notaio di Udine — Arch. notar. di Udine).*

## V.

*1495. 6 Giugno — Udine. — Contratto di Pellegrino pittore di Udine di dipingere una pala con S. Alò ed altri Santi per la Fraternità de' Fabbri nella Chiesa di S. Giovanni di Piazza in Udine.*

Anno domini 1495. ind. XIII. die VI mensis Junii. Actum Utini in contrada dicta Chialareza in domibus mei Notarii in porticu, presentibus discreto viro ser Nicolao aurifice q. ser Johannis de Nicolettis, m.[o] Candido spatario filio m.[i] Christophori spatarii de Amaro Utini habitantibus testibus vocatis et rogatis.

Ibique m.[r] Johannes Falza q. Sabadini, m.[r] Cantianus et m.[r] Alexander omnes fratres Fraternitatis SS. Sebastiani et Alo de Utino, de commissione sibi facta per universitatem dicte Fraternitatis ad conveniendum cum magistro Peligrino pittore (*sic*) de burgo Aquilegia ad faciendum unam Anchonam S. Johannis et S. Alo et Sebastiani super altare maius in Ecclesia S. Johannis a platea de Utino: ibi in ditto loco ditti fratres convenerunt cum ditto Peligrino et idem Peligrinus cum illis convenit facere secundum quoddam signum supra unum certum designum cum tribus figuris s. Johannis, s. Alo et Sebastiani de magnitudine digitorum quatuor maioris figure que sunt in Ecclesia Maiori de Utino [Fraternitatis] Corporis Christi, pitta etiam in historia s. Alo a parte inferiori una ad mensuram et altitudinem figure S. Johannis que est in ditta Ecclesia S. Johannis supra altare: in ditta facere teneatur S. Alo eques cum familiare et Demon cum fossimam (*sic*) et que attinet ad

dittam fossimam. Item idem m.r Peligrinus promisit et se obligavit facere dittam Anchonam cum soprascriptis figuris, omnibus suis sumptibus et coloribus et omnia que ad dittas figuras pertinebunt, laborans tamen ab olio in tella que tella ditta Fraternitas teneatur emere et tellare quod tenet dittam tellam idem ser Peligrinus facere debeat. Item quod atinet ad ornamentum ditte Ancone ligneum, ditti fratres facere suis sumptibus debeant. Item quod dictus m.r Peligrinus pingere dictum adornamentum debet intelligendo cum auro et absque olio et que figure et sua pittura fatta in ditta Ancona sit et esse debet de valitudine ducatorum triginta ad extimationem virorum intelligentium de arte preditta, cum pactis et conditionibus quod ditta Fraternitas dare debeat eidem m.o Peligrino presenti stipulanti pro suis mercedibus ducatos auri viginta et nil aliud, cum hoc porro quum dicta Anchona fuerit perfecta dicti fratres ire debeant cum ditto Peligrino ad Pontificem et facere illic quod habeant bulam ad requirendum amore Dei. Item de predictis ducatis XX auri idem m.r Peligrinus presens et contentus extitit habuisse de m.o Daniele spatario camerario ducatos sex auri. Item contentus extitit de predictis XX ducatis habuisse a magnifica Comunitate Utini ducatos quinque. Item contentus extitit se etiam habuisse ducatum unum auri a d. presbitero Johanne beneficiante in Castro que important ad summam ducatorum XII, de quibus dittus m.r Peligrinus contentus fuit.

Item de reliquis ducatis octo se obligaverunt mediam partem dare ad festum S. Marie candelarum proxime venture et reliquum ad aliam S. Mariam proxime ad aliam venturam. Cum hoc patto quod ditta Ancona sit et esse debeat fatta omnia ad dittum Peligrinum pertinet usque ad festum proxime venture Pasque ovorum integraliter et perfetta, ut supra continetur in suis pactis; et casu quo non fuerit pitta cum condicionibus ut supra in ditto termino, quod idem Fraternitas possit et valeat fieri facere partem vel totam, que non esset iam completa sive perfecta in dicto termino, ad alium quamvis pittorem et quod idem Peligrinus sit obligatus solvere si ultra ditta Ancona non fuerit tota pitta suis sumptibus et salvo hoc pacto habito inter ipsas partes, casu quo decederet ex hac vita et quod non teneatur solvere nisi partem sive totum opus quousque eo casu esset adsit nisi voluntas Dei interesset pattis et condicionibus suprascriptis, ditti fratres quo supra nomine eidem m.o Peligrino promiserunt habere ratum gratum et firmum sub obligatione omnium bonorum ditte Fraternitatis et idem m.r Peligrinus eisdem fratribus quo supra stipulantibus promisit sub obligatione omnium suorum bonorum habere ratum gratum et firmum et precibus et istantia ditti m.i Peligrini ser Bernardinus de Prampergo Utini in burgo Aquilegie habitans se pro suprascriptis omnibus pattis et condicionibus infra ipsos m.ri Johannem Sabadini, Alexandrum, Cantianum et Gasparem se quo supra nomine constituit securitas et principalis solutor sub obligatione omnium suorum bonorum et m.r Peligrinus promisit reservare indemnem et penitus sine damno sub obligatione etc.

(*Giacomo di Fagagna notaio in Udine — Arch. notar. di Udine*).

## VI.

*1495. 10 Novembre — Udine. — M.° Pellegrino fa ricevuta di ducati 50 avuti dalla chiesa e comunità per mercede dell'ancona dipinta per la chiesa di Osopo.*

A. D. 1495 die martis decima novembris, actum Utini in Camino Palacij Communis, presentibus generoso D. Hieronimo de Savorgnano q. Magn. D. Pagani, egregiis ser Francisco Fantolino notario Utinense, ser Johanne Michaele q. Dominici de S. Vito testibus ad hec specialiter vocatis et rogatis.

Ibique Magister Pelegrinus pictor de Utino dixit contentus et confessus fuit habuisse pro parte sue mercedis pingendi unam Anchonam Ecclesie Osopii prout in pactis scriptis manu Notarii et in se recepisse in pluribus et diversis postis pecuniarum et rerum a predictis hominibus de Osopio ad summam ducatorum quinquaginta, de quibus quinquaginta ducatis sic per eum ut supra receptis idem Mag. Pelegrinus per se suosque heredes fecit finem remissionem Antonio Thilei et Silvestro Driussii de Osopo ibidem presentibus pro se et dicta Ecclesia ac Comuni Osopii stipulantibus et recipientibus, quietationemque et pactum de ulterius quiquid non petendo. Quem finem remissionem, quietationem etc ac omnia et singula in hoc instrumento contenta promisit antedictis Antonio et Silvestro ut supra stipulantibus habere perpetuo et tenere rata, grata et firma sub obbligatione omnium suorum bonorum.

(*Not. Bortolomeo Mastino di Udine. A. N. U.*).

## VII.

*1497. 12 Ottobre — Udine. — Testamenti di Elena Portunerio moglie del pittore Martino Pellegrino di Udine e del marito che stava per recarsi a Roma.*

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem domini 1497. indictione XV. die iovis XII Octobris. Actum Utini in burgo Aquilegiæ in domo habitationis infrascriptæ dominæ testatricis et mariti, presentibus nobili ser Rizardo q. ser Hermacoræ de Sbroglavacca, ser Daniele filio ser Jacobi Pithiani de s. Daniele, ser Jo. Baptista filio ser Pauli Santonini, m.° Johanne pictore filio m.[i] Martini pictoris de Utino, Nicolao pictore q. Petri de Sagabria Utini habitante etc. testibus ad hæc habitis, vocatis, et ab ore proprio infrascriptæ testatricis rogatis et aliis.

Ibique honesta domina Hellena uxor m.[i] Martini Peregrini pictoris de Utino, sana per gratiam d. n. Jesu Christi mente, sensu et intellectu ac corpore, timens dubios et inopinatos mortis eventus ne eam ab intestato mori contingat, suarum

rerum et bonorum omnium dispositionem per presens nuncupativum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procuravit.

In primis quidem animam suam altissimo Deo humiliter recommendavit, sepulturamque sui corporis sibi ellegit in cimiterio Ecclesiæ S. Michaelis de sancto Daniele in sepultura in qua sepulta fuit quondam domina Margarita eius mater. Cui quidem Ecclesiæ S. Michaelis legavit unum livellum trium stariorum frumenti sibi solvi consuetum per ser Georgium de Cichinis de S. Daniele, cum hoc quod Camerarii dictæ Ecclesiæ teneantur et obligati sint annuatim in tali die obitus sui missas sex celebrari facere cum hoc quod si Camerarii pro tempore existentes fuerint negligentes ad faciendum predicta, quod Camerarii S. Mariæ de Comercio se impedire debeant et exigere dictum livellum et celebrari facere missas predictas in dicta Ecclesia S. Mariæ;

item legavit iure institutionis et legitimæ m.° Danieli Portunerio de S. Daniele ipsius testatricis patri unum livellum unius starii frumenti cum dimidio sibi solvi solitum per heredes q. ser Jacobi ser Martini de Varmo habitantis in Civitate Austriæ, de quo voluit ipsum esse tacitum et contentum et quod amplius nihil petere possit de eius hereditate.

In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et imobilibus, iuribus et actionibus, debitis, creditis et excessis quibuscumque suos heredes universales instituit et esse voluit suprascriptum m.<sup>m</sup> Martinum Peregrinum eius maritum dilectum et hanc suam ultimam voluntatem et suum ultimum testamentum asseruit esse velle quod et quam valere voluit iure testamenti et si iure testamenti iure testamenti valere non posset, voluit iure codicillorum et si iure codicillorum valere non posset, voluit, voluit valere iure donationis inter vivos, certificata prius per me Notarium de conditione ipsius donationis inter vivos, qua nulla ingratitudinis causa magna vel parva revocari potest et quocumque alio iure quo melius valere et tenere posset.

Dictis millesimo et indictione et die et loco, presentibus testibus suprascriptis ab ore proprio infrascripti testatoris rogatis. Ibique magister Martinus Peregrinus pictor de Utino q. m.<sup>i</sup> Baptistæ Sclavonici, sanus per gratiam d. n. Jesu Christi mente, sensu et intellectu ac corpore, volens ire Romam nollensque decedere sine testamento suarum rerum et bonorum omnium dispositionem per presens nuncupativum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procuravit. In primis animam suam altissimo Deo commendavit, sepulturamque sui corporis sibi ellegit et esse voluit in loco in quo decedet. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus, et imobilibus, iuribus et actionibus, debitis et excessis quibuscumque tam presenbitus quam futuris suos heredes universales instituit et esse voluit dominam Claram eius matrem et dominam Helenam eius uxorem equis portionibus et eas invicem substituit cum hoc quod dictæ eius heredes teneantur cellebrari facere missas S. Gregorii semel tantum pro eius anima. Et hanc eius ultimam voluntatem etc.

(*Not. Bernardino Lovaria. Arch. notar. Udine*).

VIII.

*1498. 19 Ottobre — Cividale. — Il Vicario Patriarcale intima alla Fraternità di S. Antonio di S. Daniele il resto del pagamento della pittura eseguita da m.° Pellegrino pittore.*

Franciscus Mazonus Juris doctor, Canonicus Ravenatensis R.mi in Christo Patris et DD. Dominici Grimano miseratione divina SS. Romanae Ecclesiae tituli S. Nicolai inter Imagines Diaconi Cardinalis et Patriarchæ Aquilejensis dignissimi Vicarius generalis.

Dilecto nobis in Christo Michaeli Flore de S. Daniele Camerario Fraternitatis S. Antonii de dicto loco S. Danielis salutem in Domino et nostrorum mandatorum obedientiam: ad instantam Magistri Pelegrini pictoris tenore presentium quas per quemecumque iuratium nuntium volumus presentari, precipimus et mandamus tibi sub excomunicationis pena late sententiae quam ex nunc prout ex tunc et e contra ferimus in his scriptis trina canonica monitione premissa si fueris inobediens, quatenus intra terminum dierum novem ab harum presentatione computandorum, quorum tres pro primo, tres pro secundo et tres pro tertio ultimo et peremptorio termino tibi assignamus, debeas eidem satisfecisse cum expensis de ducatis XV inquibus ei, et asserit, legitime obligaris *pro residuo picture facte* in dicta Ecclesia iuxta extimationem factam aut secum esse in bona concordia ed si de hujusmodi mandato nostro senseris te indebite gravari, coram nobis Cividati in dicto termino legitime compareas hora causarum data noticia parti et fiet ius: alioquin contra te ad executionem dicte sententie excomunicationis ut iuris erit procedetur, contumacia tua in aliquo non obstante.

Data in Civitate Austrie die 19 octubris 1498.

*Arch. Patriarcale. Udine Vol. XIX. 158.*

IX.

*1499. 4 Marzo — Udine. — Il Vicario Patriarcale intima alla Fraternità del Corpo di Cristo nel Duomo di Udine il pagamento del residuo del prezzo della Palla eseguita da Pellegrino pittore.* V. doc. V.

Franciscus Mazonus iuris doctor, canonicus Ravenatensis Rev.^mi^ patris et d. Dominici Grimano miseratione divina Sancte Romane Ecclesie etc. diaconi Cardinalis et Patriarche Aquilegensis Vicarius generalis.

Dilecto nobis in Christo nob. ser Hieronimo de Tialdis civi Utinensi ut Priori Fraternitatis Sacratissimi Corporis Christi congregate in Collegiata Ecclesia Utinensi et ser Francisco Lealis uti Camerario eiusdem salutem in Domino et nostrorum obedientiam mandatorum. Ad istantiam providi viri *Magistri Peregrini pictoris de Utino* tenore presentium quam per quemcumque iuratum nuntium volumus presentari precipimus et mandamus vobis sub excomunicationis pena quatenus in-

fra terminum dierum sex ab harum presentatione computandorum debeatis eidem satisfecisse cum expensis de residuo precio sibi debiti pro palla sive anchona per eumdem picta super altari Corporis Christi aut secum esse in bona concordia et si de hujusmodi mandato nostro senseritis gravati, coram nobis Utini legitime compareatis data notitia parti et recipietis iustitiam, alioquin vos excomunicabimus.

Data Utini de quarta martiis 1499.

*(Arch. Patriarcale in Udine. XX. 35).*

X.

*1501. 28 Giugno — Cividale. — Contratto di Pellegrino di dipingere una pala per l' altar maggiore della chiesa di S. Giovanni Battista del monastero di S. Maria in Valle di Cividale.*

Jeshus.

In Christi nomine amen. Anno MCCCCCI. ind. IV. die XXVIII Junii. Actum in Ecclesia monasterii S. Mariæ in Valle Civitatis Austriæ, presentibus reverendo domino Custode Collegiatæ Ecclesiæ B. Mariæ Civ. Austriæ, nobili ser Bucino de Strassoldo, ser Matthia Quarino de burgo pontis Civ. Austriæ testibus ad hoc habitis, vocatis et rogatis.

Ibique providus vir magister Piligrinus pictor de Utino promisit, convenit et se obligavit Reverendæ dominæ Helisabethæ Formentinæ abbattissæ reverendi monasterii S. Mariæ in Valle ac vice et nomine ipsius monasterii construere et facere unam palam sive anchonam in quatuor colonis ad altare maius dictæ Ecclesiæ iuxta formam designi, ad altitudinem pedum XV de mensura et latttudinem pedum septem quartæ unius prout fuerit conveniens loco ipso computata capsa, ita quod non sit minoris mensuræ quod supra dictum est. In qua quidem pala sive anchona debent fieri tres figuras, videlicet unam S. Benedicti a latere dextro, alia S. Joannis Baptistæ in medio et ab alio latere figura S. Joanni Evangelistæ ed a parte superiori in capite super cornisio istoriam Assumptionis B. Mariæ Virginis. Predictamque quoque palam sive anchonam idem m.r Piligrinus facere debeat omnibus suis sumptibus et expensis ac promisit et se obligavit perficere eam usque ad festam Resurrectionis nunc proximum futurum cum omnibus intaglis, depincturis, lignaminibus cum auro et coloribus ultramarinis cuiuscumque conditionis. Pro qua quidem pala anchona præfata Rev. d. Helisabeth vice et nomine totius ipsius monasterii promisit dare et exbursare eidem Piligrino pro eius mercede ducatos centum videlicet quadraginta bonæ monetæ et residuum in variis ...sibus et promisit quod dictus m.r Piligrinus pro dicta anchona facere et perficere talis conditionis et valoris dicti precii centum ducatorum et decem ducatorum plus et si fuerit extimata esse minus valoris precii centum ducatorum, id minus precium non debebit et pro tanto sibi persolvatur quanto minus extimabitur ut supra.

Intervenientibus huic concordio spectabilibus dominis d. Hermano Claricino et d. Bartholomeo de Nordiis sindicis ipsius monasterii ibidem presentibus etc. Quam

quidem promissionem, obligationem et omnia et singula in hoc instrumento contenta prefatæ partes sibi ad invicem et vicissim sub obligatione bonorum suorum promiserunt perpetuo habere firma, rata et grata habere, tenere, attendere et observare et in nullo contradicere, facere, venire per se etc. Sub poena dupli, a qua poena soluta vel non presens tamen instrumentum et omnia in eo contenta semper obtineat plenum robur atque perpetuam firmitatem.

*(not. Benedetto Micuzio di Ziracco. Arch. not. Udine).*

## XI.

*1501. 12 Lugiio — Udine. — Lettera del Decano del Capitolo di Udine Giacomo di Marano al Patriarca d'Aquileja Domenico Grimani nel restauro della Chiesa Maggiore di Udine e su una inconveniente imagine di un San Marco ed una bella di S. Giuseppe. (La prima opera di Giovanni di Martino e la seconda di Pellegrino da Udine detto di S. Daniele).*

Magnifice et carissime Domine humilimas reverentias. Accepimus servuli qui hic sumus Magnificentia Tua, Dei beneficio incolumen rediisse. Congratulamur sospitati Domini. Proroget Altissimus annos tuos qui nos sic ultro protegis ac adiuvas ut libertate securi, rei divinae liberius vacemus. Templum hoc tuum a te magnopere instauratum illustratumque, in horas ornamenta suscipit meliora. Pictor tamen ille qui sibi sciolus qui qualem vel scivit vel potuit Sanctum Marcum effigiavit, omnium sententia longe erravit. Non Evangelistam quempiam, sed militari paludamento hominem ne dixero hominis monstrum deprompsit; Stratiotam vel barbarum nescio quem expressit. Si femori gladius, si lateri pharetra insederit, ille profecto erit qui iugulare et necare plurimos norit, non autem predicatione divini verbi Christo conciliare. Nusquam, sicut de eo sacrae litterae tradunt canis caput respersus calvicii gratia (*sic*) decorus et supercilio. Verum sub ipsis naribus pilosior, crine infecto atque protenso horridior spectatur ac barbatissimus. Alter, Joseph spirantem pueruli vivi gerulum vivaciorem nobis cum comuni leticia voluntate prestitit. Parietes insuper dealbantur. Sic nos divina pietas puriores nitidioresque prestet sibi. Sic Magnificentiam Tuam sempiternitate dignam tueatur. Cuius dignationi et gratiae coetus hic Utinensium tuorum se obnixius commendat.

Utini die XII julij 1501.

Magnificentiae Tuae.

*Servulus* JACOBUS DE MARANO
Decanus Eccl. Utinensis.

*(Arch. capit. di Udine. [copia scorretta] Varia XXXI).*

## XII.

*1502. 3 Ottobre — Udine. — Contratto per dorare l' ancona sull' altare maggiore del Duomo d'Aquileja fatto da m.° Antonio de Tironi, bergamasco abitante in Udine, col Capitolo d'Aquileja (nella qual Ancona doveva esser collocata la Pala che stavasi dipingendo da Pellegrino di Udine.* V. Doc. XIII (Esiste ancora questo lavoro nella chiesa suddetta).

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem MCCCCCII., ind. V, die lune tertia Octobris. Actum Utini in mercatoveteri in domo habitationis M.[i] Bartolomei Intagliatoris presentibus ven.[li] viro d. presbitero Zuanutto Merlatto de Utino Capellano in Ecclesia Maiori Utinensi, ser Bertrando de Nicolettis auri fabro de Utino testibus ad hec specialiter vocatis, habitis et rogatis.

Ibique reverendi D. Beltrandus de Susannis, D. Rizardus de Strasoldo, D. Gregorius de Birtulinis et D. Leonardus Monti Canonici S. Ecclesie Aquileiensis et pro eadem Sancta Ecclesia et Capitulo eiusdem Ecclesie, pro quo quidem Reverendo Capitulo seu pro aliis eiusmodi reverendis Concanonicis promiserunt in suis propriis bonis de ratihabitione, concluserunt mercatum et concordes fuerunt cum Magistro Antonio de Tironis Bergomense deauratore ibidem nunc presente de mercede ipsius M.[i] Antonii et labore deaurandi Jconiam seu Anchonam supraponendam insigni Altari eiusdem Ecclesie, quam completam pro suo opere deaurationis eisdem Dominis ibidem assignavit eam acceptantibus et laudantibus et ipse M.[r] Antonius cum prefatis reverendis Dominis conclusit pro dicta eius mercede deaurandi et pro auro, azuro et omnibus ac singulis positis per eum in dicta Anchona et concors fuit in ducatis tercentisviginti in totum, computandis tamen et includensis omnibus et singulis per eum usque modo superinde receptis a prefato reverendo Capitulo seu ab aliis eius nomine et ipsi reverendi Domini promiserunt sub obligatione omnium prelibati venerandi Capituli bonorum etc. satisfacere eidem M.° Antonio ibidem presenti, stipulanti et recipienti pro se etc. restum dictorum tercentorum viginti ducatorum computatis receptis videlicet a dictis receptis usque ad dictos tercentosviginti ducatos et solvere ad omnem ipsius M.[i] Antonii requisitionem. Demum ipse M.[r] Antonius ex sua frugalitate eisdem Dominis promisit gratis et absque ullo premio dirigere in Aquileia predictam Anchonam et eam ordinare quantum ad opus per eum factum et quoque deaurare unam sedem seu chatredam pro imagine beate Virginis marmorea collocanda in ipsa Anchona, sumptibus tamen et expensis prelibati reverendi Capituli tam de auro quam de aliis, excepta mercede ipsius M.[i] Antonii ut supra nunc gratis remissa. Cui quidem M.° Antonio sic ut supra se exhibenti operanti et exponenti promiserunt prebere hospitium et expensas oris; que omnia et singula partes prefate sibi invicem stipulantibus et recipientibus promiserunt habere et tenere rata, grata et firma eaque attendere, observare et adimplere sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum etc.

(*not. Bortolomeo Mastino. A. N. U.*).

## XIII.

*1503. 26 Aprile — Aquileja. — Perizia di due disegnatori sulla Pala dipinta dal pittore Pellegrino di Udine per l'altare maggiore della Chiesa patriarcale d'Aquileja.*

*1503. 22 Giugno — Udine. — Pagamento della detta Pala.*

Judicium picture pale altaris maioris S. Aquileiensis Ecclesie. Die Mercurii XXVI Aprilis 1503. Congregato Capitulo more solito in loco capitulari S. Aquileiensis Ecclesie consueto ad sonum campanelle, in quo interfuerunt Venerandi DD. Thomeus de Pulcinico tunc Vicedecanus, Bertrandus de Susanis, Petrus de Latisana, Rizardus de Strasoldo, Gregorius de Bartolinis et Bernardinus de Tingis omnes Canonici prefate Ecclesie et totum Capitulum ipsius facientes constituentes cum plures in presentiarum non essent in Civitate Aquileie qui interesse possent et ubi quidem cum alias prefati Domini et Capitulum convenissent et pacti fuissent certo precio cum discreto viro Magistro Pelegrino pictore de Utino filio q. magistri Baptiste pictoris et secum composuissent ut ipse pingere deberet palam altaris maioris predicte Ecclesie cum figuris et ymaginibus eorundem Sanctorum que in ipsa depicte sunt, que ymagines omnes depicte esse et fuisse deberent depicte, ornate, palliate, umbrate, relevate ac illustrate ad similitudinem et perfectionem, proportionaliter loquendo, ymaginis et figure S. Joseph facte et depicte et posite seu situate Utini in Ecclesia maiori supra altare dicti S. Joseph, ut de premissis omnibus apertum fuit constare instrumento manu egregi viri ser Johannis de Monticulis notarii Utinensis; hinc est quod prefato M.° Pelegrino opere picture figurarum et ymaginum dicte pale perfecto petente sibi per prefatos Dominos et Capitulum satisfieri de opere et mercede sua et prefati Domini non confisi neque inter ipsos concordes de eorum iudicio perfectionis ymaginum et figurarum pictarum per eundem M.^m Pelegrinum, deliberaverunt superioribus diebus convocare Peritos in arte picture et designationis eiusdem et ita de comuni consensu prefatorum Dominorum Canonicorum et Capituli et M.' Pelegrini electi fuerunt, videlicet pro parte ipsorum Dominorum et Capituli M.^r Johannes Antonius de S. Daniele aurifex Utini habitans et pro parte dicti M.' Pelegrini M.^r Johannes Antonius de Bergamo lapicida ambo in arte designationis et picture ac sculpture periti et bone opinionis et fame dicti exercitii in tota Patria Forijulii cogniti: qui precibus et instantia suprascriptorum Dominorum et Capituli ac prelibati M.' Pelegrini Aquilegie conducti, visis, inspectis, mensuratis, consideratis et diligentius palpatis et revisis ymaginibus et figuris pictis in pala suprascripta per eundem M.^m Pelegrinum, medio iuramento coram ipsis Dominis et Capitulo dixerunt, asseruerunt, iudicaverunt et sententiaverunt salvo meliori et veriori iudicio, ymagines et figuras predictas esse eiusdem bonitatis et perfectionis, que est ymago suprascripti S. Joseph et propterea eidem satsfacere debere precium dicte mercedis sue.

(*Dal vol. II. Delib. Capit. Aquil., pag. 257, Arch. Cap. di Udine*).

*1503. 22 Giugno. — Udine. — Pagamento di detta Pala.*

Quod M.r Pelegrinus pictor de Utino sit satisfactus pro labore picture. Die Jovis XXII Junii 1503. Actum Utini in Ecclesia maiori iuxta altare S. Jacobi, presentibus Ven. D. Hieronimo de Pulcinico Canonico Utinense et presb. Leonardo habitante in hospitale Batutorum de Utino testibus rogatis. Ibique cum superioribus diebus ut ibi assertum fuit per Rev. Capitulum Aquileiensem facta fuisset viva voce commissio venerabilibus DD. Gregorio de Bartolinis Canonico Aquileiensi et DD. Augustino de Coloreto etiam Canonico Aquileiensi nec non et D. Leonardo Monti ambobus Camerariis S. Aquil. Ecclesie videndi, examinandi, calculandi et concludendi omnes et singulas rationes tam debiti quam crediti Magistri Pelegrini de Utino pictoris pro mercede et opera factis per eum et per alios nomine suo in opere picture pale altaris maioris prefate Ecclesie Aquileiensis: in presentiarum vero suprascripti DD. Gregorius et Leonardus tam viva voce quam certo cyrographo manu ipsius D. Gregorii, in presentia venerandi D. Jacobi de Montegnaco et Bertrandi de Susanis Canonicorum prefate Ecclesie, cum plures tunc Domini Canonici haberi non possent, retulerunt quod de tota summa ducatorum ducentorum et triginta, quos ipse M.r Pelegrinus habere debebat pro tota pictura pale suprascripte, creditor est et habere debet ducatos XXXVI et libras quatuor solidorum et solidos quinque. Qua quidem relatione audita et viso dicto cyrographo prefati Domini viva voce commiserunt Ven. D. Leonardo Monti ibidem presenti, audienti et intelligenti, ut tam ipse quam D. Augustinus de Coloreto eius collega Camerarius absque alia Capituli commissione de primis pecuniis quas exegerint de spectantibus ad cameram suprascriptam, integre, summarie et plenarie ipsi M.° Pelegrino seu eius legittimo procuratori aut commissario satisfaciant et persolvant, nec non de receptis omnibus per eum occasione predicta quietationem debitam sibi per ipsum facere procurent.

(*Ib. Ib. pag. 266*).

XIV.

*1505. 9 Luglio — Udine. — Il pittore Pellegrino di Udine promette dipingere una tavola col Crocefisso e S. M. Maddalena per la sacrestia della Chiesa maggiore di Spilimbergo per commissione dei Nobili Consorti di Spilimbergo.*

Die mercurii nona Julii 1505, indictione VIII. Actum Utini ad scalas lapideas Palatii Comunis, presentibus egregio legum doctore d. Joanne de Candidis, nobilibus ser Odorico de Susanis, ser Jo. Baptista de Candidis atque discreto ser Francisco Portio notario omnibus civibus et habitatoribus Terræ Utini testibus ad hæc specialiter vocatis, habitis et rogatis.

Ibique spect. d. Jacobus q. d. Joannis Francisci de spectabilibus dominis Consortibus Spilimbergi nomine suo et aliorum suorum Consortum et pro quibus pro-

misit de rato in suis propriis bonis ex una et peritissimus picturæ m.r Peregrinus de Utino ex parte altera, convenerunt ad invicem de pictura infrascripta per ipsum m.m Peregrinum eisdem dominis Consortibus facienda ponendaque in Sacristia eorum maioris Ecclesiæ: qui m.r Peregrinus promisit eisdem dominis pingere in quodam tabulato quadro iam ad hoc preparato unam imaginem Crucifixi cum imagine Magdalenæ et cum civitate Jerusalem et aliis lontanis et ornamentis convenientibus eidem operi, sumptibus tamen omnibus et expensis ipsius m.i Peregrini et hoc pro pretio nunc ibidem convento ducatorum septuaginta, ita tamen quod sit in optione partium seu alterius ipsarum faciendi extimari dictum opus per duos peritos in Utino mediante eorum iuramento et quatenus predicti extimatores essent in extimatione discordes, quod tunc ipsimet extimatores elligant sibi tertium collegam quorum extimationi partes promiserunt acquiescere et quatenus extimabitur in dictis 70 ducatis, quod idem m.r Peregrinus habere debeat dictum pretium ducatorum 70: si vero minus ducat, 70, tunc ipse m.r Peregrinus teneatur eisdem dominis reficere. Si vero extimabitur ducatos 80, nichilominus habeat nisi predictos duc. 70: si autem extimabitur ultra duc. 80 ad summam ducat. 100, quod nichilominus non habere debeat nisi duc. 82 et si extimabitur ultra duc. 100 in quacumque magna summa, quod tunc ipse m.r Peregrinus a dictis 82 ducatis supra, stet discretioni ipsorum dominorum. Et quum extra dictum quadrum ingruunt quædam ornamenla excisa de ligno de quibus ipse m.r Peregrinus in nichilo teneatur. Quæ omnia et singula in hoc instrumento contenta, partes per se suosque heredes promiserunt sibi invicem stipulantibus et recipientibus habere et tenere rata grata et firma eaque attendere et observare sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum etc.

*(Bartolomeo Mastino notaio di Udine. — Arch. notar. di Udine).*

## XV.

*1513. 26 Luglio — S. Daniele. — Contratto tra la Fraternita di S. Antonio in S. Daniele ed il pittore Pellegrino da Udine per ornare la Capella di S. Antonio (mutilo).*

Concordium inter Venerandam Fraternitatem S. Antonii et Magistrum Piligrinum pictorem Utinensem.

In Christi nomine amen. Anno a nativitate eiusdem 1513, ind. I, die 26 julii in S. Daniele in Ecclesia S. Antonii presentibus egregio Ser Jo. Daniele de Tibaldis, Ser Rinaldo Prosdocimi de Spilimbergo, M.o Carlo barbitonsore de Spilimbergo testibus adhitibus etc.

Ibique constituti Ser Hieronimus Venustis Camerarius Ven. Fraternitatis S. Antonii et alii confratres deputati plures quarta parte ibidem in pleno consilio ad sonum campane more solito congregati ubi quidem post maturam consultationem determinantes ad laudem Dei et Divi Antoni ornare eius capellam picturis humanum ad divinum cultum allicientibus ad talem compositionem et concordium cum eximio. . . . . .

(Manca il rimanente dell' instrumento per stracciamento di due carte, cioè la 70 e 71, essendo l' intestazione dell' atto scritta a tergo della carta 69. Fu stampato dal Maniago op. cit. con qualche errore).

*(not. Francesco Pittiano di S. Daniele. A. N. U.).*

XVI.

*1514. 14 Novembre — Udine. — Accordo del pittore Pellegrino colla Confraternità di S. Rocco fuori della Porta Poscolle. per far la Palla della Chiesa di detto Santo.*

In christi nomine amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo quartodecimo, indictione secunda, die martis XIV novembris, Utini in burgo Puscollis, in domo mei notarii, presentibus Joanne q. Dominici Decani de Villa Rovoreti, Sebastiano filio Joannis a Lepore de S. Mariza, habitante in Pantianico ac Simone Panici de Terenzano testibus.

Ibique providus vir Mag.r Bernardus q. Nicolai de Puteo, cerdo in burgo Puscollis Camerarius Ecclesie S. Rochi extra Portam dicti Burgi, de presentia et consensu prudentium virorum Joannis Ceschini Decani dicti burgi, Ser Alberti Fornasarii, Ser Joannis Danielis de Maseris, Ser Dominici q. Danielis Fabri, Mag. Georgi Salani, Mag. Dominici Morassii, Mag. Leonardi Tusini, Mag. Francisci Saraceni, Leonardi Tramontini, Jacobi Porcharii et aliorum de dicto burgo habentium in tutela et cura dictam Ecclesiam ex una et præcipue artis pictor Magister Pellegrinus de Utino ex altera ad hunc contractum et concordium devererunt, videlicet quod dictus Mag. Pellegrinus suscepit onus et .... ac promisit et se obligavit depingere unam Pallam ponendam in dicta Ecclesia, in qua erunt infrascripte figure, videlicet imago beatissime Virginis Marie cum eius filiolo in ulnis: ab uno eius latere imaginem Divi Sebastiani et ab alio latere imaginem Divi Rochi tam excellentem et elegantem quam sciverit et ulterius eam exornare quantum attinet ad picturam eis ornamentis qui requiruntur et convenient peritiæ quam ipse habet in dicta arte et in dicto opere ponere colores egregios et fines non autem adulterinos et dictum opus teneatur complere ad summum usque ad festum B. Virginis de mense augusti proximi futuri: hoc expresso quod ipse non teneatur ad deaurandam dictam Pallam sed solum ad picturam ut supra. Et pro mercede laboris et magistrari dictus Mag. Pellegrinus in dicto opere faciendo suprascriptus Camerarius una cum infrascriptis Decano et Vicinis burgi Puscollis habentibus regimen dictæ Ecclesiæ, promiserunt dare eidem Magistro Pellegrino stipulanti per se ducatos quadragintaquinque de quibus contentus et confessus fuit ipse Mag. Pellegrinus se iam habuisse et recepisse a dictis gubernatoribus dictæ Ecclesiæ ducatos decem et solidos XX, quos ibidem coram dictis testibus et me notario recepit effectualiter. Promiseruntque dicti Camerarius et Vicini dare eidem Mag. Pellegrino hinc ad paucos dies et supplere continuando pecunias ut supra iam numeratas usque ad summam ducatorum XLV, promiserunt dare et solvere eidem Mag. Pellegrino de pecuniis et rebus dictæ Ecclesiæ de anno in annum, dando

eam summam quolibet anno quæ erit possibilis attentis possibilitate et elemosinis dictæ Ecclesiæ faciendis, remittendo hoc arbitrio proborum virorum gubernantium dictam Ecclesiam, videlicet ut faciant ipsi Mag. Pellegrino responderi quolibet anno eam summam quæ ipsis videbitur possibilis usque ad integram satisfactionem dictorum XLV ducatorum. Et si quamprimum post completum opus dictam Ecclesiam haberet modum satisfaciendi integraliter, promiserunt illi integraliter satisfacere subito post absolutum dictum opus. Quæ omnia et singula præfati Gubernatores Ecclesiæ per se eorumque successores et sub obligatione omnium et singulorum bonorum dictæ Ecclesiæ ex una et dictus Mag. Pellegrinus per se suosque heredes et sub obligatione omnium et singulorum bonorum suorum mobilium et immobilium presentium et futurorum etc. ex altera, promiserunt sibi invicem solemni stipulatione hinc inde interveniente perpetuo ut supra rata et grata habere, tenere, attendere, observare et plenius adimplere et in nullo penitus contrafacere nec per se vel alios aliqua ratione vel causa, de iure vel de facto sub pena dupli et minus, qua soluta vel non etc.

*(not. Francesco Porzio di Udine. A. N. U.)*

## XVIII.

*1516. 15 Novembre — S. Daniele. — Pellegrino pittore conviene coi Camerari della Chiesa di S. Margherita di Anduins di fare, scolpire, dipingere e dorare una statua di S. Margherita per 50 ducati.*

1516, ind. IV, die sabati quintodecima mensis novembris, actum in S. Daniele in camino domus habitationis, infrascripti M.[i] Peregrini presentibus ibidem M.° Guigelmo muratore habitante in S. Daniele et M.° Valentino textore q. Guarnerii de Miono de Carnea testibus adhibitis etc.

Ibidemque convenerunt inter se partes infrascripte videlicet M.[r] Peregrinus pictor q. M.[i] Baptiste pictoris pacto promisit Urbano Tuniutti Camerario Ecclesie S. Margarite de Anduino et Leonardo Stefani de dicto loco nuntio et commisso speciali ut asseruit Comunis dicti loci stipulanti vice et nomine dicte Ecclesie S. Margarite dare constructam sculptam picturatam deauratam et sufficienter finitam ymaginem S. Margarite usque ad festa pasche resurrectionis Domini prox. fut., salvo cum iusto impedimento et e converso prefati Urbanus Camerarius nomine dicte Ecclesie S. Margarite et Leonardus Stefani nomine Comunis dicti loci dederunt eidem M.° Peregrino amplam commissionem faciendi dictam ymaginem S. Margarite pulcram et sufficientem et usque ad valorem ducatorum quinquaginta et plus et minus prout ei videbitur facere et ulterius promiserunt eidem M.° Peregrino venire illam acceptam in termino pasche suprascripte et ante quandocumque fuerit completa et portare sibi suas pecunias seu mercedem vel de ea esse in bono concordio cum dicto M.° Peregrino iuxta extimationem peritorum accipiendorum unum pro parte et pro arra sive pro parte precii suprascripte ymaginis faciende antedictus M. Peregrinus per se etc. confessus et contentus fuit se habuisse et integre ac cum effectu recepisse in pluribus et diversis postis,

temporibus et partibus usque in presentem diem a suprascripto Camerario viginti cum dimidia urnas vini vel circa et triginti duas libras casei precio libr. 4 sold. 16: pro quibus sic attendendis et firmiter observandis ipse partes nominibus quibus supra, videlicet una pars alteri et altera alteri obligaverunt ad invicem et simul et in solidum generaliter omnia et singula eorum bona presentia et futura etc.

*(not. Nicolò de Giorgi di S. Daniele. A. N. U.).*

## XVIII.

*1519. 15 Luglio — Udine. — Il pittore Pellegrino di Udine promette dipingere la B. Vergine Maria e l'Angelo annunziatore, in tela per 28 ducati per la Fraternità de' calzolai di Udine.*

A. D. 1519, ind. VII. die veneris XV Julii Utini in logia Palatii Comunis presentibus Rocco Bosdavit et Daniele Bocetto preconibus Utini testibus etc.

Ibique prudentes viri magister Dominicus de Zucconico camerarius venerande Fraternitatis Cerdonum Utini, m.r Franciscus de la Tasca prior et m.r Bernardinus Bettussij exactor eius Fraternitatis vice et nomine totius Fraternitatis habentesque ab ea plenam ad hoc ut dixerunt potestatem ex deliberatione facta in pleno Consilio eiusdem Fraternitatis ex una et egregius pictor magister Pellegrinus de Utino ex altera ad hanc conventionem devenerunt, videlicet quod idem m.r Pellegrinus de manu sua bonis et legitimis coloribus formare et pingere debeat eidem Fraternitati in tela Imaginem beatissimæ Virginis Mariæ cum Angelo Annuntiante et reliquis in actu requisitis, et opus ipsum dare absolutum hinc ad festum S. Andreæ proxime futurum. Et hoc pro precio ducatorum viginti octo, quos ipsa Fraternitas dare teneatur illico absoluto opere predicto in tempore predicto. Si nam in termino predicto non dederit opus predictum perfectum, pacto conclusum fuit quod dicta Fraternitas non teneatur acceptare dictum opus et consequenter non facere solutionem aliquam. Qui quidem m.r Pellegrinus obbligavit se adeo eleganter absolutum dictum opus quod iudicio peritorum in arte extimabitur ad minus ducatos XL et tamen quantacumque fuerit æstimatio, non teneatur dicta Fraternitas ad maiorem quantitatem quam ducatorum XXVIII de quibus supra. Quæ omnia et singula prefati contrahentes per se dictis nominibus suosque heredes et sub obligatione omnium dictæ Fraternitatis et ipsius m.r Pellegrini bonorum mobilium et stabilium refectioneque damnorum etc. remota omni exceptione etc. promiserunt sibi invicem perpetuo firma rata et grata habere, tenere et non contrafacere etc. per se vel alios aliqua ratione vel causa, de iure vel de facto sub poena etc. qua soluta vel non etc., hoc etiam expresse convento, quod opus picturæ prædictæ fieri debeat tale et tantum ut respondeat proportioni loci ubi ponendum est, videlicet stuphæ dictæ Fraternitatis nuper constructæ.

*(not. Francesco Porzio, A. N. U.).*

1518. 4 Decembre. Spesi dati a m.° Peregrino per vigor de la deliberation

del Consiglio (*della Frat. de' Calzolai di Udine*) ultra lo primo accordo per la Annunciata, ducati quattro.

1519. 11 Decembre. Ricevuto da m.° Zorzi schiavo in Puscollo per ellemosina data in lo adiutorio de la depentura de la Annuntiata ducato uno. — Dal Registro *Spese della Frat. Calzolai* nel loro Archivio.

## XIX.

*1520. 7 Aprile — S. Daniele. — Accordo di Pellegrino di S. Daniele pittore, di fare un Confalone alla Fraternità di Santa Maria di Rodeano per ducati 41.*

A. D. 1520, ind. VIII, die sabati 7 aprilis actum in S. Daniele in domo infrascripti Magistri Peregrini, presentibus Dominico Michuli, Daniele q. Jacobi de Bronzacho et Johanne filio Juliani Zuletti omnibus de S. Daniele testibus ad hec vocatis.

Ibique cum M.r Peregrinus pictor de S. Daniele fecisset ad instantiam infrascriptorum Camerariorum unum Confalonum cum suo zendale et omnibus suis expensis cum pictura imaginis Virginis Marie et dictus M.r Peregrinus obtulisset et oblationem fecisset eis ut vellent facere extimari dictum confalonum per duos in arte peritos et in dicta extimatione volebat donare eis unum ducatum, dicti Camerarii voluerunt potius concordari inter eos in modis et pactis infrascriptis videlicet quod Camerarii de anno preterito et Camerarii de anno presenti Fraternitatis S. Marie de Rodeglano totam ipsam Fraternitatem representantes omni exceptione remota fuerunt contenti confessi et manifesti se teneri dare eidem M.° Peregrino occasione dicti Confaloni ducatos 41 in ratione lib. solid. 6:4 pro singulo ducato. Quos quidem ducatos 41 dicti Camerarii promiserunt dare eidem M.° Peregrino in termino annorum quinque prox. fut. incipiendo solvere hoc festo S. Jacobi de mense julii prox. fut. pro rata et annuatim pro rata et pro quolibet anno facere duas pagas, videlicet unam ad festum S. Jacobi alteram vero ad festum S. Nicolai, his pactis si non solverint annuatim pro rata, quod dictus M.r Peregrinus possit facere executionem pro toto debito, super quo vero debito dictus M. Peregrinus confessus fuit habuisse a predictis Camerariis duc. 15 usque ad presentem diem. Que quidem pacta et omnia ac singula in hoc instrumento contenta, prefati quatuor Camerarii dicte Fraternitatis S. Marie de Rodeglano simul et in solidum promiserunt perpetuo firma rata etc. obligantes omnia sua bona propria presentia etc.

*not. Ambrogio de Beccaris di S. Daniele. A. N. U.*

## XX.

*1520. 16 Giugno — S. Daniele. — Accordo del pittore Pellegrino coi Camerari della Fraternità di S. Biagio di Maseriis per ornare e dorare la figura di S. Biagio coll' armadio e figure per duc. 31 da pagarsi in rate e ed anche in biave e vino.* V. 1523, 27 Giugno.

S. D. 1520, ind. VIII, die vero sabbati 16 mensis junii, actum in S. Daniele in domo infrascripti Magistri Peregrini, presentibus Ven.bus viris presbiteris Ber-

nardino Pithiani et Hieronimo de Tibaldis his de S. Daniele, ac Michaele filio Alexi de Maseriis officiante in Farla testibus ad hec vocatis. Ibique Baptista filius Alexi et Petrus q. Jo. Petri de Travesio ambo Camerarii Fraternitatis S. Blasii de Maseriis per interpositionem suprascriptorum presbiterorum testium omni exceptione remota fuerunt contenti se teneri dare per se et successores Magistro Peregrino pictori de S. Daniele ducatos 31 in ratione libr. 6 sold. 4 pro singulo ducato in et supra eo quod M.r Peregrinus ornavit et deauravit figuram S. Blasii cum suo armario et figuris. Quos quidem duc. 31 dicti Camerarii per se et successores promiserunt solvere et satisfacere dicto M.o Peregrino in terminis infrascriptis videlicet duc. 6 usque ad S. Jacobum de mense julii prox. fut. et duc. 5 ad S. Blasium prox. fut. et sic in alteris pagis videlicet duc. 5 ad S. Jacobum et 5 ad S. Blasium sequentem; his pactis quod dictus M.r Peregrinus teneatur accipere bladum et vinum sufficiens pro precio currenti tempore collecte et casu quo dicti Camerarii vel successores sui non attendent in prima paga et in secunda quod dictus M.r Peregrinus facere executi pro toto dicto debito. Constituentes se dictus Baptista et Petrus principales solutores usque ad integram satisfactionem dicti debiti obbligantes ad hec omnia sua bona presentia et futura.

*(Id. Ibid.).*

## XXI.

*1521. 12. Agosto — S. Daniele. — Pellegrino di S. Daniele pittore si accorda coi Camerari delle Confraternite di S. Eurochio e Sebastiano e con quelli della Cenfraternita di S. Nicolò di Sequals, di far stimare i due Confaloni da lui fatti da Giacomo pittore q. Martino di Udine — Stima dei detti Confaloni in duc. 14 l' uno.*

A. D. 1521, ind. IX, die lune 12 mensis augusti actum in S. Daniele in domo infrascripti M.i Peregrini, presentibus M.o Leonardo q. Dominici del Bel, Petro q. Juliani del Bel et M.o Angelo textore omnibus de S. Daniele testibus ad hec vocatus et rogatis.

Ibique cum Camerarii Ecclesie S. Eurochii ac etiam Camerarii Ecclesie S. Nicolai de Sequals non concordarent cum M.o Piligrino pictore de S. Daniele de mercede ipsius M.i Piligrini in pingendo duos Confalones videlicet unum pro qualibet ipsarum Ecclesiarum pictos cum figuris infrascriptis videlicet in uno sunt figure S. Eurochii et S. Sebastiani, in altero vero figura S. Nicolai, prefate partes videlicet Philippus q. Andree de Pascal de dicta villa Sequalsi tamquam nuncius et sindicus, ut dixit, Frat. SS. Eurochii et Sebastiani de Sequalso et Baptista q. Georgi Butulini de dicto loco tamquam nuncius et sindicus Frat.is S. Nicolai de eodem loco, habentes autoritatem accordandi se cum dicto M.o Piligrino vel faciendi extimare mercedem suam, ut dixerunt, pro quibus Ecclesiis vel Fraternitatibus ipsi nuntii promiserunt de rato in propriis bonis parte ex una et M.r Piligrinus ex altera se libere compromiserunt in prudentem virum M.m Jacobum pictorem q M.i Martini de Utino ad estimandum dictam eius mercedem, dantes et concedentes ei

auctoritatem sententiandi et estimandi dictum opus in conscientia eius, alte et basse more veneto, promittentes stare et laudare dictam eius estimationem sub ypotheca et obligatione omnium eorum bonorum proprium et Ecclesiarum etc.

Nos igitur Jacobus pictor arbiter ellectus per suprascriptas partes ad estimandum dicta opera, visis videndis et consideratis considerandis Christi nomine invocato dicimus sententiamus et estimamus dictos confalones in ducatis 28, videlicet duc. 14 pro quolibet ipsorum, quos quidem 28 ducatos dictis nuntii nomine dictarum Fraternitatum pro quibus remaneant obligati usque ad integram satisfactionem, teneantur solvere et dare ipsi M.° Piligrino de presenti lib. 24, ad festum S. Michaelis prox. fut. de mense septembri lib. 16, residuum vero in termino quatuor annorum tunc sequentium et annuatim pro rata. His tamen pactis casu quo ipsi nuncii non curarent facere solvere annuatim pro rata, quod dictus M. Pelegrinus possit facere executi pro toto debito etc. et ita dicimus et sententiamus omni meliori modo etc. mandantes hanc sententiam esse inapellabilem ut in compromisso etc.

Quam quidem sententiam ambe partes laudaverunt et approbarunt coram dictis testibus eodem die et loco.

*(Ib. Ibid.)*.

## XXII.

*1521. 29 Novembre — Udine. — Il Comune di Udine accorda duc. 35 al pittore Pellegrino che fece e lodevolmente compì le portelle dell' organo del Duomo, come fu giudicato dai periti.*

Die XXIX Novembris MDXXI, actum Utini supra salla nova Comunis trans pontem in Convocatione etc. Comparente in dicta Magnifica Convocatione ser Peregrino pictore de Utine et honestissimis ac castigatissimis verbis petente residuum solutionis mercedis sibi promissæ in pingendis ab utraque parte portellis antepositis Organo Collegiatæ Ecclesiæ b. Mariæ de Utino, et quod sicut ipse exactissime ut a peritis utrinque electis iudicatum est, satisfecit concordiæ initæ cum Magn. Comunitate, eque Magn. Comunitas satisfaciat ac paria reddat satisfaciendo mercedem suam etc.; Magnifici domini Deputati habita relatione a Camerario fabricæ præterito, quod non sunt apud eum pecuniæ cum quibus satisfieri possit dicto ser Pelegrino de huiusmodi residuo mercedis, dignum equumque censentes quod ser Pelegrinus satisfiat, posuerunt partem quod pro anno proxime venturo auctoritate huius Magn. Convocationis quarantesimum plebis s. Laurentii de Buia unitum dicte fabricæ cum capitulis, conditionibus et obligationibus consuetis delivretur ser Laurentio Sachie illud acceptanti maxime ad beneficium Magn. Comunitatis pro ducatis centum ad rationem librarum sex et soldorum quatuor pro ducato, cum hoc tamen quod det atque exburset dicto ser Pelegrino de presenti ad bonum computum solutionis dicti quarantesimi ducatos XXXV, tot nam pro residuo idem ser Pelegrinus creditor est.

Pars capta fuit. — *Ann. Civ. Utini XLIV. 47. Arch. Com.*

XXIII.

*1523. 27 Giugno — S. Daniele. — Compromesso e sentenza degli arbitri sulle questioni tra la Chiesa di Maseriis e Pellegrino pittore per la rinnovazione della statua di S. Biagio, onde viene obbligato a fare un pallio con tre figure per duc. due senza la tela ed il telajo.* V. Doc. XX.

In Christi nomine amen. Anno a nativitate eiusdem 1523, ind. XI, die 27 junii, in S. Daniele in domo ser Piligrini infrascripti, presentibus Antonio Dominici Zili de Ripis, Johanne Zuletti et aliis.

De omni lite, questione et differentia vertente et que vertebat seu verti posset inter Camerarios Fraternitatis S. Blaxii de Maseriis ex una et ser Piligrinum pictorem in S. Daniele commorantem ex alia causa et occasione renovationis facte per ipsum ser Piligrinum in statua S. Blaxii, dicte partes videlicet Consolatus uti Camerarius et Baptista Alexii de Maseriis Potestas Ville de Maseriis de commissione eorum Comunis ut dixerunt promittentes in bonis propriis ex una et ser Piligrinus predictus ex alia pro bono pacis et pro vitandis litigiis et expensis libere et expedite more veneto et inappellabiliter se compromiserunt de iure et de facto in Ven. D. Presb. Bernardinum Pytthianum, Presb. Jeronimum de Tibaldis et Presb. Michaelem de Maseriis presentes et acceptantes tamquam in eorum arbitros arbitratores comunes amicos et amicabiles compositores.

Eodem die loco ac testibus etc. Ibi constituti supradicti arbitri et arbitratores ellecti et assumpti inter Consolatum de Maseriis Camerarium S. Blaxii et Baptistam Alexii Potestatem nomine Comunis ex una et ser Pellegrinum pictorem de S. Daniele ex alia et occasione renovationis Statue S. Blaxii, unde auditis ipsis ambabus partibus in contradictione, intellectisque estimationibus factis de dicta statua, consideratis omnibus considerandis Christi nomine invocato, declaraverunt et sententiaverunt quod instrumentum celebratum inter ipsas partes manu Ser Ambroxii de Beccaris habeat plenum robur et illud in omnibus confirmant, mandantes insuper quod prefactus ser Peregrinus teneatur pingere unum pallium ponendum ante altare S. Blaxii cum figuris B. Virginis cum filio et S. Johanne ac S. Bortholomeo et hoc usque ad festum S. Blaxii proximi futuri quod non sit minoris estimationis duorum ducatorum ita tamen quod ipsi Camerarii debeant ei tradere telam et facere fieri telarium dicti palii, absolventes ambas partes ab expensis factis in litigiis inter eos. Ita dicunt omni meliori modo etc.

*not. Francesco Pittiano. Arch. notar. Udine.*

XXIV.

*1524. 25 Giugno — Udine. — Concordio fra m.° Pellegrino pittore in San Daniele e i nunzi del Comune di Lestizza, per le pitture da farsi nella chiesa dei SS. Biagio e Giusto di detta villa.*

In Christi nomine amen. Anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo quarto Indictione XII. die vero Sabati XXV mensis Junii: Actum Utini in capite fori ve-

teris, in domo et curia Ser georgii Guaraij ypotecarij: presentibus Ser Jacobo de Spegimbergo Utini ypotecario: et Candido filio Leonardi Simionis de Reana Utini ypotecario: et Colla garzotto q. Johannis Sclavi Utini in burgo S.ᵉ luciæ habitante testibus ad hoc habitis vocatis et rogatis. Ubi prudens vir Ser pilligrinus pictor in S.ᵗᵒ Daniele habitans per se suosque heredes convenit cum nuntiis missis per Comune et homines villæ Listiciæ, videlicet Antonio q. Leonardi, et Victore q. Mathei de Listicia, dicentibus habere mandatum et comissionem a dicto eorum Comune, et hominibus villæ Listiciæ, pro quo et quibus in eorum propriis bonis de rato promisserunt in solidum: ad faciendum concordium et mercatum cum dicto m.° piligrino suprascripto, videlicet. quod dominus magister piligrinus se obligavit ad pingendum hinc ad annos tres prox. fut. in ipsius villæ Listiciæ ecclesiam Sanctorum Blaxii et Justi: primo, a latere dextro, totam istoriam Domini nostri in die olivi sancti; cenam Domini nostri cum suis appostolis: adorationem in orto, cum suis appostolis; captionem Domini nostri in orto: presentationem domini coram pillato: passionem coronæ spinæ: passionem batiture ad collonam: istoriam portationis crucis. Item in faciem dictæ ecclesiæ a parte interiori a latere dextro: passionem Domini, cum eius matre, Johanne, et madalena, latronibus et judeis cum fustibus et lanternis: Item a latere sinistro istoriam resurectionis domini nostri: istoriam Sanctæ madalenæ: istoriam assensionis: istoriam Spiritus Sancti: item alios plures sanctos et sanctas secundum divotionem dictorum hominum, videlicet sanctum macharium, sanctos johannem et paulum, sanctum barnabovem, sanctum vitum, sanctum gervasium et protaxium, sanctum johannem portelatine, sanctum leonardum, sanctam agnetem, sanctam rijtam, sanctam brigidam: Item refacere figuram Sancti Christophori existentem super muro ipsius ecclesiæ a parte exteriori; et hec omnia cum colloribus bonis et sufficientibus iuxta condictionem dictarum istoriarum et operum: et hoc precio et foro ducatorum centum in rationem l. 6. ss. 4. pro ducato: sine aliqua alia extimatione fienda; et sine aliquo alio judicij strepito; Cum termino solvendi dictos ducatos 100, annorum sex prox. fut. pro rata, videlicet de anno in annum, hinc ad festum S.ⁱ Jacobi prox. fut. frumenti staria sex, et siliginis sex: ad festum S.ⁱ michaelis residuum, pro rata, et pro precio occurente tunc temporis; et quod dicti homines conducere debeant omnibus eorum sumptibus dicta blada Utinum ad domum ipsius ser piligrini habitationis hic Utini: Renunciantes etc. promittentes etc. obligantes etc. Ad plenum.

*(not. Nicolò di Tauriano. — Arch. not. di Treviso).*

## XXV.

a) *1525. 5 Novembre — Cividale. — Il pittore Pellegrino si offre di dipingere una Pala per la Fraternità de' Battuti di Cividale e vengono eletti quattro confratelli a trattare con lui.*

1525, die dominica quinta novembris, actum in Consilio Fraternitatis s. Mariæ Civitatis Austriæ, in quo congregato Consilio interfuerunt nobilis ser Blasius de Monasteto prior, ser Bernardinus Venetus etc.

Magister Pellegrinus pictor dixit ad eius notitiam devenisse hanc Fraternitatem velle depingi facere unam Pallam quam se offert facere pulcherrimam iuxta conventionem fiendam si ipsi Fraternitati placuerit. Diffinitum fuit quod Palla fieri omnino debeat in pictura et quod magister Pellegrinus acceptetur ad ipsam operam faciendam et ad componendum cum ipso fuerunt facti infrascripti deputati circa salarium suum; spect. doctor Joannes Manzani, ser Jacobus Jacutius notarius ser Leonardus Turrensis, d. Antonius de Nordis.

*Arch. Ospitale di Cividale. Definit. 315.*

b) *1526. 5 Agosto — Cividale. — La Fraternità di S. Maria incarica il suo Cancelliere a sospendere la commissione data a Pellegrino che non stava ai patti.*

1526, die 5 augusti actum in Civ. Austriæ in Consilio Fraternitatis etc. Circa ser Pellegrinum pictorem qui est obligatus ad faciendum Pallam in hac ecclesia S. Mariæ deffinitum fuit, quod illam non curat facere iuxta promissionem, quod dictus Pellegrinus citetur, significando sibi quod Fraternitas nullo pacto intendit quod faciat dictum opus quia non servavit pacta, committendo mihi Cancellario exequendi contra ipsum et faciendi novam compositionem cum ipso si sibi videbitur, tamen cedat in utilitate Fraternitatis. — *Ibid.* 322.

c) *1526. 15 Gennaio — Udine. — Lettera di Pellegrino di S. Daniele pittore chiedente un a conto sulla Pala che eseguiva per la Fraternità de' Battuti di Cividale* (1).

NOBILE ET M.$^{co}$ M. BIASIO DE MONASTE IN ZIVIDA

Nobile et magnificho M. Biasio patrone honorando saluti etc. Et perchè io desidero del tuto non vi manchare dela mia fede di far che lopera mia sia fata soto di voi per contento vostro del tuto homnino lo voi far per honore mie et perche io sono per andare di zorno in zorno a Venezia per comperare tuti quelli chölori che a mi sono nezesari et fini per honore nostro. pertanto pregho quello che di grazia che mi sia dati quelli 25 duchati che mi forino promessi per natalle che non mi manchadi che in verità io sono per satisfarvi asi piu che non vi o promeso et a quelo non sono fiolo de ingratitudine del benefizio rezeuto 1526 adi 15 zenaro et questa quatrigesima volio che ne sia fata bona parte non mi manchando voi.

Servo PELEGRINO pittor.

*(Da privata Collezione).*

(1) La lettera è sigillata con ceralacca rossa con piccolo sigillo che presenta l'impronta di due figure in piedi di disegno antico, probabilmente fatta con un cammeo.

d) *1526. 14 Ottobre — Cividale. — Il pittore Pellegrino domanda alla Frat. di S. Maria di poter dipingere in Udine la Palla e che gli sia prolungato il termine. — Ciò gli viene accordato sotto certe comminatorie.*

1526 die dominica 14 octobris actum in Civitate Austriæ in Consilio Fraternitatis S. Mariæ in quo congregato Consilio interfuerunt Domini Consiliarii ut infra: Nob. d. Antonius Nordius Prior, ser Leonardus Turrensis subprior, ser Dominicus de Lazari aurifaber etc.

Ser Pellegrinus depinctor dixit se obligasse ad faciendum pallam huic Fraternitati et se conferre ad laborandum illam istic cum modis et pactis de quibus in instrumento celebrato inter dictas partes et quoniam in tempore non venit implicitus aliis negotiis et multis de causis peciit terminum habilem ad ipsam faciendam dari et quam ipsam possit laborare domi sue, offerendo quod si non fecerit termino dicto quod erat contentus quod ipsa Fraternitas possit fieri facere dicta Palla per alium sumptibus suis damnis et interesse limitandis ipsi per dictam Fraternitatem et quod est contentus eo casu condemnari in ducatis 50; qua instantia audita, definitum fuit quod statuatur terminus ipsi ser Pellegrino faciendo dictam Pallam hinc ad festum resurrectionis Domini nostri et eam laborare domi sue: pacto expresso quod si tamen non fecerit quod teneatur restituere pecunias per eum habitas et quod teneatur et obligatus sit exbursare pro damnis et interesse ipsi Fraternitati duc. 50 de bonis obligando pro dictis ducatis 50 omnia bona sua et presertim domum in Utino, quam Fraternitas possit vendi facere ad incantum et Fraternitas possit facere fieri dictam pallam per alium; quam definitionem dictus ser Pellegrinus laudavit et approbavit in omnibus, presentibus ser Gaspare Bellini et M. Ambrosio Fornatore testibus ad hoc habitis vocatis.

*Ibid.* 327.

e) *1527. 1 Settembre — Cividale. — Il Consiglio della Fratern. di S. Maria avendo udito che la Palla di Pellegrino è benissimo incominciata, ordina che gli sia dato il promesso frumento e certi danari.*

1527 die dominica 1 Septembris actum in Civ. Austrie in loco Consilii Frat. S. Mariæ, in quo interferunt Consiliarii etc.

Audita relatione ser Dominici aurifabri dicentis se vidisse Pallam depinctam per ser Pellegrinum, que si finibitur modo quo ipse mandavit et commisit quod certe erit pulcherrima: definitum fuit quod frumentum promissum detur ipsi ser Pelligrino et commissum fuit Camerario ad mutuandum pecunias pro solvendo dictam Pallam. — *Ibid.* 330.

f) *1528. 19 Giugno — Cividale. — Il Consiglio della Fraterna nomina due Deputati a scegliere un perito pittore a stimare la Pala di Pellegrino in concorrenza ad altro da nominarsi da questo.*

1528 die vero 19 junii actum in Civ. Austriæ sub logia in quo loco congregato Consilio straordinario, interfuerunt ser Duratius de Atempso prior, ser Federicus de Melsio, Ser Vielminus Clarazinus etc.

In negotio Pallæ depinctæ per ser Pelligrinum pictorem civem Sancti Danielis audito ipso ser Pellegrino et viso instrumento (1) collebrato inter dictam Fraternitatem S. Mariæ et ipsum Ser Pellegrinum occasione dictæ Pallæ manu ser Hieronimi de Nicoletis notarij; tandem diffinitum fuit quod iuxta tenorem et continentiam antedicti instrumenti dicta Palla extimaretur per viros peritos in arte eligendos per partes, videlicet pro qualibet unum et iuxta extimationem fiendam cum modis et conditionibus de quibus in instrumento fuit satis ipsi ser Pellegrino et ad inveniendum unum estimatorem peritum in arte qui habeat illam estimare deputati fuerunt parte dictæ Fraternitatis infrascripti quam Pallam estimari debeat hinc ad festum S. Mariæ nunc futurum de mense Julij et invento estimatore per dictos deputatos notificabitur ipsi ser Pellegrino ut suum estimatorem conducere possit ex causa sopradicta. Sicque fuerunt creati infrascripti Deputati: Ser Vielminus Claracinus et ser Jacobus Jacutius notarius. — *Ibid.* 331.

g) *1528. 16 Agosto — Cividale. — Il Cons. della Fraternità ordina che si trasporti la Pala di Pelegrino a Cividale.*

1528, die dominico 16 Augusti, actum in Cons. Frat. S. Mariæ etc. Commissum fuit m.º Aloisio Raveti quod conduci facere debeat Pallam ex Utino huc Civitati omni cum sollecitudine et celleritate. — *Ibid.*

h) *1529. 6 Giugno — Cividale. — Il detto Consiglio elegge persona a trattare con Pellegrino che aveva fatto citare la Frat. avanti il vicario patriarcale per il saldo del suo avere.*

1529, die dominico sexto Junii, in Cons. Frat. s. Mariæ etc. Viso mandato ser Pellegrini pictoris emanati parte rev.di d. Vicarii, diffinitum fuit quod ser Leonardus Turrensis se conferat Utinum coram prefato rev.do d. Vicario ad faciendum terminum cum dicto ser Pellegrino et instando quod eius dominatio velit assignare terminum Fraternitati idoneum ad solvendum ipsi ser Pellegrino id quod Fraternitas eidem dare debet. — *Ibid.*

i) *1529. 20 Settembre — [Udine] — Il pittore si dichiara soddisfatto con ducati 100 della Pala da lui eseguita per la Frat. di S. Maria de' Battuti di Cividale.*

Sia noto et manifesto a cha dauna persona che legera questo presente scripto. chome io Pelegrino Pittore si me giamo contento et satisfatto dala veneranda Fraternita di Madona Santa Maria et Scola sua di Borgho di Ponte di Zividal di Duchati zento. et esser intreghal mente esser stato satisfatto di diti Duchati zento et questo per chusa *(sic)* duna pala la qual io pelegrino Pitor ho depinto suso lo

(1) Atto perduto.

loro haltare grande in mezo la giesia de dita Fraternita. de la qual pala ho fatto merchato tra noi di darmi duchati zento per la pitura sola di dita pala, la quale pitura io satisfatto alla dita honoranda fraternita: et chozi io fazo fede con questo scripto facto di mia mano propria che io sono stato del tutto satisfatto si chomo ò ditto di sopra di tutti li zento duchati intreghal mente. et per questo mio gli fazo fine remissione di mai non gli domandar altro ne per alchuna persona li sia adimandato più chosa alchuna, si choma persona veramente del tutto et per tutto sono satisfatto dela ditta mercede de dita pala et per fede di questo sempre mi hobligho e fo fede ahogni loro chomando non bastando questo scripto presente lo quale io pelegrino ho scripto di mia man propria del 1529. adi. 20. Settembrio.

PELEGRINO pittore
mano propria scripse — in fede di questo.

[Da copia fatta sull'originale nell'Archivio dell'Ospitale di Cividale da mons. Giandomenico Guerra canonico di Cividale nel 1758, migliore di quella pubblicata dal Maniago nella St. delle Belle Arti Friulane a pag. 298. Notasi che l'originale, fino dal 1819 epoca della I Ediz. dell'opera del Maniago, più non esisteva nell'Archivio dell'Ospitale di Cividale.

k) *1525-1529 — Cividale. — Nota di spese fatte per la dipintura della Pala della Chiesa de' Battuti di Cividale, opera di Pellegrino.*

1525 adi 2 November, spesi per dar a ser Jeroni de Nicholet per notar instromento fato con m.° Piligrin, soldi 4 (1).

1525 adi 13 November, spesi dati a m.° Piligrin depentor de san Denel como apar per man de ser Jeroni de Nicolet, ducati 5.

1526 adi 16 Zenar, spesi dati a Zuanne fameglio de m.° Pelegrin, duc. 20.

1527 adi 6 Zugno, per mandar uno a m.° Piligrin depentor azo menasse la nostra pala, computa quelli del chavalaro soldi 27 et per la zornà soldi 10. Spesi quando m.° Piligrin condusse la pala per la colazion soldi 12.

1528 Spese per aver comperata tela della cortina de la pala lire 16. In la fattura, rinche (anelli) et in corda, lire 18.9.

1529 adì 8 Agosto, spesi dato a Zuane Grecho ch'è con m.° Piligrin che ha facto l'anchona de S. Maria come apar per una sua letera, ave in contadi duc. 10.

1529 adì 21 Setember, spesi dati a Zuane famiglio de m.° Pilegrin depentor de san Denel per conto de intigral pagamento come apar una sua fine remission facta de sua man et li ho date al soprascripto lire 62.

Spesi per da far colizion al soprascripto Zani, soldi 4. — *Dall'Arch. dell'Ospit. di Cividale. Spese.*

(1) Malgrado le ricerche fatte dell'Arch. dell'Ospitale di Cividale e ne' protocolli del notajo Girolamo Nicoletti dell'Arch. notar. di Udine, non fu possibile trovare il contratto per la dipintura di questa Pala.

## XXVI.

*1527. 28 Decembre (stile odierno) — Gemona. — Contratto di Pellegrino di dipingere una Pala con Cristo risorto e vari santi per il dottor M. A. Grineo maestro di scuola in Gemona.*

Conventio inter excellentem D. Marcum Antonium Gryneum et Magistrum Peregrinum pictorem de pictura pallæ.

In Christi nomine amen: anno nativitatis ejusdem 1528 (1), indictione prima, die vero sabbati 28 mensis Decembris.

Actum Glemonæ in claustro Monasterij S. Mariæ de Gratia habitati et recti per Monachos sacræ religionis S. Francisci de Observantia, presentibus Rev. D. Theodoro Coda q. Nob. S. Bartholomei Coda Plebano et cive Glemonæ et Ven. D. Presbitero Petro Alexandro Clerico...... filio Nob. S. Adriani Coda ejusdem Terræ cive testibus ad hæc specialiter habitis vocatis et rogatis: Quum Excellens vir D. Marcus Antonius Gryneus Ferrariensis civis et ludi magister publice salariatus Terræ Glemonæ..... causa devotionis, ut asseruit dec........ pingi facere unam pallam ad altare majus........ ornamento ejusdem ecclesiæ: ideo pro executione ....... rationis constituti ibidem predictus D. M. Ant. Gryneus........ et prudens vir Magister Peregrinus pictor, habitator terræ S. Danielis........ de licentia et voluntate Reverendi Patris Fratris........ Guardiani supradicti monasterij ibidem presentis circa artificium........ ad infrascriptum devenerunt Concordium et compositionem inter ipsas partes........ Predictus namque M. Pereper se et ejus hæredes promisit....... omnibus suis sumptibus colorum bonorum et sufficientium, telæ et...... facere et pingere ipsam pallam convenientis amplitudinis et mensuræ cum figuris quinque videlicet: Christi in aere resurgentis a tumulo et quatuor Doctores videlicet S. Gregorii, S. Ambrosii, S. Hieronimi et S. Augustini juxta designationem ibi per ipsum M. Peregrinum ostensam: quæ palla non sit minoris valoris ducatorum quinquaginta ad comunem peritorum estimationem et non teneatur ad aliqua ornamenta ipsi pallæ facienda, nec ante terminum annorum quattuor proximorum futurorum opus expletum dedisse teneatur. Et e converso supradictus D. M. Antonius per se et ejus hæredes promisit eidem M. Peregrino pro se et heredibus suis stipulanti in mercede ipsius pallæ eidem dare et solvere ducatos quinquaginta in ratione librarum sex soldos quatuor quo ducato, videlicet de presenti quartam partem dictorum Duc. 50 qui sunt 12 cum dimidio sicut paulo post per me Notarium nomine dicti D. Marci Antonij numerati fuerunt eidem M. Peregrino: quos Duc. 12 $^1/_2$ ipse M. Peregrinus contentus et confessus fuit se habuisse et recepisse ac sibi integre datos, solutos et numeratos esse ex.... et omnino renuncians: reliquum vero usque ad numerum Duc. 50 idem D. M. Antonius...... se et ut supra pacto expresso solemniter stipulato promisit et se obli-

(1) L'anno è segnato 1528 principiando l'anno questo Notajo a *Natività*.

gavit ....... et integre satisfacere eidem M. Peregrino in termino annorum quatuor prox. futurorum...... videlicet quamlibet ratam in fine cujuslibet dictorum annorum quatuor: hoc est in ...... festo S. Thomæ Episcopi, ita quod in capite dictorum annorum quatuor idem M. Peregrinus teneatur opus perfecisse et ipse D. Gryneus teneatur integre........ Duc. 50 eidem M. Peregrino satisfecisse. Quod quidem Concordium et compositionem, promissiones ac omnia et singula suprascripta ipsæ partes per se et eorum hæredes sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum presentium et futurorum et refectione damnorum et expensarum omnium ac interesse litium et extra promiserunt ad invicem solemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus se perpetuo firma, rata et grata habere tenere et adimplere et non contrafacere, dicere vel venire per se vel alios aliqua ratione vel causa de jure vel de facto sub poena dupli etc. qua soluta vel non presens tamen instrumentum plenum obtineat robur et perpetuam firmitatem.

*Ex libro Instrumentorum Thomæ de Canonicis Notarii Glemonensis pag. 1. A. N. U.*

## XXVII.

*1548. 3 Decembre — Udine. — Compromesso e stima fatta da tre pittori di una opera dipinta da Pellegrino di S. Daniele sulla porta della chiesa di S. Andrea di Paderno* (presso Udine).

A. D. 1540, die 3 Decembris, Utini in aula novi palatii, presentibus etc. Cum providus vir ser Peregrinus pictor de sancto Daniele et camerarius, decanus et iuratus agentes pro ecclesia S. Andreæ de Paderno haberent differentiam occasione precii et valoris petiti per dictum ser Peregrinum pro laborerio quodam et pictura per eum contesta cum suis ornamentis supra porta et circa portam ipsius ecclesiæ, fecerunt compromissum more veneto in providos viros ser Johannem Recamatoris electum per dictos de Paderno et ser Gasparem de Negris pictorem electum per ser Peregrinum uti arbitros etc.

Dicta die et loco. Ser Gaspar et ser Johannes dixerunt vidisse opus confectum per ser Pellegrinum et habuisse colloquium inter se circa æstimationem fiendam de promissa mercede, sed non potuerunt convenire, imo se esse discordes; nam idem ser Gaspar extimabit in ducatos 31 et ser Johannem in duc. 25 in ratione libr. 6 sold. 4 pro singulo et ideo cum sit necesse convenire ad electionem tertii, unanimiter elegerunt ser Bernardinum Blaceum pictorem Utinensem qui ibi presens dixit se vidisse opus et habuisse colloquium cum prænotatis ser Johanne et ser Gaspare et deveniendo ad debitam decisionem se uti tertium ex auctoritate quam habet salarium et mercedem ser Peregrini taxare et liquidare in ducatos 29. Sibi præfati æstimatores taxarunt pro suo salario in libr. 6 soldos 4 pro singulo.

1541. 10 Januarii. Ser Gaspar pictor constitutus ante domum suam in viso S. Christophori iuravit se iudicasse in die 3 Decembris secundum conscientiam.

*(not. Gabriele Gozzadino. — Arch. notar. di Udine).*

## XXVIII.

*1542. 27 Aprile — Udine. — Contratto di ser Pellegrino da San Daniele con la chiesa di San Pietro di Borgo Aquileja di Udine per la pittura di una Palla.*

1542, ind. XV, die jovis 27 aprilis. Ser Pellegrinus de Sancto Daniele pictor Utini habitans promisit et sese obligavit pingere in medio Palle Divi Petri de Vico Aquileiæ Utini videlicet in spatio quadrato existente in medio ipsius Palle Effigiem Divæ Mariæ cum Effigie Domini nostri Jesu Christi in similitudine puerilis ætatis cum effigie Divi Petri qui videatur recipere claves ab ipso puero sicuti erat dictum spatium pictum retroactis temporibus, nam veteres figuræ quæ in eo erant pictæ ob vetustatem sunt delectæ, cum coloribus et auro prout erat antea pictum. Presentibus M.° Leonardo Petri Pauli et M.° Johanne spatario Decanis Vici Aquilejæ et Portæ Ronchi et præmissam promissionem et obbligationem acceptantibus nomine Vicinantiæ ipsorum Vicorum habentes gubernium dictæ Ecclesiæ et e contra promittentibus dare et solvere ipsi ser Pellegrino presenti et e contra acceptanti pro eius mercede ducatos sex in ratione lib. 6 et sold. 4 pro ducato sicut dicte partes inter se convenerunt. Ad cuius mercedis computum idem ser Pellegrinus confessus est habuisse et recepisse libras parvorum 15 soldos 2; ressiduum vero ei promiserunt persolvere illico perfecto opere, quod perficere idem ser Pellegrinus promisit usque ad festum Divi Petri proximi futuri, dicentibus ipsis Decanis quod super hoc fuit facta Vicinantia die martis proximi præteriti et in ea deliberatum quod præmissa agerentur per ballotas 61, nemine penitus discrepante. Quæ omnia et singula etc. etc.

Utini in Logia Palatii comunis, presentibus M.° Angelo Alla pictore et M.° Petro Tuser cerdone de vico Glemonæ testibus.

*Not. Gabriele Gazzodino. A. N. U).*

## XXIX.

*1543. 12 Marzo — Udine. — Contratto di dipingere quattro figure in tela fatto da M.° Pellegrino da S. Daniele pittore coi Degani e uomini de' borghi de' Ronchi e di Aquileja per la chiesa di S. Pietro di Borgo Aquileja. (Quadro perduto da molti anni nella riforma e nella soppressione della chiesa).*

Die XII mensis marcii 1543. Utini in logia Palacii convenerunt Mag. Leonardus Petri Pauli Decanus Burgi Portæ Ronchorum et Mag. Johannes spatarius Decanus Burgi Aquilegie Utini et Mag. Johannes de Lauzacho et nonnulli alii de dictis Burgis habentes gubernaculum Aedis S. Petri de Burgo Aquilegie cum Magistro Pellegrino de S. Daniele pictore ibi presente, quod idem Mag. Pellegrinus

debeat pinsisse quatuor figuras et imagines in tela data per ipsos homines burgenses cum coloribus bonis, azuro fino, ad arbitrium periti et a precio librarum soldorum quinquaginta, de quo precio ibidem dictum fuit dari dicto pictori libras decem et octo soldorum et casu quo peritus in arte iudicaret non esse bonas imagines nec colores nec azurum, quod impensis dicti M. Peregrini reffici debeant, assentiente dicto M.° Peregrino, presentibus ser Gabriele Cucitino notario et ser Paulo Scala testibus rogatis.

*Not. Antonio a Varis. A. N. U.*

## XXX.

*1546. 20 Settembre — Tolmezzo — Contratto del pittore Pellegrino di San Daniele detto Beliano di dipingere un gonfalone per la chiesa della Pieve di Tolmezzo.*

Die lune 20 septembris 1546, indictione 4, actum Tumecii in stupa palacii Comunis presentibus Sebastiano Angeli Fanini et Francisco Dominici Chausin de Casanova testibus ad hec vocatis et rogatis.

Ibique insignis pictor Magister Peregrinus Belianus (sic) de Sancto Daniele ex conventione habita et precio et mercato facto cum spectabilibus Dominis Francisco Blancono Camerario Comunis, ser Baptista Decani, Ser Daniele Porteo et Ser Joanne Michisi provisoribus Spectabilis Comunitatis Tumetii et Camerario fabrice Ecclesie S. Marie Plebis Tumetii ser Francisco notario filio q. ser Bernardi Ruffi de Tumetio, per se suosque heredes omni prorsus exceptione remota promisit et se obligavit omnibus suis sumptibus et expensis emere bonum cendatum rubeum et et disponere brachia undecim in uno vexillo dicte Ecclesie et in eo depingere ab utraque parte et deaurare bono auro figuras S. Marie cum Christo filiolo in brachio magnitudinis correspondentis cum trono, collumnis et ornamentis in longitudine et latitudine ad similitudinem modelli producti quod remansit penes ipsum Magistrum Peregrinum et complere et circumducere franziam de serico torto rubeo bonam et amplam et cum asta et cordonis ut sine defectu dare debeat completum hinc ad proximum festum Dominice Nativitatis futurum et hoc precio ducatorum quadraginta in ratione librarum sex solidorum quatuor pro ducato, dandis ducatis decem hinc ad unum mensem et aliis de tempore in tempus prout erunt certificati quod procedat in ipso opere et eo completo teneantur integraliter et se obligaverunt ipsi intervenientes pro ipsa Ecclesia et quatenus aliqua pars deficeret in pactis quod non adimpleretur sicuti promissum et scriptum est quod debeat damnis et expensis et interesse adimpleri sub obligatione bonorum dicti M.[i] Peregrini ex una et ex altera sub pena dupli consequenda in ipsis.

*Not. Cristoforo di Angelo. A. N. U.*

## XXXI.

*1547. 28 Febbraio — Udine. — Il pittore Pellegrino conviene colla Fraternita di S. Maria de' Battuti dell'Ospitale di Udine, di dipingere una parete con varii santi, per il vitto e l'alloggio nell'Ospitale.*

Anno MDXLVII, ind. V, die ultimo mensis februarii. Præstantes viri D. Erasmus Susana Prior et Bernardus Cont sartor Camerarius, D. Polidorus Fratinas, D. Laurentius Sachia, D. Johannes Bonus Lealis agentes pro Fraterna Divæ Virginis Misericordiæ convenerunt cum egregio pictore Ser Pellegrino, quod ipse in menses decem proximos futuros pingat in Sala Fraternitatis Consiliaria in facie capitis ipsius Salæ in medio unam Imaginem Divæ Virginis cum puero in ulnis prospectivam, nec non a dextra lævaque Divos Joannem et Petrum imagines scilicet ipsorum Divorum binas prospectivas, alteram a dextra, alteram a sinistra dictæ Divæ et nonnullas alias Imagines similiter prospectum habentes, decenter, quas volent antedicti præstantes Domini agentes, pingat in quam antedicta concinne perpulchre et excellenter quantum Pictor ipse unquam possit, cum coloribus bonis et finis et placitis peritis et ea quia antedicti agentes promiserunt in presentia eidem Ser Peregrino dare ducatos quinque ad pascha proximum Resurrectionis Domini, alios ducatos quinque in vino, frumento et nummis. Completo autem opere promiserunt eidem stipulanti dare et persolvere mercedem illam quam Consilium Secretum ipsius Fraternitatis iusserit et arbitratum fuerit, cuius arbitrio Consilij debeat idem Pictor Ser Peregrinus omnino stare et acquiescere nec ullo modo gravari, nec non et quot vicibus et terminis perdi debeat dicta merces edicere debeat idem Consilium nec ultra quicquam dicere aut petere possit dictus Pictor, nec dum pinget et formabit figuras possit quid petere ultra dictos ducatos decem ut supra promissos, nisi dumtaxat completo opere, quo facto servare debeat ut supradictum est. Dum autem pinget et in opera laboravit intentus, promiserunt antedicti Domini eidem facere impensas victus oris videlicet tantum, eidem prebendo edulia quibus comuniter vescuntur in hospitali et unum cubile in quo mansitet noctu et ipsi et uni eius puero. Quæ omnia antenominati agentes se observare promiserunt antedicto Ser Peregrino stipulanti sub obligatione bonorum dictæ Fraternæ et Hospitalis et e contra dictus Ser Peregrinus presens ibidem promisit dictis agentibus stipulantibus pro dicta Fraterna et se et successoribus suis sub obligatione bonorum suorum habere rata et firma et observare remota omni exceptione.

Actum Utini in ædibus Hospitalis in Sala prædicta, presentibus Nobili D. Valentino de Valentinis, ser Antonio Lucatello, M.° Francisco de Portunaone sartore in Utino testibus vocatis etc.

Ex relatione Egregii Ser Antonii a Varis notarii.

*Vol. II. 170. Istrumenti notarili dell'Ospitale di Udine. A. N. U.*

## XXXII.

*1547. 12 Giugno — Udine. — La Frat. de' Battuti dell'Ospitale di Udine accorda duc. 10 in sussidio delle spese che sostiene m.° Pellegrino per le pitture della Sala del Consiglio.*

Die Dominico XII Junii 1547. Actum in Aula piæ Fraternitatis et hospitalis S. Mariæ a Misericordia de Utino, presentes etc.

Postmodum super dicto Consilio comparens m.r Peregrinus de S. Daniele pictor exposuit opus picturæ in Aula dicti Consilii esse redactum ad bonum terminum ut ibidem oculata fide conspici poterat, et iam perfecisse Imagines Beatissimæ Virginis et Sanctorum Joannis Baptistæ et Petri prout in istrumento conventionis suæ legere est; ideo ut possit procedere ad perfectionem operis ab utroque latere dictarum Imaginum, petiit sibi subveniri de aliqua summa pecuniarum ultra eam quam hactenus habuit, attenta magna impensa, quæ per eum fit in coloribus et aliis rebus necessariis. Et quum dedisset locum consultationi, per Camerarium posita fuit pars, quod ad computum operis prædicti ultra summam quam idem m.r Peregrinus habuit a se usque in presens, quam asseruit esse ducat. XV vel circa, sibi exhibeantur ducati decem ut possit in opere procedere et ipsi extremam manum imponere; cum additione facta per Petrum Hiacynthium contradictorem, quod dictus m.r Peregrinus nihil ultra possit petere nisi prius opus integre perfecerit. Cui parti similiter subscripserunt d. Jacobus Corbellus et Jo. Baptista Melsius in hunc modum, videlicet, quod non possit alia pars in Consilio poni ad favorem dicti m.r Peregrini ut scilicet pecuniæ sibi exhibeantur ante operis perfectionem, nisi collegerit ex quatuor partibus tres votorum ad sui favorem. Pars autem per Camerarium posita cum additionibus supradictis capta fuit omnibus suffragiis adiuvantibus uno tantum contrario.

*Annali della Frat. suddetta, fol. 79.*

## XXXIII.

*1547. 28 Giugno — Udine. — La Frat. de' Battuti di Udine affida a Pellegrino la pittura di due Gonfaloni.*

Die martis 28 Junii 1547. Actum in Aula superiore piæ Fratern. et Hospitalis B. Mariæ a Misericordia de Utino, convocato Consilio minori, presentes etc.

Demum introductus fuit ser Peregrinus de s. Daniele pictor, qui verbis ad id accommodis exposuit extremam manum imposuisse picturæ in capite aulæ supradictæ iuxta Concordium initum cum ipso per agentes Fraternitatis; ideo dixit supponere eam circa valorem iudicio præfatorum dominorum Convocatorum. Dixit item pluries proposuisse in consilio de faciendo huic Fraternitati Vexillo seu Confanono et tamen numquam fuisse deliberatum, et quia mirum in modum cupit tale opus manu sua confectum in hoc loco relinquere petiit super hoc decerni. Et cum

dedisset locum consultationi per d. Jacobum Corbellum, posita fuit pars, quod, pro honore huius Fraternitatis, quæ inter alias huius Patriæ primatum obtinet, attento quod vexillum quod solet portari in processionibus est vetustate consumptum, per ipsum ser Peregrinum fieri debeant duo Vexilla, alterum scilicet deauratum cum imagine beatissimæ Virginis et pulchrius quam possit confici portandum in processionibus publicis et aliud nigrum portandum in funeralibus, et hoc pro precio quo convenire poterunt illi qui intervenerunt Concordio picturæ per eum iam factæ videlicet, d. Prior (Erasmus de Susannis) et Camerarius (Bernardus Conte), d. Polidorus a Fratina, ser Laurentius Sachia et ser Paulus de Laurentiis; item similiter hodie deputari debeant d. Jacobus Corbellus, d. Joannes de Quadruvio, d. Joannes Melsius, ser Jacobus Saracenus et ser Hieronimus Draco qui conveniant cum illis modis et pactis quibus Consilio placuerit. Quo vero ad solutionem, picturæ per eum iam factæ deputari debeant omnes suprascripti ad se informandum cum peritis circa operis valorem, qui postmodum in Consilio Secreto secunda dominica mensis futuri congregando referent et in eo possint ballotare circa dictam operis satisfactionem. Quæ pars initis suffragiis capta fuit tribus tantum exceptis.

*Ibidem, fol. 82.*

## XXVIV.

*1547. 21 Agosto — Udine. — Il Consiglio minore della Frat. de' Battuti dell'Ospitale di Udine, delibera pagare duc. 50 le pitture di Pellegrino fatte nella Sala del Consiglio.*

Die dominico XXI Augusti 1547 in dicto Consilio piæ Frat. S. Mariæ de Misericordia etc.

Nobiles et prudentes viri ser Nicolaus de Radis Camerarius anni presentis, absente d. Priore, d. Erasmus prior anni prox. evoluti, d. Polidorus Fratinas, d. Jo. Baptista Melsius, ser Laurentius Sachia, ser Paulus de Laurentiis et ser Hieronimus Draco omnes deputati per Consilium etc. inspecta dicta pictura ser Peregrini in sala et ea diligentissime considerata tam quo ad impensam factam per dictum ser Peregrinum in coloribus, quam quo ad laborem, primo d. Erasmus predictus posuit partem quod dicto ser Peregrino dentur ducati 50. Quæ pars remansit capta.

*Ibidem, p. 85.*

## XXXV.

*1547. 23 Ottobre — Udine. — Compromesso in arbitri per il pagamento di un Confalone fatto per la chiesa di Meriano da Pellegrino pittore.*

Die XXIII octobris 1547, ind. V, Utini in ædibus meis notarii, ser Peregrinus pictor ex una et Sebastianus Camerarius ac Bernardinus de Meriano ex altera,

ex causa mercedis promerite per ser Pellegrinum pingendo unum insigne sive confanonum dictis de Meriano, se libere dimiserunt arbitrio Ser Johannis Mariæ Speciarii et Ser Vincentii Pollami de Utino, pro quo eorum arbitrio habeant extimare mercedem promerite per dictum Ser Peregrinum et casu quo forent discordes, tribuerunt eisdem auctoritatem tertium peritum elligendi quod arbitretur et taxet mercedem predictam, quorum duorum arbitrio, casu quo sint concordes et arbitrio tercii casu discordiæ, promiserunt ambæ partes sub obligatione bonorum suorum stare et acquiescere nec petere ultra alium arbitramentum. Presentibus nobilibus Ser Daniele et ser Dario de Arcoloneanis testibus rogatis.

*Not. Antonio a Varis. Arch. not. Udine.*

## AGGIUNTA

*1513-1521. Crocefisso dipinto da Pellegrino e donato a Papa Leone X.*

De Cristo dato Pontifici

Christus Apellea terris est redditus arte
Sanctius est uno, quo meliusve nihil.
Quid mirum! si illum Peregrinus pinxerit unum
Dignum eius digitis non reperit comitem.
Ergo tibi solum misit: quia munus Juli
Quod sit te dignum non reperit comitem,

Franciscus Pithiani de S. Daniele.

*(Dal vol. I Poetarum s. Danielis, N. XXXVI, Bibl. Arciv. Udine.*

# APPENDICE

## Documenti sull' ancona scolpita in legno e dorata da **Giovanni de Martinis** pittore di Udine per la palla del Pellegrino nella cappella dei Battuti di Cividale.

L'anno 1519 la Fraternità di S. Maria de' Battuti di Cividale deliberava di costruire una Cappella presso il sua Ospitale, la quale solamente nel 1521 ebbe cominciamento su disegno di m.° Giovanni di Faedis. Terminata la fabbrica, nel 1525 commettevasi da quel sodalizio a Pellegrino di S. Daniele la pittura di alcuni quadri per l' altar maggiore della nuova Chiesa (1). In pari tempo convenivasi col pittore Giovanni de Martinis di Udine (2) per la fattura di un' ancona intagliata in legno e dorata, destinata alla Pala che stava dipingendo il Pellegrino. L'opera del de Martinis non fu posta a sito che nel 1529 e costò ducati 130 e 10 staja di frumento e 10 conzi di vino.

Da una vecchia descrizione di quest' ancona, si rileva che rappresentava un arco sorretto da quattro colonne e sormontato da un frontone. L'arco era diviso in tre scompartimenti; nel mezzo stava la Pala del Pellegrino e nell' intercolunnio destro il suo S. Michele e nel sinistro il S. Sebastiano. Nel timpano l' Eterno Padre e nei vani dell' arco, un angioletto per parte.

Chiusa la Chiesa nel 1810, quest' altare scomparve e con lui il Padre Eterno ed i due angioletti. Quest' ultimi, ricuperati dal tanto benemerito alle belle arti friulane conte Fabio Maniago, vennero da lui donati all'Ospitale di Cividale, ma non trovarono collocamento nella cornice che l'anno 1850 circa venne fatta pel celebre dipinto del Pellegrino nell' occasione che il prof. Andrea Tagliapietra di Venezia ne eseguiva il ristauro.

(1) Queste pitture sono descritte nei *Regesti* del Pellegrino (1525-1529).

(2) Su questo pittore, vedasi il primo *Contributo alla Storia dell'Arte* nel vol. V, pag. 26 di questa *Miscellanea*. Ivi non vennero pubblicati i Documenti di quest'*Appendice*, per riunirli a quelli del capolavoro di Pellegrino che ancora si ammira in Cividale.

# DOCUMENTI

a) *1519. 3 Luglio — Cividale. — La Fraternita di S. Maria determina di fare una Cappella nuova nella sua Chiesa ed una Pala.*

1519 die 3 julij in Consilio Fraternitatis S. Mariae Civitatis Austrie etc.

Egr. Ser Jacobus Jacutius notarius exposuit nihil esse gratius et iucundius Deo immortali quam ornare eius templum ac B. Marie virginis matris eius et quoniam templum huiusce Fraternitatis non habet illam pulchritudinem et ornatum sicuti opus esset; ideo ad honorem et laudem Dei ejusque matris institit deffiniri quod templum hoc edificetur faciendo in eum unam Coam (sic) sive capellam et pallam pulcherrimam. Quo ser Jacobo audito eiusque expositio perpulchra diffinitum fuit nemine penitus discrepante, quod dicta Capella fieri debeat et deputati fuerunt ad fabricam fiendam.

Ser Jacobus Jacutius, ser Federicus de Melsio, ser Bernardinus Venetus, Orlandus molendinarius.

*Arch. dell'Ospit. di Cividale. — Defin. 245.*

b) *1519. 7 Agosto — Cividale. — La Frat. di S. Maria delibera fare la nuova cappella uguale a quella di S. Donato della chiesa maggiore.*

1519 7 augusti in Concilio Frat. S. Mariæ etc.

Super fabrica fienda in Eccl. S. Mariæ, deffinitum fuit quod Capella fieri debeat secundum qualitatem Cappellæ S. Donati Ecclesiæ Majoris Civitatensis. — *Ibid. 245.*

c) *1521. 15 Aprile — Cividale. — M.° Botto di Udine marangone (sic) promette alla detta Frat. di far il muro della nuova sua Capella giusta il disegno di Giovanni di Faedis per ducati 55, due staja di frumento e 3 conzi di vino. — not. Giacomo Jacuzio A. N. U.*

*1521. 21 Luglio. — Ib. — La detta Frat. promette duc. 22 ai maestri Girolamo e Gio. Andrea lapicidi per finir la detta Cappella. — Id. Ibid.*

d) *1525. 11 Giugno — Cividale. — Si eleggono Deputati dal Consiglio della Frat. di S. Maria a vedere se la nuova Pala debba farsi di legno o in pittura.*

1525 die dom. 11 junis. Actum in Civ. Austriæ in Consilio S. Mariæ etc.

Spect. ac Clarissimus Doctor D. Johannes Manzani proposuit quod nihil est gratius immortali Domino ejusque Genitrici quam tenere Templum eorum in ordine et quoniam in presentiarum templum hoc est male in ordine, ideo ad honorem et laudem Dei eiusque Matris proposuit quod ad ornatum dictæ Ecclesiæ fieri debeat una pulcherrima Palla. Quo D. Johanne audito deffinitum fuit nemine discrepante quod dicta Palla omnino fieri debeat et ad videndum utrum dicta Palla fieri debeat an in ligno an in pictura deputati et facti fuerunt in hoc negotio infrascripti et audita eorum relatione declarabitur utrum fieri debeat in ligno an in pictura. Deputati: Sp. D. Johannes Manzani, Ser Vielminus Claracinus, Ser Leonardus Turrensis, Ser Hieronimus de Tulmino. — *Delib. 308.*

e) *1525. 30 Novembre — Cividale. — Contratto per una Pala di altare con dorature, tra il pittore Giovanni de Martinis e la Fraterna de' Battuti di S. Maria di Cividale per 130 ducati. 10 staja di frumento e dieci conzi di vino.*

Jn christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem Domini MCCCCCXXV, indictione XIII, die vero ultimo mensis novembris, in Civitate Austriæ scilicet in Ecclesia Fraternitatis S. Mariæ Batutorum de Civ. Austriæ, presentibus Rev.° D. Thoma Falcidio Canonico Civitatense, Ven. D. Pr. Pangratio Plebano Malæ Zumpichiæ et Pr. Francisco vicario villæ Gagliani testibus habitis, vocatis et rogatis.

Ibique ad invicem convenere de construendo Palam Sacelli sive altaris ipsius Ecclesiæ Sp. Ser Blasius de Monesteto prior ipsius Fraternitatis, Sp. D. Joannes de Manzano doctor, nob. Ser Antonius Nordius ac Egr. Ser Jacutius Jacobus notarius, hi tres deputati asserti a toto Consilio dictæ Fraternitatis, nob. ser Federicus de Melso et nob. Ser Guglielminus de Claracinis hi duo Consiliarii ex una nomine Venerandæ Fraternitatis S. Mariæ Batutorum de Civ. Austriæ et Magister Joannes de Martinis aurator Utinensis ex altera modis, pactis et conditionibus infrascriptis. Primo idem Mag. Joannes promisit et se obligavit dictis Dominis stipulantibus nomine totius Fraternitatis omnibus suis laboribus et expensis dare completam et finitam ipsam Palam et positam supra altare dictæ Ecclesiæ, ipsamque facere et construere iuxta formam modelli sive dessigni existentis penes prelibatum excellentem. D. Joannem de Manzano et potius pulchriorem et ellegantionem quam deteriorem ad omne iudicium boni viri et precipue in scabello inferiori: promittens et se obligans aurare ipsam palam auro dicto de quarterio fino et bono et denique ipsam aptare de omnibus que in ea oportuna erunt hinc ad unum annum a die stipulationis presentis instrumenti computandum. Ex adverso vero prelibati Domini stipulantes nomine ipsius Ven. Fraternitatis et successorum suorum promiserunt et se obligarunt dare et effectualiter exibere ei-

dem Mag. Joanni pro eius factura et labore ducatos centum et triginta in ratione librarum sex soldos quatuor pro ducato, sextarios decem frumenti et congios decem vini modis et terminis infrascriptis. Et primo promiserunt et se obligaverunt dare ei de presenti ducatos decem ac prelibatum vinum et triticum ad omne eius libitum: item ducatos triginta in festo Resurrectionis Domini nunc proxime futuri et in fine operis ducatos quinquaginta et reliquum in festo S. Joannis Baptistæ inde sequenti diem completi operis: dantes ipsum triticum et vinum conductum usque Utinum ad domum suam omnibus sumptibus Fraternitatis: promittentes ambæ partes sibi invicem omnia et singula suprascripta adimplere et observare sub poena damnorum, interesse et expensarum etc ac obligatione omnium bonorum suorum.

*Not. Gio. Antonio Trovamala di Cividale. A. N. U.*

f) *1527. 1 Settembre — Cividale. — Avendo chiesto l' intagliatore Ser Giovanni de Martinis alla Frat. di S. Maria un aumento del prezzo dell' Ancona che stava lavorando, per maggiormente ornarla, viene determinato che debba stare ai patti.*

1527 die dominico 1 Septembris actum in Civ. Austriæ in loco Consilij Fraternitatis S. Mariæ, in quo interfuerunt Domini Consiliarij Mag. Lazarus Stringulinus subprior, ser Georgius Cont etc.

Magister Joannes de Martinis pictor dixit se alias fecisse forum cum Dominis Deputatis hujusque Fraternitatis faciendi Pallam in hac Ecclesia iuxta tenorem instrumenti celebrati inter dictas partes, quam asseruit esse paratum ad illam faciendam iuxta tenorem instrumenti: tamen quod non tenetur illam aurare totam; tamen non obstante quod non teneatur quatenus placeat ipsi Fraternitati adjungere aliquod pretium ultra pretium conventum inter partes est paratus ipsam aurare et facere eam pulcherrimam secundum quod iudicio peritorum extimabitur ducatos 200 et ultra: ideo petit quod ipsa Fraternitas vellit augere aliquid sibi de dicto pretio ut possit eam perficere. Tandem definitum fuit quod tamen facere et perficere debeat iuxta tenorem instrumenti mano Ser Jo. Antonij Trovamala. — *Definit. 336.*

g) *1527. 23 Ottobre — Udine. — Lettera di Giovanni di Martino pittore ed intagliatore sul progresso del suo lavoro dell' ancona pei Battuti di Cividale e delle pitture del Pellegrino.*

*tergo.* Spect.[li] D.no Prior et
Camerario de la devota
fraternita de S. Maria
de li batudi de Cividal
data
In Cividal.

Mis. El Prior et Cameraro salutazion etc. Ve aviso come io compida la vo-

stra pala de indorar e tuto quelo io (1) afar mie cusi ve prego vojati fin che ser Pelegrin faza portar li tauli de la pentura a Udene o a Cividal azoche posemo meter ordene de condurla tuta a un tempo: ben che el dito m. pelegrin à ancora da vegnir a depenzer la zimasa e pero se voria solizitarlo azo e farlo vignir a far azo che podemo meterla in opera avanti che vegna el fredo o chativi tempi che ne impedisca el condur: si che credo davervi servido a tal modo che se poreti contentar e meio non se poria far de quelo io fato; sara in vostro arbitrio de cognoserlo cercha del presio e cusi io promeso cercha del pato ve prego voiati atendermi e mandarmi al presente formento staia 10 e vin conzi 10 che sia bon e servitimi secondo io servidi vostri Spet.[tà] e se non credeti mandati a veder: e fati chel formento vegna con el dito portador per avervi debesogno. Mandareti uno deli vostri azo podemo meter ordene de quelo fara de besogno e de li cari e tauli e se voreti comprar la tela dela cortina da fare far e tuto quelo sara de bisogno: azo che posa meterla in opera con ordene secondo el mio costume e non altro. A Vegnardi adi 23 otubre 1527 in Udene.

ZUANE depentor servidor
de tuti voi.

h) *1525-29 — Cividale. — Nota di spese fatte per intaglio, doratura e collocamento dell'Ancona in legno di Giovanni di Martino, eseguita per la chiesa de' Battuti dell'Ospitale di Cividale.*

1525, adi ultimo de November spesi dati a m.° Zuan intagliador abita in Udine, duc. 10.

1527, adi 9 Setembre, R[icevetti] Io Zuane de Martinis depentor per nome de la Fraternita de s. Maria de cividal a conto de la pala fazo a dita contadi in mia botega ducati 10, val lire 62.

1527. Spesi per haver fato doi carezi a Udine per condur lo vino a m.° Zuan depentor. . . . .

1528. Spesi ch'ave Toni pividor per haver lavorato in la Fradaia in zorni tre quando fo messo suso l'ancona, lire 1.10.

Spese che ave Antonio marangon de Udine per haver messo suso l'ancona in zorni 6, lire 5.

Spese ch'ave m.° Zuan depentor di Udine quanto chel vense a estimar l'ancona per suo mercede in contadi L. 6.4.

Al detto per una carta quando chel vense a stimar la Palla L. 1.10.

A Jeronimo Purchello di Udine caretero per aver menato suso m.° Zuan depentor quando fu messo suso la Palla, L. 1.15.

1529, adi 30 Luio. Spesi dati a m.° Zuan Pietro indorador (2) per nome de m.° Zuan de Martinis dipentor per resto che resta ad aver de la pala che lui ha facto in la Gesia de s. Maria duc. 5.

*Arch. dell'Ospit. di Cividale. Spese.*

(1) *io* per *io ho.*

(2) M.° Gio. Pietro di S. Vito al Tagliamento, q. m.° Nicolò Albanese di Udine.

## 3.

## Sebastiano Florigerio

(n. 1500 circa, m. dopo il 1543)

Da Giacomo di Bologna, abitante in Conegliano, nacque poco dopo l'anno 1500, Sebastiano Florigerio, che in tal modo compiacquesi di essere cognominato. Venne giovanetto in Udine ove acconciossi ad imparare la pittura da Pellegrino di Udine, il quale vedendone le buone disposizioni per l'arte, gli pose affetto qual figlio. Ed anzi volendosi più stringere con lui, nel 1525 lo volle fidanzato alla minore delle sue tre figlie — Aurelia — ancora immatura alle nozze.

I patti nuziali disponevano che queste dovessero celebrarsi tra due anni ed assegnavano alla sposa una dote ricca per quei tempi, mostrando vivo desiderio che la coppia abitasse coi suoceri continuando Sebastiano a lavorar nell'arte e perfezionarsi in essa. Il Florigerio dopo aver aiutato il futuro suocero nelle varie opere eseguite, si separò da esso, probabilmente per la morte della fidanzata ed aperse studio o come dicevesi allora bottega in Udine ove nel 1529 eseguiva la bella Pala della chiesa di S. Giorgio. Ma un infelice avvenimento successo in quell'anno, bastava a turbare l'esistenza del Florigerio e ad interrompere i studi che lo avrebbero portato innanzi nella pittura. Venuto a contesa un giorno per un drappo di ormesino con un sarte di Udine, dalle parole corsero ai fatti ed il sarte venne ucciso dal Florigerio, che per tal fatto venne bandito da Udine e suo territorio. Rifuggitosi a Cividale, ivi diede mano ad alcuni poco importanti dipinti. Si recò poi a Padova ove eseguì lodate opere nel 1533.

Dal 1538 al 1543 lo troviamo di nuovo in povere condizioni in Cividale, ove ebbe qualche commissione e dove per aver pace coi parenti del giovane da lui ucciso, venne ad accordi il 19 Giugno di detto anno. Pochi mesi appresso il Florigerio si trovava in Conegliano ove prendeva in affitto una casa e questa è l'ultima memoria di questo artista, i cui lavori conosciuti sono pochi a cagione della vita vagabonda che condusse nei più bei anni del viver suo, mentre altri ne saranno dispersi e confusi con quelli di altri pittori.

---

# REGESTI

1525. 28 Agosto. - S. Daniele — M.° Sebastiano pittore conviene colla Chiesa di S. Maria di Villanova presso S. Daniele, di dipingere una pala per l'altare della Fraternita con S. Giovanni Battista e S. Giuseppe, da pagarsi in rate. — *Not. ignoto di S. Daniele.* A. N. U.

1525. 27 Novembre. - Udine — Patti dotali tra M.° Sebastiano pittore figlio di Giacomo di Bologna abitante in Conegliano e discepolo di Pellegrino di Udine pittore e la figlia di questo Aurelia da sposarsi tra due anni circa colla dote di duc. 200 ed altri patti. — *not. Sebastiano Decio.* A. N. U. (DOC. I).

1529. 26 Gennaio. - Udine — Accordo tra M.° Sebastiano q. Giacomo di Bologna, ora abitante in Udine, colla Fraternità di S. Giorgio nella chiesa del borgo di Grazzano di Udine, di dipingere un'ancona per l'altare maggiore di quella colle imagini della B. Vergine con Gesù nelle braccia ed all'intorno alcuni angeli; di S. Giorgio a cavallo nell'atto che ammazza il dragone e vicino la donzella salvata e S. Giovanni Battista. Il tutto per ducati 28 previa stima di periti, dando la Fraternità la tela ed il telaio. — *not. Matteo Clapicco.* A. N. U. (DOC. II).

Questo bel dipinto può ancora ammirarsi nella nuova chiesa parrocchiale di S. Giorgio ove fu trasportato nel 1780. Esso ebbe un primo restauro nel 1712 da Gioseffo Mattiusso, *soggetto pratico ed esperimentato,* dice la deliberazione consigliare della Fraternita, e nel 1844 fu di nuovo riparato da certo Marani con poco buon esito. I guasti recati poi e dall'ultimo restauratore e dal tempo, furono riparati per quanto si poteva, da un radicale lavoro eseguito nel 1884 dal conte Gius. Uberto Valentinis di Udine, noto lodevolmente per altre simili pazienti operazioni.

1530. Udine. — La Fraternità di S. Giorgio su istanza fatta presentare dal pittore Sebastiano, chiedente un aumento di mercede in vista della grandezza della tela ed ampiezza del lavoro, in via di benevolenza e giustizia accoglie tale domanda, ordinando di venire a trattative per la quota da aggiungersi al prezzo. — *Arch. parrocchiale. Atti della Frat.*

1529. 11 Maggio. - Udine — Sentenza del Luogotenente della Patria del Friuli, colla quale bandisce sotto pena della testa, Sebastiano Florigerio di Conegliano, pittore in Udine, il quale aveva in questa città in mercato vecchio, ucciso per questione di una pezza di ormesino (drappo di seta) certo Gio. Pietro di Moggio sarto in Udine. — *Vol. Sentenze, Collez. Joppi.*

1538. 27 Novembre. - Cividale — Il Consiglio del comune di Cividale concede a M.° Sebastiano pittore tempo fino al Giugno venturo, per compiere la pala che stava dipingendo per la cappella di S. Giuseppe nella chiesa collegiata, avendo promesso il pittore di darla gratis, nel caso non potesse soddisfare il suo obbligo. — *Arch. Com. di Cividale.*

1539. 8 Gennaio. - Cividale. — M.° Sebastiano pittore promette al comune di Cividale di compire per la festa dell'Ascenzione il confalone o vessillo che stava facendo per la Frater-

nità di Santo Spirito di quella città, purchè gli sia somministrato quanto gli basti a vivere. — *Ib.*

1541. — Adì 3 Ottubrio et 6 Novembrio exbursai mi Rijlint de Cusan (Badessa del monastero di S. Maria in Valle, di Cividale) a Bastianel dipentor per dipenzer sopra la porta del convento una Madona cum sancto Benedeto et alquante monige, ducati 10. — *Mss. Guerra Vol. 33. Arch. com. di Cividale.*

1542. 21 Maggio. - Moggio — Procura di alcuni di Moggio per far la pace con il pittore Sebastiano Florigerio che aveva ucciso un loro parente. — *not. Jacopo Maroldo.* A. N. U. (DOC. III). V. 1529, 11 maggio e 1543, 19 giugno.

1543. 15 Giugno, - Udine — Avendo ser Sebastiano Florigerio pittore abitante in Cividale eseguite le pitture sulla porta del monastero di S. Maria in Valle di Cividale, e viene eletto in stimatore dell'opera, M.° Giovanni Ricamatore di Udine, che le stima duc. 10 oltre le spese di vitto per il pittore ed i suoi servi e quella delle armature. — *not. Bertrando Sabbatino.* A. N. U.

1543. 19 Giugno. - Cividale — Pace accordata al pittore Sebastiano per l'omicidio da lui commesso di Gio. Pietro sartore in Udine. — *not. Jacopo Maroldo,* A. N. U. (DOC. IV). V. 1529, 11 maggio e 1543, 19 giugno.

1543. 5 Novembre. - Conegliano — M.° Sebastiano q. M.° Florigerio, pittore in Conegliano, prende in affitto una casa da Dante Antiga — *not. Nicolò Azzoni.* A. N. T.

---

# DOCUMENTI

## I.

*1525. 27 Novembre — Udine. — Contratto nuziale tra Aurelia figlia del pittore Pellegrino di Udine col giovane suo discepolo Sebastiano Florigerio.*

Anno domini MDXXV. ind. XIII. die lune XXVII mensis novembris, Utini in contrata dominorum de Zucho in domibus habitationis reverendi d. Artusii Villalthei canonici Utinensis, presentibus eodem d. Artusio, ven. presb. d. Jacobo Voraio, nobili d. Vitaliano de Zucho, nobili ser Hieronimo filio ser Augustini de Valentinis omnibus de Utino, M.º Leonardo de Godia sartore Utini testibus vocatis habitis et rogatis.

Ibique cum sit quod circumspectus vir magister Pellegrinus de Utino pictor alias accepisset Magistrum Sebastianum filium Jacobi de Bononia habitantis in Coneglano et per plures annos hactenus tenuisset et quoque instruxisset et docuisset ex corde artem suam pictoris qui judicatur in exercitio et arte pictoris efficere peritior, cumque fuerit ipse Magister Sebastianus ipsi Magistro Pellegrino obediens tamquam patri et ipsum propter hoc in amore habebat tamquam filium. Nunc autem ad laudem et gloriam Omnipotentis Dei, ejusque gloriosissimæ Matris Mariæ et totius Curiæ triumphantis convenientibus in unum causa matrimonium contrahendi dicto magistro Pellegrino pro honesta discreta juvene Domina Aurelia ejus filia dilecta, pro qua promisit de rato et se facturum et curaturum cum effectu quod ipsa laudabit accipiet et acceptabit ipsum magistrum Sebastianum in ejus legitimum sponsum et maritum per verba de presenti ad omnem ejus requisitionem ex una, et dicto magistro Sebastiano pro se promittente et se obligante eidem magistro Pellegrino et mihi Notario uti publice persone stipulantibus nomine dictæ Dominæ Aureliæ ipsam laudare, accipere et acceptare in ejus legittimam sponsam et uxorem per verba de presenti ad omnem ejus requisitionem ex alio, et hoc secundum præcepta Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ et laudabiles consuetudines Patriæ Forijulii et ex nunc ipsi ambo magister Pellegrinus quo supra nomine et dictus magister Sebastianus pro se ipso jurante per tactum manus et osculum concluserunt verum et legitimum matrimonium et per verba de presenti confirmaverunt; et facta rectificatione per ipsam Dominam Aureliam presentis ma-

trimonij per manum Notarij sit et habeatur pro concluso et perfecto remota omni exceptione vel contradictione juris vel facti, et dictus magister Sebastianus ita instante dicto Magistro Pellegrino contentavit et promisit expectare in desponsando eam hinc ad biennium vel circa et interim minime concumbere cum eadem ejus sponsa: post quæ idem magister Pellegrinus per se et ejus hæredes cum obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et immobilium presentium et futurorum dotavit eamdem ejus filiam eidem magistro Sebastiano presenti et acceptandi pro se et dicta ejus sponsa et comunium filiorum et filiarum ex eis descendentium ac dare et solvere promisit jure et nomine dotis ducatos ducentos solvendos per hæredes dicti magistri Pellegrini et discretæ Mulieris Domine Helenæ ejus dilectæ uxoris, quos quidem dictus magister Sebastianus et dicta ejus sponsa pro qua promisit de rato et eorum hæredes non possint ullo modo, jure aut medio petere nec in parte nec in totum nisi post mortem dictorum jugalium cum modis tamen et conditionibus et pactis infrascriptis ex pacto convento ex quibus esse debeant ducatos 50 jure et nomine prestamentorum et reliqui jure et nomine dotis, quos ducatos quinquaginta lucrari debeat dictus magister Sebastianus in omnem eventum quod ipse decederet absque comunibus liberis, quod Deus avertat, et hoc ultra alia mobilia ejusdem ejus sponsæ et dictus magister Sebastianus pro se et ejus heredes cum obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et imobilium presentium et futurorum promisit eidem magistro Pellegrino et mihi Notario uti publica persona stipulantibus nomine dictæ ejus sponsae, pro morgincapiis, descensuris et donationibus propter nuptias ducatos centum, item unum cingulum fulcitum argento valoris ducatorum decem quibus eam desponsabit, de quibus possit ipsa Domina Aurelia ad libitum disponere.

Insuper dictus magister Sebastianus promisit et obligavit eidem magistro Pellegrino presenti et acceptanti pro se et pro dicta Domina Helena ejus uxore, cum dicta ejus sponsa et liberis, Deo dante, habendis stare et cohabitare cum ipso magistro Pellegrino et uxore dum vixerint, voluit et promisit quod ipsi Sponsi habeant et habere debeant pro augumento dotis alios Ducatos ducentos post mortem ipsorum jugalium in et de bonis ejusdem magistri Pellegrini et ultra dictos Ducatos quadrigentos etiam habere possint et debeant dimidiam quærendorum et acquirendorum in posterum et comparandorum deinceps per ipsos in comunione conviventes detractis tamen dotibus tunc temporibus debitis per ipsum magistrum Pellegrinum ac etiam debitis solvendis si qua erunt hoc tamen semper declarato, promisso et convento, quod dictus Sponsus sive cohabitaverit cum eisdem jugalibus ut supra dum vixerint sive non, numquam possit petere aliquod ab ipso magistro Pellegrino nec ab ejus uxore prædicta pro sua mercede pro tempore quo steterit et cohabitaverit cum ipsis ut supra quia magnifacit et pluris æstimat ac æstimabit artem picturæ et alias virtutes quas in posterum discet a prædicto magistro Pellegrino, Domino favente, quod quandocumque aliud salarium sibi debendum toto tempore ejus vitæ, nec etiam possit petere ei (si forte recedet, quod absit, ab ipsis jugalibus) nisi Ducatos ducentos ut supra post mortem ipsorum jugalium dumtaxat et nequaquam ante mortem dictorum jugalium.

Insuper contentavit idem magister Sebastianus in omnem eventum, quod si

forte, quod Deus avertat, recedet satisfacto et non servatis suprascriptis pactis et conditionibus se teneri eidem magistro Pellegrino pro recessu suo solvere et satisfacere ei omnia et singula ejus damna et interesse quæ passus fuerit in futurum et pati posset ex recessu ejusdem magistri Sebastiani ad liquidationem bonorum virorum obligando omnia et singula ejus bona mobilia et immobilia presentia et futura; promittentes ipsæ ambæ partes per se et cum obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et immobilium presentium et futurorum, refectioneque damnorum omnium et expensarum litis et extra ac interesse presens Instrumentum et omnia ac singula in eo contenta, firma, rata et grata habere, tenere, observare, adimplere et sibi invicem manutenere et nunquam litem facere aut fieri consentire et non contrafacere et renuntiantes exceptioni omnium et singulorum suprascriptorum non factæ vel habitæ tempore hujus contractus ac omni alii suo legum juris auxilio tam canonico quam civili cum quo vel quibus et a contentis in presenti instrumento modo aliquo tueri vel defendere possent.

*(Sebastiano Decio notajo di Udine. — Arch. not. Udine).*

II.

*1529, 26 Gennaio — Udine. — Sebastiano Florigerio pittore promette dipingere un' ancona per la Fraternità di San Giorgio di Udine.*

A. D. 1529, die Januarii. ind. VI. Actum Utini in contrata vulgo dicta Curtina in scriptorio domus mei Matthei Clapicei, presentibus m.° Christopho Nassimbeni chirurgico ac Johanne filio Michaelis de Laipaco testibus vocatis et rogatis.

Ibique magister Sebastianus q. Jacobi de Bononia pictor nunc Utini habitans se solemniter obligando promisit infrascriptis stipulantibus et recipientibus vice et nomine Fraternitatis S. Georgii de burgo Grazani Utini, usque ad festum S. Georgii proximi futuri, omnibus suis sumptibus et expensis cum bonis et optimis coloribus pinxisse in pulchra et laudabili forma unam Anchonam ponendam supra altare maius eiusdem Ecclesiæ S. Georgii, cum imaginibus B. Mariæ Virginis tenentis Dominum nostrum Jesum Christum in brachiis, circa quam picti sint Angeli, S. Georgius equestris supposito Dracone et domicella et quoque cum imagine S. Johannis Baptistæ et denique promisit eam pingere tali modo quod a peritis estimabitur pictura ipsa ducatos decem ultra mercatum et pretium infrascriptum et hoc ex eo quia m. Thomas Guertius, m. Antonis de Tam, m. Jacobus de Artenea, m. Thebaldus de Pasiglano et m. Jacobus de Latisana vice et nomine dictæ Fraternitatis S. Georgii, a qua dixerunt habere amplum mandatum et commissionem pro infrascriptis exequendis etc. se solemniter obligantes, promiserunt dare predicto ser Sebastiano pro integra mercede pingendi ut supra ipsam Anchonam ducatos vigintiocto ad rationem librarum sex et soldorum quatuor pro ducato, in terminis infrascriptis, videlicet ducatos decem hinc ad octo dies proximos futuros, obligato tamen dicto ser Sebastiano dare sufficientem fideiussionem pro dicta summa et quantitate dictorum decem ducatorum: ducatos octo in festivitate S. Georgii proximi futuri et reliquum pretium usque ad integram solutionem per

annum unum post ipsum festum S. Georgii et quod ipsa Fraternitas dabit telam, tellarium et broccas necessarias dictæ Anchonæ. Que quidem omnia et singula dicti contrahentes mutuis stipulationibus hinc inde intervenientibus per se etc.

*(Matteo Clapiceo notaio di Udine. — Arch. not. di Udine).*

III.

*1542. 21 Luglio — Moggio Superiore. — Procura per la pace del pittore Sebastiano Florigerio con alcuni di Moggio parenti di Giovanni Piepro sartore ucciso da questo in Udine. [V. Reg. 1529, 11 maggio].*

Anno 1542. ind. XIV. die vero XXI mensis Julii. Actum in superiori Modio super via publica ante domum infrascripti ser Bulphoni, presentibus Johanne q. Thomæ Zugliati de Modio et aliis multis testibus vocatis et rogatis.

Ibique ser Bulphonus olim Andreæ Rodulphi de Modio superiori pater ac magister Baptista sartor eius filius et frater olim m.[i] Johannis Petri sartoris Utini interfecti, ut dicitur a m.° Sebastiano Florigero de Conoglano pictore alias Utini commorante et modo in Civitate Austriæ, facientes etiam nomine eorum nepotum, videlicet filiorum q. Leonardi filii eiusdem ser Bulphoni, pro quibus de rato reminiscentes neminem sperare posse vitam æternam ingrediendi, nisi iniurias et offensiones remittat et parcat inimicis suis sicuti crucifigentibus eum summus opifex Salvator noster pepercit, omni meliori modo, via, iure et forma quibus melius et efficacius potuerunt ac debuerunt, fecerunt etc. suos veros et indubitatos procuratores atque commissos spect. d. Camillum Maniacensem doctorem Civitatensem ac nobilem Alvisium de Crema civem Civitatensem ad incundam pacem cum antedicto m.° Sebastiano ac reconciliationem, faciendumque eidem generalem ac amplissimam remissionem de quacumque iniuria, offensione ac damno quovismodo sibi et aliis attinentibus suis illatis per ipsum m.[m] Sebastianum ex causa homicidii per ipsum commissi in persona eiusdem q. Johannis et consentiendum quod idem m.[r] Sebastianus vigore pacis huiusmodi sanciendæ consequi possit quodcumque beneficium, utile ac commodum in eius liberationem et absolutionem a sententia bannitoria contra ipsum promulgata ex causa predicta etc.

*(Jacopo Maroldo notaio di Udine. Arch. notar. di Udine).*

IV.

*1543. 19 Giugno — Cividale. — Pace del Florigerio coi suddetti di Moggio.*

In Christi nomine amen. Anno ab ipsius nativitate 1543. ind. I. die vero dominico XIX mensis Junii. Actum in Civitate Austriæ in apotheca et domo habitationis ser Bartholomei Varuai aromatarii in foro ipsius Civitatis, presentibus nobilibus dominis Vincentio de Portis, Leonardo Salono ac egregio ser Octaviano de Nicolettis notario ipsius loci testibus adhibitis, vocatis atque rogatis.

Ibique personaliter constitutus m.[r] Sebastianus Floriger de Coneglano q. . . .

(*sic*), pictor habitans in Civitate Austriæ et alias solitus habitare Utini coram testibus suprascriptis et me Notario subscripto, cuncta maiori qua potuit humilitate et summissione supplex humiliter petiit spect. ac preclaro i. u. d. domino Camillo Maniacensi de Civitate Austriæ uti procuratore ser Bulphoni Rodulphi ac m.[i] Baptistæ eius filii sartoris et nepotum suorum ex q. Leonardo etiam filio eiusdem ser Bulphoni secum misericorditer agi et sibi veniam indulgeri ac indulgentiam et remissionem impertiri. Ipse vero d. Camillus procurator cum omnimoda ac amplissima auctoritate ad hoc a prenominatis constitutus, ut constat publico documento manu mea sub die XXI Julii 1542, exequendo commissionem ac voluntatem ipsorum constituentium, sequens vestigialem instructionem a pientissimo Jesu Christo humani generis redemptor nobis traditam, qui crucifigentibus ipsum pepercit, ascensurusque coelum ad Deum patrem optimum omnipotentem et clementissimum inter cætera discipulis suis præclarissimum donum elargiens, non semel sed reiteratis vicibus: *pacem meam do vobis, pacem meam relinquo vobis,* omnis enim Christi actio ad nostram instructionem dicitur facta esse, accolligens ipsum m. Sebastianum ad veram pacem sinceramque reconciliationem et omnimodam concordiam cum suprascriptis constituentibus eius principalibus eidem m.[o] Sebastiano humiliter ac simpliciter petenti et exoranti, libere, sincere ac simpliciter condonavit atque remisit et per tactum manus ac osculum pacis ut fieri solet in similibus, finem ac refutationem, remissionem ac liberationem et absolutionem fecit de omni iniuria, odio, ranchore, inimicitia, contumelia, maleficio et offensa contractis ex causa homicidii commissi, ut dicitur, per ipsum m. Sebastianum in personam antedicti q. m.[i] Johannis Petri, ita et taliter quod de cætero nulla prorsus odii, ranchoris, inimicitiæ labes aut scintilla remaneat, sed quidquid erat inter eos odii, iræ et ranchoris, extinguatur et de medio tollatur, cessetque omnis querela quæ instituta esset vel forsitan institui potuisset, perpetuæque oblivioni ac silentio demandetur et funditus demandatum habeatur ac censeatur perinde ne si numquam homicidium sequutum fuisset, contentando prout expresse et omnimode contentavit quod mediante presenti Instrumento pacis et quocumque alio suo iure idem Sebastianus obtineat et consequi possit quamcumque favorabilem gratiam et beneficium in eius liberationem et absolutionem a banno contra ipsum promulgato ex causa prædicti homicidii, cum promissione demum facta per præfatum d. procuratorem nomine antedictorum constituentium de premissis omnibus et singulis ratis, gratis et firmis habendis, observandis et adimplendis et de numquam reclamando sive contrafaciendo aut contraveniendo per se vel alios aliqua ratione vel causa et de iure vel de facto, sub obligatione bonorum omnium prædictorum ser Bulphoni, filii et nepotum constituentium, presentium et futurorum, refectione damnorum omnium et exspensarum litis ac interesse etc.

(*Jacopo Maroldo notaio di Udine. — Arch. not. di Udine*).

# FAMIGLIA DEL PITTORE MONVERDE

4.

## Luca Monverde

(n. 1500 — m. 1526 circa)

Sulla fine del secolo decimoquinto o nei primi anni del seguente nacque in Udine Luca da Bertrando falegname detto Monvert dal nome di sua madre Monverde Polami. La madre di Luca fu Dorotea d' ignoto casato, seconda moglie del detto Bertrando. Perduto il padre prima del 1505, dai suoi tutori venne il giovane Luca appena giunto in età conveniente collocato presso Pellegrino di Udine ad apprendere la pittura e con questo, lo troviamo nel 1517 in S. Daniele ove certamente lo aiutava nei grandiosi affreschi che stava eseguendo nella chiesa di S. Antonio. Nel 1522 il Monverde lavorava da se in Udine ove nel mercato vecchio teneva bottega e dimora ed ove eseguì nel 1522 la bella Pala per la chiesa e Fraternità di S. Gervasio nella chiesa delle Grazie di Udine. Per la malferma sua salute, questo giovane che pareva destinato ad un bel avvenire, produsse poche opere. Dopo lunga malattia incominciata nel 1523, durante la quale stretto dal bisogno, vendette la sua casa in borgo di Gemona nella contrada detta allora Bevilaqua in prossimità al borgo d' Isola, esso moriva dopo il 12 Agosto 1525 e prima del 21 Gennaio 1526, ma probabilmente ai primi di questo mese, senza far testamento e quel po' di bendidio che gli era rimasto, appartenne all' unica sua sorella Vittoria maritata nel notajo Leonardo Pontoni di Udine.

# REGESTI

1505. 7 Aprile - Udine. — Testamento di Donna Monvert del q. Stefano Polame, pelliciaio in Udine, vedova del q. m.° Giacomo di Caprileis, calzolaio, col quale ordina di essere sepolta nella chiesa collegiata di Udine coi suoi antenati e lascia tra le altre cose ducati 3 a Luca suo nipote figlio del q. Bertrando nato da essa testatrice. Erede altro di lei figlio Leonardo. — *not. Giovanni de Erasmis di Udine.* A. N. U.

1515. 16 Ottobre - Udine. — Il Capitano della città e gli Astanti accordano ai due tutori del minorenne Luca del q. Bertrando di Monvert di borgo Gemona in Udine, di poter vendere un campo del loro pupillo ad estinguere un debito — *not. Francesco Ottelio.* A. N. U.

1519. 86 Luglio - Udine — Ser Luca pittore q. m.° Bertrando Monverde coll'assenso del suo curatore e del canonico di Udine Nicolò di Zampis suo affine, concede sua sorella Vittoria in moglie a ser Leonardo Pontoni notaio di Udine, colla dote di 100 ducati d'oro, dei quali 75 in denari e 25 in vesti — *not. Antonio Belloni.* A. N. U.

1521. 18 Febbraio - Udine. — Luca Monverde è in casa del pittore Pellegrino testimonio ad una fittanza fatta da questo — *not. Francesco Porzio.* A. N. U.

1522. 18 Febbraio - Udine. — M.° Luca Monverde promette fare un confalone di cendato rosso con sopra dipinto un S. Giorgio e la sua storia per la Fraternita di S. Giorgio di Udine. — *not. Matteo Clapiceo.* A. N. U. (Doc. I).

1522. . . . . . - Udine. — Luca Monverde dipinge per la Fraternità di S. Gervasio nella chiesa della Madonna delle Grazie in Udine una tavola alta m. 3.80 e larga 2.34 colla B. Vergine portante il bambino seduta in trono ed ai lati in piedi, da una parte i SS. Gervasio S. Protasio e dall'altro i SS. Sebastiano e Rocco colla iscrizione: *1522 Fraternita di S. Gervasio fece fare essendo Cameraro m.° Clemente et Bernardo Priore.*

Questo bel dipinto, liberato da vecchi ed inconsulti restauri, nel 1877 ad opera del co. Gius. Uberto Valentinis di Udine e da lui ridotto al pristino splendore, può vedersi in oggi nella nominata chiesa delle Grazie.

Per la perdita degli atti della Fraternità di S. Gervasio degli anni 1512-1530 non si ha potuto ancora ritrovare il contratto notarile per la dipintura di questa tavola.

1524. 18 Febbraio. — Udine in mercatovecchio nelle case di ser Luca di Monverde (sic) pittore. Il suddetto promette fare e dipingere per duc. 33 un Confalone con sette braccia e mezzo di *zendato cremisino di tutta torta* con l'imagine della B. Vergine e suoi ornamenti per la chiesa di S. Maria nella villa di S. Marizza — *not. Francesco Leale di Udine.* A. N. U.

1524. 18 Febbraio - Udine. — Il pittore Luca Monverde stretto dal bisogno per lunga infermità, vende per duc. 40 la sua casa in Udine nel borgo di Gemona. (In allora esso abitava in

mercatovecchio). *not. Nicolò di Tauriano.* A. N. T. Comunicazione del D.r Gustavo Bampo not. di Treviso.

1525. 22 Maggio - Udine. — Il summenzionato confalone viene dal pittore Giovanni q. Domenico (di Tolmezzo) eletto dal comune e dagli uomini di S. Marizza stimato duc. 60, tre dei quali *per amor di Dio*, vengono dal Monverde rimessi ai detti uomini. La competenza di lire 16 allo stimatore sia da pagarsi a metà fra le parti. — *Id. ibid.* Comunicazione del D.r Gustavo Bampo.

1525. 12 Agosto - Udine. — Il pittore Luca Monverde vende un Campo in Caprileis presso Udine per duc. 15 — *not. Gio. de Erasmis* A. N. U.

1526. 21 Gennaio - Udine. — Procura di Susanna sorella del defunto pittore Luca Monverde per adire la sua eredità. — *not. Nicolò di Tauriano.* A. N. T. Comunicazione del Dottor Bampo.

---

# DOCUMENTI

*1522. 18 Febbraio - Udine. — Luca Monverde promette fare o dipingere un Confalone per la Confraternità di S. Giorgio di Udine.*

A. D. 1522. die 18 Februarii, ind. X, actum Utini in contrata nominata Curtina, in scriptorio domus habitationis nei Mathei Clapicei notarii infrascripti, presentibus Bernardino del Beretino cerdone, Johanne Zamoro barberio et m. Alexandro mantuano pistore Utini habitantibus testibus vocatis rogatis et aliis.

Ubi quidem constitutus magister Lucas q. m.[i] Beltrandi Munvert de burgo Glemonæ Utini, pictor, se solemniter obligando promisit infrascriptis intervenientibus nomine ven. Fraternitatis S. Georgii, usque ad festum S. Johannis de mense iunii proximi futuri, in bona, sufficienti et eleganti forma, omnibus suis sumptibus et expensis, exceptis infrascriptis, depingere imaginem S. Georgii cum sua historia, ut moris est, super uno Confanono de cendado crimisino de tota torta. Quæ pictura tam sit et esse debeat excellens ut comparari possit unicuique picturæ simili quæ sit et reperiatur in hac civitate Utini tam in colloribus quam in magisterio et auro et hoc eo quia m.[r] Petrus de Mala Zumpica marangonus camerarius, Zanettus de Scutari prior venerandæ Fraternitatis quæ fit et celebratur in Ecclesia S. Georgii de Utino, nec non nobilis ser Jacobus de Gorgo, m. Jacobus de Artenea cerdo, m. Franciscus Malatascha cerdo ac m. Jacobus de Latisana deputati ad hoc peragendum concludendum et componendum a ven. Fraternitate, per se et successores se solemniter obligando vice et nomine dictae Fraternitatis promiserunt dare cendadum ac franziam quibus confici debeat Confanonum et ulterius pro eius mercede et completa solutione ducatos XXXII in terminis infrascriptis, videlicet de presenti duc. VII ; in die S. Georgii duc. tres ; in die S. Michaelis proximi futuri duc. sex : duc. VIII in die S. Georgii anni 1523 et reliquum usque ad completam solutionem in die S. Michaelis 1523. Quæ quidem omnia dicti contrahentes rata promiserunt habere sub obligatione omnium bonorum tam dicti m. Lucæ quam ven. Fraternitatis antedictæ.

(*Not. Matteo Clapiceo di Udine — Arch. notar. di Udine*).

5.

## Giovanni de Cramariis e suo figlio Nicodemo pittori di Udine

Ai scolari di Pellegrino devonsi aggiungere brevi notizie di due altri pittori udinesi che con lui ebbero attenenza di parentela e di arte.

Il primo è *Giovanni de Cramariis* figlio di Pantaleone calzolajo di Udine. Fu pittore, ma delle sue opere non si ha memoria che della dipintura da esso fatta nel 1498 di una Cappella nella chiesa, da più anni demolita, di Codroipo. Come orologiajo nel 1504 rinnovò l' orologio pubblico di Udine. Morì probabilmente nella peste del 1511.

Il di lui figlio *Nicodemo* nato da Anna sorella del pittore Pellegrino, ajutò, quale garzone, lo zio nei vari suoi lavori. Partitosi da Udine per andar soldato, non si ebbe di lui più notizia.

---

# REGESTI

1491. 26 aprile - Udine. — Il Comune di Udine dà lire 20 a m.° Gio. de Cramariis pittore, per la Spera *(mostra)* dell'orologio pubblico. — *Arch. Municip. Udine. Acta.*

1498. 6 Gennaio - Udine. — Il vicario patriarcale intima alla Fraternità di S. Giovanni di Codroipo il pagamento di ducati 5 pel pittore Giovanni suddetto per resto del suo avere per la dipintura della Cappella del detto sodalizio nella Chiesa di Codroipo. — *Arch. patriarc.* XIX, 19.

1504. 14 Giugno - Udine. — Il detto pittore promette al Comune di Udine di fare l'orologio pubblico con la spera dorata e di mantenerlo buono un anno, per duc. sette. — *Arch. Mun. Acta.*

1533. 24 Maggio. — Udine nella contrada Cramariis. Testamento di ser Nicodemo q. ser Giovanni de Cramariis, fatto volendo andar soldato in altri paesi. Lascia erede suo padrino Bernardino detto Conte, sarte, figlio del q. m.° Leonardo bariglario di Venzone. — *Not. Jacopo Moroldi,* A. N. U.

6.

## Giovanni Greco pittore di Udine

Di Giovanni detto Greco pittore di Udine figlio di Ser Nicolò Platipodio di Candia, si conosce che lavorò come ajuto de' pittori udinesi Giovanni q. Martino e Pellegrino di S. Daniele. Di lui non si raccolsero che le seguenti notizie.

---

# REGESTI

1518. 29 Marzo - Udine. — M.° Giovanni detto Greco, abitante in Udine, pittore, figlio del fu ser Nicolò Platipodio di Candia lavora col pittore ed intagliatore udinese Giovanni q. Martino nell'ancona che questo eseguiva in legno con figure dipinte, con intagli e dorature per la cappella della B. Vergine delle Grazie nella chiesa de' pp. Serviti in Udine — *Bibl. Civ. Udine. Registri del detto Convento.*

1521. 15 e 19 Novembre-Settembre. — Il Comune di Udine elegge a stimatori delle portelle dell'organo del Duomo dipinte da Pellegrino di S. Daniele: pittori Giovanni q. Martino e m.° . . . . Greco. — *Acta Civ. Utini.* Vol. IX, 27.

1522. 16 Decembre-Settembre. — Spesi in olio di noce per il Refettorio dei detti Serviti, che si dipinge per man de Zane, soldi 12.

1523. 7 Febbraio. — Spesi e dati per colori tolti per il Refettorio per man de m.° Zuan depentor grecho.

» 11 detto. — Dati al detto per olio di noce per il Refettorio soldi 12.

» 2 Aprile. — Dati per comperar olio di sasso a m.° Zuan Grecho per il Refettorio. — *Registri ut supra.*

1529. 8 Agosto - Cividale. — Spesi dati a Zuane Grecho che con m.° Piligrin che ha facto l'ancona di S. Maria (per la chiesa dei Battuti dell'Ospitale di Cividale) come apar per una sua lettera, avè in contadi duc. 10, zoè lire 62.

» 21 Settembre Settembre. — Spesi dati a Zuane fameglio de m.° Piligrin depentor de San Denel per conto de intigral pagamento come apar per una sua fine remissione facta de sua man in contadi lire 62.

Adì dicto spesi per far colizion al soprascripto Zane soldi 4. — *Dal Registro della Frat. dei Battuti dell'Ospitale di Cividale.*

# CORREZIONI ED AGGIUNTE

## AL (1) NUOVO CONTRIBUTO ALLA STORIA DELL' ARTE IN FRIULI

(vedi Vol. V *Miscellanea* della R. Dep. Ven. di S. P., Venezia 1887)

---

| Pag. | Linea | ERRORI | CORREZIONI |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ornava | adornò |
| 4 | 36 | ai 60 | a 60 |
| 14 | 14 | idem..... A. N. U. | idem. A. N. U. |
| 15 | 16 | stimatore | stimatori |
| 16 | 24 | 100 | 110 |
| 17 | 15 | A. N. U. | A. N. U. (Doc. VI) |
| 21 | 7 | per ducato | pro ducato |
| 24 | 1 | nuziali di M.° Martino | nuziali in secondi voti di..... |
| » | 20 | M.° Martino | M.° Giovanni di Martino (Regesto da collocarsi a pag. 26 ad annum. V. Documento nelle Aggiunte). |
| 31 | 23 | A. N. U. | A. N. T. |
| 33 | 9 | ella | alla |
| » | 33 | (Doc. III) | (Doc. II) |
| » | 39 | Maurisio | Madrisio |
| » | 45 | fra la | fra le |
| 42 | 34 | Duc. 1108 | Duc. 1180 |
| 53 | 8 | di esso | da esso |
| 54 | 23 | Germiniano | Geronimiano |
| 54 | 3 | armario | armadio |
| 59 | 9 | A. N. V. | A. N. U. |
| 61 | 2 | *(Nel foglio)* | *(Vedi nel foglio...)* |
| 62 | 11 | Joanni | Johanne |
| » | 17 | , ed erano | che erano |
| 65 | 14 | in Udine. — M.° Giovanni | in Udine M.° Giovanni |
| 66 | 1 | figlio | figli |
| 67 | 28 | di Ricamatosi | de' Ricamatori |
| 69 | 37 | Floreanis | Floreani |
| » | 36 | rinuovamento. | rinnovamento |
| 73 | 1 | Giovanni di Floreani | Giovanni Floreani |
| » | 2 | memoria | memorie |

| Pag. | Linea | | |
|---|---|---|---|
| 75 | 3 | Da questi | di questi |
| 76 | 1 | figlio | figli |
| 77 | 2 | 1508) | 1511). |
| » | 4 | Socchiere | Socchiere |
| 78 | 2 | va Tolmezzo | va a Tolmezzo. |
| » | 19 | (Doc. II). | (Doc. I) |
| 79 | 1 | Doc. II | Doc. I |
| 81 | 9 | (Doc. III) | (Doc. I) |
| » | 12 | (Doc. IV) | (Doc. II) |
| 82 | 1 | Doc. III | Doc. II |
| » | 4 | a quello | a quella |
| 83 | 1 | Doc. IV | Doc. II |

Correzioni all'albero genealogico della Famiglia pittorica detta da *Tolmezzo*, *Mioni* e *Martini*

*Candido* o *Candussio* da Tolmezzo ecc.
mar. in voti a. . . . . . . . .
in II voti a Catterina q. Domenico della Fornace
nel 1470
|
*Martino* ecc.
mar. in I voti a. . . . . . . . . .
in II voti a Maria q. Martino calzolaio di Udine nel 1483
|
Giovanni (del I letto) rinomato pittore ecc.
1453-1535

Nell'Albero de' pittori Floreani deve correggersi il nome di *Somona* figlia di Floreano in *Simona*, e così pure:

Antonio de' Floreani figlio di Giovanni pittore e architetto 1545-1556 circa
Marito di Giulia del nob. Antonio Arcoloniano di Udine
che nel 1568 sposò Marco Boccasso in II voti.
Antonio lasciò una figlia:
|
1568 Elisabetta Floreani

# AGGIUNTE

**Domenico da Tolmezzo** (pag. 3)

1467. 19 Decembre - Tolmezzo. — Il nob. Lodovico di Colloredo Gastaldo della Carnia, emancipa dalla patria podestà Domenico figlio di Candussio Mioni di Tolmezzo, al quale il padre assegna lire 50 di soldi. — *Not. Rodolfo, perg. nella Bibl. di Udine.*

**Giovanni Mioni di Domenico** (pag. 14)

1509. 25 Decembre - Valeriano. — La pala od ancona eseguita dal detto pittore ed incisore in legno per la Chiesa di S. Maria di Valeriano, viene stimata duc. 100 e due staia di frumento. — *Dai Registri della detta Chiesa.*

1511. 28 Gennaio - Ovaro. — Il detto pattuisce col cameraro della chiesa di S. Croce di Luincis il lavoro di un gonfalone in tre teli di cendale cremisino con frangie di seta bianca, rossa e verde con l'imagine di S. Elena in ambedue le faccie con ornati e rosoni, prezzo duc. 12 circa a stima di periti, accettando anche tavole di abete di passi 1 $^1/_2$ al porto di Gemona nel ragguaglio di lire 16 per centinaio. — *Not. Daniele de Vidonis. Bibl. Civ. di Udine.*

1513. 5 Giugno - Cividale. — La Fraternità de' Battuti di Cividale promette ducati 80 al pittore Giovanni Mioni per la dipintura di un gonfalone da lui eseguita nel 1512. — *Not. Giocomo Jacuzio A. N. U.*

NB. La pala di intaglio di cui il regesto 1517, 4 luglio per la chiesa di S. Stefano di Valeriano esiste a suo luogo e molto bene conservata. Il contratto fu pubblicato negli Atti dell'Accademia di Udine. 1888.

**Giovanni di Martino** (pag. 33).

1525. 30 Novembre - Cividale. — Questo pittore si accorda colla Fraternità de' Battuti di Cividale per una pala o ancona per l'altare della loro chiesa di S. Maria, da eseguirsi in legno con dorature pel prezzo di duc. 130, staia 10 di frumento e 10 conzi di vino. — *not. Gio. Antonio Trovamala. A. N. U.*

Documento pubblicato per esteso con altri relativi alla detta opera nel II Contributo alla storia dell'arte in Friuli.

**Vincenzo di Martino** (pag. 43).

1523. 16 Decembre - Udine. — Il detto Vincenzo si obbliga di eseguire entro due anni per la chiesa di S Canziano di Risano una Ancona di legno in rilievo con dorature e con le

immagini che gli saranno indicate dagli uomini del luogo. Prezzo duc. 100, e salva stima, scontabili in dieci anni con derrate. — *Not. Nicolò di Tauriano. A. N. T.*

**Alberto da Tolmezzo** (pag. 62).

1467. 28 Febbraio - Udine. — M.° Alberto tedesco pittore abitante in Tolmezzo colloca suo figlio Giovanni ad apprendere l'arte del carpentiere presso Giovanni di Tolmezzo carpentiere in Udine per 5 anni. — *Not. Tommaso del Pittore.* Bibl. civ. Udine.

**Francesco e Pietro Floreani q. Giovanni** (pag. 66).

1546. 4 Ottobre - Udine. — Promette il d.° Pietro di eseguire una pala d'intaglio in legno con dorature per la chiesa de' SS. Andrea e Michele di Seveglianο colla Madonna portante il bambino e ai lati li detti santi e sopra l'Eterno Padre, pel prezzo di duc. 70. — *Not. Antonio Boccasso. A. N. U.*

1565. Francesco Floreani dipinge in Udine il ritratto del nob. Ascanio Belgrado, che era posseduto un secolo fa dal pittore udinese Gio. Battista de Rubeis.

**Antonio Floreani q. Giovanni** (pag. 71).

Il Mappamondo, per la cui stampa il Floreani otteneva dal Veneto Senato il privilegio nel 1555. 12 gennaio (V. Regesti p. 72) e del quale ignoravasi l'esecuzione, venne recentemente in possesso del ch. professore dell'Università di Padova cav. Giovanni Marinelli, che gentilmente ce ne comunica la seguente descrizione:

Questo rarissimo Mappamondo, rappresenta due emisferi in proiezione polare, ed era evidentemente destinato a coprire una sfera per uso di studiosi. È diviso in 36 segmenti, tagliati in modo da potersi poi incollare sopra acconcia palla di legno. Ognuno degli emisferi, così sulla carta piana, ha un raggio di 205 millimetri, cosicchè la sfera a formar la quale son destinati, avrebbe il diametro di circa 29 centimetri.

Però essi sono uniti in un grande riquadro di circa 83 × 47 centimetri, costituito da due fogli incollati assieme. Il Mappamondo è inciso in rame e porta nello spazio tra i due emisferi, due cartelle vuote, probabilmente perchè la carta restò incompiuta.

Agl'angoli dei due fogli uniti, si notano quattro dischi de' quali i due inferiori sono vuoti pur essi, e dei due superiori, quello a sinistra porta un busto di uomo il geografo Tolomeo, come dalla scritta: *Claudius Ptolomeus* e quello di destra il busto di uomo di media età con corta barba e le parole all'intorno: *Antonius Florianus Utin.* e in un angolo la sigla forse dell'editore Giovanni Paolo Cimerlino, Veronese, noto cartografo, che lavorava e pubblicava carte in varie *Raccolte* all'epoca del Floriano.

**Giovanni Francesco (del Zotto) da Tolmezzo** (pag. 77-78).

1502. 4 Novembre - S. Daniele. — Gio. Antonio de Viviani orefice e Giovanni pittore q. Martino stimano le pitture fatte da Gio. Francesco da Tolmezzo nel coro della chiesa di S. Maria di Pignano ed un confalone.

In Christi nomine eiusque intemerate Matris. Cum hoc esset quod alias providus vir Magister Iohannes Franciscus pictor de Tulmetio vocatus fuisset a Camerariis Ecclesie S. Marie de Pignano Ragonee ad depingendum Chorum dicte Ecclesie nec non certum Confalonum et ex post fecisset dictam picturam tam dicti Chorus quam Confalonis, cuius causa nos Extimatores infrascripti ellecti per predictas partes ad videndum, taxandum et moderandum mercedem dicti M.[i]

Io. Francisci pro predictis: Idcirco Nos Iohannes Antonius de Vivianis Aurifex electus per Camerarios dicte Ecclesie et Iohannes q. M.i Martini pictoris pictor Utinensis ellectus per prefatum M.um Io. Franciscum, viso ex oculata fide Choro predicte Ecclesie, omnibus et singulis picturis in eo factis, consideratis auro, coloribus quibuscumque in operibus appositis et factis in ipso choro: considerata etiam industria ipsius M.i Io. Francisci pictoris etiam sibi reservari et relevari ab ipsis Camerariis ita quod eorum culpa et incuria oportuit tardare dictum suum opus per mensem eo quod non constabant opportuna et necessaria cuius omnia opportuit ipsum M.um Io. Franciscum Venetias ire, Purlilias et Utinum ac alibi; consideratis etiam nonnullis pecuniis pro arreis per ipsum exbursatis et consideratis omnibus quibus considerandis Iesu Christi nomine invocato dicimus, sententiamus, taxamus et moderamus quod prefati Camerarii nomine dicte Ecclesie S. Marie taxentur solvere et satisfacere ipsi M.o Io. Francisco pro eius mercede et eiusdem aliis ceteris per eum circa dictam picturam chorus predicti in summa ducatorum auri quinquaginta septem et pro mercede sua dicti Confalonis in totum ducatos auri quattordecim et nil aliud. Et ita ut supra arbitrati fuerunt dicti extimatores omni meliori modo etc. Quam extimationem suam et declarationem prefati Camerarii dicte Ecclesie videlicet Franciscus q. Nicolai de Farra et Nicolaus Francisci dicti Blasutte et dictus M.r Io. Franciscus laudaverunt, acceptaverunt et approbaverunt in omnibus et per omnia.

Lata data in hiis scriptis fuit dicta sententia, declaratio siue extimatio per dictos extimatores, lecta vero per me Franciscum de Pithianis notarium in domo mea die IV mensis novembris 1502, indictione V, presentibus M.o Iohanne Carge, ser Macore Vicentii, ser Iohanne Venerii, M.o Bernardino et Jeronimo Carge testibus.

*Notaio Francesco Pittiano di S. Daniele*. A. N. U. (1).

1504. 2 Agosto - Forni di Sotto. — Il detto pittore e suo figlio Nicolò sono firmati quali testimoni ad un atto del sunnominato Comune. — *Arch. Comun. di Forni di Sotto.*

1510. 19 Marzo - Gemona. — Il detto pittore si accorda colla Fraternità di S. Leonardo di Gemona, di dipingerle una pala d'altare collo Spirito Santo e con alcuni Santi, migliore di quella di S. Giuseppe da lui dipinta per la chiesa delle Grazie di Gemona.

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quingentesimo decimo, inditione tertia decima, die vero decimo nono mensis Martij, actum Glemone in via pallacii, presentibus Antonio Chochono de Glemona et Leonardo Janis de Tulmetio Glemonæ habitante testibus ad hec habitis vocatis et specialiter rogatis.

Ibique magister Joannes Franciscus pictor de Tulmetio per se suosque heredes se solemniter obligando promisit magistro Sebastiano Columbe presenti Camerario reverendæ Fraternitatis S. Leonardi de Glemona, presentibus ibidem egregiis ser Candido Franceschino, m.o Baptista Sernero et m.o Bernardino Pallarum suis et dictæ Fraternitatis provisoribus laudantibus et approbantibus pro se suisque successoribus ac vice loco et nomine dictæ Fraternitatis, de novo facere et construere unam Pallam altaris pictam cum Spiritu Sancto et tribus figuris Sanctorum videlicet Gotardi, Laurentii et Floriani melioris sufficentie quam sit picta et constructa Palla S. Josephi posita in ecclesia S. Marie Gratiarum de Glemona, eodem pretio et pro pretio quo dicta Palla S. Josephi picta fuit, usque ad festum S. Michaelis proxime futurum et contentavit accipere in solutum partem vinum et partem pecunias.

Quam quidem conventionem et promissionem prefatus m.r Joannes Franciscus per se suosque heredes promisit habere firmas ratas et gratas et omnia et singula in presenti instrumento

(1) Così questa come le seguenti pitture di Gio. Francesco, sono perite.

contenta etc. et non contrafacere, obligans omnia et singula eius bona mobilia et stabilia presentia et futura. Cum omni melioramento etc.

*Notaio Giovanni Venerio di Gemona. A. N. U.*

Nello stesso giorno il detto pittore riceve acconto 16 conzi di vino a lire venete di soldi due e mezza al conzo e lire tre in denari. — *Id.*

**Nicolò da Venzone** (pag. 81).

1454. 11 Decembre - Udine. — Nel consiglio del Comune si delibera di dare duc. 16 a M.° Nicolò pittore di Venzone (1) che dipinse con oro e colori sotto la loggia del pubblico palazzo al muro del cammino, la B. V. Maria ed un S. Marco sotto forma di Leone e quattro stemmi. — *Ann. Civ. Utini* XXX, 38.

(1) Questo documento fu pubblicato dal Maniago nella sua St. delle belle arti Friulane a pag. 239, dando per errore Venezia per patria a questo pittore anzichè Venzone come leggesi chiaramente nel citato volume.

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA VENEZIA

# VENEZIA

## E LA ELEZIONE DI CLEMENTE XIII

STUDIO STORICO

DI

ANDREA MOSCHETTI

VENEZIA

A SPESE DELLA SOCIETÀ

1890.

# VENEZIA E LA ELEZIONE DI CLEMENTE XIII

## 1.

« I tempi correvano assai torbidi: le nazioni erano esauste economicamente per mantenere gli eserciti necessari alla difesa del paese, la Germania era teatro miserando di guerre, Francesco di Lorena impegnato contemporaneamente alla difesa degli Stati ereditari d' Austria nella Boemia e a respingere dalla Slesia e dall' Austria stessa il nemico invasore, il Re Cristianissimo incalzato per terra e per mare dal Re della Gran Brettagna (1) ». Inoltre i sintomi della grande rivoluzione sociale vicina si rendevano sempre più inquietanti. Uno spirito nuovo aleggiava sulle popolazioni, si faceva sentire un desiderio ancora indefinito, ma irrequieto di novità, e con esso l' obblio e spesso lo scherno delle antiche istituzioni e delle antiche credenze. I principi stessi, parte convinti, parte trascinati dalla corrente popolare, s' eran fatti propugnatori di riforme e di libertà. Frutto delle nuove idee la ribellione contro tutto ciò che costituiva un privilegio delle classi superiori e specialmente del clero e la guerra dichiarata con

(1) V. *Vita di Clemente XIII pontefice massimo arricchita di memorie storiche. In seguito alla Storia delle Vite dei Pontefici. In Venezia, MDCCLXIX. Presso Domenico Ferrarin;* a pagine 5-6.

## I. — **Profili fisici e morali nelle opere di PAOLO DIACONO**

### INTRODUZIONE

Appare in genere nei cronisti medievali quasi un bisogno di presentare in poche parole una specie di giudizio intorno ai personaggi attori dei fatti narrati, di dare cioè, direi, un ritratto di questi personaggi medesimi: ritratto talora puramente fisico, talora invece sol morale, o fisico e morale ad un tempo. — Anche Paolo Diacono largamente conserva quest' usanza, e noi, fermandoci a lui in modo particolare, sapendo quale era il suo modo di comporre, e come egli usufruiva le sue fonti, ci facciamo tosto la domanda: questi, diciamoli così, *ritratti* sono l' espressione soggettiva dello scrittore, che in tal modo espone il proprio giudizio sui fatti narrati, o non sono essi pure desunti dalle fonti seguite, escludendo così ogni soggettività? — Una volta poi severato in questo ampio materiale quello che vi può essere di derivato da ciò che appare con probabilità soggettivo, potremo noi dire che P. derivi questi giudizi soggettivi dalla natura intima dei fatti che espone, o non piuttosto serva ed ubbidisca a qualche tipo ideale, che egli avrà vagheggiato?

Cercheremo di risolvere le questioni proposte, rifacendoci per ora dalla prima: studieremo in primo luogo l' ampio materiale di ritratti che

P. ci presenta, cercheremo di stabilire quali derivino più o meno direttamente dalle fonti, e quali appaiano invece da attribuirsi al nostro scrittore. — Così avremo occasione di trattare non solo un argomento nuovo del tutto, un lato della questione Paolina ancora inesplorato, ma nello stesso tempo potremo, sebbene sol di passaggio, discutere di nuovo la questione tanto dibattuta e tutt'altro che risolta delle fonti di P. D. A questo proposito ci toccherà molte volte ripetere e riassumere, quanto fu già detto da altri; ma il nostro riassunto non sarà inutile, perchè noi, confrontando P. con le sue fonti in casi tanto particolari, avremo campo a fare osservazioni, che potranno portar luce sulla questione generale sì intricata, e che ad altri, in un confronto più largo e meno particolareggiato, possono essere sfuggite. — Non ci sarà poi vietato, in questo rapido riassunto di alcune delle principalissime questioni toccanti singolarmente l'*Origo gentis Langobardorum* e Secondo di Trento di esporre senza pretesa alcuna, quanto pare a noi, dopo tutto quello che fu detto sull'argomento anche da insigni maestri.

Riguardo all'*Historia Langobardorum*, l'opera che tratta di proposito l'argomento delle fonti di P. D. e di cui ci dovemmo principalmente servire, è quella del Iacobi (1). — Più ancora però ci diedero grande aiuto le copiose annotazioni di cui il Waitz, usufruendo tutti gli studi anteriori e principalmente quelli del Bethmann, corredò la sua edizione dell'*h. l.* di Paolo (2). — Rispetto poi all'*Historia Romana* ci venivano adatte la prefazione e le osservazioni e note di cui il Droysen corredò la sua edizione di quest'opera: ma non disgiungeremo da queste le osservazioni che nelle *Gött. Gel. Anz.* 1879 il Waitz fece riguardo alle opinioni del dotto editore. — Per il libro *de Episcopis Metensibus*, ci giovammo principalmente della prefazione e note, che accompagnano l'edizione dei medesimi nei *M. G. H.* del Pertz; inoltre per questa e per le altre opere minori, ci servimmo delle osservazioni sulle

(1) *Die Quellen der Langobardengeschichte des Paulus Diaconus*, Halle, 1877.

(2) Nella nuova serie dei *M. G. H. Scriptores rerum Langobardicarum et italicarum saec.* VI-IX, Hann. 1878.

fonti loro che fa il Bethmann (1) nella sua rassegna delle opere Paoline, per ogni opera in particolare, tenemmo conto delle citazioni che accompagnavano per avventura le edizioni consultate, non dimenticando le *Deutschlands Geschichtsquellen* del Wattembach e infine, quando ci fu possibile, stabilendo proprii particolari raffronti.

Le opere di P. prese ad esame per il nostro studio devono certo essere di preferenza le opere storiche, vale a dire, prima fra tutte per importanza, l' *h. l.*, poi l' *h. r.*, *Gesta Episcoporum Metensium*, *Vita S. Gregorii*. — Le opere poetiche poi assumono per noi un' importanza speciale, perchè è qui certo dove P., trattando in genere soggetti a lui contemporanei, che lo riguardano anzi da vicino, pare debba manifestarsi più soggettivo. — Delle altre opere minori di P. faremo menzione man mano che verrà l'occasione, avvertendo che abbiamo del tutto lasciato in disparte le dubbie, che per noi non assumevano alcun valore (2).

È quindi bene dividere il nostro studio in due parti principali: nella prima studieremo i vari ritratti contenuti nelle varie opere di P. D. cercando di stabilire le fonti dei medesimi per quanto ci sarà possibile; nella seconda faremo un esame comparativo dei vari ritratti ponendoli nella luce ed importanza, che a noi pare si possa loro attribuire.

(1) *Paulus Diaconus. Leben und Schriften* in *Archiv der Gesellschaft f. ä. d. Geschichtskunde*, X, 247, sgg.

(2) Per una bibliografia completa di P. D. cfr. Carlo Cipolla, *Fonti edite della storia della regione veneta* in *Miscellanea II.* Regia Deputazione Veneta sopra gli studi di storia patria. Venezia, 1882.

# PARTE I.

## Esame delle varie opere di P. D. studiandone principalmente i ritratti che ci presentano

### Capo I. — Historia Langobardorum

Parlando brevissimamente della questione delle fonti di quest' opera, questione tanto discussa, ma, come ho già avvertito, ancor ben lungi dall' essere elucidata in tutte le sue parti, noi ne tratteremo solo quegli aspetti che possono interessare al nostro soggetto, non curando quello che non importi sotto questo punto di vista speciale. — Al qual riguardo potremo notare, così in genere, che le fonti dell' *h. l.* si possono nettamente distinguere in due classi: fonti cioè langobarde nel senso stretto della parola, e fonti non langobarde, da cui P. però ha desunte notizie anche sul suo popolo.

Noi cominceremo a trattar di quest' ultime per aprir la via a trattar delle prime, intorno alle quali si dibattono ben più serie e difficili questioni.

#### A) — Fonti non Langobarde

*a)* Gregorio di Tours (1). — Il dott. Iacobi nell' opera su citata, mostra l' importanza di questa fonte e il largo aiuto che somministrò

(1) Gregorii Turonensis *Opera*, ediderunt W. Arndt et Br. Krusch; Paris I, *Historia Francorum* in nuovi *M. G. H.*, Hannoverae, 1884.

a P. (1): non riassumeremo neppure i risultati da cui giunse il dotto ricercatore delle fonti dell'*h. l.*, ma dietro la scorta di lui e dalle note apposte dal Waitz ai vari luoghi di P., che verremo citando, confronteremo P. con Gregorio nei casi che a noi possono interessare, rimandando altrimenti senza più alle osservazioni dei due suddetti valorosi illustratori dell' *h. l.*

Nel libro III, c. 1 P. narra di « aliquanti ex ducibus Langobardorum » che entrarono nelle Gallie (2). Il loro arrivo era stato predetto da un santo eremita Ospizio, che conduceva vita penitente presso Nizza. Gregorio di Tours (3) ci porge un ritratto di questo severo penitente, che è riprodotto quasi alla lettera da P. solo i due scrittori differiscono tra loro nel modo di presentarlo. — In Gregorio di Tours il fatto è organato così: fuvvi un eremita penitente di grande astinenza, per mezzo del quale Dio fece grandi miracoli « nam quodam tempore, revelante sibi Spiritu Sancto, adventum Langobardorum in Galleis hoc modo praedixit ecc. » — P. D. invece accenna all'invasione langobarda nelle Gallie, che era stata già « longe antea » preveduta dal « vir Dei Hospitius ». — A questo punto si ferma e con un nuovo periodo presenta il ritratto di Ospizio in questa forma, che qui confronteremo, come esempio, col passo rispondente di Gregorio:

P. D. h. l., III. 1.

Erat enim *vir iste (presento in carattere corsivo le aggiunte di P.)* magnae abstinentiae *et probabilis vitae:* qui constrictus ad carnem cathenis ferreis, induto desuper cilicio, solo pane in cibo cum paucis dactulis utebatur. In diebus autem quadragesimae radicibus herbarum Aegyptiarum, quibus heremitae utuntur, exibentibus sibi negotiatoribus, alebatur.

G. T. H. F. VI, 6.

Fuit autem . . . . eo tempore Hospicius reclausus magnae abstinentiae, qui constrictus catenis ad purum corpus ferreis, induto desuper cilicio, nihil aliud quam purum panem cum paucis dactalis comedebat. — In diebus autem quadragesimae de radicibus herbarum Aegyptiarum, quas heremitae utuntur, exhibentibus sibi negotiatoribus, alibatur.

(1) *loc. cit.* p. 32.
(2) Cfr. *H. F.*, IV, 42.
(3) H. F. VI, 6.

Oltre che per posizione, differiscono anche per dizione, più elegante in P., più rozza e scorretta in Gregorio.

Da Gregorio di Tours (1) dipende pure interamente il ritratto che P. ci presenta (2) dell' imperatore Giustino, succeduto a Giustiniano nel 565: anche qui però scorgiamo l'opera di P. nell'adornar leggermente le espressioni dello storico franco.

Alla stessa conclusione dobbiamo venire rispetto al ritratto che leggiamo nel III, 11 dell'*h. l.*, di Tiberio Cesare, successore (nel 574) di Giustino, solo che dipende dalla fusione di due ritratti di questo Cesare che Gregorio ci presenta in due luoghi differenti (3).

| P. D. h. l. III, 11. | G. T. H. F. IV, 40. |
|---|---|
| Hic (Iustinus imperator) Tiberium caesarem adscivit, qui eius palatium vel provincias gubernaret, hominem iustum, utilem, strenuum, sapientem, elimosinarium, in iudiciis aequum, in victoriis clarum, et, quod his omnibus supereminet, verissimum christianum. | Tiberium caesarem sibi adscivit (Iustinus) ad difendendas provintias suas, hominem iustum, elimosinarium, aequiter discernentem (= *in iudiciis æquum* di *P.*), obtenentemque victorias (= *in victoriis clarum*) et, quod omnibus supereminet bonis, esse virissimum Christiannm.<br>e V, 19:<br>populi . . . Tiberium caesarem elegerunt utilem, strinuum atque sapientem, aelymosinarium, inopumque optinum defensorem. |

Questo il ritratto di Tiberio Cesare: un'altro ancor ne leggiamo di Tiberio imperatore, desunto egualmente da Gregorio di Tours (4).

Nello stesso modo crediamo poter riferire allo storico franco il ritratto che P. ci presenta dell' imperatore Maurizio, succeduto a Tiberio nel 582.

Tiberio morente (5), col consiglio della moglie Sofia, chiama a suo

(1) *H. F.* IV, 40.
(2) *h. l.*, III, 11.
(3) Cfr. Waitz nota al *loc. cit.* dell'*h. l.*
(4) *P. D. h. l.* III, 15 — *G. T. H. F.*, VI, 30.
(5) *h. l.* III, 15.

successore « Mauricium genere Cappadocem, virum strenuum » al quale dà per consorte la propria figlia.

Al libro IV, c. 26 *(h. l.)*, si parla poi della morte dell'imperatore Maurizio ucciso coi figli da Foca nel 602. Qui Paolo interrompe la narrazione per dirci che il defunto signore: « fuit autem utilis reipublicae; nam saepe contra hostes dimicans victoriam obtenuit ».

Il Iacobi nella *Quellen Analyse* con cui conchiude la sua ricerca sulle fonti dello storico langobardo (1) a proposito del libro IV e del capo da lui distinto col n. 27 — seguendo l'edizione Muratoriana — mentre nell'edizione del Waitz porta il n. 26, mette avanti il dubbio che anche questo breve capo, come lo è gran parte di tutto il libro IV sia derivato da Secondo di Trento. Io non disputo delle altre parti del brano in questione, ma il ritratto almeno dell'imp. Maurizio si potrebbe — forse senza tema d'errore — attribuire a Gregorio.

Egli infatti (2) nel descriverci molto più ampiamente che P. non faccia la scena di Tiberio morente, ci presenta questi che dice a Sofia augusta: oportit.... strinuum elegi, quae praesit huic potestati. At illa Mauricium quendam elegit, dicens: Valde strinuus et sacax vir isti. Nam et saepius contra inimicos rei publicae demicans, victurias obtenuit. »

In queste parole è quasi tutto il ritratto che P. fa di Maurizio nel IV, 26 « fuit autem utilis reipublicae; nam saepe contra hostes dimicans victoriam obtenuit: l'*utilis reipublicae,* » forse è aggiunta di Paolo stesso, a cui fu suggerita dalla seconda frase da lui riportata per intero.

Inoltre le parole di Gregorio citate: oportet strinuum elegi » equivalgono al « virum strenuum » di P. nel libro III, 15 sempre a proposito di Maurizio. Bisogna però avvertire la differenza essenziale fra P. e Gregorio nel presentare questo ritratto: P. infatti lo attribuisce

(1) *op. cit.*, p. 96.
(2) *H. F.*, VI, 30.

in parte a Maurizio non ancor imperatore, e in parte a lui già elevato a questa dignità: Gregorio invece parla solamente di Maurizio prima che questi avesse la porpora imperiale (1).

Nel libro III, 34, P. parla dell' ambascieria spedita da re Autari a « Gunthramnum regem Francorum » e riassume il suo racconto dal libro X, c. 3 di Gregorio di Tours. Ci presenta però un ritratto di re Guntramno — « erat autem Gunthramnus iste, de quo diximus, rex pacificus et omni bonitate conspicuus » — riguardo al quale narra una leggenda, di cui dice non aver trovato menzione nella « Francorum historia ». Il tratto del c. 34 del libro III « Erat autem Gunthramnus — ad historiam revertamur » il Iacobi, senza forse preoccuparsi del ritratto di re G. (2) lo dice attinto da P. da una leggenda di Châlon-sur-Saone. Sicuramente il fatto qui narrato da P. ha tutto il carattere di leggenda, ma forse del ritratto del re si potrebbe anche in certo modo trovare un riflesso in Gregorio medesimo.

Gregorio infatti così narra l' esito dell' ambasceria di Autari: « *Pacifice* haec Guntchramnus rex verba suscepit ». Di queste parole P. ebbe abbastanza per presentarci il suo giudizio sul personaggio in questione: « erat autem Gunthramnus iste, de quo diximus, rex pacificus »; ma egli aggiunge ancora « et omni bonitate conspicuus ». Della bontà di re Guntramno parla spesse volte Gregorio nel libro IX della sua H. F. dove ha un capitolo, il 21.°, intitolato: « de aelemosinis et bonitate ipsius regis » (Gunthramni); potrebbe anche egualmente ricordarsi l' elogio che fa di questo re Guntramno, Fredegario (3) chiamandolo « bonitate plenus » frase che assai si avvicina alla espressione di Paolo, senza ora

(1) Ritorneremo ancora su questo capo più sotto parlando delle fonti annalistiche ora perdute, utilizzate da P., ad una delle quali Mommsen vorrebbe anche attribuire questo capo: ma non ci pare, anche accettando l'opinione del M., di dover modificare la nostra congettura sul ritratto dell' imp. Maurizio.

(2) *loc. cit.*, p. 95.

(3) Fredegarii Scholastici *Chronicum* apud Bouquet, *Recueil des Historiens des Gaules et de la France*, II, 417. Paris, 1869.

occuparsi, chè per la nostra questione sarebbe fuor di luogo, se e in qual misura Paolo abbia utilizzato Fredegario nella sua *h. l.* (1).

*b)* Liber pontificalis (2). — Se il *liber pontificalis*, come ben giustamente averte il Iacobi (3) è una delle più importanti fonti di Paolo (4), noi però, per nostro riguardo, non incontriamo un gran numero di passi di cui egli abbia potuto servirsi. Se talora il *lib. pontif.* offriva a Paolo messe di notizie sufficientemente abbondante, non vi trovava egli però un campo ricco per spigolarvi ritratti fisici e morali intorno ai suoi personaggi; e basta osservare la concisione e stringatezza con cui procedono alcune delle vite che servirono a P. come fonte, per comprendere quanto poco aiuto poteva P. ricavarne per questo riguardo. — Orazio Bianchi in una nota al libro II, c. 10 dell' *h. l.* osserva che P., tratto in errore dal *lib. pontif.* da lui male interpretato, dice che nel tempo in cui i Langobardi invasero l'Italia « Romanam ecclesiam vir *sanctissimus* Benedictus Papa regebat » (5).

L'epiteto *sanctissimus* è appunto uno dei soliti epiteti con cui P. distingue le persone ecclesiastiche in genere, ma nel nostro caso particolare, sebbene P. non copii la sua fonte, ma di questa appaia appena un riflesso nell'*h. l.*, pure anche nel *lib. pontif.* c' incontriamo nell' epiteto su riferito, leggendovi che: «Sanctissimus Benedictus papa mortuus est » (6) e Paolo, parlandoci di questo pontefice, staccando quel *sanctissimus* dal nome proprio *Benedictus*, ci presenta un' espressione più piena e completa: « Benedictus vir sanctissimus ».

(1) Per tale questione, cfr. Jacobi *op. cit.*, p. 37 e segg. e principal. p. 41.

(2) Le *liber pontificalis*, texte, introduction et commentaire per M. l'abbé L. Duchesne, t. I, fasc. III. Paris' 1886.

(3) *op. cit.*, p. 45.

(4) Non appartiene al luogo presente discutere l'opinione del Mommsen sul *Liber Pontificalis* e della sua parentela con annali romano-bizantini da lui supposti, come vedremo in seguito, quali fonti di P.; al qual riguardo cfr. Waitz, *Göttingische G. A.* 1879, I, p. 598.

(5) Il passo in questione del *lib. pontif.* è il seguente: Benedictus. . . . eodem tempore gens Langobardorum invasit totam Italiam (Duchesne, I fasc. III, p. 308).

(6) *loc. cit.*, p. 308.

Altrove invece incontriamo il caso opposto: il *lib. pontif.* è benissimo la fonte di P. per il fatto in genere narrato, ma il ritratto che P. dà al personaggio in questione non appartiene alla sua fonte: egli talora sente dirò così il bisogno di completare le notizie su quel dato personaggio importante; e ben possiamo, parlando in generale, dire che il ritrovare o no il ritratto di qualche personaggio indica la maggiore o minore importanza che costui aveva agli occhi di Paolo.

Il fatto ora accennato riscontriamo appunto a proposito dell'arcivescovo di Milano *Benedetto* e delle sue famose contese colla chiesa di Pavia, come prova il confronto dei due passi seguenti:

| P. D. h. l. VI, 29. | Lib. Pontif. Gesta pontif. Constan. (Duchesne 1, fas. III, p. 391-2). |
|---|---|
| Tunc quoque venit Benedictus archiepiscopus Mediolanensis Romam et causam egit pro ecclesia Ticinensi; sed victus est, eo quod a priscis temporibus Ticinenses episcopi a Romana fuerunt ecclesia consecrati. *Fuit autem hisdem venerabilis Benedictus archiepiscopus vir egregiae sanctitatis, de quo per universam Italiam bonae opinionis fama flagravit.* | Venit autem et Benedictus, archiepiscopus Mediolanensis, orationis voto, et suo se pontificis praesentare. — Altercavit vero et pro ecclesia Ticinense, sed convictus est, eo quod a priscis temporibus sedis apostolicae eiusdem Ticinensis ecclesiae antistes ad consecrandum pertinebat atque pertinet. |

Il ritratto dell'arcivescovo manca dunque nel *lib. pontif.* salvo che un lontano accenno ne vogliamo vedere in quelle parole « Venit . . . . Benedictus... orationis voto ».

*c)* Beda. — Dal *liber pontificalis* non si può separare Beda e in ispecie il suo famoso « Chronicon de sex mundi aetatibus » fonte copiosissima di Paolo, in ispecie per la cronologia (1), ma anch'esso poco ci gioverà al nostro proposito.

(1) Il Jacobi, op. cit, p. 45, afferma anzi risolutamente: seine (di Paolo) ganze Chronologie lehnt sich ja überhaupt an Beda an.

Nel libro V, c. 30 P. narra che « Theodorus archiepiscopus et Adrianus abbas *vir aeque doctissimus*, a Vitaliano papa missi in Brittaniam, plurimas Ecclesias Anglorum doctrinae ecclesiasticae fruge foecundarunt.

Il passo citato si avvicina strettamente al seguente di Beda (1); « Theodorus archiepiscopus et Adrianus abbas *vir aeque doctissimus*, a Vitaliano missi Brittaniam, plurimas ecclesias Anglorum doctrina (sic) ecclesiasticae fruge foecundarunt (2).

*d)* Esaminiamo ora un gruppo di ritratti che si riferiscono a personaggi ecclesiastici, i quali non possono con tutta certezza essere attribuiti a questa o a quella fonte, o che per meglio dire P. non derivò interamente e letteralmente da alcuna delle fonti ora a noi note.

1) Alle notizie che desunse dall'*Origo gentis langobardorum* a cui in seguito faremo accenno, P. usò aggiungere notizie attinte da fonti svariate. — Una prova di ciò l'abbiamo ad esempio nel libro I. c. 19 dove si tratta della spedizione di Odoacre contro i Rugi. — Alle notizie dell'O. Paolo accoppiò quelle indicazioni che a tal riguardo gli risultavano dalla « Vita S. Severini » di Eugippio (3).

Così infatti egli dice di S. Severino: « qui (beatus Severinus) omni abstinentiae sanctitate praeditus, multis iam erat virtutibus clarus ».

Nella *Vita S. Severini* non troviamo propriamente un ritratto del santo, che corrisponda in tutto e per tutto alle parole di P., ma la nota caratteristica del personaggio descrittoci da Eugippio è appunto la severità straordinaria di vita.

Infatti nel capo IV della *Vita* (pag. 9) leggiamo: inter cetera.... magnalia, quae illi Salvator indulserat, *praecipuum abstinentiae munus*

(1) VENERABILIS BEDAE ANGLOSAXONIS VIRI SUA AETATE DOCTISSIMI, *Opera*, Coloniae Agrippinae, 1612 *De sex mundi aetatibus sive Chronicon* II, 116.

(2) Per questo passo cfr. JACOBI, op. cit., p. 46.

(3) EUGIPPII, *Vita S. Severini* nei nuovi M. G. H. Auctorum antiquissimorum t. I, pars posterior, Berlino, 1877. — Cfr. IACOBI, *Quellen* p. 24 e 90; WAITZ in nota *loc. cit*, dall'*h. l.*

accipiens, carnem suam plurimis subiugabat inediis, docens corpus cibis abundatioribus enutritum animae interitum protinus allaturum. » Più sotto (1) è detto: « mirabili abstinentia castigatus » di più (2): « in orationibus vel abstinentia iugiter perseverans... Stratus eius unum erat in oratorii pavimento cilicium, omni tempore ipso, quo vestiebatur, amictu, etiam dum quiesceret, utebatur... Nunquam ante solis occasum, nisi certa solvit festivitate ieiunium. — Quadragesimae vero temporibus una per hebdomadem refectione contentus.... »

Da queste parole poteva P., con tutta facilità, dedurre la prima parte del suo ritratto: « omni abstinentiae sanctitate praeditus » applicare, voglio dire una formola che vedremo a lui comune per esprimere il proprio concetto in questo caso particolare.

Anche della seconda parte del ritratto è qualche accenno nella *Vita S. Severini:* potrebbe invero quella ritenersi come lontano riflesso di queste parole di Eugippio (3): « Proficiebat.... per singulos dies eius (S. Severini) meritum crescebatque fama virtutum, quae longe lateque discurrens, coelestis in eo gratiae signa pandebat ».

2) Veniamo ora a due ritratti di S. Benedetto che P. ci presenta nell'*h. l.;* uno di questi è nel lib. 1, c. 26. Quivi egli osserva che il « beatissimus Benedictus pater » « in Castro Cassini, et magnae vitae meritis et apostolicis virtutibus effulsit. ». Fonte amplissima riguardo a S. Benedetto potevano essere i libri di S. Gregorio, in ispecie il libro II dei Dialogi, consacrato appunto a questo santo e che P. stesso rammenta quando scrive *(loc. cit.)* che « beatus papa Gregorius composuit » la vita di lui « in suis dialogis » « suavi sermone ».

Però questo ritratto di Benedetto che P. qui ci presenta, non ci appare letteralmente simile in nessun passo di Gregorio; e noi, osservando che il medesimo si riduce quasi ad essere nulla più che una formula, come meglio determineremo, non possiamo quasi esitare di

(1) C. XVII, p. 17.
(2) C. XXXIX, p. 26.
(3) C. IV, p. 9.

attribuirlo a Paolo, che, monaco di Monte Cassino, conoscitore profondo delle opere di Gregorio e di quanto si riferiva a S. Benedetto, non poteva trovare difficoltà alcuna a proferire sul suo santo patriarca quelle semplici parole (1).

Aggiungiamo però che nel l. II dei Dialogi di Gregorio (2) troviamo certe espressioni, che ricordano in qualche modo le parole di P. come sarebbero le seguenti riferite pure a S. Benedetto: « vir vitae venerabilis » (t. II, col. 207) « venerabilem et sanctissimum virum » (II, col. 253) e queste altre sebbene propriamente non si riferiscano a Benedetto: « vir quidam nobilis... pro vitae suae merito » (II, col. 244); « inter tot miracula, quibus in mundo claruit doctrinae quoque *merito* non mediocriter *fulsit* » (II, col. 272).

Al principio del libro VI (c. 2) P. parla del rapimento delle ossa di S. Benedetto e di S. Scolastica fatto da « Franci venientes de Celmanicorum vel Aurelianensium regione ». Dopo ciò continua: « Sed certum est, nobis *os illud venerabile et omni nectare suavius* et oculos semper coelestia contuentes, cetera quoque membra quamvis defluxa remansisse ». — Nè il Jacobi nè il Waitz sanno stabilire la fonte di questa notizia, anzi il Jacobi (3) inclinerebbe a crederla propria di P. — Lasciando, per nostro riguardo, in disparte la questione del rapimento delle reliquie, possiamo ritener probabile che a P. si debba attribuire almeno il suo elogio delle membra del santo, tanto più che egli altrove così s' era espresso riguardo al corpo di S. Benedetto: « cuius, inquam, corpus.... magis quam istius (S. Benedicti) lucidum existere potuit? (4).

3) Nel famoso c. 25 del l. I, dopo accennato alle guerre di Giustiniano e al codice che da lui prese il nome, P. aggiunge qualche no-

(1) A P., senza esitazione, le attribuisce il IACOBI, *op. cit.*, *Quellen-anal.*, 90.

(2) SANCTI GREGORII PAPAE COGNOMENTO MAGNI, *Opera*, Parisiis 1705, t. II.

(3) *Op. cit.*, *Quellen-anal.* p. 98.

(4) PAULI DIACONI ET MONACHI CASSINENSIS *Homilia de Sancto Patre Benedicto*, in MABILLON, *Annal. ordin. S. Benedecti*, I, 621, 22. Questa sola fra le Omilie attribuite a P. D. è accettata come autentica anche dal DAHN *(Paolus Diaconus*, Leipzig, 1876, p. 69). il quale in genere si mostra nello studio della paternità di queste tanto disputate Omilie così guardingo anzi scettico.

tizia su alcuno dei principali uomini che fiorirono a quel tempo, parla cioè di Cassiodoro che « tam seculari quam divina scientia claruit » dell'abbate Dionisio, del grammatico Prisciano e del poeta Aratore. La notizia su Dionisio potrebbe essere stata attinta da Beda, o almeno anche in Beda la riscontriamo (1), sebbene il Mommsen (2) creda che tutte queste indicazioni dipendano dai titoli, dalle prefazioni delle opere di questi personaggi su citati, e confermino le estese cognizioni letterarie di Paolo.

4) Non possiamo egualmente aver dubbio ad attribuire a P. il ritratto che egli ci presenta di Venanzio Fortunato (3) chiamandolo: « venerabili ac sapientissimo viro ». Paolo al luogo citato, tesse una breve biografia di Fortunato attinta in gran parte dalla *Vita S. Martini* del medesimo poeta (4): narra di più che un giorno, essendo egli andato a visitar la tomba del poeta a Poitiers, pregato dall'abbate Apro, compose un epitaffio, che riporta nella *h. l.* In questo epitaffio troviamo delle espressioni che rispondono a quelle della breve biografia in prosa, quali p. e. « ingenio clarus » « apex vatum » « venerabilis actu ». — Non è il caso qui di esaminare il ritratto del poeta che leggiamo nell'epitaffio: ci basti dire che con tutta probabilità, anche senza punto ricorrere a confronti con l'epitaffio, l'elogio in prosa è tutto del nostro scrittore.

5) Tanto nella vita di S. Gregorio Magno (5) come nella *h. l.* (6) P. narra dello straripamento del Tevere e della pestilenza che allora

(1) Cfr. Iacobi, *op. cit. Quellen-analyse*, p. 90 e la nota del Waitz al luogo citato dall'*h. l.*

(2) *Die Quellen der Langobardengeschichte des Paulus Diaconus* in *Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde*, Bd. V, Hann. 1880, p. 78.

(3) *h. l.* II. 13.

(4) Cfr. Waitz, n. al loc. cit. dell'*h. l.* e Iacobi, *Quellen*, p. 28, e in fine nell'Analisi, p. 91.

(5) *Vita S. Gregorii papae*, auctore Paulo Diacono, in Mabillon, *Acta SS. Ordinis S. Benedicti*, Venezia, Coleti e Bettinelli, 1733, I, 381. Cito quest'edizione perchè più comune e più facilmente accessibile: l'ho però sempre confrontata colla recente edizione dell'Hartmann Grisar, *Die Gregorbiographie des Paulus Diakonus in ihrer ursprünglichen Gestalt, nach italienischen Handschriften*, in *Zeitschrift für katholische Theologie*, Bd. XI, 1 Heft, 1887 p. 158-173. Delle differenze notevoli fra le due edizioni che possano interessare a questo studio sarà sempre tenuto conto.

(6) III, 24.

affiisse la città di Roma per cui morì anche papa Pelagio. Fonte della notizia in entrambi i luoghi è Gregorio di Tours *H. F.* libro X, c. 1. (1), colla differenza però che nella *V. S. Gregorii*, la fonte è riportata più fedelmente che non nell'*h. l.*, come mostra questo confronto:

| H. Fr., X. I. | P. D. Vita S. Gr. ed. Mabillon c. 8, p. 381. (nel l'ediz. dell' Hartmann Grisar, c. X, p. 167). | P. D. h. l, III, 24. |
|---|---|---|
| Subsecuta .... e vestigio cladis. — Pelagium papam perculit et sine mora extinxit. | Subsecuta est e vestigio clades.... Pelagium papam perculit et sine mora extinxit. | Subsecuta... est... gravissima pestilentia... quae Pelagium papam, *virum venerabilem*, perculit et sine mora extinxit. |

Vediamo dunque che P., il quale nella sua *V. S. G.* non aveva ancora introdotta alcuna modificazione alla sua fonte a proposito di Pelagio, or qui sente la sconvenienza del presentare il nome del pontefice così puro e semplice e vi aggiunge: *virum venerabilem*. (2)

6) In due luoghi della *h. l.* P. tesse un elogio di Gregorio Magno. Nel c. 5 del libro IV, P. ci da la notizia che « His diebus » (ai tempi di Agilulfo) « sapientissimus ac beatissimus Gregorius papa » compose il suo libro dei dialoghi. Il *beatissimus* è titolo che di solito occorre attribuito a personaggi ecclesiastici; il *sapientissimus* poi doveva ricorrere ben tosto alla mente di Paolo, studioso delle dotte opere del santo che Gregorio di Tours (3) ci dipinge: literis gramatecis dialec-

(1) Cfr. Jacobi, *op. cit. Quellen-Analyse* p. 94.

(2) Il Waitz (*SS., h. l.* III, 24 in nota) a proposito del passo or qui esaminato crede che le parole *et sine mora extinxit* siano un'aggiunta di Paolo e, paragonando il luogo presente dell'*h. l.* col luogo citato della *V. S. Gr.*, dice che già qui si leggono quelle parole mentre ancor vi manca l'aggiunta *virum venerabilem*. Ma nella edizione di Gr. di Tours nei nuovi M. G. H. curata da W. Arndt e Br. Krusch, si legge al luogo indicato la fraso *et sine mora extinxit* che è quindi di Gregorio e non di P.: essa manca però in alcuni dei codici dell'*Historia francorum* p. e. in quelli che gli editori nei M. G. H. hanno segnato con B. 1. 2; D. 3. 5, che non sono però i migliori.

(3) *H. F.*, X, 1.

ticisque ac rethoricis ita institutus, ut nulli in Urbe ipsa putaretur secundus ».

Nel capitolo citato dell' *h. l.* di P. troviamo due parti essenzialmente distinte: la prima comprende la notizia suaccennata, ed è compresa fra le parole: « His diebus — appellavit ». La seconda parte annunzia che Gregorio spedì questo libro a Teodolinda: Hos igitur libros praefatus papa Theudelindae reginae direxit ecc. Il Jacobi (1) crede che P. abbia desunta quest'ultima notizia da Secondo, perchè di tale invio non si trova alcun accenno nelle lettere di Gregorio (2). A noi però importa notare che la prima parte del capitolo si deve attribuire senza fallo a Paolo e a sue speciali cognizioni letterarie, e che a lui quindi spetta pure il ritratto del pontefice, notando ancora che forse quell' *igitur* con cui il secondo brano è legato al primo, potrebbe essere accenno alla diversità di fonte da cui si sono attinte le due diverse notizie.

Nello stesso libro IV al c. 29 P. riporta un brano di lettera di Gregorio papa a « Saviniano.... apochrisario, qui erat aput Constantinopolim » in cui scolpandosi presso l' imperatore Maurizio dell' uccisione appostagli di un vescovo Malco, chiamasi *servus* rispetto ai *dominis nostris* — l' imperatore e suo figlio — e protesta che egli non vuole immischiarsi nella morte di alcun uomo e neppure dei Langobardi. P. aveva premesso di voler addurre un brano di nna lettera di G. perchè si conoscesse « quam humilis iste vir fuerit quantaeque innocentiae et sanctitatis ». Riportata la lettera, P. medesimo spiega donde abbia tratto questo suo giudizio, dicendo: Ecce quantae humilitatis vir iste fuerit qui, cum esset summus pontifex, se servum nominavit! Ecce quantae innocentiae, qui nec in morte Langobardorum, qui utique et increduli erant et omnia devastabant, se noluerit ammisceri!

(1) *Op. cit.*, p. 67.

(2) Nulla neppure troviamo a tal riguardo nel famoso papiro, che si conserva nel tesoro della R. Basilica di Monza contenente un frammento di lettera di Gregorio M., probabilmente apocrifa. Cfr. X. Barbier de Montault, *Le trésor de la Basilique Royale de Monza*, Première partie. Les Reliques, c. IX, 137 segg.

7) Al lib. VI c. 16, P. accenna brevemente alle virtù di Arnolfo allora « maior domus in regio palatio » presso la corte francese, chiamandolo « vir ... Deo amabilis et mirae sanctitatis » « ut postmodum claruit » cioè come apparve più tardi, quando fu egli eletto vescovo di Metz. Riguardo a questo personaggio P. si richiama alla *Vita S. Arnulphi* (1) (fonte da lui pure utilizzata nelle *Gesta Episcop. Met.)* e rimanda nel tempo stesso alle notizie (2) da lui raccolte nel libro che compose « de episcopis eiusdem civitatis (di Metz) ... flagitante Angelramno *viro mitissimo et sanactitate praecipuo*, praefatae ecclesiae archiepiscopo.

Non vi può esser dubbio, considerata la forma in cui questi ritratti son presentati, che non dobbiamo attribuirli a Paolo e credere l'accenno ad Angelramno dovuto con tutta probabilità a conoscenza personale, quelli ad Arnolfo invece, frutto delle opere consultate da P. su questo santo vescovo.

8) I ritratti che leggiamo nel libro V, c. 38 a proposito di Damiano vescovo di Pavia e del diacono Tommaso e nel c. 8 lib. VI rispetto a Giovanni vescovo di Bergamo sono collegati, i primi colla usurpazione di Alahis, il secondo coi fatti di re Cuniperto. Ma non conoscendo noi le fonti dei fatti quivi narrati, non possiamo neppure stabilire alcunchè di preciso intorno ai ritratti di cui ora parliamo, sebbene probabilmente, per la forma generica in cui sono concepiti, paiano opera di Paolo stesso.

9) Non è neppure il caso qui di trattare la questione, così complessa, delle fonti da cui P. attinse i nomi dei patriarchi d' Aquileja che ricorda: basta notare che il Bethmann (3) ricorda come fonte un

(1) De cuius mirabilibus aput Metensem ecclesiam ubi episcopatum gessit, liber existit, *eiusdem miracula et vitae abstinentiam* continens *(h. l.* VI, 16).

(2) cioè a « quaedam eius miranda » — che vedremo nell'esame di quest'altra opera di P.

(3) *Paulus Diaconus Leben und Schriften* in: *Archiv des Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde*, Bd. 10, Hann. 1849, p. 315. Cfr. Carlo Cipolla, *Ricerche sulle tradizioni intorno alle antiche immigrazioni nella laguna*, in Archivio Veneto, t. XXXI, p. 143, e segg. Venezia, 1886.

« catalogus patriarcharum Aquileiensium » ora perduto, senza notare che forse per i patriarchi anteriori al 612 P. poteva pure averne avute indicazioni da Secondo: noi ci contenteremo ora di notare che di 2 patriarchi Aquileiensi P. ci presenta il ritratto, entrambi posteriori al 612, di Sereno (VI, 83) cioè e di Calisto (VI, 45) (1).

*c)* Fonti Annalistiche. — Veniamo ora a certi ritratti contenuti in brani la cui fonte probabilmente annalistica e romana ora è per noi perduta: tali sono i ritratti di Giustiniano e di Narsete. Già il Jacobi (2) aveva riconosciuto che Paolo seguiva una fonte annalistica per *alcuni luoghi* della storia longobarda, per la quale fonte non poteva stabilire il luogo d'origine (Ursprungsort); tali sono le notizie che leggiamo nel l. I c. 25 sulla distruzione del regno dei Vandali in Africa per opera di Belisario e la vittoria su Antalas re dei Mauri. — Una seconda serie di notizie annalistiche egli trova sul principio del secondo libro, sebbene il vedere che P. si allontana da Procopio nel narrare il licenziamento delle truppe langobarde venute in aiuto a Narsete, il faccia dubitare che qui P. abbia utilizzato o una fonte di colore spiccato langobardo o si attenga a un racconto tradizionale. — Noi vedremo fra breve fino a qual punto si può accettare questa opinione del Jacobi.

Il Mommsen si avvanzò molto più arditamente che il Jacobi: egli attesta senza esitazione che nei primi quattro libri dell'*h. l.*, che si devono studiare in relazione cogli ultimi libri dell'*Historia romana*, Paolo ha utilizzato una fonte annalistica e di questa fonte crede pure poter stabilire la patria. Stabilita così in primo luogo la continuità fra l'*h. r.* e l'*h. l.* (3) studiando le notizie che si riferiscono ai bizantini

(1) P. al luogo citato chiama Calisto « vir egregius ». E nella cattedrale di Cividale esistono tre iscrizioni (730-40 incirca) che si riferiscono a questo patriarca, in una delle quali si dice appunto: « (C)alistus egregius ». Cfr. C. Cipolla, *Fonti edite* ecc. p. 124, n. 15 e C. Troya, *Codice Diplomatico Longobardo*, t. IV, n. DXLI. Napoli, 1854.

(2) *op. cit.*, p. 84-6.

(3) Th. Mommsen, *op. cit.*, p. 77 e sgg.

contenute nei primi 4 libri dell' *h. l.*, osserva che separando quanto fu preso da Gregorio di Tours, da Secondo e dai suoi continuatori, rimangono i seguenti passi:

I, c. 25. La parte che riguarda l' impero di Giustiniano.
II, 1-5. Storia di Narsete ed invasione dei Langobardi, tolto ciò che può appartenere a Secondo.
II, 11. Morte di Narsete.
III, 11, 12. Giustino II, Tiberio Constantino. tolta grandissima parte che spetta a Gregorio di T. e al Liber Pontificalis.
III, 15-22. Maurizio; non contando quanto spetta a Gregorio.
IV, 26. Maurizio e Foca.
» 29. Morte del papa Gregorio.
» 36. Foca ed Eraclio.
» 49. Figli di Eraclio — Costantino (detto Costante II).

Tutte queste notizie, sempre seguendo il M., presentano comunanza di fonte con altre notizie che ci son pervenute per altra via e principalmente trovano somiglianza con Isidoro *(Chronicon)* e il continuatore Avniense di Prospero. Stabilisce per ciò come esempio un confronto fra il capo 36 del libro IV *(h. l.)* di P. e un passo del Chron. di Isidoro, del Continuatore Avniense e di Beda, e trova che molte notizie riferite da P. si trovano ripetute in quest' altre opere, anzi osserva che per una parte il capo 36 del IV libro dell' *h. l.* ora citato dipende da Isidoro, e per l' altra parte da Beda, sebbene in questo tratto che dipende da Beda letteralmente, si narrino fatti di cui discorre anche Isidoro nel periodo immediatamente seguente a quello che P. ha trascritto da questo scrittore parola per parola. Nota il M. l' uso scarsissimo che P. fa del *Chronicon* di Isidoro (1) e di più fa risaltare la stranezza apparente del procedere di P. nel passo ora esaminato. Per ispiegarsi tutti questi fatti, egli viene alla conclusione che P., tanto per gli ultimi libri della *h. r.* come per la langobardica abbia utilizzato annali ora perduti, composti nell' Italia bizantina, da cui sarebbero state

(1) Cfr. anche JACOBI, *op. cit.*, p. 31.

desunte le notizie sopra ricordate, senza stabilire naturalmente quale forma questi annali abbiano avuta e quale ne sia stato l' autore.

L' orizzonte dell' autore non è Costantinopoli, ma Ravenna o Roma: e infatti son rari assai gli accenni diretti della corte bizantina. Noi non seguiremo il Mommsen nelle ricerche minute che fa per istabilire alcuni dei caratteri che probabilmente ebbero questi Annali da lui congetturati: notiamo solo che, come già dicemmo, dai medesimi il M. fa dipendere notizie su Giustiano e Narsete.

Questa comune fonte avrebbero utilizzata con Paolo, Isidoro, il Continuatore Avniense, Beda. — Il M. però procede oltre e vorrebbe ancora accennare a probabili relazioni fra questi Annali, ed il Liber Pontificalis, che appartiene anche esso all' Italia bizantina. Noi però andremmo fuor del nostro campo se lo seguissimo in queste sue congetture, bastandoci di ricordare che anche il Waitz (1) è disposto col M. ad ammettere che P. abbia utilizzato nell' *h. r.* e nell' *h. l.* una o più opere annalistiche per noi perdute, sebbene non veda vi sia motivo di cancellare Beda ed il Lib. Pontif. dall' elenco dei libri da lui utilizzati ed attribuire ad una fonte annalistica perduta le notizie date da P. che con questi concordano in parte letteralmente (2). — Anche lo Schmidt (3) cercò di determinare in qualche modo questi fonti annalistiche di cui troviamo traccia in Paolo.

Fra le notizie storiche scritte in Italia egli pone pure gli *Annali* composti in Milano, di cui troviamo molti indizi nella Cronaca di Mario di Avenches (4).

Questi medesimi Annali sono anche stati utilizzati da P. Diacono, anzi lo Schmidt asserisce assolutamente che il tratto del libro II, ca-

(1) Waitz — *Zur Frage nach den Quellen der Historia Langobardorum* in *Neues Archiv* Bd. V, Hann. 1880, p. 423.

(2) Cfr. anche Waitz nella recensione alla edizione all' *h. r.* di P. curata dal Droysen nei *M. G. H. Auctorum antiquissimorum* t. II, inserita nelle Göttingische Gelehrte Anzeigen, 1879, p. 593-601.

(3) *Älteste Geschichte der Langobarden*, Leipzig, 1884, p. 27-29.

(4) Per questa trattazione lo Schmidt si richiama all' edizione del *Chronicon* di Mario Aventicense fatto dall' Arndt, Lipsia 1878, che mi fu impossibile consultare.

pitoli 1-4, almeno in gran parte, si deve attribuire alla fonte milanese. Non si deve infatti disconoscere che qui la narrazione è sotto il punto di vista bizantino, il che anche il M. aveva già stabilito. Di più lo Schmidt dà grande importanza alle parole con cui comincia il capo 4: Huius (Narsetis) temporibus in provincia *praecipue Liguriae* maxima pestilentia exorta est. La somiglianza poi che presentano certe parti del c. 2 (lib. II) di Paolo col Chron. di Mario e col Contin. di Marcellino Conte, i quali indubbiamente per lo Schmidt hanno utilizzato gli Annali milanesi, viene per lui a confermar maggiormente la stretta relazione fra i medesimi e Paolo.

Di più lo Schmidt fu colpito dalla somiglianza che P. presenta nel capo 1 del citato l. II dell' *h. l.* con passi del « De bello Gothico » di Procopio, ed egli appunto stabilisce un confronto fra il luogo suddetto di Paolo e il IV, 33 di Procopio nei quali narrasi la spedizione di Langobardi venuti in aiuto a Narsete contro i Goti, sebbene mi paia debba notarsi prima di tutto la luce ben differente in cui lo storico Greco e lo storico langobardo pongono il medesimo fatto. — Ed è questa appunto la differenza che spaventava maggiormente il Jacobi, ma credo che, pensando alle vedute e agli ideali differenti dei due scrittori, ogni difficoltà si possa facilmente appianare. — Naturalmente lo scrittore langobardo voleva, senza del tutto tradir la storia, con benigna indulgenza velare quello che ritornava a poca gloria dei suoi (1). Per altre differenze poi fra i due passi, che qui non è il luogo di accennare, si confronti la trattazione dello Schmidt. A noi però importa notare di vantaggio che il ritratto di Narsete presentatoci da P. ha pure molti punti di contatto con alcune frasi di Procopio, e, considerata la questione nei termini in cui l' ha porta lo Schmidt, ciò non può essere senza importanza.

(1) Esempio indubitato di questo fatto lo possiamo vedere paragonando il III, 17 (*h. l.*) di P. con il VI, 42 (H. F.) di Gregorio di Tours, dove la frase di Gregorio, che i langobardi « subdiderunt se dicioni eius » (del re franco Chideberto) è così modificata da P.: pacem cum Childeberto fecerunt.

| P. d. h. l. II, 3 | Procopio, *b. g.* IV, 26 (ed. Bonn. II, 599): |
|---|---|
| Erat autem (Narsis) vir piissimus in religione catholicus, in pauperes munificus, in recuperandis basilicis satis studiosus, vigiliis et orationibus in tantum studens, ut plus supplicationibus ad Deum profusis quam armis bellicis victoriam obtineret. | Ἦν δὲ μεγαλοδωρότατος ὁ Ναρσῆς καὶ πρὸς τὸ εὖ ποιεῖν τοῖς δεομένοις ὀξὺς ἐς ἄγαν. (1)<br>id. IV, 33 (ed. Bonn., p. 627):<br>Ναρσῆς . . . ἐπαναφέρων οὐκ ἀνίει ἐς τὸν θεὸν ἅπαντα, ὅπερ καὶ ὁ ἀληθὴς λόγος ἐγίνετο, τά τε εν ποσὶ διῳκεῖτο.(2) |

Qualunque sia la risoluzione che noi vogliamo dare alla questione, sia che accettiamo piuttosto l'una che l'altra delle opinioni accennate, quella del Mommsen o dello Schmidt, ci pare resti però fisso che P. nei luoghi studiati abbia usufruita una fonte annalistica. Qualunque fosse questa fonte, noi non siamo però autorizzati a credere che i ritratti di Giustiniano e di Narsete fossero contenuti precisamente in quella forma sotto cui ora P. ce li presenta. Il confronto stabilito fra il ritratto di Narsete datoci da P. e i passi corrispondenti di Procopio, mostrano che se forse nella fonte originale erano accenni a virtù e pregi del personaggio elogiato, doveva probabilmente mancare un ritratto completo quale leggiamo in Paolo.

Il ritratto di Giustiniano principalmente appare in forma vaga, generica: le frasi che vi ricorrono sono le solite che P. adopera in elogio di principi, sicchè possiamo, forse senza tema di errare, ritenerlo (3) insieme con la massima parte del ritratto di Narsete, come opera dello storico dei langobardi.

### B) — Fonti Langobarde.

Il ricchissimo tesoro di fonti langobarde che P. ebbe a sua disposizione, è in gran parte per noi perduto, ed è solo per congettura

(1) Era Narsete munificentissimo ed assai pronto a soccorrere i bisognosi.

(2) Narsete.... non cessava di riferire tutte le cose a Dio, e secondo il vero comando, compiva le cose presenti.

(3) Anche il Jacobi, *op. cit.* 90 è di questa opinione.

che possiamo arrivare, non già a ricostruirci, ma a farci appena una pallida idea di quello svariato materiale che P. potè conoscere sia nelle corti di Pavia e di Benevento, sia nelle varie città Langobarde da lui visitate. — Fra gli scarsi frammenti sottrattisi all' universale naufragio poniamo in primo luogo la famosa cronaca generalmente nota sotto il titolo di:

*a)* ORIGO GENTIS LANGOBARDORUM. (1) — Cominciando dal Muratori (2) che stimando questo breve racconto sull' antica storia langobarda un estratto dell' *h. l.* di P. D. lo credette non degno di esser dato alla luce, venendo al Bethmann (3) e al Baudi di Vesme (4) che richiamarono quest' antico monumento langobardo alla vera sua dignità ed importanza e poi giù fino al Waitz e al Jacobi, sarebbe difficile non già il riassumere, ma anche solo l' accennare tutte le questioni dibattute intorno a questo documento.

Tutto infatti fu oggetto di lunghe discussioni, e l' autore probabile, il tempo in cui il documento fu composto, il carattere intrinseco del medesimo; se nei codici dell' *Edictum* in cui è contenuto stia in forma ufficiale o no; come si possa spiegare la sua presenza davanti ad un elenco di re, che ha tutto il carattere ufficiale, come si spieghi il titolo generico di « Prologum » con cui pare che P. citi tanto l' O. quanto l' elenco dei re Langobardi predecessori di Rotari (5).

(1) ed. WAITZ in nuovi *M. G. H. SS. rerum Langobardicarum et italicarum saec.* IV-IX, pag. 1-6.

(2) *R. I. SS.* I, pars II, p. 10.

(3) Cr. *Paulus Diaconus Leben und Schriften* in: Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, X, 351 sgg. Hann. 1849.

(4) Cfr. *Edicta regum Langobardorum* opera et studio CAROLI BAUDI A VESME, in *M. H. P.* p. LXXI sgg. Torino 1855.

(5) *h. l.* I, 21. Eodemque tempore Wacho super Suavos irruit, eosque dominio suo subiugavit. Hoc si quis mendacium et non rei existimat veritatem, *relegat prologum* Edicti quem rex Rothari de Langobardorum legibus composuit, et paene in omnibus hoc codicibus, sicut nos in hac historiola inseruimus, scriptum reperiet: *h. l.* IV, 42. Erat autem jam ex quo Langobardi in Italiam venerunt, annus septuagesimus septimus, sicut idem rex (Rothari) in sui edicti testatus est prologo. La prima notizia delle due qui riferite la riscontriamo nella nostra O.: la seconda invece si trova nel noto breve prologo premesso all' editto, colla differenza che là leggiamo *anno septuagesimo sexto* e non *septuagesimo septimo*. L' interpretazione dei passi riferiti diede luogo a lunghe

Tutte queste importantissime questioni meriterebbero certo venire riassunte affine di presentare così una trattazione completa sull' O. ma ora tale lavoro a noi interesserebbe solo troppo indirettamente e ci porterebbe troppo fuor dal cammino prefissoci. Giacchè oltre alle accennate vi son questioni per noi ben più vitali: quelle infatti fin qui discorse non mutano il carattere essenziale dell' O., qualunque soluzione loro si dia: alcuni studi invece più recenti cercano di mutare del tutto il carattere del documento in questione, facendolo solo un estratto di un documento più ampio il quale sarebbe stato utilizzato da Paolo.

Fu uno studio del Mommsen che portò una rivoluzione sì grave nel campo di queste ricerche, sebbene già prima di lui talvolta, quasi timidamente, si sia accennato a simile opinione (1): è quindi per noi della massima importanza il riassumere ed esaminare le dotte congetture dell' insigne maestro. Il Waitz — riassumo le parole del Mommsen (2) — vede nell' O. che noi possediamo la fonte medesima che P. ha utilizzata, il Mommsen invece è d' opinione che P. avesse davanti a sè fonte assai più ampia che non sia l' Origo attuale (3).

Egli premette alcune considerazioni generali: nota che già al tempo di P. dovevano essere ms. dell' *Edictum* che non contenevano l' O., (al che accennerebbe il passo citato di P. I. 21, « et paene in omnibus hoc codicibus .... scriptum repperiet. ») Dei molti mss. dell'Edictum a noi pervenuti, solo tre contengono l' O. tutti dei secoli X ed XI ai quali s' aggiunge il Chronicon Gothanum noto da un solo mss. del sec. XI, che in fondo ha relazione con l' Origo degli altri codici, sebbene presenti rispetto a quelle numerosi ampliamenti ed aggiunte.

dispute riguardo alle quali oltre al Bethmann e Vesme cfr. anche Vogeler *P. D. und Origo gentis langobardorum* p. 5 e sgg. in Programm des Königlichen Andreas Realgymnasiums Hildesheim; Hildesheim, 1887.

(1) Cfr. p. e. Jacobi, *Quellen* p. 7.

(2) Th. Mommsen, *Die Quellen der Langobardengeschichte des Paulus Diaconus*, in: *Neues Archiv der Gesell. f. ältere d. Geschichtskunde*, V, p. 57 sgg. Hann. 1880.

(3) A noi naturalmente questo solo interessa sapere, se cioè P. abbia utilizzato l' O. precisamente nella forma in cui noi la conosciamo: quindi studieremo la questione di preferenza sotto questo secondo aspetto, e su questo principalmente insisteremo.

Oltre al numero scarso dei mss. che ci presentano il documento e per di più in redazioni differenti, il M. aggiunge che l' O. non poteva occupare un posto ufficiale nei Codici dell' Editto: non è dunque inverosimile che questa introduzione storica, dove non era del tutto ommessa, potesse trovare accoglimento solo in forma più abbreviata.

I primi argomenti della sua tesi, il. M. li deduce dal confronto del Chron. Goth. con P. Nel Chron. Goth. sono alcuni passi che mostrano stretta relazione con passi corrispondenti di Paolo: ora essendo fra loro del tutto indipendenti, il Chronicon e l' *h. l.*, pare probabile ammettere che queste notizie comuni siano state desunte da una fonte comune ai due scrittori, all' Origo, ma in una redazione della medesima più ampia dell' attuale.

A questa categoria di notizie appartiene il patto stretto dai langobardi cogli Avari prima di abbandonar la Pannonia per venire in Italia.

Chron. Goth (ed. Waitzc. 5 p. 9)

Eo tempore cum exire coeperunt Langobardi a Pannonia tunc fecerunt conpactum et foedus amicitiae Abari cum ipsis Langobardis et cartam conscriptionis, ut usque ad annos ducentos, si eorum oporte esset Pannoniam requirere, sine omnia bella certaminis ad eorum partem ipsam terram relaxarent. Et in Italiam, in quam ipsi perrexerant, usque ad plenos ducentos annos in eorum auxilium essent parati.

P. d. h, l. II, 7.

Tunc Alboin sedes proprias, hoc est Pannoniam, amicis suis Hunnis contribuit, eo scilicet ordine, ut, si quo tempore Langobardis necesse esset zeverti, sua rursus arva repeterent.

Certo il Chron. Gothanum colorisce molto più il racconto ed ha particolari da P. ignorati o almeno taciuti: ma sta però il fatto che questa narrazione ricorre e in P. e nel Chron Goth. mentre manca nella nostra Origo — il che — continua il M. — si può unicamente spiegare col supporre che quest' ultima abbia tralasciato questa indicazione che leggevasi nell' Origo primitiva.

Anche il Jacobi (1) aveva già notato rispondenze fra P. e il Chron. Goth. senza però trarne le risolute conclusioni a cui giunse il M.: il Jacobi osserva infatto che mentre l' Origo dice di Rotari solo la stirpe (ex genere Arodus), le sue guerre coll' impero, i suoi 17 anni di regno, il Chron. Goth. ci da solo la durata di quest' ultimo, ma aggiunge di più che egli fece scrivere leggi mentre prima le sentenze erano pronunciate « per cadarfada »; che dal tempo di Rotari i Langobardi « ad cannonica tenderunt certamina et sacerdotum facti sunt adiutores ». — P. nel IV, 42 segue quasi letteralmente l' O.; ad Arioaldo fa succedere Rotari uomo valoroso e giusto ma macchiato della perfidia Ariana. Dopo esposte le differenze fra la confessione Cattolica e l' Ariana, e detto che ai tempi di questo re in quasi tutte le città del regno erano due vescovi uno Cattolico l' altro Ariano, ha un passo che possiamo confrontare con un altro del Chron. Goth.

| P. h. l. IV, 42 | Chron. goth. c. 7 p. 10 |
|---|---|
| Hic Rothari rex Langobardorum leges quas sola memoria et usu retinebant, scriptorum serie composuit. | per quem (Rothari) leges et iusticiam langobardis est inchoata et per conscriptionem primis iudices percurrerunt, nam antea per cadarfada et arbitrio seu ritus fierunt causationes. |

Il Iacobi per ispiegarsi questa concordanza fa due supposizioni: al Cronista forse stava davanti il c. 386 dell' Editto di Rotari in cui si legge « per gairethinx secundum ritus gentis nostrae »: oppure l' O. conteneva un dì una tale espressione. — Il Mommsen non ricorda che questi due esempi di concordanze fra P. e l' O. ma anche lui però conosce che le prove che si possono dedurre da tali confronti non sono del massimo valore, giacchè è noto che il Chron. Gothanum non ha tutto desunto dal suo originale ma che utilizzò inoltre fonti svariate ad alcune delle quali accenna il cronista medesimo, e che quindi

(1) *Quellen*, p. 7.

il corrispondersi di passi del Chronicon con passi dell' *h. l.* può accennare bensì a identità di fonte, ma non bisogna perciò dedurre che questa fonte comune sia l' O. primitiva.

Viene perciò il M. a studiare in sè stessa l'O. nella redazione che ora noi possediamo e, paragonandola con i passi che P. ha della medesima dedotti, cerca scorgervi prove di abbreviazione.

Il M. comincia il suo esame col 1° capo dell'O. in cui dicesi che « in partibus Aquilonis » avvi l' isola « Scadanan » ubi multae gentes habitant, inter quos erat gens parva quae Vinnilis vocabatur. — Prosegue l' O. ricordando che era « cum eis mulier nomine Gambara », madre di due figli Ibor ed Aione, e che « ipsi cum matre sua ..... principatum tenebant super Vinniles ». A questo racconto dell' O. il M. pone di fronte quanto P. narra nei primi tre capi del 1° libro e naturalmente scorge in P. una completezza di racconto molto maggiore che non sia nell' O.

Infatti lo storico langobardo accenna dapprima alla quantità di popolazione nella regione che con vocabolo generale si chiama Germania: ai popoli germanici appartiene anche la *gens Vinnilorum* che si dice esser venuta dall' isola Scadinavia.

Riferendosi a Plinio e a coloro « qui eam (insulam) lustraverunt » (c. 2) dà una breve descrizione dell' isola, i popoli della quale, cresciuti in numero « ut iam simul habitare non valerent », « in tres, ut fertur, omnem catervam partes dividentes », ricorrono alla sorte per sapere qual parte deva lasciare le patrie terre. La schiera destinata dalla sorte ordina sopra se due duci Ibor ed Aione (c. 3) ed « iter arripiunt » Dei duci era madre Gambara donna di alto ingegno e di prudenza singolare.

Spogliando i capi esaminati delle digressioni geografiche, che naturalmente non hanno nulla a fare coll' O., come riconosce anche il M., resta il racconto dell' emigrazione dei Vinnili. — Il dotto critico tedesco crede che questo racconto di P. non contraddica coll' O., anzi conchiude che sebbene la notizia della soprabbondanza di popolo dell' isola, la divi-

sione degli abitanti in tre schiere, la partenza di una di queste tre parti si trovino solo in P. pure per la loro forma leggendaria, manifestamente sono « gekennzeichnet als des Origo entlehnt » : nell' O., quale ora sta davanti a noi, le parole oscure e manifestamente accorciate « inter quos erat » ricordano queste notizie. Di più l' osservazione di P. che si ricordano ancora « et aliae causae egressionis » manifesta che la più completa O. aggiungeva altri motivi come p. e. innondazioni, sterilità, ecc.

Anche il modo con cui Gambara ci è presentata nel Cron. Goth. fa sospettare che nella sua forma primitiva la saga splendesse ancora di colori ben più vivi che quelli in cui noi ora la conosciamo nell'*O.*

I capi dell'*h. l.* 4, 5, 6, nulla han da fare coll' O., un' eco della quale riscontriamo di nuovo ai capi 7, 8 dove narrasi lo scontro dei Winnili emigrati coi Wandali, e l' origine del nome Langobardo.

La prima differenza fra la nostra O. e P. sta in ciò che P. designa il nome della regione in cui avvenne battaglia coi Wandali col nome di « Scoringa », prima regione in cui sarebbero venuti i Winnili usciti dalla Scandinavia, mentre l' O. non dà il luogo in cui avvenne lo scontro. In ciò il M. vede un segno manifesto di abbreviazione, indizio che per lui sarebbe confermato dalle parole con cui la nostra O. comincia il c. 2 « et moverunt se *exhinde* Langobardi et venerunt in Golaidam », mentre prima fuori dell' isola Scadanan, non aveva designato alcun luogo, così che quell' *exhinde* non avrebbe senso.

Stabilisce dopo ciò il confronto della leggenda sull' origine del nome Langobardo secondo la redazione di P. e dell' O. e chiaramente dimostra che P. non ha inteso l' esposizione dell' Origo ed il punto essenziale della leggenda. La favola posa su ciò che il dio Wodan, secondo la posizione del suo letto, nello svegliarsi guardava all' occidente, e che dei due popoli presti a combattere, i Wandali si trovavano ad Occidente, il Winnili ad Oriente, Wodan quindi colle sue parole « quos, sol surgente, antea videro, ipsis dabo victoriam » veniva a promettere il suo favore ai Wandali ; ma allora Frea sua moglie cambiò la posizione del letto del marito « et fecit faciem eius contra Orien-

tem, et excitavit eum. Et ille aspiciens vidit Winniles... ai quali perciò toccò la vittoria. — P., ommettendo queste circostanze, tolse ogni senso alla leggenda.

Tralasciando il c. 9 che a noi non interessa, nei c. 10, 11, 12 e parte del 13 *(h. l.)* troviamo una serie di notizie, la fame cioè che travagliò i Langobardi nella Scoringa, il loro viaggio verso la Mauringa e gli incontri in questa nuova emigrazione, l'opposizione degli Assipitti, la storia dei Cinocefali, il duello fra lo schiavo Langobardo ed il più forte degli Assipitti, vinto il quale, ebbero aperta la via per venir nella Mauringa, la leggenda della liberazione di molti schiavi «per sagittam» le quali formano un complesso di leggende che noi ora conosciamo solo più dall'opera di P., tali però che, dice il M., «sie alle in der Origo vortrefflich passen wird nich bestritten werden» e particolarmente il racconto della liberazione per mezzo della freccia si accorda bene con una scrittura storica unita ad un libro di leggi.

Giunti i Langobardi nella Golaida, di nuovo si accordano Paolo e l'Origo.

Dall'esame dei passi accennati, non si può negare che le quattro più antiche patrie dei Langobardi, Scadinavia, Scoringa, Mauringa, Golanda appartengano ad una leggenda strettamente in sè stessa organata. Stando ora all'O. quale noi la possediamo, i Winnili sarebbero venuti dalla Scadinavia nella Golaida e così di quelle patrie mancherebbero la seconda e la terza: la parola *exinde* però per il Mommsen è segno di qualche stazione fra mezzo ora scomparsa.

Riguardo all'elezione del primo re Angelmund (c. 14) in fondo concordano insieme e P. e l'O. P. vi aggiunse forse di suo una reminiscenza Biblica (1), e il portare sino a questo tempo la durata del governo dei due duci, nel che però egli non altro fece che interpretare e svolgere il senso della leggenda, giacchè anche secondo l'O. Angelnund è figlio di uno dei due duci e quindi per la continuità cronologica doveva

(1) Cfr. *h, l.* I, 14 — *Reg.* 1, VIII, 5.

anche la leggenda primitiva continuare il governo dei due duci fino all' elezione del re. Notiamo di più che nell' O. attuale manca la determinazione della durata del regno di Angelmund, a cui P. invece accenna.

Il racconto sulla bassa origine del secondo re Langobardo Lamissione *(Laiamicho*, secondo l' O.; *Lamissio* secondo P.) manca nell' O. ma il M. respinge l' opinione del Bethmann (1) che questo racconto contraddica all' Origo. L' Origo per vero dice Laiamicho « ex genere Gugingus » famiglia a cui apparteneva Angelmund. Ammesso un tal passo, la contraddizione fra P. e l' O. sarebbe evidente, ma il M. vuol provare che questa designazione « ex genere Gugingus » è una interpolazione, prima di tutto perchè vi sono codici dell' O. che non la presentano (2), in secondo luogo perchè di nessuno dei re posteriori è segnata la famiglia come pure non è segnata nel noto elenco di re preposti all' Editto, almeno per gli antichissimi re Langobardi.

Nel capo seguente (15) è in disteso la narrazione del duello di Lamissione con un' Amazone, e il M. la trova del medesimo calibro del duello riferito fra lo schiavo Langobardo e l' Assipitta, e la crede desunta dalla stessa fonte, quindi dall' Origo primitiva. Dove i Langobardi siano venuti dalla Golanda (o *Golaida*, come legge l' O.) sotto il re Angelmund, nol dice nè P. nè l' O., quegli notifica solo che essi, nella nuova lor patria, furono attaccati dai Bulgari e che in questa battaglia re Angelmund trovò la morte. Lamissione allora eletto re (c. 17) ristorò la fortuna langobarda e ributtò sconfitti i Bulgari assalitori.

Continua ancora il M. il paragone per i re successivi fra l' O. e P. accennando alcune delle fonti sussidiarie di P. e, notando come l' O. si va sempre più abbreviando, viene ad esaminare il racconto della tragica morte di Alboino e trova in questo punto che l' O. nostra presenta nuovi segni di abbreviazione. — Non crede egli infatti cosa probabile che lo

(1) In nota all' ediz. WAITZ, *h. l.* I, 15.

(2) tale il cod. Modenese, che il M. pare tenga migliore degli altri; lo Schmidt (Älteste geschichte der Langobarden, Leipzig 1884, p. 9-10) sostiene pure quest' opinione, che del resto, come è noto, era pure opinione del Bethmann (Archiv. X, 355).

scrittore dell' O. primitiva, colui che narrò così minutamente come Frea girò il letto al suo consorte Wodan, abbia tralasciato nella storia di Rosmunda il teschio infausto, e che P. l'abbia lui per primo ricordato, mentre si spiega benissimo che lo abbia omesso un compilatore. Inoltre P. non deve aver troppo compresa la sua fonte, tanto è vero che presso lui non è ben chiaro come siano distribuite le parti della tragedia (1).

Anche nelle notizie intorno ad Agilulfo od Ago trova il M. concordanza fra P. e l' O. anzi crede inalterata questa rispondenza fino al termine dell' O. sebbene P. esponga le ultime notizie che dà questa, con un' ampiezza assai maggiore.

A questo punto il M. si rivolge la domanda : Come risolveremo ora la questione delle fonti rispetto a queste leggende e storie langobarde? Il Waitz (2) ammette per la parte langobarda di Paolo, più antica, tre fonti distinte : 1) l' Origo ; 2) « altera narratio, quae prorsus diversa de sedibus et migratione gentis illius tradidit », e che P. seguì « haec inter se pugnare vix animadvertens vel parum curans » ; 3) lo scritto di Secondo di Trento « de Langobardorum gestis ».

Dall' esame fin qui fatto dell' articolo del M. appare che l' insigne maestro vuol provare l' *omogeneità* della più antica storia Langobarda quale appare in Paolo : egli non ammette quindi l' esistenza delle varie fonti, che distingue il Waitz, e spiega le contraddizioni apparenti che hanno alcuni passi di P. confrontati coll' O., come dipendenti da sbagliata costituzione del testo di quest' ultima o da errata interpretazione.

Vedemmo però che d' altro canto egli ammette che l' O. primitiva avesse estensione assai più ampia dell' attuale ; perciò per il M. restano fissi due punti : P. nella sua storia più antica ha seguita una *fonte langobarda* unica (lasciamo così in disparte le fonti sussidiarie che anche il M. riconosce) : l' Origo aveva primitivamente estensione maggiore dell' attuale.

(1) *h. l.*, II, 28 Rosemunda. . . . iuxta consilium Peredeo Helmechis interfectorem omni bestia crudelior introduxit.
(2) in praef. all' *h. l.*

Fermiamoci per ora a questi due punti: vedremo in seguito le conseguenze che egli deduce da queste premesse.

Ludwig Schmidt (1) non ha esitanza nell' accettare l' opinione del M. riguardo all' O., che senza discussione riconosce come estratto di un' opera maggiore, che egli distingue col nome di Ur-Origo; ma si discosta però dal Mommsen nel determinare la natura di questa Ur-Origo, come avremo occasione a dire fra breve.

Non tutti però accettarono si facilmente l' ardita congettura suesposta: e noi, esaminando a parte gli argomenti addotti dal M., li paragoneremo colle obbiezioni loro fatte dal Waitz e dal Vogeler principalmente, domandando venia se talora ci permetteremo di aggiungere, fra parole sì autorevoli, anche nostre particolari osservazioni dove ci parrà opportuno.

Non crediamo necessario indugiarci a lungo sulle conseguenze che si potrebbero trarre dal trovarsi, confrontando insieme P. ed il Chron. Goth., passi rispondentisi, e ciò per la ragione già detta, che tanto P. quanto il compilatore Gotano hanno utilizzato fonti secondarie insieme coll' O.: e le rispondenze di P. e del Chron. possono benissimo attestare comunanza di fonte, senza bisogno di precisare che questa sia l' O. in una redazione più ampia dell' attuale. È nota infatti la libertà con cui il compilatore Gotano si scosta dall' O.: basterebbe il solo confronto del modo differente con cui le due redazioni narrano l' origine del nome Langobardo per convincerci di ciò. — Il compilatore, il cui spirito è essenzialmente cristiano, rifugge dalla leggenda di Wodan e di Frea e scrive invece (2): Windilicus dicitur amnis ab extremis Galliae finibus; iuxta eundem fluvio primis habitatio et proprietas eorum fuit. Primis Winili proprio nomine seu et parentela; nam ut asserit Hieronimus (3)

(1) *Älteste Geschichte der Langobarden.* Leipzig, 1884, p. 8-9 sgg.

(2) ed. WAITZ, c. 2.

(3) Intendi Isidoro, di cui vedi il passo qui citato in *Etymol.* IX, 2, 95. Il Jacobi spiega questo errore supponendo che il compilatore gotano abbia preso il passo non « unmittelbar aus Isidor » ma « durch Vermittlung der Origo » (p. 13): lo Schmidt *(op. cit.* p., 11) non può ammettere ciò per la contraddizione che risulterebbe nell' O. fra queste parole e la leggenda accennata

postea ad vulgorum vocem Langobardi nomen mutati sunt pro eo quia barba prolixa et nunquam tonsa.

Del resto per un confronto fra l' Origo nostra ed il Chron. Goth. rimandiamo allo Schmidt (p. 11-15) il quale giunge, dopo il suo esame, alla seguente conclusione (p. 16): non può cader dubbio che il cronista Gotano non abbia avuto avanti a sè un estratto dell' Ur-Origo (ricordiamo che lo S. accetta l'opinione del M. che ammette sia l' O. esistita in redazione più ampia dell' attuale), estratto che in gran parte ci si presenta nella Cronaca stessa (c. 3-6), la quale, oltre le numerose aggiunte di cui parlammo, la maggior parte poste in sul principio dell' opera, contiene *pure il testo della nostra Origo*. Ciò posto è impossibile ammettere che la nostra O. e il supposto estratto dell' Ur-Origo, che avrebbe servito di fonte al Chron. Goth. siano redazioni fra loro distinte dipendenti ambedue dall' Ur-Origo giacchè bisognerebbe pure concedere che gli Epitomatori abbiano qui usate quasi identiche parole se, come gia dicemmo, il testo dell' *Origo* nostra si travede chiaro nel Chronicon Goth. in mezzo ai diversi altri elementi che lo costituiscono.

La conclusione è importante per noi, giacchè proverebbe che anche il Cronista Gotano ebbe a mano la nostra Origo e sarebbe probabile che le sue aggiunte possano essere derivate da altra fonte che non dall' O. primitiva: ma neppure vogliamo esagerare sull' importanza e sicurezza di questa conclusione, in argomento sì incerto.

Dei due esempi adotti dal M. e da noi surriferiti, a provare la concordanza fra il Chron. Goth. e P., vedemmo già come il Jacobi spieghi il secondo: sul primo ritorneremo a luogo opportuno. Veniamo ora alla parte più importante dell' argomentazione del M.: all'esame cioè dei singoli passi della nostra O. che, secondo lui, presentano traccia di abbreviazione.

Il M. confrontando le parole di P. (I, 1) coll' O. (c. 1) sulla antichissima emigrazione dei Langobardi dall' isola Scadinavia, scorge

e spiega il fatto supponendo che il compilatore si riferisca ad una nota marginale apposta al testo dell' Origo.

nelle parole dell' O « *inter quos erat* » segno di abbreviazione e crede che le notizie che dà P. sulla soprabbondanza dei popoli dell' isola, sulla loro divisione in tre schiere, sulla partenza di una di queste, dopo eletti i due duci, appartengano all' Ur-Origo (1).

L' O. sa pure della moltitudine dei popoli dell' isola madre: « ubi multae gentes habitant » « inter quos erat gens parva » quella dei Winnili.

Il *quos* anche riferito a *gentes* non può naturalmente stupirci in uno scritto come l' O.: a noi interessa notare che l' espressione della medesima « inter quos erat » presa anche da sè, come dice il Vogeler (2), dà un senso compiuto senza bisogno di ricorrere ad abbreviazioni per ispiegarla. Il Vogeler (3) nega decisamente che l' Origo un dì potesse contenere il racconto particolareggiato di P. sulla più antica emigrazione Langobarda dall' isola Scadinavia; egli osserva infatti che P. in un luogo mette avanti la sua narrazione specificata in tanti particolari accompagnandola con un « ut fertur » e ciò a proposito della divisione del popolo dell' isola madre in tre schiere, la quale espressione, aggiunge egli, P. è solito usare quando si allontana dall' Origo o la completa.

Mi pare che questo argomento del Vogeler non abbia tutta l' importanza che l' autore gli assegna giacchè è pur noto che P., riferendosi manifestamente all' O., la cita (I, 8) colle parole: *refert* hoc loco antiquitas ridiculam fabulam, che in parte sono generiche come le espressioni che il V. ricorda: « ut *fertur* » « licet et aliae causae egressionis eorum *asseverentur* ». Mi permetto però di dubitar fortemente che l' espressione ora citata « licet et aliae causae egressionis eorum asseverentur » riguardi la fonte di cui disputiamo: può esser probabile, ed io ritengo come vero, che veramente P. ricordi tradizioni orali che narravano varie cause di emigrazione: tradizioni che poi egli avrebbe

(1) Con questa parola, di invenzione dello Schmidt, indichiamo la supposta redazione dell'O. più ampia dell'attuale.

(2) *Paulus Diaconus und die Origo gentis Langobardorum:* in Programm des Königlichen Andreas-Realgymnasiums zu Hildesheim, ; Hildesheim, 1887, p. 8.

(3) *op. cit.* p. 7.

sposato coll' O. Il Vogeler, ricorrendo alle « Historiae Fabulosae » (1) dimostra come realmente corressero per le bocche del popolo langobardo molti racconti, che hanno riscontro colla narrazione di Paolo, sebbene questi dia la preferenza all' O. come vediamo p. e. riguardo a Gambara, che fa madre e non sorella dei due duci come vuole la tradizione ricordata dal V. nella Hist. Fabulosa III citata.

Se all' O. però dà la preferenza in certi punti, a noi pare che il suo racconto talora mostri anche segni di contraddizione colla medesima. L' O. ammette che la *gens* dei Winnili era una *parva gens* in mezzo ad *altre molte dell' isola*. Per P. invece la cosa è meno chiara: asserisce in primo luogo che la « gens Winnilorum » viene dall' isola Scadinavia: *i popoli di quest' isola* crebbero in tanto numero che si divisero in tre schiere, una delle quali, destinata dalla sorte, dovette partire dalla terra madre: questa parte si elegge a duce Ibor ed Aione, coi quali era la madre Gambara. Al capo 7 poi così continua: egressi igitur de Scadinavia Winnili ecc.

Anche il Waitz (2) conosce che la indicazione generica dell' antichissima patria dei Winnili quale è data da P. dipende dall' Origo; ma poi P., data questa notizia, aggiunge che i popoli di quest' isola erano cresciuti a dismisura: ora, dobbiamo dire che si chiamassero *Winnili* tutti i popoli dell' isola? Allora è manifesta la contraddizione coll' O. che fa *parva* la gens langobardorum e distinta dalle « multae gentes » che abitavano l' isola medesima: si chiamavano *Winnili* solo gli emigranti? non cessa perciò la contraddizione coll' O. la quale non certo fa i *Winnili* parte di una gens, ma *una* gens completa, e, giova il ripeterlo, distinta dalle altre. — Ammessa questa contraddizione, allora si spiegano quegli « ut fertur » « licet et aliae causae egressionis.... asseverentur »; e per ispiegare la contraddizione, che in questi luoghi è manifesta fra P. e l' O., dobbiamo ritenere come aggiunte che P. desunse da

(1) *Historiae Langobardorum Fabulosae*, in nuovi *M. G. H., SS. rerum langobardicarum et italic.* saec., VI-IX, n. III, p. 598.

(2) In nota *h. l.*, I, 1.

fonti diverse, i particolari che ornano il racconto dell' antica emigrazione, e probabilmente, come farebbero sospettare le espressioni con cui sono avvicinati alla narrazione dell' O., da tradizioni popolari (1).

Secondo Paolo (I, 7) i Winnili, usciti dalla Scandinavia, vennero nella Scoringa e quivi furono provocati a battaglia dai Wandali: ora nella nostra O. manca completamente ogni accenno al luogo della battaglia.

Il Vogeler (2) ammette anche qui per P. una duplicità di fonti: l' O. dopo la lotta dei Wandali e l' origine del nome Langobardo ci dice che i Langobardi: moverunt se exhinde et venerunt in Golaidam (c. 2), P. invece fa venire i Langobardi dall' isola madre nella Scoringa poi nella Mauringa e in questo secondo viaggio presenta un gruppo intero di leggende, l' opposizione degli Assipitti, la finzione dei Cinocefali, il duello fra lo schiavo Langobardo e il più forte degli Assipitti, la liberazione di molti schiavi « per sagittam » (c. 7, 10, 11, 12, 13). — Se noi osserviamo attentamente l' O. nostra noi non troviamo segno di emigrazione prima del capo 2: « *et moverunt se exhinde Langobardi et venerunt in Golaidam.* — Il primo capo di questa fonte antichissima è tutto diretto a darci notizie sulle primitive condizioni del popolo che sarà oggetto della narrazione del cronista. — I Winnili erano una *parva gens* della Scadinavia: Ibor ed Aione cum matre sua Gambara principatum tenebant super Winniles »; nulla dunque ci ricorda la elezione che invece avrebbero fatti i Winnili dei loro duci nel momento della partenza, come narra Paolo; fin qui nessun accenno ad emigrazione. — Moverunt se ergo duces Wandalorum,

(1) Una conciliazione del racconto di P. coll' O. ci appare allora quando (c. 7) P. dice: Erant Winnili . . . numero perexigui, quippe qui unius non nimiae amplitudinis insulae tertia solummodo particula fuerint, dal qual passo però non possiamo neppure arguire l' estensione precisa che dà P. al nome Winnili, se cioè il nome del popolo che componeva la schiera partita dalla madre patria convenisse pure all' intero popolo, o fosse un nome assunto solamente da quelli che s' erano dati a cercar nuove sedi; e neppure il « numero perexigui » di P. risponde alla « parva gens » dell' O.: questa infatti accennava con tal denominazione a tutto il popolo, P. invece indicavano solo una terza parte.

(2) *op. cit.*, p. 9-10.

e fanno superba intimazione al Winnili, che rispondono col prepararsi alla pugna. Tanto i Wandali come i Winnili ricorrono per aiuto a Wodan onde impetrar la vittoria, ottenuta la quale Winnillis *Langobardi* vocati sunt. Quindi comincia la vera storia del popolo. — Il verbo *moverunt* riferito ai Wandali ha nell'O. significato manifestamente ostile, e si può paragonare col verbo *exivit* riferito ad Odoacre per indicare la sua spedizione contro il re dei Rugi, e coll'*exivit* riferito a Costante II (Constantinus imperator), per non parlare ora dello stesso verbo riferito a re Agilulfo.

I Wandali assaltano dunque i Winnili nella loro propria patria, i quali, come dice il Waitz (1), avrebbero preso il nome nelle loro sedi primitive (2). Anche il Waitz con il M. riconosce la stretta unione che intercede fra la emigrazione in Scoringa, la fame ivi sofferta, il viaggio in Mauringa, le avventure occorse per via, il che tutto forma una leggenda ben organata indipendente però dall'O., che non ne sa nulla. — Il Mommsen stesso riconosce ed il Waitz ed il Vogeler (3) confermano l'esistenza di altre tradizioni sulle prime emigrazioni Langobarde: di queste avremo un esempio nel racconto di Paolo, che pensò di unire racconti svariati e tradizionali colla narrazione dell'O: sicchè l'*exhinde* non sarebbe più segno di abbreviazione, ma solo indizio del principio della emigrazione langobarda come fu accettata dall'autor dell'O. e nulla più.

Alla opinione del M. che il fatto della liberazione degli schiavi « per sagittam » possa trovar luogo benissimo in una prefazione ad un libro di legge, il Vogeler risponde (4) che ciò si potrebbe ammettere

(1) *Zur Frage nach den Quellen der H. L.*, in *Neues Archiv der Gesellschaft f. ältere d. Geschichtskunde*, V, 421-2. Il *Vogeler* (op. cit. p. 11) rifiuta quest'opinione del Waitz, dicendo che l'*exhinde* si riferisce al luogo dove avvenne lo scontro coi Wandali, luogo non ricordato dall'O., ma anche al *Vogeler* si può opporre l'osservazione fatta, che nel I capo dell'O. non vediamo accenno ad emigrazione.

(2) Cfr. E. Lupi, *Dei caratteri intrinseci per classificare i Langobardi ecc.* in Archivio della società romana di storia patria, vol. II. Roma 1879, p. 310-11.

(3) *op. cit.*, p. 11.

(4) *op. cit.*, p. 9-10.

ed intendere quando si parlasse nel medesimo di tal manumessione, il che non avviene nell' editto di Rotari.

Tanto l' O. come P. narrano in fondo egualmente l' elezione di Angelmund primo re langobardo (1) solo P. attribuisce al medesimo trentatre anni di regno « sicut a maioribus traditur ».

Il Vogeler (2) fondandosi su quest'ultima espressione osserva come non può essere detta a caso ed indica che P. si allontana dalla sua « Grundquelle ». Osservammo già come P. citi in un caso realmente l' O. dicendo: *refert hoc loco antiquitas*, e che quindi anche nel caso presente l' espressione di P. non ci farebbe da sè sola vedere una fonte differente dall' abituale.

Notiamo però che nel primo caso la citazione è fatta in condizione ben diversa. Là P. si trovava davanti alla leggenda dell' origine del nome langobardo, a cui egli, come cristiano, non poteva prestar fede: l' Origo però la ricordava ed egli, non fosse altro che per iscarico di coscienza, osserva che « l' antiquitas » « refert hoc loco » ridiculam Fabulam » da lui però stimata « risui digna et pro nihilo habenda ». Qui invece siamo in un caso differente: in tutto il c. 13 e 14 del libro 1., P. amplia la narrazione del c. 2 dell' O. che noi conosciamo, senza però mai ricordarla e fa certo impressione il vedere che, proprio allora quando aggiunge una notizia che l' O. nostra non dà, egli vi premetta « sicut a maioribus traditur » quasi ad accennare diversità di fonte, e probabilmente fonte orale.

Tanto il Waitz come il Vogeler trovano poi che la narrazione della bassa origine del secondo re Langobardo contraddice veramente coll'O.

Il Waitz (3) rimprovera al M. di appoggiarsi su un unico mss. — il modenese — deformato per altri da molti errori, per respingere la espressione « ex genere Gugingus » riferita a Lamissione; questo mss., osserva egli, tralascia anche le stesse parole riguardo ad Angelmund e

(1) *Origo*, c. 2; *h. l.*, I, 14.
(2) *op. cit.*, p. 10-11.
(3) *op. cit.*, in N. Archiv., p. 422-23.

solo più tardi furono aggiunte in margine; potrebbe questa omissione essere avvenuta anche per Lamissione. — Il Vogeler (1) si accosta egli pure alle conclusioni del Waitz solo di più osserva che l'O. (c. 4) riferendosi ai re langobardi fino a Waltari figlio di Wacho, determina che « isti omnes Lethinges fuerunt ». — P. (I, 21) riporta ad un dipresso queste parole e poi vi aggiunge: « Sic enim aput eos (Langobardos) quaedam nobilis prosapia vocabatur. Queste parole di P. noi le possiamo paragonare con quelle che egli adopera riguardo alla famiglia di Angelmund « ex prosapia ducens originem Gugingorum, quae aput eos generosior habebatur » (I, 14). Tanto nell'uno come nell'altro caso siamo di fronte a spiegazioni proprie di Paolo, il quale probabilmente identificava così le due famiglie: ad ogni modo in quell'*omnes*, riportato anche da P., è pur compreso Lamissione, senza che forse P. si avvedesse della contraddizione creata col riferire il noto racconto della nascita di questo re Langobardo. Osserviamo di più che fra il gruppo di leggende che ha per centro Lamissione, è narrato il duello fra Lamissione ed un'Amazone, racconto che ha stretta relazione col duello fra uno schiavo Langobardo ed il più forte degli Assipitti e siccome vedemmo che quel ciclo di leggende è estraneo all'O., così saremmo indotti a creder che lo sia pure questo secondo, che presenta col primo punti di contatto.

La guerra di Tatone re Langobardo cogli Eruli e la distruzione del regno di questi, è anche accennato nell'O. ma P. ha certo seguito fonti più ampie nell'esporre questo racconto nei suoi particolari, e non mi pare cosa impossibile l'ammettere che mentre l'O. nostra accenna appena a racconto forse popolare sulle bocche Langobarde, P., non contentandosi di questo monco accenno, abbia esposta la tradizione forse nella sua completezza. Ci proverebbe questa congettura un caso simile che incontreremo riguardo alla morte di re Alboino. Del resto, osserva giustamente il Vogeler (2) questi racconti contraddicono, col

(1) *op. cit.*, p. 11.
(2) *op. cit.*, p. 10.

loro giro ampio e spiegato, al tono semplice e succinto dell' O. nostra P. ci presenta talora l' O. con quello stesso tono e fare in cui noi lo conosciamo, abbiamo cioè dei capitoli in cui la riproduce fedelmente: ora ad un Origo quale appare p. e. dai capi 18, 19 in parte, 20 in parte, 21, 22 del lib. I dell' *h. l.* non possiamo supporre andassero uniti racconti ricchi di tale ampiezza di particolari quali i suaccennati, senza supporre che nell' opera mancasse ogni sorta di economia.

Il ricco tesoro di leggende che P. ci comunica riguardo ad Alboino (c. 23, 24) manca nell' O. nostra ed in ogni altra fonte, e il Vogeler (1) dubita che non senza motivo in fine al libro I. c. 27 P. aggiunga: « Albuin vero ita praeclarum longe lateque nomen percrebuit, ut hactenus etiam tam aput Baioariorum gentem quamque et Saxonum, sed et alios eiusdem linguae homines eius liberalitas, et gloria bellorumque felicitas et virtus in eorum carminibus celebretur.

Di più è singolare (2) la posizione in cui P. ci dà questi racconti. Dopo aver detto nel c. 22 (lib. I.) che Audoin aveva condotto i Langobardi nella Pannonia, nel c. 23 narra che i Gepidi e i Langobardi eran venuti alle mani per isfogo di antico odio, e quivi Alboino avea compiute le prodezze ben note; al capo 27 poi P. ritorna sui suoi passi e parla della nascita di Alboino seguendo l' O: segno evidente che P. si era prima scostato dalla sua fonte principale e che ora ritorna a lei.

Veniamo al passo famoso dell' O. (c. 5) che ricorda la morte di re Alboino. — Il M. lo crede manifestamento accorciato osservando che quivi manca ogni accenno al teschio fatale, non potendo egli capire come colui, che aveva narrato con tanta minutezza come Frea girasse il letto al marito, avesse tralasciata questa sì grave circostanza: ciò invece si spiegherebbe solo presso un epitomatore.

Prima di venire a rispondere alle osservazioni del M. notiamo le relazioni fra P. e l' O. rispetto al punto in questione.

La leggenda di Rosmunda ha due parti nettamente distinte, la

(1) *op. cit.*, p. 12.
(2) Vogeler, *op. cit.*, p. 12.

prima delle quali riguarda l' uccisione di re Alboino, la seconda si riferisce alla tragedia di Ravenna.

L' O. acccenna brevissimamente alla prima. Paolo invece, accettando pure le notizie dell' O., manifestamente seguiva fonte tradizionale più ampia. L' O. infatti dice senza più : . . . Albuin . . . occisus est in Verona in palatio ab Hilmichis et Rosemunda uxore sua per consilium Peritheo. Il passo non è chiaro giacchè quel *consilium* indica in Periteo qualche cosa di più che una semplice cooperazione e non appare bene come siano distribuite le parti in questa tragedia. P. (1) accetta la notizia generale dell' O. : . . . Rex . . . insidiis suae coniugis interemptus est... ; ma dopo ciò aggiunse qualcosa di più e narra il *motivo* dell' uccisione e il *modo* con cui l' uccisione fu compiuta.

Rosmunda ferita gravemente dall' ingiuria feroce del marito, che le aveva porta la tazza sventurata, per vendicarsi ... *iniit* . . . *consilium* . . . cum Helmechis . . . armigero del re. Elmichi consilia la regina di mettere a parte del divisamento anche Peredeo uomo fortissimo, ma questi non vuol obbedire al feroce comando e solo cede quando, senza saperlo, è caduto in colpa tale che non può più a niun costo dare addietro. Allora Rosmunda, vista l' occasione propizia . . . iuxta consilium Peredeo Helmechis interfectorem omni bestia crudelior introduxit nella camera dei re. P. qui diventa d' un tratto oscurissimo; finora Elmichi era stato il consigliero della congiura, ora diventa quasi l' esecutore, e Peredeo prende invece la posizione che prima aveva Elmichi. La difficoltà si spiega però immantinente osservando che P. qui riproduce testualmente le parole dell'O. : « occisus est ab Hilmichis et Rosemunda... per consilium Peritheo, inserendole quasi alla lettera nella tradizione più ampia che seguiva. Fino ad un certo punto il racconto di P. si può paragonare colla tradizione conservataci da Agnello (2) in cui abbiamo anche la scena

(1) *h. l.* II, 28.

(2) AGNELLI QUI ET ANDREAS, *Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis;* de Sancto Petro Seniori XXVIII, in nuovi *M. G. H. SS. rerum Langobardicarum et Italicarum* saec. VI-IX, p. 339 sgg., Hann. 1878.

del convito, il proposito feroce della regina, il ricorrere ad Elmichi (Elmegis), ma a lui solo è riferito quanto in P. si narra di Peredeo, in modo che Elmichi da solo compie tutta la tragedia. In P. vediamo dunque il riflesso di due leggende distinte. — Esisteva una leggenda, tramandataci dall' Historia Fabulosa IV (1), in cui si narra che *Sperendeus* « dux regi valde dilectus, viribus fortis et animo audax, ebbe ordine da Rosmunda d' uccidere Albuino, mentre Elmichi non è ricordato. Questa fusione delle due leggende prima però che in P. l' incontriamo nell' O. e di ciò sarebbe indizio la frase di questa ricordata: per consilium Peritheo. — Che però l' O. anche primitivamente fosse quale noi la possediamo, o, per dir più esatto, che almeno P. la conoscesse nella redazione ora a noi nota e che da questa non attingesse il suo racconto particolareggiato, ce lo prova il fatto che P. ad un dato punto della sua narrazione inserisce le parole dell' O. citate, che forse egli neppure comprendeva bene senza badare che venivano a sconvolgere e a contraddire il racconto primo riferito.

Il Waitz (2) dubita che nella sua narrazione più ampia P. abbia seguita la tradizione Ticinese, la quale avrebbe quindi presentata una redazione della leggenda in cui oltre Rosmunda figuravano Elmichi e Peredeo. Non possiamo stabilire se l' O. si sia attenuto alla stessa tradizione, alla quale abbia voluto accennare appena in modo fuggevolissimo e non esatto, tanto che P. stesso non arrivò a comprendere bene la sua fonte, e volendole probabilmente restar troppo fedele, guastò il racconto popolare a cui si riferiva; oppure se la medesima abbia usufruito diversa redazione della leggenda, come ci fa dubitare assai la frase « *per consilium Peritheo* » (3).

(1) Vogeler, *op. cit.*, p. 12; *Historia Fabulosa*, IV, *loc. cit.*, p. 601.

(2) In nota, *h. l.*, II, 28.

(3) Al Waitz (*Zur Frage* ecc., p. 423) pare che P. abbia trascritto troppo fedelmente l' O., senza notare che l' espressione di questa veniva a contraddire al racconto da lui seguito.

L' osservazione del Vogeler (*op. cit.*, p. 12) che P. confonde insieme due leggende distinte una delle quali faceva attore Elmichi e l' altro Peredeo si può accettare nel senso che P. seguiva una tradizione (la Ticinese come vuole il Waitz) la quale già presentava la leggenda sotto questa

Nè ci deve fare meraviglia che l' O. non ricordi il teschio fatale: prima di tutto è troppo breve l' accenno che l' O. fa della leggenda, di poi vediamo che l' O. medesima nel descrivere le imprese di Alboino contro Cunimondo (c. 5) re dei Gepidi parla dell' uccisione di questo, ma non accenna neppure al teschio infausto, notizia che invece troviamo in P. (I, 27).

La seconda parte della leggenda di Rosmunda, nell' O. riguarda solo la tragica fine della regina Langobarda e di Elmichi a Ravenna senza preoccuparsi delle avventure di Perideo a cui P. accenna. I due racconti dell' O. e di P. si accostano strettamente sebbene la narrazione in P. proceda più ampia ed elegante (1).

Vediamo dunque che delle due parti della leggenda di Rosmunda l'O., qualunque ne sia il motivo, non espone diffusamente che la seconda: P. però completa il difetto della sua fonte, ma, volendo riprodurla fedelmente anche in quella parte a cui la medesima accenna solo fugge-

forma più complessa. Anche nell'O. vediamo già questa completezza di leggenda; ed appaiono già i due personaggi Elmichi e Peredeo ma in apparenza in posizione ben differente da quella che Paolo loro assegna. Il vedere però che l' O. tace completamente sulla fine di Peredeo ed invece narra con particolari minuti la tragedia di Ravenna in cui accanto a Rosmunda appare come principal autore Elmichi ci fa dubitare fortemente che la tradizione seguita dallo scrittor dell' O. nella prima parte della leggenda non desse a Perideo la parte più importante, quella di anima della congiura, ma la parte più volgare di sicario puro e semplice. Senza dubbio è molto inesatto ed oscuro il riassunto che nell' O. si fa di questa tradizione. P., ripeto, ha usufruito questa stessa redazione della leggenda, l'ha esposta più ampiamente, ma non seppe staccarsi dalla sua fonte, nè ommetterne un passo sebbene oscurissimo e contradditorio col racconto che esponeva.

Paolo del resto ha esposto la leggenda in tutta la sua ampiezza e presso di lui appaiono anche le ultime vicende di Perideo: (cfr. *h. l.* II, 30) e la frase: *adfirmant aliqui, etiam* Peredeo pariter cum Helmechis et Rosemunda Ravenna venisse etc.» mostra probabilmente che certe redazioni della leggenda in questa stessa forma erano più brevi che certe altre.

(1) A questa seconda parte della leggenda di Rosmunda, secondo il NIGRA *(Canti popolari del Piemonte*, Torino 1888) si riferirebbe la canzone « Donna Lombarda » (p. 1-12) anzi la canzone moderna sarebbe (p. 26) una redazione tarda di una canzone del sesto secolo contemporanea all'avvenimento, il quale antichissimo monumento poetico avrebbe pure influito su P. Diacono (o meglio aggiungiamo noi, sull'O. fonte di Paolo), per questa seconda parte della leggenda. Il D'ANCONA invece *(Nuova Antologia* fasc. VI marzo 1889) ammetterebbe nella vita di questa tradizione due periodi: in uno periodo la medesima si sarebbe trovata allo stato di *racconto:* nel risveglio dell' intelletto, della lingua, della persona civile del popolo italiano, avrebbe preso forma poetica. (cfr. anche D'ANCONA, *La poesia popolare in Italia*, Livorno, Vigo, 1878, p. 119). In una recensione dei *Canti popolari del Piemonte*, di ALFRED JEANROY in *Giornale storico della letteratura italiana*, vol. XIII, 1889, p. 384-91, si dubita fortemente che la canzone *Donna Lombarda* si riferisca a Rosmunda.

volmente, cade in oscurità e contraddizioni, che, colla redazione intera della leggenda, ci possiamo del resto spiegare (1).

Anche nell'elezione di Agilulfo re dei Langobardi trova il M. concordanza fra P. e l'O.

Non neghiamo certo che molti fatti narrati nell'O. si rispecchiano in P. ma osserviamo prima di tutto che l'O. si va facendo a questo punto breve e concisa e che P. aveva a sua disposizione fonti più ricche, sebbene nella sua stringatezza l'O., come mostra il M., registri notizie che P. darà solo più tardi ed in via del tutto accidentale.

Ma è sempre vera questa perfetta rispondenza fra P. e l'Origo? — È noto il racconto leggendario presentato nell' *h. l.* (III, 35) sull'elezione di re Agilulfo: Teodolinda, vedova del morto re Autari, è esortata dai Langobardi a scegliersi un marito, che essi avrebbero riconosciuto come re. Ella si elegge a sposo il duca di Torino Agilulfo ed i langobardi lo acclamano loro signore.

L'O. invece dice assai più succintamente: « Et exivit Acquo dux Tauringus de Thaurinis, et iunxit se Theudelendae reginae et factus est rex Langobardorum, et occidit duces revelles suos... » (c. 6).

Il Waitz in nota al passo citato di Paolo (III, 35) dubita che il racconto dell'O. non concordi con P. giacchè sembra che la breve narrazione dell'O. indichi piuttosto che Agilulfo colla forza ottenne la corona.

Giulio Weise (2) riportando il passo citato dell'O. scrive: Darin kann ich weiter nichts sehen als einfache Anzeigen von der zweiten Ehe Theudelindes....; e poco dopo: Von einer gewaltsamen Thronbesteigung Agilulfs zeigt sich nirgends eine Spur....

Ma veniamo ad un esame minuto del passo dell'O. in questione. Abbiamo già avuto occasione di dire qual sia il significato della parola « exivit » nell'O.: che ritroviamo questo verbo per indicare la spedi-

(1) Intorno alla morte di re Alboino e alle diverse fonti per lo studio di questa leggenda cfr. SILVIO PELLINI, *La vendetta di Rosmunda*, Bologna, Azzoguidi 1889.

(2) *Italien und die Langobardenherrscher von 568 bis 628*, Halle 1887, p. 148.

zione di Odoacre contro i Rugi, che il medesimo nuovamente ricorre a proposito della spedizione di « Constantinus imperator » nella Campania, e che si potrebbe avvicinare al verbo *moverunt* con cui si indica la spedizione dei Wandali contro gli antichi Winnili.

In tutti questi casi il verbo *exivit* ha significato ostile, e perchè qui solo sarà da escludersi una tale significazione? La espressione stessa poi *iunxit se Theudelendae reginae* significa piuttosto che l'azione fu incominciata da Agilulfo anzi che dalla regina, come ci vorrebbe indicare la leggenda di P.; di più il trovar subito registrato che Agilulfo uccise « duces revelles suos » non indicherebbe o che il duca di Torino ebbe competitori alla corona, o che i duchi suoi antichi compagni riconoscevano a mal in cuore il dominio di un usurpatore a cui aveano negato sottomettersi?

Per questi motivi ci pare evidente che veramente l'O. ripugni alla narrazione leggendaria riferitaci da Paolo.

La narrazione che P. ci riferisce sulla elezione di re Agilulfo, ha punti di contatto con quanto ci racconta sull' ambasceria di re Autari in Baviera. Re Autari bacia la propria mano dopo di aver leggermente sfiorate le dita della principessa Bavarese che gli porgeva da bere; e questa narra tosto il tutto alla nutrice, che subito viene a concludere « iste... rex et sponsus tuus... »

Riguardo ad Agilulfo la cosa avviene così: Teodolinda porge la sua coppa al duca di Torino, il quale per ringraziamento bacia la mano della regina: questa allora « cum rubore subridens » dice « non deberi sibi manum osculari... quem osculum ad os iungere oporteret ».

Certo i punti di contatto sono leggerissimi, ma potranno essere indizio per far dubitare che le due leggende, riferite alla stessa persona, a Teodolinda, possano essere non indipendenti fra loro.

É ora tempo di trarre una conclusione dalle nostre ricerche.

Vedemmo in primo luogo che l'omogeneità dal M. supposta nella più antica storia Langobarda di P. è ben difficile ad ammettersi; vi trovammo come fonte principale l'Origo, nella forma precisa in cui noi

la conosciamo, come ci appare manifesto ed aperto in alcuni capi ricordati; ma accanto alla narrazione desunta da questa antichissima fonte riscontrammo pure notizie diverse, alcune delle quali, senza controversia, si debbono riferire a fonti sussidiarie; altre invece di carattere leggendario, contraddicenti spessissime volte all'Origo, non si possono a quella in nessun modo riferire. Non sapremmo quindi dall'esame dei passi su riferiti trovare alcun motivo per dedurre che l'O. utilizzata da P. avesse forma assai più ampia della redazione a noi nota.

Il Waitz (1) negando all'antica storia langob. di P. l'omogeneità che le concede il M., ammetterebbe invece che P. abbia utilizzata oltre l'O. « alteram narrationem, quae prosus diversa de sedibus et migratione gentis illius tradidit ». Non è qui il caso di disputare della natura di questa fonte supposta, ed entro quali termini si possa accettare la congettura del Waitz: osservando però che P. spesse volte unisce i suoi racconti leggendari alla narrazione dell'O. colle espressioni « ut fertur » licet aliae causae egressionis... asseverentur... » sicut a maioribus traditur » « adfirmant aliqui » e che in P. stesso sono manifesti accenni a canti popolari riguardo ad Alboino, crediamo non far supposizione inutile nell'ammettere che P. probabilmente abbia attinto dalla tradizione popolare molti di questi racconti di carattere essenzialmente leggendario e li abbia uniti alla sua fonte principale. — Tali racconti continuano ancora nell' *h. l.* quando l' O. cessa completamente di servir a P. come fonte: ci basti ricordare le avventure di Romilda duchessa Foroiulana (IV, 37), l'eroismo di Sesualdo nell'occasione che « Constantinus imperator » (Costante) assediava Benevento, (V, 7) (2) la fuga di Pertarido (V, 2) per tacere di molti altri; nei quali tutti riscontriamo quel narrare ampio e particolareggiato, in una parola, lo stile che ricorda i racconti leggendari della più antica storia langobarda.

(1) Pref. alla sua ediz. dell'*h. l.* nei nuovi M. G. H.

(2) Cfr. a questo riguardo FERDINAND HIRSCH, *Das Herzogthum Beneven: bis zum Untergange des Langobardischen Reiches* Leipzig 1871, p. 22, n. 3.

*b)* SECONDO DI TRENTO. — Dopo il famoso articolo del Mommsen che abbiamo esaminato, è impossibile separare lo studio dell' opera perduta di Secondo di Trento dall'Origo, qualunque sia la conclusione a cui portino le ricerche intraprese.

L'opera di Secondo è per noi forse perduta, e ci è nota solo per le indicazioni che ne dà Paolo stesso, e da P. appunto si deve partire per istudiarla e tentare di ricostruirla davanti al pensiero. Non è consentaneo però all' indole del presente lavoro occuparsi delle scarse notizie che da lettere di Gregorio Magno, da accenni di P. si potrebbero mettere insieme intorno a Secondo: basti per ora ricordare che le notizie più complete su Secondo le possiamo trovare nel Jacobi (Quellen ecc.), che fino al 1877 dà una trattazione, sebbene succinta, pure completa della questione presente (1). A noi però interessa in modo speciale il sapere quale natura avesse l'opera di Secondo, quale fosse la sua estensione ed ampiezza e a tale lato della questione appunto ci rifaremo.

Il Mommsen, nel celebre articolo già da noi in parte esaminato osserva primieramente che l'opera di Secondo è citata due volte da P. e sotto il medesimo titolo di « Gesta Langobardorum » (2).

Si propone quindi due questioni da studiare:

1. Che cosa P. abbia preso da Secondo.

2. Che relazione interceda fra Secondo e l'Origo.

In riguardo alla prima questione egli s'attiene in alcuni punti al Jacobi *(Quellen,* p. 65-80) ed accetta talvolta le notizie che questi vuole attribuire a Secondo, e per certi casi anche il criterio che se-

(1) Cfr. a tal riguardo anche C. RINAUDO, *Di alcune fonti della storia dei Longobardi di P. D.* in *Cronaca del R. Liceo Ginnasio Gioberti, nell'anno scolast. 1880-81*, Torino, 1882, p. 23-35, il quale riassunse la questione di Secondo e di più, aiutandosi in gran parte dei criteri esposti dal Jacobi, presenta una ricostruzione congetturale dell'opera perduta, illustrando con copiose note quasi ogni passo da lui accettato come appartenente al cronista Tridentino.

(2) *h. l.*, III, 29 (a proposito della vittoria dei Langobardi sui Franchi nel 588): Mirandum sane est cur Secundus, *qui aliqua de Langobardornm gestis scripsit*, hanc tantam eorum victoriam praeterierit.....

*h. l.* IV, 40: Sequenti quoque mense Martio defunctus est apud Tridentum Secundus servus Christi de quo saepe jam diximus, *qui usque ad sua tempora succinctam de Langobardorum gestis composuit historiolam.*

guiva il Jacobi in questa sua attribuzione; così p. e. riconosce egli pure come appartenenti a Secondo una serie di notizie « theils nach ihrer persönlichen, theils nach ihrer örtlichen Beziehung » (p. 72). — Da P. però noi sappiamo molto poco di preciso sulla natura di quest'opera. Vedemmo che egli (III, 29) non trova segnata in Secondo una vittoria dei langobardi sui Franchi nel 588; che lo storico Tridentino ha scritto i fatti dei langobardi in modo succinto « usque ad sua tempora » (IV, 40), che nel 612 egli morì, e che di lì cessa il racconto sì largamente usufruito, tanto che P. a proposito di re Arioaldo (623-636) è costretto a confessare: « de cuius regis gestis ad nostram notitiam aliquid minime pervenit » (IV, 41.

Ben più difficile invece è lo stabilire la relazione fra Secondo e l'O. — In primo luogo il M. osserva che il metodo seguito dal Jacobi di attribuire all'O. o ad altre fonti le notizie che hanno carattere di Saga, e a Secondo le notizie che appaiono contemporanee alla fonte che le riferisce, è puro capriccio: ed è tanto più capriccio in quanto che nella più antica storia langobarda verità e poesia si uniscono insieme in un maraviglioso chiaro-scuro.

Di più, continua il M., è fuor di dubbio che l'O. malgrado il suo titolo ha anche abbracciato tempi più tardi, e d'altra parte il titolo dell'opera di Secondo, quale ci è tramandato da P., non dice chiaramente che egli abbia narrato solo la storia del suo tempo. — Il racconto delle invasioni Avariche nella Venezia nel 610 (IV, 37) appartiene sicuramente a Secondo (sempre secondo il M): ora in questa narrazione troviamo parole (quelle che gli Avari dicono ai langobardi prigionieri: « promittentes, quod eos, unde digressi fuerant Pannoniae in finibus conlocarent ») le quali non sono che il beffardo compimento del patto conchiuso nell'emigrazione dei langobardi dalla Pannonia tra i due popoli (1) e chi ha riferite quelle parole di scherno amaro

(1) *h. l.* III, 8: Tunc Alboin sedes proprias, hoc est Pannoniam, amicis suis Hunnis (ossia gli Avari come spiega I, 27) contribuit, eo scilicet ordine, ut si quo tempore Langobardis necesse esset reverti sua rursus arva repeterent.

aveva pure prima dato notizia di questo patto: a Secondo dunque si dovrebbero attribuire indicazioni sulle antiche emigrazioni langobarde.

Oltre a ciò lo storico tedesco fa osservare la stretta parentela che è fra i fatti narrati come avvenuti sotto Agilulfo, contemporanei a Secondo, e l'Origo: fatti i quali hanno un carattere completamente omogeneo.

Ciò premesso il M. stabilisce:

1) Vedemmo che l'antica tradizione langobarda, quale appare presso P., ha tutto un carattere omogeneo.

2) Sotto re Agilulfo, per fatti contemporanei a Secondo, e che in gran parte da lui dipendono senza fallo, vediamo pure perfetta omogeneità fra P. e l'Origo nostra.

3) Sappiamo che l'O. non è che il sunto di un'opera più vasta, e che Secondo ha narrato anche la storia di tempi a lui non vicini.

Dati ora questi fatti, vi è solo una via per uscire d'imbarazzo: « l'Ur-Origo » (diciamo così per intenderci) non sarebbe altro che l'opera di Secondo di Trento con una breve continuazione: l'Origo nostra un'estratto di quest'opera di Secondo così continuata.

Con ciò il M. crede spiegar tutto; e l'Origo — la nostra, la compendiata — sarebbe stata preposta all'Editto per primo nel 668, come introduzione storica.

Prevede però l'obbiezione che gli si potrebbe fare, perchè P. abbia citato l'O. come « prologus edicti » distinta dalle « Gesta Langobardorum » di Secondo, e risponde che P., là dove voleva difendersi contro l'obbiezione di falsificazione della storia, la cita nella sua posizione ufficiale — o almeno tale poteva parere a Paolo — altrimenti ricordava l'opera di Secondo.

A prova della sua opinione il M. osserva che la vittoria dei Langobardi sui Franchi, che P. dice di non aver trovata in Secondo, non si trova neppure nell'Origo.

Ciò spiega pure dove P. abbia tolta la notizia della morte di Secondo: chi 50 anni più tardi continuò l'opera di lui, cominciò certamente le sue memorie con questa notizia.

Anche queste ardite congetture del M. trovarono però oppositori. Il Waitz sostenendo che l'Origo nostra è pure quella che P. ebbe a sè davanti, veniva, sebben non direttamente, a creare difficoltà a quelli che la volessero derivata da un'Ur-Origo, e quindi, sebbene di fianco, combatteva l'opinione del Mommsen sull'esistenza di questa Ur-Origo, anzi l'identità di lei con l'opera di Secondo, arrichita di breve continuazione.

Nell'articolo poi sopra ricordato in risposta all'opinione del M., osserva che è difficile ad ammettersi che P. abbia citato alcune volte l'opera di Secondo col titolo: « gesta langobardorum » e altre volte come « prologus edicti ». Quest'ultimo titolo si poteva benissimo riferire all'O. nostra per la posizione materiale che aveva nei codici di fronte all'editto e non fa bisogno di ricorrere a supposizioni per ispiegarcelo.

Quelli però che di proposito hanno combattuto le congetture del M. sono lo Schmidt (op. cit. p. 17-21) e il Vogeler (op. cit. p. 13-15) il secondo anzi con tale energia, che in certi punti s'accosta persino a violenza.

Lo Schmidt, vedemmo, accetta senza disputa l'opinione del M., che l'Origo nostra non sia che l'estratto di un'opera più ampia, l'Ur-Origo; ma si allontana però dal M. nell'identificare quest'Ur-Origo con l'opera di Secondo di Trento e mette avanti i seguenti argomenti in sostegno della sua tesi:

1) Ripetendo l'opposizione del Waitz e del Mommsen stesso, riconosce inamissibile che P. abbia citato l'opera stessa sotto due titoli differenti cioè come « prologus Edicti » e « Secundus de gestis Langobardorum ».

2) Secondo, prete cattolico ed italiano, avrebbe difficilmente narrati certi racconti leggendari che ora riscontriamo nell'Origo, quale p. e. quelli di Frea e di Wodan.

3) Alcuni racconti che riguardano i tempi di Secondo, come p. e. il fidanzamento di Autari con Teodolinda — perchè presentano in sè traccie di leggenda — è impossibile possano attribuirsi a uno scrittor contemporaneo e sono di formazione più tarda.

Di più notiamo che alcuni di questi racconti leggendari del tempo di Secondo — quale per esempio l'elezione a re di Agilulfo — contraddicono espressamente all'O. nostra, con cui quindi nulla devono avere a che fare. Noi dunque crediamo poter spingere più oltre l'opinione dello Schmidt e affermare che questi racconti non solo non han relazione di sorta coll'opera di Secondo, ma neppure con l'Origo nostra, e ciò appunto perchè questi racconti son di formazione molto posteriore.

4) L'opera di Secondo è detta da Paolo « *succinctam historiolam* » i passi di Paolo, che sicuramente dipendono da Secondo mostrano spiccato carattere annalistico. Se l'opera di Secondo era dunque « succinctam » come possiamo attribuirle un'ampiezza tale da contenere gran parte del ricco tesoro delle saghe primitive langobarde, che il M. vorrebbe contenute nell'Ur-Origo e per conseguenza anche in Secondo?

Lo Schmidt quindi, notando le espressioni con cui P. designa l'opera di Secondo, osservandone il carattere strettamente annalistico non dubita di crederla una continuazione di Prospero (1).

Il Vogeler (2) non si contenta di porre avanti considerazioni gravi, se si vuole, ma generali; egli invece, riassunti in breve i singoli argomenti adotti dal M. li ribatte separatamente così che, abbattuti questi appoggi, la congettura debba cadere di per sè.

Gli argomenti con cui il M. sostiene l'identità dell'Ur-Origo con l'opera di Secondo, sono, come vedemmo, due principalmente che non sarà inutile però qui di nuovo riassumere:

1) Quando i Langobardi lasciarono la Pannonia essi strinsero cogli Avari il patto che noi abbiamo riferito ripetendo le parole di P.; su questo patto scherzano gli Avari in una loro posteriore invasione in Italia, che P. narra (IV, 37) seguendo l'opera di Secondo. Ora le parole di scherno pronunciate dagli Avari verso i Langobardi prigio-

(1) E come tale lo Schmidt sarebbe disposto a credere che non avesse titolo, e che la designazione con cui è presentata nell'*h. l.* spetti unicamente a Paolo (*op. cit.* p. 19 n.).
(2) op. cit., p. 13-15.

nieri indicano un beffardo compimento di quel patto, e chi ha comunicato queste parole deve pure aver dato notizia di quello.

Il Vogeler nota che un patto simile è pure registrato nel Chron. Gothanum, altra redazione dell'Origo e quindi anch'esso, naturalmente, estratto dell'opera di Secondo (1). « Eo tempore cum exire coeperunt Langobardi a Pannonia, tunc fecerunt pactum et foedus amiciciae Abari cum ipsis Langobardis et cartam conscriptionis, ut usque ad annos ducentos, si eorum oporte esset Pannoniam requirere, sine omnia bella certaminis ad eorum partem ipsam terram relaxarent. Et in Italiam, in quam ipsi perrexerant, usque ad plenos ducentos annos in eorum auxilium essent parati.

Supponiamo, dice ora il Vogeler, che P. avesse avuto avanti a sè un'opera maggiore in cui fosse esposto quel fatto: ciò ammesso, sarebbe verosimile che P. abbia interamente tralasciato il numero degli anni per cui fu conchiuso il patto dicendo semplicemente, che gli Unni (Avari) erano obbligati a restituire le terre ai Langobardi in caso di ritorno?

Di più egli non avrebbe soltanto ommesso il numero degli anni, ma ancora la seconda parte del patto conchiuso, se noi ammettessimo che questo patto avesse avuto in Secondo la forma stessa in cui ora lo troviamo nel Chron. Goth. — Voglio dire, i Langobardi non solo si riservavano per 200 anni i diritti di proprietà sulle terre lasciate agli alleati, ma per 200 anni questi dovevano esser pronti a prestar aiuto in Italia al popolo Langobardo. Per ispiegarsi il silenzio di P., il Vogeler ricorre all'opinione, che la fonte da lui qui seguita contenesse il patto solo nella redazione in cui noi qui la conosciamo. Di questo stesso patto troviamo una terza redazione nella Historia Fabulosa IV (2), dove però il patto è assegnato a tutt'altri tempi ed è posto sotto tutt'altro aspetto. « Suscipiuntur (Langobardi) pacifice ab Ungaris, hoc pacto, ut eis Pannonia assignetur et si remanere volue-

(1) *Historia Langobardorum Codicis Gothani*, in nuovi *M. G. H.*, *SS. rerum Langobardicarum et Italicarum*, saec. VI-IX, p. 9.
(2) *Hist. Fabulosa* IV, loc. cit., p. 600.

rint, fratres et sotii extimentur; si vero ad aliam terram se transtulerint, sine contentione Pannonia in potestate Ungarorum remaneat. »

Questa è completamente un' altra redazione in cui il diritto di proprietà della Pannonia è assegnato non più ai Langobardi ma agli Ungari.

Noi dobbiamo stabilire che vi fu un tempo in cui questo patto, che sta ora davanti a noi in tre differenti redazioni, fu molto ventilato fra Langobardi ed Avari od Ungari, tempo che probabilmente fu quello delle invasioni Avariche. — E non pare neppure a noi come non pare al Vogeler, improbabile che Secondo abbia dato notizia di questo patto, di cui, egli nativo di una regione infestata dagli Avari, deve avere avuto notizia: e probabilmente deve essere stata una delle prime notizie registrate nella sua cronaca, perchè il patto sarebbe stato conchiuso appunto quando i Langobardi si mossero dalla Pannonia per venire in Italia; sicchè non avremo nessun motivo per negarlo a Secondo anche accettando la congettura del Jacobi che Secondo cominciasse l'opera sua coll'invasione dei Langobardi in Italia. — A Secondo però non ci pare in nessun modo poter attribuire il racconto delle invasioni avariche del 610, che stando al Jacobi (1) sarebbe desunto da leggenda friulana; infatti la narrazione ampia e particolareggiata di Paolo pare sconvenire alla natura annalistica che ognuno riconosce nell'opera di Secondo (2).

Le parole beffarde degli Avari ai prigionieri Langobardi non sarebbero forse altro che una semplice espressione retorica di Paolo stesso, il quale potrebbe pure aver raccolto una eco lontana, conservatasi in tradizioni popolari, del patto antico concluso fra i due popoli, intorno a cui anche la leggenda aveva probabilmente lavorato.

Resterebbe con tale ipotesi tolta ogni rispondenza fra questo secondo passo ed il primo; ma se anche noi l'ammettessimo, non vediamo

(1) *Quellen-Analyse*, p. 96.

(2) Potrebbe però ammettersi che Secondo abbia accennato appena il fatto e che P. abbia completata la fuggevola indicazione del cronista col riferire una leggenda locale.

come potrebbe servire all' appoggio della tesi del M.; giacchè i due luoghi in questione ci tengono nel limite 568-610, spazio di tempo senza fallo abbracciato dall' opera di Secondo ricostrutta anche coi criteri più restrittivi, quali quelli del Jacobi.

Nè al Vogeler pare più forte l' altro argomento addotto dal M. che i fatti posti da P. sotto il regno di Agilulfo (590-616) probabilmente attingendoli da Secondo, sono in perfetta omogeneità coll' O. — Egli infatti osserva che P. conobbe la nostra Origo, da lei prese le scarsissime notizie, che presentava su Agilulfo e le arricchì con altre notizie desunte da Secondo.

L' Origo difatto a questo punto è brevissima; di Agilulfo essa ci dice solo che *divenne re e come ottenne il trono, che uccise i duchi suoi ribelli, che ebbe da Teodolinda una figlia di nome Gumperga, che regnò sei anni* (1).

Questo è appena un abozzo di regno, e P. invece ci dà una storia più completa attingendola da altra fonte che non dall' O., voglio dire da Secondo e in tale scarsità di notizie che l' O. nostra poteva fornire, non è possibile quasi confronto. Non teniamo poi conto di leggende — quale quella dell'elezione di Agilulfo re — che certamente non han nulla a che fare nè con Secondo nè coll' Origo.

Si può quindi conchiudere da quanto premettemmo che l' opera di Secondo, qualunque essa si sia, è ben distinta dall' Ur-Origo, e di più è anche con tutto staccato dalla nostra Origo: son due opere distinte che P. ebbe davanti a sè; e con ciò non entriamo in questioni particolari se fra l' O. e Secondo vi siano relazioni più minute, se per es. Secondo abbia servito di fonte allo scrittor dell' O., che fu probabilmente posteriore di mezzo secolo giacchè son questioni per noi che ora non interessano.

(1) Rispetto a quest' ultima notizia cfr. P. il quale *(h. l.* IV, 41) ha: — Agilulf rex, qui et Ago est appellatus,. . . . viginti et quinque annos regnaverat: ma la notizia essendo certo posteriore a Secondo (612) non interessa più al caso nostro presente: cfr. pure WAITZ in edizione dell' *Origo*, (*SS* ecc.) nota al c. 6.

Sarà invece ben più importante lo stabilire la natura dell'opera di Secondo, e cercare quale estensione le possiamo attribuire (1).

Baudi di Vesme *(Edicta regum Langob.* p. LXXIV) dava all'opera di Secondo una ampiezza assai grande, tanto che non dubitò asserire : « quae in priore libro (c. II (2), III (3), XV-XVII (4), XX (5), XXIII, XXIV (6)) de rebus langobardicis Paulus plura aut diversa habet ac leguntur in Chronico Rothariano (intendi l'Origo nostra, preposta all'editto di re Rotari) ea non directo e gentis traditionibus desumpsisse mihi pro certo est, *sed e Secundi potissimum historia*, quem cum usque ad sua tempora de Langobardorum gestis historiam prosecutum tradat Paulus, patet *res Langobardorum etiam ante eorum in Italiam adventum breviter saltem attigisse.* »

Se vogliamo invece seguire i criteri espressi dal Jacobi per ricostruirci l'opera di Secondo, dovremo di molto restringere l'ampiezza che le vuole assegnare il Baudi di Vesme. — Il Jacobi, uno dei più valorosi illustratori di Secondo, è fra i più convinti propugnatori dell'opinione che l'opera di Secondo abbia principio solo dalla venuta dei Langobardi in Italia.

L'indicazione più sicura (7) che abbiamo su Secondo sono le parole già ricordate di Paolo (IV, 40) (Secundus)... *qui usque ad sua tempora succinctam de Langobardorum gestis composuit historiolam.*

*L'usque ad sua tempora* è dal Jacobi interpretato nel senso di « während seines lebens » vale a dire Secondo avrebbe scritta la storia dei fatti accaduti durante la sua vita fino agli ultimi suoi anni.

Non molto più chiaro è ciò che P. (III, 29) ci dice parlando del

(1) Non disputeremo più sul titolo di quest'opera: il vedere che P. la ricorda due volte come intitolata: *Gesta* o *de gestis Langobardorum*, ci fa tener per fermo che avesse veramente tale intitolazione contro l'opinione dello Schmidt che già riportammo.

(2) la divisione dei popoli dell'isola Scadinavia in tre schiere.

(3) la partenza di quella parte eletta dalla sorte.

(4) i fatti di Lamissione.

(5) la causa della guerra fra gli Eruli ed i Langobardi.

(6) le prodezze giovanili di Alboino.

(7) Iacobi, *op. cit.* p. 72.

medesimo Secondo, che « *aliqua de langobardorum gestis scripsit;* » possiamo infatti intendere quell'*aliqua* in senso che Secondo non presentò una storia completa del popolo langobardo, dalle sue origini fino al 612, ma solo parziale, descrisse cioè solo un periodo della storia del popolo.

Potrebbe però anche darsi — ed è questa la spiegazione che ci par più giusta — che quell'*aliqua de langobardorum gestis* risponda all'*historiolam succinctam* del passo prima citato e indichi piuttosto la scelta che Secondo fece fra i fatti da narrarsi presentandone solo pochi fra i molti. — Verremmo così a stabilire che P. non ci dà indicazione precisa sul limite *a quo* dell'opera del cronista di Trento, mentre ci dice chiaro il limite *ad quem,* che è appunto il finir della vita dello scrittore cioè circa il 612.

Per istabilire dunque il punto di partenza dell'opera che studiamo, dobbiamo contentarci di semplici congetture, la maggior parte delle quali noi esporremo sulle traccie del Jacobi.

Nel primo libro vediamo che P. ha per fonte principale l'O. alla quale però aggiunge alcune fonti secondarie che conosciamo, intersecandovi ancora racconti in gran parte di carattere completamente leggendario. Ora ci pare impossibile credere che la fonte a noi ignota di questi racconti sia Secondo come suppone il Vesme.

Prima di tutto Secondo non era langobardo e non si capisce che interesse avrebbe potuto avere a narrare quelle antiche leggende, che invece trovano il loro luogo conveniente in bocca al popolo, da cui P. le deve aver raccolte, come indicherebbero certe espressioni quali « ut fertur, asserunt aliqui, ecc. » che accennano piuttosto a fonti orali che scritte.

Ma v'ha di più. Noi sappiamo che P. segue le fonti pressochè letteralmente; e quest'usanza ci dà modo di ravvisare nell'opera sua molti fra i passi che appartenevano a Secondo: il libro quarto, p. e. dell'*h. l.* è in gran parte desunto dal cronista Trentino.

Ora da questi passi che la critica riconduce a Secondo, possiamo dedurre col Jacobi che l'opera generale aveva tutto un carattere annali-

stico; i singoli passi cominciano in genere colle espressioni «hoc anno; eodem tempore» a cui corrispondono: «sequenti anno, sequenti mense», il quale carattere corrisponde pienamente coll' espressione di Paolo che chiama *succinctam historiolam* l' opera del cronista. Con tutta probabilità ci troviamo davanti a uno stringato cronista a cui non possiamo in nessun modo dare il vanto di avere per primo affidato alla pergamena la storia e le leggende del popolo langobardo. Se noi annettessimo un tale valore, tanta ampiezza ed importanza all'opera di Secondo, come si spiegherebbe la preferenza che P. da continuamente all' O., opera che dimostrammo distinta da quella di Secondo? Nel primo libro p. e. noi non potremmo provare con sicurezza che vi siano traccie dell' opera di Secondo, mentre queste appaiono chiarissime più tardi e, come abbiamo già avvertito, principalmente nel lib. IV.

Di più lo stile in cui ci appaiono narrate queste antiche leggende, ampio e relativamente elegante, ritorna spesso nell' *h. l.* anche per fatti e persone assai posteriori a Secondo, ed è in questi racconti che ci appare più spiccata l'opera di Paolo come scrittore. Attribuirli dunque nella forma a noi nota a Secondo, che nei passi sicuramente suoi ci appare sì succinto, sarebbe impossibile; sarebbe poi gratuito l' asserire che il fondo si trovasse già in Secondo e che P., l' abbia poi ampliato e adorno, di più bisognerebbe allora spiegare donde e in che modo P. abbia ampliato lo schema che supponiamo abbia avuto davanti.

Per tutti questi motivi noi crediamo sia ragionevole conchiudere che l' opera di Secondo, prete cattolico ed italiano, dovesse solo riguardare i langobardi dal tempo in cui incominciarono a interessare gli italiani, cioè dalla loro invasione e forse dal loro soggiorno in Pannonia — circa cioè dal 568 — e che di lì proseguisse fino al 612 — (1).

(1) Non bisogna certo intendere la nostra opinione in senso troppo assoluto, giacchè nessuno può dire che Secondo in poche parole non abbia forse accennato di volo a tutta la primitiva storia langobarda: ciò anzi è tanto più probabile quando pensiamo qual concetto si faceva della storia un cronista medioevale per cui l' idea di storia parziale era difficile a comprendersi; vogliamo solo asserire che la *vera* storia di Secondo, molto probabilmente, comincia col 568 circa.

Osservando poi il Jacobi (p. 79) che anche dopo la morte di Secondo (612), P. dà qualche notizia che ha il medesimo tono e carattere di quelle precedenti la morte del cronista di Trento, crede probabile che un continuatore abbia ripresa l'opera di Secondo. Forse Secondo non iscrisse fino proprio al 612 marzo in cui morì, ma può aver cessato qualche tempo prima: un continuatore riprese il disegno e il carattere dell'opera, che aveva davanti, e giunto al 612 vi inserì la notizia della morte del suo antecessore, e proseguì la cronaca sebbene paia non molto a lungo; anche questa breve continuazione sarebbe stata usufruita da P. e prima per trarne la data della morte dello storico Trentino.

Questa è l'opinione del Jacobi: per ora non ci fermeremo a discuterla, contentandoci di averla accennata: in un lavoro che abbiamo in animo di intraprendere su Secondo e l'opera sua avremo campo a trattare le questioni che ora qui possiamo appena ricordare.

Queste ora studiate sono le fonti generali per la più antica storia langobarda, ma quanto altro materiale certamente potè P. usufruire che ora a noi è completamente ignoto! L'*h. l.* si può dividere in quattro branche principali (1): Storia e leggende dei Re langobardi, dei duchi del Friuli, di Benevento e di Spoleto. Senza fallo P. ebbe a sua disposizione, oltre le fonti generali, in parte a noi note, molte altre fonti, che diremo speciali o locali, ora tradizionali, ora scritte, elenchi di re, di duchi, memorie delle singole corti da lui visitate, ma noi non più possiamo confrontare in alcun modo il ricco tesoro di fatti e leggende strettamente langobardi che ci comunica.

*c)* Elenco di ritratti di personaggi langobardi colla indicazione delle fonti secondo i criteri esposti.

Libro I.

| | |
|---|---|
| cap. 3. (Ibor et Aionem) qui et germani — praestantiores. | in tradizione leggendaria che, come vedemmo è distinta dalla narrazione dell'O: probabilmente il ritratto è quindi opera di P. |

(1) Jacobi, *op. cit.* p. 86.

| | | |
|---|---|---|
| cap. | 3. Gambara mulier — confidebant. | in tradizione leggendaria id. id. |
| » | 7. Erant siquidem — florentes. | in tradizione leggendaria. |
| » | 15. Qui (Lamissio) cum adolevisset — rexerit. | in tradizione leggendaria. |
| » | Qui (Lamissio) ut erat — promptus. | eodem loco. |
| » | 27. Albuin virum bellis — strenuum. | aggiunta probabile di P. ad un passo dell'O. |

Libro II.

| | | |
|---|---|---|
| cap. | 9. Gisulfum ut fertur — idoneum. | il passo nelle linee generali può ricondursi a Secondo, ma P. lo ampliò probabilmente con fonti diverse. |
| » | 28. Omni bestia crudelior (Rosemunda). | in tradizione leggendaria accostata a un passo dell'O. |
| » | 28. (Alboin) vir bellicosissimus et summae audaciae. | eodem loco. |
| » | 28. Fuit autem — coaptatus. | eodem loco. |

Libro III.

| | | |
|---|---|---|
| cap. | 18. (Droctulf dux) erat forma idoneus. | Il passo nel suo complesso può dipendere da Secondo, ma fu pure utilizzato l'Epitafio di Droctulfo che P. riporta (III, 19) in cui si dice del duca che fu: Terribilis visu facies, sed mente benignus, Longaque robusto pectore barba fuit. |
| » | 30. Erat autem tunc Authari — aspectu. | in racconto leggendario. |
| » | 35. Erat enim isdem vir — coaptatus. | in racconto leggendario. |

Libro IV.

| | | |
|---|---|---|
| cap. | 10. dux Galdoaldus vir — catholicus. | tutto il capo dipende da Secondo. |
| » | 37. cum eum (cacanum) cerneret — florentem. | Forse da Secondo fu desunta la notizia qui riportata, ma venne ampliata con leggenda locale friulana. |
| » | 27. Erat enim ipse puerulus — perfusus. | eodem loco. |

| | | |
|---|---|---|
| cap 42. | Fuit antem (Rothari) — maculatus est. | P. aggiunse all' O. |
| » 43. | Radoaldum et Grimoaldum — habentes. | Notizie Beneventane |
| » 46. | Qui dum esset — insignis. | Notizie Beneventane. |
| » 51. | Qui aetate maturus — existeret. | Notizie Pavesi, Beneventane. |

Libro V.

| | | |
|---|---|---|
| cap. 23. | (Wechtari dux Foroiulanus) vir benignus — regens. | ? notizie su duchi del Friuli. |
| » 33. | (Grimuald) fuit autem corpore — decoratus. | ? notizie su re langobardi. |
| » » | (Perctarit) erat autem vir pius — nutritor. | ? notizie su re Langobardi. |
| » 37. | (Perctarit) fuit autem statura — suavis. | ? notizie su re Langobardi. |
| » » | (Theodote) eleganti corpore — decoratam. | ? eodem loco. |
| » 40. | Cunincpert quamvis ebriosus — fortitudinis. | ? notizie su re Langobardi. |

Libro VI.

| | | |
|---|---|---|
| cap. 17. | Cunincpert cunctis — princeps. | ? notizie su re Langobardi. Cfr. frammento di epitafio riportato dal Waitz in nota *h. l.* loco cit.: Cuningpert, florentissimus ac robustissimus rex,... mirandus erat forma, pius; mens, si requiras, Miranda. |
| » » | Fuit antem vir elegans — bellator. | |
| » » | Ansprandum, virum — inlustrem. | ? notizie su re Langobardi. |
| » 24 | (Ferdulfus dux foroiulanus) homo lubricus — elatus. | notizie Friulane. |
| » » | (rector Foroiulanus) vir nobilis — potens. | eodem loco. |
| » 26. | Pemmo ducatum — patriae. | notizie Friulane. |
| » 35. | (Aripert rex) fuit quoque vir — amator. | ? notizie su re langobardi. |
| » » | (Ansprand rex) vir per omnia — aequandi sunt. | ? eodem loco. Cfr. epitaflo riportato in nota (*h. l.* loc. cit), dal Waitz: Ansprandus honestus moribus, prudentia |

| | |
|---|---|
| | pollens, Sapiens, modestus, patiens, sermone facundus. |
| cap. 38. Fuit autem rex Liutprand — audaciae. | ? notizie su re Langobardi |
| » 58. Fuit autem (Liutprand rex) vir multae — pacem custodiens. | ? da notizie su re Langobardi. Cfr. l'epitafio, sebbene assai posteriore, riportato in nota a questo passo, dal Waitz . . . . . . . . . . Liutprandus . . . . . Langobardorum rex inclytus, acer in armis Et bello victor . . . . . Rege sub hoc fulsit, quod mirum est, sancta frequensque Relligio . . . . . |

## Capo II. — Gesta Episcoporum Metensium.

Nella breve prefazione che nei *M. G. H.* (1) sta avanti all'edizione del libro « de episcopis Mettensibus » sono notate le fonti utilizzate da P. per l'opera sua.

Il filo principale dell'opera, il fondo su cui P. lavorava, deve senza fallo essere stato un elenco dei vescovi Mettensi, che talora appare ancora fra le parole di Paolo stesso; a questo catalogo si devono aggiungere notizie sulla genealogia della casa Carolingica. — Il catalogo e la genealogia sono come lo sfondo, il perno dell'opera tutta, opera di compagine però difettosa, come osserva il Bethmann (2), giacchè l'episodio dell'origine e famiglia di Carlo è sproporzionatamente lungo.

Le fonti principali da cui P. trasse le notizie per completare l'orditura del suo lavoro sono le seguenti: Gregorio di Tours, la Vita di S. Arnolfo, scritta da un contemporaneo, la cronaca di Fredegario, e accanto a queste, racconti e tradizioni orali, alcune delle quali sappiamo da P. che gli pervennero dalla bocca di Carlo Magno medesimo.

Se non è nel nostro intento fare uno studio completo sulle fonti delle « Gesta » cerchiamole almeno, in quanto ci è possibile, per alcuni passi che ci possono interessare.

(1) *M. G. H.*, SS. II, 260 e agg.
(2) *Paulus Diaconus, Leben und Schriften* in *Archiv der Gesellschafts f. ä. d. Geschichtskunde*, X, 247.

Tralasciamo certi attributi con cui P. distingue i suoi vescovi, attributi che hanno pochissima importanza per la loro generalità e perchè si debbono considerare come titoli ufficiali, quali sarebbero « beatus, venerandus, vir Deo plenus » ed altri simili; ed altri elogi ancora, che manifestamente sono nulla più che un semplice giuoco di parole. — Tali sono p. e.: « Successit... vir Deo plenus Coelestis nomine, qui coelestem vitam, cum regni coelorum adnuntiatione ducens ecc. (1).

P. narra che S. Pietro medesimo mandò Clemente « virum egregium ac meritis probatum » ad evangelizzare la città di Metz, abbondante di « copiosis populorum turbis » e che con lui spedì pure altri compagni nelle principali città della Gallia « sicut antiqua tradit *relatio* ». Sarebbe ora da decidersi se la parola *relatio* accenni, a fonti orali o scritte, ma mi pare che probabilmente sia da intendersi nel primo senso, tanto più che poco dopo troviamo di nuovo la parola *relatio* senza fallo nel senso di tradizione orale, dove narra un miracolo avvenuto sulla tomba dei vescovi Rufo e Adolfo « sicut ad nos usque decurrit relatio (p. 262). A P. sarebbe quindi da attribuirsi il ritratto del vescovo Clemente, di cui gli parlava l'antica tradizione, che forse era suffragata dalle indicazioni somministrategli dal catalogo mettense.

Ai tempi in cui reggeva la chiesa di Metz il vescovo Autore, avvenne la terribile invasione di Attila nelle Gallie: P. attinge da Gregorio di Tours (2) quello che riguarda il beato Servazio « Tungrorum episcopus » ma mentre abbrevia la narrazione di Gregorio, vi inserisce notizie che riguardano la chiesa di Metz, le quali non troviamo in questa sua fonte.

(1) *loc, cit.* p. 262. — Di tali giuochi di parole è tutto informato il carme « Incipiunt versus de episcopis mettensibus quomodo sibi ex ordine successerunt » (DÜMMLER, *Poetae aevi Carolini* n. XXV, p. 60): valgano d'esempio i seguenti versi scelti a caso:

« Tertius ecclesiam Felix feliciter auxit
» quartus adest Patiens, bene quem patientia compsit
» Hinc fulsit Victor, cui dat victoria nomen » ecc.

(2) *H. F.* II, 5, 6.

A noi importa notare due ritratti che qui P. ci presenta, uno del vescovo Autore il quale conduceva « vitam cunctis virtutibus decoratam » l'altro di Attila « rex Hunnorum omnibus belluis crudelior ».

Sarebbe difficile per noi verificar la fonte delle notizie su Autore e su Metz, che non leggiamo in Gregorio di Tours: siamo sempre di fronte a tradizioni o memorie locali che P. ebbe avanti a sè, a noi impossibili a rintracciarsi, e che egli probabilmente rivestì di forma più elegante e pastosa; il secondo pure dei due ritratti si può con tutta probabilità attribuire a P., giacchè presenta una curiosa rispondenza con due altri ritratti che leggiamo nell' *h. l.*, uno a proposito di Rosmunda (II, 28) « omni bestia crudelior »; l' altro della madre di Lamissione (I, 15) « beluis omnibus mater crudelior » i quali entrambi ci appaiono in racconti leggendari, che, almeno riguardo alla forma, devono essere opera di Paolo.

A proposito del vescovo Arnolfo (1) però P. ricorda una fonte a noi accessibile, la vita del santo vescovo stesso, a cui rimanda chi fosse desideroso di più ampie notizie (2).

Il ritratto però che egli ci presenta di questo vescovo Mettense « beatissimus Arnulfus ascitus est, vir per omnia lumine sanctitatis et splendore generis clarus » — non ci appare sotto forma precisamente identica nella Vita di S. Arnolfo sebbene in questa abbiamo espressioni (*Vita*, c. 2, p. 140) che in certo modo corrispondano a quelle di Paolo: « beatus Arnulfus episcopus prosapia genitus Francorum, altus satis et nobilis parentibus atque opulentissimus in rebus saeculi fuit sed nobilior deinceps et subtilior in fide Christi permansit » (3).

(1) *Ep. Met.*, p. 264.

(2) *Vita S. Arnulfi* in MABILLON, *Acta SS. Ordinis S. Benedecti*, II, 139. — Un fatto curioso è avvenuto a proposito di questa fonte: P. rimprovera all'autore della Vita di S. Arnolfo di non aver registrato un miracolo che riguarda questo santo, il quale un dì, prima di esser vescovo, passando la Mosella sopra un ponte, gettò nell'acqua il suo anello dicendo: « Se io riavrò questo anello sarà segno che Dio mi avrà perdonato i miei peccati ». Divenuto poi vescovo, ritrovò in un pesce comperato l'anello gettato nelle acque del fiume. — Questo racconto è penetrato in alcuni codici della *V. S. Arnulfi*, e fu desunto totalmente dal passo di Paolo (Cfr. MABILLON, *loc. cit.*, p. 141, n. e la nota 7 alle *Gest. Ep. Metensium* nei *M. G. H. SS.* II, p. 264

(3) Nel carme su citato si dice di Arnolfo:

Splenduit Arnulfus dehinc ampla luce beatus.

Particolari elogi poi P. profonde al vescovo « Chrodegangus » (1) (quel medesimo che fu spedito da Pipino a Stefano II per invitarlo a recarsi in Francia e che il *Liber Pontificalis* ci presenta sotto il nome di « Rodigangus ») (2): (Chrodegangus) « vir egregius et omnibus praeconiis efferendus » (3).

Fuit... omnino clarissimus, omnique nobilitate coruscus, forma decorus, eloquio facundissimus, tam patrio quam etiam latino sermone imbutus, servorum Dei nutritor, orfanorum viduarumque non solum altor sed et clementissimus tutor (4).

Fuit siquidem beatus iste vir in elemosinis largus, in caritate purissimus, susceptor hospitum atque peregrinorum.

Non abbiamo mezzi per verificare donde P. abbia tratti tutti questi elogi, ma alle considerazioni fatte più sopra, aggiungiamo che, sia a proposito del vescovo Sigebaldo a cui pure egli tesse un elogio (5), sia riguardo a Chrodegangus, noi siamo oramai in tempi vicinissimi allo scrittore. — Crodegango è anzi l'antecessore di Angilramno per incarico del quale P. scriveva l'opera sua; non poteva quindi difettargli il materiale, e nello stesso tempo cresceva il bisogno dell'elogio trattandosi di persone da poco estinte, di cui si potevano ancor vedere le opere compite, o le quali almeno avevano ancora molti testimoni oculari, che potevano farne fede.

Più difficile è invece la questione sulla fonte della genealogia di Carlo Magno (6).

(1) *Ep. Mett.* p. 267.
(2) *Vita Stephani*, ed. cit. fasc. II, p. 445.
(3) *Ep. Mett.* p. 267.
(4) *loc. cit.* p. 267-8.
(5) *loc. cit.* p. 267.... Sigebaldus.... vir per omnia utilitatibus ecclesiae deditus, sacrorum quoque culminum sollertissimus restitutor. Nel carme su citato di lui si dice:

« Eximius claret factis Sigibaldus opimis ».

e di Chrodegangus:

« Nobilis in cunctis papa Chrodegangus habetur ».

(6) Cfr. WATTEMBACH, *Deutschlands Geschichtsquellen*, ediz. 5, a proposito dell'opera di P. che ora studiamo.

Anche nell' *h. l.* abbiamo indicazioni sui maggiori di Carlo Magno (1) e probabilmente P. ha utilizzato identica fonte per le due opere; nelle « Gesta Episcop. Mett. » però talora appare più nudamente il catalogo, mentre nell' *h. l.*, non solo ci si presenta direi spezzato, confuso con fatti d' altra sorte, ma è adorno ancora di notizie diverse, in riguardo alle quali cfr. Jacobi, *Quellen*, p. 42-46.

Di Pipino d' Heristall, di Carlo Martello, di Pipino il Breve, di Carlo Magno, nelle « Gesta » (2) oltre il nome è pure dato un ritratto per ogni singolo personaggio: ora, osservando noi che alcuni di questi ritratti si ripetono in altre opere di Paolo, come vedremo, e non presentandoci punto di simili ritratti le genealogie della casa francese carolingica che generalmente son note (3), possiamo attribuirli con probabilità al nostro scrittore.

Del resto confessiamo per i primi l' incertezza nostra nelle presenti affermazioni: siamo davanti a questioni sempre intricate e difficili a risolversi, una volta conosciuto il metodo con cui P. utilizza le sue fonti; di più uno studio sulle fonti delle opere minori di P. non fu fatto ancora; uno studio dico che discenda ad esame minuto delle singole parti, e non è dell' indole del presente lavoro neppur tentarlo, perchè ci porterebbe troppo fuori della via prefissaci.

Ecco i ritratti a cui accennammo:

Pippinus (d' Heristall) quo nihil umquam potuit esse audatius (4).

Karolum (Martello) viris omnino fortissimis conferendum.

(1) Sono quivi infatti, fra i medesimi, ricordati: Arnolfo (VI, 16); Anschis (VI, 23); Pipino (d' Heristall) (VI, 37) Carlo (Martello) (VI, 42).

(2) *loc. cit.*, p. 265.

(3) Cfr. prefazione alle *Regum Francorum genealogiae* in *M. G. H.*, SS. II, 305.

(4) Cfr. *h. l.*, VI, 37: Fuit (Pipinus) vir mirae audaciae, qui hostes suos statim adgrediendo conterebat. — Quasi a prova di ciò P. narra un esempio dell' audacia di Pipino, che con un solo soldato passò il Reno per colpire un suo nemico. Il Iacobi *(op. cit.* p. 42) crede che « was P. über Pippin den Mittleren beibringt, scheint überhaupt nicht einwal auf unmittelbare Benutzung einer schriftlichen Quelle hinzuweisen. Se dunque il fatto riferito dipende non da fonte scritta ma da leggenda o tradizione, certo il ritratto dell' eroe è dovuto all' impressione da P. provata per tal racconto e quindi a lui pure si deve attribuire l' identico ritratto che leggiamo di Pipino nelle « Gesta » sebbene non vi si aggiunga più la prova dell' audacia meravigliosa del guerriero franco.

Pippinum (il Breve) sapientia nihilominus et fortitudine satis clarum.

Carolus (Magnus) de quo nescias utrum virtutem in eo bellicam, an sapientiae claritatem, omniumque liberalium artium magis admireris peritiam.

## Capo III. — Vita S. Gregorii Papae (1).

Fra le fonti di questa Vita, della quale manca ancora un' edizione che possa dirsi del tutto sufficiente (2), sono da ricordarsi le opere stesse di Gregorio, più ancora Beda, *Historia Anglorum,* libro II, capo 1 (3).

Anche Gregorio di Tours fu fonte di P. in quest' opera. Vedemmo già che un passo dello storico franco è riprodotto nell' *h. l.* e nella *V. S. Gregorii,* ed è quel passo famoso in cui si parla della elezione di Gregorio a Pontefice; quindi P. ci presenta un ritratto del suo personaggio che ha desunto dalla stessa fonte.

| V. S. Gregorii ed. Mabillon c. 3 p. 379; ed. Grisar c. V p. 164 | Greg. Tur. H. F. X. 1. |
| --- | --- |
| Inerat denique ei (Gregorio) tanta abstinentia in cibis, vigilantia in orationibus, strenuitas in ieiuniis ut, infirmato stomacho, vix consistere posset. | Tantaque ei abstinentia in cibis, vigilantia in orationibus, strenuetas in ieiuniis, erat ut, infirmato stomacho, vix consistere possit. |

(1) in Mabillon, *Acta SS. Ordinis S. Benedecti.* Venezia, Coleti e Bettinelli, 1733, I, 379, e H. Grisar, *Die Gregorbiographie des Paulus Diakonus in ihrer ursprünglichen Gestalt, nach italienischen Handschriften,* in Zeitschrift für katholische Theologie. Bd. XI, heft. I, 158-173.

(2) E sarebbe davvero indispensabile una tale edizione per poter risolvere la questione delle fonti: già l'ediz. del Grisar ci ha fatto vedere quanto fosse insufficiente il testo del Mabillon che aveva accettato moltissime interpolazioni, sicchè molte opinioni che parevano inconcusse son cadute: ancora nuove sorprese preparerebbe forse chi studiasse la *Vita S. G.* su testo scientificamente esatto, per quanto fosse possibile. — Noi certo non entreremo ora in questo campo, contentandoci di pochi confronti che esporremo come congetture, che forse saranno rovesciate. Il Grisar almeno crede per ora impossibile lo studio delle fonti (Cfr. Grisar, op. cit. pref. p. 162).

(3) Il Bethmann (*Archiv.* citato, p. 304) riguardo alle fonti di questa opera scrive che essa è « fast ganz aus Beda Hist Angl. I und aus Gregors eignen Werken compilirt ». Il luogo di Beda però utilizzato più ampiamente è il libro II dell' *H. A.*, c. 1 Si attribuivano pure alla *V. S. G.* certi racconti tradizionali, come quello di Traiano, ma il testo più esatto datoci dal Grisar lo ha dimostrato essere interpolazione posteriore (cfr. Grisar, pref. p. 160).

Parlando P. degli antenati di Gregorio, ricorda Felice con parole che rispondono a quelle che leggiamo in circostanza eguale, in un passo di Beda.

Paolo dice infatti (ed. Mabillon c. 1, p. 379, Grisar, c. 1, 163) che « Felix » atavo di Gregorio « antistes istius Romanae Apostolicae sedis » (1) fu « vir magnae virtutis et Ecclesiae in Christo gloria (2).

Beda non si esprime molto diversamente quando ci dice: « Felix eiusdem sedis apostolicae quondam episcopus, vir magnae gloriae in Christo Ecclesiae, eius fuit atavus » (3).

Gregorio però fece maggiormente risplendere le nobili virtù ereditate dagli antenati, o, come dice P. (Mabill. c. 1, p. 379; Grisar, c. 1, p. 163) « tantae nobilitatis lineam moribus extulit, probis actibus decoravit ».

Quasi in simil modo, Beda al luogo citato ci mostra come Gregorio unisse santità di vita a nobiltà di natali: « Sed ipse nobilitatem religionis non minore quam parentes et cognati virtute devotionis exercuit. Nobilitatem vero illam.... totam ad nanciscendam supernae gloriam dignitatis... convertit. ».

Accennammo così brevissimamente alle fonti della *V. S. Gregori*, per alcuni passi che a noi potevano interessare; e non è compito nostro fermarci per ora più a lungo su tale questione, sulla quale speriamo ritornare a tempo più opportuno, perchè solo quando si avrà un materiale scientifico più completo a nostra disposizione, il problema potrà tentarsi con isperanza di soluzione.

## Capo IV. — Historia Romana (4).

Riguardo alle fonti dell'*h. r.*, ci atteremo in gran parte alle accurate ricerche del Droysen, di cui riassumeremo i risultati, ponendovi

(1) Grisar *(loc. cit.)* legge: eiusdem apostolice sedis antistes.

(2) Cfr. Grisar: uir magne in Christo et ecclesia glorie.

(3) Ven. Bedae, *Opera* ed. cit. t. III, *H. A.* II, c. 1.

(4) Eutropii *Breviarium ab urbe condita, cum versionibus graecis et* Pauli Landolfique *ad-*

di fronte le osservazioni dal Waitz espresse nella recensione dell'opera stessa (1).

Il Droysen considera in primo luogo i 10 primi libri dell'*h. r.* (2), i quali appartengono interamente ad Eutropio, solo furono da P. ampliati con notizie desunte da altre fonti. Fra le aggiunte dovute a P. troviamo vari ritratti di imperatori romani, cioè di Augusto (l. VII, c. X, p. 120), di Tiberio (VII, X, p. 121), di Licinio (X, VI, 174), di Gioviano (X, XVI, 181), che dipendono totalmente dall'epitome « *de vita et moribus imperatorum Romanorum excerpta ex libris Sancti Aurelii Victoris* » (3), in cui leggiamo i suddetti ritratti a c. I, 454; II, 472; XLI, 572; XLIV, 586.

Venendo poi ai sei libri aggiunti interamente da P. (XI-XVI), il Droysen osserva che quando cessa il *Breviarium* di Eutropio, P. vi sostituisce la storia di Orosio, ora conservandone le parole ora riassumendola, come fondo su cui poi accumula notizie di varie sorta, desunte da fonti svariate e in gran parte note. Ciò però si verifica solo per i libri XI, XII e per i due primi capi del lib. XIII, libri che in primo luogo il Droysen prende quindi in esame.

Il dotto editore e valoroso illustratore dell'*h. r.* crede compilato con sistema quasi identico il resto del libro XIII (4), solo che come fonte principale, ad Orosio è sostituito un autore « cui cum magna similitudo sit cum Prosperi (d'Aquitania) chronico, tamen neque integrum quod dicimus nec Vaticanum nec Tironianum Paulus videtur adhibuisse (5).

Ben più difficile invece è la questione delle fonti utilizzate nei libri XIV, XV, XVI.

*ditamentis* recensuit et adnotavit H. Droysen in nuovi *M. G. H. Auctorum Antiquissimorum*, t. II. Berlino, 1879.

(1) nelle *Göttingische gelehrte Anzeigen* I. 593-601, Göttingen, 1879.

(2) Droysen, *op. cit.*, p. XXXVIII-XLI.

(3) Amstelodami, 1733.

(4) Droysen, *op, cit.*, p. XLV-L.

(5) Droysen, *op. cit.*, p. XLV-XLVI.

Il Droysen (1) crede notare in questi libri un fatto apparentemente diverso da quelli osservati fin qui. P., come egli dice, s' era sempre fedelmente attenuto alle varie sue fonti utilizzate; ma qui d' un tratto sembra scostarsi da quelle opere che possiamo credere essere state sue fonti, e per dizione e perfino per concetto. S' era voluto spiegar ciò, coll' ammettere che P. si fosse qui mostrato più originale utilizzando più liberamente le fonti sue.

Il Droysen però non può accettare tale opinione: accorda egli pure che talvolta Paolo abbia errato « in contexendo centone historico » (2) ma tiene per inconcusso « in universum cum fide et religione ea rettulisse, quae apud auctores, quos sequitur, repperisset et ut ultra compilatorem non adscendit, ita temerariae negligentiae fideive corruptae crimen non ei recte imputari (3).

E a sostegno della sua opinione, il Droysen stabilisce un paragone fra certi passi di Paolo nei tre libri ora in questione, con i passi corrispondenti di autori, che certo gli servirono di fonte come Iordanes (Romana), Prospero, Beda, Isidoro, e osserva, che anche in questi tre libri dove lo si vuole più indipendente e più originale P. come al solito, si mostra conservatore fedele di fonti utilizzate, e che anche noi possiamo confrontare: in altri luoghi invece confrontando egli alcuni passi di P. con quelli corrispondenti di Iordanes (Getica), e del Liber Pontificalis, trova ben differenti i risultati delle sue ricerche, tanto che, senza esitazione, stabilisce: (4) « Itaque cum Paulina haec simillima quidem sint locis appositis, sed ut subinde ab aliis recedat, Paulus autem in hac operis parte aliter versatus esse nequeat atque in reliqua, *aut Jordanem librumque Pontificalem auxit ex aliis fontibus deperditis, fortasse ex epitome aliqua maximam partem ex Jordanis Geticis conflata, aut neque Jordanis neque libri pontificalis recensionem eam quam libri nostri exhibent adhibuit* ».

(1) *op. cit.*, p. L e sgg.
(2) Droysen, *op. cit.* p. LII.
(3) Droysen, *op. cit.*, p. LII.
(4) *op. cit.*, p. LXI.

Alle congetture del Droysen si oppone il Waitz, come dicemmo, il quale trova modo di spiegare le difficoltà che parevano gravi all'editore dell' *h. r.*, senza ricorrere alla supposizione di fonti perdute o un dì esistenti in redazioni differenti dalle note.

Riconosce egli pure (1) che i primi 10 libri sono di Eutropio, con aggiunte tratte da Girolamo, Orosio, Jordanes de R. S.

Egli però vuol far notare la differenza che corre fra i primi 10 libri dell'*h. r.* e i 6 rimanenti. I primi 10 libri sono nulla più che Eutropio; in un esemplare di questo scrittore P. ha aggiunta qualche notizia ed ha fatto copiare il tutto per Adalperga. Dei sei libri seguenti invece P. scrive: « Ego deinceps meo ex maiorum dictis stilo subsecutus, sex in libellis, superioribus in quantum potui haud dissimilibus, usque ad Justiniani Augusti tempora perveni ».

Nei 6 libri seguenti il Waitz adunque riconosce l'opera più originale di P. che non nei libri precedenti.

Neppure al Waitz però sfugge che fin dove P. poteva servirsi dell'opera di Orosio le ha dato la preferenza, o almeno, come fonte più ricca, l'ha accolta più largamente. Egli vuole però si conceda che anche riguardo ad Orosio P. ha serbata una certa libertà di dizione, in modo da non seguir pedissequamente anche le frasi dell'autor suo.

La cosa muta poi ancora quando cessa l'opera di Orosio e P. si trova davanti a materiale ricco, se si vuole, ma disperso, che egli doveva organare e rivestire di forma tale, che non istonasse col rimanente. Il Droysen vorrebbe dai primi libri trarre conclusione per i seguenti; perchè P. là ha utilizzato fonti speciali e le ha riprodotte quasi letteralmente, così vorrebbe ammettere che anche più tardi deve aver proceduto in modo eguale, e siccome non ci è più possibile quel confronto facile e pieno colle fonti, che ci offrono i primi libri, vorrebbe conchiudere che P. abbia utilizzati autori ora per noi perduti.

Prima di tutto il Waitz non si pronuncia riguardo alla relazione

(1) Waitz, *loc. cit.* p. 593.

che il Droysen vorrebbe stabilire fra Paolo e le Croniche a noi pervenute sotto il nome di Prospero, nessuna delle quali, secondo lui, basterebbe a spiegare le notizie, che P. ci presenta: egli ritiene però che « wenigstens von einem grossen Theil der angeführten Stellen — luoghi dal Droysen riportati a p. XLVI — kann nach meiner Ansicht nicht gelten, dass « evidenter appareat » sie seien nicht aus den vorliegenden Texten des Prosper geflossen » (1).

Risolutamente però, si discosta il Waitz dall' opinione del Droysen riguardo alle fonti dell' ultima parte dell' *h. r.*, (libr. XIII (in parte) XIV, XV, XVI). Vedemmo che il Droysen non poteva spiegar lo stacco che qui P. presenta dalle sue fonti perchè « ut ultra compilatorem non adscendit, ita temerariae negligentiae fideive corruptae crimen non recte ei imputari...

Ammette anche il Waitz che l' accusa di falsificazione non si può fare a P. e nessuno l' ha mai fatta, ma benissimo gli si possono imputare: « den leichtfertiger Benutzung der Quellen, falscher Combination und dadurch herbeigeführter chronologischer und sachlicher Irrthümer »; ma mentre il Droysen vorrebbe ammettere che le fonti certe devono essere solo Beda, Isidoro e Iordanes de R. S. e che la fonte principale seguita da P. sia perduta, il Waitz osservando che la più parte delle notizie, che qui P. ci presenta concordano strettamente con Jordanes (Getica) con Marcellino, Cassiodoro, cogli scritti di Gregorio Magno, colla Vita Epiphanii, colla Vita Severini, col liber Pontificalis, ritiene non poter dubitare che le medesime dipendano da queste fonti senza alcun dubbio, sebbene l' editore dell' *h. r.* non abbia segnato questi passi di P. in corsivo, come fa per quelli di cui conosce con certezza la fonte, ma in nota sotto il testo abbia trascritti, solo per motivo di confronto, i luoghi rispondenti degli autori surriferiti.

P. qui certo si è servito di una maggior libertà; dove aveva a sua disposizione una fonte bene scritta, ben compatta come Orosio, la seguì,

(1) WAITZ, *loc. cit.* p. 595.

ritenne le sue parole e solo in certi casi le accorciò; procedè con maggior libertà con opere di forma e lingua non ben compatte come con Gregorio di Tours e il Liber Pontificalis; anche lo stile e l'esposizione di Jordanes chiedevano mutazioni; le notizie poi delle brevi cronache ampliò per renderle eguali al resto della sua esposizione.

Del resto P. diede poi di ciò maggiori esempi nell'*h. l.*, che il Bethmann ha ritenuto una continuazione dell'*h. r.*

Esaminando poi in particolare alcune fra queste opere che il Waitz ritiene come fonti *immediate* di Paolo, egli nega assolutamente che in P. sia qualche accenno che comprovi aver egli completato il « Liber Pontificalis » « aliis fontibus deperditis », o che non abbia usufruita la recensione che: « libri nostri exhibent ». Egli ha solo reso compatto e unito il racconto di questo libro, nè le mutazioni che vi troviamo introdotte possono autorizzare l'opinione del Droysen.

Ciò premesso, il Waitz si domanda:

Di tutte le opere nelle quali troviamo ricordati fatti che si leggono pure in P., le quali però non possono, secondo il D., essere state fonti di lui, devono essere esistite altre recensioni? Ciò è in qualche caso possibile, ma sarebbe assurdo ammetterlo per un' intera serie di libri.

Dobbiamo invece stabilire esservi esistita un' opera, che abbia già utilizzate quelle fonti, cronache e vite, Jordanes, Gregorio, il Liber Pontificalis, che P. abbia solo trascritta con qualche aggiunta? Neppur questa opinione crede il Waitz che sia sostenibile.

Egli dunque vuole vedere, per riassumere, nell' *h. r.*, quasi due parti distinte: i primi 10 libri sono la storia di Eutropio, arrichita da P. di qualche aggiunta; gli altri sei libri invece sono opera originale di Paolo, da lui compilata però secondo il suo solito sistema, quello di attenersi strettamente, in genere, alle sue fonti, tanto più quando erano di esposizione compatta ed abbastanza estesa, di modificarle, di correggerne le espressioni, di ampliarle quando a lui fosse parso necessario: in altre parole, per questi ultimi 6 libri, avremmo l'identico procedere che troviamo in tutte le altre opere di Paolo e segnatamente nell'*h. l.*

Senza pretendere di pronunciare un nostro giudizio, che sarebbe per lo meno intempestivo, nella questione qui appena riassunta, pure crediamo che, studiato il modo con cui P. attingeva dalle fonti, ammesso che l' *h. r.* si deva ritenere composta con gli stessi criteri seguiti per le altre opere storiche di P., noi ci accostiamo più volentieri all' opinione del Waitz, che non a quella del Droysen.

Veniamo ora all'esame dei sei ultimi libri di Paolo seguendo le divisioni del Droysen, qualunque sia il giudizio che si faccia sulle ricerche, del resto diligenti, del dotto editore, e cominciamo perciò dai libri XI, XII, XIII (i primi 2 capi), fin dove cioè fu utilizzata l' opera di Orosio.

In questi libri pure troviam ritratti o desunti interamente dalle fonti, o risultanti dall' unione di più fonti.

Primo incontriamo il ritratto di Valentiniano (1) desunto dall' epitome « *de vita et moribus imperatorum romanorum* » c. XLV, 587, alle parole della quale furono intrecciate notizie desunte dal « Chronicon » di S. Gerolamo (2) come mostra il confronto che stabilisce il Droysen (p. XLII) fra il passo di P. e le sue fonti.

Dalla citata epitome dipendono pure interamente i ritratti di Graziano (3) e di Teodosio (4), nel secondo dei quali troviamo un' aggiunta di P., giacchè, a proposito dell' affetto con cui Teodosio venerava lo zio, e aveva cura dei suoi nipoti, egli premette « inerat ei cura pietatis eximiae ».

Interamente da Orosio dipendono i ritratti di Massimo (5), di Arbagoste (6), di Radagaiso (7).

Il ritratto di Costanzio (8) mandato da Onorio nelle Gallie, non

(1) *h. r.* XI, c. VI, 186.
(2) S. Hieronymi, *Operum* t. VIII, p. 809-10, Veronae, 1740.
(3) *h. r.* XI, c. XVII, 189. = *Epitome* c. XLVII.
(4) *h. r.* XII, c. V, 191. = *Epitome* c. XLVIII, 595.
(5) *h. r.* XI, v. XVI, p. 189 = Orosii, *Historiarum libri septem*, Lugduni Batavorum, 1738, VII, c. XXXIV, 556.
(6) *h. r.* XII, c. III, 190 = Orosii, *op. cit.* VII, c. XXXV, 559.
(7) *h. r.* XII, c. XII, 193 = Orosii, *op. cit.*, VII, c. XXXVII, 567-8.
(8) *h. r.* XIII, I, 196: (Constantium) virum strenuum et bellicosum.

dipende da Orosio, che pure P. ha utilizzato per il complesso dei fatti che narra (1) ma ricorda da lontano Jordanes (Getica c. 32 in R. I. SS. 1, 207): « contra quem (Valia) Honorius imperator Constantium *virum industria militari pollentem* multisque *proeliis gloriosum* cum exercitu dirigit.

In questi stessi libri, che ora studiamo, ricorrono tre ritratti di personaggi religiosi cioè di Martino, di Gerolamo, di Agostino. Il Droysen (p. XLV) dubita se ad uno scrittore ecclesiastico sconosciuto o non piuttosto a Prospero d'Aquitania (2) si debbono attribuire questi tre ritratti, che però certo non si possono dire desunti letteralmente dalla cronaca di Prospero, sebbene non troppo lontanamente la ricordino come appare dal seguente confronto:

| P. d. h. r. XI, c. XIII, 188. | PROSPERI AQUITANICI CHRONICON. — (loc. cit.) |
|---|---|
| Eo tempore in Gallis apud Turonos multis Martinus lampabat virtutibus. | *anno* 381. Martinus episcopus Turonorum Galliae civitatis multis clarus habetur. |
| totoque orbe doctrinis et scientia clarus, apud Bethleem civitatem Palestinae situs radiabat Hieronymus. | *anno* 385. Hoc tempore Hieronymus presbyter toto iam mundo clarus, habitat in Bethleem, egregio ingenio et studio universali ecclesiae serviens. |
| p. 196 in qua (Africa) fulgentissimus tunc apud Ipponi Regium totiusque ecclesiae magister florebat Augustinus. | *anno* 395. Augustinus beati Ambrosii discipulus multa facundia doctrinaque excellens, Hipponeregio in Africa episcopus ordinatur. |

Studiamo ora, per non allontanarci dal cammino tracciatoci dal Droysen, l'ultima parte del libro XIII, in cui vedemmo che il diligente editore dell'*h. r.* vuole riconoscere come fonte principale di P. un autore che non è il Prospero d'Aquitania ora a noi noto, ma che ha con lui grande somiglianza; congettura però che il Waitz non sembra molto disposto ad accettare.

(1) Cfr. OROSII, *op. cit.*, VII, c. XLII, 581.

(2) PROSPERI *Chronicon* in *Recueil des historiens des Gaules et de la France*, 1, 625, sotto gli anni 381, 385, 395.

In questa parte noi incontriamo un altro ritratto di Costanzio (1) di cui poco fa già parlammo, e i ritratti di Bonifacio (2), che Castino rifiutò come compagno nella spedizione di Spagna, e dell' imperatore Onorio (3).

Nel capo III si parla del matrimonio di Costanzio e di Galla Placidia sorella dell' imperatore Onorio; il fondo della notizia si riscontra pure in Prospero (4), ma l' elogio di Costanzio « *fide integerrimo et ingenti viro* » in Prospero manca assolutamente.

Lo stesso dobbiamo ripetere rispetto al ritratto dell' imp. Onorio, che P. così ci presenta: « fuit moribus et religione patri Theodosio non valde absimilis » parole a cui non troviamo in Prospero accenno alcuno.

Incontriamo invece anche in Prospero quasi ad un dipresso identico il ritratto che P. ci dà di Bonifacio, come appare dai seguenti passi insieme confrontati:

| P. *h. r.*, XIII, c. V, 197. | PROSPERI *Chronicon*, loc. cit. p. 629 an. 422. |
|---|---|
| Hoc tempore dum Wandali Alanique Hispanias infestarent Honorius ad eas defensandas Castinum ducem cum exercitu dirigit. Qui Castinus *praeclarum virum Bonifacium ac bellicis artibus exercitum* inepto ac iniurioso imperio ab expeditionis suae societate avertit. | Hoc tempore exercitus ad Hispanias contra Wandalos missus est, cui Castinus dux fuit, qui *Bonifacium virum bellicis artibus praeclarum*, inepto ac iniurioso imperio ab expeditionis suae societate avertit. |

Certo il confronto di quest' ultimo passo sembra dia risultato più favorevole al Waitz che al Droysen; il ritratto si può ritenere da P. dedotto dalla sua fonte, ma da lui leggermente modificato.

Esaminiamo ora l' ultima delle parti in cui il Droysen divide l' *h. r.*, cioè a dire i libri XIV, XV, XVI, di cui, secondo l' opinione del

(1) *h. r.* XIII, c. III, 196.
(2) *h. r.* XIII, c. V, 197.
(3) *h. r.* XIII, c. VIII, 198.
(4) PROSPERI, *Chronicon*, *loc. cit.* p. 628, anno 416.

Droysen, non conosciamo la fonte principale, mentre il Waitz ne stabilirebbe come fonte le cronache e le vite su accennate, Jordanes e il Liber Pontificalis e, generalmente, nelle redazioni a noi note.

Nel libro XVI, c. XIV, 205, parlando P. dell'aiuto chiesto dai « Brittani » ai vescovi della Gallia contro « Pelagianae haereseos adsertores », ricorda che fra quelli loro mandati in aiuto fuvvi « sanctissimum virum Germanum multisque iam virtutibus clarum Altiodorensis ecclesiae episcopum ». Il fatto è desunto da Beda a. 459 in cui però manca il ritratto di Germano, che senza dubbio possiamo ritenere come opera di Paolo (1). Basti pure porre in confronto il seguente passo di P. con il rispondente di Beda *(loc. cit.)* a. 459.

| P. *h. r.*, XIV, c. XV, 206. | Beda *(loc. cit.)* a. 459. |
|---|---|
| *Vir bellicosissimus* Aetius et quondam Attilae *regis potentissimi* terror occubuit. | Aetius patricius magna occidentalis republicae salus et regis quondam Attilae terror a Valentiniano occiditur. |

Il *vir bellicosissimus* referito ad Ezio e l'epiteto di *potentissimus* dato ad Attila sono aggiunte di P. alla sua fonte.

Da Isidoro dobbiamo ritenere desunto il seguente ritratto di Fulgenzio:

| P. *h. r.* XVI, c. III, 217. | Divi Isidori Hispalensis episcopi *Opera*, Madriti, 1599, *Chronicon*, p. 110-111. |
|---|---|
| Inter has tempestates beatus Fulgentius in confessione fidei et scientia floruit. | Eo tempore Fulgentius episcopus in confessione Dei et scientia claruit. |

Parlando di Paolino *(h. r.* XV, c. XVIII, 207) e di Epifanio (XV, c. III, 208), P. ci descrive il primo « vir piissimus Paulinus Nolanae urbis episcopus » e ci narra un atto di carità eroica da lui compiuto quando si diede schiavo in mano ai barbari per liberare il figlio di

(1) Cfr. Beda. De sex aetatibus mundi, ed. cit. t. II, p. 114. Haeresis Pelagiana Brittanorum turbat fidem, qui a Gallicanis episcopis auxilium quaerentes, Germanum Antisiodorensis ecclesiae episcopum et Lupum Trecasenum... accipiunt.

una vedova. — Il simile ci narra, ma molto più diffusamente, Gregorio Magno nel dialogo III, c, 1, consacrato a Paolino, da lui chiamato pure « Paulinus Nolanae urbis episcopus » senza però presentare l'epiteto « vir piissimus » nominandolo comunemente « vir Dei, vir Domini, omnipotentis Dei famulus ».

Riguardo ad Epifanio poi « vir sanctitate conspicuus Ticinensis episcopus » P. narra la pace che stabilì fra « Anthemium principem eiusque generum Ricimerum patricium ». Il fatto si trova pure, narrato assai più particolareggiatamente che in P., nella vita di Epifanio scritta da Ennodio (1), ma sebbene si possa dire che Ennodio faccia un vero sfoggio di epiteti, di elogi in onore del suo personaggio, pure non lo nomina mai precisamente come Paolo « sanctitate conspicuus » ma con enfasi maggiore: « vir insignis, beatus Antistes, venerabilis et saeculis omnibus probatus Pontifex, beatissimus vir, Episcoporum lux, » ecc.

Ed ora accostiamoci a certi passi che il Droysen non vorrebbe far dipendere direttamente da Jordanes (Getica) o dal Liber Pontificalis nella recensione a noi nota, nei quali passi però il Waitz riconosce invece come fonti dirette queste medesime opere.

Riguardo all'assedio famoso posto da Attila ad Aquileja (2) il racconto di P. in certi punti ricorda Jordanes (Get. 42); vi troviamo però inserto un fatto che nè in Jordanes nè in altro scrittore antico ci è ricordato: il fatto ben noto di *Digna*, « fuerat... in ea civitate (Aquileja) feminarum nobilissima Digna nomine forma quidem eximia sed candore pudicitiae amplius decorata ».

Noi sappiamo dall' *h. l.* come P. amasse raccogliere leggende e tradizioni vive nel suo popolo e tramandarle alla memoria nei suoi scritti: non è quindi nessuna meraviglia che una leggenda simile o meglio diciamo una tradizione quali qui si narra corresse per le bocche

(1) MAGNI FELICI ENNODII, *Opera* (ed. Sirmond). Venezia, 1728 t. 1. *Vita S. Epiphanii*, pag. 995-1024.

(2) *h. r.* XIV, c. X, 204.

del volgo nei paesi dello scrittore, il quale di lì l'avrebbe raccolta e inserta nel racconto di Jordanes.

Tacciono pure gli antichi autori del misterioso personaggio, che stava di fianco a papa Leone venuto ad incontrar Attila sul Mincio (1), ma il fatto dell'ambascieria è pure attestato da Jordanes.

| P. *h. r.* XV, [illegible] | Jordanes, G. 42 (R. I. SS. I 212) |
|---|---|
| per se *vir sanc*[illegible] ad eum (Attilam) ac[illegible] | Leo papa per se ad eum accedit. |

Il *vir sanctissimus* ci pare senza fallo un' aggiunta propria di Paolo.

Nel libro XVI, c. VI, p. 218 nell' *h. r.* leggiamo il seguente passo che potremo paragonare con un altro corrispondente del Liber Pontificalis:

| *P. h. r.* XVI, VI. | Vita Hormisdae. — Lib. Pontif., Duchesne I, fasc. II, 270. |
|---|---|
| Anno ab incarnatione Domini quingentissimo octavo decimo : . . Iustinus *catholicus* Augustali potitus est solio.... ad hunc ob causam redintegrandae fidei directus ab Hormisda pontifice *vir sanctitate praecipuus* Germanus Capuanae urbis episcopus, digne susceptus est. | . Sumpsit itaque imperium Iustinus *orthodoxus* et direxit auctoritatem suam ad papam Hormisdam sedis apostolicae, Gratum ed inlustrem nomine sperans a sedem apostolicam ut reintegraretur pax ecclesiarum. Tunc H. episcopus direxit a sedem apostolicam Germanum Capuanum episcopum et Johannem et Blandum presbiteros . . . . . qui venientes iuxta Constantinopolim . . . . . suscepti sunt a *Justino orthodoxo* Augusto cum gloria. |

Il passo di P. riassume molto brevemente il passo cor[illegible] del « Liber Pontificalis » ma in P. troviamo aggiunt[illegible] [illegible]ovissimo elogio del vescovo di Capua, Germano, che manca nei [illegible], il

(1) *h. r.* XIV, c. XII, 204.

*Justinus catholicus* poi di P. risponde perfettamente al « Justinus orthodoxus » della sua fonte.

Anche nell' *h. r.* (1) P. ci presenta un ritratto di S. Benedetto « stupendis beatissimus pater Benedictus nec minus futurorum praescius radiabat virtutibus » e come credemmo opera di P. gli elogi e ritratti di S. Benedetto trovati nell' *h. l.*, non avremmo qui nessun motivo per negare a lui la paternità [illegible] logio, tanto più che come quelli si tiene pure sulle [illegible]

Esaminammo così le ope[illegible] potevano interessare al nostro riguardo; ci restano ancora le *lettere* e i *carmi;* ma siccome qui P. si trovava davanti a personaggi, il più delle volte conosciuti da lui personalmente siccome e il carme e la lettera sono, in generale, componimenti più soggettivi, a Paolo devono, senza tema di errare, attribuirsi quei ritratti che vi incontreremo, e che noi verremmo paragonando con i ritratti inserti nelle opere storiche su esaminate.

(1) *h. r.*, XVI, c. XX, 223.

## PARTE II.

**Esame comparativo dei vari ritratti che P. ci presenta.**
**Studio dei tipi principali che emergono dal confronto dei medesimi.**

Abbiamo fin qui cercato di sceverare il vasto materiale di ritratti che ci si presentano nelle opere storiche di P. distinguendo ciò che egli ha dedotto dalle sue fonti, da quanto si deve con tutta probabilità credere proprio dello scrittore. Certezza assoluta è impossibile ottenersi, non conoscendo noi tutto il ricco tesoro di fonti da P. utilizzato.

È quindi ora il caso di proporci la seconda domanda a cui su accennammo: questi ritratti che P. ci presenta, sono forse, in genere, nulla più che luoghi comuni? in altre parole: lo scrittore quando li ha delineati, scriveva sotto l' impressione profonda del fatto narrato o non piuttosto avvicinava i suoi personaggi ad un ideale, direi immutabile, che vagheggiava nella mente?

Per risolvere la questione è necessario un esame comparativo dei vari ritratti che ci stan davanti, dal quale risulterà chiaro quale deve essere la nostra risposta. Ma, a voler procedere con ordine, dobbiamo ridurre la materia nostra a gruppi, ciascuno dei quali studieremo isolatamente.

P. infatti ha di preferenza descritti tre tipi ben distinti: il tipo del guerriero a cui possiamo accostare quello del re; il tipo dell' ecclesiastico, e il tipo di donna. — Fermiamoci per ora al primo.

## Capo I. — Re, principi e guerrieri.

**A.** — I guerrieri e re che P. in più larga misura ci presenta sono Langobardi; dovremo quindi primieramente notare una serie di simili ritratti che leggiamo nell'*h. l.* Per i re che regnarono sui Langobardi prima della loro venuta in Italia in genere manca il ritratto; e solo lo riscontriamo per quelli, di cui P. ha dato notizie desunte dalla tradizione e dalla leggenda. — Forse il racconto breve e conciso dell'*Origo* non gli era ispirazione bastante per delinearci il personaggio di cui ci parlava; invece i più vivi colori con cui la leggenda lumeggiava gli eroi nazionali, porgevano a P. argomento al suo ritratto.

Così noi troviamo detto di Ibor ed Aione *(h. l.*, 1, 3) che erano: « et iuvenili aetate floridi et ceteris praestantiores »; parimenti leggiamo di Lamissione *(h. l.*, 15 e 17) che: « cum adolevisset tam strenuus iuvenis effectus est ut bellicosissimus extiterit » e di più ch'egli: « erat iuvenili aetate fervidus et ad belli certamina satis promptus ».

Da Lamissione dobbiamo venire giù fino ad Alboino per incontrare altro ritratto di re langobardo.

Di lui infatti P. ci dice che era: (I, 27): « virum bellis aptum et per omnia strenuum » che aveva « famosissimum et viribus clarum ubique nomen »; e a II, 28 lo definisce: « vir bellicosissimus et summae audaciae ».

Questo tutto è inserto nella parte narrativa e detto come per incidenza, ma, narrata la morte del re, (II, 28) allora in un periodo speciale così ci è descritto: « Fuit autem statura procerus et ad bella peragenda toto corpore coaptatus ».

Fermiamoci per ora a questi ritratti in cui più che il tipo del re è espresso il tipo del guerriero.

Il re ed il guerriero hanno per P. moltissimi punti di contatto, ovvero sia il re è un guerriero, e come semplici guerrieri qui vediamo rappresentati gli antichissimi re langobardi; solo più tardi il re si di-

stinguerà per qualità speciali, sebbene non cesserà mai di essere nello stesso tempo uomo di guerra.

È naturale quindi che nel ritratto di questi antichissimi re langobardi, di cui le leggende celebravano solo prodezze di guerra, spicchino le qualità del corpo e siano taciute quelle dell'animo. Quivi vediamo, sotto un certo aspetto, un riflesso delle fonti utilizzate da Paolo il quale nelle saghe guerresche del suo popolo trovava presentati i prischi eroi, sotto quest'unico aspetto dell'uomo delle battaglie.

Fermiamoci dunque in primo luogo a considerare le qualità del guerriero, che, come vedemmo, per certi punti si confondono pure con quelle del re.

La frase che leggiamo riferita agli antichissimi duci dei Winnili: « iuvenili aetate floridi » la riscontriamo bene spesso in P.; i Winnili sono pur detti (1,7) (1) iuvenili aetate florentes », vedemmo pure Lamissione designato come (1, 17) iuvenili aetate fervidus », lo stesso è ripetuto per Autari (III, 30) « iuvenali aetate floridus » : a IV, 37 si narra di Romilda che vide il cacano degli Avari « iuvenili aetate florentem » e di Rodoaldo e Grimoaldo (IV, 43) è detto che già erano « florem iuventutis habentes ».

Le qualità che di più vediamo riferite a Lamissione sono: « strenuus, bellicosissimus, ad belli certamina satis promptus » ; in Alboino alcune di queste virtù si ripetono: « per omnia strenuus, bellicosissimus » ; altre s'aggiungono: « bellis aptus; ad bella peragenda toto corpore coaptatus, famosissimus et viribus clarum nomen habens; lasciando per ora in disparte il « fuit statura procerus ».

Se noi ora prendiamo come punto di partenza il ritratto di re Alboino, come ritratto tipo di questi antichissimi re guerrieri, vedremo che la maggior parte di quegli attributi, in cui, come dicemmo, più che il re, quale l'intendeva anche P. per tempi più tardi, è incarnato

(1) Riguardo alle citazioni nostre delle opere di P., s'avverta che quando notiamo senza più, la cifra romana accanto all'arabica intendiamo sempre la *h. l.*; che le altre opere saranno citate colle semplici iniziali; per es.: = *h. r. historia romana*; *c.* = *carmen* ecc.

il guerriero, si ripetono ogni qualvolta si vogliano rappresentare le qualità guerresche di qualche personaggio.

L'epiteto « bellicosus » e « bellicosissimus » ricorre spesso in questi elogi: oltre che riferito a Lamissione ed Alboino, lo troviamo ripetuto per Dagisteo (II, 3), Agilulfo (III, 35), per Cuniperto (IV, 17), però sotto la forma di *bellator*, per Grimoaldo (IV, 46) e nell'*hist. romana*, per Constanzo Comite (p. 196) e per Ezio (p. 206).

Lo stesso ripetiamo di *strenuus* che si può vedere oltre che per Lamissione ed Alboino, per Agilulfo (III, 35) e nell'*h. r.* per Constanzo Comite (virum strenuum); di più nella maggior parte degli esempi ricordati vediamo i due epiteti andar uniti.

Fin qui noi ci siamo fermati su espressioni generalissime; talora però P., sebbene conservi da un lato questa indeterminatezza e non ispecifichi punto il suo pensiero, pure v'aggiunge indicazioni più particolari e meno indeterminate. Valgano i seguenti esempi:

Dagisteo (II, 3) è detto: bellicosum et fortem; Rotari (IV, 42) è viribus fortis; viribus fortis è pur detto Grimoaldo (IV, 51) e di più ancora (V, 33) audacia primus; Cuniperto (V, 40) è: satis audax et mirae fortitudinis e poco dopo (VI, 17) audaxque bellator; Liutprando (VI, 38) fuit vir multae audaciae; Pipino (d'Heristall) è detto nell'*h. l.* (VI, 37) « vir mirae audaciae » e nel carme XX egualmente « quo non audacior ullus », frase rispondente a quella che leggiamo nelle *G. Ep. Mett.* riferita allo stesso personaggio (p. 265): quo nihil unquam potuit esse audatius. Similmente nel luogo citato delle *G. Ep. Mett.*, Carlo Martello è: omnibus fortissimis conferendus » e Pipino il Breve « fortitudine satis clarum ».

Però nel ritratto di Alboino troviamo ancora un' indicazione che non potrebbe forse credersi un luogo comune: « Fuit autem statura procerus ». Notiamo subito che solo in ritratti di re Langobardi noi troviamo accenni a determinate qualità fisiche, che si debbono considerare storicamente esatte; per altri personaggi il ritratto in generale si mantiene indeterminato, in forma generica.

Noi raccoglieremo quindi dai ritratti di P. che ora studiamo i vari accenni precisi a caratteri fisici e li porremo di fronte a quelli che dicemmo solo trovasi in re Langobardi e che hanno sembianza di essere storicamente esatti.

Cominciando da questi ultimi, noi troviamo detto di Grimoaldo (V, 33) che egli era « calvo capite, barba prominenti ». Pertarido ci è descritto come « corpore pleno » : Alboino vedemmo che da P. ci è rappresentato « statura procerus ».

Nei primi due casi il convenzionalismo non c' entra per nulla e forse la notizia è storicamente esatta; ma più lunga discussione si richiede intorno a re Alboino. Notiamo infatti che il tipo ideale del guerriero langobardo richiedeva un uomo d' alta statura; basterebbe per convincerci di ciò il racconto che leggiamo in *h. l.*, I, 20, sulla causa della guerra fra Eruli e Langobardi. Il fratello del re degli Eruli si era recato presso i Langobardi con nobile corteggio; la figlia del re langobardo domanda chi fosse colui accompagnato da sì ricco e magnifico seguito, e saputo essere fratello del re degli Eruli, lo invita a fermarsi perchè gli possa offrire la coppa ospitale. Siccome però l'Erulo era « statura pusillus » così « cum fastu superbiae puella despexit »; da questo disprezzo venne la morte dell' Erulo e la guerra fra i due popoli.

Potremmo quindi supporre che P., volendo abbozzare un ritratto di re guerriero quale era Alboino, ce lo presentasse come il richiedeva il tipo ideale del guerriero langobardo cioè « statura procerus ». Difatti osserviamo come a compimento dello « statura procerus » si aggiunga di più ancora che gli era « ad bella peragenda toto corpore coaptatus »; i due pensieri si vengono a completare a vicenda, ed il secondo espresso in maniera generica ed indeterminata, pare voglia anche al primo togliere quella determinatezza che potrebbe avere.

Hanno invece carattere manifestamente generico gli accenni a qualità fisiche che qui raccoglieremo.

Droctulfo (III, 18 *h. l.*) « quia erat forma idoneus, ducatus honorem meruerat ».

Agilulfo era « tam forma quam animo ad regni gubernacula coaptatus (III, 35), la quale frase in parte è ripetuta per Adelchi (carme VIII): formaque animoque potentem, per Carlo Magno (carme XXV) formaque animoque decorus; re Cuniperto è distinto come: vir elegans (VI, 18); Arichi duca di Benevento il quale (c. XXXIII) « anteibat iuvenes venatu, viribus, armis, era « corpore pulcher » (c. VI) e « formosus » (c. XXXIII).

Vedemmo già che fra le qualità più spiccate del re e guerriero P. distingue la forza e l'audacia; ora ci troviamo di fronte ad espressioni, che accennano bensì alle qualità già esaminate, ma che richiedono essere spiegate con un esame comparativo.

A suo tempo studieremo le qualità d'animo che P. richiede nel principe più civile — così ci sia permesso esprimere il nostro pensiero e distinguere l'antichissimo re barbaro — comprendendo con questa parola di principe tutti coloro a cui spetta governo di popoli; notiamo solo come P. richieda che costoro siano non solo *potentes forma*, ma anche *animo*.

Ciò risulta chiaro negli esempi riportati, da cui inoltre appare che la parola *forma* si riferisce solamente a *corpo*. Talora però P. vuole con una parola sola comprendere le doti d'animo e di corpo di un suo personaggio e allora lo dice in modo riassuntivo « per omnia idoneum », come vediamo per Gisulfo (II, 9), intendendo con questa espressione l'uomo egregio d'animo e di corpo. Ma non vogliamo anticipare tale questione e solo abbiamo ciò avvertito per ispiegare alcune frasi che riportammo le quali paiono esprimere qualità corporee storicamente esatte, non punto luoghi comuni, ma che però in fondo non crediamo possano reggere a serio esame.

Vedemmo che re Cuniperto (VI, 17) è detto « vir elegans » Arichi è pur detto: « corpore pulcher, formosus ». Non possiamo certo negare qui sia specificata la bellezza, ma è una bellezza che risulta dalla unione di tutte le qualità tipiche che concorrono a formare l'ideale del guerriero langobardo e la parola non deve intendersi nel senso che comunemente le si può annettere.

Abbiamo p. e. in Paolo frequente l'espressione « forma decorus » che possiamo paragonare a « forma potens », sebbene accenni a qualche cosa di più: nel « forma potens » c' è quanto basta a fare il vero guerriero; ma, a rendere perfetto il guerriero, è necessaria un' armonica unione di queste qualità, che appunto lo formano, senza che nessuna stoni o soprafaccia le altre, e da questa unione, da questa giusta ed elegante proporzione nasce la bellezza: ecco il « forma decorus » ecco il « corpore pulcher » da cui è solo un passo per venire al « vir elegans » al « formosus ». Potrebbesi ancor dubitare che il ritratto di re Autari (III, 30): iuvenali aetate floridus, statura decens, candido crine perfusus, satis decorus aspectu non contenga espressioni generiche o vaghe, ma accenni storicamente esatti.

Sarebbe in primo luogo da discutersi se il ritratto sia di P. o no, perchè il leggiamo in racconto manifestamente leggendario, in cui potrebbe per avventura essere stato già inserto; ma notiamo che se P. l'accettò era perchè bene si conveniva al suo ideale, di più, alcuni di questi racconti leggendari raccolti dallo storico langobardo presentano ritratti che studieremo e troveremo in tutto rispondentisi, tanto che ci inducono a conchiudere con grande probabilità che la forma, diremo letteraria, di questi racconti sia propria di Paolo e che a lui spettino quindi anche i ritratti.

Siamo alla corte di Baviera: Autari sconosciuto bacia la mano sua dopo averla accostata a quella di Teodolinda, mentre le rendeva la coppa; la fanciulla spaventata e confusa narra il tutto alla nutrice, che l' esorta a star di buon animo perchè nessun altro che il re langobardo avrebbe osato tanto, e lo sposo così manifestatosi era degno certo di regno e delle nozze di lei. — A questo punto P. interrompe il racconto per descriverci il suo personaggio e quindi il ritratto che leggiamo ci deve presentare Autari come re e come sposo; vale a dire da una parte dobbiamo avere il guerriero e per lui la forza, dall' altra il marito e per lui la bellezza. Ecco quindi il « iuvenali aetate floridus » lo « statura decens » (cioè conveniente ad un tale individuo) e accanto

a ciò il « candido crine perfusus » che come accenneremo a suo luogo, è la caratteristica di bellezza langobarda, dal che risulta un « satis decorus aspectu » che è qualche cosa di più del « forma decorus » che ci ricorda la fiera bellezza guerriera.

Neppure in Autari dunque abbiamo determinati accenni a qualità fisiche; anche qui siamo di fronte ad un frasario comune ripetentesi e e rispondente ad altre simili espressioni dello scrittore: indicazione storicamente determinata non troviamo che per i due re su accennati, Grimoaldo e Pertarido, probabilmente dovendosi escludere da questo novero, come vedemmo, l'accenno all'alta statura di Alboino.

Le qualità corporee che P. ci descrive di Grimoaldo e Pertarido sono forse desunte da fonte a noi ignota, ovvero P. stesso si è giovato di qualche ritratto dei due re, come vediamo avvenire, a cagion d'esempio, in molti casi nelle vite dei vescovi Ravennati di Agnello.

**B.** — Veniamo ora a qualità dell'animo. Abbiamo già detto della spiccata differenza che è fra i tipi di re Langobardi anteriori alla conquista d'Italia e i re che regnarono nei nuovi paesi occupati. In quelli P. non conosce che il guerriero; il re è solo il primo guerriero del suo popolo e in lui quindi non appare che l'uomo d'armi e di battaglia, quale a P. era presentato dalla tradizione popolare, e ci sfugge del tutto il *re* nel senso che noi diamo alla parola.

Conquistata l'Italia, mutano le condizioni di cose. P. ha fonti più vicine; il guerriero barbaro diventa man mano re e padre dei suoi sudditi e come il re, si vanno ingentilendo i suoi duchi: ecco quindi anche modificarsi il ritratto di Paolo, in modo che il re ed il principe non è più solo l'uomo della forza e delle guerre, ma ammette anche qualità morali ignote ai suoi antichi predecessori.

Uno fra i più completi ritratti di questa seconda maniera, se così ci è permesso esprimerci, è il ritratto di re Liutprando (*h. l.*, VI, 58): fuit vir multae sapientae, consilio sagax, pius admodum et pacis amator, belli praepotens, delinquentibus clemens, castus, pudicus, orator

pervigil, elemosinis largus, litterarum quidem ignarus, sed philosophis aequandus, nutritor gentis, legum augmentator.

Splendido pure è il ritratto di Arichi duca e poi principe di Benevento, che P. ci descrive in due luoghi distinti: nel Carme VI « Aemula Romuleis consurgunt moenia templis », e nel Carme XXIII « Lugentum lacrimis populorum roscida tellus ». — Confrontiamo i due passi.

CARME VI.

Catholicus princeps Arichis, tam corpore pulcher
Pectore quamque magis virtute insignis et armis
Omnia componens, quem sic sapientia compsit
Redderet ut variis satis artibus esse potentem
Quo merito Latiae dicatur gloria gentis,
Bardorum et culmen, pietatis cultor et index.
Iste pater patriae, lux omne decusque suorum
Mente satis vigili pensans et acumine magno
Tempore supremo ventura pericula seclo
Ut nostris cecinit labiis reparator et auctor.

CARME XXXIII.

. . . . . . . . Celeberrimus heros,
Praepollens Arichis . . . . .
Formosus, validus, suavis, moderator et acer
Facundus, sapiens, luxque decorque fuit . . . .
Strenuus eloquii divini cultor et index
Pervigil in lacrimis tempora noctis agens,
Anteibat iuvenes venatu, viribus, armis,
Flaminibusque ipsis famina sancta dabat . . . .
Sollicite gratiam pacis servavit amator,
Consilio cautus, providus atque sagax . . . .
Mestorum solamen erat, solamen egentum
Hos satagens verbis, hos relaxare manu . . . .
Tu requiesque tuis, portusque salusque fuisti,
Gloria, deliciae, tu generalis amor.

Fra le prime qualità che, nel concetto di Paolo, devono spiccare nel re e in genere nel reggitore di popoli sono le virtù religiose; perciò egli è solito indicare dapprima con accuratezza la confessione religiosa che segue il suo personaggio.

Arichi, il celebrato principe di Benevento, è salutato col titolo di *Catholicus*, col quale titolo P. indica semplicemente la forma ufficiale di religione seguita. Il tipo ideale di re e principe è per P. « fide catholicus » e il non seguir la retta credenza è biasimo per lui. Rotari (IV, 42) era « viribus fortis et iustitiae tramitem sequens » ma però « fidei christianae non rectam lineam tenens, Arianae hereseos perfidia maculatus est.

Accanto alla confessione religiosa è indicata la *pietà* nel senso particolare della parola; e qui, a voler condurre con ordine i nostri raffronti, noi prenderemo come punto di partenza i tre più completi ritratti che, sotto l'aspetto ora studiato, P. ci presenta e che sopra riportammo; e a questi verremo man mano confrontando le indicazioni che ci porgono gli altri ritratti.

P. ci presenta re Liutprando (VI, 58) come « pius ad modum » e « orator pervigil »; identico concetto è ripetuto riguardo ad Arichi (carme VI) « pietatis cultor et index » e più ampiamente nel c. XXXIII: « strenuus eloquii divini cultor et index, Pervigil in lacrimis tempora noctis agens ». — Sebbene sia differente l'indole dei componimenti in cui ci appaiono questi ritratti, pure vediamo ripetersi quasi le identiche parole ad indicare uno stesso concetto.

Con questi confrontiamo i passi seguenti:

Narsete (II, 3) era « vir piissimus.... in recuperandis basilicis satis studiosus, vigiliis et orationibus... studens ». Pertarido (V, 33) era « vir pius »; Ariperto (VI, 35) « vir pius »; « Rex pie » è pure un epiteto dato a Carlo Magno (c. XXVII) ripetuto nel carme XXXIV sotto la forma di « pietatis amator ».

Alla pietà si uniscono altre virtù particolari espresse p. e. in questa forma nel ritratto di re Liutprando: castus, pudicus, elemosinis largus, nutritor gentis, pacis amator. — Taluna di queste virtù è ripetuta per altri personaggi: Arichi è detto in genere (c. VI): « virtute insignis (e credo che *virtute* sia da interpretare nel senso di *virtù* e non di *valore* perchè P. distingue nettamente i due concetti scrivendo: « virtute insi-

gnis et armis), summus servator honesti » e nel carme XXXIII: « suavis, moderatus, sollicite gratiam pacis servavit amator — mestorum solamen solamen egentum — hos satagens verbis, hos relaxare manu ».

E a queste determinazioni, molte altre corrispondono:

Narsete (II, 3) era « in pauperes munificus; Guntramno (III, 34) « rex Francorum » è chiamato » rex pacificus et omni bonitate conspicuus ». Quest'ultima frase la vedremo pure ripetuta riguardo a personaggi ecclesiastici.

Grimoaldo (IV, 46) è detto: « ubique insignis », Wechtari (V, 23) duca Foroiulano: » vir benignus et populum suaviter regens »; Pertarido (V, 33): « pauperum largissimus nutritor e (c. 37) mitis per omnia et suavis »; Cuniperto fu (VI, 17) « cunctis amabillimus princeps » e « omni bonitate conspicuus »; Ferdulfo duca del Friuli (VI, 24) era all'opposto « lubricus (che si oppone al « castus » et « pudicus » di Liutprando) et elatus », che sta contro al « mitis et suavis », mentre il suo successore « Pemmo » (VI, 26) è detto « utilis patriae »; Aripert era egualmente (VI, 35) elymosinis deditus; « rex clemens » è pure titolo di Carlo Magno (c. XXVII); è forse senza risconto parte dell'elogio dato a Costanzo comite *(h. r.*, p. 196) « fide integerrimo » mentre l'aggiunta « et ingenti viro » è tutt'altro che isolata, ma ricorre spesso sebbene sotto forme differenti, per es. ubique insignis (IV, 46); « virtute insignis » (c. VI).

Fermiamoci ora alla sapienza o saggezza, per parlare poi in ultimo di una delle più importanti qualità di un reggitore di popoli, voglio dire della giustizia.

Liutprando fu uomo « multae sapientiae », parola che si deve ben distinguere da *scientia* giacchè questo re langobardo fu « litterarum quidem ignarus sed philosophis aequandus »; Carlo Magno risplendette non solo per la « sapientiae claritatem » ma ancora per « omnium liberalium artium... peritiam (G. Ep. Mett., p. 265). *Sapientia* si deve dunque intendere nel suo senso vero di prudenza, saggezza, di retto buon senso, di serietà di pensiero, che può trovarsi tanto nel dotto come nell'ignorante.

A spiegare questo suo pensiero P. aggiunge immediatamente che Liutprando era « consilio sagax ». Nell'elogio di Arichi i medesimi concetti son riferiti in forma più elevata come conveniva alla diversa natura del componimento: di lui dice P. infatti (c. VI) « quem (Arichi) sic sapientia compsit redderet ut variis satis artibus esse potentem — quo merito Latiae dicatur gloria gentis — Bardorum et culmen, e poco dopo « mente satis vigili pensans et acumine magno: e nel c. XXXIII lo ricorda come « facundus, sapiens » tanto che « flaminibus ipsis famina sancta dabat » giacchè egli era: consilio cautus, providus atque sagax. Anche si può unire l'epiteto « acer » (c. XXXIII) con cui P. vuole probabilmente indicare l'accortezza d'ingegno di Arichi, come più chiaramente ci spiega l'elogio di Gambara (I, 3) « ingenio acris ».

Raccogliamo ancora le seguenti espressioni che si possono accostare alle su riferite.

Grimoaldo (VI, 51) era « consilio providus » e di più (V, 33) « non minus consilio quam viribus decoratus ». Ansprando (VI, 17) tutore di Liutprando figlio di re Cuniperto era « virum sapientem et inlustrem ». Simile elogio è pur ripetuto per il duca del Friuli Pemmone, « homo ingeniosus » per re Ansprando (VI, 35) « vir per omnia egregius et cuius sapientiae rari aequandi sunt; » nel libro « de Episcopis Mettensibus » P. ricorda egualmente Pipino il Breve « sapientia et fortitudine satis clarum » (p. 265).

Qualità quasi esclusiva al principe in cui almeno più strettamente si richiede, è la giustizia.

Liutprando è (VI, 58) « legum augmentator ». In queste semplici parole P. include anche l'elogio della giustizia del re langobardo, giacchè per lui il concetto di legislatore e di uomo giusto si vengono a confondere in uno, tanto è vero che Rotari, celebre per le sue guerre e per il suo editto, ci è presentato da P. sotto il duplice aspetto di « viribus fortis » « et iustitiae tramitem sequens ». Elogio identico troviamo ripetuto per Arichi: « iustitiae tenax » (carme VI) e per Pertarido (V, 33) « iustitiae tenax », per Ariperto (VI, 35) « iustitiae

amator » e fra gli elogi di Carlo Magno è pure « rex iuste » (c. XXXVI).

Oltre alle qualità che formano il guerriero, in un reggitore di popoli devono dunque sopra tutto spiccare la pietà, la sapienza, la giustizia; aggiungiamo ancora altre virtù più intime come la castità, la generosità, ed allora avremo il tipo del monarca secondo P. Diacono: tipo che vediamo in gran parte incarnato nel ritratto che egli ci presenta di Giustiniano *(h. l.,* I, 25); « fide catholicus, in operibus rectus, in iudicius iustus », al quale, di conseguenza « omnia concurrebant in bonum ».

Prima di conchiudere queste nostre ricerche, esaminiamo alcune espressioni che compendiano in breve tutto l'elogio di un principe, e che in massima parte appaiono nei Carmi.

Nel carme VI p. e. così egli esalta Arichi: « Iste pater patriae, lux omne decusque suorum »; nel c. XXXIII: « luxque decorque fuit » e poi, rivolgendogli il discorso direttamente: « tu requiesque tuis, portusque salusque fuisti, gloria, deliciae, tu generalis amor ». Parole in fondo identiche son ripetute per Carlo Magno: (c. XXXIV) « Christicolum populis defensoremque patremque.... decus et mirabile mundi.... luxque decusque magne tuorum ».

Queste lodi ci spiegano pure l'elogio di re Cuniperto (VI, 17) « cunctis amabillimus princeps ». Concetti simili a quelli qui espressi troveremo pure ripetuti fra poco in ritratti di altri tipi che studieremo.

Notiamo ancora che alcuni pochi ritratti sono da P. ripetuti in opere diverse o per identici personaggi o anche attribuendoli a persone diverse.

Nel libro « de Epis. Mett. » ci si parla di Pipino (d'Heristall) « quo nihil unquam potuit esse audatius » (p. 265); simile elogio ritorna nel carme XX: Pippinus proavus quo non audacior ullus »; e infine nell'*h. l.,* (VI, 37) in forma meno poetica; « Pipinus fuit vir mirae audaciae, qui hostes suos statim adgrediendo conterebat », e spiega il perchè del suo giudizio narrandoci che egli, solo con un soldato, osò passare il Reno per colpire un suo nemico.

Egualmente nel libro « de Episcopis Mettensibus » Attila ci è dipinto (p. 262) « omnibus belluis crudelior »; simile ritratto è ripetuto nell' *h. l.*, per la madre di Lamissione (I, 15) « beluis omnibus mater crudelior » e di più per Rosmunda regina (II, 28) « omni bestia crudelior » (1).

**C.** Riassunto. — Dal confronto dei passi su riferiti noi abbiamo potuto conoscere le qualità che concorrevano a formare il guerriero, prime fra cui la forza e l'audacia; il guerriero lo troviamo sempre incarnato nel re langobardo, il quale nei tempi più antichi è solamente l'uomo delle battaglie; in tempi posteriori i suoi rozzi ed angolosi contorni si ammorbidiscono ed il re ed il duca non son solo i più terribili in campo, ma anche in pace esplicano la loro virtù. — Lo stesso diciamo dei guerrieri e principi franchi presentatici. Se Pipino d'Heristall è l'uomo audace, già Carlo Martello è l'uomo forte e « nobilis ingenio » (c. XXXIII), Pipino il Breve l'uomo sapiente, qualità che si riproduce in Carlo Magno in cui di più troviamo la scienza. Egualmente più mite è l'aspetto sotto cui ci sono presentati i guerrieri romani, intendendo in genere la parola nel senso in cui P. la usava, i quali riflettono l'ambiente più civile e più colto in cui essi vivevano.

E tutto ciò è prova che Paolo ubbidiva a sicuro criterio nel delineare un ritratto di un suo personaggio; quanta differenza p. e. fra il ritratto di Alboino e di Liutprando, il primo dei quali fu celebre per istragi e battaglie ed il secondo, sebbene potente in guerra, pure era amante della pace! Fra il ritratto di Narsete, il pio guerriero romano, che nella fonte annalistica utilizzata da Paolo doveva apparire come liberatore d'Italia dai barbari, due volte terribili e per l'anima e per il corpo, ed i ritratti degli antichi duci dei Winnili, e del loro re Lamissione!

(1) Di Attila ci presenta un ritratto nell' *h. r.* (XIV, capo XV, p. 206) ma ce lo dipinge semplicemente « rex potentissimus ».

Se però il ritratto di Paolo ha grande importanza perchè risponde al concetto storico formatosi dallo scrittore riguardo ai suoi personaggi, bisogna notare che una volta formatosi un tale concetto, egli non sa esprimerlo se non con un frasario quasi fisso ed immutabile, che si riproduce continuamente, o se talvolta muta, son queste mutazioni non sempre sostanziali, quasi mancasse allo scrittore varietà di colori per lumeggiare in maniere differenti il suo concetto.

Ricercare ora donde dipenda questo frasario, se risponda sempre e per tutto a maniere di dire generali, in uso ai tempi dello scrittore, sarebbe un eccedere i limiti della nostra trattazione; notiamo solo che forse una larga messe di raffronti ci potrebbero dare gli epitaffi in cui ricorrono di frequenti elogi simili agli studiati e noi accennammo già vari epitaffi di re langobardi che si potrebbero confrontare con l'elogio che P. tesse dei medesimi (1).

A noi basta il notare che anche in questi ritratti P. è consentaneo a sè stesso; non mentisce, consciamente, neppur dove il mentire è sì facile, negli elogi: i ritratti dei suoi personaggi sono il riassunto brevissimo delle loro azioni e del loro carattere, ma questo riassunto è espresso con certe formule inalterabili, stereotipate, importanti per il loro concetto, ma che non potrebbero essere accolte alla cieca nel loro significato più ovvio e più naturale.

## Capo II. — Personaggi Ecclesiastici.

Se per i principi e guerrieri P. dà preferenza ai suoi langobardi e alla casa francese a cui era legato da obblighi di gratitudine, qui invece nei ritratti per i religiosi è una specie di ecletismo — come doveva naturalmente succedere — in cui scompare ogni divisione fra po-

(1) Ricordiamo a tale proposito quello che già largamente dimostrammo, che cioè P. ha desunto molti e molti ritratti dalle sue fonti, senza quasi modificarli: il che vedemmo principalmente nell' *h. r.* e in certi casi anche nell' *h. l.* e in certe sue opere minori.

polo e popolo. Nemmeno però in questi ritratti di religiosi dobbiamo aspettarci uno sfoggio di colorito: Paolo è sempre consono a sè stesso.

**A.** — Gli epiteti con cui Paolo distingue l'ecclesiastico in genere sono: venerabilis, beatissimus, vir Domini, vir Deo amabilis, egregius, reverendus, piissimus, e, quando anche il santo personaggio fiorì per sapienza, sapientissimus.

Eccone alcuni esempi:

(*h. l.* II, 13), venerabili ac sapientissimo viro (Fortunato); il « sapientissimus » lo troviamo ancor ripetuto per Gregorio Magno (*h. l.* IV, 5): « sapientissimus et beatissimus Gregorius papa » e per Tommaso Diacono (*h. l.* V, 38): sapientem et religiosum virum; (*h. l*, III, 24) Pelagium papam virum venerabilem; (*h. l.* V, 38) vir Domini Damianus; (*h. r.* p. 204) vir sanctissimus Leo papa; (*h. r.* p. 205) sanctissimum virum Germanum; (*h. r.* 207) vir piissimus Paulinus; (*G. Ep. Mett.* p. 261) Clementem virum egregium; (loc. cit., 262) Auctor . . . reverendus praesul, (loc. cit. 264) beatissimus Arnulfus: . . . . reverendus . . . . vir. ecc. ecc.

**B.** — Se nei ritratti di principi e guerrieri vedemmo talvolta prender intero sopravvento le qualità fisiche, talora poi controbilanciarsi le doti fisiche colle morali, nei ritratti di personaggi religiosi manca quasi sempre ogni accenno a virtù fisiche e in genere predominano sole le qualità dello spirito. Abbiamo però certi casi che possono parere eccezioni. Crodegango vescovo di Metz (*G. Ep. Mett.*, p. 267-8) era per es. *forma decorus.* Vedemmo già quante volte in ritratti di principi appaia quest'espressione, per indicare la bellezza risultante dall'armonia di tutte le qualità fisiche che concorrevano a formare l'uomo perfetto, secondo il tipo di P. D., ma è probabile che qui trattandosi di un ecclesiastico e vescovo, si accenni più che ad altro, alla maestà della persona, concetto che in fondo però si accosta strettamente a quello che presenta tale espressione riferita a guerrieri.

Accanto a questi accenni a doti fisiche altri talvolta ne incontriamo, che han con quelli molti punti di contatto, come sarebbero p. es. la nobiltà della stirpe del personaggio celebrato. Crodegango su citato

era « omni nobilitate coruscus » ed Arnolfo vescovo pure di Metz (Ep. Mett. p. 264) suo antecessore, distinguevasi perchè « splendore generis clarus ».

Aggiungiamo una notizia che possiamo ritenere come storicamente esatta, perchè particolareggiata e personale, quella cioè che il dotto vescovo Crodegango era « tam patrio quam etiam latino sermone imbutus ».

Ciò premesso se noi ora esaminiamo nel loro insieme questi ritratti di religiosi e li confrontiamo fra loro, troveremo in essi due specie principali di notizie: da una parte accenni *a virtù morali* e dall'altra indicazioni che si riferiscono a *scienza*.

**C.** — Stando per ora alle indicazioni di virtù, alcune di queste son del tutto generali ed indeterminate non solo di concetto ma spiccatamente anche di forma:

Tali sono:

(*h. l.* I, 19) (Severinus) . . . . multis erat virtutibus clarus.

(I, 26) (S. Benedictus) magnae vitae meritis et apostolicis virtutibus effulsit.

(*h. r.* p. 118) in Gallis apud Turonos multis beatissimus Martinus lampabat virtutibus.

(*h. r.* 205) sanctissimum virum Germanum multisque iam virtutibus clarum.

(*h. r.* 223) stupendis beatissimus pater Benedictus . . . radiabat virtutibus.

(*Ep. Mett.* p. 261) Clementem virum egregium et meritis probatum.

(*Ep. Mett.* p. 262) Rufus et Adolfus . . . magnis absque dubio in vita meritis fulsisse credendi sunt.

(*Ep. Mett.*; 262) (Auctor) cum reverendus hic praesul vitam cunctis virtutibus decoratam duceret.

(*Ep. Mett.* 264) ad regimen aecclesiae beatissimus Arnulfus ascitus est vir per omnia lumine sanctitatis . . . clarus. . . .

(*Ep. Mett.* 267) (Chrodegangus) vir egregius omnibus praeconiis efferendus.

Accanto a questo primo tipo generico di ritratti accennanti a virtù, ne abbiamo un secondo più vago ed indeterminato ancora, e più del primo uniforme.

(*h. l.* V, 38) vir Domini Damianus sanctitate praecipuus.

(*h. l.* VI, 8) Johannes episcopus Bergomatis ecclesiae vir magnae sanctitatis.

(*h. l.* VI, 16) Arnulfus .... vir Deo amabilis .... et mirae sanctitatis.
(*h. l.* VI, 29) fuit .... venerabilis Benedictus archiepiscopus (Mediolanensis) vir egregiae sanctitatis
(*h. l.* VI, 58) vir mirae sanctitatis Baodolinus.
(*h. r.* p. 208) vir sanctitate conspicuus (1) Epiphanius Ticinensis episcopus.
(*h. r.* p. 218) vir sanctitate praecipuus Germanus Capuanae urbis episcopus.

Non sempre però il ritratto di P. si mantiene così sulle generali e in alcuni casi lo scrittore, accanto alla indicazione generica, determina nei particolari il suo concetto, e spiega il motivo precipuo della fama di santità che gode il suo personaggio.

Severino p. e. (*h. l.* I, 19) è « omni astinentiae sanctitate praeditus » ed in genere, multis iam erat virtutibus clarus.

S. Benedetto (*h. r.* p. 223) che, come vedemmo, stupendis radiabat virtutibus, era « nec minus futurorum praescius ».

Talvolta invece la parte generica è del tutto trascurata e il nostro scrittore si contenta di presentarci senza più la qualità caratteristica del suo personaggio e per questo riguardo, come è naturale, abbiamo maggior varietà.

Di S. Gregorio magno p. e., riportando una lettera in cui il santo pontefice si scagiona di un delitto falsamente appostogli, P. esclama: (*h. l.* IV, 29): ecce quantae humilitatis vir iste fuerit.... ecce quantae innocentiae! — Anche qui ricorre la costruzione sintattica frequente in P., cioè il genitivo di qualità.

Sereno patriarca d'Aquileia (*h. l.* VI, 33) era: « vir simplicitate praeditus et ad Christi servitium pronus » (2).

Sigebaldo vescovo di Metz (*Ep. Mett.* 267) era « vir per omnia utilitatibus ecclesiae deditus » (frase che ben risponde a ciò che leggiamo del duca foroiulano Pemmone (*h. l.* VI, 26): utilis patriae, e

(1) Cfr. l'espressione già esaminata nell'*h. l.* III, 34: Gunthrammus... rex..., omni bonitate conspicuus.

(2) Cfr. l'uso di *praeditus* frequentissimo in P. e le frasi « aptus ad arma, ad belli certamina... promptus » che troviamo spesso nei ritratti di guerrieri.

dell' imperator Maurizio (*h. l.* IV, 26) che « fuit... utilis reipubblicae) et sacrorum quoque culminum sollertissimus restitutor (1).

Del vescovo Crodegango ricorre poi una serie di elogi, alcuni dei quali già riscontrammo ed esaminammo in ritratti di principi cioè (*Ep. Mett.* 267-8): servorum Dei nutritor, orfanorum viduarumque non solum altor sed et clementissimus tutor... e poco di poi: (p. 268) fuit... beatus vir iste in elemosinis largus, in caritate purissimus, susceptor hospitum atque peregrinorum.

**D.** — Accanto alla virtù, nel personaggio ecclesiastico spesso appare pure la *scientia,* che vedemmo mancare quasi generalmente nel guerriero.

Abbiamo anche qui talora nulla più che indicazioni vaghe e generiche.

(*h. l.* 1, 25) Cassiodorus... tam seculari quam divina scientia claruit.

(*h. l.* V, 38) vir Domini Damianus... liberalibus artibus sufficienter instructus (2).

(*h. r.* p. 188) toto.. orbe doctrinis et scientia clarus apud Bethleem civitatem Palestinae situs radiabat Hieronymus.

(*h. r.* 196): in qua (Africa) fulgentissimuus tunc apud Ipponiregium totiusque ecclesiae magister florebat Augustinus.

Anche riguardo alla *scientia,* non si contenta P. di indicazioni generiche pari a quelle che vedemmo, ma talvolta determina più particolareggiatamente il suo concetto.

Nel ritratto del vescovo di Metz Crodegango, già spesse volte citato, si dice p. e. che egli era « eloquio facundissimus, senza ricordare di nuovo quel che già riportammo, esser cioè il vescovo « tam patrio quam etiam latino sermone imbutus ».

(1) Cfr. nell'elogio di Narsete (*h. l.* II, 3): in recuperandis basilicis satis studiosus.

(2) Cfr. il passo che leggiamo riferito a Carlo Magno (*Ep. Mett.* 265): de quo viro nescias utrum virtutem in eo bellicam, an sapientiae claritatem, *omniumque liberalium artium* magis *admireris peritiam,* dove è distinta nettamente la « virtus bellica » dalla « sapientiae claritas » e dalla « peritia omnium liberalium artium ».

Questa particolarità dell' eloquenza ci è indicata ancora altre volte sebbene sotto forma differente. Nell' epitaffio di Fortunato (c. XIX) che P., giunto un dì alla tomba del poeta, compose ad istanza dell' abate Apro (1), egli chiama il suo elogiato *ore suavis: ore* qui è propriamente nel senso di *eloquio*. A spiegar questo passo possiam porre di fronte l' elogio che altrove P. fa di Benedetto. Nell' *h. l.* VI, 2 si narra che certi Franchi venuti a Monte Cassino allora deserto, sotto pretesto di vegliare in orazione vicino alla tomba di S. Benedetto, nella notte ne asportarono reliquie « sed certum est nobis *os illud venerabile et omni nectare suavius* et oculos semper coelestia contuentes, cetera quoque membra quamvis defluxa remansisse. Certo *os* qui si deve intendere nel senso materiale di bocca; ma però d' un tratto lo scrittore cessa di parlare dalla reliquia corporea e dall'idea dell' *os* materiale viene a quella dell' *eloquium* che usciva di quella bocca, idea che traspar chiara quando dice la bocca del santo più soave « omni nectare ».

Altre particolarità leggiamo ancora nel citato epitaffio di Fortunato che piuttosto accennano alla « sapientia » che già vedemmo esser necessaria anche al principe. Fortunato era primamente « ingenio clarus ». Questa determinazione la trovammo già in ritratti di principi, p. e. riferita al duca Foroiulano Pemmone « homo ingeniosus (*h. l.* VI, 26): ed anche Carlo Martello (c. XXIII) fu detto «nobilis ingenio». Degno però di spiegazione è l' elogio che leggiamo nell' epitaffio che studiamo: « sensu celer ».

Nel carme XXV Carlo Magno ci appare: « sensu formaque animoque decorus »: ora già abbiamo spiegato il « decorus forma » nel senso di bellezza di corpo risultante dal concorso e dall' armonia di tutte le qualità necessarie a formare l' uomo fisicamente perfetto; qui P. adopera il medesimo aggettivo, decorus, per indicare lo sviluppo completo delle qualità d' *animo* e di *sensu*. *Sensus* (2) è spesso adoperato

(1) Cfr. *h. l.* II, 13.
(2) Cfr. Du-Cange *Glossarium* alla parola *Sensus*.

dagli scrittori medievali nel senso di intelletto, νοῦς: possiamo benissimo intenderla anche qui in questo senso così che il *sensu decorus* indicherà perfezione delle qualita intellettuali, ed il *sensu celer* di Fortunato significherà intelletto pronto e svegliato, e allora mettendo in relazione su l' un passo coll' altro, vedremo che hanno strettissima rispondenza.

Anche per certi epiteti elogiastici, di forma piuttosto poetica, troviamo rispondenze fra ritratti di religiosi e di principi.

Infatti nel Carme II è cantato S. Benedetto come « puerile decus » quand' era giovanetto, di poi: fulgida lux secli, ed infine « flos » di paradiso: elogi che ci ricordono il « decus tuorum » e « decus suorum » dei carmi XXXIII e XXXIV; il « lux decorque fuisti » « lux suorum » che P. riferisce ad Arichi nei carmi VI, XXXIII. — Naturalmente solo a un santo si può convenire l' invocazione di « flos » del paradiso.

E. Riassunto. — Anche i ritratti di ecclesiastici si possono facilmente ridurre a schemi fissi. — Anche qui certo P. ha un criterio direttivo sicuro per cui è ben da distinguersi p. e. il ritratto di Severino, l' austero penitente che ci appare dalle pagine di Eugippio, da quello del dotto Gregorio Magno; il ritratto del vescovo di Metz Crodegango, così ricco di notizie, dall' elogio vago ed indeterminato degli antichissimi vescovi della stessa sede, su cui P. aveva pochissime cognizioni; i ritratti di Cassiodoro, Gerolomo, Agostino dotti e santi, da quelli di Epifanio, Paolino, e dello stesso S. Benedetto.

Una volta però creduto degno un personaggio di un dato ritratto, P. neppur qui sa scostarsi da un formulario, o, se leggermente muta la veste esterna, la sostanza raramente varia; in genere son sempre gli stessi verbi, gli stessi aggettivi, le stesse costruzioni grammaticali che ricorrono: in una parola anche qui P. ha diversi tipi immutabili di ritratti che adotta e sceglie secondo la circostanza. — Di più, trattandosi spesse volte di personaggi lontani dalla coscienza particolare dello scrittore, vedemmo la parte generale sopraffare il particolare quasi

completamente, più ancora che non accada nei ritratti di principi e guerrieri.

## Capo III. — Ritratti di donne.

Paragonati ai ritratti di principi ed ecclesiastici scarseggiano in P. assai i ritratti di donne, di cui p. e. due appena ci appaiono nell' *h. l.:* [Gambara (1, 3) e Teodote (V, 37)]: più numerosi sono invece nei Carmi.

**A.** — La prima qualità che ci colpisce nel ritratto della donna è la bellezza. — Digna (*h. r.* 204) la nobile matrona d' Aquileia era « forma quidem eximia; Ansa (Carme VIII) è « Ausonii coniux pulcherrima regis »; Sophia è detta (c. IX) « virgo speciosa » Ildegarde (c. XXII):

> Tam clara fuit florentis gratia formae.
> Qua nec in occiduo pulchrior ulla foret.
> Cuius haut tenerum possint aequare decorem
> Sardonia Pario, lilia mixta rosis.

Teodote, la bellissima donzella romana (nel senso in cui P. intende la parola « Romanus ») (*h l.* V, 37) era: puella satis eleganti corpore et flavis prolixisque capillis pene usque ad pedes decoratam.

Se le prime che riportammo erano solo indicazioni generiche accennanti a bellezza (tali pure ci paiono in complesso le espressioni usate riguardo ad Ildegarde nel carme poco fa riportato), qui invece abbiamo la descrizione particolareggiata di una bellezza.

**B.** Tipo di bellezza secondo P. D. — Poichè entrammo nell'argomento, è indispensabile fare una piccola parentesi e cercare se dalle opere di P. noi possiamo ricostruirci un tipo idealmente bello quale egli lo vagheggiava e con lui, probabilmente, il suo popolo.

P. in genere non è largo di descrizioni di tipi idealmente belli, e dalle molte sue opere possiamo aggiungere al ritratto di Teodote su citato

appena i passi seguenti: *h. l.* IV, 37 in cui descrive il fanciullo Grimuald: «erat.... ipse puerulus eleganti forma, micantibus oculis, lacteo crine perfusus; i due ritratti si corrispondono completamente, solo nel secondo abbiamo di più un accenno allo splendor dell'occhio; nel Carme XXXIX ci è presentato il fanciullo «Chlodarius» «pulchrior lacte, candidiorque nive.

A questi passi potrebbe far degno riscontro il ritratto già citato di Autari, che, almeno in parte, ci riservammo a studiare in luogo più opportuno: tralasciando il «iuvenali aetate floridus», la vigoria della gioventù, espressione troppo indeterminata per noi, e che piuttosto accenna alla severa figura del guerriero, ci restano ancora come qualità caratteristiche del bello il «candido crine perfusus» e il «satis decorus aspectu».

Siamo qui di nuovo dinanzi al dubbio che ci proponemmo più sopra ma che non ci sentimmo in grado di risolvere definitivamente. Noi incontriamo i ritratti di Grimoaldo e di Autari, importantissimi per le nostre presenti ricerche, in passi di carattere spiccatamente leggendario. Autari ci è descritto nell'*h. l.* III, 30 a proposito dell' ambascieria spedita in Baviera dal giovane re, che sotto veste mentita ed incognito si associò ai suoi ambasciatori. Il ritratto di Grimoaldo si connette coll' invasione degli Avari nella Venezia circa il 610 (*h. l.* IV, 37), che forse ha fondamento storico e probabilmente era pure accennata da Secondo di Trento, e colla leggenda di Romilda duchessa Friulana traditrice della propria città. Anche il ritratto di Teodote ci compare nel noto racconto di re Cuniperto (*h. l.* V, 37), che per imprudenza della moglie, si accese d'amore della bellissima Romana: racconto forse esso pure leggendario. — Se noi ora pensiamo qual ricco tesoro di saghe e leggende langobarde ci sia conservato da Paolo, dovremo ritenere che questi ritratti sieno stati già nella leggenda, che probabilmente P. attinse dalla bocca del popolo, ovvero sieno aggiunte proprie di P. per colorir meglio il suo quadro? Certo P. può aver vestito di forma più artistica espressioni che gli possono esser occorse nel racconto po-

polare, ma il vedere che questi ritratti si rispondono anche nelle parole, sapendo noi di più che in genere i ritratti di P. si riducono tutti a un frasario immutabile, ci pare probabile il conchiudere che i ritratti in questione o siano opera dello stesso storico Langobardo, o almeno egli abbia ridotto a forma unica, alla sua prediletta, gli accenni che erano già nella leggenda popolare da lui raccolta.

Autari colpisce lo sguardo della nutrice di Teodolinda perchè iuvenali aetate floridus, statura decens, candido crine perfusus; la moglie di re Cuniperto essa pure, per descrivere al marito la bellezza di Teodote, la dice « flavis prolixisque capillis pene usque ad pedes decoratam, e Grimoaldo medesimo, l' eroico fanciullo della saga friulana, era « lacteo crine perfusus ».

I biondi e lunghi capelli cadenti sulle spalle erano dunque per il langobardo il primo segno, la principale caratteristica della bellezza.

Nel ritratto citato di Grimoaldo è notato ancora lo splendore, la vivacità dell' occhio « micantibus oculis ». — Oltre a questo, manca completamente ogni descrizione particolareggiata di altre parti del corpo, mentre abbiamo in molti luoghi accenni alla forma perfetta della corporatura in genere.

Teodote era « eleganti corpore » : Grimoaldo « eleganti forma ». Ildegarda regina (Carme XXII), come vedemmo, brillava per « florentis gratia formae, cuius haut tenerum possint aequare decorem Sardonia Pario, lilia mixta rosis.

Un « tenerum decorem » risplendeva adunque nell'augusta donna. Vedemmo già a che cosa accenni in Paolo la parola *decor*, ma qui non è più il *decor* fiero e maestoso del guerriero e del religioso, è invece un « tener decor » quale si addice a persona più gentile ; una dignità e maestà che risulta da un complesso di virtù e doti particolari, temperata dalla dolcezza femminile.

Riassumendo queste brevi ricerche, ne segue che noi non abbiamo dalle parole di Paolo dati sufficienti per ricostruirci il tipo di bellezza quale la vagheggiava il langobardo, ma possiamo ritenere che a formar

questo tipo concorrevano un corpo decente di statura — nel senso che spiegammo — elegante senza scompagnarsi da maestà e gravità, un capo adorno di biondi capelli, profluenti sulle spalle, occhi vivaci e splendenti. Che il biondo ed in genere il colorito bianco fosse distintivo di bellezza, direi, femminea ci appare dal semplicissimo elogio del bambino « Chlodarius » (c. XXXIX): pulchior... lacte, candidiorque nive. Certe volte però P. non si contenta dal semplice appellativo di *bella* e allora la bellezza cede il luogo allo « splendore ». — Ansa è chiamata (c. VIII) « fulgens regina » : Sofia (c. IX) « gemma micans ».

**C.** — Però più della bellezza P. loda nei suoi tipi di donna la pietà e la virtù, la sapienza e la scienza.

Nella regina Ansa (c. VIII) eravi « quicquid pietate redundat »; saluta « Adheleis » (c. XXI) col titolo di « pia virgo » e nota che Ildegarde la cui bellezza « superabant lumina cordis » era « cunctis condecorata bonis ».

Talora scende pure a qualche particolare virtù e fra queste loda la dolcezza e la castità.

Digna (*h. r.* p. 204) la matrona di Aquileia oltre che di bellezza era « candore pudicitiae amplius decorata » (di nuovo ci ricorre l' agg. *decoratus* che già ben spesso incontrammo); « dulcis » è chiamata Sofia (c. IX); « mitis et iocunda » Ildegarde a cui è pur data « simplicitas animae, interiorque decor » dove la parola *decor* accenna alla bellezza dell' animo di fronte a quella esterna del corpo.

Abbiamo detto che nella donna tipo langobarda non manca la « sapientia » e accanto a questa la « scientia ». Il ritratto più completo della donna colta e saggia lo troviamo nella famosa lettera ad Adelperga alla quale P. offre la storia di Eutropio da lui ampliata e continuata (Droysen, loc. cit. p. 4): « Cum ad imitationem excellentissimi comparis (il marito cioè Arichi duca di Benevento), qui nostra aetate paene principum *sapientiae* palmam tenet, ipsa quoque subtili ingenio et sagacissimo studio, prudentium arcana rimeris, ita ut philosophorum aurata

eloquia poetarumque gemmea dicta tibi in promptu sint, historiis etiam seu commentis tam divinis inhaereas quam mundanis, ipse qui elegantiae tuae studiis semper fautor extiti, legendam tibi Eutropii historiam tripudians obtuli ».

La prima parte di questo brano è un elogio ad Arichi marito di Adelperga, al quale è solo dato il titolo di *sapiens*. Il vanto di *sapientia* però si addice egualmente ad Adelperga distinta da *subtili ingenio*, frase che c' è già apparsa parecchie volte nel corso delle nostre indagini. Come « acris ingenio » è pur lodata Gambara (*h. l.* 1, 3) e già confrontammo questa espressione con l' altra più semplice che leggiamo di Arichi nel Carme XXXIII cioè « acer ». Gambara di più era consiliis provida ... de cuius in rebus dubiis prudentia non minimum confidebant (i duci dei Winnili) e se qui manca la parola *sapiens* almeno ne sono indicati tutti gli effetti; « sollers et sapiens » era pure Ildegarde.

Ma la munifica duchessa di Benevento era una donna colta nel senso preciso della parola. P. lodandola di *sagacissimo studio* ci dice una frase la quale incontrammo spesso riferita a personaggi ecclesiastici e che egli stesso spiega e determina meglio osservando come Adelperga avesse « in promptu philosoporum aurata eloquia, poetarumque gemmea dicta ».

Già abbiamo letto che Liutprando, sebbene nulla sapesse di lettere, pure per « sapientia » era « philosophis aequandus »; qui invece abbiamo la donna colta ed educata allo studio che si è impadronita della dottrina antica.

Oltre che agli studi dei filosofi e dei poeti Adelperga attendeva ancora « historiis etiam seu commentis tam divinis... quam mundanis. e P. perciò a lei crede opportuno dedicare ed offrire l' opera di Eutropio ampliata e continuata.

Altre donne colte incontriamo nelle opere di Paolo: in Ansa regina (c. VIII) eravi « quicquid mente micat; inoltre così egli saluta Sofia (c, IV): fueras teneris... tam *docta* sub annis — longaevi ut caperent iam tua verba senes.

Esaminiamo in ultimo alcuni epiteti che indicano in una parola il complesso delle virtù e doti della donna, e di più l'influenza che esertano sull'animo umano le soavi virtù femminili.

Per non parlare di certi titoli che P. attribuisce ad Adelperga, titoli forse di etichetta come sarebbero « elegantia » (elegantiae tuae studiis semper fautor extiti) « excellentia » (placuit tuae excellentiae), « domina mater », noi incontriamo spesso espressioni simili alle seguenti: « tu decus omne tuis (detto di Sofia c. IX) che risponde però ad espressioni quasi simili ripetute per guerrieri ed ecclesiastici; » qua non his terris gratior ulla manet ». (detto pur di Sofia c. IX): iocunda fuisti (nel citato epitaffio di Ildegarde).

Nei ritratti di donna che P. ci presenta vediamo dunque spiccare doti di corpo e d'animo: le prime si compendiano nella bellezza, fra le seconde si distingue la « *sapientia* » accanto alla quale son virtù più modeste, ma non meno soavi e gentili; le doti dell'intelletto si compendiano nella « scientia ».

E dobbiamo conchiudere che la coltura faceva parte delle qualità necessarie per formare un tipo di donna langobarda idealmente perfetto mentre la « scientia » non era necessaria al langobardo a cui bastava la « sapientia ».

## Capo IV. — Conclusione.

Con queste ricerche noi abbiamo risposto alla seconda delle due domande proposteci. Certo P. si ispira dai fatti nell'attribuire i suoi ritratti più all'uno che all'altro personaggio, anzi talora molte delle sue espressioni hanno valore storico. Ma però ha in generale un formulario fisso per esplicare il suo pensiero: ha, direi, frasi ed espressioni stereotipate, che usa ogni qualvolta crede che ad un suo personaggio convenga un dato elogio; sebbene, come ho avvertito, sotto quella veste comune sia una determinazione storica.

È vero che talora, per eccezione, come vedemmo in casi particolari p. e. a proposito di certi re langobardi e in pochissimi altri esempi, il suo ritratto riproduce o vuol riprodurre realtà storica strettamente esatta, e non veste la sembianza di un luogo comune; in genere però P. non varia quasi mai il suo concetto, che non sa atteggiare di fronte a sè che in modo sempre uniforme tanto che generalmente il suo pensiero si riproduce eguale e nelle opere in prosa e nei carmi, e ciò non bastando, bene spesso, sebbene in componimenti tanto fra loro differenti, appare sotto espressioni ad un di presso identiche.

GIUSEPPE CALLIGARIS.

---

# INDICE

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA VENEZIA.

DI

# GIAMBETTINO CIGNAROLI

## PITTORE VERONESE

## NOTIZIE E DOCUMENTI

VENEZIA
A SPESE DELLA SOCIETÀ
1890

DI

# GIAMBETTINO CIGNAROLI

## PITTORE VERONESE

---

## NOTIZIE E DOCUMENTI

Nacque questo pittore che ebbe, mentre visse, una fama straordinaria, il 4 luglio 1706, in Verona, di Lionardo e di Rosa Lugiati (1). Apprese i primi rudimenti delle lettere sotto la disciplina di don Giacomo Caprara; indi passò alle scuole dei Gesuiti, ove compì lo studio della Rettorica. Ma mostrandosi sopratutto inclinato alla pittura, fu posto sotto la guida del pittore Santo Prunati; e tanto progredì in poco tempo che a 19 anni, cioè del 1725, dipinse una tavola della Natività senza l'aiuto del maestro. Morto il Prunati nel 1728 aprì studio di pittore nella casa paterna. Volle però avere per suoi consiglieri ed amici i due pittori che allora in Verona godevano maggior fama: Lodovico d'Origny e Antonio Balestra. Quanto egli stimasse questi due, che reputava suoi maestri, lo si può veder da ciò che ne scrisse egli medesimo, molti anni dopo nella *Serie dei pittori veronesi* (2). Parlando del d'Origny così si espresse: « Quel che è sapere, veramente

(1) Ecco l'atto di nascita: « Jo. Bettinus seu Dom. f. Dni Leonardi Cignaroli et Dne Rosae eius uxoris de Parochia S. Quirici, natus die 4ª currentis hora 19ª circumcirciter baptizatus fuit per me Nicolaum Piccolottum dte Ecclesiae Curatum. Patrinus fuit Dnus Caietanus f. us q. Dni Florii Garofoli de SS. Apostolis ». (V. *Liber Baptizatorum Ecclesiae Par.lis SS. Quirici et Julitae anno Dni 1701 usque ad annum 1714*).

(2) Biancolini, Supplimenti alla cronica di Pier Zagata. Verona, Ramanzini 1749. Nel vol. 2° della 2.ª parte v'è la *Serie dei pittori veronesi* scritta da Giambettino Cignaroli.

e' lo sapea, intendendo ottimamente e profondamente la finezza maggiore dell'arte, sì riguardo al tutto insieme, che al disegno, chiaroscuro e prospettiva, la quale da lui era eseguita con somma intelligenza e giudizio, lunge da certe idee storte, ma con soda regola massiccia, che verace ed ubbidiente insieme la rende ai vantaggiosi partiti della massa ».

E del Balestra sentenziò: « Certamente la più ghiotta maniera ritrovare difficilmente si può, tutta grazia essendo tanto il modo suo di disegnare, che il colorito ancora. Inventò con sommo giudizio e proprietà. Fece teste di madonne mirabilissime, giovinetti di un contorno sì lindo e nobile che innamora. Nelli fanciulletti poi operò meraviglie, de' quali le teste guardanti in su dipinse con certa graziosa forma e soavità inarrivabile. Panneggiò grandioso con alcune particolari ammaccature, che fanno un vago misto di Barocesca e Maratesca maniera. Il modo in fine di trattare il pennello fu tale che veramente rapisce ».

Questi giudizi danno anche, fino a un certo punto, l'idea della scuola, a cui il Cignaroli appartiene. Fattosi un nome bastevole, per mezzo di Francesco Lugiati suo zio materno ebbe modo di introdursi a dipingere in Venezia in casa Labia. Dipinse a fresco in quella famiglia circa quattr'anni; nel qual tempo colorì per la cattedrale di Chioggia una tavola che rappresenta il martirio dei santi Felice e Fortunato. Precisare quali sono i quattro anni, durante i quali il Cignaroli fe' per la prima volta dimora in Venezia, non mi è possibile; quello però che puossi senza errore affermare si è che nell'aprile del 1733 egli era ancora a Verona e che nell'aprile del 1735 si trovava a Venezia. Infatti Antonio Balestra scriveva da Verona nel 16 aprile 1733 al cav. Francesco Niccolò Gabburri, a Firenze: « Il sig. Cignaroli, che m' ha imposto umiliarle i suoi rispetti, mi ha nuovamente confermato che le farà il promesso disegno, avendogliene io già data la misura; onde quando l'avrà in ordine, ella ne sarà avvisato » (1). Gli riscriveva il 17 giugno

(1) Raccolta di lettere sulla pittura, scultura e architettura scritte dai più celebri personaggi dei secoli XV, XVI e XVII pubblicata da M. Gio. Bottari e continuata fino ai nostri giorni da Stefano Ticozzi. Milano, Silvestri 1822, vol. 2° p. 385, n. CVII.

dello stesso anno. Il Gabburri, si vede, aveva invitato il Cignaroli a Firenze: e il Balestra rispondeva a nome del Cignaroli: « Il signor Pecchio. . . . . . . . vedrà di far anco il disegno desiderato, come parimenti mi ha detto di farlo il signor Cignaroli, il quale a buon conto ha fatto in disegno il suo ritratto, che appunto me lo fece veder ieri, che veramente ha fatto un bel ritratto, in una positura spiritosissima e bizzarra che spero che le piacerà, avendovi introdotto anche la cetra per alludere al genio della poesia. Sospende il mandarlo per fino che avrà fatto il disegno, per mandarle il tutto unitamente, come ella ordinerà. Intanto al medesimo, come V. S. Ill. m' ha imposto, ho fatto il passaggio accennatomi per sua parte, e m' ha imposto di riverirla distintamente per nome suo col renderle infinite grazie delle cortesi esibizioni che ella gli fa. Il suo viaggio l' ha differito fino al prossimo mese di novembre, ed in caso che si risolva tornarsene costà, come ne ha e l' intenzione ed il genio, non mancherà d' essere ad inchinar V. S. Ill. e rassegnarle la sua servitù. Il giorno passato del *Corpus Domini*, in cui, in occasione della processione, si suol esporre dei quadri, si son fatti onore con loro opere tutti gli signori Rotari, Cignaroli e Pecchio. Il Cignaroli ha esposto alcuni suoi quadri, ne' quali certo a fargli giustizia si è portato da valent' uomo a meraviglia bene e ne ha riportato il comune applauso (1) ». Una terza lettera del Balestra, del 10 settembre dello stesso anno, ci fa sapere che il Cignaroli era ancora in Verona e ci fa palese l' opinione che del giovine pittore aveva il Balestra medesimo. La riproduco quasi per intero, perchè mi sembra importante il vedere come un contemporaneo, valente pittore, giudicava il Cignaroli e quali pronostici faceva dell' arte sua e del suo ingegno. « Al sig. Cignaroli ho consegnata la lettera mandatami, così l' altra al sig. Colombo; e detto sig. Cignaroli ha detto che al primo tempo che avrà le farà anche il disegno istoriato; che se me lo consegnerà, lo unirò col mio ritratto per trasmetterli ambedue. Nel resto, per quello che mi ricerca

(1) Bottari e Ticozzi op. cit. vol. 2° p. 401 n. CXII, lettera in data « Verona 17 Giugno 1733 »,

nel viglietto, il detto sig. Cignaroli (che mi sono scordato altre volte notificarglielo) ha la pupilla d'un occhio rivoltata in dentro, come aveva il Guercino da Cento, e perciò ancor esso è denominato qualche volta per sopranome il Guercino. In quanto poi al non vedere nel suo fare il bello dell'antico, ella dice molto bene, e già me lo son figurato, e sopra ciò non le ho voluto mai motivar niente per aspettar la opinione di V. S. Illustrissima, che è appunto tale quale me l'aspettavo. Pur troppo è vero e temo che ancor esso si lasci trasportar dalla corrente del mal uso d'invaghirsi di certe maniere ideali e di macchia e poi trascura le buone massime. Ma il male deriva dall'uso pernicioso introdotto di presente comunemente per tutte le scuole, di non voler studiare se non dalla loro fantasia, senza prima aver imparato a disegnare e a componer su le buone forme e dietro le buone massime. Non si vedono più giovani andar a disegnare e studiare dagli antichi, anzi son venuti a tanto di derider questo studio come inutile e pernicioso; e se talora qualche giovine, persuaso dalla ragione o da chi ha sano giudizio, vuol mettersi a studiare e disegnar dagli antichi, viene dagli altri beffeggiato; sicchè il misero è costretto dalla vergogna a tralasciare e andar dietro alla corrente degli altri; perlochè preveggo che in tal forma la povera pittura voglia andar in ruina. Il detto sig. Cignaroli ha un grande spirito e talento distinto dagli altri; e se metterà in esecuzione l'intenzione sua di portarsi in coteste parti e a Roma per imbeversi delle belle forme degli antichi e per apprendere le buone massime, ora che è giovine (come io gliene vado facendo) spero che si farà un gran valent'uomo. In Verona non ci sono di meglio del sig. Rotari e del Cignaroli, due grandi spiriti da far gran passata » (1).

Nel settembre del 1733 il nostro pittore era dunque ancora a Verona; nell'aprile del 1735 si trovava in Venezia. Lo desumo da questa lettera datata da Venezia. Non ha indirizzo, ma è diretta a un *Don*

(1) Bottari e Ticozzi op. cit. vol. 2° p. 403-404, n. CXII: lettera in data « Verona 10 settembre 1733 ».

*Gerolamo* che con ogni probabilità è Don Girolamo Ballerini, al quale il Cignaroli era e rimase legato per tutta la sua vita da viva e sincera amicizia.

Cariss. Pad. e amico

*Venezia 22 aprile 1735.*

Un pittor da bene, che per fargli dispetto vien spesso nominato poeta, saluta e abbraccia affettuosamente il sig. D. Girolamo e lo prega: avanzarmi quelle notizie che può avere circa S. Gerardo Sagredo nobil Veneto Vescovo di Pannonia, morto li 24 settembre e translato da Ungheria in Murano, il che son desioso saper come e quando. Se ne' Bollandisti fosse possibile trovarlo o altrove, avendo per suo mezzo le notizie, l'ascriverò a singolar favore.

È pur impertinente Giambettino: lo conosce ancor lui e lo confessa: dopo un anno, la prima volta che scrive, incomodarla è cosa non buona, ma lui è fatto così; ci vuol pazienza, e di quella pazienza che V. S. cortesissimamente saprà mettere in uso per favorirmi, in tal guisa vie più obligandomi a confessar d'esser qual fui e sono

Di V. Rev.

*dev. aff. servo e amico*
Gio. Bettino Cignaroli (1).

Approfittò il nostro Cignaroli del trovarsi a Venezia in mezzo ai più grandi capilavori della Scuola Veneta, e studiò molto le opere immortali di Tiziano, di Paolo, di Palma il vecchio e di tanti altri gloriosi artisti. Ma il suo autore prediletto era Paolo Veronese, che chiamava il *più universale pittore,* valentissimo nel colorito, e che ottenne *nell'invenzione il primato* (2).

(1) Lettera inedita, nella *Autografoteca veronese* (Bibl. Com. di Verona).
(2) *Serie dei pittori veronesi* cit. p. 207.

Tornato a Verona, continuò per qualche anno a colorire a fresco: nel refettorio dei Padri dell'Oratorio condusse un Abacuc sostenuto pei capelli da un Angelo; pel conte Ottaviano Pellegrini un Vulcano che presenta a Venere l'armi fabbricate per Enea; nel palazzo del conte Carlo Pompei ad Illasi, in due medaglie, il sagrifizio d'Ifigenia e la lite d'Apollo con Marsia; un soffitto in casa dei signori Albertini; in un luogo di campagna dei padri Gesuiti una Maddalena ai piedi del Redentore. Nel 1744 si recò a Venezia per colorire a fresco in casa Barbarigo a S. Maria Zobenigo un soffitto e tre sopra porte; nella cattedrale di Vicenza, nella cappella del SS. Sacramento figurò in una medaglia la manna e in un'altra S. Giovanni Battista.

Il Zannandreis nomina i dipinti fatti dal Cignaroli in Verona e che più non esistono, cioè: per l'Oratorio delle Stimmate, S. Bernardo e il Redentore; ne' SS. Fermo e Rustico al Ponte, un quadro con S. Annone Vescovo co' corpi de' detti SS. MM. titolari; nella Chiesa delle Zitelle la Tavola del maggior altare, in cui era figurata S. Elena che adora la Croce; nell'Oratorio dei SS. Vito e Modesto una tavola coi detti SS. MM.; l'Adorazione dei Magi, piccolo quadro; e M. V. e altri SS. dell'Ordine nel Monastero di S. Giuseppe; una B. V. Assunta per le terziarie di S. Bernardino; ed una Margherita da Cortona, mezza figura, ne' Minori Osservanti (1).

Non posso ricordare tutti i dipinti ch'egli eseguì per la sua città e pei forestieri che d'ogni parte venivano o mandavano a dargli qualche commissione. Ricorderò soltanto i principali lavori per far vedere quanto la fama del Cignaroli fosse estesa per ogni parte d'Italia e fuori. Fece una tavola della Sacra Famiglia per la Regina di Spagna; Giuseppe tentato in Egitto pel principe di Lichtenstein; la morte di Socrate e la morte di Catone pel conte Carlo di Firmian ministro plenipotenziario della Lombardia; Angelica e Medoro per l'imperatrice delle Rus-

(1) Zannandreis, Le vite dei pittori, scultori ed architetti veronesi, ms. 837 della Bibl. Comunale di Verona, p. 625.

sie. Condusse il martirio di S. Lorenzo per la parrocchia dello stesso nome in Brescia; la Purificazione per la Confraternita di Ripalta in Crema; il viaggio in Egitto per S. Antonio in Parma; S. Benedetto che muore, pel monastero di Polirone; e pei padri Domenicani di Ferrara S. Vincenzo Ferrerio in atto di risuscitar una morta. Ricordiamo ancora un angiolo custode per la duchessa di Parma, e il gran quadro pel Duomo di Pisa, in cui si rappresenta il ricevimento dal mare della testa del santo arcivescovo Turpè.

Dei quadri dipinti in Verona, oltre i sopra ricordati, citiamo altri tre, di cui possiamo stabilire la data. Il primo è la pala eseguita per l'altare di S. Giovanni nella chiesa di S. Toscana, che si riferisce all'anno 1747. Togliamo la notizia dai registri della Commenda di Malta:

« All'Altare di S. Giovanni.

« Al lato destro dell'Altare maggiore. Un Altar tutto di pietra viva e rimesso con due scalini, bradella, parapetto, mensa, scalino da candelieri con ornato tutto di pietra fatto da Benefattori con Palla di mano del sig. Gio. Bettin Cignaroli fatta per legato Rubini rappresentante B. V., Nostro Signore, S. Giovanni e S. Zeno con un chierico » (1).

Il secondo dipinto è il quadro rappresentante Verona ai piedi di M. V. per l'Officio dei Provveditori di Comun, fatto nell'anno 1757, come risulta dalla seguente memoria:

« D. Gio. Bettino Cignaroli D. H. p.° Lug. 1757 per spese diverse L. 660.— per resto a saldo d'un Quadro in Tella da esso fatto per ornamento dell'Officio delli Magn. Sig. Provved. di Commun alla Cassa, in maggior summa accordata nell'anno 1752 dalli Magn. Sig. Presid. di quel tempo in ordine alla facoltà impartitale dal Mag. Cons. de' XII con suo Decr. 7 dicembre 1752, c. 159, L. 600 » (2).

Il terzo è la Maria Vergine Assunta dipinta nel 1767 per le Ter-

(1) Antichi Archivi annessi alla Bibl. Com. di Verona. Commenda di Malta — Cabreo — 1747, carta 37 v.

(2) Antichi Arch. annessi alla Bibl. Comunale di Verona. Arch. del Com. Quaderno 1756 per 1766, f. 185.

ziarie di S. Bernardino. Ecco la memoria ricavata dai registri del Monastero.

« 1767 Mar. 3. — Atti Gio. Bernardi. Il Collegio di S. Elisabetta di Verona sotto la Regola di S. Francesco d'Assisi, col consenso del protettore Pierfaben Rivanelli, vende a Gio. Bettino Cignaroli una casa in contrada di S. Zeno in Oratorio per L. 6119 e soldi 8 e l'obbligo di far di propria mano alle RR. MM. venditrici un quadro a di lui piacere. La casa era gravata di un canone livellario di annue L. 1.13 a favore della Chiesa di Ognissanti » (1).

Visitò il nostro Giambettino parecchie città d'Italia, Mantova, Brescia, Milano, Ferrara, Bologna, Firenze, Pisa, Parma e Torino. A Parma si recò nel 1759, ove era stato invitato da que' Sovrani; fu accolto e trattato onorevolissimamente dai Reali Principi, spiegandosi alla loro presenza la bella tavola di S. Idelfonso, per ordine della Duchessa dipinta dal Cignaroli per la Cappella dello stesso nome in Madrid. A Torino fu nel 1766 chiamatovi dal Re; per ordine del quale suggerì alcuni regolamenti per l'Accademia di pittura. Pure ebbe dal Re incarico di dipingere una mezza figura di qual Santo più gli piacesse per accompagnare una Maddalena del Trevisani; ed eseguì difatti un S. Giovanni Battista.

Oltre la gloria grandissima e più ambita che gli veniva dalle molteplici commissioni che dimostravano in quanta stima fosse tenuto in tutta l'Europa, ebbe l'onore d'essere aggregato all'Accademia Clementina, e a quella di Parma, e più ancora di vedere il suo studio frequentato da principi ed uomini illustri, che passando per Verona non volevano lasciarla senza aver veduto e salutato il celebre pittore (2). Ricordiamo soltanto l'imperatore Giuseppe II, il quale, dopo di essersi

(1) Ant. Arch. annessi alla Bibl. Com. di Verona. Terziarie di S. Bernardino; in un processo intitolato: 1767 Vendita Madri S. Bernardino al Sig. Cignaroli.

(2) V. l'elenco degli uomini più illustri per ingegno e per nascita che visitarono lo studio del Cignaroli, in *Memorie della vita di Giambettino Cignaroli eccellente dipintor veronese*. Verona, Moroni 1771 (Autore IPPOLITO BEVILACQUA) p. 42-43.

trattenuto a lungo con Giambettino, si congedò dicendogli, che in quel giorno aveva veduto due cose rarissime: l'*Anfiteatro e il primo pittore d'Europa* (1). Ciò avveniva il 21 di luglio del 1769.

E se ciò non bastasse a dimostrare il gran conto che di lui si faceva, ricorderemo gli inviti che il Cignaroli ebbe da Parma, e prima da Madrid, con un assegnamento ben decoroso, perchè là si volesse trasferire. Ultimamente da Vienna fu chiamato alla direzione di quell'Accademia e al riordinamento di quella imperiale galleria. La proposta gli fu fatta negli ultimi mesi del viver suo; cosicchè la morte il colse prima di aver deliberato; ma probabilmente anche questa volta avrebbe finito col non accettare (2).

Egli non aveva da lamentarsi, come pur troppo avviene, della sua città; perchè questa lo teneva in sommo onore, e si mostrava grata a lui della sua gloria, che ridondava in vantaggio e decoro di questa nostra Verona, che ebbe in ogni secolo valentissimi artisti. E gli artisti erano il pensiero principale del Cignaroli; sicchè avendo la Repubblica posta su tutte le arti e professioni una gabella, e questa essendo stata estesa anche ai pittori, si fe' domanda dall' Accademia di pittura per essere esonerati; e Giambettino si assunse l' incarico, e riescì ad ottenere la ducale 26 maggio 1763 con cui, considerata *la estimazione e pregio della Scuola, la celebrità di alcuni dei professori e principalmente dell' accreditato Cignaroli* si assolveva l' Accademia da qualunque contribuzione (3). In riconoscenza di ciò la città di Verona lo elesse a direttore perpetuo dell' Accademia di pittura, che fino a quell' epoca non era regolata da norme stabilite (4). La parte presa dal

(1) Bevilacqua Ippolito op. cit. p. 43.

(2) Pompei Girolamo, Orazione in morte di Giambettino Cignaroli ed alcune poetiche composizioni sopra lo stesso argomento. In Verona, Moroni 1771, p. 15.

(3) Capitoli dell'accademia di pittura e scultura in Verona (Verona) Libanti 1823 (ripubblicati dal segretario perpetuo Benedetto Del Bene) p. 1.

(4) « Il decoroso stabilimento di questa Accademia di pittura, che per lo passato bensì esisteva, ma senza pubblica autorità che la sostenesse, senza leggi che la governassero, senza luogo determinato ove stabilmente raccogliersi, devesi tutto riconoscere dal Cignaroli, che non volle perdonare a fatica, onde ottenere un così bello intento » (Zannandreis, ms. cit. p. 632).

Consiglio il 18 dicembre 1764 diceva: « che alla scuola dei nostri pittori resti concesso l'uso delle casa con bottega nello stabile di questa Città alla Giara condotta ora in affitto da Giuseppe Alessi, e che siano inoltre, del dinaro di cassa corrente, contribuiti ducati trentasei dal grosso all'anno, per supplire alle spese di lumi, fuoco e modello per li mesi quattro, nei quali si terrà l'Accademia ».

Interrompo la citazione per avvertire che la casa fu acquistata dal Cignaroli medesimo, come si vede dalla seguente memoria: « Sig. Giambettino Cignaroli — Conto di cessione — D. H. a 3 Giugno 1765 = Per cassa corr. d. 750 dal grosso con.ti da esso per la cessione riportata dalla Magn. Città con istromento del giorno d'oggi relativo alla Parte del Mag. Consegl. de XII e L. 18 dicembre 1764 con cui viene liberamente cesso a detto sig. Cignaroli una casa con bottega nel Quadro dello stabile alla Giara di ragione di detta Magn. Città per uso dell'Accademia dei Pittori, con patto però a favore della Città stessa di poter quandocunque redimere la casa stessa con la restituzione ed esborso della medesima summa e come in detto Istromento Atti di D.no Gio. Meriggi Nod. fede di cui al n. 67, c. 360, L. 4650 ». (1).

Ripiglio la citazione interrotta. La parte del Consiglio continua: « A questa [Accademia] assisteranno e sopraintenderanno tre cittadini con titoli di Presidenti, da eleggersi di tre in tre anni da questo Consiglio e ne sarà direttore il nostro Giambettino Cignaroli, che colle ammirabili opere del suo eccellente pennello ha alzato tanto grido in Italia e fuori, per somministrare alla studiosa gioventù un possente mezzo di perfezionarsi sotto la direzione di un così accreditato Maestro, e per dare insieme al valente professore un testimonio del particolare aggradimento, con cui vien da questa Città riguardato il di lui zelo verso la Patria, singolarmente dimostrata nel procurar l'annunciata Ducale di esenzione 26 maggio 1763 ». (2)

(1) Ant. Arch. annessi alla Bibl. Com. di Verona. Arch. del Comune, Quaderno, 1756-1766, fasc. 366.

(2) Capitoli dell'Accademia ecc. (cit. ediz. Del Bene) pag. 5.

Furono stesi dallo stesso Cignaroli i Capitoli dell' Accademia (1), la quale fu aperta solennemente nel 1766 con discorso del Padre Ippolito Bevilacqua dell' Oratorio, a cui assistettero il Vescovo, il Rappresentante Veneto e tutte le altre autorità cittadine (2).

Giunto così il nostro Cignaroli all' età di 64 anni, fu attaccato da febbre *putrida inflammatoria*, preceduta da vomito, che in dieci giorni lo condusse al sepolcro (1 dicembre 1770).

Il Consiglio decretò con Parte presa il 17 dicembre 1770 che gli fosse a pubbliche spese eretto nell' Accademia di pittura un busto con iscrizione. Riferisco la Parte per intero.

« Die Lune 17 Xbris mane 1770.

*(Omissis)*

« Dimmisso Mag.co Consilio L. remansit Mag.cum Consilium XII Praesidente Ill.mo ed Ex.mo Do. Potestate Vice Capit. in Vo. 15

« Pro Johanne Bettino Cignaroli nuper Vitae functo

« Super expositis a Mag.co Co. Antonio Montanario Provisore Communis habitaque consultatione captum fuit cum Votis omnibus.

« Rapito da morte in età ancor vigorosa e nell' auge più sublime de' celebri suoi studi il nostro Giambettin Cignaroli, allorchè con l' insigni fatture dell' Ecc.te suo penello tanto grido avea alzato di se per tutta Italia e fuori, cosicchè le di lui opere venivano procurate a gran prezzo non solo da' principali soggetti della nostra, ed altre ancor rimote Nazioni, e sopra tutto dagl' Inglesi, che tanto pregiano le belle arti delle quali sono studiosissimi conoscitori e coltivatori; ma furono

(1) Nell' adunanza dell' Accademia 24 novembre 1805, dovendosi fare delle aggiunte al regolamento, si stabilì per primo, « che siano conservati nella totale loro integrità tutti i capitoli saggiamente dettati dal benemerito e illustre Istitutore di questa Accademia, colli quali si è essa retta sinora felicemente; e che resti ad esse leggi aggiunto soltanto quanto esige il nuovo ordine di cose ».

(2) Cfr. Capitoli dell' Accademia della pittura aperta dalla magnifica Città di Verona l' anno CIƆIƆCCLXVI (Verona, Moroni, 1766). A p. 21 e segg. si legge la « Introduzione del padre Ippolito Bevilacqua dell' Oratorio di Verona recitata la sera dell' aprimento dell' Accademia ».

pur'anche ricercate et accolte con molto applauso dalle Corti di Francia, di Spagna, e di Sassonia, e per sino di Pietroburgo, ove tanto del Valore de' Pittori Veronesi e sì segnalate vivono le memorie ancor recenti, sembra convenevole cosa, che da questo Publico si manifesti un atto di riconoscenza e di stima al nome del chiaris.$^{mo}$ Professore, che illustrò in maniera così distinta non pur sè medesimo, ma tanta parte di splendore aggiunse anco alla gloria della sua Patria.

« Non v' ha tra noi chi non sappia che il Re di Sardegna bramando conoscere di persona il Cignaroli, lo chiamò a Torino, d' onde poi lo congedò regalato magnificamente, e che il Regnante Imperatore Giuseppe 2°, nel passare che fece per Verona l' anno scorso, si compiacque d' onorare d' una visita personale la di Lui stanza, per osservar ivi diverse sue opere, encomiandole con alte lodi, e dando all' auttore l' insigne vanto del primo Pittore d' Europa. Il Reale Infante Duca di Parma lo fece replicatamente invitare con patti assai onorevoli al suo serviggio; e non molti mesi sono li fu proposto di passar' a Vienna in qualità di Direttore di quell' Accademia, e di Sopraintendente all' Imperial Galleria, lasciando generosamente al di lui arbitrio la dimanda dell' annuo assegnamento: onori e vantaggi grandissimi, a' quali ei rinunziò per natural sua modestia; e per l' amor della Patria, del quale amore ha egli date altre non men chiare prove, nel procurare da se ai Pittori Veronesi la speciosa esenzione graziosamente concessa con Sovrano Decreto 26 Mag.° 1763, nel regolare con assidua attenzione la nostra Accademia, della quale era stato dal Mag.$^{co}$ Cons.° de' XII e L. eletto Direttore perpetuo, e che per lui si vide copiosa di circa cinquanta Accademici, numero assai osservabile, che nelle più antiche e famose d' Italia non avvien che si vegga; e finalmente co 'l lasciare per testamento all' Accademia stessa tutti i suoi libri di Pittura, di Scoltura, di Architettura, e di Prospettiva in molti luoghi di sua man postillati, i quali saranno un testimonio perpetuo della molta affezione, che nutriva per essa, e della viva di lui premura nel contribuire per ogni mezzo, ch'era da lui, all' avvanzamento e profitto della studiosa Gioventù. Per tutte le

quali cose. imitando anche il lodevol' esempio dei nostri Maggiori verso di quei soggetti, che colla sublimità de' loro talenti furono alla Patria di lustro e decoro sarà preso

« Che nella sala destinata alle riduzioni dell' Accademia di Pittura sia eretto al poc' anzi deffonto Giambettin Cignaroli, previo l' assenso della Publ.[a] Sovrana Autorità un busto di Pietra con l' iscrizione conveniente alla di lui fama e valore in testimonio perenne della stima e riconoscenza della Città nostra verso un tanto Uomo, non meno che ad esempio et eccitamento de' Giovani Alunni. La cura di eseguire il presente provedimento sia demandata alla diligenza e zelo de' benemeriti Cittadini Pressid.[ti] a quell' Accademia, e sia supplito col danaro della Cassa corrente ». (1)

Con la seguente ducale, 30 gennaio 1771, il Governo Veneto approvò la deliberazione del Consiglio:

Aloysius Mocenico Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobili et sapienti viro Aloysio Mocenico de suo mandato pot.[i] v.[e] cap.[o] Verone Fid.[i] Dil.[o] S.[m] et Dil.[is] Aff. Rileva con rincrescimento il Senato la perdita che si è venuta di fare per la morte in qti gni successa del celebre pittore Gio. Bettin Cignaroli, che per l' insigni sue opere acquistò una giusta fama al suo nome per tutta l' Europa, ed accrebbe lustro a cot.[a] Città, sempre ferace d' Uomini illustri in una tal' arte. Degno però egli, che se ne onori la memoria con un perpetuo monumento si concorre pienam.[te] ad approvar la Parte presa dal Cons.[o] di XII di cot.[a] Città, acciò nella Sala dell' Accademia di Pittura, della quale era egli direttore continuo, ed a cui lasciò anche in Dono morendo tutti i libri suoi, vi abbia ad essere eretto un busto di Pietra, con iscrizione, che faccia palese il merito del rinomato soggetto, e che manifesti altresì il grato di Lei sentimento: onde questo testimonio per lui di onore servi egualmente di stimolo ai

(1) Ant. Arch. annessi alla Bibl. Com. di Verona. Arch. del Comune. Atti del Cons. Vol. QQQQ f. 72, 73, 74. Il busto fu scolpito da Diomiro Cignaroli fratello del defunto.

Giovani alunni, onde distinguersi in un' arte tanto riputata, e che da noi si riguarda con particolare protezione.

Dat. in nro Dli P° Die XXX Jan.i Indict. IV 1771

Fabbio Zio Seg.rio » (1)

Morendo il Cignaroli aveva lasciato in dono all' Accademia tutti i suoi libri di pittura. L' Accademia grata per questo dono e per la cura mostrata in vita dal valentissimo artista e suo direttore, ordinò a Girolamo Pompei, Segretario perpetuo di essa, di tesserne l' elogio (2). Questo elogio fu letto il 24 marzo 1771 nella gran sala dell' Accademia Filarmonica.

Il Cignaroli, come si è veduto, dipinse moltissimo; eppure gli rimaneva tempo di coltivare la poesia, per cui aveva provato inclinazione da giovinetto (3); e scrisse ad istanza del Biancolini, quella *Serie di pittori veronesi*, che si legge nella II parte del vol. II. dei supplementi alla cronaca del Zagata; e postillò con novità di notizie, che gli devono

(1) Ant. Arch. annessi alle Bibl. Com. di Verona. Atti dei Rettori Veneti, n. 1370 f. 97.

(2) POMPEI G. Orazione cit. Verona 1771.

(3) Nell' opuscolo: « Rime e versi in occasione che piglia l' abito di S. Benedetto nel ven. monastero di S. Ant. del Corso la sig. march. Isotta Spolverini dal Verme col nome di donna Marianna Teresa. In Verona, Vallarsi 1741 ». A p. X sonetto di Giambettino Cignaroli *pittore ed improvvisatore* che comincia: « Dalle tempeste orribili sonanti ».

Nell' opuscolo: « Vestendo l' abito religioso di S. Agostino nel Ven. Monastero di S. Maria degli Angeli in Murano col nome di Regina Celeste la nob. donna Maria Garzoni rime e versi. Verona, Stamp. del Seminario presso A. Carattoni 1743, in 4° ». A pp. XXIX-XXXII canzone del C. che comincia: « Se i trionfi romani ».

Nell' opuscolo: « Rime e versi per la applauditissime nozze dei nobili signori conte Lelio Gualdo e contessa Ottavia Pompei consecrati al nob. sig. conte Giunio Pompei avolo della sposa. In Verona, Ramanzini 1745 ». A p. XXXI sonetto del C. che comincia: Dopo tentati invan canori accenti ».

Nell' opuscolo: « Per le nozze del sig. co. Alessandro Bevilacqua con la sig. cont. Margherita Negroboni componimenti dei poeti veronesi. Verona, Carattoni 1745 ». A p. XLIV sonetto del C. che comincia: « Mentre pensoso d' aurea cetra io tento ».

Nell' opuscolo « Rime e versi di poeti veronesi nella partenza di S. E. il sig. Bertucci Dolfin provveditor di Verona. Verona, Merlo 1751 ». A p. 50 sonetto del C. che comincia: Per vie diverse a la Real del Mare ».

Il Pompei (Oraz. cit.) afferma che l' ingegno del Cignaroli lo trasportava alla poesia specialmente estemporanea.

essere costate ricerche moltissime, un esemplare delle Vite dei pittori del Dal Pozzo, che cogli altri suoi libri donò all' Accademia (1).

Questa attività egli la dovette in massima parte al suo regolato e uniforme metodo di vita. « Avanti il levar del sole (scriveva egli medesimo il 16 luglio 1759 al Frugoni) faccio per bene un'ora il passeggio di tre miglia; costume che da sei anni impreso, mi ha dato forza di resistere alle fatiche de' miei studi. In quell' ora, niuna o poche persone ritrovo: all' imbrunire, ritorno al passeggio (2).

Egli espose in varie occasioni le sue idee sull' arte; ma non si dava l'aria di voler dettar la legge. « Dipingo (scriveva un' altra volta al Frugoni), non istampo trattati. Ogni mediocre pittore può col consiglio dei dotti e con diligente osservazione eseguire suoi pensieri col più fino della erudizione, ma può altresì di leggieri, dopo tante diligenze, riuscir il quadro di niun valore (3) ».

Una lunga e importante lettera del Cignaroli sul colorire fu stampata, non sono molti anni (4); si confrontino le idee esposte in questa lettera con quello che il nostro Giambettino scrisse a proposito di Paolo Veronese (5).

Fu *pittore dotto*, secondo notò il Lanzi (6); e pur seguendo la cor-

(1) « Il libro de' pittori veronesi, opera del cav. Bartolomeo Dal Pozzo Ammiraglio della Religione di Malta, fu postillato da Giambettino in più luoghi, aggiungendovi quelle notizie e quelle vite che l' altro non potè nè avere nè scrivere, e correggendolo ove, per mancanza di sicure fonti, avea innocentemente preso sbaglio » (BEVILACQUA, Memorie ecc. p. 58).

Queste *postille* di cui molti si giovarono, io sono lieto di poter pubblicare, qui di seguito, nella loro integrità, per il primo. Alla Presidenza dell' Accademia di Belle Arti di Verona, che mi permise di trarne copia, mando i miei più vivi ringraziamenti.

Faccio seguire alle *postille* alcune lettere del Cignaroli, che si conservano nell' Archivio della R. Accademia di Belle Arti di Parma.

(2) P. MARTINI, Giovanni Bettino Cignaroli ed una sua lettera intorno al colorire; in *Atti e memorie dalle R. R. Deputazioni di Storia Patria per le provincie modenesi e parmensi.* Modena, Vincenzi 1868 vol. IV, pag. 293.

(3) P. MARTINI, op. cit. p. 294.

(4) P. MARTINI, op. cit. p. 295-298. Si può leggere questa lettera anche in appendice alla presente pubblicazione, unita alle altre del Cignaroli dirette all' ab. Frugoni.

(5) *Serie di pittori veronesi*, al capitolo: *Paolo Caliari.*

(6) LANZI L. Storia pittorica, 6ª ediz. Milano, Silvestri 1823, vol. III p. 308.

rente del manierismo, seppe dare alle sue figure slancio e vita ed all'insieme de' suoi quadri un colorito gustoso. Fu detto a ragione l'ultimo de' più rinomati coloritori veneti (1).

GIUSEPPE BIADEGO.

(1) BERNASCONI C. Studi sopra la storia della pittura italiana dei secoli XIV e XV e della scuola pittorica veronese dai medii tempi fino a tutto il secolo XVIII. Verona, Rossi 1864, p. 375.

Postille inedite di Giambettino Cignaroli all' opera di Bartolomeo Dal Pozzo: « *Vite de' pittori, scultori e architetti veronesi con » la narrativa delle pitture e sculture delle case e de' luoghi di » Verona e del suo territorio. Verona, Berno 1718* ».

## Vittore Pisano detto Pisanello

Il Domenici nella prima parte delle Vite dei Pittori Napoletani dice che il famoso Solario ossia Zingaro *osservò in Roma l' operare di Vittor Pisano* e di Gentile, i quali in quel tempo avevano impiegati i pennelli in opere lodatissime che per ordine del Pontefice Martino V si dipingevano in S. Gio. Laterano; ove con virtuosa emulazione mostrava ognun di loro ecc.

## *Addenda a la vita di* Altichiero

Di quanta riputazione fosse il nostro Altichiero basta leggere il Savonarola nel piccolo commentario delle lodi di Padova, scritto nell' anno 1440, et ora dato in luce dal Muratori nel tomo XXIV Rerum Italicarum al capo ultimo del primo libro, a carte 1169 et 1170.

Dopo aver il Savonarola narrata l' opera di Guariento e Giusto Padovani pittori del suo tempo, passa a parlar delli Pittori più insigni, le di cui opere si trovavano in Padova e questi in quattro classi d' onore ripone. Nel primo luogo parla di Giotto Fiorentino; nel secondo luogo di Giacobo Avanzi Bolognese; e nel terzo posto mette Alticherio, le cui precise parole sono queste: « Tertiam uero [cioué sedem] Altichierio Veronensi, qui Templiculum Georgij Sancti Nobilium de Lupis, templo Antonij propinquum maximo cum artificio decorauit ».

L' ultimo luogo lo dà ad un tale Stefano da Ferrara.

Oltre delle sopradette cose nel libro 2.° a carte 1175 parlando del Palazzo del Capitano di Padova, e della sala detta degli Imperatori, scrive ne i termini seguenti — « Romani Imperatores miris cum figuris, cumque triumphis, auro, optimoque cum colore sunt depicti. Quos gloriosae manus illustrium Pictorum Octaviani et Alticherij configuraverunt. » —

Libro 2.° p. 1181 Il predetto Savonarola aggiunge che da ogni parte d'Italia venivano a Padova li studiosi giovani della Pittura per erudirsi ed apprendere l'arte dalle Opere delli mentovati Pittori Giotto, Avanzi, Altichierio ecc. Su le

quali opere poi si rese a' suoi tempi celebre Guariento Padovano, capo della scola Veneziana.

### Nicolò da Verona pittore

L'eccellenza di questo Pittore, nascosta sin oggi alla comune notizia, mostra ad evidenza quanto scarsi sieno i documenti riguardanti li professori della Città nostra. Nella Chiesa di Ogni Santi in Mantova, ospizio de' Monaci Benedettini, dipinta si vede a fresco sul muro la S.<sup>ma</sup> Vergine col bambino, e dalli lati S. Gio. Battista e S. Benedetto, oltre alcuni ritratti ginocchioni, con questa iscrizione: « Nicolaus de Verona pinxit 1461 ».

Stupii veggendo in quel secolo un dipingere carnoso ed insolito affatto, di buon dissegno, e con teste vivaci, specialmente quella della S.<sup>ma</sup> Vergine, che è dipinta sì fresca, viva e pastosa, quanto si puol bramare. Nè creda alcuno sia questi Nicolò Giolfino, perchè la maniera è diversissima, oltre che ci avrebbe posto il cognome, che si vede all' uso d'allora non avere ancora assunto.

### Paolo da Verona Ricamatore

Alla metà del 1400 fiorì questo celeberrimo nella sua professione. In Fiorenza ricamò le azzioni della vita di S. Giovanni per la Chiesa del detto Santo con tale magistero ed arte che il Vasari lo chiama divino e sopra ogni altro ingegno rarissimo. Il disegno però delle figure era di Antonio Pollaiuolo Pittor Fiorentino, che morì nel 1498.

### Liberale Pittore

Il ritratto di questo è tolto dal Vasari. Adrian Valerini ne le Bellezze di Verona dice: — « Liberal così unico nella Pittura. »

### Zeno da Verona

Nella Parrochiale di Salò dipinse in una Tavola la liberazione de' SS. Padri dal Limbo; come scrive l'Averoldi nelle Pitture di Brescia; altra sua Tavola vi è con S. Gerolamo. Nella Tavola di Salò con i Sti Padri liberati vi è la iscriziono che segue « Zenon V. P. 1537. »

Di questo nostro Pittore m'è finalmente venuta sotto gl' occhi una Tavola d'Altare posta nella Parrochiale di Padenghe territorio Bresciano. Il di lui stile è su 'l fare dei Carotti; non ha però tanto intesa la degradazion del lume; ed il colore di Zenone è un poco più roseo. Per altro è Pittore diligente ed attento, e dissegnator molto ragionevole, con alcuni cangianti nelle pieghe alquanto gra-

ziosi. Sono espressi nella predetta Tavola la S.ma Vergine con il bambino in braccio, li Ss. Sebastiano ed Antonio Abate, ed un S. Vescovo e S. Cristoforo, su le di cui spalle ha dipinto (con semplice per non dir goffo pensiero) un altro bambino Gesù. Sotto alla Tavola, nella cornice, sono espresse le seguenti parole:

Pietate Iouanis Bufini
Sumptu Filiorum et eius
Zenone Veronensi Pictore
Calend. Decemb. 1552

### Gerolamo Moceto

Di costui si vede una piccola tavola d'Altare 1493 in tre partimenti disposta nella Capella di S. Biagio nel Tempio de' Ss. Nazaro e Colso. Quivi nel mezzo l'imagine di nostra Donna col Bambino e lateralmente due Santi.

La maniera di questo pittore è particolare, di uno stile grandioso, con masse ampie di lumi ed ombre. Onde avendosi riflesso all'età in cui fu dipinta, è molto commendabile. Il di lui nome appare scritto sopra un gradino che serve di sgabello alla Vergine.

Di questo pittore fa menzione il Vasari, e lo fa scolaro di Bellini; ma credo s'inganni.

### Giovanni Carotto

Il ritratto di Giovanni è tolto dalla stampa delle Anticaglie.

### Anselmo Caveri

In S. Zeno in Monte la Circoncision del Signore è marcata « Anselmus Canerius Veron: Pingebat MDLXVI. »

### Francesco Torbido detto il Moro

Il ritratto di questo pittore è tolto da uno esistente appresso il sig. Francesco Palettà.

### Daniel Dal Pozzo

Di questo Pittore unica memoria è nel Libro Cassa dell'Archivio de' Ss. Siro e Libera, che gl'erano stati pagati denari nel 1520 per una ancona da lui dipinta con sopra S. Siro, S. Agnese e S. M. Madalena, che è di maniera secca e si vede nella camera di Conferenza della detta Compagnia.

## Francesco Morone

Appare la morte di Francesco anche dal libro: «Catalogus Confratrum de Ss. Siro et Libera,» ove era ascritto Confratello: e nominato viene «Franciscus Moronus Pictor de S. Paulo de Campo Martio.»

## Paolo Cavazzola

Il ritratto del Cavazzola è tratto dalla Tavola di S. Bernardino.

Il cognome vero di Paolo non fu Cavazzuola, ma fu Morando; e per incontrastabil prova di ciò sotto la figura del S. Rocco da lui nella Chiesa della Scala dipinto ci pose il suo nome e l'anno in questa guisa: «Paulus Morandus V. P.;» vuol dire Veronensis Pictor, o Veronae pinxit 1518.

Il Pozzo precipitò troppo in dir che a suoi dì erano smarrite tali pitture, cioué il detto S. Rocco, e il S. Sebastiano del Torbido e quella del dai Libri, mentre solo l'anno scorso 1742 sono state levate, e sono il S. Rocco ed il S. Sebastiano dalla casa Carli posseduti.

Il Vasari nota gl'ottimi costumi del nostro Paulo, ed a proposito di questo ho ritrovato un bellissimo documento, in cui ancora si vede l'anno e mese della di lui morte. Era il Morando ascritto nel Collegio de' Ss. Siro e Libera. In un libro però esistente nell'Archivio, che porta in fronte le seguenti parole: Incipit catalogus confratrum ecc. sta registrato il nostro Pittore come siegue: «Paulus pictor Morandus hic pictura praeclarus confratrum melior obijt 13 augusti 1522.»

Valerini lo nomina raro nel dissegno.

## Michaele Veronese

Non credo siavi città, li cui cittadini meno curanti sieno stati de' Veronesi per servar memoria delle persone illustri. Questo pittore è di gran merito, riguardo al tempo in cui fiorì, pure stassi sepolto il nome in un tenebroso oblio. Nel Reffettorio delle Monache di S. Giorgio, in vasto spazio di muro è dipinta la Crocifissione, che con dispiacere da ognuno non può vedersi, attese le rare prerogative ch'ella ha in se. Sotto a tal fatica è registrato rozzamente:

Per me Michaelem Veronensem MCCCCC

· I ·<br>Die · II<br>Junij

In S. Chiara nell'altar laterale, entrando a sinistra, le figure dipinte intorno al nicchio della Capella a cornu Evangelij, sono sue. In esse c'è ottima simmetria, buon impasto di colori, e le pieghe o sia panneggiature intese a maraviglia

che, abbenchè alquanto seccarelle, tuttavia vestono con somma grazia ed eleganza l'ignudo; sotto vi ha scritto al solito rozzamente.

Hic fecit Michael Die III Augusti
MCCCCCVIIII

## Battista Fontana

Fu al servizio dell'Arciduca Ferdinando et era bellissimo inventore, al dir d'Adrian Valerini.

## Michel Angelo Bozzoletta

Nel 1582 o alquanto dopo fu dipinta la facciata del Palazzo dei Gonzaghi duchi di Sabioneta nella detta Città da un Michelangelo Veronese che incliniamo a crederlo il presente autore. Tanto si ricava da un libro intitolato: Discorso di Alessandro Lamo sopra la pittura e scultura, stampato in Cremona nel 1584.

## Nicolò Giolfino

Dice il Valerini che dipingeva Nicolò tanto con la destra mano, quanto con la sinistra. Gio. Hoolbeen di Basilea eccellentissimo pittore al servigio d'Enrico VIII in Inghilterra dipingeva con la mancina. — Baldinucci.

## Giovanni Badile

Nel 1400 fioriva Giovanni Badile Pittore e antesignano di questa famiglia in cui molti si distinsero nel dipingere, come si vede da un Libro di livelli della Parrocchia di S. Cecilia, nelli di cui limiti abitavano. Ho rinvenuta pittura di questo Giovanni nella Chiesa di S. Giorgio vicino a S. Anastasia: la qual pittura è prossima alla piccola porta che comunica interiormente con il convento. Sopra vi è espressa la S.ma Vergine d'aria graziosa e vestita nobilmente, con il fanciullino in braccio similmente grazioso. Sta ella assisa in un tabernacolo all'antica; dalle parti vi sono S. Antonio Abate e S. Gio. Battista, et un ritratto di persona ginocchioni. Sotto poi i piedi di N. Donna è scritto: Joannes Baili — il qual cognome è indiferentemente con quel di Badile adoperato nel sopracitato Libro Livelli.

Nella medesima Chiesa sopra la porta maggiore v'è una Tavola divisa in più partimenti all'antica. Nel mezzo è situata la S.ma Vergine con il bambino in grembo mezzo vestito, in una azione così semplice, fanciullesca e ghiotta che (in tal proposito) non si puote più desiderare; graziosa è la Vergine, e di buon aria, come pure gli altri santi hanno sapore di tinta e proporzione, che non invidia i più celebri de' suoi tempi. Sotto ai piedi della Vergine nella nicchia di mezzo ha egli pure posto il suo nome: Johannes Bailli.

Il ritratto di questo è tolto da un disegno ch'è in una raccolta antica appresso il conte Alessandro Pompei.

### Antonio Badile

Verso il cader del 1543 fece il ritratto di Matteo Giberti Vescovo di Verona allora morto; viene chiamato ingegnoso giovane, lo che mi fa dubitare se sia vero quanto è qui detto del suo nascimento, o pur che avesse un figlio pittore pur nominato Antonio. Vedi le costituzioni Gibertine de' Ballerini.

### Domenico Riccio detto Brusasorzi

Il di lui ritratto è tolto dal Ridolfi, ed anche s'è osservato (?) quel della Filarmonica.

### Giacomo Ligozzi

Adrian Valerini lo dice incomparabile nell'imitar augelli, fiori e pesci. Il Baldinucci nell'opera sua postuma a carte 9 dice: « il disegno del bellissimo fregio fu opera del diligente Pittore Jacopo Ligozzi stato discepolo di Paolo Veronese ». L'opera detta è di mosaico nella Tribuna della Galleria di Fiorenza e fu cominciata l'anno 1633. Ai Cappucini di Montui sono due quadri all'Altar Maggiore. — Baldinucci, opera postuma a c. 27. [Dal 1580 al 1610].

Giacomo Ligozzi dipinse: in Pisa nella Chiesa de' Cavalieri di S. Stefano; Fiorenza in S. Giovannino due Laterali; ne' Servi una Pietà fatta far da Gio. Bologna; S. Croce, Minori Conventuali il martirio di S. Lorenzo, lodatissima Tavola — dice il libro intitolato: Antiquario o sia Guida di Fiorenza; S. Maria Novella, Padri Domenicani, S. Raimondo che risuscita un fanciullo; Ogni Santi, Minori Osservanti, S. Diego: inoltre nel Chiostro 17 Lunette a fresco ed una stupenda in faccia. Dice l'autor lavorata con estrema diligenza. Nel Palazzo Vecchio s. Pio V che incorona Cosmo I ed un altro quadrone, li 12 Fiorentini spediti Ambasciatori a Bonifacio VIII.

### Battista del Moro

Questo Pittore era morto avanti l'anno 1586, come appar dal libro del Valerini stampato nell'anno sopradetto.

### Giulio del Moro

Il ritratto di Giulio è in Venezia nella antica scuola de' Pittori a S. Sofia. Vedi il Boschini nelle Miniere della Pittura Veneziana.

## Bastian dal Vino Pittore

Ecco un Pittore sin quì ignoto. Qual fosse il suo valore da le opere non lo sappiamo; solo, per relazion d' Adrian Valerini, che fu fatto per merito della Pittura e *Fisonomia* (cosa intenda no 'l so per *fisonomia*) cittadin di Pistoia ed avea luogo in quel Consiglio. Viveva nel 1586. Lo credo scolaro del Brusasorzi, attesa la maniera di dipingere. Si maritò in Pistoia l' anno 1518. Il ritratto di Bastiano è copiato dal fatto di sua mano in Pistoia e ce lo donò il Vagliani Pittor Pistoiese.

## Bernardin Brugnolo Architetto

Figlio di Luigi Brugnoli pur Architetto e cognato di Michel S. Micheli. (Il co. Pozzo in questo libro a la vita del S. Micheli ne parla).

Di questo pure il sopradetto scrittore narra che era vissuto al servizio del Duca di Mantova avanti l' anno predetto 1586. Il suddetto Bernardino è lo stesso che vien notato dal Vasari nella vita del San Micheli per nipote di questo insigne nostro Architetto. Anzi egli assistette alla fabrica della M.ª di Campagna, che era stata molto scioccamente variata dal modello del Zio (Vasari, terza parte, carte 518); onde la ridusse in miglior forma col farne un compiuto nuovo modello. Sua è l' architettura dell' altare Maggior di S. Giorgio, di cui disse M.r Daniel Barbaro, notissimo ed intendentissimo personaggio, non aver mai veduta opera simile, nè potersi far meglio. (Lo stesso Vasari parte 3ª a carte 522). Egli viveva nel 1568, attesochè il Vasari che stampò nell' anno predetto le Vite de' Pittori, lo annovera tra viventi ed in età ancor fresca.

## Gio. Battista Brusasorzi

Questo è un Pittore non conosciuto per l' avanti; vien notato per uomo di non volgare diligenza, e che era al servizio dell' Imperadore. Tanto rapporta l' altrove accennato Adrian Valerini. Quando e cosa facesse ci è ignoto. Io inclinerei a credere ch' egli dipingesse su 'l gusto di suo padre Domenico, e che alcune opere che si credono di Felice possano essere del detto Gio. Batta; essendoci a dir vero troppa disparità tra le cose credute le prime di Felice, il quale, sebene mutò maniera, dopo esser stato a Fiorenza; tuttavia chi ravviserà le sue, delle quali non si dubita, come in S. Pietro Incarnario, S. Eufemia e S. Giorgio, ci scorgerà non poca unione con la seconda sua maniera; non così però in altra: come la Tavola in S. Domenico di S. Orsola con altre S. Vergini di stile veramente diligentissimo, ed un soffitto nel celebre Palagio detto la Rotonda de' Marchesi Capra di Vicenza, nelle quali opere traspira il gusto de' Brusasorzi, ma vario non poco da Felice, come ancora da Domenico il Padre. Onde io giudicherei fossero del sopra notato Gio. Battista, del quale non ho potuto rintracciare migliori notizie.

### Orlando Flacco o sia Fiacco

Ne parla con gran lode Adrian Valerini.

### Felice Riccio detto Brusasorzi

Il ritratto di Felice è tolto da uno che è dipinto presso Domenico nella Accademia Filarmonica.

### Bernardino detto l' India il Giovine

Il ritratto di Bernardino è tolto da uno esistente appresso i Ceffis.

### Bonifacio da Verona Pittore

In un picciolo libretto intitolato — Delle cose notabili della Città di Venezia, stampato nella detta Città presso gli eredi di Luigi Valvassori e Gio. Dom.co Micheli nel 1583, a carte 50 dopo aver nominato Giorgione e li anteriori Pittori, dice: fu poi Paris, Bonifacio da Verona, et il Pordenone. E poco appresso parlando di Paolo Caliari allor giovinetto, lo noma Paolo da Verona. Nè si può metter in dubbio sia error di stampa, mentre anche nella Tavola lo chiama Bonifacio da Verona.

Oltre di questo Gio. Paolo Lomazzo Pittore e scrittor ben noto, nel suo trattato di Pittura, a la Tavola, ove numera gl' artefici di quest' arte, dice espressamente — Bonifacio Veronese pittore discepolo del Palma; ed a carte 679 del settimo libro dice: « So ben io che molti altri vi erano degni d' esser celebrati e proposti per esempio et imitatione, come Lorenzetto, il Passerotto ecc. Bonifacio e Battista Veronesi, Lattantio Bressano ecc. ».

Il Lomazzo avea terminato il suo libro a l' anno 1582, come si vede da lettera inibitiva agl' altri stampatori di don Sanchio da Ghevara castellan di Milano, che è perfettamente lo stesso libro. »

Così pure altro libricciuolo dinotante le cose notabili di Venezia stampato nel 1592 presso Agostino Zoppi chiaramente lo nomina Bonifacio da Verona.

In qual anno nascesse Bonifacio non si sa, ed il Ridolfi nella sua vita lascia sotto profondo silenzio l' anno di sua nascita e morte, solo accennando che morì d' anni 62.

Il di lui maestro fu Palma il vecchio che contemporaneo era di Tiziano, anzi fu suo scolaro, ma che premorì a Tiziano in età di 48 anni. Si pose sotto la disciplina di Tiziano il Palma (al dir del Ridolfi), quando Tiziano era nel fior di sue opere che sarà stato verso il quarantesimo anno di sì gran Pittore e di nostra salute 1517, se si riguarda l' anno in cui nacque Tiziano che fu il 1477. Onde si può dedurre che verso l' anno 1525 si ponesse Bonifacio sotto la scola del Palma, che allora poteva essere avvantaggiato nell' arte. Benchè a dir vero mi pare

un poco difficile da conciliarsi tal cosa con quanto narra lo stesso Ridolfi nella vita del Tintoretto nato nel 1512; cioè che essendo giovine, solo in Venezia celebrar s' udivano l' opere del vecchio Palma, del Pordenone, di Bonifacio. Talchè per farsi largo prese a dipingere i portali de l' organo de' Servi, et indi a qualche anno cioè nel 1516 il fresco su la casa de' Fabri a l' Arsenale. Dico dunque che se Bonifacio era nel primo concetto verso il mille cinquecento quaranta, sarebbe stato un prodigio nello spazio di meno di dieci anni l' arrivare a rendersi tanto celebre in Venezia, ed al paragon di que' primi Pittori allora viventi. Io però piuttosto crederei che Bonifacio in Verona s' instradasse prima nell'arte che allora era uscita dalle tenebre, e già viveva tra gl' altri il rarissimo Domenico Brusasorzi, benchè giovine, essendo egli venuto a la luce nel 1494. Quello però che hâverà ammaestrato nella pittura Bonifacio inclino a pensar sia stato Antonio Badile che nacque circa il 1480, il di cui valore quanto e quale sia, basta veder le rimasteci opere, nelle quali si ravvisa una maniera tutta brio e natura, ed affatto discostata dalle durezze in quei tempi praticate. Che Bonifafacio fosse da un tal maestro educato lo mostra anche un non so che di gusto si nel dissegno che nel carattere, da cui si scopre aver qui in Verona fatti li suoi primi studij sotto il Badile, piuttosto che sotto altri altrove. Concedo poi che alla direzzione si possa esser messo del Palma, ma ciò era in tempo che aveva molto del suo, quivi appreso; se come ho mostrato di sopra, si abbia riflesso al tempo in cui fiorì con nome di Pittor celebre il nostro Bonifacio.

Quanto tempo egli stesse presso il maestro, quali gl' incontri fossero e i successi di sua vita, perchè forse a lui ignoti, ha lasciati in silenzio il Ridolfi; onde nella vita di sì degno Pittore altro non fa se non che spacciare la mercanzia che nel seicento s' usava pur troppo dagli scrittori. Si diffonde in tesser catalogo delle pitture dal medesimo fatte, con aggiunte però che nulla servono a ritrarne una miserabile particolar notizia. Rimetto però al detto chi brama saper ove s' attrovano di lui opere, nelle quali però confessa un sublime gusto non ordinario.

Conclude la vita con dir che Bonifacio molto operò, perchè molto era assiduo a la sua professione, ma che nulladimeno provò sempre una ristretta fortuna; chiudendo gl' occhi a la morte nell' anno sessantesimo secondo di sua vita. — Ecco il nostro insigne Bonifacio con poca fortuna in vita e dopo anche la morte, non avendo avuto chi con premura maggior abbia saputo dare di lui le nozioni dovute. Io però cercherò dare dello stesso quelle migliori notizie ho potuto rinvenire, e farò ancora qualche riflesso sopra l' eccellenza del suo dipinto. Quanto a questo, dice il sopracitato Ridolfi, che alcuna volta dipinse Bonifacio sul gusto del Palma a tal segno, che rimasero ambigui gl' intendenti nel darne giudizio, altre volte ancora fece ne' suoi dipinti comparir un gusto Tizianesco tutto natura e verità, come anche accenna il Boschini nella sua Carta del Navegar pittoresco a carte 394, che spendendo molte stanze in sua lode per un quadro della visita de' tre Magi, dice tra le altre cose:

Ghè sta più volte dubio su sto Autor,
Per l' opere che è fate de so man,
Se soe le fosse overo de Tician ecc.

e a carte 321:

> Quel Bonifacio che fa tanto honor
> Al penel de Tician, so calamita,
> Con i tre magi o' come ben l'imita
> El far de l'eccelente Precetor! ecc.

Nello stesso libro finalmente a carte 312:

> Tician è 'l Dio de l'arte; no me inganno:
> Ma certo Bonifacio al parer mio
> È come l'ombra che al corpo va drio ecc.

Per ultimo nel libro dello stesso Boschini intitolato: Le ricche miniere della Pittura Veneziana, fa sul principio questo elogio a Bonifacio: « Bonifacio pure con gran sodezza seguita le pedate di quell' immortal Tiziano, col mostrare gran abbondanza de' suoi parti in molti luoghi pubblici e privati ed in particolare ne' Magistrati de' Signori Governatori delle Entrate, del Sale e della Cassa del Consiglio dei Dieci, dove appunto si vede il carattere molto simile a quello del Maestro. Certo che questo ancora alcune volte confonde i più intendenti ».

Sin qui il Boschini, il quale nello stesso libro dando ragguaglio delle predette opere lo colma di singolarissime lodi. Veda però ciascuno a qual eccellenza arrivasse il nostro Bonifacio, mentre appresso non dei sciocchi ma degli intendenti si confondevano li suoi dipinti con quelli di Tiziano. Basta questo a dimostrarne l' impareggiabil valore.

Abbiamo in Verona una sua Tavola d' Altare nella Chiesa di S. Maria in Organis, che è la seconda a destra entrando in Chiesa con la S.[ma] Vergine, il Bambino, li SS. Pietro e Paolo Apostoli, Bernardo e Zenone Vescovo; sin qui è stata da tutti li valenti professori prezzata al maggior segno, riconoscendola di far Tizianesco, ma non ravvisandola del nostro Bonifacio, del qual asserisco essere, senza esitazione; e chi attentamente avrà la sua opera veduto in Venezia, confesserà ch' io non mentisco. Gran disgrazia ha incontrata quest' opera, mentre fu già da mano arrogante ed ignorante, per aggiustarla, essendo un po' guasta, deturpata; pure, mercè del celebre nostro Antonio Balestra, è ritornata a farsi vedere per degno parto di Bonifacio. Il dissegno non puol esser più puro e semplice; sono le figure d' una bellissima simetria e che degradano in prospettiva con un' arte ammirabile, contrastandovi l' una con l' altra senza affettazione; li contraposti sono intesi a maraviglia. Sparsa vi è poi un' armonia sì grata che innamora. Il colorito è Tizianesco, ma più caldo ancora di tinte. Le teste sono vive vivissime, e basta il fissarsi in quella di S. Paolo, e vi si scorgeranno bellissime parti e nelle casse d' occhi grandiose, e nella nuca a maraviglia dissegnata. Insomma per non allargarmi basta vederla con attenzione per comprenderne il pregio. In Venezia poi per veder una stupenda opera basta fissarsi nelle portelle a l' altar delle Reliquie nella Chiesa de' Servi, accennate con gran lode dal Boschini e dagli altri che susseguentemente hanno dato notizia delle Pitture

di Venezia. Vi è espresso l'apostolo Filippo che chiede al Signore: Ostende nobis Patrem. In quest' opera vi è un misto di Tizianesca maniera e de' nostri antichi veronesi Pittori che innamora. Vi sono certe idee che mostrano un non so che di gusto Romano, come ne' nostri Brusasorzi e dal Moro specialmente traspira. Insomma basta vederla per certificarsi, quanto egli abbia prima in Verona appreso e come rarissimo con tal varietà di gusto e sublime dissegno si rende. Eccoci perciò aver fatto acquisto di un insigne Pittore sin qui creduto Veneziano, che forse dal cognome sarà tale creduto, con equivoco altre volte successo. Una famiglia Veneziani s' è estinta già non molti anni in Verona, e di questa o d' altra sarà forse stato il nostro Bonifacio. Ma tutto questo è incertissimo; certissimo però che Bonifacio era Veronese. Non so poi con quale autorità il Padre Orlandi gli dia il cognome di Bembi e dica che aveva un fratello pittore per nome Gio. Francesco. Egli cita il Ridolfi, ma questi non ha giammai sognato tali cose.

Veramente fu grande la mala sorte del nostro Bonifacio, mentre, a dispetto di tanta eccellenza, lo tenne celato in tal guisa; che sin a l' istesso Vasari non ne pervenne che tardi e succintamente la notizia. Lo nomina Bonifacio pittore veneziano, poco però ciò importando a confronto delle due riportate autorità, e veggendo dalle parole dello stesso Vasari come non ne sapeva che scarsamente le nozioni. Dice però così di lui (libro terzo a c. 839). — « Bonifacio pittore veneziano, del quale non ho prima avuto cognizione, è degno anch' esso d'essere nel numero de' tanti ecc. artefici annoverato ecc. » — Già si sa che il nome di Veneziano è comune a la Dominante ed a suoi sudditi, onde non ripeto altro in tal proposito, avendone dato già bastevoli prove.

Il Vasari a carte 560 della terza parte nomina nelle Vite dei pittori Cremonesi un Bonifacio Bembi per buon pittore, il quale lasciò imperfette, morendo, l'opere della Cattedrale di Cremona, che poi furono terminate dal Pordenone. Io credo che il padre Orlandi abbia fatto equivoco con il nome di questo ed il nostro Bonifacio, non avendo posto diligenza a cercare più oltre l'origine.

Oltre le dette cose ho di nuovo trovato altra notizia per sempre più riconoscer Bonifacio Veronese. Un piccolo libro in quarto intitolato: Le cose maravigliose et notabili di Venetia, di Leonico Goldioni, e stampato presso Ghirardo et Jeppo Imberti nel 1602, dopo aver nominato li Gian Bellini, e Giorgione, dice: « Fu poi Paris, Bonifacio da Verona et il Pordenone ». — Ecco fino al 1602 riconosciuta la vera patria di Bonifacio.

Il di lui ritratto è tolto dal Ridolfi.

## Paolo Callari detto Paolino il Veronese.

Il suo ritratto è tolto dal Ridolfi.

È falso che il Badile fosse zio di Paolo; mentre nel 1560 fu da Paolo sposata Elena figlia del Badile già premorto come appare da' libri di S. Cecilia parocchia de' Badili.

[Dal Pozzo. *Condotto a Mantoa.... fece Paolo.... il S. Antonio Abbate ba-*

*stonato dal Demonio e da un altro Demonio deluso sotto volto di femina]*. Sono queste due figure nella sinistra.

Fu Paolo aggregato agl'Accademici Fiorentini per il suo valor nella Pittura, come pure lo fu il Zelotti, che sbagliandone il cognome lo nomina il Vasari, Battista Farinato. E di questo errore si puol vedere la sicurezza ove parla delle cose dipinte dal Zelotti nel Ducal Palazzo di Venezia, che le dice opere di Battista Farinato.

Dipinse ancora Paolo per la chiesa de' Monaci di S. Benedetto in Polirone tre tavole d'altare. Una con S. Nicolò Vescovo e molte figure, la seconda con la S.ma Vergine, il Bambino e due S. Eremiti, e la terza con S. Gerolamo ed in aria la Madre del Signore che nel grembo gli riposa. Ebbe per premio di tali fatiche scudi d'oro 123 come apparisce dalla scrittura d'accordo fatta col medesimo Paolo l'anno 1562 esistente nell'Archivio d'Ogni Santi in Mantova.

*[Dopo poche pagine la stessa notizia con le seguenti parole].*

1562. Paolo dipinse 3 Tavole d'altare per la Chiesa di S. Benedetto sul Po per il prezzo di 123 scudi d'oro. Lo che costa dal libro Istromenti nell'Archivio de' Monaci conservato.

### Carlo e Gabriele Caliari figliuoli di Paolo.

Li ritratti di Gabriele e Carlo sono tratti dalla collezione Gazola al Giardino.

*[Seguono i due ritratti a matita: nell'uno c'è scritto:* Gabriel Caliarius ex Pinacotheca Comitis Gazolae; nell'altro: Carolus Caliarius ex Pinacotheca Comitis Gazolae].

### Paolo Farinati degli Uberti.

Dalla vita del Ridolfi è tolto il ritratto di Paolo.

### Battista Zelotti.

Il ritratto del Zilotti è tolto dalla vita del Ridolfi.

### Dario Varotari.

Il ritratto di Dario è tratto dalla vita del Ridolfi.

### Marc'Antonio Bassetti.

Il Baglione nella vita di Gerolamo Nanni (1) a carte 270 parla del Bassetti e dà in luce due opere del Bassetti dipinte ad oglio in Roma nella Chiesa della

(1) L'ediz. citata dal Cignaroli è di Napoli 1732.

Madonna dell'Anima, una delle quali è la Natività di Gesù, l'altra la Circoncisione.

## Claudio Ridolfi.

Il ritratto di Claudio Ridolfi è tratto da quello che esiste nella Galleria Ghirardini.

*[Alle parole del Dal Pozzo:* havevasi dato giovinetto alla pittura nella scuola di Dario Pozzo, *c'è la postilla seguente di mano ignota:* Forse è un errore il cognome che sarà stato Dario Varottari].

Claudio Ridolfi fu a Verona di passaggio l'anno 1639, mentre a li sei d'agosto dell'anno predetto deliberarono li Confratelli del Collegio dei santi Siro e Libera di fargli dipingere l'imagine di S. Siro, che s'attrova nel coro della medema chiesa, in luogo d'altra imagine dallo stesso Ridolfi dipinta, ma per l'umidità andata a male. Tal notizia è cavata dal libro Parti A dell'accennato Collegio, ove espressamente dice: « con occasione che qui si trova di passaggio il S. Claudio Ridolfi ecc. »

Scolaro del Ridolfi fu il celebre Contarini detto Simon da Pesaro, come puol vedersi nella Felsina Pittrice del Malvasia.

## Pasquale Ottino.

*[C' è un ritratto a matita:* Pascalis Ottinus ex Pinacotheca Com. Gazolae et ex Tabula laterali a cornu Evangelii in E. Georgij].

Un'opera stupenda dell'Ottini è nella Sacristia della Ghiara.

Il ritratto di Pasquale è tolto dalla collezion al Giardin Gazola e si vede tratto dalla vasta tela della manna in S. Giorgio, ove fu in un angolo effiggiato.

## Dionisio Guerri.

Fu Dionisio Guerri ucciso da empia mano, invidiosa del suo gran talento, nella corte di S. Nicolò. Tanto mi riferì Bartolomeo Signorini pittore, cui detto l'avevano li Fontana congiunti dell'infelice estinto.

## Francesco Bernardi detto il Bigolaro.

Di costui si vede una bella tavola ne' Zoccolanti d'Isola della Scala ed anche in Verona in Ogni Santi che ora serve di Quadro in Chiesa.

## Santo Prunato.

Sbagliò il Pozzo *(che lo fa nato nel 1656)* mentre nacque l'anno 1652 nel dì 22 settembre e fu battezzato in S. Eufemia.

Il di lui ritratto nell'Accademia è tratto da uno esistente appresso il di lui nipote.

Santo Prunato fu il primo che ristorò la perdita dell'arte in Verona, ove ciecamente correano dietro a Biagio Falcieri tenuto allora eccellentissimo pittore non ostante le sublimi operazioni che qui veggonsi degli antichi e gli errori che innumerabili e incontrastabili si ravvisavano nell'opre dello stesso Biagio. Sopra la qual cosa solea il detto Santo Prunato narrar qualche piacevol novelletta, come una tra le altre successe: cioè che trovatosi in una sala, ove un quadro di fresco fatto da Falcieri era stato posto, udì due sparlar del quadro predetto e notarne mille nèi, che egli benchè fanciullo e scolaro non vedea come potersi difendere, mentre tacito intanto stava ascoltando con dolore quella veridica censura. Era presente al discorso delli due accennati un' altra persona, che dopo averli uditi esagerare e lacerar la pittura, proruppe chiedendo 'a loro se conoscevano l'artefice, al che rispondendo che no, gli avvisò esser quella pittura di Biagio. Al risuonar il venerato nome si cambiò la scena, ed incolpando ambedue la propria ignoranza alzarono alle stelle quel dipinto, che prima aveano tanto giustamente sprezzato. Ecco qual era lo stato ed il gusto di Verona. Onde non è piccola maraviglia s'egli da tante tenebre seppe trar il novo lume a la smarrita pittura, come appare nel Quadro della Manna posto in S. Daniello.

Vero è però che anche da Bologna sentì risvegliarsi, e tra le cose viste in Venezia e le pitture de' Bolognesi s'avanzò a ricercar colorito più vero, forme migliori ed un gusto particolare, che in qualche suo dipinto espresso non invidia a i più rinomati moderni. E che sia il vero basta ammirar alcune delle sue opere, tra' quali scegliendo quella dell' istituzion del S.$^{mo}$ Sacramento in S. Tomaso Apostolo, e l'altra tavola in S. Stefano potremmo riconoscere di qual eccellenza egli fosse. Nella prima ha egli preso un tal sistema di carattere che le antiche celebrate scole rimembra; qui non ci sono artificiosi belletti, nè tinte lussureggianti ma un vero e sodo impasto che tizianeggia, tutta la messa insieme è di gran armonia ripiena, restando nascosta l'arte da una certa semplicità e schiettezza che innamora. Vi sono poi alcune teste degli Apostoli in naturali positure dipinti, che arricordano la scola del gran Tiziano e quella verità tanto propria allo stesso. Il campo oscuro con le artifiziosamente abbagliate figure fa trionfar le masse illuminate davanti, ma in tal guisa che il loro chiaror non offende, benchè brillino anche da ristretti lumi a tempo e loco, mentre poi poco a poco verso l'oscuro dileguandosi fanno un pastoso rilevato e vero che molto diletta. La seconda poi in Santo Stefano è d'un carattere anche più grandioso, con ombre più decise e gran macchia; onde si può dir veramente opera massiccia. Ivi ancora riluce un grato impasto, che pender mi pare ad un colorir più roseo e gaio del primo. Questa tavola fu creduta da alcuni forestieri di Carlo Maratti, li quali celebrandola per tale in faccia del a loro ignoto Prunati, restarono sorpresi, datosigli a conoscere il non pensato autore presente che colmarono di mille encomi. Se ella s'abbia di tal fare lascio ad altri il giudicio; basta che si è un'opera molto eccellente nel suo rango. Se egli sempre avesse di tal sapore dipinto sarebbesi forse più dilatato il suo nome; ma l'essersi alle volte distratto in occu-

pazioni straniere a la pittura, contribuì non poco all' inegualità de' suoi dipinti; il qual delitto di non esser il tutto seguente appare anche nelle sue più lodate pitture; la qual cosa credo provenisse dal non aver ei fatto quelli studj profondi e calcato quelle difficili strade che conducono il pittore al sublime, ma dalla natura prodotto pittore seguisse l'estro, che se non è sostenuto da certi studi, facilmente o si spegne o declina. Tanto appunto gli avvenne con l'avvanzarsi degli anni, benchè anche in questi ultimi traspirassero le sue opere non pochi barlumi del foco primiero. Veggansi per prova la Tavola di S. Giovanni dalla Croce nei Padri Scalzi, ed il Quadro laterale nelle monache di S. Domenico, che in ambedue troverassi un buon impasto, qualche testa di sapore sublime ed una sempre aggradevole armonia di tinte. Quanto più però andava invecchiando, altrettanto ancora scapitar si vedeva, come si scorge nella Tavola posta in la Cattedrale, e nella morte d'Antioco effigiata in S. Sebastiano, ed egli medesimo ben se n' accorgea; onde nella sua ultima malattia disse ad una sua figlia che lo inanimiva: « ci vuol pazienza, già veggo esser inabile per la pittura, e perciò meno mi è dispiacevole la morte », che munito dei SS.[mi] Sacramenti incontrò con atti di cristiana pietà il dì 27 novembre dell'anno 1728 in giorno di sabato a 16 ore. Con lagrime della famiglia e scolari fu tumulato in S. Giovanni in Fonte.

Fu il Prunati di un temperamento robusto, ben formato, e di volto che inspirava rispetto; sapea trattar coi grandi senza umiliarsi, e con gli eguali cattivandosi il di loro affetto. Era gran dicitore e spargea i suoi discorsi di graziose novellette che tenevano allegra la brigata, e faceva sembrar momenti quell'ore che seco favellando si passavano; e sopra di questo voglio raccontar un lepido successo. Tra gli suoi amici, che molti ne avea, eravi Antonio Nobile pittor paesista, con cui ciarlando passava talvolta l' intere mezze notti. Un giorno essendo ambedue secondo l'uso giti a divertirsi, convennero d'accordo di tornarsene alle loro case quando suonassero le ventiquattr'ore, perchè, diceano, la gente ci addita e ci fa i conti addosso e le mogli a casa si lamentano. Così stabiliscono, ma al tocco delle ventiquattro, mentre prendeano vicendevolmente congedo, disse il Prunati: Ah è un po' troppo intempestiva questa separazione; fermiamoci un poco e poi ce ne anderemo. Si fermarono così a passeggiare nella piazza detta dei Signori, ove s'erano ridotti, e tanto vi si fermarono che cominciò a nevicare. Onde passati sotto il portico della casa dei Mercanti, si diffusero in tali ragionamenti che (e parrà forse impossibile) spuntò l'alba del giorno; avendo così passata una intera notte placidamente, come se, non rigido verno, ma fosse stata la più temperata stagione.

Ebbe sempre fiorita scuola ed insegnò con amore e diligenza, avendo molta comunicativa. Insegnava a scolari che cercassero apprendere la simetria ed erudizion del dintorno dai nostri Brusasorzi, e specialmente da Domenico, che poneva alle stelle non trascurando di Paolo Farinato il robusto e risentito modo di dissegnare. Per dipinger poi, gli avviava a le opere dell'Orbetto e del Ridolfi, acciò dal primo imparassero il morbido e vero colorito di carne, e dal secondo la graziosa maniera, e un certo suo far particolare d'idee e piegature a la Barocesca. Consigliava a' giovani guardarsi dal Caliari, essendo il di lui metodo più

da ammirarsi che da seguire. E come gli altri due tutti umani mostrano una facile e piana strada per venir eccellenti, quest' ultimo al contrario con uno stile maraviglioso puol metter in pericolo di traviare chi non va fornito de i di lui inarrivabili talenti. Raccomandava molto il tener gran masse di chiaro e oscuro, mentre le pitture prive di tali masse restano stracciate e confuse; avea però scritto sopra il muro della stanza la parola *Macchiar*, che nel linguaggio pittorico equivale alle sopradette massime. Insinuava per ultimo di seguir l'istinto proprio nella maniera, questa cercando ripulir con l'osservazione delle statue della natura e de' migliori; non cercando, come fanno molti, di vestirsi l'altrui maniere che d'ordinario sono al proprio talento straniere. Questi e molti altri erano i documenti che egli dava e però non fia stupore se dalla sua scuola sono usciti de' non volgari pittori.

*[d'altra mano]* Santo Prunatti nato l'anno 1652 a' 22 settembre battezzato nella parochia di Santa Euffemia.

## Gio. Battista Cantiani.

Questo pittore morì in Roma l'anno 1730 ove da molto tempo dimorava, avendosi in quella città acquistato non volgare concetto e commissioni in copia di ritratti, ne' quali era molto prezzato.

## Alessandro Marchesini.

Di questo pittore si puole asserire aversi veduto rinnovellare l'Albani. Nelle piccole figure fece meraviglie. Una Galatea in casa de' Marchesi Gherardini è cosa stupenda; pure opera sì eccellente lo condusse quasi ad un colpo disperato. Avevala esposta, nell'occasione della Processione del Corpus Domini, al pubblico; mentre erano dati da molte persone i giusti elogi alla pittura, vi si frammise certo professore (allora di grido) e disse essere il Marchesini un pittore da femine, e tale esser l'opera ancora; cercando con tale mordacità oscurare il pregio e satollar la propria sacrilega invidia. Non lo nomino, perchè è indegno di nome chi sa tentare azioni infami. Seppe ciò Alessandro, e credendosi punto nella gloria e nell'interesse, diede nelle smanie e mostrava di voler tentare l'eccidio del maldicente. Ma dissuaso da buoni amici, arrestò l'impeto, pensando però partirsi dalla patria per iscansare novi incontri. E così fece, facendo passaggio a Venezia con la moglie. In detta città si veggono opere sue esimie nella Galleria Baglioni, ed in molte altre. Fattosi vecchio assai, ripatriò, ma sentendo i danni dell'età poco operava. Onde con pochi avanzi chiuse li giorni suoi e fu seppellito nella chiesa di S. Silvestro. Degno certamente di più splendida sorte, atteso il molto suo valore che niente inferiore lo rese ai più celebri pittori in piccolo.

Si veggono quadretti della prima sua età, nelli quali scopresi in mezzo alla vulgare maniera del Maestro un non so che di pellegrino che ben additava i nobilissimi progressi che far doveva. Tornato da Bologna Santo Prunato suo amico,

ove era stato a studiare, dissegli: Alessandro Alessandro noi siamo fra le tenebre, vanne ancor tu a Bologna e avrai lumi preziosi per avanzarti. Viveva allora colà, tra gli altri, il celebre Carlo Cignani. Persuaso dall'amico colà si portò, e avanzossi a quel segno che lo rese famoso.

Del Marchesini il ritratto nell'Accademia è tolto dalla collezion Gazola.

## Antonio Balestra.

Il ritratto di questo illustre Pittore, che si vede nell'Accademia, è tolto da uno esistente in casa Pompei.

## Felice Torelli.

Nell' Accademia il ritratto del Torelli è tolto dalla collezione Gazola.

## Martino Cingiaroli.

*Nacque Martino in Verona di Leonardo Cingiaroli* e di Antonia sua moglie.

Visse questi molto tempo in Milano operando con applauso. Verso l' anno 1714 dipinse un Quadro per Sua Maestà il Re di Sardegna che essendogli al sommo piaciuto lo invitò al suo servigio. Accettò egli prontamente e condottosi a Torino co 'l figlio Scipione bravo paesista medemamente, lavorò con aggradimento e stima della Real Casa per lungo tempo. Lavorò molti ritratti de' Re d' Inghilterra, che ornano una stanza della Veneria Reale. Finalmente molto avanzato in età sorpreso da male acuto dopo ricevuti gli S.[mi] Sacramenti spirò l' anima il giorno decimo di Gennaro, correndo l'anno di nostra salute 1726. Lasciò molti figli e figlie, tra' quali si distingue il sopramemorato Scipione vivente, di cui fa memoria anche il padre Orlandi nel suo Abbecedario Pittorico.

## Pietro Cingiaroli.

Nato il dì 29 giugno 1665 battezzato il dì 8 lugio nella Chiesa di S. Giovanni in Valle. Il ritratto di Pietro ch' è nell'Accademia è tolto da uno esistente presso di me Gio. Bettin Cignaroli che fu dipinto dal Murari giovinetto, ed amico di Pietro.

*Addenda a la vita di Pietro Cignaroli.* Trovavasi Pietro in Genova occupato a dipinger, quando nel 1695 fu seco condotto in Milano dal Conte del Astores generale dell'Artiglieria, acciò gli dipingesse una stanza di quadri, come eseguì: e tanto aggradirono al predetto generale, che fece aver a Pietro una carica di gentiluomo dell' artiglieria, fruttante dodici filippi al mese, quale godette tutto il tempo di sua vita. Nel 1712 fece un bizzarro paese dipinto sopra un ramo di una non volgare grandezza per l' imperatore Carlo VI.

L'opere di questo pittore sono state portate in Francia, Spagna e Germania.

(come appare dalla sua lettera sotto l'anno precedente scritta) incontrando assai l'amenità e il buon gusto de' suoi dipinti sulla maniera di Pietro de Mulieribus, detto il cavalier Tempesta, a tal segno che s' ingannarono li più periti dell' arte; ed egli stesso fomentava l'equivoco, mentre avendo presso di sè due quadri del detto Tempesta li teneva appesi nella stanza uniti ad altri da se dipinti, godendo veder al confronto prendersi li suoi dai dilettanti, e lasciar quelli del maestro, come successe tra i molti all' Inviato de' Svizzeri il sig. Termendorf ed al generale degli Alemanni Conte d'Arach. Veramente ebbe egli tutta l'attenzione d' approffittarsi sotto la direzione dell' accennato Tempesta, e giunse a tal grado d' eccellenza, che venne spesato dal Maestro passandogli tanto in Piacenza che in Milano un filippo al giorno e la tavola e questa anche al servitore dello stesso scolaro, mentre dimorava nella di lui casa, che fu per non breve tempo. Correndo l'anno di nostra salute 1720 s' infermò gravemente ed a poco a poco debilitata la natura da una continua febbre, dopo aver mostrato veri segni di pietà cristiana, morì la mattina del 25 giorno di settembre. Lasciò al morire due figli; fattosi il primogenito Minor Osservante morì non ha guari; ed il secondo rinunciando pure a' beni paterni ed al mondo ha seguito l' esempio del fratello.

## *Addenda a la vita di* **Lorenzo Comendù.**

Fu questi un uomo di grande ingegno ed unico in dipinger fatti d' arme, assedî di Piazze e cose simili. Onde a petizion del principe Eugenio di Savoia gli ordinò il baron Martini Commissario dell'Armata Imperiale l'assedio di Torino, quale dipinto doveva essere seguito dagli altri successi nel medesimo Stato. Diede principio a l' opera sopra una tela grande dieci o dodici braccia, portatosi a Torino per essere assistito dagli Ingegneri che insinuargli doveano le posizioni delle armate e quanto a un tal assedio spettava. Per ben due anni ci penò sopra Lorenzo, spesato a la grande, e con le speranze di sortir qualche posto avvantaggioso; ma dopo riscosse da undici milla lire di Piemonte, mai sapea o voleva venirne al termine; onde fu forzato il baron Martini fargli levar di stanza la tela, doppo tentato aver invano con promesse e minaccie ancora d' indur il Pittore a finirla. Fattala perciò portare in Milano fece venir da Bologna il Calza noto ed eccellente pittore in simili cose, quale spesato splendidamente con la famiglia, che seco condusse, diede termine all' operazione, e fu infine profumatamente rimunerato; benchè quello che finì il Calza, quale per altro era grand' uomo, non arrivasse al sublime ed eccellente operare del già fattovi dal Commendù; che tanto asserì con lettera insigne professore disappassionato a chi glie ne fece ricerca.

## **Giovanni Murari**

Il ritratto del Murari esistente nell' Accademia è tratto dalla raccolta Gazola.

## Gio. Battista Bellotti

Nato il 1667 morto 1730 il dì 23 Gen.° d'anni 63. Il di lui ritratto nell'Accademia è tratto dal vero esistente appresso il di lui figlio.

## Odoardo Perini

Nacque l'anno 1671 e fu battezzato in S. Silvestro il dì 5 aprile. Morì il dì 29 Dicembre 1757. Il di lui ritratto tolto dalla raccolta Gazola è nell'Accademia.

Questo pittore fu di un cervello bizzarro assai: onde non è maraviglia se strano appare spesse volte ancora ne' dipinti, da che lasciò scritto Leonardo da Vinci che il Pittore imita se medesimo ne' dipinti suoi. Aveva per altro molta attività e talento, come si può scoprire nella tavola che esiste ne' Colombini, fatta mentre ancora era fresco degli studi fatti in Bologna; mostra pure molto ingegno negli Apostoli a fresco dipinti nel Quadro (cosidetto) de' Muselli; oltre qualche altra cosa sì a fresco che ad oglio dipinta. Ve ne sono poi alcune che contengono certe azzioni strane, e maniera fantastica a segno, che non se ne puol dar pace chi assapora il buono. Era un solazzo udirlo favellare con certa enfasi e con pensieri stranissimi suoi propri. Frequentava benchè vecchio l'Accademia, nè giammai finiva il disegno, ma la metà o solo qualche porzione: cosa che par molto contraria al gran foco che mostrava in parlando. Fatto vecchissimo, si disturbava continuamente in parlando ove doveva esser sepolto, da che s'avea obbligato varie chiese (con dargli suoi quadri) a dargli luogo d'esser interrato. In ogni cosa trovava le sue difficoltà con entusiasmi tali, che faceano scompisciar dalle risa gl'ascoltanti.

## Francesco Casari detto Malugano

Dalli libri della Sanità consta: morto l'anno 1694 alli 22 agosto di 40 anni circa d'idropisia: sepolto in S. Cecilia. Il di lui ritratto tolto da uno esistente presso i sig.ri Baroni è nell'Accademia.

## Bartolomeo Signorini

Il ritratto del Signorini tratto dalla Collezion Gazola è nell'Accademia. Morì l'anno 1742 il dì 14 marzo, d'anni 68. Fu seppellito in S. Salvar Vecchio.

Non basta aver talento, ma bisogna impiegarlo per retta via: onde si compiange ben spesso quel frutto che sperar si poteva, ma che non si raccolse a causa di qualche pregiudizio. Il Signorini fu uomo di valore, e che seppe in varie cose in grande, e molto più in piccolo dar segni evidenti di non vulgare ingegno. Inventava con spirito, disegnava manieratamente, ma non sproporzionato, coloriva ragionevolmente, ed annodava i panneggiamenti con brio. Sapea la pro-

spettiva e ne ornava a sufficienza i suoi Quadri. Insomma era uomo di merito; ma ghiribizzando e sognando novità di maniera, si diparti dal buon sentiero, e fece, specialmente su gl' ultimi anni, certi quadri di maniera veramente barbara. A ciò molto conflui l' esser nemico di consultar la natura, parendogli (così diceva) impossibile che l' uomo s' assoggettasse a disegnar dalla verità. Ecco la causa del suo traviamento. Onde tutto operava di fantasia, e trovando in ciò difficoltadi, che si superano con la vista del vero, si abbandonò ad una razza d' ozio: procurando più tosto rattoppar quadri vecchi, e comprarne, e rivenderne insieme all' amico Baroni unito. Fece negli ultimi giorni la Tavola di S. Bovo, che datosi a creder esser un portento, in udirne le censure ne prendeva rammarico. Era uomo che affettava certo che di filosofico, parlando con una flemma particolare. Aveva però gran credito sui primi tempi, ma faceva sudar le genti che gli commettevano operazioni, ad averle; cosa che gli accresceva il concetto; dacchè quel suo tal ritiro facevagli aumentare appresso gl' ignoranti l' estimazione.

## Felice Capellotti

Con gloria volerebbe il nome di questo Artefice, se avesse con profondi studi secondato il talento. Oltre l' opere dal Pozzo descritte, si vedono alcuni Quadri nella Chiesiuola o sia Oratorio di S. Catterina appresso Ogni Santi, nelli quali traspira un non so che di grandioso stile, con ammaccature negli ampli panni, oltre una tanta suave pazienza che mostrano una ottima strada. Dipinse con gusto ancora a fresco, come si vede nel Cortile delle Orsoline in una figura di S. Orsola. Tutto però egli faceva di pratica, senza portar quelle fatiche che necessarie sono all' eccellenza. Onde si puol concludere dal fatto così il molto più che sperar potevasi studiando. Ma come era uomo che alla giornata viveva ed alquanto amante del buon vino e degli inutili cicalecci, passò con poca fama la vita, ed incontrò con altrettanto scarse fortune la morte invida, nell' età sua avanzata.

*[D' altra mano]* Viveva in Contrada d' Ogni Santi d' anni 40 nel 1738, come dal Registro Estimi di quell' anno. Ebbe moglie e figliuoli.

## Paolo Panelli

È dovere favellar di questo Pittore in cui parti si ravvisano laudabili. Nacque il secondo giorno di gennaro 1676. Attese in gioventù al mestier paterno di farinato; avvanzato in età si diede al disegno nella scola di Santo Prunato, ed anche al suonar di violino in cui si distinse; ma con disavantaggio della Pittura, onde soleva poi detestar la musica ed ammonir gli altri a coltivar la sola Pittorica arte, che tutto vuole lo studio per rendersi eccellente. Tuttavia fece opere di buon gusto, riguardo all' armonia e maneggio de' colori saporosamente condotti. Aveva egli un embrion del buono, che con certi suoi modi di favellare esprimeva appunto come eseguiva dipingendo. Un quadro di Giuseppe in

prigione è nell' Oratorio di S. Biagio ed un altro nella Chiesa delle Monache di S. Domenico; ne' quali si conosce buona maniera, specialmente nell' ultimo. Varie altre opere fece sul medemo tenore. Ebbe in sua gioventù insegnamenti anche da Roberto Oudenard celebre incisore. Vecchio d' ottantrè anni morì l' anno 1759 il dì sesto di Gennaro.

Fu questi un uomo fatto alla carlona; era cosa curiosa udirlo parlare, e vederlo dipingere con tavolozza, pennelli ed arnesi i più sudici del mondo. Frequentava, benchè vecchio, l' Accademia (privata allora) e disegnava di un certo gusto pastoso e mezzo indeciso. Nell' Accademia il ritratto è tolto dalla raccolta Gazola.

### Ferdinando Crema e Gaetano Bentivoglio.

Questi due pittori Crema e Bentivoglio sono chiari, perchè stampati. Credo ci siano *divotionis gratia.*

### Antonio Elenetti e Innocente Bellavite

Innocente Bellavite si rese chiaro nell' Architettura teatrale. Onde dipinse le scene per i teatri di Milano, Torino e di varie città di Germania. Ritornato a Venezia poco vi si fermò: andò a' servigi di Federico re di Prussia. Colà stette alquanti anni; dopo ripatriato in età avanzata e con pochi avanzi morì l' anno 1762.

### Pitture insigni che s' attrovano nelle Chiese e nei luoghi pubblici di Verona.

*(Dal Pozzo) A gli Angeli*

All' altar Maggiore in alto il Padre eterno con la gloria degli Angeli. Ai piedi il Salvatore ch' incorona la Santissima Madre. Da basso S. Benedetto, S. Mauro, S. Placido e S. Scolastica d'Armanno Ligozzi. Al laterale destro la Madonna col bambino in braccio e Angeli all' intorno di Francesco Perezzoli detto il Ferrarino.

Questa ora è di Balestra.

Ora la Concezione di M. V. è del Brentana.

Al laterale sinistro S. Giuseppe moribondo nel letto, assistito da Giesù e dalla Vergine sua Sposa, del detto Ferrarino.

Anche questo transito di S. Giuseppe è del Balestra.

*In. S. Bernardino*

Nella Capella della Croce degli Avanzi la Pala con sei partimenti con

la vita e morte del Redentore, cioè li tre inferiori di Paolo Giolfino (*) e gli altri tre superiori di Francesco Morone (*) ...

(*) Paolo Cavazzola.
(*) cioè il solo G. C. Crocefisso.

Nell' ultima Capella del lato sinistro della Chiesa la Pala con la Madonna in alto fra gli Angeli con S. Francesco e S. Bernardino alle parti e abbasso molti Santi e Sante di Francesco Morone (*).

(*) Ultima opera di Paolo Morando detto Cavazzola coll' anno 1522.

*Alli Carmelitani Scalzi*

Nella Capella al lato destro della Chiesa S. Teresa con un altro Santo etc.

Nell' altare di rimpetto il S. Gio. Dalla Croce è di Santo Prunati.

*Nel Consiglio della Magnifica Città.*

Nel lato destro della sala (del Consiglio) estendesi un altro gran quadro con gli Ambasciatori dei Veronesi ecc. Di mano d' Alessandro Maganza Vicentino.

Di Bonifacio da Verona.

*In S. Croce delle Citelle*

All' altar Maggiore l' Esaltazione della S. Croce con quantità di figure, d' Odoardo Perini.

Fu cambiata e sostituitavi una di Gio. Bettino Cignaroli.

*Nel Duomo Chiesa prima della S.ta Maria Matricolare.*

Al lato sinistro della Chiesa nella Capella di S. Nicolò il gran quadro laterale destro (*) con la Crocifissione del Signore con rilievi di stucco e indorature di moltissime figure all' uso antico di Giacomo Bellino fatto del 1436. (**)

All' altare del Crocifisso (***) dei Conti Emili, il Salvatore con la Croce in spalla, e da i lati in due partimenti S. Giacomo e S. Gio. di Francesco Morone.

(*) a fresco

(**) In quest' opera c' erano figure sorprendenti; atteso il secolo in cui furono dipinte. Specialmente un soldato in piedi volta le spalle, sì bello che raffaelleggiava. Tal pittura per barbaro consiglio fu gittata a basso nel 1759 li 25 Giugno in tempo di notte, per dar luogo ad un bel muro bianco e ad una sciocca architettura. Miserabile epoca che rinnovò la perdita e l' originaria commissione della Cupola del Correggio di S. Giovanni in Parma. Intendami chi può, che m' intend' io.

(***) Ora c' è la Trasfigurazione del Cignaroli.

Unito a questa pagina, ch'è la 231 del Dal Pozzo, c'è un sonetto a stampa (f. v.) *Per la crocifissione di Jacopo Bellino insigne pittura a fresco nel Duomo di Verona, atterrata la notte delli 25 di Giugno, l'anno 1759.* È firmato *D'un Accademico di Bologna.* Sul verso di questo f. v. si legge: « Questo Sonetto è del Turella giovine d'ottimo ingegno. Altri sonetti manuscritti furono sparsi; ma per esser troppo mordaci si lasciano nell'oblio » (1). E più sotto: « Sotto la pittura cancellata erano li sottoscritti versi:

Mille quadringentos sex et triginta per annos
Jacobus haec pinxit, tenui quantum attigit artem
Ingenio Bellinus. Idem praeceptor at illi
Gentilis Veneto fama celeberrimus orbe,
Quo Fabriana viro praestanti urbs patria gaudet

*In S. Elisabetta.*

Il soffitto ad oglio è di Gio. Batta Buratto.

*In S. Maria in Organi*

Nel Coro di questa Chiesa v'era prima la Pala (*) con la Madonna in mezzo S. Benedetto e S. Monica di Girolamo dai Libri.

(*) Questa Pala è stata venduta al sig. Pertusatti.

La Cappella Maggiore di questa Chiesa era dipinta a fresco. C'erano nel giro del coro figure su lo stile dell'antico Morone Francesco. La volta era a comparti arabeschi. Fu il tutto cancellato l'anno 1762 per dar luogo ad un bel bianco. Onde convien credere

(1) Riferisco il sonetto del Turella:

Che fai? barbara man? ferma e sospendi
Il crudo colpo. A che furor ti tira?
Non è già morta, ma ancor vive e spira
La turba, che atterrar feroce intendi.
E tu, che là da duro tronco pendi,
Cui nostro error t'affisse e celeste ira,
Mira, Signor, l'iniquo strazio, mira,
E sì bella d'ingegno opra difendi.
Lasso! ei non ode: e quei sua crudel arte
Non cessa, e tutto con rei colpi infesti
Abbatte e frange in cento pezzi e cento.
Oh così vadan pur tue membra sparte,
Malvagio fabro! il gregge le calpesti,
E le bagni la pioggia, e muova il vento.

che il Reverendissimo fosse figlio di qualche miserabile imbiancatore; dachè più tal cosa apprezzò che i venerabili antichi ornamenti.

Nella seguente Capella di S. Bernardo.... due laterali co' gesti di S. Bernardo, il destro di Gio. Murari, e il sinistro di Biagio Falcieri.

Ora è di Simon Brentana.

Al detto lato giù dalla scalinata nella prima Capella di S. Nicolò de' Carotti, la Madonna con S. Nicolò e un altro Santo di Gio. Carotto.

Ora è del Torelli.

Nella seconda seguente de' Conti Giusti la Madonna co' Santi Vescovi Agostino e Martino di Gio. Francesco Morone.

Oh questa da Re.mi è stata levata per porvi una Natività.

Nella terza de' Bonalicci hora de conti Dal Pozzo la Madonna sedente col Bambino in seno con S. Bartolomeo e S. Zeno ecc.

Ha fatto viaggio

Calando giù dalla scalinata..... nella seconda (capella) seguente la Madonna co' SS. Pietro e Paolo, S. Benedetto e S. Zeno, d'un allievo di Tiziano.

Questa è del nostro Bonifacio, eccellentissimo.

Nella quarta ed ultima de' Maffei la Madonna e Pastori ch' adorano il nato Messia con S. Giuseppe e altri Santi di Girolamo da i Libri.

Questo pure ha fatto viaggio per Milano.

Le portelle dell' Organo furono dipinte da Francesco Morone insieme con Girolamo dai Libri.

*(d' altra mano)*

Le suddette portelle trovansi in Marcellise.

*Nel Vescovado*

La Camera terrena prima a man destra entrando nel portico è tutta dipinta per mano di Paolo Caliari nella sua prima gioventù ecc.

1761. In quest' anno si è terminato di veder queste primizie di Paolo, mercè la bontà di chi, nato a distruggere, prima fece gittar a terra la Pittura del Bellino in Duomo, poi le dette del Caliari in Vescovato. Si puol far di peggio!

*In S. Zeno in Monte*

Al primo laterale destro fuori della Capella maggiore la Circoncisione del

Signore del dottor Angelo Badile, nipote e allievo d'Antonio Badile, ove si vede il suo Ritratto. Altri la fanno di Francesco Montemezano e altri d'Anselmo Canerio.

Questa tavola è del Canerio che v' inscrisse il proprio nome.

## Martino scultore e architetto

Nel 1178 con la costui direzione s'alzò ed ornossi la parte alta del Campanile di S. Zeno, come appare da inscrizione.

## Calzaro Architetto

Questo architetto d'ordine di Cangrande I costrusse nel 1325 sontuosa publica Porta, che dall'Autore prese il nome, come asserisce il Corte, che ancora rapporta l'inscrizione soprapostavi, ed è la seguente:

Regis ab æterni sextum dum curreret ortu
Post iam biscentum, sextum decies quoque lustrorum
Hac strue murorum, geminisque sub aggere fossis
Sub cane verna canis sepsit Calzarius urbem.

## Dominico Pecchio

Questo si distinse in dipinger Paesi in piccolo con somma finitezza, che molto aggradiva; onde per varie parti dipinse e specialmente per Signori Inglesi. In Verona le case Albertini, Serpini, Orti ed altre ne possedono. Era uomo attento e saporoso nel tingere, ragionevole nelle figurine. Quanto poi riguarda ai costumi, onestissimo e di vera pietà cristiana. Chiuse gl'occhi nell'estremo sonno il giorno 14 d'Aprile, l'anno 1760, e fu sepolto nella Chiesa di S. Pietro Incarnario.

Lettere di Giambettino Cignaroli all'Abate Innocenzo Frugoni, *tratte dall'Archivio della R. Accademia di Belle Arti in Parma.*

## I.

*Ill.° Sig. Sig. Pa. Col.mo*

Verona 13 No.bre 1758

L'alto onor impartitomi da cotesta Reale Accademia Parmense è tale, che trovandomi inabile ad esprimer la giusta mia riconoscenza, mi credo obligato a pregare V. S. Ill.ma (che tra primi lumi del secolo nostro venero) acciò in mio nome passi i debiti uffizij di ringraziamento ad una sì nobile Adunanza. Fortunatissima può dirsi veramente Parma, da che sotto gli auspicij del Real Sovrano vede ritornare i felici tempi d'Augusto, ed in S. Ecc:a D. Guglielmo Du Tillot grande promotore degli studi e delle nobili arti il gran genio di Mecenate. Il vedermi aggregato ad un così illustre Drapello, unitamente al Sig. Kavalier Sagramoso mio concittadino e venerato Padrone insieme, il quale s'è reso l'ammirazione d'Italia non solo, ma dell'Europa tutta, che con tanto proffitto ha scorsa, accresce l'avventurosa mia sorte, della quale eternamente ne sarò memore. Rassegno in questa occasione a V: Sig. Ill.ma un Sonetto dettato più dalla riconoscenza dell'onor impartitomi, che da vatidico Estro, di cui m'ànno da gran tempo spogliato le pittoriche cure; pregandola supplir con l'innata sua gentilezza e maravigliosa facondia a quanto dovrei ma non so fare, come pure di riconoscermi pieno di somma estimazione e rispetto

di V: Sig.a Ill.a Um.° Dev.° Obl. Ser.re
Gio: Bettin Cignaroli

## II.

*Ill.° Sig. Sig. Pad. Col.mo*

Verona 3 Febb.° 1759

In esecuzione dei ven:mi comandi di S. Ecc:za D: Guglielmo Du Tilliot da V: S. Ill.a avvanzatimi, ho immantinente provisto il Poema tradotto di Milton. È

stato questo ancora stampato in ottavo; ma non ho dubitato nel sceglier l'edizione prima e più degna: atteso il sommo preclarissimo personaggio, per cui servir deve. La spesa è di lire vent' otto moneta veneta. In questa occasione io mi prendo un ardire, che prego V. S. Ill. a farmelo passar buono, e scusarmi insieme, per aver forse troppo osato. È stata incisa un' immagine da me dipinta, il cui bambino è lo stesso, che già dipinsi nella vasta tavola fatta per sua M.sta la Regina deffonta della Spagna (così avendo voluto il Cavalliere). Ora due di queste stampe pregola in mio nome rassegnare a Sua Eccellenza, del quale posso dire — *Come per fama uom d'uom s'innamora* — viverne con la maggior venerazion ammiratore: riconoscendo in così altissimo sogetto lo splendore più vero del gran genio Romano ravvivato. Nel presentargli le carte e rassegnargli il profondissimo mio rispetto, lo supplicherà non sdegnar la tenuità del piciolissimo dono, che altro in se non contiene di buono che l'osequio dell' offerente, e l'esser parte di quelle facoltà, che Sua Ecc.:za con ammirazione universale protegge. Altra poi di dette stampe farà grazia di consegnar al celeberrimo Mons.r Boudard, ed in mio nome distintamente riverirlo. La quarta poi è per V. Sig. Ill.a gloria, e splendore delle Toscane Muse. Ricevano questi come attestati della somma estimazione che loro professo.

Riguardo poi all' alto onore impartitomi da cotesta Reale Accademia di riconoscere i dissegni riguardo a la autenticità de' medesimi, mi darò tutto l'impegno per ubbidirla allorchè possa sapere quai sieno per essere i nostri concorrenti.

Per fine l'avviso che ho quasi terminato lo schizzo, e che fra pochi giorni comincierò il modello per la tavola di S. M.stà la Regina.

E con ciò passo a protestarmi con ogni maggior distinzione

di V. S. Ill.a Um. Dev. Serv.
GIO: BETTIN CIGNAROLI

(soprascritta)

All' ill.o Sig. Sig. Pad. Col.o
il Sig.r Abate FRUGONI
Secr.rio della Reale Accademia Parmense
con un involto segnato detta mansione
PARMA

## III.

*Ill.o Sig.r P. Col.o*

A dispetto delle gravissime mie occupazioni ho rintracciato gli nostri concorrenti a cotesta Reale Accademia, che rimanendo nel proposito, ascendono al numero di quattro. A quest' ora ho parlato con due sollecitandoli a terminare il destinato Sacro edifizio. Parlerò quanto prima con gl' altri due. M' è venuto fatto di avere l'avviso stampato, in cui vien deliberato il giorno e l'anno per la di-

spensa del premio: veggo in esso accennarsene un altro; onde lo crederei necessario, per poter dirigermi a tenore delle fatte leggi, che me lo spedisse. Una difficoltà m' insorge che a lei communico, ed è la seguente. Nella prova della fontana con vasca etc:, deve il concorrente in mia casa formar il dissegno. Ciò forse potrà parere malagevole a concorrenti, attesochè l'architettura che consta di pianta, linee e misure, non è cosa (per dir così) da farsi stemporaneamente. Uno schizzo di figure par più proprio da eseguirsi in tal guisa: mentre volendolo fare d'architettura, o riescirà un informe aborto, o stancherà la pazienza del concorrente. Questo è il dubbio insortomi; onde la prego avvisarmi per contegno: acciò possa impiegarmi con frutto per la gloria di cotesta illustre Reale Accademia. Credo a quest' ora averà ricevuta la traduzzione del Paradiso perduto, dachè li primi della scorsa settimana la mandai a Mantova al Sig. Galeotti Direttor Gen.le delle Poste, con calde raccomandazioni di fargliela avere in Parma. Acciò sempre più si comprovi, che vivo con la maggiore stima

Verona 12 Feb:° 1759.

di V: S. Ill.a Um. D. O. S.re
GIO. BETTIN CIGNAROLI

(soprascritta)

All' ill.° Sig. Sig. P. Col.°
il sig. Ab:te FRUGONI
Sec.rio della Reale Accademia
franca per Mantova
PARMA

## IV.

*Ill.e Sig. Sig. P. C.°*

Li due concorrenti Nobili Dal Pozzo e Pompei m' ànno promesso entro la vegnente settimana consegnarmi li dissegni; già ho loro data la prescritta prova. Il nobil Paletta è quello che ha fatto il dissegno quadrato; lo farò avvisato acciò lo prepari unito alla prova già fatta. Il quarto è il Sig. Michelagnolo Castellazzi; egli ha fatto dissegno e prova. Non so se si delibererà di spedire li suoi dissegni. — Chi pon freno a i cervelli, o dà lor legge. — Io l' ho sollecitato; perchè bramerei dalla moltiplicità de' concorrenti s' accrescessero le glorie a cotesta Reale Accademia. Lascio le cirimonie, e mi soscrivo con il maggior osequio.

Verona 27 Marzo 1759

di V. Sig. Ill.a Dev. Serv.re
GIO. BETTINO CIGNAROLI

(soprascritta) franca per Mantova

All' ill.° Sig. S. P. Col.°
il Sig. Ab.te FRUGONI
Secr:rio della Re.le Accademia
PARMA

V.

*Ill.° Sig. Sig. P. C.°*

A tenor dell'aureo leggi di cotesta Reale Accad:mia Parmense accompagno li due dissegni da concorrenti Accademici eseguiti. Quanto concerne alla fedeltà de' medesimi, ed all'altre ricercate formalità ne avvanzo i più sicuri attestati, mercè i quali parmi abbiano i più giusti titoli prefissi al concorso. Uno d'essi è contrassegnato: *Omnes homines non solum architecti quod est bonum possunt approbare.* L'altro ha la sottoscrizione seguente: *Architectura nascitur ex Fabrica et Ratiocinatione.*

In viglietto incluso darò i nomi degli Autori, perchè se la presente dovesse essere esposta alla Reale Accademia per la fedeltà etc: de dissegni, restino inviolate le leggi riguardanti al silenzio degli Autori.

Felicissima Parma! Mi conservi il suo amore che glielo ricambio nella maggiore estimazione, da cui mi confesso costituito

Verona 1 Ap.le 1759

Di V. S. Ill.a Um.° Dev.° S.re
GIO: BETTINO CIGNAROLI

(Soprascritta)

All'ill.° Sig. P. Col.°
il Sig.r Ab. FRUGONI
Sec.rio della Reale Acc.mia Parmense
PARMA

VI.

*Ill.° Sig. Sig. Pad. Col.°*

Eccole occlusa la lettera del concorrente, il cui dissegno è marcato *Quod caret ratione Ars non est.* — Il detto ha fatto la richiesta prova della fontana, come pure gl'altri due concorrenti ànno fatta nelle debite forme la prova medesima. Dico ciò perchè dubito avermi scordato scrivergliela con l'altra mia che accompagna le lettere e dissegni de predetti. Pongo in viglietto volante chiuso il nome del presente concorrente per le cause accennate nell'altra mia. — E con ciò passo a dirmi con tutta oss.

Verona 2 Ap.le 1759

Di V: Sig. Ill. Dev. Ser.re
GIO: BETTIN CIGNAROLI

## VII.

*Ill.° Sig. Sig. P. Col.°*

Portandosi a Parma il Sig. Conte Dom:co Ottolini Nobile Veronese (per il quale da gran tempo nudrisco estimazione ed osequio) col suo mezzo gli spedisco la presente. Avrò piacere che col di lei mezzo sia questo Cavaliere introdotto e prodotto.

Accuso in questo incontro la ricevuta delle stampe per il concorso del 1760. Le ho divulgate, e credo a quest'ora aver due concorrenti al premio della pittura; come procurerò ancora per quello dell'architettura. Vivo con desiderio di eccitar gl'animi de' studiosi al concorso, onde vie più cooperare alle glorie della Reale Accademia.

Ho notificato alli già concorsi l'anno scorso, che quanto prima riceveranno i dissegni: ma credo che V. S. Ill. si averà a quest'ora abboccato col Sig. Conte Pozzo, e che il detto forse porterà seco gl'altri due.

Circa il Conte Alessandro Pompei, eccole le ricavate notizie. Egli mi ha detto aver ricevuto la Patente, ed aver ancora subito datogli risposta con unirci ancora un libro. Tuttavia nel primo ordinario replicherà lettera per sicurezza.

La Tavola di Spagna si va avvanzando, onde mi lusingo non passeranno mesi che darò notizia del suo termine. Prego V. Sig. Ill. de miei rispettosis:mi osequij a S. Ecz:za Du Tillot e riverir ancora l'eccellente Boudard: e con ciò terminando passo a dichiararmi

Verona 15 Giugno 1759.

Di V: Sig. Ill. Dev. Ser.re
Gio: Bettin Cignaroli

[Risposto a 10 Luglio]

## VIII.

*Singolariss.° Signor P. Col.°*

Lascio da parte le prime cose della stim.ma sua, perchè già consumate.

Riguardo agl'intesi ellogij del mio Quadro, veramente mi sento lusingar molto dalle numerose persone, che vengono a vederlo anche con mio disturbo: il mio amor proprio, che cercato ho sempre tenir a freno, sta in bilancia ancora, ma non così il piacere o la speranza di aver forse adempito alle calde mie premure riguardanti tale operazione, per ridurla al più sublime che possa il mio povero ingegno. I miei più osequiosi ringraziamenti ed umil.mi rispetti pregola rassegnar al sempre incomparabile Ministro S. Ecc:za Dutillot, per la somma benignità meco anticipatamente dimostrata sopra l'opera antidetta, che riceverà la compita felice sua sorte,

allorchè sotto gl' occhi suoi purgatissimi scoperta, potrà se non in tutto, almeno in parte non smentire alla fama precorsa.

Vado di giorno in giorno guidando al suo termine il Quadro, ed ancora cresce insieme la speranza di riveder Parma avanti lo spirar del presente anno: premendomi, come già gli accennai, assicurarmi pria di poter terminar entro l'anno stesso anche la Tavola di S. Alt.ª Rev.ᵐᵃ M.ʳ Migazzi Arciv:ᵛᵒ di Vienna; ed in oltre di portar meco (e se mi fosse impossibilitato il venir) di mandar la testina da me promessa a cotesta Reale Accademia. Per questa appunto mi vado maneggiando, ed averà altra lettera d'uno de' quattro concorrenti da me sollecitati, e quanto prima le altre due. Non mi risparmierò anche per il concorso all' architettura: ma i caldissimi giorni, oltre l' applicazione mia indispensabile, m' ànno reso quasi misantropo. Avanti il levar del sole faccio per ben un ora il passeggio di tre miglia circa (costume che da sei anni impreso m' ha dato forza per ressistere alle fatiche de miei studij). In quell' ora niuna, o poche persone ritrovo. All' imbrunir ritorno al passeggio in compagnia, ma alle larghe: onde tra il giorno solo tratto con chi vienmi a trovare. Ma passando il furor del caldo, potrò più ancora impiegarmi per ubbidirla, e con ciò vie più testificarle che sono

Verona 16 Lugio 1759

Di V. S. Il. Servitor um. ed Obl.º
Gio: Bettino Cignaroli

P.S. Favorisca dire al Sig. Boudard che il solito Corrier per Mantova non essendo partito che ieri, così credo che solo al capitar questa arriveragli altra mia con le testa richiesta.

## IX.

*Chiariss:º ed illustre Sig. Padron Col.º*

Verona 20 Agosto 1759

Al Cavalier Sagramoso, ier l' altro partito per Venezia, ho communicato quanto m' impone; come pure mi sono abboccato con il Conte dal Pozzo. Io vorrei pur far pelle anche per il concorso della Architettura, ma trovo mille ostacoli di pretesti. S' assicuri che non manco, e non mancherò d' adoperarmi in tal proposito; come ho fatto riguardo a concorrenti di Pittura: essendo ancor io a parte delle glorie di cotesta Reale Accademia. E che sia vero gli propongo da aggregarsi (quando ciò piaccia appunto alla predetta Re.ˡᵉ Accad:ᵐⁱᵃ) una Dama di gran spirito, che varie lingue possede: ma quello che fa al nostro caso, che dipinge a pastelli con spirito e bravura. Essa é l' Ill.ª Sig.ʳᵃ Contessa Massimiliana Guarienti Gazzola. Ecco la proposta, che sogetto a' voleri della sempre immortale Accademia.

Succedendo l' accettazione, potrà V. S:ª indirizzarle una lettera, ed in essa adimandarle qualche sua testina fatta a Pastelli, che ancor io maneggiando l'affare,

spero averassi, per collocarla, ove poste vengono l' altre dall' Accademia Reale. Non scaderà il presente anno, che o io porterò, o spedirò la già fatta al medesimo effetto: ma spero venir personalmente. Il Quadro di Spagna è terminato, e già ne ho dato notizia a M.[r] Boudard. Il dolce suon della verace lode è una gran compensazione alle fatiche; il dubbio sta s' io lo meriti, e specialmente dal primo e maggior Poeta de' viventi (detto sia con pace di tanti che s' allacciano la giornea), ed inoltre che (al debil mio giudizio) ha certe Pindariche orientali bellezze tutte sue, non già centoni d' altri, che in faccia ancora a i trapassati maraviglioso lo rende. Io son buon lombardo, nemico disperato delle adulazioni.. Nè più mi spiego.

Supposto il detto di sopra, o converrà, che V. S. Ill.ª ponga silenzio a' versi, o converrà giudichi ciascuno che l' opera resta superata dal Panegirista. Segua intanto a faticarsi per adempier gloriosamente i reali commandi, e conservi ancora la preziosa sua persona agl' onori della Poesia e d' Italia tutta. E nello stesso tempo mi riconosca inalterabilmente

Di V. S. Dev. Obl. Ser[re] Um.º
GIO: BETTINO CIGNAROLI

## X.

*Chiarissimo Signore ed Amico St.º*

Verona 11 S.bre 1759

Non ho portato i suoi preziosi complimenti alla Dama, che peraltro so di certo gli sarebbono stati carissimi, attesa la giusta, moltissima estimazione, che nudrisce verso V. S. onor delle Toscane Muse, come da infinite volte ho scoperto, allorchè seco lei ne facevo parola. Non ho (come dicea) fatto il passo additatomi, perchè siccome io l' ho stimulata, e destramente condotta a lasciarsi ascrivere nella Reale Accademia (già credo conosca quel sesso che è avvezzo alle adorazioni, ed a ricevere per grazia ciò che brama per instinto) così sarà bene arrivi prima la sua accettazione, accompagnata da un suo preg.º foglio, ed unitamente la richiesta della testina a pastelli: toccherà a me consumar il restante. Dalle dette cose di sopra V. Sig. Ill.ª intende più di quello mi saprei spiegare.

Felice poi, e nel tempo stesso infelicissima Parma, che con le sue avventure arrichisce gli estrani, e se medesima impoverisce. L' immagine della Reale Infanta donata sarà un continuo monumento e stimolo, per dolersi nella perdita di sì raro prezioso talento, e piangere anche in mezzo alli da lei meritati ingrandimenti.

Dopo che la Tavola di Spagna sarà costà pervenuta, se le strade (come spero) lo permetteranno, sarò a riveder Parma, ed a conoscer di vista V: Sig. Ill.ª esimio impareggiabil Poeta, che per fama e lettura ho sin qui riconosciuto il Principe d' ogn' altro.

Spero finalmente aver fatto pelle. Un giovane di spirito, ed eccellente nelle Matematiche, e in conseguenza nella geometria, s' è posto all' impegno del concorso.

Io lo sollecito che scriva. Ma come ha un non so che di stoicismo, così bisogna aspettare. Convien al mondo aqquadrarsi alla bizzarra qualità delli ingegni. Manca la carta, ma non l' amor e la stima che nutrisco per V: sig. Ill.ª che riconosco

Mio Sig. e P. Col.°
dicendomi U. S.re
Gio: Bettin Cignaroli

## XI.

*Ill.° Sig. Sig. P. Col.°*

Con piacer ho intesa l' accettazione della Sig. Contessa Gazzola. Subito mi son da lei portato, ed ho sortito l' intento per il Quadretto a Pastelli, che (credo) porterò meco allorchè nel venturo Ottobre, se i tempi come spero si manterranno buoni, mi porterò a Parma. Onde nello stesso tempo ancor la da me dipinta testina presenterò, che se non altro servirà a coprir qualche pezzo di mura della Reale Accademia. Aspetto con impazienza udire qual compatimento abbia incontrato l' Opera mia, che a quest' ora credo arrivata a Colorno.

Posdimani devo partir per Villa, in osservazione delle piccole mie tenute; onde ho questa preventivamente scritto, per non mancar a doveri miei ed a quella giustissima stima ed amore, che mi constituiscono

Verona 29 S.bre 1759

Um. D. Ser. ed Am.
Gio: Bettin Cignaroli

## XII.

*Chiarissimo Signore*

Alla Sig:ra Contessa Gazzola in Città ritornata, ho partecipato quanto concerne alla richiesta risposta in lettera, che sarà dalla medesima estesa ed inviata subito che sia libera da un pessimo raffreddore, ond'è tormentata. Anzi brama saper se V. Sig. Il. abbia ricevuta la prima lettera scrittagli dalla sopradetta, essendo dubbiosa, nè chiarita abbastanza da quanto V. Sig. gli ha scritto.

Dimani per la via di Mantova saranno spediti due Quadri da nostri concorrenti al premio; come pure da Brescia gli sarà l' altro inviato, a tenor degli avvisi che colà ho avvanzati.

Degl' altri tre concorrenti in Verona, uno s' è scusato di non averlo nè men cominciato per impegni, che non ridico: l' altro non è ancora alla metà dell'opera; ed il terzo l' aveva cominciato, ma da un tal saccente (che di questa razza ne abbiamo a migliaia) è stato dissuaso dal seguitarlo, per aver preso l' assunto del

constituto fatto da Daniello alli due infami giudici; mentre nella gran piazza doveva formarsi ecc. Basta si è arrestato il penello e l'opera insieme per la detta cagione.

Auguro alla Reale Accademia li maggiori incrementi di gloria, che veramente non ponno mancare; dacchè gode trovarsi all'ombra dell'Augusto Sovrano, e tutelata risplende dal favore dell'immortale Ministro. Non finirei giamai seco favellare scrivendo, se la discrezione non mi strapasse la penna, ma non però il desiderio di farmeli sempre più conoscere qual sono

Verona 24 Marzo 1760

di V. S. Ill. Dev. O. Ser.re ed A.co
GIO: BETTIN CIGNAROLI

## XIII.

*Chiarissimo Signore*

Verona 9 Giugno 1760

Convien confessare maraviglioso sempre, ed incomparabile Sua Eccellenza nelli grandi pensieri, auguste azzioni, e sino nel beneficare istesso. Io di sì eccelse doti ne sono, per mia gran ventura, felicissimo testimonio; ma tanto sorpreso dalle sue preziose attenzioni, che non so esprimere bastevolmente la debitrice mia riconoscenza. Raccomando perciò all'aurea facondia del Sig. Abate Frugoni eseguir le umilissime mie parti di ringraziamento all'Immortale Ministro per le grazie, che notificarmi per mezzo suo s'è degnato, e supplire agli osequiosissimi miei doveri che per volger d'anni serberò indelebili in mente.

Ho spedito alla Nob. Sig:ra Poncarale la occlusami lettera, che sarà aggraditissima, come in estremo lo fu l'accettazione alla R. Accademia. Veramente questa spiritosa Dama ha mostrato far il dovuto conto della Munificenza Reale a pro delle belle arti, che, con vergogna eterna, pare da alcuni non ben si comprenda.

Gradirò a suo tempo udir il vincitore nello scarso concorso. Gradisca Ella intanto in me riconoscere un suo eterno ammiratore, che pieno di stima passa a soscriversi

Di V: Sig. Ill.a Dev. O. Serv.re ed A.co
GIO: BETTIN CIGNAROLI

## XIV.

*Chiariss.o Sig.re*

Verona 22 Giugno 1760

Ho consegnato al Sig. Buratti la Medaglia d'Oro in nome di cotesta R. Accademia, ed egli gliene avvanzerà con lettera di ringraziamento la ricevuta. Il detto

non è giammai stato mio scolaro, anzi de' concorrenti il solo *Gaudium dolori iunctum* ha avuto da me direzzione, ma ora lontano s' attrova.

Svestita V: Sig. Il:ª per alquanto del carattere di Secretario, ha voluto meco farla da amico; io pur concambiando la sincerità gli paleso quanto son sicuro serberà nascosto sotto un eguale silenzio.

Ben mi sono avveduto che malcontenta è la R. Accademia del concorso. Le poche righe nella destinazion del premio parlano saggiamente, ma con chiarezza, a chi sa leggerle. Ho bramato ancor io maggior numero, e maggior sapere ne' concorrenti. Ma (parliamoci schiettamente e sotto profondo silenzio) c' è una lagrimosa scarsezza di saputi; in oggi la lingua vuol far l' ufficio del penello, e chi men sa più si maneggia con imposture, ed alla peggio si contiene in parola. Certa scola d' Italia, che in dissegnar si picca assai, scarseggia a tal segno di scolari ed anche di maestri, che ne son rimasto scandalizzato; e se qualcuno ha pur merito nelle circoscritte linee di un dissegno, quando al penello si accinge l' ho veduto dileguarsi qual nebbia.

Altra scola che nel brio pon la sua gloria, partorisce cose da non invidiarsi, quando preggiar non si volesse una confusione senza ordine, simetria e giudizio.

Se alcuno in detta scola fa qualche mostra torreggia tanto, che non vorrà cimentar al concorso se stesso, ed altri conservar col nome illustre de' trapassati Pittori il proprio concetto, lontano da ogni periglio.

Se ho a dir vero molto sospettavo di ciò, che è avvenuto riguardo alla scarsezza, ben conoscendo il genio moderno. Io però in sì oscura ecclissi vivo a me stesso, ridendo delli ingannati, e delli impostori insieme. M' assicuro del silenzio, mentre non m' allaccio la giornea per farla da Dittatore; bastandomi conoscer il molto difficile dell' arte e trarne in mio vantaggio profitto.

Ho fatta avere al Conte dal Pozzo la speditami lettera. S' accerti poi, ed assicuri insieme la R. Accademia del mio fervoroso impegno anche per il nuovo concorso: già credo ne sia bastevole testimonio il passato, che se io non maneggiavo con calore i giovani, si vedeva senza pur uno arrivar il giorno alli premij prefisso, con detestabile vergognosa inerzia dell' Italica terra.

M' è dispiaciuto che il sapere sia stato scarso, ma questo non lo posso comunicare a chi non sa. Vedrò far ogni sforzo per far concorrere uno, che ha più ingegno de' precedenti. Vorrei nell' altre città fosse fatto il medesimo, ma se in Verona siamo scarsi, temo peggio d' altri luoghi; nè parlo al vento. Replico il silenzio di quanto scrivo.

Soggiungo, che ho tanto di passione per la R. Accademia, che non m' è possibile esprimerla, ben conoscendo i nobilissimi effetti che produr dovrebbe la munificenza del Real Sovrano, e dell' augusto Immortale Ministro la protezzione. Tutti si lamentano che non ci son Mecenati, ed ora che provido il Cielo così eccelsi ne manda, ognun si ritira, e mille pretesti adduce. Diciamola alla schietta, questa è una stupenda Poltroneria Italiana.

Ma io riempio il foglio senza frutto d' invettive e lamenti. Perdoni all' amor che nutrisco per le Belle Arti così indegnamente derelitte, che m' ha fatto sì lungamente attediarla.

Non posso trattenermi qualunque volta gli scrivo, dal pregarla di portar i miei più umilissimi rispetti a Sua Ecc:za l'impareggiabile Ministro; troppo di venerazione nudrisco nell' animo osequioso al grande Riparatore delle Belle Arti.

V: Sig. intanto, che tra le sacre Muse glorioso siede, segua ad arrichir il Mondo degl' aurei suoi carmi, ma non si scordi che perpetuamente sarò

di V. S. Il. Amirator servo ed A.co
Gio: Bettin Cignaroli

## XV.

*Ill.° Sig. Sig.*

[Risposto a 22 Lug. 1760].

Verona 7 Lugio 1760.

M' ha veramente sorpreso l' udir non arrivata ancora la risposta del Buratto: egli però assolutamente protesta aver risposto, ed in posta consegnata la lettera. Convien dire sia andata smarrita. Replica perciò i proprii doverosi uffizij verso la R.le Accademia, che oltre il dispensatogli premio gli avvanza ancora un nobile testimonio in iscritto di sua prelezzione.

Il Maestro del sopradetto era Paolo Panelli, già deffonto, il quale aveva buon gusto di colore, non però così di dissegno. Non è maraviglia, che qualcuno ci abbia ravvisata qualche specie lontana della mia maniera. Non è il detto quel solo che in Verona (sia poi caso, od elezzione, che a me non sta il dirlo) cerchi seguirmi in qualche modo. Ho tali osservazioni udite più fiate da forastieri qui capitati.

Vado battendo cassa per la R. Accademia, e spero qualche cosa (se non sarà in scelta di sapere, che in oggi è giù di moda) sarà almen per far un qualche decoroso numero al concorso. Così vorrei s' impegnassero li rispettivi Accademici delle altre Città, risvegliando dal vergognoso letargo la gioventù italiana, che in faccia alle Reali munificenze ancor giace sopita.

Il confessarle l' alta stima e venerazione somma che nudrisco per V. Ill. gloria e splendor delle Tosche muse, sarebbe un replicar cantilena. Son sicuro mi conoscerà per sincero amiratore dell' alt.° suo merito onde mi dico

di V. S. Ill. Dev. Ser.ro
Gio. Bettin Cignaroli.

(soprascritta)

All' Ill.mo Sig. Sig. Pad. Col.°
il Sig. Ab.te Frugoni
Secre.rio della R. Accademia
Parma

(in foglio separato)

P. S. Consegnatami l' occlusa, gliela invio. Sarà poi ottima cosa vedere alle publiche stampe li statuti e privilegij della R. Accademia. Mentre quando il buono

non s'ode delle leggi, l'ignoranza e la malizia istessa ànno gran forza per iscusarsi.

Il Cavalier Sagramoso, che ora in Verona s'attrova, m'impose ier sera riverirla distintamente.

Circa poi al palmo che puole alla prefissa misura accrescersi, io ne farò uso, se udirò qualche concorrente lamentarsi della ristrettezza. Per altro lo farò con cautela molta, sembrandomi gelosa cosa l'alterar quanto dal publico avviso prescritto viene.

Lo stupendo caldo che ci favorisce m'aveva fatto scordar quanto ho quivi inserito; e con ciò le rinnovo i miei rispetti.

## XVI.

*Ill.º Sig. S.r P. Col.º*

[Risposto]

Verona 28 Lugio 1760.

S'accerti con la maggior sicurezza, ch'io faccio tutti i possibili sforzi per destar la nostra gioventù al nobil cimento. Le speranze son bene avvanzate; ma il raffredamento d'alcuni nell'anno scorso, se mi rende cauto nell'assicurarmi, non mi leva però dalle più belle speranze, le quali procurerò, e mi lusingo verificare con l'opra. A più opportuna occasione, e passate le prossime R. Funzioni io gli communicherò un mio sentimento per rendere più numeroso d'illustri soggetti il concorso per gl'anni vegnenti. Molto volontieri vorrei essere spettatore delle Magnificenze auguste reali, che vedrà Parma tra poco; ma un Quadro con Angelica e Medoro, che or ora devo incominciar per la Sovrana delle Russie, mi tiene inceppato. Grandissimo è in vero l'onor di servir sì eccelsi personaggi, ma non minore la soggezzione e gelosia nella prontezza. Tuttavia qualche lontana lusinga mi fa forse sperare di ammirar le splendidissime prossime solennità, da che all'arrivar in Mantova di S. Ecc.za il Conte di Firmian, devo colà, ad un suo avviso, portarmi. Onde tanto non saremo lontani. Giacchè parlo di questo sì grande Ministro, le dirò che nello scorso Maggio, essendomi venuto a trovare con tratti tali che sono sorprendenti, feci seco lui lunghissimo discorso dell'eccelse doti del sempre Immortale ed imparreggiabile S. Ecc.za Tillot. Io tripudio quando favello di chi merita, che venero e stimo; onde trasporto il parlarne anche fuor di tempo. La colpa è vera, ma è troppo bella, e causata da nobil cagione. S'assicuri del mio eterno osequio, con cui mi dichiaro

Dev. S.re
Gio. Bettin Cignaroli.

(a tergo) 28 Lug.

Lettere per il concorso del 1761.

## XVII.

*Imparreggiabile Pad.ne ed Amico*

Verona 22 Feb.io 1761.

Quanto al sommo grande sia la venerazione che per lei nudrisco questo foglio l'attesta; dachè ho sempre avuto gran risserva a pronunciare il parer mio in scritto sopra la Pittura, mentre si corre rischio di pochi gustare, e a molti dispiacere, essendo il maggior numero di quei che non sanno. Tuttavia all'Immortale Sig. Ab.te Frugoni convien condiscendere, ed entrare in arringo.

Una delle qualità necessarie al Pittore per rendersi eccellente è il colorito, qualità però (al parer mio) ben spesso male intesa. Non tocca a me qual professore trattar la cagion ed origine de' colori; lasciando ad altri il ricercarne le traccie nell'Inglese Nevvton, in Cartesio ed in Gassendo: ben ricordandomi, che un certo Pittore di grossa pasta mi voleva per morto, perchè (per ispassarmi) gli negavo la sussistenza de' colori. Ma simili dispute non fanno per noi, che anzi ben ponderate guidano al Pironismo. Il colorito però (trattandolo in linguaggio pittorico) è una parte assolutamente ed indispensabilmente necessaria, lasciando gracchiare certi dissegnatorucci, o che si piccano di saper dissegnare, li quali non lo curano, perchè non lo intendono. È vero che un coloritore, che dissegnar non sappia, non si potrà giammai chiamar Pittore, ma nemeno tal nome converrà giammai ad un dissegnatore. Io soglio assimigliar la Pittura ad un Cocchio da varij cavalli trascinato (per ora poniamoli due) cioué Dissegno e Colorito. Ora se ambedue ad un contempo e di passo pari non si movono, il Cocchio non potrà avvanzarsi.

Il colore è quella parte detta dal Fresnoy *lena sororis.* Egli accarezza l'occhio, l'incanta, e l'obliga ad amar la Pittura. Malamente condotto, ad uno spettro essa rassimigliasi, mancandoli quelle grazie, che concorrer devono a far amar la giusta simmetria, ed il profondo dissegno con le altre innumerabili qualità necessarissime ad una opera eccellente, che per brevità tralascio.

In due parti io divido la forma di colorire ciovè in generale, ed in particolare. Quanto alla prima conviene che l'opera tutta sia equiponderata nella posizion de' colori, li quali suave armonia con piacevole grazia formando, pascano dilettosamente l'occhio, senza ferirlo con audaci tinte fuori di luogo, o con mali intesi passaggi di colorate forme, o con un caos di lusinghevoli colorati corpi, per i quali si perda quel maestoso silenzio, che tanto ad Annibale Caracci premeva ne' componimenti. Devono i colori servir alla Pittura, non la Pittura a' colori. Onde con giusta ecconomia d'una ben ponderata Natura adoperar si devono, per distinguer i gruppi, allargar le masse, avvicinar ed allontanar gl'ogetti, e spargere per ogni lato una verità suave, invidiabile, che copra l'artifizio, e celi dolcemente i partiti. Le orizontali linee, le paralele, e le diritte fuggir devon le tinte: cosa peggior non potendosi vedere quanto un concorso eguale, od una scena

ordinata, là dove l'interruzione a tempo condotta deve signoreggiare. Per allargar i pesi di quasi eguale sostanza, convien ben spesso far uso, dando così alla composizione una maestà grandiosa, la quale affatto si perderebbe col sminuzzar le tinte e moltiplicar i contraposti. Di ciò maravigliosi esempi lasciossi il Veronese Paolo, che ad onta delle copiose invenzioni serbò sempre intatta la maestà del silenzio.

La tenerezza poi e l'amistà nelle dipinte cose è poi non men necessaria come che per altro meno forse intesa. Mentre o adoprandosi sterminatamente biacca (cui era nemico Lodovico Caracci) o fumeggiando inutilmente le parti, si leva la verità da' corpi, da' colori il virgineo splendore, il rilievo dalle parti; mostrando una sfacciata libertà senz'ordine, e modo. Riguardo poi all'amistà armonica, l'occhio è il vero giudice. Ma per acquistar diritto al giudizio mille osservazioni convien fare sopra i grand'uomini, e mille prove su le Tavole. Che un colore partecipi dell'altro è un modo a molti palese, ma deve insensibilmente e legiadramente farsi: non già con affettati cangianti, o con tinte ammorbate e sudicie, che del quadro formano un'etica fronte, o un lugubre catafalco. ma con soavità di passaggi, mortificazione dell'ombre, e gentile consenso alle relative vicine cose.

Tutti i colori son buoni a tempo e luogo adoperati; eccettuando però gl'artifiziali, che o anneriscono, o cangiansi. Le terre minerali provedonci abbastanza, e con sicurezza: basta saper maneggiarle, e contraponer al caso le mestiche. Racconta Plinio che Apelle, e gl'altri insigni Greci quattro soli colori adoperavano; benchè in tal proposito dirò, che molto convien gir guardinghi a credere le cose scritte di Pittura da chi non fu Pittore. E pure ci sono certi belli umori che pretendono dar leggi e precetti in una facoltà, della quale li Artefici istessi non ben intendon la forza o comprendono le finezze. Ma la cosa va così, che chi meno sa più parla. Onde tornano a rinnovellarsi le beffe, che fecero di Megabizzo li scolari d'Apelle, allorchè quel Prode Capitano discorrer voleva di Pittura. Tornando a Plinio io credo saranno stati que' quattro colori quattro composte tinte, una chiara, mezzana l'altra, e così delle due oscure. Ed in tal guisa accordo potersi e doversi fare, benchè altramente sentisse il Tiarini derisor del leggiadrissimo Guido. La belezza del colorire non consiste in sfacciate brilanti tinte, che troppo si faccian vedere, e con dispiacere all'occhio si presentino. Ella consiste in saper conoscere i contraposti, la loro forza, la loro amistà, e la natura insieme. Ogni e qualunque colore per le adiacenze, e dipendenti tinte si mostra. Sa l'Arte trovar i partiti, che generar possono la dolce magia negli ogetti con le degradazioni, con l'ombre, con fondi d'oscuro, e lumi a tempo riposti.

Tre gran coloritori ha veduto il mondo, Tiziano, Paolo ed il Correggio, oltre l'altre qualità divine da essi loro possedute. Nel colorito di Tiziano riluce una preziosa maniera, che con recondito artifizio la natura dimostra. Paolo fa pompa di varietà innumerabile, ma sempre graziosa di tinte, o sia composti colori stesi con meravigliosi contraposti. Il Correggio poi sparso ha l'opera sua di una soavità angelica e dolcezza sì amabile, con portentosa degradazione, che sarà sempre lo stupore di chi assapora il buono.

Con questi tre eccellentissimi artefici dò principio a favellare della forma del colorito particolare, toccando nel tempo istesso quanto spetta al generale ancora; giacchè nella Pittura si parla meglio addittando l'opere che distendendo pareri.

Certa cosa è che il colorir le carni, siccome cosa difficilissima, così è quella parte in cui il vero sapere del coloritore si distingue. La Natura chiaramente lo mostra; mentre gentil vaga Donzella vedrassi discinta e scalza ora foschi panni involta, ma per le grazie della suave carnagione si florida e bella, che forzerà l'occhio a rimirarla con maraviglia. A che varrebbe mai d'ostro tinger le vesti, o d'altri più lusinghieri colori, se le carni squallide fossero e sudicie? Deve il Pittore ad imitazion di Tiziano farci scorrer per entro il sangue senzu affettazion di varianti tinte, ma con poche, facili e carnose; onde quell'oleoso (per così dire) e quel calore sopra vi si scorga, che animar suole i viventi. Il rubicondo a tempo, ed a luogo i lividi al primo corrispondenti poner si devono; passando una tinta con l'altra, ed il chiaro con gli oscuri, e questi con l'ombre più fiere in tal guisa che l'occhio deluso ami l'inganno che qual verità se gli affaccia dinanzi. Certe indecisioni poi e certe rissoluzioni rendono il colorito vero e reale, spargendo per tutta la massa un non so che di sapore, che veder si puole, ma spiegarlo è impossibile. Un Quadro (più conservato degl'altri) nella scuola della Carità in Venezia mostra ad evidenza il sin qui detto del valor di Tiziano. Non vorrei però che il Pittore tanto del tinger bene le carni si innamorasse che perdesse di vista il tutto insieme. Ho veduto Quadri di grandi uomini, che non nomino, per evitar le strida de' loro adoratori; in detti Quadri, piccatisi gl'Artefici di far brillar le sole carni, ànno in tal maniera offuscati i panni ed i campi, che la composizione ne patisce in estremo, mancando delle principali necessarie masse del chiaro ed oscuro. Paolo in questo ha dato con l'opere sodissimi precetti. Saporose, delicate ha fatto egli le carni, e secondo il sogetto variate in infinito, con una nobilissima libertà dalla natura appresa, che tanto in se stessa varia, e dissimile fassi vedere. Nelle principali figure ha posto i più vaghi colori, ammorzando gl'altri; acciò l'occhio, non distratto, conoscesse quale fosse il primo subietto e quali gli accessorij. Ha saputo egli accordar il colorito delle vestimenta alle tinte delle carni, e senza detrimento di queste poner i chiari e gl'oscuri ove lo chiamava la necessità dell'Arte.

Non vorrei però si desse alcuno a credere consister la belezza nelli colorati rubini, tinte lattee, e certi altri beletti e lisciature, che abominate sono dalla soda maniera. La scelta, la forma ed il modo del tingere, il tempo ed il luogo sono quelle parti che rendono rara la facoltà del dipinto. E che sia il vero, veggiam pure delle figure ed ornati a chiaro oscuro dipinti, monocromi chiamati dagli greci, e benchè d'una sol tinta gustano suavemente l'occhio, quando da periti insigni coloritori furon dipinti. Abbiamo da Petronio Arbitro, che anche Appelle ne dipingesse. Ma quelli rammentati da Orazio nelle satire, dipinti rossi e neri, certo non averan dato il maggior piacere del mondo. Rammentami aver veduto nella stanza del real Giardino dal Cignani dipinta que' puttini finti stucco sopra porte, che sono d'una suavità ammirabile. Oh questa suavità appunto quanto ella è mai necessaria! Fra quanti trattarono penelli Correggio certamente usar la seppe al

sommo grado. Roseo nel suo colorito, e talvolta con carnì imbalsamate dal sole (prendo la frase dal Ridolfi) passa così teneramente l'una con l'altra le tinte, l'ombre e i lumi, che più bramar è impossibile. Un non so che di florido e di virginea intatta simplicità ne' colori conserva, che tutto è armonia e belezza. Forza estrema e lucido estremo le tinte sue conservano; sempre bello nelle carni, sempre vago ne' panni, ma non sfacciato lusureggiante di tinte. La stupenda Tavola di S. Gerolamo, che tutto dì ponno felicemente ammirare, parla con mille lingue, più di quello io possa mai dire. Giova in estremo al vero modo di colorire la suprema degradazion del chiaro oscuro, e di tinta, usata dal detto Immortale Professore. Per essa prende il colore certa suave pasta (non so esprimer ciò dir vorrei), certo morbido tenerissimo misto, che par le carni fumanti e calde siano.

Dovrei più dire, perchè assai a dir resta: ma mi confesso unitamente inabile e stanco.

So che alcuno mi dirà;

Frate tu vai
Mostrando altrui la via dove già fosti,
Ed ora se' smarrito più che mai.

Se ciò sarà detto io l'accordo di buon grado, nè pretendo seder a scranna ed impor leggi; solo ho inteso di ubbidir e compiacer il Principe degli odierni Vati. Dico ciò non per restituzione adulatrice di laude, ma per sincera confession del vero. Ella condoni la mal disposta ciccalata, che ho stesa currenti calamo, perchè il tempo più far non mi permetteva. Non potrà però giammai il tempo levarmi dall'animo l'altissima venerazione che serbo al mio st.° ed immortale Sig. Ab.° Frugoni, cui mi dichiaro

Dev. Serv. e Am.°
GIO. BETTIN CIGNAROLI.

## XVIII.

*Ven.mo Amico*

Verona 6 Ap.le 1761

Giusto era il timor suo nel soferto raffreddore, ma più grande sarebbe stata la commune paura, se del suo incommodo sparsa si fosse la notizia. Ella deve vivere alle belle lettere, alla Patria, all' Italia, che lo riconoscono per un vero lume e Padre. Godo però al sommo della ricuperata salute.

Uno de' Quadri è terminato, l'altro, temo, sarà terminato appena al finir d'Aprile. Intanto mi avvisi con sollecitudine, se a Mantova dovranno sottostare alla Gabella dei nuovi Gabellieri che è inesorabile e dura. Onde mi dica se la direzione al suo risp.le Nome basterà, per scansar una indebita spesa alli concorrenti; poichè (ciò saputo) quanto prima sarà spedito il terminato del S. Bernardin Ghizzardi, per cui la garantisco di tutte le sicurezze richieste dalla Rea:le Accademia.

Doppo scrittagli l'ultima, m'accorsi che per la fretta m'aveva scordato un nobilissimo passo di Platone nel Critia, a proposito de' Colori. Allora pensai non aggiungere; ma tra me stesso poi considerando la cosa, credo sarà un forte argomento per dimostrare la necessità di tale parte nella Pittura; dacchè la veneranda antichità ci da peso.

Dice egli però, che se alcuno dipinga Paesi ecc:, ci contentiamo di una esteriore apparenza senza avvanzar l'esame: ma segue — Severique, et acres iudices exactoresque sumus adversus eum qui non singula lineamenta coloresque expresserit. — Ecco li due cardini Dissegno e Colore, sopra li quali appoggiava la Grecia l'eccellenza del Pittore. Se ciò li pare a proposito ne farà uso. Mentre senza cirimonie, ma con tenerissima stima l'abbraccio e mi protesto

Ser. ed Am.$^{mo}$ vero
GIO: BETTIN CIGNAROLI

## XIX.

*Am.$^{mo}$ ed immortale Amico*

Verona 18 Magg.° 1761

Eccetto quello spettante al Cavalier Sagramoso, che in Venezia s'attrova, ove lo dirigerò, ho consegnato gl'altri Libri delle Costituzioni della R: Accademia agli indicatimi Accademici d'onore, che unanimi hanno applaudito alle saggie nobilissime direzzioni proposte. Veramente anche al debile mio giudizio sono sparse di quel Reale splendore, munificenza, ed attenzione, che rende Parma felice destando gli Itali ingegni al glorioso arringo. Sospiro che si desti oramai la sonacchiosa gioventù in faccia a tanti illustri motivi, e conosca dal Real Sovrano e dal'incomparabil Ministro l'auguste idee a beneficar le belle arti propense.

Le replico la mia servitù, stima ed amore, che ben si deve ad un suo pari, cui ho per onor dichiararmi

Vero servo ed Amico
GIO: BETTIN CIGNAROLI

## XX.

*Pregiatissimo Sig.$^{re}$ ed Amatissimo*

Verona 2 Lug. 1762

Stimo superfluo rinnovar proteste del mio inviolabile attaccamento e stima per cotesta R. Accademia. Converrebbe esser privo del senso commune, per non avergli stima ed amore; e se per infermità di pensare questa mancasse, bastar deve il saper ciò esser in grado all'Immortale meraviglioso Ministro, che occupa

in me ogni venerazione più sincera, ed affettuosa. Li sforzi da me fatti per indurre i giovani al concorso non sono stati indifferenti. Ma — chi pon freno ai cervelli, o dà lor legge? — Onde con doglia ho veduto gittate le mie industrie. S' assicuri, che le rinnoverò nel presente concorso, sospirando verificati i miei voti, acciò S. Ecc:ma conosca il verace mio impegno in ubbidirlo e la R. Accademia la mia premura per compiacerla. Dieciotto scolari (la maggior parte stranieri) m' assediano tutto dì, ma di questo numero i più abili, che sono i meno d' assai, s' attrovano con tali impegni e motivi che mi chiudono la voce tra labro e labro, appena che a persuaderli la sciolgo. Replico però, che non mancherò di rinnovar sforzi e persuasioni.

Circa la Tavola della Steccata, io certo procurerò anticiparne la facitura: ma trovomi in uno stato, che in faccia a comissioni Reali ancora, convien adempiere uno strano numero d' impegni. Ora dipingo la Tavola del Beato Gregorio Barbarigo, che in Venezia per le Pubbliche funzioni di Settembre deve esser esposta. S' è dovuta fare, perchè si deve a chi puol commandare, ubbidir senza repliche. Bramerei, se non lunga vita, almen più lunghi i giorni, per tutti compiacere. Ma e quella e questi son tra confini intangibili, e fuggono (che è il peggio) velocissimamente. Su ciò V: Sig. Il:a mi dona una dolce lusinga, ma io posso ben con sicurezza dirle, che nelli suoi scritti immortali ella passerà su l' oblio, vita di gloria sempre vivendo qual Maestro e Padre di rarissimo ma tutto suo prezioso stile. Manca la carta, ma cresce sempre più l' altissima stima, di cui pieno mi protesto

Dev. Ser.re
Gio: Bettin Cignaroli

MONUMENTI STORICI

PUBLICATI

# DALLA R. DEPUTAZIONE VENETA

DI STORIA PATRIA

SERIE QUARTA

## MISCELLANEA

VOL. XII.

# MISCELLANEA

PUBLICATA

# DALLA R. DEPUTAZIONE VENETA

## DI STORIA PATRIA



VENEZIA

A SPESE DELLA SOCIETÀ

1892

# LETTERE INEDITE

DI

# FRA PAOLO SARPI

A SIMONE CONTARINI

AMBASCIATORE VENETO IN ROMA. 1615

# R. DEPUTAZIONE VENETA DI STORIA PATRIA

*Venezia 20 Settembre 1892*

*In questo dì che per sottoscrizione nazionale Venezia erige il monumento a fra' Paolo Sarpi, la Deputazione, custode delle grandi memorie patrie, ne pubblica 36 lettere, che avrebbero senza più importanza di per sè stesse, se tanto maggiore non la ritraessero dall'uomo.*

*Esse hanno ventura di comparire intere ed autentiche. Nè pur troppo tal sorte è toccata a tante altre lettere, che vanno sotto il nome di fra' Paolo, pubblicate cogli intendimenti più opposti, eccetto l'unico eminentemente proprio della storia.*

*Sono precedute da un dotto studio, che, come è legge della Deputazione, appartiene all'autore quanto alla piena indipendenza dei giudizii, ma grandemente contribuisce a stabilire i caratteri che la critica esige nella pubblicazione di documenti.*

*La Deputazione confida che chiunque ama i buoni studi accolga di lieto animo una pubblicazione di alta imparzialità storica, siccome omaggio degno di un grande intelletto.*

IL PRESIDENTE
F. LAMPERTICO

IL SEGRETARIO
G. BERCHET

R. DEPUTAZIONE VENETA DI STORIA PATRIA

# LETTERE INEDITE

DI

# FRA PAOLO SARPI

## A SIMONE CONTARINI

AMBASCIATORE VENETO IN ROMA, 1615,

PUBBLICATE DAGLI AUTOGRAFI

CON PREFAZIONE E NOTE

A CURA DI


C. CASTELLANI

PREFETTO DELLA BIBLIOTECA DI S. MARCO IN VENEZIA



VENEZIA

A SPESE DELLA SOCIETÀ

1892

# PREFAZIONE

Historicis, non solum vera sunt narranda,
sed veritas ipsa est investiganda.

PUFENDORF.

## I.

Emanuele Cicogna nel tomo IV, p. 704, delle sue *Inscrizioni veneziane* diede notizia di un codice, veduto ed esaminato da lui, contenente: « Lettere autografe del Padre Paolo Servita e del cavaliere Servilio Treo, consultore in iure, indirizzate al Nobil Uomo Simone Contarini, ambasciatore veneto in Roma; » soggiunse, « trattare tali lettere di affari politici e di avvisi di corti; essere quelle di fra Paolo trentasei, tutte scritte e sottoscritte da lui, dal marzo 1615 al febbraio 1616. » E nel tomo VI, p. 879, della detta opera il Cicogna aggiunse: « Le lettere scritte dal Sarpi a Simon Contarini da me indicate *(nel citato tomo IV, p. 704)*, erano già nella biblioteca del conte Giovanni Barbarigo a S. Paolo, dalla quale passarono in quella del conte Nicolò Giustinian-Cavalli, eredi Barbarigo. Ma si dice che questo prezioso codice sia stato poi venduto al notissimo abate Luigi Celotti, negoziante di ogni genere d'antichità, già da qualche anno defunto. »

Per l'intelligente e solerte opera del comm. Federico Stefani, Soprintendente agli Archivi veneti, questo codice, che il Cicogna a ragione chiamò prezioso, entrò, non ha guari, nella biblioteca ch'io ho l'onore di dirigere; e, vista la singolare importanza delle lettere del Sarpi, in esso contenute, risolvetti rendere queste lettere di pubblica ragione (1). Sono, come annunziò il Cicogna, trentasei; ma non vanno.

(1) Le lettere del Treo sono 18, dal 23 gennaio 1614 (1615) all'11 novembre 1616. Non mi sembrarono tali da meritare la pubblicazione; trattano, in uno stile gonfio e prolisso, di questioni esclusivamente giurisdizionali, quelle stesse che il Sarpi rapidamente tocca nelle sue lettere; sono poi interamente prive d'importanza storica.

com'egli disse, dal marzo 1615 al febbraio 1616, sibbene del 3 gennaio al 13 dicembre 1615. Il Cicogna suppose che il Sarpi le avesse datate secondo il calendario veneto, tanto più che nel codice la disposizione cronologica delle lettere era stata fatta secondo tale supposizione. In quella vece, esaminandone il contenuto ci accorgiamo che il Sarpi s'attenne nel datarle all' uso del luogo dove indirizzava le sue lettere, cioè Roma; e però quelle del gennaio e febbraio 1615 sono bene di quest'anno, e non del 1616. I fatti storici, in esse ricordati, lo fanno chiaramente vedere. Basterà citarne due. Nella lettera 15 gennaio 1615 è detto che gli Spagnoli avevano contratto un prestito di quattro milioni di scudi co' Genovesi per condurre la regina in Francia, cioè per condurre in Francia Anna d'Austria, figlia di Filippo III, re di Spagna, destinata in moglie a Luigi XIII, re di Francia; in altre parole, il prestito era stato contratto per fare le spese di quel matrimonio. Ma il matrimonio fu fatto nell' ottobre 1615, dunque la lettera non potè essere stata scritta nel 1616. L'altra prova si ritrae dalla lettera 6 febbraio 1615. Ivi il Sarpi dice aver avuto l' annunzio della morte del generale dei Gesuiti, ed esprime al Contarini il desiderio di avere notizie sull'elezione del nuovo generale. Ma la morte del generale Claudio Aquaviva avvenne il 31 gennaio 1615, e il nuovo generale, Muzio Vitelleschi, fu eletto nel novembre di quell' anno; nè pur questa lettera dunque potè essere stata scritta nel 1616. Chiarito questo punto e dato alle lettere l'ordine cronologico corrispondente, tutte le materie in esse trattate, tutti i fatti storici in esse ricordati, si succedono ordinatamente.

Le lettere sono, come il Cicogna avvertì, tutte scritte e sottoscritte dal Sarpi, anche l'indirizzo essendo di sua mano; hanno tuttora la traccia della piegatura, non che il suggello proprio del Sarpi, che consisteva d'uno scudo attraversato nel mezzo da una sbarra orizzontale, su cui posa un globo, intorno al quale stanno le parole: « in plano quiesco; » parole, con le quali senza dubbio egli voleva dire che le sue azioni poggiavano sui principii eterni della giustizia e della morale, senz'oscillare dall' una o dall' altra parte (1). Nell' esterno di alcune delle lettere si trova annotato il contenuto, per mano del Contarini (2).

(1) Questo concetto ampliamente egli svolse nelle *Osservazioni sopra i principii dell' arte del ben pensare*, opera della quale, il manoscritto forse unico, si conserva nella Marciana, cod. 129, classe 2.ª degl' Italiani.

(2) È notevole, a proposito delle date di que-

## II.

Le lettere che il Sarpi nel lungo corso della sua operosa vita scrisse a' suoi dotti amici d' Italia e d'Oltralpe, o ad uomini di stato, ad ambasciatori o ministri, furono già in buon numero pubblicate con intendimenti diversi. N' apparvero la prima volta alcuni brani nella *Storia del Concilio di Trento* del cardinale Sforza Pallavicini (Roma 1656, 1657, tomi due in folio) (1), pubblicate come prove che il Sarpi era stato un luterano, un eretico: « Ma da tale sospetto *(di non essere stato un luterano, egli dice nell' Introduzione al tomo I, cap. II)* è liberato dalle sue lettere intercette, ch'erano indirizzate a Castrino Ugonotto in Francia, scritte di sua mano, o per indizi e prove efficaci riconosciute per sue e per tali comunicate al pontefice Paolo V da Roberto Ubaldini, suo nunzio in quel regno. La memoria di ciò si conserva scritta di pugno dello stesso pontefice, ed è stata da noi veduta. Basterà un saggio. » E segue questo saggio in forma di alcuni passi di lettere, che il Pallavicini affermava avere il Sarpi scritte al mentovato Castrino. Altri passi si trovano nel Proemio al tomo II, essendo ivi più apertamente dichiarata la provenienza delle lettere: « Una persona d'alto affare *(egli dice)* (2), scorgendo e abominando la malvagità del Soave *(del Sarpi)*, e specialmente i concetti sacrileghi ch'egli andava scrivendo all'eretico Castrino, ha notificato al Padre Sforza *(al Pallavicini)*, come un tale huomo si dimostrò ben degno dell'amicizia del Soave col fine egregio di morire sulle forche (3). Da vantaggio ha ritrovate e fatte

ste lettere, che anche il Contarini poneva nelle sue annotazioni la data secondo l' uso di Roma, non eccettuando quelle lettere datate all' uso veneto, che aveva ricevute dal Treo; a modo d'esempio, la lettera 23 gennaio 1614 porta nell'annotazione l'anno 1615.

(1) È noto che il Pallavicini scrisse la storia del Concilio di Trento col fine precipuo di confutare quella del Sarpi, data alla luce nel 1619 in Londra, col nome anagrammatico di Pietro Soave Polano, da Mercantonio De Dominis, già arcivescovo di Spalato, ad insaputa, come sembra, dell' autore.

(2) Questo Proemio ha la firma dell'editore Giovanni Casoni, ma per le cose che vi si dicono è facile accorgersi che non potè essere dettato che dal Pallavicini. Anche lo stile enfatico e la lingua studiosamente purgata mostrano che è fattura di lui.

(3) Non conosciamo i motivi di questa condanna del Castrino; probabilmente furono i medesimi che condussero ad eguale fine altri eterodossi, i quali attorno a quel tempo, allettati dalle lusinghe, s' indussero ad abiurare e con salvocondotto si recarono a Roma. Ivi furono processati dal Sant'Offizio e, condannati come eretici relassi, furono impiccati e i loro corpi abbruciati. Il Sarpi stesso nelle sue lettere ne ricorda parecchi, tra' quali fra Fulgenzio Manfredi, Guglielmo Reboul, l'abate Dubois. V. *Lettere di fra Paolo Sarpi raccolte e annotate da F. L. Polidori*, Firenze, Barbera, 1863, t. II, p. 100, 237, 421; e veggasi la Lettera VI, pag. 12, della presente pubblicazione.

copiare altre lettere originali, tutte pur del Soave, al signor De Lisle Groslot, aperto calvinista, . . . parte delle quali sono in piano, parte mischiate di parole in cifera, ma poi deciferate. Un saggio di esse potrà valere ad informare i lettori di qual morbo fossero contaminate le viscere di quell'autore, il cui fiato spargeva sì gran puzzo contro a' Pontefici romani e ai Padri tridentini. » E dato questo nuovo saggio, soggiunge: « Non si trascrivono qui altri suoi fieri propositi, co' quali biasima la sua inclita patria, sperando introdurvi l'eresia (1). »

Quando il Pallavicini pubblicò la sua storia, fra Paolo era morto da oltre 30 anni (2), e poichè si ebbe cura di fare sparire gli originali delle lettere intercettate, que' brani poterono esservi inseriti senza timore che altri giungesse a dimostrare ch'erano stati alterati. Nè la consegna di quelle lettere rimase ignota al Sarpi. Scrivendo il 14 febbraio 1612 a Giacomo Gillot (*Opere*, Helmstat [Verona] 1765, p. 17), diceva: « Vir ille *(il Castrino)* (3), de quo nunc sermo, primus ad me dedit literas officii et humanitatis plenas. Scripsit deinde assidue et, ut ego arbitror, magno amore erga me . . . . Illum ego putavi virum bonum et perfectae integritatis. Erat assidue in domo Legati Foscareni; ad me mittebat literas tuas et D. Leschasserii . . . Annus nunc agitur cum a nobili et optimo viro significatum mihi fuit, illum Nuntio Pontificio *(l' Ubaldini)* tradidisse quasdam meas literas. Ego qui ad eum de re literaria (?) nihil unquam scripseram, sed tantum quae nova haec regio ferebat (non tamen fidei meae commissa, nam illam nulla de causa unquam violarim), incertus fui an bona mente, vel levitate animi, vel quam aliam ob causam id ille egerit, substiti, neque postea ad illum aliquid literarum dedi (4), licet ille pluries ad me eadem humanitate scripserit. Adhuc ambigo, quid mihi credendum sit, nisi quod certus sum literas traditas fuisse. Verum, quidquid sit, nihil mali timeo, quia nihil ad eum scripsi, quod palam non licet; nisi hoc tantum

(1) Intorno a quest'imaginaria o, piuttosto, malevola credenza dell'aver tentato il Sarpi di intrudurre il protestantesimo in Venezia, avrò occasione di toccare in altra parte di questa Prefazione.

(2) Morì il dì 15 gennaio 1623, stile comune.

(3) A lui il Sarpi, certo per coprirne il vero nome, scriveva sotto il nome di Rossi o Roux; sì che negli *Epistolari* non v'è lettera indirizzata al Castrino, sibbene parecchie « al Rossi, » o « al Roux francese; » parimenti, mentre che nel contesto di molte lettere è spesso mentovato il Castrino, non si trova mai il nome del Rossi o Roux. Anche è da notare che in alcuna delle lettere, ad altri indirizzata, il Sarpi si rapporta alle cose che ha scritte al Castrino; e, di fatto, le cose medesime si trovano esposte nella lettera d'eguale data indirizzata al Rossi o Roux.

(4) Nella lettera al Groslot, 3 agosto 1610, il Sarpi scriveva: « La obbedirò in non rimettere cosa alcuna al signor Castrino. » *Citata edizione Polidori*, t. II, p. 99.

quod literas dederim ad virum religionis non Romanae, quod Romae summum peccatum habetur; sed nos manumissi sumus. » Il Castrino era ferrarese ed aveva in Ferrara un fratello (Bianchi-Giovini, *Biografia di fra Paolo Sarpi*, ediz. 1847, p. 310); e, di fatto, avendo io pregato il ch. signor Aldo Gennari, bibliotecario dell'Università di Ferrara, che volesse fare intorno a lui ricerche in quella città, egli potè certificare che non v'è memoria d'un Francesco, sibbene d'un Ercole Castrino, medico di molta fama, morto nel 1630, « cuius corpus requiescit » dice il Borsetti, « in templo PP. Soc. Jesu. » Alla quale notizia fa riscontro quello che il Sarpi il 10 maggio 1611 scriveva al De Lisle Groslot (*citata edizione Polidori*, t. II, p. 200): « ho sentito con dispiacere la caduta del Castrino, del viaggio del quale per queste parti io non ho inteso niente; ma potrebbe essere vero per qualche disegno che avesse di ottenere alcuna cosa da un fratello che ha in Ferrara; il che, se è vero, mi dispiacerebbe, essendo io certo che non otterrà cosa alcuna, essendo quel tale mancipio dei Gesuiti. Io non vorrei già che entrasse in pensiero di andare personalmente in quel luogo, reputando la cosa di gran pericolo. » Per queste parole e per la notizia fornita dal signor Gennari si può con quasi certezza asserire che Francesco Castrino era, come dissi, ferrarese, e che il medico Ercole Castrino (« mancipio dei gesuiti, » nella cui chiesa fu seppellito) fu suo fratello: che dopo la consegna delle lettere all'Ubaldini, andò, forse stretto dal bisogno, a Ferrara, e che, come il Sarpi aveva preveduto e temuto, male glien' incolse: perchè, probabilmente trasferito a Roma, in seguito a condanna del Sant'Offizio, « fece la fine egregia di morire sulle forche », siccome il Pallavicini ci ha fatto sapere. Finalmente è da ricordare che il Castrino consegnò all'Ubaldini, non solamente alcune delle lettere ch'egli aveva ricevute dal Sarpi, ma eziandio le copie di altre dal Sarpi scritte ad Antonio Foscarini, mentre che questi era ambasciatore di Venezia in Francia, e al mentovato giureconsulto francese De Lisle Groslot; copie ch'egli s'era potuto procacciare per la molta fiducia in lui riposta, e per essere divenuto spesso l'intermediario fra il Sarpi e i suoi corrispondenti di Francia, come il Sarpi pur disse (1).

(1) Per quelle al Groslot abbiamo la testimonianza del Pallavicini, per quelle al Foscarini può congetturarsene dall'essere queste lettere nelle edizioni delle lettere fatte, come sembra, sopra una copia mandata a Venezia.

## III.

Le lettere che il nunzio Ubaldini aveva avute dal Castrino, ed erano state trasmesse a Paolo V, parvero molto compromettenti pel Sarpi; si credette che potessero giovare, non solamente come prova della sua « eretica pravità, » ma eziandio per discreditarlo presso il governo della Repubblica e fargli perdere l'impiego; perocchè contenevano, come il Pallavicini giudicò poter affermare, « fieri sentimenti contro la sua inclita patria. » Ne furono dunque mandate le copie a Venezia e presentate, com'è probabile, al Collegio (1), che vedesse e toccasse con mano com'egli era indegno della fiducia in lui riposta. Certo è che Paolo V fece ogni opera per avere nelle mani fra Paolo: dopo l'accomodamento, che mise fine all'interdetto (aprile 1607), il pontefice, nel mandare come nuovo nunzio a Venezia monsignore Berlingero Gessi, vescovo di Rimini, nelle Istruzioni che gli diede, aggiunse: « Delle persone di fra Paolo de' Servi e di Giovanni Marsilio e degli altri sedut-tori, che passano sotto il nome di theologi (2) s'è discorso in voce con V. S., la quale non dovrebbe aver difficoltà in ottener che sieno consegnati al Sant'Offizio, non che abbandonati dalla Repubblica et privati dello stipendio che si è loro constituito con tanto scandalo del mondo (3). » E, di fatto, già il Tribunale dell'Inquisizione di Roma con Decreto 30

(1) Il Sarpi fu avvertito dell'uso che si era fatto di quelle lettere, ma se ne fece beffe: « Risi (scrisse al Gislot, *Opere*, Helmstat [Verona], t. VI, p. 17), visis literis Romam missis; et inde huc, ut ea de causa me Principi invisum essem. »

(2) Può intendere o i teologi firmatari della Protesta del doge Leonardo Donato (Cornet, *Paolo V e la Repubblica di Venezia, Giornale*, 22 ottobre 1605); o i teologi della censura, che dovevano esaminare tutti gli scritti che trattavano della controversia prima d'essere licenziati per la stampa (Capasso, *Fra Paolo Sarpi e l'Interdetto di Venezia*, pag. 130), o, finalmente, quelli che apposero il loro nome al *Trattato dell'Interdetto* (Scaduto, *Stato e Chiesa secondo fra Paolo Sarpi*, p. 101): Trattato scritto bensì dal Sarpi, ma avvalorato col nome de' cinque teologi della Censura, più con quello del vicario patriarcale Marcantonio Ribetti. Ma, in generale, s'intendono i sette teologi soscrittori di questo Trattato. Il prete Giovanni Marsilio, napoletano, non ebbe parte in quelle diverse commissioni; ma con la predicazione e con gli scritti fu uno de' più vigorosi sostenitori dei diritti della Repubblica. Secondo lo storico contemporaneo Giancarlo Sivos, il Marsilio morì avvelenato: « Morse nel mese di febraro del detto anno 1612 (1613) Don Giovanni Marsilio, al quale per mio avviso fu dato qualche veleno a tempo, perchè era uomo sanissimo, di fresca età et molto robusto. Dopo morto fu aperto, et li fu trovato nel fondo del stomaco, cioè nel ventricolo, un buco corroso. » Sivos, *Cronaca dei Dogi di Venezia*, cod. Marc. 1818, classe VII degl'Ital., t. III, p. 175.

(3) Queste Istruzioni, che si trovano manoscritte nel cod. Marc. 876, classe III degl'Italiani, e portano la data 4 giugno 1607, furono pubblicate dal Cappelletti nella sua *Storia della Repubblica veneta*, t. IX, p. 374 segg.

ottobre 1606 aveva citato il Sarpi a comparire entro 24 giorni; e, poichè il Sarpi, che conosceva Roma e soleva dire che gli argomenti più convincenti ch'essa adopera sono la fune e il fuoco (Lettera 27 aprile 1610 al Leschassier, *Edizione Polidori*, tomo II, pag. 59), cioè impiccare e abbruciare, non comparve, ed emise invece un Manifesto latino, in cui dichiarava che il suo ufficio di consultore e teologo della Repubblica non gli permetteva di muoversi da Venezia, il Sant'Offizio con Dichiarazione 5 gennaio 1607 lanciò contro di lui la scomunica maggiore *latae sententiae*, scomunica che, secondo l'usato, fu affissa alle porte delle chiese di Roma (1). Ad onore di Venezia giova qui ricordare che nè le sollecitazioni nè le condanne di Roma nè la presentazione di quelle lettere mossero il governo, non dirò già a consegnare il Sarpi a' suoi carnefici, ma a scuotere d'un briciolo la fiducia piena che aveva in lui; mentre che già quello stipendio « constituito con tanto scandalo del mondo, » gli era stato accresciuto di 200 ducati dal Senato con sua Parte 28 settembre 1606, « in ammirazione delle sue scritture e in rimunerazione dello zelo nel difendere le pubbliche ragioni. »

## IV.

Quasi nel medesimo tempo che Roma pubblicava estratti di lettere del Sarpi per far credere ch'era stato un eretico, Ginevra pubblicava una serie di lettere di lui per fare parimenti credere ch'era stato un luterano, ma con fine diverso. Pareva ai protestanti oltramontani che la loro chiesa sarebbe salita in riputazione e credito, se potevasi dimostrare che vi aveva appartenuto un uomo di tanta dottrina e di tanta santità di vita. Da quest'aspirazione, da questa credenza non andò esente lo stesso Ugone Grozio, il quale non si peritò d'affermare che i

(1) Una copia di questa Dichiarazione fu mandata a Venezia, e ora si trova nella Marciana, cod. 1952, cl. VII Ital., copia certo staccata da una porta di qualche chiesa, perocchè ha tuttora le traccie della colla usata per l'attaccatura. Il Bianchi-Giovini (*Biografia di fra Paolo Sarpi*, ediz. 1847, p. 170) dice che furono bensì scomunicati il prete Giovanni Marsilio e fra Fulgenzio Micanzio, ma non già il Sarpi, « per paura che non facesse a vendetta qualche mal tiro alla Corte, e non rinnovasse in Italia ciò che Lutero aveva fatto in Germania; » ma s'inganna, perchè la copia autentica ch'è nella Marciana, e un'altra ch'è nella Nazionale di Firenze (siccome m'avvisa il ch.mo signor Chilovi, Prefetto di quella biblioteca), mostrano che la scomunica fu veramente lanciata. Cfr. anche Romanin, *Storia docum. di Venezia*, vol. VII, p. 49, nota 4.

materiali della Storia ecclesiastica del luterano Eduino Sandys Juniore erano stati somministrati all'autore da fra Paolo Servita. Si vede poi che il Grozio andava ricercando le lettere del Sarpi col fine forse di darle alle stampe; poichè, scrivendo il 10 aprile 1636 al Camerario, diceva: « Incidi his diebus in literas scriptas manu P. Pauli Veneti, quem virum ex scriptis nosti, ad Gillotium Parisiensem Senatorem. » Sembra che quelle lettere venissero poi alle mani di Giovanni Alberto Portner, magistrato di Strassburg, poichè Ermanno Corring, editore delle opere del Portner, nel tomo VI, p. 606, ediz. Brunswick, scrisse: « Omnino velim pergat Portnerus in edendis Pauli Veneti epistolis, imo et aliis eius opusculis, quae hactenus latent: quid enim nisi praeclarum aliquid expectandum a tanto viro? » Tale sembra essere l'origine delle lettere stampate a Ginevra con la falsa data di Verona e col titolo: *Lettere italiane di fra Paolo Sarpi scritte da lui al signor Dell'Isola Groslot dopo li 11 decembre 1607 sino alli 2 settembre 1618, Vi* (sic) *ne sono ancora alcune scritte da lui al signor Gillot. Viva San Marco. In Verona, 1673.* Sono in tutto 123 lettere, apparentemente tutte scritte al giureconsulto francese De Lisle Groslot, meno una lettera latina scritta al Gillot; ma alcune, invece che al Groslot, sono evidentemente dirette ad altre persone; non sono disposte in ordine cronologico e si trovano molto scorrettamente stampate. Sebbene nella sostanza appartengano al Sarpi, pure sono così trasfigurate per interpolazioni o guasti, causati sia dalla malizia dell'editore, sia dall'ignoranza dello stampatore, che in verità non possono essere guida ad un giudizio qualsiasi intorno allo scrivente; e però quel grande storico e critico che fu Marco Foscarini, dopo averle attentamente esaminate, potè conchiudere: « L'istoria di coteste lettere è talmente intricata per le osservazioni fatte fin qui e per altre ancora, che niuna legge di buona critica permette il riconoscerle per sincere (1). » (Foscarini, *Della letteratura veneziana*, ediz. 1854, p. 110, nota 2). Queste stesse lettere, tradotte in inglese da Edoardo Brown, riapparvero in Londra nel 1693 con Prefazione del traduttore.

(1) Osserva il Foscarini che il Sarpi scriveva in latino ai suoi dotti amici stranieri, e però « in latino dovettero essere originariamente scritte queste *Lettere italiane* dell'edizione di Ginevra 1673, indirizzate al dotto giureconsulto francese Girolamo Groslozio. » L'osservazione dell'acuto critico è giusta in tesi generale; pure è possibile, io credo, che il Sarpi facesse una eccezione col Groslot, che doveva conoscere bene l'italiano, per essere stato lungamente in Venezia nell'anno 1606 o 1607; e tanto più io inclino a crederlo, che mi pare di vedere che la lingua e l'ortografia delle stampate a Ginevra non è in generale diversa da quella che si nota in queste lettere autografe al Contarini date ora alle stampe.

Non mi distenderò a dire delle lettere che si trovano nelle edizioni delle opere del Sarpi, come in quella di Helmstat [Verona], 1761-68 volume 8 in 4°; ed in quella curata da Giovanni Selvaggi, Napoli 1789-90, 24 volumi in 8°, e quelle contenute ne' tre primi volumi del *Magazin zum Gebrauch der Staaten-und Kirchengeschichte* di Federico Lebret con annotazioni in tedesco. Le lettere inserite in questa pubblicazione provennero in gran parte dal codice colbertino 2832, ora conservato nella Biblioteca nazionale di Parigi. Un' importante raccolta, non pel numero, ma per la qualità delle lettere, è quella che il Bianchi-Giovini pubblicò nel 1833: *Scelte lettere inedite di fra Paolo Sarpi, ora per la prima volta pubblicate*, Capolago, Canton Ticino, tipografia elvetica 1833. Sono 24 lettere tratte da un codice posseduto dal conte Almorò Tiepolo (cfr. Cicogna, *Inscriz. venez.*, t. III, p. 507), col titolo: *Copia di lettere di fra Paolo Servita venetiano, consultore et theologo primario della Repubblica di Venetia, scritte al cav. Antonio Foscarini, ambasciatore per la ditta Repubblica al Re di Francia; et anco ad un certo Rossi Francese, nelli anni 1608, 1609, 1610.* Or io suppongo contenere questo codice le lettere che da Roma furono trasmesse a Venezia col fine di danneggiare il Sarpi, poichè vi sono appunto quelle da cui il Pallavicini estrasse i brani pubblicati nella *Storia del Concilio di Trento* (1). Il Giovini ebbe dal possessore del manoscritto il permesso di trarne copia, ma delle 42 lettere in esso contenute, pubblicò solo 24, quelle cioè che a lui parvero più interessanti.

La raccolta più copiosa di lettere del Sarpi, che al presente abbiamo, è quella dovuta alle cure del prof. Polidori: *Lettere di fra Paolo Sarpi, raccolte e annotate da F. L. Polidori, con Prefazione di Filippo Perfetti*, Firenze, Barbera 1863, volumi 2 in 8°. Nella Prefazione non si fa cenno della provenienza delle lettere; solo in ciascuna lettera, se già edita, è da prima indicato dove si trova pubblicata (2).

(1) Non m'è riuscito di rintracciare questo codice Tiepolo. Trattandosi di copie, ne sarebbe meno lamentevole la scomparsa, se il Bianchi-Giovini avesse pubblicato tutte le lettere in esso contenute, o avesse almeno dato il sunto di quelle tralasciate.

(2) In più biblioteche d'Europa sono codici di lettere del Sarpi. La Marciana ne ha parecchi, uno de' quali di lettere autografe, che però sono già edite. Ne ha uno anche il Museo Correr, appartenuto al Cicogna, ma le lettere sono in copia e tutte già pubblicate. Il Foscarini (*Opera cit.*, pag. 109) vide ed esaminò tre codici di lettere sarpiane, ma dalle descrizioni ch'egli ne diede, si ritrae che erano copie del codice Colbertino 2832. Anche credette egli che vi fosse alle stampe un' opera intitolata: *Sarpi Pauli et Casauboni Isaaci Epistolae mutuae ex edit. Gottl. Moelleri*, e dichiarò che, non avendo veduto questo libro, non conosceva il numero e la qualità delle lettere. Non è però questa una opera a parte, ma è la *Appendice* alla *Histo-*

## V.

Da quanto fu detto si rileva come le lettere del Sarpi, che abbiamo alle stampe, sono generalmente da accogliere con qualche diffidenza. Nessuna lettera, che si sappia, derivò direttamente dall'originale; molte furono pubblicate, non già nella lingua in cui erano state scritte, ma tradotte, come avvertì il Foscarini; sopra tutto sono da avere per sospetti gli estratti pubblicati a Roma, e le lettere della raccolta di Ginevra, per essersi gli editori, siccome fu già avvertito, proposto, nel pubblicarle, un loro fine particolare. La raccolta del Polidori è certo assai importante, non solo per la dotta Prefazione del Perfetti, ma perchè ci offre una larga copia di lettere; ha però il difetto di averci date tutte le lettere in italiano, e però parecchie tradotte; molte poi erano assolutamente da escludere, per non essere certamente del Sarpi; come quelle al Duplessis Mornay, scritte sotto il nome di Carlo di Paolo *(de Carolo Pauli)*, nome enigmatico, ma che non è certo quello del Sarpi (V. le lettere 42, 59, 78, 118 del tomo I dell'edizione Polidori; e cfr. nelle *Mémoires et Correspondance de Duplessis-Mornay*, Paris 1824-25, i tomi X e XI, dove si trovano tali lettere), poichè cotesto Carlo di Paolo accenna a Venezia come a luogo lontano e parla de' Veneziani come di popolo straniero (1).

Le trentasei lettere, che vengono ora alla luce, hanno, come autografe, il vantaggio della loro indiscutibile autenticità; ci fanno per ciò conoscere con sicurezza quello che veramente fu detto dal Sarpi e nella lingua e forma in cui egli lo disse. Forse ancora, bene esaminando que' passi in cui è accenno al movimento religioso di quel tempo, si riesce a penetrare l'animo dello scrivente a tale rispetto, risolvendo così una delicata e lungamente dibattuta questione. Egli è però da considerare a questo proposito che il Sarpi scriveva queste lettere, non già ad uno de' suoi confidenti amici, bensì ad uomo di molta autorità

*ria universalis Io. Henrici Boecleri*, Rostochii 1695, e le lettere del Sarpi e del Casaubon, che vi si trovano, sono pure in altre edizioni. Ricca di manoscritti del Sarpi, e alcuni pure di lettere autografe, è la Biblioteca nazionale di Parigi. Per la cortese opera del signor Enrico Omont, ufficiale di quella biblioteca, l'Amministratore generale, signor Leopoldo Delisle, ha voluto mettere a mia disposizione siffatti manoscritti; ed io mi varrò della magnanima offerta, se mi basterà l'ingegno e il tempo.

(1) Veramente il Polidori esprime dubbi sull'autenticità di queste lettere; ma se le avesse bene lette, si sarebbe accorto che, più del dubbio, v'è la certezza che non appartengono al Sarpi. Se io bene m'appongo, delle 14 lettere al Mornay, comprese nella edizione Polidori, solo 10 sono del Sarpi.

per uffici sostenuti in patria e fuori, e che ora sosteneva forse la più importante e certo la più malagevole delle ambascerie, quella presso la Corte di Roma (1). Aveva egli preso possesso dell' ufficio nell' ottobre 1614 come successore di Tomaso Mocenigo, morto il 13 agosto in Roma (2), e fino dalle prime udienze col Papa dovette aver visto sollevare ardue controversie; perocchè Roma, ad onta dell'accomodamento sull' Interdetto, non ismetteva le sue pretese teocratiche; onde sembra che l'ambasciatore invocasse, per meglio trattare quelle controversie, l'assistenza del teologo e canonista della repubblica, di colui che era stato il più valoroso campione in quel terribile conflitto di monitori, di brevi, di censure, e, d'altra parte, di protesti, d' allegazioni, di scritture, che fu l' Interdetto. A lui principalmente Venezia andava tenuta della vittoria riportata su Roma (3); ed egli, in fatto, con compiacenza narrò al Groslot (lettera 13 ottobre 1609, *Racc. Polidori*, t. I, p. 316) il fatto di quell' abate Marcantonio Cornaro, che aveva con armata mano assalito nel canale della Giudecca una gondola in cui era un mercante con la moglie e, avendo gettato in mare e annegato il marito, s'era impossessato della donna. Il Consiglio dei X giudicava il reo, e Roma taceva. Il desiderio dunque dell' ambasciatore sarebbe stato appagato. Noi vediamo, in fatto, che il Sarpi fino dalla prima lettera del 3 gennaio 1615 — imperocchè io credo ch'essa non sia stata preceduta da altre lettere al Contarini — esamina una grave controversia sorta col patriarca d'Aquileia, Francesco Barbaro, il quale pretendeva di giudicare egli, per mezzo del suo tribunale patriarcale, un reo d'omicidio, per la ragione che il delitto era stato commesso nelle terre della sua diocesi; e il Papa naturalmente dava ragione al patriarca. Certo oggidì queste e simili vertenze di giurisdizione di disciplina d' immunità ecclesiastica, poco o punto ci commuovono; oggi i cattolico-liberali (osserva

(1) Il Contarini fu undici volte ambasciatore; in patria sostenne le più alte cariche, dal dogado in fuori, che credesi avrebbe conseguito, se avesse di più vissuto. Fu in pari tempo buon letterato e coltivò la poesia. Nella Marciana si conserva (cod. 125, classe IX degl' Italiani) un grosso volume di sue rime. Alcuni di que' sonetti furono pubblicati (1891) per nozze Fliess-Schoulz, a cura dello scrittore di queste pagine. Cfr. (Farsetti) *La vita di Simone Contarini, cavaliere e procuratore di S. Marco*, Venezia 1772, p. 25 seg.; e, Tomasini, *Elogia virorum illustrium*, t. II, p. 279.

(2) Dall'agosto all'ottobre tenne interinalmente l'ufficio Cristoforo Surian.

(3) Il Cantù (*Gli Eretici d'Italia, Disc.* XLVI, t. III, pag 156) dice che Venezia fu vinta; ma non è così. Ognuno sa che le due leggi furono mantenute e che i due carcerati, canonico Scipione Saraceni e abate Brandolino, furono consegnati « in gratificatione di Sua Maestà Christianissima *et senza pregiuditio dell'autorità che si ha in giudicare ecclesiastici.* » Rogito di Marco Ottobuono, notaro della Signoria, 21 aprile 1607: e il caso dell'abate Cornaro, di sopra narrato, informa abbastanza. Da qual parte fu dunque la vittoria?

Francesco Scaduto, *Stato e Chiesa secondo fra Paolo Sarpi*. Introduzione), che si occupano di siffatte questioni, sono pochissimi; i liberali d'Italia sono generalmente liberi pensatori, positivisti o razionalisti, che poco o punto si curano dei procedimenti delle autorità ecclesiastiche: e, di fatto, delle scomuniche recenti, lanciate contro i così detti usurpatori dei dominii della Chiesa, quanti si sono accorti? Contuttociò, i conflitti d'altri tempi tra Chiesa e Stato, oltre al farci conoscere le trasformazioni delle idee nel campo politico-religioso, non sono senza interesse. Chi, a modo d'esempio, non s'interesserà o non si meraviglierà al leggere in queste lettere che un patriarca d'Aquileia, un patrizio veneziano, si era creduto in diritto di fare carcerare da' suoi sgherri sulla stessa piazza di San Marco e rinchiudere nella propria prigione uno che aveva ricorso ai magistrati della Repubblica contro i di lui atti arbitrari, per la semplice ragione che colui apparteneva alla diocesi d'Aquileia? (Lettera I, 3 gennaio, e veggasi ivi la nota 4).

## VI.

Ma il Sarpi in queste lettere, non solamente istruisce l'ambasciatore sul modo di trattare le controversie di giurisdizione ecclesiastica sollevate dalla Curia romana, ma lo ragguaglia ancora dei fatti d'interesse pubblico, che venivano succedendo nei vari Stati d'Europa. È noto che in generale le lettere del Sarpi sono importanti per la storia, perchè quasi tutte contengono notizie di ciò che in quei giorni accadeva; e però dicesi che Carlo Botta nella sua *Continuazione alla Storia d'Italia del Guicciardini* prendesse a scorta le lettere del Sarpi per le vicende occorse tra gli anni 1606 e 1617 (1). Certo è che il Sarpi con Decreto del Senato 11 febbraio 1611 (m. v.) ebbe accesso a quella Cancelleria segreta, in cui si depositavano anche i dispacci degli ambasciatori (2), fonti copiose di avvisi della Corte e dello Stato in cui l'ambasciatore

(1) L'afferma il Bianchi-Giovini, *Scelte lettere inedite di fra Paolo Sarpi*, Capolago 1833, Prefazione, p. CLIV. Ma veramente a me non venne fatto di trovare dove il Botta abbia emesso tale affermazione. Potrebbe però essere che il Giovini, che conobbe il Botta di persona e con lui ebbe corrispondenza letteraria, l'avesse saputo da lui stesso o a voce o per iscritto.

(2) Veramente il Decreto parla d'accesso alla Segreteria per l'esame delle carte relative al dominio e alla navigazione dell'Adriatico, « perchè egli possa formare una scrittura distinta et particolare delle nostre ragioni, secondo che ha fatto nella materia di Ceneda con gran soddisfattione et beneficio pubblico. » Ma, essendo egli di continuo occupato in compilare scritture per una od altra pubblica causa, e sapendosi ch'egli spendeva gran parte del giorno lavorando nella Segreta, è lecito supporre che il permesso speciale fosse in effetti generale.

risiedeva; e si potè forse valere di tale privilegio per raccogliere e dare a' suoi corrispondenti que' ragguagli che poteva riferire senza venir meno a' suoi obblighi d'ufficio (1).

Sono adunque queste lettere importanti anche per la storia dell'anno 1615. I principali avvenimenti a quel tempo erano: in Italia la guerra tra la Spagna e il duca di Savoia, Carlo Emanuele I; in Francia la guerra civile tra la Corte, sotto il dominio di Maria de' Medici, e i Principi detti Malcontenti; in Germania la guerra per la successione Juliers. Di ciascuno di questi avvenimenti il Sarpi dà ragguagli, ma più spesso e più particolarmente di quello relativo alla detta successione. Gioverà dunque per la maggiore intelligenza di tali ragguagli ricordare brevemente l'origine di quell'avvenimento. Il 25 marzo 1609 morì senza figliuoli Giovanni Guglielmo, duca di Juliers, Cleve e Berg, conte della Marck e del Ravensberg; avendo però avuto cinque sorelle, ciascuna di esse, o per esse i loro mariti o figli, pretesero a quell'eredità. Ma l'Elettore di Brandenburg, Giovanni Sigismondo come disceso di Eleonora, sorella maggiore, e il duca di Neuburg, Wolfgang Guglielmo, come marito di Anna, seconda sorella, s'impossessarono, nella qualità di primi eredi, delle terre contestate, e furono per ciò detti Principi Possidenti; avendo convenuto, mediante l'accordo di Dortmund (10 giugno 1609), d'amministrarle in comune. L'imperatore Rodolfo II s'oppose, e accordò invece l'investitura di quelli Stati all'Elettore di Sassonia, Giovanni II. I due Principi s'appellarono allora all'Unione protestante, formata nel 1608 in Anhausen, e chiamarono in loro aiuto Enrico IV, re di Francia. Questi, accolto l'invito come occasione ad abbassare la trapotenza delle due Case d'Austria, era per entrare con un esercito di 40 mila uomini in Germania, quando il pugnale di Ravaillac gli tolse la vita (14 maggio 1610). I Principi Possidenti trovarono quindi protezione e aiuto negli Stati Generali delle Provincie Unite d'Olanda e nel loro grande capitano, Maurizio di Nassau, principe di Orange; nè la Spagna, gelosa de' suoi vicini possedimenti delle Fiandre, si tenne in disparte, ma entrò in campagna con un esercito comandato dal marchese Ambrogio Spinola da Genova. Poi i due Principi per rivalità d'amministrazione si fecero guerra; ma il trattato di Xanten (12 novembre 1614) mise fine a quella

(1) Nella libreria de' Servi era di sua mano un *Sommario cronologico delle cose più notabili accadute in Europa*. Cfr. Bianchi-Giovini, *Biografia* etc., p. 470. Ma quella libreria andò fatalmente perduta nell'incendio del 1769, che distrusse quasi tutto il convento dei Servi.

guerra e, divisi gli Stati in due parti, ne fu assegnata una parte a ciascuno. Fu con quel trattato anche imposto all'Olanda e alla Spagna di sgombrare le città e fortezze, in cui avevano messo presidio; ma indarno, la Spagna massimamente rifiutando di lasciare Wesel, fortezza per que' tempi importantissima, e per la quale le rimaneva come aperta la porta dell'Olanda. Così stavano le cose in quelle contrade al tempo in cui il Sarpi scriveva queste lettere, piene di ragguagli su questa guerra, e nelle quali pur si legge alcun particolare che non si trova ricordato nelle storie. A modo d'esempio, nella lettera XXXIII (p. 57) si dice che nell'assedio di Brunswick la città era difesa anche da schiere di donne, condotte da una capitana di grande valore, e che quelle donne fecero atti di prodezza degni degli antichi tempi. Ora per quante ricerche io abbia fatte e sieno state per me fatte anche in Germania, in nessuna storia, sia generale sia parziale, s'è trovata menzione di quest'episodio aneddotico; e, nondimeno, non è da credere che il Sarpi se lo fosse inventato.

## VII.

Pochi uomini hanno nella storia lasciato traccia d'essere stati oggetto di tant'ira e tant'odio; e, d'altra parte, di tanta ammirazione e di tanto affetto, quanto lo è stato in ogni tempo fra Paolo Sarpi; in modo che pur di lui si può dire che fu « Segno ... d' inestinguibil odio E d'indomato amor. » Vivente fu l'oracolo della sua patria, la mente del suo governo; fu amato, venerato da' governanti, dal popolo, e, quello che è più notevole, da' suoi correligiosi; l'ammirarono, l'esaltarono gli uomini più dotti del suo tempo, italiani e stranieri, il Galilei, il Della Porta, il Casaubon, il Gillot, il Mornay, Ugone Grozio, ne' tempi posteriori Marco Foscarini, Francesco Griselini, Giannantonio Moschini, Emanuele Cicogna, Carlo Botta, Aurelio Bianchi-Giovini, e ai nostri giorni di lui si sono occupati, difendendolo dai detrattori, Arabella Georgina Campbell, Attilio Plencker, Francesco Scaduto, Gaetano Capasso (1). D'altra

(1) Non m'è stato possibile avere le opere seguenti: G. MONICKE, *Versuche zu Anfang des 17ten Jahrhunderts die Reformation in Venedig einzuführen . . . Nebst ein Beitrag zur Lebengeschichte und Karacteristik des fra Paolo Sarpi* (Tentativi fatti al principio del secolo XVII per introdurre in Venezia la riforma. Memoria che serve ancora ad illustrare la storia e il carattere di fra Paolo Sarpi); nelle *Memorie* pubblicate da F. W. Schubert, vol. II, 1832. ERNEST MUNCH, *Fra Paolo Sarpi, sein Kampf mit dem römischen Curialismus und dem Iesuitismus* (Fra Paolo Sarpi, sua contesa col Curialismo romano e col Gesuitismo), Carlsruhe 1838. C.

parte Roma l'ebbe pel suo peggiore nemico; l'assalirono l'oltraggiarono i più eminenti romanisti dell'età sua, il Baronio, il Bellarmino, il Colonna, il Pallavicini, tutti cardinali di Santa Romana Chiesa; poi il Bossuet, il Passionei, il Mammachi, e ai nostri giorni monsignor Baraldi e Cesare Cantù. Avrebbe però oltrepassato ogni misura monsignor Giusto Fontanini, s'egli fosse veramente l'autore della *Storia arcana della vita di fra Paolo Servita*, poichè a piene mani sono ivi lanciati gli epiteti di empio, impostore, ipocrita, fellone, traditore, ingrato, e simili contro a lui e al suo fido compagno, fra Fulgenzio Micanzio. Ma come per togliere dalla memoria del Fontanini la nera macchia, recenti ricerche ci hanno assicurato che egli non fu l' autore di quel libello. Federico Stefani, dotto e arguto ricercatore di patrie memorie, trovò nelle *Annotazioni agli Inquisitori di Stato* (R.° 538, c. 51') il processo fatto ad un padre Barnaba Vaerini, domenicano, residente nell'isola di San Secondo di Venezia, quale autore d'un'opera intitolata: *Notizie arcane intorno la vita di fra Paolo Sarpi*, col sequestro del manoscritto e la condanna dell'autore; poi tra le carte del governo repubblicano lo Stefani trovò una Supplica dello stesso Vaerini al Comitato di salute pubblica per ottenere la restituzione del manoscritto; e, sia che questo fosse restituito subito da quel Comitato, sia che lo restituisse poi il reazionario governo austriaco, certo è che nel 1803, sotto il Governo Imperiale e Reale, potè essere dato alle stampe per cura di Giuseppe Ferrari, arciprete di San Leonardo di Mantova, non già col nome del Vaerini, ma con quello del Fontanini, morto già da oltre 60 anni (1). In seguito a quest'importantissima scoperta io mi diedi a fare ricerche nella Marciana, e nel codice 1846, classe VII degl' Italiani, trovai il manoscritto autografo del Vaerini, manoscritto che Attilio PlONcker aveva veduto e l' aveva indicato nell' *Archivio storico italiano* (Serie IV, t. IX, p. 145), senza però accorgersi ch' era una stessa cosa con la edita *Storia arcana* affibbiata al Fontanini. Vi fu certo nella pubblicazione dell' arciprete Ferrari tutta una trama per ingannare i lettori. Secondo la Prefazione dell'editore il Fontanini avrebbe scritto l'opera, il nipote, don Domenico Fontanini, l'avrebbe trascritta dall'originale pieno di cancellature e quasi illeggibile;

KRAENKER, *Essai sur la Vie et les Écrits de fra Paolo Sarpi*, Faculté de Théologie protestante de Strassburg, 1857. Mi giunge sul punto di consegnare il monoscritto alla stampa: *Gedächtnissrede auf den Paul Sarpi, von* FERDINAND DELBRÜCK (Discorso in commemorazione di fra Paolo Sarpi, fatto da Ferdinando Delbrück) Berlino e Lipsia 1808. È una glorificazione del Sarpi, ma non reca nulla di nuovo.

(1) Morì il 17 aprile 1736.

la trascrizione sarebbe stata mandata a un Lodovico Franceschi, che avrebbe distinta l'opera in 5 libri, se non che il libro quinto non sarebbe stato trovato dal Ferrari, e sarebbe stata invece aggiunta un'Appendice di documenti. Questi documenti principalmente consistono delle lettere dell'edizione di Ginevra 1673! È pur degno di nota che nel detto codice Marc. 1846 il titolo si trova cambiato; da prima era: *Memorie storiche arcane circa la persona dell'empio e finto cattolico e vero protestante e calvinista fra Paolo Sarpi Servita, giustificate la maggior parte con citazioni originali da Domenico Passionei, Cardinale di S. Chiesa, e da monsignor Giusto Fontanini, arcivescovo d'Ancira, corredate di note . . . . dal P. Barnaba Vaerini, domenicano, che le ha distese ed accresciute nel testo.* A tutto questo fu dato di penna, e scritto invece: *Memorie arcane per servire alla storia della Vita di fra Paolo Sarpi, Servita, giustificate con citazioni originali da monsignor Giusto Fontanini . . . corredate di note, accresciute di molto nel testo e terminate dal P. Barnaba Vaerini, domenicano. Composta in S. Secondo, isola di Venezia, 1771.* Facendo i debiti raffronti si vede che il testo del manoscritto corrisponde a quello della stampa; solo, essendo il manoscritto a due colonne, nell'una delle quali sono le note, queste nella stampa furono trasportate nel testo.

## VIII.

Queste lettere hanno, com'è detto, il vantaggio di farci conoscere l'animo del Sarpi senza timore che i suoi concetti sieno stati alterati e, conseguentemente, possiamo per esse anche conoscere i suoi sentimenti sull'argomento che fu per tanto tempo causa di dubbi e di querele, la riforma religiosa. Sebbene, scrivendo al Contarini, non potesse, come avvertii, aprire in siffatta materia tutto il suo animo, pure non mancano in queste stesse lettere espressioni che rivelano il di lui intimo pensiero. Il Sarpi, profondo conoscitore della storia ecclesiastica, ammirava ed esaltava i semplici costumi della primitiva chiesa cristiana: « Tralascio di parlare (*scrisse nella* Storia del Concilio di Trento, t. I. p. 445, *ediz.* 1757) di quei felici tempi, quando il nome di Chiesa era comune a tutta l'adunanza dei fedeli, alla quale apparteneva ancora il dominio e l'uso dei beni che si chiamavano ecclesiastici, quando d'una massa comune era preso il vitto e il vestito dei poveri e dei ministri, anzi si provvedeva più ai bisogni di quello che di questi;

ma. pigliando principio da quando fu escluso dal nome di Chiesa il popolo di Cristo, appropriandolo ai soli chierici, fu allora applicato a pochi quello che di tutti era, e agli opulenti quello che era degli indigenti. » E così spesso e nella stessa *Storia del Concilio di Trento* e nelle opere *de Auxiliis, de Re beneficiaria*, lamenta le immense ricchezze accumulate, il traffico delle cose sacre, i simoniaci profitti, l'ingerenza dell'autorità spirituale nelle cose temporali degli altri Stati, gli asili protettori dei delinquenti, le immunità ecclesiastiche che sottraevano i chierici ai loro giudici naturali; disordini e abusi cotesti che le decisioni del Concilio di Trento, anzi che rimuovere, avevano, secondo lui, raffermati. Non è dunque meraviglia o, piuttosto, era cosa naturale ch'egli seguisse con viva attenzione i progressi della riforma, che a quelli inconvenienti a quelli abusi poteva apportare con pronta mano i rimedi. E però volentieri stringeva amicizia con Protestanti: in Venezia col Wotton, con l'Asselineau, col Bedell; di fuori entrando in corrispondenza col Mornay, col Casaubon, col De Thou, col De Lisle Groslot, col Grozio, verso i quali apriva l'animo suo, consono in molte parti col loro.

Ma si disse, e da taluni tuttavia si dice, ch'egli brigò per introdurre la riforma in Venezia: « L'idea del frate furfante *(scrisse il Possionei al Foscarini)* (1), era d'introdurre in Venezia il calvinismo; a questo punto tendevano tutte le sue linee. » E il Bossuet, più veemente *(Defensio decl. Cleri Gallicani*, l. VII, c. XII): « Cum ille frater Paulus Calvinianae haeresi, quam cucullatus fovebat, per eorum dissidiorum occasionem *(la disputa tra la Repubblica e Paolo V)* aditum aliquem quaerens, nullum invenerit, aut Senatum, insidiosissimus licet, ad infringendam Sedis Apostolicae auctoritatem inducere potuit. » Mentre che nella *Histoire des variations des Églises protestantes* aveva detto che « le père Paul sous le froc d'un moine cachait l'âme d'un calviniste (2); » (il padre Paolo sotto la tonaca d'un frate nascondeva l'anima d'un calvinista). Sulla fede d'un Teodoro Lenck, inviato a Venezia da Federico V. Elettore Palatino, Giovanni Federico Lebret nel *Magazin zum Gebrauch der Staaten-und Kirchengeschichte* (Ulm,

(1) *Lettera del cardinale Domenico Passionei a Marco Foscarini*, in *Opuscoli inediti o rari*, Firenze 1844 t. I, p. 331.

(2) Il Bossuet, che il Voltaire chiamò « le sublime orateur des idées communes, » non risparmiò nè pure l'anima candida del Fénelon, dicendo: « tranche avoir été toute sa vie un parfait hypocrite; » e n'amareggiò in tutti i modi la vita; così come aveva perseguitata la mistica Mad.<sup></sup> Guyon.

1711, t. II. p. 255) narrò che in Venezia più di mille cittadini, tra cui trecento nobili, erano insieme collegati per ricevere la riforma e farla prevalere nella città; a capo dei quali stava fra Paolo. Ma coloro che emisero tale asserzione e coloro che tale asserzione fossero per emettere, mostrarono o sarebbero per mostrare di non conoscere nè la Venezia di quel tempo nè fra Paolo Sarpi. Il doge Leonardo Donato, il fiero oppugnatore dell'Interdetto, era sincero osservante delle pratiche del culto cattolico (1), così erano quasi tutti i senatori, i nobili, i magistrati, e tutto il popolo vi era addetto sino quasi alla superstizione. Certo, dappoichè la riforma s'era come infiltrata in quasi tutte le città d'Italia, ed era penetrata pure in alcune Corti delle Case regnanti, non poteva Venezia rimanerne del tutto indifferente; v'erano, in fatto, cittadini che a quel movimento guardavano con ammirazione e con invidia. Dicesi che i dotti, i letterati, gli uomini di stato, che s'adunavano in casa dello storico Andrea Morosini (2) — e in quel numero era fra Paolo — disputassero anche di religione, e poteva taluno di loro anche adoperarsi a propagare la riforma nella città. Ma il Sarpi conosceva troppo bene la sua patria ed era troppo avveduto per credere possibile in Venezia una riforma teologica alla maniera di Calvino o di Lutero. Lo spaventava l'ambizione e l'onnipotenza papale, massime durante il pontificato di Paolo V; doveva aver inteso ripeter le parole che l'irruente pontefice aveva dette all'ambasciatore Agostino Nani sul punto di romperla con Venezia: « Noi siamo sopra tutti; Dio ci ha data la podestà su tutti; possiamo deporre i Re e fare altro ancora, e siamo su quelle cose quae tendunt ad finem supranaturalem. » (*Ann. anon.*, Udienza 2 dicembre 1605, c. 257[t] in Cornet, *Op. cit.*, p. 11). A questa oltracotanza a queste continue minaccie d'invasione della podestà civile, il Sarpi si studiava d'opporre l'autorità de' canoni e de' concili a difesa dell'indipendenza della propria patria. Imperocchè il Sarpi era sopratutto quello che oggidì dicesi un patriotto; prima che prete e frate, era Veneziano. Dopo ch'era stato ferito a morte, scriveva al De Lisle Groslot (Lettera 11 dicembre 1607, *Racc. Polidori*, t. I, p. 41): « Non

(1) Lo dichiarò egli stesso nella memoranda risposta data all'ambasciatore di Francia (Esposizione Collegio, 30 maggio 1606, c. 101 seg.), quando intese da lui che il papa pensava anche deferirlo al Sant'Offizio.

(2) V. Battagia, *Accademie veneziane*, p. 36. Tra' frequentatori di quella specie d'accademia erano tre Contarini, Nicola, poi doge, Tomaso, Giacomo, Leonardo Mocenigo, Antonio Querini, Domenico Molino, Ottavio Menino, Alessandro Malipiero, Giannantonio Venier, e forse Gregorio Barbarigo, Antonio Foscarini, sebbene di frequente trattenuti in lontane ambascerie; tutto il fiore in somma della cittadinanza veneziana a quel tempo.

mi sarebbe spiaciuto il morire per la causa che ha mosso questi tali, nè mi piace d'essere rimasto in vita, se non quando piacerà alla Maestà Divina ch' io m'adoperi in servizio della medesima. » E morendo le sue ultime parole furono: « esto perpetua. » (Micanzio, *Vita di fra Paolo Sarpi*, ediz. 1750, pag. 105). Il suo principale obbiettivo era dunque il mantenere la sua patria libera, il mantenere intatta l'autorità del governo, senza pensare di nulla innovare quanto ai dogmi, senza scuotere i cardini della religione dello Stato: « Sacramenta (scriveva al Leschassier il 5 gennaio 1610) et religiosa alia suis locis manere volumus; principibus tantum potestatem suam per Divinas Scripturas et Patrum doctrinam asserere licet (t. VI delle opere, Helmstat, [Verona], 1771, p. 76).

Ma una prova forse decisiva ch'egli fosse estraneo a maneggi di riforma, ci è fornita dalle lettere che il nunzio pontificio in Venezia, Berlingero Gessi, vescovo di Rimini, durante la sua nunziatura, cioè dal 14 giugno 1607 al 24 luglio 1618, scrisse al nipote del papa, il cardinale Scipione Borghese (1). Da queste lettere od estratti di lettere si vede che il nunzio s'occupava molto di fra Paolo, ne spiava ogni atto, si studiava scoprirne le intenzioni i disegni, massime per ciò che avrebbe rapporto a religione (2). « Ho relazione » scriveva egli al Borghese il 31 maggio 1608, « che fra Paolo è disposto peggio che mai; attende a scrivere, ma non si può ancora sapere in quale materia, perchè sta serrato in camera con fra Fulgenzio e uno scrivano. Io più presto inclino a credere ogni male della persona sua. Aspetto fra pochi giorni monsignor Lollino, vescovo di Cividale, suo amico, per intendere da lui se ha disposizione a liberare l'anima sua dai lacci in cui si trova. » In altra informa: « Fra Paolo cerca in ogni sua attione mostrarsi al popolo buono et esemplare; celebra spesso la messa; ha però tralasciato da qualche tempo d'andare in choro e mangia solo con fra Fulgenzio. Studia assai e, per quanto si dice, compone un libro intorno all'autorità de' Romani Pontefici con pensiero di farlo stampare fuori di qua. Si trattiene quasi ogni giorno per molto spazio nella bottega di certi mercanti fiamenghi, detti li Zecchinelli, appo il ponte de' Berettari in Merceria, et conversa con molti oltramontani, che sentono male delle cose della

(1) Queste lettere furono trovate da Marco Procacci da Pesaro in un archivio privato di quella città; ne fece estratti e li mandò al Cicogna, il quale in gran parte li pubblicò nelle sue *Inscrizioni veneziane*, t. IV, p. 650 seg.; t. V, p. 611 seg.

(3) Questi estratti rimasero ignoti ai biografi del Sarpi e, poichè contengono notizie interessanti sulla sua vita, ne potranno bene approfittare i futuri biografi di lui. Intorno al Gessi vedi Fantuzzi, *Scrittori bolognesi*, t. IV, p. 109.

religione, et similmente con li nobili male affetti verso la Sede Apostolica. Quando va per Venetia porta il giaco e la manopola (1), e si può credere anco altre armi, sì come vanno pure bene armati i frati che si conduce dietro. » Il 4 marzo 1608 scriveva: « La pratica di pre' Paolo con l'ambasciatore d'Inghilterra è vera; si sono abboccati nella bottega o fondaco de' Zecchinelli. (2) » Ma l'11 agosto del detto anno diceva: « Fra Paolo e gli altri poco più hanno commercio di lettere con heretici. » E questo è tutto ciò che si trova in quelli Estratti (3) senza che presentino alcun accenno a propaganda di riforma religiosa: tanto egli era cauto nel non dare pure appiglio a malevoli voci. Il che dichiarò egli stesso nella Lettera 4 settembre 1607 al Groslot (*Racc. Polidori*, t. I, p. 37): « A me conviene stare molto avvertito, non solo a non fare novità alcuna, ma ancora a non dar minima ombra, sì che m'è necessario avvertire bene come procedo; il che è causa d'andare ritenuto per quel pericolo, di che monsignor L'Eschassier mi scrive (4). »

## IX.

Queste lettere, come alla prima si vedrà, sono scritte in istile semplice e piano, senz'alcuna pretesa all'effetto; i concetti appaiono messi

(1) Che il Sarpi portasse la maglia di ferro è affermato anche dal Siri *(Mem. recondite)* e dal Daru, *(Histoire de Venise, t. IV. p. 243, ediz. 1819)*; ma è da avere per dubbio.

(2) E queste pratiche non dovevano esser vere, perchè ai consultori di Stato era per legge proibito di trattare coi rappresentanti dei governi esteri. Certo il Sarpi conosceva di persona sir Enrico Wotton, ambasciatore d'Inghilterra, com'era intrinseco dell'ambasciatore di Francia, Canaye Signore di Fresne, ma non teneva certo pratiche con loro su cose di pubblico interesse.

(3) Interessanti sono ancora i particolari che il Gessi forniva al cardinale Borghese intorno a fra Fulgenzio Micanzio e alle sue prediche in San Lorenzo (Cicogna, *Inscrizioni*, t. V, p. 601 seg.) Il prelato romano non riusciva a intendere, « se fra Fulgenzio emetteva proposizioni erronee, eretiche, scandalose; perchè, essendo persona di lettere et esperta, mette i suoi concetti equivoci e mutilati. »

(4) Anche il Cantù, dopo avere avvalorato con molte citazioni di scrittori avversi al Sarpi il sospetto sui suoi maneggi per introdurre la riforma in Venezia, dopo averlo per ciò chiamato « mestatore, » conchiude *(Eretici d'Italia*, t III, p. 188): « La riforma ch'egli bramava consisteva nella disciplina più che nei dogmi, intorno ai quali non è mai possibile si lusingasse d'impegnare una Signoria tanto positiva, tanto nemica dei cambiamenti . . . Considerava la religione come inviolabile nell'essenza, purchè non abbia parte alcuna nei poteri dello Stato. » Ma, in generale, il Cantù in quella parte della sua storia degli eretici d'Italia, che risguarda fra Paolo, scopre troppo l'opinione personale. Nella sua preoccupazione a difendere i Gesuiti erra spesso nelle citazioni delle date e dei nomi delle persone, attribuisce al Sarpi opere che di lui non sono, come quella intitolata: *Opinione come debba la Repubblica governarsi per avere perpetuo dominio*, e da quelle trae argomenti ad accuse. Infine manca in quest'opera del Cantù quella critica e quella precisione, che è divenuta poi abituale nei nostri storici.

giù in carta come sorgevano nella mente (1), mentre ch'è da supporre che lo scritto non fosse pure riletto, poichè non vi si trovano mai pentimenti. E, contuttociò, quale e quanta potenza di dettato! quanta brevità e, insieme, quanta precisione, quanta chiarezza! Il Sarpi fu spesso paragonato al Macchiavelli, non solo per la conoscenza delle cose di stato, ma eziandio per lo stile usato nelle sue scritture. Certo la conoscenza delle cose di stato fu in entrambi meravigliosa, ma i metodi e i mezzi dall'uno e dall'altro suggeriti a chi di quella conoscenza si doveva o poteva valere, sono tra loro disparatissimi. Primieramente il Macchiavelli mirò a creare una vera scienza di stato e scrisse opere capitali a tal fine; il Sarpi esaminò le questioni a mano a mano che occorrevano o, piuttosto, a mano a mano che gli erano presentate ad esame. Il Macchiavelli considerò la politica come avente un carattere proprio; per lui il dominare, l'acquistare dominio era cosa che aveva le sue proprie leggi, le sue proprie esigenze, indipendenti da ogni rapporto etico; il Sarpi fondava invece ogni suo giudizio sulle immutabili leggi della giustizia e credeva che le regole della morale obblighino così le nazioni come gl'individui. Anche il Macchiavelli amò la virtù, ma come qualità individuale; il Sarpi l'amò come sentimento ingenito e doveroso dell'uomo in qualsivoglia stato egli si trovi, a qualsivoglia condizione egli appartenga (2).

Quanto allo stile, v'è certo nell'uno e nell'altro scrittore una notevole somiglianza: ambedue vibrati, stringati, alieni da ogni fioritura, da ogni ricercatezza; il Machiavelli è però più concettoso, più sentenzioso e, talvolta, è quasi cattedratico; nel Sarpi la semplicità dell'eloquio e della dizione, non viene mai meno. Scrivendo la *Storia del Concilio di Trento* fu preso dalla melanconia di credere che questa sua opera sarebbe stata poco letta e avrebbe avuta corta vita: « Tengo per fermo *(disse in principio del libro terzo)* che quest'opera sarà letta da pochi e in breve tempo mancherà di vita, non tanto per difetto di forma, quanto per la natura della materia. Di che ricevo documento da quello che veggo essere avvenuto alle altre simili. »

(1) Il Sarpi stesso disse che nello scrivere lettere non poneva alcuno studio: « Scrivo senza alcuna osservazione il mio pensiero, come l'esprimerei a voce. Uso così perchè appunto le lettere famigliari vogliono uscire dall'animo senza affettazione. » Lettera al Groslot, 16 settembre 1608, la XXXIII della *Ediz. Polidori*, pag. 112.

(2) Sembra che il Sarpi non avesse in buon concetto il Macchiavelli. Nella lettera 2 marzo 1610 a Giacomo Gillot (la 128ª della *Racc. Polidori*, t. II, p. 34) parlando del Trattato del Mariana, *de Rege et Regis institutione*, scrisse che quel libro « non è punto meno empio di quello del Macchiavelli. »

Ma s' ingannò: poche opere storiche hanno avuto tante edizioni, tante traduzioni, quanto questa del frate Servita. « La sua storia del Concilio tridentino (*scrisse Carlo Botta nella Prefazione alla* Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini) è una delle opere di più maschio e robusto tenore che sieno mai uscite da umano ingegno. Fiori e ornamenti non vi sono; regnavi austerità pretta da capo a fondo; e pure si prova un diletto tale nel leggerla, quantunque tratti di materie aridissime, che uomo non può lasciarla se non è corso fino alla fine. Nessuna più nuda e, nel tempo stesso, più attraente e più dilettevole narrazione nelle immense librerie c'è di questa del Veneziano frate. Ciò procede, secondo ch'io avviso, dalla facoltà stupenda che egli aveva di ben formare il suo concetto, poi vestirlo colla più breve, colla più chiara, colla più adattata e, se posso così esprimermi, colla più rotondata forma del dire. Lo stile del Sarpi, tutto peculiare a lui, a quello di nessuno rassembra, e quel di nessuno rassembra a lui. Per acume e forza d' ingegno egli fu certamente eguale al Macchiavelli, gli fu anche eguale per la forza dello scrivere, quantunque poi in eleganza gli ceda.» E il dotto inglese Rawdon Brown lasciò scritto: « Uno che s'attentasse modificare la dizione Sarpiana farebbe come chi volesse correggere Shakspeare; l' uno e l'altro sono scrittori perfetti. » (*Nell'esemplare Marciano delle* Relaz. degli ambasc. veneti, pubblicate a cura di Barozzi e Berchet, Ser. I, vol. I, p. 300).

Simone Contarini lasciò Roma nel giugno 1617, quando fu sostituito in quell'ambasceria da Girolamo Soranzo (1), ma l'ultima di queste lettere del Sarpi a lui è del 3 dicembre 1615; quindi il dubbio, se cessasse con quella lettera il carteggio, o se il seguito siasi perduto. La presente pubblicazione instigherà forse altri a fare ricerche, e se altre lettere del Sarpi al Contarini compariranno, avrò la soddisfazione d' avere dato occasione all' utile scoperta.

Pubblico le lettere tali quali sono nel manoscritto, conservandone l'ortografia, la sintassi, ogni cosa infine, salvo l' interpunzione.

C. Castellani

*Prefetto della biblioteca di S. Marco.*

(1) L'ultimo dispaccio da Roma, in data 17 giugno 1617, è firmato anche dal successore Girolamo Soranzo.

# LETTERE INEDITE DI FRA PAOLO SARPI

## I.

Ill.$^{mo}$ et Ecc.$^{mo}$ sig.$^{re}$ Col.$^{mo}$

Oltre la instruttione, che V. E. haverà nel negotio piena, che risolve et quod totum dicit (1), et Avignone (2), in maniera che tengo restarà soddisfatto, m'occorre anco dirli due cose che non potevano entrare comodamente in quelle considerationi (3): l'una, che nelle guerre del 1509 essendo restata Aquilegia (che è il terzo luoco oltre S. Daniele et S. Vito) in mano di Austriaci quanto alla sovranità, ma per la giurisdittione inferiore sotto il Patriarca, li Ministri imperiali si assonsero tante riservationi, che al Patriarca non lasciavano quasi niente, onde nella pace di Bologna 1529, essendo posto un capitolo che dalla parte di Ferdinando Re de' Romani et della Repubblica fossero otto arbitri che conoscessero dei confini, il Cardinale Grimani, Patriarca, operò col Papa che s'aggiongiesse una clausola, cioè che li stessi arbitri vedessero anco le raggioni patriarcali in Aquilegia. Seguì il giudicio del 1535 in Trento, dove fu sententiato che la giurisdittione di Acquilegia fosse del

(1) Il negozio era il processo per l'uccisione del Dottore Giusto Carga, avvenuta in S. Daniele, diocesi del Patriarcato d'Aquileia, il 23 settembre 1614, per mano di Cecchino Caporiaco, e le consecutive contestazioni tra la Repubblica e il Patriarca. Questi voleva che il processo fosse fatto dal suo tribunale ecclesiastico, la Repubblica da' suoi magistrati in Venezia. Il Papa s'era lamentato col Contarini di questa, che chiamava usurpazione sulla giurisdizione ecclesiastica, e il Contarini in un suo Dispaccio al Senato aveva chiesto istruzioni in proposito. (Archivio di Stato. *Dispacci Simone Contarini*, Roma, Filza 260). E le istruzioni il Sarpi le aveva fornite, come Consultore, mediante una scrittura (è nel cod. Marc. 1953, classe VII degl'Italiani), nella quale erano enumerate le ragioni per cui alla Repubblica spettava il giudicare il Caporiaco.

(2) Il Papa, come leggesi nel succitato Dispaccio, (V. nota anteced.) nel suo colloquio col Contarini, a sostegno della pretesa del Patriarca, aveva asserito che se fosse accaduto in Avignone un simile fatto, il Re di Francia non si sarebbe ingerito. Ma il Sarpi nella sua Scrittura afferma che quest'esempio non valeva, perchè il Patriarca teneva San Daniele quale feudatario della Repubblica, mentre che il dominio del Papa sopra Avignone era diretto.

(3) Cioè nella Scrittura che gli era ora mandata.

Patriarca, et al Re de' Romani restasse sopra quella città tanta autorità, quanta la Repubblica di Venetia ha nelle terre patriarcali; sichè fu riconosciuto che alla Repubblica resta autorità etc., et quella fu adiudicata al Re de' Romani sopra la parte sua. Ma con tutto ciò sei anni doppo li Austriaci scacciarono il Patriarca fuori di Acquilegia, pretendendo haver certo sospetto per la presa di Marano che seguì (4). Qui V. E. con la solita sua prudenza et dexterità haverà gran campo di dire che si vuol tuor alla Repubblica quel che è chiaramente suo etc., et che non si parli che al Patriarca è usurpata una città etc.; che a questa converrebbe attendere et metter truppe etc. L'altro particolare è che il Carga in Collegio più volte in voce et anco in scrittura ha esposto che la vita sua era in pericolo per il ricorso ch' egli fece al Principe (5), avisando etc., come nella Scrittura (6), et ricercando la publica protetione. Consideri V. E. se si può con dignità dissimulare et tralasciar questo caso. L'interfettor è stato Cecchino Caporiaco, suddito et feudatario del Principe (7), huomo scelerato che ha commesso fino sei homicidij et innumerabil sforzi et altre violenze, et tra quelli che ha ucciso uno è stato Zuan Nani, giovene de 18 anni, come ella sa, che egli trucidò con 27 ferite. Questo ha ucciso il Carga, che non haveva alcun sospetto di lui, et senza alcuna precedente causa. Tutto il Friuli dice con aperte parole di dove venga (8); et credo che alla Santità Sua non piacerà intendere che sia mantenuto un scelerato di quella sorte da chi professa vita ecclesiastica. Tutto sta qua: viviamo come conviene alla nostra professione, che saremo rispettati; chè è impossibile portar l'archibuggio et cuoprirci col Breviario (9). Ho portato a V. E. (come mi par di vederla) assai noia; farò fine, perchè del rimanente sarà benissimo informata. Sento dispiacere che oltre il peso publico, che

(4) Marano Lagunare sulla spiaggia dell'Adriatico, allora nel Patriarcato di Aquileia, ora nel Distretto di Palma. Perduto dalla Repubblica nella guerra con l'Imperatore Massimiliano, fu nel 1512 occupato per sorpresa dall'Udinese Beltrame Sachia, che lo consegnò a Pietro Strozzi, Maresciallo di Francia. Gli Austriaci sospettarono che ciò seguisse con la connivenza del Patriarca, e presero la vendetta ricordata dal Sarpi.

(5) Il Patriarca Francesco Barbaro, uomo fiero e dispotico, aveva mutato la forma di governo della Comunità di S. Daniele, manomettendo statuti e vecchie consuetudini. I cittadini, spogliati dei loro antichi diritti, ricorsero a Venezia, mandando il loro concittadino, Dott. Carga, il quale a nome della Comunità presentò al Collegio un Memoriale contro le usurpazioni del Patriarca. Questi fece catturare il Carga nella stessa piazza di S. Marco, e lo mandò in galera. Uscito dal carcere, il Carga presentò un secondo Memoriale al Principe, dato l'8 marzo 1613, in seguito al quale il 23 agosto seguente fu fatta una Deliberazione, che abrogava gli atti e le novità introdotte dal Patriarca nel governo della Comunità di S. Daniele. (Dalle annotazioni manoscritte del ch. sig. Vincenzo Joppi, bibliotecario della civica biblioteca di Udine, da lui gentilmente a me comunicate).

(6) La suddetta Scrittura del Sarpi.

(7) Caporiaco, terra nel Distretto di S. Daniele, era feudo della Repubblica.

(8) Nella Scrittura è detto: « Causa *(della uccisione del Carga)* essere le comparizioni, notificazioni et instanze, da lui *(dal Carga)* fatte innanzi a V. Serenità, le quali all'interfettore erano di sommo dispiacere per diversi interessi, e particolarmente per rispetto di Andrea Roncalli, già capitano di quella terra, suo strettissimo e familiare amico, per opera del quale sorge dal suddetto processo che ottenne salvocondotto da un bando, per poter stare nella terra di S. Daniele. »

(9) Il concetto medesimo è in Dante, *Purgat.* 16, v. 109 seg.: « ed è giunta la spada Col pastorale: » e poco appresso (v. 120 segg.): « la Chiesa di Roma, Per confondere in sè duo reggimenti, Cade nel fango. »

la debbe occupar tutta, ella sia anco afflitta dalli domestici *(sic)*, et prego Dio che li presti li suoi favori.

Di nuovo è gionto alla Haga (*Haag, Aia*) il Conte Giovanni di Nansau, mandato dal Duca di Savoia, ma non si ha nova che cosa porti la sua credenza (10). Li Spagnoli hanno fatto un partito di 4 milioni con Genovesi da pagar per 10 mesi 130 mila ducati al mese in Fiandra et 80 mila a Milano, il rimanente per spese della Corte, et per condur la Regina in Francia (11); così il contratto parla. Li Principi tedeschi della lega di Hall (12), faranno dieta questo mese in Norimberg; haveranno tre mesi di trattatione, et poi Dio ce la mandi buona; il qual prego che doni a V. E. prosperità et li bascio la mano.

Di Venetia il 3 Genaro 1615.

Dev.^mo Obb.^mo Serv.^re
F. Paulo di Venetia

*(Nella soprascritta)* All' Ill.^mo et Eccell.^mo sig.^r Col.^mo
Il signor Ambasciator veneto
appresso la Santità del Sommo Pontefice. Roma.

*(E di mano del Contarini)*: « Del Frate, di 3 di gennaro 1615. Circa la giurisdizione di Aquileja e la persona del Carga e del Caporiaco. »

(10) La credenza, ossia missione del Conte Giovanni di Nassau, cugino del grande capitano Maurizio di Nassau, Principe di Orange, era di indurre gli Stati Generali delle Provincie Unite di Olanda a confederarsi col Duca di Savoia contro la Spagna. Esiste, in fatti, nell'Archivio di Stato in Torino — come cortesemente mi fa sapere il Soprintendente a quell'Archivio, signor Barone di S.^t Pierre — il Discorso che il Nassau pronunziò nella Congregazione degli Stati al suddetto fine.

(11) Per condurre in Francia Anna d'Austria, figlia primogenita del Re Filippo III, fidanzata a Luigi XIII. Ma questo prestito, contratto dalla Spagna con Genovesi, non è ricordato negli Annali di Genova, nè si trova notato nei Registri del Banco di San Giorgio, come risulta da ricerche ivi cortesemente fatte per me dal chiariss. sig.^r D.^re T. Belgrano, il quale ha altresì avvertito che quei grossi prestiti erano generalmente fatti da banchieri privati. E, di fatto, il Sarpi stesso nella lettera a Francesco Priuli, 25 dicembre 1609 (*Lettere di fra Paolo Sarpi raccolte e annotate da F. L. Polidori*, Firenze 1863, t. I, p. 379), parla d'un prestito anteriore, fatto dalla Spagna « di un milione e seicento mila ducati con Centurioni, Doria, Spinola, Catanei e Adorni. »

(12) Di Hall-Sveva (Schwäbisch-Hall), dove nel 1609 i Principi protestanti di Germania avevano formato l'Unione detta degli Stati Corrispondenti, essendovi entrati 40 tra Principi e Stati, tutti di religione evangelica, e n'era stato eletto capo l'Elettore Palatino, Federico V. Per contrapposto a tale Unione, gli Arciduchi d'Austria, gli Elettori ecclesiastici, gli Arcivescovi e Vescovi, formarono in quello stesso anno in Magonza una Lega cattolica, a capo della quale posero Massimiliano I, Duca di Baviera.

## II.

Ill.<sup>mo</sup> et Ecc.<sup>mo</sup> sig.<sup>r</sup> Col.<sup>mo</sup>

Hoggi 15 giorni sono io credeva che dovesse esser fatta l'ispedittione, che si fece poi hoggi otto. Pertanto non feci alcuna mentione di quei particolari nuovi, che ella haverà dippoi veduti. Li dirò di nuovo che il processo è stato formato et dilucidata la causa di quel povereto (1); non è però ancora mandato quà. Dio habbia lui in gloria et perdoni chi fa simil vendete (2).

Non ho sentito alcun piacere della morte di quell'altro misero Poma (3); perchè, non temendo più di lui doppo che fu fatto prigione, quanto al passato ho ringraziato Dio della protettione, posso dire miracolosa, che tenne della mia vita; et del rimanente ho reputato esser in obligo per quella di non desiderare maggior cosa. Sia sempre lodata la Maestà Sua.

Delle cose del mondo, doppo che fu rotto il trattato di Xanten (4), par che tutte le cose tendino alle arme. Li Stati di Olanda hanno approbato quell'accordo con promessa che per quanto potranno, giontamente con li due Re (5), s'implicheranno a fare che sortisca effetto et ad impedire che non li sia fatto cosa in contrario o in pregiudicio. Queste sono le formali parole della loro deliberatione. Monsignor di Refuge, sciolto il convento, andò a Brusselle per fare instanza alli

(1) Il processo contro il Caporiaco, e la causa dell'uccisione del Carga (V. Lettera anteced., e ivi note 1, 5). Il processo è nell'Archivio di Stato, Quarantia Criminale, Processo 168, Filza 122.

(2) Abbia in gloria il Carga, che perdè la vita per avere servito la causa pubblica, e perdoni chi commise quel delitto per vendetta.

(3) Di Rodolfo Poma, quegli che insieme con altri quattro sicarii pugnalò Fra Paolo la sera del 5 ottobre 1607. La notizia della morte era stata data dal Contarini nel suo Dispaccio al Senato, 10 gennaio, in questi termini: « Già quattro giorni s'è detto che il Poma scelerato, che ferì D. Paolo da Venetia, Theologo di V. Serenità, essere morto d'una febbre lenta in prigione a Civita Vecchia, ove stava per avere ammazzato uno sbiro; morte certo non meritata da lui così placida. » Il Poma, in fatto, dopo la sua malvagia impresa s'era refugiato in Roma. Avendo, come si disse, sparlato delle persone della Corte, e forse dello stesso Pontefice, perchè non gli davano quello ch'egli pretendeva in premio della sua opera, i birri andarono al palazzo Colonna, dove abitava, per condurlo in prigione; egli oppose resistenza e uccise uno di loro. Tradotto a Civita Vecchia, ivi morì il 6 gennaio 1615.

(4) Il trattato, fatto il 12 novembre 1614 a Xanten (piccola città alla sinistra del Reno, i *Castra Vetera* dei Romani), pel quale i due Principi, che avevano preso possesso degli Stati della successione Juliers, cioè l'Elettore di Brandenburg e il Conte Palatino di Neuburg, s'obbligarono a cessare la guerra che si facevano tra loro, e furono in pari tempo invitate la Spagna e l'Olanda a sgombrare le città e piazze di quella successione, nelle quali esse tenevano presidii. Il trattato non aveva ancora effetto, sopratutto perchè la Spagna non voleva ritirare i presidii suoi, com'è più volte ricordato in queste Lettere.

(5) Coi Re di Francia e d'Inghilterra, che tenevano un corpo d'esercito in quelli Stati per proteggere i due Principi, detti Possidenti.

Arciduchi et allo Spinola per mantenimento della parola (6). Partì di là il 21 decembre non sapendosi la risposta da lui havuta, ben dicendosi che quei Principi vorrebbero la pace et concordia, ma d'altrove viene il male. Li Francesi si sono alquanto interessati, havendo risposto che se Spagnoli non attendono la promessa, vi è occasione d'haver l'occhio alle attioni loro, come a gente che cerchi turbe et guerra. Sono partiti dalla Haga (*Aia*) il conte di Solms et il signor Baynchausen (7), ambasciatori degli Elettori Principi et Stati dell'Unione di Germania, havendo dato perfettione al trattato di lega tra loro e quei Stati.

Haverà inteso la presa di Maro, terra maritima del Duca di Savoia (8), la quale è considerabile in quanto non restarà al Duca di andar di Piemonte a Nizza, se non passando la montagna, via molto longa et difficile, oltre resta privo d'un buon paese, dove sono sino 48 torre. Questi Anglesi dicono che il loro Re habbia assegnato 400 mila ducati l'anno al Duca (9), aggiuto considerabile ad un Principe che sa far valere il soldo (10). In Germania quei dell'Unione faranno dieta fra tre giorni e, se conforme il solito, il fine sarà bevere (11). Ma non ne hanno bisogno, perchè dall'altro canto la Lega degl'ecclesiastici è molto bene preparata di armi sotto il Duca di Baviera e il Conte di Valdemont (12). L'una parte et l'altra ambisce Sassonia (13); ma infine sarà con l'Imperatore, sì perchè sono più di 60 anni che quella Casa vi sta congionta, come anco perchè, pretendendo in Giuliers, non può esser unita con Brandeburg (14).

(6) All'Arciduca Alberto, che governava la Fiandra spagnola a nome della moglie Isabella, figlia di Filippo II, Re di Spagna; all'Arciduca Leopoldo, che pretendeva governare quelli Stati a nome dell'Imperatore; e al Marchese Ambrogio Spinola, generalissimo dell'esercito di Spagna in quelle contrade.

(7) Cioè Alberto Solms, Granmaggiordomo dell'Elettore Palatino, e il Cancelliere Bürinkhausen.

(8) Paesello a sette miglia da Oneglia dentro terra. Assalito improvvisamente dagli Spagnoli, condotti da Alvaro Bassano, Marchese di Santa Croce, fu disperatamente difeso dai Piemontesi sotto Leonardo Broglia, che vi lasciò la vita. Cfr. Ricotti, *Storia della Mon. piemontese*, l. X, c. 2°; il quale però non avverte, come fa il Sarpi, la grave conseguenza della perdita di questa terra, anche mettendo in dubbio le sue 48 torri.

(9) Intendi: « Gl'Inglesi, che sono qui in Venezia, dicono che il loro Re ha assegnato al Duca di Savoia 400 mila ducati l'anno. » V. Ricotti, *L. c.*, p. 66.

(10) È nota la savia economia introdotta da Carlo Emanuele I in ogni parte della pubblica amministrazione.

(11) I Principi Unionisti (V. Lettera I, 3 gennaio, nota 12) erano per tenere, come in fatto tennero, Dieta in Norimberg (V. appresso, Lettera VII, 21 febbraio, p. 15); ma il Sarpi prevedeva che risultato della Dieta sarebbe il bere, perchè prevaleva in generale quest'uso allora tra i Principi della Germania. E vivo doveva essere tuttavia il ricordo della morte dell'Elettore di Sassonia, Giovanni II, avvenuta improvvisamente nel 1611 per effetto di tale intemperanza.

(12) La Lega cattolica, il cui esercito era comandato da Massimiliano I, Duca di Baviera, e da Enrico di Vaudemont, Conte di Lorena.

(13) Così l'Unione dei Principi protestanti, come la Lega dei Principi cattolici, vorrebbero attirare a sè l'Elettore di Sassonia.

(14) La Casa di Sassonia reclamava ancora essa l'eredità Juliers per antiche investiture a lei concesse dagl'Imperatori in caso di estinzione della linea mascolina dei Duchi regnanti. E, di fatto, l'Imperatore Rodolfo II, alla morte dell'ultimo Duca, Giovanni Guglielmo (1609), aveva mandato la patente d'investitura a Giovanni II, Elettore di Sassonia; ma questi, prevenuto dal l'Elettore di Bradenburg e dal Duca di Neuburg, non aveva potuto prendere mai possesso di quelli Stati.

Il nostro Signor Treo non è uscito di casa, così lunga è stata la sua convalescenza (15). Egli bascia la mano di V. E., alla qual io facio humil reverenza, pregando Dio che li doni felicità.

Di Venetia il 17 Genaro 1615.

Di V. E. etc.

*(Nell'esterno l'indirizzo come nella lettera antecedente, più di mano del Contarini):* « Del Frate, dì 17 di Genaro 1615. Avisi. »

(15) Servilio Treo, Cavaliere e Consultore in iure, amico e collaboratore del Sarpi. Parecchi, in fatto, dei Consulti di Fra Paolo sono sottoscritti anche dal Treo. Quanto a questa sua malattia egli stesso ne scrisse al Contarini il 18 marzo, dicendo: « L'esser andato troppo per tempo nella mia convalescenza fuori di casa, et lo haver ogni giorno al solito salite le scale del Palazzo per ridurmi secondo l'ordinario col M.° Rev.° Padre Maestro *(il Sarpi)*, per poter servire di momento a momento ad ogni cenno di Sua Serenità, m'ha causato etc. » *Lettere di Servilio Treo a Simone Contarini, Ambasciatore veneto a Roma.* Cod. Marc. 2097, clas. VII degl'Italiani.

III.

Ill.$^{mo}$ et Ecc.$^{mo}$ sig.$^{r}$ Col.$^{mo}$

Il successo nella causa del Martinelli, del quale V. E. mi richiede informatione particolare nella sua delli 12, è apunto di quei che, riferito con li particolari suoi, può mostrar costì che se vorranno dar orechie alle sogiestioni di questi Preti, haveranno sempre materia d'inquietar sè stessi et gl'altri, mettendo bocca in quello di che non tocca loro parlare; perchè in questo non v'è apparenza, benchè minima, di raggione, sopra quale si possi formar indoglienza. Tadeo Martinelli da Salò è huomo che professa in Friuli di tuor fitanze di terreni et far il fattore de diversi. Per queste cause ha habitato in diversi luochi della provincia, secondo che erano più opportuni alli varii negotii che trattava. Habitò anco un tempo in Trivignano, villa della giurisdittione patriarcale, che è del territorio della città di Aquilegia, avanzata insieme con due altre dall'occupatione de Austriaci. Fu querelato al tribunal patriarcale d'haver usato false misure et d'haver comercio con una donna libera. Fu da quel tribunale fatto pigliar in Udine senza licenza del Luogotenente, et doppo esser tenuto prigione per molti mesi, divenuto amalato fu relassato et datoli una casa, dove haveva le robe sue, tra quali una quantità di fromento, per prigione, con sicurtà di 1000 ducati. Egli, guarito, incominciò ad uscir di casa per li suoi negotij. Osservarono i Patriarcali un dì che non era in casa, et lo fecero di nuovo prendere et metter prigione, et sigillar il granaro sopradetto col sigillo patriarcale, commettendo a quei di casa sotto pena etc. di non muoverlo, nè haver altro per padrone che il Patriarca, et citarono la sicurtà a pagar li 1000 ducati. Il Martinelli, acciò non fosse la sicurtà molestata et per liberar il suo formento, fece presentar in Cancelleria patriarcale due bacilli d'argento, quali il Vicario patriarcale, sedendo pro tribunali, decretò che fossero venduti, et li fece vendere ad incanto giudiciale, et ne cavò 600 ducati, et li applicò alla sua Corte in conto delli 1000, et poi fece la sententia diffinitiva contro il reo di bando de tutta la provincia del Friuli. Tadeo, uscito di prigionia, ricorse al Principe, fece indoglianza che fosse contro di lui proceduto ad atti giudiciali fuori della giurisditione. L'Ecc.$^{mo}$ Senato sotto il 28 Maggio 1612 annullò tutti gli atti esecutivi fatti in Udine, come da chi non haveva alcuna giurisdittione in quel luoco, onde restarono annullate le capture, la sigillatione et sequestro del formento, l'incanto delli argenti; et chiamò il Patriarca et li significò che egli non poteva fuori della giurisdittione far atti coattivi, et però aveva annullato etc.; che per castigo dei delinquenti si contentava darli bracio, quando fosse occorso, ma non voleva che senza saputa delli rappresentanti facesse atti coattivi fuori della giurisdittione. Il Patriarca lodò la deliberatione, dicesi formalmente, et che mai se ne sarebbe doluto. Doppo

questo ad instanza del Martinelli più e più volte fu Sua Signoria richiesta a nome del Principe che in esecutione della deliberatione lodata da lui, restituisse li 600 ducati; nè mai si potè venire a fine; onde restava la publica dignità derisa et il suddito dannificato, se non fosse stato risoluto di far pagare al Cancelliere che ricevete li denari nell' incanto. Ecco tutta la historia narrata con ogni particolarità, acciò non resti cosa che possi esser toccata, de quale V. E. non habbia piena informatione. Ma d' abondante voglio aggiongerli che nella deliberatione sudetta del 1612 non furono annullati solo gli atti fatti in Udine contro il Martinelli, come fuori di giurisdittione, ma ancora altri fatti in Venetia nell' istesso modo, tra quali che essendo venuto Giusto Carga in Venetia, il Patriarca fece in questa città una sententia di galera contro di lui, et la publicò in casa sua alla Giudecca (1), et l'istesso dì lo mandò a pigliare et per il suo Cancellier li fece levar tutte le scritture che aveva dalla casa dove era allogiato, et seben tutti questi furono annullati et comaudato al Patriarca di restituir le scritture, mai è stato possibile che il poverino le habbia potute havere, et poichè glien'è stato parlato con varie scuse, hora di haverle mandate in Friuli, hora che erano confuse con altre, ha perduto il tempo.

Qui aspetto che apparenze sapranno truovar per colorar queste esorbitanze, poichè non possono dire che altri metta mano nella giurisdittione del Patriarca, ma che non possono truovar modo per ovviar che egli non metta mano nell'altrui. Non credo mai che se il Noncio facesse una tal attione contro un suddito del Pontefice in Venetia, vi fosse persona che lo diffendesse, et credo certo che le cose non siano rappresentate costì con verità, onde venga tutto il male (2). Mi son lasciato trasportare in tanta longhezza; qui farò fine a materia così noiosa.

Di Germania et Paesi Bassi non vengono se non pronostici che sarà guerra, et avisi di qualche preparatione; ma in altri tempi s'è veduto simil motivi, che per gratia divina sono svaniti. Piacia alla Maestà Sua inviar il tutto a sua gloria, la qual anco prego di donare a V. E. ogni prosperità, et li bascio la mano.

Di Venetia il 24 Genaro 1615.

Di V. E. etc.

(*Nell'esterno, oltre all'indirizzo, di mano del Contarini*): « Del Frate di 24 di Genaro 1615. Circa la causa del Martinelli e come siano state annullate delle altre sententie anco del Patriarca, per essersi fatte fuori della giurisdittione, come quella del Carga. »

(1) Il Patriarca Francesco Barbaro abitava « in casa dell' Ill.$^{mo}$ et Ecc.$^{mo}$ Signor Antonio Barbaro, Procuratore, suo fratello, alla Giudecca in parrochia S. Eufemia. » Dai Necrologi esistenti in S. Giorgio Maggiore.

(2) Anche il Contarini in un suo Dispaccio si lamentava che gli avvisi mandati dal Nunzio Pontificio in Venezia (Berlingero Gessi) erano tali « da creare mali sentimenti del Papa verso la Repubblica. »

## IV.

Ill.$^{mo}$ et Ecc.$^{mo}$ sig.$^{re}$ Col.$^{mo}$

Ho veduto ogni cosa et con buona raggione è stato dato a V. E. il titolo di Filosofo (1). Ella ha fatto compito officio di ottimo diffensore. Credo che saranno stati in sè medesmi soddisfatti. Legendo il dialogismo (2), hebbi qualche pensiero, notando le parole che hanno qualche forma di protesta, ma restai consolato riguardando il fine; chè non pensano tanto alla cosa in sè, quanto che la persona non riceva scorno (3). Veramente non si trova contro la persona cosa alcuna, seben Dio sa come sta (4). Però si potranno consolare et acquetare, se si farà la giustitia contro quello che è stato auttore (5).

Quanto all' altro negotio, il successo che V. E. teme non attraversi l' incominciato, per mio parere sarà forse un incitamento a venir a fine, vedendo che altrimenti ogni giorno succederà qualche cosa di male (6). Se se ne parlerà, vuol esser diffeso con quei termini generali che nell'altra mia et con poche et ristrete parole.

Dio doni a V. E. ogni prosperità, alla quale bascio la mano.

Di Venetia il 2 febraro 1615.

Di V. E. etc.

*(Nell' esterno nessun indirizzo, ma di mano del Contarini):* « Aquileia e Ceneda generalmente. »

(1) Era stato dato al Contarini dal Papa. Questi, trattando con lui sulle controversie intorno Aquileia e Ceneda, gli aveva detto: « V. E. è dottissimo ed è filosofo, ma i suoi argomenti non mi persuadono. » Dispaccio 24 gennaio 1615 m. r.

(2) Cioè la conversazione del Contarini col Papa, la quale l'Ambasciatore aveva narrata nel succitato Dispaccio 24 gennaio.

(3) Cioè, purchè la persona del Patriarca nel processo contro il Caporiaco per l'uccisione del Carga rimanga al coperto.

(4) Sembra voler dire che, sebbene non vi sia alcuna prova della connivenza del Patriarca, pure l'essere stata l'uccisione effettuata nell' interesse di lui suscita qualche sospetto.

(5) Contro il solo Caporiaco, salva rimanendo la persona del Patriarca.

(6) L' altro negozio era quello di Ceneda tra la Repubblica e il Vescovo di quella città, l' una e l'altro pretendendo l'alto dominio sopra la città e il territorio cenedese; indi continue lotte tra il Vescovo e i Cenedesi, che stavano per la Repubblica. Ad avvalorare il diritto di questa il Sarpi aveva fatto parecchie scritture, delle quali una, molto elaborata, è alle stampe col titolo: « Trattato circa le ragioni di Ceneda. » Sarpi, *Opere*, Helmstadt (Verona) 1765 t. VI, p. 187 segg. La transazione qui indicata, che la Repubblica a suggerimento del Sarpi proponeva, era di redintegrare con danaro il Vescovo della perdita degli emolumenti giurisdizionali, causata dalla cessazione della sovranità temporale, com'è più esplicitamente detto nelle Lettere seguenti, 26 settembre e 3 ottobre. Vescovo di Ceneda in questo tempo era Leonardo Mocenigo, discepolo e già amico del Sarpi.

## V.

Ill.$^{mo}$ et Ecc.$^{mo}$ sig.$^{r}$ Col.$^{mo}$

Non so se incontrerò con la mente di V. E. in quanto m'adimanda le raggioni del castigar li preti in casi gravi. Ma, credendo che mi richiedi per quello che occorse già 15 giorni, le dirò che in quel caso non cade la consideratione del poter castigare, perchè non è intervenuto nè procura, nè sententia, nè alcun atto giudiciale (1). Ma il fondamento di quella attione appogia sopra un altro termine legale, qual è che il Principe può far uscir dallo Stato suo ogni persona ecclesiastica, anche che fosse Vescovo, quando li sia sospetto per qual si voglia causa. Et usando questo termine, si ha ancora vantagio in questo, che se fosse pena per delitto bisognerebbe dir che delitto fosse; così non v'è obligo di dir cosa alcuna, se non: « per li miei rispetti, che nè voglio nè posso dire, costui non debbe star qui, et io non ce lo voglio. » Nè si può dire che questo sia castigo o pena, come sarebbe se fosse bandito, chè in quel caso converrebbe esplicar il delitto, ma in questo non si ha da proceder altrimenti che se un patrone di casa ad un solito a conversar in casa sua ordinasse che non vi capitasse più. La opinione che il Principe habbia tal potere è de' celebri Canonisti Innocenzo, L'Abbate, Felino, Domenico di San Geminiano, et altri; et, quello che importa, è praticata da tutti li Principi. Et con raggioni politiche et nobili potrà esser diffesa, dicendo: « non volete che il Principe habbia almeno tanta autorità nello Stato suo, quanta ne ha il padre di famiglia in sua casa? se il padre di famiglia non potrebbe governar la sua casa senza questa autorità, come potrebbe il Principe governar lo Stato suo? » Nelle suspicioni in cause di buon governo non si debbe dar conto a nissuno, perchè sarebbe rivelar li secreti del maneggio; basta assai che il Principe sappia appresso Dio et la conscentia sua che il buon governo ha bisogno di quella provisione, che un altro (seben prudentissimo et dottissimo), non conoscendo l'intimo dello Stato, non lo può giudicare. Con queste cose amplificate credo che V. E. potrà otturare ogni bocca.

Li avisi di questa settimana, a quest'hora del venere (*venerdì*) di sera che scrivo questa anticipatamente, non mi sono stati communicati. Se dimani saranno, et io credi che sia bene dirli alcuna cosa, scriverò un'altra.

(1) Si tratta, come sembra, di Giovanni Civel, Curato in Ceneda, licenziato dal territorio della Repubblica per aver tentato di sollevare il popolo a favore di quel Vescovo. Andò a Roma e fu ricevuto in udienza dal Papa, che gli accordò un sussidio in danaro. Così scriveva il Contarini da Roma. Dispaccio 28 febbraio 1615.

L'aviso della morte del Generale dei Giesuiti m' ha posto in grande espettatione (2), havendo sempre pensato che in quel tempo la Società sarebbe in un grande scacco. Se sapranno o potranno provveder di successore della medesma capacità, faranno aumento inescogitabile; se daranno in persona incapace di reggere tanta mole, sicome quella è grandissima, così la rovina sarà immensa. Piacia alla Maestà Divina di aiutarci; dico noi, perchè essi hanno a pregar per sè. Passeranno di gran negotii, et se saranno avisate le arti et altre male opere, che senza dubio succederanno, dove bisogna, sarà gran frutto. Io sto con molta curiosità che mi fa uscir de' miei termini et pregar V. E., quando in questa materia succedi cosa che meriti, si degni farmi dar qualche avviso per alcuno de' suoi (3); et facendo fine le bascio la mano.

Di Venetia li 6 Febraro 1615.

Di V. E. etc.

*(Nell'esterno, oltre all'indirizzo, di mano del Contarini)*: « Del Frate, di 6 di Febraro 1615. Come il Principe possa licentiar dallo Stato suo ogni persona ecclesiastica. »

(2) Il P. Claudio Aquaviva, Generale dei Gesuiti, era morto in Roma il 31 gennaio 1615, e il Contarini n'aveva dato avviso al Senato nel suo Dispaccio 1.$^{mo}$ febbraio.

(3) Quest'ansia del Sarpi d'avere nuove sui Gesuiti e sull'elezione del loro nuovo Generale non recherà meraviglia a chi conosca i rapporti che correvano tra lui e i Padri della Compagnia. Questi tenevano il Sarpi per il loro capitale nemico, e a lui attribuivano, se non il Decreto della loro espulsione dalle terre della Repubblica (1606), le replicate repulse alle domande di esservi riammessi. Il Sarpi dal canto suo non lasciava occasione per esprimere l'orrore che provava per le loro massime. Alcune delle sue Lettere (V. specialmente quella al Groslot, 29 settembre 1609 e quella al Leschassier, 22 giugno 1609: *Lettere di fra Paolo Sarpi raccolte e annotate da F. L. Polidori*, Firenze, Barbera, 1863 t. I, p. 304, e t. II, p. 81), possono stare a pari alle *Provinciali* del Pascal, non essendo certo meno terribili i colpi che in esse egli vibra contro i Gesuiti. Ora dunque che il sagace Aquaviva era morto e doveva esser eletto un nuovo Generale, si vede che il Sarpi aveva concepito qualche speranza che tale cambiamento potesse produrre un indebolimento della potente Compagnia.

## VI.

Ill.$^{mo}$ et Ecc.$^{mo}$ sig.$^{r}$ Col.$^{mo}$

È occorso un accidente del quale, congietturando che possi esserne parlato a V. E., ho giudicato bene per ogni rispetto informarla. Un frate Paulo da Zevio, Veronese, dell'Ordine di San Francesco dell'Osservanza, fu per suoi misfatti condennato alla galera del 1606 dal Vescovo di Gierace, all'hora Noncio Apostolico in Venetia (1); ma, succedendo l'interdetto, la sententia non hebbe esecutione. Doppo quello egli s'intrinsecò con alcune persone, et fu ministro di levar da Venetia et condur a Roma quel misero di fra Fulgenzio (2), dove l'accompagnò, et poi fu buon operatore per condurlo dove finalmente capitò; et fece altri ufficii ben noti a chi toca saperli (3). Hora questo frate, tornato a Verona, è stato posto prigione dalli Superiori suoi per imputationi di adulterij et altre carnalità peggiori, et per bote date ad altri frati, et altre trasgressioni de le loro; et truovato le lettere nelle materie prime sopradette, le quali hanno presentate dove conveniva, è stato risposto che facciano essi il debito loro, chè della esecutione non mancarà chi doverà. Li Padri l'hanno condennato a sopportar la pena imposta per la sententia suddetta del Noncio et aggiontoli altri anni per le nove colpe, et l'hanno conseguato al Potestà di Verona, dal quale è stato ricevuto, concorrendo anco lettere di chi haveva detto alli Padri che facessero essi. Questo è il successo del quale forse, o per li servicii prestati costì,

(1) Orazio Mattei, Romano. Fu egli che, animato da zelo fanatico, aizzò il focoso Pontefice Paolo V contro Venezia per supposte violazioni d'immunità ecclesiastiche, provocando quella sentenza d'Interdetto, che la Repubblica sdegnosamente respinse.

(2) Fra Fulgenzio Manfredi Veneziano, Minore Osservante (da non confondere con fra Fulgenzio Micanzi, Servita, il fido e costante amico del Sarpi), detto l'Oratore eloquentissimo. Predicò al tempo dell'Interdetto, spesso scagliandosi contro i Gesuiti; fu quindi incolpato di proposizioni eretiche e citato a Roma insieme col Sarpi e col prete Giovanni Marsilio (Cicogna, *Inscrizioni*, t, V, p. 878). V'andò con salvocondotto del Nunzio pontificio in Venezia, nel quale era detto: « concediamo al Pre' Fulgenzio Manfredi, Minore Osservante de Venezia, amplo, libero, et assoluto Salvo condotto, e l'assicuriamo per parola dello stesso Nostro Signore che non sarà molestato o aggravato o offeso nè nella persona nè in cosa che concerna la persona et honor suo. » (Cicogna, *L. c.*, p. 583, dove il salvocondotto è riportato integralmente). In Roma gli fu imposto che abiurasse e facesse penitenza pubblica nella chiesa di San Pietro. Sembra che abiurasse, ma ricusasse fare la pubblica penitenza. Condannato come eretico, fu la mattina del 5 luglio 1509 impiccato e il corpo abbruciato in Campo dei Fiori. Il Sarpi stesso ne narra la fine infelice nella Lettera al Groslot, 3 agosto 1610. È la 147ª della citata Raccolta Polidori, t. II, p. 100.

(3) Alla Corte di Roma o al Sant'Offizio, a cui frate Paulo da Zevio aveva denunziato fra Fulgenzio.

o per quelli che ha prestato a questo Noncio (4), potrebbe esser fatto qualche ufficio con lei. Questa poca informatione potrà esser causa di divertirne il parlare.

La controversia, che verte in Francia sopra la dottrina del deponere li Principi, me par cosa molto considerabile, et temo che l'impertinenza et indiscretione di qualch'uno debba causar una divisione tra Catholici pericolosa, et non so se quel Noncio, che con metter in ventilatione la materia, l'ha fatta passar di bocca di pochi in quella di molti, haverà fatto il servitio di Dio et della Chiesa, come alcuno crede (5).

Negli Stati di Cleves li Spagnoli fortificano Vesel, Orsoi et Ruroch (6) sollecitamente et diligentemente. Argomento che la pace non si farà se non mantenendo l'acquistato (7). L'aviso che l'ambasciator spagnolo in Inghilterra per nove commissioni del suo Re habbia dichiarato non haver quel de Olanda per ambasciatore, ma per ribelle (8), vien interpretato che sia più tosto per facilitar che per difficoltar l'accordo.

Io sto con grandissima curiosità d'intender qualche particolare delli pensieri dei Padri Giesuiti et della Corte sopra il loro governo (9). Nel rimanente resto pregando Dio per la prosperità di V. E. alla quale bascio la mano.

Di Venetia il 11 Febraro 1615.

Di V. E. etc.

*(Nell'esterno, oltre all'indirizzo, di mano del Contarini):* Del Frate, di 14 di Febraro 1615. Circa il frate Veronese sententiato dai Frati alla galera, che condusse qua fra Fulgenzio. »

(4) All'attuale Nuncio, Berlingero Gessi, Vescovo di Rimini, il quale per mezzo del frate Paulo da Zevio potè indurre fra Fulgenzio Manfredi a recarsi a Roma.

(5) Deve alludere alla disputa, sollevata poco tempo innanzi negli Stati Generali di Francia, circa la supremazia della Chiesa e la podestà in essa di deporre i Re che avessero mancato al giuramento di vivere e morire nella religione cattolica. La disputa era stata promossa dal Cardinale Duperron, Arcivescovo di Sens, con la sua famosa aringa al Terzo Stato, nella quale egli aveva sostenuto che quei Re erano decaduti da ogni diritto, come rei di fellonia verso la Chiesa, e che i loro soggetti, ribellandosi, potevano essere assolti dal tribunale ecclesiastico e dal Capo visibile della Chiesa, il Romano Pontefice. Dalle parole però di questa Lettera si rileva che il Cardinale v'era stato instigato dal Nunzio pontificio in Francia, Roberto Ubaldini.

(6) Cioè Wesel, al confluente della Lippe e del Reno; Orsoy, sulla sinistra del Reno; Ruhrort, al confluente della Rühr e del Reno.

(7) Quello cioè che avevano acquistato l'Elettore di Brandenburg e il Duca di Neuburg, detti per ciò Principi Possidenti.

(8) La Spagna, sebbene fosse stata costretta di porre fine alla disastrosa guerra con le Provincie Unite mediante la tregua d'Anversa del 1609, durevole per 12 anni, pure non cessava ancora d'accampare pretese sopra di esse; e però nella Corte di Giacomo I l'Ambasciatore di Spagna disdegnava trovarsi insieme con l'Ambasciatore di quelle repubbliche, cioè di Stati che teneva per ribelli. Ma questo sfregio fatto a quell'Ambasciatore credevasi, dice il Sarpi, che avrebbe piuttosto affrettato l'accordo, ossia l'esplicita dichiarazione d'indipendenza; il che però non avvenne che alla pace di Westfalia (1648).

(9) Vedi la Lettera antecedente, e ivi la nota 2, pag. 11.

## VII.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Senza altro nuovo commandamento di V. E. sempre ch'alcuna cosa occorrerà, dove io credi poterli dare alcuno avviso fruttuoso, lo farò senza meno. Vado credendo che non gli sia stato parlato delle cose di A *(Aquileia)*, perchè sono chiari che quella morte non sarà addossata a chi temevano (1). Ma è una gran maraviglia che quel Signore (2) segua a dar nuovi disgusti a quella gente, et non vedo che da quello nasce tuto il male; perchè essi, gravati, ricorrono, et per dignità non si può restar di suffragarli (3). Quanto all'altro negotio (4), se ne parlassero, chiamerebbero la risposta, che sarebbe tempo di metter fine; et forse per questo tacciono. Ma, per quel che vego, il Prelato, ritiratosi in S. Cipriano senza spesa (5), vivendo al suo genio apunto, cura pocco. Del novissimo abate ho avuto sentore già più di tre mesi, nè mai ho potuto saperne altro; et credo non capiterà qui, dove non è cibo per lui (6).

Dalli Paesi Bassi non vengono se non congietture, fondate sopra che gli Spagnoli continuano sollecitamente le fortificationi di Vesel, Orsoi et Ruroch, che

(1) Cioè in Roma si devono essere accertati che l'uccisione del Carga (V. Lettere I, II, III) non sarà imputata al Patriarca, come temevano, ma al solo Caporiaco.

(2) Così ironicamente indica il Patriarca di Aquileia, Francesco Barbaro, il quale non cessava di dare noie ai suoi Diocesani di S. Daniele.

(3) A riguardo del Patriarca, Francesco Barbaro, sono notevoli alcune parole scambiate tra il Papa e il Contarini, e da questo riferite nel suo Dispaccio 31 gennaio. Avendo detto il Contarini che il Patriarca operando male avrebbe voluto che gli altri facessero il medesimo, il Papa osservò che il Patriarca era uomo dabbene e di buone qualità, « ed è stato tanto da voi stimato, » disse il Papa, « che lo mandaste Bailo a Costantinopoli. » « Bailo a Costantinopoli » riprese l'Ambasciatore « fu suo padre in tempi gravi; quegli fu un Cavaliere molto degno e buon figlio della sua patria. » E, di fatto, Ambasciatore a Costantinopoli dal 1568 al 1572 fu Marcantonio Barbaro, padre di Francesco; vero è che essendo stato l'Ambasciatore incarcerato in occasione della guerra sorta per Cipro, fu mandato colà il figliuolo Francesco, a fine d'otteneme la liberazione, che fu effettivamente da lui ottenuta; così anche il Papa non s'era in tutto male apposto.

(4) Al negozio di Ceneda. Vedi Lettera IV, 2 febbraio.

(5) Il Vescovo di Ceneda, Leonardo Mocenigo, per sottrarsi ai continui contrasti co' suoi Diocesani, si andò a rinchiudere nel Monastero di S. Cipriano in Murano, e vi rimase fino al tempo della guerra accesasi con l'Arciduca Ferdinando per gli Uscocchi (1618), quando fu richiamato per assistere i Cenedesi, che prendevano vigorosa parte a quella guerra. V. Bernardi, *La Civica Aula Cenedese*, Ceneda 1845, p. 283.

(6) Forse allude all'abate Emo, il quale intorno a questo tempo aveva ottenuto un Vicariato in San Vito, nè aveva potuto prenderne possesso, perchè i Sanvitesi, armati, gli avevano impedito l'accesso alla Chiesa. V. Altan, *Mem. storiche della Terra di S. Vito*, p. 34.

sono in Clivia sopra il Reno (7), et che tenendo quelle et una gran parte della Giulia et tutto il Berg (8), non è verosimile che siano per lasciarli. S'argomenta anco dall'esser venuto a Genova un millione di plata, nelle casete della quale vi è anco dell'oro, si tiene pel valore di mezzo millione (9); et appresso perchè li Stati seguono ingrossando la loro gente (11). Ma tutto è niente; perchè, se Spagnoli vorranno pace, nessuno vorrà guerra.

Sono ridotti li Germani in Dieta a Norimberg (11), la qual è de' Ministri, et hanno ordine di starvi un mese intiero. Argomento che qualche cosa da trattare là doverà essere notificata a qualche altro Principe, et aspettone risposta. Nella Dieta intervengono Ministri del Re della Gran Bretagna et degli Olandesi. Si può credere che la risolutione della guerra o pace possi dipendere da quello che sarà deliberato quivi. Essendo che la sedia della guerra in fine è parte di Germania, seben vicina a li Paesi Bassi, è necessario che in breve tempo si dichiarisca quest'ambiguità. Hoggi sono otto giorni che l'Ambasciatore della Gran Bretagna partì per Turino, credo che arriverà passato il tempo (12).

Il signor Treo bascia la mano a V. E., et io insiem con esso lui li facio humil riverenza.

Di Venetia il 21 Febraro 1615.

Di V. E. etc.

*(Nell'esterno, oltre all'indirizzo, di mano del Contarini)*: « Del Frate, di 21 di Febraro 1615. Aquilegia o Ceneda. »

(7) Nel Ducato di Cleves *(Kleve)*, uno degli Stati della successione Juliers, alla sinistra del Reno. V. Lettera anteced., 14 febbraio, e ivi nota 6.

(8) Cioè una parte del Ducato di Juliers, tra la Mosa e il Reno, capitale Juliers (Jülich), e tutto il Ducato di Berg, situato alla diritta del Reno, capitale Düsseldorf.

(9) Vuole dire che, essendo arrivato a Genova per gli Spagnoli un milione in argento *(di plata)* e mezzo milione in oro, con questo danaro si crede che potranno essi continuare la guerra in quelle contrade.

(10) Con la sola parola Stati intende qui e più volte altrove gli Stati delle Provincie Unite d'Olanda; e dice ch'essi Stati non cessavano di riuforzare l'esercito, che tenevano nelle terre della successione Juliers.

(11) La Dieta accennata nella lettera II, 17 gennaio, che i Ministri dei Principi o i Principi stessi Protestanti tenevano in Norimberg, ch'era stata la prima delle città di Germania ad abbracciare la riforma.

(12) Sembra voler dire che l'Ambasciatore d'Inghilterra (il Carleton), essendo partito da soli 8 giorni per Torino, troverebbe al suo arrivo colà le ostilità tra Piemontesi e Spagnoli già ricominciate, come di fatto avvenne. Fu però il Carleton in tempo di aggiungere la sua firma al secondo trattato di Asti, 21 giugno 1615.

## VIII.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Quella di V. E. delli 21 gionse così tardo che partì il corriero innanzi mi capitasse in mano; nondimeno per quello spasso (*corriere*) scrissi quanto mi parve occorresse (1). Hora le dirò di più che entro in congiettura che costì si parlerà di quella retentione et proclama (*citazione*), perchè alcuni parenti del proclamato hanno chiesto termine di 15 giorni a presentarsi (2). Che egli sia per farlo non si può credere attesa la enormità della sceleratezza et el notorio del fatto, che non riceve iscusa. Adunque sarà fatto per haver tempo che venga risposta di costà, dove, presuppongo, haveranno fatti ufficij, et questo a fine che qui si fermi, temendo di confiscationi di beni, quali sono molti, et senza hiperbole non meno di 50 mila ducati.

Una historia mi par molto a proposito per narrare. Successe questo caso a 22 . . . (3) Nel luglio innanzi, pur in S. Daniele, una notte successe certa rissa fra due principali, che ciascuno haveva anco due adherenti per uno, et di questi quattro uno anco è prete. Alla rissa fu scaricato un' archibugiata; il Reverendissimo Patriarca fece una supplica di sua mano alli Ecc.mi Signori Capi (4), pregando che il caso fosse assonto da loro, per esser di mal essempio et mala conseguenza. L'Eccelso Conseglio rimisse all' Ecc.mo Senato, et in Collegio non fu giudicato bene (attesa la legierezza del caso) l'assumerlo. Hora, se per giudicio del Patriarca un caso di rissa per scarico di archibuggio senza offesa merita et può esser assonto dal Principe, quanto più uno d' homicidio proditorio, pensato et crudele, commesso nella persona d' uno per causa d' haver avisati li pregiudicij fatti al publico. Sia a V. E. per aviso e per poter dire etc.

Dalli Paesi Bassi viene aviso che li raggionamenti di tutti sono che si farà la pace, ma le preparationi d'ambe le parti sono per la guerra; così fortificando piazze, come riempiendo compagnie. Certa cosa è che se Spagnoli eseguiranno

(1) Cioè, « con la lettera 21 febbraio (Lettera VII) esposi quanto occorreva rispetto al negozio Carga-Caporiaco. »

(2) Intende dire che i parenti del citato Caporiaco dichiarano ch' egli dentro 15 giorni si costituirà. Ma il Sarpi avverte che tale domanda di proroga dev' esser fatta nella speranza che intanto Roma s' inframetta, e sia così impedita la confisca di beni a danno d' essi parenti.

(3) Alcune parole sono qui mancate per esser la carta lacera.

(4) I tre capi del Consiglio dei Dieci. Il Consiglio rimise, com'è poi detto, al Senato l'affare, che fu discusso dal Collegio, il quale credette di non doversene occupare, non si trattando di delitto di Stato.

l'accordo di Santem (5), sarà pace; ma per buonissimo aviso intendo haver detto lo Spinola (6) a un Ministro dei Stati (7) che a nuovo tempo Vesel si renderà, et delle altre cose si tratterà di nuovo per levar alcune difficoltà. Altro non si può cavare, se non che la pace o la guerra sta nei Spagnoli; ma essi, o non sono ben risoluti, o non vogliono parlare di lasciare intendere la risolutione loro. Piacia alla Maestà Divina che tutto sia a sua gloria, la qual anco prego che doni a V. E. felicità presente et perpetua, et gli bascio la mano.

Di Venetia il 7 marzo 1615.

Di V. E. etc.

*(Nell' esterno il solo indirizzo).*

(5) Cioè il trattato di Xanten. V. Lettera II, nota 4, pag. 4.

(6) Il Marchese Ambrogio Spinola da Genova, generalissimo dell' esercito spagnolo nei paesi teatro della presente guerra.

(7) Cioè ad un Ministro degli Stati Generali delle Provincie Unite di Olanda. V. Lettera VII, nota 10, p. 15.

## IX.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Rendo molte gratie a V. E. del favore che mi fa vedendo le mie lettere con buon affetto. Per questo dispaccio delle cose di qua non ho che dirli, salvo che essendo eseguita la sententia banditoria con confiscatione (1), se per quella causa vorranno far moto, non differiranno più, et io credo che sarà un buon ripiego quello che ultimamente scrissi (2) della viva instanza fatta dal Patriarca medesimo con scrittura di sua mano, che il caso di rissa pura fosse assonto (3). Del rimanente è stato usato gran benignità non confiscando li feudi, che non sono della giurisdittione di S. Daniele, ma nella immediata, et concedendo che gli frutti insieme con le rendite di fidecommessi siano serbati per gli figli etiamdio durante la vita del bandito (4).

Gli avisi dei Paesi Bassi sono che Spagnoli hanno offerto alli Stati l'osservanza et l'esecutione del trattato di Santem (5), ma con un commento da loro fatto sopra ciascun articolo, il che dalli Stati è stato rifiutato, dicendo di voler esecutione senza conditioni. Nel fine del passato li soldati delli Stati, aggiutati dalli giacci (*ghiacci*), hanno dato la scalata ad un luogo in Giuliers (che non è tenuto a mente il nome), et presolo; onde al presente in quella parte hanno tre fortezze (6). Se quest'attione sia per difficoltar o facilitar l'accordo, è difficile da giudicare; ogni un tiene che, volendolo Spagnoli, non sarà rifiutato dagl'altri con gli capitoli di Santem, quali comprenderanno anco il luoco preso hora, sotto il nome generale di rilasciare tutte le piazze. Non è di minore consideratione che Spagnoli, ridotti insieme 8 mila soldati a Linghen in Frisia (7), hanno tenuto trattato di sorprendere Bremen, città Anseatica. Per questo gli Stati hanno offerto di metterci dentro presidio; la città non ha voluto riceverlo, ma ha condotto a soldi et obedientia sua

(1) Il Caporiaco fu condannato a morte in contumacia con sentenza 10 marzo 1615 (Archivio di Stato, Quarantia Criminale, Filza 122) in questi termini: « essendo preso, sia condotto in questa città et fra le due colonne di S. Marco sopra un eminente soler per il Ministro di Giustitia li sia tagliata la testa, sì che si separi dal busto et muora. »

(2) Nella lettera antecedente, 7 marzo.

(3) Sottintendendo « dal Principe, » e per esso da' suoi magistrati.

(4) Così leggesi nella sentenza.

(5) Del trattato di Xanten (V. Lettera II, 17 gennaio, e ivi la nota 4, p. 4), pel quale gli Spagnoli avrebbero dovuto sgombrare le fortezze, segnatamente quella di Wesel.

(6) Devono essere Emerich, Rees, e Schenken-Schanz.

(7) Cioè Lingen alla diritta dell'Ems, già nella Frisia Orientale, poi incorporata nel Regno di Hannover.

un Conte tedesco, solito a militar sotto Maurizio (8), con un buon numero di fanti tedeschi, et pensa dover esser sicura.

Il Palatino di Neuburg, gionto alla città sudetta, ha trattato di farla catholica (9); perciò sono nati fra lui, li fratelli, la madre et la città disgusti grandi; la madre anco perciò è partita. Non è credibile che possino li fratelli et la città resistere, essendo confinante con Baviera, che favorisce la religione catholica. La legha catholica ha dato a quel Palatino 90 mila fiorini per far un collegio a Giesuiti in quella città. Il successo di Bremen et quest' altro fanno credere che il theatro per la tragedia di quest' anno più tosto debbia essere Germania che Italia, nè li Paesi Bassi. Piaccia a Dio che sia con sua gloria et bene della Santa Chiesa, il qual anco prego che doni a V. E. ogni prosperità et li bascio la mano.

Di Venetia il 14 Marzo 1615.

Di V. E. etc.

*(Nell'esterno il solo indirizzo).*

(8) Maurizio di Nassau, Principe di Orange, il più grande capitano di quel tempo.

(9) La riforma era stata introdotta nella Città e nel Ducato di Neuburg fino dal 1542 per opera del predicatore luterano Andrea Osiander, e sino al 1614 i capi dello Stato avevano professato quella religione; ma il conte Wolfgang Guglielmo, avendo ottenuto in matrimonio la sorella del Duca di Baviera, capo della Lega cattolica, e aspirando egli stesso a quel Ducato, abiurò il 15 maggio 1614 la religione protestante e si rese cattolico. Come il Sarpi previde, la religione cattolica tornò a esser predominante in Neuburg.

## X.

Ill.$^{mo}$ et Ecc.$^{mo}$ sig.$^{r}$ Col.$^{mo}$

Resta ancora un capo da risolvere nella materia d'Aquilegia, la qual sino al presente è riuscita simile all'Hidra; ma quello finito, non appare di onde ne possa nascer altro. Potrebbe essere che questa sera si terminasse (*si deliberasse*), il che succedendo, per la seguente darò l'informatione piena et debita a V. E., giudicando necessario saper prima il tenore della deliberatione, giachè ancora quelli che pensassero informar sinistramente costì, secondo il loro solito, non lo potranno fare per questo spasso (*corriere*).

Resto con maraviglia che instando la pasca il Vescovo di Ceneda non promova modo di compor quel negotio (1): in fatti non si può persuader la volontà (2).

Delle cose di Germania si ha che li Spagnoli perseverano dicendo voler effettuare il trattato di Santen; ma tuttavia così essi come li Olandesi ingrossano di gente, et hanno li Spagnoli occupato un luoco chiamato Syburg sopra il Reno dirimpetto di Bona (3), quale altre volte era un monasterio, ma adesso è ridotto in buona fortezza, et insieme con Bona, che è dell'Elettore di Colonia, può chiudere il Reno. S'è anco scoperto che Spagnoli hanno tenuto trattato, che quasi s'è effettuato, di sorprendere ad Olandesi Reis, Emerick et Sehen-Schanz (4). Li due primi sono li occupati dal conte Maurizio nella mossa delle armi già quattro mesi, il terzo è fortezza importantissima, fatta già molti anni dai Stati per guardia dell'ingresso in Olanda. Per questa causa sono imprigionati 18 soldati di Olandesi principali, da quali hanno cavato la verità. Ci vuole piuttosto un divinatore che un prudente per predire se sarà pace o guerra in quei Paesi Bassi. Ma più in alto sono passati 4 mila Lorenesi, soldati del conte Valdemont (5), et alloggiati in certe

(1) Il negozio, di cui nella lettera IV, 2 febbraio. Vedi ivi nota 6, pag. 9.

(2) Sembra voler dire che non si riesce a persuadere colui, il quale non ascolta che la propria volontà.

(3) Siegburg sulla Sieg, là dove questo fiume mette nel Reno, quasi dirimpetto a Bonn.

(4) Cioè Rees ed Emmerich sulla diritta del Reno al settentrione di Wesel, e Schenken-Schanz all'uscita del Wahal dal Reno.

(5) Cioè Vaudemont. Di questo Conte, che era della Casa dei Guisa, Duchi di Lorena, Pietro Contarini, Ambasciatore veneto in Francia, scriveva il 25 febbraio 1615: « Anzi avendo io potuto penetrare di luogo sicuro che, avendo già il signor Francesco di Valdemont, Lorenese, ricevuto il carico di generale della Lega cattolica di Germania col consenso del Re Christianissimo, di che si dolsero i Principi Protestanti, al presente intende avere di più ottenuto una tacita permissione di levare per simili bisogni militi da questo Regno. » *Dispacci Pietro Contarini*, nel Codice Marc. 1049, classe VII degl'Italiani.

terre dell'Arciduca Leopoldo (6). Essi dicono di star quivi ad istanza dell' Imperatore (7), et la città ne ha gran gelosia. Piacia a Dio che le cose turbate in tanti luochi piglino esito pacifico, il qual anco prego che doni a V. E. ogni sua gratia con prosperità presente et perpetua; et li bascio la mano insieme col signor Treo.

Di Venetia il 28 Marzo 1615.

Di V. E. etc.

*(Nell' esterno il solo indirizzo).*

(6) L'Arciduca Leopoldo, Vescovo di Passau e di Strassburg, aveva avuto nel 1610 dal fratello, l'Imperatore Rodolfo II, il titolo di Governatore degli Stati della successione Juliers e, ad onta che ecclesiastico, combatteva in questa guerra come generale dell'esercito imperiale.

(7) Dell' Imperatore Mattia, succeduto nel 1612 al defunto fratello Rodolfo II.

## XI.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Non essendosi spedito quel negotio, di che le scrissi per la passata (1), differisco io ancora di darli informatione. Ma mi meraviglio ben di quel Signore (2), che doverebbe con ogni fatica et accuratezza evitar le occasioni di gravar li sudditi in queste congionture, et nondimeno par che vaddi cercando ogni occasione di porle. Adesso l'altro castello, cioè S. Vito, è tutto in moto per diverse novità, le quali temo che costringano li sudditi a querelarsi et il Principe a remediar li inconvenienti (3).

Del mondo si ha che li Stati Generali si sono congregati alla Haya, et hanno spedito Ambasciatore alli Arciduchi (4), per domandar risolutione, se vogliono servar il trattato di Santen, et deliberato di non disolvere la Congregatione sino che non haveranno immediate sottoscritto, et che in quella città si scommetteva per l'effettuatione del trattato innanzi l'esito del mese; per il che la settimana seguente saremo finalmente certi di quel che sarà. Il Duca di Baviera (5) fa sollecitamente 8 mila soldati, et dice agl'altri Principi che sono per Italia in servitio del Re di Spagna; il qual detto, o vero o falso, in tutti doi li modi è cattivo, significando guerra in Germania o in Italia (6). Sia fatta la volontà di Dio, qual anco prego che doni a V. E. ogni prosperità, et li bascio la mano.

Di Venetia il 4 Aprile 1615.

Di V. S. etc.

*(Nell'esterno il solito indirizzo; più alcun' annotazione di mano del Contarini, illegibile per essere la carta lacera).*

(1) Cioè nella Lettera antecedente, 28 marzo, dicendo supporre che in quella sera si sarebbe deliberato.

(2) Ironicamente, come nella Lettera VII, 28 febbraio, per indicare il Patriarca Francesco Barbaro.

(3) I disordini in S. Vito avevano la stessa origine di quelli in San Daniele, il Patriarca avendovi fino dal 1597 mutate le forme di governo, e i cittadini volendo mantenuti i loro antichi statuti e privilegi (Altan, *Memorie storiche di S. Vito al Tagliamento*, Venezia 1832, p. 34). Si vede però da questa Lettera che il moto contro il Patriarca s'era in questo tempo riacceso.

(4) All'Arciduca Alberto, marito ad Isabella, figlia di Filippo II, Re di Spagna, la quale aveva portato in dote la sovranità dei Paesi Bassi e della Franca Contea; e all'Arciduca Leopoldo, Governatore a nome dell'Imperatore degli Stati della successione Juliers. V. Lettera X, 28 marzo, nota 6.

(5) Massimiliano I, detto il Grande.

(6) Significò guerra in Piemonte, essendo ivi ricominciata appunto ai primi di questo mese d'aprile con l'occupazione di Roccaverano, fatta dagli Spagnoli a danno dei Piemontesi.

## XII.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Credendo che hoggi sarà fatta la deliberatione (1), la quale sarà sentita con senso da questo Signore (2), vado pensando che egli farà qualche indoglienza costì; onde stimo bene dare a V. E. l'informatione necessaria. Se poi le son troppo molesto, scusi me e l'ascriva al desiderio di ubidir li suoi commandamenti.

Alquante Communità del Friuli hanno da immemorabil tempo la potestà di giudicare sulla prima instanza ogni causa civile et criminale. Quando la signoria di quella pria venne nella Republica, ella confermò le raggioni sue a tutte le Communità, le quali al presente anco le godono. Fra questo numero è anco la Communità di S. Daniele, la quale del 1420, quando venne sotto la Republica, ebbe la stessa conferma dall'autorità che esercitava già da molto tempo. Quando del 1445 fu concessa al Patriarca, vi fu espressa dichiaratione che li privilegij suoi fossero salvi; et il Procuratore del Patriarca, quando pigliò il possesso datogli dal Secretario del Senato, fece promessa per nome del Patriarca di osservarli. Di queste cose vi sono le scritture. Questa giurisdittione è stata esercitata dalla Communità sotto li Patriarchi senza contraddittione di alcuno d'essi, senza esser mai violata sino a questi tempi. Hora, nate le controversie, il Patriarca ha fatto proclamare (*citare*) dal Capitano di S. Vito quattro di quelli che sono venuti quà à diffendere le raggioni della Communità, imputandoli di delitti non gravi, che sono schiaffi dati con astiosità ad una meretrice, et simil cose. Li proclamati, non fidandosi di mettersi prigione in mano di chi sanno reputarsi tanto offeso, sono restati assenti, et egli li ha banditi severissimamente. La Communità è comparsa qui, dicendo che non debbe esser turbata la sua giurisdittione, che il Patriarca non faccia novità, lasci che si servi l'usato, et li casi siano giudicati da chi tocca in prima instanza; che se non faranno giustizia, egli, cioè il Patriarca, che ha l'appellatione, potrà far quel che giudicarà di giustizia. Egli mai ha voluto intendere d'accommodar questo negotio. Il Senato al giugno passato, vedendo una così fatta esorbitanza, li fece dire che dasse la copia delli processi, che si sarebbe veduto et ordinato quanto fosse giusto. Andando le cose con molta longhezza, la Communità si risolvè di far nuovo tentativo, che il Patriarca si contentasse per preghiere: alla quale egli rispose in iscritto, sottoscritto di sua manopropria, parole formali, che sempre che la Communità si riconoscerà et mostrerà di esser pentita delli pregiudicij fatti alla persona sua, et comparirà innanzi lui con li debiti segni di

(1) La deliberazione del Senato, accennata nella Lettera X, 28 marzo, sulla vertenza tra il Patriarca d'Aquileia e la Comunità di San Vito.

(2) Il Patriarca Francesco Barbaro, il quale a questo tempo doveva trovarsi a Venezia.

fede, et manderà con procura del Conseglio d'Arengo (3) persone a far li atti debiti che egli userà la solita misericordia. Da questo giudichi V. E. qual sia la causa per cui perseguita quei poveri huomini, et se li condanna per giustizia; et facendo che cosa, vuol mandare in niente; et che affetione habbia, etc. Questi huomini hanno risposto che non possono contravvenire alla loro fede, et sono di nuovo ricorsi. Non credo che persona alcuna dirà che il Principe, che gli ha promesso che li loro privilegij li saranno conservati, essendo anco in fatto sino a questo tempo, non debbi per mantenimento della sua parola provedere alle novità, convinto che si vede perchè si fanno; et credo che si tererà subito la boca a chi alcuna cosa dicesse, con farli sapere che ha fatto una novità contro l'usato da tutti li suoi precessori dal 1445 in qua, dopo che gli furno concesse quelle terre.

Del mondo habbiamo che nei paesi di Cleves (4) una parte et l'altra si provvede sollecitamente di barche, dissegnando ciascuna di farsi padrona del Rheno, et alli 5 di questo sarrebbero mosse le armi, se la restitutione non seguiva prima (5). Mi par cosa di molta consideratione che l'Elettore di Colonia, vedendo che non v'è speranza di prole del fratello Duca di Baviera, disegna spretarsi et maritarsi; ma prima far l'Arciduca Leopoldo coadiutore, acciò li succeda (6); cosa di gran conseguenza se saranno dei nati in Casa d'Austria nell'elettione dell'Imperatore. Dio voglia che questo non sia principio di qualche gran male. Ma quell'Arciduca, che adesso è un soldato con due Vescovati, se haverà anco quelli di Colonia e Liegi, sarà con quattro: et questi sono li buoni cattolici!

Io bascio la mano a V. E. et prego Dio che li doni prosperità.

Di Venetia il dì 11 Aprile 1615.

Di V. E. etc.

(*Nell'esterno, oltre al solito indirizzo, di mano del Contarini:* « Del Frate, dì 18 d'Aprile 1615 con le sentenze del Patriarca annullate dalla Repubblica per non essere state vedute prima le cause dalla Comunità). »

(3) Il Consiglio dell'Aringo *(Arrengum)*, o dell'Assemblea Generale, formata di quelli abitanti del Comune che secondo gli Statuti municipali avevano diritto di farne parte.

(4) Del Ducato di Cleves, capitale Cleves *(Kleve)*, celebre nella leggenda, per l'arrivo misterioso del Cavaliere, che fu veduto scendere la riviera in un burchiello tirato da un cigno, e che disparve quando la sua fidanzata volle imprudentemente sapere il suo nome. Soggetto divenuto oggidì celebratissimo per il melodramma di Riccardo Wagner. Una torre, detta del Cigno, s'erge tuttavia in Kleve, e serve a ricordare la tradizione popolare.

(5) L'uscita dei presidii spagnoli e olandesi conforme alla convenzione di Xanten. Lettera II, 17 gennaio, nota 4, p. 4.

(6) Era allora Elettore di Colonia Ernesto di Baviera, Vescovo di Colonia e Liegi (anche di Freisingen e Hildesheim), mentre che l'Arciduca Leopoldo era Vescovo di Strassburg e di Passau. Laonde, se questi avesse avuto Colonia e Liegi, n'avrebbe avuti quattro dei Vescovati. Vero è che, mentre il Vescovo di Colonia e Liegi aspirava al Ducato di Baviera per essere il Duca Massimiliano I, suo fratello, senza prole, il Vescovo di Strassburg e di Passau, cioè l'Arciduca Leopoldo, aspirava senz'altro all'impero, essendo senza prole anche l'Imperatore Mattia. Quindi il Sarpi, vedendo due ecclesiastici e due tra' principali campioni del cattolicesimo in così aperta contraddizione col loro sacro carattere, esce in un'esclamazione molto significativa: « e questi sono i buoni cattolici! »

## XIII.

Ill.mo et Ex.mo sig.r Co.mo

Di quello che V. E. mi dimanda informatione, le darò piena et soda relatione. Ella si valerà di quel che le farà di bisogno, et se l' haverò occupata in farli leggere troppo lunga historia, mi scuserà per aver giudicato io esser meglio abondare, che tralasciar qualche parte che potesse essere a proposito (1).

La Repubblica ha stipulato diversi patti con Ferraresi in diversi tempi dal 1190 sino al 1303. All'hora si fece la guerra, nella quale Papa Clemente V pretese che, essendo quella città decaduta alla Chiesa, la Repubblica, che favoriva Francesco, figlio naturale dell'ultimo Marchese, fosse con censure etc. Doppo qualche fattioni si fece la pace nella quale, venendo in difficoltà se la città era tenuta ad osservare li patti con la Repubblica, il Papa per una sua Bolla, data 27 Novembre l'anno 7°, cioè 1312, deputò tre Prelati li quali vedessero le conventioni et ascoltassero il Ministro della Repubblica; et esaminato et discussso naturalmente il tutto, per nome suo et con la sua autorità confermassero et, in quanto fosse bisogno, innovassero anco quelli patti che giudicassero giusti et che fossero con onor del Papa et della Chiesa. Havendo li Prelati esaminato il tutto et dato relatione al Papa, egli per un'altra Bolla sotto il 24 Genaro anno 8°, cioè 1313, alli medesimi Prelati diede facoltà di concludere per suo nome, et essi per publica scrittura confermarono li patti sotto il 16 febraro dell' istesso anno, registrandoli nell'istromento di parola in parola, uno dei quali dice: *Quod permittent omnibus Venetis deferre et conducere Venetias totum suum terraticum et redditum suarum terrarum et possessionum, quas habent in Ferraria et eius districtu, tam ipsum redditum et terraticum, quam omnem alium eorum redditum blavarum, leguminum, vini, et carnium vivarum et mortuarum.* Il Papa dopo questo fa un'altra Bolla, nella quale, inserendo l' istromento delli Delegati con li inserti patti, li conferma con amplissime clausule sotto il dì 17 Febraro dello istesso anno, et quell' istesso giorno spedisce un'altra Bolla, deputando esecutori per fare osservare li patti gli Abbati di S. Giuseppe di Padoa et di S. Giorgio di Venetia con clausole amplissime. Questo è un chiaro documento: chè il patto, di cui V. E. ha bisogno di valersi, non è fatto con Duchi, ma con la città, es-

(1) In questa Lettera il Sarpi tratta della controversia che Alvise Marino Contarini, figliuolo di Sebastiano e cugino dell'Ambasciatore Simone, aveva con la Corte di Roma sul diritto a ritirare dal Ferrarese i prodotti delle terre che ivi possedeva. A questo proposito il Sarpi compilò una Scrittura (l' originale è nel cod. Marc. 1953, classe VII degl' Italiani), nella quale in sostanza si legge quant'è detto in questa Lettera e nella seguente 9 maggio.

sendo sotto il Papa, et da lui confermato, non con parole generali, ma con certa sententia et dato da vedere. E tutte le scritture son qui autentiche.

Ma del 1482 fu eccitata guerra tra la Serenissima Republica et il Duca di Ferrara, per causa della quale Papa Sisto (2) (seben egli haveva esortato già la Republica a muover le armi contro Ferrara) fece lega a diffesa di quella del 1483 con il Re di Napoli, Duca di Milano, Republica fiorentina et Duca di Ferrara, la qual lega chiamò santissima. Furono diverse fattioni tra l'esercito della lega et quello della Republica; ma essendo questo superiore, del 1484, 7 Agosto, si fece la pace a Chiaveghi in Bresciano (3), dove vi intervennero li Procuratori di tutti li Principi collegati et quei della Republica. Per il Papa intervenne Giovan Francesco da Tollentino, conte di Valopia (*Valle Oppia*), et capitano delle armi pontificie (4), nella qual pace un delli capitoli dice così formalmente: « che la Ill.ma Signoria sia redintegrata et conservata in tutti i suoi privilegii, capitoli et giurisdittione, et ogni altra conditione che ha in Ferrara etc.; et contra parimenti sia osservato al prefato Ill.mo Duca per la prelibata (*sic*) Ill.ma Signoria. » Vi è l'istrumento di procura che il Papa fa al detto Giovan Francesco, sotto il 18 Luglio 1484, di trattar la pace con la Signoria di Venetia et suoi Procuratori, con le conditioni che essi et li altri Procuratori della lega concorderanno, ancora che vi bisognasse mandato più speciale, et che bisognasse esprimerlo di parola in parola, promettendo ratificare tutto quello che dal suo Procurator suddetto sarà fatto. Et questa è l'ultima scrittura cha sia fatta in materia di Ferrara con li Pontificii. Credo che con questi doi documenti V. E. potrà pienamente far valere le raggioni publiche a favore del signor Alvise Contarini, et che darà intiera soddisfattione alla eccettione fatta da Sua Santità, che la Chiesa non è ubligata a quello che havessero fatto li Duchi di Ferrara, poichè il patto si vede fatto col Papa medesmo.

Nel rimanente, non havendo rispetto che questa lettera sia longa, è forza aggiongere che il Re della Gran Bretagna è stato a visitar l'Academia di Cantabrigia, et ivi sono state tenute conclusioni in theologia, phisica, medicina, et lege, et il Re medesmo ha argomentato in theologia. È una gran cosa che ogn'un ami tanto far il mestier altrui, et abandonar il proprio (5). So ben che V. E.

(2) Sisto IV.

(3) Cioè Chiaviche, tra Bagnolo e S. Zeno, e però detta pace di Bagnolo. V. Marin Sanuto, *Commentarii della guerra di Ferrara*, Venezia 1829, pag. 111 segg. Il trattato (nel *Corps diplomatique* del Dumont, t. III. P. II, p. 131) termina con le parole: « Actum in hospitio nuncupato *Le Chiavege*, in agro Brixiensi inter Bagnolum et Sanctum Zenonem, die VIII Augusti 1484. »

(4) Nel trattato si legge in fatti: « Procuratione Magnifici Domini Joannis Francisci De Tolentino, Vallis Oppiae Comitis, eiusdem Romanae Ecclesiae armorum Ductoris. » Per la Repubblica di Venezia fu Procuratore Roberto d'Aragona da San Severino, Luogotenente generale dell'esercito veneziano.

(5) Al Sarpi riusciva così ostica che un Re si occupasse di teologia. Ma Giacomo I fu appunto detto il Re teologo avendo, ancora prima che in Cambridge, disputato di controversie teologiche in Hampton Court con Vescovi e Dottori di religione puritana. Del rimanente il Sarpi stesso altrove rese omaggio alle virtu pubbliche e private di Giacomo I (V. specialmente la Lettera al Casaubon, 18 giugno 1612, nelle *Opere*,

non sarà mai in quel numero (6). Gli bascio la mano, et prego Dio che li doni ogni prosperità.

Di Venetia, il 18 Aprile 1615.

Di V. E. Ill.ma etc.

(*Nell'esterno, oltre al solito indirizzo, di mano del Contarini*): « Del Frate, di 18 d'Aprile 1615, circa i patti della republica co' Ferraresi in proposito della tratta del cav. Marin Contarini. »

t. VI, p. 182 ed. Helmstadt [Verona] 1765); del quale scrissero assai favorevolmente nelle loro Relazioni anche gli Ambasciatori veneti a quella Corte, Antonio Foscarini e Gregorio Barbarigo. *Relazioni di Ambasciatori veneti, Inghilterra.* Appresso Barozzi e Berchet.

(6) E pure Simone Contarini, nonostante che fosse di continuo occupato in gravi uffici pubblici e sostenesse molte ordinarie e straordinarie ambascerie, coltivò le lettere e la poesia, come attestano le sue rime, in parte pubblicate e lodate, che si conservano autografe in un grosso volume in foglio alla Marciana (cod. 125, classe VII degl' Italiani).

## XIV.

Ill.$^{mo}$ et Ecc.$^{mo}$ sig.$^{r}$ Col.$^{mo}$

Per l'altra mia (1) diedi moto a V. E. che alla scrittura di concordato con Papa Clemente 5. alcune cose vi sono alquanto aromatiche (2), seben il capitolo delle entrate che Veneti hanno in Ferrarese è così favorevole. Contrapesato il favore et disfavore, s'è pensato di non valersi di quello. L'Illmo. signor Marino mi mostrò le concessioni che li suoi maggiori hanno dalli Duchi havuto, delle quali non si può valere, essendo limitate alle persone loro solamente; che quando si potessero estendere a lui, le raggioni della Santità Sua che non è ubligata alle promesse dei Duchi, si risolverebbe con facilità. Imperocchè Papa Clemente 8 doppo l'acquisto di Ferrara per un suo breve ha confermato et approbato tutti li privilegij et immunità concessi da Alfonso, ultimo Duca, et dalli suoi precessori alli cittadini di Ferrara et alli esteri ancora. Di questo si potrebbe valere l'Ecc.$^{za}$ V. in raggionamento, presupponendo che il sig.$^{r}$ Marino habbia tal privilegio, ma senza nominarlo nè affermar che vi sia per la causa sopraddetta. Infine, se costà staranno sulle loro, sarà difficile ottener altro che gratia, et contentarsi di quel che vorranno (3).

Ancora è incerto se in Cleves sarà guerra. Ben s'ha per chiaro che la restitutione di Vessel non si farà (4); et ambe due le parti staranno sopra le loro guardie. Se poi tenteranno occupar di più, credo che per ancora li istessi Principi non lo soffrino. Minimi accidenti et occasioni potranno farla rompere. Ho inteso la vera causa perchè Spagnoli non vogliono il trattato di Santem, et è perchè in quello è escluso affatto il Duca di Sassonia (5); onde, effettuandosi, egli, offeso da Spagnoli, adherirebbe alla Lega di Hall (6); et essi pensano gua-

(1) Per la Lettera antecedente, 18 aprile.

(2) Il Sarpi ha fatto più volte uso di questa parola per significare una cosa difficile o disaggradevole. Così, per citarne un esempio, *Storia del Conc. Tridentino*, lib. II, p. 155: « e sarebbero passati più innanzi, se non fosse stato il dubbio d'attaccar qualche disputa aromatica. » Anche appresso, Lettera XXXII, pag. 55.

(3) Fu, di fatto, accordata la tratta, ossia l'esportazione dei prodotti, per grazia sovrana.

(4) Delle tre piazze forti che gli Spagnoli tenevano nel Ducato di Cleves, Wesel, Orsoy ed Emmerich, Wesel era la più importante per la sua positura al confluente della Lippe e del Reno, e per essere come arsenale e deposito per le loro operazioni contro le Provincie Unite. Quindi è che gli Olandesi sopratutto insistevano per lo sgombro di Wesel in conformità delle disposizioni del trattato di Xanten.

(5) Alla successione di Juliers concorreva, com'è detto, anche il Duca di Sassonia in virtù d'investiture che la sua Casa aveva avute dagl'Imperatori in previsione d'estinzione della linea mascolina della Casa dominante in quello Stato. V. Lettera II, e ivi la nota 14, pag. 5.

(6) Alla Lega dei Principi protestanti, fatta in Hall-Sveva. V. Lettera I, 3 gennaio, nota 12, pag. 3.

dagnarlo con tener conto delli interessi di quello. Ma, per il beneficio che le cose d' Italia hanno da sentire dalle rotture di là, sarà poco minore che se la guerra fosse rotta, perchè non si potrà minuir il numero delle genti necessarie per star con attentione a quel che il nemico potesse fare (7). Io, restando dedicato alli servitij di V. E., li bascio la mano.

Di Venetia il 9 Maggio 1615.

Da V. E. etc.

(*Nell'esterno il solo indirizzo*).

(7) In altre parole: « la pace armata è quasi altrettanto perniciosa quanto la guerra ».

## XV.

Ill.$^{mo}$ et Ecc.$^{mo}$ sig.$^{r}$ Col.$^{mo}$

Diedi conto a V. E. delle raggioni che mossero alla deliberatione ultima in materia di S. Daniele (1). Doppo non è successo altro, se non che l'esecutione s'è fatta senza tumulto nè contradditione. Per quel di novo che passa, non stimo dover altro dire a V. E., se non che la natura del negotio richiede che non si lasci far ingresso a parlare sopra i particolari a chi non ha raggione di entrarci. Quando è fatto un concordio o instrumento di patti, chi non hebbe raggione di intervenire o di prestar consenso quando si fece, non ha raggione di interessarsi per la esecutione nè per la interpretatione in caso di differenze; et questo è termine legale indubitato. Chi potrà mai dire che, non havendo raggione di metter bocca quando si trattò del tutto; et non essendo stato richiesto da chi contrasse, et havendo saputo che si trattava, non parlò, perchè non poteva, habbia autorità di entrare dopo la conclusione sotto pretesto di richieder l'osservanza del convenuto? Se ho trattato et concluso senza te, restando altro che trattasse, voglio senza te fare il rimanente, come ho fatto lo passato. Quanto più si tenerà lontano dal parlarne, tanto meglio sarà; attribuendo sempre, com'è vero, al Patriarca il tutto; perchè non si è fatta cosa alcuna di quà, ma solo levate le novità et pregiudicij fatti da lui (2).

Delle cose del mondo pare che da tutti si tenga per risoluto che non si accomoderanno le cose di Cleves senza quelle di Italia, nè queste senza quelle (3). In Ambsterdam sono in ordine li vasselli armati di una compagnia per navigare

(1) La lettera, in cui il Sarpi diede conto di tale deliberazione, non ci è pervenuta; quella dell'11 aprile accennando bensì ch'erasi per prendere una deliberazione, ma nelle due seguenti lettere, 18 aprile e 9 maggio, non essendo detto che fosse stata presa. La deliberazione fu una specie di convenzione tra la Repubblica e il Patriarca, questi riservandosi i propri diritti giurisdizionali, quella mantenendo i propri diritti feudali a beneficio degli abitanti. V. Renaldis, *Mem. storiche del Patriarcato di Aquileia*, Udine 1888, p. 387; il quale però riporta la convenzione all'anno innanzi 1614, confondendola forse con la deliberazione 23 agosto 1613, di cui nella Lettera I, 3 gennaio, nota 5.

(2) Il Sarpi adunque consiglia l'Ambasciatore d'evitare ogni discussione col Papa a proposito della Convenzione tra la Repubblica e il Patriarca, la Convenzione essendo stata trattata al di fuori d'esso Pontefice, e avendo solo avuto per iscopo il togliere le abusive disposizioni introdotte dal Patriarca in quella Comunità.

(3) In Italia gli Spagnoli minacciavano il Duca di Savoia, in Germania minacciavano i Principi possidenti degli Stati della successione Juliers. Era quindi opinione generale, dice il Sarpi, che l'una cosa avesse relazione con l'altra, e che l'una e l'altra si sarebbe risoluta ad un tempo.

al Capo Chimi (4), porto del Perù, che è punto molto importante, non havendo Olandesi per lo passato navigato in ponente. Viene da Zante certo avviso con lettere delli 26 Aprile, che el Bassà del mare era alli Dardanelli con 36 galere, et ne aspettava sino al numero di 60 per partir di là et unirvi le guardie. Dio habbia misericordia delle marine sprovvedute per far la guerra a' Christiani (5). Siamo in tempo che in Piemonte segua o qualche fattione o qualche accordo (6). Piacia a Dio che tutto riesca a sua gloria, il qual prego che doni ogni prosperità a V. E., alla quale bascio la mano.

Di Venetia il 16 Maggio 1615.

Di V. E. etc.

(*Nell' esterno il solo indirizzo*).

(4) Chimi o Chimu, ora Truxillo, capitale della provincia Libertad nel Perù, fondata da Pizarro nel 1532.

(5) A questa notizia fa riscontro quella che lo stesso Contarini dava nel suo Dispaccio 21 marzo di quest'anno: « In Roma si teme che una banda di vasselli delli Stati di Olanda, unita con l'armata dei Turchi, faccia uno sbarco a Civita Vecchia, ove ci è comodità di porto e nessun ostacolo per venire anche 10 mila uomini fino a Roma; et perciò ha il Papa ordinato cernide e cavalli assai. »

(6) La guerra essendo già principiata in Piemonte, per « qualche fattione » sembra doversi intendere la presa di Asti, assalita dagli Spagnoli fino dal 10 di questo mese di maggio. Per l'accordo s'adoperava, oltre all'Ambasciatore di Francia e d'Inghilterra, quello di Venezia in Torino, Raniero Zen.

## XVI.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Per non mancar del solito et debito tributo somministrerò un poco di materia per le occasioni presenti, riservando a V. E. il darli forma, la qual non può divisare chi, non essendo sul fatto, ignora le congiounture del ben valersi delle raggioni buone, le quali, siccome opportunamente usate vagliono mirabilmente, così fuor di stagione riescono inettie. Questi saccenti, che professano voler suo debito intieramente et colorano li mali effetti di coperta di coscentia, con nessuna raggione sono meglio repressi che con l' usata da Christo N. S. contro li hipocriti: « Voi date le decime della mensa auta et anelo (*sic*), ma transgredite la lege nelle più importanti, che è far giustizia a tutti (1). » Nel proposito nostro, quando doppo li primi impeti di Massimiliano la Republica riacquistò il Friuli per la maggior parte, furono fatte le tregue con Carlo V in Vormes del 1521, dove fu stabilito qual parte del Friuli dovesse restar all' Imperatore et quale alla Repubblica. Delli tre luochi patriarcali Aquilegia restò nella parte imperiale, S. Vito et S. Daniele di quà; et il Patriarca fu ritornato in possesso di tutti tre rispettivamente, però sotto li due Principi. Nelli luochi di quà si continuò di operare secondo l' usato, ma in Aquilegia li Ministri imperiali andarono spesso intacando l'autorità patriarcale, con ordinare che le appellationi andassero a Gradisca, con imponere nuove gravezze di dazij, et altre tali cose. Per questa causa nella pace di Bologna del 1529, essendo posto un capitolo che dall' Imperatore et dalla Republica fossero nominati arbitri per terminare tutte le differenze dei confini, vi fu anco aggionto che li arbitri havessero facoltà di ascoltare li gravami del Patriarca, et far la giustitia. Fecero la sua sentenza gl' arbitri del 1535 in Trento, dove fu deciso che il Re de' Romani (cioè Ferdinando all' hora) havesse in Aquilegia quelle sole preminenze che la Republica vi haveva prima et sono riservate nell' istromento 1448, et del rimanente fossero rimossi gli gravami eccedenti oltre quelle. Non però mai li Austriaci vollero levar le novità, anzi del 1542, mossi perchè li Francesi occupavano Marano (2), scacciato il Ministro patriarcale, usurparono tutta la giurisdittione, escluso il Patriarca à fatto. Fece ufficio con loro efficace Paulo 3, doppo lui Pio 4, doppo Pio 5, che il Patriarca

(1) Tutto ciò deve alludere al Patriarca Francesco Barbaro, il quale era bensì munifico e largo di opere di beneficenza, ma dispotico nell'esercizio delle sue attribuzioni; e però poteva ben essere detto ipocrita. E il Sarpi nel seguito di questa Lettera con prove storiche dimostra quanto fosse ingiusta la Corte di Roma la quale, mentre che favoriva le superbe pretese del Patriarca a danno di Venezia, aveva tollerato e tollerava le usurpazioni austriache sull'autorità patriarcale anche in materia spirituale.

(2) Vedi Lettera I, 3 gennaio, nota 4, p. 2.

fosse redintegrato; nè mai potero ottener cosa alcuna. Ma, quel che è peggio, quanto allo spirituale non li lasciano administratione se non prescritta, et la maggior parte delle fontioni episcopali sono dalli Archidiaconi esercitate; et perchè solevano li Patriarchi tener il titolo in quei tempi prossimi all'occupatione, chiamandosi *Patriarcha et Princeps Aquilegiensis*, in tempo di Massimiliano Imperatore impedirono che fossero accettate Patenti patriarcali nelle cose spirituali che havessero quel titolo; tanto che non solo è stato privato della possessione della città, ma costretto anco di lasciar il titolo. Hora, applicando questa diciaria all'occasione, perchè siete tanto diligente a procurar che il Patriarca habbia maggior podestà di quella che li viene concessa dalla conventione et dall'uso, legitimo interprete d'ogni scrittura, tralasciando di far opera che sia redintegrato a quel che gli tocca, et con notoria ingiustitia li viene occupato? Volete imitare Eugenio et Martino in quello che non hanno fatto, imitate Paulo et li due Pii in quello che hanno operato, et è giusto (3). Ma, considerando il pretesto, credo che non vi sia altra mira se non dare il Patriarcato ad un Austriaco, et di questo mio parere ne ho congietture assai patenti. Non so se sarebbe bene farli con occasione sapere che vi è una Bolla di Giulio 3 amplissima, che dà facoltà di nominare quattro con clausole irritanti, se fosse fatto altri; et credo che non se ne recordano, o forse che questi presenti non lo sappiano. Ho voluto accennare questi particolari alla molto prudenza di V. E. per tutti quei rispetti che possono persuadere et che in alcuna occasione gli sia utile il saperli.

In Germania le cose caminano alla quiete; li Elettori di Magonza et Palatino sono abboccati insieme et ristati molto concordi. Il Principe di Anhalt (4) per nome della Unione sua si è abboccato con l'Arciduca Massimiliano, fratello dell'Imperatore, et ristati in molta concordia. Ma in Cleves ambe due le parti tuttavia ritengono et fortificano maggiormente li luochi, et Spagnoli perseverano dicendo di volere effettuare la restitutione, et il Re della Gran Bretagna conseglia li Stati a non guardar tanto pel sottile (5), sichè la conclusione è che Spagnoli sono arbitri. Piacia alla Maestà Divina che le cose d'Italia et di Francia non sieno materia di tragedia. Et io, restando secondo il mio debito dedicato alla servitù di V. E., gli bascio la mano.

Di Venetia il 23 Maggio 1615.

Di V. E. Ill.ma etc.

(*Nell'esterno il solo indirizzo*)

(3) Pare che i Curiali a sostegno della loro pretesa invocassero l'autorità di Eugenio IV e Martino V; ma il Sarpi dice che questi due Pontefici non fecero atti che giustifichino quella pretesa, mentre che vi sono le suaccennate convenzioni con Paolo III, Pio IV e Pio V, che limitano la ingerenza patriarcale.

(4) Cristiano di Anhalt, uno dei Principi dell'Unione di Hall-Sveva, ed uno de' generali di questa Unione nella guerra per la successione Juliers.

(5) Il Re Giacomo I, sebbene tenesse nei Paesi Bassi quattro mila uomini per sostenere la causa dell'Elettore di Brandenburg, pure per la sua indole pacifica consigliava quell'Elettore, non che gli Stati generali di Olanda, a venire ad un componimento che mettesse fine alle vertenze.

## XVII.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Del negotio di questa settimana ho scritto a V. E. per la passata et per l'antecedente (1), tanto che gionto a quello che riceverà con questo spasso (*dispaccio*), giudico che sarà pienamente instrutta. Nè credo poterli dire cosa di più, se non che se fosse costì fatta alcuna oggettione non preveduta quì, stia certo che habbiamo tanta et così chiara raggione, che sarà data, bisognando, soddisfattione intera (2), et tengo che V. E. dalla lettura della Scrittura ne prenderà indubitata credenza (3).

Dalli Paesi Bassi si ha che ambe le parti si fortificano et si provedono con opinione che piutosto si debbia continuar in questa incertezza se sarà pace o guerra, che venirne a dichiaratione, sin che qualche accidente inopinato costringa una delle parti a deponer li rispetti. Gran felicità spagnola che non solo habbia l'arbitrio della guerra et della pace, ma anco di tener in sospeso ogn' uno et constringer ad aspettar il beneplacito delle dichiarationi loro. Ma dalle cose del Piemonte almen si vede, ad honor d' Italia, esservi un Principe di tanto valore che può tener in cassa sì gran torrente (4). Piacia a Dio che il fine sia a sua gloria, il qual prego che doni ogni prosperità a V. E., alla qual bascio la mano.

Di Venetia il 30 Maggio 1615.

Di V. S. Ill.ma

*(Nell' esterno il solo indirizzo).*

(1) Per la passata 23 maggio, Lettera XVI, e per l'antecedente 16 maggio, Lettera XV; il negozio essendo la convenzione tra la Repubblica e il Patriarca d'Aquileia, Francesco Barbaro. V. la nota 1 alla Lettera XV, pag. 30.

(2) Il Patriarca, in fatto, ricorse a Roma (Renaldis, *L. c.*, p. 387), ma senz'effetto; onde, adiratosi, manifestò il proposito di rinunziare al Patriarcato, ciò che non seguì, essendo egli morto in carica il 27 aprile 1616.

(3) La minuta della Scrittura del Sarpi circa i diritti feudali della Repubblica sulle terre del Patriarcato comprese nei dominii veneti è in Archivio, *Consultori in iure*, filza 12, c. 137 segg. Il ragionamento è presso a poco quello fatto nella lettera antecedente, 23 maggio. V'è però detto più distesamente che l'imperatore disegnava dare il Patriarcato d' Aquileia ad uno dei due fratelli preti, «i quali già prendono tutti i vescovadi e canonicati che possono avere, senza prescrizione di numero, in modo che ormai ne possedono molti in tutta Germania.»

(4) Cioè che può fare argine a sì gran torrente; perocchè in questo tempo appunto Carlo Emanuele I, abbandonato quasi alle sole sue forze, sosteneva l'urto del promiscuo esercito spagnolo che, condotto dall' Ynoyosa, tentava con ripetuti assalti d'impadronirsi della città di Asti.

XVIII.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Io credo che si possi dar intiera soddisfattione nel negotio delle monache, poichè la indoglienza che altri possa fare, o sarà tratta dall' haver mosso le monache di dove erano, o dall' haverle trasportate dove sono (1). Per il primo il Concilio, Sess. 25, c. 5 (3), non solo concede, ma ordina alli Vescovi che transferiscano nelle città le monache che sono fuori esposte alli furti et altre insolenze di cattive persone; in modo che non è mancata la legittima autorità per far quest' attione. Se si dicesse che si poteva scrivere (3), la modesta risposta è pronta, che non occorre dar molestia dove non fa bisogno, et che il Concilio ha commesso questo alli Vescovi per sgravar li maggiori. Ma la realtà è che si vorrebbe tirare a Roma tutti li negotii et haver li Vescovi per niente; il che è pregiudicio del Principe et del popolo, dovendo trattar con longhezza, spesa et incomodo altrove, quel che in casa si può concludere con prestezza et facilità. Il che sicome non è da dir mai a chi ha per arcano (*sic*) il tirar a sè tutta l'autorità, così si debbe con fatti ritenerlo con ogni forza, come cosa necessaria per diffendersi dalle oppressioni (4). Ma oltre la causa generale considerata dal Concilio in tutti li monasterii, specialmente in questo è stato conosciuto esserci raggione speciale, nè mai s' ha potuto effettuare per diversi impedimenti. Sino del 1474 Sisto 4 gli concesse perciò un monastero a Murano; non si potè eseguire; più volte s'è trattato del luoco di S. Giacomo Del Monte con attraversamento di molta difficoltà. Adesso instava accidente, che

(1) Si tratta del trasferimento, decretato dal Senato, delle monache Benedettine dall' isola di San Servolo al convento dell' Umiltà (Flaminius Cornelius [Cornaro], *Ecclesiae Venetae*, Decas VII pag. 84, e pag. 101); materia di grandi dicerie a quel tempo, perchè quel convento era stato tenuto dai Gesuiti fino alla loro espulsione al tempo dell' Interdetto. I fautori dei Gesuiti dicevano che il trasferimento in quel luogo era fatto in odio alla Compagnia e per impedirne il ritorno, e ne accagionavano segnatamente il Sarpi. Il Nunzio pontificio a Venezia, Berlingero Gessi, scrivendo il 18 giugno 1615 al Cardinale Borghese, diceva: « Si è sentito con scandalò universale delle persone di buona mente, ed in particolare dei Ministri di Principi, che la fretta di questa risoluzione proviene da Senatori male affetti alle cose di Roma, che vogliono con questo mezzo levare la speranza del ritorno dei PP. Gesuiti, senz'aspettare ordini precisi del Nostro Signore, e si dice che molti dei Pregadi sono ingannati dalle insinuazioni di Fra Paolo e del Procuratore Nani. » Dagli Estratti del carteggio del Nunzio Gessi col Cardinale Borghese, in Cicogna, *Inscrizioni*, t. V, p. 615.

(2) Il Concilio di Trento.

(3) Sottintendi « a Roma per l'approvazione. »

(4) Non essendo possibile, vuol dire il Sarpi, dimostrare i vantaggi del decentramento a chi giova il sistema contrario, conviene senz' altro agire secondo i buoni principii di pubblica amministrazione, senza badare agl' interessati cavilli degli oppositori.

per mera necessità ha costretto a non differire più longamente per servitio di Dio, honor della città et del monastero (5). Et questo punto è da aggrandire, ma con l'accennarlo, più che con l' esplicarlo. Per conto del luoco dove sono transferite, havendone la Santità Sua data l' amministratione al Patriarca, et in quella includendosi tutto l' uso, il Patriarca ha potuto ponerle in quel luoco in deposito, sicome già vi sono stati li Pre' di S. Francesco per 8 anni. Non è disposto della proprietà, ma del solo uso per tempo. Che di ciò si doveva avisare, sarebbe stato un dar molestia superfluamente, havendo già deputato chi habbia l' amministratione, et l' instante necessità ricercava esecutione presta et non negotio; anzi la prestezza è stata procurata più dal Patriarca che da altra persona. Che si dica esserci scomuniche o censure è una mera vanità; il Concilio è chiaro; et se forse in qualche luoco alcun Vescovo per simil occorrenze ha scritto, questo sarà stato per secondare quelli che vogliono più di quello che li toca (la Congregatione, dico (6)) con intaco della propria autorità, come molti per ambitione fanno: si che non senza danno et spesa in qualche luochi non si mette manco una figlia in monasterio senza avisare, quasi che li assenti possino saper meglio le necessità et le convenienze che li presenti. Ma credo, infine, che trattandosi di cosa fatta et intractabile, ogni cosa s'acqueterà facilmente.

Questi Fiamenghi tengono per certo che si venirà alle armi in Germania et che il primo moto sarà l'assedio di Giulich dalli Spagnoli (7). Di cosa fatta ci sono preparamenti grandi da ambe le parti. Il Re della Gran Bretagna, doppo haver tentato di accomodar le cose e far osservar il trattato di Santem, prima con le bravade et minaccie, poi con concedere a Spagnoli ogni cosa, contentatosi della pace con ogni conditione, sarà ridotto in necessità di far demostratione delle sue forze o con usarle o con ritirarsi (8). È stato prudente il Duca di Savoia, che non s' è ridotto ad angustie così strette da aspettarne la prova (9). Ma se la guerra s'attacca in Germania, non può succeder se non cosa notabile; il paese è tutto aperto, salvo che Argentina (10), il Palatinato massime, dove si scopriranno le mire del Duca di Baviera per li interessi del cognato, Duca di Neuburg (11). Piacia alla Maestà Divina haver misericordia.

(5) L'accidente era che il Convento a San Servolo minacciava rovina, come pure afferma esso Flaminio Cornaro, *L. c.*, p. 101.

(6) Cioè la Congregazione de' Vescovi e Regolari, risiedente in Roma, la quale voleva trarre a sè ogni menoma faccenda.

(7) Sembra voler dire che i Fiamminghi, che erano in Venezia, credevano che la guerra ricomincerebbe negli Stati della successione Juliers, e che sarebbe stata prima assalita dagli Spagnoli la capitale di quel ducato (Jülich), tenuta dall' Elettore di Brandenburg.

(8) Il Re d' Inghilterra, che tiene un piccolo corpo d'esercito in quelle contrade (V. Lettera XVI, 23 maggio, nota 5, p. 33), dovrà, dice il Sarpi, o ritirarlo o dare ordine che prenda parte alle fazioni.

(9) Carlo Emanuele I, prevedendo la guerra con la Spagna, aveva per tempo assoldato buon nerbo di soldati francesi e svizzeri, e negoziava con l' Olanda, per confederarsi con quelle Repubbliche. Vedi appresso, Lettera XIX, 13 giugno, nota 3, p. 38.

(10) Strassburg, città imperiale.

(11) Il Duca di Baviera, Massimiliano I, aspira, dice il Sarpi, alla conquista del Palatinato (tenuto allora dall'Elettore Federico V) per trasmetterlo al cognato, Wolfgang Guglielmo, Duca di Neuburg.

Rendo molte gratie a V. E. per l'aviso dei Giesuiti (12), dal quale scuopro che la prudenza del morto Generale ancora rege et regerà qualche tempo, poichè il suo giudicio è seguito dall' utile et non v'è ambitione che possi attraversarlo. Mentre che quel governo durerà, le cose camineranno con la medesma prosperità. Io resto insieme pregando Dio che doni a V. E. ogni prosperità, alla quale bascio la mano.

Di Venetia il dì 2 Giugno 1615.

Di V. E. etc.

(*Nell'esterno il solo indirizzo.*)

(12) Di qua si ritrae che il Contarini aveva scritto al Sarpi, soddisfacendo in parte il desiderio di lui, espresso con la Lettera V, 6 febbraio, d'avere nuove sui PP. Gesuiti e sulla elezione del loro nuovo Generale.

## XIX.

Ill.$^{mo}$ et Ecc.$^{mo}$ sig.$^{r}$ Col.$^{mo}$

La passata settimana non havendo cosa di negotio, nè aviso di Germania che rilevasse, ellessi non dar molestia a V. E. Al presente del primo genere non vi è cosa di più, ma del secondo (1).

Partì il 12 Maggio di Olanda il Conte Gioanni di Nansau per condur al Duca di Savoia 600 cavalli (2). Fu accompagnato per sicurezza da quattro compagnie di cavalleria delli Stati sino oltre il Vescovato di Paderborn, havendo anco in compagnia il Conte di Witgenstein todesco, signore di consideratione. La gente non è delli sudditi dei Stati, chè essi per le suspicioni di guerra in quei paesi non hanno permesso la levata, ma è de' Valloni di Liege et altri luochi vicini. Hanno li Stati risposto alla propositione del Duca che lor domandava aiuti (3) che desidererebbero gl' affari in stato di poter compiacerlo; ma, tenendoli occupati li Spagnoli nelle frontiere più prossime loro, sono costretti tenere, oltre la militia ordinaria, ancora esercito maggiore, et quando piacesse a Dio dar stato fermo alle cose di là, implicherebbero le loro forze in suo aiuto insieme con li altri Re et Republiche che ad esso Duca assistono. Par che quei Stati non restino sodisfatti del consiglio d' Inghilterra et desiderino maggior risolutione in quel Re.

Sono partite da Ambsterdam 20 navi armate con comandamento alla turchesca di 20 giornate verso ponente, et poi aprir un cozet (4), che gli ordinerà quel che haveranno a fare. L' opinione è che siano per il Mediterraneo, ma io non lo credo (5).

(1) Deve voler dire che del primo punto delle sue informazioni, cioè delle cose ecclesiastiche, non v'è nulla da riferire; v'è bensì del secondo punto, cioè delle cose della guerra.

(2) Questa notizia corrisponde con quella data con la Lettera I, 3 gennaio (V. ivi, nota 10, pag. 3), e concorda con quello che scriveva Pietro Contarini, Ambasciatore veneto in Francia, nel suo Dispaccio da Parigi, 26 maggio 1615: « Passò per qua corriere spedito da Olanda dal Conte Giovanni di Nansau, portando avviso al Duca di Savoia, essere pronti i 500 cavalli che il Conte andò ad assoldare.» *Dispacci Pietro Contarini al Senato*, nel cod. Marc. 1049, cl. VII degl'Italiani.

(3) Ancora questo si riferisce alla domanda fatta dal conte Giovanni di Nassau in nome del Duca di Savoia agli Stati di Olanda, perchè si confederassero col Duca contro la Spagna. V. la succitata Lettera 3 gennaio.

(4) Cozet o Cozetto dicevasi una lettera od ordinanza di autorità turca; e, poichè le navi olandesi erano armate alla turchesca, il piego suggellato da aprire in viaggio, è detto con quel vocabolo.

(5) Pare riferirsi al sospetto che avevano allora d'uno sbarco di Turchi e Olandesi sulle spiaggie dello Stato pontificio. V. Lettera XV, 16 maggio, nota 5, pag. 31.

Per quel che appare la mente de' Spagnoli non è di levar le armi dal Ducato di Cleves, ma trattener in negotiatione quanto potranno; poi, quando non si possi più oltre, rompere. Fra tanto questo è in loro utilità, che fanno spender li Stati, il che par anco il beneficio maggiore che ricevino dalli moti d'Italia (6). Piacia a Dio che tutto sia a gloria sua, il qual prego che doni a V. E. ogni prosperità, et li bascio la mano.

Di Venetia, li 13 Giugno 1615.

Di V. E. etc.

(*Nell'esterno il solo indirizzo*).

(6) Gli Spagnoli con la continua minaccia di rompere la guerra in Germania contro le Provincie Unite d'Olanda e contro i Principi Possidenti degli Stati della successione Iuliers, ed in Italia contro il Duca di Savoia e contro Venezia, costringevano i minacciati a fare spese gravissime per tenersi preparati alla difesa, e ottenevano così l'intento d'indebolire i loro nemici.

## XX.

Ill.^mo et Ecc.^mo Sig.^re Col.^mo

Sarà cosa difficile che si reducano in tranquillità le cose di quel Prelato (1); perchè, quanto più gli altri vorrebbero la quiete, tanto più egli machina novità perniciose. Adesso per opera sua sono alle mani quei di San Vito tra loro (2). Si differisce quanto più si può il rimedio, ma infine preveggo che converrà sforzatamente metterci mano.

L'altro si ritruova ancora in Venetia (3); vorrebbe che le intrate gli fossero liberate, et l'altro giorno se ne parlò; ma le cose portano seco assai difficoltà. Delle cose di questa settimana non è stata buona la proposta di voler fare gl'altri attori, et che da sè stessi s' infilzino (*sic*); se vogliono alcuna cosa, parlino essi. Se il negotio haverà ataco, ne scriverò a pieno a V. E.

Delle cose del mondo nei Paesi Bassi si sta in arme, et mostra che tutto l'anno si farà l' istesso senza effetti. Ma le cose di Francia sono in termini di dar principio alla tragedia, il più importante atto della quale sarà in Delfinato; dove, dovendosi far l' assemblea degli Hugonotti in Grenoble et armandosi Digueres (4), non è dubbio che di quello che sarà quivi deliberato, bisognerà che il Re tenga conto; onde dubito di qualche pregiudicio nelle cose della religione; et chi vuol troppo, mette a pericolo ogni cosa. Tra le remostranze che il Parlamento ha fatto al Re, dicono, ve ne sono, una per la dottrina della superiorità del Papa alli Principi in temporale, e l'altra per la professione che si fa dalli Beneficiati, che toccano il vivo di cotesta Corte (5); nè quel moto può riuscire

(1) Del Patriarca d'Aquileia, Francesco Barbaro.

(2) Per questioni sorte tra nobili e popolani in seguito ai mutamenti nel governo della Comunità, introdotti dal Patriarca. V. Lettera I, 3 gennaio, nota 5, pag. 2.

(3) L'altro, cioè il Vescovo di Ceneda, Leonardo Mocenigo il quale, allontanatosi da Ceneda per contrasti co' suoi Diocesani, s'era ritirato nell'abazia di S. Cipriano in Murano. V. Lettera VII, 21 febbraio, e ivi la nota 5, pag. 14.

(4) Cioè Lesdiguières (Francesco di Bonne, Duca di Lesdiguières), Maresciallo di Francia, Governatore del Delfinato, uno dei capi degli Ugonotti, che si dovevano allora adunare in Grenoble, cioè nella capitale appunto di quella provincia.

(5) Il Parlamento di Parigi, convocato con Ordinanza *(Arrêt)* 18 marzo 1615, dopo che gli Stati Generali sul principio di quell'anno erano stati sciolti senza che la Corte avesse tenuto in alcun conto le loro deliberazioni, formulò e presentò al Re una serie di reclami, detti Rimostranze, risguardanti i disordini della pubblica amministrazione. Tra quelle rimostranze era, in fatto, una sull'autorità suprema del Re contro le dottrine del Clero, che pretendeva alla superiorità del Papa anche in temporale; ed un'altra intesa a impedire che coloro che ricevevano beneficii ecclesiastici, pronunciassero un giuramento speciale di fedeltà al Pontefice, riconoscendone la supremazia sull'autorità laica. Questo secondo punto toccava, dice il Sarpi, il vivo della Corte, perchè più che ogni altro ledeva i diritti

molto bene. Piacia a Dio che termini in gloria sua, il qual prego che doni a V. E. ogni prosperità, et gli bascio la mano.

Di Venetia il 20 Giugno 1615.

Di V. E. etc.

*(Nell' esterno il solo indirizzo).*

dell'autorità regia. A tale proposito è celebre il libro del Cardinale Bellarmino, intitolato: *De auctoritate Romani Pontificis in temporalibus*, che la Repubblica di Venezia proscrisse da' suoi dominii siccome pernicioso, vietando ai librai di riceverlo e di venderlo.

## XXI.

Ill.$^{mo}$ et Ecc.$^{mo}$ sig.$^{r}$ Col.$^{mo}$

Le cose del P. (*Patriarca*) passano senz'altro moto maggiore, o perchè vegga che non fanno frutto gl' ufficij di costì, o perchè in fine ogni huomo (*sic*) si facia, quell'altro partirà, havendo fatto grandi et affettuose promesse, delle quali s'attenderà l'osservanza. Questa mattina alle ore 8 le monache di S. Servolo si sono trasferite all' Humiltà, per dimorar quivi, finchè saran provvedute di altro luoco (1). Il levarle di S. Servolo era troppo necessario per accidenti novamente avvenuti, a' quali non si poteva senza notabil pericolo differire la provvisione (2). Li amatori dei Gesuiti si consolano, così perchè il luoco è dato solo in forma di deposito, come perchè ritornando que' Pre', non li mancharanno miglior luochi. Et per certo è più dificil passo il superar le difficoltà del ritorno che, ottenuto questo, provvederli d'un altro luoco (3). Ma io sto con molto desiderio di sapere quel che operino nel prepararsi all'ellettione del novo Generale, et prego V.E. dirmi qualche cosa per empire la mia curiosità.

Heri con lettere delli 24 venne da Milano che la pace fosse stabilita nei Paesi Bassi per aviso portato da corriere expresso, ma essendoci corriere dalla Aga (*Aia*) delli 8, da Anversa delli 12, et da Colonia delli 13, che ambe le parti si fortificavano maggiormente, è stimato falso. Alli 6 arrivò alla Aga un Ambasciatore del Duca di Savoia, che doveva haver la sua audienza il dì 8.

Stiamo qui con allegrezza della pace conclusa in Torrino (4). Piacia a Dio che l'esecutione sortisca fine conforme nella quale, dovendo passar tante particolarità da ambe le parti, ci è gran bisogno della condotta divina (5). Rendo gratie a V. E. della sua delli 20, et facendo fine le bascio la mano.

Di Venetia il 26 Giugno 1615.

Di V. E. etc.

(*Nell'esterno il solo indirizzo*)

(1) Si riferisce al trasferimento, di cui nella Lettera XVIII, p. 35. Flaminio Cornaro (*L.* c., p. 85) dice che il trasferimento seguì il 9 luglio, ma per la presente Lettera rimane accertato ch'esso avvenne il 26 giugno.

(2) Sembra alludere di nuovo al pericolo che quel convento rovinasse. V. la nota 5 alla citata Lettera XVIII, pag. 36.

(3) Le angustie in cui si trovò la Repubblica per la guerra di Candia resero ai Gesuiti possibile il ritorno in Venezia, che avvenne nel 1657, andando essi ad occupare il convento stato già dell'Ordine dei Crociferi. Ivi presso con le sovvenzioni dei loro amatori (come li chiama il Sarpi), specie della famiglia Manin, poterono erigere quella chiesa, che è un ammasso di baroccume pretenzioso.

(4) Conchiusa in Asti il 21 giugno. Vi prese parte, come uno dei Mediatori, l'Ambasciatore di Venezia presso la Corte di Torino, Raniero Zen.

(5) Gli effetti mostrarono che i timori espressi dal Sarpi erano fondati. La Corte di Madrid, mal soddisfatta del trattato, richiamò dal governo di Milano l' Ynoyosa, e mandò in sua vece Don Pedro di Toledo, che venne con intendimenti ostili verso il Duca di Savoia e verso la Repubblica di Venezia, nè tardò a tradurli in atto.

## XXII.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Quantunque non vi sia cosa nova di quelle che son debitor di scrivere a V. E., perchè quella gratia, che fù l'altra settimana concessa (1), essendo favorabile, non può aspettare se non ringraziamento o silenzio, non ho però voluto tralasciar questo spasso (*corriere*) senza basciargli la mano.

In Germania pare che sentino dispiacere della pace di Piemonte, et dicano che se la guerra fosse continuata haverebbero fatto meraviglie. Nei Paesi Bassi ambe le parti fortificano et stanno armate con universale opinione che per quest'anno non si altererà la quiete. Ma li Stati (2) non sono compitamente sodisfati del Ro della Gran Bretagna.

Pare che ogn'un pronostichi poca durata a questa nostra quiete d'Italia (3), et ogn'un è attento a vedere che partorirà il fatto d'Antibo, essendo heri venuto aviso che, essendo per quella città passato un corriere di Spagna, mentre che si reficiava li sia stata aperta la valise et levati fuori tutti li pieghi del Re diretti alli Ministri suoi in Italia et non mossa alcun'altra lettera (4). Dio voglia che non vi sia materia per un altro Manifesto et nuovi disturbi, doppo che quelli di Francia haveranno preso qualche piega, che non possono differire a mostrare, essendo il male gionto al colmo (5).

Io resto pregando Dio che doni a V. E. ogni prosperità, et le bascio la mano.

Di Venezia il 25 Luglio 1615.

Di V. E. etc.

(*Nell'esterno il solo indirizzo*)

(1) Sembra trattarsi della permissione, data dal Papa a Marino Contarini, d'estrarre dal Ferrarese i prodotti delle sue terre. V. Lettere XIII e XIV, 18 aprile e 9 maggio.

(2) Cioè gli Stati Generali delle Provincie Unite di Olanda, come fu già avvertito.

(3) Conferma di quanto aveva detto nella Lettera antecedente 26 giugno. V. ivi, nota 5.

(4) Antibo, piazza di guerra sul Mediterraneo, era allora come scala a chi correva le poste da Madrid alla Lombardia, da Antibo approdando quindi al Finale. Effettivamente il Duca di Savoia aveva intercettate le lettere, che il re di Spagna mandava all'Ynoyosa, nelle quali lo rimproverava di tardità e dichiarava ch'egli non avrebbe mai acconsentito ad alcun accomodamento, che non fosse preceduto dall'umiliazione del Duca. Nel Ricotti, *Storia della monarchia piemontese*, lib. X, cap. 2°, § 14, è accennato a questo fatto, senza però che sia indicato il tempo in cui avvenne, il quale, secondo questa lettera, dev'essere il luglio di quest'anno 1615.

(5) La guerra civile era incominciata in Francia con la levata di scudi del Condé, il quale a capo d'un esercito inseguiva quasi la Corte, incamminata verso la Guienna, per ricevere in Bordeaux la figlia di Filippo III di Spagna, fidanzata a Luigi XIII.

## XXIII.

Ill.^mo et Ecc.^mo sig.^r Col.^mo

Rendo gratie a V. E. della sua delli 26 luglio, et quanto al negotio ella ha fatto un passo che mi par di vedere essere il principio dell' incaminamento. Quel che par scropolo, cioè che aspettavano etc., non darà attraversamento, anzi sarà quel che tenirà il tutto in buon fillo (1). V. E. riceverà piena istruttione.

Il negotio di Fiandra (2) quanto alle trattative è in difficoltà maggiore, perchè adesso Spagnoli vorrebbono mettere dentro l' Imperatore, et pare che li Stati ad instanza di Brandeburg non siano per assentire (3); seben per l'esser stati ambi duo li eserciti armati tanti mesi, argomento poter riuscir l'istesso in questo rimanente dell'anno. Però dall'altro canto il paese, dove ambi due hanno vissuto a discrittione, è così rovinato, che sarrà necessario o risegnarli (4) et pagarli, o dislogiare. Questo secondo è poco credibile che lo faciano; il primo è molto pericoloso, da far venire alle mani anco chi non havesse volontà.

Il signor Barbarigo a quest'ora sarà partito per continuare il suo viaggio in Inghilterra (5). Documenta di far le cose a tempo opportuno. Le occasioni comportano che il mondo stia attento più alla Francia che altrove, dove è preparato un gran theatro, per recitare un argomento non so se tragico o satirico. Per tutto il Regno si mettono insieme certe armi che in quella natione sogliono unirsi con mali evenimenti. È una gran impresa voler maritare un putto Re contro l'opinione di tutto il Regno, et un miracolo, da non credere in tempi futuri, che un regno solito ad esser manegiato con infiniti rispetti anco da Re prudentissimi et potentissimi, sia dominato imperiosamente da una dona (6). Piacia a Dio che torni in bene.

(1) Il negozio, di cui qui si parla, è quello relativo al Vescovo di Ceneda e al risarcimento pecuniario offertogli per la perdita de' suoi emolumenti giurisdizionali (Vedi Lettera IV, 2 febbraio, nota 6, pag. 9); e per quello che qui è detto si vede che il Contarini aveva cominciato a trattarne col Papa.

(2) Chiama negozio di Fiandra quello della successione Juliers per la prossimità degli Stati di questa successione con quelli della Fiandra tuttavia tenuti dagli Spagnoli.

(3) Nè gli Olandesi nè il Brandenburg potevano veder volentieri l' ingerenza dell' Imperatore Mattia nelle cose della successione Iuliers, ricordando che Rodolfo II, antecessore di Mattia, alla morte di Giovanni Guglielmo, ultimo Duca (1609), s'era affrettato di mandare all'Elettore di Sassonia la patente d'investitura di quelli Stati.

(4) Arrolare di nuovo i soldati che ivi tenevano.

(5) Gregorio Barbarigo, destinato Ambasciatore in Inghilterra, in luogo dello sventurato Antonio Foscarini.

(6) Da Maria de' Medici. Fu dessa che formò il disegno dei doppi matrimoni, invisi all'universale della nazione, e volle che il figlio, Luigi XIII, appena quattordicenne, s'ammogliasse, dopo averlo lasciato crescere in puerili occupazioni, per poter ella seguitare a dominare.

Il Re della Gran Bretagna in questi tempi così pericolosi per le cose d'Italia et Fiandra, s'è occupato a scriver un libro, che è uscito novamente in stampa, contro la harenga del Cardinale di Peron (7). L'ho visto quasi tutto, et non ha di regio che il nome.

Resto pregando Dio che doni ogni prosperità a V. E., alla quale bascio la mano.

Di Venetia il 1° Agosto 1615.

Di V. E. etc.

(*Nell'esterno il solo indirizzo*).

(7) Il libro di Giacomo I fu tradotto quello stesso anno in francese col titolo: *Déclaration du Sérénissime Roi Iacques I.er, Roi de la Grand Brétagne, France et Irlande, Défenseur de la Foi, pour les droits des Rois et l'indépendance des leurs Couronnes, contre la Harangue de l'Illustrissime Cardinal Du Perron, prononcée à la Chambre du Tiers État le 25 de Janvier 1615*. Londres, par J. Bill, 1615 in 4.° Il Duperron aveva mirato con la sua aringa a mettere l'autorità del Papa su quella dei Principi, dichiarando ancora che i sudditi erano prosciolti dal giuramento di fedeltà a quei Principi, che avessero mancato ai loro obblighi verso l'autorità suprema ecclesiastica. Giacomo I, che avava già scritto e pubblicato un'Apologia del giuramento di fedeltà, ch'egli esigeva da' suoi sudditi (*Apologie pour le serment de fidélité que Sérénissime Roy de la Grand Brétagne requiert de tous ses sujets*. Londres, Iean Norton, 1609), credetto vedere nell'aringa del Duperron un assalto contro sè stesso, e rispose col suddetto libro.

## XXIV (1).

Ill.^mo et Ecc.^mo sig.^r Col.^mo

Per quello che passò heri ottavo giorno non le scrissi cosa alcuna, pensandosi di mandarlo in longo; et già per l'ultima volta che fu detto l'istesso, ella ebbe piena informatione (2).

Viene di nuovo che ritrovandosi in stato di morte, come anco è morto, il Governatore della fortezza di Willianstai (3), situata tra Mastrich et Aquisgrana, che la teneva in nome del Palatino di Neuburg, si sono mosse le genti spagnole et quelle dei Stati in un tempo stesso per occuparla. Quelle dei Stati hanno prevenuto et si sono impatronite, et li Spagnoli ritornati in dietro; sichè si va alla caccia di terre, et quelle divengono di chi primo le occupa, et la guerra si disusa *(sic)*.

L'istesso Neuburg, che haveva incominciato a ridur alla catholica il paese suo patrimoniale (4), per la contradditione dei fratelli, dei popoli, et delli Principi confinanti è stato costretto desistere, et ha licenziato li Giesuiti et altri religiosi già introdotti, ritenendo solo doi per la sua persona et della moglie (5).

Mi duole che l'E. V. pruovi le contrarietà che avvengono a tutte le persone da bene (6); ma si debbe consolare, non chi è premiato, ma chi ha meritato; che la virtù sola è maggior ricompensa di sè stessa che quando se gli aggionge l'approbatione di chi non può darne giudicio per non conoscerla. Resto pregando Dio che doni ogni prosperità a V. E., alla quale bascio la mano.

Di Venetia il dì 8 Agosto 1615.

Di V. E. etc.

*(Nell' esterno il solo indirizzo)*.

(1) Questa Lettera fu pubblicata dal Cicogna nel tomo IV p. 704 delle sue *Inscrizioni veneziane*, e dal Polidori nella citata *Raccolta di Lettere del Sarpi*, t. II, pag. 411.

(2) Intende dire del negozio di Ceneda, del quale aveva ragguagliato con la Lettera antecedente, 1.^mo agosto.

(3) Cioè Wilhelmstein, già nel Ducato di Juliers, fortezza oggi distrutta.

(4) Vedi Lettera IX, 14 marzo, e ivi nota 9, pag. 19.

(5) Sorella al Duca di Baviera, Massimiliano I, capo della Lega cattolica.

(6) Non si trovando nelle biografie del Contarini ricordata alcun'avversità avvenutagli intorno a questo tempo, conviene dire ch' essa riguarda lo stato di sua salute, al quale pur si fa cenno in Lettere seguenti.

## XXV.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Rendo molte gratie a V. E. per la sua delli 8, ricevuta da me con augmento d'obligo. Non dubito punto dell'artificio di qualche persona nello star a' suoi vantaggi, ma in quel negotio noi siamo tanto al di sopra che, se non vorranno metterci fine essi, saranno a conditione peggiore, et sarà necessario continuando alle occasioni il proprio possesso, caminar inanzi ; dal che ne seguirà o che si disponeranno a terminar il tutto, overo che noi avanzeremo (1). Nell'altro negotio, del quale non so veder la causa perchè se ne parli qui et non costì, non so manco se si risponderà o tacerà, ma viene il tutto con molta arte differito da chi vorrebbe, prima che se ne parlasse, esser balotato (2).

V. E. haverà occasione d'intender qualche cosa dei Padri Giesuiti, seben Dio volesse che in qualche altro luoco vi fosse un centesimo della secretezza loro (3). Io vengo informato che habbiano certo disegno d' impatronirsi con denari et ufficii del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Prego V. E. star attenta se ne scuoprisse qualche parte, essendo cosa di molto momento et gran conseguenze.

Delle cose del mondo non vi è di novo se non che il Re della Gran Bretagna manda per una espressa all'Assemblea degli Hugonotti a Grenoble, et questo è certo. Resta dubbio se per incitarli o per retraherli dal far bene. Ma tutti gli occhi sono rivolti là, stimando che da quel luoco debbia pigliar principio la libertà o la servitù di Francia (4).

Prego Dio N. S. che conservi V. E. in sanità con li caldi eccessivi che, essendo qua in colmo, stimo esser costì sopracolmati ; et facendo fine, le bascio la mano.

Di Venetia il 15 Agosto 1615.

Di V. E. etc.

*(Nell' esterno il solo indirizzo).*

(1) Quanto è detto fin qui risguarda il negozio col Patriarca d'Aquileia, che avrebbe dovuto esser definito con la convenzione accennata nella Lettera XV, 16 maggio. Vedi ivi nota 1. pag. 30

(2) E questo negozio era quello di Ceneda, che ancor esso doveva essere definito (Lettera IV, 2 febbraio, nota 6, p. 9) ; ma che era tenuto in sospeso da chi voleva che fosse ballottato *(deliberato)* in Senato.

(3) Queste parole sembrano involgere un rimprovero verso alcun magistrato o verso alcuna delle patrie magistrature.

(4) Parole profetiche; perchè, di fatto, oppressa con la violenza la riforma, seguì in Francia un lungo periodo di servitù.

## XXVI.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Ho sentito allegrezza che col buon governo V. E. habbia superato la indispositione causata dalla mala qualità dei tempi, che veramente congietturo esser costì pessimi, attesa la stagione che qui passa con tanta aridità di cielo. Habbiamo molti amalati con timore che all'auctunno il numero debbia esser maggiore.

Nelle cose nostre si passa con silentio. Il Cen . . . (1) non è ancora partito con tutto che già tanti giorni ispeditto. Non so perchè, se per qualche negotij privati o pur per qualche mistero. Del negotio dell'altro (2) non si trattò di dar risposta, et credo che sia bene; perchè, se non sarà chiesta di novo, si potrà tener che la propositione sia procurata, et piuttosto qui che costì. Se anco verrà nova instanza, tanto miglior instruttione si haverà et del fine et degli altri rispetti.

Siamo alla vigilia d'una guerra civile in Francia, se Dio non divertisce. Alli Paesi Bassi sono già certificati che la restitutione non si farà (3), nè pur succederà guerra. In somma la Germania è in stato che qualunque vorrà occuparne qualche parte, lo potrà con facilità; et lo credono essi, ma non possono unirsi al rimedio. Che buona fortuna ha il mondo che non vi sia adesso Re capace di farsi monarcha, essendo le occasioni sì ample (4).

Prego Dio Nostro Signore che conservi V. E. in buona sanità, et facendo fine le bascio la mano.

Di Venetia il 29 Agosto 1615.

Di V. E. etc.

(*Nella soprascritta il solo indirizzo*).

(1) Il Cenetense, cioè il Vescovo di Ceneda, Leonardo Mocenigo il quale, sebbene il negozio del risarcimento de' diritti giurisdizionali perduti fosse omai avviato, non lasciava ancora l'abazia di S. Cipriano in Murano per recarsi alla sua diocesi. Vedi Lettera IV, 2 febbraio, e ivi la nota 6, pag. 9.

(2) Del Patriarca di Aquileia.

(3) La restituzione dalla parte degli Spagnoli di Wesel e delle altre fortezze, tenute da loro negli Stati della successione Juliers. Vedi Lettera 11, 17 gennaio, nota 4, pag. 4.

(4) Cioè che non vi sia un Re che sappia e possa farsi padrone d'una situazione tanto incerta e debole, quasi accennando ad Enrico IV, che aveva concepito il disegno di abbassare il predominio delle due Case d'Austria, ed era per recarlo ad effetto, quando la mano d'un assassino gli tolse la vita.

XXVII.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Ho sentito gran piacere legendo quella di V. E. delli 12 per l'aviso che sia in buona parte ricuperata dell' indispositione sua, che non è stata poco in questi mali tempi et in cotesto paese. Qui habbiamo così sinistra staggione come forse da molti anni, regnando sempre venti meridionali, che tengono li corpi in perpetua lassitudine, et muoiono persone assai.

Li negotii sono in quiete, solo alli confini di Loreo succede qualche novità, attendendo l'una e l'altra parte a conservare il suo possesso (1); non credo però che sia per succedere scandalo. Tengo per certo che que' buoni Pre' (2) hanno cavato conseguenze molto importanti dall'ingresso delle monache et che faranno tutto il male a loro possibile. Non li temo se non a Costantinopoli (3), et Dio aiuterà. Gran fortuna sarà la loro se in l'occasione presente sapranno provvedersi di buon governo et senza tumulto (4).

Le cose di Cleves sono hormai poste in chiaro che Spagnoli non vogliono lasciar l' occupato et, quel che più di tutto importa, tra li Stati et il Re della Gran Bretagna non passa ogni buona sodisfattione, perchè essi non vorrebbero nè libri nè parole, ma arme et denari. Et l' istesso pare che sia per avvenire alli Francesi, chè altro non possono impetrare essi ancora. Le cose loro sono rappresentate per assai deboli; con tutto ciò ogn' un tiene la guerra per certa. Sarebbe da dolersi assai, quando non fosse minor male haver quel Regno confuso o diviso, che unito et contrario, come s'è esperimentato questi prossimi anni (5).

Mentre scrivo qui sopravviene il sig.r Domenico da Mollino, che m' incarica di basciar la mano a V. E. per suo nome (6), et dirgli che s'adoperò per far passar la sua parte et che lo farà hoggi ancora con speranza di profitto.

Questi Prelati stanno in quiete; il Patriarca è in Friuli (7), non però s'intende novità. L'altro non è mai andato alla residenza (8); fa da savio a fugir le occasioni. Io resto pregando Dio etc.

Di Venetia il 19 Settembre 1615.

Di V. E. etc.

(*Nella soprascritta il solito indirizzo*)

(1) Intorno a queste controversie di confini coi Ferraresi, sopratutto dalla parte di Loreo, compilò una scrittura il Consultore in iure Marcantonio Pellegrini, una copia della quale è nella Marciana, cod. 901, classe VII degl'Italiani.

(2) Cioè i Gesuiti, i quali non si davano pace che il già loro convento dell' Umiltà fosse occupato dalle monache Benedettine. Vedi Lettera XVIII, 2 giugno e ivi la nota 1, pag. 35.

(3) Per il supposto loro disegno d'avere la custodia del Santo Sepolcro, com' è detto nella Lettera XXV, 15 agosto, pag. 47.

(4) Nell'occasione cioè dell'elezione del Generale. V. Lettera V, 6 febbraio, pag. 11.

(5) Dalla morte di Enrico IV (1610) in poi la Francia era stato teatro di turbolenze e di sommosse; e però il Sarpi credeva sarebbe stato men male che quel Regno si dividesse, anzi che soggiacere al mal governo degli ultimi cinque anni.

(6) Domenico Molino, letterato di bella fama e Mecenate dei letterati, intrinseco del Sarpi, creduto anche collaboratore di lui nella compilazione di alcune delle sue Scritture. V. Foscarini, *Letter. veneziana*, p. 107 (ediz. 1854).

(7) Il Patriarca di Aquileia.

(8) Il Vescovo di Ceneda, che non si risolveva ancora di tornare a Ceneda. V. Lettera antecedente, 29 agosto, nota 1, pag. 48.

## XXVIII.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Il motivo fatto da V. E. è riuscito ottimo et commendato da chi è stato inteso sin' hora; chè da tutti sarà hoggi (1). Cotesto Signore ha parlato tra li termini dell'honesto, nè si può quel tanto ascrivere ad avaritia (2). S'attendi pure a batter questo punto, che il principale dia ordine ad alcuno qui, a chi li piace, di meter in chiaro la quantità et qualità degli emolumenti et farne la stima; chè, questo fatto, in vego la nave in porto. Non è da dubitare che le giurisdittioni si stimino più. L'ordinario è 2 per cento; però non è mai da ripugnare a tal proposta, ma far instanza di mettere in pratica; perchè sono tutti gli emolumenti incerti, cioè dacii et condanne. Bisognerà pigliare alquanti anni scorsi et calculare un mezzo tra li abondanti et sterili; et questo sarà metter in chiaro la quantità. Per la qualità sarà da far differentia da dacii a condanne; perchè, essendo la condanna cosa odiosa et dannosa al prossimo, cioè che ha origine da peccato, non si può desiderare, massime da Prelati, che cresca; chè varrebbe desiderar che fossero commessi più delitti (3). Stabilita la quantità delli emolumenti, si stabilirà a quanto per 100 debbiano esser stimati, considerato a quanto siano state vendute in questi anni prossimi le giurisdittioni di quella qualità nella regione circostante. Per un poco di superficiale informatione intendo che li emolumenti non arrivano a 250 ducati, la maggior parte condanne, ma questo s' haverà a veder per verità. Questi particolari ho voluto scrivere, acciò V. E. possi drizzar la mira verso là dove è lo scopo. Quel che si spenderà in compra di rendite, non si potrà dir perduto, chè il comprare a vero valore, non è gietar via; et se oltre di quello convenisse anco gietar di più 5 mila over 6 mila ducati, per levar un tal scandalo, noia et pericolo, dico che son ben gietati. Chi ha un campo d'altri nel mezzo della sua possessione, per liberarsi lo compra a doppio del valore. Sarà anco per aviso a V. E. che intendo l'amico esser partito (4), et da un suo confidente mi vien detto che non vuol andare a

(1) Il Contarini aveva fatto al Papa la proposta, suggerita dal Sarpi, di dare al Vescovo di Ceneda un equo risarcimento degli emolumenti perduti, e da questa Lettera si ritrae che il Papa aveva fatto buon viso alla proposta. Il Contarini, dice il Sarpi, n'era stato lodato da chi n'aveva avuto notizia, e lo sarebbe da tutti poi che il partito fosse messo in deliberazione, ciò che avverrebbe in questo stesso giorno.

(2) Intende dire del Vescovo di Ceneda, il quale non poteva esser tacciato d'avarizia nell'accettare un risarcimento in danaro.

(3) Non sono senza interesse questi particolari sugli emolumenti a quel tempo d'un Vescovo, che accoppiava la podestà temporale con la spirituale.

(4) Ironicamente, per indicare il Vescovo.

C... (5), ma a Belvedere (6), perchè non sa come star in quel luoco per li disordini et per la licenza che quegli huomini s' hanno preso, et Belvedere è diocesi d'Aquilegia ; onde non starà alla residenza, et questo serve a far instanza, perchè tanto è che stia là come a Venetia . . . . . Tutto ciò per informatione a V. E. et per quelle parole che possono servir alla causa. Prego Dio che prosperi questa impresa in mano di V. E., che sarà un buon servitio.

Stiamo attenti alli successi di Francia, de' quali non vien pronosticato bene, per essere i mal contenti (7) senza denari et, quel che non meno importa, il Principe di natura timida (8); ma se Dio operasse con le varole (9) quello che gli huomini non possono, sarrebbe una gran maraviglia. Piacia a Sua Maestà Divina che tutto torni alla gloria sua, il qual prego che doni a V. E. ogni felicità et li bascio la mano.

Di Venetia il 26 Settembre 1615.
Di V. E. etc.

(*Nell'esterno il solo indirizzo*)

(5) Cioè a Ceneda.

(6) Villaggio presso Aquileia sulla sponda della laguna; e il Sarpi osserva che non risiedendo nella sua diocesi, sarà più facile costringerlo all'accomodamento.

(7) Erano appunto detti *Malcontents* coloro che avevano preso le armi contro la Corte per metter fine, dicevano essi, agli abusi e far valere le rimostranze del Parlamento, di cui la Corte non teneva conto. V. Lettera XX, 20 giugno, nota 5, p. 40.

(8) Cioè il Principe di Condé, il quale, spinto da personali interessi più che da sentimento di pubblico bene, agiva, in fatto, con irresolutezza, lasciando intendere che, appagate le sue mire ambiziose, s'accomoderebbe con la Corte. È questi quel Condé, che venuto nel 1622 in Venezia, volle a ogni costo avere un colloquio col Sarpi, che lungamente se ne schermì. Pur il colloquio per comandamento del Doge ebbe luogo il 24 novembre di quell'anno alla presenza di Giorgio Contarini, Savio di Terraferma; e il Sarpi in una interessantissima Relazione al Doge in data 26 novembre, (pubblicata dall'originale, che si conserva nell'Archivio di Stato, nelle *Lettere di fra Paolo Sarpi raccolte e annotate da F. L. Polidori*, t. II, p. 439 segg., ma con la data erronea 1621) espose quanto erasi detto dall'una e dall'altra parte.

(9) Col vaiuolo, ossia con qualche pestilenza.

## XXIX.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Per lo spaccio passato scrissi a V. E. quello che mi pareva necessario. Altro non ho da aggiongere, ma più tosto replicare (1), esser necessario prima d'ogni altra cosa stimar la quantità degli emolumenti, per esser incerti; il che si fa con computare insieme le rendite di molti anni. Questo essendo necessario farlo qui, conviene, accio sia di commun concerto et non si ponga in dubio, che di costì sia data commissione. Et questo doveva esser il primo passo, nel quale è punto molto principale da toccare; chè la maggior parte sono condanne, le quali non si possono nè desiderare nè procurare maggiori, anzi conviene far ogn'opera acciò divengano minori con levar le occasioni de' delitti; chè così vuole il buono et christiano governo. Ho concepito così gran speranza dalla lettura di quel dispaccio, che mi par di tenere il negotio per principiato. Piacia alla Maesta Divina che V. E. effettui costà buona opera, da mettere fine ad una difficoltà c'ha dato molta noia ad ambe le parti.

S'aspetta ogni giorno d'intendere l'esecutione de' contratti matrimoniali di Francia et Spagna (2), et in conseguenza li principii dei mali che il mondo ha pronosticato doverne riuscire (3); quali piacia a Dio divertire in tutto o diminuir in parte maggiore; il quale prego che doni prosperità a V. E., et gli basciò la mano.

Di Venetia il 3 Ottobre 1615.

Di V. E. etc.

(*Nell'esterno il solo indirizzo*)

(1) Replicare cioè quello che aveva detto nella Lettera antecedente, 20 settembre.

(2) Anna d'Austria, figlia primogenita di Filippo III, Re di Spagna, doveva andare moglie a Luigi XIII, Re di Francia; Elisabetta, figlia di Enrico IV e di Maria de' Medici, era destinata moglie al figlio primogenito di Filippo III.

(3) I Principi del sangue con a capo il Condé contrastavano a questi matrimoni, credendoli lesivi dei loro particolari interessi, mentre che l'universale della nazione male vedeva questo doppio legame con la Spagna.

## XXX.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Non si poteva trattar con maggior prudenza et soddisfattione di qui. Si vede la buona inclinatione di uno, et la poco buona dispositione dell'altro (1). Sto con qualche dubio che possi esser qualche intelligenza tra loro di proveder in tal guisa per avvantaggiarsi; come li Giesuiti per acquistar un giovine, che li mettono un rigidissimo et un piacevolisimo, et un ferisce et l'altro medica, sin all' haver ridotto l'animo dove vogliono (2). Ma, o sia così o pur in realtà, credo che il vero punto sarrebbe una promessa a quello che camina di buon passo, dicendogli che si vuol tutto da lui, et effettuando haverà etc. Il tutto è come l' haver l'ordine da chi tocca a darlo; io ne ho ben fatto un moto; non so come sarà preso, ma veramente ogn' huomo di senso reputa che per uscir di tanto travaglio ogni spesa è ben implicata. Questo sarrebbe l'ordegno per volger la machina bene et presto; ma il principio del moto ha da venir di quà: se il punto sarà inteso, tutto è fatto. Quanto agli argomenti s' è scritto tutto quello che s' ha potuto considerare, come ella vederà (3). Le cose sono chiare ed evidenti, et risolvono et costringono; ma se li legami non sono indorati, dubito della loro forza (4). Quel che s'ha da fare verso il Vescovo, ha da caminar per esattezza di computo; qui non ci vuole arte, ma coll'altro (5), acciò a questo si venga; il resto è quel dove bisognerebbe dar mano. Il negotio è in buone mani, essendo accomandato a V. E., se da altri non mancarà. Stimo che habbia introdotto tal dispositione, che si possi pensar ad introdur la forma. Prego Dio che tutto sortisca buon fine in mano di V. E., alla quale bascio humilmente la mano.

Di Venetia, il 10 Ottobre 1615.

Di V. E. etc.

*(Nell'esterno il solo indirizzo).*

(1) Vuol dire che l'uno, cioè il Vescovo di Ceneda, Leonardo Mocenigo, mostra buona disposizione a venire ad un componimento; ma l'altro, cioè il Patriarca d'Aquileia, Francesco Barbaro, non vuole ancora desistere dalle sue pretese circa l'alto dominio sulle terre del Patriarcato comprese nei dominii della Repubblica.

(2) Non si potrebbe ritrarre con colori più vivi la tattica dei Gesuiti per guadagnarsi i giovani, quelli segnatamente creduti da loro degni d'entrare nella Compagnia.

(3) Il Sarpi aveva compilata una nuova Scrittura su Ceneda.

(4) Cioè, gli argomenti, che per se stessi sarebbero validi, hanno pur bisogno d'essere avvalorati con la pecunia a fine d'ottenere l'intento.

(5) Sembra voler dire che il negozio col Vescovo non richiede arte, essendo questione ormai tutta di risarcimento pecuniario, fondato su computi; ma l'arte si deve adoperare verso il Patriarca, a fine di far valere il supremo diritto della Repubblica, in opposizione alle pretese di lui.

## XXXI.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Le parole dette al Prete dall'uno et dall'altro(1) essendo inaffettate, mostrano vera volontà. Ma sarebbe pur hora di dar principio all'opera. Forse essi dubitano che di quà si vogli star sopra li vantagi, et bisognerebbe levarli il sospetto, et massimamente far il minor conto della mancia (2). Essendosi speso da due anni in qua così gran somma per divertir maggior male, lo spenderne una sommetta per diversione, se non d'un tanto, almeno d'un più noioso, non sarà dispendio. Ci è grande inclinatione nelli intendenti, et per buone congietture nell'universale, et se in alcun negotio hebbe luoco il proverbio che il principio è la metà dell'opera, haverà in questo, et in mano così maestra, che io ne spero grandemente.

Habbiamo di Francia, di qual sola si parla, turbolenze per tutte le parti; questo è un mal principio, considerando che non vi è una testa atta a fermar le turbolenze, come fu Re Henrico, che etc. (3). Il moto potrà terminar a far incantonare *(sic)* molte città con l'esempio della Roscella et di altre di Hugonoti (4), che ne danno principio. Piacia a Dio che non accada, il qual prego che doni a V. E. ogni prosperità et li bascio la mano.

Di Venetia, 12 Ottobre 1615.

Di V. E. etc.

*(Nell'esterno il solo indirizzo)*

(1) Cioè dette al Vescovo di Ceneda dalle due persone deputate a trattare con lui.

(2) Non guardare troppo alla quantità del risarcimento pecuniario *(alla mancia)* da accordare al Vescovo.

(3) Forse non vuole continuare, per non esaltare di soverchio Enrico IV, la cui memoria era tuttavia detestata dai più zelanti cattolici.

(4) La guerra, egli vuol dire, che ora si guerreggia tra la corte e i Malcontenti, potrà far separare (*incantonare*) più città, com'è stato della Rochelle, divenuta fino dal 1557 il baluardo dei Calvinisti, e la quale, avendo potuto sostenere il lungo assedio (1572-1573), postole dal Duca d'Anjou (poi Enrico III), era riuscita ad ottenere una capitolazione, che assicurava ai Riformati il libero esercizio del loro culto.

## XXXII.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Se quel Vescovo haverà la buona intentione alla quiete (1), adesso si vederà; perchè, s'egli non attraverserà, quantunque attendendo a suoi vantaggi, il negotio caminarà al bene. La verità è che non si sa il particolare degli emolumenti, se non che io n'adimandai già un anno al Menini (2), che fu giudice là del 1606, qual mi riferì che in quell'anno li dacij resero 125 ducati, et le condanne 130, aggiungendo che quelli pocca alteratione possono patire, ma questi grande, secondo che sono commessi delitti importanti, come homicidij o violenze eccessive, che hanno gran pena, le quali però in così poco numero di persone sono rari; che in quell'anno fu pensato far un buon bottino con bandire, come fu fatto, un tal Giovan Antonio Lesson da Conegliano, acciò si componesse con denaro, per non soggiacere al bando, che era di 15 miglia oltre li confini. Ma andò il pensiero vano, perchè el bandito hebbe ricorso a Venetia, disse le sue raggioni, et il bando fu annullato. Tutto sia per avviso a V. E., la qual camina con tanta prudenza in un negotio così aromatico (3), che non si può aggiongere; et riuscendo, come non son senza speranza, doverà il tutto essere ascritto alla sola sua diligenza.

Ho inteso che l'oratione fatta a nome del Cavallier di Vandomo è uscita in stampa (4), et che in quella sia alcuna cosa degna di avvertimento. Supplico V. E. empir la mia curiosità, facendomene vedere una copia.

Et avvicinandosi il tempo che li nostri Padri, cioè Giesuiti, sarranno nel negotio dell'ellettione del Generale, se alcuna cosa si penetrarà, la supplico di communicatione (5).

Ritornando al negotio, credo che s'aspetterà d' intendere qualche cosa da quei doi, ai quali è stato scritto per prendere partito inteso li loro andamenti. Prego, Dio che doni a V. E. ogni prosperità, et li bascio la mano.

Di Venetia il 24 Ottobre 1615

Di V. E, etc.

*(Nell' esterno il solo indirizzo).*

(1) Allude qui ancora al Vescovo di Ceneda.

(2) Ottavio Menini da Udine, giureconsulto e poeta latino, di cui lungamente parla il Liruti nelle *Notizie delle Vite dei letterati del Friuli*, t. IV, p. 189 segg. Sembra però che il Liruti ignorasse questa qualità di giudice, esercitata dal Menini in Ceneda. V. Apostolo Zeno, *Annotazioni alla Biblioteca ital. del Fontanini*, t. II, p. 87.

(3) Vedi Lettera XIV, 9 maggio, nota 2, p. 28.

(4) Il cavaliere Alessandro De Vendôme, secondo figlio naturale di Enrico IV e Gabriella D'Estrées, era stato mandato dalla Corte di Francia ambasciatore straordinario a Roma per rendere al Papa Paolo V il così detto omaggio di obbedienza filiale. In tale congiuntura fu pronunciata l'orazione, scritta dal Le Charron e pubblicata col titolo: *Francisci Lecharron Parisini, Sanctae Sedis Apostolicae Protonotarii, Oratio ad S. D. N. Paulum V Pont. Max. pro Ludovico XIII Franciae et Navarrae Rege Christianissimo, cum Alexander Vindocimensis. Regis nomine obedientiam S. D. N. praestaret.* Romae, ex typogr. Gul. Facciotti, MDCXV. È di quest'orazione che il Sarpi chiedeva al Contarini un esemplare.

(5) L'elezione avvenne, come altrove è detto, il 21 novembre nella persona di Muzio Vitelleschi.

## XXXIII.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Rendo molte gratie a V. E. per l'oratione mandatami (1), et le duplico per la relatione aggionta et per l'aviso degl' andamenti delli Padri Giesuiti, li quali piacia a Dio che terminino dove sia meglio per il bene del Chistianesimo.

Nel negotio l'accidente, che più di 15 giorni sono s'aspettava quotidianamente, della morte del Duca (2), et il pensiero di dover intendere alcuna cosa di quello che fu scritto a questi doi, ha fatto differrire il deliberar cosa di novo, et sarà difficile che si possi fare, non venendo a qualche esecutione o principio di esecutione di quell'apuntamento della stima. La divinatione di V. E. forse è la stessa mia, cioè che bisogni dar intentione della manza (*mancia*) a cotesto che si mostra disposto condiscendere a qualche parte; et questo è veramente il proprio termine. Il liberarsi di innumerabili molestie et pericoli, sicome è cosa di gran precio, così il comprarla anco con abbondanza non è perdita nè giattura; et così l' universale anco l' intende.

Delle cose del mondo non si parla se non di Francia, dove già li matrimonij s'hanno per fatti (3). Il Re era giunto a Bordeos (*Bordeaux*) senza impedimento alcuno, quantunque vi fossero diverse raggioni di temerne. Il Principe di Condé camina; già ha passato l'Oise, la Marna e la Seina. Però, non vedendo alcun moto nè di città o de' popoli, nè havendo egli attorno sé non colletione di malcontenti (4), pare che possi far leggier progressi et, quel che più importa, continuar poco tempo in campagna, et che al ritorno del Re possi risolversi il tutto in dar qualche sodisfattione alli capi (5). Insomma mai alcun Re di Francia ardì tanto nè comandò così assolutamente come la Regina fa al presente. La fortuna l' ha molto favorita

(1) L'orazione del Vendôme, chiesta nella Lettera antecedente, 24 ottobre, pag. 55.

(2) Il 29 ottobre era morto il Doge Marcantonio Memmo, e questa circostanza ritardava, dice il Sarpi, la conclusione del negozio circa il risarcimento da dare al Vescovo di Ceneda.

(3) Erano stati celebrati il giorno 18 ottobre a Bordeaux e a Burgos di Castiglia per procure, avendo avuto il Duca di Uceda, figlio del Duca di Lerma, la procura del Re di Francia a sposare l'Infanta Anna d'Austria, e il Duca di Guisa la procura del Re di Spagna a sposare per l'Infante (poi Filippo IV) Elisabetta di Francia.

(4) Al tempo dei matrimoni il Condé era già penetrato nel Poitou, e però aveva già passato la Loira; ma la sua irresolutezza e il cattivo stato delle sue soldatesche fecero abortire il movimento.

(5) Così avvenne. La Corte con l'accordare il governo di alcuna delle provincie a ciascuno dei capi e con la conferma dell'Editto di Nantes, accordata ai Riformati, riuscì a metter fine al movimento, e la pace fu fermata in Loudun il 3 maggio 1616.

et continua tuttavia, et se non fa delle sue d'abandonarla nel colmo, sarà esempio de felicità de molti secoli (6).

In Fiandra si stà a vedere, perchè Spagnoli non stimano utile l'implicarsi, mentre può nascer bisogno altrove; et li Stati non si reputano bastanti per l'offensiva. D'Inghilterra vanno per tutto buoni consigli. In Germania la guerra di Brunsvich ha tenuto in espettatione ogn'uno (7). Sono successe gran fattioni militari in quell'assedio, dove è stata superata la virtù delle Amazone, havendo le cittadine tra le altre difese fatta una compagnia di sole donne con capitana di esse, che hanno sortito et fatto imprese degne (8). Il Duca, chiarito di non poter ottener la città per la ostinatione et virtù dei diffensori et per il socorso che le città Anseatiche preparano, ha pregato l'Imperatore che li mandi un araldo a commandar che desista, et si ritirerà con honor maggior di quello ch'ha riportato Sua Maestà Cesarea per le Diete tenute negli Stati suoi patrimoniali (9). Si raffredderà il tempo, et per conseguente le attioni militari et le nove per qualche mese; ma io resterò sempre più riscaldato nel desiderio di servir V. E., alla quale bascio la mano et faccio fine.

Di Venetia il dì 2 Novembre 1615.

Di V. E. etc.

(*Nell'esterno il solo indirizzo*).

(6) Con queste parole il Sarpi quasi presagisce la fine infelice di Maria de' Medici, cui la fortuna finalmente abbandonò, costringendola, dopo molte e varie peripezie a lasciare la Francia, per morire nell'esilio (1642).

(7) La città di Brunswick, s'era ribellata al Duca di tal nome che l'aveva minacciata di toglierle i suoi antichi privilegi, e ora sosteneva un formidabile assedio. Il valore dei difensori costrinse finalmente il Duca a conceder loro una vantaggiosa capitolazione.

(8) Questo episodio aneddotico di donne che difesero la città di Brunswick in quell'assedio, non è ricordato in alcuna delle storie sia generale sia particolare di quel Ducato e di quella città, nè se ne trova cenno nei Dispacci dell'Ambasciatore veneto in Germania a quel tempo, Zorzi Giustinian, il quale pure quasi giornalmente rendeva conto al Senato dei successi di quella guerra (Arch. di Stato. *Dispacci Zorzi Giustinian*. Germania; filze 49, 50). Il Sarpi certo non l'ha inventato, ma non ci è dato sapere donde ritraesse la notizia. Così rimane fino ad ora anche ignoto il nome di colei che, quasi nuova Pentesilea, capitaneggiò quelle prodi Amazzoni.

(9) L'Imperatore Mattia aveva instigato le Diete dell'Austria e della Boemia a porre la città di Brunswick al bando dell'impero; il che, non avendo prodotto l'effetto di sottomettere quei cittadini, era tornato a poco suo onore.

## XXXIV.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Si vede la necessità di levar quell'ombra, volendo proseguire nel negotio; et prudentemente V. E., non vuole far risolutione da sè. Ho consigliato che le sia data commissione, qual venga anco allo speciale. Non so che deliberatione sarrà stata presa, che sopra questo ci doveva esser hoggi doppo il disnare. Questa longhezza di vacanza del Ducato (seben è vacanza di quasi niente), però incomoda tutti li negotii (1). Et sarà difficile che si venga a presta spedittione, essendo la divisione in doi parti solamente (2), che è la più difficile a riunire in tutte le occorrenze.

Delle cose di Francia il parlarne è cosa più da profeta che da uomo; quel che è, par cosa non di momento et che hora, essendo li matrimonij fatti, debbia accomodarsi con solo dar qualche soddisfattione ai Malcontenti (3). Nondimeno l'ardire della Regina, confermato dalla prosperità delle cose, potrebbe, sprezzandogli, far nascere qualche male. Quel che c'è di vero et certo li Ministri Hugonoti per tutto a piena bocca predicano nelle loro adunanze che quei matrimonij sono la vigilia della guerra con loro (4). Li grandi di loro sono armati ciascuno alle terre proprie; il Principe di Condé si ritruova al fiume Sena con 12 mila fanti et 3 mila cavalli; il Marescial Bois Daufen (5) è poco inferiore di forze. È seguita certa fattione tra parte degl'eserciti, et ciascuno s'attribuisce il meglio, segno che non v'è cosa di momento (6). Quel che più di tutto importa, il Mar-

(1) L'indugio ad eleggere il Doge era causato dalla gara tra le Case vecchie e nuove. Queste, spossessate nell'ultima elezione, usavano ogni arte per ricondurla dalla loro parte. (V. Sivos, *Cronaca di Venezia*, cod. Marc. 1818, classe VII Ital., tomo III, p. 231). Fu finalmente eletto il 2 dicembre Giovanni Bembo, e fu nuova sconfitta delle Case nuove.

(2) I due che si contendevano il Dogado, erano Agostino Nani, Cavaliere e Procuratore, e Nicolò Sagredo, Procuratore, i quali riportavano nei diversi scrutini quasi pari numero di voti. Cfr. Sivos, *L. c.*, dove il risultato d'ogni scrutinio è notato giorno per giorno

(3) Vedi a questo proposito la nota 5 alla Lettera antecedente, 2 novembre, p. 56.

(4) Temevano che per la doppia alleanza di famiglia con la Spagna avrebbero un dì o l'altro perduto quel libero esercizio del loro culto, che l'Editto di Nantes aveva sanzionato. La revoca di quell'Editto (1685) mostrò che il loro timore era fondato.

(5) Il Maresciallo Bois-Dauphin, comandante l'esercito della Corte, contrapposto a quello dei Malcontenti.

(6) Il Bois-Dauphin avrebbe potuto in più scontri sconfiggere le genti raccogliticcie del Condé, e il non l'avere fatto suscitò il sospetto di segreta intelligenza col Principe. Gli fu quindi tolto il comando, che fu dato al Duca di Guisa.

chese Spinola conduce la sua cavalleria nell'Artois, et Maurizio (7) la sua verso Liege; onde ambedue s'accostano alla Francia; da che possono nascer ombre che tirino in conseguenza corpi.

In Germania crescono gli disgusti tra l'Arciduca Massimiliano ed il Duca di Baviera (8). Li Giesuiti fanno ogn' opera per accomodarli, et se non fosse la loro sollecitudine, qualche male sarrebbe seguito tra loro Principi. In queste incertezze sia lodato Dio che in Italia il tutto va bene, il qual prego che doni a V. E. ogni prosperità, et le bascio la mano.

Di Venetia il 14 Novembre 1615.

Di V. E. etc.

(*Nell'esterno il solo indirizzo*)

(7) I due eserciti, lo Spagnolo sotto il Marchese Ambrogio Spinola, e quello delle Provincie Unite sotto Maurizio di Nassau, Principe d'Orange, s'accostavano alla Francia, con intendimenti diversi, l'uno per proteggere al bisogno la Corte di Francia, l'altro per sostenere il movimento dei Malcontenti o per impedire che l'esercito dello Spinola andasse all'aiuto di quella Corte. Questa doppia mossa, osserva il Sarpi, costituiva una nuova minaccia per il Regno di Francia già tanto sconvolto.

(8) Massimiliano, fratello dell'Imperatore Mattia, allora Governatore del Tirolo, e Massimiliano I, Duca di Baviera, aspiravano egualmente al Regno di Boemia, tenuto da Mattia già prima che divenisse Imperatore; quindi i disgusti tra loro, accennati in questa Lettera.

XXXV.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Havendo veduta la deliberatione di hoggi otto (1), non l'ho trovata piena come desiderava, havendo raccordato parole più particolari et che levassero l'ombra. Ma alcun teme di dar occasione di pretender troppo, et altri non ha speranza dell'effetto; ambi doi pensieri troppo riservati, chè non si può far mai bene con tante cautioni, per non dir salvatichezze. V. E. col rappresentare saprà usar modo che faccia l'effetto, stando il tutto in quel che è giusto, cioè di compensare, non in raggione di beni comuni, ma giurisdittionali. Se si farà questo primo passo, V. E. haverà fatto un beneficio grandemente considerabile alla patria, con levar quella pietra di scandalo, che ha dato et darrebbe all'avvenire innumerabil molestie.

In Francia dopo fatti li matrimonij quella Corte si ritruova in estreme angustie et la Regina, con tutto che si sforzi di mostrar core, non può dissimular la disperatione (2). Si ritruova in un angolo del Regno con poca gente (3). Gli haveva promesso il Duca di Pernon (4) che Candalle, suo figlio, harrebbe 10 mila fanti, et non ne ha pur uno, con grandissima querella della Regina verso il Duca et del padre verso il figlio, qual si scuopre haver intelligenza col Principe (5). Questo è passato la Loira et va verso la Corte, et dovunque passa cresce di gente a veduta. Non si può tener aiuto da Spagna, perchè le armi dello Spinola non posson soccorrerla, se non passando per tutta la lunghezza di Francia, et sarrebbe anco una pioggia finito l'incendio; oltre che le armi delli Stati non comportano che s'allontani tanto (6). Nè la diversione ha luoco; perchè se volesse assaltar una piazza frontiera (7), farrebbe il mal del Re, non de' suoi Malcontenti. In somma le cose sono in tanta confusione che non può non succeder qualche mutatione. Piacia a Dio che sia in bene, il quale prego che doni a V. E. ogni prosperità, et li bascio la mano.

Di Venetia 21 Novembre 1615.

Di V. E. etc.

*(Nell'esterno il solo indirizzo).*

(1) La deliberazione fu fatta il 14 novembre (Deliberazioni Senato, Secreta, n. 38). Per essa fu stabilito di « consolidare la giurisdizione inferiore del Vescovo con quella suprema dello Stato, accordando giusta e abbondante ricompensa. »

(2) L'unione avvenuta in questo tempo del partito de' Riformati con quello dei Malcontenti causava maggiori inquietudini alla Corte, tanto più che il Duca di Vendôme e il Duca di Rohan s'erano in pari tempo dichiarati per il Principe di Condé *(Le Mercure français*, 1615).

(3) Il Re e le due Regine dopo i matrimoni, partiti di Bordeaux, s'erano avviati a Parigi e interno a questo tempo si trovavano nel Poitou; questo il Sarpi chiama trovarsi in un angolo del Regno.

(4) Cioè il Duca di Épernon.

(5) Il Conte di Candale, primogenito di Gio. Luigi Nogaret de La Vallette, Duca di Épernon, s'era ora dichiarato per il partito del Principe di Condé. Abbracciò quindi pubblicamente la religione riformata, che il padre aveva sempre odiata e perseguitata.

(6) Cioè l'esercito di Maurizio di Nassau, che s'era avviato verso la frontiera francese, com'è detto nella Lettera antecedente, 14 novembre.

(7) Intendi una piazza della frontiera di Francia.

## XXXVI.

Ill.mo et Ecc.mo sig.r Col.mo

Dappoi che con parole generali è stata data intentione a V. E. di venire a conclusione (1), voglio sperare che si debbia anco dar principio agl' effetti, et ne sto con gelosia, temendo pur che qualche altra difficultà non s'attraversi et metta impedimento al principio felicemente dato da lei.

Di Francia non habbiamo questa settimana cosa certa; di Fiandra il Conte Henrico di Nansau (2), havendo dato fama di far ispedittione per dar soccorso alla città di Brunsvic (3), ha voltato sprovistamente nel Contado di Ravensburg (4), che appartiene alli Stati di Cleves, et occupato tre piazze, fra quali una stimata di consideratione (5). Questo per necessità farà che lo Spinola si partirà dall'Artois per diffesa delle cose del suo Re in quelle reggioni.

Ma in Inghilterra le cose sono piene di confusione nella Corte. Quel Re ha fatto imprigionar quasi tutti li favoriti suoi, convinti di più stretta intelligenza con Spagnoli di quello che egli li ha permesso (6), sino tanto che hanno partecipato anco nella morte del già Principe di Galles suo figlio (7). Altro è esser valente theologo, altro valoroso Re!

Io son costretto ricorrere alli favori di V. E. per causa che certo merita la protettione sua. Il signor Arcivescovo di Spalato (8), Prelato di singolar dot-

(1) Cioè di conchiudere col papa l'affare del vescovo di Ceneda conforme alla Deliberazione accennata nella Lettera antecedente, 21 novembre.

(2) Fratello del più volte mentovato Maurizio, Principe di Orange.

(3) Assediata dal Duca d'eguale nome, com'è detto nella Lettera XXXIII, 2 novembre, p. 57.

(4) Cioè nella Contea di Ravensberg, tra l'Ems e il Weser, il più settentrionale degli Stati, che formavano la successione Juliers.

(5) Questa piazza dovrebb' essere Herworden (Herford), città Anseatica, sulla Aa.

(6) « La Spagna in 13 anni ha speso un milione di oro in pensioni ad Inglesi e Scozzesi per corrompere i Ministri e favoriti del Re. » Così scriveva Antonio Foscarini, Ambasciatore veneto presso la Corte di Giacomo I, nella sua Relazione d'Inghilterra. In Barozzi e Berchet, *Inghilterra*, p. 176.

(7) Nel 1612 morì Enrico, Principe di Galles, in età di 18 anni, con sospetto di veleno, che gli sarebbe stato propinato, a suggestione della Spagna, da favoriti del Re, fra gli altri da Roberto Carr, Conte di Somerset. Questi intorno a quel tempo cadde in disgrazia, e fu rinchiuso nella Torre di Londra insieme con altri incolpati d'aver ricevuto danari dalla Spagna e d'avere fatto avvelenare il poeta Tomaso Overbury (a. 1613). Il Conte di Somerset, condannato a morte, fu graziato; ma i supposti complici, Weston, Turner, Franklin, Elwes, furono giustiziati.

(8) Allude al celebre matematico e teologo, Marcantonio de Dominis, autore di opere insigni. A lui si deve la pubblicazione della *Storia del Concilio di Trento* del Sarpi (col nome anagrammatico di Pietro Soave Polano e dedica a Giacomo I, Londra 1619), fatta ad insaputa

trina et di costumi angelici, ha molti meriti col publico. Essendo per già 15 anni Vescovo di Segna, s' adoperò in publico servitio et incorse l' odio dell' altra parte, per il che gli fu dato Spalato. Nelle occasioni passate dell' Interdetto si diportò egregiamente; ma, poichè ad instanza del signor Antonio Quirini, di buona memoria (9), scrisse in quelle materie in diffesa delle pubbliche raggioni (10), s'acquistò un grand'odio di chi non l' ebbe caro. È cosa incredibile quante insidie li sono sin al presente state tese, dalle quali s' è salvato per la sua innocenza. Continuando la persecutione, è stato sollevato un certo tale che venga costà per farli quel male che potrà. Non ha voluto comparire nè innanzi il Rettore di Spalato nè qui al Collegio; chè certo è grande esorbitanza che li sudditi vadino ad altri prima che haver trattato col suo Principe et senza la sua buona gratia. Il povero Prelato non stima le calunnie, ma il loco dove sa ben di non poter andare per le cause suddette (11); chè, trattandosi qui, è pronto render buon conto di sè senza ritirarsi di render raggione del suo governo tutto et

dell'autore, come sembra e come risulterebbe ancora dalla lettera, che fra Fulgenzio Micanzio avrebbe scritta (11 novembre 1619) al De Dominis, biasimando l'arbitrio (Cfr. Griselini, *Genio di fra Paolo Sarpi*, t. II, p. 97 seg.); ma sull'autenticità di quella lettera vi sono seri dubbi.

(9) Il Senatore Antonio Quirini, intrinseco del Sarpi, era morto l'anno 1607. Di lui si ha inedita una *Istoria della scomunica fulminata da Paolo V Pontefice contro la Repubblica di Venezia l'anno 1605* (trovasi manoscritta nella Marciana, cod. 536, clas. VII Ital.). Scrisse inoltre una limata operetta (dice il Foscarini, *Letter. veneziana*, p. 116) « sulle controversie che a que' giorni bollivano. » Questa operetta è alle stampe col titolo: *Avviso delle ragioni della Repubblica di Venezia intorno alle difficoltà che le sono promosse da Papa Paolo V*, Venezia, Deuchino 1606, in 8.° di 58 pagine.

(10) Non v'è alcuna scrittura, stampata o manoscritta, del De Dominis sull'interdetto, talchè il suo nome non è nell'Elenco di quelli che scrissero pro e contro in quella famosa controversia. (Cfr. Cicogna, *Inscrizioni* etc., t. IV, p. 433 segg.). Nondimeno il Sarpi dice: « ad instanza del Sig.r Quirini ... scrisse a difesa delle pubbliche ragioni; » dunque egli compilò certo una qualche scrittura in proposito. Non potrebbe forse essere che l'*Avviso delle ragioni* etc., del Quirini. (V. nota antecedente), fosse da prima scritto in latino dal De Dominis, per commissione dello stesso Quirini, e che uscisse tradotto in italiano con questo nome?

(11) V'andò allorchè fu eletto papa (1621) Alessandro Ludovisi (Gregorio XV), suo condiscepolo e amico, da cui aveva avuto salvacondotto e promesse di beneficii e dignità; e n'ebbe in fatto. Ma nel 1523 morì Gregorio XV e gli successe Matteo Barberini (Urbano VIII). Questi sul sospetto che il De Dominis tenesse occulte intelligenze con eretici e meditasse fuggire, lo fece rinchiudere in Castel Sant'Angelo; e il Sant' Offizio incominciò il processo. Nel settembre 1624 il De Dominis quivi morì, non senza sospetto d'avvelenamento. Il Sant'Offizio continuò il processo e pronunziò la sentenza contro il morto, nella quale era detto: « Sentenziamo e dichiariamo il quondam Marco Antonio De Dominis, predetto, essere stato Heretico relasso, e perciò essere incorso in tutte le censure ecclesiastiche e pene de' Sacri Canoni . . . in esecutione delle quali, siccome vivendo doveva essere privato d'ogni honore et dato al braccio secolare, così hora lo dichiariamo privo e spogliato di detti honori; danniamo la sua memoria, scacciandolo dal Foro nostro ecclesiastico e dalla Nostra Santa Immacolata Chiesa, della cui misericordia si è reso indegno. Et in detestatione del suo delitto ordiniamo che le sue ossa siano levate dal luogo dove hora sono in deposito, e quelle rilasciamo con la sua effigie alla Corte di Monsignor Governatore di Roma o al suo Luogotenente qui presente, per eseguire in esse le dovute pene. Commandiamo che siano pubblicamente abbruciati li suoi empii et heretici scritti, e dichiariamo li suoi beni confiscati a questo Santo Offizio. » (Dalla copia esistente nel cod. Marc. 285, cl. XIV Lat.) In esecuzione di questa sentenza il corpo fu dissotterrato e insieme con quante copie de' suoi scritti si poterono raccogliere, fu per mano del carnefice abbruciato in Campo dei Fiori.

d'ogni attione sua privata. Egli supplica nell' Allegato V. E. ad haver la sua protettione (12), et io m'aggiongo per consupplicante, accertando V. E. che favorirà persona di merito (13). Nel che non m' estenderò più oltre, conoscendo il natural suo officioso. Ma, facendo qua fine, le bascio la mano, pregando Dio che li doni ogni prosperità.

Di Venetia il 13 Dicembre 1615.

Di V. E. etc.

(*Nell'esterno il solo indirizzo*)

(12) Quest'Allegato non ci è pervenuto.

(13) In lettere posteriori noi vediamo come il Sarpi modificasse questo favorevole giudizio dopo che il De Dominis, lasciata inaspettatamente Venezia, si trasferì in Inghilterra. Nella lettera, in fatto, 24 novembre 1616, a Giacomo Gillot, si legge: « Ad te mitto Consilium (il Manifesto che il De Dominis aveva divulgato col titolo: *Suae profectionis Consilium*, Londini 1616, ma con la data di Venezia, 20 settembre 1616) Praelati, quem ego et doctum et pium existimaram, sed an eamdem de eo opinionem habiturus sim, mihi nondum liquet: donec audiero, quo tandem pervenerit et quid labores, quos molitum se testatur, boni aut mali contineant. » E in quella 17 febbraio 1617 al medesimo Gillot: «Incertitudinem et anxietatem animi diuturnam, quam ingenue fatetur, et ego admirarer, si vixisset in Gallia, ubi loquendi et audiendi commercio nemo privatur, sed ubi ab incunabulis facultate cogitandi homines orbantur, mirum quod vir Liburnus (ubi homines magis viribus, quam ingenio valent), et in Iesuitarum ergastulis educatus (*era stato il De Dominis gesuita nella sua giovinezza*), potuerit unquam e tenebris emergere. Harum difcultatum respectu iudicium meum de illius bonitate et doctrina innititur, nam absolutum non tam facile pronunciassem.» Sarpi, *Opere*, Helmstadt (Verona), t. VI, p. 22, 23. Ma quale che sia il giudizio che si debba dare sul De Dominis, questa Lettera del 13 dicembre 1615 ci accerta che la sua condotta fu fino a quel giorno irreprensibile, altrimenti il Sarpi non avrebbe così calorosamente patrocinato la causa di lui innanzi al Contarini, cioè innanzi ad uomo di tanta gravità e di tanto accorgimento.

# INDICE
## DELLA PREFAZIONE

# INDICE
## DELLE LETTERE

### C



### D



### E



### F



### G

T



U



V



W



X



Y



Z

R. DEPUTAZIONE VENETA DI STORIA PATRIA

# L'UFFICIO

DELLA

# GIUSTIZIA VECCHIA A VENEZIA

DALLE ORIGINI SINO AL 1330

VENEZIA
A SPESE DELLA SOCIETÀ
1892

# L'UFFICIO DELLA GIUSTIZIA VECCHIA A VENEZIA

## DALLE ORIGINI SINO AL 1330

---

## INTRODUZIONE

La storia dei corpi d'Arte a Venezia e delle loro relazioni col comune non è stata studiata sinora che in piccola parte, e i pochi lavori pubblicati intorno a questo tema (1) assai scarsa luce hanno diffuso, specialmente rispetto alle vicende anteriori al secolo XV. Eppure la materia è molto degna di studio sì per la copia e l'antichità notevole delle testimonianze autentiche, sì perchè illustra una parte affatto ignota della storia civile del comune veneziano e della storia del costume.

In tali condizioni mi è sembrato opportuno rivolgere le mie ricerche alla illustrazione di questo tema, e siccome non manca di difficoltà assai gravi, così per le mediocri forze del mio intelletto mi sono soltanto proposto di trarre la materia dai fonti sinora ignoti e di raccoglierla in alcune monografie, perchè gli studiosi ne abbiano notizia e possano ricavarne alla lor volta utili conseguenze rispetto alla nostra storia economica e civile.

In un recente lavoro (2) ho già preso in esame l'antico registro dei capitolari delle Arti veneziane e ho spiegato il valore e la natura dei documenti in esso compresi; in questa dissertazione tratterò intorno alle relazioni tra le Arti e il comune, specialmente rispetto agli ufficiali che

(1) Cf. la mia dissertazione *Studi e ricerche per l'edizione dei capitolari antichissimi delle Arti veneziane* nel n. 13 del *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano* (p. 78).

(2) È la monografia ricordata nella nota precedente.

per mandato del doge sorvegliavano quei sodalizi; in una terza memoria illustrerò gli ordinamenti delle medesime corporazioni. Le tre monografie non sono che uno studio preparatorio per l'edizione dei capitolari, perchè essendo il testo di questi assai scorretto sì per la negligenza indotta degli scrivani, sì per il cattivo metodo di registrazione e di compilazione, è necessario il confronto di tutti gli ordinamenti comuni a più statuti e confermati da altre testimonianze autentiche per potere, almeno nei loro articoli, restituire con sicurezza la lezione primitiva; e siccome quelle disposizioni si riferiscono alla vita interna dei sodalizi e alle loro attinenze col comune, così è pure necessario innanzi ad altre ricerche mettere in luce queste parti del tema e anche restituire la serie dei giustizieri vecchi, indispensabile a chiunque voglia ritrovare le date in molte addizioni dei capitolari prive di una nota cronologica precisa. Ho limitato le mie indagini al 1330, perchè con esse ho voluto illustrare specialmente gli statuti antichissimi delle Arti i quali con le loro addizioni non oltrepassano quell'epoca; ogni ricerca ulteriore sarebbe stata estranea al fine questa monografia e delle due rimanenti.

G. MONTICOLO.

I.

## L'ufficio della Giustizia dalle origini al 1261.

*Origine dell'ufficio della Giustizia a Venezia. Competenza originaria dei giustizieri; loro funzioni sino al 1261. La serie dei giustizieri sino al 1261.*

In origine, nel ducato veneziano le principali funzioni del potere esecutivo erano esercitate direttamente dal doge. Le testimonianze anteriori al mille ricordano, come pubblici ufficiali, soltanto i gastaldi che reggevano i comuni dell'estuario dipendenti da Venezia (1), e altri gastaldi e *missi de palatio*, funzionari inferiori e straordinari i quali esigevano i doni e i censi dovuti al fisco (2). Ma come la vita economica e politica del comune veneziano si fece più complessa per il suo progresso continuo nella civiltà, il doge dovette affidare in via ordinaria ad ufficiali, come a suoi mandatari, l'esercizio di alcune funzioni, e così furono istituiti successivamente più uffici stabili e ne venne fissata via via la competenza.

Secondo la testimonianza del Dandolo (3) il doge Sebastiano Ziani istituì l'ufficio della Giustizia per tutelare il pubblico contro le frodi di quanti vendevano le materie alimentari. Il cronista anche afferma che il doge presentò la rispettiva proposta all'assemblea del comune perchè l'approvasse, e ciò era necessario, perchè il nuovo ufficio non essendo transitorio, ma stabile, diveniva parte organica della costituzione di Venezia. Nel passo importantissimo sono anche enumerati i mestieri ai quali l'autorità della Giustizia in origine si estendeva; erano quelli dei venditori di biade, di vino, di pesce, di frutta e di polli, e quelli dei beccai, dei pittori e dei ternieri. L'enumerazione dimostra che il Dandolo ne diede le notizie seguendo l'autorità di un documento molto notevole nella storia economica di Venezia, il quale è la legge annonaria di Sebastiano Ziani (4).

(1) Cod. Trevisaneo c. 133 A dell'esemplare al R. Archivio di Stato in Venezia.

(2) Codice diplomatico padovano dal secolo VI al XI, doc. n. 5 (tra i *Monumenti* pubblicati della R. Deputazione veneta sopra gli studi di storia patria. *Documenti* vol. II).

(3) Rer. It. Script. XII, 299 D.

(4) Fu pubblicata dal dott. Candido Trevisanato sotto la direzione del Cecchetti nel *Programma della I. R. Scuola di Paleografia di Venezia* (p. 48 sg.), Venezia, Tip. del Commercio, MDCCCLXII.

Essa fu stabilita nel novembre 1173, prescrisse alcune norme circa la vendita del vino, del grano, del pesce, delle frutta, dei polli, dell'olio, delle carni e del pane, vale a dire di tutte quelle merci alle quali accenna il Dandolo nel passo summentovato, e così fissò alcuni principi che vennero confermati da nuove disposizioni nei secoli seguenti. Tra essi è degno di nota il divieto fatto dal doge a quelli dell'Arte, di acquistare i generi alimentari per rivenderli ai loro confratelli, divieto che poi fu esteso a poco a poco a tutte le altre corporazioni d'industrie e mestieri, perchè non si voleva l'incetta delle materie prime la quale ne avrebbe fatto salire il prezzo nel mercato con danno dei consumatori. Così pure la stessa legge stabiliva che i venditori di vino e i pistori ricevessero dal Governo i pesi e le misure, e probabilmente l'obbligo si estendeva anche alle altre corporazioni alle quali accenna il documento, perchè solo in quel modo il pubblico poteva essere garantito contro le frodi.

Ma la legge si riferisce strettamente al tema di questa dissertazione, perchè mentre commina ai contravventori una multa e la perdita della merce, affida l'esecuzione della pena ai giustizieri, « iusticiariis quos nunc ordinavimus et qui per tempora ordinati a ducibus erunt. »

I giustizieri adunque esistevano già nel novembre 1173, e secondo il Dandolo furono allora istituiti per la prima volta; uno dei loro còmpiti era di sorvegliare la vendita dei generi alimentari perchè non si contravvenisse alla legge annonaria, e avevano anche autorità di punire i colpevoli togliendo la merce e imponendo una multa, la quale, a giudicare dai successivi capitolari, doveva essere di lire 30 di piccoli e di soldi 12 $^1/_2$.

Dopo la legge del 1173 i più antichi documenti dei giustizieri risalgono al 1219 e sono i capitolari dei sarti e dei fabbricanti di giubbe e coltri (1). Essi ci dimostrano che le corporazioni dei mestieri erano riconosciute dallo Stato e che l'ufficio della Giustizia aveva autorità anche su altre Arti le quali non si riferivano alla vendita delle vettovaglie.

I giustizieri fissavano i doveri delle Arti verso il comune in speciali capitolari, imponevano che ciascun confratello iscritto in quei sodalizi ne giurasse dinanzi a loro l'osservanza, si attribuivano piena facoltà di mutare quegli statuti togliendone gli articoli inutili o aggiungendone altri che loro parevano opportuni, invigilavano perchè gli obblighi fossero eseguiti e imponevano pene ai contravventori. Il giuramento di ciascun artigiano era individuale e diretto, e però senza di esso doveva essere affatto illegale e abusivo l'esercizio dell'arte.

I due capitolari designano con una perifrasi l'ufficio e le funzioni dei giustizieri « nos iusticiarii qui constituti sumus . . . ad iusticiam circa omnia moderandam » la quale frase accennerebbe ad una competenza molto estesa, ma le testimonianze più degne di fede dimostrano che non si può intendere quella frase oltre la sorveglianza dell'esportazione, delle Arti e del piccolo commercio che alimentava le industrie. Il capitolare di quegli ufficiali che ho trovato nel cod. Marciano 1561 della classe VII dei manoscritti italiani, nel suo primo articolo

(1) Giustizia Vecchia, busta 1: Capitolari delle Arti, II parte del registro, cc. 38 B, 3 A.

afferma che dovevano decidere anche nelle liti tra proprietari di case e inquilini, ma per mancanza di prove non posso essere certo che quelle parole non sieno state interpolate più tardi in corrispondenza a nuovi obblighi; infatti il capitolare a cui accenno, rappresenta il regolamento assegnato a quegli ufficiali nel 1675, e quantunque molti dei primi articoli per la loro stessa materia e per la mancanza della data e per alcune note sembrino originari, non si può affermare con sicurezza che al loro testo primitivo non sieno state fatte alcune aggiunte.

I documenti del *Liber plegiorum* (30 ottobre 1223-12 maggio 1253) dànno un'idea anche più precisa intorno alla competenza di quei funzionari. Quando Venezia era in guerra con un altro stato, proibiva ai suoi abitanti di esportare in esso delle merci, e i giustizieri invigilavano, perchè i decreti della Signoria fossero rispettati (1). Se le città erano vicine, la vigilanza si praticava dai medesimi in quelle stesse terre per mezzo di spie, chiamate anche « nuncii privati, » « incusatores privati » che poi si recavano a Venezia e loro denunziavano le contravvenzioni. Naturalmente le spie si trovavano anche nelle terre stesse del ducato, e soprattutto in quei luoghi della laguna per i quali era più facile il commercio di contrabbando. Il *Liber plegiorum* (2) contiene appunto una nota del 6 giugno 1225, registrata per ordine dei giustizieri, ove dichiararono che un procuratore di S. Marco aveva consegnato otto balestre con gli accessori a Giovanni Cavalerio, capo o *comito* di sei soldati, i quali dovevano guardare, probabilmente in una *saettia*, il canale della laguna verso Padova per impedire il contrabbando, ed è presumibile che l'opera dei giustizieri e delle loro spie fosse in relazione con quella dei guardiani.

La denunzia delle contravvenzioni si faceva alla presenza della Signoria e di un giustiziere, e uno scrivano ducale ne prendeva nota e segnava nel registro anche il nome della spia, ma in forma criptografica (3). La denunzia non si limitava al fatto, ma si davano anche i contrassegni dei colpevoli, perchè i giustizieri avevano facoltà di catturare i contravventori (4). Così nel 1225 e 1226 Venezia era in guerra con Padova, Ferrara e col patriarca d'Aquileia, e però proibì agli uomini del ducato l'esportazione delle vettovaglie per quelle terre. Un Andrea *de ca maiore*, già schiavo, violò il divieto portando a Padova del sale in una *scaula*, come altri su *scaule* e *plati* avevano portato del vino a Padova, Cereguano ed Adria, e del sale a Portogruaro, ma fu scoperto dalle spie e denunziato ai giustizieri che lo fecero arrestare; in seguito fu lasciato in libertà, perchè due veneziani si fecero mallevadori per lui presso la Signoria, promettendo di pagare 100 lire per ciascuno, se nel corso dell'anno non lo consegnassero al doge ad ogni sua richiesta. Nella vigilanza di tali prescrizioni i giustizieri esercitavano la loro autorità non solo sui veneziani, ma in parte anche sugli abitanti degli altri comuni sottoposti a Venezia. Così in quella guerra (5) fu sta-

(1) c. 42 A; documento dell'agosto 1225.

(2) c. 65 A. Cf. anche a c. 39 B. un documento senza data, ma che molto probabilmente si riferisce al medesimo fatto.

(3) c. 81 B, documenti del novembre 1225.

(4) c. 17 B, documento del dicembre 1225.

(5) c. 45 A, documento del 30 marzo 1226.

bilito che la città di Caorle non esportasse vettovaglie verso quei luoghi senza averne licenza dalla Signoria e dai giustizieri, e una rappresentanza di quel comune col consenso del vescovo Natale che aveva ingerenza nel governo del medesimo, s' impegnò ad osservare quella prescrizione.

Dal documento risulta che se uno di Caorle contravveniva al divieto, era punito dalle autorità locali con una multa, o anche con la confisca dei beni nel caso di contumacia, perchè così la Signoria aveva stabilito; se poi il comune di Caorle non si curava di applicare quelle pene, i suoi rappresentanti s' obbligavano a pagare, come ammenda, al Governo veneziano 1000 lire in solido, ed è probabile che l'esazione di questa multa spettasse ai giustizieri.

Lo stesso *Liber plegiorum* (1) anche dimostra che quando il governo veneziano per ragioni di pubblica utilità vietava l'esportazione di alcune merci, p. e. del canape greggio o lavorato, del ferro che non fosse in attrezzi d'uso, e del legname oltre una data quantità, curava che anche allora i giustizieri facessero rispettare l'ordinanza, e alle volte a loro affidava la facoltà di concedere in via di grazia in qualche caso speciale l'esenzione da quel divieto.

Non essendo pervenuto a noi l'antichissimo capitolare dei giustizieri, non è possibile determinare tutte le loro funzioni se non per mezzo dei documenti ove quegli ufficiali sono ricordati. In questo esame è necessario attenersi all' ordine cronologico per due ragioni; infatti se in una testimonianza si attribuisce ai giustizieri una determinata competenza, non si può spesso dedurne che abbiano avuto quel potere anche prima o che l'abbiano conservato anche in seguito, perchè da una parte lo svolgimento organico della vita del comune complicava sempre più gli obblighi dei suoi funzionari e dall'altra spesso si sentì il bisogno di dividere un ufficio in più parti affatto distinte nel nome e nelle funzioni. Così accadde ai giustizieri, dai quali secondo l' autorevole testimonianza del Dandolo derivarono anche gli ufficiali del frumento, quelli della ternaria e delle beccherie e i soprastanti al dazio del vino.

L'ufficio della ternaria fu istituito anche prima del settembre 1225, perchè un documento di quell'epoca ricorda dei visdomini che avevano esatto il dazio per le carni e il cacio importati a Venezia (2). Degli ufficiali al frumento si hanno testimonianze anche più antiche, perchè ne fa menzione un atto pubblico dell' 11 novembre 1223 (3). L' ufficio delle beccherie non è ricordato in atti dei primi anni del secolo XIII, ma, come risulta dal *Liber Comunis secundus*, già esisteva innanzi al 1270 e forse fu istituito dopo il 1261 (4), perchè in quell'anno i beccai dipendevano dai giustizieri nuovi; lo stesso si può affermare circa i soprastanti al dazio del vino dei quali fa menzione per la prima volta una *parte* del Maggior Consiglio in data del 29 settembre 1263 (5); laonde manca il modo di stabilire

(1) c. 95 B, documento del novembre 1228.

(2) Cf. *Liber plegiorum*, c. 42 B. Gli ufficiali della ternaria chiamavansi « vicedomini ternarie. » Dal *Liber Comunis secundus* (c. 120 A sg.) risulta che l'ufficio fu riformato nel settembre 1269, e anche allora quei funzionari soprav-vedevano ai dazi del pepe, dell'olio, del cacio e delle carni (suine!).

(3) *Liber plegiorum*, c. 21 A.

(4) *Liber Comunis secundus*, c. 104 A.

(5) *Liber Comunis secundus*, c. 134 A.

con precisione il tempo in cui le funzioni dei giustizieri furono diminuite per dare origine a quegli uffici (1).

Dopo le testimonianze del *Liber plegiorum* le più antiche notizie intorno ai giustizieri si trovano nel capitolare dei fornaciai e in quello dei filacanape.

Il primo dimostra che sino dal novembre 1229 (2), le ordinanze di quegli ufficiali erano valide anche quando venivano stabilite a semplice maggioranza, e che l'obbligo dei fornaciai di osservare lo statuto e le successive modificazioni doveva durare per un decennio. Spirato quel termine, il capitolare continuò ad aver vigore presso l'Arte e i giustizieri, perchè fu continuato nelle addizioni sino al 9 giugno 1326; e siccome il registro ci ha trasmesso il documento del 1229 e non la sua conferma, che doveva essere fatta nel 1239, così è da ritenere che se contro l'uso si volle registrare il capitolare antico in luogo dell'altro, o non vi doveva essere differenza tra i due documenti, oppure, come credo più probabile, gli uomini dell'Arte consentirono (forse tacitamente, forse anche con una dichiarazione scritta che non ci è pervenuta) ad osservare quegli obblighi anche per gli anni successivi (3).

Dal capitolare dei filacanape risulta che sino dal febbraio 1233 (4) gli uomini di quell'Arte senza licenza dei giustizieri non potevano comperare il canape filato fuori di Venezia, e dovevano a loro denunziare le contravvenzioni dei confratelli e specialmente l'esercizio abusivo del mestiere da parte di un artigiano che non avesse ancora prestato il giuramento. Questi due obblighi si trovano più tardi anche negli statuti delle altre Arti, nei quali via via furono introdotti gli articoli rispettivi come ne fu avvertito il bisogno.

Poche altre notizie si possono trarre dagli altri capitolari delle Arti intorno ai giustizieri innanzi il 22 novembre 1261 (5), nel quale anno su deliberazione del Maggior Consiglio il loro ufficio fu diviso in due, quello della Giustizia Vecchia e quello della Giustizia Nuova. Secondo lo statuto dei medici dell'aprile 1258, gli uomini dell'Arte erano obbligati a dare con lealtà i consigli a quegli ufficiali ogni volta che ne fossero richiesti (6), e molto probabilmente lo stesso obbligo valeva anche per le altre corporazioni, perchè nei loro capitolari venne espresso in forma più generale. I medici dovevano denunziare ai giustizieri quanti facevano medicinali di proprio arbitrio, cioè « contra quod precipit fisica vel antidotarium », ma l'obbligo rientrava nella categoria di tutte quelle denunzie che erano imposte agli uomini dell'Arte per impedire le contravvenzioni, tanto nocive al credito delle industrie e al benessere comune. Lo statuto degli speziali che

(1) Nel passo sopra ricordato del Dandolo si legge che dai giustizieri derivò anche l'ufficio dei *Provveditori di Comun*, ma la frase manca nel codice più autorevole (Marciano Lat. 400, cat. Zanetti c. 129 B) e fu aggiunta più tardi.

(2) Parte II del registro, c. 12 A.

(3) Anche l'Arte degli orefici a Genova si obbligò ad osservare lo statuto del 24 febbraio 1248 per un decennio. Cf. il documento nell'opera del Varni *Appunti artistici sopra Levanto e il suo territorio*, Genova, Pagano, 1870, p. 57 sg.

(4) Parte I del registro, c. 124 B sg.

(5) *Liber Comunis secundus*, c. 104 A.

(6) Parte II del registro, c. 42 B. Fu pubblicato dal Foucard col titolo *Lo statuto dei medici e degli speziali in Venezia, scritto nell'anno 1258*, Venezia, tip. del Commercio, 1859.

probabilmente fu compilato nel medesimo anno, ricorda che i giustizieri (1) nominavano tre esaminatori per l'ispezione delle « confectiones ad medicinas spectantes » ed aggiunge che il capitolare, custodito nell'archivio della corporazione, doveva portare la firma di uno almeno dei giustizieri, condizione che non è ricordata negli statuti delle altre Arti, ma che ciò nondimeno doveva essere generale, altrimenti il documento non avrebbe avuto valore (« Item habebo tenorem capitularis in quo unus de iusticiariis subscribere debet »).

Per una deliberazione del Maggior Consiglio in data del 3 gennaio 1256 (2) quanti avevano prestato malleveria dinanzi i giustizieri, i consoli e gli altri ufficiali del comune nella elezione di essi, furono obbligati a pagare la somma otto giorni dopo che dalla Signoria ne fosse stato loro imposto il pagamento, e se vi si fossero opposti, sarebbero stati costretti a pagare il doppio dopo altri otto giorni. I giustizieri, al pari di tutti gli altri ufficiali di Rialto, non potevano senza licenza della Signoria dare ad alcuno una parte del denaro dello Stato (3), e nemmeno avevano facoltà di valersi dei loro famuli per altri servigi che per quelli del comune (4), e quando uscivano di Venezia per ragione d'ufficio, non dovevano andare oltre il luogo nel quale per quel servigio (5) avevano dovuto recarsi.

Da tutte le testimonianze che ho ricordato, si possono trarre delle notizie intorno alle persone che sino dai primi tempi tennero quell' ufficio. Dal capitolare dei giubbettieri risulta che nel marzo 1219 i giustizieri erano cinque, e in quel numero rimasero non oltre l'aprile 1258, perchè il capitolare dei medici, compilato in quell'anno, non fa menzione che di tre giustizieri. Mancano le testimonianze le quali ci spieghino il motivo di quella riduzione, che appare assai strana se si considera che tre anni appresso si sentì la necessità di dividere l'ufficio, assegnandone alcune funzioni ad un collegio di altri tre ufficiali.

La serie dei giustizieri sino al 1261, per quanto può essere ristabilita col sussidio di fonti, fu la seguente:

marzo 1219, ind. VII (6)

D. Pestello, M. Romano, An. Marino, Gui. Marino, Ja. Truno.

7 febbraio 1224 (7) — novembre 1226 (8)

. . . . . P. Lombardo . . . . . . . — . . . . . Iuliano Acotanto . . . . .

3 agosto 1227, (9)

. . . . . . Nicolò Pentani . . . . . . . .

novembre 1227 ind. I (10)

tempore Mathei Feriolo, Laçari Bonci, Angeli Marao (*sic ?)*, Costancii Stevano atque Dominici Marco.

(1) Parte II del registro, c. 43 A.

(2) *Liber Fractus*, c. 15 A.

(3) *Liber Comunis secundus*, c. 70 A; deliberazione del 30 marzo 1251.

(4) *Liber Comunis secundus*, c. 70 A; deliberazione del 24 maggio 1252.

(5) *Liber Comunis secundus*, c. 70 A; deliberazione del 12 marzo 1258.

(6) Capitolare dei giubbettieri, parte II del reg., c. 3 A; i nomi abbreviati probabilmente sono Domenico, Marco, Andrea, Guglielmo e Jacopo.

(7) *Liber plegiorum*, c. 3 A.

(8) *Liber plegiorum* c. 81 B.

(9) *Liber plegiorum*, c. 74 A.

(10) Parte I del registro, c. 118 A « Capitulare de mensuratoribus olei. »

novembre 1229, ind. III (1)

Dominicus Barastro et Gerardus Totulo, Laurentius Çampani, Marinus Rubeus atque Constancius Stevano.

1233 febbraio, indizione VI (2)

Dominicus Valero, Marinus Bonci, Julianus Acotanto, Basilius Simiteculo atque Stephanus Gambarino.

1233 marzo (3)

Gli stessi.

1233 maggio (4)

Gli stessi.

1243 maggio, ind. I (5)

Bartholameus Capello et Marci *(sic)* Signolo et Ungarus Civrani, Bartolameus de Gutiscalco et Marinus Bobiço.

1258 aprile, ind. I (6)

Marcus de Canale, Leonardus Moçanigo et Andreas Memo.

1259 gennaio, ind. II (7)

Nicholaus Mauro, Benedictus Soperantio et Petrus Contareno.

L'ufficio della Giustizia, come ho altrove dimostrato (8), aveva il suo archivio speciale di cui fanno menzione molte testimonianze del secolo XIII; ma le sue origini risalgono per certo ai primi tempi, perchè per i bisogni dell'amministrazione nessun ufficio poteva far a meno di conservare i suoi atti. La collezione dei medesimi doveva comprendere il capitolare dei giustizieri, le deliberazioni del Maggior Consiglio e gli ordini della Signoria circa i fatti ai quali quegli ufficiali sopravvedevano, i capitolari e le matricole delle Arti, le sentenze emanate dal tribunale della Giustizia, e le petizioni dell'ufficio e forse anche dei sodalizi al doge e al suo Consiglio.

Ed ora volendo riassumere i risultati di tutte queste ricerche, affermo che i giustizieri furono istituiti nel 1173 e sino al 1258 formarono un collegio di cinque funzionari che impartiva i suoi ordini ad unanimità o anche a maggioranza. In origine invigilavano i mestieri di quanti vendevano i generi alimentari, per impedire le frodi nelle misure e nei pesi e l'incetta delle materie; nel principio del secolo seguente ebbero giurisdizione anche sulle altre corporazioni di mestieri, e quando il bisogno richiedeva, davano loro uno statuto che doveva essere giurato da ciascun

(1) Parte II del registro, c. 11 A « Capitulare de fornesariis ».

(2) « Capitulare de filacanapis »; parte I del registro, c. 124 B.

(3) « Capitulare de aurifex »; parte I del registro, c. 113 A.

(4) « Capitulare de revendiculos et revendiculas omnia res veteres »; parte I del registro c. 119 A.

(5) « Capitularibus de tinctorum »; parte II del registro, c. 36 B.

(6) « Capitulare medicorum »; parte II del registro, c. 42 A.

(7) « Capitulare cerclariorum »; parte II del registro, c. 49 A; erroneamente nel codice « indicione prima »

(8) Cf. *Studi e ricerche per l'edizione dei capitolari antichissimi delle Arti veneziane* nel *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano*, n. 13, p. 65 sg.

uomo dell'Arte, se voleva esercitarla. Ai giustizieri spettava il diritto di modificare quegli statuti a loro arbitrio e di invigilare perchè fossero osservati, e però obbligavano gli uomini di ciascun sodalizio industriale a denunziare le contravvenzioni dei loro confratelli, e a dare all'ufficio con la maggiore lealtà tutti gli schiarimenti e consigli che da esso fossero richiesti. Il fine di tutte le loro ordinanze si riferiva agli interessi dei consumatori che non dovevano essere frodati nel prezzo e nella qualità della merce, e agli interessi stessi delle industrie e dei mestieri che non dovevano perdere il credito per la cattiva produzione.

I giustizieri furono anche incaricati dal Governo di invigilare sulla esportazione delle merci, specialmente nei territori delle città in guerra con Venezia, ed esercitavano l' ufficio per mezzo di spie e forse anche dei pubblici guardiani della laguna.

Nel 1258 il loro collegio era già stato ridotto a tre funzionari ; nel 1261 perdette alcune funzioni che passarono a un altro ufficio, quello della Giustizia Nuova.

## II.

## L'istituzione della Giustizia Vecchia e le sue vicende dal 1261 al 1278.

*La Giustizia Vecchia sino al 1278; giustizieri, scrivani, fanti* (pueri). *Sorveglianza esercitata dalla Giustizia Vecchia sulle Arti e sui loro ufficiali. Il tribunale della Giustizia Vecchia e il tribunale dell'Arte. I Giustizieri Vecchi tra il 1261 e il 1278. Obblighi dei giustizieri circa l'esercizio del loro ufficio.*

Nel 21 novembre 1261 il Maggior Consiglio (1) deliberò che l'ufficio della Giustizia fosse diviso in due e che le arti dei tavernieri, dei beccai, degli osti (2) e altre dipendessero da un nuovo collegio di tre funzionari, i quali furono chiamati i giustizieri nuovi. Da quell'anno in poi sino al 1330 è più facile supplire alla perdita del capitolare antico col sussidio degli statuti delle Arti e delle deliberazioni del Maggior Consiglio. Gli statuti delle Arti ricordano qua e là gli obblighi dei giustizieri, ma solo rispetto alla vigilanza che essi esercitavano su quei sodalizi, e rispetto alle liti degli artigiani che dal tribunale della Giustizia venivano definite. Al contrario le terminazioni del Maggior Consiglio rivelano a preferenza le addizioni e riforme che furono fatte in più tempi nel capitolare dei giustizieri, e anche spiegano con molti fatti particolari la loro competenza. E invero per una deliberazione del Maggior Consiglio (3) in data del 13 marzo 1272, la Signoria non poteva mutare il capitolare dei pubblici ufficiali senza l' intervento e l'approvazione del Maggior Consiglio e talvolta anche dei Quaranta.

(1) *Liber Comunis secundus*, c. 104 A.

(2) La *taverna* era il deposito del vino per la vendita all'ingrosso; nell'*osteria* invece il vino si vendeva anche al minuto e si forniva pure il cibo e l'alloggio. Cf. Cecchetti, *La vita dei veneziani nel 1300. Il Vitto*, nell'*Archivio Veneto*, XXX, 94.

(3) *Liber Fractus*, c. 21 A.

In questo capitolo raccolgo la materia dei documenti posteriori al 1216 e anteriori al 1279, perchè sino a quell'epoca le ordinanze degli statuti delle Arti mancano per solito della data e non è possibile ritrovarla mediante l'esame degli altri fonti.

I giustizieri vecchi tra il 1261 e il 1279, furono sempre in numero di tre e al loro ufficio tennero più scrivani e alcuni *pueri* o nunzi. Sino dal 2 settembre 1271 il Maggior Consiglio (1) deliberò che ogni anno nella ricorrenza di S. Michele dai giustizieri nuovi e vecchi fossero assunti nuovi scrivani con la condizione che nell'anno precedente non avessero servito in quella qualità nè presso l'uno nè presso l'altro ufficio; inoltre fu stabilito che i giustizieri nessun dono o pranzo potessero ricevere da quei funzionari, e ciò, come facilmente si comprende, perchè le relazioni personali non fossero di ostacolo al retto andamento dell'amministrazione, dovendo in certo modo gli scrivani controllare l'opera degli ufficiali.

La terminazione manca nel *Liber Bifrons* (2) e ciò dimostra che innanzi alla composizione di quel registro venne abolita (3). Pure da essa indirettamente si rileva che innanzi al settembre 1271 gli scrivani forse duravano nel loro ufficio con minore regolarità; del resto con quella deliberazione in parte non altro si fece che applicare alla Giustizia Vecchia due ordinanze più generali; l'una sino dal 23 settembre 1257 era stata approvata dal Maggior Consiglio (4) e per essa nessun funzionario poteva accettare alcun pranzo da un suo scrivano; l'altra, anche più antica, in data del 18 marzo 1251 (5), imponeva agli ufficiali di Rialto di mutare ogni anno gli scrivani al primo di aprile e di sceglierli tra gli uomini più incorrotti che da dieci anni soggiornavano a Venezia.

L'elezione nella ricorrenza del S. Michele corrispondeva ad una usanza generalmente seguita dalla Repubblica, perchè con quel giorno terminava a Venezia l'anno amministrativo (6). Gli scrivani che avessero commesso frodi, venivano proclamati spergiuri a Rialto e a S. Marco, e i loro nomi erano notati nei quaderni di tutti gli ufficiali del comune, perchè nessuno li prendesse al servizio dell'ufficio (7). Di quegli scrivani non si conoscono i nomi ad eccezione di due, vale a dire di Domenico Feriolo pievano di S. Vito e di Jacopo sacerdote di S. Canciano.

Fu il primo all'ufficio della Giustizia Vecchia nel dicembre 1271 (8), e a tenore

(1) *Liber Comunis secundus*, c. 102 B.

(2) Doveva in esso leggersi a c. 50 B.

(3) Nel capitolo II dell'appendice alla mia dissertazione: *I manoscritti e le fonti della cronaca del diacono Giovanni (Bullettino dell'Istituto Storico Italiano* n. 9) ho dimostrato che la composizione del *Liber Bifrons* fu deliberata dal Maggior Consiglio il 6 aprile 1309: difatti nel così detto *Liber Comunis primus* copia, che, come nella citata dissertazione ho dimostrato, è invece un esemplare autentico del *Liber Comunis secundus*, quella terminazione fu cancellata, non si sa in quale anno, dallo scrivano ducale Pietro per mandato dei commissari Marino Morosini, Jacopo Barozzi, Roberto Tiepolo, Jacopo Polani e Tommaso Viadro.

(4) *Liber Comunis primus*, c. 11 A.

(5) *Liber Comunis secundus*, c. 70 A.

(6) Cf. Sandi, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia*. Parte I, volume II, 695, Venezia, Coleti 1755; Galliciolli, *Delle memorie venete antiche* I, 356, Venezia, Fracasso, 1795.

(7) *Liber Comunis secundus*, c. 70 B; deliberazione del 22 novembre 1261.

(8) Così si rileva dall'antico *Capitulare de fonticariis* (Parte II del registro, c. 24 B sg.) che fu redatto il 13 dicembre 1271; in calce alla sua parte originaria a c. 25 B si legge:

della determinazione del 2 settembre esercitò le sue funzioni dall'ottobre 1271 all'ottobre 1272, nel quale periodo fu molto viva l'opera dei giustizieri per la compilazione dei capitolari delle Arti; infatti tra l'ottobre e il dicembre 1271 ebbero i loro statuti i venditori di biade e legumi nel fondaco, i pittori, i pellicciaï, i « blancarii, » i calzolai, i falegnami, i carpentieri, i calafati, i muratori, i merciai, i fabbri, i bottai e i conciatori di pelli. Jacopo, prete di S. Canciano, è ricordato come scrivano dei giustizieri in un documento del novembre 1278 (1), e ciò basta per dimostrare che tenne quell'ufficio sino al S. Michele dell'anno susseguente. Un mese innanzi ch'egli esercitasse le sue funzioni, l'archivio della Giustizia Vecchia, come ho altrove dimostrato (2), aveva aggiunto alla sua collezione un nuovo registro nel quale erano stati trascritti i capitolari delle Arti poste sotto la sorveglianza di quegli ufficiali. Il registro è appunto il fonte principale che ci rivela la storia di quei sodalizi nel secolo XIII e nel principio del XIV, e ad esso male supplirebbero tutte le altre testimonianze che di quel periodo ci sono rimaste.

Dei nunzi o *pueri* della Giustizia Vecchia fanno menzione i capitolari dei « blancarii » (3), dei merciai (4), dei carpentieri (5), dei muratori (6) e dei pellicciai (7). Ai carpentieri quei messi significavano gli ordini della Signoria, quando voleva che i maestri lavorassero pel comune; i gastaldi delle altre quattro Arti se ne servivano per sequestrare in ragione di una multa non pagata e delle spese esecutive i beni dell'artigiano a cui quell'ammenda fosse stata da loro imposta, laddove i gastaldi dei fabbri, dei calzolai, dei conciatori di pelli e dei bottai nella esecuzione di quei sequestri si valevano di un « nuncius vel riparius domini ducis » (8).

Le testimonianze degli anni 1261-1279 illustrano anche l'opera dei giustizieri rispetto alle Arti ed al comune e la competenza del loro tribunale. L'obbligo del giuramento continuò come prima, ma i documenti dànno intorno ad esso alcune notizie delle quali i fonti più antichi non fanno menzione. Così se un carpentiere voleva lavorare nell'arte del falegname (9) e un falegname in quella del carpentiere (10), potevano attendere a quel mestiere per quindici giorni senza giurarne il rispettivo statuto e senza sottostare alle gravezze del nuovo sodalizio, ma decorso quel tempo dovevano adempiere a quei doveri, purchè i lavori non fossero fatti per

« Data per manus Dominicis Firiolis presbiteri et ecclesie sancti Viti plebanus; scripsi de voluntate suprascriptorum dominorum iusticiariorum ». La notizia ha qualche valore, perchè la serie dei pievani di S. Vito che Flaminio Corner ristabilì con la scorta dei documenti nelle *Ecclesiae Venetae* (I, 111 seg.) non ha notizie anteriori al 1310.

(1) Fu il redattore del capitolare dei fabbricanti di corde di budello per la battitura del cotone e della lana (Parte II del registro, c. 76 A; novembre 1278); in calce al documento si legge: « Ego Jacobus presbiter sancti Canciani scriba iusticiariorum scripsi hoc capitulari » È questa una notizia che si può aggiungere alle poche testimonianze antiche raccolte dal Corner intorno a quella chiesa (*Ecclesiae Venetae* II, 198 sg).

(2) Cf. la dissert. citata nel *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano*, n. 13 pp. 30 sg.

(3) Parte I del registro, c. 109 A.

(4) Parte I del registro, c. 95 B.

(5) Parte I del registro, c. 33 B.

(6) Parte I del registro, c. 74 A, ma col titolo « cum servitoribus nostre camare ».

(7) Parte I del registro, c. 89 B, ma col titolo « cum custodibus nostris ».

(8) Nella parte più antica degli altri capitolari anteriori al 1279 manca quell'ordinanza.

(9) Parte I del segistro, c. 51 A.

(10) Parte I del registro, c. 36 A.

ordine del governo; il giuramento si faceva dinanzi ai giustizieri, e il capitolare dei falegnami ne fa esplicita menzione (1). I muratori del ducato potevano esercitare a Venezia il loro mestiere senza giurare il capitolare dell'Arte e senza pagare le tasse alla Scuola, ma solo per quindici giorni; e questi erano ridotti ad otto per il muratore che fosse venuto in quella città da luoghi posti fuori del ducato.

I gastaldi delle Arti che per deliberazione del Maggior Consiglio (2) in data del 5 ottobre 1264 divennero annui, dovevano, appena eletti, ricevere dai giustizieri il capitolare e contraevano l'obbligo di non fare nuovi ordinamenti nella loro Arte senza licenza di quegli ufficiali. Lo statuto dei conciatori di pelli aggiunge che (3) il gastaldo di quel sodalizio subito dopo l'elezione doveva presentarsi all'ufficio della Giustizia per la conferma; il capitolare dei fustagnai (4) estende l'obbligo della presentazione anche agli altri ufficiali dell'Arte ed aggiunge che essi pure ricevevano in quell'occasione il loro capitolare dai giustizieri. Lo statuto dei calzolai assai meglio di tutti gli altri determina la competenza dell'ufficio della Giustizia per le mutazioni dei capitolari e dimostra che in quel sodalizio (5) il gastaldo e gli ufficiali potevano fare ordinanze, ma queste perchè fossero valide, dovevano essere approvate e confermate dai giustizieri.

Altre testimonianze rivelano un'ingerenza diretta della Giustizia Vecchia nella tecnica delle industrie e nella disciplina dei sodalizi per tutelare gl'interessi dei consumatori; infatti quell'ufficio dava ai « solarii » dell'Arte dei calzolai le misure (« calameria ») per segnare e tagliare le suola (6), ed esigeva un pegno in denaro (7) dai conciatori di pelli forestieri che avessero voluto esercitare il mestiere a Venezia in qualità di maestri dopo il primo anno di residenza. Il 9 novembre 1269 (8) il Maggior Consiglio deliberò che i venditori dei panni al minuto (« ad retaglum ») nelle botteghe del comune (9), non facessero società tra loro per l'acqui-

(1) Parte I del registro, c. 52 B.

(2) *Liber Comunis secundus*, c. 102 A.

(3) Parte I del registro, c. 14 A. Il passo è molto scorretto: « Item ordinamus quod quilibet gastaldio dicte artis teneatur, cum intraverit in gastaldiam, se presentare camere iusticie staria in principio anni a dicta staria tenere pro camera iusticie. » Probabilmente la lezione originaria era: « Item ordinamus quod quilibet gastaldio dicte artis teneatur, cum intraverit in gastaldiam, se presentare camere iusticie statim in principio anni a dicta gastaldia tenere pro camera iusticie. »

(4) Parte I del registro, c. 80 A.

(5) Parte I del registro, c. 2 B: « Item concedimus licenciam predicto gastaldioni cum suis officialibus qui modo sunt aut erunt per tempora, faciendi de cetero statuta sive ordinamenta in dicta arte que sint ad bonum Veneciarum; tamen nolumus quod ea uti debeant, nisi prius per nos nostrosque successores fuerint approbata et confirmata. »

(6) Parte I del registro, c. 3 A.

(7) Parte I del reg., c. 11 A. La copia del documento fissa la pena a 50 lire, ma essendo stata ritoccata d'altra mano la cifra, rappresenta una disposizione posteriore al maggio 1278.

(8) *Liber Comunis secundus*, c. 102 A.

(9) Nel *Liber Comunis I* (c. 62 A) ho trovato il documento il quale meglio spiega la vendita dei panni al minuto nelle botteghe del comune. Esso è in data del 21 settembre 1269 e contiene una deliberazione del Maggior Consiglio la quale propone al Governo che quella vendita non si possa fare in altri luoghi, e che sieno esenti dal divieto soltanto i « grisi et sentellaresii ». Erano i « grisi » panni molto dozzinali, usati dai poveri e anche dai carcerati e dai galeotti non condannati, e giusta la deliberazione del 1269 si vendevano « in brolium et in alia parte secundum consuetudinem actenus observatam », usanza che col consenso del Governo durò anche dopo quell'anno. Quanti contravvenivano alla ordinanza, erano multati con

sto di quella merce, forse perchè così s' incettava il genere e ne sarebbe stato aumentato il prezzo; i giustizieri dovevano ricercare i contravventori otto giorni dopo la pubblicazione del decreto ed esigere da loro la solita multa di lire 30 e soldi 12 $^{1}/_{2}$. In alcune Arti l' incetta si estendeva talvolta anche al lavoro degli operai che venivano requisiti da alcuni maestri con danno degli altri, e però i maestri bottai (1) dovevano giurare ai giustizieri di non prendere per i propri lavori, salvo il caso di infermità, più d'un maestro o apprendista sotto pena di 5 soldi per ciascuno dei giorni nei quali la contravvenzione fosse stata fatta.

I giustizieri tutelavano anche gl' interessi del fisco, specialmente per l'esazione della parte delle multe che alla loro camera era dovuta dalla cassa dell'Arte, e fissavano, come nel secolo precedente, i prezzi delle mercedi, dei generi alimentari e dei prodotti delle industrie. Così il gastaldo e gli ufficiali dei fustagnai (2) dovevano ad ogni trimestre sotto pena di cento soldi fare i conti delle rendite della Scuola con gli ufficiali della Giustizia Vecchia, e di quell'obbligo non trovo altra ragione se non nel fatto che a questi spettava a tenore del capitolare una parte delle multe. Similmente, che i giustizieri nel secolo XIII dovessero sorvegliare il commercio del vino il quale s' importava a Venezia, è abbastanza dimostrato dalla deliberazione presa dal Maggior Consiglio il 21 gennaio 1270, per la quale fu stabilito che il vino cotto e quello di Romania non si portassero più « ad palum », cioè al luogo del dazio e della stima; la deliberazione ci è stata trasmessa dal *Liber Comunis secundus* (3), e siccome lo scrivano del Maggior Consiglio che compose quel registro giusta il metodo stabilito dai commissari nominati da Giovanni Dandolo, collocò la terminazione tra quelle di pertinenza della Giustizia Vecchia, così si deve ritenere che a quell'ufficio spettasse sino d' allora qualche sorveglianza sull' importazione, e sulla vendita di quella merce (4). Circa i prezzi dei generi alimentari è degna di nota la terminazione del Maggior Consiglio in data del 29 settembre 1269 (5) per la quale la Giustizia Vecchia poteva a suo arbitrio diminuire il prezzo corrente del miele, dell'olio e delle carni, ma non accrescerlo senza il consenso del doge e del suo Consiglio. Il capitolare dei ternieri del settembre 1263 (6) in parte conferma la notizia, perchè attesta che il loro gastaldo riceveva dai giustizieri gli avvisi circa la diminuzione del prezzo corrente dell'olio con l'obbligo d'annunziarla per le contrade di Venezia, e in un altro articolo conferma che quegli ufficiali fissavano il prezzo del miele (7).

Separatamente da tutte queste prescrizioni tecniche e disciplinari ricordo due ordinanze anteriori al 1271, perchè in esse si accenna in modo esplicito a due di-

lire 30 e soldi 12 $^{1}/_{2}$ di piccoli, che venivano riscossi « dagli avogadori di comun ». Vendendosi i panni nelle botteghe del comune, il Governo poteva meglio sorvegliare quel commercio anche nell' interesse proprio, perchè così accertava anche per questa via quanti panni stranieri, e però sottoposti al dazio d' importazione, erano introdotti nel ducato.

(1) Parte I del registro, c. 43 B.

(2) Parte I del registro, c. 84 B.

(3) A c. 102 B.

(4) Circa l'opera dei giustizieri per il commercio del vino a Venezia nel secolo XIV cf. Cecchetti *La vita dei veneziani nel 1300* nell'*Archivio Veneto*, XXX, 95, 279 sg.

(5) *Liber Comunis secundus*, c. 102 A.

(6) Parte II del registro, c. 27 B.

(7) Parte II del registro, c. 29 B.

sposizioni del capitolare dei giustizieri, e però devono essere riferite testualmente, se si vuole per la loro parte restituire in qualche modo la materia di quel documento. Una appartiene al capitolare dei pittori e loro prescrive d'eseguire i lavori dell'Arte giusta gli ordini dati dalla Giustizia Vecchia ed espressi nel capitolare di quell'uffizio (1):

« Item totum opus quod laborabitur per homines prenominate artis, ita laboretur ut continetur in capitulario dominorum iusticiariorum comunis Veneciarum ».

L'altra ordinanza si legge nel capitolare dei bottai e prescrive che giusta lo statuto dei giustizieri gli uomini dell'Arte possano comprare ovunque ordegni del mestiere per rivenderli a Venezia, ma nessuno debba rivendere ad altri confratelli più di due botticelle al mese (2).

« Item quod quilibet magistrorum dicte artis possit emere vel facere emi per se vel per aliquem alium quandocumque voluerit in Veneciis et extra quodlibet laborerium pertinens dicte arti occasione revendendi in Veneciis ; tamen de buticellis in Veneciis vendere non possint nisi tantum duas in quolibet mense secundum quod continetur in capitulari iusticiariorum sub pena soldorum quinque pro qualibet buticella. »

Evidentemente l'ordinanza fu fatta perchè la vendita delle botti si facesse dall'artigiano direttamente col pubblico e non con altri uomini dell'Arte che avrebbero incettato quella merce per rivenderla ad un prezzo più alto.

Le testimonianze degli anni decorsi tra il 1261 e il 1263 dànno notizie copiose intorno alla competenza del tribunale dei giustizieri nelle cause che si riferivano alle Arti. I capitolari determinano con maggiore precisione che negli anni precedenti, l'obbligo dei confratelli per le denunzie che delle contravvenzioni dovevano farsi all'ufficio della Giustizia Vecchia. Così in quasi tutti quegli statuti viene imposta la denunzia di quanti esercitano il mestiere senza aver giurato il capitolare o cospirano contro gli interessi dell'Arte, dello Stato e degli speciali cittadini, e non viene fatta eccezione nemmeno pel gastaldo che non rispetti le prescrizioni del suo statuto.

In alcuni capitolari sono state aggiunte altre disposizioni speciali : così i pellicciai notificavano ai giustizieri le frodi fatte dai confratelli nella vendita delle pelli quando contro i patti ne univano di qualità diversa (3); i merciai (4) s'obbligavano a denunziare a quegli ufficiali tutte le contravvenzioni degli uomini dell'Arte nei loro lavori, e i fabbri (5) sino dal 30 marzo 1275 promisero di avvertire la Giustizia Vecchia quando persone estranee all'Arte avessero tenuto a mercede un apprendista fabbro per più d'un mese.

Se i giustizieri invigilavano perchè i capitolari fossero osservati, accordavano anche in condizioni speciali l'esenzione da quegli obblighi. Così i barbieri potevano per licenza della Giustizia Vecchia radere anche nelle domeniche e nel Natale (6); per

(1) Notisi però quanto ho indicato circa la interpretazione del passo nel *Nuovo Archivio Veneto*, II, 334, nota 4.

(2) Parte I del registro, c. 43 B.

(3) Parte I del registro, c. 91 A.

(4) Parte I del registro, c. 98 B.

(5) Parte I del registro, c. 61 B.

(6) Parte I del registro, c. 68 B.

lo stesso modo i carpentieri ottenevano la facoltà di vendere il loro legname, probabilmente quello che non serviva più ai lavori dell'Arte (1); i calafati (2) senza il permesso dei giustizieri non potevano lasciare a mezzo un lavoro già cominciato per mettersi ad un altro, nè assumere lavori oltre i 20 soldi, nè esercitare il mestiere nei giorni festivi, nè impedire ai confratelli l'esercizio dell'Arte; così pure i conciatori di pelli (3), quando volevano affidare a forestieri la concia delle pelli e dei corami, dovevano domandarne alla Giustizia Vecchia la licenza. Parimente i filacanape (4) senza il permesso di quegli ufficiali non potevano vendere oltre 50 libbre di canape, e neppure esercitare l'*arte grossa* se praticavano l'*arte sottile*, vale a dire se lavoravano soltanto spago, corde, funi e reti (5); e i « fioleri » (6) senza licenza della Giustizia Vecchia non avevano facoltà di uscire dal ducato. Inoltre quasi tutti i capitolari concordano nello stabilire che era necessario il consenso dei giustizieri per le mutazioni degli statuti e per la convocazione del capitolo oltre le due riunioni obbligatorie nelle quali il capitolare veniva letto.

La competenza del tribunale dei giustizieri era nella più stretta relazione con l'autorità giudiziaria del gastaldo e dei suoi ufficiali, ma variava da Arte ad Arte circa i limiti delle cause e delle pene. Il gastaldo dei ternieri (7), e quello dei fabbricanti di sciamiti (8), quello dei « blancarii » (9), quello dei pittori (10), e quello dei fabbri (11) potevano giudicare nelle liti tra gli uomini dell'Arte sino a 10 lire, laonde per le cause di maggiore importanza non era competente che il tribunale della Giustizia Vecchia.

Naturalmente quelle controversie dovevano riferirsi ai regolamenti tecnici e disciplinari delle Arti, perchè le altre cause si trattavano, anche per gli artigiani, dinanzi ai tribunali ordinari del comune; ma dei cinque statuti che sopra ho ricordato, nella parte anteriore al 1279 soltanto quello dei fabbri accenna a tale distinzione. I cinque statuti discordano anche rispetto al diritto di ricorso ai giustizieri. Infatti mentre il capitolare dei fabbricanti di sciamiti e quello dei « blancarii » non ne fanno menzione, quelli dei fabbri e dei pittori stabiliscono soltanto che se un confratello per una lite superiore a lire cinque avesse fatto ricorso ai giustizieri anzichè al tribunale dell'Arte (12), il gastaldo non doveva più immischiarsi in quella causa, prova evidente che sotto le lire cinque non si ricorreva « ad maiorem curiam » (13) e tra le lire cinque e le dieci i fabbri potevano a loro arbitrio presentare le controversie al tribunale dell'Arte o a quello della Giustizia Vecchia. Al contrario lo statuto dei ternieri prescriveva che anche nelle cause inferiori a 10 lire gli artigiani avessero facoltà di rivolgersi ai giustizieri anzichè al gastaldo,

(1) Parte I del registro, c. 35 B.
(2) Parte I del registro, c. 25 B sg.
(3) Parte I del registro, c. 14 A.
(4) Parte I del registro, c. 126 A.
(5) Parte I del registro, c. 125 B.
(6) *Nuovo Archivio Veneto*, I, 321.
(7) Parte II del registro, c. 27 B e 28 B.
(8) Parte II del registro, c. 57 B.
(9) Parte I del registro, c. 108 B; il documento anzi aggiunge: « a duobus soldis usque ad libras decem ».
(10) *Nuovo Archivio Veneto*, II, 340.
(11) Parte I del registro, c. 57 B.
(12) Parte I del registro, c. 59 B, e *Nuovo Archivio Veneto* II, 329.
(13) Cioè alla Giustizia Vecchia.

ma con la condizione che prima non avessero presentata la lite a questo ufficiale e per conseguenza non ne fosse cominciato il processo presso il tribunale dell'Arte, perchè in quel caso il ricorso non aveva valore (1). Nel sodalizio dei barbieri (2) il limite di competenza pel tribunale dell'Arte era fissato a 40 soldi, ma anche nelle liti sopra i 20 soldi sino ai 40 i confratelli potevano a loro volontà ricorrere al tribunale dei giustizieri con la condizione che la causa si riferisse all'Arte e il processo non fosse stato già cominciato presso il gastaldo e i suoi ufficiali in seguito alla presentazione della controversia, perchè in quel caso il tribunale dell'Arte doveva continuare la sua azione, e il ricorso alla Giustizia Vecchia era considerato come non avvenuto. Lo statuto dei fustagnai (3) concedeva a quegli artigiani la facoltà di far valere le loro ragioni, tanto individualmente quanto in nome d'altri confratelli, innanzi alla Giustizia Vecchia o al tribunale dell'Arte o altrove; ma per un errore nella trascrizione del documento non si può stabilire quale fosse il limite di competenza di quei giudizi (4).

Lo statuto dei bottai (5) fissava a 3 lire il limite delle liti di competenza del gastaldo, ma prescriveva che sopra i 20 soldi (6) l'artigiano potesse ricorrere liberamente alla corte della Giustizia Vecchia senza che il tribunale dell'Arte vi si immischiasse. Meglio s'accordano in questa parte gli statuti dei « fioleri » (7), dei pellicciai (8), dei carpentieri (9), dei merciai (10), dei muratori (11), ed anche quelli dei falegnami (12) e dei calafati (13), perchè tutti limitano a 5 lire la competenza del tribunale dell'Arte, e i due ultimi aggiungono in modo esplicito che la causa doveva riferirsi soltanto all'Arte.

Lo statuto dei pellicciai contiene anche un'ordinanza la quale anche meglio conferma le disposizioni degli altri articoli circa quella competenza, perchè attesta che quando al gastaldo si ricorreva per una lite oltre le 5 lire, egli era obbligato per giuramento a dichiararsi incompetente, salvo che le parti avessero insistito nel voler essere da lui giudicate (14).

(1) Parte II del registro, c. 28 B.

(2) Parte I del registro, c. 66 A, B.

(3) Parte I del registro, c. 85 A.

(4) Parte I del registro, c. 79 A. L'ordinanza è la seguente: « Item damus licenciam gastaldioni predicte artis cum suis officialibus faciendi rationem inter homines artis. » Evidentemente il testo è mutilo; un annotatore posteriore al 1278 rilevò l'imperfezione e credette di rimediarvi aggiungendo: « secundum quod continetur in capitulari infrascripto, » ma pur troppo negli articoli anteriori al 1279 invano si ricerca la cifra a cui l'aggiunta accenna.

(5) Parte I del registro, c. 41 A.

(6) Veramente il testo per errore ha soltanto: « Item ordinamus quod si aliquis ad iusticiarios se appellaverit *viginti superius*, tunc gastaldio nec iudices de cetero intromittant se nec aliquam penam ei inponant. »

(7) Cf. *Nuovo Archivio Veneto*, I, 326.

(8) Parte I del registro, c. 91 A.

(9) Parte I del registro, c. 34 B.

(10) Parte I del registro, c. 97 B.

(11) Parte I del registro, c. 74 A.

(12) Parte I del registro, c. 52 A.

(13) Parte I del registro, c. 27 A.

(14) Parte I del registro, c. 91 A. Giova riferire il testo dell'importante ordinanza: « Item ordinamus et volumus quod gastaldio cum suis officialibus sacramento teneatur dicere omnibus hominibus qui ante ipsum iverint (il cod. ha *iverit*) ad rationem petendam ad libras quinque superius: hoc placitum venire debet iusticiariis; salvo si per voluntatem ipse parte voluerint esse ante dictum gastaldionem suosque officiales, tunc gastaldio cum suis officialibus faciant rationem. »

I capitolari dei merciai (1) e dei calafati (2) davano facoltà agli uomini dell'Arte di ricorrere alla Giustizia Vecchia per le liti sopra 40 soldi sino a 5 lire, purchè il processo non fosse stato già iniziato presso il gastaldo; il capitolare dei carpentieri (3) e quello dei falegnami (4) stabiliscono il medesimo diritto, ma per le liti sotto i 40 soldi; per altro credo che la differenza sia dovuta solo a un errore di trascrizione pel quale la frase « a soldis XL superius » sarebbe stata sostituita con l'altra « a soldis XL inferius, » perchè, essendo la corte dei giustizieri una « maior curia » rispetto al tribunale dell'Arte, la disposizione non avrebbe senso (5). I « fioleri » ricorrendo in una lite ai giustizieri, dovevano presentarsi al loro tribunale per il giudizio non più tardi di tre giorni, o di quattro se v'era una festa, dopo il ricorso, altrimenti il gastaldo e gli ufficiali trattavano senz'altro la causa e pronunciavano la sentenza.

Il tribunale dell'Arte aveva pure facoltà di imporre pene agli uomini del sodalizio per le contravvenzioni al capitolare, ma anche per questa parte la loro competenza aveva dei limiti i quali variavano da Arte ad Arte.

Per le corporazioni dei ternieri (6), dei fioleri (7), dei pellicciai (8), dei « blancarii » (9), dei calafati (10), dei merciai (11), dei pittori (12) e dei conciatori di pelli (13) il limite massimo delle pene che dal gastaldo potevano essere imposte giungeva a 40 soldi; per i barbieri (14), per i falegnami (15), per i carpentieri (16), per i muratori (17), e per i bottai (18) il limite era di 20 soldi; per i fabbri non ascendeva che a 5 (19), per i fustagnai (20) a 30. Ma presso i pellicciai (21) il tribunale dell'Arte poteva imporre anche una pena di 100 soldi a colui che dopo una condanna non avesse obbedito alla sentenza del gastaldo e dei suoi giudici, e presso l'Arte dei fabbri (22) il gastaldo poteva elevare la pena massima a soldi 10 a carico di coloro che dinanzi a lui litigassero e gli volgessero ingiurie. Dallo statuto dei muratori risulta che il gastaldo veniva dai giustizieri condannato ad una multa di 5 lire quando ad uno dell'Arte in lite con lui, aveva comminato una pena, ove avesse fatto ricorso per ottenere giustizia ad un tribunale diverso da quello dell'Arte (23). La stessa multa o una di tre lire veniva imposta al gastaldo

(1) Parte I del registro, c. 97 B.
(2) Parte I del registro, c. 27 A.
(3) Parte I del registro, c. 34 B.
(4) Parte I del registro, c. 53 A.
(5) Negli altri capitolari delle Arti composti innanzi al 1278 non v'è menzione della competenza degli ufficiali del sodalizio e di quelli della Giustizia Vecchia in materia giudiziaria. Nello statuto dei muratori (Parte I del registro, c. 74 A) non è fissato il limite delle liti per le quali gli uomini dell'Arte potevano a loro arbitrio ricorrere al tribunale del gastaldo o a quello dei giustizieri.
(6) Parte II del registro, c. 27 B.
(7) Cf. *Nuovo Archivio Veneto*, I, 326.
(8) Parte I del registro, c. 91 A.
(9) Parte I del registro, c. 110 B.
(10) Parte I del registro, c. 27 A.
(11) Parte I del registro, c. 97 B.
(12) *Nuovo Archivio Veneto*, II, 337.
(13) Parte I del registro, c. 10 B.
(14) Parte I del registro, c. 66 B.
(15) Parte I del registro, c. 52 A.
(16) Parte I del registro, c. 34 B.
(17) Parte I del registro, c. 74 A.
(18) Parte I del registro, c. 41 A.
(19) Parte I del registro, c. 61 A.
(20) Parte I del registro, c. 79 A.
(21) Parte I del registro, c. 92 A, B.
(22) Parte I del registro, c. 60 B.
(23) Parte I del registro, c. 74 B.

quando non aveva convocato due volte all'anno il capitolo per la lettura dello statuto, e ne fanno fede tutti i capitolari posteriori al 1263, nei quali si legge la rispettiva ordinanza (1).

Un altro genere di cause era di competenza della Giustizia Vecchia, vale a dire le controversie tra Arte e Arte ed anche quelle tra le parti o *colonnelli* (2) di ciascun'Arte. Così nel 1274 (3) essendo sorta una lite tra i calafati e i carpentieri, perchè gli uni esercitavano il mestiere degli altri senza entrare nella rispettiva scuola, i giustizieri Filippo Contarini, Pietro « Savonario » e Marin Trevisan in data del 17 ottobre sentenziarono che i calafati non potessero lavorare da carpentieri nè i carpentieri da calafati senza entrare in quella Scuola e senza pagarne la tassa d'entrata, a meno che il lavoro fosse eseguito soltanto per un giorno e in relazione alle opere della loro propria arte. Parimenti nel 1276 (indizione IV) i « solarii » (4) e il gastaldo dei calzolai ricorsero per una loro controversia ai giustizieri Marino Vio, Marco Badoer e Andrea Valaresso, e questi sentenziarono che i lavoranti di suola dovevano d'ora innanzi appartenere all'Arte dei calzolai e però sottostare agli stessi obblighi di quelli.

Ai giustizieri spettava anche il diritto di grazia per qualche condanna stabilita dal tribunale dell'Arte. Tale diritto non doveva essere molto ampio, a giudicare dagli statuti, perchè uno solo di essi ne fa menzione, quello dei fabbri (5). Infatti l'ufficio della Giustizia Vecchia, anche a semplice maggioranza, poteva far grazia al fabbro il quale avesse comprato da uno dell'Arte il carbone per la sua industria e fosse venuto meno all'obbligo di pagarlo quattro giorni dopo l'acquisto.

Nel 1271, in data del 21 settembre, il Maggior Consiglio deliberò (6) che i giustizieri invigilassero sulla veracità dei testi nelle cause di loro pertinenza, e che, ove avessero qualche dubbio, ne facessero subito la denunzia alla Signoria.

L'ufficio della Giustizia Vecchia tra il 1261 e il 1278 fu retto dai seguenti ufficiali, i quali, come si rileva dai cognomi, appartenevano al pari dei loro antecessori all'aristocrazia veneziana.

1262, maggio, indizione V (Cap. Orefici; parte I del registro, c. 113 A).
Nicolaus Mauro, atque Petrus Ystrico, atque Andreas Dodo.

1262, ottobre, indizione VI (7) (Cap. Segatori; parte II del registro, c. 54 A)
Jacobus Fallero, Johannes Donato, Marcus Barrocio.

1263, settembre, indizione VII (cap. Ternieri; parte II del registro, c. 26 B)
Paulo Gradonico, Petro Vassanno et Thomasino Maçamanno.

1265, novembre, indizione IX (Cap. Samiteri; parte II del registro, c. 56 B)
Jacobus Basilio, Marcus Contareno et Pangracius Maripero.

1265, 30 novembre, indizione IX (Cap. Ternieri; parte II del registro, c. 30 A)
I medesimi.

(1) Cf. *Nuovo Archivio Veneto*, I, 324, II, 330.

(2) Il nome di *colonnellum* non si trova in quel significato nei capitolari antichi fuorchè in quello dei fabbri: cf. parte I del registro, c. 65 A sg.

(3) Parte I del registro, c. 36 B sg.

(4) Parte I del registro, c. 5 A.

(5) Parte I del registro, c. 60 B.

(6) *Liber Communis secundus*, c. 102 B.

(7) Il cod. ha per errore V.

1268, marzo (Cap. Ternieri ; parte II del registro, c. 30 B)
Johannis Bocasso, Marci Superanço atque Petri Contareno.

1270, dicembre, indizione XIV (Cap. Barbieri ; parte I del registro, c. 65 B 1)
Johanes Mauroceno, Albertinus de Molino et Marinus Bellegno.

1271, 4 febbraio, indizione XIV Cap. Fioleri ; parte I del registro, c. 16 A)
*Albertinus de Molino, Marinus Bellegno* et Petrus Baseglo.

1271, 12 ottobre, indizione XV (Cap. Pellicciai ; parte I del registro, c. 89 A)
Leonardus Dotho, Marcus Badovarius et *Petrus Basilio.*

1274, novembre, indizione XV (Capit. « Blancarii » ; parte I del registro, c. 107 B)
I medesimi.

1271, novembre, indizione XV (Cap. Calzolai ; parte I del registro, c. 1 A)
I medesimi.

1271, 23 novembre, indizione XV (Cap. Falegnami ; parte I del registro, c. 51 A)
I medesimi.

1271, 24 novembre, indizione XV (Cap. Carpentieri ; parte I del registro, c. 33 A)
I medesimi.

1271, 25 novembre, indizione XV (Cap. Calafati ; parte I del registro, c. 25 B)
I medesimi.

1271, 26 novembre, indizione XV (Cap. Muratori ; parte I del registro, c. 72 B)
I medesimi.

1271, 2 dicembre, indizione XV (Cap. Merciai ; parte I del registro, c. 95 A)
I medesimi.

1271, 4 dicembre, indizione XV (Cap. Fabbri ; parte I del registro, c. 57 A)
I medesimi.

1271, 7 dicembre, indizione XV (Cap. Pittori ; parte I del registro, c. 101 B)
I medesimi.

1271, 13 dicembre, indizione XV (Cap. Venditori di biade ; parte II del registro, c. 24 B)
I medesimi.

(1) 1271, 17 dicembre, indizione XV (Cap. Bottai ; parte I del registro, c. 40 B)
I medesimi.

1272, 30 marzo, indizione XV (Cap. Merciai ; parte I del registro, c. 98 B sg.
*Leonardum Dothum et Marcum Badovario* . . . atque . . . Johanem Maurocenum.

1872, novembre, indizione I (Cap. Fioleri ; parte I del registro, c. 21 B sg.)
Nicolai Baseio, *Johanis Mauroceno* et Marci Braçolano.

1273, 3 febbraio (Cap. Ternieri ; parte II del registro, c. 31 A)
Johannis Bon, *Nicolai Baseio et Marci Braçolano.*

(1) Nel codice la data è il 1270, ma per errore, come si rileva dall' indizione e anche meglio dai nomi dei giustizieri. Cf. la mia dissertazione citata nel *Bullettino dell' Istituto storico italiano*, n. 13, p. 29.

1274, indizione III (settembre 1274 marzo 1275) (Cap. Carpentieri; parte I del registro, c. 36 B)
Phylipi Contareno, Petri Savonario et Marini Trivisano.

1275, 30 marzo (Cap. Fabbri; parte I del registro, c. 61 B)
Marinus Staniario, Johanes Vigloni et Jacobus Gabrielle.

(sic!) 1276, indizione IV (marzo 1276-settembre 1276) (Cap. Carpentieri; parte I del registro, c. 37 A)
*Marini Staniario, Johanis Vigloni* et Petri Lauredhano.

(sic!) 1276 (Cap. Ternieri; parte II del registro, c. 31 A)
I medesimi.

1276, 1 marzo, indizione IV (1) (Cap. Barbieri; parte I del registro, c. 69 A)
Marinus Vilio, Marcus Badoario et Andreas Vallaresso.

1276, 10 marzo, indizione IV (2) (Cap. Fioleri; parte I del registro, c. 22 A)
I medesimi.

(sic!) 1277, 14 novembre, indizione V (Cap. Fabbri; parte I del registro, c. 62 A)
*Marci Badoario*, Marci Trevisano et *Andree Vallaresso*.

1277, 27 ottobre (Cap. Calzolai; parte I del registro, c. 5 B)
Marinum Baroçio, Andream Viglari et Gabrielem Minio.

1277, 27 ottobre (Cap. Barbieri; parte I del registro, c. 69 A)
I medesimi.

1277, dicembre (Cap. Muratori; parte I del registro, c. 75 B)
I medesimi.

1278, maggio (Cap. Bottai; parte I del registro; c. 47 A)
*Marinum Baroçio, Andream Viglari*, et Pantaleo Çivrano.

1278, maggio (Cap. Carpentieri; parte I del registro, c. 37 A)
I medesimi.

1278, 31 maggio (Cap. Bottai; parte II del registro. c. 47 A)
*Marinus Baroçio, Andreas Viglari*, et Françiscus Georgio.

Nella serie dei giustizieri che ho tratto dalle ordinanze dei capitolari, mi pare che vi sia un errore nella data 1276 per Marino Staniario, Giovanni Vioni e Pietro Loredan. Per la comunanza dei due nomi con la terna precedente il loro posto potrebbe essere immediatamente dopo quella; d'altra parte risulta che sino dal primo marzo l'uffizio era retto da altri ufficiali. Non avrei difficoltà a mutare la data 1276 che si legge nel registro, in 1275 indizione quarta, e allora i funzionari avrebbero esercitato il loro ufficio in alcuni mesi tra il settembre 1275 e il marzo 1276.

Un altro errore di data si trova forse nella terna del 14 novembre 1277; già l'indizione quinta non corrisponde affatto a quell'epoca, perchè era cessata col 31 agosto di quell'anno; inoltre trovandosi un'altra terna nell'ottobre e nel dicembre del 1277 senza alcuna mutazione dei nomi, è molto probabile che essa reggesse l'ufficio anche nel mese intermedio, cioe nel novembre. D'altra parte

(1) Erroneamente il codice ha *quinta* in luogo di *quarta*.

(2) Erroneamente il codice ha *quinta* in luogo di *quarta*.

la identità dei nomi di Marco Badoer e di Andrea Valaresso con quelli di due ginstizieri del marzo 1276, dimostra che le due terne funzionarono a breve distanza di tempo l' una dall'altra, e però non sono contrario e sostituire alla data del 14 novembre 1277 quella del 14 novembre 1276, a cui corrisponderebbe anche il numero dell' indizione.

Altre due terne di giustizieri sono ricordate nei documenti della prima parte del registro, ma senza alcuna nota cronologica.

Una di esse si legge a c. 61 B e comprende i nomi di « Marcus Basilio, Johanes Maripetro et Phylipus Contareno ; » dal capitolare dei fabbri si deduce che furono anteriori al 30 marzo 1275, ed è probabile che abbiano retto il loro ufficio per alcuni dei mesi tra il 1273 e il 1274, perchè il nome di Filippo Contarini appare in un documento del 1274, indizione terza. L'altra terna si legge a c. 29 A e comprende i nomi di « Nicolaum Steno, Gabriellem Minio et Andreas Vallaresso ; il capitolare dei calafati dimostra che furono anteriori al maggio 1278, ma trovandosi menzione di Gabriele Minio in un documento del 27 ottobre 1277 e di Andrea Valaresso in un altro del 14 novembre 1276, credo che la terna debba porsi tra quella del 14 novembre 1276 e l'altra del 27 ottobre 1277.

Come altrove ho notato (1), i giustizieri impartivano gli ordini alle Arti per solito per impulso proprio, ma talvolta per iniziativa del sodalizio, e quando ciò accadeva, l'ordine si riferiva soltanto ai fatti interni della corporazione. Dal 1263 al 1278 i capitolari furono compilati dalla Giustizia Vecchia in seguito a petizione ed istanza dei rispettivi consorzi perchè non comprendevano soltanto gli obblighi dei confratelli verso il comune, ma anche gli ordinamenti del sodalizio ; anzi nella compilazione talvolta si ebbe cura di notare quali delle ordinanze raccolte erano state imposte per impulso dell'Arte.

I giustizieri inoltre avevano molti obblighi comuni agli altri uffiziali di Rialto. Dovevano presentarsi al doge ad ogni sua richiesta (2) e denunziare alla Signoria quello dei loro colleghi che operasse contro il capitolare (3). Alla loro dignità non poteva essere eletto nè chi non aveva ancora 25 anni (4), nè chi fosse legato per vincoli di parentela ad un collega (5). Motivi molto diversi tra loro, menavano alla perdita dell'ufficio, perchè soprattutto voleva il Governo che quelle funzioni fossero esercitate di fatto e in via regolare ; così ne era privato tanto il giustiziere che fosse stato assente per venti giorni di malattia e nel mese susseguente fosse ricaduto nella infermità con un' assenza di sei giorni (6), quanto quello che si fosse allontanato da Venezia o dal ducato per 15 e più giorni (7).

(1) *Bullettino dell' Istituto storico italiano*, n. 13 pp. 12 sg.

(2) *Liber Comunis secundus*, c. 71 A : deliberazione del 7 giugno 1265.

(3) *Liber Comunis secundus*, c. 73 A : deliberazione del 21 agosto 1273.

(4) *Liber Comunis primus*, c. 53 B ; deliberazione del 26 marzo 1272.

(5) *Liber Comunis secundus*, c. 72 A ; deliberazione del 7 aprile 1269.

(6) *Liber Comunis secundus*, c. 71 B ; deliberazione del 9 marzo 1268, revocata nel *Liber Capricornus* c. 72 A.

(7) *Liber Comunis secundus*, c. 72 A e 73 A ; deliberazioni del 17 novembre 1269 e 15 gennaio 1275.

Altre assenze erano punite con la perdita del salario di quei giorni e con una multa (1) eguale alla parte dello stipendio che così veniva tolta, e quando un giustiziere era eletto per una legazione fuori del comune, non percepiva il solito salario durante il tempo di quell' incarico (2), perchè frattanto non sosteneva le fatiche del suo ufficio. Ai giustizieri, come agli altri ufficiali di Rialto, non si concedevano che otto giorni di vacanza senza la perdita dell'emolumento (3), e appunto perchè si voleva che il loro servizio fosse effettivamente eseguito, non si concedeva loro di prender parte alle deliberazioni del Maggior Consiglio, fuorchè nei giorni festivi e in quelli delle elezioni (4). Chi era eletto all'ufficio non poteva rifiutarlo, perchè il suo rifiuto non era considerato come valido e per di più lo esponeva ad una pena, e questa pure colpiva il giustiziere che dopo d'aver giurato il capitolare, non esercitasse le sue funzioni (5).

I giustizieri, al pari degli altri ufficiali di Rialto, avevano molti obblighi circa quella parte delle entrate del comune che al loro ufficio affluiva. Gl' incassi dovevano esser fatti alla presenza di tutti e tre gli ufficiali, o almeno di due, e ciò per il controllo delle operazioni (6). I giustizieri facevano segnare nei loro quaderni i nomi di chi versava la somma, la quantità del danaro pagato e la data (7); i quaderni e i documenti conservati nell'archivio dell'ufficio, dovevano essere presentati agli « avogadori di comun » ad ogni loro richiesta per il controllo (8).

Ad ogni mese alla camera della Giustizia Vecchia gli ufficiali dovevano fare i conti tra loro (9), e non più tardi del terzo giorno di ciascun mese consegnavano ai *camerarii* della repubblica le riscossioni del mese precedente (10), e quando cessava il loro ufficio, la consegna non poteva tardare oltre l'ottavo giorno (11), dopo che erano decaduti dalle loro funzioni. Nessuna parte avevano alle multe come aggiunta allo stipendio (12), e con le loro entrate pagavano sé stessi, gli scrivani e i bassi funzionari a loro sottoposti (13).

(1) *Liber Comunis secundus*, c. 73 A; deliberazione del 30 dicembre 1269.

(2) *Liber Comunis secundus*, c. 73 A; deliberazione del 22 aprile 1270, e anche *Liber Comunis primus*, c. 8 A.

(3) *Liber Comunis secundus*, c. 72 A; deliberazione del 17 novembre 1269.

(4) *Liber Comunis secundus*, c. 73 A; deliberazione del 27 settembre 1272.

(5) *Liber Comunis secundus*, c. 72 A; deliberazione del 4 settembre 1269.

(6) *Liber Comunis secundus*, c. 70 B; deliberazione del 27 novembre 1261.

(7) *Liber Comunis secundus*, c. 71 A; deliberazione del 5 agosto 1263.

(8) *Liber Comunis secundus*, c. 70 B; deliberazione del 5 settembre 1262, e non 1261, come è scritto nel documento: l'errore della data è dimostrato dall'indizione.

(9) *Liber Comunis secundus*, c. 71 A; deliberazione del 10 aprile 1264.

(10) *Liber Comunis secundus*, c. 72 A; deliberazione 22 marzo 1266.

(11) *Liber Comunis secundus*, c. 70 B; deliberazione del 27 novembre 1261.

(12) *Liber Comunis secundus*, c. 72 A; deliberazione del 22 aprile 1270.

(13) *Liber Comunis secundus*, c. 71 A, B: deliberazione del 15 settembre 1265. La terminazione fu cancellata dallo scrivano ducale « Vitalis de Fuschis » il 18 gennaio 1350 per mandato dei consiglieri Pietro Gradenigo, Paolo Muazzo e Prosdocimo Falier in seguito a una correzione deliberata dal Senato il 5 nov. 1349. Cf. *Liber Comunis primus*, copia, c. 47 B.

Quando erano per decadere dall'ufficio, non potevano allontanarsi da Venezia (1), forse per la consegna che ne dovevano fare al successore. L'ufficiale che si fosse appropriato una parte del denaro dello Stato durante la sua amministrazione, veniva escluso per cinque anni da qualunque ufficio pubblico presso il quale si facessero riscossioni a favore del Governo (2).

## III.

## L' Ufficio della Giustizia Vecchia dal 1278 al 1330.

*Obbligo del giuramento per l'esercizio dell'arte — Sorveglianza esercitata dai giustizieri sulle Arti (pesi e misure, prezzi delle merci, vendita ed esportazione, monopolii, controllo dei lavori degli artigiani, esenzioni, grazie) — Il tribunale della Giustizia Vecchia e sua competenza — Poteri e funzioni della Giustizia Vecchia — Serie dei giustizieri vecchi dal 1278 al 1330 — Ordinamento dell'uffizio della Giustizia Vecchia; servizio di ragioneria e di cassa.*

Le testimonianze intorno alla Giustizia Vecchia tra gli anni 1279 e 1330 sono assai copiose e rispetto alle precedenti hanno il vantaggio d'essere per solito accompagnate da una designazione cronologica precisa. Esse diffondono molta luce non solo sui tempi ai quali appartengono, ma anche sulle condizioni della Giustizia Vecchia e delle Arti negli anni anteriori.

In primo luogo da esse si rileva che anche tra il 1279 e il 1330 perdurarono nelle relazioni tra le Arti e i giustizieri alcune consuetudini alle quali, come ho dimostrato, accennano le testimonianze degli anni precedenti. Così più volte nei documenti di quei cinquant'anni viene espressa la massima che il giuramento dinanzi alla Giustizia era necessario ai maestri, agli apprendisti e perfino alle donne delle Arti per l'esercizio del mestiere (3). Lo stesso obbligo spettava anche a quegli operai che, iscritti in un'Arte, ne volevano esercitare un'altra (4).

(1) *Liber Comunis secundus*, c. 72 B; deliberazione del 17 novembre 1269.

(2) *Liber Comunis secundus*, c. 73 A; deliberazione del 12 agosto 1274.

(3) Parte II del registro, c. 4 B, cap. giubbettieri; c. 20 A, cap. panni vecchi; c. 12 A in calce cap. fornaciai (18 marzo 1312 ove il giuramento è prescritto per ciascun anno presso i giustizieri) c. 99 B, cap. tintori; c. 36 A, cap venditori biade (aprile 1282); c. 50 A, cap. cerchiai (22 giugno 1279); c. 69 A, cap. renaioli (25 febbraio 1280); c. 76 A, cap. fabbricanti di corde di budello (nov. 1278); c. 98 A, cap. Arte della pece (21 ott. 1315); nel cap. dei cristallai (c. 82 B) un'ordinanza del 15 giugno 1301 prescrisse che chiunque voleva fare « vitreos ab oculis ad legendum » doveva giurare ai giustizieri di vendere « illud vitreum pro vitreo »; nel cap. dei lapicidi (c. 95 B) un'ordinanza del 26 settembre 1308 impose all'apprendista che voleva divenire maestro l'obbligo del giuramento, e se aveva appreso l'arte fuori di Venezia, gli si concedevano otto giorni di tempo.

(4) Ad esempio si teneva quel sistema per i carpentieri che lavoravano da calafati; il gastaldo e gli ufficiali dei calafati per una disposizione del 20 novembre 1282 dovevano non più tardi del terzo giorno dopo che ne avevano avuto notizia, denunziarli ai giustizieri, perchè presso di quelli giurassero il capitolare dell'Arte. Cf. parte I del registro, c. 29 A.

perchè altrimenti sfuggivano alla vigilanza delle autorità e potevano commettere abusi. Nessuno poteva giurare se non aveva almeno quattordici anni (1), e però prima di quella età non era lecito entrare in quei sodalizi. Nel capitolare dei fabbricanti di berrette, per i contravventori all'ordinanza del giuramento fu stabilita un'ammenda che a volontà dei tre soprastanti dell'Arte poteva salire a 40 soldi e per metà doveva essere data ai giustizieri (2); nel capitolare dei carpentieri (3) fu proibito ai maestri di dar lavoro agli operai forestieri che non avessero giurato lo statuto, e in quello dei fabbricanti di balestre (4) venne anche prescritto che non si poteva lavorare nel mestiere oltre otto giorni senza aver adempiuto a quell'obbligo. Il giuramento prestato dall'operaio o dal professionista significava ch'egli assumeva l'impegno d'osservare gli ordini dello statuto con piena coscienza tanto del valore delle proprie dichiarazioni quanto delle pene alle quali si sarebbe esposto mancando ai suoi doveri, ma talvolta nei documenti è indicato qualche altro motivo per cui si voleva che giurassero quanti appartenevano a quei sodalizi. Così il Governo, su deliberazione del Maggior Consiglio in data del 29 aprile 1281 (5), volle che i chirurgi prestassero il giuramento ad ogni S. Michele (29 settembre), o tutt'al più otto giorni dopo, e che i giustizieri entro tre giorni ne trasmettessero la nota ai « Cinque della Pace » e ciò per ragioni pertinenti al servizio di pubblica sicurezza; infatti i medici dovevano denunziare entro due giorni a quegli ufficiali il ferito che avessero in cura, ovvero ne avvertivano al più presto i « Signori di notte » se era in pericolo di morte, forse affinchè quei funzionari potessero avere da lui gl'indizi a carico dell'offensore, ne facessero ricerca e preparassero il processo. La testimonianza anche dimostra che giuramento ed iscrizione erano due atti strettamente uniti tra loro e per così dire l'uno dipendeva dall'altro.

La sorveglianza delle Arti tra il 1279 e il 1330 venne praticata dai giustizieri come negli anni precedenti. Quegli ufficiali diedero, come prima, i capitolari alle corporazioni (6) e in più casi con i loro ordini si riservarono un intervento diretto per regolare i pesi, la tecnica delle industrie, i prezzi delle merci, i modi della vendita, e l'esportazione d'alcune materie.

Circa i pesi da libbra il comune se ne attribuì sempre il monopolio anche per quelli ch'erano lavorati a Venezia per conto d'altri stati e comuni, e nel 1278 ne affidò la lavorazione esclusivamente a Giuliano « de le marche » e Palmiero « balançario » con l'obbligo di porre il proprio segno su ciascun peso, e l'ordine fu bandito a S. Marco e Rialto il 23 novembre 1278 dal « praeco » dei giustizieri (7).

(1) Ciò è dimostrato dal capitolare dei cerchiai del 22 giugno 1279; cf. parte II del registro, c. 50 A.

(2) Parte II del registro, c. 72 B; ordinanza del 3 giugno 1281.

(3) Parte I del registro, c. 40 A; ordinanza di Marco Feriolo, Jacopo Dolfin e Tommaso Gussoni.

(4) Parte II del registro, c. 34 A, ordinanza del 24 febbraio 1305.

(5) *Liber Comunis secundus*, c. 103 A.

(6) Anche il gastaldo e i tre soprastanti delle Arti quando entravano in ufficio ricevevano dei giustizieri il loro capitolare. Cf. parte II del registro, c. 63 A, cap. ternieri (15 maggio 1279); c. 84 B, cap. « petenarii » (nov. 1297) c. 98 B cap. tintori (3 maggio 1305).

(7) Parte II del registro, 38 A.

Nel 3 agosto 1279 (1) il Maggior Consiglio deliberò che i giustizieri affidassero a chi meglio volessero, la fabbrica dei pesi e delle misure in vetro e che la loro decisione fosse rispettata anche dai successori, ove il Maggior Consiglio stesso non accordasse a questi la facoltà di mutarla. Per un'altra terminazione del 7 ottobre 1281 (2) i giustizieri dovevano fare registrare dai loro scrivani, prima di lasciare l'ufficio, le bocce per la misura del vino e tutti i pesi da libbra usati nel ducato in quel tempo perchè i loro tre successori ne avessero notizia, e il 23 novembre susseguente si deliberò che al novembre e al maggio di ciascun anno facessero aggiustare le misure dell'olio e assistessero almeno in due a quell'operazione (3).

La Giustizia forniva infatti ai ternieri le bocce per l'olio, ne commetteva la fabbrica ai fialai e poi le vendeva a quell'Arte (4). I prezzi variarono; innanzi all'aprile 1283 i fialai le vendevano alla Giustizia in ragione di lire $7 \frac{1}{2}$ per centinaio ed erano rivendute dalla Giustizia ai ternieri in ragione di 21 denari per ciascuna; più tardi le due cifre furono rispettivamente mutate in lire 10 e in soldi 3 di piccoli, cioè con un vantaggio maggiore pel fisco, ma per deliberazione del 2 aprile 1283 i prezzi furono ristabiliti come prima, probabilmente perchè i ternieri si saranno lagnati essendo stato innalzato a loro carico il prezzo d'ogni boccia da soldi di piccoli $1 \frac{3}{4}$ a 3. Come ho altrove dimostrato (5), i fialai durante l'anno lavorativo fornivano al comune ogni anno tutti i pesi e le misure in vetro usati a Venezia e negli altri comuni dell'estuario, e nel 15 ottobre 1296 ne fu fissato il prezzo in ragione di lire 5 per centinaio e fu anche stabilito che ne fossero fabbricati altri 200 in soprannumero per gli eventuali bisogni e che il gastaldo desse alla Giustizia in nome dell'Arte la malleveria di lire 500 per l'osservanza delle condizioni prescritte.

Per una deliberazione del 24 agosto 1308 (6) i giustizieri dovevano prendere in esame e fare accomodare ad ogni tre mesi le stadere, le bilance e i pesi per le Arti di pertinenza del loro ufficio, e per un'altra del 28 ottobre 1324 (7) fu stabilito che a loro cura i pesi fossero aggiustati solo ad ogni semestre.

Tra il 1 ottobre 1278 e il dicembre 1290 i giustizieri (8) ordinarono che gli orefici pesassero l'oro e l'argento solo a marchi, libbre o carati e che ad ogni semestre i pesi fossero esaminati e al caso anche aggiustati; il Maggior Consiglio in una deliberazione in data del 28 settembre 1316 (9) confermò la notizia aggiungendo che per non incorrere in contravvenzione nessun orefice osava tenere presso di sè, nè in casa nè in bottega, alcun peso d'altro genere, e lo stesso obbligo fu esteso a tutti i veneziani e forestieri residenti nel ducato, quando facevano acquisto di oggetti in oro ed in argento.

(1) *Liber Comunis secundus*, c. 102 B; sino allora i pesi erano stati fatti con altra materia. Cf. la mia dissert. citata p. 95.

(2) *Liber Comunis secundus*, c. 103 B.

(3) *Liber Comunis secundus*, s. 103 B.

(4) *Liber Luna* (copia), c. 32 A; le deliberazioni trascritte in quella carta al pari di quelle dei primi 49 fogli mancano nel *Liber Luna* originale.

(5) Cf. *Nuovo Archivio Veneto*, I, 196 (e 342 pel documento).

(6) *Presbyter*, c. 1 A.

(7) *Phronesis*, c. 142 B (secondo la numerazione del margine superiore).

(8) Parte I del registro, c. 115 B.

(9) *Clincus* e comunemente *Clericus Civicus* c. 62 A.

Come ho avvertito nel capitolo precedente, i giustizieri davano in generale le misure alle Arti, perchè le vendite si facessero senza frodi nella quantità della merce; così i tre soprastanti dei giubbettieri dovevano consegnare (1) alla Giustizia i *bracci* non bollati e di misura non giusta che avessero trovato presso le botteghe dell'Arte nelle ispezioni che si facevano una volta al mese (2); così i fustagnai (3) ricevevano dai giustizieri una *pertica* per la misura dei *cavezzi*.

Anche i mattoni, i tegoli, gli embrici dovevano essere fabbricati giusta le misure stabilite dalla Giustizia; infatti il capitolare dei muratori contiene un'ordinanza del 15 settembre 1306 (4) per la quale dovevano i loro maestri denunziare alla Giustizia quanti mattoni e tegoli avessero trovato di misura inferiore a quella prescritta, e già sino dal novembre 1229 (5) il capitolare dei fornaciai stabiliva una *forma*, perchè secondo essa fossero fabbricati gli embrici e in genere le pietre cotte. Ma nel 1327 la composizione di queste fu regolata con maggior cura, perchè, secondo una deliberazione del Maggior Consiglio in data del 20 gennaio 1327 (6), il Governo per impedire le frequenti frodi stabilì che la Giustizia Vecchia facesse al più presto fabbricare delle forme ferrate e bollate (« modoni ») per tegoli, embrici e mattoni le quali dovessero essere acquistate dai fornaciai per i loro lavori innanzi all'aprile dell'anno corrente, e fu anche imposto a quegli artigiani di distruggere le forme d'altra misura, ed i giustizieri vennero obbligati a ispezionare le officine di quelli, almeno una volta al mese. La Giustizia dava ai fornaciai anche il mastello di misura per la vendita della calce, e per ordine del Maggior Consiglio sino dal 1327 (7) riceveva da loro l'avviso quando dovevano cuocere nelle fornaci quella materia, il che accadeva almeno cinque volte durante l'anno lavorativo (dal 1 maggio al 31 ottobre) per ciascun fornaciaio. Per ultimo per la medesima deliberazione la Giustizia sopravvedeva allo smercio mediante una o più persone alle quali veniva affidato l'incarico di misurare presso ciascuna fornace la calce che vi si vendeva.

Nel capitolo precedente ho avvertito che i fabbricanti di suola ricevevano dai giustizieri vecchi i « calamerii » o misure; così pure i pellicciai, i sarti e i giubbettieri avevano dai medesimi istruzioni molto precise circa i prezzi e i lavori delle vesti, e parimenti i fabbri per il lavoro delle toppe e delle chiavi, i cerchiai e i bottai e i balestrieri per le dimensioni dei cerchi, delle botti e delle balestre, i fustagnai e i lavoratori di sciamiti per la composizione delle loro stoffe, e così in generale tutti gli altri corpi industriali, ma siccome questa notizia riguarda specialmente la tecnica dei mestieri, così mi riservo di trattarne più a lungo in una dissertazione speciale e per ora mi basta di aver dimostrato in genere quale fosse l'ingerenza dei giustizieri nella tecnica delle industrie e come ne regolassero lo svolgi-

(1) Parte II del registro, c. 4 B.

(2) Parte II del registro, c. 4 B.

(3) Parte I del registro, c. 86 B; erano allora giustizieri Marco Basilio, Pietro Coco e Marco Falier.

(4) Parte I del registro, c. 77 A.

(5) Parte II del registro, c. 11 B.

(6) *Spiritus*, c. 12 B. Le forme dovevano essere rivestite di ferro, perchè così erano inalterabili, e portavano il bollo del comune come contrassegno della loro precisione.

(7) *Spiritus*, c. 13 A.

mento di proprio impulso o per ordini espressi del Governo provocati da deliberazioni del Maggior Consiglio e talvolta anche dei Quaranta (1).

Circa la tecnica delle industrie dànno molte notizie le disposizioni dei capitolari, ma questo sarà il tema di un'altra dissertazione; qui solo noto che in qualche caso la sorveglianza era esercitata dalla Giustizia in via diretta e che talvolta trattarono di tale materia anche le deliberazioni del Maggior Consiglio in quanto proposero al Governo alcune ordinanze per i giustizieri e ne modificarono il capitolare. Così quanto ai prezzi delle merci, anche tra gli anni 1279 e 1330 spettò alla Giustizia Vecchia il diritto di fissarlo per ciascun'Arte nelle ordinanze (2), ma i documenti di quel mezzo secolo dànno alcuni particolari i quali dimostrano il modo con cui spesso avvenivano le variazioni nei prezzi. Così il capitolare dell'Arte della pece composto il 12 agosto 1301, stabiliva che quelli del sodalizio, quando compravano la pece, dovevano ritirare dai pesatori del comune la bolletta *(cedula)* e denunziare il prezzo dell'acquisto ai giustizieri, i quali poi fissavano il valore di quella merce per la vendita al minuto (3). Così pure un'ordinanza del capitolare dei « ternieri », forse in data del 1 ottobre 1300 (4), obbligava il gastaldo ad avvisare i giustizieri entro tre giorni, quando l'olio e il miele diminuivano di prezzo, perchè l'ufficio potesse mutare il calmiere.

D'altra parte la Giustizia non aveva neppur essa pieni poteri per fissare la tariffa; infatti il 7 ottobre 1281 (5) il Maggior Consiglio deliberò che senza il permesso della Signoria i giustizieri non potessero accrescere il prezzo della pece oltre

(1) Aggiungo soltanto alcuni particolari che meglio dimostrano quanto sopra ho affermato. I fabbricanti di berrette sino dal 17 agosto 1301 (parte II del registro, c. 73 A) non potevano fare berrette di lana con nastri o senza (« cum bindonis et sine bindonis ») di colore meno cupo di quello che avessero indicato nella mostra i giustizieri e i soprastanti dell'Arte (« biretas . . . minus scuras de lana quam mostra habebunt domini iusticiarii et suprastantes artis »). Senza licenza dei giustizieri gli speziali sino dal 20 novembre 1310 (parte II del registro, c. 33 A) non potevano fare la *peverada* (« piperata ») ch'era una salsa con pepe, cacio e zafferano, e così pure senza quella condizione ai conciatori di pelli non era lecito (parte I del registro, c. 18 B) sino dal 28 novembre 1302 « pelles que erunt aptate . . . ruminari » vale a dire torneggiare o dimenare nelle tine piene di acqua tiepida con pasta di vallonea per la concia le pelli cucite a guisa di otre. Parimente senza licenza dei giustizieri i muratori non potevano (parte I del registro, c. 77 B) sino dai 3 febbraio 1311 porre in opera per sè o per altri caldaie o altri arnesi per la fabbrica del sapone. I renaioli pure potevano (parte II del registro, c. 69 A, B) sino dal 25 febbraio 1280 andar con la barca a prendere la sabbia « nisi in primis plactum cum quo ierit positum fuerit ad pontum per dominos iusticiarios », cioè se la barca prima non fosse stata posta presso un tavolone di una riva, perchè i giustizieri esaminassero se era pulita e priva di sabbia anche nella sentina. I renaioli pure non potevano « mittere aliquod lignum subtus catenas de suis platis qui positi sunt propter iusticiam », cioè non potevano rimurchiare una barca alle *peate* poste presso il tavolone per l'ispezione dei giustizieri, forse perchè solo in quello poteva essere caricata la rena.

(2) Cf. p. e. il capitolare dei « ternieri » p. II del registro c. 62 A e quello dell'Arte della pece a c. 98 A p. II del medesimo registro.

(3) Cf. il capitolare dell'Arte della pece, p. II del registro, c. 98 A. Il Comune aveva già da alcuni anni il monopolio della pece, della quale s'importavano a Venezia annualmente 1000 migliaia: cf. la deliberazione del 9 maggio 1282 nel *Liber Comunis primus* a c. 27 A.

(4) Parte II del registro, c. 64 A.

(5) *Liber Comunis secundus*, c. 103 A. I giustizieri avevano però la facoltà di diminuire il prezzo corrente della pece e dell'olio senza chiedere la licenza alla Signoria

sei denari per libbra, estendendo così a quella merce una limitazione consimile ad un'altra che era già in vigore per il prezzo dell'olio, e il 9 maggio 1308 (1) vietò a quegli ufficiali di aumentare il prezzo della calce, dei mattoni, dei tegoli e degli embrici senza esporre le ragioni al doge e al suo consiglio e senza averne ottenuto licenza.

Come negli anni precedenti, la competenza della Giustizia era estesa pure in quel mezzo secolo a regolare anche in altri modi secondo le prescrizioni dello statuto e le deliberazioni del Maggior Consiglio il commercio interno e quello d'importazione e d'esportazione in quanto alimentava le industrie delle Arti poste sotto la sorveglianza di quell'ufficio, ma i documenti rivelano nuovi particolari che indarno si ricercano nelle testimonianze anteriori. I sarti potevano anche vendere i panni al minuto (« ad retalium »), ma soltanto nelle botteghe del comune, sotto pena di lire 30 e soldi 12 $^1/_2$ da pagarsi ai giustizieri (2) per ciascuna contravvenzione; tuttavia i documenti dimostrano all'evidenza che l'obbligo non era osservato con rigore; infatti il 17 marzo 1304 (3) il Maggior Consiglio stabilì che quegli ufficiali passassero sopra a questo divieto, come già avevano fatto i loro antecessori, e probabilmente la deliberazione fu presa perchè in pratica l'ordinanza anteriore s'era mostrata assai inefficace.

Intorno alla vendita delle frutta ci è rimasto un documento di qualche valore, perchè è il più antico ricordo di quel commercio dopo la legge annonaria dello Ziani e dimostra che i mercanti di quei prodotti dipendevano dalla Giustizia Vecchia, sebbene la loro Arte non avesse ancora un capitolare, come risulta indirettamente dal noto registro (4). Per deliberazione del Maggior Consiglio in data del 16 luglio 1323 (5) i giustizieri vecchi invigilarono che in nessuna stazione o banco, a S. Marco o a Rialto, i fruttivendoli tenessero zucche, poponi e cocomeri, ma non è chiara la ragione del divieto, perchè il documento non accenna nè ad abusi dei grossi mercanti per rialzare il prezzo di quei prodotti nè ad altre condizioni speciali (6).

Importanti disposizioni ci sono state trasmesse rispetto all'Arte dei medici e degli speziali dal *Liber Pilosus* ed esse ci manifestano quanto variò in quel periodo per opera del Maggior Consiglio l'ingerenza diretta della Giustizia Vecchia nella

(1) *Capricornus*, c. 69 B. La terminazione fu cancellata dallo scrivano ducale Giovanni Vido il 5 maggio 1377 per mandato dei consiglieri Nicolò Rosso e Francesco Contarini.

(2) Sopra ho indicato quali panni non erano compresi nel decreto.

(3) *Maggior Consiglio*, *Magnus*, c. 61 B. La *parte* del *Magnus* (M. C.; c. 61 B) accenna ad un'ordinanza del capitolare dei sarti, anteriore al 17 marzo 1304, ma essa invano vi si ricerca. Come ho notato nella dissertazione citata, il capitolare dei sarti *deve* essere mutilo così come si legge nella p. II del registro, e ciò per la perdita di una o più carte innanzi la c. 40 A.

(4) Infatti nel registro manca il capitolare di quella corporazione, e siccome i documenti della collezione giungono al 1330, così è da ritenere che quell'Arte nel secolo XIII e nel XIV, almeno sino al 1330, si reggesse secondo le consuetudini tradizionali.

(5) *Phronesis*, c. 111 B; la deliberazione è del 16 luglio 1323, e fu cancellata il 5 maggio 1377 dallo scrivano ducale Giovanni Vido per mandato di Giovanni Nicolò Rosso e Francesco Contarini.

(6) Qualche provvedimento consimile fu preso più tardi. Cf. Cecchetti, *La vita dei veneziani nel 1300* nell'*Archivio Veneto*, XXX, 66. — Al Cecchetti è sfuggito il documento del 1323.

tecnica di quelle professioni. Il 21 maggio 1297 (1) il Maggior Consiglio su proposta approvata già dai Quaranta deliberò che le medicine, ed in ispecie i siroppi e la teriaca, fossero composte con le migliori materie in due o più botteghe per conto del comune, il quale così avrebbe aggiunto un nuovo monopolio; ogni bottega avrebbe avuto i *confectionarii*, scelti dai giustizieri vecchi, con la mercede che a questi fosse sembrata conveniente, e i venditori avrebbero dovuto trovarsi al banco della vendita, forse per turno, il giorno e la notte di continuo per i bisogni degli ammalati; i giustizieri vecchi erano obbligati a ispezionare i laboratori, a distruggere i farmachi cattivi e a riscuotere le multe per le contravvenzioni sotto pena di pagarle del proprio agli « avogadori di comun », e in questo caso il delatore riceveva per compenso un terzo dell'ammenda; i soli medici, essendo esperti nell'arte e interessati alla guarigione degl' infermi, potevano comporre in secreto quelle medicine che giudicassero più efficaci; in fine il comune doveva guadagnare dal monopolio dei farmachi una somma pari a quanto ritraeva da quello del canape, cioè soldi quaranta per migliaio (2). La deliberazione fu cancellata dallo scrivano ducale Pietro per mandato di Ruggero Morosini e di Marino Zorzi, e poichè essa non venne registrata anche nel *Liber Cerberus* dell'Avogaria di Comun, e, come ho altrove dimostrato, la composizione dei primi registri di quell'uffizio fu stabilita il 6 aprile 1309, così credo che quella *parte* sia stata annullata innanzi a quell'epoca (3). Nello stesso *Liber Pilosus* (4) si legge in data 2 giugno 1299 una deliberazione per la quale il Maggior Consiglio vietò ai medici di tenere botteghe di medicinali e d'essere a parte di quel commercio cogli speziali, come già era stato stabilito nell'antico loro capitolare dell'aprile 1258, e anche deliberò che entro un mese la Signoria d'accordo con i Quaranta prendesse i provvedimenti più efficaci perchè le medicine fossero buone e secondo le norme dell'Arte, ma la rispettiva ordinanza non ci è stata trasmessa.

Non meno importante fu l'azione diretta della Giustizia Vecchia tra il 1279 e il 1330 circa il commercio del frumento e delle biade nel fondaco del comune. Già nell'aprile 1282 (5) fu riformato il capitolare di quei venditori, che era stato composto sino dal dicembre 1271 (6), e forse nemmeno allora per la prima volta. Il 7 ottobre 1281 (7) il Maggior Consiglio deliberò che i giustizieri vecchi ispezionassero il fon-

(1) *Liber Pilosus*, c. 69 B.

(2) *Liber Comunis primus*, c. 27 A.

(3) Il *Liber Pilosus* a c. 72 A ricorda una deliberazione del 14 settembre 1297 per la quale il *consilium speciariorum* era revocato; ma la disposizione non è chiara perchè mentre si dà agli speziali la facoltà di esercitare l'arte come prima, si aggiunge: « exceptis syrupis et medicinis et aliis rebus pertinentibus ad infirmos », vale a dire quelle stesse merci ricordate nella deliberazione del 21 maggio 1297 come generi di privativa del comune, ma pare che in essi non fosse compresa la teriaca, perchè subito dopo nel documento si legge: « et illi speciarii qui sunt et erunt pro comuni, teneantur cercare tyriacas factas et fiendas per alios stacionarios et probare si erunt bone vel non »; ad ogni modo continuò anche dopo il 14 settembre 1297 il monopolio della maggior parte dei farmachi che così furono venduti per conto dello Stato. La *parte* del *Pilosus* fu cancellata da *Beneinchà de Gheciis auctoritate imperiali notarius et ducatus Veneciarum scriba* per mandato dei consiglieri Romeo Gritti, Tommaso Miani e Jacopo Zeno. Lo scrivano Benincasa dei Gezzi esercitò il suo ufficio sino al 1336.

(4) *Liber Pilosus*, c. 81 B.

(5) Parte II del registro, c. 36 A.

(6) Parte II del registro, c. 24 B.

(7) *Liber Comunis secundus*, c. 103 A.

daco almeno una volta per settimana e che vi facessero numerare tutte le misure da mezzo staio, da un quarto e le quarteruole ogni anno nella festa di s. Michele, affinchè i « fonticarii » ne conoscessero con precisione il numero e ne tenessero nota al pari dei « camerarii iusticie. » La deliberazione fu cancellata dallo scrivano ducale Gusmerio de Madonio (1) per mandato di Marco Regini, Pietro Basilio e Andrea Zeno e siccome non venne trascritta nel *Liber Bifrons*, così si deve ritenere che sia stata annullata innanzi il 6 aprile 1309. Altre due deliberazioni furono prese dal Maggior Consiglio circa tale commercio l'8 novembre 1281 (2); per la prima fu raccomandato ai giustizieri che i mercanti del fondaco nel misurare il grano nelle vendite al minuto, ne levassero il colmo dallo staio con una sola mano (3); per la seconda terminazione, che pure manca nel *Bifrons* e però fu annullata innanzi il 6 aprile 1309, i giustizieri dovevano dare in nota agli ufficiali sopra il grano, la quantità del frumento che era stato incettato in seguito a loro licenza, e anche di quello che poi si sarebbe incettato, pure per loro permesso; la prima denunzia doveva aver luogo non più tardi di otto giorni dopo l'arrivo della merce, e la seconda tre giorni innanzi che il grano giungesse; inoltre dovevano dare consimili avvisi per il frumento che si esportava, affinchè quegli ufficiali conoscessero con precisione la quantità del grano che a Venezia si trovava e prendessero i provvedimenti necessari per impedire che nella città vi fosse difetto di quella merce. Innanzi al dicembre 1297 gli assaggiatori e i venditori del fondaco passarono sotto la dipendenza degli ufficiali sopra il frumento; per la cattiva prova il 31 di quel mese il Maggior Consiglio deliberò che ritornassero sotto la giurisdizione della Giustizia Vecchia (4), ma poi si ritornò alla seconda mutazione (5), perchè il 4 settembre 1298 fu stabilito (6) che non più i giustizieri, ma gli ufficiali sopra il frumento potessero dare licenza di scaricare in altri luoghi che nel fondaco il grano importato; e il 4 marzo dell' anno seguente (7) si deliberò pure dal Maggior Consiglio che alla Giustizia Vecchia fossero tolte le funzioni già esercitate dagli ufficiali preposti al commercio del grano.

Non meno degne di nota sono le disposizioni circa il commercio e l' industria del canape. Già sino dal 1263, per deliberazione del Maggior Consiglio (8) in data del 29 agosto, fu vietato ai cittadini ed abitatori del ducato l'acquisto e l'incetta del canape, probabilmente perchè lo Stato ne voleva il monopolio. Tra il novembre 1278

(1) Cf. il così detto *Liber Comunis primus*, *copia* a. c. 84 A.

(2) *Liber Comunis secundus*, c. 103 B; la pena per ciascuna contravvenzione era di un grosso e per metà era a beneficio di chi denunziava l' abuso, e veniva riscossa dagli ufficiali *super frumento*.

(3) Nel calmiere del 1177 (cf. l'ediz. citata) di Sebastiano Ziani viene prescritto che il colmo sia levato con una rasiera esatta e rotonda.

(4) *Liber Pilosus*, c. 73 B.

(5) Infatti la deliberazione fu cancellata dal solito Pietro per mandato di Tommaso Viadro, Marino Morosini, Jacopo Barozzi e Jacopo Polano; la cancellazione probabilmente avvenne poco dopo il 4 marzo 1299 e per certo innanzi al 6 aprile 1309, perchè nel *Liber Cerberus* dell'Avogaria si legge a c. 66 A: « Redducatur ad eos *(cioè ai giustizieri vecchi)* ordo saçatorum et venditorum bladi », ma in luogo del documento si ha uno spazio bianco di tre righi con la nota « Millesimo ducentesimo LXXXXVIII. die. IIII. septembris. cancelatum inveni ».

(6) *Liber Pilosus*, c. 77 B.

(7) *Liber Pilosus*, c. 79 B.

(8) *Liber Comunis primus*, c. 14 A.

e il novembre 1279, come risulta dalla scrittura caratterisca di Jacopo prete di S. Canciano, nel capitolare dei filacanape (1) furono aggiunte alcune ordinanze che meglio regolarono l'opera dei giustizieri nella sorveglianza di quel commercio. I filacanape potevano acquistare per la loro industria il canape fuori del ducato, ma come la merce giungeva a Venezia, non poteva essere da loro scaricata senza la licenza dei giustizieri. Scaricata la merce, gli stimatori ne giudicavano il valore e distinguevano il canape buono dallo scarto, ossia dal « refugium dicti canapi », quindi la Giustizia soleva accordare agli uomini dell'Arte la facoltà di comprare per i loro lavori la merce buona e cattiva importata da uno dei loro confratelli. Sembra adunque che il Governo facesse allora eccezione al provvedimento del 1263 a favore dei soli filacanape per i bisogni della loro industria, ma nulla osta che dopo la stima e prima della rivendita a quelli dell'Arte, comprasse per suo conto la merce importata e per suo conto la vendesse, come si praticò in seguito.

Infatti nel maggio 1282 (2) i giustizieri vecchi mandarono alla Signoria una petizione che il giorno 9 di quel mese fu letta nel Maggior Consiglio per provocare una deliberazione. Quegli ufficiali domandarono che fossero istituiti tre o quattro nuovi funzionari del comune con lo stipendio di 40 soldi di grossi per ciascuno e col mandato di sorvegliare il commercio del canape e della pece, e che fossero scelti dalla Signoria e dai Quaranta tra i membri del Maggior Consiglio e ricevessero il capitolare dai loro elettori. Il Maggior Consiglio accettò le proposte, fissò a tre il numero dei nuovi funzionari, perché così erano possibili le decisioni a maggioranza e ne determinò i doveri; il loro obbligo principale era l'incetta per conto dello Stato, di tutto il canape e di tutta la pece che s'importava nello Stato, cioè di 1000 migliaia di pece e di 400 a 500 migliaia di canape per ciascun anno, ed avevano anche facoltà di multare con lire 30 e soldi 12 $^1/_2$ chiunque importasse nel ducato quella merce senza venderla a loro; nel rivenderla a quelli dell'Arte per il commercio minuto, dovevano far guadagnare allo Stato soldi 20 per ogni migliaio di pece e soldi 40 per ogni migliaio di canape, tenevano una casa per l'ufficio e altri luoghi per il deposito della merce, ed erano assistiti da uno scrivano, da tre « pueri » e per la pesatura da un facchino. La deliberazione del Maggior Consiglio o non fu affatto eseguita o solo in via transitoria, perchè nove anni appresso, cioè il 23 ottobre 1291 (3) quel medesimo Consiglio deliberò che la Signoria e i Quaranta eleggessero tre ufficiali sopra il commercio del canape, e un documento del 7 maggio 1299 (4) ce li presenta nell'esercizio delle loro funzioni. Perciò appunto le terminazioni del 1282 e del 1291 furono cancellate nel registro ufficiale dallo scrivano pubblico Pietro, e ciò fu praticato dopo una deliberazione del Maggior Consiglio in data del 15 ottobre 1286 (5) che ne confermò un'altra consimile già approvata dai Quaranta come addi-

(1) Parte II del registro, c. 2 A.

(2) *Liber Comunis primus*, c. 27 A.

(3) *Liber Pilosus*, c. 15 A.

(4) *Liber Pilosus*, c. 80 B. Lo stesso registro a c. 38 B sg. dà un'altra deliberazione del Maggior Consiglio in data del 30 dicembre 1293 la quale fissò meglio la competenza di quegli ufficiali e stabilì il loro capitolare. Un'altra deliberazione a c. 41 A in data 10 marzo 1294 fissò le regole per la elezione, il che prova che l'ufficio non era stato ancora istituito.

(5) *Liber Zaneta*, c. 17 B.

zione al capitolare dei giustizieri vecchi, cioé che i maestri filacanape i quali lavorassero per loro proprio conto (« capitaneis artis »), non potevano dare ai lavoranti oltre cento libbre di canape senza il consenso di quegli ufficiali, e che questi dovevano ispezionare il canape dato agli operai valendosi di tre uomini i quali ricevevano il compenso di due soldi di piccoli per ciascun migliaio di quella merce (1).

Nel mezzo secolo tra il 1279 e il 1330 il Maggior Consiglio modificò le funzioni della Giustizia Vecchia quanto alla sorveglianza ch'essa doveva esercitare sulla importazione del carbone, così necessario all'Arte dei fabbri. I giustizieri sorvegliavano la vendita di quella merce, perchè altrimenti i fabbri potevano mancarne, e però sino dal gennaio 1281 (2) a nessuno di quel sodalizio era lecito di vendere il carbone a chi non fosse del mestiere e del suo stesso colonello, a meno che non ne avesse ottenuto il permesso dalla Giustizia. Due anni appresso, cioè il 15 maggio 1283, il Maggior Consiglio (3) deliberò che, contro i capitolari dei giustizieri vecchi e dei visdomini dei Lombardi, qualunque veneziano « per vias non vetitas » potesse per un anno importare carbone e venderlo senza pagare il dazio di due soldi per libbra ; il provvedimento fu transitorio e forse fu richiesto dalla scarsezza della merce rispetto alla richiesta ; certo è che la « parte » fu cancellata dallo scrivano ducale Gusmerio de Madonio per mandato dei commissari Marco Regini e Pietro Basilio, e siccome essa manca nel *Cerberus*, così è da ritenere che la cancellazione sia avvenuta innanzi il 6 aprile 1309.

Anche sul mercato del pesce la Giustizia s'era riservata un'azione diretta. Una disposizione del capitolare dei pescivendoli (4) che non ha data, ma, come si rileva dal contesto, fu stabilita tra il 1278 e il 1288, prescriveva che nessun mercante potesse vendere di suo arbitrio per intero o a pezzi un pesce che pesasse oltre le sedici libbre, perchè prima di tagliarlo e di venderlo era necessario che fosse stimato dai giustizieri, forse per fissarne il prezzo speciale. L'ispezione delle pescherie (5) sino dal 4 settembre 1303 era fatta ogni giorno dai tre soprastanti dell'Arte, ma quando il pesce marcio sequestrato ad un mercante, valeva oltre i 20 soldi, essendo necessaria una condanna più grave (6), esso era presentato alla Giustizia.

Anche il commercio del pesce, per il dazio, era una rendita dello Stato (7), perchè non poteva esser comprato che *al palo*, cioè al luogo della stima e del dazio. Il comune alle volte dava in appalto l'esazione del dazio a dei mercanti che compravano il pesce all'ingrosso e poi lo rivendevano ai pescivendoli pel commercio mi-

(1) Nel *Liber Zaneta* la terminazione fu cancellata dallo scrivano Pietro; nel *Liber Cerberus* a c. 65 B dopo il titolo « Dent filacanipis modum conmittendi canipum ponderans a libris C supra » manca il documento, e nello spazio bianco di tre righi si legge dopo la data « Millesimo ducentesimo LXXXVI » la ragione dell'omissione : « Inveni hoc consilium cancelatum » Ciò dimostra che la cancellazione fu anteriore all'aprile 1309. Circa i segni dei filacanape ai quali la deliberazione si riferisce, cf. la cit. dissertazione a p. 54, nota 4.

(2) Parte I del registro, c. 65 A.

(3) *Liber Luna* (copia) c. 36 B ; il documento appartiene a quelli già registrati nelle carte che dall'originale furono strappate.

(4) Parte II del registro, c. 9 A.

(5) Parte II del registro, c. 10 A.

(6) Ciò sarà meglio dimostrato più sotto (p. 42, nota 8) a proposito della competenza del tribunale dell'Arte in materia penale.

(7) Cf. Cecchetti, op. cit., *Archivio Veneto*, XXX, 47 sg.

nuto. Ma questi talvolta, anche innanzi al 1297 (1), per non pagare il dazio compravano il pesce, anzichè da quei mercanti, nelle isolette circostanti da Jesolo a Chioggia; il Maggior Consiglio vietò quell'abuso e impose alla Giustizia l'obbligo della sorveglianza e di punire i colpevoli con lire 30 e soldi 12 $^1/_2$, ma il 25 agosto 1297, essendo quasi tutti i rivenditori caduti in quella pena, deliberò che si revocasse il decreto e diede facoltà ai giustizieri di provvedere e punire nel modo che loro sembrasse più utile, e ciò significava che si poteva applicare una pena minore di quella prescritta. Un provvedimento consimile, che è stato ricordato dal Cecchetti (2), fu preso dal Maggior Consiglio il 23 settembre 1304, e pur da esso si rileva che la frequenza delle contravvenzioni dovute alla povertà di quella gente, consigliò al Governo maggiore mitezza nell'applicazione delle pene.

Importanti mi sembrano anche i provvedimenti dei giustizieri circa il commercio delle materie prime per l'industria vetraria e dei suoi prodotti, ma, avendone già trattato altrove, rimando il lettore per questa parte alla mia dissertazione intorno all'Arte dei « fioleri » (3), e qui solo aggiungo che soltanto col parere favorevole del Maggior Consiglio e col consenso del Governo la Giustizia Vecchia poteva vietare l'esportazione delle materie prime, necessarie a quell'industria (4), o permettere ai « fioleri » di lavorare nei cinque mesi vietati (5) o di attendere a lavori commessi a loro da altre città. Così nel 1289 la Giustizia Vecchia non di suo arbitrio, ma per deliberazione del 6 settembre presa dal Maggior Consiglio, accordò al fialaio che a Murano lavorava un *fanò* (fanale) per Ancona, la licenza di compierlo, sebbene fosse terminato l'anno lavorativo, e pure per deliberazione del Maggior Consiglio il nunzio di quella città potè esportarlo senza pagare alcun dazio (6); parimente il 28 agosto 1305 (7) il Maggior Consiglio deliberò che i giustizieri accordassero facoltà ai fialai di lavorare un fanale pel comune di Ancona (« feralem vitreum ponendum supra turrim moli Anconitanorum »), purchè non attendessero ad altri lavori, prova evidente che l'anno lavorativo era già finito, e il 9 novembre 1318 (8) il Maggior Consiglio approvò che la Giustizia Vecchia desse licenza ai « fioleri » di lavorare alcune finestre al prezzo di lire cento per i frati minori d'Assisi.

La sorveglianza che si praticava per constatare e all'uopo per prevenire le

(1) *Liber Pilosus*, c. 71 A.

(2) Cecchetti, op. cit., *Arch. Veneto*, XXX 48.

(3) Cf. *Nuovo Archivio Veneto*, I, 184 sg.

(4) Cf. la deliberazione del 11 gennaio 1315 nel *Liber Presbyter* a c. 137 B. La terminazione fu cancellata dallo scrivano ducale Giovannino Lombardo, detto Calderario, per mandato di Nicolò Arimodo, Francesco Dandolo, Marin Falier ed Enrico Michiel.

(5) *Liber Zaneta*, c. 18 A; deliberazione del 14 novembre 1286.

(6) *Liber Zaneta*, c. 63 A.; la deliberazione fu cancellata dal cancelliere ducale Tanto per mandato dei consiglieri Nicolò Arimodo, Marco Falier, Francesco Dandolo ed Enrico Michiel.

(7) *Liber Magnus*, c. 94 A. (Mag. Cons.). La terminazione fu cancellata dallo scrivano ducale Marco Siboto per mandato dei consiglieri Marco Contarini e Vitale Michiel. Marco Siboto tenne l'ufficio tra gli anni 1297 e 1315. Cf. Predelli *I Libri commemoriali* I, *Regesti* I, pp. 7, 152.

(8) *Phronesis*, c. 7 A. La terminazione fu cancellata dallo scrivano ducale Giovannino Lombardo detto Calderario, per mandato dei consiglieri Francesco Dandolo, Giustiniano Giustinian, Marin Falier ed Enrico Michiel. Il Calderario è ricordato, come scrivano ducale, in documenti degli anni 1312-1322. Cf. Predelli, op. e loc. cit. 119, 244.

violazioni dei capitolari, era esercitata dai giustizieri o in modo diretto, come è stato dimostrato dagli esempi addotti, o per vie indirette, quali erano l'opera dei funzionari a loro sottoposti, quella del gastaldo, dei soprastanti e in genere degli ufficiali dell'Arte, e anche le denunzie, che secondo i capitolari dovevano esser fatte da chiunque apparteneva a quei consorzi. Già per rendere più agevole il controllo, era prescritto che ogni maestro ponesse un segno speciale nei lavori della sua Arte da lui eseguiti i quali in tal modo potevano essere facilmente riconosciuti e distinti dagli altri; così i filacanape erano stati obbligati sino dal loro capitolare antico (1) a porre in ciascun lavoro un filo del colore che loro avessero assegnato i giustizieri; così i fabbricanti di balestre dovevano sino dal 24 febbraio 1305 (2) fare il loro segno tanto nell'arco quanto nel fusto « tam in arcu quam in tenerio prout signatum est ad cameram iusticie, nec aliquis audeat contrafacere signum alicuius »; così pure i fabbricanti di caldaie (3) sino dal 26 novembre 1282 furono obbligati a porre il proprio segno in fondo a ciascuna caldaia, e altri tre segni di collaudo vi dovevano essere eseguiti in seguito dai giustizieri, e parimente ciascuna pezza di fustagno (4) doveva portare il segno del maestro che l'aveva lavorata.

In alcune funzioni i giustizieri non intervenivano direttamente, ma le affidavano ai loro « pueri » e nunzi e al gastaldo. Si comprende facilmente che la natura molto pedestre di alcune funzioni impedisse l'intervento diretto di quegli ufficiali; così ad esempio bastava un loro nunzio per il sequestro dei beni di un artigiano che non avesse voluto pagare agli ufficiali dell'Arte una multa, e pure sino dall'8 febbraio 1303 era sufficiente un loro nunzio per aiutare il gastaldo dei fabbri (5), quando nella ispezione delle ancore doveva constatare la loro bontà e porvi il bollo di collaudo, e parimenti i « pueri » della Giustizia erano richiesti dal gastaldo e dagli ufficiali dei conciatori di pelli (6) sino dal primo luglio 1307 ogni volta che quelli dell'Arte nella contrada di s. Eufemia della Giudecca si rifiutavano di pagare la multa di cinque soldi a cui erano stati condannati dal tribunale del sodalizio per aver giocato d'azzardo sotto il portico della chiesa e delle case pertinenti al tempio. D'altra parte pure si comprende che i giustizieri affidassero al gastaldo o ai soprastanti dell'Arte (7) la sorveglianza ordinaria sulla tecnica e sulla disciplina, perchè altrimenti come mai avrebbero potuto esercitarla con efficacia in via diretta su tante

(1) Parte I del registro, c. 126 A. La disposizione fu anteriore al maggio 1278.

(2) Parte II del registro, c. 34 A.

(3) Parte II del registro, c. 68 B.

(4) Parte I del registro, c. 82 B. Anche i fabbricanti dei pesi da libbra erano obbligati a porre il proprio segno sui loro lavori (cf. parte II del registro, c. 38 A). Quanto agli orefici (parte II del registro, c. 46 B; parte I del registro, c. 115 A) sino dal marzo 1233 la Giustizia si riservava il diritto del bollo per il collaudo, e il segno non poteva essere contraffatto dagli uomini dell'Arte (« item non contrafaciam nec contrafieri consentiam sigillum ducatus nec iusticiariorum ») come era indicato espressamente nel loro capitolare.

(5) Parte I del registro, c. 63 B.

(6) Parte I del registro, c. 17 A. L'Arte dei conciatori di pelli, come risulta dal suo capitolare antico del settembre-dicembre 1271 (cf. la mia dissertazione citata a p. 29 del n. 13 del *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano*) risedeva sino da quel tempo nell'isola della Giudecca (*Judeca*).

(7) È degna di nota l'ordinanza in data 5 agosto 1322 che si legge nel capitolare degli speziali (parte II del registro, c. 33 B); per essa i soprastanti dell'Arte dovevano presentarsi nel

corporazioni? Ma dei poteri del gastaldo e dei soprastanti non è questo il luogo opportuno per trattarne; il tema sarà svolto nella prossima mia dissertazione intorno agli ordinamenti delle Arti veneziane nei secoli XIII e XIV.

Altro mezzo di controllo (1) per la Giustizia erano le denunzie alle quali venivano obbligati quanti appartenevano a quei sodalizi. Tutti i capitolari con l'obbligo del giuramento prescrivevano agli uomini delle corporazioni la denunzia di qualsiasi contravvenzione agli statuti dell'Arte, ma spesso per alcune ordinanze l'obbligo fu definito in modo speciale. Così i tre soprastanti dei fabbricanti di remi dovevano denunziare ai giustizieri sino dal 15 settembre 1307 quante frodi constatavano nelle ispezioni circa i lavori dei remi (2); così pure i fabbricanti di balestre (3) avvisavano i medesimi ufficiali a carico dei filacanape ogni volta che trovavano in quelle armi lo spago di cattiva qualità; parimente (4) i maestri carpentieri sino dall'ottobre 1292 s'impegnarono a dare notizia ai giustizieri di quanti alberi, antenne e timoni avessero trovati difettosi, e il gastaldo dei fabbri (5) sino dal 22 settembre 1309 s'obbligò a denunziare alla Giustizia Vecchia quanti del suo sodalizio avessero comprato contro il capitolare chiavi vecchie senza che fossero state rotte prima dell'acquisto. I soprastanti dei renaioli (6) sino dal 25 febbraio 1280 solevano ricorrere a quell'uffizio contra quelli dell'Arte che loro non avessero pagato una multa otto giorni dopo la scadenza, e sino dal 26 novembre 1282 (7) i soprastanti all'Arte dei fabbricanti di campane e caldaie denunziavano ai giustizieri i maestri che loro avessero impedite le ispezioni. Per un'ordinanza che fu stabilita tra il 1278 e il 1281 (8), i tre soprastanti dei giubbettieri dovevano almeno una volta al mese ispezionare le botteghe e le case dei maestri e riferire alla Giustizia Vecchia le contravvenzioni che avessero constatato; inoltre era comune a quasi tutti i capitolari l'ordine che si denunziassero a quell'ufficio le cospirazioni e communele contro il sodalizio, i cittadini e lo Stato (9), e anche gli oggetti che fossero sembrati di provenienza furtiva (10).

mattino di ogni sabato per l'ispezione delle botteghe ai giustizieri, al suono della campana degli ufficiali. I tre soprastanti all'importazione delle ancore e delle chiavarde (parte II del registro, c. 83 A) dovevano consegnare ai giustizieri quante ne trovavano di difettose.

(1) Altra garanzia per il retto esercizio delle industrie erano le pieggerie che gli uomini delle Arti dovevano dare alla Giustizia Vecchia. Cf. cap. tintori, parte II del registro, c. 99 B (3 maggio 1305); i venditori di biade nel fondaco del comune, avevano i loro mallevadori presso lo Stato, e se il mallevadore di un mercante usciva dal ducato, doveva essere sostituito da un altro (parte II del registro, c. 36 A, aprile 1282).

(2) Parte II del registro, c. 92 A.

(3) Parte II del registro, c. 77 A.

(4) Parte I del registro, c. 38 A.

(5) Parte I del registro, c. 64 A. La disposizione del capitolare era stata fissata per ragioni di pubblica sicurezza.

(6) Parte II del registro, c. 69 A.

(7) Parte II del registro, c. 68 B.

(8) Parte II del registr , c. 4 A.

(9) Cf p. e. parte II del registro, c, 62 A, cap. « ternieri », 15 maggio 1279; c. 85 B cap. fabbricanti di pettini (nov. 1297); c. 88 B, cap. tornitori (15 sett. 1300); c. 90 B, cap. fabbricanti di scodelle (3 gennaio 1301).

(10) Gli oggetti potevano essere denunziati anche al gastaldo o ai tre soprastanti. Cf. parte II del registro, c. 4 B, cap. giubbettieri (1278-1281; c. 19 B, cap. panni vecchi; c. 21 A cap. fusai (1282, 12 maggio); c. 63 B cap. ternieri (1281); c. 68 A, cap. cappellai (1280, 25 febbraio); c. 69 B, cap. renaioli (7 aprile 1281); c. 72 B. cap.

I giustizieri come davano ai corpi d'Arte il capitolare, così potevano accordare di quando in quando in condizioni speciali l'esenzione da alcuni obblighi, e gli statuti di quei sodalizi dànno numerosi esempi di simili licenze. Sopra ne ho ricordati alcuni circa la tecnica delle industrie; qui aggiungo che ai fabbricanti di balestre era necessario sino dal 14 luglio 1306 il permesso della Giustizia Vecchia per vendere più di un paio di quelle armi ad una sola persona (1); inoltre senza la licenza di quegli ufficiali non si poteva radunare, nemmeno per le elezioni del gastaldo e dei soprastanti, il capitolo dell'Arte oltre le due volte nelle quali era prescritta la lettura del capitolare (2). Parimente senza l'approvazione dei giustizieri non era lecito mutare lo statuto di un'Arte (3); in qualche capitolare, come in quello dei lavoranti in mezza maiolica, fu anche stabilito che quando l'iniziativa delle mutazioni moveva dal sodalizio, l'istanza doveva essere fatta dai capi dell'Arte col consenso del capitolo o almeno della sua maggioranza (4), e nel capitolare dei fustagnai (5) venne prescritto che il gastaldo non aveva facoltà di presentare alla Giustizia Vecchia una petizione in nome dell'Arte senza essere accompagnato dalla maggior parte dei suoi ufficiali. Senza licenza dei giustizieri i renaioli (6) fino dal 25 febbraio 1280 non potevano andare a prendere la sabbia nelle domeniche, nè ai maestri pittori sino dal 23 febbraio 1301 (7) fu lecito senza il permesso della Giustizia Vecchia tenere presso di sè, come lavoranti a mercede, più di due maestri, nè del consenso di quell'autorità potevano fare a meno i maestri calafati che dalla metà dell'agosto al primo giorno del giugno volevano lavorare tutto il sabato, cioè anche dopo il mezzodì (8), nè i maestri muratori, se un loro figlio o garzone intendeva lavorare nella sua arte presso un amico in una delle solennità riconosciute dello Stato (9).

Molto affine al diritto di esonerare da alcuni obblighi dei capitolari era quello di grazia, che i giustizieri esercitavano assai di rado e a favore di speciali persone. Così il 20 aprile 1301 (10) concessero al tornitore « Odorico de Cacis sancti Moysi » di tener seco un garzone « ad panem et vinum » come apprendista, contro la dispo-

fabbricanti di berrette (3 giugno 1281); parte I del registro, c. 6 A, cap. calzolai (ottobre 1278-12 nov. 1282); c. 76 A, cap. muratori (15 agosto 1282); cap. pittori (1278-1282) nel *Nuovo Archivio Veneto*, II, 345; cap. fialai (aprile 1281) nel *Nuovo Archivio Veneto*, I, 333.

(1) Parte II del registro, c. 35 A. Il divieto era stato fatto, perchè la merce non mancasse agli acquirenti.

(2) Parte II del registro, c. 4 B, cap. giubbettieri (1278-1281), ma quel sodalizio poteva riunirsi tre volte all'anno; c. 9 B, cap. pescatori (1278-1288); c. 21 B, cap. fusai (1282); c. 83 A, cap. cristallai (16 febbraio 1311), ma in quel sodalizio il capitolo si convocava quattro volte l'anno, e non due; come sino a quell'epoca, per la lettura del capitolare, ma « cum licentiam tamen dominorum iusticiariorum »; c. 92 A, cap. fabbricanti di remi (15 settembre 1307); c. 99 B cap. tintori (3 maggio 1305).

(3) Cf. parte II del registro, c. 72 B (3 giugno 1281) cap. dei fabbricanti di berrette; c. 80 B (novembre 1284) cap. dei cristallai.

(4) Parte II del registro, c. 89 B (3 gennaio 1301); così anche il capitolare dei « galedarii » (26 settembre 1307) parte I del registro c. 123 A; e il capitolare dei pittori (marzo 1304) nel *Nuovo Archivio Veneto*, II, 354.

(5) Parte I del registro, c. 87 A (1280-82)

(6) Parte II del registro, c. 69 A.

(7) Cf. *Nuovo Archivio Veneto*, II, 353. Con qual provvedimento si voleva impedire che ad alcuni maestri mancassero i lavoranti.

(8) Parte I del reg., c. 30 B (luglio 1289).

(9) Parte I del reg., c. 76 A (15 agosto 1280).

(10) Parte II del registro, c. 89 A.

sizione del capitolare che accordava quel diritto ai soli maestri; così per grazia della Giustizia Vecchia sino dal marzo 1317 (1) Francesco, figlio del maestro Nicola chirurgo, potè fabbricare e vendere occhiali, sebbene il capitolare dei cristallai prescrivesse l'obbligo del giuramento per l'esercizio di quell'industria, e Francesco non l'aveva prestato, probabilmente perchè non apparteneva a quel sodalizio.

Ma non sempre era lecito a quei giustizieri accordare quelle esenzioni, perchè in molti casi era necessario anche il permesso del Governo in seguito al parere favorevole del Maggior Consiglio. Così senza quelle condizioni i giustizieri non potevano accordare ai fialai la licenza di lavorare nei cinque mesi nei quali le loro fornaci dovevano stare senza fuoco, e nemmeno potevano far grazia delle multe più gravi comminate dai capitolari. Facilmente si comprende il motivo di queste limitazioni, perchè corrispondevano non solo alle grazie che il Governo su proposta del Maggior Consiglio largiva per mitigare alcune sentenze di quei funzionari, ma anche ad altri provvedimenti per i quali era ristretta la competenza di quell'ufficio.

Infatti i giustizieri davano bensì i capitolari alle Arti e a tenore di questi talvolta avevano facoltà di nominare in quei sodalizi gli ufficiali (2), ma senza licenza (3) di quattro consiglieri della Signoria, dei due capi e di venticinque membri dei Quaranta non potevano mai istituire nuove gastaldie e scuole, nè accrescere le libertà di quei sodalizi. I giustizieri, come gli altri ufficiali, esercitavano il potere per mandato della Signoria, e però si comprende come la delegazione avesse i suoi limiti e fosse subordinata all'autorità mandataria. Ma nemmeno questa nella costituzione veneziana poteva operare da sola con piena libertà, quando i suoi provvedimenti avessero dovuto produrre effetti durevoli, specialmente di ragione statutaria, e però sino dal 1272 era necessario alla Signoria per le mutazioni dei capitolari delle Arti il parere favorevole del Maggior Consiglio e talvolta anche dei Quaranta (4), e sino dal luglio 1268 (5) fu anche stabilito nella *Promissione ducale* che senza il voto favorevole del Maggior Consiglio la Signoria non poteva ordinare e destituire i gastaldi delle Arti e nemmeno fondare nuove gastaldie in quei sodalizi.

Ai giustizieri non era affidato soltanto il compito di dare gli statuti alle Arti e d'invigilare sulla loro osservanza, ma anche erano rivestiti dell'autorità giudiziaria circa le controversie che si riferivano alla disciplina di quei sodalizi e alla tecnica

(1) Parte II del registro, c. 83 B in calce.

(2) Il Cecchetti nella sua memoria *Le Industrie a Venezia nel secolo XIII* (*Archivio Veneto*, IV, 224. afferma che l'Arte degli speziali era retta da tre soprastanti col nome di esaminatori, nominati dai giustizieri. Certo è che il capitolare dei giubbettieri (parte II del registro c. 4 A) con una disposizione del 1278-1281 stabiliva che ad ogni primo agosto i tre soprastanti di quell'Arte fossero eletti *per dominios iusticiarios, vel per homines dicte artis*.

(3) Il provvedimento fu preso dal Governo sul parere espresso dal Maggior Consiglio il 30 agosto 1327. Cf. *Spiritus*, c. 23 A.

(4) *Liber Fractus*, c. 21 A. La terminazione fu cancellata dallo scrivano ducale « Raphaynus de Caresinis » per mandato di Pietro Gradenigo, Nicolò Loredan e Marco Polo, probabilmente verso la metà del secolo XIV, come si rileva da altre cancellazioni che dallo stesso scrivano furono eseguite per mandato d'altri consiglieri.

(5) Archivio di Stato di Venezia, codice 277 *ex Brera*, c. 19 A, Promissione di Lorenzo Tiepolo. Il provvedimento fu mantenuto in tutte le successive Promissioni di quel registro.

delle industrie. Le testimonianze tra il 1279 e il 1330 in parte confermano quelle degli anni anteriori, in parte determinano con nuovi particolari la competenza di quel tribunale. Come ho sopra dimostrato, gli ufficiali dei sodalizi avevano autorità giudiziaria, ma ristretta alle cose dell'Arte (1), e anche in quelle non potevano esercitarla, se le liti erano molto importanti e se richiedevano l'applicazione d'una grave ammenda.

Circa questi limiti la competenza del tribunale dell'Arte variò, come per lo innanzi, da sodalizio a sodalizio, anche nelle corporazioni che tra il 1279 e il 1330 modificarono i loro statuti o li ricevettero per la prima volta.

I soprastanti dei fusai (2), dei cappellai (3), dei renaioli (4) e dei lapicidi (5) potevano giudicare nelle liti dell'Arte sino a soldi 20 di piccoli; quelli dei cerchiai (6), dei fabbricanti di scodelle (7), dei tornitori (8) e dei « galedari » (9) sino a soldi 40; quelli dei giubbettieri (10) e dei pescatori (11) sino a tre lire di piccoli; quelli dei fabbricanti di pettini (12), dei cristallai (13), dei filacanape (14), e il gastaldo dei carpentieri (15) sino a lire 5, ossia sino a soldi 100; il gastaldo dei ternieri (16) e i soprastanti dei tintori (17) sino a lire 10; al di là di quelle somme la causa in via ordinaria doveva essere trattata innanzi al tribunale della Giustizia, ma anche sotto quel limite le parti potevano ricorrere all'autorità di quella corte, e in quel caso il gastaldo od i soprastanti non dovevano immischiarvisi, purchè il processo non fosse stato già iniziato presso il loro tribunale (18). Il ricorso alla corte dei giustizieri per qualunque

(1) I documenti degli anni 1279-1330 dànno nuove prove circa la competenza del tribunale del gastaldo e dei tre soprastanti e dimostrano che era ristretta alle sole cose dell'Arte. Cf. parte II del registro, c. 5 B (1284-1285) cap. giubbettieri; c. 51 B, (1284-1285) cap. cerchiai; c. 66 B. (1284-1825) cap. cappellai; c. 74 A, (1281-1287) cap. fabbricanti di berrette; c. 78 A (1284-1285) cap. arte delle faldelle; c. 80 B (novembre 1284) cap. cristallai; parte I del registro, c. 6 A, cap. calzolai (1284-1285) con l'aggiunta che la lite sia sotto le 25 lire di piccoli; c. 30 A, (1284-1285) cap. calafati; c. 87 B, (1284-1285) cap. fustagnai; c. 122 B (1284-1285) cap. « galedarii »; cap. fioleri in *Nuovo Archivio Veneto*, I, 337, e meglio I, 339 (settembre 1286); cap. pittori in *Nuovo Arch. Ven.*, II, 350.

(2) Parte II del registro, c. 21 A (12 maggio 1282).

(3) Parte II del registro, c. 68 A (novembre 1281).

(4) Parte II del registro, c. 69 B (1284-1285).

(5) Parte II del registro, c. 95 B (26 settembre 1308).

(6) Parte II del registro, c. 50 B (3 giugno 1279).

(7) Parte II del registro, c. 89 B (3 gennaio 1301).

(8) Parte II del registro, c. 87 B (15 settemtre 1300).

(9) Parte I del registro, c. 121 A (marzo 1282).

(10) Parte II del registro, c. 4 A (1278-1281).

(11) Parte II del registro, c. 9 A (1278-1288).

(12) Parte II del registro, c. 84 A (novembre 1297).

(13) Parte II del registro, c. 80 A (novembre 1284).

(14) Parte I del registro, c. 127 A (1278-1286).

(15) Parte I del registro, c. 37 B (1284).

(16) Parte II del registro, c. 60 B (15 maggio 1279).

(17) Parte II del registro, c. 99 A (3 maggio 1305).

Il gastaldo dei conciatori di pelli per ordinanza del settembre 1283 non poteva giudicare nelle liti oltre 25 lire (parte I del registro, c. 14 B); così pure quello dei calzolai (parte I del registro, c. 6 A) per ordinanza dell'ottobre-12 novembre 1282.

(18) Ciò viene espresso nel modo più chiaro nel modo più chiaro nel capitolare dei ternieri (parte II del registro, c. 60 B, 15 maggio 1279), dei fabbricanti di scodelle (parte II del registro c. 89 B, 3 gennaio 1301) dei filacanape (parte I

controversia, avrebbe imposto a quei funzionari un lavoro enorme, e però presto si provvide per fissare un limite oltre il quale non si potesse invocare l'autorità di quei giudici. Naturalmente questa disposizione doveva riferirsi alle liti di poca importanza, e i capitolari ne dànno ampia notizia, attestando che anche quel limite variava da sodalizio a sodalizio. Così lo statuto dei tornitori (1) prescriveva sino dal settembre 1300 che nelle liti sotto i dieci soldi non si potesse ricorrere ai giustizieri; così nelle Arti dei calafati (2), dei bottai (3), dei fialai (4) e dei calzolai (5) per le liti inferiori a 20 soldi il solo tribunale competente era quello del gastaldo e dei suoi ufficiali, e gli statuti dei calzolai e dei fialai anche stabilirono che per le cause tra i 20 soldi e le 5 lire quanti ricorrevano alla Giustizia Vecchia dovessero presentare al tribunale dell'Arte un attestato *(cedulam)* da parte dei giustizieri per comprovare il ricorso e impedire che il gastaldo incominciasse il processo (6).

L'azione del tribunale dell'Arte aveva i suoi limiti anche nell'applicazione delle pene. I tre soprastanti dei giubbettieri (7) e dei pescatori (8), il gastaldo dei venditori di panni vecchi (9), i tre soprastanti dei filacanape (10), dei fabbricanti di remi (11), dei lapicidi (12), dell'Arte della pece (13) e dei tintori (14) potevano imporre multe sino a 20 soldi di piccoli; i tre soprastanti dei fabbricanti di balestre (15) avevano la facoltà stessa, ma per i confratelli che avessero impedito le loro ispezioni; i soprastanti dei fusai (16) punivano sino a cinque soldi; quelli dei cerchiai (17) e dei fabbricanti di berrette (18) sino a dieci, quelli dei «ternieri» (19) sino a quaranta, e quelli dell'Arte delle «faldelle» (20) sino a tre lire. Il gastaldo dei carpentieri poteva per un'ordinanza del 1284 (21) imporre pene sino a soldi 5 per libbra; i soprastanti dei lapicidi sino dal dicembre 1308 (22) e quelli dei tintori sino dal 22 aprile 1309 (23)

del registro, c. 127 A, 1278-1288), dei pescatori (parte II del registro, c. 9 B, 1278-1288), dei fialai (1289, *Nuovo Archivio Veneto*, I, 341) e dei calzolai (parte I del registro, c. 6 B).

(1) Parte II del registro, c. 87 B.

(2) Parte I del registro, c. 30 B; ordinanza forse del febbraio 1286.

(3) Parte I del registro, c. 49 A; ordinanza del 1290 (gennaio-maggio).

(4) *Nuovo Archivio Veneto*, I 341; ordinanza del 4 maggio 1290.

(5) Parte I del reg., c. 9 A (1290, 5 maggio).

(6) È anche da notare che nel capitolare dei cerchiai un'ordinanza del 1285-1290 (parte II del registro, c. 51 B) stabiliva che i tre soprastanti potevano giudicare sui bottai sino a tre lire per cose che risguardassero l'Arte dei cerchiai, e così pure assegnava la stessa autorità ai bottai sugli uomini dell'altro sodalizio.

(7) Parte II del registro, c. 4 B (1278-1281).

(8) Parte II del registro, c. 9 A (1278-1288) Per tale ragione il pesce marcio sopra i 20 soldi, trovato a un pescivendolo nella ispezione, doveva essere presentato alla Giustizia per la condanna.

(9) Parte II del registro, c. 20 B.

(10) Parte I del reg., c. 127 A (1278-1286).

(11) Parte II del registro, c. 91 A (15 settembre 1307).

(12) Parte II del registro, c. 94 A (15 settembre 1307).

(13) Parte II del registro, c. 97 A (12 agosto 1301).

(14) Parte II del registro, c. 99 A (3 maggio 1305).

(15) Parte II del registro, c. 34 B (24 febbraio 1305).

(16) Parte II del registro, c. 21 B (12 maggio 1282).

(17) Parte II del registro, c. 50 B (22 giugno 1279).

(18) Parte II del registro, c. 72 B (3 giugno 1281).

(19) Parte II del registro, c. 60 B (15 maggio 1279).

(20) Parte II del registro, c. 77 B (1280).

(21) Parte I del registro, c. 37 B

(22) Parte II del registro, c. 96 A.

(23) Parte II del registro, c. 99 B.

quando vietavano agli uomini dell'Arte di lavorare per la persona che non avesse pagato la mercede dovuta ad uno dei confratelli e non ottenevano obbedienza al loro ordine, multavano il contravventore sino a venti soldi, e se non li pagava, ne avvertivano i giustizieri per la riscossione.

La corte dei giustizieri era anche un vero tribunale d'appello rispetto a quello dell'Arte, e i capitolari ne dànno numerosi esempi. Così nello statuto dei fabbricanti di scodelle in mezza maiolica (1), un'ordinanza stabiliva che se i tre soprastanti negavano ad un apprendista la promozione a maestro, egli poteva ricorrere contro la loro decisione alla Giustizia. Parimenti i capitolari di molte Arti (2) davano facoltà ai confratelli di ricorrere alla Giustizia contro il gastaldo e i tre soprastanti, e stabilivano che se perdevano la lite, rifacessero alla parte avversaria il danno e le spese.

Il tribunale della Giustizia Vecchia non era soltanto una *maior curia* rispetto a quello dell'Arte nelle cause che non uscivano dai negozi interni di ciascun sodalizio, ma, come negli anni precedenti, doveva giudicare in liti d'altro genere e di maggiore importanza, perchè i giustizieri, anche quando uno dei sodalizi contendenti fosse stato fuori della loro giurisdizione (3), sentenziavano nelle controversie tra Arte e Arte (4), ed era logico che così fosse, perchè la loro corte era il centro ove convergeva l'opera di ciascun tribunale delle Arti ad essi sottoposte. Alla loro volta contro le sentenze dei giustizieri il Governo poteva accordare grazia, ma era consuetudine che il Maggior Consiglio desse in precedenza sulla proposta il parere in favore, e però i registri di quell'ordine ci dànno esempi di tali concessioni (5).

(1) Parte II del registro, c. 89 B (3 gennaio 1301).

(2) Parte II del registro, c 5 B (1278-1281), cap. giubbettieri; c. 19 A, cap. pannivecchi; c. 74 A, cap. fabbricanti di berrette (1281-1287); c. 80 B (1285) cap. cristallai; parte I del registro, c. 6 B, cap. calzolai (8 febbraio 1286); c. 55 A cap. falegnami (8 gennaio 1286); c. 37 B, cap. carpentieri (1287?); c. 30 A, cap. calafati (febbraio 1286); c. 76 B, (gennaio 1286), cap. muratori: c. 48 B, (8 febbraio 1286), cap. bottai; cap. pittori (7 marzo 1308) nel *Nuovo Archivio Veneto*. II, 355.

(3) Parte I del registro, c. 31 B, lite tra i calafati di Venezia ed i calafati di Chioggia in data del maggio 1305; c. 37 A, lite tra i carpentieri di Venezia e quelli di Chioggia in data del 1284.

(4) Parte I del registro, contesa tra carpentieri e calafati in data del 15 luglio 1297 (c. 31 A) e del 13 agosto 1308 (c. 38 B). Cf. anche il capitolare degli orefici (c. 117 B) circa la lite tra quell'Arte e il mercante Martino che aveva venduto e lavorato oggetti di cattivo argento.

(5) Esempio di grazie deliberate dal Maggior Consiglio su condanne della Giustizia Vecchia. *Liber Pilosus*, c. 71 A (25 agosto 1297). Il Maggior Consiglio deliberò che si accordasse ai giustizieri vecchi la facoltà di revocare una condanna a carico di più pescivendoli contravventori ecc. Cf. Magnus (Maggior Consiglio) c. 69 B (num. del margine superiore) che ha consimile deliberazione in data 23 settembre 1304. La terminazione del *Magnus* fu cancellata per mandato dei consiglieri Filippo Corner, Guido da Canal e Pietro Polano, ma manca la firma del notaio ducale, che probabilmente fu Marco Siboto. *Magnus* c. 83 B (29 aprile 1305). Il Maggior Consiglio delibera che sia fatta grazia a Pietro nipote del maestro Gualtiero medico, punito in lire 25 dalla Giustizia Vecchia, perchè aveva esercitato l'arte senza aver prestato giuramento. La terminazione fu cancellata e nel registro si legge dopo di essa la nota « Ego cancellarius cancellavi de voluntate ipsorum ». Dalla forma della scrittura risulta che il cancelliere era Tanto; dal confronto con altre *parti* cancellate si rileva che i commissari, i quali tralasciarono la loro firma, furono Paolo Dolfin e Nicolò Morosini.

C. 86 A (29 maggio 1305): il Maggior Consiglio delibera che sia fatta grazia a una donna

Notevole tra tutte è la grazia deliberata dal Maggior Consiglio il 22 giugno 1306 (1). Francesco Gambarino speziale era stato sospeso per sette anni per sentenza della Giustizia Vecchia dall'esercizio dell'Arte, perchè nella sua bottega erano state trovate delle spezie di cattiva qualità. Egli allora ricorse alla Signoria adducendo a sua scusa che non era tenuto agli obblighi del capitolare degli speziali non avendo prestato il solito giuramento dell'Arte, nè di questa omissione gli si poteva far carico, perchè non aveva ancora l'età di 18 anni prescritta dalla legge come condizione necessaria pel giuramento. La Signoria accolse il reclamo e avvisò i giustizieri che considerassero la condanna come non avvenuta. I giustizieri si opposero con persistenza, e però il Governo dovette più volte insistere per quella assoluzione; infatti quegli ufficiali affermavano che non potevano revocare la sentenza, essendo stata pronunciata non da essi, ma dai loro predecessori. Per definire la controversia fu necessario l'intervento del Maggior Consiglio, il quale deliberò che i giustizieri avessero facoltà di cassare, se loro pareva giusto, la sentenza data da altri ufficiali che gli avevano preceduti in quelle funzioni.

I giustizieri, quando erano in contesa con qualche altro ufficiale del comune, non potevano trattare la lite come giudici, ma essa veniva deferita per deliberazione del 30 agosto 1295 (2) al giudizio di uno dei *iudices per omnes curias*. Probabilmente ciò succedeva nei conflitti di competenza, perchè talvolta gli uomini dell'Arte nei

condannata in lire 50 dai giustizieri vecchi, perchè contro i loro ordini aveva comprato a Venezia delle guarnizioni vecchie da vesti (« frixetos veteres »). La terminazione fu cancellata da Marco Siboto per mandato di Andrea Zeno e Nicolò Soranzo.

*Presbyter*, c. 135 B (22 ottobre 1314): il Maggior Consiglio delibera che sia fatta grazia per una condanna imposta dalla Giustizia Vecchia per una frode eseguita nel travasar il vino. La deliberazione fu cancellata da Marco Siboto per mandato di Pietro Gisi e Gabriele Nadal.

*Clincus*, c. 47 A (24 luglio 1316): il Maggior Consiglio delibera che Biagio, allievo medico, possa medicare, benchè non sia « de colegio medicorum »; c. 87 A (15 marzo 1317): il Maggior Consiglio delibera che sia fatta grazia ad uno che era stato condannato dalla Giustizia Vecchia, perchè senza licenza di quegli ufficiali aveva scaricato il vino, l'olio e i semi di lino che aveva importato a Venezia; il Maggior Consiglio motiva la deliberazione considerando che il contravventore aveva pagati i dazi ed era incorso in quelle irregolarità solo per ignoranza; c. 156 A (18 luglio 1318): il Maggior Consiglio delibera che sia accordata grazia a *Bonamato olim de Pistorio* condannato dai giustizieri vecchi, perchè senza il loro permesso aveva scaricato una e mezza anfora di vino di Ferrara che aveva importato in Venezia per suo uso domestico; c. 156 B (18 luglio 1318): il Maggior Consiglio delibera di accordare grazia ad Albertino da Padova chirurgo (« medicus in cirogia ») condannato dalla Giustizia Vecchia. La terminazione del 24 luglio 1316 fu cancellata dallo scrivano ducale Bonincontro per mandato dei consiglieri Giovanni Permarin, Giovanni Corner e Giovanni Vallaresso; quella del 15 marzo 1317 dallo scrivano ducale Marinello per mandato di « Fielus Geno » e « Andriolus Michael »; quella del 18 luglio 1318 da Giovannino Lombardo, detto Calderario, per mandato di Nicolò Arimodo, Francesco Dandolo, Marco Falier, Giustiniano Giustinian ed Enrico Michiel.

(1) *Capricornus*, c. 16 A. La terminazione fu cancellata da Marco Siboto per mandato di Tommaso Miani e Marin Falier consiglieri.

(2) *Liber Pilosus*, c. 54 A. La terminazione risguardava tutti gli ufficiali del comune veneziano e non i soli giustizieri vecchi; essa fu cancellata il 26 aprile 1350 dallo scrivano ducale Rafaino Caresini (« Raphaynus de Caresinis ») per mandato Andriolo Giustinian, Giovanni Polano, Albertino Morosini e Marino Michiel, ma già nel 2 marzo 1301 era stata revocata a favore degli « Avogadori di comun » che ne furono esonerati.

loro lavori dovevano ottenere il permesso da altri funzionari del comune; ad esempio i muratori sino dal dicembre 1313 (1) non potevano senza permesso degli ufficiali del piovego fare lavori su muri vecchi lungo i canali, le piscine e le strade comuni, come già senza il loro consenso non avevano facoltà di gettare fondamenta o di costruire muri nuovi presso quei luoghi.

Le testimonianze tra il 1279 e il 1330 dimostrano che la competenza dei giustizieri vecchi si estendeva anche oltre la sorveglianza delle Arti, e però spiegano molti fatti che si riferiscono alla storia precedente di quell'ufficio e per la mancanza di prove sopra sono stati ricordati senza le dovute illustrazioni. Così nel capitolo secondo ho affermato che sull'autorità di una deliberazione del 1270 si deve ammettere la sorveglianza dei giustizieri vecchi sull'importazione e sulla vendita dèl vino, sebbene le Arti dei tavernieri e degli osti fossero fuori della loro giurisdizione. I documenti posteriori al 1278 dimostrano i limiti di quell'ingerenza, la quale non si riferiva affatto al dazio d'importazione, perchè esso si pagava agli ufficiali competenti, innanzi che cominciasse l'opera di controllo spettante alla Giustizia Vecchia (2). Pagato il dazio, quando si scaricavano i *plati* pieni di botti e di mastelli e si travasava il vino, i giustizieri per mezzo dei loro *pueri* sorvegliavano perchè non si facessero nè frodi nè adulterazioni in quella merce, e però nemmeno si poteva senza licenza di quegli ufficiali far portare dalla barca alla propria casa il vino che si fosse fatto venire dal di fuori e avesse già pagato il dazio d'entrata. L'ultimo obbligo fu tolto, ma solo dopo una deliberazione del Maggior Consiglio in data del 28 agosto 1318 (3).

Ma la competenza della Giustizia Vecchia era estesa anche al commercio interno del sale ed all'importazione delle legna, dell'acqua potabile, del canape e della pece, e talvolta anche si riferiva alla sorveglianza della pubblica igiene.

Il comune per mezzo dei suoi ufficiali preposti al commercio del sale (« *salinarii* ») ricavava il quinto del valore della merce, come tassa d'esercizio da coloro che lo vendevano al minuto, e però nel secolo XIII era sorto l'abuso che i venditori, pagando il quinto, denunziavano un prezzo maggiore di quello con cui avevano acquistato quella merce, e ciò perchè i *salinarii* passavano la rispettiva bolletta alla Giustizia Vecchia, e questa sulla denunzia della cedola fissava la tariffa per la vendita. Ma il Governo per deliberazione dei Quaranta, confermata dal Maggior Consiglio il 22 novembre 1298 (4), volle togliere l'abuso nell'interesse dei consumatori, e obbligò i venditori a denunziare ai *salinarii* con giuramento la cifra vera dell'acquisto, perchè i giustizieri potessero fissare la tariffa equa e non obbligassero il popolo a pagare ad alto prezzo una merce di assoluta necessità.

Circa il commercio della legna da ardere, lo Stato non poteva mancare ai suoi doveri di sorveglianza, perchè era quello un genere di prima necessità per gli usi

(1) Parte I del registro, c. 77 B.

(2) Cf. *Capricornus*, c. 56 A (9 settembre 1307); *Clincus* c. 87 A (15 marzo 1317); *Phronesis*, c. 3 B (28 agosto 1318). La terminazione del 9 settembre 1307 fu cancellata il 5 maggio 1377 dallo scrivano ducale Giovanni Vido per mandato di Nicolò Rosso e Francesco Contarini; quella del 15 marzo 1317 dallo scrivano ducale Marinello per mandato di « Fielus Geno » e « Andriolus Michael ».

(3) *Phronesis* c. 3 B.

(4) *Liber Pilosus*, c. 78 A.

domestici e per quelli delle fornaci. Quanto a queste la Giustizia Vecchia sino dal 1271, e forse anche prima, impose ai fialai l'uso esclusivo delle legna di « onario » e di salice (1), e il Maggior Consiglio con deliberazione del 6 novembre 1285 (2) prescrisse soltanto quelle di « olnario » o « onario », e, per impedire le frodi, sino dal 12 gennaio 1305 si proibì dalla Giustizia Vecchia ai fialai di tenere le legna per le fornaci insieme a quelle per gli usi domestici, non adatte alla fusione del vetro, e nel maggio dello stesso anno si ordinò pure ai fialai che se volevano tenere legna domestiche, le tagliassero solo per traverso non più tardi di quattro giorni dopochè erano state caricate; così potevano essere distinte da quelle per le fornaci che si tagliavano non solo per traverso, ma anche nel senso della lunghezza, essendo più grosse. Inoltre il Maggior Consiglio in una sua deliberazione del 3 aprile 1313 (3), fissò il limite di quattro piedi per la lunghezza minima delle legna da fuoco che s'importavano a Venezia, e propose che ne fosse affidata la vigilanza alla Giustizia Vecchia con facoltà di punire ciascuno dei contravventori in lire dieci per volta e di dare la quarta parte della multa al delatore; le lire dieci erano poi riscosse dai *domini de nocte*. Della pena inflitta dai giustizieri poteva il Governo accordare grazia, ma soltanto ove cinque dei consiglieri della Signoria fossero concordi in quel proposito e la proposta del Governo avesse avuto in favore prima trenta dei Quaranta e poi due terzi dei voti del Maggior Consiglio.

Quanto all' importazione del canape e della pece fu la Giustizia Vecchia che sino dal 9 maggio 1282 (4) con una petizione al Governo, come sopra ho ricordato, ne raccomandò il monopolio da parte del comune e ne indicò il modo con cui poteva essere praticato. Una deliberazione del Maggior Consiglio in data del 7 ottobre 1318 (5) dimostra che la Giustizia Vecchia sorvegliava anche la qualità dell'acqua potabile, perchè i giustizieri indicarono al Governo una buona sorgente, in un tempo in cui tutti a Venezia si lagnavano per le acque che con danno della cittadinanza si traevano da fonti cattive; su proposta del Maggior Consiglio lo Stato stabilì che i giustizieri ne curassero con le rendite del loro ufficio l' importazione a Venezia e poi non consegnassero ai tesorieri o *camerarii comunis* la somma richiesta dalla spesa, quando dovevano versare nella cassa di quegli ufficiali le rendite del fisco.

I giustizieri si curavano anche della pubblica igiene, e però relegarono alla Giudecca l'Arte dei conciatori di pelli, e a Murano quella dei fialai, e perchè per la lavorazione della *gleta* e di altre sostanze poteva esalare dalle officine un fumo mal sano, per deliberazione dei Quaranta e poi del Maggior Consiglio in data del 31 ottobre 1294 (6) fu vietato quel lavoro a Rialto, e venne re-

(1) Cf. *Nuovo Archivio Veneto*, I, 192 sg.

(2) *Luna*, c. 75 B (numerazione del margine inferiore).

(3) *Presbyter*, c. 93 A. La terminazione fu cancellata da Marco prete di s. Moisè, scrivano ducale, per mandato di Nicolò Moro e Vitale Viadro.

(4) *Liber Comunis primus*, c. 27 A.

(5) *Phronesis*, c. 6 A. La terminazione fu cancellata da Giovannino Lombardo, detto Calderario, per mandato di Giustiniano Giustinian, Nicolò Arimodo, Francesco Dandolo ed Enrico Michiel.

(6) *Liber Pilosus*, c. 46 A.

legato nei luoghi disabitati dell'estuario *circa paludes*, perchè così alla pubblica igiene non ne veniva danno.

Tutti questi poteri che giusta i documenti furono esercitati dalla Giustizia Vecchia tra il 1278 ed il 1330 e forse anche prima, sono conseguenza logica del fine col quale quell'uffizio fu istituito sino dal 1173; infatti rappresentano un freno che nell'interesse del pubblico fu imposto ai mercanti all'ingrosso ed al minuto perchè non commettessero frodi a danno dei consumatori nei prezzi e nella qualità delle merci.

Resta ora da considerare l'ufficio della Giustizia Vecchia in sè stesso, vale a dire nella serie dei suoi tre funzionari, nelle vicende del loro capitolare, nel numero e nella competenza dei loro ufficiali minori, e nel servizio di ragioneria e di cassa.

La serie dei giustizieri dall'ottobre 1279 al marzo 1330 si può in gran parte restituire mediante le date delle ordinanze e dei capitolari. Nel mezzo secolo sopra indicato la Giustizia Vecchia fu retta dai seguenti ufficiali, secondo le testimonianze degli atti pubblici (1).

ottobre 1278 (2)

Andreas Dandullo, Henricus Ferro et Thomas Gauxoni.

28 novembre 1278 (3)

Gli stessi.

novembre 1278 (indizione settima) (4)

Marinus Baroçi, Andreas Viglari et *Thomas Gauxoni.*

15 maggio 1279, ind. settima (5)

*Andrea Dandulo, Henrico Ferro* et Johane Delphino.

22 giugno 1279, indizione settima (6)

Carentanus Çane, *Andree Dandulo et Johane Delphyno.*

luglio 1279 (7)

Gli stessi.

novembre 1279 (8)

Gli stessi.

25 febbraio 1280, ind. ottava (9)

Jacobus de Molino, Laurencius Mengullo et Gratonus Dandulo.

(1) Avverto che pubblico i nomi dei giustizieri nella forma stessa che è data dal rispettivo documento. L'indizione è stata indicata solo quando si legge nella data del documento.

(2) Cap. calzolai, parte I del registro, c. 6 A.

(3) Cap. fabbri, parte I del registro, c. 62 B; cap. dei fabbricanti dei pesi da libbra, parte II del registro, 38 A.

(4) Cap. corde di budello per la battiture del cotone e della lana, parte II del registro, c. 76 A. L'indizione settima decorreva dal 1 settembre 1278 al 1 settembre 1279.

(5) Cap. ternieri, parte II del registro, c. 59 B.

(6) Cap. cerchiai; parte II del registro, c. 49 B.

(7) Cap. ternieri; parte II del registro, c. 63 A.

(8) Cap. fioleri; parte I del registro, c. 22 A.

(9) Cap. cappellai; parte II del registro, c. 66 A; cap. renaioli: parte II del registro, c. 69 A. Erroneamente i documenti hanno *indictione septima.* L'indizione ottava decorreva dal 1 set-

15 agosto 1280 (1)

Petrus Caucho, Petrus Savonario et Nicolaus Auduyno.

Posteriore al maggio 1278 e anteriori al 3 aprile 1281 e quindi forse anche al gennaio 1281 per la identità dei tre giustizieri (2).

Laurencius Mengullo, Petrus Savonario et Vitalis Badoario.

gennaio 1281, indizione nona (3)

*Petri Savonario, Nicholay Alduyno* et Thome Contareno.

16 gennaio 1281, ind. nona (4)

Gli stessi.

3 aprile 1281, ind. nona (5)

Gli stessi.

7 aprile 1281, ind. nona (6)

Gli stessi.

19 aprile 1281 (7)

Gli stessi.

3 giugno 1281, ind. nona (8)

Petri Cauco, *Petri Savonario et Nicholaus Alduyno.*

11 giugno 1281 (9)

Gli stessi.

1281 (10)

Gli stessi.

luglio 1281 (11)

Petri Cauco et Petri Savonario.

tembre 1279 al 1 settembre 1280. Gli stessi giustizieri, ma senza data, si trovano anche in una ordinanza del capitolare dei fustagnai (parte I del registro, c. 86 A) che precede un'altra nella quale furono abrasi i nomi di P. Coco, N. Auduino, P. Savonario; questi nomi ricorrono in documenti del 15 agosto 1280 e del giugno 1281.

(1) Cap. muratori; parte I del registro, c. 76 A. Gli stessi giustizieri si trovano anche in un'ordinanza senza data dello statuto dei ternieri ma anteriore al 5 aprile 1283; parte II del registro, c. 63 B. Cf. anche i documenti del giugno 1281.

(2) Cap. pellicciai; parte I del registro, c. 92 B. Per i nomi di Lor. Mengolo e di P. Savonario non avrei difficoltà a porre la terna tra quella del 25 febbraio 1280 e quella del 15 agosto dello stesso anno.

(3) Cap. fabbri; parte I del registro, c. 62 B. Gli stessi giustizieri si trovano anche in una ordinanza senza data dello statuto dei « blancarii »; parte I del registro, c. 111 B. L'indizione nona decorreva dal 1 settembre 1280 al 1 settembre 1281. Nello statuto dei « blancarii » è anteriore a un'ordinanza di P. Coco, T. della Scala e P. Gussoni (1284 ?).

(4) Cap. cerchiai; parte II del registro, c. 50 A.

(5) Cap. pellicciai; parte I del registro, c. 92 B; erroneamente nel cod. si legge *indictione decima.*

(6) Cap. renaioli; parte II del registro, c. 69 B.

(7) Cap. fioleri; parte I del registro, c. 22 B.

(8) Cap. fabbricanti di berrette; parte II del registro, c. 72 A. Cf. il doc. del 15 agosto 1280.

(9) Cap. cerchiai; parte II del registro, c. 50 B.

(10) Cap. barbieri; parte I del registro, c. 69 A.

(11) Cap. calafati; parte I del registro, c. 29 B.

novembre 1281, ind. decima (1)
Marcus Basilio, Petrus Cauco et Marcus Faletro.
9 marzo 1282, ind. decima (2)
Nicolaus Salomon, Nicolaus Auduyno et Petrus Mudaço.
19 marzo 1282, ind. decima (3)
Gli stessi.
12 maggio 1282, ind. decima (4)
Marcus Baseglo, Petrus Cauco et Marcus Faletro.
Posteriori al luglio 1281 e ai giustizieri M. Basilio. P. Coco, M. Falier; anteriori al 6 novembre 1282 (5)
Marci Baseio, Petri Mudacio et Marcus Faletro.
6 novembre 1282, ind. XI (6)
Nicolaus Salomono, Nicolay Auduyno et Petri Mudaço.
12 novembre 1282 (7)
Gli stessi.
20 novembre 1282 (8)
Gli stessi.
26 novembre 1282 (9)
Gli stessi.

(1) Parte II del registro, c. 68 A, cap. cappellai.

Il documento pone a torto l'epoca all'indizione nona, mentre dal 1. settembre 1281 decorreva la decima.

Gli stessi giustizieri si trovano anche in un'ordinanza del capitolare dei falegnami (parte I del registro, c. 51 B); con la sola data del mese di dicembre; essa è di certo anteriore all'agosto 1285. Un'ordinanza consimile, ma affatto senza data, si legge nel capitolare dei pittori (parte I del registro, c. 105 B); essa pure è anteriore ai giustizieri Nicolò Salamono, Nicolò « Auduyno » e Pietro Muazzo; altre pure senza data si hanno nel capitolare dei giubbettieri (parte II del registro, c. 3 B) e in quello dei bottai (parte I del registro, c. 47 A, ove è anteriore al 10 aprile 1283), dei fustagnai (parte I del registro, c. 86 A, B ove è anteriore al settembre 1283 e posteriore ai giustizieri P. Savonario, N. Anduino e P. Coco; dei cappellai (parte II del registro, c. 68 A, ove segue un'ordinanza del novembre 1281 ed è anteriore all'undici maggio 1283) e dei cerchiai (parte II del registro, c. 51 A, ove è posteriore all'undici giugno 1281 e anteriore al marzo 1283).

Da tutte queste testimonianze e dai documenti successivi si rileva che M. Basilio, P. Coco e M. Falier furono all'ufficio della Giustizia Vecchia dopo l'11 giugno 1281 e innanzi il 9 marzo 1282, e di nuovo dopo il 19 marzo 1282 e il 6 novembre dello stesso anno.

(2) Parte II del registro, c. 72 B; cap. dei fabbricanti di berrette. A torto il documento pone l'indizione undecima, perchè dal 1 settembre 1281 decorreva la decima.

(3) Parte I del registro, c. 121 A; cap. dei « galedari »; a torto nel documento l'indizione è l'undecima.

(4) Parte II del registro, c. 21 A; cap. dei dei fusai; a torto nel documento l'indizione è la nona. Circa la durata dei tre ufficiali alla Giustizia Vecchia cf. la nota 1 al documento del novembre 1281.

(5) I due rispettivi documenti non hanno data e si leggono nel capitolare dei calafati (parte I del registro, c. 29 B 2) e in quello dei cerchiai (parte II del registro, c. 51 A). Nello statuto dei calafati l'ordinanza seguente è in data del 20 novembre 1282, ma gli stessi giustizieri funzionavano già dal 6 novembre.

(6) Cap. barbieri, parte I del registro, c. 69 B. A torto nel documento l'indizione è segnata come decima.

(7) Cap. calzolai, parte I del registro, c. 6 A.

(8) Cap. calafati, parte I del registro, c. 29 B.

(9) Cap. fabbricanti di campane, parte II del registro, c. 68 B. In due dei quattro docu-

7 marzo 1283, ind. XI (1)
Petri Cauco, Thome de la Scala et Petri Çane.
marzo 1283, ind. XI (2)
Gli stessi.
5 aprile 1283, ind. XI (3)
Nicolaus Salomono, Nicolay Auduyno et Petri Mudacii.
10 aprile 1283, ind. XI (4)
Gli stessi.
26 agosto 1283 (5)
Gli stessi.
12 settembre 1283, ind. XII (6)
Gli stessi.
settembre 1283, ind. XII (7)
Gli stessi.
settembre 1283 (8)
Petrus Cauco, Nicolaus Salomon et Nicolaus Auduyno.
29 settembre 1283 (9)
Gli stessi.

menti citati l'indizione è indicata erroneamente una volta per nona e un'altra per decima. Il primo errore si legge nel capitolare dei calzolai l'altro in quello dei barbieri. Tali errori sono molto frequenti nel registro nei documenti anteriori al 1302. Nel capitolare dei pittori (parte I del registro, c. 106 B) si legge un'ordinanza con gli stessi giustizieri, ma senza data; posteriore a una di M. Basilio, P. Coco e M. Falier, e anteriore a una di P. Coco, T. della Scala e P. Zane, cioè al marzo 1283 o al gennaio 1284.

(1) Parte II del registro, c. 15 B; cap. *de auro;* erroneamente l'indizione vi è indicata come duodecima.

(2) Parte II del registro, c. 81 A, documento isolato. Erroneamente l'indizione vi è indicata come XII.

(3) Cap. ternieri, parte II del registro, c. 63 B. Erroneamente l'indizione vi è indicata come decima.

(4) Cap. bottai; parte I del registro, c. 47 B.

(5) Cap. cappellai; parte II del registro, c. 68 A.

(6) Cap. dei venditori di panni vecchi; parte II. del registro, c. 18 A. Nel documento leggesi *octava* in luogo di *duodecima* nel numerale della indizione; ma la data 12 settembre 1283, fu scritta su abrasione della data primitiva e il nome *octava* che appartiene a questa, dimostra che la parte più antica del capitolare fu composta tra il settembre 1264 e il settembre 1265; infatti come ho dimostrato nei miei *Studi e ricerche per l'edizione dei capitolari antichissimi delle Arti Veneziane* (p, 30 sg), la parte più antica del registro fu scritta innanzi l'ottobre 1278 e però non si può discendere sotto questa data per fissare il tempo in cui fu composta la parte originaria dello statuto dei venditori di panni vecchi; innanzi al 1278 l'indizione ottava cadde per l'ultima volta nel periodo che sopra ho indicato. Cf. anche quanto ho scritto in proposito nel *Nuovo Archivio Veneto* IV, p. 362 sg.

(7) Cap. dei fustagnai; parte I del registro c. 79 A.

Nel documento si legge la data dell'indizione settima, ma per errore, perchè la data originaria del capitolare fu cancellata e sostituita con quella del settembre 1283. Ma, come nel capitolare dei venditori di panni vecchi, il numero dell'indizione dà il modo di ritrovare in parte la data originaria del documento; esso fu composto nel settembre 1278 ovvero tra il settembre 1263 e il settembre 1264, perchè solo in queste epoche innanzi all'ottobre 1278 cadde l'indizione settima. Cf. anche *Nuovo Archivio Veneto* loc. cit.

(8) Cap. conciatori di pelli; parte I del registro, c. 9 B.

(9) Cap. faldelle; parte II del registro, c. 78 A.

1283 *(more veneto)*, ind. XII (1)
Petri Cauco, Thome de la Scala et Petri Çane.
[dopo il settembre] 1283 *(more veneto?)* (2)
Gli stessi.
1283 (3)
Gli stessi.
gennaio 1284 (4)
Gli stessi.
aprile 1254 (5)
Petri Cauco, Thome de la Scala.
[non prima dell'aprile] 1284, ind. XII (6)
Petri Cauco, Thome de Scalla et Petrus Gaussoni.
settembre 1284, ind. XIII (7)
Nicolai Çane, Thome de la Scala et Petri Gausoni.
novembre 1284, ind. XIII (8)
Nicolaus Çane, Marinus Justo et Marinus Valareso.
10 maggio 1285 (9)
Gli stessi.

(1) Cap. faldelle; parte II del registro, c. 80 A. Con gli stessi giustizieri si trovano due ordinanze senza data, l'una nel capitolare dei pittori (parte I del registro, c. 107 A), l'altra nel capitolare dei cerchiai (parte II del registro, c. 51 A), tutte e due anteriori all'agosto 1285 e la prima anche al maggio 1285 e forse pure al novembre 1284. L'ordinanza del capitolare dei pittori è posteriore di certo al marzo 1282 e forse al novembre 1282 e anche all'aprile, all'agosto, al settembre 1283. L'ordinanza del capitolare dei cerchiai è di certo posteriore al novembre 1281 e forse anche al 12 maggio 1282.

(2) Capitolare dei conciatori di pelli e corami; parte I del registro; c. 15 A.

(3) Parte I del registro, c. 65 A, capitolare dei fabbri; parte II del registro, c. 68 B calce; capitolare dei fabbricanti di campane e caldaie.

(4) Parte I del registro, c. 72 A; cap. dei barbieri; parte I del registro, c. 14 A; cap. dei conciatori di pelli.

(5) Parte I del registro; cap. dei fioleri, c. 22 B; cap. merciai, c. 101 A. Gli stessi giustizieri si trovano in un'ordinanza senza data nel capitolare dei cappellai (parte II del registro, c. 66 B calce); è posteriore al 19 agosto 1283 e anteriore al 10 maggio 1285 o anche al novembre 1284.

(6) Parte I del registro; cap. fioleri, c. 22 A. Gli stessi giustizieri si trovano in alcune altre ordinanze, ma senza data. Una appartiene al capitolare dei carpentieri (parte I del registro c. 37 A) ed è posteriore al 1278 ed anteriore al marzo 1286; un'altra appartiene a quello dei *blancarii* (parte I del registro, c. 111 B) ed è posteriore al gennaio o anche al 19 aprile 1281, e anteriore al 13 marzo 1291; una terza si legge nel capilolare dei fusai (parte II del registro, c. 21 B) ed è posteriore al 13 maggio 1282 e anteriore al febbraio 1291.

(7) Parte I del registro, c. 30 A; cap calafati. Erroneamente nel documento il numero dell'indizione è duodecima. Gli stessi giustizieri si trovano in un'ordinanza senza data nel capitolare dei fabbri (parte I del registro, c. 65 A); essa è preceduta da un'altra del 1283 *more veneto*, ed è seguita da una che fu data da N. Zane, Marin Giusto e Marin Valaresso.

(8) Parte II del registro, c. 80 B, cap. cristallai.

(9) Parte II del registro, c. 20 B; cap. dei venditori di panni vecchi. Gli stessi giustizieri si trovano in molte altre ordinanze, ma pur troppo queste mancano affatto di ogni designazione cronologia. Esse sono le

*a)* parte II del registro, c. 5 B; cap. giubbettieri, è posteriore al novembre 1281 e forse anche al 12 maggio 1282, e anteriore al settembre 1286.

*b)* parte II del reg. c. 51 B, cap. cerchiai è posteriore al 7 marzo 1283 e forse anche al gennaio 1284, e anteriore al 27 ottobre 1290.

3 agosto 1285 (1)

Marinus Justo, Thomas Gaussoni et Marinus Valaresso.

1285 *more veneto* (2)

Marcus Feriolo, Jacobus Delphyno et Thomas Gauxoni.

8 gennaio 1286 (3)

Gli stessi.

gennaio 1286 (4)

Gli stessi.

12 gennaio 1286 (5)

Jacobi Delphyno et Thome Gauxoni.

19 gennaio 1286 (6)

Gli stessi.

8 febbraio 1286 (7)

Marci Firiolo, Jacobi Dolfino et Thome Gausoni.

*c)* parte II del reg. c. 66 B; cap. cappellai; è posteriore all'aprile 1284 e anteriore ai giustizieri M. Giusto, M. Valaresso e T. Gussoni.

*d)* parte II del registro, c. 69 B; capitol. renaioli; è posteriore all'aprile 1281 e anteriore al marzo 1288.

*e)* parte II del reg. c. 79 A calce: capit. faldelle; forse è anteriore al 3 agosto 1285.

*f)* parte I del reg. c. 65 A, margine: capit. fabbri; è posteriore ai giustiz. N. Zane, T. della Scala e P. Gussoni.

*g)* parte I del reg, c. 72 A; capit. barbieri è posteriore al gennaio 1284 e anteriore al 12 gennaio 1286.

*h)* parte I del reg. c. 6 A; cap. calzolai; è posteriore al 12 novembre 1282 e anteriore ai giustizieri M. Giusto, M. Valaresso e T. Gussoni.

*i)* parte I del reg. c. 15 B; cap. conciatori di pelli; è posteriore al 1283 *more veneto* e anteriore ai giustizieri Donato Mengolo, Margarito Cupo e Andrea Dandolo.

*j)* parte I del reg. c. 30 A; cap. calafati; è posteriore al settembre 1284 e anteriore al febbraio 1286.

*l)* parte I del reg. c, 48 B: capit. bottai; è posteriore al novembre 1281 e forse anche al 12 maggio 1282, e anteriore al 19 gennaio 1286.

*m)* parte I del reg. c. 37 B; capit. fustagnai; è posteriore al nov. 1281 e forse anche al 12 maggio 1282, e anteriore al maggio 1287.

*n)* parte I del reg. c. 122 B; cap. *galedarii*: è posteriore al 19 marzo e forse anche al 12 maggio 1282, e anteriore al 23 febbraio 1307.

*o)* parte I del reg. c. 25 A; capit. Coleri; è posteriore al 1284, ind. XII e anteriore ai giustizieri Donato Mengolo, Marco Feriolo e Andrea Acotanto.

(1) Parte II del reg. c. 80 A calce; capit. faldelle; erroneamente vi si legge: *M. Justo, T. Gausoni et M. Justo.* Gli stessi giustizieri si trovano in altre ordinanze senza data.

*a)* parte I del reg. c. 6 A, B; capit. calzolai; è posteriore ai giustizieri N. Zane, M. Giusto e M. Valaresso, e anteriore all'8 febbraio 1286.

*b)* parte II del reg. c. 63 B; cap. ternieri; è posteriore a 5 aprile 1283 e anteriore al febbraio 1287.

*c)* parte II del reg. c. 68 A; cap. cappellai; è posteriore ai giustizieri N. Zane, M. Giusto e M. Valaresso ed è anteriore al luglio 1288.

*d)* parte I del reg. c. 107 A; capit. pittori; è posteriore ai giustizieri P. Coco, T. della Scala e P. Zane ed è anteriore al 1299 *more veneto.*

(2) Parte II del reg. c. 81 B, capit. cristallai. Gli stessi giustizieri si trovano in un'altra ordinanza, senza data, che si legge nel capitolare dei carpentieri (parte I del registro, c. 40 A) ed è posteriore ai giustizieri P. Coco, T. della Scala e P. Gussoni, e anteriore ai giustizieri D. Mengolo, M. Feriolo e Andrea Acotanto.

(3) Parte I del reg. c. 55 A; capit. falegnami.

(4) Parte I del reg. c. 76 B; capitolare muratori.

(5) Parte I del reg. c. 72 A; cap. barbieri; Nel documento manca l'indicazione dell'anno.

(6) Parte I del reg. c. 48 B; cap. bottai.

(7) Parte I del registro c. 6 A; capit. calzolai; c. 48 B; cap. bottai.

febbraio 1286 (1)

Gli stessi.

maggio 1286 (2)

Marci Firiolo, Andrea Acontanto et Jacobi Dolfino.

giugno 1286, ind. XIV (3)

Gli stessi.

posteriori al febbraio 1286, anteriori al 7 gennaio 1287 e ai giustizieri Jacopo Venier, Tommaso Falier e Andrea Dandolo (4)

Donatus Mengullo, Marcus Firiolo et Andreas Acontanto.

15 settembre 1286 (5)

Donati Mengullo, Marci Firiolo et Margarito Cupo.

settembre 1286 (6)

Gli stessi.

7 gennaio 1287 (7)

Donatus Mengulo, Margarito Cupo et Andreas Dandulo.

6 febbraio 1287 (8)

Gli stessi.

aprile 1287 (9)

Gli stessi.

maggio 1287 (10)

Gli stessi.

giugno 1287 (11)

Gli stessi.

agosto 1287 (12)

Thomas Falletro, Markarito Cupo et Andreas Dandullo.

settembre 1287 (13)

Donatus Mengulo, Andreas Dandulo et Malgarito Cupo.

(1) Parte I del reg. c. 30 A; cap. calafati.

(2) Parte I del reg. c. 62 A calce; capit. fabbri.

(3) Parte I del reg. c. 92 B; capit. pelliicciai.

(4) Parte I del registro, c. 6 B; capit. calzolai; c. 25 A calce, capit. fioleri; c. 40 A, cap. carpentieri; parte II del registro, c. 69 A, cap. renaioli.

(5) Parte I del reg. c. 22 B calce, capitol. fioleri.

(6) Parte II del reg. c. 5 B; capit. giubbettieri; c. 16 A capit. *de auro*.

(7) Parte I del registro c. 126 A calce; capitolare filacanape.

(8) Parte II del reg. c. 63 A calce; capit. ternieri.

(9) Parte II del registro c. 63 B calce; capitolare ternieri.

(10) Parte I del reg. c. 87 B; capit. fustagnai.

(11) Parte I del reg. c. 48 B; capit. bottai. Gli stessi giustizieri si trovano anche in altre due ordinanze senza data; una si legge nel capit. dei conciatori di pelli (parte I del registro, c. 15 B) ed è posteriore a N. Zane, M. Giusto M. Valaresso e anteriore al luglio 1288; l'altra si legge nel capit. dei carpentieri, (parte I del registro, c. 37 B calce) ed è posteriore a D. Mengolo, M. Firiolo e A. Acotanto e anteriore al luglio 1288.

(12) Parte II del registro, c. 75 A; capit. fabbricanti di berrette.

(13) Parte II del registro c. 3 A calce; cap. giubbettieri.

ottobre 1287 (1)

Jacobus Venerio, Thomas Gausoni et Thomas Faletro.

novembre 1287 (2)

Gli stessi.

Posteriori ai giustizieri D. Mengolo, M. Feriolo e A. Dandolo; anteriori al 5 maggio 1290 (3)

Jacobi Venerio, Thomas Faletro et Andreas Dandullo.

6 luglio 1288 (4)

Jacobi Venerio, Petri Contareno et Thomas Gausoni.

15 settembre 1288 (5)

Marcus Badoario, Johanes Mauroçeno et Thomas Gausoni.

10 novembre 1288 (6)

Marcus Baseio, Marcus Badoario et Johanes Mauroçeno.

febbraio 1289 (7)

Gli stessi.

luglio 1289 (8)

Marci Baseio, Jacobi Magno et Johanes Maureçeno.

23 settembre 1289, ind. III (9)

Marci Basilio, Jacobi Magno et Johannis Aurio.

1289 *more veneto* (10)

Gli stessi.

23 gennaio 1290 (11)

Jacobi Magno, Thomas Agati et Johannes Aurio.

24 gennaio 1290 (12)

Gli stessi.

(1) Parte I del reg. c. 69 B calce; capit. barbieri.

(2) Parte II del reg. c. 12 B; capit. fornaciai.

(3) Parte I del registro, c. 6 B; capit. calzolai.

(4) Parte I del reg. c. 49 A; capit. bottai. Gli stessi giustizieri si trovano in altre tre ordinanze, ma senza data. Una è nello statuto dei conciatori di pelli, ove (parte I del registro c. 15 B) segue a un'ordinanza di D. Mengolo, Margarito Cupo e A. Dandolo e precede a una del 1 agosto 1290. La seconda si legge nel capitolare dei carpentieri (parte I del reg. c. 38 A) ove segue a un'ordinanza dei giustizieri testè ricordati e precede a una dell'ottobre 1292. La terza si trova nel capitolare dei cappellai (parte II del registro, c. 67 A) ove segue a un'ordinanza di Marin Giusto, Tommaso Gussoni e Marin Valaresso e ne precede un'altra di Giovanni Vio, Pietro Minio e Marino Selvo (ottobre-dicembre 1290).

(5) Parte II del reg. c. 77 A; capit. filacanape.

(6) Parte II del registro, c. 8 B; capit. pescivendoli; manca nel documento l'indicazione dell'anno.

(7) Parte I del registro, c. 87 B, capit. fustagnai.

(8) Parte I del registro, c. 30 B; capit. calafati.

(9) Parte II del registro c. 84 A; capit. dei soprastanti alla importazione delle ancore e chiavarde; per errore nel codice l'indizione è segnata per seconda in luogo di terza.

(10) Parte I del registro; c. 21 B calce, cappit. fioleri.

(11) Parte II del reg. c. 81 B; cap. cristallai.

(12) Parte I del reg. c. 76 B; cap. muratori.

4 maggio 1290 (1)
Gli stessi.
5 maggio 1290 (2)
Gli stessi.
8 luglio 1290 (3)
Johannes Viionni, Thomas Agati et Johannes Aurio.
1 agosto 1290 (4)
Gli stessi.
26 settembre 1290 o 24 febbraio 1291 (5)
Johannis Vignono, Petri Minio et Thome Agathi.
ottobre 1290 (6)
Johannis Vignono, Petrus Minio et Marinus Selvo.
21 novembre 1290 (7)
Gli stessi.
14 dicembre 1290 (8)
Gli stessi.
13 marzo 1291 (9)
Johannes Vignono, Petro Minio et Nicolaus de Canalle.
1291 *more veneto* (10)
Gli stessi.
5 gennaio 1292 (11)
Leonardus Dotho, Nicolaus Sanutho et Nicolaus Viatro.
8 maggio 1292 (12)
Gli stessi.
15 giugno 1292 (13)
Gli stessi.

(1) Parte I del reg. c. 21 A calce; capit. fioleri.

(2) Parte I del reg. c. 9 A, cap. calzolai. Un'ordinanza degli stessi giustizieri, ma senza data, si legge nel capitolare dei bottai (parte I del reg. c. 49 A); è preceduta da una del 6 luglio 1288 ed è seguita da un documento del maggio 1290.

(3) Parte II del reg. c. 5 B; cap. giubbettieri.

(4) Parte I del reg. c. 15 B; capit. conciatori di pelli.

(5) Parte II del registro c. 21 B; cap. fusai; la data del documento è ambigua.

(6) Parte I del reg. c. 9 A; capit. calzolai.

(7) Parte I del reg. c. 14 A calce; capit. conciatori di pelli.

(8) Parte I del reg. c. 116 B; capit. orefici. Gli stessi giustizieri si trovano in un'ordinanza senza data, del capitolare dei cappellai (parte II del reg. c. 67 B); è posteriore ai giustizieri (luglio 1288) Jacopo Venier, Tommaso Gussoni e Pietro Contarini ed è anteriore al giugno 1292.

(9) Parte I del reg. c. 113 A; capit. *blancarii.*

(10) Parte I del reg. c. 49 A; capit. bottai; parte II del reg. c. 63 A; capit. ternieri.

(11) Parte II del registro, c. 69 B; capit. renaioli. Manca nel documento l'indicazione dell'anno; l'anno non può essere il 1291, perchè altrimenti si avrebbe avuto una rielezione a un intervallo minore di un anno, e ciò era contrario a una deliberazione presa dal Maggior Consiglio il 18 settembre 1290. Cf. *Liber Pilosus*, c. 2 A.

(12) Parte I del reg., c. 126 A calce; capit. filacanape. Manca nel documento l'indicazione dell'anno, che deve essere il 1292 per la ragione espressa nella nota precedente.

(13) Parte I del reg., c. 127 B; capit. filacanape.

luglio 1292 (1)

Gli stessi.

agosto 1292 (2)

Gli stessi.

ottobre 1292 (3)

Johanni Dolfino, Marchisini Lauredano.

ottobre 1292 (4)

Johanni Dolfino, Marchisini Lauredano et Angelus Venerio.

17 febbraio 1293 (5)

Marchisinus Lauredano, Angelus Venerio et Francesscus Juliano.

marzo 1293 (6)

Gli stessi.

giugno 1293 (7)

Gli stessi.

maggio 1294 (8)

Marinus Maurus, Samuelis Minius et Blasius Venerio.

1294 *more veneto* (9)

Gli stessi.

13 novembre 1294 (10)

Marci Vituri et Petri Contareno.

21 marzo 1295, ind. VIII (11)

Marci Vituri, Petri Contarenni et Marchisini Lauretano.

3 settembre 1295, ind. IX (12)

Marci Vituri, Marchisini Lauretano et Petri Barbo.

12 ottobre 1295, ind. IX (13)

Nicolai Brachadino, Petri Barbi et Jacobi Çorçi.

1295 *more veneto* (14)

Gli stessi.

(1) Parte II del reg., c. 12 B; capit. fornaciai.

(2) Parte I del reg., c. 63 B; capit. fabbri.

(3) Parte I del reg., c. 38 A; capit. carpentieri.

(4) Parte II del reg., c. 78 A calce; capit. faldelle.

(5) Parte II del reg., c. 12 B calce; capit. fornaciai; manca nel documento l' indicazione dell'anno.

(6) Parte I del reg., c. 49 A calce; capit. bottai.

(7) Parte I del reg., c. 63 B; capit fabbri. Gli stessi giustizieri si trovano in un'ordinanza del capitolare dei calafati (parte I del reg., c. 30 B), ma senza data. Essa è posteriore al luglio 1289 e anteriore al 21 marzo 1295.

(8) Parte II del reg., c. 82 B; capit. cristallai.

(9) Parte II del reg., c. 6 A; capit. giubbettieri. Gli stessi giustizieri si trovano in una ordinanza del capitolare dei carpentieri (parte I del registro c. 38 A) priva di data. Essa è posteriore all'ottobre 1292 e anteriore al 24 marzo 1300.

(10) Parte I del reg. c. 49 B; capit. bottai.

(11) Parte I del reg., c. 31 A; capit. calafati.

(12) Parte I del reg., c. 18 A; capit. conciatori di pelli; per errore l' indizione vi è designata per ottava.

(13) Parte I del reg, c. 63 B; capit. fabbri; per errore l' indizione vi è designata per ottava.

(14) Parte II del reg, c. 12 B calce; capit. fornaciai.

10 luglio 1295 (o 1296?) (1)
Gli stessi.
marzo 1296 (2)
Marchisini Lauredano, Nicholay Sanutho et Marini Mauro.
15 luglio 1297, ind. X (3)
Nicolai Sanuto et Aurius Passcalligus.
26 settembre 1297 (4)
Marchisini Lauretano et Gabrielis Dandolo.
novembre 1297 (5)
Boccaso de Priolis, Matheo Sovrancio et Gabriele Dandulo.
dicembre 1297 (6)
Gli stessi.
marzo 1298 (7)
Gli stessi.
5 agosto 1298 (8)
Gli stessi.
1 settembre 1298 (9)
Mathei Suprancii et Bocasii de Priollis.
26 maggio 1299, ind. XII (10)
Nicolaus Çanne, Nicolaus Bragadinus et Leonardus Steno.
1299 *more veneto* (11)
Gli stessi.
settembre 1299 (12)
Nicolaus Çane, Nicolaus Bragadino et Petrus Gysi.
ottobre 1299 (13)
Nicolaus Çane et Petrus Gysi.
novembre 1299 (14)
Nicolaus Çane, Petrus Gysi et Johannes de Fontana.
22 marzo 1300 (15)
Raphael Natalis, Petrus Gysi et Johannes de Fontana.

(1) Parte II del reg., c. 64 A; capit. ternieri. Nel documento manca l'indicazione dell'anno.

(2) Parte II del registro, c. 64 B; docum. isolato.

(3) Parte I del reg., c. 31 A; capit. calafati.

(4) Parte II del reg., c. 16 A; capit. *de auro*.

(5) Parte II del reg., c. 85 A; capit. dei fabbricanti di pettini. Erroneamente nel documento si legge « Johane de Priolis », come è dimostrato dall'ordinanza del dicembre 1297.

(6) Parte II del reg., c. 6 A; capit. giubbettieri.

(7) Parte II del reg., c. 83 A; doc. isolato.

(8) Parte II del reg., c. 16 B; capit. *de auro*.

(9) Parte I del reg., c. 23 A; cap. fioleri.

(10) Parte II del reg., c. 86 A; capit. fabbricanti di pettini.

(11) Parte I del reg., c. 106 A; cap. pittori.

(12) Parte I del reg., c. 70 A; cap. barbieri.

(13) Parte I del reg., c. 70 A; capit. barbieri; parte II del reg., c. 82 A, cap. cristallai.

(14) Parte I del reg., c. 70 A; cap. barbieri.

(15) Parte II del reg., c. 64 A; capit. ternieri.

24 marzo 1300, ind. XIII (1)

Gli stessi.

30 marzo 1300, ind. XIII (2)

Gli stessi.

2 aprile 1300; ind. XIII (3)

Raphael Natalis et Johannes de Fontana.

14 maggio 1300, ind. XIII (4)

Raphael Natalis, Blasius Venerius et Johanes de Fontana.

21 maggio 1300, ind. XIII (5)

Gli stessi.

18 giugno 1300. ind. XIII (6)

Gli stessi.

15 settembre 1300, ind. XIV (7)

Blasius Venerio, Johanes de Fontana et Paulus Dolphyno.

18 settembre 1300, ind. XIV (8)

Blasius Venerio et Paulus Dolphyno.

25 settembre 1300, ind. XIV (9)

Blasius Venerio, Johanes de Fontana et Paulus Dolphyno.

26 settembre 1300, ind. XIV (10)

Gli stessi.

1 ottobre 1300, ind. XIV (11)

Marcus Faletro, Blaxius Venerio et Paulus Dolphyno.

4 ottobre 1300, ind. XIV (12)

Marcus Faletro et Paulus Dolphyno.

14 ottobre 1300, ind. XIV (13)

Marcus Faletro, Blaxius Venerio et Paulus Dolphino.

15 novembre 1300, ind. XIV (14)

Gli stessi.

(1) Parte I del reg., c. 38 A; capit. carpentieri.

(2) Parte I del reg., c. 18 A: cap. conciatori di pelli; c. 100 A, cap. merciai.

(3) Parte I del reg., c. 40 A; capit. sarti; parte II del reg., c. 82 A; capit. cristallai.

(4) Parte II del reg., c. 70 A; cap. renaioli.

(5) Parte I del reg., c. 31 B; capit. calafati; c. 55 B, cap. falegnami; c. 76 B, capit. muratori.

(6) Parte I del reg., c. 49 B; cap. bottai.

(7) Parte II del reg., c. 88 A; capit. tornitori. Erroneamente nel documento l' indizione è designata per XIII.

(8) Parte II del reg., c. 86 B; capit. fabbricanti di pettini. Il documento per errore designa l' indizione per XIII.

(9) Parte I del reg., c. 116 B; capit. orefici. Per errore l' indizione vi è indicata per XIII.

(10) Parte II del reg., c. 64 A; capit. ternieri. Pure in esso per errore l' indizione è indicata per XIII.

(11) Parte II del reg., c. 64 A; cap. ternieri. Per errore l' indizione vi è designata per XIII.

(12) Parte I del reg., c. 18 A; capit. conciatori di pelli. Per errore l' indizione vi è designata per XIII.

(13) Parte I del reg., c. 70 A: capit. barbieri. Per errore l' indizione vi è designata per XIII.

(14) Parte I del registro, c. 70 B; cap. barbieri. Per errore l' indizione vi è designata per XIII.

3 gennaio 1301 (1)
Gli stessi.
6 febbraio 1301 (2)
Gli stessi.
11 febbraio 1301 (3)
Gli stessi.
23 febbraio 1301, ind. XIV (4)
Gli stessi.
21 marzo 1301 (5)
Gli stessi.
22 marzo 1301 (6)
Gli stessi.
20 aprile 1301, ind. XIV (7)
Marcus Faletro, Paulus Delphyno et Phylippus Beligno.
9 maggio 1301 (8)
Gli stessi.
15 giugno 1301, ind. XIV (9)
Gli stessi.
12 agosto 1301, ind. XIV (10)
Marcus Falletro et Phylippus de Fontana et Phylippus Bellegno.
17 agosto 1301, ind. XIV (11)
Gli stessi.
9 ottobre 1301 (12)
Pancrati Baroçi, Petrus Bragadino et Philippus Beligno.
12 novembre 1301 (13)
Gli stessi.
13 gennaio 1302 (14)
Gli stessi.
17 gennaio 1302 (15)
Gli stessi.

(1) Parte II del reg., c. 90 A; capit. fabbricanti di scodelle.
(2) Parte I del reg., c. 70 B: capit. barbieri.
(3) Parte I del registro, c. 7 A; capit. calzolai.
(4) Parte I del reg., c. 106 A; cap. pittori. Per errore l'indizione vi è designata per XIII.
(5) Parte II del reg., c. 88 B; capit. tornitori.
(6) Parte II del reg., c. 86 B; capit. fabbricanti di pettini.
(7) Parte II del reg., c. 89 A; capit. tornitori.
(8) Parte II del reg., c. 82 A; capit. cristallai.
(9) Parte II del reg., c. 82 A; capit. cristallai.
(10) Parte II del reg., c. 97 A; cap. dei venditori di pece.
(11) Parte II del reg., c. 73 A; capit. fabbricanti di berrette.
(12) Parte I del reg.; c. 70 B; capit. barbieri.
(13) Parte II del reg., c. 21 B; cap. fusai.
(14) Parte I del reg., c. 23 A; capit. fioleri.
(15) Parte II del reg., c. 98 B; capit. venditori di pece.

1 marzo 1302 (1)
Gli stessi.
3 marzo 1302, ind. XV (2)
Gli stessi.
23 marzo 1302 (3)
Gli stessi.
26 marzo 1302 (4)
Gli stessi.
24 ottobre 1302, ind. I (5)
Marci Ystrigo, Andree Geno et Andree Marcello.
26 novembre 1302 (6)
Gli stessi.
15 gennaio 1303 (7)
Gli stessi.
8 febbraio 1303 (8)
Gli stessi.
15 febbraio 1303 (9)
Gli stessi.
18 febbraio 1303 (10)
Gli stessi.
1 marzo 1303 (11)
Gli stessi.
27 giugno 1303 (12)
Marci Ystrigo, Johannis Mengulo et Andree Marcello.
15 agosto 1303 (13)
Gli stessi.
4 settembre 1303 (14)
Marci Ystrico et Andreas Marcello.
3 gennaio 1304 (15)
Jacobus Bonhomo, Johanes Mengolo et Marinus Baroci

(1) Parte I del reg., c. 38 A; cap. carpentieri.

(2) Parte II del reg., c. 98 B; capit. venditori di pece.

(3) Parte I del reg., c. 18 A; capit. conciatori di pelli.

(4) Parte I del reg., c. 100 A; capit. merciai.

(5) Parte II del registro, c. 16 B; capit. *de auro*.

(6) Parte I del reg., c. 18 B; capit. conciatori di pel i.

Gli stessi giustizieri si trovano in un'ordinanza senza data nello statuto dei barbieri (parte I del registro, c. 70 B); è posteriore al 9 ottobre 1301 e anteriore al 22 ottobre 1306.

(7) Parte I del reg., c. 22 B calce; capit. fioleri.

(8) Parte I del reg., c. 63 B; cap. fabbri.

(9) Parte II del reg., c. 89 A, capit. tornitori.

(10) Parte I del reg., c. 7 A; capitol. calzolai; c. 18 B, capit. conciatori di pelli.

(11) Parte I del reg., c. 127 B; capit. filacanape.

(12) Parte I del reg., c. 117 A; capitolare orefici.

(13) Parte I del reg., c. 18 B: capit. conciatori di pelli.

(14) Parte II del reg., c. 10 A; capit. pescivendoli.

(15) Parte II del reg., c. 90 B; capit. fabbricanti di utensili in mezza maiolica.

marzo 1304, ind. II (1)
Gli stessi.
12 gennaio 1305, ind. III (2)
Marinus Busenago, Phylippus de Fontana et Andreas Marcello.
24 febbraio 1305, ind. III (3)
Gli stessi.
3 maggio 1305, ind. III (4)
Johannes Savonario, Phylippus de Fontana ed Andreas Marcello.
4 maggio 1305, ind. III (5)
Gli stessi.
maggio 1305, ind. III (6)
Gli stessi.
8 ottobre 1305, ind. IV (7)
Johannes Savonario et Johannes Mengulo.
7 giugno 1306, ind. IV (8)
Nicolaum de Fano, Johannem Mengulo et Cressi Cornario.
8 giugno 1306, ind. IV (9)
Gli stessi.
1 luglio 1306, ind. IV (10)
Nicolai de Fano et Cressi Cornario.
14 luglio 1306, ind. IV (11)
Nicolaum de Fano, Johannem Mengulo et Cressi Cornarium.
15 settembre 1306, ind. V (12)
Johannes Mengulo et Cressi Cornario.
7 ottobre 1306, ind. V (13)
Kabrielis Benedicto, Petri Bragadino et Johannis de Molino.
22 ottobre 1306, ind. V (14)
Gli stessi.
20 gennaio 1307, ind. V (15)
Gli stessi.
23 gennaio 1307, ind. V (16)
Gli stessi.

(1) Parte I del reg., c. 106 A; capit. pittori.
(2) Parte I del reg., c. 24 A: cap. fioleri.
(3) Parte II del reg., c. 34 A; capit. fabbricanti di balestre.
(4) Parte II del reg., c. 98 B; capitolare tintori.
(5) Parte I del reg., c. 24 A; cap. fioleri.
(6) Parte I del reg., c. 31 B; cap. calafati.
(7) Parte I del reg., c. 7 A; capitolare calzolai.
(8) Parte II del reg., c. 40 A; capit. sarti.
(9) Parte I del reg., c. 117 A; capitolare orefici.
(10) Parte I del reg., c. 7 A; capit. calzolai.
(11) Parte II del reg., c. 35 A; capit. fabbricanti di balestre.
(12) Parte I del reg., c. 77 A; capit. muratori.
(13) Parte II del reg., c. 11 B calce; capit. fornaciai.
(14) Parte I del reg., c. 70 B; capit. barbieri.
(15) Parte I del reg., c. 17 A; capit. conciatori di pelli.
(16) Parte II del reg., c. 89 A; capitolare tornitori.

23 febbraio 1307, ind. V (1)
Gli stessi.
7 marzo 1307, ind. V (2)
Gli stessi.
4 aprile 1307, ind. V (3)
Kabrielem Benedicto, Nicolaum Sagredo et Petrum Bragadino.
6 aprile 1307, ind. V (4)
Gli stessi.
22 aprile 1307, ind. V (5)
Gli stessi.
27 aprile 1307, ind. V (6)
Kabrielem Benedicto .... Nicolaum Sagredo.
7 giugno 1307, ind. V (7)
Kabrielem Benedicto, Nicolaum Sagredo et Petrum Bragadino.
1 luglio 1307, ind. V (8)
Gli stessi.
5 settembre 1307, ind. VI (9)
Nicolaum Sanudo, Kabrielem Benedicto et Petrum Bragadino.
6 settembre 1307, ind. VI (10)
Gli stessi.
15 settembre 1307, ind. VI (11)
Gli stessi.
26 settembre 1307, ind. VI (12)
Gli stessi.
13 ottobre 1307, ind. VI (13)
Nicolai Sanudo et Marci Dalfino [... tercio absente ...]
24 ottobre 1307, ind. VI (14)
Gli stessi.

(1) Parte II del reg., c. 123 A; cap. « galedarii »; parte II del reg., c. 90 B, cap. fabbricanti di utensili in mezza maiolica.

(2) Parte I del reg., c. 93 A calce; capit. pellicciai.

(3) Parte I del reg., c. 17 A, capit. conciatori di pelli.

(4) Parte II del reg., c. 10 A; capit. pescivendoli.

(5) Parte I del reg., c. 123 A; capit. « galedarii ».

(6) Parte II del reg., c. 82 B: capit. cristallai; ma dal documento risulta che l'ordinanza fu stabilita dai giustizieri a maggioranza soltanto; infatti nel doc. si legge: « ... ordinatum fuit et stabilitum per maiorem partem iusticiariorum, scilicet per dominum Kabrielem Benedicto et per dominum Nicolaum Sagredo. »

(7) Parte II del reg., c. 70 A; capit. renaioli; c. 87 A capit. fabbricanti di pettini.

(8) Parte I del reg., c. 17 A, 18 B; capit. conciatori di pelli.

(9) Parte II reg., c. 89 B; capitolare tornitori.

(10) Parte I del reg., c. 77 A; capit. muratori.

(11) Parte II del reg., c. 91 A; capit. fabbricanti di remi; c. 94 A, capit. tagliapietra.

(12) Parte I del reg., c. 17 A; capit. conciatori di pelli; c. 123 A, cap. « galedarii ».

(13) Parte I del reg., c. 7 A; capitol. calzolai.

(14) Parte II del reg., c. 82 B; capit. cristallai; ma manca l'indicazione categorica dell'assenza del terzo giustiziere.

28 novembre 1307, ind. VI (1)
Nicolaum Sanudo, Marcum Dalfino et Marcum Dandulo.
11 gennaio 1308, ind. VI (2)
Gli stessi.
8 febbraio 1308, ind. VI (3)
Gli stessi,
7 marzo 1308, ind. VI (4)
Gli stessi.
18 marzo 1308, ind. VI (5)
Gli stessi.
10 giugno 1308, ind. VI (6)
Bellellum Civrano, Marcum Dandulo et Nicolaum Dalphyno.
[die martis] 13 agosto 1308, ind. VI (7)
Gli stessi.
3 settembre 1308, ind. VII (8)
Gli stessi.
12 settembre 1308, ind. VII (9)
Gli stessi.
23 settembre 1308, ind. VII (10)
Gli stessi.
26 settembre 1308, ind. VII (11)
Gli stessi.
15 ottobre 1308, ind. VII (12)
Johannem Mariioni, Bellellum Civrano et Nicolaum Venerio.
14 novembre 1308, ind. VII (13)
Gli stessi.
15 novembre 1308, ind. VII (14)
Gli stessi.
decembre 1308, ind. VII (15)
Gli stessi.

(1) Parte II del reg., c. 91 A; capit. fabbricanti di utensili in mezza maiolica.

(2) Parte I del reg., c. 55 B; capit. falegnami.

(3) Parte II del reg., c. 6 A, capit. dei giubbettieri; c. 35 A, capit. fabbricanti di balestre.

(4) Parte I del reg., c. 106 A; capit. pittori.

(5) Parte II del reg., c. 12 B nel margine superiore; capit. fornaciai.

La deliberazione fu presa a maggioranza per l'astensione di uno dei giustizieri: « domino Marco Dalphyno non sincero ».

(6) Parte I del reg., c. 17 B; capit. conciatori di pelli.

(7) Parte I del reg., c. 38 B; capit. carpentieri.

(8) Parte I del reg., c. 7 B; capitolare calzolai.

(9) Parte II del registro, c. 40 A; capitol. sarti.

(10) Parte I del reg., c. 117 A; capitolare orefici.

(11) Parte II del reg., c. 95 B; capit. tagliapietra.

(12) Parte II del reg., c. 89 B; capitol. tornitori.

(13) Parte I del reg., c. 77 A; capitol. muratori.

(14) Parte II del reg., c. 92 B; capit. fabbricanti di remi.

(15) Parte II del reg., c. 96 A; capit. tagliapietra.

15 aprile 1309, ind. VII (1)
Johanni Mariioni, Nicolaum Venerio et Johannem Michaelem.
22 aprile 1309, ind. VII (2)
Gli stessi.
10 maggio 1309, ind. VII (3)
Gli stessi.
25 agosto 1309 (4)
Gli stessi.
22 settembre 1308, ind. VII (5)
Gli stessi.
12 novembre, ind. VIII (6)
Marinum Maripetro, Nicolaum Mauroceno et Johannem Michaele.
gennaio 1310, ind. VIII (7)
Gli stessi.
26 marzo 1310, ind. VIII (8)
Gli stessi.
2 aprile 1310, ind. VIII (9)
Marinum Maripero, Marinum Busenago et Nicolaum Mauroceno.
10 settembre 1310, ind. IX (10)
Marinum Maripetro et Nicolaum Mauroceno [... tercio iusticiario vacante ...]
17 settembre 1310, ind. IX (11)
Petrum Bellegno et Nicolaum Mauroceno [la deliberazione fu presa a maggioranza; infatti nel documento si legge: « ordinatum fuit et stabilitum per maiorem partem, scilicet per dominos Petrum Bellegno et Nicolaum Mauroceno »]
25 settembre 1310, ind. IX (12)
Petrum Bellegno et Nicolaum Mauroceno [.... tercio iusticiario tunc absente ....]
2 ottobre 1310, (13)
Petrum Bellegno, Petrum Bruiosso et Federicum Dandulo.
6 ottobre 1310, ind. IX (14)
Gli stessi.

(1) Parte I del reg., 17 B: capit. conciatori di pelli.

(2) Parte II del reg., c. 100 A; capitolare tintori.

(3) Parte I del reg., c. 123 B; capit. « galedarii ».

(4) Parte II del reg., c. 33 A: capitolare speziali.

(5) Parte I del reg., c. 64 A; capitolare fabbri.

(6) Parte I del reg., c. 64 A: capitolare fabbri.

(7) Parte II del reg., c. 92 B; capit. fabbricanti di remi.

(8) Parte II del reg., c. 92 B; capit. fabbricanti di remi; c. 100 B, capit. tintori.

(9) Parte II del reg., c. 89 B, capit. tornitori.

(10) Parte II del reg., c. 93 A; capit. fabbricanti di remi.

(11) Parte II del reg., c. 87 A; capit. fabbriacanti di pettini.

(12) Parte I del reg., c. 88 A; capit. fustagnai.

(13) Parte I del reg., c. 88 A; capit. fustagnai.

(14) Parte II del reg. c. 89 B; capit. tornitori.

20 novembre 1310, ind. IX (1)

Gli stessi.

3 febbraio 1311, ind. IX (2)

Gli stessi.

16 febbraio 1311, ind. IX (3)

Gli stessi.

2 marzo 1311, ind. IX (4)

Gli stessi.

9 marzo 1311, ind. IX (5)

Gli stessi.

18 marzo 1311, ind. IX (6)

Gli stessi.

marzo 1311, ind. IX (7)

Gli stessi.

1311, ind. IX (8)

Marcum Karoso, Johannem Chaucho et Petrum Bruiosso.

7 giugno 1311, ind. IX (9)

Gli stessi.

21 giugno 1311, ind. IX (10)

Gli stessi.

25 agosto 1311, ind. IX (11)

Gli stessi.

settembre 1311, ind. X (12)

Gli stessi.

19 novembre 1311, ind. X (13)

Hermolay Geço, Johannis Chaucho et Raynerii Paradiso.

23 novembre 1311, ind. X (14)

Gli stessi.

(1) Parte II del reg., c. 33 A; capitolare speziali.

(2) Parte II del reg., c. 82 B; capit. cristallai; parte I del reg., c. 77 B; capit. muratori.

(3) Parte II del reg., c. 83 A; capit. cristallai.

(4) Parte I del reg., c. 70 B; capitolare barbieri.

(5) Parte I del reg., c. 7 B; capitolare calzolai.

(6) Parte I del reg., c. 106 B; capitolare pittori.

(7) Parte II del reg., c. 93 A; capit. fabbricanti di remi.

(8) Parte I del reg., c. 6 A; capit. giubbettieri; nel documento v'è l'indicazione del giorno 12, ma manca quella del mese.

(9) Parte I del reg., c. 94 A; capit. dei lavoranti di pelli

(10) Parte I del reg., c. 31 B; capit. calafati.

(11) Parte I del reg., c. 7 B. capitolare calzolai.

(12) Parte I del reg., c. 123 B; capit. « galedarii ».

(13) Parte I del reg., c. 24 B; capitolare fioleri.

(14) Parte I del reg., c. 32 A: capit. calafati; c. 112 A, capit. « blancarii ».

10 marzo 1312, ind. X (1)

Gli stessi.

18 marzo 1312, ind. X (2)

Gli stessi.

6 aprile 1312, ind. X (3)

Almorò Gheço, Piero Pasqualigo et Rainèr Paradiso.

22 giugno 1312, ind. X (4)

Hermolaum Geço, Petrum Pasqualigo et Raynerium Paradiso.

2 agosto 1312, ind. X (5)

Hermolaum Geço et Raynerium Paradiso [ . . . tercio tunc abscente . . . ]

17 agosto 1312, ind. X (6)

Hermolaum Geço, Petrum Pasqualigo et Raynerium Paradiso.

29 agosto 1312, ind. X (7)

Gli stessi.

9 ottobre 1312, ind. XI (8)

Raynerium Paradiso, Petrum Pasqualigo et Donatum Truno.

3 novembre 1312, ind. XI (9)

Petrum Pasqualigo et Donatum Truno [ . . . tercio scilicet domino Michaele Venero tunc abscente . . . ]

21 febbraio 1313, ind. XI (10)

Petrum Pasqualigo, Michaelem Venero et Donatum Truno.

6 luglio 1313, ind. XI (11)

Michaelem Venero, Catarinum Çane et Donatum Truno.

5 agosto 1313, ind. XI (12)

Michaelem Venerio, Catharinum Çane et Nicolaum Volpe

30 agosto 1313, ind. XI (13)

Gli stessi.

23 ottobre 1313, ind. XII (14)

Catharinum Çane, Turchum Mauroceno et Nicolaum Volpe.

(1) Matricola dei pellicciai, n. 18 (proemio) al Museo Civico di Venezia, già codice Correr A, 6, 29. I nomi dei giustizieri sono in dialetto, cioè: « Almorò Gheço, Çane Cocho et Rainèr Paradiso ».

(2) Parte I registro, c. 100 B; capit. merciai; c. 112 B, cap. « blancarii »; parte II del reg., c. 12 A calce, capit. fornaciai.

(3) Matricola citata dei pellicciai (cap. XXI).

(4) Parte II del reg., c. 91 A; capit. dei fabbricatori di utensili in mezza maiolica.

(5) Parte II del reg., c. 87 A; capit. dei fabbricanti di pettini.

(6) Parte II del reg., c. 6 B; capit. giubbettieri.

(7) Parte I del reg., c. 88 A; capitolare fustagnai.

(8) Parte I del reg., c. 8 A: capitolare calzolai.

(9) Parte II del reg., c. 6 B; capit. giubbettieri.

(10) Parte II del reg., c. 91 A; capit. fabbricanti di utensili in mezza maiolica.

(11) Parte I del reg., c. 8 A; capitolare calzolai.

(12) Parte I del reg., c. 88 A; capit. fustagnai; c. 123 B, capit. « galedarii ».

(13) Parte I del reg., c. 55 B; capit. falegnami.

(14) Parte I del reg., c. 71 A; capit. barbieri.

novembre 1313, ind. XII (1)

Gli stessi.

11 dicembre 1313, ind. XII (2)

Gli stessi.

dicembre 1313, ind. XII (3)

Gli stessi.

10 gennaio 1314, ind. XII (4)

Gli stessi.

15 febbraio 1314, ind. XII (5)

Gli stessi.

29 marzo 1314, ind. XII (6)

Gli stessi.

luglio 1314, ind. XII (7)

Marinum Maripetro, Marcum da Mugla et Turchum Mauroceno.

settembre 1314, ind. XIII (8)

Gli stessi.

24 ottobre 1314, ind. XIII (9)

Petrum Venerio, Marcum da Mugla e Nicolaum Vigloni.

30 ottobre 1314, ind. XIII (10)

Gli stessi.

ottobre 1314, ind. XIII (11)

Gli stessi.

12 marzo 1315, ind. XIII (12)

Gli stessi.

15 maggio 1315, ind. XIII (13)

Petrum Venerio, Thomam Sagredo et Johannem Çorçi.

(1) Parte I del reg., c. 38 B; capit. carpentieri.

(2) Parte I del reg., c. 71 A; capit. barbieri.

(3) Parte I del reg., c. 77 B; capit. muratori.

(4) Parte II del reg., c. 83 B; capit. cristallai.

(5) Parte II del reg., c. 12 B nel margine; capit. fornaciai.

(6) Matricola dell'Arte delle faldelle (c. 14 B) al Museo Civico di Venezia, n. 53, già codice Cicogna 948. I nomi dei giustizieri sono in dialetto, cioè: « Catharin Zane, Turco Moresini et Nicolò Volpe ».

(7) Parte II del reg., c. 40 B; capitolare sarti e Matricola dell'Arte dei conciatori di pelli e corami (c. 13 B) al Museo Civico di Venezia, n. 103, già codice Cicogna n. 2793 « missièr Marin Malipiero, missier Marco da Mula e Aurelio (sic) Morosini ».

(8) Matricola cit. dei pellicciai (cap. LXX) con la data errata 1313. I nomi dei giustizieri sono in dialetto, cioè: « Marin Malipiero, Marcho da Mugla et Turcho Moresini ».

(9) Parte II del reg., c. 10 A; capit. pescivendoli.

(10) Parte II del reg., c. 16 B; capit. « de auro ».

(11) Parte I del reg., c. 32 B; capitolare calafati.

(12) Parte I del reg., c. 23 B; capitolare fioleri.

(13) Parte II del reg., c. 52 A; capitolare cerchiai.

19 settembre 1315, ind. XIV (1)

Thomam Sagredo, Nicolaum Navaiario et Johannem Georgio.

14 ottobre 1315, ind. XIV (2)

Nicolaum Navaiario, Kabriellem Barbarico et Johannem Georgio.

21 ottobre 1315, ind. XIV (3)

Gli stessi.

11 novembre 1315, ind. XIV (4)

Nicolaum Navaiario et Kabrielem Barbarico [... tercio scilicet domino Johanne Georgio non existente secum in consciencia in hac parte...]

22 aprile 1316, ind. XIV (5)

Nicolaum Navaiario, Gabrielem Barbarico et Franciscum Alberto.

marzo 1317, ind. XV (6)

Phylippus Foscolo, Petrus Venerio et Johannes Bragadino.

31 agosto 1317, ind. XV (7)

Gli stessi.

12 aprile 1318, ind. I (8)

Petrum Georgio, Nicolaum Grimani et Andream Mocenigo.

settembre 1318, ind. II (9)

misèr Francesco Zane, misèr Nicolò Grimani et misèr Andrea Mozanigo.

gennaio 1319, ind. II (10)

Marco Contarini, Francesco Zane et Andrea Mocenigo.

15 marzo 1319, ind. II (11)

Marcho Contarini, Francesco Çane et Marcho Mudaço.

maggio 1319, ind. II (12)

Marco Contareno, Francisco Çane et Marco Mudhaço.

gennaio 1320, ind. III (13)

missier Piero Belegno, missier Marco Venier et missier Marco Mudazzo.

marzo 1320, ind. III (14)

missièr Marin Malipiero, Marco Vener e Polo Dandolo.

(1) Parte II del reg., c. 98 B; capit. venditori di pece.

(2) Parte I del reg., c. 39 A, capit. carpentieri.

(3) Parte II del reg., c. 98 B; capit. venditori di pece.

(4) Parte I del reg., c. 100 B: capitolare merciai.

(5) Parte II del reg., c. 11 B calce; capit. fornaciai.

(6) Parte II del reg., c. 83 B calce; capit. cristallai.

(7) Matricola citata dell'Arte delle faldelle (cap. XXXIIII). I nomi dei giustizieri sono in dialetto, cioè: « misèr Felipo Foscolo, misèr Pero Vener et miser Zan Bragadin ». A torto l'anno vi è segnato per 1318 anzichè per 1317.

(8) Parte II del reg., c. 33 A; capit. speziali.

(9) Matricola citata dell'Arte delle faldelle (cap. XXXXVII).

(10) Matricola dell'Arte dei cristallai (proemio) al Museo Civico di Venezia, n. 99, già codice Cicogna n. 2820.

(11) Matricola cit. dei pellicciai (cap. LXXI).

(12) Parte II del reg., c. 17 A; capit. « de auro ».

(13) Matricola cit. dell'Arte dei conciatori di pelli e corami (c. 15 B).

(14) Matricola citata dell'Arte dei cristallai (cap. XXXVII).

aprile 1320, ind. III (1)

Marcum Venerio et Paulum Dandulo [. . . . domino Marino Maripetrus non existente secum in consciencia in hac parte . . .]

17 settembre 1320, ind. IV (2)

Marin Malipiero et Nicolò Grimani [. . . . lo terço, çoè mesèr Andrea Mocenigo no fo de so volere . . . .]

18 settembre 1320, ind. IV (3)

Marini Maripetro, Nicolai Grimani et Andrea Mocenico.

22 settembre 1320, ind. IV (4)

Gli stessi.

24 settembre 1320, ind. IV (5)

Gli stessi.

26 settembre 1320, ind. IV (6)

Gli stessi.

1 ottobre 1320, ind. IV (7)

Gli stessi.

7 ottobre 1320, ind. IV (8)

Gli stessi.

15 ottobre 1320, ind. IV (9)

Gli stessi.

ottobre 1320, ind. IV (10)

Gli stessi.

4 dicembre 1320 (11)

Gli stessi.

25 agosto 1321, ind. IV (12)

Marinum Viioni, et Johannem Cocho et Marcum Bono.

15 settembre 1321, ind. IV (13)

missièr Marin Vioni, Zane Cocho [. . . . . e misser Marcò Bon terzo compagno assente . . . .].

(1) Parte I del reg., c. 100 B; capitolare merciai.

(2) Matricola cit. dei pellicciai (cap. LV).

(3) Parte I del reg., c. 124 A; capit. « galedarii. »

(4) Parte I del reg., c. 17 B; capit. conciatori di pelli.

(5) Parte II del reg., c. 99 A; capit. venditori di pece.

(6) Parte II del reg., c. 87 A; capit. fabbricanti di pettini.

(7) Parte I del reg., c. 55 B; capit. falegnami.

(8) Parte I del reg., c. 100 B; capitolare merciai.

(9) Matricola citata dell'Arte dei cristallai (cap. XXXVIII); i nomi dei giustizieri sono in dialetto, cioè: « in tempo de missèr Marin Malipiero, e de missèr Nicolò Grimani e missèr Andrea Mocenigo ».

(10) Matricola cit. dell'Arte delle faldelle (c. 13 B).

(11) Matricola citata dell'Arte dei pellicciai (cap. XXVIII); i nomi dei giustizieri sono in dialetto, cioè: « Marin Malipero, Nicolò Grimani et Andrea Mocenigo ».

(12) Parte II del reg., c. 32 B nel margine; capit. speziali.

(13) Matricola citata dell'Arte dei cristallai (c. XXXVIIII).

20 ottobre 1321 (1)

Marini Vionis, Ioannis Caucho et Francisci Iusto.

19 gennaio 1322, ind. V (2)

Gli stessi.

1322, ind. V (3)

di messer Marin da Molin e di messer Zane Cocho e di messer Francesco Iusto.

18 maggio 1322, ind. V (4)

Johannes Caucho, Franciscus Justo et Marinus Saggredo.

24 maggio 1322, ind. V (5)

Franciscus Iusto et Marinus Sagredo [ . . . tercio eorum socio abscente, scilicet domino Johanne Caucho . . . ]

25 maggio 1322 (6)

Johannes Caucho et Marinus Saggredo [ . . . tercio eorum socio supradicto domino Francisco Justo non existente in eorum consciencia . . . ]

3 giugno 1322, ind. V (7)

. . . . al tempo de missèr Zane Cocho, e de missèr Francesco Zusto e de missèr Marin Sagrè . . . .

5 agosto 1322, ind. V (8)

Petri Venerio, Francisci Justo et Marci de Mugla.

16 dicembre 1322, ind. VI (9)

Petri Venerio, Marci de Mugla et Homoboni Griti.

1322, *more veneto*, ind. VI (10)

Gli stessi.

29 gennaio 1323 (11)

Petrum Venerio, Marcum de Mugla et Homobonum Griti.

8 marzo 1323, ind. VI (12)

Gli stessi.

15 marzo 1323, ind. VI (13)

Gli stessi.

(1) Matricola citata dell'Arte delle faldelle (c. 14 A).

(2) Parte I del reg., c. 56 A; capit. falegnami; c. 77 B, capit. muratori.

(3) Matricola cit. conciatori di pelli e corami (c. 13 B).

(4) Parte I del reg., c. 117 B; capitolare orefici.

(5) Parte II del reg., c. 11 A calce, capit. fornaciai.

(6) Parte I del reg., c. 117 B, capitolare orefici.

(7) Matricola citata dell'Arte dei cristallai (cap. XXXX).

(8) Parte II del reg., c. 13 B; capit. speziali.

(9) Parte I del reg., c. 50 A; capitolare bottai.

(10) Parte II del reg., c. 70 A; capitolare renaioli.

(11) Parte II del reg., c. 10 B: capit. fornaciai.

(12) Matricola citata dell'Arte dei cristallai (cap. XXXXIII); i nomi dei giustizieri sono in dialetto, cioè: « de missèr Pero Vener e de messèr Marco da Mula e de missèr Homobon Gritti ».

(13) Parte II del reg., c. 33 A calce; capit. speziali.

5 aprile 1323, ind. VI (1)
Gli stessi.
14 giugno 1323 (2)
Petri Venerio et Homoboni Griti [ . . . tercio eorum socio vachante . . . ]
27 settembre 1323, ind. VII (3)
Symeonis Marcello, Gabrielis Barbarigo et Homoboni Griti.
30 marzo 1324, ind. VII (4)
Symeoni Marcello, Bellini Lando et Johannis Caucho.
8 maggio 1324, ind. VII (5)
Gli stessi.
2 giugno 1324, ind. VII (6)
Gli stessi.
2 luglio 1324, ind. VII (7)
Gli stessi.
1 novembre 1324, ind. VIII (8)
Nicolai Betani, Michaelis Venerio et Johannis Sanudo.
1 dicembre 1324, ind. VIII (9)
Gli stessi.
15 aprile 1325 (10)
Gli stessi.
[die dominico] 14 luglio 1325, ind. VIII (11)
Gli stessi.
[die lune] 29 luglio 1325, ind. VIII (12)
Nicolai Bethani, Michaelis Venerio et Bertucii Grimani.
27 agosto 1325, ind. VIII (13)
Gli stessi.
5 aprile 1326 (14)
Marci Lando et Bertucii Grimani [ . . . tercio eorum socio vacante . . . ]

(1) Matricola cit. dei peliicciai (c. LXXIIII); i nomi dei giustizieri sono in dialetto, cioè: « Piero Venero, Marcho da Mugla et Bonomo Griti ».

(2) Parte I del reg., c. 39 A; capit. carpentieri; c. 50 A, capit. bottai.

(3) Parte II del reg.; c. 10 B, capit. fornaciai.

(4) Parte I del reg., c. 117 B; capit. orefici.

(5) Parte II del reg., c. 10 B; capit. fornaciai.

(6) Matricola citata dell'Arte dei cristallai (cap. XXXXVI); « missèr Bellin Lando, e missèr Zan Cocho, lo terzo compagno assente, messèr Simion Marcello ».

(7) Matricola cit. dell'Arte delle faldelle (c. 13 A). I nomi dei giustizieri sono in dialetto, cioè: « misièr Symion Marcello, Belin Lando et Zan Cocho ».

(8) Parte I del reg., c. 39 B; capit. carpentieri.

(9) Matricola citata dell'Arte dei cristallai (cap. XXXXVIII): « de missèr Nicolò Bredani, e de missèr Michel Vener, e de missèr Zane Sanudo ».

(10) Matricola cit. dell'Arte delle faldelle (c. 15 B). I nomi dei giustizieri sono in dialetto, cioè: « misèr Nicolò Betani, e misèr Michiel Venero, e misèr Zanin Sanudo ».

(11) Parte II del registro, c. 32 B calce; capit. speziali.

(12) Parte II del reg., c. 32 A calce; capit. speziali.

(13) Matricola citata dell'Arte delle faldelle (c. 15 A).

(14) Parte II del reg., c. 17 B; capit. fornaciai.

6 maggio 1326, ind. IX (1)
de missèr Marco Lando e de Zanotto Loredan e de missèr Bertucci Grimani.
9 giugno 1326 (2)
Marci Lando, et Çaneti Laureano et Bertucii Grimani.
4 novembre 1326, ind. X (3)
messèr Almorò Moro, messèr Marco Coppo et messèr Piero Bragadin.
5 marzo 1330, ind. XIII (4)
Marci Sagredo, Andree Nani et Nicolai Trivisano.
22 aprile 1330, ind. XIII (5)
missièr Thomasin Bon, Polo Dandolo e Pancrati Zorzi.

Le copiose testimonianze che ho raccolto, non bastano tuttavia a chi vuole ristabilire per intero la serie di quei funzionari; in quei documenti vi sono troppe lacune e interruzioni perchè sia possibile ritrovare il modo col quale via via ciascuno dei tre posti fu tenuto lungo quel periodo, e però assai poco posso affermare circa il tempo in cui i giustizieri duravano nel loro ufficio, per tutto il secolo XIII e XIV. Certo è che quando si facevano le elezioni, il loro collegio non si rinnovava nella sua totalità in una sola volta, ma per solito soltanto per terzo (6), perchè così due funzionari rimanevano al loro posto e potevano istruire il collega nuovo circa i lavori dell' ufficio. Per il medesimo motivo credo che si debbano spiegare le rielezioni così frequenti degli stessi personaggi, anche pochi mesi dopochè dall'ufficio erano decaduti. La frequenza di quelle rielezioni cessò col 1290, perchè per una deliberazione del Maggior Consiglio in data del 18 settembre di quell'anno (7) fu stabilito che nessun ufficiale del comune poteva essere rieletto al suo ufficio prima di un anno dalla sua decadenza, e per un'altra deliberazione dell'undici dicembre 1294 fu introdotto l'uso di calcolare l'anno della ineleggibilità non dal tempo in cui il funzionario aveva lasciato realmente l' ufficio, ma dall'epoca che segnava in via normale secondo la costituzione il limite estremo della sua durata al potere (9). I tre giustizieri di ciascuna terna non restavano al potere per un tempo eguale, perchè talvolta due di essi tennero l'ufficio per un anno circa, e il terzo per un tempo più breve, e talvolta avvenne anche il contrario, ma non mi sembra che dalle testimonianze si possa trarre alcuna conseguenza generale, perchè non è noto se la durata minore derivasse dalla costituzione stessa dell' ufficio o anche da fatti puramente casuali che obbligassero ad elezioni supplettorie, nè per solito v'è modo di distinguere l'un caso dall'altro, e però nemmeno risulta dai documenti come si succedevano

(1) Matricola citata dell'Arte dei cristallai (cap. XXXXVIIII). La data del codice (6 marzo 1326) è errata nel mese; dal confronto con le altre testimonianze risulta che in luogo di *marzo* deve leggersi *maggio*.

(2) Parte II del reg., c. 17 B: capit. fornaciai.

(3) Matricola cit. dell'Arte dei conciatori di pelli e corami (c. 16 A).

(4) Parte II del reg., c. 33 A calce; capit. speziali. L'indizione nel documento è per errore designata per XIV.

(5) Matricola citata dell'Arte dei cristallai (cap. XII).

(6) Si esamini in proposito la serie dei giustizieri tra il 26 maggio 1299 e il 17 agosto 1301, che è uno dei pochi gruppi senza lacune.

(7) *Liber Pilosus*, c. 2 A.

(8) *Liber Pilosus*, c. 46 B.

nella dignità i giustizieri di maggiore durata e gli altri. Certo è che l'epoca delle elezioni variò assai da anno in anno, e che secondo i bisogni ora vennero fatte per tre volte, e ora per quattro e anche, ma di rado, come nel 1287, per cinque. E pure risulta dal confronto delle testimonianze che dei 150 giustizieri dei quali si conoscono in parte le date tra l'ottobre 1278 e il 14 luglio 1325, ben 57 tennero l'ufficio per meno di un anno, talvolta anche per poco più di due o tre mesi, come accadde negli anni 1287, 1297 e 1301, mentre per gli altri giustizieri le date estreme dei documenti rimasti, ove ricorre il loro nome, spesso attestano che ressero la dignità almeno per un periodo che assai si avvicinava alla durata di un anno intero. L'ufficio talvolta in via provvisoria fu tenuto da due soli giustizieri, e ciò non impediva il corso regolare dei lavori, purchè i due ufficiali fossero d'accordo nelle ordinanze che impartivano. Per questo motivo molte addizioni dei capitolari furono date in nome di due soli giustizieri, ma non sempre ciò avvenne perchè il terzo posto fosse vacante; talvolta il terzo funzionario non fu ricordato, perchè in quel giorno era assente dall'ufficio o non consentiva nella risoluzione dei suoi colleghi. Nei documenti i nomi dei giustizieri sono riferiti l'uno dopo l'altro quasi sempre con lo stesso ordine, ma senza alcuna relazione all'anzianità nell'ufficio; talvolta anche per negligenza sono stati omessi, e non di rado non è stata indicata l'epoca della loro dignità.

Le deliberazioni del Maggior Consiglio spiegano al contrario con sufficiente larghezza le mutazioni che lungo quel periodo avvennero nei regolamenti dell'ufficio. Il capitolare dei giustizieri vecchi nel mezzo secolo sopra indicato ebbe molte mutazioni delle quali si hanno notizie assai vaghe. Per deliberazione del Maggior Consiglio in data dell' undici marzo 1288 (1), fu eletta una commissione di tre membri col mandato di esaminare e correggere i capitolari degli ufficiali di Rialto e di esercitare l' incarico con poteri pari a quelli del Maggior Consiglio. Nel 1303 la Giustizia Vecchia fece istanza al Governo per un nuovo riordinamento del suo capitolare, forse perchè le disposizioni nuove non s' accordavano colle antiche, e il Maggior Consiglio (2) in data 7 novembre di quell'anno deliberò che la Signoria nominasse una commissione di tre savi e dei tre giustizieri vecchi la quale provvedesse al bisogno. Un'altra mutazione avvenne nel 1321, perchè anche in quell'anno, nell'ottobre, per deliberazione del Maggior Consiglio in data del 6 settembre, i capitolari degli ufficiali del comune vennero modificati (3) e corretti da una commissione di cinque savi scelti per scrutinio dai Quaranta e approvati dal Maggior Consiglio.

Le elezioni dei giustizieri si facevano nel Maggior Consiglio, al quale ordine gli eletti dovevano appartenere. L' elezione per deliberazione del 28 dicembre 1290 (4) non poteva cadere che tra i consiglieri i quali sapevano leggere e scrivere, perchè una delle funzioni dei giustizieri era la riscossione delle multe dai contravventori a benefizio del fisco. I lavori di quegli ufficiali erano, a dir il vero, incompatibili con quelli di consigliere, perchè essi non potevano prender parte alle sedute del consiglio quando cadevano nelle ore d'ufficio, ma per

(1) *Liber Zaneta*, c. 41 A.
(2) *M. C. Magnus*, c. 57 B.
(3) *Phronesis*, c. 79 B.
(4) *Liber Pilosus*, c. 5 B.

una deliberazione del 3 agosto 1279 (1) si recavano alle adunanze consiliari solo nelle solennità nelle quali l' ufficio era chiuso, e per un' altra del 3 novembre 1289 (2) fu loro imposto d' intervenire alle medesime quando si doveva in esse eleggere il doge o correggere la promissione ducale. L'orario dell' ufficio in origine era soltanto antimeridiano e cominciava quando la campana degli ufficiali finiva di sonare, cioè un'ora dopo che il sole era levato (3); per deliberazione del 27 settembre 1279 (4) fu esteso anche a un secondo periodo dopo mezzogiorno, ed il segno era dato dalla campana dei consoli, la quale sino dal febbraio 1275 (5) sonava subito dopo le dodici, e i funzionari innanzi che smettesse dovevano essere all' ufficio sotto pena di pagare la multa di un grosso e di perdere lo stipendio di quel giorno.

Al pari degli altri funzionari del comune i giustizieri eletti non dovevano rifiutare l'ufficio, altrimenti non potevano essere eletti ad altre dignità lungo tutto il tempo in cui avrebbero dovuto esercitare il mandato; il 25 settembre 1291 il Maggior Consiglio (6) deliberò che il contravventore pagasse la multa nei quattro giorni successivi, e nel caso di disobbedienza un' altra ammenda che ammontava al quarto della prima. Sino dal 1283 (7) fu stabilito che quando l'eletto aveva giurato il suo capitolare, non poteva essere esonerato dall' ufficio se non pagando dieci soldi di grossi o per ragione d' infermità, e di questa doveva prestare giuramento.

Per deliberazione del Maggior Consiglio in data del 19 giugno 1287 (8) era necessario che la Signoria a maggioranza e venti dei Quaranta approvassero la scusa addotta da chi rifiutava l'ufficio perchè fosse ammessa come valida, nè tale poteva essere se non per comprovata infermità o per ragioni di pubblico servizio, cioè quando per ordine del comune l'eletto doveva uscire dal ducato.

Sino dal 1295 (9) ciascun giustiziere fu obbligato ad avvertire la Signoria un mese innanzi alla sua decadenza dall'ufficio, perchè il Governo potesse far eleggere in quel mese il successore; se poi durante l' esercizio del mandato era eletto ad altro ufficio, ne doveva avvertire subito la Signoria affinchè essa ne facesse eleggere un altro entro otto giorni.

L'ufficio della Giustizia Vecchia sino dal 1279 (10) costava al comune per lo stipendio complessivo dei suoi tre funzionari cento lire *ad grossos* annue, ciascuna delle quali equivaleva a una lira e mezza di piccoli (11). Lo stipendio degli ufficiali sino agli ultimi mesi del 1291 restò di annue lire 50 di piccoli per ciascuno; per

(1) *Liber Comunis secundus*, c. 103 A.

(2) *Liber Zaneta*, c. 65 A.

(3) L' uso fu confermato da una deliberazione del Maggior Consiglio in data 7 ottobre 1281. Cf. *Liber Comunis secundus*, c. 103 A.

(4) *Liber Comunis secundus*, c. 103 A.

(5) *Liber Comunis secundus*, c. 73 B.

(6) *Liber Pilosus*, c. 15 A.

(7) *Liber Luna* (copia), c. 18 B, deliberazione del 9 gennaio 1283.

(8) *Liber Zaneta*, c. 28 B.

(9) *Liber Pilosus*, c. 50 A.

(10) *Liber Comunis secundus*, c. 103 A, deliberazione del 27 settembre 1279; le parole « et habeant libras. C. ad grossos » furono cancellate dopochè fu presa la deliberazione del 26 luglio 1291.

(11) Gallicciolli, *Delle memorie venete antiche* ecc. Venezia, MDCCXCV, Fracasso, II, 12 sg.

deliberazione del Maggior Consiglio in data del 26 luglio di quell'anno (1) venne elevato a lire 75, cioè complessivamente a lire 150 *ad grossos*, ma senza aggravio del comune, perchè il salario personale degli ufficiali preposti al contrabbando, essendo diminuiti i lavori delle loro funzioni, scemò da lire 100 a lire 75. Il *Liber Pilosus* ha in data del 7 marzo 1299 (2) una deliberazione che a primo aspetto è molto strana; essa attesta che in quell'epoca la Giustizia Nuova e Vecchia furono riunite in un solo ufficio, ma che fu necessario dividerlo in due, non potendo gli ufficiali sostenerne il peso per la soverchia quantità del lavoro; i *famuli* e gli scrivani vennero diminuiti, ogni funzionario ebbe 40 soldi di grossi, e gli ufficiali presenti furono distribuiti tra le due Giustizie a sorte (*per texeras*). Come risulta dal prospetto dei giustizieri vecchi, le ordinanze anteriori a tutto il primo settembre 1298 ne fecero menzione come di funzionari affatto separati dai nuovi, sicchè la deliberazione del *Liber Pilosus* accenna ad una riunione provvisoria dei due uffici che tutt'al più durò dal 2 settembre 1298 al 7 marzo 1299 (3). Da quell'epoca in poi lo stipendio individuale divenne di 40 soldi di grossi, e io credo che il documento accenni alla stessa moneta ricordata da Marin Sanudo il vecchio in rapporto al principio del secolo XIV (4), altrimenti il compenso sarebbe stato troppo scarso rispetto a quello degli anni anteriori. Il grosso veneto d'argento valeva allora denari piccoli 32 e però 7 grossi e mezzo equivalevano a 240 denari piccoli, pari a 20 soldi di piccoli, cioè a una lira di piccoli. Ma ogni soldo di grossi di quella moneta ne conteneva 12 (5), e però 40 soldi di grossi equivalevano a 480 grossi, i quali alla loro volta corrispondevano a lire 64 di piccoli. Adunque la disposizione del 7 marzo 1299 diminuì lo stipendio dei giustizieri da lire 75 a lire 64, ma i documenti non dimostrano se alla differenza del compenso ne corrispose un'altra nella quantità del lavoro.

Ma il tenue stipendio delle 64 lire annue non era la sola rimunerazione di quei funzionari. Per una deliberazione del 6 febbraio 1319 (6) quando riscuotevano le somme dovute al fisco, probabilmente per le multe e le ammende nelle cause di loro competenza, erano compensati in ragione del decimo del denaro riscosso, cioè in ragione di due soldi per libbra da dividersi tra loro in parti eguali. Quando dovevano recarsi in qualche luogo per motivi d'ufficio, ricevevano probabilmente un compenso, ma, al pari degli altri funzionari, per deliberazione del 24 luglio 1294 (7) non potevano spendere per il pasto a carico del comune.

L'ufficio della Giustizia Vecchia aveva i suoi funzionari minori, i nomi dei quali ricorrono più volte nei documenti. Essi erano gli scrivani e i *pueri* o *famuli* o *servitores* o custodi. Gli scrivani sino al 1305 furono due (8), e per una deliberazione dei Quaranta approvata dal Maggior Consiglio in data del 30 agosto 1295 (9), erano nominati, tenuti ed espulsi, al pari dei *pueri*, dai giustizieri a loro

(1) *Liber Pilosus*, c. 12 A.
(2) *Liber Pilosus*, c. 80 A.
(3) Le ordinanze dal 26 maggio 1299 in poi ricordano anch'esse il collegio dei giustizieri vecchi come affatto separato dai nuovi.
(4) Cf. Gallicciolli, op. cit., II. 35.
(5) Cf. Gallicciolli, op. cit., II, 10, 11, 25.
(6) *Phronesis*, c. 11 A.
(7) *Liber Pilosus*, c. 43 A.
(8) *M. C. Magnus*, c. 83 B.
(9) *Liber Pilosus*, c. 54 A.

arbitrio, e per la decisione bastava l'accordo della maggioranza, ma gli ufficiali non avevano facoltà di richiamarli ad esercitare le funzioni dopo che li avessero cacciati, perchè in quel caso era loro necessario per il richiamo il parere favorevole di cinque consiglieri della Signoria, di 25 dei Quaranta e di due terzi del Maggior Consiglio.

Riunite verso la fine del 1298 le due Giustizie, furono raccolti in uno anche gli uffici minori dei *pueri* e degli *scrivani* che dai giustizieri vecchi e nuovi dipendevano; dopo il 7 marzo 1299 si ritornò all'antico sistema, ma il numero dei funzionari inferiori venne diminuito; tuttavia mi sembra difficile che la diminuzione sia stata fatta tra gli scrivani della Giustizia Vecchia, perchè secondo i documenti quattro anni appresso erano pure due e non da allora soltanto.

Nel 1303 (1) per deliberazione del Maggior Consiglio in data del 24 settembre fu stabilito che gli scrivani della Giustizia Vecchia fossero portati a tre, purchè il loro stipendio complessivo restasse inalterato, laonde in via normale questo sarebbe stato diviso in tre parti e di nuovo in due, quando un posto fosse rimasto vacante. La deliberazione probabilmente fu provocata dai giustizieri stessi, ma la condizione imposta circa lo stipendio dispiacque, perchè era impossibile assegnare a uno scrivano un compenso minore, e i documenti dimostrano che si continuò nel sistema di prima; infatti nell'aprile del 1305 (2) i giustizieri rinnovarono la istanza al Governo affermando che i bisogni del servizio richiedevano tre scrivani e non due, e il Maggior Consiglio in data del 29 aprile deliberò che si concedesse quanto si richiedeva, ma con la condizione che il Comune non dovesse sostenere una spesa maggiore. Allora i giustizieri non trovarono altra via che di sopprimere un posto di *puer* e di darne lo stipendio al terzo scrivano, e siccome la mutazione, essendo organica, poteva sembrare fuori della competenza dell'ufficio, così fu sottoposta all'approvazione del Maggior Consiglio dal quale ebbe parere favorevole il 5 ottobre del medesimo anno (3). Da questa testimonianza pure risulta che lo stipendio di ciascun scrivano equivaleva a quello ordinario di un *puer*, cioè ammontava a due lire di piccoli al mese (4).

I *pueri* o *famuli* o *servitores* o custodi erano gli esecutori degli ordini della Giustizia e variarono nel numero e in qualche parte anche nei limiti delle loro funzioni secondo i tempi.

Sino dal 7 ottobre 1281 il Maggior Consiglio deliberò che (5) i *servitores ad cameram iusticiariorum* fossero scelti tra le persone che avevano dimorato a Venezia almeno da quindici anni; quelli che non erano in tali condizioni, dovevano essere licenziati sino dal prossimo settembre, e ciò perchè bisognava aver dato prova di buona condotta e conoscere le usanze della città in quanto si riferivano alle loro funzioni. Talvolta la loro nomina derivava direttamente dalla Signoria su parere favorevole del Maggior Consiglio a titolo di compenso per speciali benemerenze verso lo Stato. Così si ha una deliberazione del Maggior

(1) *M. C. Magnus*, c. 55 A.
(2) *M. C. Magnus*, c. 83 B.
(3) *M. C. Magnus*, c. 97 B.
(4) *Capricornus*, c. 56 A (8 settembre 1307); *Clericus* c. 88 B (17 marzo 1317).
(5) *Liber Comunis secundus*, c. 103 B.

Consiglio in data del 6 aprile 1304 (1), perchè Andrea lavorante di coltri e Tommaso veneziani, mutili di una mano e poveri, fossero fatti *pueri* alla Giustizia Vecchia a beneplacito del doge, forse perchè avevano perduto la mano in guerra; un altro provvedimento consimile fu preso il 17 marzo 1317 (2) a favore di Nicola *de Florio* che aveva preso parte a una spedizione dei veneziani contro Ferrara e vi aveva perduto una mano; anzi il suo stipendio mensile fu elevato da 2 lire di piccoli a due lire e un quinto, cioè a cinquanta soldi.

Non è noto quanti fossero i *pueri* della Giustizia Vecchia innanzi la riduzione che dal Maggior Consiglio fu deliberata il 7 marzo 1299 (3); per essa il loro numero fu portato probabilmente a nove, perchè tanti erano il 5 ottobre 1305 (4), dopo la quale epoca fu ristretto a otto per l'istituzione del terzo scrivano. In seguito ne vennero istituiti altri quattro posti (5), perchè in data del 2 ottobre 1313 sono ricordati dodici *famuli*, e nel 1326 (6) il Maggior Consiglio deliberò che fossero portati a sedici per l'aumento dei lavori dell'ufficio. Il loro stipendio normale, a quanto sembra, era di due lire di piccoli al mese, ma talvolta a qualcuno venne accresciuto sino a due lire e un quinto, e anche sino a quattro per benemerenze speciali o per più gravi lavori (7); inoltre avevano diritto ad una parte delle multe per le contravvenzioni che scoprivano, e la parte talvolta ascendeva alla metà della somma (8).

Gli obblighi dei *pueri* della Giustizia Vecchia erano di vario genere. Uno di essi sino dal 1326 (9) doveva custodire la cassa dell'uffizio *(massarius camere)*; quando furono dodici, sei, anche innanzi il 1313, dovevano essere di guardia da mezzanotte all'alba a Rialto, centro del piccolo e grosso commercio, alternandosi da tre a tre per notte (10), dormivano in una casa di proprietà del comune (11), e se mancavano, pagavano la multa di un grosso che corrispondeva ad un piccolo e mezzo (12). Gli altri sei *pueri* dovevano, anche innanzi il 1313, attendere a sorvegliare il contrabbando per la laguna durante la notte, scambiandosi di tre in tre da una notte all'altra; verso il 1313 tutti i dodici furono obbligati alla custodia di Rialto con la condizione di scambiarsi sei per notte, ma la mutazione parve poco utile, e però si fece ritorno all'uso antico (13). Secondo una testimonianza dell'8 settembre 1307 (14) uno dei *pueri* doveva sorvegliare a Rialto quanti acquistavano le merci per rivenderle, perchè spesso ciò era proibito dai capitolari delle Arti; dopo quindici giorni veniva surrogato da un altro, forse perchè la mutazione più frequente impediva gli abusi nella sorveglianza e le frodi dei mercanti; infatti fu scoperto che coloro i quali vendevano il vino all'ingrosso nelle barche, nel tra-

(1) *M. C. Magnus*, c. 81 B.
(2) *Clincus*, c. 88 B.
(3) *Liber Pilosus*, c. 80 A.
(4) *M. C. Magnus*, c. 97 B.
(5) *Presbyter*, c. 106 B.
(6) *Spiritus*, c. 9 A.
(7) *Capricornus*, c. 56 A (8 settembre 1307); *Clincus*, c. 88 A.
(8) *Capricornus*, c. 56 A.
(9) *Spiritus*, c. 9 A. I documenti anteriori ricordano talvolta i « camerarii iusticie », ma tali erano probabilmente gli scrivani in quanto eseguivano anche le operazioni di cassa.
(10) *Presbyter*, c. 106 B.
(11) *Liber Comunis secundus*, c. 74 B.
(12) *Liber Comunis secundus*, c. 74 A.
(13) *Presbyter*, c. 106 B.
(14) *Capricornus*, c. 56 A.

vasarlo commettevano spesso frodi e alteravano la merce e però venne stabilito che lo stipendio di quel *puer* per i quindici giorni fosse ridotto da due lire di piccoli ad una, e che l'altra lira venisse destinata ad un altro *puer* al quale spettasse la vigilanza speciale sul commercio del vino. Altri obblighi si riferivano alla loro assistenza nelle ispezioni delle merci, alla pubblicazione delle ordinanze dei giustizieri, ai sequestri dei beni degli artigiani che non pagavano l'ammenda al tribunale dell'Arte, come sopra ho dimostrato con l'autorità dei documenti. Se erano percossi o in altro modo ingiuriati essi e i loro ufficiali dagli artigiani o da altri, i colpevoli erano puniti entro otto giorni dai Quaranta nell'avere e nelle persone (1). Era naturale che i *pueri* per l'esercizio delle loro funzioni portassero le armi, e così si spiega la deliberazione del Maggior Consiglio in data del primo agosto 1294 (2) per la quale fu stabilito che i giustizieri vecchi potessero loro accordare alcune armi.

Uno degli obblighi maggiori dei giustizieri vecchi era quello di esercitare il mandato con lealtà. Perchè non vi fosse accordo tra essi e i loro *pueri*, fu stabilito sino dal 15 agosto 1294 che questi non potessero stare presso gli ufficiali a vitto ed alloggio (3). Per deliberazione del 17 settembre 1284 (4) nè gli ufficiali nè gli scrivani potevano ricevere doni o anche denari a titolo di prestito da persone che con loro avessero faccende di ufficio; i contravventori dovevano essere denunziati dai colleghi agli *Avogadori di comun*. Sino dall'agosto 1295 i Quaranta e poi il Maggior Consiglio stabilirono (5) che qualunque ufficiale frodasse il comune nel suo avere, dovesse pagare ai camerlenghi pubblici il doppio entro otto giorni dopochè la frode fosse stata scoperta, ed i suoi colleghi fossero obbligati alla denunzia non appena avessero avuto sentore della frode.

Il servizio di cassa dell'uffizio si faceva nel modo seguente. Gli ufficiali di molti sodalizi industriali (6) otto giorni innanzi la loro decadenza dall'ufficio dovevano consegnare alla Giustizia Vecchia la parte delle multe che ad essa spettava (7); il gastaldo dei carpentieri (8) sino dal 1. marzo 1302 e i tre soprastanti

(1) *Liber Pilosus*, c. 75 B (22 marzo 1298).

(2) *Liber Pilosus*, c. 43 B.

(3) *Liber Pilosus*, c. 42 B.

(4) *Liber Luna*, c. 46 A.

(5) *Liber Pilosus*, c. 54 A.

(6) Parte II del registro, c. 20 B, ca itolare panni vecchi (innanzi il 10 maggio 1285); c. 56 B, capit. cerchiai (22 giugno 1279); c. 72 B, capit. arte delle berrette (3 giugno 1281); c. 69 B, capit. renaioli (7 aprile 1281) ove a torto si legge *usque ad octo dies postquam exiverint de officio suo*, anzichè *usque ad octo dies priusquam exiverint de officio suo*. Cf. anche il capitolare dei fioleri (*Nuovo Archivio Veneto*, I 333) e il capit. dei « blancarii », parte I del registro, c. 111 B.

(7) Il testo del capitol. dei fioleri è oscuro, tanto che lascia anche intendere che il pagamento dovesse essere fatto ai giustizieri otto giorni innanzi che questi decadessero dall'ufficio. Così ho interpretato il luogo del capitolare nel *Nuovo Archivio Veneto*, ma il confronto con altri statuti, specialmente con quello dei cerchiai e dell'arte delle berrette, dimostra che il termine di otto giorni doveva precedere la decadenza degli ufficiali dell'arte e non di quelli della Giustizia. Nel capitolare dell'Arte dei panni vecchi fu anche stabilito innanzi il 10 maggio 1285 che il gastaldo nuovo dopo aver fatto i conti col predecessore, andasse entro tre giorni alla Giustizia Vecchia per la consegna della parte delle entrate della Scuola, dovuta al fisco; probabilmente ciò doveva farsi quando il gastaldo precedente non avesse adempiuto a quello stesso obbligo a cui era tenuto dal suo capitolare.

(8) Parte I del reg., c. 38 B.

della fabbrica di pettini (1) sino dal 22 marzo 1301 dovevano fare i conti delle entrate ad ogni quadrimestre e consegnarne ai giustizieri la parte dovuta secondo le ordinanze del loro capitolare. Alla Giustizia Vecchia sino dall'ottobre 1302 (2) gli scrivani segnavano nei quaderni d'ufficio non solo la data delle riscossioni e dei pagamenti, la quantità del denaro che via via incassavano o esborsavano, e il nome della persona da cui la ricevevano o a cui la davano, e il titolo del versamento, ma anche il giorno nel quale erano entrati in ufficio, e ciò perchè meglio fosse fissata la loro responsabilità di fronte allo Stato in quelle operazioni. I quaderni dei conti correnti sino dall'agosto 1295 (3) dovevano essere in due o anche più esemplari, perchè erano tenuti dagli scrivani e dai giustizieri; i secondi venivano conservati nel banco sotto chiave, e ciascun ofticiale aveva la sua propria chiave. Innanzi che si rendessero i conti ai camerlenghi del comune, i giustizieri collazionavano i loro quaderni con quelli degli scrivani per constatare se concordavano, e sino dal 1281 (4) per deliberazione del Maggior Consiglio in data del 23 settembre erano obbligati a consegnare il denaro di cassa ai camerlenghi del comune ad ogni richiesta o nello stesso giorno o tutt'al più nel giorno seguente. Di questi versamenti veniva fatta denunzia, fino dal 1285 per deliberazione del Maggior Consiglio in data del 3 marzo (5), agli ufficiali *super rationibus*, affinchè ne prendessero nota nei loro quaderni, ma perchè la denunzia fosse valida e regolare, era necessario che venisse fatta alla presenza di uno almeno dei camerlenghi.

Queste vicende ebbe l'ufficio della Giustizia Vecchia dalle sue origini sino al 1330, e assai meglio esse ci sarebbero note se ci fosse rimasto il capitolare antico e le sue successive riduzioni e aggiunte sino al 1321. Tuttavia le notizie che ho raccolto da altri fonti, valgono a dimostrare in gran parte la natura e i limiti degli obblighi dei giustizieri, e da esse risulta quanta parte quegli ufficiali avessero per sorvegliare lo svolgimento delle industrie e dei mestieri e per tutelare il pubblico contro le frodi del piccolo commercio quotidiano. Le loro funzioni erano in attinenza strettissima con gli ordinamenti delle Arti, ed è stato necessario trattarne, perchè altrimenti le istituzioni di quei sodalizi spesso non potrebbero essere bene comprese.

(1) Parte II del reg., c. 85 B.
(2) *Liber Luna*, copia, c. 10 B.
(3) *Liber Pilosus*, c. 54 A.
(4) *Liber Communis secundus*, c. 74 A.
(5) *Liber Luna*, c. 54 B.

# APPENDICE

Aggiungo le seguenti due terne di giustizieri vecchi che ho omesso nell'elenco del capitolo terzo:

8 settembre 1289, ind. III (1)
Marco Baseglo, Iacopo Magno et Zanin Orio.
1 febbraio 1294 (2)
Marin Mauro, Samuel Minio et Blaxio Venero.

(1) Matricola citata dell'Arte delle faldelle (proemio).

(2) Matricola citata dell'Arte delle faldelle (cap. XXXIIII).

# DOCUMENTI

## I.

### *La legge annonaria del novembre 1173.*

Fu approvata dall' assemblea del comune veneziano su proposta del doge Sebastiano Ziani; si conserva nell' originale all' Archivio di Stato di Stato di Venezia nella *Busta ducale VI.* Il documento fu pubblicato nel 1862 dal dottor Candido Trevisanato nel *Programma della I. R. Scuola di paleografia in Venezia, Venezia, tip. del commercio, MDCCCLXII, p. 48 sg.*, ma l' edizione non è riuscita esattissima nel testo e lascia molto da desiderare nella punteggiatura.

In nomine domini Dei et Salvatoris nostri Jhesu Cristi. anno Domini millesimo centesimo septuagesimo tercio, mense novembris, inditione septima, Rivoalto.

Honore et privatis commodis quamvis quislibet gaudeat, in (α) providendo comuni utilitati et (β) totius (γ) provincie saluti si minus providus extiterit, sua nullatenus bona sibi reputantur ad gloriam, si ex ipsius negligentia (δ) patrie secuntur incommoda.

Igitur nos quidem Sebastianus Çiani, Dei gratia Venecie, Dalmacie atque Chroatie dux, profectum et honorem patrie nostre de bono in melius augere volentes, cum iudicibus et sapientibus nostris, collaudatione atque confirmatione populi Venecie, per huius nostri decreti promissionem stabilientes stabilimus et sub gravi comminatione et pena mandantes iniungimus quod ab hac die in antea nullus tabernarius, masculus neque femina, neque aliquis per eos libram, vini ultra duos

(α) *Nell' edizione si legge* quamvis quislibet gaudere . . . . providendo.

(β) *Nel documento, come nell' edizione, si legge* et utilitati, *ma credo che sieno stati ommessi dal notaro i soliti segni che indicano l' inversione errata della frase.*

(γ) *Il documento corregge senza variazione di scrittura e d' inchiostro* totius *su* tote.

(δ) *Edizione* si ex ipsis negligenter patrie secuntur incommoda . . . Igitur.

veronenses (1) vendere presummat, preter vinum de Romania, et neque aliquod vinum quod vendendum sit, fraudare, neque cum illo aquam vel aliud vinum misscere audeat, set (α) cum iusta libra, cum ea videlicet quam vicedominus vel gastaldio (2) illi dederit, vinum vendere debeat; et neque timore vel fraude vitare debeat vinum recipere ad vendendum ab aliquo homine. furtum etiam nullum scienter suscipere debeat, nec faciat suscipi. nullus autem iactans vinum in tabernas, aliquod vinum iactandum in tabernis fraudare, neque cum illo aquam vel aliud vinum misscere presumat, nec misscere neque illud fraudare faciat, set (β) sicut purum illud comparaverit, sic in tabernam illud iactare debeat sine aliqua fraude.

Nullus autem venditor blave aliquam de cetero blavam in toto districtu (3) Venecie comparare aliquo ingenio presumat ad revendendum (γ) illam, et neque eam fraudare audeat, neque faciat illam fraudare; cum iusto quoque stario vendat illam et vendere faciat, et cum iusta rosoria (4) et rotunda radat (5) et radere faciat. foris vero Venecie nullus aliquam blavam que in navi sit posita ad veniendum in Veneciam, aliquo modo comparare audeat ad revendendum illam, nec liceat deinceps alicui incanovare (6) aliquam blavam pro incarire illa, neque sit ausus aliquis portare blavam foris Venecie in aliquam partem sine nostra et aliorum ducum qui post nos futuri sunt, licencia.

Ad hoc quoque precipimus ut nullus pistor, non masseulus neque femina, de cetero in sua potestate tenere audeat neque tenere faciat inter frumentum et farinam ultra unum modium, et panem ad illam pensam facere et vendere debeat quam vicedominus aut gastaldio illi dederit.

Nullus preterea biccarius bone carnis vacine, seu bovine, libram ultra duos veronenses et minus bone duas libras ultra tres veronenses et porcine carnis recentis libram ultra tres veronenses aliquo ingenio vendere sit ausus nec vendere faciat. iunctam (7) quoque de eisdem carnibus ipse det vel dare faciat. sicce vero carnis (8) de Romania et de Sclavinia libram ultra tres veronenses et de Lombardia carnis sicce libram ultra quattuor veronenses nullus vendere presumat, nec aliquo ingenio faciat, et iuste atque cum iusta statera predictas omnes carnes pensare debeat et pensare faciat.

(α) *Edizione* sed.
(β) *Edizione* sed.
(γ) *Il doc. ha* revendum.

(1) Soldi di Verona. La moneta di Verona era molto diffusa nell'alta Italia in quel tempo. Cf. Gloria, *Cod. dipl. pad.* sec. XI-1183, I, p. LXX.

(2) Il gastaldo del doge era un basso funzionario che eseguiva alcuni ordini del Governo; p. e. la consegna di pesi di giusta misura, i bandi ecc.

(3) « Districtus Venecie » era il ducato antico, cioè il litorale da Grado a Cavarzere.

(4) « rosoria » — rasiera.

(5) « radere » = levare il colmo del grano dallo staio.

(6) « incanovare » = incettare.

(7) « iunctam » = « zonta », cioè una piccola parte della carne che si dava in più, come aggiunta a quella che si comperava.

(8) « carnis sicca » = carne affumicata in contrapposto alla carne fresca.

Nulli quoque licitum sit iniustas stateras nec pensas nec bellancias (α) a modo secum tenere, nec cum eis quocumque modo pensare, nec etiam presummat aliquis ultra quadraginta solidos veronenses anphoram alicuius (1) vini emere neque vendere preter vinum de Romania.

Pissces autem nullus ultra hunc ordinem aliqua ratione vendere presummat, videlicet libram sturionis et trote et rumbi non plus de tribus veronensibus, libram vairoli (2) et aurate et megle (3) et barbonum et scorpenum et de lusernis et de grandis passeris atque de grandis sfolliis seu de grandis anguillis non plus de duobus veronensibus, libram de grandis (β) luciis cavedagnis friskis et salavadis non plus de duobus veronensibus, duas libras de grandis tenkis non plus de tribus veronensibus. reliquorum autem omnium pisscium aque salse (γ) et dulcis libram non plus de uno veronense vendere presumat.

Stabilientes ad hoc publica auctoritate sanccimus ut ab hac die in antea nulli sit licitum ultra viginti quinque libras veronensium miliarium (4) olei aliquo ingenio comparare pro incanovare illud, et hoc volumus perpetuis temporibus firmiter observari, ut omni tempore, sicut a nobis et a ducibus Venecie qui per tempora erunt, mandatum fuerit per bannum, sic ternarii (5) et hii qui oleum incanovatum habuerint, sine omni conditione illud vendere debeant.

Nullus quoque aucas nec aucellas nec pullos in Venecia ad revendendum emere audeat.

Poma insuper ad revendendum nullus in Venecia (δ) emere presummat.

Et quia suprascripta omnia sine aliqua diminucione integra et illibata perpetuis temporibus volumus observari (ε), per presentis nostri publici instrumenti promissionem sanccimus ut nullus de cetero, neque masculus neque femina, aliquem de suprascriptis ordinibus sibi assumere presummat, nisi prius notum fecerit nobis et eis qui nobis sunt ducibus successuri, et curie.

Si quis igitur temerarius, neglecta suprascripta publica nostra constitucione, que dicta sunt non observaverit, vel alicui cause de supra memoratis causis obvius extiterit, liceat iusticiariis quos nunc ordinavimus et qui per tempora ordinati a ducibus erunt, bannum et res vendendas quas illi invenerint, semper, cum offenderit, auferre, et insuper offensor pro tanta culpa et presumcione omnia que in hoc mundo habuerit amittat; que omnia in domnicalem (6) nostrum deveniant, et presentis publici decreti promissio inconcusso robore perpetuis temporibus in sua permaneat firmitate.

(α) *Il doc. ha* bellacias.
(β) *Il doc. ha* gradis.
(γ) *Il doc. corr.* salse *su* salis *senza variazione di scrittura e d'inchiostro.*
(δ) *Il doc. ha* in Venecia in Venecia.
(ε) *Nel doc.* observari *è scritto nello spazio interlineare senza variazione di scrittura e d'inchiostro.*

(1) « amphora » = 4 bigonci o 8 mastelli.
(2) Il brancino di un anno *(labrax lupus).*
(3) Il cefalo di due anni.
(4) « miliarium » = 1000 libbre.
(5) « ternarii » = pizzicagnoli.
(6) « domnicalem » = il fisco.

Libram vero de luciis sicis non plus de tribus veronensibus nullus vendere presummat, et si quis fecerit, subiacebit suprascripte pene.

† Ego Sebastianus Çiani Dei gratia dux manu mea subscripsi.
† Ego Aurio Mastropetro iudex manu mea subscripsi.
† Ego Petrus Fuscareno iudex manu mea subscripsi.
† Ego Andreas Dandulo iudex manu mea subscripsi.
† Ego Jacobus Contarenus iudex (α) manu mea subscripsi.
† Ego Vitalis Faletro avocatori comuni manu mea subscripsi.
† Ego Michael Citinus avocator comuni manu mea subscripsi.
† Ego Phylippus Faletro camararius comuni manu mea subscripsi.
† Ego Philippus Greco camararius comuni manu mea subscripsi.
† Ego Rainero Batiauro vicedomino manu mea subscripsi.
† Ego Matheo Tarvisianus vicedomino manu mea subscripsi.
† Ego Dominicus Maureceny comes Jadre manu mea subscripsi.
† Ego Stefanus Baroci manu mea subscripsi.
† Ego Aureus Dauro manu mea subscripsi.
† Ego Marcus Martinacius manu mea subscripsi.
† Ego Petrus Quirinus manu mea subscripsi.
† Ego Petrus Vilioni manu mea subscripsi.
† Ego Henrico Gradonico manu mea subscripsi.
† Ego Petrus Teupulo manu mea subscripsi.
(β) Petro Baroci manu mea subscripsi.
† Ego Annanias Quirinus manu mea subscripsi.
† Ego Henricus Civrano manu mea subscripsi.
† Ego Marcus Fuscareno manu mea subscripsi.
† Ego Johannes Vilioni manu mea subscripsi.
† Ego Leonardus Benacci manu mea subscripsi.
† Ego Dominicus Faletro manu mea subscripsi.
† Ego Johannes Maureceno manu mea subscripsi.
† Ego Dominicus Maurecenus testis subscripsi.
† Ego Vido de Equilo testis subscripsi.
† Ego Dominicus Mengulo testis subscripsi.
† Ego Henricus Fuscari manu mea suscripsi.
† Ego Marcus Istrigo manu mea suscripsi.
† Ego Stefanus Ruibulo manu mea suscripsi.
† Ego Petrus Belli manu mea subscripsi.
† Ego Johannes Regini manu mea subscripsi.
† Ego Stefanus de Equilo manu mea subscripsi.
† Ego Giberto Dandulo manu mea subscripsi.
† Ego Andrea Capellexi manu mea subscripsi.

(α) *Nell'edizione manca* iudex.

(β) *In luogo di* † Ego *si legge nel doc.* fuit in diebus illis Aurio Mastropetro iudex, *cioè quello che sottoscrisse l'atto dopo il doge.*

† Ego Leonardus Navigaioso manu mea subscripsi.
† Ego Marcus de Equilo manu mea subscripsi.
† Ego Johannes da Canale manu mea subscripsi.
† Ego Jacobus Badovario manu mea subscripsi.
† Ego Johannes Tanoligo manu mea subscripsi.
† Ego Gracianus Gradonicus manu mea subscripsi.
† Ego Vitalis Citinus testis subscripsi.
† Ego Johannes Faletro manu mea suscripsi.
† Ego Petrus Badovario manu mea suscripsi.
† Ego Johannes Contarenus manu mea subscripsi.
† Ego Jacobus Badovario manu mea subscripsi.
† Ego Leo Truno manu mea suscripsi,
† Ego Henricus Barbadicus manu mea subscripsi.
† Ego Petrus Venancio manu mea subscripsi.
† Ego Marcus Longo manu mea subscripsi.
† Ego Bonabile Dondulo manu mea subscripsi.
† Ego Petrus Bozzo manu mea subscripsi.
† Ego Dominicus Rainaudo manu mea subscripsi.
† Ego Dominicus Caravello manu mea subscripsi.
† Ego Stefanus Calbo manu mea subscripsi.
† Ego (1) Johannes Navigaiosus subdiaconus et notarius complevi et roboravi (2).

## II.

### *I documenti del* Liber plegiorum *che si riferiscono ai giustizieri.*

Il *Liber plegiorum,* che si conserva nell' originale all' Archivio di Stato di Venezia, contiene, come è noto, gli atti della Signoria dal 30 ottobre 1223 al marzo 1229; pochi altri documenti vi sono stati aggiunti i quali appartengono al ducato di Jacopo Tiepolo e di Renier Zeno. Ne è stato pubblicato un ottimo regesto nel 1872 da R. Predelli (Venezia, Visentini). Il codice è importante anche perchè è uno dei più antichi manoscritti cartacei. Dei numerosi documenti del registro ho trascelto tutti quelli che ricordano i nomi di alcuni giustizieri e le funzioni del loro ufficio.

(1) *Innanzi alla firma del notaio si trova il segno del tabellionato.*

(2) *in calce del documento si legge di carattere del secolo XII, e molto simile a quello del notaro* promissio tabernarios et de blava et pancogulos *(= fornai), e a tergo si legge in corsivo di mano del secolo XVI:* 1173 Rivoalti, statutum domini Sebastiani Ziani de edulis vendendis per veronenses *(cioè per lire veronesi)* et de ponderibus ac mensuris [XIII].

1.

*30 ottobre, 1223, c, 1 A*, (1).

In nomine domini nostri Jhesu Cristi, anno dominice incarnacionis millesimo ducentesimo vigesimo tercio, indictione duodecima, die secundo exeunte, mense octubris.

Johannes Enço de sancto Pantalono (2) et Meneccus Paduinus de sancta . . . . . . . . . steterunt (α) et constituerunt se plegios et pagatores versus dominum ducem . . . . , nomine comunis Venecie pro Nuvelono de sancto Gregorio . . . . . . . . . . . . . . . . . oleum usque vasella quinque contra mandatum et ordinamentum . . . . . . . . . . . . . . . portasse; videlicet quod dabunt libras. C. L. venecialium eidem domino duci secundum quod ipse cum maiori parte consiliariorum (β) suorum fuerint concordes, et ita quod ab eis qualemcumque voluerit eorum, ipsas reccipere possit; hoc autem a modo ad sanctum Andream proxime venturum, tali tamen ordine quod ipsi ambo debent venire ad dominum ducem et suum consilium tercio die ante sanctum Andream et representare se dicentes ut finem inde mittant secundum voluntatem domini ducis et maioris partis consiliariorum, et si omnia predicta non adtenderent, predictas libras .CL. sine aliqua condictione solvere promiserunt.

Dederunt pignus de predictis libris .CL. iuratis de iusticia (3).

2.

*13 novembre, 1223, c. 64 A.*

Anno dominice incarnacionis millesimo ducentesimo vigesimo tercio, die .XIII. intrante, mense novembris, indictione duodecima. ista sunt banna ordinata et stabilita per dominum ducem et suum consilium in primis a sancto Michaele proximo preterito infra. sic incipit in nomine Domini.

(α) *La carta 1 del registro è mutila in parte nel margine, e però il documento è pervenuto a noi in forma frammentaria. La parola* steterunt *è stata restituita, perchè negli atti di malleverie compresi nel registro è usata costantemente la frase:* steterunt et constituerunt se plegios. *Così nel rigo seguente la parola* ducem.

(β) *Il Cod. ha:* consiliarium.

(1) Il documento è stato pubblicato dal Predelli nei *Regesti* del *Liber Comunis*, p. 23, Venezia, Visentini, 1872. Nel registro fu cancellato forse dopo il s. Andrea, quando spirò l'obbligo dei due mallevadori.

(2) Nei documenti veneziani i nomi degli abitatori e dei cittadini hanno sempre l'indicazione della parrocchia o contrada ove risiedevano.

(3) I Giustizieri.

Die (α) suprascripto (1) stabilitum fuit per dominum ducem et maiorem partem consilii minoris et maioris et per capita contratarum et per iusticierios et per .XL. (2) ordinatos (β), pro proficuo et utilitate comunis Venecie, quod aliquis venetus non debeat comperare in terra vel in aqua lignamen aliquod causa revendendi quod veniat vel ducatur de Calovre (3) vel contratis de Calovre, in pena et banno librarum XXX et soldorum XII÷ venecialium et in pena de perdendo toto lignamine (γ). et hoc totum quod dictum est, supra scalam de Rivoalto fuit publice denuntiatum alta voce per Tardivellum (4) in sequenti die.

3.

*dicembre 1223, c. 1 B,* (5).

. . . . . . exeunte (δ), decembris. Jacobus Longus de confinio sancti Mauricii et Menegus (ε) Valero de confinio sancti Rafaelis steterunt plegii et pagatores versus dominum ducem ad partem comunis Venecie pro Natale Valero de confinio sancti Nycolai de melioratis (6), de dandis et solvendis sibi libras .CC. venecialium hinc ad pasca resurecionis (ζ), secundum quod ordinabit cum consilio suo, videlicet si inventum fuerit ipsum Natalem culpabilem fuisse in portandis vel mittendis illis .VIII. vasellis olei qui fuerant sibi a iusticieriis intromissi (7) versus Paduam, id est ab illo die quo fuerant intromissi usque ad pasca resurecionis; de quibus .VIII. vasellis credebatur ipsum Natalem fore suspectum. quam autem plegeriam fecerunt in presentia domini ducis et (η) maioris partis consiliariorum ducis tali modo quod a quocumque illorum Jacobi et Menegi voluerit dominus dux ipsas libras .CC., possit aufferre, si culpabilis ipse Natalis in hoc fuerit inventus, ut superius dictum est; et sic obligaverunt eidem domino duci ad partem comunis Venecie omnia eorum bona ubique pigneri.

(α) *Il documento presenta la stessa scrittura e inchiostro del passo precedente al quale si riferisce nella data.*

(β) et per. XL. ordinatos] *queste parole sono state aggiunte dopo la trascrizione del documento, ma dallo stesso scrivano e col medesimo inchiostro languido.*

(γ) *Il cod. corr.* ine *di* lignamine *su altre lettere* (on ?).

(δ) *la data del giorno manca perchè la carta è corrosa e in parte distrutta; il documento precedente è in data del 21 dicembre* [die. XI. exeunte, mense decembris] *e presenta la stessa scrittura ed inchiostro.*

(ε) Menegus] *manca nel cod.* Mene *ma si restituisce dal contesto.*

(ζ) resurecionis] *parola scritta nello spazio interlineare dallo stesso scrivano.*

(η) domini ducis et] *parole scritte nello spazio interlineare dallo stesso scrivano.*

(1) Il documento è stato riassunto, ma non esattamente, dal Minotto nei *Documenta ad Bellunum, Cenetam, Feltria, Tarvisium spectantia*, II, sec. I, 38, Venetiis, Cecchini, 1871.

(2) I Quaranta.

(3) Cadore.

(4) Tardivello era un *praeco* della Signoria.

(5) Il documento fu cancellato nel registro dopo la Pasqua.

(6) S. Nicolò dei Mendicoli, cf. Corner *Ecclesiae Venetae*, Dec. VIII, p. 365 sg.

(7) intromissi = sequestrati.

4.

*7 febbraio 1224, c. 3 A.*

Die septimo intrante februario (α) Ventura de Cavalero de Verona et Homodeus de ser Morando de Verona steterunt plegii et pagatores domino Marino Dandulo vice ducis Venecie ad partem comunis Venecie pro Pasquali de Capeleto de Trento sub pena tanti olei boni quod feret milliaria .VIII., silicet quod dictus Pasqualis portabit illa milliaria .VIII. olei que dominus dux sibi portanda concessit, usque Trentum, et in altera terra non fuerit dispensatum neque venditum; item, quod a modo ad (β) kalendam marciam proxime venientem portabit ipse Pasqualis litteras domino duci (γ) a potestate Trenti vel eius vicario, continentes quod totum illud oleum sit delatum in Trento et quod alibi non debeat defferri; et inde obligarunt ei ad partem comunis omnia sua bona ubique pigneri.

Preterea iuravit idem Pasqualis per evvangelia sancta Dei quod illud oleum in Trento portabit, et in partibus Padue non portabit ullo modo.

Presentes Petrus Barbo, Angelus Contareno (1) et Petrus Lombardo iusticiarius.

5.

*maggio (forse dopo il 28; cf. doc. 6) 1224, c. 64 A.*

Mense madio (2) dominus dux cum suo consilio fecit scribi in hoc libro comunis (3) omnes infrascriptos homines pro bannitis tam in here quam in personis, videlicet ideo quia cum iuravissent ordinamentum iusticiariorum comunis Venecie pro officio eorum, silicet de arte friolarie, contra ipsum ordinamentum facere presumpserunt; et stridati ideo sunt supra scalam Rivialti pro bannitis in here et persona, nomina quorum sunt hec.

Iohannes Scuteço (δ).

Leonardus frater de Viviano de Peraga (4).

(α) *Il doc. è stato cancellato nel registro. Nel quarto rigo lo scrivano corr.* feret *su* valeret.

(β) *Segue* ad ad *la parola* unum *cancellata.*

(γ) domino duci] *parole scritte dalla stessa mano nello spazio interlineare.*

(δ) Iohannes Scuteço *è cancellato nel cod.; vi segue* absolutus fuit a banno; *queste parole sono state aggiunte più tardi dallo stesso scrivano ma con un inchiostro più languido e spiegano la cancellazione del nome del fialaio condannato; così pure si spiegano le altre cancellazioni nei nomi del documento.*

(1) Pietro Barbo e Angelo Contarini erano due consiglieri della Signoria.

(2) Segue a un documento del 13 novembre 1223 che mostra la stessa scrittura, ma un inchiostro più languido. Il documento fu in parte pubblicato dal Cecchetti.

(3) Cioè nel *Liber plegiorum*.

(4) Peraga, nel contado di Treviso. Cf. Gloria, *Cod. diplomatico Padovano* dall'anno 1101 alla pace di Costanza, I, pp. XII, XLI; Venezia, 1879.

Gracianus de Galera.
Padavinus friolaro.
Johannes Çoto.
Luca friolaro.
Rosignolo friolaro.
Belçane friolaro.
Johannes de Vigonça (1) friolaro.
Lobelolo friolaro
Carlaxarius friolaro.
Petrus Parise.
Laçarinus friolaro.
Facinus friolaro.
Garsilionus friolaro.
Laurencinus friolaro.
Marcus Balbo de sancta Cruce.
Bertramus de sancto Pantaleone (2).
Vivianus de Peraga de sancto Tomao de casa Nycolai Faletro (2).
Prandus de casa de Marino Premarin (a).
G. Muscarolo de casa plebani de sancto Pantaleone.
Rigetus Muço de domo Nycolay Faletro.
Veriso de domo donne Marie Faletro (2).
Jacobinus de sancto Pantaleone.
Videto de sancto Tomao (2).
Limicinus de sancto Barnaba (2).
Symionus de sancto Tomao, de casa de Johanne Tonisto (3).
Andreas de sancto Tomao (2).
Petrus Beli de sancto Baudo (2).

6.

*28 maggio 1224, c. 29 B.*

Die suprascripto (4) dominus dux cum suo consilio precepit Iohanni Scuteço friolaro sub pena et banno librarum .C. venecialium et tocius sui habere quod a die dominico proxima infra .VIII. dies cum uxore et filiis et tota familia sua recedat extra civitatem Venecie, et numquam permittat se inveniri in Venecia pro habitando, sine parabola domini ducis et eius consilii.

(a) *Lo scrivano corr.* Premarin *su* Teupolo.

(1) Vigonza nel contado di Treviso. Cf. Gloria, op. cit. XII, XLV.

(2) Il suo nome è cancellato. Cf. p. 88 n. 8.

(3) Risulta dal *Codex publicorum* (c. 251 A sg. dell'originale al Museo Civico di Venezia) che le famiglie Tonisto e Falier allora possedevano degli immobili nella parrocchia di S. Tomà.

(4) La data è quella del documento che precede il presente nel registro, cioè « die .IIII. exeunte madii ».

7.

*9 novembre 1224* (α), *c. 37 A.*

Angelus Contarinus camararius comunis Venecie dedit iusticiariis die .VIIII. intrante novembris libras .XLVII. et soldos .V. (β) venecialium ex precepto domini (γ) Marino Geno et Nycolao Faletro (1).

8.

*5 giugno 1225, c. 65 A.*

Nos (2) iusticiarii facimus recordationem quod die veneris qui est sextus intrante mensis iunii, indictione .XIII., quod procurator sancti Marci mutuavit vardianis comunis Venecie; unde Johannes Cavalerius recepit .VIIII. ballestros de cornu cum tribus tarcasis et cum pilotis (3) de tribus tarchasis et cum novem crochis (4) cum quadringentos quinquaginta quarellos (δ); unde ego Johannes do verbo.

Ex istis dedi balestris Petro Baffo unum cum uno tarchasio et uno crocho et quinquaginta quarellos, de sancta Maria formosa.

Item, dedi Martino de Oleo balestrum .I. cum uno crocho et quinquaginta quarellos, de sancto Samueli.

Item, Paise ballestrum .I. et crochum .I. et quinquaginta quarellos, de sancto Paulus.

Item, Bruno Sola ballestrum .I. cum .I. crocho et .L. quarellos, de sanctis apostolis..

Johanni Lugnatio de sancto Hermacora, ballestrum .I. cum uno crocho et .L. quarellos.

Item, Verisio cum .I. tarchasio et uno crocho et .L. quarellos., de sancto Gregorio.

(α) *Il documento, che fu cancellato nel registro, è preceduto dalla seguente nota scritta dallo stesso scrivano col medesimo inchiostro languido.*

Anno Domini M.CC.XXIIII quarto (sic), indictione .XIII. mense octubris.

(β) et soldos V.] *parole scritte dallo stesso scrivano e col medesimo inchiostro languido nello spazio interlineare.*

(γ) *il cod. corr. senza variazione di scrittura* domini *su* domino.

(δ) *il cod. ha* quarello.

(1) Marino Zeno e Nicolò Falier erano due consiglieri del Minor Consiglio.

(2) Il documento fu cancellato nel registro.

(3) freccie.

(4) « crochum » = Du Cange « uncus, quo arcubalistae tenduntur ».

9.

*1225, agosto, c. 42 A.*

Mense augusti (1) Petrus Maino de Clugia ivit in Adre cum plato .I. de vino et Rainaldinus de Clugia maiori ivit cum plato .I. de vino in Ceregnano. (2) incussator privatus iusticiariorum, qui utitur in paduanis partibus, dixit quod Johannes Cauco de Clugia in mense presenti augusti est in Padua cum duabus scolis (3) et cum .IIII. vegetibus (4) vini, et Andreas est ibi cum scola .I. salis; Jacobus de Ventura platum salis per partes deferebat Gruarii (α).

10.

*22 dicembre 1225, c. 17 B.*

die X exeunte decembris (5) Andreas de Canale de confinio sancte Marie formose (β) et Nycolaus Corini (γ) de confinio sancti Mathei steterunt plegii et pagatores domino duci pro Andrea de ca maiore, qui fuit sclavus (δ), quem iusticiarii comunis consignaverant domino duci sicut hominem qui contra ordinem Venecie in paduanis partibus victualia portaverat, sicut accusatus erat iusticiariis per eorum nuntios privatos, videlicet quod consignabunt ipsum Andream in virtute domini ducis et consilii a modo ad annum .I. quotiens ipsum habere voluerit; quod si non fecerint, libras .CC. venecialium promiserunt dare domino duci ad partem comunis, silicet libras .C. pro quolibet ipsorum sine ulla condictione. testes omnes consiliarii (6).

11.

*30 marzo 1226, c. 45.*

Eodem (7) mense et indictione, die secundo exeunte. in presentia domini ducis et Andree Marigloni, Petri Barbi et Dominici Dalfini eius consiliario-

(α) *Il cod. senza variazione di scrittura corr.* Gruarii *(Portogruaro) su* Caprullis.

(β) de confinio sancte Marie formose] *parole scritte dallo stesso scrivano nello spazio interlineare.*

(γ) *Il cod. corr. senza variazione di scrittura* Corini *su* Quirini.

(δ) sclavus] *parola scritta dallo stesso scrivano nello spazio interlineare.*

(1) Il documento fu cancellato nel registro. Fu compendiato dal Minotto op. e loc. cit. p. 38, ma con alcuni gravi errori.

(2) Ceregnano a 5 $1/2$ chil. all'est di Rovigo tra l'Adigetto e il Canal bianco.

(3) scola = scaula (specie di barca). Cf. Cecchetti *Le « scaule » veneziane e Dante* (Arch. Ven. XXX, 149 sg.)

(4) barrili.

(5) Il documento fu cancellato dal registro.

(6) Cioè i sei del Minor Consiglio.

(7) Il documento è cancellato nel registro e per la data si riferisce ad un altro che lo precede nel registro, e comincia: « mense marcii, indictione .XIIII. ».

rum, Dominicus Pampulo, Johannes Pampulo, Dominicus Stefori, Ugerius, Johannes Pentulo, Angelus de Tumba, Gregorius Stefori, Tomas Gispaldo, Matheus Gastaldo, Vitalis Vialpero, Marinus Çorçi, Pasqualis Barigo, Martinus Bolpasto, Johannes Gastaldo et Aulivus filius Clementis, omnes de Caprullis (1), promiserunt domino duci suprascripto ad partem comunis Venecie tam pro eisdem caprullanis quam pro comuni Caprullarum, presente et volente venerabili viro, domino Natale episcopo caprullano, quod a modo in antea quousque guerra seu rerum interdictio que noscitur esse inter Venetos ex una parte et ex altera Paduanos et dominum patriarcam aquilegensem, duraverit, nullus homo de Caprullis victualia nec alias res prohibitas a domino duce, in Aquilegia, nec in Foro Julii, neque in Liguencia sine licentia domini ducis et maioris partis sui consilii aut iusticiariorum comunis Venecie portaverit, tali modo quod si quis caprullanus contra hoc facere presumpserit et repertus fuerit fecisse vel portasse sic quod dominus dux et maior pars consilii hoc pro firmo habuerit, pro pena daturos libras .M. venecialium, tali modo quod domino duci liceat ipsas eis aufferre communiter secundum partem vel omnes uni soli eorum cui voluerit, aut divisim, pro ut sue fuerit beneplacitum voluntatis, nisi predicti talem fecerint iustitiam et punitionem ipsius et ipsorum qui contra hoc fecerint, qualem dominus dux et eius consilium ordinate illis declaravit, videlicet quod libras .L. auferent (α) cuique fallanti contra quod dictum est, vel personam ipsius dabunt domino duci nisi bannum solverit librarum .L. suprascriptarum; quod si fugerit de terra ipsa (β), non soluto banno illo, bona ipsius et domum intromitere debent.

12.

*novembre 1226, c. 81 B.*

Recordationem facimus nos quidem dominus Petrus Çiani Dei gratia Venecie dux etc. cum nostro consilio ex illis hominibus infrascriptis qui modo infrascripto accussati et reperti fuerunt contra publicum interdictum ad partes Padue et Ceregnani salem portasse. primo autem dixit accusator privatus nomine D:: mxxxxx n: cxxxxxs (2), qui venit ad me Vilielmum scriptorem curie palacii in festo omnium sanctorum presente Juliano Acotanto iusticiario, quod in die ultimo octubris et secundo die exeunte octubris per indictionem XV vidit in Padua in ripa omnium sanctorum (3) Petrum Rubeum de Clugia maiori cum una scaula magna caricata salis, et Petrum Grassum de Clugia maiori cum alia scaula caricata salis, et Martinum Mato de Clugia maiori cum alia scaula caricata

(α) auferent *è scritto nello spazio interlineare senza variazione di scrittura e d' inchiostro.*
(β) *Il cod. ha dopo* ipsa *la frase* in ve (in Veneciam) *cancellata.*

(1) Caorle.
(2) Dominicus.
(3) Il monastero d'Ognissanti stava all'est di Padova presso il Bacchiglione. Cf. Gloria op. cit. I, XXIX.

salis, et Basiliolum filium Martini Orbixino de Clugia minori cum alia scaula caricata salis, et quendam Julianum de Clugia qui est homo iuvenis, cuius cognomen ignorat, cum alia scaula caricata salis, et alium Julianum de Clugia, cuius cognomen ignorat, cum alia scaula caricata salis.

Item, reversus idem accussator ad me dictum Vilielmum, die nono intrante novembris, dixit quod vidit hodie in Padua in contrata et ripa omnium sanctorum Dominicum Stradella di Clugia maiori cum scaula caricata salis, et Dominicum Boçam de Clugia maiori cum alia scaula caricata salis, et Martinum Stellam de Clugia maiori cum alia scaula caricata salis, et Petrum Rastellum cum alia scaula caricata salis, qui est de ipsa Clugia, et Melloram de Clugia maiori cum alia scaula caricata salis, et Marcum Buffo de Clugia cum alia scaula caricata salis, et Petrum Balençanum de Clugia cum alia scaula caricata salis; et vidit hominem quendam de eadem Clugia qui appellatur Mutus, venientem a Conche (1) cum una scaula caricata salis versus Paduam, silicet die suprascripto; et vidit in eadem ripa omnium sanctorum Falconetum de eadem Clugia cum scaula una caricata salis; et dixit se vidisse Caxotum de Clugia suprascripta die primo novembris suprascripto cum scaula una caricata salis.

Alius accussator privatus, nomine Bxzt: lxxxxm: xxxxxs (2), ad me veniens Wilielmum predictum VIII die intrante novembris, dixit quod vidit in ebdomada ante festum (α) sancti Symeonis proxime preteriti apud ripam Ceregnani Iacobum Longum de Clugia, qui est homo brunus, grossus; et Bernardum de Clugia qui fuit de plebe de Saco (3) et habet occulos sgargaliatos vel quasi sanguinolentos, et filium habet nomine Petrum; et Petrum de Clugia qui est iuvenis annorum XXV vel circa id, et est grossus; et Celsum de Clugia qui est iuvenis annorum XXV vel circa id, et est ample faciei et fuit detentus anno elapso in manu Nicolai Tonisti potestatis tunc Clugie, ipsi quatuor socii erant in ipsa ripa ubi duos magnos platos caricatos salis habebant, et dixit quod antequam ipsi plati ibi aplicuissent, venerant ibi homines Padue volentes emere salem si venisset, et expectantes ibi; set quando venerunt plati, ipsi de Padua iam recesserant.

13.

*3 Agosto 1227 c. 74 A.*

Die tercio intrante (4) augusto, indicione XV. in testimonio Dominici Quirini consiliarii et Nycolai Pentani iusticiarii et Sabastiani Çiani et aliorum Marinus Miolo de confinio Sancti Pantaleonis stetit plegius pro Johanne Miolo suo con-

(α) A festum *segue nel codice* omnium sanctorum, *ma la frase è stata cancellata.*

(1) Conche nel territorio di Padova sul margine della laguna presso il canale di Pontelongo quasi dirimpetto a Chioggia. Cf. Gloria op. cit. I, XXXVIII.

(2) Bartolomeus.

(3) Piove. Cf. Gloria, op. cit. I, XLV.

(4) Il documento è stato cancellato nel registro, probabilmente dopo il decembre.

sanguineo qui in carcere Venecie detinebatur, quoniam suspectus esse dicebatur et culpabilis de fortio facto et violatione virginitatis cuiusdam puelle Padue nocturnis oris in Rivoalto corrupte, domino duci ad partem comunis, sub pena librarum .CCC. venecialium, videlicet quod hinc ad festum Natalis proximi, quandocumque dominus dux et eius consilium requiri sibi fecerit vel ad eius domum stridari quod ipsum Johannem domino duci presentet et consilio, quod representabit; et quamvis non requiret eum vel (α) faceret requiri, tamen sub eadem pena ad ipsum terminum coram eo presentabit sine ulla condictione.

14.

*Novembre 1228, c. 95 B.*

Die quadam ante medium mensem novembris, indictione secunda, ordinatum est per dominum ducem suumque consilium minus (β) et stridatum supra scalas Rivoalti in medio mense suprascripto ac datum per ordinem omnibus hominibus Venecie in pena (1) sacramenti (γ) a Grado usque Capud ageris quod nullus homo Venecie ab hodie in antea audeat per se v l suum nuntium per ullum ingenium vel argumentum trahere vel portare extra (δ) Veneciam canapum laboratum vel dislaboratum nec lignamen valens a soldis XL supra, neque ferrum, nisi esset pro suis guarnimentis factis, sub pena perdendi totum canapum et ferrum atque lignamen et libras .XXX. et soldos XII÷, nisi portaverit de mandato domini ducis et consilii (ε) vel iusticiariorum.

III.

## *Le deliberazioni del Maggior Consiglio sino al 1330, che si riferiscono alla Giustizia Vecchia.*

Ho raccolto dai registri del Maggior Consiglio le terminazioni che si riferiscono alla Giustizia Vecchia sino al 1330, le quali sono molto più importanti degli atti che ho tratto dal *Liber plegiorum*, perchè la loro materia per solito è di carattere generale ed illustra gli ordinamenti di quell' uffizio e le successive mutazioni; così col loro sussidio si può restituire in gran parte l'antico capitolare di

(α) *Segue a* vel *nel cod.* require *forse per* requirere, *ma la parola è stata cancellata.*
(β) *Segue nel cod. a* consilium minus *la seguente frase che è stata cancellata* et maius et XL.
(γ) in pena sacramenti *è aggiunto nel margine, ma senza variazione di scrittura e d'inchiostro.*
(δ) *Segue a* extra *nel cod.* de *ma la parola è stata cancellata.*
(ε) *Segue a* consilii *nel cod.* et *ma la parola è stata cancellata.*

(1) La « pena sacramenti » consisteva nell' essere proclamati spergiuri a S. Marco e a Rialto. Cf. *Liber plegiorum*, c. 95 B: « sub pena sacramenti, ita quod .... clamabitur periurus super scalas Rivoalti ».

quei funzionari che ora più non si conserva. Circa il nome e il valore storico di quei registri e le loro relazioni con quelli dell'Avogaria, rimando il lettore all'appendice della mia dissertazione su *I Manoscritti e le fonti della cronaca del diacono Giovanni.* Ho ristretto il commento a poche note, perchè vi può supplire la dissertazione alla quale questi documenti sono aggiunti, e non ho pubblicato le *parti* del Maggior Consiglio le quali risguardano non soltanto la Giustizia Vecchia, ma con essa in genere tutti gli uffici del comune veneziano; di esse darò il testo nel *Nuovo Archivio Veneto.* Non ho riprodotto i segni di tabellionato (S T), ma per essi rimando alla pubblicazione fatta dal Cecchetti e intitolata *Statistica degli atti custoditi nella sezione notarile (Archivio di Stato di Venezia)*, Venezia, Naratovich, 1886, nella quale sono stati disegnati con molta precisione.

## A

### Dal *Liber Comunis secundus* (c. 102 A)

Incipiunt consilia pertinentia iusticiariis veteribus

1.

De gastaldionibus arcium qui debent mutari omni anno.

Millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, indictione .VIII., die quinto intrante octubri.

Videtur quod gastaldiones omnium arcium a modo debeant mutari in quolibet anno, et illi qui nunc sunt, debeant manere gastaldiones usque ad conplementum unius anni.

2.

Quod gastaldiones arcium non possint facere aliquod ordinamentum sine voluntate iusticiariorum.

Millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, indictione .VIII., die sexto intrante octubri.

Capta fuit pars quod gastaldiones omnium arcium teneantur in capite sive in principio sue gastaldie accipere illum capitulare quod eis dederint (a) iusticiarii, et dicti gastaldiones non possint nec debeant facere aliquod ordinamentum inter se, nisi cum voluntate iusticiariorum ; et si aliquis fecerit contra hoc, ammitant gastaldiam et libras .XXX. et soldos XII ÷ .

(a) dederint] *così il Liber Comunis primus (copia) a c. 80 A ; il Liber Comunis secundus ha* dederit.

3.

De iusticiariis quod non possint (1) montare (α) oleum nec mel sine consensu domini ducis et consiliariorum.

Millesimo ducentesimo sexagesino nono, indictione .XIII., die secundo exeunte septembri.

Fuit capta pars et ordinatum quod addatur in capitulari iusticiariorum quod non possint montare carnes, oleum, nec mel sine voluntate et consensu domini ducis et consiliariorum vel maioris partis, sed desmontare possint secundum quod eis videbitur. pars de .XL. (2)

4.

Quod illi qui vendunt pannos ad retaglum (3) in stacionibus comunis, non possint habere societatem ad invicem.

Millesimo ducentesimo sexagesimo nono, indictione .XIII., die sabati nono intrante novembri.

Pars capta fuit quod aliqua persona de Veneciis que vendit pannos ad retaglum in stacionibus comunis, non possit vel debeat habere de cetero societatem de panno cum aliqua alia persona que vendat pannos ad retaglum in stacionibus comunis, ullo modo vel ingenio, in pena librarum .XXX., soldorum XII ÷, in quam penam cadant tociens quociens reperti fuerint contrafacere; et qui accusaverit habeat medietatem pene et teneatur de credentia. et quicumque modo societatem habet cum aliquo, eam dimittat usque ad octo dies postquam stridatum fuerit, in pena predicta; et iusticiarii teneantur inquirere factum et aufferre a contrafacientibus. ||

5 (c. 102 B).

Quod vinum coctum et de Romania non teneantur duci (β) ad palum (4).

Millesimo ducentesimo sexagesimo nono, indictione .XIII., die .XI. exeunte ianuarii.

Capta fuit pars et revocatum fuit consilium sive ordinamentum iusticiariorum in facto vini de Romania et vini cocti, ita quod ista vina non teneantur conduci ad palum.

(α) *Il Liber Bifrons (c. 50 B) aggiunge, e a ragione,* carnes *dopo* montare *e ha anche la seguente variante nel titolo*: Quod iusticiarii non possint montare etc.

(β) *Bifrons* conduci.

(1) « montare » = accrescere il prezzo.

(2) La nota significa che la terminazione era stata prima discussa e approvata dai Quaranta.

(3) « ad retaglum » = al minuto, non a pezze.

(4) « ad palum » = al luogo della stima e del dazio.

6.

De scribanis iusticiariorum novorum et veterum quod mutentur omni anno.

Millesimo ducentesimo septuagesimo primo, indictione .XV., die secundo intrante septembri.

Fuit capta pars quod addatur in capitulari iusticiariorum veterum et novorum quod debeant mutare ad sanctum Michaelem omnes scribanos quos habent ad presens, et non possint de cetero aliquo modo accipere scribanos plus quam ad unum annum, et iusticiarii veteres non possint accipere illos scribanos qui steterint cum novis, et novi non possint accipere de illis qui steterint cum veteribus, donec transierit annus conpletus ; et quod non possint recipere aliquod pastum nec donum aut presens a scribanis. et si quod consilium est contra hoc, sit revocatum (α)

7.

De testibus qui introducuntur coram iusticiariis.

Millesimo ducentesimo septuagesimo primo, indictione .XV., die .X. exeunte mense septembri.

Pars capta fuit quod poni debeat in capitulari iusticiariorum quod de testibus qui introducentur coram eis, quod curam adhibeant diligentem quod recte introducantur; et si testes eis suspecti de malicia videbuntur, debeant eos manifestare domino duci et suo consilio quam cicius poterunt, ad hoc ut inde, sicut videbitur, puniantur secundum culpas eorum.

8.

Justiciariorum (β) super facto mensurarum et ponderorum vitrei.

Millesimo ducentesimo septuagesimo nono, indictione .VII., die tercio intrante augusti.

Capta fuit pars quod dimittatur iusticiariis ad accipiendum quem voluerint pro faciendis ponderibus et mensuris de vitro, tam intus Veneciis quam extra, et faciendi in eo quod eis videbitur; et quod fecerint, sit firmum, ita quod per alios iusticiarios non possit removeri sine auctoritate maioris consilii. ||

(α) *La terminazione nel Liber Comunis primus (copia) è cancellata e vi seguono queste parole (c. 80 B):*

† Ego Thomas Viadro manu mea subscripsi.
† Ego Jacobus Baroçi manu mea subscripsi.
† Ego Jacobus Polano manu mea subscripsi.
† Ego Marcus Mauroceno manu mea subscripsi.
† Ego Rubertus Teupulo manu mea subscripsi.

*(S. T.)* Ego Petrus ducatus Voneciarum scriba de mandato dictorum dominorum dictum consilium cancellavi. *Perciò questa terminazione non è stata registrata nel Bifrons.*

(β) *Bifrons* Comissio facta iusticiariis super facto mensurarum et ponderorum vitrei.

9 (c. 103 A)

Iusticiariorum (α) veterum, quod teneantur venire ad officium tam ante prandium quam post nonam (1).

Millesimo ducentesimo septuagesimo nono, indictione .VIII., die quarto exeunte septembri.

Capta fuit pars quod iusticiarii veteres, qui nunc et de cetero per tempora eligentur, teneantur de cetero venire et stare ad officium tam ante prandium quam post nonam ad campanam consulum (2), sicut tenentur ante prandium, et in illa pena, exceptis festis solempnibus, et non possint venire ad maius consilium, nisi festivitatibus solempnibus, et habeant libras .C. ad grossos (β).

10.

Quod nullus audeat medicare in (3) cyrogia (γ), nisi prius iuret iusticiariis.

Millesimo dugentesimo octuagesimo primo, indictione nona, die penultimo aprilis.

Fuit capta pars quod de cetero aliquis non audeat nec debeat medicare de plagis, nisi primo fecerit sacramentum iusticiariis de Veneciis, in pena librarum .XXV. pro quolibet, et si non posset eas solvere, debeat stare in camera, dum predicte libre .XXV. fuerint persolute. et si quis accusaverit aliquem contrafacientem, habeat medietatem dicte pene. et teneantur isti medici dicere et manifestare quinque de pace percussum quem habuerint (δ) in cura, infra duos dies; et si eis videbitur quod predictus percussus staret pro illa percussione in periculo mortis, teneantur manifestare dominis de nocte quam cicius poterunt, bona fide. et hoc bannum stridetur in scalis Rivoalti et in sancto Marco, si captum fuerit in maiori consilio, et infra tres dies postquam stridatum fuerit, supradicti medici teneantur iurare et in omni festo sancti Michaelis, vel per octo dies ultra ad plus. et hoc addatur in ca-

(α) *Bifrons* Quibus diebus et horis iustitiarii veteres teneantur venire ad officium suum.

(β) *Le parole* et habeant libras. c. ad grossos *sono cancellate nel Liber Comunis primus (copia) a c. 84 A e però vi segue la nota:*

Ego Marcus Regini manu mea subscripsi.

Ego Petrus Baseglo manu mea subscripsi.

*(S. T.)* Ego Gusmerius de Madonio ducatus Veneciarum scriba de mandato dictorum dominorum partim dicti consilii cancellavi.

*Per conseguenza quelle parole mancano nel Bifrons.*

(γ) *Comunis primus (copia), Bifrons* cyrorgia.

(δ) *Comunis secundus, primus (copia), Bifrons* habuerit.

(1) « nona » = mezzodì.

(2) Quella campana sonava subito dopo le dodici. Cf. *Liber Comunis secundus* c. 73 B. Cf. anche il doc. 11.

(3) « cyrogia » = chirurgia. Fra le operazioni di chirurgia erano considerate a parte l'estrazione dei denti e delle nate e il salasso, perchè si eseguivano dai barbieri, come risulta dal loro capitolare.

pitulari iusticiariorum quod (α) iusticiarii (β) teneantur dare in scriptis omnes qui iuraverint, quinque de pace usque ad tercium diem, facto eorum sacramento. et si consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc.

## 11.

### *Justiciariorum veterum* (γ).

Millesimo ducentesimo octuagesimo primo, indictione decima, die .VII. octubri.

Capta fuit pars quod addatur in capitulari iusticiariorum veterum quod ipsi iusticiarii teneantur facere numerari omne medium starium et quartas et quartarolas de fondico ubi venditur frumentum, omni festo sancti Michaelis, propterea quod fonticarii nesciebant quot essent dicte mensure, et habeant unum scriptum camararii iusticie et fonticarii unum aliud.

Item, quod iusticiarii vadant per fonticum frumenti semel in ebdomada ad minus (δ).

Item, quod non possint iusticiarii amontare pegolam (1) ultra sex denarios pro libra sine voluntate domini ducis et sui consilii, sed descendere sic, sicut faciunt de oleo, propterea quia pegola non stat in dicto precio.

Item, non possint iusticiarii accipere servitores ad cameram, nisi habitaverint Veneciis .XV. annis, aut plus; et si sunt ibi ad presens qui non habitaverint Veneciis .XV. annis vel ultra, dent eis licenciam in capite primi mensis venturi.

Item, quod iusticiarii teneantur in mane venire ad campanam officialium (2) sancti Marci ad officium suum || pro eo quod suum capitulare dicit quod teneantur venire ad campanam consulum in mane, et dicta campana non pulsatur in mane, unde officium portat defectum. c. 103 B

Item, quod teneantur predicti iusticiarii dare in scriptis numerum librarum et buciarum vini suis scribanis, et teneantur sibi facere fieri racionem ante exitum sui officii; et teneantur iusticiarii scribere in suis quaternis predictum numerum et dimittere in scriptis suis successoribus. et hec omnia addantur in capitularibus iusticiariorium; et si consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc.

(α) *Comunis secundus, primus (copia)* qui.

(β) *Comunis secundus* iustiarii.

(γ) *Bifrons* Quod iustitiarii non possint amontare pegolam et cetera.

(δ) *Le due prime deliberazioni mancano nel Bifrons, perchè erano già state cancellate nel Liber Comunis primus (copia) ove alla terminazione segue la nota:*

Ego Marcus Regini manu mea subscripsi.

Ego Petrus Baseglo manu mea subscripsi.

Ego Andreas Geno manu mea subscripsi.

*(S. T.)* Ego Gusmerius de Madonio ducatus Veneciarum scriba de mandato dictorum dominorum partim suprascripti consilii cancellavi (*infatti le altre deliberazioni del* consilium *del 7 ottobre 1281 non sono state cancellate).*

(1) « pegola » = pece.

(2) Cioè un'ora dopo che il sole era levato.

12.

Quod mensuratores bladi non radant nisi cum una manu (1).

Millesimo ducentesimo octuagesimo primo, indictione .X., die .VIII. novembris (α).

Capta fuit pars quod stridetur publice et detur per ordinem mensuratoribus frumenti et bladi quod non possint nec debeant radere frumentum nec aliud bladum cum mensuratur, nisi solum cum una manu, in pena unius grossi pro quolibet qualibet vice qua aliquis contrafaceret, et accusator habeat medietatem. et addatur in capitulari illorum qui sunt et erunt super frumento, quod dictam penam excuttere teneantur.

13.

Quod iusticiarii veteres dent in scriptis illis de super frumento totum bladum incanapatum (2).

Millesimo ducentesimo octuagesimo primo, indictione .X., die .VIII. novembri.

Fuit capta pars quod addatur in capitulari iusticiariorum veterum quod teneantur facere dari in scriptis dominis qui sunt et erunt super frumento, totum bladum quod est incanipatum in Veneciis de sua licencia, infra .VIII. dies, et totum illud quod de cetero incanipabitur infra tercium diem, postquam dederint licenciam alicui incanipandi; et similiter infra tercium diem faciant dari in scriptis quando dederint licenciam alicui extrahendi totum bladum vel partem alicuius canipe, ut scire valeant quantitatem bladi que erit per tempora (β).

14.

Ad iusticiarios veteres quod faciant iustari metros (γ).

Millesimo ducentesimo octuagesimo primo, indictione .X., die .XXIII. novembri.

(α) *Bifrons* (51 A) octubri.

(β) *La terminazione manca nel Bifrons, perchè era già stata cancellata nel Liber Comunis primus (copia), ove ad essa segue la nota :*

† Ego Thomas Viadro manu mea subscripsi.

† Ego Marinus Maurocено manu mea subscripsi.

† Ego Jacobus Baroçi manu mea subscripsi.

† Ego Rubertus Teupulo manu mea subscripsi.

*(S. T.)* Ego Petrus ducatus Veneciarum scriba de mandato dictorum dominorum dictum consilium cancelavi.

(γ) *Bifrons* Quod institiarii veteres faciant iustari metros.

(1) « radere » = levare il colmo del grano nello staio; « cum una manu » = con una mano sola, perchè usando tutte e due le mani ad un tempo nel levare il colmo, il grano eccedente non sarebbe stato tolto con esattezza.

(2) « incanapatum » = incettato.

Pars capta fuit quod addatur in capitulari iusticiariorum veterum quod teneantur facere iustare metros olei quolibet mense novembri et maii, ita quod duo eorum ad minus sint presentes quando iustabuntur; et si consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc. ||

Incipiunt consilia pertinentia iusticiariis novis (c. 104 A).

1.

Quod eligantur tres de novo ad officium iusticie.

Millesimo ducentesimo sexagesimo primo, indictione quinta, die .VIIII. exeunte novembri.

Capta fuit pars quod officium iusticie dividatur, et eligantur tres de novo qui debeant habere tabernas et hostarias (α), beccharias et pescarias et alia, sicut videbuntur conmittenda, et reliqui habeant alia.

B

Dal *Liber Fractus* (c. 15 A)

Quod dominus dux et consiliarii excutiant penam illorum qui fuerint pleçi iusticiariorum.

Millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto, indictione .XIIII., die tercio intrante ianuario.

Fuit capta pars quod omnes illi qui de cetero pleçi vel paccatores extiterint pro aliquibus iusticiariis, consulibus, vel aliis (β) officialibus comunis, debeant solvere illud (γ) de quo pleçi vel paccatores fuerint (δ) illis officialibus usque ad octo dies postquam preceptum fuerit per dominum ducem et consilium, sub pena dupli; et si non solverint ad dictum || terminum, teneantur dominus dux et consilium infra alios octo dies dictam penam et id quod solvere debebunt, aufferre vel aufferri facere eis (ε).

(α) *Comunis secundus* hostiarias.
(β) *Manca* aliis *nel Bifrons (c. 2 A).*
(γ) *Bifrons* illis.
(δ) *Bifrons* extiterint.
(ε) *La terminazione è cancellata nel Fractus ed è seguita dalla nota:*
Ego Petrus Gradonico manu mea subscripsi.
Ego Raynerius de Musto manu mea subscripsi.
Ego Marchus Maurozeno manu mea subscripsi.
Ego Prosdozimus Falletro manu mea subscripsi.
*(S. T.)* Ego Raphaynus de Caresinis notarius curie suprascriptum consilium consilium de mandato prescriptorum dominorum ad hoc constitutorum cancellavi.

## C

### Dal *Liber Comunis primus.*

1 (c. 14 A; *Fractus;* c. 40 A; *Bifrons*, c. 9 B)

Quod nullus audeat incanipare canipum.

Millesimo ducentesimo sexagesimo tercio, indictione sexta, die tercio exeunte augusto.

Fuit capta pars quod nulla persona audeat conparare nec conparari facere, incanipare vel incanipari facere canipum in Veneciis vel in aliqua parte aliquo modo vel ingenio, et quicumque (α) contrafecerit vel qui incanipavit ab illa (β) die qua stridatum fuit, videlicet a die dominico .VI. exeunte augusto citra, debeat ammittere canipum totum, quod esse debeat comunis, et tantum plus quantum videbitur domino duci.

2 (c. 62 A; *Fractus*, c. 86 A; *Bifrons*, c. 20 B)

De pannis non vendendis ad retaglum (γ), nisi in stationibus cómunis.

Millesimo ducentesimo sexagesimo nono, indictione .XIII., die .X. exeunte septembri.

Fuit capta pars quod nullus de cetero audeat vendere pannos ad retaglum (γ) in aliqua parte in Veneciis, nisi in stacionibus comunis de subtus ubi venduntur panni ad retaglum (γ), in pena librarum .XXX. et .XII. soldorum et medium; quam penam advocatores comunis excutere teneantur et habeant quartum, et qui accusaverit habeat quartum et teneatur de credentia; salvo quod grisi et (1) sentellaresii (δ) grissi (ε) possint vendi in Brolium (2) et in alia parte secundum consuetudinem actenus observatam. et fuit eciam dictum quod non debeat preiudicare illis qui emerent unam peciam et postea consentirent aliis.

(α) *Bifrons* qui.
(β) *Comunis primus* illo.
(γ) *Fractus Bifrons* retaiglum.
(δ) *Bifrons* sentelarisii.
(ε) *Fractus, Bifrons* grisi.

(1) « sentellaresii » = specie di panno. Nella enumerazione dei panni che si legge nella terminazione del 25 novembre 1265 (*Liber Comunis secundus*, c. 112 B) il nome di quel panno è *sentelarii*. Anche nel *Liber plegiorum* (c. 40 A) quel panno è ricordato con i seguenti nomi in un documento forse del 1225: « pecias . . . de sentelarexio blanco . . . de sentelarexio zalne et sanguinee . . . de sentelarexe vergato ».

(2) Cf. anche *Clincus*, c. 112 B, terminazione del 9 agosto 1317. Cf. il doc. nella serie delle *parti* che ho tratto dal *Clincus*.

3 (c. 27 A, *Fractus*, c. 53 A)

Quod eligantur tres super canipo et pice cum condictionibus apositis.

Millesimo ducentesimo octuagesimo secundo, indictione .X., die nono mai (α).

Capta fuit pars quod eligantur tres boni homines et sapientes super facto canapi et picule vel picis secundum peticionem iusticiariorum veterum, que lecta fuit nunc, et habeant pro quolibet soldos .XL. (β) grossorum in anno, et habeant unam cameram in Rivoalto, et eligantur per dominum ducem et consiliarios et capita .XL., et sint cum illo capitulari quod videbitur domino duci et consiliariis et dictis capitibus, et sint de maiori consilio.

Peticio autem fuit ista.

Vobis domino duci et vestro consilio nos iusticiarii de iusticia veteri notum facimus pro melioramento Veneciarum, sicut nobis videtur, quod vobis placeat providere et facere constituere tres vel .IIII. bonos et legales homines qui emere debeant totam picem et canipum que venient Venecias, et facere venire de extra si eis melius videbitur, et dicti tres habere debeant illud salarium quod videbitur pro mercede sua; et quod nullus homo tam venetus quam forensis non audeat nec presumat dictas res vendere, nisi istis tribus, et si aliquis contrafecerit, cadat de pice et de canipo in libras denariorum venecialium .XXX. et soldos XII÷ pro pena, et plus et minus ad voluntatem iusticiariorum veterum.

Item, placeat vobis quod dicti tres habere debeant unam domum ad habitandum ante prandium et post prandium et alias domos ad ponendum dictas res, si erit neccesse.

Item, dicti tres debeant habere unum scribanum et unum hominem qui adiuvet dictas res ponderare, et tres pueros qui vadant pro illis negociis oportunis fieri; et dicti tres debeant vendere dictam picem et canappum, lucrando comuni soldos .XX. de pice pro miliario et similiter .XL. de canippo pro miliario; et intelleximus quod omni anno veniunt in Venecias miliaria mille de pice et de canippo miliaria .CCCC. usque ad .D. (γ)

(α) *Fractus* madii.

(β) *Fractus* .X.

(γ) *La terminazione manca nel Bifrons, perchè era stata già cancellata nel Fractus, ove vi segue la nota:*

Ego Thomas Viadro manu mea subscripsi.
Ego Marinus Mauroceno manu mea subscripsi.
Ego Jacobus Baroçi manu mea subscripsi.
Ego Rubertus Teupulo manu mea subscripsi.
Ego Jacobus Polano manu mea subscripsi.

*(S. T.)* Ego Petrus ducatus Veneciarum scriba de mandato dictorum dominorum dictum consilium cancelavi.

D

Dal *Liber Luna* (copia)

1 (c. 31 B; *Cerberus*, c. 66 B, *ove a torto è riferita alla Giustizia Nuova, perchè da essa non dipendevano le Arti dei « ternieri » e dei « fioleri »*).

*2 aprile 1283.*

Boçe redducantur ad primum statum ad iustitiarios (α).

Millesimo ducentesimo .LXXXIII. die .II. aprilis (β).

Quia magistri qui faciebant in principio bozzas (γ) de vitro, dabant eas, silicet centum pro libris septem et dimidia, et iustitia dabat eas hominibus artis (1) ternarie (δ), silicet unam pro viginti uno (ε) dennario; postea vero fuit ordinatum quod magister qui faciebat dictas bozzas (ζ) haberet de centum libras decem, et iustitiarii accipiebant hominibus artis ternarie (η) solidos tres parvorum pro una, capta fuit pars quod dicte bozze educantur ad primum (θ) statum, et hoc addatur in capitulari iustitiariorum; et si consilium est contra, vel capitulare (ι), sit revocatum quantum (κ) in hoc.

2.

*15 maggio 1283.*
[sulla importazione e vendita del carbone a Venezia]

Die quintadecima maii.

Item, capta fuit pars, quod quilibet venetus possit conducere et conduci facere usque ad unum annum carbonem per vias et partes non vetitas, et quod possit illum carbonem vendere Venetiis, ita quod soldi duo pro libra, quod per vicedominos lombardorum (2) accipiuntur ab illis qui emunt carbonem in Venetiis,

(α) *Manca il titolo nel Liber Luna, ove invece si legge nei margini* addatur communis et iustitiarii occasione butiarum de vitro e videatur capitulare iustitiariorum.

(β) *La data si legge nel Cerberus, ma erroneamente* LXXXI *per* LXXXIII.

(γ) *Cerberus* boças.

(δ) *Cerberus* tarnarie.

(ε) *Cerberus* XXII denariis.

(ζ) *Cerberus* boças.

(η) *Cerberus* tarnarie.

(θ) *Cerberus* boçe redducantur ad pristinum.

(ι) *Luna* et si consilium est contra, vel capitulare est contra.

(κ) *Luna omette* quantum.

(1) « ars ternaria » = pizzicagnoli.

(2) I « vicedomini lombardorum » appartenevano agli ufficiali di Rialto.

non accipiantur nec exigantur ab eis; et hoc fiat non obstantibus capitulare dictorum vicedominorum, capitulare iusticiariorum, nec aliquibus ordinamentis (α).

E

Dal *Liber Luna* (originale)

1.

*6 novembre 1285* (c. 75 B, secondo la numerazione del margine inferiore; *Cerberus*, c. 65 B).

Fornaces conburant ligna de olnario (β)

Die .VI. novembris. (γ) capta fuit pars quod addatur in capitulari iusticiariorum veterum quod ipsi non possint concedere licentiam alicui fornasario de vitro calefaciendi fornacem cum lignis que non sunt de olnario (1); et quicumque fornasarius de vitro calefaceret fornacem vel combureret in fornace alia ligna quam de olnario, cadat in illam penam librarum .X. pro qualibet vice (δ).

F

Dal *Liber Dona Çaneta.*

1.

*15 ottobre 1286* (*Çaneta* 17 B: *Cerberus* 65 B.)

Dent filacanipis modum conmittendi canipum ponderans a libris .C. supra (ε).

Die .XV. octubris. capta fuit pars quod addatur in capitulari iustitiariorum veterum istorum qui nunc sunt et qui erunt per tempora, quod teneantur dare per ordinem omnibus filacanevis de Veneciis, videlicet capitaneis artis (2) quod te-

(α) *La terminazione manca nel Cerberus, perchè era già cancellata nel Liber Luna, ove ci segue la nota:*

Ego Marcus Regini manu mea scripsi.

Ego Petrus Baseglo manu mea scripsi.

Ego Gusmerius de Madonio ducatus Venetiarum scriba de mandato dictorum dominorum suprascriptum consilium cancelavi.

(β) *Il titolo si legge soltanto nel Cerberus.*

(γ) *Cerberus* Millesimo ducentesimo. LXXXV, die VI novembris.

(δ) *Luna aggiunge nel margine* ad iusticiarios veteres.

(ε) *Il titolo si legge soltanto nel Cerberus.*

(1) Cfr. il capitolare dei fioleri (c. 7) nel *Nuovo Archivio Veneto* I, 320.

(2) I « capitanei artis » erano i padroni della bottega od opificio in contrapposto ai semplici operai che lavoravano al loro soldo.

neatur sacramento de non committere canavum aliquod ponderans a .C. libris supra sine licencia dictorum iustitiariorum; quod iustitiarii teneantur eis dare tres homines iuratos et plures, si eis videbitur et quando eis videbitur oportunum, qui debeant videre filos extensos de canavo quod debent committi, et illos filos inquirere et circare, et si invenerint filos qui non sint ponendi in canavo, fatiant illos extrahi, et non debeant predicti tres inde secedere donec fuerint quinque passus dicti canavi ad minus commissi.

Item, teneantur predicta capita artis ponere in canavo quod debebit committi, unum filum tam longum, sicut erit canevum, de aliquo colore quodlibet caput per se, ut cognoscatur cuius magistri erit canavum quando erit commissum.

Item, teneantur predicti iusticiarii describere vel scribi facere in quaterno iusticiariorum quem colorem quilibet magister debebit apponere in canavo ut cognoscatur et sciatur per tempora si aliquod fallum inventum fuerint in canavo cuius opus fuerit, ita quod quando dicti tres fuerint separati a dicto opere, laboratores qui laborant predictum canavum, teneantur accusare magistros qui committerent aliquam fraudem; et qui accusabit habeat medietatem de panno posito, et teneantur (α) de credentia, et alia medietas deveniat in camera iusticiariorum.

Item, quod illis tres vel plures, si erunt aliquando ad dictum opus constituti per iusticiarios, habeant soldos duos pro quolibet miliario quod laborabitur, et predicti iusticiarii teneantur eis solvere predictum salarium. pars de .XL. (β).

2.

*14 novembre 1286* (*Çancta* 18 A; *Cerberus* 65 B)

Non concedant laborari vitrum in mensibus vetitis (γ).

Die XIIII novembris. capta fuit pars quod iustitiarii veteres non possint concedere licentiam laborandi vitrum in mensibus vetitis (1) alicui aliquo modo vel ingenio, et addatur in eorum capitulari (δ).

(α) teneantur] *così Çancta, forse per* teneatur.

(β) *La parte è cancellata in Çancta, ove segue ad essa:*

† Ego Thomas Viadro manu mea subscripsi.
† Ego Jacobus Baroci manu mea subscripsi.
† Fgo Marinus Mauroceno manu mea subscripsi.
† Ego Jacobus Polano manu mea subscripsi.

*(S. T.)* Ego Petrus ducatus Veneciarum scriba de mandato dictorum dominorum suprascriptum consilium cancellavi.

*Il Cerberus non ha il testo del documento, ma solo il titolo e la data con la seguente nota:* Inveni hoc consilium cancelatum.

(γ) *Il titolo si legge soltanto nel Cerberus.*

(δ) *Cerberus* Eodem millesimo, die XIIII novembris.

(1) Circa i mesi nei quali i fialai non potevano lavorare cf. il loro capitolare nn. 1 e 90 nel *Nuovo Archivio Veneto*, I, pp. 318 sg. e 347.

3.

*18 novembre 1287* (*Çaneta* 37 B; *Cerberus* 65 B)

Si calti lignorum ab igne fierent minores vel venderentur plus, accusator habeat medietatem pene (α).

Item, si quis accusaverit aliquem vel aliquos qui fecissent caltos maranos (1) lignorum ab igne minores consuetis, aut si quis venderet caltos ultra precium ordinatum, undecumque ducerentur et venderentur cum plato marano (2), si per eius accusationem veritas invenietur, habeat medietatem pene; que pena est amissio lignorum, si calti fierent minores; et eciam si venderentur ultra precium ordinatum, perdantur ligna. et intelligatur quod tam famuli iusticiariorum quam alii qui accusarent, ut dictum est, habeant medietate pene (β).

4.

*22 novembre 1287* (*Çaneta* 37 B, *Cerberus* 65 B)
[intorno al legname per le fornaci dei « fioleri » di Murano]

Die .XXII. novembris (γ). item, (δ) quod iusticiarii veteres possint concedere licenciam fiolariis Murani quod ipsi possint mittere ad accipiendum ad nemora pro lignis quibuscumque pro suis fornacibus (3) usque ad mille currus, et iustitiarii dividant ea inter eos, sicut eis videbitur convenire (ε).

(α) *Il titolo si legge soltanto nel Cerberus.*
(β) *La parte è cancellata in Çaneta, ove ad essa segue:*
÷ Ego Thomas Viadro manu mea subscripsi.
† Ego Jacobus Baroçi manu mea subscripsi.
† Ego Marinus Mauroceno manu mea subscripsi.
† Ego Rubertus Teupulo manu mea subscripsi.
† Ego Jacobus Polano manu mea subscripsi.
*(S. T.)* Ego Petrus ducatus Veneciarum scriba de mandato dictorum dominorum suprascriptum consilium cancellavi.
*Manca nel Cerberus il testo del documento e in luogo di esso vi si legge la nota:* cancellatum inveni, sed hoc repperi apud ipsum *vale a dire il documento 4.*
(γ) *Cerberus* Millesimo ducentesimo. .LXXXVII. die XXII novembris.
(δ) *Cerberus* capta fuit pars
(ε) *Çaneta ha nel margine* iustitiariis veteribus pro fiolariis *e dall'altra parte* ad iusticiarios veteres; sciatur ab eis quomodo observatur.

(1) « caltos maranos » = misure non giuste per la legna da fuoco.
(2) « marano » = di misura falsa.
(3) Cioè qualunque specie di legname, p. e. salice ecc., purchè adatto alle loro fornaci per la fusione del vetro.

5.

*6 settembre 1289* (*Çaneta* 63 A)
[licenza per la lavorazione di un fanale pel nunzio d'Ancona]

Item, quod ille fiolarius qui laborat Murani fanò (1) nuncii Ancone, possit ipsum complere, quamvis sit elapsum tempus concessum fiolariis ad laborandum, et dictus nuncius possit ipsum fanò postea portare extra Venecias sine dacio (a).

6.

*3 novembre 1289* (*Çaneta* 65 A).
[i giustizieri per la correzione della Promissione ducale]

Item, quod omnibus diebus et horis quibus fient magna consilia, occasione correctionis capitularis seu electionis domini ducis, debeant venire ad ipsa consilia procuratores sancti Marci et procuratores super conmissariis, patroni arsanc, omnes officiales qui sunt de consilio maiori et vicedomini et illi de tarnaria et vicedomini fontici, salinarii maris, illi qui sunt super frumento, iusticiarii novi et veteres et illi qui sunt super datio vini, et illi qui sunt super drappis ad aurum, et illi qui sunt super Rivoaltum, et eximatores auri, et illi qui consueverunt clamari de facta Romanie, debeant venire et esse ad dicta consilia et capere partem sicut alii de maiori consilio; et si consilia vel capitularia sunt contra, sint revocata quantum in hoc.

(*Çaneta* 65 B)

Item, quod ad omnia consilia que fient de factis pertinentibus ad electionem ducis venturi et ad correctionem capitularis eius, seu ad illa facta, debeant et teneantur venire omnes officiales qui sunt de maiori consilio, vicedomini fontici et illi de tarnaria et vicedomini fontici et salinarii maris et illi qui sunt super frumento, iusticiarii novi et veteres, et illi qui sunt super datio vini, et illi qui sunt super pannis ad aurum, illi qui sunt super Rivoaltum, illi de moneta, extimatores auri, preter illos de dictis officiis qui non possent elligi per electores anni de maiori consilio.

(a) *Manca la terminazione nel Cerberus; fu cancellata in Çaneta e a c. 64 A vi si legge:*
Ego Nicolò Arimodo manu mea subscripsi.
Ego Marcus Faletro manu mea subscripsi.
Ego Franciscus Dandulo manu mea subscripsi.
Ego Henricus Michael manu mea subscripsi.
(*S. T.*) Ego Tantus cancellarius de mandato prescriptorum dominorum cancellavi.

(1) « fanò » = fanale grande, forse per il porto.

Item, debeant et teneantur venire ad ipsa consilia illi qui fuerunt clamati ad facta Romanie secundum quod clamati fuerunt alia vice, et in illis penis que imposite fuerunt; et consilia que facerent contra hoc, sint revocata quantum in hoc (α).

G

## Dal *Liber Pilosus.*

1.

*26 luglio 1291* (*Pilosus* 12 A; *Cerberus* 65 B, 52 B)

Habeant libras .LXXV. in anno (β).

Item (γ), quia officium de contrabannis habet parum ad faciendum, diminuantur libre XXV de salario dicti officii, ita quod sicut habebant libras centum in anno, ita debeant habere libras LXXV in anno solummodo; et sicut illi de iusticia veteri habent libras .L. in anno, ita addantur eis dicte (δ) libre et habeant libre LXXV similiter in anno pro quolibet; et si consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc (ε).

2.

*23 ottobre 1291* (*Pilosus,* 15 A)

De tribus eligendis super canipo.

Die .XXIII. octubris. capta fuit pars quod per dominum ducem et consiliarios et capita .XL. eligantur tres super facto canapi qui debeant videre, inquirere, examinare per se et per alios, sicut eis videbitur, et ordinare et diffinire illud quod sit fiendum de canapo, et illud quod per eos fuerit diffinitum sit firmum, sicut si factum esset per maius consilium (ζ).

(α) *Le due terminazioni sono cancellate, ma contro il solito dopo ciascuna di esse si legge soltanto:* Ego Johannes Bellegno manu mea subscripsi *senza la firma degli altri consiglieri e del notaro. La prima ha nel margine la nota:* non fuit capta. *Tutte e due mancano nel Cerberus.*

(β) *Il titolo si ha soltanto nel Cerberus.*

(γ) *Cerberus* Eodem millesimo, die .XXVI. iulii.

(δ) *Cerberus* decem

(ε) *Il Pilosus ha nel margine* quod diminucio salarii illorum de contrabannis detur iusticiariis, *e dall'altra parte* ad contrabannos, cataveres et officiales iustice veteris. *Cerberus ha dopo il titolo* require retro in consiliis ad dominos de contrabannis pertinentibus, *e difatti la terminazione vi si legge a c. 52 B.*

(ζ) *La terminazione manca nel Cerberus, è cancellata in Pilosus e vi segue:*

† Ego Thomas Viadro manu mea subscripsi.
† Ego Marinus Mauroceno manu mea subscripsi.
† Ego Jacobus Barhoçi manu mea subscripsi.
† Ego Robertus Teupulo manu mea subscripsi.
† Ego Jacobus Polano manu mea subscripsi

*(S. T.)* Ego Petrus ducatus Veneciarum scriba de mandato dictorum dominorum suprascriptum consilium cancelavi.

3.

*8 novembre 1291 (Pilosus,* 15 B ; *Cerberus* 11 B)
Laborerium vitri laboretur extra civitatem in pena librarum .C. (α)

Capta (β) fuit pars quod fornaces de vitro in quibus laborantur laboreria vitrea, debeant destrui, ita quod de cetero esse non debeat aliqua in civitate vel episcopatu Rivoalti, sed extra civitatem et episcopatum in districtu Veneciarum possit fieri sicut placuerit illis qui facere voluerint; et hoc fieri debeat ita quod non laborent ab hodie in antea, in pena librarum centum, salvis illis qui haberent vitrum intus, quod possit ipsum vitrum laborare. et illi de nocte dictam penam excutere teneantur, et addatur in eorum capitulari (γ).

4.

*10 agosto 1292 (Pilosus,* 22 A ; *Cerberus* 11 B)
Sed viriselli possint laborari Veneciis distando fornellum a domibus per passus .V. (δ).

Quod (ε) verixelli possint laborari Veneciis in locis ubi fornellus eorum distet a domibus ab omni parte per passus quinque ad minus; et si consilium est contra, sit revocatum (ζ).

5.

*5 settembre 1293 (Pilosus,* 26 B)
[elezione di un giustiziere]

Item, quod iusticiarius vetus, vicedominus lombardorum et advocator petitionum qui nunc eligentur, sint usque ad festum sancti Michaelis et inde ad unum annum (η).

(α) *Il titolo si ha soltanto nel Cerberus.*
(β) *Cerberus* eodem millesimo, die .VIII. novembri, capta
(γ) *Pilosus ha nel margine* positum in comuno *e dall'altra parte* ad iusticiarios veteres.
(δ) *Il titolo si ha soltanto nel Cerberus.*
(ε) *Cerberus* Millesimo ducentesimo .LXXXXII. die .X. augusti, capta fuit, pars quod
(ζ) *Pilosus ha nel margine* positum in comune; qualiter verixelli debeant laborari *e dall'altra parte* ad iusticiarios veteres.
(η) *La terminazione manca nel Cerberus: in Pilosus è stata cancellata e vi segue:*
Ego Marcus Geno manu mea subscripsi.
Ego Nicolaus Maurocenus manu mea subscripsi.
*(S. T.)* Ego Gusmerius scriba ducatus Veneciarum de dictorum nobilium *(sic!* voluntate?) suprascriptum consilium cancellavi.

6.

*30 dicembre 1293 (Pilosus*, c. 38 B e 39 A)
De canipo laborando per nostrum comune ; capitulare officialum
de super canipo.

Item, quod eligantur tres boni homines qui non sint de arte canipi, sed sint instructi ad hoc, qui habeant libertatem inveniendi ad imprestitum libras decem mille, sicut faciunt illi qui sunt super frumento, et teneantur ipsi tres emere vel emi facere totum canipum quod veniet Venecias, et ire vel mittere ad emendum extra Venecias, si fuerit necesse, pro isto comuni, et facere spadolari (1) et filari atque committi ipsum canipum tantum legaliter quantum fieri poterit pro comuni in uno loco ubi videbitur fieri posse magis convenienter. et habeant libras .C. ad parvos pro quolibet pro suo salario pro uno anno, et insuper habeat quilibet ipsorum grossos .III. quolibet die quo iverit extra Venecias pro emere canipum, et insuper habeant naulum. et eligantur per unum annum (2) cum illo capitulari quod videbitur et cum condicione quod per unum mensem ante conplementum cuiuslibet anni ponatur inter .XL. utrum videatur quod debeant esse in dicto officio per unum annum vel non, et sicut captum fuerit inter .XL., existente inter ipsos .XL. domino duce cum suis consiliariis, sic debeat esse firmum. et debeant dare dicti officiales pleçariam de libris duabus millibus pro quolibet et non possint esse de consilio. et si consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc.

Capitulare vero dictorum trium est tale.

Iuro ad evangelia sancta Dei ego constitutus super officio canapi prode et honorem comunis Veneciarum in isto officio, salvis aliis capitulis specificatis in hoc capitulari.

Item, teneor et debeo cum sociis meis vel uno eorum emere pro comuni Veneciarum totum canipum quod intrabit Venecias, et si videbitur nobis vel maiori parti nostrum esse necessarium ire emptum canipum extra Venecias, unus nostrum vel duo tenetur et debet ire sicut fuerit oportunum, habente illo vel illis || qui iverint. c. 39 A ultra salarium nostrum grossos .III. pro quolibet die quo propterea fuerit extra terram, et naulum.

Salarium nostrumm est libre denariorum venecialium centum ad parvos pro quolibet in anno.

Predictum canipum postquam emptum fuerit, tenemur et debemus facere reponi in solario, vel in loco ubi sit solum de subtus et murus circumdatus tabulis et sextoriis (3) super solum.

(1) « spadolari » = battere il canape.

(2) Da queste parole sembra che l'ufficio sia stato istituito in via transitoria e che in quel tempo i rispettivi ufficiali appartenessero agli straordinarii.

(3) « sextoria » — armatura in legno per sostenere il suolo di una stanza, il quale si appoggia su quella a una modica altezza dal terreno.

Item, faciam fillari dictum canipum per meliores magistros qui poterunt inveniri, habendo semper cautellam quod non strigletur filum cum peciis balneatis. et posito filo super fuso, non faciam ipsum poni, nisi in solario, vel in loco ubi solum sit altum a terra pedibus tribus habendo semper sextoria super solum.

Item, non faciam comitti dictum fillum in aliquo laborerio cum pluvia vel caligo (1) nec etiam de nocte, nisi magna necesitate immineret; et laborerium quod faciam fieri tam patronis navium quam galearum quam taretarum quam patronis arsenatus non dabo nisi prius habuero solutionem. et teneor sic facere quod de omni miliario canapi habeantur de lucro libre quinque ultra omnes expensas. et habebo unum scribanum qui habeat libras quatuor in mense ad parvos pro salario et qui teneatur scribere totum quod per nos erit emptum et venditum et totum pondus emptionis et venditionis, sive omnes intratas et expensas que fient pro predictis, in suo quaterno. et similiter habebimus unum quaternum pro quolibet, in quo quilibet nostrum per ordinem scribet omnia predicta, ut dictum est de scribano.

Item, teneor et debeo facere rationem quolibet medio anno illis de super rationibus de omnibus intratis et expensis dicti officii.

Sciendum est etiam quod captum est quod aliquis venetus non possit emere seu emi facere canipum in Lombardia nec in Romagna modo aliquo vel ingenio sub pena soldorum quinque pro libra; et qui accusaverit contrafacientes, si per eius accusationem veritas cognoscetur, habeat tercium, et tercium sit comunis. et iniungatur advocatoribus comunis quod debeant exigere dictam penam et propter hoc habeant reliquum tercium.

Item, teneor et debeo dare illis qui faciunt laborerium minutum (2), de dicto canipo secundum quod nobis videbitur conveniens, habendo semper de lucro libras quinque pro miliario; et illi de arte minuta non debent comittere canipum a libris .C. superius.

Item, teneor et debeo dare in scriptis omnia melioramenta que michi videbuntur pro hoc officio, domino duci et suo consilio ac capitibus de .XL. quam cicius potero; et quicquid michi iniunctum fuerit per dominum ducem et consiliarios et capita de .XL. teneor et debeo observare (α).

(α) *La terminazione manca nel Cerberus ed è cancellata nel Pilosus, ove ad essa segue:*

† Ego Thomas Viadro manu mea subscripsi.
† Ego Jacobus Baroçi manu mea subscripsi.
† Ego Marinus Maurocenus manu mea subscripsi.
† Ego Jacobus Polano manu mea subscripsi.

*Manca la firma del notaro la quale dovera essere: (S. T.)* Ego Petrus ducatus Veneciarum scriba de mandato dictorum dominorum suprascriptum consilium cancellavi.

(1) « caligo » = nebbia.

(2) I filacanape d'arte minuta lavoravano soltanto spago, corde, funi e reti, come si rileva dal capitolare dell'Arte.

7.

*10 marzo 1294* (*Pilosus*, 41 A ; *Cerberus* 109 B)
Electio illorum de super canapo (α).

Die .X. (β) Capta fuit pars quod electio illorum trium qui debent esse super canipo, debeat eligi per illum modum per quem eliguntur massarii monete inter .XL.: videlicet quod quilibet consiliarius et quilibet caput .XL. et quilibet .XL. possit nominare illum quem ipse crediderit esse bonum ; et postea omnes nominati vadant circum ad unum ad unum, et illi qui plures ballotas habebit, habendo maiorem partem ipsius consilii, sit firmus pro ista vice, sed postea observetur forma consilii capti de hoc. (γ)

8.

*1 agosto 1294* (*Pilosus*, 43 B ; *Cerberus*, 65 B)
Fiant et aptentur arma que eis (1) videbuntur (δ)

Die primo augusti (ε). capta fuit pars quod possint fieri illa arma et aptari que videbuntur iusticiariis veteribus ; et si consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc (ζ).

(α) *Il titolo si legge soltanto nel Cerberus.*
(β) *Cerberus* millesimo ducentesimo .LXXXIIII., die .X. marcii.
(γ) *Pilosus ha nel margine* de electione illorum qui sunt super canipo *e dall'altra parte* ad canipum ; cancelletur quia expiratum, *difatti dopo un'altra terminazione si legge*
Ego Paulus Mudaço manu mea subscripsi.
Ego Marchus Maurozeno manu mea subscripsi.
Ego Prosdozimus Faletro manu mea subscripsi.
*(S. T.)* Ego Raphaynus de Caresinis notarius curie suprascripta duo consilia de mandato prescriptorum dominorum ad hoc constitutorum cancellavi 1349, 21 octubris.
(δ) *Il titolo si ha soltanto nel Cerberus.*
(ε) *Cerberus* millesimo ducentesimo .LXXXXIIII., die primo augusti.
(ζ) *Manca la terminazione nel Cerberus, ove in luogo del testo si legge* cancellatum invenı *difatti era stata cancellata nel Pilosus ove ad essa segue*
† Ego Thomas Viadro manu mea subscripsi.
† Ego Jacobus Baroçi manu mea subscripsi.
† Ego Rubertus Teupulo manu mea scripsi.
† Ego Jacobus Polano manu mea subscripsi.
*(S. T.)* Ego Petrus ducatus Veneciarum scriba de mandato dictorum dominorum suprascriptum consilium cancelavi.

(1) « eis » = i giustizieri.

## 9.

*21 ottobre 1294* (*Pilosus*, 45 B ; *Cerberus* 109 B)
De ordine canapi (α)

Die .XXI. octubris (β). capta fuit pars quod ordo canapi qui observatur Veneciis, debeat observari a Grado usque ad Caput aggeris ; et scribantur littere rectoribus nostris quod illum ordinem faciant observari. et quod illi qui sunt super officio canapi, possint occasione eorum officii imponere penam et penas, sicut eis pro meliori dicti officii videbitur expedire (γ).

## 10.

*31 ottobre 1294* (*Pilosus*, 46 A ; *Cerberus*, 12 B)
Cementum et ceneratii non extrahantur in civitate Rivoalti ad plumbum vel ad cletam (2) et ad alia facientia fumum male sanum, nisi circa paludes ubi non possit obesse (δ).

Die ultimo octubris (ε). cum extrahantur cimentum et cineracii in terra ista ad plumbum et ad cletam et ad alia que faciunt fumum male sanum, et hoc fiat ubi homines volunt in hac terra, capta fuit pars quod hoc non possit fieri de cetero in civitate Rivoalti, excepto si fieret circa paludes in tali loco ubi non possit inducere nocumentum sanitatis, et hoc sub pena soldorum .X. grossorum qualibet vice qua fuerit contrafactum. et est captum (ζ) inter .XL. (η).

## 11.

*6 dicembre 1294* (*Pilosus*, 46 B)
[proroga della deliberazione precedente]

Die sexto decembris. cum die ultimo octubris captum fuerit unum consilium quod çimentum et cineracii non possint extrahi in terra ista ad plumbum et ad cle-

(α) *Il titolo si legge soltanto nel Cerberus.*
(β) *Cerberus* eodem millesimo, die .XXI. octubris.
(γ) *Pilosus ha nel margine* ad canipum.
(δ) *Il titolo si legge soltanto nel Cerberus.*
(ε) *Cerberus* eodem millesimo, die ultimo octubris.
(ζ) *Cerberus* capta
(η) *Pilosus ha nel margine* positum in comune *e dall'altra parte* ad iusticiarios veteres.

(1) Cf. Balducci Pegolotti, *La pratica della mercatura* in Pagnini *Della decima e delle altre gravezze*, III, Lucca, 1766; p 333 pel « cimento con che si affina l'oro »; p. 335 pel « ceneraciolo ..... di cenere e di rena »; « cleta » = « terra ghetta ». Cf. Urbani de Gheltof, *Studi intorno alla ceramica veneziana*. Venezia, Naratovich, 1870, p. 16.

tam et cetera, capta fuit pars quod dictum consilium prorogatur usque ad tres menses, ita quod illi qui faciebant dictum dictum exercicium, possint se expedire de ipso infra dictum terminum trium mensium, ipso consilio non obstante, et interim provideant de ponendo eos in certo loco, ubi possint facere dicta eorum exercicia; et si consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc. (α)

12.

*8 giugno 1295 (Pilosus*, 52 A e B; *Cerberus*, 65 B e 66 A; capit. fioleri c. 23 B; cf. *Nuovo Archivio Veneto*, I, p. 347 sg.)

Fiolarii laborantes extra, sint forbaniti, et non fiat littera de rebus vitri. (β)

Die .VIII. iunii (γ). cum per gastaldionem et phyolarios data fuisset olim quedam peticio, cuius tenor continetur inferius, capta fuit pars quod sicut ipsa petitio continet, ita fiat.

Petitio autem talis fuit.

Vobis domino duci et vestro honorabili consilio gastaldio et officiales artis fiolarie (δ) et homines dicte artis per misericordiam petunt, supplicant et requirunt (ε) quod velitis ordinare et in nostro capitulari (ζ) addere quod omnes de dicta arte qui exierint extra Venecias occasione exercendi dictam artem, sint bamniti (η) de dicta arte taliter quod non possint nec debeant laborare nec exercere eam in Veneciis nec in suo districtu aliquo tempore; et omnes illi qui sunt extra Venecias et laborant dictam artem, quod debeant redire in Venecias (θ) ad precepta vestra et dominorum iusticiariorum pro laborando artem prelibatam ad certum terminum per vos ordinatum et statutam; sin autem, exinde sint bamniti (ι), ut dictum superius est, cum homines dicte artis non cessant (κ) ire ad laborandum extra Venecias, et quando volunt, ipsi redeunt pro parvo banno quod est ordinatum pro iusticiariis. (λ)

(α) *Manca la terminazione nel Cerberus; nel Pilosus è cancellata e vi segue*

Ego Marinus Georgio manu mea subscripsi.

Ego Phylippus Cornario manu mea subscripsi.

Ego Marcus Dandolo manu mea subscripsi.

Ego Johannes, filius condam Laurentii, scriba ducatus Veneciarum de mandato dictorum dominorum dictum consilium cancelavi.

(β) *Il titolo si legge soltanto nel Cerberus.*

(γ) *Cerberus* millesimo ducentesimo LXXXXV, die VIII ianuarii *con errore nella data; Capitolare* currente anno Domini millesimo CCLXXXV, die octo iunii.

(δ) *Capit.* fialariorum

(ε) *Pilosus, Cerberus* requirant

(ζ) *Capit.* capitulo

(η) *Capit.* forbampniti

(θ) *Cerberus* reddire Venecias

(ι) *Capit.* forbaniti

(κ) *Capit.* cessent

(λ) *Capit.* per iusticiarios

et aptant alias civitates, et Venecia perdat (α) cursum negociorum, quia non veniunt pro laborerio, ut solebant, et a brevi tempore citra quam plures fornaces sunt facte et ordinate in infrascriptis || civitatibus, videlicet in Tarvisio, in Vicentia, Padua, Mantua, et in Ferraria, et in Ravenna et Ancona et in Bononia.

c. 52 B

Item, petunt quod vobis placeat quod non debeat fieri aliqua littera seu boleta alicui persone de portando extra Venecias aliquas res pertinentes ad dictam artem pro exercendo eas, quia fornaces suprascriptarum civitatum et aliarum manuteantur de rebus sibi necessariis que exeunt de Veneciis, et ideo homines dicte artis desertantur et extrinseci elevantur (β).

Item, petunt quod omnes de dicta arte iurare debeant de manifestare omnes personas quas ipsi invenient seu scierint (γ) portantes extra Venecias de rebus pertinentibus ad dictam artem (δ).

13.

*25 novembre 1296 (Pilosus, 66 A; Cerberus 5 B)*

Quod possint (1) facere laborari vasa vitrea pro hosteriis (ε).

Item, (ζ) quod dominus dux et consiliarii possint dare licenciam illis personis de Murano (η) qui eis videbuntur, quod possint laborare illud laborerium de vitro quod fuerit necessarium pro hostariis, quandocumque fuerit oportunum, et si consilium vel capitulare est contra, sit revocatum quantum in hoc (θ).

(α) *Capit.* et Veneti perdunt

(β) *Pilosus* alevantur

(γ) *Capit.* scient

(δ) *La terminazione è cancellata nel Pilosus e vi segue*

Ego Nicolò Arimodo manu mea subscripsi.

Ego Franciscus Dandulo manu mea subscripsi.

Ego Marinus Faletro manu mea subscripsi.

Ego Henricus Michael manu mea subrcripsi.

*(S. T.)* Ego Johanninus Calderarius notarius de mandato predictorum dominorum suprascriptum consilium cancelavi.

(ε) *Il titolo si ha soltanto nel Cerberus.*

(ζ) *Cerberus* eodem millesimo, die .XV. novembris, capta fuit pars, quod

(η) *Cerberus* Muriano

(θ) *Pilosus ha nel margine* positum sub domino et consiliariis *e dall'altra parte* ad dominum et consiliarios; sciatur a iusticiariis veteribus.

(1) Cioè i giustizieri.

### 14.

*21 maggio 1297* (*Pilosus*, 69 B)
[deliberazione circa la vendita dei farmachi]

Item, quod addatur in capitulari iusticiariorum quod omnes medicine et sirupi et tiriaca fiant in duabus vel tribus stationibus, vel pluribus, pro comuni, et fiant de melioribus rebus que fieri possunt, et nullus audeat vendere de predictis nisi illi qui positi fuerint per iusticiarios pro comuni in illis stationibus, sub pena perdendi res et libras .XXX.. et confectionarii sint electi et facti per iusticiarios et habeant illud quod videbitur iusticiariis iustum pro labore suo. et omnes expense ponantur super medicinis, et fiat summa quantum ascendit libra, et lucretur inde comune tantum per centenarium quantum fit de canipo, et tantum vendatur libra pro comuni.

Item, quod illi qui positi fuerint ad vendendum predicta, sint omni tempore in stationibus, in die et in nocte, ita quod infirmi possint habere omni tempore suas necessitates. et si aliquis medicus vellet facere aliquam medicinam suam secreto, teneatur eam facere, modo sit de melioribus rebus. et teneant omnia in credentia, et iurent omnes stationarii non intromittere se de predictis, sub pena predicta.

Item, teneantur iusticiarii inquirere de predictis medicinis, que nunc sunt facte per stacionarios, et ille que invenientur male, destruantur, et bone emantur per comune. et iurent de non faciendo amplius de ipsis, sicut dictum est, sub dicta pena; et si iusticiarii non accipient penas a contrafacientibus, sicut dictum est, teneantur solvere totum de suo nomine pene advocatoribus comunis. et illi qui accusant, habeant medietatem penarum, si per eorum accusationem veritas manifestetur. et fiant predicta cum consilio trium sapientum medicorum. pars de XL. (α).

### 15.

*25 agosto 1297* (*Pilosus*, 71 A; *Cerberus*, 66 A, 12 A)
Dent ordinem compravendis piscium (β).

Cum (γ) captum fuerit in maiori consilio quod nulla persona audeat emere pisces pro revendere ab Equilo (1) citra et a Clugia citra, sub pena librarum XXX et soldorum XII÷, et plus et minus ad beneplacitum (δ) iusticiariorum pro quolibet

(α) *Manca la terminazione nel Cerberus; fu cancellata nel Pilosus e vi segue*
Ego Rugerius Mauroçeno manu mea subscripsi.
Ego Marinus Georgio manu mea subscripsi.
Ego Petrus ducatus Veneciarum scriba de mandato dictorum dominorum supradictum consilium cancelavi.

(β) *Il titolo si legge soltanto nel Cerberus.*

(γ) *Cerberus* millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, die .XXV. augusti.

(δ) *Cerberus* voluntatem.

(1) Jesolo.

qualibet vice qua factum esset contra, et nichilominus ille qui contrafecerit, non possit ex tunc vendere pisces in Veneciis, et iustitiarii dicunt quod omnes conpravendi ceciderunt de hoc, capta fuit pars quod hoc sit revocatum et quod iusticiarii possint dare eis illum ordinem qui eis bene videbitur (α).

16.

*14 settembre 1297 (Pilosus,* 72 A)
[revoca parziale della terminazione del 21 maggio 1297 cirça gli speziali]

Item, quod consilium speciariorum revocetur in tantum quod ipsi speciarii possint facere, sicut antea poterant, exceptis syrupis et medicinis et aliis rebus pertinentibus ad infirmos; et illi speciarii qui sunt et erunt pro comuni, teneantur cercare tyriacas factas et fiendas per alios stacionarios et probare si erunt bone vel non (β).

17.

*31 decembre 1297 (Pilosus,* 73 B, *Cerberus,* 66 A)
Redducatur ad eos ordo saçatorum et venditorum bladi. (γ)

Die ultimo decembris (δ). cum ordo saçatorum et venditorum bladi fontici comunis intus et exterius daretur hactenus per iusticiarios veteres et postea fuerit revocatum et comissum illis de super frumento et nichil inde fiat, capta fuit pars quod dictus ordo reducatur ad iusticiarios veteres et comittatur eis; et si consilium vel capitulare est contra, sit revocatum quantum in hoc (ε).

(α) *Cerberus a c. 66 A in luogo della terminazione ha la nota* require retro in consiliis pertinentibus ad *e d'altra parte* comune *cap. 66, cart. 12. Infatti la terminazione vi si legge a c. 12 A col titolo* Quod iustitiarii dent ordinem pro emere vel vendere pisces ab Equilo citra. *Pilosus ha nel margine* ad iusticiarios veteres.

(β) *Manca la terminazione nel Cerberus, nel Pilosus è stata cancellata e vi segue*

Ego Romeo Griti consiliario manu mea subscripsi.
Ego Thomas Miiani consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Jacobus Çeno consiliarius manu mea subscripsi.

*(S. T.)* Ego Beneinchà de Gheciis auctoritate imperiali notarius et ducatus Venetiarum scriba de mandato dictorum consiliariorum dictum consilium cancellavi.

(γ) *Il titolo si legge soltanto nel Cerberus.*

(δ) *Cerberus* millesimo ducentesimo .LXXXXVII. die ultimo decembris.

(ε) *Manca la terminazione nel Cerberus, ove nello spazio corrispondente si legge la frase* cancelatum inveni; *infatti nel Pilosus fu cancellata e vi segue*

† Ego Thomas Viadro manu mea subscripsi.
† Ego Marinus Mauroceno manu mea subscripsi.
† Ego Jacobus Baroçi manu mea subscripsi.
† Ego Jacobus Polano manu mea subscripsi.

*(S. T.)* Ego Petrus ducatus Veneciarum scriba de mandato dictorum dominorum suprascriptum consilium cancellavi.

*Nel margine poi si legge* iustitiariorum pro frumento.

### 18.

Offitium de frumento non fiat per iustitiarios (α) (*Cerberus*, 66 A).
*A) 4 settembre 1298* (*Pilosus*, 77 B)

Die .IIII. septembris (β). cum sit quoddam ordinamentum per quod frumentum debet discaricari ad fonticum et alibi discaricari non possit sine licencia iusticiariorum, capta fuit pars quod sicut dicitur: sine licencia iusticiariorum, ita dicatur: sine licencia illorum de frumento; et illud officium quod ipsi iusticiarii inde habebant, habeant de cetero illi de frumento, et ita plene, et de penis imponendis et de omnibus aliis, sicut habent iusticiarii, et iusticiarii sint inde absoluti (γ).

*B) 4 marzo 1299* (*Pilosus*, 79 B)

MCCLXXXXVIIII, mense marcii.

Die .IIII. marcii (δ). capta fuit pars quod illud officium quod illud officium quod spectat ad officiales de super frumento, quod fuit comissum iusticiariis, debeat elevari ab ipsis iusticiariis et committi ipsis de super frumento, sicut esse solebat; et si consilium est contra, sit revocatum. (ε)

### 19.

*7 marzo 1299* (*Pilosus*, 80 A; *Cerberus*, 66 A)
Coniunctio iustitiariorum novorum et veterum dividatur in duo offitia (ζ).

Die .VII. marcii (η). cum de officiis iusticie nove et veteris factum fuerit unum officium et officiales habeant tantum facere quod non possunt subregere officium, capta fuit pars quod ipsum officium adhuc reducatur in duo officia, et habeant soldos .XL. grossorum pro quolibet, sicut habent isti qui nunc sunt, et dividantur illi

(α) *Il titolo si legge soltanto nel Cerberus.*

(β) *Cerberus* millesimo ducentesimo .LXXXXVIII., die .IIII. septembris.

(γ) *Manca la terminazione nel Cerberus ove in luogo di essa si legge* cancelatum inveni. *infatti fu cancellata al pari di un' altra che la precede nel Pilosus, ove ad essa segue*

┼ Ego Thomas Viadro manu mea subscripsi.
┼ Ego Marinus Mauroceno manu mea subscripsi.
┼ Ego Jacobus Baroçi manu mea subscripsi.
┼ Ego Rubertus Teupulo manu mea subscripsi.
┼ Ego Jacobus Polano manu mea subscripsi.

*(S. T.)* Ego Petrus ducatus Veneciarum scriba de mandato dictorum dominorum suprascripta duo consilia cancellavi.

(δ) *Cerberus* millessimo ducentesimo .LXXXXVIIII., die .IIII. marcii.

(ε) *Cerberus* revocatum quantum in hoc *Pilosus ha nel margine* de officio frumenti.

(ζ) *Il titolo si legge soltanto nel Cerberus.*

(η) *Cerberus* eodem millesimo, die .VII. marcii.

qui nunc sunt per texeras ad ipsum officium. de famulis autem et scribanis quia fuerunt diminuti, provideatur sicut videbitur domino duci et consiliariis ; et si consilium est contra, sit revocatum (α).

20.

*2 giugno 1299 (Pilosus,* 81 B ; *Cerberus,* 110 B)
De stationariis medicinarum. (β)

Item, (γ) quod pars de stacionariis medicinarum revocetur cum ista condicione quod medici non possint nec debeant habere stacionem nec partem in stacione aliqua aliquo modo vel ingenio. de aliis vero (δ) stationariis et de medicinis consiliarii teneantur infra unum mensem diffinire cum consilio de .XL. illud quod bene videbitur ad hoc ut dicte medicine fiant legales et bone (ε).

II

Dal *Liber Magnus.*

1.

*5 aprile 1300 (Maggior Consilio Magnus* 6 A; *Avogaria Magnus* 49 A)
Quod iusticiarii habeant libras C. (ζ)

Die .V. aprilis. (η) capta fuit pars quod iusticiarius qui nunc et unusquisque qui de cetero eligetur, debeat habere libras .C. in anno de salario (1) et sit cum illis condicionibus et correctionibus et additionibus capitularis que videbuntur domino duci et consiliariis et illi consilio quod requiret negocium.

(α) *Cerberus* revocatum quantum in hoc *La terminazione è cancellata nel Pilosus e vi segue*
Ego Nicolò Arimodo manu mea subscripsi.
Ego Franciscus Dandolo manu mea subscripsi.
Ego Marcus Faletro manu mea subscripsi.
Ego Justinianus Justiniano manu mea subscripsi.
Ego Henricus Michael manu mea subscripsi.
*(S. T.)* Ego Johanninus Calderarius notarius de mandato predictorum dominorum suprascritum consilium cancelavi.
(β) *Il titolo si legge soltanto nel Cerberus.*
(γ) *Cerberus* millesimo ducentesimo .LXXXXVIIII., die .II. iunii. capta fuit pars, quod
(δ) *Cerberus* et de aliis
(ε) *Pilosus ha nel margine* iusticiariorum veterum.
(ζ) *Il titolo si legge solo in Magnus Av.*
(η) *Magnus Av.* millesimo .CCC., mense aprilis, die .V.

(1) La deliberazione forse riguarda tanto i giustizieri vecchi quanto i nuovi e rappresenta un aumento nello stipendio fissato dalla terminazione del 7 marzo 1290. Cf. il doc. 19 della serie tratta dal *Pilosus.*

2.

*4 gennaio 1302 (M. C. Magnus* 20 B ; *Av. Magnus* 49 A)
Quod iusticiarii veteres faciant de facto Bonaventure speciarii sicut eis videbitur (α)

Die .IIII. ianuarii. (β) cum poneretur una pars quod factum Bonaventure speciarii propter quod privatus erat ab arte, quod infrascripti tenoris: « quod iusticiarii veteres possint de ipso facto facere illud quod bene videbitur, et si consilium vel capitulare est contra, etc. », capta fuit pars de non. (γ)

3.

*23 settembre 1303 (M. C. Magnus* c. 55 A; *Magnus Av.* c. 49 A)
Quod veteres accipiant tercium famulum scribam. (δ)

Die XXIIII septembris (ε). quod iusticiarii veteres qui habent duos scribas ad eorum officium possint accipere unum tercium scribam ad ipsum eorum officium, ita tamen quod salarium quod datur ipsis duobus scribis, dividatur equaliter inter omnes tres, ita quod comune non habeat propterea plures expensas. et deficiente uno ipsorum quacumque occassione deficiat, remaneat ipsum salarium ipsorum trium in ipsos duos remanentes equaliter dividendum (ζ).

4.

*7 novembre 1303 (M. C. Magnus* c. 57 B: *Magnus Av.* c. 49 B)
Quod eligantur tres qui examinent cum iusticiariis veteribus que sunt ad eorum officium (η).

Item, (θ) cum per iusticiarios, veteres sit expositum quod plura ordinamenta sunt scripta sui officii defectiva, unum contrarium alteri, qui vellent corigi, et aliqua

(α) *Il titolo si legge solo in Magnus Av.*

(β) *Av. Magnus* millesimo .CCC. primo, mense ianuarii, die .IIII.

(γ) *La term. fu cancellata in M. C. Magnus dopo la morte dello speziale: infatti vi segue in nota* mortuus.

(δ) *Il titolo si ha solo in Magnus Av. c. 49 A.*

(ε) *Magnus Av.* millesimo .CCC.III. mense septembris, die XXIIII. capta fuit pars, quod

(ζ) *La term. é canc. in Magnus M. C. ove vi segue*

Ego Nicolò Arimodo manu mea subscripsi.
Ego Franciscus Dandulo manu mea subscripsi.
Ego Marinus Faletro manu mea subscripsi.

*(S. T.)* Ego Johanninus Calderarius notarius, de mandato predictorum dominorum suprascriptum consilium cancelavi.

(η) *Il titolo si ha solo in Magnus Av. c. 49 B.*

(θ) *Magnus Av.* eodem millesimo, mense novembris, die VII *e omette* item

addi pro utilitate comunis et singularum personarum et dicti officii, capta fuit pars quod per dominum ducem et consiliarios eligantur tres sapientes qui simul cum ipsis iusticiariis videant et examinant predicta et faciant super hiis prout utilius fuerit faciendum, et id quod factum fuerit per illos sex vel per maiorem partem ipsorum sit firmum (α).

5.

*17 marzo 1304 (M. C. Magnus c. 61 B; Av. Magnus c. 9 B)*

Quod sartores sint absoluti a pena quam incurrerunt pro revendere pannos ad retaium (β).

Die XVII marcii. quod (γ) sartores quibus per iusticiarios aceptum est pignus de libris XXX et soldis XII÷ pro quolibet eorum per formam unius consilii veteris quod est in eorum capitulari, continens quod nullus audeat vendere pannos ad retalium nisi in stacionibus comunis, sint absoluti a dicta pena, et quod eis restituantur sua pignora, et quod iusticiarii sint absoluti a dicto consilio, et quod a modo transeant de hoc, ut consueverunt transire alii iusticiarii hactenus sui predecessores (δ).

6.

*30 maggio 1304 (M. C. Magnus 63 A; Av. Magnus c. 9 B)*

Revocatio consilii per quod non poterunt vendi pisces recentes. (ε)

Die penultimo madii. (ζ) cum datus esset ordo quod non possent emi pisces pro revendere eos a Pupilia citra et a sancto Jacobo in palude citra et ideo accidit quod loca dishabitantur, capta fuit pars quod id sit revocatum et reducatur negocium ad primum (η) statum.

(α) *La terminazione è canc. in Magnus M. C. e vi segue la nota*

Ego Nicolò Arimodo manu mea subscripsi.

Ego Franciscus Dandulo manu mea subscripsi.

Ego Marinus Faletro manu mea subscripsi.

Ego Henricus Michael manu mea subscripsi.

*(S. T.)* Ego Johanninus Calderarius notarius, de mandato predictorum dominorum suprascriptam consilium cancellavi.

(β) *Il titolo si ha solo in Av. Magnus c. 9 B.*

(γ) *Magnus Av.* millesimo trecentesimo .IIII., die XVII. marcii, capta fuit pars, quod

(δ) *Nel margine si legge* iusticiarii veteres.

(ε) *Il titolo si ha solo in Magnus Av.*

(ζ) *Magnus Av.* eodem millesimo, die penultimo mai.

(η) *Magnus Av.* pristinum

7.

*23 settembre 1304 (M. C. Magnus* 69 B)
[grazia ai pescivendoli per una parte della multa]

Item, quod fiat gratia piscatoribus (1) qui sunt LVIIII, hoc modo quod per dominum ducem, consiliarios et capita de XL et iustitiarios veteres possint mitigari pene in quas ceciderunt eo quod vendiderunt et emerunt pisces contra ordines datos per iusticiarios, et iusticiarii non debeant dare partem (2) accusatoribus. et predicta debeant esse conpleta usque ad sanctum Michaelem prius venturum (α).

8.

*11 marzo 1305 (M. C. Magnus* 78 A)
De gracia restitutionis facte Bonaventure speciali. (β)

Item, cum sint anni tres et ultra quod Bonaventura, dictus Fava, speciarius, fuit condempnatus a iusticiariis veteribus in libras .X. et privatus ab arte spiciarie occasione cuiusdam piperate (3) facte per pueros suos sue stacionis, ipso existente Tarvisii et eo inscio et ignorante, in qua piperata fuit aliquantulum garbileti et çinçibris et çafarani balneati, quia pro facto suorum puerorum tam graviter est punitus, capta fuit pars quod fiat ei gratia quod de cetero possit facere artem speciarie, non obstante aliqua sentencia vel consilio.

(α) *Manca la term. in Magnus Av.; in M. C. Magnus è cancel. e vi segue*
Ego Phylipus Cornarius electus consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Guido de Canali electus consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Jacobus Polano electus consiliarius manu mea subscripsi.
*Manca la firma del notaro che fu Marco Siboto, come si rileva da altre terminazioni cancellate per mandato di quei tre medesimi consiglieri.*
(β) *Magnus Av. ha solo il titolo a c. 59 B tra le rubriche al n. 33, ma vi manca il doc. La term. fu canc. in Magnus M. C. dopo la morte dello speziale; infatti vi segue la nota* mortuus.

(1) « piscatores » = pescivendoli.
(2) La parte della multa.
(3) Per la *piperata* cf. Heyd *Geschichte des Levante-Handels im Mittelalter*, II, p. 661 (cito la traduzione del Raynaud, Leipzig 1886, perchè l'autore vi fece molte aggiunte). « çinçibris » = zenzero.

9.

*6 aprile 1305 (M. C. Magnus* c. 81 B; *Av. Magnus* c. 30 B)
Quod Andriolus cultrarius et Thomas sint ad officium iusticie veteris (α)

Die VI aprilis. item, (β) quod Andreas cultrarius et Thomas nostri veneti qui non habent nisi unam manum pro quolibet et sunt pauperes, sint pueri ad officium iusticie veteris ad beneplacitum domini ducis; et si consilium vel capitulare (γ) est contra, sit revocatum quantum in hoc (δ).

10.

*29 aprile 1305 (M. C. Magnus* c. 83 B)
[grazia a Pietro figlio del medico Gualterio]

Die penultimo aprilis. quod fiat gratia Petro nepoti magistri Gualteri de absolvendo eum a pena librarum XXV in quam iusticiarii veteres dicunt illum incurisse quia fuit medicatus Çabonum preconem percussum in corpore, non prestito sacramento de arte medendi legaliter exercenda secundum formam suis capitularis, cum dictus magister Valterius illum sibi conmissiset curandum, sicut suo discipulo, dum iret Jadram (ε).

11.

*29 aprile 1305 (M. C. Magnus* c. 83 B; *Av. Magnus* c. 49 B)
Quod iusticiarii veteres possint habere tres scribanos (ζ)

Item, (η) cum sit quoddam (θ) consilium per quod iusticiarii veteres debent habere duos scribanos et ipsi non possint bene facere officium sine tribus, capta fuit pars quod dictum consilium sit revocatum in tantum quod ipsi iusticiarii possint habere tres scribanos cum condictione quod nostrum comune plus propterea non expendat.

(α) *Il titolo si ha solo in Magnus Av. c. 30 B.*

(β) *Magnus Av.* eodem millesimo, die VI aprilis. capta fuit pars, quod

(γ) *Magnus Av. omette* vel capitulare

(δ) *La term. fu cancellata in M. C. Magnus dopo la morte dei due, e però vi segue la nota* mortui

(ε) *La terminazione è canc. in Magnus M. C. e vi segue la nota del cancelliere Tanto senza i nomi dei consiglieri* ego cancellarius cancellavi de voluntate ipsorum.

(ζ) *Il titolo si ha solo in Magnus Av.*

(η) *Magnus Av.* millesimo .CCC. quinto, mense aprilis, die penultimo.

(θ) *Magnus M. C.* condam.

12.

*29 maggio 1305 (M. C. Magnus c.* 86 A)
[grazia a Nona venditrice di fregi vecchi da vesti]

Item, quod fiat gratia None a frixetis veteribus sancti Luce de absolvendo eam a pena librarum L in quam dicitur incurrisse eo quod ivit per terram Veneciarum emendo frixetos contra precepta ei facta per iusticiarios veteres ne faceret predicta sub pena librarum L (α)

13.

*28 agosto 1305 (M. C. Magnus c.* 94 A)
[grazia ai fioleri per la lavorazione di un fanale pel comune di Ancona]

Item, quod committatur iusticiariis quod dent licenciam fornaseriis qui laborant feralem vitreum ponendum supra turim moli Anconitanorum, pro quo miserunt unum eorum ambaxatorem Venecias, quod possint ipsum laborare quousque erit conpletum, cum condictione quod aliquid aliud non possit interim laborari quam dictus feralis; et si consilium est contra, sit revocatum etc. (β)

14.

*5 ottobre 1305 (Magnus M. C. c.* 97 B; *Av. Magnus* 49 B
Quod iusticiarii veteres teneantur tenere solum .VIII. pueros. (γ)

Item, (δ) cum iusticiarii veteres pro accipiendo unum tercium scribam ad eorum officium minuerent unum ex novem pueris suis ut sallarium ipsius pueri et sallarium duorum scribarum (ε) primorum dividerentur inter ipsos tres et aliqui iusticiariorum timeant teneri tenere VIIII pueros, sicut continetur in suo capitulari, capta fuit pars quod addatur in iusticiariorum capitulari quod iusticiarii sint inde

(α) *Manca la terminazione in Magnus Av. In Magnus M. C. è canc. e vi segue*
Ego Andreas Geno consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Nicholaus Superancio consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Marcus Siboto de mandato eorum predictum consilium cancellavi.

(β) *Manca la term. in Magnus Av.; è canc. in Magnus M. C. ove vi segue*
Ego Marcus Contareno consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Vitalis Michael consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Marcus Siboto predicta quinque consilia de mandato predictorum dominorum consiliariorum cancellavi huius lateris ( *. di questa pagina del registro*).

(γ) *Il titolo si ha solo in Magnus Av.*

(δ) *Magnus Av.* eodem millesimo, mense octubris, die quinto *e omette* item

(ε) *Magnus Av.* scribanorum.

contenti et sint ab ipso capitulo de tenendo VIIII pueros absoluti, ita quod non teneantur tenere nisi octo pueros; et si consilium vel capitulare etc. (α)

## I

## Dal *Liber Capricornus.*

### 1.

*23 marzo 1306 (Capr.* 8 A ; *Magnus Av.* 49 B)
Proclamacio iusticiariorum veterum laborantibus artis phyolarie (β)

Cum (γ) de mandato domini ducis et sui consilii iusticiarii veteres clamari fecissent quod quilibet laborator (1) artis fiolarie qui tunc esset extra terram, ad certum tempus comparere deberet et coram eis faciendam (δ) suam defensionem, alioquin esset de dicta arte perpetuo banitus. (ε)

### 2.

*29 marzo 1306 (Capr.* 10 A; *Magnus Av.* 11 A; e *Capitolare fialai loc. cit.* p. 346)
Quod non possit fieri vitrum de fuligine sub pena. (ζ)

XXVIIII marcii. (η) quod a kallendis mensis madii prius venturi nullo modo vel ingenio per fiolarios (θ) possit fieri vitrum cum (ι) fuligine (2), sub pena librarum XXX, soldorum XII÷ pro quolibet contrafaciente qualibet vice, et quicumque acusabit habeat tercium, si per eius accusationem veritas cognoscetur, et reliquum sit comunis. et iusticiarii veteres teneantur excutere dictas penas. et si consilium est contra, etc. (κ)

(α) *Magnus Av. agg.* est contra, sit revocatum.
(β) *Il titolo si ha solo in Magnus Av.*
(γ) *Magnus Av.* millesimo .CCC.VI., mense marcii, die XXIII. cum
(δ) *Magnus Av.* faciendum.
(ε) *Il documento è frammentario ed è canc. in Capricornus, forse da Nicolò Pistorino, perchè a tre documenti che lo precedono in quel registro, e pure sono cancellati, segue la nota* Ego Nicolaus, dictus Pistorinus, scriba ducatus, predicta cancellata de mandato dominorum Marini Georgio, Raynerii Cornario et Angeli Bembo consiliariorum cancellavi.
(ζ) *Il titolo si legge solo in Magnus Av.*
(η) *Magnus Av.* eodem millesimo, die XXVIIII marcii, capta fuit pars, quod — *Capit.* millesimo .CCC.VI., indictione .IIII., die .XXVIIII. marcii, capta fuit pars in maiori consilio quod
(θ) *Capit. omette* per fiolarios
(ι) *Capit.* de
(κ) *Capit. agg.* sit revocatum.

(1) Cf. il capitolare dei fialai (*Nuovo Arch. Veneto* I, 347 sg.) circa le pene ai lavoranti che si recavano ad esercitare l'arte fuori del ducato.

(2) Vetro composto con allume.

3.

*5 maggio 1306* (*Capr.* 11 B, e *Capit. fiol. loc. cit.* p. 346)
[correzione alla *parte* del 29 marzo 1306 circa la composizione del vetro]

Cum (α) captum sit in maiori consilio quod a kallendis mensis madii presentis modo aliquo vel ingenio non possit (β) per fiolarios fieri vitrum de fuligine, sub pena librarum .XXX., soldorum XII½ pro quolibet contrafaciente et qualibet vice et cetera, capta fuit pars quod sicut dictum consilium continet usque ad kallendas madii presentis, sic dicat usque ad medietatem mensis augusti proximi venturi, cum ipsi fiolarii habeant talem quantitatem de dicto vitro de fuligine quod nisi haberent dictum terminum, substinerent propterea magnum dampnum. (γ)

4.

*21 giugno 1306* (*Capr.* c. 16 A)
[grazia a Francesco Gambarino speziale condannato dalla Giustizia Vecchia]

Die XXI iunii. cum Franciscus Gambarino foret per iusticiarios iam annis septem privatus ab offitio spetiarie eo quod inventus fuit in sua statione pulver non bonus factus per quemdam eius famulum, et ipse Franciscus non iuraverat artem eo quod non erat in etate, ut probatum est coram domino, et quam pluries per dominum ducem et eius consilium sit missum iusticiariis, quod ipsum habeant absolutum, et ipsi dicant quod eum non possint absolvere, eo quod condepnatus fuerat per eorum predecessores, capta fuit pars quod comitatur iusticiariis quod de ipso facto possint facere quod sibi iustum videbitur, non obstante condepnatione sive privatione per suos predecessores facta; et si consilio vel capitulare est contra, sit revocatum (δ).

5.

*11 aprile 1307* (*Capr.* 38 B)
[grazia a Domenica venditrice di polli condannata dalla Giustizia Vecchia]

Die .XI. aprilis. cum Menegina venditrix galinarum emisset in Rivoalto unum gallum a magistro Çonte sancti Luce causa revendendi eum, propter quod iusticiarii

(α) *Capit.* die .V. madii, .IIII. indictionis, cum

(β) *M. C. Magnus ommette* possit

(γ) *Manca la term. in Magnus Ar.; infatti è canc. in Capricornus ove vi segue:* Ego Nilaus, dictus Pistorinus, scriba ducatus, predicta tria consilia cancellata de mandato dominorum Marini Georgii, Raynerii Cornario et Angeli Bembo consiliariorum cancellavi.

(δ) *La term. manca in Magnus Ar.; è canc. in Capricornus ove vi segue:*

Ego Thomas Miani consiliarius manu mea subscripsi.

Ego Marinus Faletro consiliarius manu mea subscripsi.

Ego Marcus Siboto predicta consilia Francisci Gambarino, Jacobi Cauşoni et Dominici Petanello de mandato ipsorum cancellavi.

veteres per formam sui capitularis privassent eam perpetualiter ab ipsa arte vendendi galinas et eam condepnassent in soldos .XX. parvorum secundum capitulare suum (1), capta fuit pars quod ipsa Menegina possit uti arte predicta, sicut prius utebatur, cum ipsa non habeat unde vivere et nullam aliam sciat exercere artem (α).

6.

*18 giugno 1307 (Capr. c.* 45 B)
[grazia a Margherita rivenditrice d' olio]

Die XVIII. Quod fiat gratia Margarite venderigole sancte Matris Domini, que volens vendere oleum, ivit ad iusticiarios veteres et petii licentiam vendendi, et mensuras sibi eas dederunt, et ipsa credens illud posse vendere postquam habuerat licentiam a iustitiariis, ivit et vendidit, et interim pueri tarnarie supervenerunt et accusarunt eam vicedominis, propter quod ipsi ab ea petunt libras XXV pro uno consilio quod ipsa non poterat vendere sine eorum licentia, quod ipsa et absolvatur a pena predicta, cum ipsa dictum ordinem ignorabat et credebat posse vendere cum licentia iustitiariorum (β).

7.

*17 agosto 1307 (Capr. c.* 53 B, *Magnus Av.* 49 B)
Quod veteres (2) non possint dare licentiam fornaseriis, nisi diebus ordinatis (γ).

Die eodem. (δ) quod de cetero iusticiarii veteres non possint dare licentiam fornaseriis aliquibus quod possint ponere ignem in eorum fornacibus nec facere nec fieri facere cottas, nisi in diebus et mensibus ordinatis.

(α) *La term. manca in Magnus Av.; è canc. in Capricornus, ove vi segue:*
Ego Thomas Miani consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Michael Faletro consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Michael Justiniano consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Marcus Siboto predicta tria consilia cancellavi.

(β) *La terminazione manca in Magnus Av.; è canc. in Capricornus ove vi segue la stessa nota che al doc. 5 in data 11 aprile 1307.*

(γ) *Il titolo si legge solo in Magnus Av.*

(δ) *Magnus Av.* millesimo .CCC.VII.. mense augusti, die XVII, capta fuit pars quod *e omette* die eodem

(1) suum = dei giustizieri vecchi, perchè come risulta dal noto registro dei capitolari delle Arti veneziane nei secoli XIII e XIV, l'Arte dei pollaioli non aveva ancora raccolto le sue consuetudini tradizionali in uno statuto.

(2) Cioè i giustizieri vecchi.

8.

*9 settembre 1307* (*Capr.* c. 56 A; *Magnus Av.* 49 B e 50 A)
Quod unus puer vadat ad cercandum vinum cum salario et cetera (α).

Die .VIIII. septembris. (β) cum in capitulari iusticiariorum veterum contineatur quod debeant habere unum puerum omni octavo vel quintodecimo die mutandum (γ) pro inquirendo per Rivumaltum omnes ementes pro revendere et fatientes contra statuta iustitie, cui dantur soldi .XL. in quindecim diebus ad rationem librarum quatuor in mense, et multa mala fiant et comittantur per illos qui vina vendunt in platis tam de travasando vina quam de affaytando (1) ipsa, capta fuit pars quod sicut puero predicto solvitur ad rationem librarum .IIII. in mense, sic a modo debeant sibi dari solummodo ad rationem soldorum .XL. in mense, et ex aliis .XL. soldis tollatur alius puer; quorum unus debeat diligenter inquirere et temptare platos ab uno latere canalis (2) et ab altero, et habeant medietatem condepnacionum que fient occasione ipsorum, sicut alii pueri habent, et debeant solvi pro uno mense et non ultra (δ).

9.

*9 maggio 1308* (*Capr.* c. 69 B; *Magnus Av.* 50 A)
Quod non possint (3) acrescere precium lapidibus, cuppis et calcine (ε).

die eodem. (ζ) quod iusticiarii veteres non possint acrescere precium lapidibus, calcine, vel cupis, sed teneantur, quando id eis facere videretur, venire propterea coram domino duci et consiliariis, sicut tenebantur venire pro oleo, et dicere causam quare eis videatur precium ipsum acrescere, et sicut determinatum fuerit per dominum ducem et consiliarios et ipsos iusticiarios vel maiorem partem ipsorum, ita ipsi debeant observare. et hec addantur in eorum capitulari (η).

(α) *Il titolo si legge solo in Magnus Av.*
(β) *Magnus Av.* eodem millesimo, mense septembris, die .VIII.
(γ) *Magnus Av.* mutando
(δ) *La term. è cancellata in Magnus Av. e vi segue*
Ego Johannes Nicholaus Rubeus manu mea subscripsi.
Ego Françiscus Contareno manu mea subscripsi.
(*S. T.*) Ego Johannes Vido, notarius curie, suprascriptum consilium de mandato suprascriptorum dominorum ad hoc constitutorum cancellavi in 1377, die 5 maii.
(ε) *Il titolo si legge soltanto in Magnus Av.*
(ζ) *Magnus Av.* eodem millesimo, mense et die, capta fuit pars, quod
(η) *La term. è cancellata in Capricornus, ove vi segue la stessa nota che alla term. del 9 sett. 1307 (doc. 8).*

(1) « affaytando » = « alterando ». Cf. pagina 150, doc. n. 50.

(2) Il canale di Rialto.

(3) Cioè i giustizieri vecchi.

## 10.

*8 (9) agosto 1308 (Capr.* c. 76 B ; *Magnus Av.* 13 B)
Reformatio consilii de non trahendo aurum nec argentum ad cletam. (α)

Die .VIII. augusti. (β) cum sit quoddam consilium (1) continens : « cum extrahantur cimentum et cineracii in terra ista ad plumbum et ad cletam et ad alia que faciunt fumum male sanum et hoc fiat ubi homines volunt in terra ista, capta fuit pars quod hoc non possit fieri de cetero in civitate Rivoalti, excepto si fieret circa paludes in tali loco ubi non possit inducere nocumentum sanitatis, et hoc sub pena soldorum .X. grossorum pro quolibet et qualibet vice » ; et aliqui sint qui similiter alio modo et cum sulfure fatiunt fumum male sanum, capta fuit pars quod addatur illi consilio quod omnes alii qui facerent fumum male sanum quocumque modo in civitate Rivoalti, excepto si fieret circa paludes ubi non possit inducere nocumentum sanitatis, cadant in penam supradictam pro quolibet et qualibet vice ; et si consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc.

## 11.

*25 agosto 1308 (Capr.* c. 77 B)
[grazia ai fialai di Murano per un lavoro loro commesso dai Procuratori di S. Marco]

Die .XXV. augusti. cum fiolarii de Muriano non audeant laborare ad presens propter ordinamenta iustitiariorum (2), et procuratores operis sancti Marci indigeant pro laborerio de muse linguis (3) de vitro circa. MD., capta fuit pars quod dictum ordinamentum et consilium sit revocatum in tantum quod una ex fornace de Muriano possit dictum laborerium facere. (γ)

(α) *Il titolo si legge solo in Magnus Av.*
(β) *Magnus Av. con data diversa* eodem millesimo, die .VIIII. augusti.
(γ) *La terminazione manca nel* Magnus Av., *perchè già era stata cancellata nel* Capricornus *ove è seguita dalla nota*
Ego Marinus Mauroceno consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Petrus Gisi consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Marcus Siboto predicta novem consilia cancellavi.

(1) La terminazione è quella che si legge nel *Liber Pilosus* a c. 46 A in data 31 ottobre 1294 (cf. doc. 10 della serie del *Pilosus).*
(2) L'anno lavorativo per i fialai terminava allora col 15 agosto. Cf. cap. fialai, loc. cit. p. 318 sg.
(3) I pezzi di vetro per i musaici.

K

Dal *Liber Presbyter.*

1.

*20 agosto 1308 (Presbyter* c. 1 A)
[obbligo dei giustizieri di esaminare i pesi e le bilance ad ogni trimestre]

Die eodem. quod iniungatur in capitulari iusticiariorum novorum et veterum presentium et futurorum quod sacramento teneantur rimari in capite omnium trium mensium omnes stateras, belantias et pesas que ad eorum offitium pertinent et spectant, et ipsas poni facere ad punctum.

2.

*9 settembre 1308* (*Presbyter* c. 2 B)
[correzione alla terminazione del 9 agosto 1308 (1)]

Die .VIIII. setembris. cum die nono augusti preteriti foret hic captum quod nemo auderet fieri fumus male sanus in hac terra sub pena soldorum .X. grossorum pro quolibet qualibet vice qua contrafaceret, nisi fieret circa paludes, et in dicto consilio non sit specificatum cui debeantur predicta comitti, capta fuit pars quod comittantur dominis de nocte predicta ut ipsa faciant observari; et qui accusabit contrafacientem ita quod per eius accusationem veritas sciatur, habeat tercium, tercium comunis et tercium domini de nocte. et omnia consilia tam capta quam capienda in quibus sint posite pene que nulli sint comissa, possint fieri et comitti illi vel illis qui domino duci et consiliariis videbuntur. et si consilium vel capitulare est contra, sit revocatum quantum in hoc. (2)

3.

*29 maggio 1309* (*Presbyter* c. 8 A)
[grazia a Nicolò « de Florio »]

Item, cum Nicolaus de Florio, cui in exercitu Ferrarie fuit amputata manus cum brachio usque ad cubitum, fuerit per ducem, consiliarios et consilium de XL quod foret servus ad tarnariam ad temptandum oleum per contratas, et sicut fere

(1) È il doc. 10 della serie tratta dal *Presb.*

(2) La nota marginale alla terminazione del *Liber Pilosus* (c. 46 A) in data 31 ottobre 1294 (cf. doc. 10 nella serie del *Pilosus)* fa credere che la sorveglianza fosse allora esercitata dalla Giustizia Vecchia; ed è probabile che così fosse perchè la *cleta* era usata dagli *scutellari de petra* per i loro lavori.

maior pars servientium dicti officii dicantur esse confirmati, capta fuit pars quod dictus Nicolaus sit serviens ad iustitiam veterem in substentacione vite sue et ad beneplacitum domini ducis. (α)

4.

*11 giugno 1309* (*Presbyter* c. 9 A)
[grazia a Nicolò « de Florio »]

Item, cum iustitiarii veteres contenti sint accipere Nicolaum de Florio, cui fuit abscisa manus ad exercitum Ferarie, ad suum offitium, sicut est captum, sed dicant quod ad suprascriptum offitium (β) per suum capitulare non posse recipere aliquem famulum minorem annis .XX., et ob hoc non possint dictum Nicolaum recipere cum dicat se nondum habere annos .XX. completos, capta fuit pars quod dicti officiales recipiant eundem Nicolaum ad dictum offitium pro famulo secundum formam consilii alibi de eo capti, non obstante dicto capitulari dictorum offitialium, quod quantum in hoc sit revocatum. (γ)

5.

*25 ottobre 1309* (*Presbyter* c. 12 B)
[servizio dei giustizieri vecchi circa lo scarico del vino, dell'olio e delle frutta importate a Venezia. Cf. il doc. 8 della serie tratta dal *Capricornus*]

Die .XXV. octubris. cum sit quoddam consilium per quod travasari non possunt vegetes vini nec accipi de uno navilio in alio sub certa pena, et contigat multotiens quod ligna de ultra montem veniant caricata vino, oleo et fructibus mixtis propter quod oportet de necessitate quod discaricent vinum et ipsas res propter ligna que expectare non possunt, capta fuit pars quod omnibus talibus lignis venientibus de cetero et que modo venerint Venecias oneratis fructibus (δ) mixtis,

(α) *La terminazione è cancellata e vi segue*
Ego Françiscus Dandulo manu mea subscripsi.
Ego Marinus Faletro manu mea subscripsi.
Ego Justinianus Justiniano manu mea subscripsi.
Ego Henricus Michael manu mea subscripsi.
*(S. T.)* Ego Johanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascriptum consilium cancelavi.

(β) suprascriptum offitium] *la pergamena è corrosa e però non sono rimaste che poche lettere, con le quali ho tentato di restituire le due parole originarie.*

(γ) *La terminazione è cancellata e vi segue*
Ego Bolduin Dolfin consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Michael Justiniano consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Marcus Siboto cancellavi de mandato eorum.

(δ) fructibus] *manca in Presbyter.*

vino et aliis mercibus, possit concedi licentiam discaricandi ipsum vinum per iustitiarios veteres et illos de datio vini vel per maiorem partem ipsorum, dando eis tallem ordinem super inde quod fraus non possit comitti. et si consilium et cetera.

6.

*24 gennaio 1310* (*Presbyter* c. 14 A)
[addizione alla terminazione precedente]

Die XXIIII ianuarii. cum sit quoddam consilium (1) continens quod vegetes vini non possint discaricari de uno ligno in alio, et pridie captum foret quod si venirent ligna de ultra montem caricata de vino et aliis rebus simul quod dicte res et vinum possit discaricari si videbitur iusticiariis veteribus et dominis qui sunt super datio vini, et ligna venerint de Jadra et aliunde caricata vino, oleo, carnibus et aliis rebus simul, et quia dictum consilium videtur comprehendere solum ligna venientia de ultra montem, capta fuit pars quod declaretur sive addatur: tam de ultra montem, quam aliunde. et si consilium vel capitulare est contra, et cetera.

7.

*15 settembre 1310*, (*Presbyter* c. 25 A)
[elezione di un giustiziere]

Die XV septembris. quod iusticiarius qui debet fieri modo, sit usque ad sanctum Michaelem et inde ad unum annum. et si consilium et cetera. (α)

8.

*23 marzo 1311* (*Presbyter* c. 41 B)
[grazia ad Alfarisio fialaio di Murano]

Item. cum Alfarisius fiolarius de Muriano fuisset ad tempus bapnitus per potestatem Muriani et ipse bene observasset preceptum potestatis, sed pro substentamento sue vite laboravit suam artem, et sit quoddam consilium (1): « qui laborat artem fiolarie extra Venecias, non possit postea Veneciis laborare dictam artem », capta fuit pars quod fiat sibi gracia quod possit laborare dictam artem, cum id quod fecit, fecit pro substentacione sue vite.

(α) *La term. è cancellata; vi segue*
Ego Petrus Gisi consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Nicholaus Faletro consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Benencà de Gheciis, ducatus Veneciarum scriba, de mandato dictorum dominorum predictum consilium cancellavi.

(1) È la terminazione dell'otto giugno 1295 che si legge a c. 32 A del *Liber Pilosus*. Cf. il doc. 12 della serie tratta dal *Pilosus*.

9.

*27 giugno 1311* (*Presbyter* c. 44 A)
[diarie ai giustizieri vecchi quando si recano fuori della città per ragioni d'ufficio]

Die XXVII iunii. quod iusticiarii veteres possint ire usque ab quatuor vices extra Venecias ad expedienda negocia officii, non expendendo ultra soldos .III. grossorum pro qualibet vice et non eundo nisi in festis solempnibus.

10.

*29 luglio 1311* (*Presbyter* c. 47 B)
[correzione alla *parte* del 9 settembre 1307 circa lo scarico del vino. Cf. p. 129]

Item. cum sit consilium quod non possit travasari una veges vini de uno ligno in alio vel vinum de una vegete in aliam sub gravibus penis, et occurat multociens quod oportet homines de evidenti neccessitate et non propter fraudem aliquam discaricare in alio navilio vel travasari de una vegete in aliam quia aliquando vinum exit extra in dampnum grave gencium, capta fuit pars quod committatur iusticiariis veteribus quod quando evidentes neccessitates occurrerint in quibus non esset fraus, possint dare licenciam discaricandi vel travasandi, sicut eis videbitur. et si consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc; in aliis autem remaneat consilium firmum.

11.

*29 luglio 1311* (*Presbyter* c. 48 A)
[grazia a Luca di Fermo condannato dalla Giustizia Vecchia]

Item. cum Lucas de Firmo pridie adduxisset Venecias anphoras .IIII. vini in uno ligno similiter cum aliis victualibus et petisset licenciam ab officialibus de datio vini discaricandi ipsum vinum in alio navilio ut vendere posset, et ipsi officiales dedissent sibi dictam licenciam quod fatentur, et iusticiarii eo quod dictus Lucas non accepit ab eis licenciam, acceperunt ei dictum vinum, condempnantes eum in libras XXV pro pena, capta fuit pars quod fiat sibi gracia quod restituatur sibi suum vinum vel denarii inde habiti et quod absolvatur a pena librarum XXV predictarum, cum culpa fuerit officialium vini et non sua, qui non poterant ei dare dictam licenciam. (α)

(α) *La term. è canc., e vi segue*
Ego Thomas Miani consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Johannes Vallaresso consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Ambrosius, ducatus Veneciarum scriba, predictum consilium de mandato suprascriptorum dominorum cancellavi.

12.

*10 aprile 1312* (*Presbyter* c. 65 B)
[elezione di un giustiziere]

Die X aprilis. quod iusticiarius qui fieri debet, sit usque ad unum annum venturum, sicut esse debebat usque ad sanctum Petrum proximum. (α)

13.

*11 marzo 1313* (*Presbyter* c. 92 A; *Neptunus* c. 19 A e B)
Quod domini de nocte teneantur exigere penam librarum XXV ab omnibus vendentibus vinum si cooperierunt suum lignum nisi ab arbore de medio versus poppem. (β)

Die .XI. marcii. item, (γ) quod omnes et singuli qui vendiderint vinum, non audeant cohoperire suum lignum in quo vendetur (δ) vinum aliqua cohopertura, nisi ab arbore de medio versus popam ligni, sub pena librarum XXV pro quolibet ligno et qualibet vice. et non intelligatur a kalendis iunii usque ad kalendas septembris. qui predicti nec aliquis eorum possint vendere vinum nec vendi facere in credentia, nec cum pignore, nec cum plezaria ultra dies tres. et si vendiderit, non fiet sibi ratio de hoc, nec valeat plezaria, et pignus restituatur, si quod datum fuerit. et hoc addatur officialibus sive iudicibus qui in suis curiis et officiis hoc observent et faciant observari. et addatur dominis de nocte quod faciant circari si quis contrafecerit (ε) et excutiant dictas penas. et quicumque accusaverit habeat quartum, et quartum sit dominorum de nocte, et residuum sit comunis. et teneatur de credentia; et si consilium et cetera.

14.

*3 aprile 1313* (*Presbyter* c. 93 A; *Neptunus* 19 B)
Quod iusticiarii veteres teneantur observare sub pena librarum .X. quod aliquis non aducat ligna conburabilia breviora mensuris comunis. (ζ)

Item, (η) cum sit ordo ad iusticiam veterem inter cetera continens quod nul-

(α) *Il documento potrebbe peraltro riferirsi alla Giustizia Nuova. Cf. p. 66. La term. è canc.; e vi segue:*

Ego Nicolò Arimodo cusiger manu mea subscripsi.

Ego Johannes Delfino consiliarius manu mea subscripsi.

Ego Justinianus Justiniano consiliarius manu mea subscripsi.

Ego Marcus, filius cancellarii, ducatus Veneciarum scriba, de mandato suprascriptorum dominorum consiliariorum cancellavi suprascripta tria consilio *(Marco era figlio di Tanto).*

(β) *Il titolo si legge soltanto in Neptunus.*

(γ) *Neptunus omette* item *e ha* capta fuit pars in maiori consilio.

(δ) *Neptunus* venditur

(ε) *Neptunus* contrafaceret

(ζ) *Il titolo si ha solo in Neptunus.*

(η) *Neptunus* die .III. aprilis *e omette* item

lus tam venetus quam forensis audeat vel presumat ducere vel duci facere ligna conburabillia, sive ab igne, que sint a curru (α) vel a sarcinis breviora sive curciora (β) mensura (γ) comunis, sive pedibus IIII÷, sub pena perdendi ligna et banpnum ad voluntatem dominorum iusticiariorum, capta fuit pars quod addatur ipsi ordini quod iusticiarii teneantur observare predicta contenta in ipso ordine in pena librarum X pro quolibet iusticiario qualibet vice qua contrafaceret. et qui accusaverit aliquem de dictis, (δ) si per eius accusationem veritas habebitur, habeat quartum et quartum officiales et medietas sit comunis. et in lignis sic perditis et de pena officialium contrafacientium non possit fieri aliqua gratia vel remissio, nisi per V consiliarios, XXX de XL et duas partes maioris consilii. et addatur officialibus de nocte quod teneantur excutere dictam penam ab officialibus contrafacientibus. et predicta addantur in capitulari iusticiariorum. (ε)

## 15.

*2 ottobre 1313* (*Presbyter* c. 106 B; *Neptunus* 22 A)

Quod famuli iusticiariorum veterum faciant custodiam, ut prius solebant, scilicet in aqua et in Rivoalto. (ζ)

Item. (η) cum famuli iusticiariorum veterum qui sunt XII, faciant a parvo tempore citra custodiam in Rivoalto, sex silicet custodiunt una nocte et sex altera, et alias consueverit custodiri (θ) hoc modo, videlicet sex custodiebant in Rivoalto, tres silicet una nocte et tres altera, et alii sex (ι) in aqua pro contrabannis iusticie tres silicet una nocte et tres altera, ita quod fiebat per eos custodia in aqua et in terra (κ) et nunc non possit fieri custodia nisi in terra, capta fuit pars quod factum istorum custodum reducatur ad primum statum, quantum in factum (λ) cu-

(α) *Neptunus* a curru *Presbyter* acura
(β) *Neptunus* curciora *Presbyter* curiora
(γ) *Neptunus* mensuris
(δ) *Neptunus* predictis
(ε) *La terminazione è canc. in Presbyter; vi segue:*
Ego Nicolaus Mauro consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Vitalis Vigloni consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Katarinus Dalmario consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Marcus, presbiter sancti Moysis, notarius consiliorum, predicta tria consilia a crucibus *(= cancellati con due righi in croce)* de mandato dictorum consiliariorum cancellavi.
(ζ) *Il titolo si legge solo in Neptunus.*
(η) *Neptunus* die .II. octubris *e omette* Item
(θ) *Neptunus* consueverint custodire
(ι) *Neptunus* sex custodiebant
(κ) *Neptunus* in terra et in aqua
(λ) *Neptunus* facto

stodie, custodiendo in terra et aqua, sicut dictum est supra, quod fiebat primitus. (α)

16.

*15 novembre 1313* (*Presbyter* c. 108 B)
[revoca temporanea della deliberazione del 3 aprile sulla legna da ardere]

Die .XV. novembris. cum sit quoddam consilium (1) continens quod ligna ab igne non possint conduci Venecias, nisi sint de mensura .IIII. pedum cum dimidio sub pena perdendi ligna, et propterea ligna non conducantur Venecias et constent grossos. .XII. pro curru, capta fuit pars quod ipsum consilium suspendatur usque ad kallendas madii proxime ventori, et in tantum revocetur consilium, quod ligna quelibet possint libere sine aliquo bampno duci Venecias usque ad ipsum terminum, sed ab inde in antea remaneat dictum consilium in sua firmitate. et si consilium vel capitulare et cetera. (β).

17.

*27 dicembre 1313* (*Presbyter* c. 100 A)
[grazia a Savino di Fermo condannato dalla Giustizia Vecchia]

Item, quod fiat gracia Savino de Fermo, quod, cum adduxerit circa anphoras .IIII. de vino et fecerit ipsum discaricare absque licencia iusticiariorum de uno ligno magno in quo venerat, in quendam platum causa vendendi, ipsi iusticiarii accepérunt propterea eidem plezariam de valore vini, dicentes quod amiserat ipsum vinum per formam eorum capitularis, quod absolvatur a pena qualibet et cancelletur plezaria et restituatur sibi pignus, si quidem dedit (γ)

(α) *Neptunus aggiunge* et si consilium est contra, sit revocatum. *La term. è canc. in Presbyter, ove si segue*
Ego Nicolaus Rubeus manu mea subscripsi.
Ego Françiscus Contareno manu mea subscripsi.
*(S. T.)* Ego Johannes Vido notarius curie de mandato suprascriptorum dominorum ad hoc constitutorum cancellavi in 1377, die .V. maii.

(β) *La term. manca in Neptunus perchè era già stata canc. in Presbyter, ove ci segue*
Ego Ruger Foscarini consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Petrus Contareno consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Benedictus da Molino consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Marcus Siboto dicta quatuor consilia cancellavi.

(γ) *La term. è canc. in Presbyter; vi segue la stessa nota che alla term. del 15 nov. sopra pubblicata e però essa pure manca in Neptunus.*

(1) Cf. La deliberazione del 3 aprile 1313 in *Presbyter* c. 93 A.

18.

*14 febbraio 1314 (Presbyter* c. 114 A)
[grazia ai frati di S. Elena per violazione del capitolare della Giustizia Vecchia]

Die XIIII februarii, quod fiat gracia priori et fratribus sancte Helene (1) quod cum fecerint conduci de suis reditibus pro eorum usu .LII. curus lignorum ab igne et cum fuerint apud Maiorbium (2), intromissa et accepta fuerunt per famulos nostrorum iusticiariorum dicentes ipsa ligna esse per forciam sui capitularis perduta, et ob reverenciam beate Helene dicta ligna seu denarii de eis percepti restituantur eisdem priori et fratribus et absolvantur a qualibet pena, si quam propterea incurrissent (α).

19.

*26 febbraio 1314* (*Presbyter* c. 112 B; *Capit. fialai* n. 94;
in Nuovo Archivio Veneto, I p. 349)
[grazia a Pietro Caldera fialaio]

Item, (β) quod Petrus Caldera fiolarius qui ivit ad laborandum artem fiolarie extra terram et per (γ) formam cuiusdam consilii (3) est bamnitus de poscendo (δ) facere in districtu Veneciarum dictam artem, restituatur ad gratiam, cum sit bonus magister in dicta arte, quod ipsam artem possit laborare et facere libere sicut prius dando pleçariam de libris .CC. iusticiariis veteribus de non faciendo ullo tempore ipsam artem extra Venecias sive districtum, et si consilium vel capitulare (ε) et cetera. (ζ).

(α) *La terminazione manca in Neptunus, essendo stata cancellata in Presbyter, ove vi segue la stessa nota che alla term. del 15 nov. 1313 sopra pubblicata.*

(β) *Capit.* M.CCC.XIII, indictione .XII., die .XXVI. februarii, captum fuit in maiori consilio *e omette* item

(γ) *Capit.* propter

(δ) *Capit.* possendo

(ε) *Capit. aggiunge* est contra, sit revocatum quantum in hoc.

(ζ) *Manca la term. in Neptunus, perchè probabilmente Pietro Caldera era morto quando quel registro fu composto, e però la term. era divenuta di nessun valore.*

(1) Monastero nell'isoletta di Sant'Elena presso Venezia, e precisamente presso S. Pietro di Castello.

(2) Mazzorbo.

(3) È la terminazione che si legge a c. 52 A del *Liber Pilosus* in data 8 giugno 1295. Cf. il doc. 12 della serie tratta dal *Pilosus*.

20.

*27 aprile 1314* (*Presbyter* c. 121 B)
[revoca definitiva della deliberazione del 3 aprile 1313 sulla legna da ardere]

Item, cum sit ordo et consilium super factum lignorum ab ingne continens quod ligna a certis mensuris infra non possint adduci Venecias sub magnis pęnis et propterea homines cessent adducere ligna Venecias, unde civitas habet caristiam et deffectum, capta fuit pars quod pro ubertate tere quod ligna ab ingne possint conduci Venecias secundum primum statum antequam conditus esset prefatus ordo et consilium. et si consilium vel capitulare est contra et cetera. et consulunt iusticiarii quibus conmissum est factum lignorum (α).

21.

*30 aprile 1314* (*Presbyter* c. 121 B)
[grazia a Simone fialaio]

Item, quod Symon, dictus Angudella, fiolarius, qui ivit ad laborandum artem fiolarie extra teram et propter forciam cuiusdam consilii (1) est bampnitus de poscendo facere in districtu Veneciarum dictam artem, restituatur ad graciam, cum sit bonus magister in dicta arte, ita quod dictam artem possit laborare et facere laborari sicut prius, dando pleçariam de libris .CC. iusticiariis veteris de non faciendo ullo tempore artem ipsam extra Venecias sive districtum. et si consilium et cetera (β).

22.

*22 ottobre 1314* (*Presbyter* c. 135 B)
[grazia a Domenico di s. Geremia, condannato dalla Giustizia Vecchia]

Item, quod fiat gratia Menego sancti Yeremie quod ei restituatur vinum suum et absolvatur ab illa pena quam iusticiarii veteres dicunt eum incurrisse pro eo

(α) *La term. manca in Neptunus; è canc. in Presbyter, ove vi segue*
Ego Nicolò Arimodo manu mea subscripsi.
Ego Marinus Faletro manu mea subscripsi.
Ego Henricus Michael manu mea subscripsi.
*(S. T.)* Ego Johanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascriptum consilium cancelavi.

(β) *Manca la term. in Neptunus, perchè probabilmente Simone era morto quando quel registro fu composto e però la term. era divenuta di nessun valore.*

(1) È la terminazione che si legge a c. 52 A del *Liber Pilosus*, in data 8 giugno 1295. Cf. il doc. 12 della serie tratta dal *Pilosus*.

quod (α) travasavit vinum, quod est contra formam sui capitularis, dicens quod extrahendo canulam de buta et ponens spinam, plus exivit de vino in galeda (1) quam voluit. et iusticiarii sunt contenti (β).

23.

*22 dicembre 1314* (*Presbyter* c. 137 A, *Neptunus* c. 31 B)
[grazia a Benedetto di Galera fialaio]

Die XXII decembris. (γ) cum per quendam excessum factum Muriani (δ) duo homines mortui fuerunt (ε) de quo excessu Benedictus de Galaria (ζ) inculpatus fuit et pre timore absentaverit se de Muriano (η), et propter substentacionem sue vite ipse artem suam vitri laboraverit extra teram et ita fecit contra ordinem contentum in capitulari (ϑ) gastaldionis artis vitreorum in quo continetur quod quicumque laboraverit extra teram vitri, non possit redire ad laborandum et ad exercendum dictam (ι) artem in Muriano (κ); unde, cum ipse sit absolutus a dicta culpa (λ) et inventus non culpabilis, capta fuit pars (μ) quod absolutus sit a iusticiariis et a gastaldione artis vitreorum (ν) cum ista condictione quod dabit ipsis (ξ) officialibus bonam pleçariam secundum quod dederunt alii qui in simili casu (ο) ceciderunt, de non ire amplius ad laborandum extra teram.

24.

*5 gennaio 1315* (*Presb.* c. 137 B; *Neptunus* c. 32 A)
[correzione al capitolare dei « fioleri »]

Cum in capitulari philiariorum (π) contineatur in quodam capitulo quod quicumque exiverit extra Venecias occasione laborandi dictam artem extra Venecias, sit

(α) quod *manca nel cod.*
(β) *Manca la terminazione in Neptunus; è cancellata in Presb. e vi segue*
Ego Petrus Gisi consiger manu mea subscripsi.
Ego Gabriel Natalis consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Marcus Sibote dicta tria consilia cancellavi.
(γ) *Manca la data in Neptunus.*
(δ) *Nept.* in Murano (ε) *Nept.* fuerint mortui (ζ) *Nept.* Galeria
(η) *Nept.* Murano
(ϑ) *Nept.* capitulario
(ι) *Manca* dictam *in Presbyter essendo corroso il margine della carta.*
(κ) *Nept.* Murano
(λ) *Nept.* a dicta culpa absolutus
(μ) *Nept. agg.* in maiori consilio
(ν) *così Nept.; Presbyter omette* artis
(ξ) *Nept.* dictis
(ο) *Nept.* casu simili
(π) *Nept.* fiolariorum de Murano in quodam capitulari inter alia contineatur

(1) « galeda » = vaso in legno per il vino. Cf. il capitolare dei « galedarii ».

bannitus (α) de arte quam in Veneciis nec in districtu exercere non possit, et multi exeant et laborant extra artem et revertantur fraudulenter asserentes quod non exiverint occasione laborandi sed expulsi (β) debito (γ) vel bampno, capta fuit pars quod idem capitulare sive capitulum capitularis corigatur in (δ) hoc quod quicumque de dicta arte fecerit vel laboraverit vel exercuerit eam extra terram Veneciarum non possit illam Veneciis nec districtu exercere vel (ε) laborare nisi prius solverit soldos .XX. grossorum pro pena, quorum tercia pars cedat iusticie veteris, tercia gastaldioni (ζ) et officialibus artis et tercia scolle artis; et si laboraverit (η) pena predicta non soluta, cadat in pena soldorum .II. pro libra et nichilominus solvat dictos soldos .XX. grossorum, ut dictum est supra. et teneantur etiam dare bonam pleçariam de non faciendo amplius nec laborando artem extra Venecias. et iusticiarii predicti teneantur exigere penam a contrafacientibus, et officiales artis sint sacramento astricti notificare contrafacientes dictis officialibus iusticie. insuper continetur in dicto capitulari quod nullus possit laborare extra Venecias de rebus artis et quod quilibet de arte teneatur accussare et non dicit quibus officialibus debeat fieri accusacio nec quam penam incurrant contrafacientes; propter quod capta fuit pars quod ipsum capitulare in dicto puncto corigatur et firmetur hoc modo, videlicet quod si (θ) venetus vel forensis portaverit vel misserit extra Venecias de rebus spectantibus ad artem, cadat in penam soldorum .V. pro libra de vallore rerum sic inventarum portari, que pena dividatur eo modo quo dictum est supra de alia pena. et quod quilibet artis teneatur accusare contrafacientes quos sciverit, iusticiariis veteribus, et iusticiarii teneantur exigere penam a contrafacientibus. et si consilium et cetera. (ι)

25.

*21 gennaio 1315* (*Presbyter* c. 138 B; *Neptunus* c. 33 A e B)
[grazia ai fialai che si erano recati fuori del ducato per esercitare l'arte]

Die XXI ianuarii (κ). cum in capitulari filiariorum de Muriano (λ) sit quoddam consilium nuper captum continens quod quicumque de arte fiolariorum exiverit et laboraverit extra Venecias dictam artem, non possit illam Veneciis nec districtu

(α) *Nept.* forbanitus
(β) *Nept., Presb.* expulsis
(γ) *Nept.* debitis
(δ) *Nept. omette* in *e ha* hoc non quod *(forse per* hoc modo quod)
(ε) *Nept.* nec
(ζ) *Nept.* gastaldi
(η) *Nept.* laboraret
(θ) *Nept. omette* videlicet *e ha* quod quicumque
(ι) *La carta del Presb, è corrosa e però ho restituito il testo del documento col sussidio del Liber Neptunus.*
(κ) *La carta del Presbyter è corrosa nel margine e però ha restituito molte frasi del documento col sussidio del Neptunus.*
(λ) *Nept.* fiolariorum de Murano

modo aliquo laborare nec exercere nisi prius solverit soldos .XX. grossorum pro pena et cetera, quod consilium solummodo tangit qui (α) hinc retro laborassent, et quia dicitur quod plures loci de fornacibus vacui sunt quia non inveniuntur laboratores ad plenum, capta fuit pars quod omnes de dicta arte qui laborassent eam extra Venecias, cuius occasione sunt in banno posendi eam laborare Veneciis, debeant infra duos menses postquam clamatum fuerit, libere sine aliqua pena venire Venecias sive Murianum et ipsam artem laborare; qui cum venerint, teneantur et sint astricti ad capitulare filiariorum (β), sicut sunt alii qui nunc (γ) laborant; si autem infra dictum terminum non venerint et conparuerint ad laborandum, subiaceant illis penis quibus subiacent seu subiacerent illi qui de cetero exirent extra Venecias et laborarent, prout in consilium captum pridie continetur (δ).

## L

Dal *Liber Clincus.*
(con questo titolo è indicato costantemente quel registro nel rubricario « Placentina » del secolo XIV)

### 1.

*5 luglio 1315* (*Clincus* 9 A)
Aurifices non teneant stacionem nisi in insula Rivoalti, nec emant nec vendant laborerium auri vel argenti nisi ibi, sub pena (ε).

Item, quod de cetero nullus aurifex possit tenere stacionem nec vendere nec vendi facere, nec emere nec emi facere aliquod laborerium auri nec argenti alibi quam insula Rivoalti, et quicumque contrafecerit cadat in penam librarum XXX pro quolibet et pro qualibet vice, et quicumque accussaverit, si per eius accussationem veritas habebitur, habeat tercium, tercium comune et tercium habeat scolla aurificum, et hoc publice stridari debeat et quilibet aurificum teneatur ad pre-

(α) *Nept.* illos qui
(β) *Nept.* fiolariorum
(γ) *Nept.* non
(δ) *Nept.* prout in consilio pridie capto continetur. et si consilium vel capitulare est contra sit revocatum quantum in hoc. *La term. è cancellata in Presbyter e vi segue*
Ego Nicolò Arimodo manu mea subscripsi.
Ego Franciscus Dandulo manu mea subscripsi.
Ego Marinus Faletro manu mea subscripsi.
Ego Henricus Michael manu mea subscripsi.
*(S. T.)* Ego Johanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascriptum consilium cancellavi.
(ε) *Il titolo si ha nelle rubriche che precedono il Clincus; lo stesso valga in generale per i titoli dei documenti successivi che ho tratto dai libri Clincus e Phronesis.*

dicta a XV diebus in ante post stridacionem. et hoc addatur in capitulari iusticiariorum veterum, quod predicta observent et faciant observari,. et si consilium vel capitulare et cetera (α).

2.

*29 luglio 1315* (*Clincus 10 B*)
Laborantes vitrum extra solvant soldos .L. grossorum.

Item. cum in capitulari gastaldionis artis fiolariorum contineatur quod quicumque de dicta arte laboraverit et exercuerit dictam artem extra Venecias non possit illam artem amplius laborare et exercere in civitate Veneciarum nec districtu nisi dederit et solverit soldos .XX. grossorum pro pena, et ipsa pena sit nimis parva et pro nichilo habeatur, capta fuit pars quod dictum consilium corigatur in tantum quod ubi dicit: solvat soldos .XX. grossorum, dicatur quod solvant pro pena soldos .L. grossorum omnes qui dictam artem laboraverint extra Venecias. et si consilium vel capitulare et cetera.

3.

*23 agosto 1315* (*Clincus* 14 A)
Venturiçio de Arimino restituatur vinum quod travasabat.

Item, quod fiat gracia Venturuçio de Arimano, quod restituatur sibi vinum quod iusticiarii dicunt eum amisisse pro eo quod sui famuli invenerunt quod unus puer eius travasabat vinum de butam in butam, cum de predictis nichil scivit, vel denarii, si vinum est venditum (β).

4.

*9 settembre 1315* (*Clincus* 16 A)
Aurifices possint vendere laborerium laboratum extra insulam Rivoalti.
[Cf. p. 142, doc. n. 1]

Item. cum die .V. iulii proximi preteriti captum fuerit in maiori consilio quod nullus aurifex posset tenere stacionem, nec vendere nec vendi facere, nec emere

(α) *La term. è canc.; vi segue*
Ego Nicolò Arimodo manu mea subscripsi.
Ego Franciscus Dandulo manu mea subscripsi.
Ego Marinus Faletro manu mea subscripsi.
Ego Justinianus Justiniano manu mea subscripsi.
Ego Henricus Michael manu mea subscripsi.
*(S. T.)* Ego Johanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascriptum consilium cancelavi.
(β) *La term. è canc.; vi segue*
Ego Johannes Permarin consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Johannes Vallaresso consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Marinus Benedictus, notarius, de predictorum mandato predicta .V. consilia cancellavi.

nec emi facere aliquod laborerium auri vel argenti alibi quam in insula Rivoalti sub pena librarum XXX pro quolibet et qualibet vice et cetera ut in parte continetur, et hoc sit nimis grave, immo importabile pauperibus hominibus dicte artis, capta fuit pars quod dictum consilium conrigatur in tantum quod dicti aurifices possint laborerium auri et argenti quod fecerint et laboraverint extra insulam Rivoalti, vendere ubicumque et quandocumque voluerint, et si consilium et cetera (α).

5.

*16 settembre 1315* (*Clincus* 17 B)
Ligna in quibus venditur vinum, non coperiantur sub pena soldorum .C.

Item, cum sit quoddam consilium (1) per quod vendentes vinum non possint cooperire sua ligna de aliqua coopertura, sub pena librarum XXV, que pena est nimis magna et gravis, capta fuit pars quod sicut pena erat de libris XXV, ita sit de soldis .C.; et addatur in capitulari iusticiariorum veterum.

6.

*13 maggio 1316* (*Clincus* 42 A)
Guillelmus de **, Matheus de Pianiga et socii absolvantur de vitro.

Quod Guilielmus de Magistris, Matheus de Pianiga, Bellavere, Matheus Masera et Fin de Fino, Virianus de Murano absolvantur a condempnacione sibi facta per nobilem virum Jacobum Georgio potestatem Muriani in summa tangente omnes predictos de libris XL et soldis XVI parvorum propter vitrum quod miserant Paduam, Tarvisium contra banum. captum fuit quod absolvantur isti predicti et eorum singuli a condempnacione predicta (β).

(α) *La term. è canc. e vi segue*
Ego Johannes Nicolaus Rubeus manu mea subscripsi.
Ego Franciscus Contareno manu mea subscripsi.
Ego Johannes Vido, notarius curie, suprascriptum consilium de mandato suprascriptorum dominorum ad hoc constitutorum cancellavi in 1377, die quinto mai.

(β) *La term. è canc.; vi segue*
Ego Fielus Geno consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Andriolus Michael consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Marinellus notarius predicta .IIII. consilia cancellavi.

(1) È la terminazione dell' 11 marzo 1313. Cf. il doc. 12 della serie che ho tratto dal *Liber Presbyter*.

7.

*24 luglio 1316* (*Clincus* 47 A)
[grazia a Biagio allievo di un medico di Chioggia, per esercizio abusivo dell'arte (α)]

Die XXIIII iulii. quod Blasius qui fuit discipulus medici de Clugia, medicare possit filium ser Michaelis Coltranus et filium Avancii a Stagnatis et filium Bartholomee relicte Mafei qui infirmi sunt de ruptura, non obstantibus ordinibus iusticiariorum inhybentibus quod nullus possit qui non sit de colegio medicorum medicare in Veneciis. (β)

8.

*4 settembre 1316* (*Clincus* 58 A)
Platti vini possint cooperiri per mensem presentem. (cf. p. 135, n. 12)

Die IIII septembris. cum plati de vino non possint cooperiri secundum formam consilii super hoc capti nisi mensibus III in anno propter calorem, silicet mensibus iunii, iulii et augusti, in kallendis septembris ipsi discooperissent ligna sua, et adhuc magnus calor est ita quod vinum devastatur, capta fuit pars quod dicta ligna adhuc possint teneri coperta per totum presentem mensis septembris (γ).

9.

*21 settembre 1316* (*Clincus* 60 A)
Guido filius Corradi absolvatur de laborasse alibi vitrum, et cetera.

Cum Guido filius Coradi de Murano ceciderit ad penam soldorum XX grossorum pro eo quod existens extra terram pro debito et non habens de quo vivere posset, laboraverit artem vitri extra, quod fiat sibi gracia quod absolvatur a pena

(α) *Manca il titolo in Clincus.*
(β) *La term. è canc. in Clincus e vi segue*
Ego Johannes Permarin consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Johannes Cornario consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Johannes Vallaresso consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Bonincontrus, notarius, de mandato dictorum consiliariorum dicta VI consilia cancellavi.
(γ) *Al terzo rigo manca nel testo qualche frase. La term. è canc.; vi segue*
Ego Nicolò Arimodo manu mea subscripsi.
Ego Franciscus Dandulo manu mea subscripsi
Ego Marinus Faletro manu mea subscripsi.
Ego Justinianus Justiniano manu mea subscripsi.
*(S. T.)* Ego Johanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum supradictum consilium cancelavi.

predicta et possit dictam artem vitri libere laborare in Murano, ipso plegariam prestante, quod non ibit ulterius ad laborandum dictam artem extra Venecias (a).

10.

*28 settembre 1316* (*Clincus* 62 A)

Non vendatur nec ematur aurum vel argentum nisi ad pondus de marcha, et cetera.

Cum nuper fuerit aurificibus stabilitus ordo per iusticiarios veteres quod nullus eorum auderet vel presumeret aliquo modo vel ingenio per se vel per alios uti aliquo alio pondere quam de marcha et karatis et pessellis ad marcham respondendo, in emendo vel vendendo aurum vel argentum laboratum vel non laboratum nec etiam in tollendo pro laborare sub certa pena; et quia non auderent habere vel tenere in domo vel stacione aliquod aliud pondus quam de marcha sub certa pena, et hoc ne fraus conmitteretur vel posset conmitti per eosdem propter diversitatem ponderum quibus utebantur, capta fuit pars quod addatur ordini supradicto quod nec eciam aliquis venetus vel forensis a modo audeat vel presumat per se vel per alios aliquo modo vel ingenio ponderare sive aliquo uti pondere quam de marcha in emendo vel vendendo aurum vel argentum laboratum nec monetas auri vel argenti, sive aurum vel argentum tenentes, atque eciam aurum vel argentum quam in folio quam etiam filatum, sub pena librarum XXX, soldorum XII÷, exceptatis tamen ponderibus omnibus nostri comunis.

11.

*15 marzo 1317* (*Clincus* 86 B)

Petrus Paulo et Bendolus absolvantur de cooperire ligna vini, et Leonardus Paulo et Pascalis. (Cf. p. 135, n. 12)

Quod fiat gratia Petro Paulo et Bendolo de Clugia, quod absolvantur a pena soldorum C pro quolibet in quam iusticiarii veteres dicunt per formam sui capitularis eos incidisse, quia cooperuerunt sua ligna que conduxerant ponderata vino Venecias ponentes teumum in puppi ipsorum lignorum quod est contra statutum et consilium ipsorum officialium, sed quia dicunt quod hoc non fecerunt in fraudem, et etiam quia erant barche parve que carent arboribus de medio.

(a) *La term. è canc.; vi segue*

Ego Marinus Faletro consiliarius manu mea subscripsi.

Ego Paulus Trevisano consiliarius manu mea subscripsi.

Ego Marinus Mauroceno consiliarius manu mea subscripsi.

Ego Marcus, presbyter sancti Moysi, notarius consiliorum, predicta quinque consilia de mandato suprascriptorum consiliariorum cancellavi.

Item, quod fiat similis gratia Leonardo Paulo et Pascali Lauredano de Clugia, quod absolvantur a pena soldorum C. pro quolibet, in quam ceciderant propter eandem causam supradictam (α).

12.

*15 marzo 1317* (*Clincus* 87 A)

Iohannes Albertus absolvatur de discaricasse vinum, et cetera. (Cf. p. 129, n. 8)

Cum Johannes Albertus de contrata sancti Marcialis, ut nobis exponit, discaricasset quoddam suum lignum quod veniebat de Marchia cum vino, oleo et semenciis lini, in pluribus platis et solverit dacium consuetum ignorando quod essent aliqui ordines prohybentes hoc quod non posset discaricare, iusticiarii veteres per formam sui capitularis dicunt eum cecidisse ad penam tocius valoris vini, quod est bothe XIII vini, et dare denarios pro vaxellis, quare cum dicat hoc fecisse ignoranter, capta fuit pars quod fiat sibi gratia quod absolvatur ab omni pena in quam propterea cecidisset.

13.

*17 marzo 1317* (*Clincus* 88 A)

Nicolaus de Florio habeat soldos .L. in mense. (Cf. p. 131, n. 3; p. 132, n. 4)

Quod fiat gratia Nicolao de Florio cui ad exercitum Ferarie amputata fuit manus existendo ad nostrum servicium et constitutus fuit propterea puer ad officium iusticie veteris, quod sicut habet soldos XL parvorum in mense pro salario, ita de cetero habeat soldos quinquaginta parvorum. et est captum inter XL.

14.

*18 giugno 1317* (*Clincus* 103 B)

Johannes Beltremo, Paulus Merçarius absolvantur de vino discaricato in terra, solvendo quod debent comuni.

Item, quod fiat gracia Johanni Beltremo et Paulo Merçario qui vinum quod conduxerunt de partibus Tragurii (1), quod existimari fecerunt, et solverunt de ipso dacium consuetum, et habentes licenciam ob officialibus dictam vinum discarigaverunt in terram, credentes hoc posse facere, sed iusticiarii veteres, quia non

(α) *Le term. sono canc. e vi segue*

Ego Marcus Faletro consiliarius manu mea subscripsi.

Ego Marinus Mauroceno consiliarius manu mea subscripsi.

Ego Marcus, presbyter sancti Moysi, notarius consiliorum, suprascripta quatuor consilia cancellavi de mandato suprascriptorum consiliariorum.

(1) Trau.

habuerunt licenciam ab eis discarigandi dictum vinum, dicunt quod vinum est perditum, quod dictum vinum restituatur eis et absolvantur ab omni molestia quam dicti iusticiarii fecerunt eis, solvendo tamen illud quod pro dicto vino solvere tenentur officialibus supradictis pro nostro comuni (α).

15.

*9 agosto 1317*, (*Clincus* c. 112 B)
[provvedimenti circa la vendita di panni a ritaglio].

Die VIIII augusti. cum sit quoddam consilium (1) ad cameram provisorum (2) continens quod nullus possit vendere pannos ad retaium alibi quam in stacionibus comunis sub pena librarum XXX, soldorum XII½ pro quolibet contrafaciente, et dictum consilium non sit observatum umquam, sed semper publice dicti panni venditi sint in plathea sancti Marci, et provisores dicant quod si non revocetur, oportet eos illud observare, capta fuit pars quod dictum consilium revocetur in tantum quod dicti panni possint in diebus quibus solitum est teneri mercata, vendi in plathea sancti Marci et in campo sancti Pauli, sicut consuetum est ipsos vendi in dicta plathea sancti Marci (β).

16.

*1 settembre 1317* (*Clincus* c. 116 A)
Possint cooperiri platti cum vino a kalendis iunii usque ad kalendas augusti.

Item, quod consilium captum in maiori consilio (3) in millesimo trecentesimo terciodecimo, die undecimo marcii, continens quod ligna cum vino non possint cooperiri aliqua coopertura ultra arborem de medio versus proram, nisi a kallendis iunii usque ad kallendas septembris sub certa pena, revocetur in tantum pro anno presenti et futuris quod possit tenere dictas coopertura a kallendis iunii ad kallendas octubris (γ).

(α) *La term. è canc.; vi segue*
Ego Johannes Permarin consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Nicolaus Venerio consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Marinellus notarius de predictorum mandato dicta .V. consilia cancellavi.

(β) *Nel margine si legge* positum in comune.

(γ) *La term. è canc.; vi segue*
Ego Johannes Nicholaus Rubeus manu mea subscripsi.
Ego Françiscus Contareno manu mea subscripsi.
Ego Johannes Vido, notarius curie, suprascriptum consilium de mandato suprascriptorum dominorum ad hoc constitutorum cancellavi in MCCCLXXVII, die V maii *e segue d'altro inchiostro* propter unam partem magis novam captam in consilio de .XL. in 1359, die tercio iunii.

(1) Cf. la terminazione del *Liber Comunis primus* a c. 62 A in data 21 settembre 1269 (doc. 2 della serie tratta dal *Comunis primus*).

(2) I provveditori del comune.

(3) È il doc. 12 della serie che ho tratto dal Liber Presbyter. Cfr. p. 135.

17.

*25 settembre 1317* (*Clincus* c. 119 A)
Johannes fiolarius de Murano laborans smaldos possit tenere in fornace ignem semper.

Die XXV septembris. quod Johannes fiolarius de Murano qui laborat in Murano opus smaldorum, possit omni tempore tenere ignem in fornace solummodo pro laborando dictum opus smaldorum, non obstante illo consilio per quod prohibetur quod non possit per certum tempus ignis teneri in fornacibus de Murano, et de hoc officiales iusticie veteris sunt contenti, quia dicunt id cedere ad bonum et utilitatem comunis et tocius civitatis.

18.

*22 novembre 1317* (*Clincus* c. 125 B)
Marcus de Contardo, Donatus Guantarius absolvantur de vino vendito solvendo quartum et cetera.

Cum Marcus de Contardo et Donatus Guanterius de confinio sancti Bartholomei fecissent botum de quartis (α) cum vino, quod quidam mercator de Spalato conduxerat et solverat dacium consuetum, quod vinum sic habitum ad botum intendebant conducere extra Venecias pro lucrando, et pravitate temporis ipsum conducere non potuissent, sed ipsum miserant ad ripam Rivoalti ad vendendum, non credentes facere contra ordinem postquam dacium erat solutum, propter quod iusticiarii dicunt dictum vinum esse perditum per formam sui capitularis, capta fuit pars quod quia videtur quod hoc non fecerint fraudulenter, sed ignoranter, quod solvant quartum de eo quod iusticiarii dicunt eos incurrisse propter hoc, et de reliquo absolvantur (β).

(α) de quartis] *il cod. ha* de guantis *che non ha senso; « de quartis » = « di* $^1/_4$ *di bigoncio ».*
(β) *La term. è canc.; vi segue*
Ego Nicolò Arimodo manu mea subscripsi.
Ego Franciscus Dandulo manu mea subscripsi.
Ego Marinus Faletro manu mea subscripsi.
Ego Justinianus Justiniano manu mea subscripsi.
Ego Henricus Michael manu mea subscripsi.
*(S. T.)* Ego Johanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascripta quinque consilia cancelavi.

19.

*26 novembre 1317* (*Clincus* c. 128 A)
Iohannes de Truri absolvatur de medietate pene lignorum curtorum.
(Cf. da p. 14 della serie tratta dal *Presbyter*)

Die XXVI novembris. cum tempore quo vetitum erat quod non deberent apportari Venecias ligna minoris mensure quam iusticiarii statuerant, sub pena perdendi ligna, Johannes de Truri de Maiorbio applicuisset Maiorbium prima die qua bannum incipiebat cum uno suo burchio lignis carigato ad quantitatem curruum XXX vel XXV et dicta ligna propter dictum bannum per dictos iusticiarios dicerentur esse perdita, qui iusticiarii videntes tamen condictionem ipsius Johannis et bamni, quod tempus eum impediverat ita quod non poterat venisse ante terminum dicti contenti fuerunt dimittere sibi medietatem dicte pecunie de dictis lignis venditis habite et pro dictis denariis sibi restituendis capta fuisset gratia per modum aliarum gratiarum inter XL et ad maius consilium, et nunc dicatur quod dicta gratia non potest sibi esse facta quia non fuit capta per XXX de XL et duas partes maioris consilii, capta fuit pars quod per modum supradictum fiat sibi gratia quod medietas peccunie habite de dictis lignis venditis per dictos iusticiarios, sibi restituatur. et fuit captum per V consiliarios, III. capita de XL, et XXX de XL, et duas partes maioris consilii (α).

20.

*27 novembre 1317* (*Clincus* c. 128 B)
Bondi de Arimino absolvatur de vino affaytato per soldos XX grossorum.

Die XXVIII novembris. quod fiat gracia Venture Bondi de Arimino qui accusatus fuit iusticiariis quod conduxerat Venecias XXIII anphoras vini quod fuerat conçatum in Clugia, quod solvat soldos viginti grossorum et ab omni pena quam propterea incurisset absolvatur (β).

(α) *La term. è canc. e vi segue*
Ego Nicolò Arimodo manu mea subscripsi.
Ego Franciscus Dandulo manu mea subscripsi.
Ego Marinus Faletro manu mea subscripsi.
Ego Justinianus Justiniano manu mea subscripsi.
Ego Henricus Michael manu mea subscripsi.
(*S. T.*) Ego Johanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascripta quatuor consilia cancellavi.

(β) *La term. è canc.; vi segue*
Ego Nicolò Arimodo manu mea subscripsi.
Ego Franciscus Dandulo manu mea subscripsi.
Ego Marinus Faletro manu mea subscripsi.
Ego Justinianus Justiniano manu mea subscripsi.
Ego Henricus Michael manu mea subscripsi.
(*S. T.*) Ego Johanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascripta quinque consilia cancellavi.

21.

*5 febbraio 1318* (*Clincus* c. 136 A)
Nicolaus Cauco et socii possint de allumine gattino conposito cum fuligine quod habent, facere laborare vitrum et portare extra Venecias.

Die .V. februarii. cum ser Nicolaus Cauco, Muçius de Murano et Franciscus olim cultrarius sancti Bartholomei se concordassent hoc anno cum quodam magistro de Alemania qui vitrum a speculis laborare sciebat et fecerunt ipsum dictam artem laborare in Veneciis, pro quo magnas expensas fecerunt in multis necessitatibus dicte arti, que ars multum fuisset utilis et fructuosa isti civitati, si dictus magister eis fidem servasset, sed ipse se de Veneciis absentavit in eorum dapnum non modicum, pro quibus expensis predicti remanserunt onere debitorum gravati, et eis remanserit certa quantitas aluminis gatini (1) compositi cum fuligine de quo non possunt ullum habere denarium quia nullus audet vitrum facere cum fuligine sub certa pena et de ipso alumine et fuligine solverent magnam partem suorum debitorum si ipsum laboratum in vitrum posset extra Venecias destinare, capta fuit pars quod fiat eis gracia quod de dicta confectione fuliginis possit fieri vitrum in Veneciis et laborare, et laboratum possit exire de Veneciis, sicut exit aliud vitrum laboratum, ut inde possint suis creditoribus satisfacere.

22.

*6 giugno 1318* (*Clincus* c. 150 A'; *Neptunus* c. 46 A)
Masseranus de Murano et socii solvant soldos .XV. grossorum et de aliis absolvantur, et cetera (α).

Die VI iunii. quod Ansoinus Masseranus fiolarius de Murano, Leonardus, Marcus, Stephanus, et Nicolaus et Franciscus eius nepos, qui occasione debitorum existentes extra terram laboraverunt artem fiolarie extra pro substentacione vite sue, solvant soldos XV grossorum pro pena quam incursi sunt propterea et ab alio absolvantur, et libere possint in Murano exercere artem fiolarie, sicut alii faciunt, dando bonam pleçariam de non laborando amplius extra Venecias ipsam artem. (β)

(α) *Nept.* Quod Ansoinus Masseranus fiolarius de Murano, Leonardus, Marcus, Stephanus, et Nicolaus, et Franciscus eius nepos qui laboraverunt artem phiolarie extra, solvant soldos XV grossorum.

(β) *La term. è canc.; vi segue*

Ego Johannes Permarin consiliarius manu mea subscripsi.

Ego Nicholaus Venerio chonsiliarius manu mea subscripsi.

Ego Jacobinus, curie notarius, predicta consilia de mandato dictorum dominorum consiliariorum cancellavi.

(1) « aluminis gatini » = allume di Cottai di Turchia. Cf. Balducci Pegolotti, op. cit., p. 370.

23.

*18 luglio 1318* (*Clincus* c. 156 A; *Neptunus* c. 50 A)
Bonamatus de' Pistorio absolvatur de vino ferrariensi discaricato. (α)

Quod fiat gratia Bonamato, olim de Pistorio, habitator Veneciarum, quod absolvatur ab omni pena quam iusticiarii veteres dicunt eum incurisse pro eo quod discaricare fecit sine eorum licentia amphoram unam et mediam vini fèrariensis, quod ipse fecit conduci Venecias pro suo usu et sue familie, et exinde solvit dacium consuetum officialibus super dacio vini.

Il testo di questa terminazione è molto diverso in *Neptunus* e però devo pubblicarlo anche secondo quel registro:

Cum Benamatus, olim de Pistorio, habitator Veneciarum, mercator frumenti, pridie faciendo conduci Venecias frumentum de partibus Ferrarie, fecisset sibi adduci amphoram unam et mediam vini ferrariensis pro usu sue familie de quo solvit dacium consuetum officialibus dacii vini, facta extimacione per ipsos more solito, et ipsum discaricari fecisset in domo sua, quia officiales dacii sibi dixerunt quod de ipso vino faceret quicquid vellet, et iusticiarii nunc dicant quod quia discaricavit ipsum sine sua licencia, perdidit dictum vinum propter quoddam consilium quod habent ad suum officium, continens quod non possit incanipari pro revendere in pena perdendi vinum et libras XXX et soldos XII÷, capta fuit pars quod fiat sibi gracia, quia non discaricavit in fraudem, nec pro revendere, quod sibi restituatur dictum vinum et absolvatur, ab omni pena quam propterea incurrisset.

24.

*18 luglio 1318* (*Clincus* c. 156 B; *Neptunus* c. 50 B)
Nicolaus Quintavalle absolvatur de vino ferrariensi discaricato (β).

Die XVIII iulii. cum Nicolaus Quintavalle per iusticiarios dicatur incurrisse penam librarum XXX et soldorum XII ÷ et perdendi vinum occasione amphorarum octo (γ) vini ferariensis vel circa, quod conduxerat de partibus Masse Fiscalie (1) de suis redditibus et eum fecerat extimari et solverat dacium ordinate officialibus dacii et acceperat ab eis bigoncios pro vendendo ipsum vinum in domo sua, credens illud licite posse facere (δ) et per pueros iusticiariorum fuerit inventus vendere ipsum

(α) *Nept.* Quod fiat gracia Benamato de Pistorio
(β) *Nept.* Quod fiat gracia Nicolao Quintavalle
(γ) *Nept.* octo amphorarum
(δ) *Nept.* illud posse facere licite

(1) Massafiscaglia (presso Codigoro e Comacchio).

vinum in domo et accepti sibi fuerint bigoncii et sigli (α) capta fuit pars quod fiat sibi gracia quod solvat libras .X. et restituatur sibi vinum, bigoncii et sigli (1) et a resto pene absolvatur quam (β) propterea incurisset (γ).

25.

*18 luglio 1318* (*Clincus* c. 156 B; *Neptunus* c. 50 B)
Quod fiat gracia Albertino medico de Padua. (δ)

Cum magister Albertinus de Padua, medicus in cirogia, cum licencia iusticiariorum exercuisset artem suam in ser Marchesinum Lauredano extrahendo sibi unum (2) falsatorum (ε) de capite et faciendo alias multas curas recomandabiles per unum annum exercendo per Venecias dictam artem, et nunc iusticiarii predicti dicant ipsum incurisse penam librarum XXV secundum formam unius consilii quod habent ad suum officium, capta fuit pars quod fiat sibi gratia, quod absolvatur a dicta pena propter suas recomendabiles curas quas fecit.

M

Dal *Liber Phronesis.*

1.

*28 agosto 1318* (*Phronesis* c. 3 B ; *Neptunus* c. 55 B)
Soluto datio de vino, possit cum vaxellis portari domum, et consilium inhibens sit revocatum. (ζ)

Cum continue plures homines Veneciarum faciant sibi venire vinum de extra, et eciam aliqui emunt vinum cum vaxellis et soluto dacio et cum licencia officia-

(α) *Clincus omette* et per pueros iusticiariorum fuerit inventus vendere ipsum vinum in domo et accepti sibi fuerint bigoncii et sigli
(β) *Nept.* in quam
(γ) *La term. è canc.; vi segue*
Ego Nicolò Arimodo manu mea subscripsi.
Ego Franciscus Dandulo manu mea subscripsi.
Ego Marinus Faletro manu mea subscripsi.
Ego Justinianos Justiniano manu mea subscripsi.
Ego Henricus Michael manu mea subscripsi.
*(S. T.)* Ego Johanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascripta consilia cancellavi tria.
(δ) *Manca il titolo in Clincus.*
(ε) *Nept.* falsacorium.
(ζ) *Neptunus.* Quod quicumque soluto dacio comunis possit vaxellos vini ad domos suas conducere non obstante quod licenciam non habeant a iusticiariis.

(1) « sigli » = secchi.

(2) « falsatorum » = il ferro della falce: accettando la lezione « falsacorium » = natta.

lium de super dacio vini dictum vinum cum vaxellis ad domos suas conducunt, sed noviter iusticiarii veteres multos impediverunt dicentes quod ordinem habent, quod vetus est, quod nemo audeat (α) vaxellum vini de ligno sine eorum licencia extrahere, qui ordo penitus ab omnibus quasi ignoratur, capta fuit pars quod dictum consilium sive ordo sit revocatus, ita quod quicumque soluto dacio comunis possit vaxellos vini ad domos suas conducere, non obstante quod licenciam non habeant a iusticiariis. et si consilium vel capitulare (β) est contra, sit revocatum quantum in hoc.

2.

*14 (o 19) settembre 1318* (*Phronesis* c. 4 B; *Neptunus* c. 58 B)
Faciant totum factum quartarolarum a fructibus (γ).

Die XIIII septembris (δ). quod sicut officiales frumenti habebant factum quartarolarum a fructibus et eas dabant fructarolis, sic eas et totum factum ipsarum habeant et dent de cetero iusticiarii veteres. et si consilium vel capitulare, et cetera.

3.

*7 ottobre 1318* (*Phron.* c. 6 A; *Nept.* c. 62 B)
Possint expendere libras .XX. grossorum pro facere fieri cavam, unde bona aqua ad bibendum ducatur. (ε)

Die VII octubris. Cum aque potabiles que adducuntur Venecias accipiantur de malis locis, quod est magnum periculum corporibus (ζ), et recordatum sit per iusticiarios veteres quod posset in quodam loco fieri una cava que valde utilis (η) esset pro accipiendo aquam de bonis locis, capta fuit pars quod conmitatur dictis iusticiariis veteribus quod in dicto loco debeant et (ι) possint facere fieri dictam cavam, sicut eis melius et utilius apparebit, possendo in ea expendere usque ad libras XX grossorum de introytibus sue camere. et sint dicti iusticiarii absoluti de assignare camerariis comunis dictos denarios. et officiales racionum teneantur

(α) *Nept.* audet

(β) *Nept. omette* est contra, sit revocatum quantum in hoc.

(γ) *Nept.* Quod iusticiarii veteres habeant factum quartarolarum a fructibus.

(δ) *Nept.* Die eodem *cioè nel doc, che precede nel registro la detta term.; il quale è in data* die XVIIII septembris.

(ε) *Nept.* Quod iusticiarii veteres possint fieri facere quandam cavam pro accipiendo aquam potabilem.

(ζ) *Nept. agg.* gentis

(η) *Nept. agg.* et comoda

(ι) *Phron. omette* et

recipere racionem dictarum expensarum. et si consilium vel capitulare est contra, sit revocatum quantum in hoc. (α)

4.

*9 novembre 1318* (*Phron.* c. 7 A ; *Nept.* c. 65 A)

Dent licenciam fiolariis laborandi fenestras de vitro pro fratribus minoribus usque ad libras .C. (β)

Quod iusticiarii veteres dent licenciam illis fiolariis qui eis videbuntur, quod possint laborare aliquas fenestras de vitro pro fratribus minoribus de Asisio ad valorem librarum centum. et si consilium vel capitulare est contra, sit revocatum quantum in hoc. (γ)

5.

*6 febbraio 1319* (*Phron.* c. 73 A ; *Nept.* c. 65 A)

Habeant soldos .II. pro libra de cartulinis debitorum excussis, et ille cuius erit mensis, faciat incantari in Rivoalto semel in mense pignora que famuli habebunt, sub pena, et cetera. (δ)

Quod addatur in capitulari iusticiariorum veterum quod de omnibus et singulis cartulinis debitorum quas exigent in suo tempore per modum contentum in suo capitulari, habeant soldos duos pro libra de toto eo quod sic excusserint, qui dividantur inter eos. et ille officialis cuius fuerint menses de cartolinis, teneatur semel in mense in Rivoalto ad faciendum incantari pignera que famuli eorum

(α) *La term. è canc. in Phron. e vi segue*

Ego Nicolò Arimodo manu mea subscripsi.
Ego Franciscus Dandulo manu mea subscripsi.
Ego Marinus Faletro manu mea subscripsi.
Ego Henricus Michael manu mea subscripsi.

*(S. T.)* Ego Johanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascripta quatuor consilia cancelavi.

(β) *Nept.* Quod iusticiarii veteres dent licentiam illis fiolariis qui eis videbuntur, quod possint laborare aliquas fenestras.

(γ) *La term. è canc. in Phron. e vi segue*

Ego Nicolò Arimodo manu mea subscripsi.
Ego Franciscus Dandulo manu mea subscripsi.
Ego Marinus Faletro manu mea subscripsi
Ego Justinianus Justiniano manu mea subscripsi.
Ego Henricus Michael manu mea subscripsi.

*(S. T.)* Ego Johanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascripta quinque consilia cancelavi.

(δ) *Nept.* Quod iusticiarii veteres de omnibus cartulinis quas exigent suo tempore, habeant soldos .II. pro libra.

habebunt, sub pena soldorum XX parvorum, quam incurrat non observans (α) et pro qualibet vice, et alii domini teneantur ipsum contrafacientem accusare advocatoribus comunis; qui advocatores habeant tercium dicte pene, tercium accusator, si accusator inde fuerit, et reliquum sit comunis. et si consilium et cetera.

6.

*3 maggio 1319* (*Phron.* c. 16 A; *Nept.* c. 84 B)
Accipiant soldos .X. vendentibus bolçonellas ultra quam XII denariis pro quolibet, et cetera. (β)

Quod (1) aliqua bolçonella vel bolçonus (γ) non possit vendi ultra XII denarios parvos pro qualibet sub pena soldorum X pro qualibet bolçonella et bolçono (γ) et pro qualibet vice. et conmitatur iusticiariis veteribus quod inquirant bene et diligenter (δ) et inquiri faciant de falentibus, et habeant cum suis pueris medietatem, dicte pene, et alia medietas sit comunis. et si accusator inde fuerit, habeat medietatem et teneatur de credentia, si per eius accusationem veritas habebitur. (ε) et hoc cridetur in platea sancti Marci et in scalis Rivoalti. (ζ)

7.

*12 maggio 1319* (*Phron.* c. 16 B; *Nept.* c. 82 B)
Bolçonelle vendantur denariis XVI sub pena contenta in consilio cancellato in 16. (ι)

Quod sicut captum est in isto consilio quod tam bolçonella quam bolçonus (κ) non possint vendi ultra XII denarios et bolçonus non possit (λ) fieri pro duodecim

(α) *Nept.* non observando *e omette* et

(β) *Nept.* Quod aliqua balçonela vel balçonus non possit vendi ultra XII denarios parvos pro qualibet sub pena.

(γ) *Nept.* balçonella vel balçonus

(δ) *Nept. omette* et diligenter

(ε) *Nept.* habeat medietatem, si per eius accusacionem veritas habebitur, et teneatur de credencia

(ζ) *La term. è canc. in Phronesis e vi segue*
Ego Nicolò Arimodo manu mea subscripsi.
Ego Marinus Faletro manu mea subscripsi.
Ego Justinianus Justiniano manu mea subscripsi.
Ego Henricus Michael manu mea subscripsi.
(*S. T.*) Ego Johanninus Calderarius notarius de mandato predictorum dominorum suprascripta quatuor consilia cancellavi.

(ι) *Nept.* Quod non possint vendi balçoni ultra parvos XVI.

(κ) *Nept.* tam balçonellis quam balçoni

(λ) *Nept.* balçoni non possint

(1) «bolçonus» = punzone; «bolçonella» = nasello della serratura. Cf. Boerio. *Dizionario del dialetto veneziano*, 2ª ed.

denariis parvis, sic dicatur quod bolçonus (α) non possit vendi ultra denarios XVI sub penis contentis in dicto consilio (β).

8.

A.

*12 agosto 1319* (*Phron.* c. 23 A ; *Nept.* c. 94 A)

Maria Calcina fugitiva possit venire et stare, sicut eis videbitur, et cetera. (γ)

Die XII augusti. cum sit neccessarium iusticiariis veteribus habere coram se Mariam Calcina olim vendericulam de cendatis que aufugit, (δ) ut sciant veritatem ab ea de eius debito, ne eius pleçius tortum (ε) aliquod paciatur, et ne forte per aliquos officiales possit (ζ) impediri, si ipsa veniret occasione alicuius debiti, capta fuit pars quod dicta Maria Calcina (η) libere possit venire Venecias et conmorari per tres menses et minus secundum quod iusticiariis veteribus videbitur expedire, nemine tam officiale quam alia persona sibi valente contradicere nec eam impedire vel in aliquo molestari. et si consilium est contra et cetera. (ϑ)

B.

*23 dicembre 1319* (*Phron.* c. 29 B ; *Nept.* c. 107 B)

Die XXIII decembris. cum sit neccessarium iusticiariis veteribus quod quedam Maria Calcina olim vendericula de cendatis que fugit, sit cotidie coram eis pro veritate dicenda de eis qui eius pleçio cendatos petunt, et ne impedita quibusdam aliis debitis per alios officiales molestetur, capta fuit pars quod nullus officialium de Ve-

(α) *Nept.* balçonis
(β) *Nept. agg.* et si consilium etc. *La term. è canc. in Phronesis e vi segue*
Ego Johannes Nicholaus Rubeus manu mea subscripsi.
Ego Françiscus Contareno manu mea subscripsi.
Ego Johannes Vido, notarius curie, suprascriptum consilium de mandato suprascriptorum dominorum ad hoc constitutorum cancellavi in 1377, 5 maii.
(γ) *Nept.* Quod Maria Calcina libere possit venire Venecias.
(δ) *Nept.* fugit
(ε) *Nept.* totum
(ζ) *Nept.* posset.
(η) *Nept.* Calçina.
(ϑ) *La term. è canc. in Phronesis e vi segue*
Ego Franciscus Dandulo manu mea subscripsi.
Ego Marinus Faletro manu mea subscripsi.
Ego Justinianus Justiniano manu mea subscripsi.
Ego Henricus Michael manu mea subscripsi.
*(S. T.)* Ego Johanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascripta duo consilia cancelavi.

neciis seu aliqua alia persona possit vel debeat dictam Mariam Calcinam (α) aliquo modo vel ingenio capere vel detinere seu in aliquo molestare usque ad tres menses completos, ut ipsi iusticiarii possint in dictam causam procedere secundum quod ordo iuris postulat et requirit. et si consilium et cetera. (β)

## 9.

## A

### [*parti* circa il luogo ove era l'ufficio della Giustizia Vecchia]

*30 agosto 1320* (*Phron.* c. 48 B ; *Nept.* c. 133 B)

Die penultimo augusti. cum pro parte nobilis viri ser Jacobi Gradonico fuisset domino duci quedam peticio porecta per quam requisivit quod quidam murus nostris comunis qui est inter domum comunis nostri in quam morantur iusticiarii nostri in Rivoalto, et domum dicti ser Jacobi in qua tenebatur hostaria, mediante quadam rechina (1) que ambos muros dictarum domorum devastabat, fieret comunis inter ipsum Jacobum et comune nostrum, et qui murus quem petit, est ultra pedes triginta et minus XXXV pedibus, offerens se pro dicto muro comunis, ut sibi et sue possessioni comunis fieret, soluturum id quod iustum esset, capta fuit pars quod dictus murus fiat comunis secundum requisitionem dicti ser Jacobi cum infrascriptis conditionibus, videlicet quod ipse murus cum iure comunis quod sibi dabitur, debeat extimari et quod ipse ser Jacobus debeat comuni nostro solvere secundum extimationem que fiet pro parte sua, et quod dicta hostaria totaliter de domo predicta dicti ser Jacobi amoveatur a sancto Michaele proximo in antea, ita quod in dicta domo non possit fieri vel esse de cetero modo aliquo hostaria, et dictus ser Jacobus teneatur restituere iusticiariis (γ) affictum dicte domus quem recepisset a sancto Michaele ultra. et de hiis ad perpetuam rei memoriam cum consilio nostrorum cancellariorum pro utriusque partis noticia fieri debeant publica instrumenta. et si consilium (δ) est contra, sit revocatum et cetera.

(α) *Nept.* Calçinam

(β) *Nept. omette* et si consilium etc. *La term. è canc. in Phron. e vi segue*

Ego Nicolò Arimodo manu mea subscripsi.

Ego Franciscus Dandulo manu mea subscripsi.

Ego Marinus Faletro manu mea subscripsi.

*(S. T.)* Ego Johanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascripta duo consilia cancellavi.

(γ) *Nept. omette* iusticiariis

(δ) *Nept. omette* est contra, sit revocatum.

(1) « rechina » = « ritaglio di terra. » Cf. Cecchetti *La Vita dei Veneziani nel 1300 I. La città e la laguna* in *Archivio Veneto*, XXVII, 45.

B

*29 settembre 1320* (*Phron.* c. 52 A ; *Nept.* c. 135 B)

Die penultimo septembris. quod conmitatur iusticiariis veteribus et officialibus Rivoalti quod faciant, habito consilio cum hominibus artis qui eis videbuntur, extimare (α) murum comunis cum ser Jacobo Gradonico sequendo formam consilii capti de hoc, et de gornis (1) fiendis diffiniatur quid eis vel maiori parti eorum videbitur, ad quem silicet pertinent expense gornarum, vel ad comune vel ad ipsum Jacobum vel ad utramque partemt et quantum pro parte, et quod fecerint sit firmum. et hoc teneantur conplere usque ad diem sabbati proxime venturi vel ante, si poterunt, et de hoc ipse ser Jacobus est contentus. (β)

C

*8 ottobre 1320* (*Phron.* c. 52 B ; *Nept.* c. 136 B)

Quod elongetur terminus iusticiariis veteribus et illis de super Rivoalto diffiniendi negocium ser Jacobi Gradonico de facto muri quod fuit eis conmissum, usque ad diem lune proximum per diem cum condicionibus solitis. (γ)

10.

*14 maggio 1321* (*Phron.* c. 63 A e *Nept.* c. 149 B, 150 A)

Tinctores pannorum de grana non emant pannos in Veneciis vel extra, nec habeant partem in drapis tintis de grana, et cetera, nec faciant societatem, et cetera.

Cum multe fraudes committantur per tinctores qui tingunt pannos de grana in Veneciis, eo videlicet quod tinctores emunt pannos albos et postea eos tingunt in

(α) *Nept.* extimari

(β) *La term. è canc. in Phronesis e vi segue*

Ego Nicolò Arimodo manu mea subscripsi.
Ego Franciscus Dandulo manu mea subscripi.
Ego Marinus Faletro manu mea subscripsi.
Ego Henricus Michael manu mea subscripsi.

*(S. T.)* Ego Johanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascriptum consilium cancellavi.

(γ) *La term. è canc. in Phron. e vi segue la stessa nota che al doc. precedente.*

(1) « gorna » = grondaia.

colore scarlati et aliis coloribus de grana et faciunt eos vendi sub stacionibus ad retalium, et aliter habentes partem insimul cum draperiis qui vendunt panos, et propterea si aliquis mercator de Veneciis dat sibi pannos ad tingendum de grana, non tingunt eos ita fideliter et bene, ut tingunt alios, sed pluribus vicibus devastant eos et vituperant, licet postea aliquam emendam faciant, et ob hoc non possunt vendi nisi panni ipsorum tinctorum et illi de quibus partem ipsi habent, et etiam si quis vocat aliquem ex (α) ipsis tinctoribus ut consulet ei de una roba de scarlato quam velit emere, ipsi semper laudabant (β) illam de qua partem habent et alias non laudant, et similiter de tingendo pannos (γ) aliis quam sibimet sunt ad invicem conligati in damnum et preiudicium aliorum qui volunt facere tingi pannos, capta fuit pars quod de cetero aliquis tinctor pannorum de grana non possit emere pannos in Veneciis vel extra nec habere partem de aliquibus pannis tinctis de grana cum aliquo draperis de Veneciis vel cum aliqua alia persona, nec aliquis draperius vel aliqua alia persona possit habere partem cum eis vel aliquo eorum. et si aliquis draperius vel aliqua alia persona de cetero invenietur fecisse contra predicta vel aliquid (δ) predictorum, perdat peciam vel pecias panni de qua vel de (ε) quibus tinctor partem haberet, et insuper tantum quantum ipsa pecia vel pecie panni valeret || vel valerent; et sic intelligatur de qualibet pecia panni, et tinctor similiter perdat valorem cuiuslibet pecie panni de qua partem haberet et ab inde in antea numquam possit panos tingere per se vel (ζ) alium in Veneciis vel in districtu Veneciarum aliquo modo vel ingenio. item, quod de cetero aliquis tinctor de grana non possit habere nec facere societatem cum aliquo alio dictorum tinctorum; et si aliqui tinctores de grana invenirentur habere vel habuisse de cetero societatem ad invicem, cadant in penam librarum CC pro quolibet et qualibet vice qua reperti fuerint ipsam societatem habuisse, ut dictum est. et hec omnia conmittantur et addantur iusticiariis veteribus quod inquirant de predictis et exigant dictas penas a contrafacientibus; de quibus penis ipsi iusticiarii habeant tercium et tercium comune et tercia pars sit accusatoris, si per eius acusationem veritas reperietur, et teneatur de credencia acusator. et non possit fieri gracia, donum, conpensacio vel provisio aliquibus qui fecerint vel conmiserint contra predicta vel aliquod predictorum, nisi per V consiliariorum XXX de XL, et duas partes (1) maioris consilii. et si consilium vel capitulare etc. (η).

c. 63 B

(α) *Nept.* de
(β) *Così il cod.*; *legg.* laudant *Nept.* laudabunt
(γ) *Nept.* pannos de grana
(δ) *Nept.* aliquod
(ε) *Nept. omette* de
(ζ) *Nept.* vel per alium.
(η) *Nept. aggiunge* est contra, sit revocatum quantum in hoc. et hec clamentur publice in locis consuetis. pars capitum *(cioè dei capi dei Quaranta).*

(1) « duas partes » = due terzi.

11.

*11 agosto 1321* (*Phron.* c. 77 B.; *Nept.* 159 B, 160 A)
Conpravendi stent ad discopertum.

Die XI augusti. Quod habito respectu ad comunem utilitatem civitatis in facto illorum qui dicuntur conpravendi piscium qui ellati sunt in tantum quod despiciunt homines et de piscibus qui intrant civitatem penuriam faciunt, et hoc maxime quia stant sub cohoperto ad vendendum et tenent pisces suos in illis stacionibus sive sub illis revetenis (1) ligneis hedificatis in piscariis, unde carius vendunt pisces, capta fuit pars quod dicte stationes sive reveteni omnes in quibus et sub quibus vendunt piscatores conpravendi, dirruantur et removeantur tam ille de sancto Marco quam ille de Rivoalto. et quod a modo non possit aliquis conpravendi piscium stare sub aliqua cohoperta (α) ad vendendum pisces nec tenere aliquid sub pedibus, pocius stet super saliçata (2) in locis suis, videlicet ubi erant dicte cohoperture, si voluerit, sicut faciunt illi qui pure vendunt et stant super salizata; et hoc sub pena soldorum C pro quolibet et qualibet vice qua inventi fuerint contrafacere, hoc est in tenendo aliquam cohoperturam alicuius maneriei, vel aliquid sub pedibus preter saliçatam; cuius pene due partes deveniant in comune et tercia in iusticiarios veteres quibus committatur quod inquirant diligenter et excuciant. verum si inde fuerit accusator per cuius acusationem veritas habebitur, habeat tercium dicte pene, tercium sit comunis et reliquum tercium sit officialium predictorum. et debeant dicte staciones sive reveteni removeri, ut dictum est, infra dies tres post festum sancti Michaelis proxime venturi. et si consilium vel capitulare, et cetera (β).

12.

*11 agosto 1321* (*Phron.* c. 77 B; *Nept.* 160 A)
Item, non habeant (3) societatem.

Item, quia multe caristie fiunt de piscibus propter conpagnias et legas (γ) quas faciunt ad invicem piscatores conpravendi et cetera, capta fuit pars quod de cetero aliquis conpravendi piscium non audeat nec possit habere vel facere aliquam societatem vel compagniam in vendendo nec in emendo aliquos pisces cum aliquo piscatore vel aliqua alia persona occasione emendi vel vendendi pises, sub pena

(α) *Nept.* cohopertura
(β) *Nept.* *aggiunge* ϑ de non, 13 non sinceri (4), ceteri sic.
(γ) *Nept.* ligas

(1) « reveteni » = piccola tettoia. Cf. Cecchetti, op. e loc. cit., 25 sg.
(2) « saliçata » = via selciata con macigni o mattoni. Cf. Cecchetti, op. e loc. cit. 42.
(3) I conpravendi.
(4) « non sinceri » = astenuti.

soldorum XL parvorum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice, et perdendi pisces, de quibus modo predicto habita fuerit societas. cuius pene due partes sint comunis et tercia iusticiariorum predictorum, quibus similiter hec conmittantur (α) quod inquirant et excuciant; et si inde fuerit accusator, per cuius acusationem veritas habeatur, habeat tercium, tercium comune et reliquum tercium sit officialium predictorum (β). et si consilium vel capitulare et cetera (γ).

13.

*6 settembre 1321* (*Phron.* c. 79 B; *Nept.* c. 162 A, B)
[nomina di una commissione per riordinare le terminazioni e i capitolari]

Cum magna confusio sit in consiliis captis que sunt sine numero et in capitularibus officialium et officiorum Veneciarum, tum propter multitudinem ipsorum consiliorum, tum quia sunt plura et plura consilia que expirata sunt et finita et alia revocata aliaque contraria et diversa que maximum errorem et confusionem adducunt, nam homines ignorantes tantam varietatem consiliorum et ordinum, volendo ipsa multotiens (δ) vitare ne contra agant, laqueos incidunt absque culpa, capta fuit pars quod eligantur quinque sapientes qui debeant videre et examinare cum omni diligencia omnia consilia facta et condita usque ad presens tempus tam in maiori consilio quam in consilio rogatorum et XL et omnia capitularia officialium et officiorum Veneciarum, et omnia consilia que invenerint revocata esse vel expirata seu iam conpleta vel que sint contra consilia aut contra (ε) capitulare; de quibus quatuor eorum ad minus concordes fuerint de cancellando, debeant facere cancellari et similiter cancellent in capitularibus antedictis illud quod invenerint revocatum vel expiratum. et si in predictis vel aliquo predictorum quatuor eorum non essent concordes, faciant notari (ζ) quod sibi videbitur super inde, cum quo venietur ad consilium rogatorum et XL, et quod in eo determinabitur sit firmum. et debeant dicti sapientes incipere in sequenti die post festum sancti Michaelis proxime venturum et teneantur sedere in || loco qui sibi deputabitur per dominum ducem, consiliarios et capita de XL omni die in mane antequam campana officialium cesset sonare usque ad terciam ad minus. et post nonam venire ad campanam officialium et stare ad minus usque ad vesperas sub pena dupli salarii, exceptis festis solempnibus et occasionibus aliis officialibus exceptatis. et habeant libras IIII grossorum pro quolibet de salario in medio anno, et non possint eligi ad aliquod officium de Veneciis, exceptis ad procurariam et patronatum arsenatus et nisi ad ambaxariam teste incoronate. et possint accipi dicti sapientes de omni loco exceptis de consiliariis et de procuraria sancti Marci

c. 80 A

(α) *Nept.* committatur *e omette* hec
(β) *Nept.* et reliquum tercium officiales predicti
(γ) *Nept. aggiunge* 11 non sinceri, 15 de non, ceteri sic.
(δ) *Nept.* volendo multotiens illa
(ε) aut contra] *Nept.* vel
(ζ) *Nept. omette* notari

et patronis arsenatus, iudicibus proprii et peticionum, advocatoribus comunis et consulibus mercatorum. et eligantur predicti sapientes quinque in maiori consilio et quinque per scrutinium in XL, et approbacio fiat in maiori consilio. et illi qui erunt electi debeant esse et facere dictum factum sub penis aliorum officialium et quociens ipsi pecierint consilium rogatorum et XL pro predictis factis, consiliarii debeant illud dare eis infra diem quintum sub pena soldorum XX pro quolibet. et illi de dicto consilio teneantur venire sub pena soldorum X pro quolibet, quociens vocati fuerint pro dicto facto. et si consilium et cetera. (α)

14.

*26 settembre 1321* (*Phron.* c. 81 A ; *Nept.* 164 A)
Nullus incanipet dogas pro revendere, et cetera.

Cum expositum fuerit per gastaldionem artis butiglarie quod sepissime ars predicta deffectum incurrit de dogis eo quod per aliquos emuntur in districtu Veneciarum et incanipantur pro revendere et propterea cariores efficiuntur, capta fuit pars quod de cetero nullus audeat nec possit emere in districtu Veneciarum dogas pro incanipare occasione revendendi sub pena quarti; cuius pene tercium sit comunis, tercium accusatoris, si acusator inde fuerit et veritas habebitur per eum, qui teneatur de credencia, tercium iusticiarii veteres qui de predictis inquirant et exigant dictas penas. et si consilium et cetera.

15.

*28 febbraio 1322* (*Phron* c. 87 B, 88 A ; *Nept.* 171 B, 172 A)
Ordines lignorum ab igne.

Die ultimo februarii.

A

Quod quicumque incanipaverit ligna ab igne ubicumque incanipata fuerint a Grado usque ad Capud aggeris, debeat omni occasione remota ipsa ligna incanipata conducere vel conduci facere Venecias usque ad kallendas maii proxime venturi sub pena soldorum X grossorum pro quolibet curru lignorum sic incanipato et non conducto infra dictum tempus Venecias, ut est dictum. et qui accusabit aliquem

(α) *Nept. agg.* est contra et cetera. *La term. è canc. in Phron. e vi segue*
Ego Nicolò Arimodo manu mea subscripsi.
Ego Franciscus Dandulo manu mea subscripsi.
Ego Marinus Faletro manu mea subscripsi.
Ego Henricus Michael manu mea subscripsi.
*(S. T.)* Ego Johanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascripta tria consilia cancelavi.

contrafacientem habeat tercium dicte pene, tercium sit comunis et tercium officialium (α).

B

Quod infrascripti ordines lignorum ab igne, consulti per iusticiarios, sint firmi et debeant observari, et addatur eis quod eos faciant observari. et si consilium, et cetera.

C

Quod aliquis tam homo quam femina, tam venetus quam forensis, a Grado usque ad Capud aggeris non audeat vel presumat incanipare ligna ab igne modo aliquo vel ingenio sub pena perdendi ligna que incanipavit, et qui accusaverit aliquem contrafacientem habeat terciam partem dictorum lignorum, tercia sit comunis et tercia officialium. et quod aliquis homo vel femina, tam venetus quam forensis, a Grado usque ad Capud aggeris non audeat vel presumat habere societatem vel compagniam aliquam cum aliquo tam veneto quam forensi de lignis ab igne, qui habeat boscum vel silvam, sub pena soldorum X parvorum pro quolibet curru; cuius || pene acusator habeat tercium, comune tercium et officiales tercium. item, quod aliquis venetus vel habitator Veneciarum non audeat emere aliqua ligna ab igne causa conducendi Venecias ad vendendum, in bosco vel silva, in terra, vel super ripam aliquam, vel in aliquo loco, nisi illa que sibi sufficiant ad caricandum suum burclum (1), barcham, scaulam, vel navigium quod conduxerit causa caricandi de lignis, et sic omni viagio facere teneatur, et qui contrafaceret (β) perdat pro pena soldos X grossorum pro quolibet et qualibet vice qua contrafecerit; cuius pene accusator habeat tercium, comune tercium et officiales tercium (γ).

c. 88 A

(α) *La term. è canc. in Phron. e vi segue*

Ego Justinianus Justiniano manu mea subscripsi.

Ego Franciscus Maripetrus consiliarius manu mea subscripsi.

Ego Bonincontrus, ducatus Veneciarum scriba, de mandato dictorum dominorum predictum consilium cancellavi.

(β) *Nept.* contrafecerit

(γ) *Le due term. sono canc. in Phron. e vi segue*

Ego Johannes Nicholaus Rubeus manu mea subscripsi.

Ego Françiscus Contareno manu mea subscripsi.

Ego Johannes Vido, notarius curie, suprascripta duo consilia incipientia: quod infrascripti ordines. et cetera, de mandato suprascriptorum dominorum ad hoc constitutorum cancellavi in MCCCLXXVI, die quinto mai.

(1) « burclum » = burchio.

16.

*28 febbraio 1322* (*Phron.* c. 88 B; *Nept.* 173 B)
[disposizione circa l'importazione del vino]

Die ultimo februarii. quod (α) aliquis civis vel habitator Veneciarum et (β). Grado usque ad Capud aggeris non possit nec debeat vinum quod nascitur (γ) intra culfum, portare alio quam Venecias, sub pena librarum X pro qualibet amphora et perdendi vinum; cuius pene medietas sit comunis, et alia medietas sit iusticiariorum veterum, et si accusator inde fuerit per cuius acusacionem veritas habeatur, habeat tercium et teneatur de credencia, officiales tercium et comune tercium (δ), salvo quod vinum eis neccessarium pro mensis suis portare possint sine pena. et si consilium et cetera (ε).

17.

*29 gennaio 1323* (*Phron.* c. 103 B; *Nept.* c. 203 A)
Dacium de cuppis, petra et calcina de soldis .II. pro libra sit revocatum certa condicione quam iusticiarii faciant servari.

Die XXVIIII ianuarii. quod (ζ) dacium de soldis duobus pro libra quod accipiebatur per comune de lapidibus coctis, cuppis et calcina, revocetur et dimittatur, minuendo tantum per racionem precium dictarum rerum; et committatur iusticiariis quod faciant quod hoc servetur. et si consilium et cetera.

18.

*16 luglio 1323* (*Phron.* c. 112 B; *Nept.* c. 220 A)
Quod non possint vendi pepones, çuche et angurie in stationibus, sub pena librarum .III. et hoc sit commissum iusticiariis veteribus.

Die XVI iulii. quod (η) aliquis venditor vel venditrix non audeat nec possit vendere nec tenere ad vendendum, seu pro vendendo, pepones, çuchas nec an-

(α) *Nept.* capta, quod.
(β) *Nept. omette* et.
(γ) *Nept.* nascatur.
(δ) *Nept.* et comune aliud tercium.
(ε) *La term. è canc. in Phron. e vi segue*
Ego Justinianus Justiniano consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Franciscus Maripetro consiliarius manu mea subscripsi.
Ego Boniucontrus, ducatus Veneciarum scriba, de mandato dictorum dominorum consiliariorum predicta consilia cancellavi.
(ζ) *Nept.* capta quod
(η) *Nept.* capta quod

gurias (1) in aliqua stacione, bancho seu scanno in sancto Marco neque in Rivoalto sub pena librarum trium pro quolibet contrafaciente et qualibet vice; cuius pene tercia pars sit iusticiariorum veterum quibus hoc negocium sit conmissum ad inquirendum et cognoscendum de predictis et excuciendum dictas penas, et reliquum (α) comunis. verum si inde fuerit accusator et per eius accusacionem veritas reperietur, habeat terciam partem. et hoc addatur in capitulari dictorum iusticiariorum veterum. et. si consilium et cetera. (β)

19.

*6 dicembre 1323* (*Phron.* c. 121 B; *Nept.* c. 229 B)
[conferma della *parte* del 14 maggio 1321 circa i tintori]

Cum poneretur pars in maiori consilio (2) de revocando partem captam de tinctoribus pannorum quod non possent habere sotietatem insimul et cetera, et esset revocacio cum condicione quod non posset (γ) facere vendi drappum (δ) ad retalium nec habere partem cum vendentibus, capta fuit pars de stare firmi ad consilium, sicut continet.

20.

*25 settembre 1324* (*Phron.* c. 104 A; *Brutus* c. 11 B)
[i giustizieri non ricevano nei pagamenti che moneta minuta]

Die XXV septembris .quod iusticiarii veteres possint recipere in solucionibus que fiunt eis, denarios a XX et a XXII, et si consilium vel capitulare est contra et cetera.

21.

*21 ottobre 1324* (*Phron.* c. 141 A: *Brutus* c. 12 A)

Die XXI octubris. .cum apud iusticiarios veteres sit quoddam consilium continens quod non possunt recipere in solucione denarios a XX et XXII quod nullo

(α) *Nept. agg.* sit
(β) *La term. è canc. in Phron. e vi segue*
Ego Nicholaus Rubeus manu mea subscripsi.
Ego Françiscus Contareno manu mea subscripsi.
Ego Johannes Vido, notarius curie, suprascriptum consilium de mandato suprascriptorum dominorum ad hoc constitutorum cancellavi in 1377 die 5 maii.
(γ) *Nept.* possent
(δ) *Nept.* drappi

(1) « angurias » = cocomeri.

(2) È la term. del 14 maggio 1321, cioè il documento n. 10 della serie 2, p. 159 sg. che ho tratto dal *Liber Phronesis*.

modo possunt servare quia eos oportet accipere pecuniam ad minutum nec unquam observare potuerunt, capta fuit pars quod dictum capitulum sit revocatum, ita quod ob hoc non subiaceant periculo sacramenti.

22.

*28 ottobre 1324* (*Phron.* c. 142 B ; *Brutus* c. 14 A)
[i giustizieri esaminino i pesi ad ogni semestre]

Quod sicut iusticiarii veteres tenentur per suum capitulare iustare pondera singulis tribus mensibus, quod servari non potest, sic id facere teneantur quolibet medio anno (1). et si consilium et cetera.

N

Dal *Liber Spiritus.*

1.

*2 settembre 1326* (*Spiritus* c. 9 A)
[i *pueri* della Giustizia Vecchia siano portati a sedici]

Die II septembris MCCCXXVI. quod pro comoditate camere iusticiariorum veterum in qua non sunt nisi duodecim pueri qui furnire non possunt ad plenum que sunt furnienda, addatur ipsi camere quod sicut ipsi iusticiarii habent pueros duodecim, ita de cetero habeant sedecim, computato in numero massario dicte camere, et sint cum illo sallario et condictionibus cum quibus hucusque fuerunt dicti duodecim pueri. et si consilium et cetera.

2.

*20 gennaio 1327* (*Spiritus* c. 12 A, B; *Brutus* 46 A, B)
[deliberazione circa la costruzione delle fornaci].

Cum terra maximum defectum fornacium paciatur, sicut omnibus notorium esse potest, vadit pars quod clametur publice in sancto Marco et Rivoalto quod quicumque vult facere fornacem in Veneciis cum condicione infrascripta, debeat comparere infra unum mensem coram dominacioni et se scribi facere et daro bonam pleçariam de reficiendo dictam fornacem aut fornaces ita quod sint utiles ad laborandum in ipsis infra tempus in (α) infradicta condicione contentum. et si conparuerint tot qui velint facere usque ad (β) quatuor fornaces per modum predictum

(α) in] *Così Brutus; Spiritus omette* in
(β) *Spir. omette* ad

(1) Cf. la term. del 20 agosto 1308 p. 131, n. 1.

vel plures, veniatur ad consilium de XL, et vadant seu approbentur ad unum ad unum predicti se offerrentes in consilio predicto de XL ad balotas; et illi quatuor qui habebut plures balotas, ipsas habere debeant, sicut dictum est. si vero conparuerint pauciores quatuor, veniatur ad premissum conscilium cum hiis qui conparuerint quam comodius fieri poterit et cum eo quod habebitur, et fiet sicut pro civitate utilis apparebit. et si aliquis predictorum qui se scribi fecerint et dederint (α) pleçariam, non compleverit fornaces huius modi ita quod sint utiles, ut superius dictum est, infra terminum infrascriptum in condicione seriosius annotatum, cadat de libris XX grossorum pro qualibet fornace non facta secundum promissionem ipsius; et nichilominus peccunia subtus scripta in condicione sepedicta (β) infra alium mensem recipiatur et || auferatur ab ipso, vel pleçaria, et debeant huius modi qui predictas fornaces acceperint seu fieri facere voluerint, ut est dictum, subiacere omnibus ordinibus iusticie factis et in posterum faciendis pro facto fornacium vel circa. et de pena huius modi non possit fieri gracia, donum, vel provisio, remissio vel suspensio, nisi per sex consiliariorum, tria capita de XL et tres partes maioris consilii. condicio autem talis est, quod habere debeat pro imprestitu a comuni Veneciarum quilibet volencium fornaces prefactas facere per modum quod supradictum est, libras LX grossorum pro qualibet fornace pro faciendis ipsis, tenendo ipsam pecuniam usque per octo annos, quibus conpletis totaliter restituatur comuni. et reddere et solvere teneatur (γ) annis singulis prode ipsius pecunie in ratione de VI pro C, salvo quod de primo anno pro prode nil solvere teneatur (γ), cum conditione etiam quod teneatur fieri facere fornace promissam, vel fornaces, infra sex menses a die recepte pecunie supradicte, sub pena contenta in parte presenti (δ).

c. 12 B

3.

*20 gennaio 1327* (*Spiritus* c. 12 B; *Brutus* c. 46 B, 47 A)
[deliberazione circa le misure dei mattoni, degli embrici, dei tegoli e della calce]

Ad oviandum (ε) fraudibus et maliciis hominum que cotidie multiplicantur et fiunt in facto lapidum, cuporum et calcine, vadit pars quod conmitatur iusticiariis iusticie veteris quod quam cicius et comodius possunt, fieri faciant suficienter pro

(α) *Spir.* fecerit et dederit
(β) *Brutus* supradicta
(γ) *Spiritus* teneantur
(δ) *La term. è canc. in Spiritus e vi segue*
Ego Johannes Nicholaus Rubeus manu mea subscripsi.
Ego Daniel Cocho manu mea subscripsi.
Ego Nicholaus Delfino manu mea subscripsi.
Ego Johannes Vido, notarius curie, suprascriptum consilium de mandato suprascriptorum dominorum ad hoc constitutorum cancellavi in 1376, 12 dicembris.
*Brutus aggiunge alla term.* et cetera, prout in ipsa plenius continetur.
(ε) *Brutus* obviandum

omnibus fornacibus Veneciarum mensuras sive modonos ad formam lapidum et cuporum ab utroque latere ipsorum feratos et bullatos bulla que videbitur iusticiariis in ea magnitudine que esse debet secundum capitulare camare iusticie antedicte; qui modoni seu mensure dari et distribui debeant inter fornaserios Veneciarum per iusticiarios sepedictos (α) quot fuerint singulis oportuni, eo tamen (β) precio quo constabunt. cum quibus siquidem modonis seu formis a kalendis aprilis proxime venturi in antea teneantur omnes et singuli fornaserii Veneciarum supradicti laborari facere et fieri lapides et cupos, silicet ad eorundem mensuras. et ab ipso termino in antea cum aliquibus aliis modonis vel mensuris audeant nullatenus laborare vel facere laborari, sub pena perdendi cupos et omnes lapides laboratas cum aliis quam cum ipsis ferratis et bullatis et ad illam mensuram, ut dictum est. et ut cessante malla causa mallus perconsequens (γ) cesset effectus, nullus fornaserius Veneciarum audeat ab ipso termino in antea tenere vel teneri fecere alicubi tam in domibus propriis quam in eris quamve alibi aliquem modonum seu formam cuporum vel lapidum non bullatum et ferratum per modum prescriptum sub pena soldorum C pro quolibet modono sive forma sic reperto et qualibet vice; sed ex tunc omnes huiusmodi modoni seu mensure que bullate non fuerint per modum antescriptum et ferrate annullentur et totaliter destruantur. et ut predicta utilius observentur, teneantur iusticiarii prefacti sacramento astricti diligenter inquirere et inquiri facere ac temptari ne contra omnia predicta et singula commitatur vel fiat, ad minus semel in mense a termino in antea supradicto. et similiter inquirere teneantur et operam dare quod masteli in suis mensuris datis a iustitiariis plenarie conserventur; quod si in dictis mastelis secus reperiunt fieri vel conmitti, cadat quilibet qui cum alio mastelo venderet quam cum datis a iusticia supradicta de soldis C similiter pro quolibet mastelo et vice qualibet. preterea non possint fornaserii antedicti vel aliqua alia persona vendere (δ) nec vendi facere modo aliquo vel ingenio a dicto termino in antea milliarium lapidum ultra grossos VIIII et denarios VIII, ad monetas, conductorum tamen libere ad domum emptoris, nec milliarium (ε) cuporum ultra grossos XXX ad monetas, conductorum ad domum emptoris libere, ut de lapidibus dictum est, sub pena soldorum XX parvorum pro quolibet milliario lapidum et de soldis XL pro quolibet milliario cuporum in quo vel quibus fuerit contrafactum et qualibet vice; nec etiam quarta calcine trite vendere vel vendi facere possint ultra libras octo, soldos X et denarios VIII parvorum ad monetas, conducta libere ad domum emptoris, ut de cupis et lapidibus dictum est, sub pena denariorum VIII parvorum pro mastello quolibet vendito, ultra quam dictum est.

(α) *Brutus* antedictos

(β) eo tamen] *così Brutus; Spiritus ha in luogo delle due parole una lacuna.*

(γ) *Brutus* qui sequeretur

(δ) *Spiritus omette* et vice qualibet. preterea non possint fornaserii antedicti vel aliqua alia persona vendere

(ε) *Brutus* de milliario

mastelum vero calcine spongie (1) quodlibet non possint vendere nec vendi facere ultra soldos quatuor parvorum pro quolibet mastello conducto libere ad domum emptoris, ut de aliis dictum est, sub pena soldorum II pro quolibet tali mastelo in quo fuerit contrafactum. verum si venditor volet vel casu aliquo non posset mittere vel || conduci facere calcinam, lapides atque cupos venditos per modum predictum ad domum emptoris, liceat emptori ea accipi facere et conduci quo voluerit ad expensas venditoris; de quibus expensis factis (α) stetur et teneatur (β) verbo simplici emptoris predicti. et teneatur quilibet forsaserius Veneciarum anno quolibet facere vel fieri facere ad minus cottas quinque inter petras, cupos et calcinam pro quolibet et in qualibet fornace Veneciarum. et ut de dictis cotis plenius (γ) patefiat, teneantur ire ad iusticiam et denotare quandocumque vellent ignem ponere in fornacibus pro coctis huiusmodi faciendis. et ut in mensura calcine fraudes non conmittantur, deputetur per iusticiarios antedictos unus mensurator calcine vel plures, sicut videbitur iusticiariis, cum salario solito cuilibet fornaci Veneciarum; qui sacramento teneatur mensurare bene, legaliter et fideliter totam calcinam que vendetur in fornace ad quam fuerit deputatus. et si casu aliquo interesse non posset ad mensurandum aliquando, possit emptor cum licencia venditoris alium accipere mensuratorem loco predicti. insuper a tempore sepedicto (δ) in antea non possint conduci lapides neque cupi Venecias alicunde minoris mensure eius que data est vel dabitur per iusticiarios, sub pena perdendi omnes lapides atque cupos qui sic reperirentur conducti. et ut pena huiusmodi quis ignoranter non incurat vel ignoranciam pretendere nequeat per modum excusationis, in hoc teneantur iusticiarii antedicti huiusmodi mensuras dare et dari facere cuicumque vollenti occasione predicta pro precio quo constabunt. et predicta omnia et singula conmittantur iusticiariis prescriptis quod ipsi inquirant et diligenter faciant observari et pennas exigant a contrafacientibus; de quibus quidem penis tercium sit communis, tercium officialium predictorum et tercium puerorum iusticie qui acusaverint, seu alterius acusantis, dummodo per ipsos accusatores veritas habeatur, et teneantur de credencia. nec de ipsis penis vel partem aut occasione ipsarum possit fieri (ε) aliqua gratia, donum, conpensacio, vel remissio, provisio, vel suspensio, nisi per sex consiliarios, tria capita de XL, XXX de XL et tres partes maioris consilii. et hec omnia et singula clamentur in locis publicis sancti Marci et Rivoalti et in locis fornacium, statim captis et firmatis (ζ) ordinibus antedictis et similiter singulis quatuor mensibus, ut loco excusacionis colorem ignorancie nemo veridice pretendere possit. et si aliquis fornaserius laborare noluerit cum

c. 13 A

(α) *Brutus omette* factis
(β) *Brutus* credatur
(γ) *Brutus* plenis
(δ) *Brutus* supradicto
(ε) *Spiritus omette* fieri
(ζ) *Brutus* firmatis.

(1) « spongia » = fior di calce.

ordinibus et condictionibus supradictis, ex tunc non possit tenere vel habere fornacem vel teneri facere nec partem habere in Veneciis in fornace usque ad quatuor annos. (α)

4.

*17 marzo 1327* (*Spiritus* c. 13 B; *Brutus* c. 50 A)
[erezione di due fornaci da calce e mattoni per il comune].

Die XVII marcii.

Cum pro laborerio arsenatus non possint haberi lapides et calcina, et terra etiam habeat magnum defectum, vadit pars quod fiant due fornace (β) pro (γ) comune, una silicet in terra vacua comunis que est post sanctum Blasium (1), altera fiat ubi videbitur dominis consiliariis et capitibus de XL. et illa sancti Blasii sit deputata solum laborerio arsenatus, et non possit de laborerio dicte fornacis alicui dari, nec etiam aliis laboreriis comunis, nisi pro arsenatu predicto quousque fuerit necessarium arsane (δ), et postmodum remaneat ad utilitatem terre. et committatur patronis et suprastantibus arsene quod eam fornaciam (ε) statim incipiant et faciant conpleri quam cicius poterunt. de altera vero infra unum mensem proximum consiliarii et capita teneantur providisse de loco et modo et ordine quomodo fieri debeat dicta fornax (ζ) pro bono terre. et si consilium et cetera.

5.

*30 agosto 1327* (c. 23 A; *Brutus*, c. 65 B)
[poteri dei giustizieri circa le Arti]

Die penultimo augusti. quod addatur in capitulari iusticiariorum veterum quod a modo in antea ipsi non debeant facere gastaldiones, fratalias nee scolas, nec dare libertatem aliquibus plus quam habent ad presens absque nostro et nostrorum consciliarorum verbo et licencia, videlicet quatuor consiliariorum, duorum capitum et .XXV. de .XL.; sed possint revocare illam libertatem ab eis, sicut nunc ipsi possunt.

(α) *Brutus aggiunge:* Nota quod predicta pars consulta fuit et provisa per dominos Michaelem Steno, Johannem Quirino et Çorçinum Baseio capita de XL, et dominos Marcum Cuppo, Stefanum Viadro et Petrum Bragadino iusticiarios, ad hoc specialiter deputatos. et fuit capta etiam inter XL. *Questa terna di giustizieri potrebbe essere aggiunta alle altre a p. 72.*

(β) *Brutus* fornaces

(γ) *Brutus* per

(δ) *Brutus* arsene

(ε) *Brutus* fornacem

(ζ) *Brutus* fornas

(1) Contrada di Venezia presso l'arsenale.

6.

*30 agosto 1327* (*Spiritus* c. 23 A ; *Brutus*, c. 65 B)
[deliberazione circa i banchetti annui dei corpi d' Arte]

Item. cum scole et fratalie ad faciendum suos pastus et comestiones se congregent semel in anno et plus quam in una die possunt (1) se congregare et faciunt penuriam rerum tunc quando sic se congregant, vadit pars quod a modo in antea non possit facere huiusmodi congregationem scolarum et frataliarum nisi de una scola in die et cum licencia dictorum officialium iusticie, et nullus conpellatur ire ad dictos pastus nec solvere aliquid pro ipsis si non voluerit.

7.

*10 agosto 1328* (c. 29 A ; *Brutus*, c. 85 B)
[emolumenti dei giustizieri]

Quod iusticiarii veteres soliti accipere de cartulinis soldos .II. pro libra tam de capitali quam de pena, quod de cetero non accipiant dictos soldos II pro libra nisi de pena et non de capitali, de sentenciis et cartulinis predictis. et si consilium et cetera.

8.

*24 ottobre 1329* (*Spiritus* c. 38 A ; *Brutus* c. 111 A)
[deliberazione circa la sede dell' Arte delle corde di budello].

Quod illi (α) de cordis budelarum (2) non possit facere artem cordarum budellarum in corpore civitatis Veneciarum nec in Judecha, sub pena librarum XXV pro quolibet contrafaciente et vice qualibet qua fuerit contrafactum ; et committatur dominis de nocte quod inquirant de contrafacientibus et exigant dictam penam, de qua habeant partem, sicut habent de aliis penis sui officii. et si accusator inde fuerit, habeat tercium, si per eius accusationem veritas habebitur, et teneatur de credencia. et si consilium et cetera.

(α) *Brutus* illis

(1) Probabilmente fu omesso « non » nella trascrizione del testo.

(2) Erano usate per battere il cotone o la lana, come si rileva dal capitolare dell' Arte.

# APPENDICE

Aggiungo ai documenti che ho raccolto, una terminazione del 20 giugno 1301, la quale non si riferisce alla Giustizia Vecchia, ma riguarda l'Arte dei fabbri ed è in relazione con un'altra *parte* del *Liber Neptunus* (c. 174 B) che pubblicherò quanto prima nel *Nuovo Archivio Veneto* con altre ottantacinque deliberazioni del Maggior Consiglio. Queste ottantacinque *parti* si leggono nei due registri dell'*Avogaria* intitolati *Neptunus* e *Brutus*, e mancano nei rispettivi registri del Maggior Consiglio intitolati *Phronesis* e *Spiritus*.

Mi è sembrato conveniente di pubblicarle a parte, perchè si riferiscono a disposizioni personali e provvisorie, per solito a grazie verso contravvenzioni punite dalla Giustizia Vecchia.

Nell'edizione dei documenti ho voluto pubblicare anche il testo delle note di cancellazione, perchè così chiaramente risulta in qual tempo una disposizione già antiquata o contraddetta da altre, disparve legalmente dalla legislazione dello Stato. E anche ho voluto collazionare il testo dei documenti dei registri del Maggior Consiglio con quello dei medesimi nei registri dell'*Avogaria*, nè il confronto è stato senza risultati perchè ho potuto constatare *che gli scrivani del Maggior Consiglio talvolta incorsero in gravi ommissioni* (cf. p. 135, nota η; p. 153, nota α; p. 160, nota η; p. 161, nota β; p. 162, nota γ; p. 169, note β, δ; etc.) *nella trascrizione delle parti, e talvolta anche ne diedero soltanto un riassunto* (cf. p. 152, doc. n. 23). Ma (1) su questa materia tratterò più a lungo in altra occasione.

*20 giugno 1301* (*M. C. Magnus* c. 15 B; *Av. Magnus* c. 7 A)
Quod remittatur datium de carbone qui ducebatur per Ystriam. (α)

Die XX iunii, cum propter defectum carbonum non possint laborari laboreria spectantia ad artem fabrorum et aliorum qui utuntur carbonibus, capta fuit pars quod dacium soldorum duorum pro libra de dictis carbonibus qui adducebantur (β) de partibus Ystrie Venecias, remittatur et non tollatur.

(α) *Il titolo si ha solo in Magnus Av.*
(β) *Magnus Av.* conducebantur.

(1) Inoltre col sussidio del *Liber Neptunus* ho potuto restituire la lezione originaria di alcuni documenti del *Liber Presbyter* nelle parole scomparse per corrosione dei rispettivi fogli. Cf. p. e. p. 140 sg. doc. n. 24.

| **ERRATA** | **CORRIGE** |
| --- | --- |
| pag. 46, rigo 12: il limite di quattro piedi | il limite di quattro piedi e mezzo |

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA VENEZIA.

---

CONTRIBUTO TERZO

# ALLA STORIA DELL' ARTE NEL FRIULI

ED ALLA VITA

# DEI PITTORI E INTAGLIATORI FRIULANI

VENEZIA
A SPESE DELLA SOCIETA
1892.

# CONTRIBUTO TERZO ALLA STORIA DELL'ARTE

## NEL FRIULI

## ED ALLA VITA DEI PITTORI E INTAGLIATORI FRIULANI

---

L'anno 1890 nel volume XI della *Miscellanea* della R. Deputazione Veneta sopra gli studi di Storia Patria usciva il mio CONTRIBUTO SECONDO ALLA STORIA DELL'ARTE NEL FRIULI ecc.

Il terzo *Contributo* che ora vede la luce, comprenderà le mie ricerche su tre pittori del Friuli, due fra i primi, cioè su *Giovanni Ricamatore* o di Udine e sul *Pordenone*, e sul migliore tra i secondi *Pomponio Amalteo*. Nello estendere le memorie biografiche ed artistiche di questo ultimo, fui sovvenuto dall'intelligente opera del dottore GUSTAVO BAMPO Conservatore dell'Archivio Notarile di Treviso, che pose a mia disposizione quanto aveva potuto raccogliere sull'Amalteo nell'Archivio a lui affidato, che contiene gli atti di molti Notai friulani de' paesi sulla destra del Tagliamento. Di tali sue cure e favori, che resero meno imperfetto il mio lavoro, io qui gli rendo pubblici e meritati ringraziamenti.

La lunga dimora fatta da Giovanni da Udine e dal Pordenone lungi dal Friuli, ha fatto sì che la messe da me riunita sulle loro opere, non sia molto copiosa ; spero però che quanto mi è dato offrire, possa aggiungere qualche cosa alla loro vita ed alla storia dei loro immortali lavori.

Le iniziali A. N. U. indicano l'archivio notarile di Udine, e A. N. T. quello di Treviso ; un *asterisco* contrassegnerà le opere artistiche oggidì esistenti.

VINCENZO JOPPI.

# SOMMARIO

1. Giovanni Ricamatore detto Giovanni Nani e più spesso Giovanni di Udine, pittore e architetto prospetto genealogico, regesti e documenti.

×

2. Giovanni Antonio di Pordenone, detto il Pordenone, pittore, id. id.

×

3. Pomponio Amalteo di S. Vito, pittore, id. id.

1.

## Giovanni Ricamatore detto Giovanni Nani.

Fino dall'anno 1337 in Cividale del Friuli, esercitava l'arte sua di orefice un certo Giovanni detto Nani o Zinano figlio di Graziadio di Bologna. Nel 1343 esso trasferivasi colla sua famiglia e bottega in Udine e deciso di qui fissare la stabile sua dimora, otteneva nel 1347 di essere ascritto tra i cittadini udinesi. Un suo nipote — Giovanni di Francesco Nani esercitava in Udine l'arte del ricamatore, dalla quale esso ed i suoi discendenti trassero il loro cognome. Il detto Giovanni fu padre di altro Francesco, dal quale e da Elena delle Secchie nacque in Udine il valente pittore Giovanni detto il Ricamatore e più spesso *di Udine* dal suo luogo natio. Nacque egli il 27 ottobre 1487 e non aveva compiti li tre lustri, che il padre suo lo collocò per 4 anni ad apprendere la pittura presso maestro Giovanni di Martino, udinese, che allora era uno tra i primi dell'arte in Friuli. Se Giovanni dopo il suo garzonato, siasi portato prima a Ferrara e poi a Venezia, e indi a Roma non si hanno documenti. Certo è, ch'egli prima del 1524 era già a Roma come pittore e decoratore a servizio del Papa a lavorare sotto la guida del celebre Rafaello di Urbino, del quale divenne ben presto l'amico ed il compagno nelle varie opere colle quali questo illustrava la capitale dell'orbe cattolico e delle Arti Belle.

Giovanni di Udine morì in Roma il 15 agosto 1561 e fu sepolto nel Panteon appresso il suo amico Rafaello.

Roma principalmente, poi Firenze, Venezia e Udine furono i luoghi nei quali il Ricamatore immortalò il suo nome colle sue pitture di ornato e co' suoi stucchi, ritraendo da tanti suoi lavori una sufficiente agiatezza. In patria ebbe titolo e stipendio di architetto del Comune e l'ascrizione al Consiglio Popolare. Fu amico a molti de' suoi concittadini chiari per dottrina e nobiltà. Nella pittura di figura nella quale poco fece e pochissimi dei suoi quadri ancora rimangono, seguì la maniera un

po' secca del suo primo maestro Giovanni di Martino. Nelle grottesche fu insuperabile e di quelle da lui eseguite nelle Loggie Vaticane tanto ammirate, oggi non restano che pochi frammenti. Sotto il pontificato di Papa Pio IX avendo subito grandi danni dal tempo e dagli uomini furono rinnovate ad opera del pittore Alessandro Mantovani. In tale occasione il Pontefice fece collocare nelle Loggie un busto in marmo di Giovanni, scolpito da Vincenzo Luccardi.

Nel 1626 esistevano in Udine in famiglie private due dipinti suoi, l'uno il ritratto di una scimmia, e l'altro un uccello in gabbia. Nel 1890 furono giudicati del Ricamatore alcuni affreschi del demolito palazzo Altoviti in Roma, che furono salvati per la scuola preparatoria delle arti ornamentali di quella città.

Udine non possiede che le carte di famiglia del Ricamatore, presso la nobil Famiglia Moroldi, ma nulla de' suoi disegni, de' quali un discreto numero sta presso la R. Galleria di Firenze.

---

# REGESTI

1487. 27 Ottobre - Nasce in Udine Giovanni de' Ricamatori. Suo padre fu Francesco, sarte di Udine e ispettore sanitario del Comune nei tempi di peste, figlio di ser Giovanni Ricamatore q. ser Francesco Nani. La madre era Elena figlia di ser Candido delle Secchie (a situlis) Udinese. In quell'epoca la famiglia de' Ricamatori abitava nella propria casa situata sulla piazza (ora Garibaldi) fra il borgo di Cussignacco e quello di Grazzano. — Questa data di nascita, desumesi dalla seguente nota lasciata dal detto Giovanni: « A dì 21 d'Aprile 1545 io Giovanni Recamador pitor essendo di età d'anni 57 et mesi 6 manco giorni 6, no certo homo di mal governo ecc. *Rotolo Recamador. Arch. Moroldi, Udine.*

1502. 8 Luglio - Udine — Il pittore Giovanni q. M.° Martino pittore di Udine, promette d'insegnare l'arte pittorica al giovane Giovanni di M.° Francesco del Ricamatore di Udine per quattro anni e mezzo, purchè questi sia obbediente, fedele e non lo abbandoni, dandogli il vitto, vestito e calzatura — *not. Nicolò Gubertino.* A. N. U. (DOC. I).

1517. 6 Luglio - Udine in borgo Gemona — Testamento di Elena moglie di Francesco Ricamatore, col quale vuol esser sepolta nella chiesa di S. Lucia, e lascia metà de' mobili alla figlia sua Caterina e metà ai figli Giovanni pittore e Paolo. I beni stabili sieno pure divisi per metà tra i detti due suoi figli e se Paolo proseguisse il voto fatto di divenir prete, abbia un ducato di più per sua parte. — *not. Giovanni Erasmi.* A. N. U.

*1517. *Joannes Nannis | Utinensis p. MDXVII.* — Così leggesi su un cartello dipinto su una tavola centinata superiormente, larga centimetri 60 e alta più di un metro dipinta ad olio, esistente presso il signor Federico Frizzoni Salis in Bergamo. Rappresenta la B. Vergine col bambino sulle ginocchia, seduta su trono marmoreo, sulla cui base, entro un tondo, sono raffigurati Adamo ed Eva presso l'albero del Paradiso terrestre ed ai lati del trono stanno seduti due angioletti che suonano. Nel basso a sinistra sono dipinti tre uomini in veste negra, uno dei quali con pastorale ed ai piedi la mitra, ed a destra altri due Frati e S. Giustina col pugnale al petto ed una corona regale ai piedi. Sul cielo due gruppi di cherubini e quattro gruppi di frutta pendenti da leggiere cordicelle. È opera di pretto stile veneziano o meglio friulano dell'epoca. — *Da nota del possessore presso la civ. bibliot. di Udine.*

1523. 4 Aprile - Udine — Procura di ser Giovanni Ricamatore, pittore, nel notaio Valerio Pittorio di Udine. — *not. Bortol. Decio.* A. N. U.

1524. 24 Marzo. - Roma. — Comincia a notare le spese pel Papa Clemente VII: in primo luogo le bandiere, in secondo luogo per l'opera di S. Pietro; in terzo luogo per doi arme in

charta dorata per le palme di Nostro Signore et più per tre penoni doppi dipinti da uno canto chon l'armi del Papa et lettere del Senato di Roma.

Et più uno penone grande colle sopraditte lettere del Senato, che furno per Champidoglio;

Le bandiere delli chaporigioni di Roma et più doi penoni da trombetti;

Quattro arme dorate per due paramosche di Papa;

Una bandiera con una stella dorata, la qual mistro Antonio di missier Baccio mi fecce fare;

Item il Chapitanio ovvero agente del Chapitanio ebbe una bandiera di tella dipinta con l'arme di N. S.; servì per le galere di S. Santità.

Item ebbe dicto Chapitanio delle galere una bandiera dorata a frissi chon l'arme et frissi di N. S. — *Rotolo Ricamatore. Arch. Moroldi, Udine.*

1524. 26 Settembre. - Roma — Dati dalla camera apostolica a Gio. da Udine per aver dipinte più bandiere e drappelloni. — *Bertolotti A., Artisti Veneti a Roma. Venezia 1884.*

1525. 10 Maggio - Ibid. — Dati al detto G. duc. 10 per far dorare il quadro di Nostra Donna. *Ibid.*

1525. 10 Luglio. - Ibid. — Dati ducati 32 al dipintore che ha dipinto il quadro cioè il telaio della Madonna che il puttino dorme. — *Ibid.*

1526. 18 Aprile. - Roma. — Da lettera di Gio. Francesco Fattucci a Michelangelo Buonaroti. Di m.° Giovanni da Udine (scrive) che lo mandarà a vostra posta, con questo che e' non vuole che m.° Giovanni abia a pensare se non a lavorare tutto quello che voi gli ordinarete et al tutto Sua Santità (Clemente VII) dice che voi pensiate quello che vi s'à a fare, et subito ve lo manderà, et disse: io non credo che e' finisca questa vôlta (1) in sei mesi, non che in dua.... De' casi de m.° Giovanni avvisate quello che voi volete che io faccia, perchè come ò detto, vole che lui lavori tutto quello che voi gli direte, et lui n'è contentissimo. — Aurelio Gotti, *Vita di Michelangelo Buonaroti.* Firenze, 1875, vol. I, 170.

Nota il Gotti, che Giovanni venne a Firenze per questo lavoro non prima del mese di Settembre, 1526, essendo stato, fino a quel tempo, trattenuto a Roma per due lavori statigli commessi dal Papa; uno dei quali erano otto bandiere per l'armata di Andrea Doria, e l'altro una volticciuola alla villa, che doveva esser fatta di mosaico a pesci et nicchi et livree et *altre cose belle.* Aggiunge che, Giovanni da Udine fu adoperato in Firenze nei dissegni dei vetri delle finestre della Biblioteca Medicea.

1126. 1 Luglio. - Roma. — Scrive il detto Fattucci al Buonaroti, che m.° Giovanni sarebbe andato a Firenze appena finite le 8 bandiere del Doria, che sarebbero compite tra 13 dì; di poi alla Vigna è a finire una fonte di musaico, la quale sarà finita da qui a tutto Agosto, di poi ne verrà costì. *Gotti, Op. cit.*

1528. 3 Agosto. - Udine. — Primo testamento di Giovanni Ricamatore, pittore, col quale lascia eredi sue le figlie della di lui sorella Caterina. — *not. Bartolomeo Decio.* A. N. U. (DOC. II).

1528. 19 Agosto. - Udine. — Paolo del Ricamatore, canonico di Cividale, e Caterina sua sorella rinunziano la loro parte di eredità paterna a favore di loro fratello il pittore Giovanni del q. Francesco Ricamatore. — *not. Antonio Belloni.* A. N. U.

(1) Era la vôlta della Sagrestia di S. Lorenzo in Firenze.

1529. Marzo. - Roma. — Feci nove aste rosse per il baldacchino di Nostro Signore. — Dal cit. *Rotolo Ricamatore.*

1531. 21 Aprile. - Roma. — Dati fiorini 150 a Giovanni di Udine per residuo de' 350 fiorini per le pitture di 7 vessilli del castello di S. Angelo videlicet sex quadrorum et gogliardi *(sic).*

1531. 11 Settembre. - Ibid. — Dati allo stesso ducati 25 da giulii 10 l'uno a conto della pittura delle bandiere per le galee di Antonio Doria capitano del papa alla custodia del mar tirreno. — Seguono altri pagamenti per ducati 120 fino al Maggio 1532. — *Bortolotti A. Artisti Veneti a Roma.*

1531. 17 Ottobre — Nota che Giovanni riceveva dal papa una pensione annua di scudi 80 d'oro che gli era pagata da fra Sebastiano de Lucianis dello del Piombo, pittore veneto. — *Maniago, Storia delle belle arti friulane.* Udine 1823. 355.

Tale pensione era a lui dovuta come emolumento dell'officio della Milizia di s. Pietro e si pagava dal suddetto piombatore apostolico colle rendite della sua carica. — *not. Antonio Belloni; atto 1539, 26 Aprile.* A. N. U.

1532. 21 Settembre. - Udine. — Giovanni acquista due campi in Ravosa per duc. 20. — *not. Pietro Geronimiano.* A. N. U.

1532. Io Giovanni da Udene adi primo d'Ottobrio 1532 allo nome de Dio io mi partii da Forlì chon maistro Domenico et viensi a la volta di Fiorenza.

Adi 4 di dito. io aggiunsi a Fiorenza et acchominciai di lavorare di stucho a la sagrestia di san Lorentio dove vanno le sepolture del Ducha Lorentio et Ducha Giuliano de Medici de mano de Michel Angelo Bonarotti scultore.

Item io ebbi per chonto de lavorare in dita opera e prima in la tribuna di sopra ducati 15 allo mese io ebbi per mia provisione per mesi 5 zoè pel mese di Ottubrio sopradito, Novembrio, Decembrio, Gennaro et Febbraro e poi non volsi più provisione et chominciai del mese di Marzo 1533 a non haver più provisione alcuna et a lavorare di della borsa mia sì dell' haver come del salario.

1532. adi primo d'Ottobrio, Menico da Forlì viense a lavorare chon Nostro Signore nella tribuna di san Lorentio, di stuccho a tre ghulii al dì et a tutte le spese per ella sua bocca ducati tre al mese.

1533. Item del mese di Maggio 1533 lavorò il sopradito Menico giornate disotto et ebbe por conto di suo lavorio et spesa gulii 74. — *Rotolo Recamador cit.*

1533. 17 Luglio. - Roma. — Da lettera del Fattucci al Buonaroti: Nostro Signore si contenta che vi piaccia la vòlta de m.° Joanni da Udene, et mi ha comesso expressamente che dite a m.° Joanni da parte de Sua Santità, che molte persone li ha referito che la vòlta torna molto povera di colori, e che tanta candidezza non li piace, e che Sua Santità voria più presto la vòlta della cappella (di S. Lorenzo in Firenze) assimigliasse a la vòlta della sua Vigna, che a quella de messer Baldassare da Pescia. Et sopratutto che m.° Joanni advertisca de metter colori che durano; et che siano più perpetui che si possa; che sopratutto el fuga azurri de magine et verdi azzurri et altri colori che moreno; che cussì me ha comesso Sua Santità che lo fate avvisato. — *Gotti, op. cit*

1533. 6 Novembre. - Udine. — Giovanni ricupera la casa di borgo di Gemona in Udine stata venduta da suo padre a Bertrando vasaio padre del pittore Luca Monverde (1498, 28 Giugno. not. Alvise a Cereis. A. N. U.) per duc. 50. — *not. Antonio Belloni*. A. N. U.

1533. 1 Decembre. — Comincia la rifabbrica di detta casa.

1534. 24 Febbraio. — Il Consiglio della Città di Udine udita l'istanza *del pittore Giovanni de' Ricamatori et cordialissimo concittadino*, che havendo servito per molti anni et in tempo de la florente sua etade doi Summi Pontifici ecc. gli concede terreno pubblico per portare la facciata della sua casa all' infuori in linea della contigua, facendovi un portico. — *Maniago, op. cit. 356*.

1535. 27 Febbraio. - Udine. — Compra una casa in Udine, in borgo d'Isola poco lungi dall'altra per duc. 18. — *not. Antonio Belloni*. A. N. U.

1535. 3 Aprile. - Udine. — Contratto di matrimonio di Giovanni Ricamatore pittore di Udine con donna Costanza del fu Bortolomio de Becariis di Cadore e di Elena Petronio colla dote di duc. 50 in denari et altrettanti in vesti. — *Id. ibid.* (DOC. III).

1535. 23 Aprile. - Cividale. — La Fraternità de' Battuti di Cividale dà lire 13 e soldi dieci a G. per il disegno fatto della porta e due finestre della sua Chiesa. — *Arch Ospit. Cividale*.

V. in Maniago, op. cit. pag. 360 il contratto per l'esecuzione di tale opera, della quale al presente non rimane traccia.

1535. 30 Aprile. - Udine. — Contratto di matrimonio tra Caterina di Michele calzolajo di s. Daniele q. Bortolomio Mocesio con m.° Bernardino di Morcote scalpellino in Udine figlio del q. ser Martino del lago di Lugano. Il pittore Gio. assegna alla di lui nipote la dote di duc. 100, metà in danari e metà nel corredo. — *not. Antonio Belloni*. A. N. U.

1535. 18 Novembre. - Udine. — G. compra dai Nobili Savorgnani 30 campi arativi e 6 prativi in Cussignacco presso Udine, per duc. 300, con patto di ricupera. — *not. Antonio Belloni*. A. N. U.

1536. 19 Aprile. - Cividale. — Il Consiglio della Fraternità de' Battuti di quel luogo. ordina la esecuzione della porta e due finestre da farsi sulla facciata della sua chiesa di S. Maria in Cividale, giusta il disegno dato da Giovanni Ricamatore. — *Maniago op. cit.* 360.

1536. 27 Luglio. - Roma. — Dati al pittore G. dalla Camera Apostolica per la pittura di sei pennoni e di un vessillo di cavalleria della guardia del papa e per altro vessillo e banderuole pel Capitano del mare. — *Bertolotti, op. cit.*

1536. 30 Agosto e 1 Decembre. - Udine. — G. compra campi in Udine per duc. 20. — *not. Antonio Belloni*. A. N. U.

1537. Lavora una camera di stucchi all'abate di Sesto e vescovo di Ceneda, Giovanni Grimani nel suo palazzo in Venezia. — *Rotolo Recamador cit.*

1538. 1 Maggio. - Il Consiglio Maggiore della città di Udine, elegge in Consiglier Popolare il pittore G. *Ann. Civ. Utini* XLIX, 75.

1539. Gennaio. - Eseguisce due stendardi per il Capitolo di Cividale nel Friuli per duc. 80. — *Maniago, op. cit.* 365.

1539. 26 Aprile. — Udine. — Avendo il detto pittore dato in sicurtà alla camera apostolica i suoi emolumenti dell'ufficio della milizia di S. Pietro e l'annua pensione a lui dovuta sull'ufficio del piombo, a favore de' nobili di Sbrojavacca litiganti in Roma; il dott. Giulio di Sbrojavacca per sè e fratelli garantisce il Ricamatore da ogni danno. — *not. Antonio Belloni.* A. N. U.

1539. 15 Settembre. - Finisce un camerino di stucchi nel palazzo del vescovo Gio. Grimani in Venezia per duc. 80 oltre le spese di bocca e stanza, i colori e l'oro. L'opera fu compita nell'agosto 1540. — *Maniago, op. cit.* 367.

1539. 4 Novembre. - Udine. — Procura dell'esimio pittore Giovanni del Ricamatore di Udine, Cavaliere di San Pietro *(miles s. Petri de Urbe)* nel conte Michele della Torre Cameriere di pp. Paolo III, a vendere la detta Milizia. — *not. Antonio Belloni.* A. N. U.

1540. 27 Marzo. - Udine. — Altra procura al suddetto e per lo stesso oggetto. — *Id. ibid.*

1541. 28 Gennaio. - Udine. — Fà un modello in rilievo per la rifabbrica del coro del Duomo di Udine. — *Maniago, op. cit.* 362.

Quest'opera non fu eseguita e modello e disegni andarono perduti.

1541. 12 Agosto. - Udine. — La Fraternità de' Battuti di Udine fà stimare da G. un confalone dipinto da Francesco e Pietro fratelli Floreani. — *not. Matteo Clapiceo.* A. N. U.

1542. 11 Giugno, - Udine. — Nel Consiglio della Città, si delibera che la nuova Fontana da farsi nella piazza di mercatonuovo, ora di S. Giacomo, sia eseguita sul disegno dato dal Ricamatore. — *Maniago, op. cit.* 361.

1544. G. fa un baldacchino per la Fraternità del Corpus Domini di Cividale. *Maniago, op. cit.* 366.

1545. 16 Decembre. - Udine. — Raffaello figlio del pittore Gio. Ricamatore, chiorico della diocesi di Aquileja, col permesso del padre nomina due procuratori ad ottenergli dalla curia romana il canonicato di Cividale, rinunziato in suo favore dallo zio Paolo Ricamatore ivi canonico, il 14 Decembre 1545. — *not. Antonio Belloni.* A. N. U.

1546. 20 Maggio. - Orna di stucchi la cappella di S. Maria del Monte sopra Cividale per un voto da lui fatto, ed avendo eseguite alcune piccole opere nella detta cappella, riceve dal Capitolo di Cividale il dono di un cavallo bardato. — *Maniago, op. cit.* 366.

1546. Agosto. - Parte per Loreto assieme a Rafaello suo figlio ed a sua sorella per soddisfare a un voto e torna in Udine l'8 Settembre. — *Rotolo cit.*

1547. 3 Agosto. - Udine. — Procura del pittore Giovanni Ricamatore nel magn. d. Luca de' Massimi patr. romano a riscuotergli in Roma la pensione sull'officio del Piombo. — *not. Antonio Belloni.* A. N. U.

1547. 5 Settembre. - Piacenza. — Il duca Pier Luigi Farnese invita G. ad onorare il suo stato con qualche opera. — *Maniago, op. cit.* 365.

* 1547. 25 Ottobre. - Nota che fu proto d'una grande scala esterna di pietra che dal cortile del castello di Udine conduce alla grande Sala. — *Maniago, op. cit.* 361.

Esiste ancora questo magnifico scalone, fatto eseguire dal Luogotenente veneto Giovanni Giustinian.

1548. Marzo. - Parte per Roma. — *Rotolo cit.*

1549. 27 Febbraio. - Udine. — D'ordine del Consiglio della città, si danno ducati sei « a messer Zuanne de Recamatoribus da Udene per sua mercede di esser andato de ordine nostro in essecutione di due man di lettere de la Ser.ma Signoria una volta sopra il fiume Ledra per veder di far il ponte sopra esso fiume; l'altra al loco di Marano per l'escavatione che s'ha a fare di essa Ser.ma Signoria sul fiume Torgnan appresso Muzzana, computando noli di cavallo et spese di bocca, val lire 27 soldi 4.

1549. 16 Aprile. - Riceve altri duc. 3 per esser stato a Muzzana dove era Domenico di Verona Inzegnere. — *Vol. I, N. 210, Arch. Munic. Udine.*

1550. Riceve duc. sei dal Comune di Udine per architettare nel Duomo e nel Palazzo della Citià. — *Rotolo cit.*

1550. Riceve duc 25 dal Capitolo di Cividale per aver ordinato l'organo della chiesa Collegiata sì di muro, come di legnami e d'intagli. — *Maniago, op. cit.* 366.

1550. Nel Marzo và a Roma. *Ibid.*

1551. 16 Settembre. - Udine. — Procura di G. nel nob. Pietro Radino di Verona, cav. di S. Giacomo, abitante in Roma, a provare con fede notarile, che esso G. è vivo e sano, e ad esigere da fra Guglielmo del Piombo, l'annua pensione di duc. 80 nonchè gli arretrati per prestazioni già fatte, e scudi 150 dagli eredi di Fra Sebastiano de Luciani per le pensioni decorse. — *not. Antonio Belloni.* A. N. U.

1552. 22 Marzo. - Roma. — Lettera circa disegni di m.° Gio. Ricamatore per la fabbrica del Duomo di Ceneda. — *Copia nell'Arch. Maniago.*

1552. 11 Luglio. - Udine. — Il Consiglio Maggiore della Città lo crea Proto ed Architetto di tutte le opere pubbliche e specialmente della condotta delle acque alle due fontane delle piazze della città, con annui duc. 40. — *Maniago, op. cit.* 358.

1553. 14 Luglio. - Riceve un acconto per un baldacchino fatto per la Chiesa della pieve di S. Maria di Gorto (Carnia). — *Maniago, op. cit.* 367.

1553. 20 Novembre. - Fa un Confalone per la Chiesa di S. Biagio di Cividale ed altro per quella di S. Maria di Castello di Udine. — *Ibid.* 367.

1553 circa. - S. Daniele (Friuli). — Sotto il disegno a penna di un baldacchino da farsi per la chiesa parrocchiale di detto luogo leggesi di pugno del Ricamatore:

hil baldachino he longo pie 6 e mezo onze una. Largo pie 4 $^1/_2$ onza 2, un terzo

d'onza. Et a tal misura andava damascho braza n.° 19 $^1/_2$ zoè disenove et mezo et quarta meza. Tela rossa che sia di 4 quarte alta sia braza 9, nove. Sedatorta da farse franza non sarà da libra una fra streta et larga, ma fate che la sia cremisina bona, bentorta, de bon color. — *Arch. Parrocchiale di S. Daniele*, vol. I 187.

1554. 18 Gennaio. — Era in Udine G.

1555. Su un quadro dipinto ad oglio, posseduto dall'avvocato Ottavio Federici di Napoli 30 anni or sono leggevasi su un cartello: *G. d. Udine | A.° 1555.* Era alto palmi 3 oncie 4 e mezza circa e largo palmi 2 ed oncie 5 circa. Rappresentava un vaso ornato da un mascherone con una chiocciola sull'orlo di esso. Dal terriccio sorgevano erbette e fiorellini e nel mezzo era piantato un bastone a cui stavano legati ramoscelli con frutta e fiori con varietà infinita di foglie. A sinistra con un'ape volante ed a sinistra il cartello. — *Note alle vite dei pittori del Vasari.* Triesto 1862.

1555. 8 Giugno. - Udine. — Secondo testamento autografo di Gio. Ricamatore, pittore, col quale dispone di esser sepolto nella chiesa di S. Lucia di Udine e lascia suoi eredi i figli eccetto Rafaello canonico di Cividale, ed usufruttuaria la moglie sua Costanza coll'obbligo di dotare convenientemente le figlie. — *Deposto in atti del not. Giuseppe Blaceo di Udine* A. N. U. (DOC. IV).

1555. Nel Decembre era a Roma. — *Rot. cit.*

1557. 8 Febbraio. - Udine. — Il consiglio minore della città, attesa la povertà del pubblico erario delibera sospendere col 1. d'Agosto l'annuo stipendio di Architetto del Comune a G. — *Ann. Civ. Utini* LIV, 126.

1558. Dall' 11 Agosto al 6 Decembre, nota di spese del Comune di S. Daniele del Friuli per messi spediti a Udine a Gio. Ricamatore per consigli sulla fabbrica del campanile della Chiesa di S. Michele del quale aveva dato il disegno. — *Quaderni del Giurato del detto Comune. Arch. Com. ad annum.*

1560. 22 Febbraio. - Udine. — Terzo ed ultimo testamento autografo col quale dispone di esser sepolto co' suoi figli nella chiesa di S. Lucia, morendo in Udine e lascia alla stessa uno staio di frumento. Lascia eredi in parti eguali i suoi figli e le figlie ed usufruttuaria la moglie. Priva il figlio Rafaello dell'eredità paterna, finchè possederà il canonicato di Cividale. Esclude infine ogni bastardo dall'eredità de' suoi figli. — *Maniago. op. cit.* 368. (DOC. V) (1).

1561. 18 Luglio. - Roma. — Scudi tre [dati] ad Andrea Manini speziale per tanta cera per le esequie di maestro Giovanni da Udine et scudi uno al figliuolo per cera pagata di sua borsa. — *Estratto dal Registro di Tesoreria segreta* — *Bertolotti, op. cit.* 18.

1562. 24 Novembre. - Udine. — Pre Rafaello canonico di Cividale, Apollonio e Domitillo figli del fu signor Giovanni de Ricamatori di Udine, pittore, coll' assenso della madre danno la loro sorella Elena in moglie a ser Matteo Benzone causidico in Udine, figlio del q. ser Tommaso di Spilimbergo colla dote di ducati 400 oltre ai mobili ed alle vesti e danno

(1) Fu edito scorrettamente dal Maniago e perciò ristampato dall'originale.

in conto di dote una loro casa in Udine nel borgo di Grazzano all'angolo verso la Roja confinante all'oriente rimpetto all'Ancona, a mezzodì verso le case Amaseo, stimata duc. 300. Aggingono altre casette in borgo di Isola in faccia alle case de' Savorgnani confinanti ad oriente verso le case de' Consorti, a mezzodì colle case Ricamatori, a ponente colla casa di Giacomo Foroneo ed a settentrione colla strada pubblica, case stimate duc. 100. — *not. Pietro Geronimiano.* A. N. U.

1564. 14 Giugno. - Roma. — Rafaello de' Recamatoribus già canonico ed ora palafreniere del Papa è ferito al braccio destro da Giannino di Lucca per questione di denaro. — *Bertolotti, op. cit.*

1566. Udine. — Il detto Rafaello è ferito al capo da cortello di Udine sulla piazza di mercatonuovo dai figli del dottor Bernardino Madrisio di lui padrigno, che furono banditi dal Luogotenente. — *Sentenze.* A. N. U.

1569. 19 Giugno. - Udine. — Costanza vedova del pittore Giovanni Ricamatore e moglie in secondi voti del dottor in leggi Bernardino Madrisio, ammalata da sei mesi dispone col suo testamento di esser sepolta ove piacerà a suo marito, che vien fatto suo erede in unione ai suoi figli del primo letto Rafaello canonico e Pietro Paolo. — *Dall'autografo in atti del not. Pietro Geronimiano.* A. N. U. (DOC. VI).

1576. 22 Marzo. - Cividale. — Il rev. Paolo de' Ricamatori fratello del pittore Giovanni, canonico di Cividale, fa testamento, disponendo di essere sepolto nella Chiesa Collegiata sotto il coro avanti l'altare della Pietà. Lascia a suo nipote pre Rafaello il suo superpelliceo e l'almuzia, ed a Pietro Paolo fratello di questo un ducato. Lasciò ducati 15 a sua nipote Aurora figlia del notaio udinese Giuseppe Moroldi.

Erede universale il pittore ser Girolamo Rodolfi di Cividale e suoi figli. — *not. Antonio Calcaterra.* A. N. U.

1595. 25 Giugno. - Udine. — Il Maggior Consiglio della città, letta la supplica presentata dal signor Pier Paolo Ricamatore figlio del celebre pittore Giovanni detto da Udine, nella quale, ricordate le virtù del padre, chiede di esser fatto cittadino nobile. — Viene nello stesso giorno riconosciuto come tale esso ed i suoi eredi. — *Ann. Civ. Utini.* LXV, 86, *Arch. Com. Udine.* (DOC. VII).

1655. 22 Marzo. - Udine. — Il notaio Giacinto Causidico di Udine presenta al Luogotenente il testamento autografo fatto dal fu signor Bartolomio Ricamatore nella villa di Oleis nel 1653, nel quale istituisce suo erede il signor Fabio Moroldi di lui dilettissimo ed amorosissimo parente. — *Maniago, op. cit.* 371.

# DOCUMENTI

## I.

*1502. 8 Luglio. — Udine. — Il pittore Giovanni q. Martino pittore di Udine, promette insegnare l'arte pittoria al giovane Giovanni di m.° Francesco del Ricamatore di Udine, per 4 anni e mezzo, dandogli vitto, vestito e calzature.*

Millesimo quingentesimo secundo. ind. V. die octavo Julii. Utini in domo infrascripti m.[i] Francisci a racamatoris de Utino, presentibus ven. fratre Bartholomeo ordinis S. Francisci a Vinea q. Nicolai Van de Utino et Petro Piva caballario testibus etc.

Ibique m.[r] Franciscus a Racamatoris de Utino in burgo Glemone habitans, presente ven. domino fratre Francisco eius sororio Ordinis S. Francisci a Vinea de Utino et consentiens posuit et pacto dedit Joannem eius filium pupillum m.° Joanni pictori filio m.[i] Martini pictoris de Utino ad adiscendum et operandam artem pictoris hinc ad annos quatuor cum dimidio, promittens solemniter sine aliqua exceptione iuris vel facti se obligando dicto m.° Joanni pro se et heredibus suis stipulanti se facturum et se curaturum quod dictus Joannes eius filius hinc ad dictum terminum perseverabit et continue cum dicto m.° Joanne morabitur et fideliter ac studiose faciet et operabitur quecumque dictus m.[r] Joannes circa doctrinam et exercitium ipsius artis, preceperit et res eius et cuiuscumque alterius que essent penes eum bona fide custodiet et salvabit et furtum non faciet nec volenti facere consentiet neque fugiet vel ab eo discedet hinc ad terminum supradictum et si aliquod eorum fecerit, satisfaciet per hoc ipse m.[r] Franciscus dicto m.° Joanni et eum indemnem servabit, specialiter faciet et curabit quod ipse Joannes filius quot diebus ante terminum preter ipsius eius magistri voluntatem discedet vel removebit a continuo esercitio dicte artis tot ei refaciet et restaurabit in eodem opere exercitioque ad suam voluntatem post terminum supradictum. Et e contra quia dictus m.[r] Joannes promisit et convenit solemni stipulatione dare dicto Joanni pupillo decenter et debite victum et vestitum et calceamentum hinc ad terminum supradictum. Que omnia et singula partes ipse promiserunt vicissim scilicet unus alteri ad invicem solemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus firma et rata habere, tenere, observare et adimplere et non contrafacere, dicere vel venire aliqua ratione vel causa, de iure

vel de facto sub pena dupli questionis movende ad invicem inter ipsos stipulata et promissa et refectione damnorum et expensarum hinc inde litis et extra et obligatione bonorum utriusque partis et pena soluta vel non predicta omnia et singula firma perdurent.

*(Not. Nicolò Gubertino — A. N. U.)*

II.

*1528. 3 Agosto. — Udine. — Primo testamento del pittore Giovanni Ricamatore di Udine.*

In Christi nomine amen. Anno Nativ. ejusdem 1528, ind. I. die vero lunæ 3 mensis Augusti. Actum Utini in Foronovo in studio mei Notarij, presentibus nobilibus ser Nicolao a Masero et ser Leonardo Amaseo civibus Utinensibus et ser Jacocobo Zamoro et Simone Pauli Carnei Utini habitantibus etc. testibus vocatis et ab ore proprio infrascripti testatoris rogatis:

Itique Ser Joannes Pictor q.m ser Francisci Recamatoris de Utino sanus Dei gratia mente sensu et intellectu ac corpore, intendens se conferre Romam et ibi commorari et timens dubios et inopinatos mortis eventus suarum rerum et bonorum per presens nuncupativum Testamentum quod dicitur sine scriptis dispositionem in hunc modum facere procuravit. In primis quidem animam suam altissimo Creatori humiliter commendavit. Item legavit pro anima sua et in remissione peccatorum suorum Sacro Monti Pietatis de Utino duc. auri 10 ad lib. 6:4 pro ducato semel tantum dandos per infrascriptos heredes suos. In omnibus autem alijs suis bonis mobilibus et immobilibus presentibus et futuris, iuribus et actionibus, creditis et excossis universales heredes suos instituit et esse voluit Antoniam et Magdalenam sorores ejus nepotes ex d.na Chatarina sorore ipsius testatoris et uxore Magistri Michaelis Cerdonis de Sancto Daniele equalibus et equis portionibus et decedente una earum absque filijs vel filiabus legittime descendentibus, altera succedere debeat in portione talis defunctæ: et ambabus decedentibus absque filiis vel filiabus ut supra una sive duæ primæ puellæ nasciturae ex istis iugalibus succedere debeat in equis portionibus in bonis defunctarum et una decedente sine filiis vel filiabus alia succedere debeat, quibus omnibus decedentibus absque filiis vel filiabus ex eis legitime descendentibus, quod Deus avertat, substituit Ven. Fraternitatem S. Mariæ de Castello de Utino cum condictione et pacto quod ipsæ ejus neptes sub pena privationis portionis suæ non debeant se maritare sine licentia patris earum et ser Valerii Pictorii notarii Utinensis, quos ex nunc ejus Commissarios et huius sui testamenti executores instituit et esse voluit: et hanc quidem esse voluit ejus ultimum testamentum, quod valere voluit jure testamenti et si jure testamenti valere non possit, valere voluit jure Codicillorum et si jure Codicillorom valere non possit, valere voluit jure donationis causa mortis vel alio quovis jure quo magis et melius tenere possit et debeat.

*(Notaio Bortolomeo Decio* — A. N. U.)

III.

*1535. 3 Aprile. — Udine. — Patti dotali di Costanza de Becariis col pittore Giovanni Ricamatore.*

In Christi nomine amen. Die Sàbati 3 Aprilis 1535. ind. octava. Convenerunt in unum ser Augustinus Petronius et ser Jacobus de Modio notarius, ser David de Fenarolis et Johannes Fabricius de Postcolle et ser Bernardinus de Brunaleschis speciarius Utini, ii quatuor sororii, pro honesta d. Constantia filia q. Bortholomei de Becariis de Cadubrio et dnæ Zenevræ iugalium, cuius d. Constantiæ dictus ser Augustinus avunculus est, pro qua promiserunt omnes de rato ex una et ser Joannes Recamatoris pictor nobilis Utinensis pro se ipso ex altera ; ubi in primis facta fuit promissio secundum consuetum quod accedet mutuus consensus dictorum ser Joannis ac d. Constantiæ per verba de presenti de legittimo matrimonio inter eos. Deinde dicti ser Augustinus et reliqui ut supra agentes pro dicta d. Constantia constituerunt ducatos centum ad libras 6, solidos 4 pro ducato, videlicet 50 pro dote et 50 pro prestamentis dictæ dominæ ultra quod ipsa reperiretur habere de suo portatu tam a capite quam a dorso et omnes centum ibi tradiderunt eidem ser Joanni recipienti manualiter et numeraliter in auro et monetis. Qui, solutione attenta, e contra fecit ipsis et mihi Notario uti publica persona stipulante vice et nomine omnium et singulorum quorum interest vel intererit finem remissionem paternam, maternam, avitam et collateralem. Declarando expresse quod in ipsis ducatis 100 sic constitutis et ibi solutis includitur totum legatum dictæ d. Constantiæ per q. d. Jacobum Panecum de ducatis 60; e contra vero idem ser Joannes constituit et promisit duc. 50 pro contradote dictæ Sponsæ seu contrapactis, quod intelligantur et regulentur iuxta formam Constitutionis Patriæ et subarrare ipsam cum condecentibus anulis. Quæ omnia promiserunt hinc inde firmiter observare, exequi et adimplere et numquam contrafacere sub pena et obligatione bonorum suorum omnium mobilium et immobilium presentium et futurorum.

Actum Utini in domo nobilis d. Petri Antonii q. d. Prosdocimi de Sbrojavacha ipso et domino Petro q. d. Aloisii de Cordevato ac eiusdem d. Petri famulo Joanne q. Nicolai Georgi de Glemona testibus vocatis, rogatis et habitis.

(*Notaio Antonio Belloni* — A. N. U.)

IV.

*1555. 8 Giugno. — Udine. — Secondo testamento del pittore Giovanni Ricamatore.*

(*sic*) hal nome di dio del 1555 a li 8 Zugno in Udine.

in casa mia in borgo di gemona.

Jo Zuane Racamadore pitore de Udine fiolo che fu de Francescho de Racamadore hessendo sano per la dio gracia si de mente chome de la persona ma per che

l'homo alevolte non ha tempo de hordinar li soi fatti che quando lomo he amalato mi pare chel abia da far hasai chon hil male ne mi pare chel posi pensar bene ali fatti soi di casa per tanto per mia satisfacion io chosi pensato di far questo mio testamento di mia man propria scritto et prego dio et la sua Santa madre verzene maria chon tutti li soi Santi et Sante et chi sera judice hordinario che me lo fazi haver esechucion secondo lamia sotto scritta intencione et voluntà chosi prego mia muglier et figli si maschi chome femine che mi saran heredi che chosi esequisquan chosi li soi coritori senan bisogno et prima

Io laso al convento de S.ta Lucia de Udine una quarta di formento di fitto per lanima mia che li sia consigniata per uno di quelli masari che melo pagan et per che anno hil pato dipotersi francare tali masari asua posta : li frati sene comperera una altra chomesusa di fare chon quelli denari li sara dati per tal francacion ma se per sorte io morisse fora de Udine che io non fuse sepulto ha S.ta Lucia non li lasa niente atal convento ma siben sevi saro sepulto in la sopradetta giesia ditta di sopra apresso a li mei figli desidero deser posto hover sepulto chon questo che li frati mi fazan cantar hogni anno una messa chon le sue vizilie al tempo del mio anovale chome susa di fare per li altri.

Item io voglio che le mie faculta et roba tanto stabili come mobili sitereni chome case chosi debiti chome chome (*sic*) che crediti io constituisco eredi mei fioli vniversali legitimi naturali maschi sotto fidecomiso di rede in rede usque adinfinitum de la linia masculina disesi. Ma ha mio fiolo Raphaiello canonicho de Cividale quando chel sera in del suo canonicato io non voglio chel abia niente altro del mio per che la asai et piu de laltri fratelli chosi per sorte sel non vora attender a far bene et aviver di bon canonicho che per sue pacie el perdesse hil canonicato suo damno Jo in questo caso io non lo per excusato anzi io lo privo chome sel non mi fusse fioli dogni mia eredita et faculta chosi dela legitima perche io speso in farlo canonicho cento et trenta schudi doro in le bole sue et piu ha tor hil posesso acora non so che ducati che li debia bastar per la sua parte: Ma sequando chel sera canonicho dopoi la morte dimio fradello sel vivera hil ditto raphaiello mio fiolo chel non volesse esser canonicho et chel renunciasse hil ditto suo canonicato auno de li soi fradelli carnali in questo caso chel posi aver la sua porcion chome li altri soi fratelli Ma quello tale mio fiolo che sara fatto canonico mancho lui non habia daver altra mente de la mia eredità hover faculta como lo ditto Raphaiello per che li sara bastevole la sua intrata del canonicato per che li altri fratelli non li po tocar tanto quanta sara lintrata del dito canonicato chon un gran pezo.

Lemie fiole femine io intendo et voglio che le sian maritate chon le mie faculta de le quale faculta ne sian cavata la sa dotta secondo che parera ha sua madre sela sara viva et sela non vivesse secondo che parera a li soi fratelli ala mazor parte de loro et se saran pupilli che li lor curitori poson dispor in tal dotacion de leditte mie fiole quanto la sua madre hovero fratelli et in questa parte hil fide comisso non sia di nisun valore per causa de ledote de le ditte mie fiole.

Item io laso che nisun mio fiolo non posi astrenzer hil fratello hover fratelli ha partir la mia facultà perfina a trenta cinque anni de la sua eta di quello tale che vorà partire et sel volesse partir et astrenzer li fratelli che in mediate caschi de le

sue rason et non abia niente de la mia heredita salvo la legitima ma sel sara canonico non voglio chel abia altro salvo se za la linia de figli maschi sela mancasse che in questo caso io voglio che tali canonici posono ereditar la mia roba simobili come che stabili ma non za nisuno suo fiolo bastardo ne mascho ne femina.

Ma seper sorte Manchasse la Linia masculina che mie fiole posono hereditar in lor cambio hover li soi heredi disesi di loro nascino maschi et senon seran maschi sian fememine (*sic*) sue fiole legitime et naturale pur chon la clausula del fide comiso di rede in rede usque ad infinitum chome di sopra seditto de li figlioli maschi.

Et sel mancasse le sopraditte Linie si masculine che fiminine di mei figli et figlie che la mia faculta torni in li eredi di mia sorella Catarina ali maschi sel ne sera se non ale femine.

Et sel mancasse le sopraditte Linie del tuto che le mie faculta vadano ali eredi de le sorelle di mia Muglier et mie cogniate a li maschi sel ne sara sinon ale femine.

Item io anullo et casso un testamento che gia feci molti ani fa per man di Ser bortolomio decio ho il fratello, in nanci che io mi maritasse che lassava erede mia neza Antonia per che io non non aveva fioli in quel tempo per che io era dunzello alora.

Item io lasso per lultima mia volunta et codicillo lamia dona Costanza mia muglier dona et madona fin che la vive usefrutunaria dituta la mia roba et che non li sia revisto conto nisuno dumodo che lanon si mariti facendo vita vedovale et casta et sela si volesse maritar che labia la sua dota ma de la contradota li sia difalcato ducati tredese chebe suo barba Agostino da me de ducati 25 et non ho auto in dreto salvo ducati 12 et ditti D. 13 chel mi resto chome consentì lamadre dessa mia dona chosi lamia madona muglier fu contenta per tanto io voglio che a lei netochi di tal mio danno per esser suo barba fratello di sua madre carnale

et se in tuto tal mio testemento non safronta chon la copia chosi hapunto daverbo ad verbo non minporta mi basta chel sugetto ho voglia dir tenor di tal testemento sia ad un medesimo modo hover andar et mia intencione di sorte che dove che questo mancha la copia suplira de laltro che una medesima cosa matuti doi stano bene sil testemento chome che la copia et secondo la mia mera intencione.

Item io voglio che lamia dona non possi vender ne impegniar et sel sara riscosso qualche cossa che li denari sia posti in sul monte de la pieta fin che sinvestiscono unaltra volta.

Et Jo Zuane R.[re] de Udene pitore soprascritto et sottoscritto io fatto questo mio testamento de lamia mera et propria volunta et scritto chon lamia propria mano del sopraditto tenpo 1555. Las Deio.

Et questo tale testamento io lasso in mano di Ser iosepho placeio nodaro dudene che lo conservi a zo che abisogniando li mei eredi sene posono servire abenche la copia che io mi riservo apreso di me sia di mia man propria et de la medesima natura et tenor di questa et cosi mi son soprascritto in nel principio et fine di questo mio testamento et codicillo.

Et nota che dove chio lasso una quarta di formento hali frati di Santa Lucia io

intendo che tal formento sia di valor di ducati cinque chome ho conperato io ancora in tute le mie conpere de le mie faculta.

*Nell'altra pagina stà scritto in colonna:*

del 1555
testamento di me Zuan Recamador
scritto di mia man propia et dato
ha Ser iosepho placeio che lo tenga
apresso di se fina che al Signor dio
piacera chel fazi di bisogno ha
li mei heredi dopo la vita mia
Ma quando chel acadera chel si faza
aprir chon licencia del judize azo
chel suceda chel non sia stato aperto
et viciato in nisun modo per piu
satisfacion de li mei heredi che sarano
dopo di me se adio piacera chel ne sia

*E sotto di mano del Notaio Giuseppe Blaceo:*

S. Mariæ Gratiarum. Providus vir Ser Joannes de Recamatoribus Utini manu sua propria exibuit mihi Josepho Blazeo Notario Utinensi presens, ut dixit, Testamentum. Ibidem existentibus omnibus suprascriptis Dominis Fratribus Desiderio Priore, Theodoro, Simpliciano, Pio, Thadeo et Leone Alexandro Ordinis dicti Conventus qui de uno in unum se subscripserunt ibidem ut apparet a tergo presentis Testamenti cum eorum sigillis, testibus vocatis et ab ore proprio ipsius S. Joannis rogatis. Presentibus insupra exhibitioni ipsius Testamenti Nob. viro D. Ascanio de Strassoldo et Ser Donato Bagatino deauratore Utini.

*Di fronte alla dichiarazione del Notaio sono le seguenti firme con i suggelli impressi in cera rossa:*

*(L. S.)* Fra Desiderio di Cremona priore del Convento di S. Maria de grazie de Udine fui pregato da M. Jo. Recamador a esser testimonio et lo sigilato del mio sigillo.
Et io F. Theodoro da Udene fui presente quanto di sopra etc. cum el mio sigillo sigillato.
Et io F. Deodato Parmesan fui presente etc.
Et io F. Simplician id.
Io F. Pio da Piasenza id.
Io F. Tadio da Venetia id.
Io F. Leon Alessandro da Bergamo id.

*(Dall'autografo negli atti del notaio udinese Giuseppe Blaceo* — A. N. U.)

V.

*1560, 22 Febbraio, — Udine. — Terzo ed ultimo testamento del pittore Giovanni Ricamatore.*

Honorabilis vir S. Joannes de Recamatoribus pictor et civis Utini existens in claustro Venerandi Conventus Divæ Mariæ Gratiarum de Utino ad presentiam septem testium ore proprio ipsius rogatorum qui etiam singuli sese subscripserunt et sigillum suum sigillatim posuerunt, deposuit penes me Paulum de Caprileis Civem et Notarium Collegiatum ad id et ab eodem S. Joanne rogatus testamentum suum in scriptis, quod in capsula mea de nuce reposuit aperiendum postmodum ut in notula hodierna die per me ad presentiam ejusdem auctoris et testium ibi nominatorum facta a tergo, sive magis in frontispicio ejusdem testamenti.

Testamentum in scriptis conditum per D. Joannem de Raccamatoribus Pictorem celeberrimum et civem Utini issigillatum et publicatum in ejus calce et hic confictum in sequenti folio cum omnibus ejus solemnitatibus adhibitis ut in eo.

*Segue in un foglio il testamento di Giovanni Ricamatore scritto di proprio suo pugno:*

hal nome de lonipotente idio padre fiolo et Spiritu santo amen del 1560 ali 22 febraro in Udine in borgo di Gemona in casa mia propia de mi Zuan Racamador pitore fiol del q. francescho. Io Zuan Racamadore pitor de Udene fiolo che fu dil q. Francescho del Racamador hessendo sano per ladio gratia si de la mente chome che de lapersona per non mancar di prudencia come debe hogni bon padre di fameglia di hordinar la casa sua et eredita de li mei fioli in tempo di poter ben dispor chon bon inteleto le sue faculta in tempo che lomo he sano in per ho che quando lomo he amalato non atempo dipensar ali fati soi chon quieta danimo per tanto per mia satisfacion io chosi pensato di far questo mio testamento di mia man propia scritto et prego dio et la sua santa madre Maria verzene chon tuti li soi santi et sante del paradiso che mi favorischon questa mia intencione sotoscritta. Li iudici che sara in quel tempo se per sorte lacadesse discordia fra li mei eredi per tal mio testamento che esquiscano secondo questa soto scrita mia volunta et prima cometo a li mei eredi per tal mio testamento desequir chon amor et carita questo mio testamento et primo se al Signor dio piacera che io mora ha Udine io laso per lanima mia al convento di Santa Lucia Lire 4 Soldi 7 arason dun star di formento per una volta tanto ma se io murise fora de Udine non li lasso niente ma morendo a Udine io voglio eser sepulto dove sepulti li mei figlioli a S.ta Lucia de Udine con 4 torze et li cerij di S.ta Maria di castello et quelli de li batudi de lospedal grande per eser io de la fradaia ma dele quatro torze fate che doi ne resti per le mese chome susa di far zoe che non entrano in gesia doi di loro che tornano a casa per usarle poi ale messe de li esequij, setale etc. Item io voglio che le mie facultà masime stabili si case chome tereni si crediti che sian heredi li mei

fioli maschi et le mie fiole femine chome li maschi sono li sara fata dota fora de la faculta de la mia roba ma non avendo auta dota fora desa faculta voglio che loro abino la sua parte chome li maschi in vita loro de ledite fiole femine ma dopoi lavita loro zoe dese femine voglio che tal lor porcion torni ali maschi mei fioli ho soi eredi soto fide comisso di rede in rede usque ad infinitum acio che non posan vender niente masime de la linia masculina mancho feminina ma sel sara rischoso niente si case chome canpi voglio che gli denari sian dipositi in sul monte de lapieta fin che sia investiti unaltra volta et resti tali beni pur soto hil fide comisso chome sedito di sopra usque ad infinitum. Ma mio fiolo raphaiello canonico de cividale per aver speso in le sue bole de lo suo canonicato et lui avermi tolti una volta schudi 27 zoe vintisette doro ho 28 et avermi cavato de man per andar aroma in doi volte piu di 20 schudi et avermi fati molti dani in laroba di casa si in formento chome che in molte robe di casa toltomi et mandate amale di sorte che lauto a questa hora piu che non li tocheria in sua parte pertanto io lo escludo et privo di tal mia eredita se za lui non volendo eser canonicho et chel renunciase auno di soi fradeli carnali tal canonicato che renunciandolo io son contento che labia la sua parte de lamia faculta altra mente non: se za la linia de li diti mei fioli mancasse che Dio non lo voglia in questo caso io son contento che lui sia erede de lamia faculta si stabili come che mobili io voglio in tal caso che lui sia erede. Ma seper sorte li mei fioli non havessero heredi in questo caso io voglio che dopoi li mia fioli maschi et hil canonico ancora ma lo dito canonico selavese figli laso niente abastardi ne maschio ne femina cosi ali fioli di mei fioli legitimi et naturali senon averan fioli maschi ne femine in questo caso liditi mei fioli posino dispor de la dita mia heredità in chi piacera cenza hil dito canonico zoe chel dito canonico non esendo erede non sabia adinpazar di dita heredita salvo sel restase vivo dopoi li altri mia fioli et soi eredi in questo lui posi dispor de la dita mia eredita ma non lasar a soi bastardi ne bastarde. Ma se per sorte li mei fioli non avessero figli ne maschi ne femine et che avesero a lasar tal mia eredita a parenti lontani del sangue in questo caso io voglio che le mie fiole femine et soi figlioli sian mia eredi prima che zente strania che non sia dela mia casada et se non avesero eredi che posino atestar et lasar a chi par a loro.

Ancora sel parera ala mia dona et moglie di voler far dinari per dota de le mie fiole io son contento che lavendi de li mei beni per quatro cento ducati zoe ducati dusento per una et in questo caso hil fide comisso mio non sia di nisun valore che cosi saro contento et satisfato azio che le siposino maritar se a dio piacera quando sara qualche ventura per loro. Item un testamento che io feci inanzi che mi maritase per man del decio che io lasava erede mie neze per non aver ne moglie ne fioli alora io anulo et caso chel non sia di nisun valore.

Cosi unaltro testamento fato dimia man che feci del 1555 ali 21 de otubrio che ebe ser iosepho placeio quando viveva io anulo et casso chel non sia di nisun valore.

Iten io laso la mia dona fin che lavive dona et madona et usufrutuaria ditute le mie intrate si mobili come che stabili et che non sili posi far render conto dital

mie intrate ma volendosi maritar non li laso si non la sua dota et contradota mancho ducati 13 zoe tredese che suo barba agustino ebe dame 25 ducati et non nebe in dreto si non 12 et lei acosenti a tal mia in prestita che io li fece in quelli di che io mi maritai non un mese dopoi et sua madre de lamia dona fu causa dita facenda.

Iten non voglio che la mia dona posi vender nisun stabile salvo per conto de le dote dimie fiole chome e dito disopra.

Iten deli mobili di casa io voglio che sian divisi equalmente a hogni uno abi la sua parte sesi voran partire luno da laltro quando sara de la eta dita disoto.

Ma quel tal fratello che si vora partir non siposi partir dali altri fina ali 25 anni de la sua eta et sel vora aforzar li altri chel non abia niente de lamia faculta nemobili ne stabili ma quando lavera 25 anni fazi come li parera aloro.

Iten se unaltro de li mei fioli diventase canonico di cividale hover de udine ancora quello io non voglio che labia parte de lemie intrate salvo la casa sel sara canonico de udine per lasar piu acomodati li altri fratelli soi perche le pocha roba da partire atante boche.

Et questa sie lamia ultima voluntà et sel noval per testamento vaglia per codicillo seno val per codicillo vaglia per donacion fata a li mei heredi chon le dite condicione dite di sopra Las deio cosi el Signor dio omnipotente li lasi goder in pace et viver longo tempo co sanita conservandosi nel timor di dio et de la sua santa madre et de li soi santi et sante del paradiso amen.

Et Io Zuan R.re pitor ho scritto questo mio testamento dimia man propia soprascrito et sottoscrito et lo faro sizelar dali testimonij di fora scriti con hil suo sizello sizolato li diti testemonij pregati dame per mio amor et sua cortesia.

Avertisesi che dove io fazo mencion de lamia sepoltura io non ho parlato hover scrito di chi io abia da esser ascorto de li preti ne bastera x frati hil convento di S.ta Lucia mi basterà per non vi dar spesa ma ricordativi di pregar hil Sig. Dio per me et cavarmi del purgatorio quando sara la stacione chome seti soliti di far quando sipiglia tal perdono per causa del nostro confesionale.

Ancora io vi ricordo di questo mio testamento lo in doi lochi ma le una cosa medesima questo lo fato acio che uno resti in casa laltro resti al nodaro aciò seluno siperdese laltro si posi servirse per mancho spesa.

finis.

*Segue la lettura fatta al D.r Bernardino Madrisio il 20 Marzo 1566.*
*A tergo sono le seguenti firme munite coi rispettivi sigilli.*

*(L. S.)* io fra theodoro da udene prior dal Convento de S. Maria de gratia de udene fui pregato da Mis. Zuan recamator a eser testimonio al presente testamento et lo sigilato col mio solito sigilo.
io Fra benedeto da cocalio ut supra
io fra deodato da Soragna id.
io fra Nicolo da Vicenza id.

Io fra Leonardo Alessandro da Bergamo id.
io fra Giulio Sbruglio id.
io fra Hieronimo da valvason id.

Die dominica 25 Februarij 1560.

Actum Utini in claustro Ven. Conventus D. Mariae Gratiarum Dominorum fratrum Observantium presentibus testibus retroscriptis, qui unanimes et uno et eodem ore affirmaverunt sese rogatos ab honorabili Domino Joanne de raccomatoribus sive Utini singulariter in testes presentis ejus testamenti fuisse seque in fide et robur illius firmitatis et magis validum subscripsisse manu propria et singulos singulum sigillum proprium apposuisse. Ubi idem D. Joannes penes me Paulum de Caprileis civem et Notarium Utinensem Collegiatum hoc idem suum testamentum in scriptis exhibuit dicens velle illud omnino inviolabilem sortire effectum et cassans et annullans tam alterum ejus testamentum factum et exhibitum in scriptis manu Egr. S. Josephi Blacei Not. Utin. quam aliud quodcumque testamentum suum usque factum.

*Segue di pugno di Giovanni Ricamatore:*

fate che quando hel sabia adoperar chel sia aperto dal zudice zoe dal Logotenente hover del suo vicario che sara a quel tenpo azio che li sia data piu fede per eser scrito di mia man di me Zuan Racamador de Udine pitor del 1560 di 24 febraro sigelato dali retro scriti testimoni fata fede per la man propria.

(*Dall'autografo negli atti del notaio Paolo a Caprileis.* — A. N. U.)

VI.

*1569. 19 Gennaio. — Udine. — Testamento di Costanza vedova del pittore Giovanni Ricamatore, moglie in II. voti del D.r Bernardino Madrisio.*

Al nome del nostro Signore Jesu Christo et della sua Sacratissima Madre Vergine Maria: Io Costanza relita del q.m m.o Zuane de Racamatori et hora Consorte dell'Ecc. messer Bernardino Madrisio (1) Dotore, inferma del corpo, ma della mente sana essendo già da sei mesi fin hora vexada da una infermità volendo hordinare le cose mie anchora che debile siano per lo presente mio Testamento mento hordino et dispono come qui sotto si contien:

Primo ricomando l'anima mia al mio Signore Jesu Christo quando piacera de trarme a una altra meior vitta voglio che lo corpo mio sia sepolto dove piacera allo Eccellente m. Bernardino mio consorte, et voglio che del corpo della mia dotte sian fatti li miei funerali, le messe de S. Grigorio et lo mio aniversa-

(1) Morì il Dottor Bernardino Madrisio il 25 Agosto 1571 lasciando eredi Artemisia ed Ortensia sue figlie e Albino, Attilio e Silvio suoi figli. Il Madrisio era stato maritato in primi voti a Pantasilea Erasmi.

rio da esser il tutto secondo la volonta et arbitrio di esso m. Bernardino mio consorte.

Secondo per Rimission di miei peccatti lasio al sacro monte de pieta semel tantum Duc. duoi a L. 6:4 per ducato da esser tratti del corpo della mia Dotte et dati in termine d'un anno dopoi la mia morte.

Et perche Madona Arthimisia mia fiastra et fiola dell' Ecc. m. Bernardino mio consorte senza saputa del Padre per avanti mi à prestato Duc. 4 a L. 6:4 per Duc. con li quali io fece dir le messe di S. Grigorio et feci altre limosine per l'anima di miei fioli Polonio et Michel Angelo per tanto voglio sian cavati della mia dote et restituiti a essa madonna Arthemisia.

Et considerando lo grande amore che verso di me à dimostrato et hora dimostra esso m. Bernardino mio consorte le grave spese che lui à fatte et hora fa in questa mia infirmità, quale ho patido da sei mesi in qua, et hora patisco et nella quale esso m. Bernardino mai mi ha ribandonata anci personalmente di continuo di et notte mai è sta stancho in aiutarmi et esser assiduo alla mia cura con uno ardentissimo amore, per tanto non volendo io esser ingrata anchora che le forze mie, et la mia facultà sian tenue, pur di quel pocho che io posso voglio che esso m. Bernardino contento almeno del mio bon volere habbia a participare insieme con li mei fioli.

Et percio esso m. Bernardino mio consorte instituischo Herede universale in la mia dotte rason dotale insieme con Raphaele et Piero Paulo miei fioli equalmente et cossi tutti tre equalmente instituischo ad equal partido, precipue in la mia dotte et ragion dotale.

Et perchè dopoi contratto lo matrimonio con esso m. Bernardino et avanti che fusse tradotta a casa sua, essendo Raphaele a Roma io fui non pocho aiutata da esso m. Bernardino per molti mesi facendomi le spese non solamente a mi ma anchora a dui miei fioli et una fantescha, et di poi essendo ritornato Raphaele di Roma con una sua meretrice et havendome schaciata de casa et toltomi il letto di sotto disfatame la litiera facendomi dormire sopra le casse, anchor che fosse lo tempo dell' Inverno dapoi tradota a casa de m. Bernardino etiam mi tiense in lite per più mesi non obstante che lo detto m. Bernardino sustinesse il peso del matrimonio senza poter per tal lite consequir la mia misera dote et rason dotale et dipoi havendo detto m. Bernardino per gratification mia remesso a essi fioli et li interusurij et spese della lite.

Pertanto non lo potendo in altro remunerare secondo lo desiderio mio voglio che esso m. Bernardino mio consorte sia tenuto ad exbursar la portione spectante si di dotte come rason dotale a essi miei fioli in duoi anni dopoi la mia morte videlicet la mita per anno.

Et questa voglio sia la mia ultima volonta et dispositione quale voglio che al tutto habbia logo o per testamento o per codicillo o per donation remuneratoria o per qualunque altra via che meglio valer possa.

1569. 19 Gennaio fu dalla detta D. Costanza dato al Notaio Pietro Jeronimiano

di Udine, il soprascritto Testamento scritto in bel carattere, qual atto fu sottoscritto da sette Testimonj e munito dei loro sigilli.

1569. 18 Marzo. Fu pubblicato il d.° Testamento innanzi al Vicario del L. T.^e presenti il d.^r Bernardino Madrisio e il Rev. D. Rafaello figli della detta D. Costanza defunta.

*(Not. Pietro Gerominiano* — A. N. U.)

VII.

*1595. 25 Giugno. — È fatto nobile udinese Pietro Paolo Ricamatore.*

Nel Consiglio della Città di Udine il 25 Giugno il 25 Giugno 1595 venne letta la supplica :

*Ill.^mo Signor Luogotenente, molto Illustri Signori Deputati, Illustri Consiglieri.*

Sogliono le virtù ordinariamente illustrare gli uomini tutto che oscuramente nati innalzan loro et le famiglie a supremi gradi di honore, proprio premio de' virtuosi et farli amplissimo adito alle più alte et sublimi dignità, che da qual si voglia nobilmente ed altamente disceso si possano sperare. Di ciò si vedono così copiosi esempi e nelle antiche e nelle moderne istorie, che fia superfluo in questo loco rammentarne pur uno. Ma ora una virtù di non poca stima posseduta in suprema eccellenza dal q^m Messer Giovanni mio padre, per la quale si fece degno della grazia di molti supremi Principi ed in particolare di N. S. Papa Paolo III di felicissima memoria, preclude per opinione di alcuni a me Pietro Paolo suo figliuolo la strada in questo illustre Consiglio di poter aspirare a quelli officii et beneficii che per leggi sue particolari e per decreto del Ser.^mo Principe in persone Nobili solamente si possono conferire. Io a che a nessun modo intendo, che le leggi in me siano punto alterate e che desidero esser favorito sì, ma senza disgusto d'alcuno, ricorro con questa breve et umil supplica alla cortesia e generosità di VV. SS. Illustri, pregandole a farmi abile a tutti gli officii e beneficii di persona nobile. A questo modo ed io otteniró l' intento mio e levarò ogni mala soddisfazione a quelli che han per opinione l'arte virtuosa di mio padre pur numerata dai savii fra le liberali, essermi d' impedimento a simili officii. Di questo restarò a tutti in generale ed in particolare tanto obbligato, quanto ricerca la grandezza ed importanza del beneficio ed oltre ch'esse favoriranno un uomo che spenderà sempre la vita in servizio di questo pubblico, siano sicure, che in tutte le sue azioni si sforzerà farli conoscere, che non averanno esaudito persona indegna.

Di VV. SS. molto illustri

perpetuo servitore
PIETRO PAOLO RECAMATORE

Fu fatta parte che dichiarò il suddetto Pietro Paolo Recamatore per Nobile Cittadino di Udine e perciò capace di ogni officio e beneficio.

*(Dal Vol. LXV Ann. della città a pag. 86).*

Arma concessa al pittore Pordenone
dal Re d'Ungheria Giovanni Zapolski nel 1535

**omeo de Lodesanis**
distretto di Brescia

**elo de Lodesanis**
**o de Corticellis**
elle villa del Bresciano) (*)
agiato possidente abitante in
al 1480 al 1525, testò nel 1525
edi i figli e dispose la sua se-
chiesa di S. Marco di Porde-
in Maddalena . . . . . .

**ovanni Antonio**
**o il PORDENONE**
in Pordenone nel 1484, morto
13 gennaio 1539, denominato
archiense o Regillo
maritato
tasia di m.° Stefano battilana
Amosa (Belluno) abit. in Porde-
Patti dotali 1504, 1 ottobre;
abetta di m.° Francesco Qua-
e di Pordenone. P. D. 1513. Era
a, con un figlio, di m.° Nicolò
re q. ser Francesco di Spilim-
;
abetta Frescolini di Pordenone.
1533, 1 aprile

**Baldassare**
in Maria di Nicolò detto Cargnelutto,
di Tiezzo nel 1536

**Elena**
morta prima del 1531

**Antonio** detto **Negro**
pittore
bandito per rissa nel 1547

**Attilio**
notaio 1560-1580

**Graziosa**
della II moglie
ittore Pomponio Amalteo
D. 1534, 29 giugno

**Cassandra**

**Regilla**

**Luisa**
della II moglie
in Vincenzo de Rossitis detto del
Sale, di Pordenone

(*) Da un atto del notajo di Pordenone Giovannussio « *1429 Ser Baptista filius prudentis viri Ser Alovisii de Curtisella de Comis* » si arguisce che individui di questa famiglia prima del padre e dell'avo del celebre pittore avevano preso stanza in Pordenone, e che la famiglia originaria del Comasco passò a Corticella e quindi a Pordenone sempre coll'esercizio della arte muraria.

# FAMIGLIA

DEL PITTORE

# PORDENONE

Questi fratelli furono banditi da Pordenone (1593, 11 marzo) per rissa.
Nel 1603 furono ascritti ai nobili di Pordenone.

2.

## Giovanni Antonio detto il Pordenone

Giovanni Antonio, il celebre pittore friulano, detto comunemente il *Pordenone* dalla città ove nacque l'anno 1484, ebbe a padre un agiato maestro muratore, Angelo de Lodesanis, abitante in Pordenone, che denominavasi ancora de Corticellis dalla villa di Corticelle presso Brescia da dove era originario. — La madre del Pordenone aveva nome Maddalena, di casato finora ignoto.

Non è ben chiaro il perchè questo Pittore negli atti notarili del suo tempo sia cognominato Sachiense o de Sachis, e dal 1539 in poi Regillo, cognome che passò ai suoi discendenti.

Del cognome Licinio non si trova negli atti contemporanei alcuna menzione, esso poi preferì di firmarsi: *Giovanni Antonio di Pordenone.*

Non si sa da chi apprendesse l'arte; ma probabilmente dopo essere stato a Ferrara come garzone di Pellegrino di Udine che colà nel 1508 dipingeva per quella Corte, fu certamente a Venezia ove vedendo e studiando le grandi opere di Giorgione, ne fece sua la cura del disegnare, del colorire e la grandiosità delle idee.

Di lui occupato a studiare, tacciono i documenti fino al 1513 nel qual anno ricompare in Pordenone per passare a seconde nozze, essendogli morta la prima moglie, Anastasia, figlia di un artigiano, che probabilmente per amore aveva sposato non avendo egli che appena vent'anni. Da questo momento comincia la sua vita pittorica, dandosi con dipinti a fresco ed a olio a lavorare con arte eccellente prima in Pordenone e poi nelle ville vicine al di là ed al di qua del Tagliamento e più tardi a Cremona, a Venezia, nel Trivigiano, a Mantova, a Genova ed a Piacenza (1). Nel Settembre dell'anno 1538 il Pordenone veniva dal Duca Alfonso chiamato a Ferrara a dipingere alcune prospettive. Giuntovi appena, fu colto da malattia e morì al-

(1) Vedi Maniago *Storia delle belle arti friulane*, Udine 1823.

l'osteria dell'Angelo il 14 Gennaio 1539 e là fu sepolto nella chiesa di San Paolo.

La morte colse il Pordenone in una età nella quale poteva dar ancora prove del suo valente pennello col quale egli aveva procurata a sè ed alla famiglia sua una onorevole agiatezza.

Si compiacque di conversar con letterati ed egli stesso nello scrivere non è tanto trascurato come altri artisti suoi contemporanei.

Amò la musica e la buona compagnia. Era di spiriti altieri, geloso dei suoi colleghi in arte, facile all' ira e manesco.

Non essendo qui luogo da ricordare le opere eseguite dal Pordenone, che d'altronde sono enumerate dal Vasari, dal Ridolfi, dal Lanzi, dal Maniago e da altri, dirò di poche sfuggite ai precedenti scrittori.

Trovandosi nel 1520 in Treviso il Pordenone a dipingere nel Duomo, fu dal nob. Francesco Sugana chiamato a frescare le facciate dei due palazzi da questo nuovamente eretti sulla piazza del Gesù. Lo stile grandioso, il vivace colorito fecero aggiudicare tali lavori al detto pittore. In oggi di tali opere non resta che poca parte, la quale conteferma il fatto giudizio sull'autore di quegli affreschi.

Aggiungo anche la notizia di due quadri del Pordenone che nel 1645 trovavansi in Pordenone in casa Ravenna; uno di essi rappresentava Gesù Cristo e l'altro l' imperatore Carlo V. Ignorasi il loro destino.

Alla R. Galleria di Firenze l'anno 1866 il pittore prof. Emilio Santarelli donava 17 studi attribuiti erroneamente ad Antonio Licinio di Pordenone; appartengono invece a Giovanni Antonio di Pordenone poichè questo pittore non si chiamò nè si fece chiamare mai Licinio ed i pittori Giulio e Bernardino Licini non appartengono al Friuli.

---

# REGESTI

1504. 19 Maggio. - Pordenone. — Il Podestà del luogo condanna all'ammenda pecuniaria uno che aveva schiaffeggiato Giovanni Antonio pittore figlio di m.° Angelo muratore. — *Liber Criminalium Portusnaonis. Arch. Munic.* (DOC· I).

1504. 1 Ottobre. - Pordenone nella chiesa di S. Franceseo. — Patti dotali tra la giovine Anastasia figlia di m.° Stefano di Giamosa (Belluno) e Giovanni Antonio pittore figlio di m.° Angelo da Brescia muratore, abitanti in Pordenone, coll'assegno di lire 100 in denaro e 200 in corredo. — *not. Francesco Frescolini.* A. N. U. (DOC. II).

1508. Ferrara. — Giovanni Antonio (forse da Pordenone) era garzone del pittore Pellegrino di Udine che allora dipingeva per la Corte Estense in Ferrara. — *Campori, Atti della Deput. di St. Patria di Modena,* Vol. VIII 1876.

1513. 4 Aprile. - Pordenone. — Elisabetta del q. Francesco dei Quagliati di Pordenone fa a suo marito Gio. Ant. di Pordenone pittore figlio di m.° Angelo, bresciano, donazione di tutti i suoi beni mobili e stabili, riservando la parte legittima a Gio. Francesco figlio del suo primo marito. — *not. Cesare Pratense.* A. N. U.

* 1514. 10 Settembre. - Pordenone. — M.° Gio. Antonio di Pordenone promette agli uomini di Villanova (presso Pordenone), di dipingere la volta del coro *(cuba)* della loro chiesa di S. Odorico. — *not. Girolamo Rorario.* A. N. U. (DOC. III).

Le pitture della volta ancora sussistono, non così quelle laterali che furono imbiancate.

1514. 15 Decembre. - Pordenone. — Testamento di m.° Gio. Francesco detto Cargnelutto, di Tiezzo figlio di Colao di Piazza col quale ordina ai suoi eredi di far dipingere una Pala da buon pittore colla spesa di duc. 30 a 50, da porsi sull'altare della Madre di Misericordia nella chiesa di S. Marco di Pordenone coi devoti ai lati e S. Giuseppe da un lato e S. Cristoforo dall'altro, cor ornati dorati all'intorno. — *Not Cesare Pratense.* A. N. U.

1515. 8 Maggio. - Pordenone. — Il sopranominato m.° Gio. Francesco di Tiezzo con duc. 47 salda il suo debito col Pordenone per la detta Pala. — *Maniago, op. cit.* 306.

* 1515. 25 Giugno. - Pordenone. — M.° Gio. Antonio pittore figlio di m.° Angelo, riceve ducati 10 a conto del suo avere per la pittura dell'accennata pala. *Id. ibid.*

* 1516. 3 Giugno. - Ib. — Contratto del ditto pittore colla chiesa di s. Lorenzo di Rorai grande di dipingere la cappella dall'altar maggiore e la volta della stessa con i Misteri dell'assunzione di Maria Vergine, i 4 evangelisti ed i 4 dottori, nel fondo i misteri di Gesù Cristo ed ai lati 4 misteri della vita di S. Lorenzo per ogni facciata esternamente della cappella da una parte l'Annunciata e dall'Arcangelo e sotto da un lato restaurare le vecchie pitture e d'altro dipingere un S. Urbano per duc. 57. — *Not. Girolamo Mottense* (DOC. IV).

Le pitture della volta sussistono ancora. Non avendole completate il Pordenone, nel 1521 furono finite dal pittore Marcello Fogolino di Vicenza, come dal contratto in data del 29 aprile, in atti del not. Giacomo Asteo del Zocco di Pordenone. A. N. U.

1516. 8 Settembre. - Udine. — Il Comune di Udine accorda duc. 12 d'oro al pittore Gio. Ant. di Pordenone che aveva dipinta la B. Vergine a fresco sotto la loggia del palazzo comunale. — *Maniago, op. cit.* 312.

Questo affresco danneggiato nell'incendio della detta Loggia nel 1876, venne ridipinto da Ghedina.

* 1517-1533. Travesio. — Nota di pagamenti fatti dai Camerari della chiesa di S. Pietro di Travesio per gli affreschi dipinti in quella dal Pordenone. — *Dai registri nell'Arch. parrocchiale. Maniago, op. cit.* 309.

1518. 26 Gennaio. - Udine. — Il Pordenone è eletto terzo stimatore a valutare l'ancona dipinta da Giovanni q. Martino di Udine, per la Fraternità di S. Gervasio nella chiesa delle Grazie di Udine. *Not. Antonio Belloni.* A. N. U.

* 1520. 11 Giugno. - Torre di Pordenone. — Nuovi patti del Pordenone coi Signori di Torre e col Comune per la consegna della pala della chiesa parrocchiale del luogo suddetto, da lui dipinta. — Dall'*Autografo* (DOC. V).

* 1520. 11 Giugno. - Torre. — Nota che la pala de' SS. Ilario e Taziano nella chiesa parrocchiale sopranominata, fu dipinta dal Pordenone per ducati 25. — *Maniago, op. cit.*

* 1520. 20 Agosto. - Cremona. — Accordo dei massari della chiesa maggiore di Cremona per alcuni affreschi da dipingersi in essa dal pittore Giovanni Antonio de Corticellis. — Segue la descrizione delle opere da farsi per 1500 lire imperiali nella facciata interna e in tre arconi, le quali debbano essere della bontà di quelle per lui fatte nel palazzo del magnifico messer Paris di Ceresara (1) in Mantova. — *Maniago, op. cit.* 319-323.

1520. Dipinge il Pordenone nella cappella dell'Annunziata del Duomo di Treviso la volta col Padre Eterno tra gli angeli, nei peducci i 4 dottori e lateralmente l'Epifania coll'iscrizione: *Io. Ant. Corticellus p. MDXX. Maniago, Op. cit.* 78 e 204.

1522. 24 Febbraio. - Pordenone.. — Contratto del Pordenone della pittura di un gonfalone per la chiesa di Valle (Vallenoncello) con Cristo morto ed un angelo per lato con fregi in oro per duc. 12, metà in denari e metà in frumento. — *Not. Girolamo Mottense.* A. N. U. (DOC. VI).

1522. 14 Aprile. - Ib. — Pagamento fatto a m.° Gio. Antonio Corticello di Pordenone di parte del prezzo pattuito per la pittura di un pala da lui eseguita per la chiesa de' SS. Giacomo e Filippo di Strada (presso S. Martino di Valvasone). *Not. Girolamo Mottense.* A. N. U. (DOC. VII).

(1) Ammirasi in questi affreschi un fregio bellissimo, dice il Vasari, composto di lettere e puttini che passano tra esse. Quali lettere formavano le parole: *Ceresariorum domus et amicorum.*

* 1524. 28 Maggio - 10 Luglio. - Spilimbergo. — Nota di spese fatte per la dipintura delle portelle dell'organo di S. Maria di Spilimbergo da Gio. Antonio pittore di Pordenone. — *Registri della detta Chiesa* (DOC. VIII).

1524. Spesa per pagar il suddetto pittore *a depenzer li Santi Marchi* (leoni) sulle *porte* della Terra di Spilimbergo. — *Maniago, op. cit.* 308.

1524. 8 Settembre. - Cividale. — Il Capitolo di Cividale delibera di trattare col pittore Gio. Antonio di Pordenone per la dipintura della volta della Cappella maggiore della Chiesa Collegiata. — *Lib. Definit. dicti Capituli ad annum* p. 61. — Quest'opera non venne eseguita.

1524. 1 Ottobre. - Valeriano. — Il Pordenone riceve ducati 45 per la pittura della facciata della chiesa di S. Maria della Fraternità di tal nome in Valeriano. — *Maniago, op. cit.* 309.

1525. 25 Marzo. - Pordenone. — Testamento di m.° Angelo q. Bortolomeo di Lodesano nel distretto di Brescia ammalato, col qual vuol esser sepolto nel cimitero della Chiesa di San Marco di Pordenone con gli altri suoi predefunti. Lascia un ducato per ornare la cappella dello Spirito Santo in detta chiesa ed il mobiliare e case in usufrutto alla di lui moglie Maddalena ed eredi i figli suoi Bortolomeo, *Giovanni Antonio*, e Baldassare. — *Not. Cesare Pratense.* A. N. U. (DOC. IX).

1525. Dipinge a fresco su un pilastro del duomo di Pordenone, S. Erasmo ignudo. *Maniago, op. cit.* 61 e 187.

* 1525. 13 Ottobre. - Pordenone. — Accordo tra la Fraternità di S. Gottardo, S. Sebastiano e S. Rocco di Pordenone coll'egr. m.° Gio. Antonio Sacchiense di Pordenone di fare una pala per l'altar maggiore della chiesa di S. Gottardo del detto luogo, dipinta su tela e raffiguri nel mezzo S. Gottardo sedente ed ai lati i ss. Rocco e Sebastiano e nello scagnetto tre quadretti colle istorie dei detti santi. L'opera dovrà esser compita per la prossima festa di S. Gottardo (4 Maggio), da pagarsi con 70 ducati in rate. — *Not. Giacomo Asteo del Zocco.* A. N. U. (DOC. X).

Al presente questo bel dipinto si conserva nel civico museo di Pordenone.

1526. 4 Aprile. - Pordenone. — Ser Sebastiano Mantica fa fidejussione al pittore Gio. Ant. di Pordenone per duc. 300, prezzo della pala che doveva dipingere per la chiesa di Varmo.— *Not. Cesare Mottense.* A. N. U. (DOC. XI).

1526. 5 Aprile. - Villa di Varmo. — Contratto de' Nobili Consorti di Varmo e del Comune col pittore Gio. Antonio di Pordenone per la dipintura della pala dell'altar maggiore della chiesa di S. Lorenzo di detta villa. — *Not. Sebastiano Cordubense.* A. N. U. (DOC. XII).

1527. 6 Gennaio. - Pordenone. — Testamento di m.° Angelo de Lodesanis di Corteselle nel distretto di Brescia, sano di mente e di corpo, col quale ordina che il di lui figlio Giovanni Antonio pittore, faccia una pala per la chiesa della SS. Trinità presso Pordenone con la SS. Trinità nel mezzo, a destra S. Bortolomeo ed a sinistra S. Giacomo di Compostella. Eredi i tre figli suoi, usufruttuaria la madre loro Maddalena. — *Not. Antonio Maria Mottense.* A. N. U. (DOC. XIII).

* 1527. 30 Marzo. - Udine. — Il Consiglio della città delibera dare al Pordenone l'incarico di dipingere il poggio dell'organo del Duomo ed il 28 Ottobre seguente il pittore accetta l'offerta. — *Maniago, op. cit.* 310.

1527. 3 Giugno. - Pordenone. — La Fraternita di S. Gottardo di detto luogo conviene con m.° Giovanni Ambrogio per la doratura della pala del loro altare, intagliata da m.° Giacomo Quirino secondo il dissegno di m.° Gio. Antonio pittore di Pordenone ivi presente. — *Not. Giacomo Asteo dal Zocco.* A. N. U. (DOC. XIV).

1528. 10 Gennaio. - Udine. — I camerari della chiesa di S. Floriano di Pozzalis creano un procuratore nella lite che hanno con Gio. Antonio pittore. — *Not. Bortol. Decio.* A. N. U.

Non si conosce qual opera abbia fatto per la detta Chiesa.

* 1529. Piacenza. — Minuta incompleta della convenzione tra i Rettori della chiesa di S. Maria di Campagna presso Piacenza, col pittore Gio. Antonio di Pordenone. — *Arch. di detta Chiesa* (DOC. XV), V. *Doc. 1531 11 Marzo e Reg. 1536 11 Decembre.*

Il cartone del grandioso affresco con S. Agostino e puttini, che si ammira nel coro della summenzionata chiesa, era negli anni decorsi proprietà del sig. Antonio Pautrini di Piacenza.

1530. 5 Novembre. - Pordenone. — Acconto dato al procuratore del Pordenone per la pittura della pala della chiesa di Varmo da lui eseguita. — *Not. Ant. Maria Mottense* (DOCUMENTO XVI).

1531. 11 Marzo. - Piacenza. — Convenzioni de' Rettori della chiesa di S. Maria di Campagna di Piacenza col pittore Giovanni Antonio di Pordenone per il compimento delle sue pitture nella detta Chiesa. — *Dall' Archivio della detta Chiesa in Piacenza* (DOC. XVII). *(V. Doc. 1529 e Regesto 1536 31 Dec.)*

1531. 23 Aprile. - Roma. — M.° Giovanni Antonio pittore si aggrega alla confraternità di San Spirito in Saxia di Roma assieme al fratello Baldassare e loro madre Maddalena ed i figli suoi Aloisa, Graziosa, Antonio, e Lodovica ed i suoi predefunti Angelo di lui padre fratello Bortolomio, Elisabetta ed Elena. — *Da foglio contemporaneo a stampa coi nomi a mano.*

1533. 1 Aprile. - Pordenone. — Terzo matrimonio tra l'Eccell.mo ser Gio. Antonio Sacchiense pittore di Pordenone con Elisabetta Frescolino di detto luogo, colla dote di ducati 200 cioè 100 in danari, 50 in corredo e stabili e altri 50 fra tre anni. — *Not. pre' Ippolito Marone.* A. N. U. (DOC. XVIII).

1533. 16 Ottobre. - Pordenone. — Essendo insorte differenze per la divisione dei beni comuni tra il pittore Gio. Antonio e suo fratello Baldassare Sacchiense, le parti si compromettono nei signori Pompeo Richieri ed Ermolao Franceschinis. — *Not. Francesco Domenichini.* A. N. U.

1534. 9 Gennaio. - Pordenone. — Ser Baldassare Sacchiense denunzia al Podestà di Pordenone che suo fratello il pittore Gio. Antonio attentò alla sua vita a mezzo di sicarii, uno de' quali venne ucciso nella rissa insorta. Seguono altri atti del processo. — *Maniago, op. cit.* 324-330.

1534. 17 Gennaio. - Pordenone. — Il dottor in leggi Girolamo Gradonio eletto arbitro (atto notar. 15 gennaio 1534) nella causa e controversia e questioni per l' insorta rissa tra Baldassare Sacchiense e suo fratello Gio. Antonio pittore e ciò per la divisione de' beni paterni e perchè il predetto Baldassare in vigore di certa pretesa società stette in casa di suo fratello Gio. Antonio, ordina che sia fatta pace perpetua tra i due fratelli e siano rimesse le ingiurie, offese e inimicizie e non possano offendersi sotto pena di ducati 300 e tutte le accuse e querele vengano revocate. Scioglie quindi qualunque pretesa di società e fa le divisioni della sostanza paterna. — *Not. Girolamo Sidero.* A. N. U. (DOCUM. XIX).

1534. 19 Giugno. - Ib. — Patti dotali tra Graziosa figlia del Pordenone col discreto ser Pomponio Amalteo pittore di S. Vito (al Tagliamento) assegnandole 300 ducati d'orn. — *Not. pre' Ippolito Marone.* A. N. U. *V. Doc. della vita dell'Amalteo in questo III Contributo.*

* 1535. 22 Gennaio. - San Daniele. — La Fraternità di S. Michele paga al pittore Gio. Antonio di Pordenone la dipintura della pala della SS. Trinità nel duomo di S. Daniele. — *Not. Mattio Mijlini* A. N. U. (DOC. XX).

* 1535. 15 Marzo. — Offerte fatte da più persone di Pordenone in aiuto di far la pala dell'altar maggiore della chiesa di S. Marco del luogo cominciata a dipingere dal Pordenone nel 1533. — Da note nell'*Arch. di detta Chiesa. V. Reg. 1535 14 Maggio.*

1535. 25 Marzo. - Valvasone. — Il pittore Gio. Antonio di Pordenone si obbliga coi nobili Consorti di Valvasone di dipingere le portelle dell' organo della chiesa parrocchiale, come da contratto fatto dal notaio pre Odorico, per ducati 130, de' quali ne riceve acconto 55. *Dai libri dei Camerari della detta Chiesa, Arch. Parrocchiale.*

Questa pala non fu eseguita.

* 1535. 14 Maggio. - Pordenone. — Il Cameraro della chiesa di S. Marco in Pordenone dà un acconto al pittore Giovanni Antonio per la fattura della pala che stava facendo. — *Maniago. op. cit.* 318. *V Reg. 1535. 15 Marzo.*

1535. 24 Aprile. - Varasdino. — Giovanni Zapolski accorda la nobiltà al Pordenone ed eredi, in considerazione de' suoi meriti a lui fatti conoscere dal protonotario Girolamo Rorario di Pordenone, nunzio apostolico alla corte d' Ungheria. — *Maniago. op. cit.* 314.

1536. 3 Luglio. - Venezia. — I Capi del Consiglio de' ordinano dare ducati 10 a m.° Zuan Antonio Pordenon. — *Notatorio del Cons. p. 116. Arch. di Stato Ven,*

Ci è ignota la causa di tale assegno.

1536. 31 Decembre. - Piacenza. — I Rettori della Chiesa di S. Maria di Campagna eleggono un procuratore nelle questioni insorte col pittore Gio. Antonio di Pordenone per le pitture da lui fatte in detta chiesa. — *Dall'Archivio della stessa. V. Doc. 1519 e 1531 11 Marzo.*

1538. 16 Settembre. - Ferrara. — Lettera di Ercole II Duca di Ferrara a Giacopo Tebaldi suo Residente a Venezia per invitare il Pordenone a portarsi a Ferrara con celerità. — *Campori, Il Pordenone a Ferrara. Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le provincie Modenesi* ecc. vol. III 1866.

1538. 18 Settembre. - Venezia. — Risposta del Tebaldi di adesione del Pordenone e della sua prossima partenza per Ferrara. — *Ibidem.*

1538. 18 Settembre e 5 Ottobre. - Venezia. -- Lettere del Tebaldi al Duca su ritardi frapposti dal Pordenone. — *Ibidem.*

1538. 22 Novembre. - Venezia. — Il Consiglio de' X assegna al pittore Pordenone duc. 50 a conto de' 200 a lui dovuti per pitture da lui eseguite nella Sala del Maggior Consiglio. (DOCUM. XXI) *(Opera perita e non ricordata dal Sansovino nella sua Venetia).*

1538. 12 Decembre. - Ferrara. — Lettera del Duca al Tebaldi, onde avverta il Pordenone, ora che si trova in Venezia, di portarsi a Ferrara, *et che se venirà, ci farà cosa gratissima.* — *Op. cit. Atti e Memorie* ecc.

1539. 14 Gennaio. - Ferrara. — Nel Registro de' defunti che si conservava nella chiesa di S. Francesco di Ferrara vi è una partita del tenore seguente: *Un depintore de Porto de non sepolto in san Polo die 14 Januari 1539.* — *Ibid.*

1539. 24 Gennaio. - Venezia. — Il Presidente Tebaldi risponde al Duca di Ferrara di aver consegnato alla vedova del pittore Pordenone 50 scudi d'oro e aggiunse che *la detta si dolse che era restata con tre pute, un maschio et gravida.* — *Ibid.*

1539. 29 Gennaio. - Ferrara. — « Adi dicto lire vinte, soldi 6 (marchesani) e per lo dicto al sp. Andrea Roddo drappiero per el pretio de braza sette de panno de 70 cuppo lui ha datto a Zuanne Antonio da pordonon pictore a soldi 58 per fare una cappa e uno saion che che gli dona la Exc. del Signor nostro, come al maestro del Fontico della Camera. » — *Dal libro del Fondaco della Camera.* — *Ibid.*

1539. Venezia. — Nota del Residente Tebaldi: Io debbo essere facto creditore de scuti 50 d'oro per tanti che l'Excellentia soa mi fece donare alla mogliera di quello exc. Pictor da Pordonon qual morse in Ferrara ne l'hostaria de l'Angello, ove l'Excell.tia soa lo faceva stare et lavorava de cose de Prospectiva. — *Ibid.*

1546. 24 Agosto. - Elegia latina del prete Marcantonio Amalteo colla traduzione italiana dell'abate Angelo Dalmistro. — *Maniago, op. cit* 330.

# DOCUMENTI

I.

*1504. 19 Maggio. — Pordenone. — Condanna di uno che aveva schiaffeggiato il pittore Giannantonio di Pordenone.*

A. D. MDIV. ind. VII. die XIX Maij, sub logia Communis Portusnaonis, coram etc.

Inquisitio facta de eo, pro eo et super eo quod Meijus de Marostica dedit alapam Joanni Antonio pictori filio M.[i] Angeli murarii iuxta denuntiam per ipsum M.[m] Angelum datam Spect. d. Potestati.

Comparuit M.[r] Joannes Antonius pictor filius M.[i] Angeli murarii, et denuntiavit Offitio, qualiter hodie circa XXIII horam dum luderet ad pilam in contrata S. Juliani a ponte inferiori Portusnaonis, quidam nominatus Mio de Marostica ut dixit, dedit ei alapam in maxillam sinistram ante portam Ecclesie S. Juliani. Instat de iure et iustitiam ministrari.

Seguono esami di testimoni che conformemente attestano il fatto, il quale successe dopo che il detto Mio giocando alle palle da solo, ne aveva lasciata andare una nella Chiesa di S. Giuliano, al che scherzando il pittore Gio. Antonio gli disse: *Che vegna el canchero a quella bestia che ha portà la balla in Chiesa.* Mio uscendo dalla Chiesa gli disse: *tu me biastemi* ed in così dire gli diede uno schiaffo, per il quale il giorno 21 maggio detto Bortolomio detto Mio di Marostica venne dal Podestà del luogo condannato secondo lo Statuto alla multa di lire sei e soldi 10.

(Dal *Liber Criminalium*, Arch. Com.[e] di Pordenone).

II.

*1504. 1 Ottobre. — Pordenone. — Angelo di Brescia muratore garantisce la dote della sposa di suo figlio Giovanni Antonio Pittore di Pordenone.*

*Patti dotali tra il detto Pittore ed Anastasia di M.° Stefano di Gianosa.*

*1505. 22 Dicembre. — Pordenone. — Inventario degli oggetti recati in dote dalla detta Sposa.*

Anno Domini 1504, ind. VII, die vero primo mensis Octobris, in Sacrario Ecclesie S. Francisci de Portunaone presentibus Ser Polydoro Richerio et Ser Jo. Antonio Carbo testibus.

Magister Angelus Brixiênsis murarius precibus et instantia Magistri Johannis Antonii Pictoris eius filii, promisit et solemniter se obligavit fideiubere quod dicto eius filio de omni et singula dote et contradote, quam idem filius suus recipiet, assecurans, suprascripta in et supra docte uxoris sue et matris predicti Johannis Antonii, pro rata sibi tangente, sub obligatione etc.

Suprascriptis millesimo et indictione, die, loro et testibus.

Ibique convenientibus in unum causa matrimonii contrahendi Magistro Stephano Bellunensi de Giamosa interveniente pro honesta puella Anastasia eius filia parte ex una et M.° Angelo murario Brixiensi interveniente nomine Jo. Antonii eius filii ex altera, promisit namque antedictus M.r Stephanus facere et cum effectu procurare quod predicta Anastasia eius filia laudabit ipsum Mag. Johannem Antonium filium prefati M.i Angeli in suum verum, legitimum sponsum et maritum, iuxta mandata Sanctæ Matris Ecclesiæ ad omnem ipsius requisitionem: sic e converso prefatus mag. Angelus promisit facere cum effectu idem filius suum laudabit et acceptavit dictam Anastasiam in suam veram et legitimam sponsam et uxorem ad omnem eius requisitationem iuxta mandata Sanctæ Matris Ecclesiæ; promittens quoque dictus mag. Stephanus dotare dictam eius filiam cum libris tercentum videlicet ducentas in prestamentis mulieris et centum in pecuniis, pacto tamen, si contingerit ipsum Johannem Antonium premori absque comunibus et legitimis liberis ex eius descendentibus, tunc ipsa Anastasia integre rehabere debeat dotem suam. Si vero ipsa Anastasia decesserit absque comunibus liberis ex eis descendentibus prius ipsi Mag. Jo. Antonio, tunc idem Johannes Antonius teneatur restituere dotem integram, videlicet sana pro sanis et vetera pro veteribus ad estimationem proborum et comunium amicorum. Insuper idem Mag. Angelus promisit quod dictus eius filius titulo et nomine morgingabiorum et descensurarum honorabit dictam Anastasiam eius futuram sponsam cum libris quinquaginta, de quibus possit et valeat omnimodam suam facere voluntatem; item eam honorare cum cingulo et anulis utrique parti condecentibus, de quibus testari possit tam in vita quam in morte omnimodam suam facere voluntatem. Quæ omnia et singula etc. dictæ partes adinvicem promiserunt firma, rata et grata habere, tenere etc. sub pena dupli etc. et pena soluta vel non etc. Pro quibus omnibus attendendis etc. dictæ partes vicissim obligaverunt omnia et singula bona mobilia et immobilia, presentia et futura.

*Descrizione degli oggetti portati in dote al Pordenone dalla sua sposa.*

A. D. 1505, ind. 8, die 22 mensis decembris, in Portunaone in domo infrascripti M.i Stephani, presentibus magistris Daniele Mothense, Johanne Thoma q. Colai Parvi sartoribus de Portunaone.

Ibique Magister Johannes Antonius filius magistri Angeli murarii pro se etc. fuit contentus, confessus et manifestus se habuisse et integre recepisse a Mag.° Stephano de Belluno eius socero dante et solvente in dotem et dotis nomine honestæ iuvenis Anastasiæ eius uxoris et filiæ prædicti M.i Stephani infrascripta mobilia et pecunias estimata per comunes amicos videlicet in primo, unum thorum precii librarum 49

sold. 10: item unam capsam populeam precii lib. 5, sold. 3: item vestituram rosati libr. 47 sold. 17: item unam bonbicinam nigram cum copoletis argenteis precii libr. 10: item bonbicinam albam cum maietis argenteis libr. 20: item maietas octo argenti libras 2, sold. 8: item par unum linteorum precii libr. 18: item par cupertellarum laboratarum lib. 5: item camisias tres novas lib. 7: item unam camisiam tritam libr. 1: item traversias duas lib. 5: item capitergia duo libr. 1: item lenzoletum unum libr. 1: item faciolum sold. 10: item nasitergia duo sold. 12: item paria duo cassium fustanei lib. 1 sold. 10: item par manicarum de tabi et alterum panni libr. 1 sold. 10: item velum sirici libr. 5: item manicas posticas duas sold. 14: item cordam corallorum lib. 3: item par manicarum damaschini viridis cum suis fulcimentis libr. 7 sold. 10: item alterum par samiti nigri lib. 2: item alterum panni rosati lib. 1: item maietas septem argenti cum uno agnus dei argenti lib. 3 sold. 10: item pectoralia tria divisa libr. 1 sold. 10: item scufias quatuor libr. 1 sold. 10: item unam culcitram libr. 14: item in pecuniis lib. 31. Quæ omnia et singula suprascripta sua estimatione ascendunt ad summam librarum ducentum et quadragiata sex et soldorum decem, promittens dictus Johannes Antonius eius socero presenti in omnem casum et eventum dotis restituendæ reddere sana pro sanis et vetera pro veteribus ad estimationem proborum virorum secundum consuetudinem loci.

(*not. Francesco Frescolino* A. N. U.).

III.

*1514, 10 Settembre. — Pordenone. — Accordo tra il Comune di Villanova ed i Camerari della Chiesa di S. Odorico da detto luogo col pittore Gio. Antonio da Pordenone per la dipintura della vôlta della Chiesa suddetta per ducati 48.*

Anno Domini 1514, indictione II, die vero decimo mensis septembris, actum in Portunaonis domi habitatæ per reverendum D. Collentonium Pamphilum officiantem in Villanova districtus Portusnaonis presentibus ipso D. Collentonio, M.° Jo. Daniele a Jana cerdone, Baptista Manfredi de Roraio magno et aliis testibus specialiter vocatis rogatis et habitis.

Ibique Daniel Oltrani et Colaus a Barba de Villa Nova de Portunaonis Camerarii Ecclesie S. Odorici de ipsa villa per se et successores suos et Odoricus Mattiussii ipsius villæ Potestas et Federicus Soccorsii et Baptista Suti vice et nomine Comunis dicti sui loci, confessi et manifesti fuerunt ipsos fecisse diebus preteritis conventionem et pactum cum M.° Joanne Antonio pictore de Portunaonis, quod ipse pingeret eis cubam predictæ Ecclesiæ S. Odorici cum figuris et modis de quibus predicti Camerarii et homines asserunt esse in concordio et non intendunt in presenti instrumento fieri mentionem absque ulla alia mentione in presenti instrumento fienda et spopondisse ac promississe eidem M.° Jo. Antonio pro mercede sua ducatos quadraginta octo auri, quos tamen ipsi Camerarii et homines dixerunt velle satisfacere cum bladis et vinis ipsius Ecclesiæ, modis et terminis ut infra, quia non possent

una vice ipsos ducatos 48 solvere ex ipsius Ecclesiæ bonis nisi maxima eius iactura. Idcirco per se et successores sui prefati Camerarii et predictus Potestas et homines Comunis Villæ Novæ promiserunt et solemniter se obligaverunt prefato M.° Joanni Antonio pictori presenti et pro se ac suis heredibus stipulanti, consentienti et recipienti ad hoc ut ipse fideliter, cito et bene perficere possit iam inceptum opus predictam cubam pingendi eidem dare et solvere prefatos ducatos 48, hiis modis videlicet in presenti anno ducatos duodecim, et in futuro proxime ducatos decem, in singulo vero quoque anno successive de anno in annum usque ad integram solutionem ducatos octo et pro dictis ducatis annuatim ut supra debendis promiserunt ipsi M.° Joanni Antonio dare et exhibere tot blada et tot vina dictæ Ecclesiæ S. Odorici ad pretium et valorem currentem et existentem tempore recolti videlicet messium et vindemiarum: et predicta omnia et singula suprascripta promiserunt et se obligaverunt sub obligatione omnium et singulorum bonorum Ecclesiæ predictæ S. Odorici et refectione damnorum et expensarum litis et extra, manutenere, observare et adimplere et non contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa, renuntiantes etc.

(*notajo Gerolamo Rorario*, pag.. 66. A. N. U.).

## IV.

*1516. 3 Giugno. — Pordenone. — Contratto del pittore Pordenone colla Chiesa di S. Lorenzo di Rorai grande per la pittura dell' interno di essa.*

A. D. MDXVI. tertio Junii in Portunaonis ad pontem superiorem in canipa Johannis Federici de Roraio, presentibus Mag.° Petro dicto Perissuto etc. testibus, vocatis et rogatis. Ibique congregati ad laudem Omnipotentis Dei et Beatissimi martyris Laurentii, Joannes Augustini et Joannes Daniel Antonij Camerarii Ecclesiæ S. Laurentii de Roraio magno una cum Ven. D. Presb. Cola Antonio Pamphilo Rectore ipsius Ecclesiæ in presentiarum ac Joanne Parchazino, Rizzardo Ciscuti et Joanne Federici vice et nomine Comunis ipsius villæ a quo mandatum et licentiam habere plenissimam dixerunt et affirmaverunt, volentes facere depingere capellam ipsius Ecclesiæ, devenerunt ad infrascriptam transactionem, contractum, pactum et conventionem cum Egregio magistro Joanne Antonio Pictore de Portunaonis, videlicet ipse namque m.r Jo: Antonius Pictor per se promisit, convenit et solemniter se obligavit predictis Camerariis et hominibus presentibus et stipulantibus se depicturum Capellam Altaris maioris dictæ Ecclesiæ et ultra etiam faciendum [picturam] cubbe a parte exteriori, qua respicit corpus Ecclesiæ, coloribus bonis ac sufficientibus et figuris aptis, pulchris, picturatis et ornatis satis honeste et hoc modo; videlicet pingere sub cubba sive convexo et cœlo cubbe aut testudinis templi quatuor misteria Assumptionis Beatissimæ Virginis, que melius quadrare et convenire videbitur prenominato ven. Presbitero et ipsi m.° Jo: Antonio: et in eodem cœlo desuptus facere figuras quatuor evangelistarum et quatuor Doctorum; in spondis vero capelle facere quatuor quadros pro qualibet sponda: videlicet hoc modo, videlicet in capitali muri Altaris ipsius capelle quatuor misteria D. N. Jesu

Christi: et in singula sponda excurrente in longum capelle quatuor misteria Beatissimi Laurentii pro qualibet; a parte vero exteriori Capelle superius pingere ab una parte Annunciationis figuram ab altera Arcangeli, inferius autem ab una parte videlicet Sacrastie instaurare renovare et reficere im melius figuras quæ nunc sunt ab alio latere figuram Sancti Urbani. Promittens et solemni interveniente stipulatione se obligans predictis hominibus stipulantibus hoc opus incipere in presenti æstate et absolvere et perficere et absolutum et perfectum ad unguem dare per totam æstatem prox. venturam seu in 1517.

Et hoc ideo quia prædicti Camerarii promiserunt et solemniter se obligaverunt prenominato m.° Jo: Antonio presenti et stipulanti pro labore et mercede et opere supradicto dare et solvere ducatos quinquaginta septem in ratione auri in hunc modum, videlicet de presenti dederunt et numerarunt in exprompta pecunia numerata coram dictis testibus et me Notario duc. 14 predicto m.° Jo: Antonio et tempore s. Michaelis prox. promiserunt dare duc. sex in pecuniis vel in rebus pro precio equivalente et currente in pecuniis prout videbitur m.° Jo. Antonio et postea residuum videlicet duc. 37 in his terminis, videlicet tempore s. Michaelis in 1517 duc. *10*, in 1518 duc. 9, in 1519 duc. 9 et postremo residuum hoc est duc. 9 in 1520 tempore semper s. Michaelis aut in pecuniis, aut in rebus bonis et sufficentibus pro precio et equalentia comuni ut melius expedierit ipsis hominibus, omni tamen remota exceptione et subterfugio quo vellent recusare, solvenda prædictis statutis terminis non obstantibus feriis, assentionibus, privilegiis aut consuetudinibus aliquibus contra stantibus possint cogi: quæ omnia et singula suprascripta promiserunt vicissim seu unus alteri ad invicem solemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus firma et rata habere et tenere et non contrafacere vel venire etc. etc.

(*not. Gerolamo Mottense.* A. N. U.).

## V.

*1520. 11 Giugno. — (Torre presso Pordenone) — Nuovi patti del Pordenone coi Signori di Torre e col Comune, per la consegna della pala da lui dipinta per la chiesa parrocchiale di Torre.*

Adi 11 Zugno 1520

Noto a qualunque persona lezera lo presente scritto, como avendo fatto un certo acordo per lo passato con el magnifico messer Giovanne antonio da Torre insieme con el suo Comun, de fargli una palla a la sua giesia como consta per un scritto fatto per man de messer pre Collantonio et con promission de dargela fatta per pasqua de mazzo (1) (*sic*) proxima passata et per non haver possesto attender a la promission per molte cause, da novo se reconferma ditto mercado con sopra ditti ut supra.

(1) Cioè alle Pentecoste o Pasqua di maggio.

Io Zuan Antonio depentor da pordanon me offerischo dar sopra ditta palla fatta et finita de tutto puncto per le feste de nadale proximo che vien con pacto chio non li possa domandar pagamento niuno fino non habia compita ditta palla, et finita che sia, ditti homini sia obligati darme la portion de ducati nove allanno per sin a la integra satisfatione.

Item che finita ditta palla lo magnifico messer Zuan Antonio et ditto Comun possa elleger huomini perriti *(sic)* dove li parà alhoro et far veder se saranno ben serviti, et per caxo non fusceno ben serviti, possano renuntiarme ditta palla et io sia obligato restituirgli tutto quello habia abuto da loro, altra mente possano prender del mio dove ne trovaranno, offerendomi satisfargli de danni et spese sotto obligation de tutti mei beni presenti et futuri.

Et per sua chiarezza io ho scritto de propria mano
item che non attendendo ali pacti sopra scripti de dargli finita ditta palla per le feste de nadale ditto Comun possa similmente renuntiarme dicta palla ut supra.

presente Marchio et Zuan Antonio de quelli de Marcho da Cordenons et Batista da Pulcinigo fameglio del signor ditto magnifico Zuan Antonio.

*(Dall' autografo)*

## VI.

*1522, 24 Febbraio. — Contratto di Giovanni Antonio pittore di Pordenone per la dipintura di un Confalone per la Chiesa di Valle (Vallenoncello).*

In Christi nomine amen. Anno eiusdem Nativitatis 1522, ind. X, die 24 mensis februarii, actum in Portunaone, presentibus presb. Ippolito Marono et Ser Ruberto Basileo testibus.

Ibique Cescus Benvenuti, Aulivus Colai, Thomas Antonii et Baptista Marci omnes de Venerio de Valle ex una et Magister Johannes Antonius Pictor de Portunaone ex altera devenerunt ad infrascriptam transactionem et concordium; primum dictus M.r Jo. Antonius promisit ac se obligavit suis sumptibus facere unum Confalonum de cendato in quo sint in totum brachia quinque cendati cum una figura depicta Christi passi, uno angelo in lateribus et uno frixoto parvo auri circumcirca ac cum franziis dependentibus. Et e contra dicti Consortes promiserunt et se obligaverunt dare de presenti ducatos sex in monetis in ratione libr. 6 sold. 4; item staria tria frumenti in ratione libr. quinque pro singulo stario, residuum ad summam ducatorum XII, quod est precium conventum ad S. Michaelem proximum vel frumento vel vino vel pecuniis omni exceptione remota et ultra dictos ducatos XII ni grandinet vini boni puri urnam unam, quod si evenerit, quod in proximum sequentem annum. Quæ omnia et singula infrascripta promiserunt firma, rata et grata habere, tenere, attendere, observare et non contrafacere aliqua ratione vel causa, de jure vel de facto, sub pena dupli dicti precii, qua soluta vel non predicta firma perdurent. Pro quibus observandis et

attendendis una pars alteri vicissim obligavit omnia sua bona mobilia et immobilia, presentia et futura.

(*Not. Girolamo Mollense* — A. N. U.)

VII.

*1522. 14 Aprile — Pordenone. — Pagamento a Giovanni Antonio Pittore di Pordenone, di parte del prezzo di una Pala da lui dipinta per la chiesa di Strada (presso S. Martino di Valvasone).*

A. D. 1522, ind. X, die 14 Aprilis, in Portunaone, in domo infrascripti creditoris, presentibus M.° Daniele dicto Pino et M.° Natale Guerre ambobus pelipariis habitantibus Portunaonis, Ser Bernardino q. Io. Antonii del Mul de Curianaonis testibus habitis, vocatis et rogatis.

Ibique Natalis Venerii Camerarius S. Jacobi et Philippi et Strate Aulivus Alexandri, Cescus nomine Georgii Cristofori Germani pro quo de rato promisit Ser Hieronimus Saconi omnes in solidum nomine eorum proprio nec non Danielis Zuchule absentis et aliorum Columelli Strate pro quibus de rato promiserunt ex una et egregius pictor M.r Johannes Antonius Corticellus de Portunaone ex altera de pari mutuoque consensu et voluntate se concordarunt de Tabula et Palla quam idem M.r Johannes Antonius depinxit et ornavit predictæ Ecclesiæ, pro omnibus quomodocumque et qualitercumque per eum factis et prestitis in laborando et ornando illam in ducatis vigintisex et libras duas. Renuncians utraque pars exceptioni doli, mali, fraudis, et omni auxilio iuris tam canonici quam civilis, ad cuiusdem Palle computum et pro parte solutionis illius idem M.r Io. Antonius fuit contentus recepisse ducatos quinque in ratione libr. 6 sold. 4 pro singulo et de presenti libres decem et novem denariorum parvorum. Residuum vero ad dictam summam promiserunt et solemniter se obbligarunt dicti homines solvere in duas pagas videlicet, partem unam tempore S. Iacobi de mense iulii et residuum usque ad integram solutionem ad S. Michaelem subsequentem omni exceptione remota excepto si aliquis calamitas vel belli vel grandinis affligeret dictam Villam, quod Deus advertat, obligantes dicti homines omnes pro premissis observandis omnia dicte Ecclesie bona, constituentes tamen se principales solutores ita quod non attendendo premissis sit in dispositione creditoris vigore presentis instrumenti executionem incohare et peragere contra suprascriptos homines, qui obligant eidem omnia eorum bona mobilia et stabilia, presentia et futura.

(*Not. Girolamo Mollense* — A. N. U.)

VIII.

*1524. 28 Maggio - 10 Luglio. — Spilimbergo. — Spese nelle portelle dell' organo della chiesa di S. Maria, dipinte da Gio. Antonio di Pordenone.*

1524 adi 28 Mazo. Item havè Martin de Thomasut da Barbean per rescoder la tella per fare le portelle del Organo che havea impegnato M.° Piero Dandola olim Cameraro lire 30.

Item per dar a m.° Zuan Antonio depentor per parte delle portelle lire 62

Item al soprascripto m.° Zuan Antonio lire 111.12.

Item al soprascripto in tre volte formento stara 3 et vino orne tre.

Item adi 15 de Zugno havè m.° Zuan Antonio per parte de l'opera che fa in la Gesia de S. Maria duc. 12 videlicet lire 74.5.

Item adi 10 Luio lire 93.

In broche per fichar le telle delle portelle lire 2.8 et a Jeronimo Sartor per cusir le tele soldi 16.

Item per la prima armadura per tirar zosu le portelle soldi 6; per chiodi soldi 2.

Per dar a Chancian marangon per far l'armadura che se depense suso le portelle soldi 10 e per i due manuali soldi 10.

Per desfar le armadure et far le altre per depenser lo puzzol del organo Lire 1.18.

Per dar a m.° Zuan Antonio pictor de comission de li Signori, lire 61.

Per dar seli due de vin al d.° Depintor lire 1.13.

*(Dai Registri della Chiesa di S. Maria di Spilimbergo)*

## IX.

*1525. 20 Marzo. — Pordenone. — Testamento di Angelo di Lodesano padre del pittore Gio. Antonio di Pordenone.*

Anno 1525, ind. XIII, die vero XX martis in Portunaone in domo habitationis infrascripti testatoris in camera sua presentibus Ven.bus viris Domino presb. Daniele Nasinguera et presb. Georgio Manticha, Cesco q. Mathei Culussi, Dominico q. Vignuti Muli testibus.

Ibique M.r Angelus q. Bartholomei de Lodesano districtus Brixiæ, incola Potusnaonis, ad presens sanus per Dei gratiam mente, sensu et intellectu licet corpore languens et infirmus in lecto, cupiens disponere de rebus suis per presens suum nuncupativum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procuravit. In primis iussit et voluit corpus suum sepeliri in cimiterio S. Marci de Portunaone in sepulchro aliorum de domo sua: item legavit Capellæ S. Spiritus in dicta Ecclesia ducatum unum semel tantum ad ornamentum illius Capellæ: item legavit iure legati Magdalenæ uxori sue omnia sua bona mobilia exceptis vegetibus et alias quascumque massaricias de domo ed quod de eis tam in vita quam in morte possit disponere ad libitum suum: item legavit dictæ eius uxori donec vixerit vivendo vita casta viduali unam eius domum de muro positam in Portunaone in contrata ubi ipse habitat: item legavit dicte eius uxori ripam et ortum prope Castrum ad molendinum, donec vixerit tantum ut supra dictum est. In omnibus autem aliis suis bonis, iuribus et actionibus quibuscumque instituit et esse voluit eius heredes universales Magistrum Bartholomeum, Johannem Antonium et Baldassarem filios equalibus portionibus. Comissarios suos esse voluit sui presentis testamenti et ultimæ voluntatis D. Polidorum Richerium et Aloisium a Fonte

et hanc dixit esse velle eius ultimam voluntatem et ultimum testamentum, etc. quam et quod etc. (1).

(*Not. Cesare Mottense* — A. N. U.

X.

*1525. 13 Ottobre. — Pordenone. — Contratto del Pittore Giovanni Antonio Sacchiense di fare la Palla di S. Gottardo per la Chiesa di tal nome in Pordenone*

In Christi nomine amen. Anno ab eiusdem nativitatis MDXXV, ind. XIII, die vero XIII mensis octobris, actum in Portunaonis in statione mei Jacobi notarii, presentibus M.° Alovisio nuncupato Visano et M.° Antonio q. Baptiste ab Equabus cerdonibus habitantibus in Portunaone testibus vocatis, rogatis et habitis.

Ibique ad laudem et gloriam Omnipotentis Dei et Beatorum Gotardi, Sebastiani et Rochi convenerunt venerabilis Dominus Presbiter Antonius de Sandrino et Ser Alovisius ab Aqua uti Gastaldiones Confraternitatis dictorum Sanctorum de Portunaone ex deliberatione et decreto Consilii eiusdem Fraternæ et Scolæ cum egregio Magistro Johanne Antonio pictore Sacchiense de Portunaone pro facienda una Palla ad ornatum Altaris maioris in Ecclesia S. Gotardi de Portunaone, promisit namque prefatus M.r Jo. Antonius pictor et solemniter se obligavit prefatis D. Presb. Antonio et ser Alovisio Gastaldionibus pro se et successoribus stipulantibus suis sumptibus facere et construere unam Pallam ad dictum Altare seu Coro dictæ Ecclesiæ S. Gotardi seu telare quadrum et telam condecentem et in ea diligenter et accurate depingere in medio S. Gotardi imaginem sedentem et hinc inde a dextris et sinistris imagines prefatornm Sanctorum Rochi et Sebastiani et tres quadrettos in scannetto ipsius Pallæ idest in podio stilobatali alveolato cum istoriis prefatorum Sanctorum prout in modello. Et hoc usque ed festum S. Gotardi anni proxime futuri et intelligatur fieri dicta Palla ad oleum cum omni diligentia. Idque factum fuit quia prefati Gastaldiones per se et eorum successores promiserunt et solemniter se obligaverunt eidem M.° Jo. Antonio pictori presenti et stipulanti pro se et suis heredibus pro suo premio et mercede dare et solvere eidem ducatos septuaginta in ratione librarum 6 soldorum 4 pro ducato, in hiis scilicet terminis videlicet ducatos decem ad proximum festum S. Gotardi et ita singulis annis tempore S. Gotardi ducatos decem usque ad integram satisfactionem dictorum ducatorum septuaginta. Quæ omnia et singula suprascripta et in hoc instrumento contenta ipsæ ambæ partes promiserunt sibi ad invicem rata habere et firma tenere, attendere et observare ad plenum sub hypotheca et obligatione omnium bonorum suorum videlicet prefatæ Fraternitatis et ipsius M.i Jo. Antonii presentium et futurorum ac refectione expensarum et damnorum et interesse litis etc.

(*Not. Giacomo Asteo dal Zocco* — A. N. U.)

(1) Questo testamento ed altro posteriore del Pordenone furono solo in parte pubblicati dal *Maniago* nella citata opera.

## XI.

*1526. 4 Aprile. — Pordenone. — Garanzia offerta dal pittore Gio. Antonio di Pordenone per la Palla da dipingersi da lui per la Chiesa di Varmo.*

Anno 1526, ind. XIV, die IV mensis aprilis, in Portunaone sub porticu domus habitationis Ser Bartholomei de Frigeriis casaroli, presentibus Ser Bartholomeo predicto et Ser Benvenuto Ruraio testibus.

Ibique Ser Sebastianus Manticha civis Portusnaonis pro se etc. ad preces Magistri Johannis Antonii pictoris de Portunaone in causa certæ Pallæ pingendæ Comuni et Hominibus de Varmo superiori et Villæ de Varmo, fideiussit Spect. D. Odorico de Varmo superiori et Nobilibus dicti loci et Bartholomeo Leonardi de Vatre et Ambrosio Duregati commissarii et intervenientes ut dixerunt nomine Comunis Varmi et Villæ predictæ de tota summa denariorum quam pro rata dictum Comune exbursabit ad computum dictæ Pallæ fiendæ, donec eam perficiet et eam ipsi Comuni consignabit, usque ad summam ducatorum 300, si tantum exbursabit, donec eam perfecerit et pro promissione hæc attendendo obligavit omnia bona sua presentia et futura.

*(Not. Cesare Mottense* — A. N. U.)

## XII.

*1526. 5 Aprile. — Villa di Varmo. — Contratto di dipingere una Palla per la Chiesa di S. Lorenzo di Varmo, fatto con Giovanni Antonio pittore di Pordenone. (V. Doc. 1530. 5 Novembre tra i Nobili di Varmo ed il Comune).*

Anno MDXXVI, indictione XIV, die iovis quinto mensis aprilis, actum in Varmo, presentibus Candido q. Odorici del Cesar de Farla, Dominico q. Baptiste olim Cristofori de Maiano et Leonardo filio Ser Danielis Cistarnini habitante in Villa Varmi, m.° Simone q. Baptistæ Anzuli de S. Daniele testibus vocatis et rogatis. Ibique cum sit quod Comune et homines Villæ Varmi ibi intervenientes Nobiles Ser Martinus, Ser Franciscus, Ser Leonardus ex Consortibus Varmi superioris eorum nomine et aliorum Consortum dicti Castri ac Nobiles Ser Federicus ex Consortibus Varmi inferioris pro suo nomine tantum sint ordinaturi unam Palam sive Anchonam ponendam in Ecclesia S. Laurencii de Villa Varmi, quæ Pala fienda a Magistro Johanne Antonio Sachiensi civi Portunaonis et ibi Mattiussius Tegil, Nicolaus q. Petri Tegil Camerarii dictæ Ecclesiæ S. Laurencii de Villa Varmi, Salvator Tegil Potestas Villæ Varmi predictæ, Michael q. Jo. Andreæ, Bartholomeus filius Leonardi Vatri, Michael q. Jo. Clementis, Raffinus q. Leonardi Odorici omnes suprascripti de Villa Varmi predicta asserentes commissionem plenam habere ab aliis eorum Vicinis ex decreto facto in eorum plena Vicinantia congregata in Villa predicta Varmi supra plateam in loco solito ad sonum companæ more solito ad infrascriptum concordium faciendum cum

suprascripto M.° Johanne Antonio pictore, nec non Franciscus q. Leonardi molendinarii de Tosina Potestas Varmi, Jacobus Fablinus habitans in musillo Varmi intervientes eorum nomine et aliorum Vicinorum et Comunis dicti Varmi et omnes suprascripti per se et quorum supra nominibus ac eorum successores convenerunt cum prefato M.° Johannes Antonio faciendi dictam Palam partim in pictura, partim in sculptura. In qua quidem Pala sint et esse debeant una imago Sanctæ Mariæ cum eius filio, S. Laurencius, S. Michael, S. Jacobus, S. Antonius a parte inferiori dictæ Palæ, a parte vero superiori ponenda, sit una Adnunciata cum Angelo Gabriele et desuper cum Deo Patre, cum suis angelis de taio de relevo, cum suis columnis duplis quadris desubtus et desuper columnæ rotundæ canelatæ cum suis frisis et celis et floronis de super tam in partibus quadris quam in arcubus. In schagnello in quo ponitur Corpus Domini Nostri Jesu Christi cum duobus Angelis a latere cum pedestali de relevo sub columnis intaiatis cum suis mutulis a quoque latere et dicta Pala sit in altitudine ab altari usque ad sumitatem Celi Chuvæ cum sua latitudine condecens et hoc pro precio et foro finito ducatorum tercentum in ratione librarum sex et soldorum quatuor pro singulo ducato, de quibus ducatis tercentis idem M.r Johannes Antonius per se et suos heredes sponte promisit suprascriptis hominibus stipulantibus vice et nomine dictæ Ecclesiæ dimittere ac donare ducatos XXV aut erit de maiori aut minori precio dicta Pala, cum hoc quod si de pluri fuerit extimata dicti homines non teneantur dare nec satisfacere illud plus quod fuerit extimata et suprascripti homines per se et eorum successores et quorum supra nominibus promiserunt satisfacere et solvere prefato M.° Johanni Antonio stipulanti pro se et suis heredibus residuum dictorum ducatorum in infrascriptis terminis, videlicet in duobus primis annis ducatos quadraginta pro singulo anno, videlicet XX in S. Jacobo de mense Julii et alios ducatos XX in S. Michaele de mense Septembris, aut in pecuniis aut in rebus cuiuscumque sortis, sufficienti pretio tunc temporis currente: item in duobus aliis annis sequentibus post dictos primos annos teneantur dare prefato M.° Jo. Antonio duc. sexaginta videlicet duc. XXX pro quoque anno, videlicet duc. XV in S. Jacobo de mense Julii et duc. XV in S. Michaele de mense Septembris. Residuum vero totius mercedis prefati M.i Jo. Antonii, suprascripti homines promiserunt dare, solvere et satisfacere ducatos XXV pro singulo anno usque ad eius integram solutionem, cum pacto addito quod si dicta Pala videretur esse maioris precii quam dicti tercenti ducati, quod tunc sit extimata per magistros idoneos, quod si fuerit extimata de pluri, quod ipsi homines non teneantur nec obligati sint satisfacere nec dare illud supra plus quod fuerit extimata et predictus M.r Jo. Antonius promisit suprascriptis hominibus stipulantibus ut supra dare dictam Palam fabricatam, factam et fulcitam hinc ad annos tres proxime futuros et suprascriptæ ambæ partes pro observandis omnibus premissis asseruerunt constare fideiussorem et principalem Nobilem D. Sebastianum Manticam de Portunaonis constituens nomine predicti M.i Jo. Antonii pictoris contra prefatos homines prout asseruerunt constare manu Egregii viri Ser Cesaris de Prata notarii Portusnaonis. Et deinde dictæ ambæ partes ad hoc addito de plano pacto concordium devenerunt videlicet quod Deus advertat quatenus pre-

fatus M.r Jo. Antonius premoriret ante perfectionem dictæ Palæ, quod tunc et eo casu dicta Pala sit et esse debeat extimata et pro quantum erit valoris ponatur ad computum et quod si ascenderit de pluri quod dicti Camerarii aut tunc temporis existentes debeant satisfacere illud plus et similiter si fuerit minoris precii quam illud habuerit, quod eius heredes aut fideiussor teneantur reficere predictis Camerariis etc. renunciantes exceptioni etc. Quod pactum et conventiones et omnia ac singula in presenti instrumento contenta, suprascriptæ ambæ partes vicissim promiserunt habere rata et firma et non contrafacere, dicere, opponere vel venire ratione aliqua sub pena dupli etc., qua soluta vel non nihilominus presens instrumentum firmum, validum et incomutabile sit. Pro quibus omnibus attendendis obligaverunt omnia eorum bona et cum refectione damnorum et expensarum litis et extra.

*(Not. Sebastiano Cordubense* — A. N. U.)

## XIII.

*1527. 6 Gennaio. — Pordenone. — Testamento di M.° Angelo de Lodesanis di di Corteselle nel Distretto di Brescia, col quale ordina che il di lui figlio pittore* Gio. Antonio, *faccia una Pala per la Chiesa della SS. Trinità presso Pordenone.*

In Christi nomine amen. Anno ejusdem nativitatis millesimo quingentessimo vigesimo septimo, indictione XV, die vero Dominico sexto mensis Januarii, in Portunaone in domo Patris mei Notarii infrascripti, presentibus M.° Christoforo q. Ser Francisci de Mercatoribus, M.° Blasio filio M.i Leonardi mareschalchi, M.° Francisco q. M.i Gotardi de Brischis, M.° Andrea tintore filio M.i Jacobi Henrici, M.° Philippo q. M.i Danielis de Ravena omnibus de Portunaone, Jacobo q. Henrici, Francisco q. Thopholi Federici de Roraio magno, Baptista q. Joannis Bosega suburbano Portusnaonis et Joanne Michaele illorum Sisti de Valle, testibus notis, adhibitis, vocatis et ab ore proprio istius Testatoris specialiter rogatis.

Si testamentorum solemnitas non foret a legum latoribus introducta sæpe numero morientium hereditates ad ingratos devenirent ; idcirco providus vir Magister Angelus filius quondam Bartholomei de Lodesanis de Cortiselis districtus Brixiæ ibidem personaliter constitutus, sanus per Domini nostri Jesu Christi gratiam mente, sensu et intellectu, nec non corpore, nollens ab intestatu decedere et facta sua inordinata relinquere, considerans insuper varios inopinatæ mortis eventus et quod nil certius est morte et nil incertius hora ejusdem, per presens nuncupativum Testamentum quod sine scriptis dicitur et ipsius ultimam voluntatem et elogium facere procuravit. In primis quidem animam suam Altissimo commendans Creatori, eiusque gloriosae Virgini Mariae, totique coelesti Curiae voluit, iussit et ordinavit quod quandocumque contigerit animam suam a corpore separari, cadaver suum sepeliri debere in Cimiterio Ecclesiae S. Marci de Portunaone in tumulo suorum defunctorum. Item iure legati reliquit sive legavit Magdalenae eius uxori frumenti boni et nitidi staria tria et vini meri urnas tres singulo quoque anno sibi solvendas per in-

frascriptos eius heredes pro rata quousque vixerit et vitam vidualem tenuerit, una cum vegete sua urnarum trium, cui etiam legavit ad vitam suam domum novam alias per ipsum testatorem emptam ad heredibus q. Tombatii de Curianaone a primo solari inferius nec non hortum rippae Castri Portusnaonis. Item voluit, iussit et ordinavit quod infrascripti eias heredes teneantur et obligati sint fieri facere pro rata unam Pallam pulchram et fabricae convenientem in Capella Ecclesiae S. Trinitatis iacentem ad partem inferiorem Terrae Portusnaonis a latere versus solis ortum et Excellens Pictor Magister Joannes Antonius eius filius eam depingere habeat et facere in ipsa videlicet in medio figuram dictae Trinitatis, a latere dextero eiusdem figuram S. Bartholomei, a latere sinistro figuram S. Jacobi de Compostella cum hoc quod pro eius mercede exigere habeat affictum unius ipsius Testatoris domus de muro soleratae et tegulis cohopertae iacentis ad partem inferiorem Portusnaonis intra suos confines alias emptae per eum a q. Pietro Scatioto de Portunaone, quousque de rata tangente aliis fratribus suis fuerit satisfactus, onerando insuper infrascriptos eius filios et heredes ad celebrari faciendum singulo quoque anno quousque vixerint missas tres pro anima ipsius Testatoris, videlicet unam pro quolibet ipsorum et pro animabus caeterorum eius fidelium defunctorum. In omnibus autem aliis eiusdem Testatoris bonis mobilibus et immobilibus, iuribus et actionibus tam presentibus quam futuris sibi universales heredes instituit et esse voluit Excellentem Magistrum Joannem Antonium pictorem, Magistrum Bartholomeum fabrum murarium et Ser Baldessarem eius filios legittimos et naturales eorumque heredes per stirpes et non per capita, cum hoc quod ipsi eius heredes solvere habeant et teneantur pro rata livella cui de iure veniunt et casu quo D. Magdalena ipsius Testatoris uxor transiret ad secunda vota seu ex hac vita migraret, bona predicta ut superius per eum sibi relicta, inter eosdem eius heredes equaliter dividantur et dividi debeant una cum suprascripta Domo que fuit q. Petri Scatioti cum dicto horto et hanc siquidem dixit et asseruit ac esse voluit suam ultimam voluntatem et ultimum Testamentum ; quam et quod valere voluit iure Testamenti et si iure Testamenti non valeret aut valere non posset, valeat et valere debeat iure Codicilli et si iure Codicilli non valeret aut valere non posset, valeat saltem iure donationis causa mortis et omni alio meliori modo, via, iure ac forma, quibus melius de iure valere et tenere poterit, cassando, irritando et annullando omnia et singula alia Testamenta per eum antea facta si quæ esse reperientur et praesertim Testamentum alias notatum per Ser Caesarem Pratensem etiam si in eo apposita essent verba derogatoria ob quæ tale Testamentum revocari non posset, nisi verba illa presenti Testamento replicarentur, mandando mihi Notario infrascripto Testator ipse ut hoc eius ultimum Testamentum facere debeat cum omnibus clausulis a iure requisitis etiam si opus fuerit cum consilio Sapientis. Item si deinceps in divisione facienda inter filios suos oriretur aliqua discordia, tunc sibi deputavit in amicos et amicabiles decisores et compositores spect. d. Polidorum de Richeriis et Aloisium a Fonte, qui cum ipsos eius heredes expedire possint.

(*Not. Antonio Maria Mottense.* — A. N. U.)

## XIV.

*1527. 3 Giugno. — Pordenone, presente il pittore Gio. Antonio da Pordenone. La Fraternità di S. Gotardo di Pordenone conviene con M.° Gio. Ambrogio Bragadino di Venezia che questi indori la Pala a lei fatta da M.° Giacomo Quirini secondo il disegno dato da M.° Gio. Antonio pittore da Pordenone.*

In Christi nomine amen. Anno MDXXVII, ind. XV, die vero III iunij, actum in Portunaone in statione mei Jacobi notarii, presentibus M.° Joanne Antonio Sacchiense pictore egregio e M.° Baldasare filio M.i Angeli muratoris fratribus commorantibus in Portunaone testibus. Ibique egregius Magister Johannes Ambrosius. inaurator filius Mag.i Marci Bragadini de Venetiis ex pacto promisit, solemniter se obligavit Ven.i Domino presbitero Francisco de Michilino, D. Jo. Baptiste de Crescendulis et M.° Jacobo Gobo molendinario uti Gastaldionibus Fraternitatis S. Gotardi et Beatorum Rochi et Sebastiani di Portunaone presentibus et stipulantibus pro se et eorum successoribus diligenter et accurate ac bene et debito modo inaurare omnibus suis sumptibus et expensis totam Palam et frixios factos per Mag. Jacobum Quirinum secundum ordinem, modum datum per M. Jo. Antonium pictorem testem suprascriptum, quanto citius poterit et uti decet optimum inauratorem. Et quia prefati Domini Gastaldiones pro se eorumque successoribus dare et solvere promiserunt antefato M.° Jo. Ambrosio pro mercede et satisfactione dicti sui operis et laboris ducatos sexaginta quinque in ratione libr. 6 sold. 4 pro ducato, in duobus terminis, videlicet in anno presenti medietatem et alteram medietatem in sequenti anno videlicet usque ad festum S. Jacobi de mense iulij 1528 usque ad integram satisfactionem dicti precii seu debiti pro dicta inauratione et opere prefecto ut supra et pro parte solutionis idem M. Jo. Ambrosius habuit et recepit duc. quinque absque ulla exceptione prout confessus fuit sibi traditos fuisse a dictis Gastaldionibus. Que quidem omnia et singula suprascripta et in hoc instrumento contenta, ipse ambe partes sibi ad invicem promiserunt attendere etc. sub obligatione omnium bonorum etc.

(*Not. Giacomo Asteo dal Zocco.* — A. N. U)

## XV.

*1529. — Piacenza. — Minuta incompleta della convenzione tra i Rettori della chiesa di S. Maria di Campagna presso Piacenza, col pittore Gio. Antonio di Pordenone. — V. Doc. 1531, 11 Marzo e Reg. 1536, Decembre.*

CONVENTIONES.

Cum sic sit, quod alias de Anno ab Incarnatione Domini Nostri Jesu Christi 1529 die quinto decimo mensis Febbruarij per et inter Magnificos, et Egregios

Viros Dominos Priorem, et Rectores Ecclesiae Sanctae Mariae de Campanea Placentiae agentes nomine ejusdem ex una, et inter Magistrum Joannem Antonium de Pardonono Pictorem partibus ex altera occaxione Picturae Tiburii dictae Ecclesiae facta, et factae fuerunt quaedam pacta, et Conventiones per Capitula sub hujusmodi tenore.

Hic ponantur Capitula primo loco facta (1).

Cumque subinde, posteaque praedictus Magister Joannes Antonius in opera concordanda per se venisset etiam pro clariori intelligentia dictorum Conventorum, ab eis tamen non recedendo, facta, et innita fuerunt Capitula tenoris videlicet:

Hic ponantur Capitula secundo loco facta.

Pro ut ipsae Partes ad eorum mutuam instantiam dixerunt, confessae, et protestatae fuerunt praedicta omnia, et singula fuisse vera.

Cumque etiam pro praemissorum observatione, et executione per, et inter dictas Partes celebratum fuerit Instrumentum tenoris infrascripti, videlicet:

Hic ponatur Instrumentum.

Cumque dictae Partes pro eis infrascriptis contrahentibus, infrascriptis modis, et nominibus respective intendant praedicta omnia effectum producere, ut ibidem dixerunt.

Idcirco Providus vir . . . . . . in hac parte Sindicus, et Procurator Dominorum Moderatorum, et Rectorum dictae Ecclesiae, pro ut de ejus Procura, et Mandato continetur Instrumento publico breviato per . . . . Notarium Placentinum, cujus tenor talis est videlicet:

Hic ponatur mandatum Procurae dicto nomine ex una, et pro una, et dictus Magister Joannes Antonius de Perdonono Filius quondam . . . partibus ex altera, sponte, renunciando, non recedendo propterea a praedictis, sed eis inhaerendo, ad instantiam respective comunem constituerunt pacta, et alia, de quibus infra intersese devenerunt, et deveniunt ut infra videlicet:

In primis quod dictus Magister Joannes Antonius teneatur se conferre habeat, et debeat et ita promisit, et promittit dicto Domino Sindaco, et Procuratori dicto Nomine praesenti, stipulanti, et recipienti, et me Notario infrascripto Publica Persona stipulante, et recipiente pro ipsa Fabrica ad dictum opus perficiendum modis, et formis, quibus, et pro ut tenetur vigore dictorum Conventorum ut supra, salvis tamen infrascriptis hinc ad . . . . . . proxime futuros sub poena scutorum ducentum auri dictae Fabricae applicandorum, et accedente stipulatione mei Notarii Publicae Personae pro eadem stipulantis, et pro praedictis attendendis dare teneatur idoneum, seu idoneos fidejussores, fide, et facultatibus, et conveniendum faciles in Civitate Venetiarum, qui se principaliter, et insolidum cum eo obbligent, quod dictus Magister Johannes Antonius opus praedictum jam caeptum finiet, perficiet, et explebit juxta conventa ut supra, salvo semper casu mortis ejusdem Magistri Joannis Antonii, et quocumque casu fortuito ejusdem, praeterquam facto suo eveniente, quo, seu quibus, vel eorum aliquo quo, seu quibus factus esset inhabilis taliter quod opus coeptum perficere non posset, praedicti fidejussor, seu fidejussores pro eo in-

(1) Mancano i detti capitoli.

tervenerint, et teneantur dumtaxat ad restitutionem pecuniarum, quas recepisse contigeret ultra quod promiserit, quo casu eveniente possint pro suprapluri hujusmodi et ad ejus restitutionem dictae Ecclesiae, et pro eo, et ejus occaxione cogi possint, et compelli coram quocumque Judice, Rectore, et Officiali ad hoc inventis, seu requisiti fuerint causa penitus cessante, et in forma Comuni ac Camerae Apostolicae cum constitutione Procuratorum quorumcumque nominandorum pro parte dictorum Dominorum Fabriceriorum, et Rectorum, ad confitendum huiusmodi depositum, et confitendum cuicumque mandato executorio, et ejus concessioni, et pacto expresso, et sola exhibitione super veritate.

Dictus vero Sindicus teneatur, et debeat de praesenti dare, et numerare, et exbursare eidem Magistro Joanni Antonio pro ut ibidem realiter dedit, numeravit, et traddidit eidem praesenti, et acceptanti, et sic confitenti, et in pecunia numerata tamen in praesentia mei Notarii, et testium praedictorum scutos ducentum auri, et in auro in satisfactionem partis dicti debiti conventi ut supra.

Residuum vero pretii conventi pro ut in dictis Capitulis modo, forma, et terminis, et pro ut indictis Capitulis singula singulis referendo convenerunt tum in prima proxime futura solutione ut supra fienda scutos . . . . . auri, quos computato precio certae praestationis tellae per eum habitae de recepto valloris librarum . . . pro ut ibidem praesente dicto Sindico stipulante nomine ipsorum omnium, et id esse justum dixit, confessus, et protestatus fuit fuisse, et esse verum, dare, et solvere teneatur dictus Dominus Prior, et Rectores eidem Magistro Ioanni Antonio juxta formam dictorum Capitulorum conventorum ut supra et pro eis solvendis, attendendis, et observandis pariter dari idoneum fidejussorem juxta formam conventorum cum dicto Magistro Ioanne Antonio, qui se principaliter, et insolidum obbliget cum dicto Magistro Ioanne Antonio de solvendo in dicta Civitate Venetiarum cum, et sub promissionibus, obbligationibus. et aliis proemissis.

Ita ex modis ibidem constituti... pro eodem Magistro Ioanne Antonio, et dictus Dominus Petrus suo proprio nomine . . . pro dicto Domino . . . Sindico, et ut supra se se principaliter, et insolidum respective, et singulis congrue referendo, et modo, et forma, quibus, et pro ut supra, et eorum respective nominibus, et mutuis stipulationibus intervenientibus, obbligaverunt, et obbligant, Procuratores constituendo quoscumque Notarios quarumcumque causarum ubicumque constituentes, ac alios pro praedictis respective nominatis ad praedicta, cum pactis, et modis praedictis, et ut supra, et cuilibet eorum insolidum. Et generaliter etc.

*(Dall'Archivio di detta Chiesa).*

## XVI.

*1530. 5 Novembre. — Pordenone. — Acconto dato per la pittura della Palla della Chiesa di Varmo a Baldassare Sacchiense che lo riceve a nome del pittore Giovanni Antonio di lui fratello.*

Die Sabbati 5 mensis novembris 1530, inditione 3, actum in Portunaone in domo heredum q. Marci Phisici, presentibus D. Nicolao de Medicis et M.° Antonio

molendinario et Bartholomeo de Budoia testibus etc. Ibique cum de anno 1526 proximo elapso Magister Johannes Antonius pictor de Portunaone convenerit cum Comune et Homines Villae Varmi et Nobilibus Consortibus de Varmo Superiori et Inferiori, construendi et faciendi unam Pallam seu Anchonam in Ecclesia S. Laurentii de Varmo pretio ducatorum tricentorum cum pactis et conditionibus contentis in instrumento rogato manu q. Ser Sebastiani Cordubensis Varmi Cancellarii et quia tam Mag. Jo. Antonius pictor quam D. Sebastianus Mantica fidejussor atque Magister Hieronimus Inaurator incola Utini atque Ser Baldasar frater et negotiorum gestor ipsius Mag. Jo. Antonii pictoris pro parte et ad bonum computum dictae Pallae seu Anchonae in pluribus vicibus et pagis habuerunt frumentum, vinum et pecunias in bona summa: hinc est quod hodie personaliter constitutus idem Ser Baldasar qui suo nomine ex calculo facto cum Nob. D. Leonardo q. D. Odorici ex nobilibus Dominis Varmi Superioris et Domino Presb. Jo. Baptista Capellano Varmi et Ser Odorico Capselario Camerario dictae Ecclesiae asserentibus habere in mandatis haec faciendi tam ab aliis Nobilibus DD. Consortibus Varmi Superioris et Inferioris quam a Comune et Hominibus Villae Varmi, fuit contentus et confessus se habuisse et integre recepisse ad bonum computum ducatorum centum et sexaginta quinque et soldorum decem ad rationem tantum libr. 6 sold. 4 pro singulo ducato et hoc sine preiuditio eorum fideiussoris ipsius Mag. Jo. Antonii renuncians exceptioni non sic facti calculi et rationis inter ipsas partes et omni alio legum et iuris auxilio, cum quo vel quibus modo aliquo convenire posset. Pro quibus quidem omnibus et singulis sic observandis et plenius attendendis idem Ser Baldasar procuratorio nomine fratris sui absentis obligavit omnia et singula bona sua mobilia et stabilia tam presentia quam futura etc.

(*Not. Antonio Maria Mottense* — A. N. U.)

## XVII.

*1531. 11 Marzo — Piacenza. — Convenzioni dei Rettori della chiesa di S. Maria di Campagna col pittore Gio. Antonio di Pordenone per la fine del suo lavoro. V. Doc. XV e Reg. 1536. 31 decembre.*

## CONVENTIONES.

In Nomine Domini amen. Anno ab incarnatione ejusdem millesimo quingentesimo trigesimo primo, Indictione quinta, die undecimo mensis Martii, Placentiae, in Capella, in qua congregari solent infrascripti Magnifici Domini Fabricerii, quae est contigua Ecclesiae Sanctae Mariae de Campanea. Coram Domino Alexandro Lechacorvo Viciniæ Sancti Petri in Solarolo filio quondam Domini Joannis Laurentii viciniæ Sancti Maphei asserentibus cognoscere me Notarium, et infrasciptas Partes testibus vocatis, et rogatis.

Cum sit, che li Signori Rettori passati de la Fabbrica de Santa Maria de Campagna habbiano accordato Magistro Ioan Antonio da Pordanono Pictore ad pingere el Tiburio de la Gesia de Santa Maria de Campagna predicta con quelli

patti, et modo se contiene in li Capitoli sopra di ciò facti del Anno 1529. proxime passato, a li quali se habia relatione. Conciosia cosa che in executione de dicti Capitoli dicto Magistro Ioan Antonio habia pincto parte del dicto Tiburio, et recepute parte del precio promisso per dicta opera, cioè scuti seicento venti, vel circa como le dicte Parte ad mutua instantia have dicto le predicte cosse essere vere. Conciosia cosa anchora che dicto Magistro Ioan Antonio se volia absentare da questa Cita anchora de voluntà do dicti Signori Rectori, per dui over tri mesi, et volendo li prefati Signori Rectori provedere, che sia finita dicta opera, et ad ciò che dicto Magistro Ioan Antonio possa ritornare de bono aequo ad perficere dicta Opera secondo la Conventione facta ut supra. Pertanto dicti Signori Rectori moderni videlicet Magnifici Dottor Hieronimo Viustino Priore, Francesco Pavaro da Fontana Cavalero, Marcho Antonio Scotto Cavalero, Geminiano Vicedomino Iuris Utriusque Doctore, Alberto da Rizolo, Matheo da Caxate, Antonio Aluysio de Arcellis, Joan Augustino Sachello convocati, et cogregati in el loco suprascrito per comandamento del predicto Messer Hieronymo Priore per Francesco de Veranis familio de la predicta Fabrica, come ha referto el dicto Francesco dicente, et protestante li predicti Signori Rectori esser le due Parte deli dicti Rectori, et che lori have la facultà de potere fare le cosse contente in el presente Instrumento, conciosia cossa che li altri Rectori absenti abenchè siano stati citati per dicto familio, come ha riferto per esso non habiano potute esser presente per una parte, et dicto Magistro Joan Antonio per l'altra si convenneno pro ut infra, et primo.

Dicti Signori Rectori promettano a dicto Magistro Io. Antonio, che qui presente, et che accepta, che tutti li dinari de la Offerta grande se ha ad farse par la Pascha de la resurrectione proxime ad venire, et de la Cassa siano in tutto d'epso Magistro Io. Antonio, et siano depositati in mane del Thesaurario de dicta fabrica, et de li quali ne epsi Signori Rectori, soi successori, ne altra Persona ne possa disponere in altra Persona ne ad altro effetto, ma ala ritornata d'epso Magistro Io. Antonio ad fornir l'opra ut infra li siano exbursati per dicto texoriero ut supra la Mercede sua de dicta Pictura. Dicto Magistro Io. Antonio promette a li dicti Signori Rectori presenti, et che acceptano retornare in termino de mesi quatri proxime ad venire ad fornire, et perficere dicta Opera del Tiburio, et juxta conventa, de le quale le dicte parte non intendano departirse.

Item, che epso Magistro Io. Antonio è creditore de la predicta fabrica ultra la sua Mercede, del Tiburio quando per la pictura de la Capella del signor Cavalero Messer Francesco Pavaro de libre quatre cente Imperiali, et ultra ciò quelle quattre colunne angulare che sono dentro dela Capella secunde dice dicto Magistro Io. Antonio, epsi Signori Fabricieri promectano dicte libre quatre cente Imperiali, et de più per quelle Colunne angulare, quando li sia sta promesse cossa alcuna per li soi predecessori, et secondo le Convencioni faite tra loro, tuto quello il sarà sta promesso.

Et praedicta omnia et singula suprascripta, et in praesenti Instrumento contenta dictae Partes ad mutuam earum Instantiam dixerunt, confessae, et protestatae fuerunt fuisse, et esse vera, eaque promiserunt, et convenerunt sibi invi-

cem perpetuo firma, rata, et grata habere, tenere, attendere, et observare et non contravenire, nec contrafacere per se se, vel alium, seu alios aliquo modo, casu, vel jure sine ullo legum, vel decretorum, seu rescriptorum auxilio in poena, et sub poena librarum quinque Imperialium totiens committenda, et exigenda cum effectu, quotiens in praedictis, vel aliquo praedictorum fuerit contrafactum seu etiam contraventum, qua commissa soluta, vel non, firma, et rata maneant omnia, et singulis suprascriptis attendendis, et firmiter observandis obbligaverunt dictae partes sibi invicem, videlicet praedicti Domini Fabricerii omnia bona dictae Fabricae et dictus Dominus Io. Antonius omnia sua bona praesentia, et futura. Et de praeditis dictae Partes rogaverunt me Notarium, ut inde publicum conficiam Instrumentum.

Sottoscritto nell'Originale

Ego Bernardinus Ciriollus Apostolica, et Imperiali Auctoritatibus Notarius Publicus Placentinus suprascriptis omnibus, et singulis interfui, et rogatus hoc Instrumentum breviari, finiri, et ita scripsi, meque subscripsi.

(*Dall'Archivio di detta Chiesa*)

## XVIII.

*1533. 1 Aprile. — Pordenone. — Il pittore Pordenone in terze nozze sposa Elisabetta Frescolini colla dote di duc. 200.*

Anno MDXXXIII, ind. VI, die vero prima mensis Aprilis in Portunaonis in domo spectabilis d. Petri Antonii Frescolini dicti loci civis et notarii, presentibus reverendo d. presbitero Maximiliano Basilio cive Portusnaonis etc.

Ibique ad laudem omnipotentis Dei et Gloriosae Virginis convenientibus in unum causa matrimonii contrahendi ven.[li] d. presbitero Theophilo et prefato d. Petro Antonio de Frescolinis intervenientibus nomine dominae Elisabet eius sororis parte ex una et excell.[mo] et Joanne Antonio Sachiense pictore de Portunaone parte ex altera, promiserunt namque praefati fratres, quod dicta eorum soror d. Elisabet laudabit et acceptabit antedictum d. Jo. Antonium pictorem in suum verum legittimum sponsum et maritum per verba de presenti iuxta mandata et consuetudinem sanctae Matris Ecclesiae, et e contra idem ser Joannes Antonius pictor promisit dictis fratribus et solemniter se obligavit antedictam d. Elisabet acceptare in eius legitimam sponsam et uxorem iuxta mandata sancte Matris Ecclesiae per verba de presenti ad omnem eorum requisitionem. Et insuper dicti fratres promiserunt et solemniter se obligaverunt dare in dotem dictae eorum sororis d. Elisabet ducatos ducentos in ratione librarum sex et quatuor solidos pro quolibet ducato et alias res mobiles tempore tradutionis pertinentes prefatae sorori suae ultra prefatam summam, his modis, videlicet duc. 100 in numeratis pecuniis in ratione ut supra et duc. 50 in bonis mobilibus et stabilibus tempore tradutionis, reliquos vero duc. 50 in termino annorum trium proximorum quolibet anno tempore resurrectionis d. n. Jesu Christi pro rata dicta; his tamen pactis et conditione inter ipsas partes solemni stipulatione firmatis, quod si acciderit prefata d. Elisabet prius ejus futuro

sponso decedere absque comunibus legitimis liberis ex eis provenientibus, quot tunc et eo casu adveniente, dicta dos restituatur eisdem fratribus vel eorum heredibus at cui ius, sors et casus dederit, videlicet dictos duc. 200 si omnes receperit, videlicet res sanas pro sanis et vetera pro veteribus ad existimationem bonorum virorum. Si vero acciderit, quod Deus avertat, prefatum ser Joannem Antonium praemori dicte d. Elisabet, quod tunc et eo casu eveniente, ipsa d. Elisabet integram dotem sua rehabere debeat ad summam prefatorum duc. 200 et rerum mobilium tribuendarum tempore tradutionis ultra prefatam summam duc. 200 videlicet res sanas pro sanis etc. Insuper procurare, ut facere promisit ipse ser Joannes Antonius, quod d. Elisabet eius futura sponsa faciet eisdem fratribus suis et heredibus eorum finem remissionem et quietationem in forma de omni hereditate paterna et materna cum clausulis solitis, debitis, necessariis et opportunis. Quae omnia et singula suprascripta et in hoc instrumento contenta, praedictae ambae partes vicissim promiserunt pro se et nominibus quibus supra firma habere et rata tenere, attendere et observare etc. sub obligatione etc.

(*Not. pre' Ippolito Marone* — A. N. U.)

## XIX.

*1534. 16 gennaio — Pordenone. — Sentenza arbitraria che terminava le differenze del pittore Giovanni Antonio di Pordenone con suo fratello Baldassare.*

In Christi nomine amen. Nos Hieronimo Gradonius legum Doctor Judex, Arbiter et decisor litis, causae et differentiae, vertentis et quae vertebant inter Magistrum Johannem Antonium Pictorem et Baldassarem fratrem et filios q. Magistri Angeli Sacchiensis, assumptus et ellectus comuniter per ambas partes suprascriptas viso compromisso in nos facto ac notato manu Ser Hieronimi Sideri notarii subscripti, et libertate nobis attributa, auditis eorum iuribus volentes in medio presentis sententiae et arbitrii etc. Christi nomine invocato a quo cuncta iudicia recta procedunt, primo dicimus, sententiamus, declaramus, arbitramus, arbitramentamus, precipimus et mandamus ut infra et primo dicimus etc. comittimus quod predicti M.[i] Io. Antonius et Baldassar Sachienses fratres teneantur et debeant facere invicem bonam et sanctam pacem uti fratres decet cum omnium offensionum, iniuriarum et inimicitiarum remissione, ita quod se invicem quovismodo per se vel alios non offendant offendive faciant re vel verbo sub pena ducatorum tricentorum et damnorum omnium refectione ac expensarum, quae et quas alterutrae partium pati posset tam in iudicio quam extra.

Item precipimus et mandamus quod utraque pars in primis antequam aliter presens sententia in consequentibus suis partibus exequatur, debeat solemniter et effectualiter in iudicio cassasse et revocasse omnem et quamcumque accusationem et querelam institutam et perfectam contra alteram partium vel alios quoscumque illius occasione, ita quod dictae querelae et accusationes sint nullius roboris, efficaciae et momenti pro quanto ad ipsos attinet.

Item absolvimus dictum Baldassarem ab omni petitione medicorum, medicinarum, damni et interesse, quae ab eo quovis modo peti posset occasione vulnerum illatorum et amplius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . *(sic)* et salvis premissis pro omni et quocumque iure ac quovis nomine, titulo, causa, ratione et actione usque in hodiernum competenti dicto Baldassari ac versum dictum M.[m] Jo. Antonium tam ratione suae pretensae assertae Societatis, si qua subesse posse videretur, quam mercedis industriae, lucri, creditorum seu ususfructus bonorum paternorum usque modo et redditionis rationis bonorum mobilium dicti quondam eius Patris vel aliorum quorumcumque iurium eiusdem, sententiamus et condemnamus dictum Ser Jo. Antonium Sachiensem pictorem ad dandum et solvendum, relaxandum et dimittendum dicto Ser Baldassari infrascripta et primo, partem et portionem bonorum stabilium omnium paternorum quae obtigerit eidem Ser Jo. Antonio in divisione nostro iussu inter ipsas partes facienda cum omni iure et actione et iurisdictione ad dicta bona spectante et pertinente et simul cum omni onere, servitute et gravedine: quae dicta bona quovis modo iam ex sui natura quam ex paterno testamento vel aliter quomodocumque super se haberent vel aliter utrumque ea obnoxia ut reperirentur ita quod idem M. Jo. Antonius ea manutenere non teneatur, sed in eius locum dictus Baldassar subrogatus esse intelligatur cum omni honore, et onere et gravedine quovis modo dictis bonis usque in hodiernum competente ut supradictum est. Et insuper de bonis paternis illi dare debeat brentum unum et duas vegetes vacuas quae sunt in domo dicti M.[i] Jo. Antonii empta a D. Jacobo Pona tridentino. Alia vero bona paterna vel alterius sortis cuiuscumque in dicta domo existentia dictus Baldassar non ammoveatur nec quicquid de dicta domo vel de re aliqua in ea existenti post hanc nostram sententiam per se vel alium non devastet sub pena duc. XXV et damni reffectione. Inde termino quatuor dierum liberet expedite dictam domum cum omnibus in ea existentibus salvis modo premissis expedite relaxet, hoc tantum addito quod infra istum terminum idem M.[r] Jo. Antonius dedisset debeat staria tria frumenti, item urnas quinque vini ad mensuram Portusnaonis, mediocris bonitatis et alia omnia vasa, instrumenta et prestamenta, animalia et cetera existentia in dicta domo et ruri, de quibus supra non sit facta specialis mentio, pleno iure sint ipsius M.[i] Jo. Antonii pictoris.

Item salvis premissis sententiamus et condemnamus dictum M.[m] Jo. Antonium ad dandum et solvendum dicto Baldassari ducatos 200 in ratione libr. 6 sold. 4 solvendo hoc modo videlicet termino octo dierum prox. futurorum duc. 100 et alios centum termino mensium viginti scilicet hinc ad menses decem duc. 50 et ad alios decem menses subsequentes duc. 50, in cuius partis solutione intelligatur comprehensa ea pars domus quae est posita ad pontem inferiorem confinantis cum domo empta alias a Petro Scacioto precio duc. decem. Item quod pro ea ultra ultra rata intelligantur extare duc. 40 tantum et predicta pro omni et finali satisfactione et integra solutione omnium ex quarumcumque quae quovis modo petere possit et consequi idem Baldassar a dicto M.° Jo. Antonio ex quacumque ratione, nomine et causa atque actione, cassando quascumque litteras vel quamvis obligationem quae quovismodo conjici vel probari posset intervenisse inter dictas

partes, imponendo dicto Baldassari in aliis perpetuum silentium ita quod nec per se nec per alios quovis quesito colore et ingenio non possit nec debeat de caetero dictum eius fratrem vel heredes molestare etc.

Lata, data et publicata fuit suprascripta sententia arbitraria per me Hieronimum Siderum notarium, die Sabati 17 ianuarii 1534, ind. VII, in logia Comunis Portunaonis presentibus Ven.li D. presb. Zanono et Francisco de Domeniginis notario et aliis.

(*Not. Girolamo Sidero* — A. N. U.)

## XX.

*1535. 22 Gennaio. — S. Daniele. — La Fraternità di S. Michele paga al pittore Pordenone la dipintura della pala della SS. Trinità nel Duomo di S. Daniele.*

In Jesu Christi nomine amen. Anno gratiae 1535, indictione VIII, die vero veneris 22 mensis Januaij. Actum in S. Daniele, in domibus hospitij heredum q. S. Joannis Petri Turbae: presentibus ser Pellegrino pictore, Daniele q. Jacobi de Bronzacho et Johanne Antonio filio M. Petri Philipputij S. Danielis hic omnibus testibus vocatis et rogatis.

Ibique constitutus Egregius ser Joannes Antonius Pictor q. ser Angeli Portusnaonis omni exceptione amota juris vel facti fuit confessus ac manifestus se hodie habuisse et integre recepisse a Magistro Nicolao a Viduis S. Danielis uti Camerario Ven. Fraternitatis in Ecclesia S. Michaelis Sancti Danielis, libras solidorum 12, solidos 15, bonae et usualis monetae ibi coram me notario et suprascriptis testibus numeratas in promptis et apparentibus pecunijs: et hoc ad computum Ducatorum 10. ad lib. 6, sol. 4. pro ducato, et lib. 4. sol. 8, quos ducatos 10. et lib. 4. sol. 8. restabat habere ipse ser Joannes Antonius pictor pro ultimo pagamento et solutione amontare vel valoris unius *Pallae Sanctae Trinitatis*, hoc est Ducat. 50. ad lib. 6. sol. 4. pro ducato, prout promissa vera esse fassus est, renuncians exceptioni premissorum omnium factorum et celebratorum etc.

Residuum vero praefati crediti hoc est Ducat. 30. ad lib. 6. sol. 4. pro ducato et lib. 4, sol. 7, idem Mag. Nicolaus Camerarius ut supra per se et successores suos promisit et convenit eidem ser Joanni Antonio creditori dare et integre satisfacere praefatum residuum crediti hinc usque ad festum Resurrectionis D. N. Jesu Christi prox. futurum et portare dictam solutionem ad domum suam, hoc est, ad Portumnaonis, aliter faciens idem Camerarius se obligavit, quod elapso ipso termino et non soluto hujusmodi residuo ipsi creditori, ab ipsa Fraternitate possit et valeat idem ser Joannes Antonius Pictor venire vel mittere ejus legittimum Nuntium huc ad S. Danielem ad exigendum ipsum residuum crediti ad omnes espensas Fraternitatis, hoc est ad lib. 2. pro singulo die, reservato tamen ipsi Fraternitati jure et actione constandi et liquidandi vel faciendi constare et liquidandi vel faciendi constare et liquidare partitam unam ducatorum

20, ut asseritur, datam ipsi ser Jo. Antonio Pictori, vel ejus fratri, seu alteri ejus legitimo intervenienti, per ser Alexandrum Pittianum Camerarium praeteritum, quo casu et constita legitime ipsa partita duc. 20, idem S. Joannes Antonius ex nunc et prout ex tunc promisit et convenit reficere ac restituere ipsi Fraternitati Duc. 2, quos duos Ducatos ipsa Fraternitas patitur, stante ipsa partita incerta etc., pro quibus omnibus, et singulis ita attendendis et firmiter observandis praefatae partes sibi vicissim obbligaverunt omnia sua bona mobilia et stabilia presentia et futura.

1535. Die Jovis 1. Aprilis extraxi ipsi ser Joanni Antonio pictori suprascriptum concordium.

*(Dagli atti di Mattia Mijlini Notajo in S. Daniele all'anno 1535 pag. 17).*

1540. 5 Dicembre. In San Daniele. Ser Pietro Antonio de' Frescolinis (per Procura 1539 in atti del Notajo Giulio Savino, ambi di Pordenone) a nome della sorella Elisabetta vedova del Pittore Giovanni Antonio di Pordenone come tutrice e governatrice de' figli, chiede alla Fratenità di S. Daniele il residuo del pagamento della Pala fatta dal proprio marito, consistente in Ducati 8. e lire 4. e soldi 8. — La suddetta Fraternità attesta aver pienamente soddisfatto tal debito.

*(Dagli atti del Notaio Mattia Mijlini all'anno 1540, pag. 284).*

## XXI.

*1538. 23 Novembre. — Venezia. — Il Consiglio de' X assegna al Pordenone ducati 50 a conto di 200 a lui dovuti per pitture nella Sala del Maggior Consiglio* (Opera perita e non ricordata dal Sansovino nella sua *Venetia*).

1538. die 22 Novembris. In Consilio X cum additione.

E sta per ballotatione del Collegio nostro dato a depingere el quadro che è fra li collonelli n. 6 et 7 della Sala del Maggior Consiglio a Maestro Zuan Antonio da Pordenon con li modi et condition che nel mercato se contien et condition che nel mercato se contien et con pretio de ducati 200 de i quali el debba haver al presente duc. 50 acciò chel possa dar principio a tal opera per redurla tanto più presto a perfettione et ornamento de ditta Sala:

L'anderà parte chel sia commessa al Provveditor del Sal et alla Cassa grande che debba dar ad esso M.° Zuan Antonio li dicti duc. 50 da esser posti a suo conto per quanto ut supra si è convenuto del pretio per la dipintura del ditto quadro.

*(Dal Reg. XII Communi Cons. de X fol. 194 — Arch. di Stato Venezia)*

3.

## Pomponio Amalteo

Sulla fine del secolo decimoquinto cominciò a farsi nota in Pordenone una famiglia popolare che dall'esercizio dell'arte del muratore era cognominata dalla Malta *(a Malta)*. Capo di essa era in allora in Giovanni Battista, al quale l'agiatezza a cui era giunto, aveva dato i mezzi di provvedere ad una accurata educazione de' suoi figli, i cui nomi sono noti al mondo letterario.

Sono essi i letterati Paolo, Marcantonio e Francesco, che latinizzando il loro avito cognome, come era d'uso in que' tempi, si denominarono *Amaltei* prendendo per arme il corno della capra Amaltea (1).

Una loro sorella, che credesi avesse nome Natalia, si univa in matrimonio con Leonardo cittadino della Motta nella provincia di Treviso. Da essi nacque Pomponio, che fatto adulto, non avendo il padre suo cognome, cosa in allora frequente, adottò quello della madre.

Nacque egli l'anno 1505 e probabilmente alla Motta, ma stabilitosi poco appresso col padre a San Vito del Tagliamento, egli amò chiamarsi cittadino di questo luogo, ove col tempo fece parte del Consiglio del Comune e nel 1562 tenne l'officio di Podestà. Esiste ancora colà la casa da lui comperata ad uso di abitazione, al numero 112 nella contrada Tajana, la quale conserva tuttora alcuni fregi dipinti a fresco dal suo possessore.

Ebbe l'Amalteo l'ammaestramento nella pittura dal celebre Giovanni Antonio detto il Pordenone, del quale mai sempre seguì la grandiosa maniera, con non comune abilità e talento. Moltissime sono le opere sue sì a fresco che ad olio così nel Friuli come nelle contermini provincie di Treviso e di Venezia. Fu indefesso al lavoro fino alla tarda età di 83 anni. Morì in San Vito il 9 Marzo 1588 e fu

(1) Poco appresso questa famiglia fu ascritta al Consiglio nobile di Oderzo ove prese domicilio e ove si estinse nella prima metà di questo secolo.

sepolto nel monumento da lui fatto preparare l'anno 1561 nella chiesa di San Lorenzo, ove sotto allo stemma Amalteo leggonsi le parole: *Pomp. Amaltheus | Pictor sibi posteris | que suis dicavit. Anno MDLXI.*

Fu uomo probo e semplice di costumi. Ebbe quattro mogli, fra le quali, la seconda, una figlia del Pordenone, Graziosa. Da esse non ebbe maschi, ma solo sette figlie, delle quali sei ebbero a marito persone di condizione civile, tra le quali due scolari suoi, cioè Sebastiano Secante di Udine e Giuseppe Moretto di Portogruaro. Dal suo continuo lavoro, potè l'Amalteo procurarsi una comoda esistenza e lasciare un discreto patrimonio alle figlie.

Esercitossi esso anche nell' intaglio in legno e fu consultato anche in opere di architettura. Ma i suoi meriti maggiori furono nella pittura nella quale, secondo il giudizio del Cavalcaselle (1), seguendo lo stile del maestro suo il Pordenone, eseguì alcune opere che furono assegnate a questo. Aggiunge quel valente critico che, Pomponio non ha la forza inventiva, nè l'originalità del maestro, al quale è in tutto inferiore. Ma anch'egli rivela nelle sue opere un'anima ardente, uno spirito potentissimo e una certa facilità nel comporre ed aggruppare le sue figure, le quali hanno molta vivezza nei movimenti, ma talvolta sono esagerate, e le composizioni non sono sempre convenientemente disposte. Il disegno è facile, l'esecuzione risoluta, ma talvolta scorretta e trascurata. Pomponio imitava il vero senza curarsi più oltre; che anzi talvolta vediamo delle forme grossolane e pesanti e questo difetto si nota specialmente nelle giunture, nelle estremità e negli attacchi. Sono questi per così dire, i difetti del Pordenone, più spiccati, e fatti appariscenti da un uomo di minore ingegno e maestria. Pomponio, come il suo maestro, apparisce pittore più valente quando colorisce a fresco, che quando dipinge ad olio La pittura a olio dell'Amalteo in generale manca di vaghezza di tinte e di rilievo. I freschi invece sono più coloriti, le tinte hanno maggior vigore e la pittura acquista maggior rilievo. »

(1) Elenco dei Monumenti della Provincia del Friuli (1876) MS. della Bibl. Civ. di Udine.

# REGESTI

* 1533. 31 Marzo. - Gemona. — Deliberazione della Confraternita di S. Gio. Battista di Gemona per far dipingere la parte dei soffitto non compita, da ser Pomponio Amalteo. — *Archivio arcipretale di Gemona.* — Nota. Una piccola parte della pittura di questo soffitto era stata principiata nel 1521 dal pittore Gaspare Negro di Venezia abitante in Udine.

Per la descrizione dell'opera dell'Amalteo, vedi Maniago: *Storia delle Belle Arti Friulane* 101 e 218 e Baldissera don Valentino: *La Chiesa di S. Giovanni e il suo soffitto.* Udine, 1884. Atti dell'Accad.

1533. dopo il Corpus Domini (12 Giugno) - Gemona. — Nota del cameraro della confraternita di S. Leonardo di Gemona: Spendei per tanti pagati a ser Pomponio Amalteo depentore depense la capella de san Zorzi ducati 8. — Item spendei pagati al detto per resto del suo depenzer duc. 3. — Spesa de bocha a lui lire una e soldi 4. — *Ibidem.*

L'opera dell'Amalteo nella anzidetta Chiesa, ora demolita di S. Leonardo, rappresentava la B. Vergine della Neve, ed i ss. Giorgio e Marco titolare dell'altare.

1533. 1 Agosto. - Gemona. — Il cameraro della chiesetta di S. Michele in Gemona dà lire 18 a *Pomponio depentor che ha depinto il suffitado.* — *Arch. di detta Chiesa.*

1534. 29 Giugno. - Pordenone. — Contratto nuziale tra la giovane Graziosa figlia del pittore Gio. Antonio Sacchiense detto il Pordenone e ser Pomponio Amalteo colla dote di ducati 300 oltre al corredo della sposa. — *Not. pre Ippolito Marone.* A. N. U. (DOC. I).

1534. 10 Agosto. - Ib. — Assegno dotale a Graziosa suddetta moglie dell'Amalteo. — *Detto notaio.* A. N. U. (DOC. II).

* 1535-1545. - S. Vito. — Nota de' pagamenti fatti all'Amalteo per gli affreschi da lui eseguiti nella cappella della confraternita dell'ospitale de' Battuti in S. Vito. — *Arch. del detto Ospitale.* (DOC. III).

* 1536. 22 Gennaio. - Casarsa. — Convenzione di P. A. col comune e Chiesa di S. Croce di Casarsa (ora parrocchiale non ufficiata), di dipingere in tre anni la cuba o volta del coro della stessa. — *Not. Pre Sebastiano de Gregoris.* A. N. U. (DOC. IV).

* 1538. 13 Decembre. - Prodolone. — Contratto di P. A. di dipingere (a fresco) la cuba del coro e la facciata di questo nella chiesa di S. Maria delle Grazie per la confraternita di tal nome e ciò in quattro anni per prezzo di duc. 225. — *Arch. di detta Chiesa. Maniago, op. cit.* 348.

1541. 29 Gennaio. - Udine. — Contratto nuziale tra Lucrezia di ser Gio. Nicolò Madrisio di Udine, speziale, con P. A. q. ser Leonardo della Motta, colla dote di duc. 250. — Lo sposo le assegna duc. 50 in contraddote. — *Not. Antonio Belloni.* A. N. U. (DOC. V).

* 1542. 7 e 13 Novembre. - Pordenone. — Il Comune di Pordenone conviene con due muratori per le riparazioni alla Loggia municipale secondo il modello dato dal pittore P. A. — *Arch. Municipale di Pordenone* vol. I, 43 (DOC. VI).

1543. 26 Febbraio. - Udine. — Il notaio udinese Andrea Polizio colloca suo figlio Pietro per 4 anni presso P. A. ad apprendere l'arte pittoria, senza salario e abbandonando il maestro avanti il detto termine, debba pagare le spese di bocca. — *Not. Beltrame Sabatini.* A. N. U.

* 1544-1570. — Ricevuta delle quote della sua mercede a dipingere a fresco il coro della chiesa parrocchiale di Baseglia, fatta da P. A. — *Maniago, op. cit.* 349.

* 1545. - Cividale. — La badessa del monastero della Cella in Cividale consegna duc. 200 a P. B. per la dipintura della pala rappresentante l'Annunciazione di M. V. (ora nel Duomo di Cividale). — *Atti del detto Monastero. Bibl. Civ. Udine,*

1546. 22 Ottobre. - S. Vito. — Il reverendo Gio. Battista Cesarino di S. Vito con duc. 24 paga il residuo debito a P. A. per una pala da lui dipinta per la cappella di S. Nicolò nella chiesa maggiore di S. Vito, giuspatronato de' Cesarini. Tale pala era stata commessa al pittore da Catterina vedova del nobile Bernardo Cesarini. — *Not. Liberale Bonisoli.* A. N. T.

* 1547. 31 Gennaio. - S. Martino di Valvasone. — Il pittore P. A. conviene con gli uomini di S. Martino suddetto, di dipingere una pala per la loro chiesa, larga piedi 10 ed alta in proporzione, secondo il dissegno da lui fatto sul pavimento di questa. La pala rappresenterà San Martino ed altri santi giusta quanto ordinerà il Rettore della chiesa. Sarà eseguita entro due anni, dovendo il pittore fare i convenienti ornati in legno e dipingerli e dorarli, il tutto per 200 duc. Compita l'opera, sarà stimata da due periti e qualunque sarà la stima, il pittore si obbliga di donare duc. 10 alla Chiesa suddetta. — *Not. pre Ippolito Marone.* A. N. U. (DOC. VII).

* 1548. 7 Giugno. - Lestans. — Il Comune di Lestans vende alcuni terreni per pagare a P. A. gli affreschi da lui eseguiti nella chiesa di S. Maria. — *Maniago, op. cit.* 350.

Sotto uno degli affreschi, quello dell'apparizione dell'angelo a S. Gioacchino, alla fine del passato secolo leggevansi i seguenti versi ridotti a mal punto dai guasti dell'umidità ed ora del tutto perduti:

Exilio lacrymisque tuis annuncio finem,
Surge, iubente Deo, tecta . . . . sua;
Consortem solare Annam, matremque futuram
Femineae prolis . . . . . . . . .
Hanc Mariam vo . . . . maris de sidere malum (?)
Quippe sibi puellam mundus habebis eam.

*(Da nota del co. Fabio di Maniago)*

* 1549. 3 Febbraio. - Valvasone. — Il rev. Rettore della chiesa di S. Martino di Valvasone, il Podestà della villa e i camerari della chiesa, volendo che P. A. orni e frogi maggiormente la pala di S. Martino (V. DOC. VII), aggiungono ducati 120 ai 200 già a lui promessi per tale lavoro, mantenendo i patti del precedente contratto. — *Not. pre Ippolito Marone.* A. N. U. (DOC. VIII).

* 1549. 26 Aprile. - Valvasone. — Convenzione de' nobili Consorti con P. A. per il compimento delle portelle dell'organo della chiesa del SS Corpo di Cristo di Valvasone, lasciate imperfette dal pittore Gio. Antonio di Pordenone e ciò per duc. 100. — *Not. Bernardino Volpe.* A. N. U. (DOC. IX)

* 1551. 29 Maggio. - Valvasone. — Contratto di P. A. coi nobili Consorti di Valvasone per la pittura de' quadri del poggiuolo dell'organo della chiesa del SS. Corpo di Cristo di quel luogo, di un altare e di altri ornati. — *Not. Bernardino Volpe.* A. N. U. (DOC. X).

* 1553. 27 Gennaio. - Udine. — Il Consiglio del Comune di Udine delibera aspettare il ritorno del pittore Giovanni di Udine, per conferire con lui circa il disegno delle nuove portelle dell'organo nuovo nel Duomo della città, che si dovevano dipingere da P. A. — *Maniago, op. cit.* 354.

1553. 23 Maggio. - Prodolone. — Accordo della confraternita di S. Gottardo di Prodolone, con P. A. per la pittura di un confalone. — *Autografo nell'Arch. Maniago.* (DOC. XI).

* 1553. 30 Maggio. - Udine. — Il Consiglio della città dà facoltà al magistrato de' 7 Deputati di trattare con P. A. per la pittura delle portelle del nuovo organo del Duomo. — *Ann. Civ.* LIII, 4.

* 1555. 18 Aprile. - Udine. — Il Consiglio della città delibera dare duc. 25 a pagamento totale delle portelle dell'organo del Duomo dipinto da P. A. — *Maniago, op. cit.* 355. Vedi Regesto 1553. 30 Maggio.

1557. 6 Aprile. - Valvasone. — Il comune ed i camerari della chiesa di S. Martino di Valvasone, promettono a P. A. duc. 150 per i lavori (non indicati) che sarà per fare all'altare del Corpo di Cristro. - *Not. pre Ippolito Marone.* A. N. U. (DOC. XII).

1558. 25 Ottobre. - Udine. — L'Ospitale di Udine paga a P. A. un gonfalone da lui dipinto. *Atti dell'Ospitale.* A. N. U. (DOC. XIII).

* 1561. 16 Giugno. - Pordenone. — P. A. dichiara di aver ricevuto 10 zecchini per la dipintura della pala di S. Maria fuggente in Egitto, per la cappella Montereale nel Duomo di Pordenone. — *Maniago, op. cit.* 350.

1561. Iscrizione fatta collocare da P. A. sulla tomba di famiglia nella chiesa di S. Lorenzo, già dei PP. Predicatori, in S. Vito, su una pietra sormontata dallo stemma Amalteo — un cornucopia.

POMPONIUS · AMALTEUS
PICTOR · SIBI · POSTERIS
QUE · SVIS · DICAVIT
ANNO MDLXI

1562. 28 Agosto. - S. Vito. — Il podestà e comune di Savorgnano, presso S. Vito, coi camerari della chiesa di S. Giacomo di Savorgnano, convengono con P. A. di far loro una Pala ad intaglio, con figure che gli saranno indicate dagli uomini della villa, per ducati 200 da pagarsi 10 all'anno. — *Not. Pietro Ant. Puller.* A. N. T. V. Reg. 1570. 10 Agosto.

1564. Pala di S. Tiziano in Francenigo, provincia di Treviso, coll'iscrizione: *Pomponius Amaltheus 1564.*

* 1565. 28 Maggio. - S. Vito. — Lettera di P. A. al sig. Alessandro Mantica, circa la pala di S. Maria fuggente da lui dipinta. (DOC. XIV) V. Reg. 1561. 16 Giugno.

1566. 14 Febbraio. - Valvasone. — Il pittore Bernardino Blaceo stima gl'intagli in legno, le dorature e le pitture eseguite da P. A. per la chiesa di S. Martino di Valvasone duc. 170 ed un gonfalone cogli accessorii duc. 88 e chiede per la stima duc. due. — *Not. Bernardino Volpe.* A. N. U. (DOC. XV).

1566. 26 Marzo. - S. Vito. — Gli uomini della villa di S. Guarzo (Cividale) saldano a P. A. il loro debito di duc. 50 per un gonfalone da lui dipinto. — *Not. Annibale Puller.* A. N. T.

1570. 16 Agosto. - Savorgnano. — I pittori Bernardino di Gio. Andrea di Portogruaro e Giuseppe Furnio di S. Vito eletti stimatori da P. A. e dagl' uomini di S. Martino di Valvasone, vista la bellezza della Pala dipinta dal suddetto Pomponio, il tempo impiegato alla scoltura, i buoni colori, la doratura ed il modo di tempo asseguato al pagamento stimano quest'opera duc. 370 da pagarsi 10 all'anno. Dovrà poi l'Amalteo completare la sua opera, cioè ricolorire le carni delle figure e gli scanni sotto ai piedi delle immagini de' Santi e terminare la doratura attorno alla figura di S. Giacomo. — Ognuno de' periti vien pagato con tre talleri. — *Not. Liberale Bonisoli.* A. N. T. V. Reg. 1562. 28 Agosto.

1570. 10 Settembre. - S. Vito. — P. A. assegna duc. 200 oltre alle vesti, in dote a sua figlia Quintilia sposa al pittore Giuseppe di Angelo Moretto di Portogruaro. — *Not. Liberale Bonisoli.* A. N. T.

* 1572. 24 Febbraio. - Maniago. — I pittori Marco Tiusso di Spilimbergo e Sebastiano Martinis stimano ducati 200 gli affreschi di P. A. nel coro della chiesa di S. Mauro di Maniago. *Maniago, op. cit.* 351.

1572. 25 Febbraio. - Maniago. — I suddetti pittori stimano duc. 135 gli affreschi di P. A. eseguiti nella chiesa dei SS. Vito e Modesto di Maniago libero. — *Ibid.* 352.

1575. 9 Agosto. - S. Vito. — Il podestà di S. Vito a nome del Comune, paga con duc. 40 in frumento e vino il gonfalone dipinto e gli stucchi dell'organo nella chiesa parrocchiale del luogo. — *Not. Gio. Battista Arrigoni.* A. N. T.

* 1576. 20 Maggio. - Udine. — Avendo P. A. fatto dono al Monte di pietà di Udine di un suo quadro sulla tela rappresentante Gesù morto nelle braccia della B. Vergine circondata da santi e sante, il consiglio di quel pio luogo a dimostrargli il grato suo animo, gli assegna ducati 20. — *Archivio del detto Monte* (Il bellissimo quadro ora si trova nel Museo udinese.

1577. 16 Marzo. — S. Vito. — La confraternita di S. Nicolò in S. Vito cede al pittore P. A. un suo credito di L. 84 a pagamento di un gonfalone per quella dipinto. — *Not. Liberale Bonisoli.* A. N. T.

1578. 17 Marzo. - S. Vito. — Testamento di donna Nicolosa (manca nell'atto la paternità, il casato ed il luogo di nascita) moglie di Pomponio Amalteo, sana di mente, ma inferma, lascia duc. 15 a Lucia sua ancella, da pagarsi coi beni da lei posseduti oltre al Tagliamento, ed un letto, la coltre, due capezzali, due paja di lenzuola e due di entimelle, due cuscini, due mantili, 12 tovaglioli, una caldaia da 5 secchi ed altra da 12 ed una piccola, una ramina, 4 candelieri di ferro ed uno di ottone, tre secchi, una stagnata, e per vestire, un bocassino ed una traversa. — Lascia due lenzuola ad ognuna delle sue figliastre Elisabetta in Cesarino ed Amaltea, una veste paonazza ed una veretta d'oro (anellino) ed un lenzuoletto da testa a Filomena in Florio. Dichiara suo erede universale il marito ed in sostituzione il monastero di S. Giovanni (?) in S. Vito, coll'obbligo di 20 messe annue per la di lei anima (1). — *Not. Liberale Bonisoli.* A. N. T.

(1) Sopravisse al marito morto nel 1587. V. suo Testamento Doc. XVII.

1579. 8 Maggio. - S. Vito. — I camerari della chiesa di S. Antonio abate di Pravisdomini danno al pittore P. A. duc. 30 a conto de' duc. 360 convenuti per la dipintura del coro della chiesa suddetta, per un'ancona e per un gonfalone e per altre pitture da eseguirsi nella stessa chiesa. — *Not. Liberale Bonisoli.* A. N. T. (DOC. XVI).

1579. 26 Luglio. - Ib. — P. A. riceve con ducati 5 il saldo del suo credito verso la chiesa di S. Antonio in Pravisdomini. — *Ib.*

1582. Quadro in tela fatto dall'Amalteo per divozione e voto a motivo della caduta che fece dal palco, mentre dipingeva l'affresco della Madonna tra le virtù, nella loggia terrena del palazzo comunale di Venzone. Rappresentava la SS. Vergine e San Michele che opprimeva il demonio con bellissima espressione. In un cartello leggevasi: MDLXXXII *Pomp. Amaltheus. Dum Venzoni Praetorium pingeret ex tabulato praeceps in stratum silicibus solum . . . divino beneficio.* —

Questo quadro scomparve alla fine del secolo passato. Era allora posseduto da nobile famiglia venzonese. — *Note del pittore Gio. Battista de Rubeis. Bibl. Civ. Udine.*

1587. 13 Novembre. - S. Vito. — Testamento olografo (italiano) del pittore Pomponio Amalteo, sano di mente e di corpo. Eredi le figlie e alla moglie Nicolosa vitto ed alloggio e la sua dote e contradote. — *Deposto in atti del notaio Pietro Antonio Puller.* A. N. T. (DOC. XVII).

1588. 9 Marzo. - S. Vito. — Il sunnominato Notaio pubblica il testamento del defunto Pomponio Amalteo pittore. (Siccome in quell'epoca la pubblicazione de' testamenti si faceva *praesenti cadavere*, così è da arguire che l'Amalteo sia morto o nello stesso giorno o il giorno prima).

# DOCUMENTI

## I.

*1534. 29 Giugno. — Pordenone. — Contratto nuziale tra il pittore Pomponio Amalteo e la giovane Graziosa figlia del celebre Giovanni Antonio Sacchiense detto il Pordenone.*

In Christi nomine amen. Anno Domini 1534, Indic. VII, die vero 29 Junij. Actum in Portunaone in domo habitacionis Ser Pauli Amalthei ludi gramaticarum magistri, praesentibus Ven. D. Presb. Maximiliano Basilio et Sp. D. Io. Daniele Malacrea de Sancto Vito ibique convenientibus in unum causa matrimonii contrahendi ad laudem Omnipotentis Dei ejus Gloriosae Matris Mariae inter Egregium Virum Ser Johannem Antonium Sacchiensem pictorem egregium de Portunaone intervenientem nomine pudicissimae juvenis D. Gratiosae ejus filiae ex una et discretum Virum Ser Pomponium Amaltheum pictorem ex altera : promisit namque praefatus S. Jo. Antonius quod dicta D. Gratiosa ejus filia laudabit et acceptabit in suum verum legitimum sponsum et maritum per verba de praesenti juxta mandata S. Matris Ecclesiae praefatum S. Pomponium, et e converso promisit praefatus S. Pomponius laudare et acceptare praefatam D. Gratiosam filiam praefati S. Jo. Antonij in suam veram legitimam sponsam et uxorem per verba de presenti juxta mandata S. M. Ecclesiae ad omnem ejus requisitionem, promittens dictus S. Jo. Ant. nomine dotis dare eidem S. Pomponio Duc. 300 auri in ratione lib. 6 sol. 4 pro Ducato et ultra res quae in praesentiarum sponsa reperit habere existimandas per comunes amicos, dandos et solvendos hoc modo, videlicet tempore tradutionis Duc. 100, reliquos vero promisit dare Duc. 50 annuatim usque ad integram satisfationem dictorum 300 Ducatorum. Et habita et recaepta dicta dote, dictus S. Pomponius promisit et solemniter se obligavit facere quod dicta D. Gratiosa ejus futura uxor faciet finem remissionem, quetationem in forma de omni haereditate paterna et materna, avita et collaterali et casu quo, quod Deus advertat, dicta D. Gratiosa decederet absque legitimis liberis ex eis legitime descendentibus, quod tunc eo casu eveniente, dictus Ser Pomponius teneatur restituere dictam dotem antedicto Jo. Ant. vel haeredibus suis aut cui jus et sors et casus dederit, in se tamen retinendo de dicta dote Duc. 100 in ratione ut supra, et e contra si dictus S. Pomponius decederet prius dictae D.

Gratiosae, dictam integram dotem suam rehabere debeat et ultra ejus dotem lucrari debeat Duc. 100 auri de bonis dicti ejus futuri sponsi. Quae omnia et singula suprascripta dictae ambae parte promiserunt perpetuo firma, rata, et grata habere sub poena dupli ejus de quo quaestio moveretur etc. etc.

(*Not. pre Ippolito Marone* — A. N. U.)

II.

*1534. 10 Agosto. — Pordenone. — Assegno dotale a Graziosa figlia del pittore Gio. Antonio di Pordenone moglie del pittore Pomponio Amalteo.*

A. D. 1534, indictione VII, die 10 augusti in Portunaonis in domo Ser Petri Antonii de Fresculinis presentibus infrascriptis. Ibique ser Pomponius Amaltheus pictor de S. Vito per se et suos heredes fuit contentus, confessus et manifestus se habuisse et integraliter accepisse ab egregio viro Ser Johanne Antonio Sachiense de Portunaone dante et solvente in dotem et nomine partis dotis D. Gratiosae ejus filiae et uxoris prefati Ser Pomponii bona mobilia ascendentia ad summam in totum librarum centum et quatuordecim et solidorum trium denariorum parvorum : item in contantis et in promptis scutis aureis venetis ducatos centum in ratione libr. 6. sold. 4 pro singulo ducato, in presentia infrascriptorum testium et mei notarii, renuncians exceptioni non habiti, non recepti et sub obligatione etc. presentibus M.° Hieronimo Zaneti et M.° Jacobo Quarino de dicto loco.

Do veli de de seda, una vesta pavonaza, una de fior de canella, 8 camise, una peza de fazoleti, una peza de fazuoli, entemelle para num. 3, una pezza de tella per traversa, perle una filza, una vera doro, un velo de lin sotil, una bombasina, un camisotto, una sarza listada, un bavero de raso, un dezeal darzento, un curadente darzento, una corda dambro, fazoletti per scuffie, una vestura roana, una verde, un par de furcieri, calce et altre sue robe.

(*Not. pre Ippolito Marone* — A. N. U.)

III.

*1535. 17 Maggio — S. Vito. — Note sul contratto fatto dal pittore Pomponio Amalteo con la Scuola dell'Ospitale di S. Vito per la dipintura della capella per ducati 200. — Seguono altri pagamenti del 1544-1545.*

Ser Pomponio Amaltheo adi 17 Mazo 1535 die haver per uno acordo lui ha fatto colla schola de madonna S. Maria del hospedal per lo qual ha promesso depenzer la Cuba granda de la Capella come apar scritto per man de messer pre Florio adi soprascritto per pretio de ducati 200 in tutto colli patti, videlicet al presente ducati 10 et a S. Maria de Avosto duc. 10 et duc. 10 al finir de la Cuba, val duc.

30; secondo ogni anno formento stara 10, vin orne 10 al pretio valerà a Nadal et duc. 10 ogni S. Maria de Avosto val lire 1240.

1544. Nota come fu fatta Fraternità ad instantia de Ser Pomponio et domanda li fusse lassato tutto lo debito chel doveva dar a la Fraternità per el saldo (1) per haver depenta la capella et fo stimata da più assai de quello li fu dato et per la dita Fraternita li fu donato tutto lo debito zoè quello lui restava.

1545 adi 7 Mazo deve haver ser Pomponio Amalteo pictor de acordo facto cum ser Alvise Liatti cameraro novo et ser Antonio Daina cameraro et più altri de la Confraternita a depenzer tutto el corpo de la Gesa del Hospedal de la Madonna, duc. 29, formento stara uno, vin orna una.

*(Dal libro B dell' Arch. dell' Ospedale di S. Vito)*

## IV.

*1536. 22 Gennaio. — Casarsa. — Convenzione del pittore Pomponio Amalteo con il Comune e Chiesa di S. Croce di Casarsa per dipingere la cuba di questa.*

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem 1536, ind. IX, die vero sabbati 22 ianuarij. Actum in Casarsia iurisdictionis Abbatiae Sexti et Diocesis Concordiensis, in domo habitationis M.[i] Antonini murarii, presentibus Antonio q. Jacobi de Simottis, Ser Vito q. Nicolai Stephani ambobus habitatoribus in S. Johanne Casarsie, testibus ad hec habitis, vocatis atque rogatis.

Ibique Ser Pomponius Amaltheus Pictor ex Motta ad presens habitator in Sancto Vito ex una parte et Ser Michael q. Antonij olim Michaelis Benedicti, Ser Jacobus q. Nicolai Culusini, Ser Matheo de Munticho et Ser Sebastianus Floravanti Camerarius Ecclesie S. Crucis de Casarsia et omnes illic habitantes ex altera parte tamquam nuncii ut mihi Notario asseruerunt specialiter missi a toto Comuni Ville Casarsie prescripto ad infrascriptam relationem faciendam concordii, conventionum, promissionum et pactorum hodie factorum inter Comunem predicte Ville Casarsie et Ser Pomponium depintorem suprascriptum nec non ad ea scribi et notari faciendum manu notarij ad futuram rei memoriam, exposuerunt mihi Notario infrascripto in presentia testium supranominatorum tale concordium, tales conventiones, promissiones et pacta hodie inita fuisse inter Comunem et homines dicte ville Casarsie et Ser Pomponium predictum ut hic legitur: et primo quod suprascriptus Ser Pomponius convenit et se obbligavit predictis Ser Michaeli, Ser Jacobo, Ser Matheo et Ser Sebastiano Camerario nomine totius Comunis ut mihi Notario asseruerunt depingere in tribus annis proximis futuris totam cubam et faciam foras cube usque ad Altaria bene et diligenter et cum bonis ac diversis

(1) Il pittore Amalteo era in debito colla Fraternità dell'Ospedale di S. Vito per affitti e livelli non pagati.

coloribus ut decet depinctionem inceptam in cuba Ecclesie S. Crucis de Casarsia et expensis propriis predictis Ser Pomponii et suprascripti Ser Michael, Ser Jacobus et Ser Sebastianus promiserunt et se obligaverunt dare et solvere predicto Ser Pomponio pictori pro labore et mercede dictae depinctionis illud quod extimabitur et sententiabitur per Spect. D. Ectorem ex nobilibus consortibus Zoppolae ellectum ut arbitrum ex ambabus partibus et predictus Ser Pomponius se obligavit pingere (1) (*sic*) unum cube in hoc presenti anno. in aliis vero duobus annis sequentibus obligavit se reliqua depingere sub obligatione omnium eius bonorum presentium et futurorum, cum hoc tamen pacto quod suprascripti Ser Michæl, Ser Jacobus et Ser Sebastianus se obligaverunt dare et solvere annuatim predicto Ser Pomponio et ejus heredibus ducatos quindecim in ratione libr. 6 et sold. 4 pro singulo ducato usque ad integram satisfactionem et dare victum de pane et de vino in istis tribus annis prox. futuris in toto tempore quo steterit in Casarsia depingendo predicto Ser Pomponio ultra quindecim ducatos et victum habeat ad premium pinctionis et predicti de Casarsia se obligaverunt facere maltam et facere maltare. Item predicti de Casarsia dederunt predicto Ser Pomponio pictori ibi presenti et pro parte recipienti ducatos sex in ratione L. 6. 4 pro singulo ducato, quos ducatos sex predictus Ser Pomponius habuit et manualiter recepit in promptis et nomeratis pecuniis argenteis usualibus coram testibus suprascriptis hominibus de Casarsia, renuncians exceptioni etc. et se obligaverunt vicissim videlicet una pars alteri et altera alteri manutenere omnia suprascripta in presenti instrumento contenta sub obligatione omuium suorum bonorum presentium et futurorum. Item M.r Andreas cerdo q. M.i Jacobini de S. Johanne de Casarsia constituit se manutentorem, securitatem atque principalem Ser Pomponii Amalthei a Motta ad presens habitatoris in S. Vito de ducatis sex predictis in ratione L. 6:4 pro singulo ducato habitis a suprascriptis de Casarsia et pro manutentione et securitate atque principali predictus M.r Andreas cerdo obligavit suprascriptis de Casarsia omnia eius bona mobilia et stabilia, presentia et futura. Ibique Benedictus q. Orlandi olim Michaelis de Casarsia iuratus nuncius predicte Comunis et hominum Ville Casarsie ex debito sacramento sui officii retulit mihi notario qualiter omnes Vicini et homines Comunis predicte Ville in plena Vicinantia more solito sententiaverunt et sub obligatione omnium predicti Comunis bonorum mobilium et stabilium, presentium et futurorum relevare ab omni damno et interesse que pati possent in futurum Ser Michaelem q. Antonij olim Michaelis Benedicti et Ser Jacobum q. Nicolai Culusini et Ser Sebastianum Floravanti aut eorum heredes de Casarsia, pro ea obligatione que fecerunt Ser Pomponio Amaltheo pictori de Mota causa et occasione de pretio depingendi cubam et faciatam apud cubam Ecclesie S. Crucis de Casarsia. De quibus etc.

(*Not. pre Sebastiano de Gregoris* — A. N. U.)

(1) Deve essere stata ommessa la parola *latus*.

## V.

*1541. 29 Gennaio. — Udine. — Contratto nuziale tra Pomponio Amalteo, pittore e Lucrezia Madrisio di Udine.*

Die Sabbati 29 Januarij 1541, Ind. XIV.

Quum S. Johannes Nicolaus q.m S. Andreae de Madrisio speciarius Utini diebus proximis elapsis dederit pudicam D. Lucretiam filiam suam legittimam et naturalem in sponsam et uxorem legittimam praestanti Pictori D. Pomponio de Motta et ipse pro tali eam acceptaverit cum pactis infrascriptis, licet nondum notatis manu publica. Nunc concorditer ea ad hunc modum redigerunt in scriptis, videlicet idem S. Johannes Nicolaus constituit et promisit praefato D. Pomponio stipulanti pro se et praefata D. Lucretia sua sponsa et uxore et pro heredibus ex ipsis jugalibus legittime descensuris ducatos ducentos quinquaginta in totum computatis et inclusis in ipsa summa rebus omnibus quas ipsa reperitur habere de suo portatu tam a capite quam a dorso aestimatis ut asserebant libris ducentis quinquaginta solidorum, quorum Duc. 250 dixit et esse censentur dimidia pro dote et dimidia pro praestamentis dictae D. Lucretiae et eos sic solvere, videlicet Duc. 100 usque ad carnis privium nunc prox. futurum et subinde Duc. 25 in anno usque ad integram solutionem dictae totius dotis et praestamentorum, declarando quod praefatae librae 250 mobilium aestimatorum debeant intrare et in computo poni in ultimis pagis et quod completa sic solutione dictorum Duc. 250 in totum pro dote et praestamentis, dicti jugales et eorum haeredes teneantur eidem S. Johanni Nicolao et eorum haeredibus facere perpetuam finem remissionem paternam et maternam, avitam et collateralem, e contra vero idem D. Pomponius constituit et promisit pro contradote dictae sponsae suae Ducatos quinquaginta passim intelligendum Ducatum ad lib. 6 sol. 4, qua contrados intelligatur et reguletur juxta formam Constitutionum Patriae, nec non eam subarrare cum anulis condecentibus. Quae omnia et singula promiserunt dicti contrahentes sibi vicissim mutuis stipulationibus et mihi publico Notario uti publica persona stipulante vice et nomine omnium et singulorum quorum interest vel intererit et firmiter attendere, observare et adimplere et numquam contrafacere vel venire per se vel alios de facto sub poena duplicis et sub obligatione et hippotheca bonorum suorum omnium hinc inde mobilium et stabilium praesentium et futurorum.

Actum Utini in scriptorio meo, praesentibus Nob. D. Petro Antonio Sbrojavacha q.m D. Prosdocimi, S. Josepho Rota de Faganea Notario Utinensi et Sebastiano q.m Petri Bortholussij de Annono testibus vocatis rogatis et habitis.

(*Not Antonio Bellone* — A. N. U.)

## VI.

*1542. 7 e 13 Novembre. — Pordenone. — Questo Comune conviene di riparare la pubblica loggia secondo il modello dell'Amalteo.*

Die VII et XIII mensis novembris 1542.

Congregato Consilio Terre Portusnaonis in Castro in camera audientie Magnifici et Clarissimi D. Provisoris absentibus D. Alberto Popayto, D. Abundio Mantica, Ser Baptista del Medico et Ser Ascanio Biscoffi, ceteris omnibus Consiliariis cum Clarissimo D. Provisore etc. per antelatum Magn. D. Provisorem et Capitaneum posita fuit Pars tenoris infrascripti.

Perchè li ducati 150 ricevuti dalli Hebrei non bastano *a reparar la Loggia del Comun* et è necessario incontinenti repararla altramente como è notorio la cascherà et la Spettabile Comunità non se a trova al presente il modo del denaro per men danno de epsa Spett. Comunità et per reparar la logia predetta, vadi la parte che sia venduto a Messer Francesco Rechino un poco de Comun in quel paludo che è tre la braida de Messer Sebastian Mantica et le mure castellane che è de quarti tre de terra in circa per ducati vintisei a lire 6 soldi 4 per ducato con la servitù del trozo de quella capacità e larghezza che sarà terminato per homo a ciò deputato, il qual denaro recevuto li sia fatto il suo istrumento in forma.

Que pars ballottata, remansit cum suffragijs, septem tantum contrariis, licentia ipso D. Francisco habente interesse.

Praeterea qooniam antelatus Magn. D. Provisor et Capitaneus urgente necessitate prout alligavit in reparando logiam predictam concessit nonnullos lapides principii fabrice alias constructe per quondam Illustrissimum D. Bartholomeum (Livianum) accipiendos ad usus et reparatiònes prefatas decretum fuit nemine discrepante quod Magister Silvester de Ravenna Massarius Comunis dicte lapides accipi et laborari faciat tanto quod possint uti in ipsa fabrica prout necesse erit et in omne casu ipsa Spect. Comunitas teneatur ipsum Clarissimum Provisorem et Capitaneum sublevare a quocumque damno, molestia ac interesse,

Die 13 mensis novembris 1542.

Congregato spectabili Consilio Terre Portusnaonis in Castro in camera audientie Magn. et Clarissimi D. Hieronimi Venerio etc. captum fuit quod magister Jacobus de Gemona et magister Martinus murarii habeant auctare (*sic*) et reparare logiam Comunis secundum formam novi modelli facti per D. Pomponium pictorem et pro sua mercede debeant habere a Spect. Comunitate ducatos quinquaginta duos in ratione librarum sex sold. 4 pro ducato, que reparatio fieri debeat prout in chirographo super inde conficiendo apparebit.

(*Arch. Municipale di Pordenone* I, 42).

## VII.

*1547. 31 Gennaio. — San Martino di Valvasone. — Contratto di dipingere una Pala e intagliarne gli ornati per la Chiesa di S. Martino di Valvasone fatto da Pomponio Amalteo.*

In Christi nomine amen, ejusdem Nativitatis 1547, Indic. V. die vero lunae ultima Januarij. Actum in Villa S. Martini jurisdictionis Valvasoni in domo Praesbiteratus ejusdem villae S. Martini.

Praesentibus Sp. D. Daniele Malacrea cive Castri S. Viti et Paschale Fabro in dicta villa habitantibus testibus habitis et vocatis ad infrascripta pariterque rogatis. Ibique Egregius Pictor Ser Pomponius Amaltheus civis et habitator Castri S. Viti promisit et convenit sine aliqua exceptione juris vel facti se obligando Rev. D. Leonardo Necher Rectori Ecclesiae S. Martini, Johanni Mussati, Danieli Spellato et Jacobo de Cat Camerariis prenominate Ecclesie nec non Matteo Boni potestati dictae villae vel Comunis ac Mattheo del Villan Jurato dicti Comunis omnibus de regulatu dicti Comunis et villarum S. Martini, Arzinuti et Pustinzichi et ab hominibus ipsius Comunis ad hanc stipulationem nomine dictae Ecclesiae deputatis pro se et successoribus suis stipulantibus depingere, hornare et sumptibus suis fabricare unam Tabulam sive Anchonam vel (ut vulgariter dicitur) una Palla, in tella et eam cum ornamentis ligneis, pictis et inauratis adabtare ut sibi videtur, in ipsa depingendo imaginem S. Martini et alias figuras Sanctorum ut sibi impositum fuerit a supra nominato D. ac Rev. P. Leonardo Rectore prenominatae Ecclesiae, et hanc, ut dicitur vulgariter, a oio pingendo, et quae sit in latitudine pedum decem, in altitudine vero secundum exigentiam latitudinem porcionis ut ei proportionaliter magis convenire videbitur, omnibus suis sumptibus. Quam quidem Anchonae sive Tabulae formam et similitudinem in pavimento dictae Ecclesiae dessignavit et obtulit se fideliter facturum in termino annorum duorum prox. futurorum et hoc precio et foro convento Ducatorum ducentorum in ratione lib. 6 sold. 4 pro Ducato, solvendorum in his terminis, videlicet ad praesens Duc. 20, quos contentus, manifestus et confessus fuit se habuisse a praedictis Camerariis cum tot formento et vino ad valorem praedictae summae excaeptioni sibi non datae, nen solutae quantitatis omnino renuntians; residuum autem ipsorum Ducatorum ipsi Camerarij promiserunt nomine ipsius Ecclesiae quod successores sui in fine unius anni solvebunt alias Duc. 20 et successive in quolibet anno Duc. 20 usque a integram satisfactionem supradictorum 200 Ducatorum. Quae omnia et singula suprascriptae partes vicissim promisserunt unus alteri ad invicem solemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus observare nec in aliquo contravenire. Quo finita dicta Anchona etiam ad hoc pactum solemni stipulatione devenerunt, quod si praedictis, videlicet Rev. D. Presb. Leonardo et Camerariis, qui pro tempore erunt, si sibi videbitur ad extimationem dicti operis devenire sit et esse debeat in potestate et arbitrio ipsorum Camerariorum vel Comunis, eligendo duos idoneos vel plures peritos et probos pictores, qui aestimare habeant dictum

opus et ex tunc, prout ex nunc sopranominatus S. Pomponius se obtulit sponte sua si dictam extimationem ad supradictam summam 200 Duc. non ascenderit, vel trascenderit eidem Ecclesiae de dicta extimationis summa donare Ducatos decem. Et sic dictae partes sub obligatione omnium bonorum tam dictae Ecclesiae, quam dicti S. Pomponij promiserunt omnia rata habere, tenere, observare et adimplere et non contrafacere vel venire sub poena dupli etc. etc.

(*Not. pre Ippolito Marone* — A. N. U.).

VIII.

*1549. 4 Febbraio. — Valvasone. — Si aumenta il prezzo della Pala dell'Amalteo per S. Martino di Valvasone.*

Anno 1549 Ind. VII Die Dominico 3 Februarij in Valvasono in domo Plebanatus habitatio mei Notarij, praesentibus M.° Thoma indoratore filio M.[i] Vincentij Utinensis, nunc in Castro S. Viti habitante etc. Ibique cum sit quod de anno 1547 die ultima Januarij Ser Pomponius se obligavit facere unam pallam pro precio Duc. 200 ut dicto instrumento latius constat: Hinc est quod hodie prefatus Rev. Rector, Potestas Comunis Villarum S. Martini, Camerarij dictae Ecclesiae cupientes facere ad ornamentum praefatae Ecclesiae opus utile atque laudabile ad honorem Omnipotentis Dei ac B. Virginis Mariae et Gloriosi Episcopi et Confessoris S. Martini, et ut praefatus Magister Pomponius valeat et possit in dicta opera se bene gerere et diligenter operare, et omnem suam industriam ponere nec parcere expensis et eo maxime in ornamentis supradictae pallae ea ornamenta inaurando ut ipse promisit et se per hunc praesentem obligavit instrumentum, idcirco supranominati addiderunt ad supradictam sumam Duc. 200, Centum et viginti duc. in ratione lib. 6, sol. 4 pro singulo, quod omnes ascendunt ad summam Duc. 320 sine tamen aliquo prejuditio pactorum in primo instrumento contentorum, videlicet quod semper in arbitrio dicti Rectoris et Camerariorum, vel Comunis si ad extimationem dicti operis devenire voluerint, et e converso Ser Pomponius, ut in ipso instrumento, se offert donare Duc. 10 si non ascenderit ad summam Duc. 320, vel etiam si trascenderit illud totum promisit donare supradictae Ecclesiae et ad presens fuit contentus et confessus se habuisse a Rectore etc. Duc. 50, exceptioni sibi non dati, non soluti omnino renuntians, quae omnia et singula vicissim suprascriptae parte promiserunt etc. etc.

(*Not. pre Ippolito Marone* — A. N. U.)

IX.

*1549. 26 Aprile. — Valvasone. — Convenzione tra i nobili Signori di Valvasone ed il pittore Pomponio Amalteo per il compimento delle portelle dell'Organo della Chiesa del SS. Corpo di Cristo incominciate dal defunto pittore Giovanni Antonio di Pordenone.*

A. D. 1549 ind. VII, die 26 aprilis, Actum Valvasoni in Sacrestia Ecclesie Sacratissimi Corporis Christi, presentibus Rev. Domico Presb. Hippolito Marono Ple-

bano Valvasoni, ser Baptista mollendinario et D. Presb. Gasparo Rimpino testibus vocatis et rogatis.

Ibique Magnifici Domini Lodovicus, Jacobus Georgius, Nicolaus Eques et Erasmus omnes Domini Valvasoni pro se et caeteris suis Consortibus pro quibus etc. (sic) cupientes quod supremam manum imponatur januis sive portis Organi predictae Ecclesiae, ad hunc pactum et concordium devenerunt cum D. Pomponio Amalteo pictore et incola S. Viti cum his conditionibus et pactis expressis, quod idem D. Pomponius in termino unius anni a die presenti teneatur et obligatus sit finire et complere dictas portas cum figuris et designis iam ceptis per quondam D. Johannem Antonium de Portunaone, videlicet a parte anteriori cum figuris representantibus Mannam dimissam populo Israel, item a parte interiori cum duobus sacrificiis videlicet Abraam et Melchisedech et hoc pro pretio et foro ducatorum centum in ratione librarum 6 et soldorum 4 pro ducato, exbursandorum hoc modo, videlicet, de presenti ducatos 25, item alios ducatos 25 quando ponet dictas portas in opere videlicet ducatos 25 pro quoque anno, die prima Maii et hoc ultra ducatos 55 jam habitos et receptos per soprascriptum D. Johannem Antonium pictorem a Reverendo Presbitero D. Odorico plebano Valvasoni cum tamen condictionibus et pactis solemni stipulatione expressis, quod completo dicto opere sit arbitrium ipsorum Dominorum extimandi facere dictas januas per homines et pictores peritos et extimate si fuerint pluris valoris dictorum 155 ducatorum, illud totum plus prefatus D. Pomponius ex urbanitate sua remittit et donat amore Dei prefatae Ecclesiae, si vero extimate fuerint minoris valoris suprascripti precii, quod idem D. Pomponius teneatur restituere, reddere et reficere illud totum minus precium predictae Ecclesiae. Pro quibus omnibus et singulis firmiter attendendis et observandis, prefati Domini Valvasoni ex una parte et dictus D. Pomponius ex altera sibi invicem solemnibus stipulationibus promiserunt attendere et observare etc. etc.

(*Not. Bernardo Volpe* — A. N. U.

X.

*1551, 29 Maggio. — Valvasone. — Contratto tra il pittore Pomponio Amalteo ed i Signori di Valvasone per la pittura dei quadri del poggiuolo dell' Organo della chiesa di Valvasone e di un Altare in detta Chiesa e altri ornamenti.*

A. D. 1551, ind. IX, die 29 mensis Maij, actum Valvasoni, in Ecclesia SS. Corporis Christi, presentibus Reverendis DD. Presbyteris Hippolito Marono Plebano, Johanne Baptista de Pascutis de Portugruario Capellano et Blasio Clementino etiam Capellano iu dicta Eeclesia ac Egregio D. Beltrando Calderino notario Utini et aliis testibus vocatis etc.

Ibique Magnifici DD. Jacobus Georgius q. Magn. D. Bertoldi, Nicolaus Eques q. Magn. D. Valentii et Erasmus q. Magn. D. Modesti et Federicus filius Magn. D. Ludovici paterno nomine omnes Consortes et Domini Valvasoni facientes nomine suo et aliorum DD. Valvasoni absentium ex una ac Egregius D. Pomponius

Amaltheus Pictor et Incola Sancti Viti ex altera devenerunt ad infrascriptum Concordium, compositionem et pactum videlicet quod dictus D. Pomponius promisit et se obligavit omnibus suis sumptibus quo ad picturam facere et pingere quinque quadra circumcirca Organum predictae Ecclesiae, nec non unum Altare cum figuris Presepii Nativitatis Domini Jesu Christi sub Organo: item latera utriusque partis Organi cum uno friso circumcirca dictum Organum super muro hinc inde ac Podiolum de subtus et omnia alia ad dictum Organum spectantia et pertinentia et hoc in termino unius anni proximi futuri videlicet omni exceptione remota promisit dictum opus finitum et completum cum suprema manu ad festum Sacratissimi Corporis Christi dare et hoc precio et foro convento inter dictas partes ducatorum LX in ratione libr. 6. sold. 4 pro ducato, exbursandorum et persolvendorum de pecuniis et redditus introituum Camerariæ predicte Ecclesiae, modis et temporibus infrascriptis; videlicet in presenti anno circa festum S. Michaelis de mense Septembris duc. XX, eodem tempore in capite subsequentis anni alios duc. XX et ressiduum videlicet Duc. XX in capite tertii anni 1553 pro saldo et complemento dicti precii: hoc etiam declarato quod sumptibus predictae Ecclesiae, fiant armaturae et alia preparamenta necessaria circa Organum, ut commode ipse Pictor exercere possit opus suum. Promittentes prefati Magnifici DD. ex una et antelatus D. Pomponius ex altera mutuis stipulationibus hinc inde solemniter intervenientibus presens pactum, compositionem, concordium, premium omniaque in hoc instrumento contenta se habituros ratum, gratum et firmum, obligantes ad haec omnia eorum bona presentia et futura. De quibus ego Notarius rogatus fui ut publicum conficere instrumentum etc.

*(Not. Bernardino Volpe* — A. N. U.).

## XI.

*1553. 23 Maggio. — Pordolone. — Accordo di Pomponio Amalteo di dipingere un confalone per la Scuola di S. Gottardo di detto luogo per ducati 30.*

1553 adi 23 magio.

Sia noto come nel giorno prexente fu fato lo acordo di un confalon di Santo Gotardo da Prodolon Intervenendo il Mag. Signor Francescho de li Consorti da Prodolon insieme con li Camerari el fraternita de la Schola di detto San Gotardo per una et io pomponio Amaltheo pittor per l'altra: videlicet che io pomponio mi tolgio a far un confalon con san Gotardo et questo per precio de ducati trenta a lire 6 soldi 4 per ducato et questo fato, sia estimato per persone perite dil arte di pittura sel valararà il detto precio et più et mancho tanto sia dato et hora al prexente per capara mi hano dato ducati quatro a L. 6:4 et vin orne 5 a lire 3 l'orna et anuatim prometeno di darmi ducati quatro al ano et più secondo potrà scodersi de più a la festa de san Gotardo insino al integro pagamento, et nel giorno del far il conto de li Camerari che io pomponio over un mio comesso sia presente et quelo de danari si tocarà, io habia a tirar per mio conto et non essendo a la suma de du-

cati quatro, che io sia tenuto a tuor tanta roba quello valarà a san Jacomo et a san Michiel.

Et Io POMPONIO ut supra.

(*Dall'originale nell'Arch. Maniago-Attimis*)

XII.

*1557. 6 Aprile. — Valvasone. — L'Amalteo promette ornare per Duc. 150 l'altare del Corpo di Cristo nella chiesa di S. Martino di Valvasone.*

1557. Ind. XV. Die 6 Aprilis in domo Plebanatus Valvasoni, praesentibus etc. Ibique Daniel Ceschonus Potestas Comunis S. Martini et alii Camerarii et Deputati Ecclesiae et Comunis dictae villae devenerunt ad infrascriptam compositionem cum egr. pictore ser Pomponio Amaltheo de S. Vito occasione infrascriptae fabricae, videlicet quod praefatus D. Pomponius promisit et se obligavit ornare altare Sacratissimi Corporis Christi situati in Ecclesia S. Martini aliis rebus praedictis juxta continentiam subnotate police, et versa vice praefati Potestas, Jurati et Camerarij promiserunt et solemniter se obligaverunt pro integrali mercede ipsi D. Pomponio dare et ei exibere Ducatos 150 in ratione lib. 6, sol. 4 pro singulo in terminis et conditionibus ut poliza infrascripta. (Manca la polizza).

(*Not. pre Ippolito Marone.* A. N. U.) (DOC. XI).

XIII.

*1558. 25 Ottobre. — Udine. — L'Ospitale di Udine paga al pittore Segatto di Udine, un Confalone dipinto dal pittore Pomponio Amalteo di lui suocero.*

A. D. 1558, ind. I, die martis XXV octobris, actum Utini in vico Giemonae in aedibus infrascripti Ser Jacobi, presentibus M.° Antonio q. Jo. Lazari de Utino testibus vocatis et rogatis. Ibique Ser Jacobus Segattus pictor Utini agens nomine Domini Pomponii Amalthei pictoris in S. Vito et uti presentator unius chyrographi confecti usque sub die XX iulii evoluti proxime, habitis ibi coram testibus suprascriptis et me notario in monetis currentibus ab honorabili Ser Jacobo Phoroneo cive Utini Camerario Pii Hospitalis S. Mariae Battutorum de Utino, libras 178, soldos 18 pro integra solutione vexilli seu confanoni facti per dictum D. Pomponium huic Hospitali pro se et quo supra nomine quietavit dictum Ser Jacobum presentem et acceptantem de precio dicti penelli seu confanoni, vocando se tacitum et satisfactum cum promissione de nil amplius petendo dicta de causa sed perpetuo habere firma et rata premissa omnia et non contrafaciendum sub obligatione bonorum omnium suorum presentium et futurorum.

(*Not. Bertrando Sabatino. Vol. II Istrumenti dell'Ospitale di Udine* — A. N. U.)

## XIV.

*1565. 28 Maggio. — S. Vito. — Lettera di Pomponio Amalteo al signor Alessandro Mantica di Pordenone sulla Palla della fuga in Egitto dipinta per la cappella Montereale nel Duomo di Pordenone (dove tuttora si ammira).*

A tergo: *Al Magn. M. Alessandro Manticha Signor suo sempre stimatissimo. In Pordenon Presto Presto*

Magnifico Signor mio sempre honorandissimo. Adi 25 del presente recevetti una di V. S. scritta adi 26 di Aprile et non sapendo chi l' havesse portata, pensava che fusse stato fallito il millesimo, ma poi inquirendo ritrovai la littera essere stata lassata in casa dil precettor quì in san Vido, al qual li fu lassate anco due altre mandate a me dal nostro Eccellente Amalteo (1) et cussì io fui il detto mi replicò se havea havuto sue littere li mandasse risposta. Al qual io rescrissi ch' io non havea havuta littera alcuna da sua Eccellenza; iterum quella mi scrisse come lo Eccellente Partenio (2) l' havea lassate al nostro protector da San Vido, cussì io fui a dimandarle et se ritrovorno alhora et con quelle anco quella de V. S. la qual letta ha inteso di quanto quella desidera la Palla in opera et se maestro Mercurio (3) ha fornito l' ornamento, cussì anco io non men desidero vederla in opera, ma credo chel sia forsi 4 over 5 mesi ch' io la lassai per compita con opinion di rivederla alquanto ogni hora che la si habbia a metter in opera: però adesso ho da dar expedition ad alcuni confaloni per le feste di Pasqua et cussì fatte le feste io l' ha revederò et subito la farò portar et verò in persona et si compirà l'acordo. Vero è ch'io desiderarei fusse estimata a casa, non di men farò quel tanto V. S. mi comandarà. Altro non dico se non ch' io umilmente mi ricomando. Da San Vido adi 28 maggio del 65 (1565).

di V. S. servitor
POMPONIO AMALTHEO *pittor.*

Prego V. S. non pigli in mala parte se avanti non habbia scritto a quella, intendendo la causa suprascritta.

(*Da copia nell' Arch. Attimis Maniago*).

(1) Il medico poeta Gerolamo Amalteo.
(2) Bernardino Partenio di Spilimbergo poeta latino.
(3) Nome dell' intagliatore ignoto dell' altare in legno.

## XV.

*1566. 14 Febbraio. — Valvasone. — Il Pittore Bernardino Blaceo, stima le pitture, dorature, intagli in legno e confalone fatti da Pomponio Amalteo per la Chiesa di S. Martino di Valvasone.*

A. D. 1566, ind. IX, die 14 februarii, actum Valvasoni, in domo mei Notarii, presentibus D. Priamo Beni q. D. Ascanii civis Sacili et Cancellario Valvasoni, M.° Benedicto de Benedictis pellipario q. M.i Leonardi de Valvasono testibus vocatis et rogatis.

Constitutus coram me Notario Magister Bernardinus pictor q. Ser Bartholomei Placei de Utino electus et deputatus per Potestatem, Comune et homines Villae S. Martini ad extimandum et apretiandum picturas et opera facta per Excellentem D. Pomponium Amaltheum pictorem S. Viti in Ecclesia S. Martini predicti, qui ad hoc conductus, visis dictis picturis, considerata materia, opere et ornamento, impensa et labore, hos, has et haec omnia insimul, videlicet Pallam fulcitam supra Altare Sacratissimi Corporis Christi positam a latere sinistro introeunti Ecclesiae cum cohoperto sive velamini desuper; item candelabrum auratum et incisum quod stat ante Capellam Maiorem; item unum luminare sive lampadam stantem ante Altare Sacr.mi Corporis Christi, item quoddam scanellum supra quo sedet crux Maioris Altaris; item Figuram S. Johannis unius pedis in circa incisam, auratam, positam supra Baptisterio, pro conscientia sua extimavit et iudicavit esse valoris ducatorum centum et septuaginta in ratione libr. 6 sold. 4 pro ducato. Confalonum vero vel vexillum de zandalo fino contestum franziis et seta, moritiis, cordonibus, frisis, cingulis auratis et incisis cum figuris magnis duodecim videlicet sex pro quoque latere cum omnibus ornamentis, haec omnia appreciavit in ducatis octuaginta octo, in ratione ut supra, salvo semper meliori iudicio, taxando sibi pro presenti extimatione ducatos duos sibi exbursandos ante publicationem dictae extimationis et ita extimavit et iussit annotari.

Eodem instanti, de voluntate partium sic requisitus ego Notarius et Cancellarius publicavi et vulgarizavi suprascriptam extimationem presente D. Pomponio in parte et partibus non consentiente, rationibus et causis loco et tempore dicendis et allegandis, presentibus M.° Aulivo fornesario Potestate, Valentino Guerre Jurato, Bartholomeo Syllano et Jacomo Villano Camerariis, Josepho et Dominico Cargnello nomine Comunis etiam non laudantibus etc.

(*Not. Bernardino Volpe.* — A. N. U.

XVI.

*1579. 8 Maggio. — S. Vito. — Accordo per pitture fatte dall'Amalteo nella chiesa parrocchiale di Pravisdomini.*

In Christi nomine Amen.

Anno a nativitate Ejusdem 1579. Indictione septima. Die vero Veneris octavo mensis Maij.

Actum in oppido Sancti Viti in Apotheca domus Domini Simonis Gabelli et fratris.

Coram me notario et testibus infrascriptis. Ibique Reverendus dominus presbiter Joannes Garbinus Rector parrochialis Ecclesiae Sancti Antonii de Prato vicedomini, ac Antonius Ab Oleo dictus Panigai Camerarius ipsius Ecclesiae, dominus Bartholomeus Godia, Lucas Greci, et Petrus Thadei homines Comunis et nomine hominum villae predictae intervenientes, et agentes nomine Ecclesiae, ac comunis predictae villae Prati vicedomini ex una, et dominus Pomponius Amaltheus civis, et pictor oppidi Sancti Viti ex altera parte, de lite et controversia vertente inter easdem partes de et super quantitate mercedis seu salarii predicti domini Pomponii ratione picturae per eum factae in choro predictae Ecclesiae ac unius anchonae, ac vexilli et aliarum quarumcumque picturarum et operarum per ipsum factae dictae Ecclesiae mediantibus comunibus amicis et probis viris devenerunt ad infrascriptum concordium, compositionem ei transactionem. Videlicet quod praefati Camerarius et homines comunis predictis nominibus dare et solvere debeant et teneantur prefacto domino Pomponio ibi presenti, stipulanti, et ita contentanti ducatos quinquaginta ultra ducatos tricentos et decem per eum hactenus habitos et receptos ratione predicta prout ibidem confessus fuit et affirmavit et hoc pro residuo, ultima, et integra solutione dictae suae mercedis, ac pro omni et toto eo quod petere possit pro predictis picturis, vexillo et operibus suis qui huiuscumque, et ad bonum cumputum et pro parte predictorum ducatos quinquaginta ipsi Camerarius et homines ibidem dederunt et effectualiter solverunt predicto domino Pomponio ibi presenti et acceptanti ducatos triginta in ratione L. 6 et 4 pro quolibet ducato in promptis et numeratis pecuniis in presentia mei notarii et testium infrascriptorum, alios vero ducatos viginti promiserunt et se obligaverunt simul et insolidum dare et solvere predicto domino Pomponio per totum presentem mensem Maij omni exceptione remota, sub obligatione omnium bonorum suorum et predictae Ecclesiae presentium et futurorum. Quae omnia et singula premissa partes predictae et quaelibet earum sibi mutuo et invicem promiserunt habere firma, rata et grata ac inviolabiliter observari et adimpleri et nullo unque tempore contradicere facere vel venire aliqua ratione vel causa in Judicio vel extra sub obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum.

Presentibus Reverendo domino presbitero Hieronimo De Martinis vicario curato parrochialis ecclesiae predicti loci Sancti Viti, et Ser Beltrando Daina de dicto loco testibus rogatis.

(*Not. Liberale Bonisioli* — A. N. T.)

## XVII.

*1587. 13 Novembre — San Vito. — Testamento olografo del pittore Pomponio Amalteo e Codicillo del 6 Marzo 1583.*

In nome de Dio e de la gloriosa Vergine, nel anno 1587 in casa mia a di 13 novembrio.

Considerando io Pomponio Amaltho (*sic*), che nessuna cosa e più certa della morte, e nessuna cosa più incerta chel giorno, et hora, e che, se io mancasse ab intestato, potrebbe nasser controversia discordie, et litte tra miei desendenti e altri che restarano sopra la successione, heredita e, altri che restarano sopra la sucessione, heredità, (*sic*) e beni miei, e che de essi potrebe toccare magior parte a chi forsi meno voglio, è menor a chi piu merita, e voglio percio mentre da Iddio mi e al presente concessa sanita di mente di intelletto e di corpo e gratia e virtu e tempo di poter dechiarar la volunta mia e ordinar e disponer de et sopra miei beni di fortuna, e che al mio passar a miglior vita a Dio piacendo lasciaro in questo mondo in questa carta e con questo mio ultimo testamento de mia propria mano scritto, ordino, testo e dispono nel modo infrascritto. E primo quando piacera al summo creatore separar lanima mia da questo corpo quella recomando nele mani di S. D. M. el corpo ala sepoltura, e monimento nostro nella chiesa di S. Lorenzo da esser esequiato positivamente e senza alcuna pompa, vestito de vestimento de grossissima tella sopra la camisa, e acompagnato con due piccole torze. Item dechiaro, et ordino, che mie figliole Virginia, Helisabetta, Amalthea, Quintilia, Filomena, Gabriella siano tacite, e contente per conto de le loro dotte a questo modo, e ciò che le predette Virginia, Helisabetta, Amalthea, (Quintilia), Filomena, egualmente de ducati cinquecento e otanta per una in tutto, e per tutto compresi scritti instrumenti, donationi, augumenti, e actioni di qual si voglia natura, e sono tanto per conto di beni paterni, quanto etiam materni, E Gabriella de de (*sic*) ducati mille e docento avantagiata si per esser lei stata lultima di tutte, come per havermi prestato molto magior hobedienza, servitu, e governo, e piu per haverla io acompagnata in persona graduata, e de piu alta conditione di modo, che nessuna di esse, possa domandare per qual si voglia imaginabil negotio, actione, e causa fin al giorno di hozi nata, o seguita, o che potese naser per lavenire, o imaginarse oltra la institutione infrascritta, alcuna cosa, ecetto per le dette sume, e menar a conto tutto quello havera receutto, e chi restarà creditrice de residua fin a tal summa sii pagata. Item lassio Madona nicolosa mia diletta consorte sopra li miei beni

li alimenti soi condecenti in vita, e oltra la sua dotte, e contra dotte, ducati cinquanta, volendo, che per la sua contra dotte li sia consignato il livello, che paga messer Hyer.mo Ludovicis a 7 per cento, de ducati cinquanta di cavedale, e che tale e la sua contradote, e per li detti altri ducati cinquanta, ut supra, legati, gli sia consignato laltro livello per ducati 50 di cavedale a 7 per cento che pageno li heredi di quondam Messer Ludovico Ludovicis con questo però, chel usofrutto di essi in vita sua et sopra tutto voglio che gli sia locata una stantia in casa mia come a lei apparara. In tutti veramente li altri miei beni, mobili, e stabili, presenti et che a venire, et esser voglio miei heredi le sopra nominate mie figliole Virginia, Helisabetta, Amalthea, Quintilia, e Filomena per ducati vinticinque oltra le de piu de le sue legittime cioe ogniuna di esse habbia iure institutionis per ducati cinque di beni de la mia heredita oltra la sua legitima, dechiarando che habbiano a compensar a conto de le legitime tutto quello si ritrovarano haver receutto, e ricevaranno nelle sume de ducati cinquecento e otanta per conto de le dotte, e le portioni di beni materni in esse summe comprese, dechiarando ancora espressamente, che, se, de dota ut supra a cadauna di esse la portione di beni materni, essa summa di ducati cinquecento e otanta o ressiduo di essa non fusse equivalente alla legitima, in quel caso gli sia supplita ; e de piu habbi, come e detto li ducati cinque, e se veramente esso residuo fusse magiore, e importase piu de la legitima intendo tutto quel sopra piu sii suo ; et habbi insieme li ducati cinque, come e detto. Gabriella mia ultima, e diletta, e piu bene merita figliola sii, esser voglio herede universalmente de tutto il rimanente heredita mia, e cussi instituischo, ordino, e dispono, e se questa mia volunta, e testamento non valesse iure testamenti voglia valer iure codicili, se non iure codicili vel codicilorum, vaglia iure donationis, e per qual si voglia altra causa e ragione, per la quale piu, o meglio valer possa, anulando, revocando, cassando e irritando con questo cadauna altra mia dispositione, testamento, e ultima volunta, che si ritrovase esser stata da me fatta, la qualle sii cassa, e nulla in tutte le sue parte, e altro non si attenda in alcuna parte se non la presente, la quale sii inviolabilmente in tutto, e per tutto essequita, e cussi ad laudem Dei amen.

Item espressamente voglio che ciascuna delle ditte mie fiole si chiaméno contente a pieno di questa mia volunta sopra detta. et in evento che alcuna de esse non volessero contentar per qual si voglia imaginabil caso, io ordino et voglio che quella tale che non contenta sia priva de tutto quello che li potesse pervenir della heredita sia priva de beni mei che saranno de sopra piu di quello li ho per avanti consignato et per dotte et per sua legitima over per ogni altro modo se ritrovassero aquistati. et le altre che se contentarano della mia volunta succedano in loco suo per equal portione. et suplico sua maestade che li pona la sua sanctissima gratia amen.

Idem qui supra scripsit.

(*Segue il codicillo di mano del notaio*)

1588. indictione prima. Die Dominica sexta mensis Marcii. Il Nob. et Ecc.te Pittore D. Pomponio Amaltheo existente in letto in casa sua nella contrada di Taian sano della mente et intelletto benche del corpo infermo ha rogado me Piero An-

tonio Puller nodaro publico di S. Vido per la indisposicion sua del scrivere di aggionger al presente suo testamento questa volunta, et disposicion sua cioe che morendo Madona Gabriela sua fiolla et herede instituita succedino in li beni, et heredità sua li fiolli legitimi et naturali di essa Madona Gabriela. Mancando i fiolli . . . . . (*e qui finisce il mezzo foglio che ancora si conserva, l'altro mezzo andò perduto).*

(*Not. Pietro Ant. Puller* — A. N. T.)

## XVIII.

*1588. 6 Marzo. — S. Vito. — Il pittore Pomponio Amalteo deposita il suo testamento nelle mani del Notajo Pietro Ant. Puller.*

1588. Indictione prima. Die Dominica sexta mensis Marcij. Actum in oppido Sancti Viti, in burgo taiani, in domo infrascripti D. Pomponij, presentibus D. presbitero Christoforo Arigoneo, D. D. Marsilio et Simone de bonisolis, ser Hieronimo de Alexiis, Ser Damiano Rosaccis, Ser Jacobo Manzono, et D. presbitero Francisco Miono omnibus de Sancto Vito testibus etc. Ubi D. Pomponeus Amaltheus Pictor civis Sancti Viti exhibuit, et presentavit in manibus mei notarii hoc suum testamentum sigillatum, et subscriptum manu suprascriptorum testium.

(*in margine*) Die Mercurii nono Marcij 1588 fuit publicatum dictum testamentum ut in eo continetur.

(*Not. Pietro Ant. Puller* — A. N. T.)

*1588. 9 Marzo. — S. Vito — Pubblicazione del detto Testamento.* Detto Not. *Ib.*

R. DEPUTAZIONE VENETA DI STORIA PATRIA

# RELAZIONE

DEGLI

# SCAVI IN PIAZZA S. MARCO

**VENEZIA**
A SPESE DELLA SOCIETÀ
1892

# RELAZIONE DEGLI SCAVI IN PIAZZA S. MARCO

Il Regio Ministero dell' Istruzione pubblica, con suo Dispaccio del 20 febbraio 1888, incaricava il Prefetto della Provincia a porsi d'accordo col Sindaco di Venezia perchè durante i lavori di ripavimentazione della Piazza di San Marco, si facessero tutti i rilievi eventualmente necessari nell' interesse della storia e dell'arte.

In seguito di ciò rimase stabilito che di questi rilievi io rimanessi incaricato per conto della Commissione conservatrice dei monumenti della Provincia.

Il compito assegnatomi doveva principalmente esser diretto:

*a)* alla determinazione della area primitiva della piazza e della direzione del canale Batario, che la chiudeva ad occidente;

*b)* allo studio delle fondamenta dell'ospizio e delle case del sec. XII già allineate al campanile, tenendo conto dei pavimenti sotterrati, delle conserve d'acqua e di altre particolarità di costruzioni anche nei riguardi del progressivo abbassamento del suolo.

*c)* allo studio del pozzo a filtro che occupava il mezzo della piazza.

La Regia Deputazione Veneta sopra gli studii di storia patria offrì la sua cooperazione per raccogliere le notizie storiche occorrenti alle indagini da praticare, e si dichiarò pronta a pubblicare nei suoi volumi i rilievi e le notizie di questi escavi, tanto affini agli studii di cui essa si occupa.

Il Municipio di Venezia dal canto suo favorì un largo sviluppo di questi escavi, anche dove non si presentavano assolutamente necessari

al lavoro di ripavimentazione, essendochè trattavasi di ricerche le quali avevano bensi un'interesse archeologico generale, ma erano anche strettamente legate colla storia delle costruzioni in un periodo importante della vita della antica Venezia.

Infatti la ordinaria esecuzione del lavoro impreso dal Municipio di Venezia per ripavimentare la Piazza di S. Marco, non dava certo agio a notare quanto poteva interessare la storia del sottosuolo di Venezia in quel luogo, mentre per disporre il pavimento nuovo, provvista la fognatura, bastava smuovere ed assettare il terreno sottoposto.

In quella vece, per eseguire con diligenza i desiderati rilievi era necessario rimuovere del tutto questo terreno sottoposto, e rimuoverlo per una certa profondità o potenza fino alla scoperta delle cose da notarsi o rilevarsi, per quindi riportarlo nella sua sede primitiva, a ricerca compiuta, con una media percorrenza laterale di metri trenta all' incirca.

Epperò il Comune di Venezia, accolse la mia proposta, di modificare la esecuzione dei movimenti progettati, a fine di poter approfittare degli stessi, per eseguire la misurazione e la rappresentazione grafica di tutti quegli accidenti che potevano emergere, degni di nota, salvo di prendere colla autorità governativa gli opportuni accordi per la rifusione parziale o totale della spesa maggiore.

Gli escavi ed i rilievi, così ordinati nei riguardi storici ed archeologici, in occasione del rivolgimento del sottosuolo della piazza, cominciarono il 29 febbraio 1888 e durarono fino al 21 marzo successivo, furono poi ripresi dal 31 decembre 1888 fino al 15 gennaio successivo, e compiuti fra il 5 ed il 30 Decembre 1889.

Nelle memorie, che l'ufficio del Genio Civile Municipale presentava ogni quindicina all' Assessore referente sui lavori pubblici, furono déscritti giorno per giorno i fatti, le osservazioni e le cose emerse, e il procedimento del lavoro in ogni sua particolarità.

Da queste memorie, che costituiscono due grossi volumi dell'archivio dell'ufficio del Genio Municipale di Venezia, con licenza dell' illust. signor Sindaco da me ispezionate, trassi alcune note, che possono giovare alle ricerche storiche ed archeologiche sul sottosuolo della Piazza di San Marco.

Di queste note, da me scelte con lunga e paziente disamina, compulsando la colluvie delle accennate memorie mi sembra assai opportuna la pubblicazione; ed esse trovano qui posto immediato, essendo naturale che, come elementi di fatto, precedano ogni giudizio.

*omissis*

*29 Febbraio 1888.* — Nel corrente mese eseguendo i lavori sopraindicati nel centro della Piazza pegli escavi, per il riordino dei conduttori ecc., si è ritrovato il bacino sabbioso di un gran pozzo. I due vecchi conduttori scoperti potrebbero anche essere stati per avventura i cassoni del pozzo stesso, e così anche quello trasversale, che fu interrato. Gli archeologi credono che possa essere il più grande pozzo costruito sotto il Dogado di Foscari nel 1440, per decreto del Senato, il quale appunto stabiliva che si facesse *unum magnum et bonum puteum*. In quell'anno infatti di siccità ne vennero ordinati altri trenta. Ulteriori indagini potranno su tale proposito dare maggiori lumi.

Altri dati che potranno interessare nei riguardi archeologici oltre gli avvertiti non si sono fino ad ora riscontrati. Negli scavi pel conduttore lungo le Procuratie nuove, si rinvennero alcuni tratti di muratura che si suppongono fondazioni di antichi edifizi. Però non si può per ora nulla precisare fino a che nuove indagini non lo permettano. Coi successivi scavi si potrà forse riconoscere qualche cosa di concreto.

*9 Marzo.* — Fra i ruderi vennero rinvenuti dei frammenti sagomati in corrispondenza alla decorazione delle Procuratie Vecchie, fra cui un capitello eguale a quelli esistenti nell'interno della galleria col numero VI. È quindi presumibile che detti frammenti sieno derivati dalla demolizione del voltatesta delle Procuratie quando, nel 1812, fu eretta la fronte di faccia alla Chiesa di S. Marco. — Continua la costruzione del conduttore a ridosso le Procuratie dell'Ascensione nonchè la demolizione del selciato a macigni nel mezzo della Piazza, fra i due grandi vecchi conduttori, e il trasporto del rovinaccio. Eseguiti alcuni assaggi per conto della Deputazione di storia patria, per la verifica delle banche di creta del grande pozzo, ne venne trovata una che deve appartenere allo stesso.

*13 Marzo.* — Continua l'escavo per la costruzione del conduttore in angolo al Campanile. Si rinvengono molte fondazioni di vecchi fabbricati e vecchi conduttori. Continua lo sgombro dei materiali di demolizione, l'asporto di macigni in numero di 814, spediti a S. Geremia. Viene spianato il terreno che era intercluso fra le barricate, cospergendolo con uno strato di cineraccio.

*16 Marzo.* — Continua l'escavo per la prosecuzione del conduttore di fianco al Campanile. Principia l'escavo per la costruzione del conduttore trasversale di fronte all'arcata n. 50 che deve unire quello in aderenza alle Procuratie Nuove col preesistente verso le dette Procuratie. Si rinvennero vecchie fondazioni che a detta degli intelligenti possono attribuirsi a quelle della Loggia Ziani memorata nella Cronaca del Sansovino. Lungo questo escavo si trovarono pure traccie di due vecchi pozzi, uno con banche di crete e l'altro senza, frammezzo a queste fondazioni. Continua l'espurgo del conduttore trasversale verso il Campanile, non compreso in progetto ma autorizzato posteriormente. Nel conduttore longitudinale di fronte al Campanile, di cui sopra, venne trovato un masso di porfido serpentino verde che si è collocato a parte in deposito.

*21 Marzo.* — Continua l'escavo del conduttore trasversale di fronte all'anagrafico 54 e la demolizione delle fondamenta della Loggia denominata Ziani, delle quali si è rinvenuto anche il zatterone di base.

*23 Marzo.* — Nell'escavo pel conduttore di fianco al Campanile vennero scoperti due grandi condotti, in corrispondenza agli anag. 48 e 49, alla profondità di metri 1.75 sotto il pavimento; della luce, uno di m. 2.00 e l'altro di 2.30 e ad una profondità non ancora scandagliata, con un pilo intermedio largo m. 0.80. Le pareti laterali dei due condotti sono a grandi corsi di vivo, con un ridosso di muro sul quale si impostano gli archi. Parrebbe che ivi fosse un canale e forse il Batario, suddiviso posteriormente in due. Non si è potuto verificare bene per causa dell'acqua, locchè si farà in appresso.

*27 Marzo.* — L'assessore Berchet desidera sia fatto rapporto sulla opportunità di praticare alcuni escavi dal lato del Campanile per riconoscere le residue fondazioni, oltre a quelle scoperte in quel tratto.

*2 Aprile.* — Alla sera di questo giorno si diè mano all'asciugamento della cavità aperta per lo scoprimento dei due vecchi volti di fronte agli anag. 48 e 49, dei quali si è fatto cenno più sopra.

*9 Aprile.* — L'asciugamento fu intrapreso nella cavità dei due grandi volti. In essa continua l'escavo del terreno e la manutenzione in asciutto, con pompa a 4 uomini, del cavo di fronte al n. 54, per la prosecuzione di quel conduttore trasversale.

Prosegue l'escavo dell' ultimo tratto del conduttore in angolo fino al suo completamento. In questo escavo si trovarono alcuni vecchi muri di fondazione tanto trasversali, quanto longitudinali.

*10 Aprile.* — Continua la manutenzione in asciutto con pompa ad 8 uomini del cavo di fronte agli anag. 46, 47, nel quale stanno i due volti di cui sopra.

*11 Aprile.* — Manutenzione in asciutto del cavo di fronte al 48-49 dove stanno i due grandi volti in corrispondenza alla sede dell'antico canale. — Vista la cattiva condizione dei due volti suddetti si è decisa la loro scopertura a fine di provvedere efficacemente alla stabilità degli strati sovrapposti. Si è scoperta nell'escavo la traccia della intestatura del vecchio canale, ove mettono le sboccature arcuate dei suddetti due conduttori, le traccie di un grande arco, che si presumono avanzi del ponte il quale attraversava il canale stesso.

*12 Aprile.* — Termina il rinterro sul conduttore nuovo che parte dal Campanile. Continua la manutenzione in asciutto con pompa come nel giorno precedente del cavo di fronte agli anag. 48-49, e l'escavo di fango, per mettere allo scoperto e riconoscere bene, per riguardo alla stabilità del terreno sovrapposto, i ruderi sovraccennati all' intestatura dell'antico canale. Sgombro del materiale, macigni e pezzami che erano disposti attorno al cavo corrispondente alla sboccatura di fronte al caffè Florian, e copertura provvisoria di legname con rinterro per rispetto al passaggio pubblico e comodo di viabilità. L' ingegnere, trovato che le traccie di intestatura del vecchio canale e quelle dei due grandi conduttori possono avere un' importanza archeologica maggiore delle altre finora riscontrate, ha fatto prendere alcune fotografie.

*14 Aprile.* - Il lavoro dell'escavo dove si vedono le traccie del canale, del ponte e di due grandi conduttori, la manutenzione in asciutto del relativo bacino, i pilotaggi e le murature occorse non sono contemplate in progetto, e costituiscono un addizionale di spesa. Si domanda all'onor. Assessore Co. Tornielli se per tale emergente si debba invocare dalla Superiorità con separato rapporto la regolare approvazione. In caso affermativo verrà dichiarata la somma che risulterà da un una provvisoria liquidazione.

*28 Aprile.* — Per riguardi archeologici, si riprende l'escavo in prossimità al Campanile, pel rintracciamento di vecchie fondamenta, d'intelligenza coll' Assessere cav. Berchet.

*1 Maggio.* — Continua l'espurgo del conduttore del R. Palazzo, e la posizione in opera come sopra di macigni pel campione, interrottamente però in causa della pioggia; e continuano pure gli escavi a riprese in vicinanza al Campanile per le verifiche archeologiche.

*9 Maggio.* — In questa zona, presso il Campanile continuano gli escavi nei riguardi archeologici, ed i lavori di sistemazione del conduttore attraversante il Palazzo reale, con manutenzione in asciutto del cassero in Rio della Luna.

*11 Maggio.* — In seguito ad invito fattogli, il cav. Berchet interviene per i rilievi delle parti scoperte dei vecchi edifici, incaricando il personale addetto alla direzione del lavoro di delineare la pianta delle fondamente stesse, come l'ufficio ha già fatto fin da principio, per tutte le accidentalità incontrate nel sottosuolo.

*21 Maggio.* — Continua il rinterro degli scavi aperti per osservazioni archeologiche, in linea del campanile.

*31 Dicembre.* — Si dà mano all'asciugamento, con tre pompe, di un tratto di vecchio conduttore in Piazza dal lato delle Procuratie Vecchie, per completare la congiunzione del conduttore nuovo col vecchio. Si costruisce in questo tratto la nuova platea, durante la sera con lumi, per approfittare del momento di bassa marea.

*4 Gennaio 1889.* — Espurgo del vecchio conduttore centrale della Piazza con asciugamento a pompa. Nell' interno del R. Palazzo, espurgo dei conduttori e riatto degli stessi ai muretti ed ai volti.

*7 Gennaio.* — Continua il rinterro del vecchio conduttore centrale che va soppresso; si sgombra il materiale che sopravanza e si dà mano ad asciugamenti parziali con piccola pompa pei lavori in corso.

*13 Gennaio.* — Continuano gli espurghi dei vecchi conduttori in Piazza, il rinterro di quelli che devono essere soppressi, e l'escavo per la costruzione del nuovo conduttore trasversale.

*5 Dicembre.* — Nel tratto di fronte al Caffè Florian termina lo spianamento delle vecchie fondazioni scoperte per studii archeologici.

*11 Dicembre.* — Nel tratto di fronte al caffè Florian proseguono gli scavi allo scopo come sopra.

*15 Dicembre.* — Si dà mano, lungo il lato delle Procuratie Vecchie, a scoprire le vecchie fondazioni, continuando gli escavi pure dalla parte del caffè Florian.

*19 Dicembre.* —Prosegue la pavimentazione nella zona centrale verso le Pro-

curatie Vecchie, nonchè quella a corso comune lungo le stesse dal lato di mezzogiorno. Proseguono gli scavi per le ricerche archeologiche lungo i due lati a mezzogiorno ed a tramontana.

*20 Dicembre.* — Proseguono i lavori come nel giorno precedente.

Si praticano i rinterri sopra vecchie fondazioni scoperte verso le Nuove Procuratie, e da questo lato, per riguardi di viabilità, viene per ora sospesa la prosecuzione dei suddetti escavi, continuandoli però lungo il lato opposto, e si compiono a sera.

*21 Dicembre.* — Continua la pavimentazione tanto nella zona centrale quanto in quella a corsi comuni verso le vecchie Procuratie. Ha luogo un' intervista dell' ing. cav. Berchet per ispezionare le fondazioni scoperte dal lato delle Procuratie Vecchie, e fu ordinato il rinterro dei rispettivi cavi, il quale viene principiato nel giorno stesso.

*23 Dicembre.* — Continua la nuova pavimentazione come nei giorni precedenti e vengono ultimati i rinterri degli scavi fatti verso le Procuratie vecchie.

*30 Dicembre.* — Prosegue la pavimentazione come nel giorno 27. Viene poi espurgato un tratto di condultore lungo le Procuratie Vecchie, con successivo rinterro. In base ai nuovi accordi presi colla Commissione di vigilanza ai lavori della Basilica di S. Marco ed in relazione alle Munic. Ord. n. 48975-5218 II a. c., la direzione del lavoro ordina all' Impresa di dar mano alla sistemazione del tratto di pavimento di fronte al pilo centrale verso la Chiesa di S. Marco.

*omissis*

L' esame del sottosuolo della Piazza di San Marco era stato oggetto di studii anche anteriormente ai lavori impresi dal Municipio di Venezia per la pavimentazione nuova.

L'architetto Giacomo Boni nella sua memoria sul muro di fondazione del campanile di S. Marco, pubblicata nell'*Archivio Veneto*, tomo XXIX, pag. 353, ricorda i pavimenti sotterrati, che ivi rinvenne:

Si riscontrò a 40 centimetri di profondità, sotto il pavimento attuale, un pavimento di cotto, poi a 72 centimetri sotto lo stesso livello attuale, un'altro più vecchio pavimento della piazza, di mattonelle cotte poste in taglio ed a spina, il quale corrisponde ad 11 centimetri sopra la comune alta marea, mentre si sa che il vecchio pavimento di cotto dello Ziani, protratto da Renier Zeno fino alla Ascensione *in capite brolii*, venne rifatto sotto i dogi Antonio Venier e Nicolò da Ponte, e che la piazza fu poi selciata a macigno nel primo quarto del secolo scorso, ossia nell' anno 1722, sopra disegno di Andrea Tirali.

Sopra il più vecchio di questi pavimenti sorge il primo dei cinque gradini della base del campanile; subito sotto incomincia la fonda-

zione alta Metri 5:02, e che va fino allo zatterone il quale basa sopra un solidissimo banco d'argilla. Il sottosuolo di questo banco è uno strato di sabbia formato da antichissime alluvioni che si sprofonda per centinaia di metri.

Lo stesso *Archivio Veneto* pubblicò altre memorie di questo acuto osservatore, affini alle nostre ricerche, e sono: *Sopra una cloaca antica veneziana*, tomo XXXI, pag. 235, e *Delle antiche mura veneziane*, tomo XXXII, pag. 435, le quali trovano riscontro nelle scoperte fatte nel sottosuolo della piazza, e possono utilmente raffrontarsi colla presente relazione.

Questi studii invogliarono anche il dott. Giovanni Saccardo, che pubblicò nello stesso *Archivio Veneto*, tomo XXXIV, pag. 91 una memoria sulla antica chiesa di S. Teodoro, e nel giornale *La Difesa* dell'anno 1888, una serie di articoli storico-archeologici: *Sul suolo della piazza*; *Sulla muraglia intorno la piazza*; *Sulle prime fabbriche in piazza*; *Sulla casa Orseolo, palazzo e chiesa*; e *Sulla piazza di S. Marco.*

Nell'anno seguente 1889 lo stesso dott. Giovanni Saccardo pubblicò sullo stesso giornale: *La Cronistoria cittadina: Memorie della Piazza che se ne vanno, si o no.*

Siccome queste memorie per vasta erudizione assai importanti, furono consegnate alla vita effimera di un giornale quotidiano, che oggi difficilmente si potrebbe trovare, credo opportuno raccoglierle e riprodurle in appendice a questo scritto.

Durante i lavori altri giornali cittadini si occuparono con amore degli stessi.

La *Gazzetta di Venezia* n. 75 del 17 marzo 1888, annunciò che di alcuni rilievi, evidentemente necessarii nell'interesse della storia e dell'arte io era stato incaricato nella duplice mia qualità di membro della Commissione dei monumenti di Venezia e di delegato ministeriale pei monumenti della regione veneta.

Si lesse poi nell'*Adriatico* n. 79 del 20 marzo d. a. che nei lavori praticati fino allora nel sottosuolo venne constatata la esistenza di un pozzo gigantesco nel bel mezzo della piazza, costruito a quanto sembra nel sec. XV e chiuso in principio del secolo scorso, e il cui bacino vinceva 10,000 metri cubici di sabbia quivi portata dalle dune del Lido.

Così si conoscono finora cinque antichi pozzi in piazza e si sa dove trovare il sesto. Varii altri interessanti studii poterono farsi in questi

ultimi giorni sulle vastissime cloache del sec. X, sui fondamenti dal milleduecento al millequattrocento, su quelli delle fabbriche del doge Ziani.

Curiosissima fra le altre la scoperta di una conserva d'acqua del secolo XII, e di un filtro del trecento.

Questi avanzi col progredire dell'opera andarono in parte demoliti ed in parte sepolti nuovamente; ma accurati rilievi, campionari dei materiali e fotografie vennero fatte perchè non andasse perduto il ricordo di quanto si è scoperto.

Tra gli oggetti diversi rinvenuti durante gli scavi, ricorderemo alcune tavolette di musaico, i soliti denti di cinghiale, un cucchiaio medioevale di bronzo, qualche moneta irreconoscibile, e da ultimo, più interessante di tutto, un piccolo masso di porfido serpentino verde, che giaceva sopra un banco di crostacei alla profondità di circa 2 metri. È il *lapis lacedemonius* degli antichi, o sasso spartano, il durissimo fra i porfidi, che si trova sotto forma di grossi detriti in una frana del monte Taigeto in Laconia, e del quale i Veneziani antichi si valsero, in combinazione col porfido rosso d' Egitto, nell'*opus Alexandrinum* dei pavimenti a musaico della Basilica di S. Marco.

Pochi giorni dopo la *Gazzetta di Venezia*, n. 86 del 28 marzo dava questi particolari:

« In linea dell'angolo nord del campanile e precisamente di fronte agli anagrafici 54 (studio dei notai dott. Sellenati e Chiurlotto) e 47 (studio del notaio dott. Sperotti), furono trovate traccie di fondazione di una loggia (probabilmente quella dello Ziani), nonchè due pozzi con banche di creta e una canna da pozzo senza banche. »

« Di fronte agli anagrafici n. 48 (mezzà dei signori Radonich e Biasutti sensali marittimi) e n. 49 (una delle arcate del caffè Aurora) furono scoperte traccie di fondazioni quasi normali alle Procuratie nuove. e tra queste, ad una profondità di metri uno e settantacinque, due volti l'uno di metri 2 e 30 e l'altro di metri 2 di luce, impostati su di un pilone centrale, e ai rispettivi lati su corsaroli di vivo. Questi volti, i quali, calcolato il pilone occupano circa metri 5.00 di larghezza, proverebbero la esistenza in antico di un canale in quella località, forse il canale Batario, in continuazione di quello della Zecca; ma in tali studii ci dichiariamo incompetenti; lasciamo perciò la questione vergine ed impregiudicata alle persone bene addentrate negli studii sull'antichità.

« Delle traccie di fondazione furono pur trovate dal lato verso la

Ascensione e precisamente dall'anagr. n. 75 *bis* al 78 (di fronte al negozio Naya) e alle altre arcate vicine.

« All'angolo delle procuratie vecchie (presso il Naya) si trovarono sepolti dei sagomati sullo stile delle procuratie vecchie e frammenti tra questi un capitello eguale a quelli dei pilastri interni delle procuratie stesse.

« Furono pur raccolti dei mattoni di dimensioni speciali, per esempio di cent. 29 per 17 e per 4 e mezzo, e di 23 per 37 per 5 e questi con 4 buchi del diametro di un centimetro, che ricordano i suggelli delle tombe o le borchie dei messali.

« In quanto a scoperte di oggetti, finora si ha molto poco; per esempio qualche pezzo di vetro e di smalto che assomiglia a prove di fabbrica le quali accennerebbero alla esistenza di qualche fornace in quel luogo, un cucchiaino in bronzo, una scodella in terra come quelle che si adoperano anche oggidì nei conventi, un boccale di sagoma medioevale, un piccolo capitello di terra cotta verniciata, che doveva appartenere ad una colonnina, e qualche altro oggetto che pare senza importanza. »

Un'anonimo scrisse nella *Gazzetta di Venezia* n. 116 del 30 aprile un articolo: *Memorie di Venezia che restano*, con citazioni, tratte in gran parte dalle appendici che l'ingegnere Giovanni Saccardo andava stampando nel giornale *La Difesa*, propugnando il concetto di disegnare, ad intaglio, sul nuovo pavimento il sottosuolo storico riconosciuto, invece di consegnarlo semplicemente ad un disegno planimetrico sulla carta.

L'articolo suscitò una polemica cui presero parte il Comm. Federico Stefani e l'ingegnere Giovanni Saccardo nella *Gazzetta di Venezia* ai n. 120, 121 e 124 del 4, 5 ed 8 maggio, e la idea non incontrò il favore del pubblico e fu abbandonata. Naturalmente non fu più rimessa la scritta che erroneamente indicava il luogo della antica chiesa dei Ss. Geminiano e Mena, che sorgeva invece sulla riva del canale Batario, di fronte all'altra chiesa di S. Teodoro, contemporamente costrutta da Narsete.

Le traccie di questa chiesa furono certamente distrutte fino dal 20 aprile del 1494, quando, secondo il Sanudo, contemporaneamente si cavarono i due pozzi in piazza S. Marco.

Per lo stesso motivo non fu posta alcuna iscrizione all'estremità della piazza per commemorare le varie vicende della seconda chiesa di

S. Geminiano, la quale fu eretta nel 1173 da Sebastiano Ziani contemporaneamente alla chiusura del canale Batario e al prolungamento della piazza. Questa seconda chiesa rifabbricata poi nel 1505 dal Doge Leonardo Loredano e compiuta su disegno del Sansovino nel 1556 dal doge Priuli, fu in questo secolo demolita per far luogo al nuovo braccio del palazzo reale.

Durante il lavoro, fu, oggetto pure di discussione il profilo longitudinale del nuovo pavimento lungo l'asse del listone centrale, avendo la direzione del lavoro data a questo listone una pendenza laterale doppia di quella che essa addottò pelle greche del Tirali, dove l'acqua scorre meno veloce lungo gli impluvii. Sebbene ciò non riguardi il sottosuolo, pure ne faccio menzione perchè la discussione ebbe per movente un riguardo schiettamente artistico, ossia la condizione che il nuovo livello della piazza avrebbe fatta alla facciata della chiesa di S. Marco.

Verificata la differenza tra l'altezza del nuovo pavimento al piano di posa del primo gradino sotto lo stendardo di mezzo e l'altezza della soglia della porta maggiore della Basilica, si coordinarono i piani del suddetto pavimento fra la linea degli stendardi e la facciata della chiesa, in modo che il nuovo livello della piazza nessun nocumento portasse all' aspetto della monumentale Basilica.

Io mi sono fatto uno stretto dovere di esaminare attentamente, di volta in volta, tutte le circostanze che si presentarono, ed ho fatto registrare nella mappa generale, dalla direzione del lavoro, in iscala da 1 a 100, tutto quanto emerse in fatto di topografia sotterranea.

In quella Mappa, a colpo d'occhio si vedono, le superficie delle tre piazze che si succedettero col volger dei secoli nell'antico brollo, di fronte alla nostra aurea basilica.

La prima piazza, che era volta verso la laguna e limitata a ponente dal rivo Batario, finiva su questo lato dove ora comincia l'arco decimo delle procuratie nuove, principiando a contare dall'angolo della piazzetta. Quivi appunto si scopersero, per un tratto lungo metri 16.70, le sponde del rivo largo m. 5,10 rivestite di parecchi corsi di pietra calcare con ridosso di muro a mattoni.

Questo rivo Batario fu coperto quando si prolungò la piazza a ponente, e lo si trovò infatti così coperto, per un tratto di metri 15,70 (fra i detti m. 16,70), con due volti appaiati di mattoni, della luce, uno di metri 2,00 e l'altro di m. 2,30 circa, e con un piedritto intermedio largo 0.80. Le volte si trovarono a metri 1,75 sotto il piano

stradale odierno; non fu possibile di precisare la altezza dei piedritti per la loro profondità e per la irruenza delle acque.

In questa località e presso le attuali procuratie si scopersero le imposte del vecchio ponte, che quivi attraversava il rivo Batario, e le mensole che sostenevano una riva d'approdo sulla sua sponda di levante, delle quali feci ritrarre l'aspetto colla fotografia, che unisco ad illustrazione di questa memoria.

È quindi indubitato che una strada anticamente correva lungo il lato sud del campanile, come altra strada passava lungo il lato ovest della stessa torre, la quale allora come adesso era affatto isolata. Si scopersero pure alcuni rivestimenti di pietra naturale lungo un muro parallelo a quella via.

La seconda piazza, quella dello Ziani, mostrò le traccie delle quarantatre arcate del suo portico meridionale verso la laguna, alineate al campanile, larghe m. 2:60. Si trovano a posto ventiuna base dei pilastri. Il portico finiva alla distanza di tre metri dalla torre e si elevava di un gradino dal piano della piazza. Difatti in testa al portico stesso, verso il campanile si trovò il gradino di ascesa.

Connesse alle fondazioni del portico Ziani, verso la laguna si trovarono quelle di altre fabbriche e due vecchie piccole cisterne colle loro brevi banche di creta. È notevole che proprio fra le fondamenta del portico si profondava un antichissimo pozzo senza banche. Questo doveva essere un pozzo del brolo delle monache di S. Zaccaria. Uno simile fu scoperto di recente nel sotterraneo fra gli amboni della chiesa di S. Marco, avanti la cripta e più basso di essa.

Ripeto poi che nessuna traccia ivi si rinvenne, la quale accennasse alle fondazioni ed alle mura dell'antica chiesa di San Geminiano, malgrado che nell'ultimo selciato a macigno, ora demolito, vi fosse una recente iscrizione evidentemente errata, che segnava la supposta ubicazione di essa chiesa in quel punto.

La piazza dello Ziani si avvicina assai prossimamente alla forma parallelogrammica lungo l'asse della attuale, mentre la presente ha la forma trapezoidale.

La terza ed ultima piazza è data dal perimetro attuale, ed in quella emersero le fondazioni della nuova chiesa di S. Geminiano, di fronte alla chiesa di San Marco.

Oltre i perimetri delle tre piazze, altri fatti si riscontrarono dai praticati escavi, durante il lavoro.

Prima si trovò un grande bacino sabbioso da pozzo, poi alcuni vecchi conduttori che possono essere stati i cassoni d'uno o più pozzi, quindi l' intiero grandissimo perimetro delle banche di creta grosse metri 1,10, le quali abbracciano un bacino che è lungo metri 91,60 ed ha varia larghezza, essendo largo metri 27,20 verso la Ascensione e metri 39,50 verso la basilica, e può benissimo aver servito ai due pozzi antichi di piazza San Marco, e finalmente la canna del diametro di metri 2,25 del pozzo verso l' Ascensione, *in capite brolii*, mentre della canna del pozzo verso la chiesa di S. Marco non si trovò traccia.

La gigantesca costruzione di questi pozzi, che data dal 1494 sotto il dogado di Agostino Barbarigo e che occupa la ragguardevole superficie di metri quadrati 3800 nel centro della piazza, tolse pur troppo ogni traccia della maggior parte della sua antica superficie.

Non si trovò quindi nessun avanzo della primitiva chiesa dei Ss. Geminiano e Mena che deve aver esistito di fronte alla chiesa di S. Teodoro, presso il rivo Batario, ed *in eadem tumba*, ossia nella stessa isola, qualora non si volessero attribuire alla detta chiesa le poche traccie di fondazioni scoperte fuori delle crete del pozzo e precisamente presso le arcate n. 17 a 19 delle Procuratie vecchie contando dall'orologio, locchè fino a nuovi studii difficilmente si può ammettere; ma forse la configurazione delle crete del pozzo, che senza una ragione apparente non segue sul lato di settentrione la linea retta, ma forma una rientranza sufficiente a contenervi la chiesa antica, potrebbe offrire agli studiosi un più serio indirizzo.

Su di ciò però dirà l' ultima parola uno studio più accurato sui documenti coevi.

Quanto poi alla qualità e numero degli oggetti trovati ed ai campioni dei materiali di costruzione dei varii manufatti scoperti, essi furono raccolti dal Municipio di Venezia che me ne favorì il seguente:

### Elenco degli oggetti rinvenuti negli escavi praticati in Piazza San Marco pella costruzione del pavimento.

1-2. — Pietre cotte di grande formato di porzione di volto di ponte, rinvenute nell'escavo sopra al Rivo Batario.

3-4. — Altinelle di cui è costituita la muratura delle testate e volte di chiusura del Canal Batario.

5 usque 9. Pietre cotte di fondazione rinvenute in fianco al campanile.

10-11. — Pavimento rinvenuto nel demolire le vecchie fondazioni in corrispondenza dell'anag. 51.

12. — Pezzo di Pomariol dell'Ungheria, rinvenuto nei cassoni del vecchio pozzo all'angolo Sud-Ovest della piazza.

13. — Pezzo d' istriana con secchia scolpita, rinvenuto come sopra.

14. — Pietra cotta del vecchio pavimento della Piazza, rinvenuto a cent. 35 sotto l'attuale.

15. — Pezzo di serpentino della stella, ritrovato negli escavi vicino al pozzo di cui sopra.

16. — Pezzo di colonnina di rosso di Francia,

17. — Pezzo di colonnina di rosso comune di Verona.

18-20-21-22. — Capitelli trovati unitamente agli oggetti 16-17 nella massa murale delle Vecchie Procuratie, nel Sottoportico dell'Arco Celeste.

19-23 usque 29. — Pezzi vari, rinvenuti nella massa murale esistente alla base del Palazzo Reale dal lato dell'Ascensione.

30 usque 33. — Pezzo di fascia con scritta appartenente alla vecchia zona decorativa del pavimento demolito della Piazza.

34-35. — Pietre che esistevano nel vecchio pavimento dal lato delle Procuratie Nuove, con l' indicazione della soppressa Chiesa di S. Geminiano.

36 usque 39. — Oggetti di terracotta e base di colonna, rinvenute nell'interno dei vecchi conduttori.

40 usque 42. — Oggetti trovati nel Rivo Batario.

In questo elenco, dal n. 36 al 42 trovano posto: la tavoletta di musaico, il cucchiaino medioevale di bronzo, il boccale di sagoma pur medioevale, il capitello e la scodellina di terra cotta, nonchè i pezzi di vetro e di smalto, le monete ed i denti di cinghiale che furono annunciati dai giornali cittadini.

La presente relazione, basata strettamente sulle circostanze di fatto verificate, potrà essere, io spero, di ajuto alle ricerche storiche ed artistiche in argomento, e perchè appunto questi rilievi servono efficacemente agli studii dei quali principalmente la benemerita Deputazione Veneta di storia patria si occupa, mi onoro di comunicarglieli, affinchè essa possa, ove così le piaccia, pubblicare quanto risponde al desiderio del Governo ed al voto comune.

Federico Berchet

*Alla Onorevolissima Presidenza della*
R. Deputazione veneta sopra gli studi di storia patria *in Palazzo Loredan*

VENEZIA

## *Articoli del dott. Giovanni Saccardo.*

### Il suolo della Piazza.

(*Difesa* 16-17 febbraio 1888 N. 39)

La Piazza era in antico un brolo e secondo i cronisti fu sgombrato dagli alberi ed erbe nel 1172 sotto il Doge Sebastiano Ziani.

Narra, ne cito una, la Cronaca Magna del cinquecento, che il Doge ottenne dai Parrocchiani di S. Geminiano *de levar quella Chiesa et metter in cao del bruolo, et de spianar quel bruolo; e altrove afferma: che era la piazza una volta piena de erba et de alberi cum molti fruteri et chiamavase el bruolo de S. Marco* (1)

Qualche residuo di alberi si sarà conservato anche di poi. Tale dovea essere il *Sambugher*, che segnò giusta molti scrittori il luogo dove cadde l'alfiere di Bajamonte nel 1310 (2). Il fatto accadde in bocca di piazza, in capo alla Merceria dove ora è una pietra bianca.

La Piazza però non restò tanto tempo una selva di piante, se il Diacono di Ottone III venuto nel 1061 a Venezia, osservò la decenza del Palazzo Ducale (3) e il Dandolo afferma che l'imperatore Enrico V venuto a visitare S. Marco nel 1094 girando per la città ne commendò il sito e la polizia (4).

(*Difesa* 25-26 febbraio 1888 N. 47)

Per darci un'idea dello stato antico del suolo della Piazza, doveva certo esservi dinanzi tanto alla Basilica che al Palazzo Ducale uno spazio libero, molto tempo prima del Doge Ziani. Anche il Cronista del 1096 sembra convenirne. Egli chiama la Piazza Campo della chiesa di S. Marco. Ora campo suona veramente spazio diradato da alberi e al più coperto di erbe, quali sono tuttora alcuni campi a Venezia (S. Pietro di Castello, la Madonna dell'Orto etc.)

(1) Bibl. Marciana, P. V. c. 52 t. o e 89 t. o.
(2) In Marzaria dove giera el sambugher. Gallicciolli, *Mem. Veneto*, t. I 189.
(3) Omni dequiritate illius perlustrate (Pertz. VII, pag. 35).
(4) Situm et politiam insigniter commendavit (Muratori, XII, col. 252).

Probabilmente eretta la Basilica si pensò a sgombrare tutto il tratto che si estendeva dinanzi ad esso fino al Canale Batario, cioè circa la metà della piazza odierna.

Il resto poi si conservò come in antico finchè il Doge Ziani ridusse la piazza alla grandezza odierna.

Infatti l'anonimo Cronista del quattrocento riferisce che sotto l'epoca del doge Ziani *la parte della Piazza dove xe al presente el pozo era uno bruolo* (1).

Il nome di Batario si trova applicato in carte del trecento (presso il Gallicciolli) al rivo che passa presentemente sotto il ponte dei Dai, e il celebre canale che attraversava la piazza, e fu interrato nel 1172, non era se non un ramo di questo rivo.

## La Muraglia

(*Difesa* N. 47 sudd. e 27-28 febbraio 1888 N. 48)

Nella pianta di Venezia tracciata in un codice del 1350 (che si conserva alla Marciana) e che è un semplice schizzo topografico con quasi solo le indicazioni delle chiese e dei rivi, si trova una curiosità strana. Tutto attorno alla antica piazza è delineato un rettangolo dai cui lati si staccano dei merli, talchè sembra che il disegnatore intendesse figurarvi una muraglia.

Il Temanza la giudicò copia di una carta più antica che serberebbe memoria delle fortificazioni che cingevano la piazza prima del Doge Ziani.

Il Cecchetti nella *Vita dei Veneziani nel trecento* vi si oppose (2) dicendo che la mappa era del trecento e che i merli erano di quelli che usavanzi in edificii anche privati di Venezia quale semplice ornamento anche in tempi posteriori.

Però questi merli e relativa linea di chiusa che li contermina, non si vedono in altre parti della pianta, salvo che attorno all'Arsenale, dove non si può parlare di fabbriche merlate, bensì di una vera e propria muraglia.

Inoltre il rettangolo inchiude la Basilica, e lascia all' infuori ed in disparte di un bel tratto la chiesa di S. Geminiano, non indica quindi le fabbriche della Piazza, le Procuratie, ma accenna ad un campo fortificato che difendeva il Palazzo colla Basilica, per quanto non se ne trovi parola nei cronisti.

E sì che tutti fanno ampia menzione di un'altra muraglia costrutta dal Doge Pietro Tribuno a proteggere la città dall'invasione degli Ungheri.

Narra il Diacono Giovanni (posteriore di un secolo al fatto) che quel Doge (897) fece edificare un muro che si estendeva dalla bocca del Rio di Castello fino alla chiesa di S. Maria Zobenigo. Da questo capo del muro fece poi tirare una catena attraverso il Gran Canale che andava a fissarsi sul margine della chiesa di S. Gregorio, la qual muraglia, narra il solito cronista del quattrocento : *in proceso de de tempo chazete, perchè el non bixognò*, cosichè il Sabellico, sulla fine del quattrocento assserisce che non ne restava vestigio (3).

(1) Marc. VII, cod. 324, c. 47. Similmente la Cron. Agostini e l' Erizzo citata dal Gallicciolli.
(2) *Arch. Veneto*, V, 20 p. 23, 24.
(3) *Histor. Rer. Ven.* Ed. 1718 p. 61.

Il Temanza arrischia una congettura, che cioè la Riva degli Schiavoni sia un vestigio di questa muraglia (1).

Da uno scrittore del 1177 è il Molo chiamato Lido marmoreo quasi a distinguerlo dalle altre fondamente saldate con tavole (palate), o tutt'al più con mattoni (2). In quel lido marmoreo iscorgo un' avanzo dell' antica muraglia del Doge Tribuno.

Ma la muraglia di S. Marco, segnata nella pianta del trecento, sta come documento a sè che non trova appoggio alcuno nella storia.

La muraglia del doge Tribuno diventò lido marmoreo qualche anno prima del citato, cioè quando lo Ziani fece il ripulisti della Piazza.

## Le prime fabbriche in Piazza

(*Difesa* 24-25 maggio 1888 N. 70)

Nella Cronaca Altinate si dice non chiaramente ma intelligibilmente che Narsete, fabbricate le due chiese di S. Teodoro e S. Geminiano, ritirossi presso una di esse (S. Teodoro) a menar vita chiericale non solo, ma che vi terminò i suoi giorni. E in nessun altro storico delle imprese di Narsete generale di Giustiniano si parla delle isole veneziane, e tutti ripetono che il Narsete generale morì in disgrazia dell' imperatore l'anno 567.

La luce fu fatta dal dott. Galli.

Con ogni probabilità il Narsete edificatore delle due chiese nella Piazza antica non era il celebre generale di Giustiniano, ma un Narsete qualunque vivente sul principio del secolo IX.

Era bensì greco di nazione e di schiatta patrizia, ma non fece nulla di grande oltre quelle due chiese. Sembra che si trattenesse nelle lagune per interessi di famiglia. Almeno due suoi parenti riuscirono vescovi di Castello. E anche egli si fece prete e fu primo *pievano* della chiesa di S. Teodoro da lui fondata.

Si noti che in tutto ciò non metto nulla del mio, ma semplicemente *copio dall'Altinate*.

La chiesa di S. Teodoro sorgeva fra l' 809 e l'819 sull'area dopo in parte occupata dalla Basilica di S. Marco, dalla parte dove è ora la capella di S. Isidoro, anzi è forse un avanzo della stessa il muro che divide questa capella dal resto della Basilica.

L'altra chiesa, dedicata al vescovo di Modena S. Geminiano, si sa che era di fronte a quella di S. Teodoro e nel margine del Rivo Batario.

Dicesi fosse al di là del rivo; ma il Dandolo afferma che Narsete fabbricò le due chiese nella stessa isola *(in eodem tumba)*. Era certo in mezzo della odierna Piazza, donde fu trasportata per opera del Doge Ziani più lontana di fronte alla Basilica.

(1) Temanza, *Antica pianta*, pag. 78.

(2) Litus autem maris quod dicitur marmoreus prope ecclesiam erat, scilicet ad jactum lapidis.

Il signor Simonsfield *(Archivio Veneto)* negò le conclusioni del Galli in merito alla cronaca altinate, e lungi dal venire a discutere, gli argomenti in un fascio e li respinse senza degnarli d'uno sguardo; finchè egli continua a tenere il sistema molto comodo di tale olimpica ed affettata indifferenza, potrò sempre rispondere *gratis asseritur et gratis negatur.*

## Colonne della Piazzetta

*(Difesa* 2-3 agosto 1888 N. 177)

Le colonne portate, chi dice da Costantinopoli, chi da Alessandria, chi dalla Grecia, erano in origine tre, due poterono elevarsi sul suolo, e la terza nel trasbordo cadde in acqua, nè se ne potè più avere notizia.

Il Sansovino narra che ai suoi tempi un tale si era offerto di pescare la colonna perduta, ma per quanto cercasse con lungo ed appuntito ferro che cacciava nel fango, non trovò nulla.

Fra i cronisti chi le vorrebbe condotte da Domenico Michiel nel 1125, in seguito alla spedizione in Terra Santa, ma il Sanudo così racconta il fatto nella sua cronaca.

« *In quest' anno* 1172 *fo condotto a Venexia con tre nave grosse da Costantinopoli tre colonne grandissime. Una dile qual volendosi discargar a San Marco per sinistro li argagni si rompete e la colona andò in aqua, ne mai più è stà cavada. Le altre due sono scargate sula piaza dove stete assai avanti fosse levate, come dirò disotto* (P. e I. c. 75 t. o).

Dogava in quel tempo Vitale Michiel II. Il Sanudo stesso poi si corregge e mette in dubbio se fossero portate da Costantinopoli o dalla Grecia.

Racconta il Sanudo che non si trovava modo di saperle alzar *laonde fo fato un edito, che cadaun li bastasse l'animo di alzarle, che li saria fata qual grazia honesta che l' havesse domandata.*

Venne un lombardo di nome Nicolò, che qualche cronista chiama Starattoni.

Egli le alzò in questo modo « *ch' el bagnò le corde le qual si veneno a destirar e venendose a sugar da loro instesse con un menomo sforzo di ajuto le colonne furono alzate.*

Parlando della muraglia che cingeva la Piazza nei primi tempi, ho accennato alla congettura che la mancanza di spazio impedisse l'alzamento delle colonne; infatti una volta ammessa l'esistenza della muraglia, essa veniva a costeggiare l'acqua da questa parte.

Ora fu solo sotto Sebastiano Ziani che la piazza venne aggrandita e che in conseguenza fu gettata abbasso la muraglia divisoria, e le colonne erano state portate a Venezia sotto il suo antecessore Vitale Michiel. Dunque è probabile che scaricate allato nell'estremo margine della laguna, non si potesse trovar modo di alzarle finchè la muraglia occupava il luogo, e restassero perciò giacenti al suolo per qualche anno. Il racconto dei cronisti non viene distrutto, ma meglio spiegato (1).

(1) Zanotto, *Palazzo ducale*, da cui la tolse il Molmenti, *Vita privata dei veneziani*, p. 115.

## Le prime fabbriche

(*Difesa* 2-3 giugno 1888 N. 126)

Torno all'argomento abbandonato da molto tempo. Sembrerebbe, che avessi mancanza di notizie. Non è vero, si tratta della mancanza di pazienza a tirare le sparse fila delle notizie ad una sol trama.

Mi accadde di leggere sulla *Gazzetta di Venezia* di alcuni giorni fa, in un articolo carico di pensieri (non tutti giusti, ma molto fini), che il puro erudito è come il puro gramatico di cui si dice: *purus grammaticus, purus asinus.*

Con tale minaccia dinanzi agli occhi la trepidante idea di annoiare mi crebbe a dismisura. Anche asino, sarebbe troppo! — M' ingegnerò per non meritarmi il titolo lusinghiero, e spero poi che mi si vorrà avere anche un poco di indulgenza. Certo che non la pretendo alla facilità di qualche giornalista, che sembra abbia la testa sul gusto delle macchine da stampa moderne, a idea rotativa continua. È inutile poi avvertire che scrivo solo per quelli che si dilettano d'antichità, e non *urbi et orbi*, ma solo pei Veneziani. *Et tantum sufficit.*

D' un ultima fabbrica mi conviene far verbo. È il cosidetto Ospizio Orseolo, di cui in questi giorni si misero a nudo alcune fondazioni.

S. Pietro Orseolo, pel poco tempo che regnò (976-978), si mostrò pieno di iniziativa edile. Ristaurava la Basilica e il Palazzo ducale, ed ordinava la prima *pala d'oro* a Costantinopoli. Intanto fabbricava di pianta molte case da ospitare pellegrini, ed uno spedale per infermi (1). Questo ospitale, che prendeva il nome di San Marco, alzavasi secondo il Dandolo non lungi dal palazzo del doge (2). E più chiaramente dice il Sanudo: *apreso il suo palazo, zoè apreso il campaniel* (3).

Mi sembra ozioso l'andar a sofisticare se l'Ospitale era destinato unicamente ai pellegrini o meno. Nè il contemporaneo citato, nè i cronistri nostri si curano di dircelo.

Il Corner era della prima opinione, perchè un biografo antico dell'Orseolo dice che avea fabbricato un' Ospitale pei pellegrini appresso la Chiesa *(apud Ecclesiam)*. Se fosse provato, che questa Chiesa era quella di S. Marco, si potrebbe tenere l'opinione del Corner; ma *in dubiis libertas.*

Tutti i cronisti del resto sono d'accordo nel dire che l'Ospedale di S. Marco, conservatosi fino al 1581 allato al campanile ed abbattuto per dar luogo alle Procuratie Nuove, era opera del doge Orseolo. Ma uno solo viene a gettare una nota stridente nel concerto, si compiace a intorbidare le idee degli eruditi.

(1) Il biografo contemporaneo del Santo introduce a parlare una donna veneziana così: *Dux patriae huius qui susceptor est omnium peregrinorum huc advenientium, constituit decretum ne ab aliquo nostrorum hospitetur quilibet peregrinus, nisi ab ipso solo aut de eius licentia. Aedificatas namque habet maximas domos hospitum, simulque Xenodochium in quibus divites pauperesque hospitantur, quibus etiam et necessarium praebet victus stipendium* (Mabillon, Act. citati, V, 853.)

(2) *Non procul a suo palacio.* Muratori, XII, 214.

(3) *Vite dei Duchi*, autogr. alla Marciana, P. I, c. 48.

Martino da Canale, che viveva pur nel duecento, dice, che in tal secolo la moglie del doge Renier Zeno (1253-1268), ossia Luigia contessa di Prata, fece fare appresso il campanile uno spedale per albergare ammalati, e lo si chiama, aggiunge, l'*Ospital de Monseignor Saint Marc* (1).

Ma quanti ospitali di San Marco vi erano? E se erano due, è possibile che tutti due sussistessero contemporaneamente presso il campanile? — Lo storico butta giù la notizia, cancella le parole del Da Canale *fist faire* (fece fare) e vi sostituisce di sua testa *fece ristaurare* o *fece rifare*. Nulla di ciò. Propriamente l'Ospitale di S. Marco nominato dal Da Canale era nuovo, nè il vecchio Ospitale del doge Orseolo fu perciò gettato abbasso. Soltanto quello della dogaressa fu fabbricato a ridosso di quello del doge, talchè incorporato con esso, assunse il medesimo nome dell'Ospitale di S. Marco.

Ciò risulta dagli scavi fatti ora sotto l'abile direzione del ch. comm. ing. Federico Berchet. In riga al campanile verso la piazza furono scoperte le basi dei pilastri che sostenevano gli archi delle antiche Procuratie.

Dico Procuratie nel senso moderno di portico. Che di sopra si ergeva, invece delle case dei Procuratori, l'Ospedale di S. Marco.

Al di là degli archi, muovendo verso le Procuratie nuove, si trovarono delle fondazioni di muri in tutte le direzioni, indizi di locali d'ogni forma, e tanti canaletti per iscolo delle acque. Nessun interesse pare si possa cavarne. Ma non è così dei confini estremi della fabbrica.

Dalla parte del campanile, quasi parallelo ad esso, si trovò un muro di fondazione, distante dal campanile circa tre metri, fiancheggiato esternamente da uno zoccolo di pietra d' Istria. Ciò vuol dire, che là esisteva un passaggio, tra l'Ospitale e il Campanile. Che fosse poi *calle* o *sottoportico*, lo vedremo avanti.

Il più curioso fu di trovare uno zoccolo simile al nominato, ma di macigni, lungo il muro estremo verso le *Procuratie nuove*, e distante da queste circa quattro m. e mezzo. Ma questo zoccolo non già disposto all'esterno del muro come l'altro, sibbene dalla parte interna, rispetto ai muri di fondazione scoperti. Siccome lo zoccolo è un membro di ornamentazione, una specie di piedistallo delle facciate, la fabbrica cui era destinato questo zoccolo col muro relativo, guardava in origine sulla Piazza ed era anteriore a quella di cui furono scoperti i muri di fondazione.

Questa fabbrica anteriore di tempo e posteriore di sito, continuando in quella direzione sarebbe andata a terminare nella Zecca, ed avrebbe confinato colla *Libreria* mediante l' intermezzo di una calle.

Ora nel cinquecento l' Ospitale di S. Marco aveva precisamente tali confini; occupava cioè parte dell'area, su cui furono poi erette le *Procuratie nuove*, ed una stretta calle lo divideva dalla *Libreria* (2).

(1) Arch. Stor. Ital. I. Serie, T. VIII, pag. 421, I.

(2) Dovendosi fabbricare le Procuratie Nuove così cominciavano i Procuratori un loro decreto: 1581, 1 Ottobre. — *Ritrovandosi nello istesso corpo dove si deve fabricar dette Case esser posto l' hospedaletto de S. Marco . . . e dovendosi per tal bisogno trasportar quello altrove* se ne ordina perciò la demolizione.

E qualche anno prima, nel 1577 testificava un perito di *haver visto diversi balchoni, fene-*

(*Difesa* 5-6 giugno 1888 N. 128)

Dunque l'Ospedale di S. Marco nel cinquecento era costituito da due fabbriche: una più antica che occupava in parte il posto delle *Procuratie nuove*, l'altra moderna, che è quella di cui si scoprirono or ora le fondamenta.

Ecco quindi l'opera della Dogaressa Zeno. La pia dama a ridosso dell'antico Ospedale fondato dall'Orseolo fabbricò un altro corpo di fabbrica, o se si vuole ampliò l'Ospedale di S. Marco, portandolo fin sulla Piazza in riga al campanile e alle antiche Procuratie.

Bella conferma riceve l'induzione se continuiamo a leggere il Da Canale (nella traduzione): « Da lato a quello spedale sono i palazzi de' nobili tesorieri che i Viniziani appellano Procuratori di Monsignore San Marco. » Dunque la parte fabbricata dalla dogaressa era di fianco alle antiche Procuratie, guardava sulla stessa riga la Piazza, era la parte anteriore della fabbrica.

E ancora per la parte posteriore abbiamo le parole di una carta ufficiale inserita in una Busta dell'Archivio dei Procuratori. « Il doge Pietro Orseolo I » vi è detto « l'anno 976 fece fabbricare un Ospedaletto in Piazza a San Marco, ch'era attaccato alla Cecca (Zecca); cioè la Chiesa, casa per il Prior, e cinque casette per le Orsoline » (1).

Insomma Pietro Orseolo costruì un Ospedale che confinava col sito dove poi alzossi l'odierna Zecca, e la dogaressa Zeno protrasse la fabbrica fino al limite delle Procuratie Antiche e del Campanile.

In conseguenza la facciata che vediamo nella tavola di Gentil Bellini (dov'è rappresentata la Piazza qual era nel 1496) elevarsi dappresso il campanile, è una architettura del duecento. Nè lo stile le sconviene, anzi è quello dell'epoca. Sono due piani che si innalzano su otto archi del portico sostenuti da pilastri. Essendosi negli scavi riconosciuta la distanza da pilastro a pilastro di m. 2,90 (contando sull'asse dei pilastri), la larghezza del corpo di fabbrica risulta di m. 23,20, più qualche decimetro per le due mezze grossezze dei due pilastri estremi.

Tanto gli archi del portico, come quelli delle otto finestre (quattro per piano) sono semicircolari e ad alto peduccio. Sono di quegli archi che vediamo ancora in altre fabbriche del duecento come il Palazzo Farsetti (Municipio), che rimonta ai primordii di quel secolo, e il Fondaco dei Turchi elevato poco dopo il 1230. E il sistema di arcuare alla bizantina che usavasi a Venezia avanti che si introducesse nel trecento l'arco gotico, del quale uno dei primi esempi è il Palazzo Ducale (2).

*stre, camin ecc. esistenti nella proprietà et muro proprio del ditto hospedaleto et fabricha nova della Procuratia;* cioè tra l'Ospedale e la *Libreria* allora da poco fabbricata per opera dei Procuratori, su disegno del Sansovino. — (Archivio dei Proc. *de supra*, Busta 38, Proc. 68, F. 1)

(1) Arch. dei Proc. *loco citato.* — La carta fu scritta nel secolo scorso, ma si capisce che si fonda su documenti antichi. Per *Cecca* deve intendersi la località dove poi sorse la Zecca presente. Le cinque Orsoline erano cinque vecchie.

(2) Vedi la dotta discussione, che fece di tale stile italo-bizantino, il ch. comm. ing. Berchet nell'opera: *Il Fondaco dei Turchi*, p. 77.

Veramente all' infuori di questi archi ad alto peduccio, nient'altro si scorge in quella facciata che fissi l'attenzione dell'architetto. Una merlatura corre al disopra, ma è semplicissima, coi merli appuntiti, sul genere di quelli del Fondaco dei Turchi.

Una curiosità della facciata sono tre fori rotondi, specie di finestre circolari che si vedono alternati dalle altre finestre nel piano superiore. Hanno le cornici dorate, e quello di mezzo è chiuso, e porta uno scudo o stemma, tagliato e dorato nella metà superiore. Almeno sembra sia uno scudo.

Questo corpo di fabbrica, fin qui descritto nel piano superiore, è isolato; ma inferiormente continua e va ad adossarsi mediante una specie di passatizio alle altre fabbriche della Piazza. Ossia il primo piano della fabbrica non si ferma alle quattro finestre, come il piano superiore, ma continua con tre finestre identiche alle altre antiche inferriate. L'ultima di tali finestre si trova compresa in una casa di costruzione affatto dissimile a quella dell'Ospitale e in parte gotica. In corrispondenza a queste tre finestre stanno inferiormente quattro archi in continuazione agli altri otto, anch'essi sostenuti da pilastri di vivo, mentre gli archi susseguenti sono sostenuti da colonne di marmo rosso.

Insomma, tirando le fila, la forma dell'Ospizio appare dalla pittura del Bellini, piuttosto irregolare, e nulla vi è di interessante nell'architettura. Domando venia al lettore della noia inflittagli; ma era necessario una volta che si parla, di una fabbrica distrutta, di cercare di metterla sotto gli occhi, affinchè non si dica, che dopo tanto studio dei documenti, si trascurò quello del monumento, che è per solito il documento più interessante.

Però non ho anco detto da tutto ciò che si vede nella tavola di Gentil Bellini.

Resta a dire di un particolare che poco giova alla storia dell'Ospitale, ma che attira la curiosità dell'artista.

Al disopra degli archi del pianterreno è segnata nella pittura una cornicetta bizantina che seguita a correre anche dopo l'Ospizio, sopra gli altri archi delle Procuratie.

Superiormente a questa cornice vedesi un fregio dipinto assai alto, tanto che sembra una fascia di tappezzaria che corre sotto le finestre del primo piano dal cantone sinistro all'ultima finestra, ossia all'ultima di quelle tre finestre aggiunte al corpo principale della fabbrica. Il fregio è bianco su fondo rosso e presenta un seguito di bestie ornamentali. Rammenta, per darne un'idea, le fascie scolpite che si vedono su alcune fabbriche antiche, come ad esempio la Ca' D'oro, e che sono reminiscenze orientali.

(*Difesa* 11-12 giugno 1888 N. 133)

Il motivo che si ripete continuamente in questo fregio dell'Ospizio è un complesso di due bestie (sembrano cerviatti accosciati), che guardano un fiore ornamentale situato loro in mezzo.

Simile bizzarria, di rappresentare due bestie così disposte attorno un fiore o un vaso o un fregio ornamentale qualunque, si usava continuamente nel medioevo. E

per istare a Venezia nelle formelle di marmo bizantine infisse sulle case veneziane la si trova ad ogni passo. Spesso manca addirittura il soggetto centrale, e le bestie stanno rivolte coi dorsi uno contro l'altro.

Ma l'uso di tale motivo ornamentale era comunissimo dappertutto. Lo si vede dipinto servire da fregio alle iniziali dei manoscritti e a musaico nei pavimenti, come in quello di S. Marco.

Se le bestie sono colombe, pavoni, uccelli in genere, anzichè guardare semplicemente, le si vedono mangiare o annasare il fiore, ovverosia abbeverarsi nel vaso. Per questo caso speciale si potrebbe citare come fonte la celebre tazza di Plinio, il più bel musaico dell'antichità, ripetuto dopo mille volte. Figura delle colombe che si abbeverano ad un vaso. I cristiani dipinsero questo soggetto nelle Catacombe con una profusione straordinaria, simboleggiandovi le anime che bevono l'acqua di vita eterna.

Ma la prima origine di tutta questa colluvie di simboli medioevali è diversa: deve partire da un tipo generale. Certo è orientale, vista la gran simmetria che si riscontra sempre in tali rappresentazioni. Un dotto archeologo (1) discorrendone per incidenza, vuole che in origine prima il soggetto sia anteriore ai bizantini, i quali l'importarono in Europa, e prenda precisamente origine dalla religione del fuoco, l'antica religione dei persiani. Il tipo fondamentale sarebbe quello di un vaso donde scaturisce la sacra fiamma, custodita, *guardata* da due accoliti. Il vaso col fuoco si trasformò successivamente in fiore e in fregio, o anche sparì addirittura. Perdutosi così di vista il significato del simbolo, anche gli accoliti si trasformarono in bestie. Comunque sia, l'uso spropositato che ne fece il medio evo mostra che non trattavasi più di un simbolo sebbene di un semplice motivo ornamentale. Ma *de hoc satis* e anche troppo.

Tornando alla facciata dell'Ospizio un simile fregio si vede anche sotto le finestre del secondo piano. Saltiamo ora sei secoli, e parliamo dei tempi moderni.

Quando nel 1873 si abbatterono le botteghe che facevano una così miserabile collana alla base del campanile, da quelle stamberghe demolite apparì un venerabile rudero, un pilastro di vivo addossato al campanile, dalla parte proprio dell'Ospizio Orseolo sull'angolo anteriore. Tutti si credettero allora in diritto di sentenziare, essere quello un avanzo dell'Ospizio il quale andava ad addossarsi al campanile (2).

Che fosse un avanzo dell'Ospizio può darsi, ma che questo arrivasse fino al campanile è falso. Per sincerarsene, basta dare un' ultima occhiata alla tavola del Bellini. Tra i piani delle due fabbriche si scorge un distacco di prospettiva aerea, e insomma la linea che contermina la linea del campanile è distinta da quella che limita la facciata dell'Ospizio. Così pure la cornicetta bizantina che corre sopra gli archi lungo il primo piano dell'Ospizio, anzichè arrestarsi bruscamente, sporge infuori dal vivo della fabbrica e mostra di girare anche sulla faccia rivolta verso il campanile.

(1) Cahier, *Nouveaux Mélanges d'Archeologie*, Paris, 1874, p. 198

(2) Errore ripetuto nell'opuscolo: FANTONI, *Memorie storiche sul primo Ospizio dei pellegrini ecc.* in Venezia 1882.

Del resto l'egregio sig. Novello, testimonio *de visu*, mi assicurava che il pilastro non era imbasato, come avrebbe dovuto andare se fosse stato destinato a sorreggere l'ospizio, ma aderiva semplicemente al campanile. Era posto là per utilizzarlo comunque, non per necessità di costruzione.

Dagli scavi poi risultò dappresso al campanile, poco convergente allo stesso, un muro fiancheggiato da zoccolo, locchè prova un passaggio tra le due fabbriche e si scoperse appunto in quel luogo l'antico pavimento della piazza a mattonelle.

Sommando a questa osservazione quella della pittura del Bellini, vediamo che qui esisteva una vera calle e non un sottoportico, e che l'ospizio non andava ad addossarsi al campanile, ma ne restava distante in media tre metri.

Però ciò non vuol dire che il pilastro trovato nel 73 non appartenesse all' Ospizio Orseolo. Pareva al sig. Seguso che avesse la patente del secolo XV sul volgere, e così parve ad altri che mi dissero d'averlo visto. A chi guardi la tavola di Gentil Bellini, quei pilastri dai capitelli semplici a scanellature faranno l' istesso effetto (1).

Era dunque probabilmente uno di quelli che sostenevano l'Ospizio, ed è peccato, che una memoria se non proprio artistica e venerabile alcun poco certo interessante, sia andata perduta. Ma con tanto amore all'antico, con tutte le esortazioni dei giornali, come fu e come non fu, il pilastro è sparito, nè mi riuscì per ricerche fatte di scovarlo.

Resta da risolvere un dubbio che il lettore avrà già formulato. Questa benedetta facciata così semplice in apparenza è poi in sostanza una sfinge egiziana.

Come mai una fabbrica del duecento poteva star fondata su pilastri del quattrocento? — Ecco che ci soccorre all'uopo la Cronaca *Savina*. Essa narra qualmente sotto il doge Andrea Vendramin (1476-1478) *fu fabricata quella parte di Procuratia appresso il Campaniel de San Marco* (2).

Anche allora *Procuratia* voleva dir la loggia, la galleria che gira attorno la Piazza, sicchè ci possiamo pienamente spiegare l'anomalia dei pilastri. Il resto delle Procuratie, l' ho già detto nella tavola del Bellini si osservano sostenute da colonne di marmo rosso, con capitelli di gusto bizantino, almeno per quel breve tratto che ne resta visibile nel dipinto

Ecco spiegata l'anomalia. — Mentre le case dei Procuratori restarono intatte, sulla fine del quattrocento si pensò bene di ristaurare l'Ospizio, cambiando i sostegni della facciata. Forse le colonne, che vi saran state al luogo dei pilastri, avran minacciato rovina.

Un ristauro della specie medesima ebbe luogo nel 1602 pel portico interno del

(1) Giornale *Il Tempo*, a. 1873, n. 287. Per spiegarsi il modo con cui potè essere traslocato e collocato accanto il campanile, si pensi, che atterrato l'ospizio dietro il decreto del 1581, dieci anni dopo si metteva all' incanto la facciata contigua del campanile per la costruzione delle botteghe (Arch. dei Proc. B. 74).

Non ancora i ruderi della fabbrica saranno stati levati dal luogo, talchè chi costruì le botteghe credette di poter utilizzare quel pilastro giacente inutile al suolo.

(2) Bibl. Marc., Cl. VII Cod. 135, c. 338 t°.

Palazzo ducale. Gli archi ne sono gotici, ma i capitelli dei pilastri furono lavorati alla secentista, tutti fregi e bitorzoli, sotto la direzione di un Monopola qualunque. E anche adesso si continua a lavorare coi medesimi criterii nel portico esterno del Palazzo.

## Memorie della Piazza che se ne vanno si o no

(*Difesa* anno 1889, N. 166)

### I.

In Piazza il selciato e le scoperte del sottosuolo progrediscono, e nel giornale le Appendici sulla medesima... restano. Fortunatamente che la rubrica della *Cronistoria* salva l'antiquario dalla taccia di retrogrado.

Adesso si sono appunto raggranellate quelle varie scoperte; ossia i pozzi, uno in mezzo, uno in fondo, uno di bocca alla Merceria, l'Ospizio Orseolo di fianco al campanile, il Canale Batario che attraversava la Piazza e una Commissione si è già formata per vedere l'utilità che si potrebbe cavare da tali scoperte. La cosa venne esposta dalla *Gazzetta di Venezia*.

Comparve sulla *Gazzetta* una specie di verbale della prima adunanza, in cui si pescava a piene mani nelle mie *Appendici*, per far vedere l'utilità che vi sarebbe stata di fissare con segni sopra il nuovo selciato la posizione di quelle antiche memorie. Si vorrebbero perpetuare anche le scritte del selciato sui *calegheri* ecc. Ma pare che la Commissione non sia *cor unum et anima una*, perchè il comm. Stefani, il quale non è certo l'ultimo venuto in tali materie, si oppose al progetto, che ledeva l'estetica del nuovo selciato, e poco faceva avanzare gli studi storici. Egli poi alzava la voce sul contenuto dell'articolo dal lato storico.

Ne nacque un piccolo diverbio collo scrivente, che ora, sien grazie agli Dei, è assopito. Difatti, come bene osservava il ch. Stefani, nel contesto dell'articolo io non c'entrava nè punto nè poco, anche se spesso mi si fece l'onore di torre a prestito le notizie da me date per rivestirle di altra forma.

In conclusione la Commissione è aggiornata sul bel principio, e le memorie per il momento non sono ancora in istato di andarsene o di rimanere; furono messe in quarantena.

Per questo poco di tempo che non hanno nulla da fare, mi è venuto voglia di intervistarle da giornalista che fa il suo dovere, sul loro interesse di restare o di partire.

Sentiamo un po' cosa ci dicono.

E prima i pozzi. Ne furono trovati tre, come sappiamo. Uno di bocca alla Merceria ha la sua storia bell'e fatta nel Romanin, libro che tutti conoscono. L'autore più coscienzioso di storia veneziana citava un decreto del Maggior Con-

siglio sotto l'anno 1283 in cui si nominava il pozzo situato in Piazza in capo alla Merceria (1).

È senz'altro il pozzo di cui ci occupiamo. La importanza della scoperta sta in ciò che il pozzo individua la posizione dello sbocco della Merceria fino dal 1283, e lo pone al medesimo sito dell'odierno.

Così il Romanin, che dubitava se alle volte la Merceria non sboccasse allora dinanzi al pozzo della *Piazzetta dei Leoncini*, ora si ricrederebbe.

Ma un'altro piccolo interesse si attacca al pozzo trovato: è il più antico di cui sussista memoria nell'isola di S. Marco e oso dire, in tutta Venezia. Forse però mi sbaglio, perchè in carte più antiche, ove son registrate proprietà sono nominati altri pozzi; con tutto questo non so che di alcuno sussista tuttavia la memoria del dove esistesse.

Vent'anni dopo al decreto del M. C. citato, un'altro della stessa fonte ci nomina i pozzi di palazzo situati probabilmente dove sono tuttora i famosi pozzi colle *vere* dell'Alberghetti e del Conti storiate di bronzo (2).

Il pozzo più antico della Piazza forse meriterebbe un piccolo segno a graffito sul selciato, ma ahimè non si scopersero finora che le crete, il cassone — ma e la canna, dove è la canna? Questa indicherebbe la traccia circolare da segnarsi; manca finora; chissà la trovino in seguito.

Degli altri due pozzi sappiamo molto di più, ma l'interesse è, si può dire, nullo. Il Sanudo (citato bene a memoria dal ch. Stefani nella sua lettera-replica alla *Gazzetta*) narra che *adì 20* (Aprile 1494) *fo dato principio a far li do pozi su la piaza, di qua di San Marco, molto grandi acciò la povera gente possi aver acqua* . . . Bella risposta a quel francese, mi pare il Lecomte, che voleva fossero stati fatti i due pozzi principali della città interni al palazzo ducale affine di poter in caso di siccità approfittarne per far morire di sete il popolo veneziano. Baggianata incommensurabile! — I Procuratori di S. Marco del tempo fecero *cavar la piaza di San Marco e salizarla di novo*, e cavando furono trovate *grazuole di pescaori et legni di barche* (3).

Quando leggiamo tanto nel Sanudo, ci pare di poter dormire pacifici fra due guanciali e credere definitivamente che i due pozzi nel mezzo e nel fondo della Piazza ora scoperti, fossero costruiti di pianta nel 1494. E io sarei ben contento di poter farlo, ma il mio malo demone, voglio dire quel qualunque deposito di materiali che ho fatto in alcuni anni che studio le antichità veneziane, me lo vieta.

Di fronte allo storico Sanudo, autorità incontestabile, metto due altri storici grandi; uno anzi meritò la stampa in questo secolo.

(1) Romanin, II, 400. — La notizia la pubblicai nella Cronaca della *Difesa*, saranno due mesi quando si fece la scoperta del pozzo. Venne riprodotta dall'*Adriatico*. Dopo aggiunsi il decreto originale che veramente non fu tolto dalla serie di libri del Maggior Consiglio custodita nell'*Avogaria*, come dissi leggermente, ma dalla serie *extra*, che però non è neppur essa originale. Ciò del resto poco importa al lettore anche erudito.

(2) Lorenzi, *Documenti del Pal. Duc.*, n. 24.

(3) Sanuto, *Vite dei Dogi*, autogr., Marciana, VII, 801 c. 866.

Per le *grazuole* trovate scavando (griglie di canne usate ancora a chiudere i parchi da pesca) vedi *Strenna veneziana* anno III, dove già ragionai sulla loro antica destinazione in quel sito.

Narra Domenico Malipiero contemporaneo anche lui, sotto l'anno 1494, che *è stà slargà la sponda del pozzo della piazza de San Marco*, e ci sa dire di più che *i procuratori ha speso in quell'opera 4.000 ducati* (1).

Sentiamo adesso Stefano Magno, che, si noti, non è contemporaneo come i due di sopra, ma la sà talora più lunga di essi per aver consultato gli Archivii della Repubblica a profusione: *1494. In questo anno per i procuratori della giesia de San Marcho fo agrandi el pozo posto in sopra la piaza, et da nuovo salizà la piaza, la qual fo compida in el 1495 execpto apresso el buxeno* (la canna) *del pozo, et sopra el canal. Fo poi compido atorno el pozo in el 1497* (2). Stile barbaro, incondito; ma notizie tante.

Due contro uno, e senza che uno dei due copii dall'altro, hanno abbastanza forza da mettere almeno in isquilibrio la salda testimonianza del Sanudo, che sembra così decisiva. Adunque non due, ma uno solo sarebbe il pozzo forse fatto e questo pure non fatto di pianta, ma aggrandito. — Pur troppo, mancano in quell'anno i registri della Procuratia. I libri di spese, unico avanzo del naufragio dell'Archivio dei Procuratori nel quattrocento, cominciano l'anno 1486 e vanno fino al 1493: dopo hanno una lacuna fino al 1523. L'anno 1494 non vi figura (3). A chi dar ragione dunque? — Se trovassimo almeno un documento antico che parlasse dei *pozzi* in piazza . . .

E appunto il documento c'è.

*(Difesa* anno 1889 N. 107)

E appunto il documento c'è. Nelle sentenze criminali all'anno 1361 si legge: *in plathea Sancti Marci apud puteos*. Si parla di un tale che commise un delitto in vicinanza ai medesimi pozzi.

Adunque nel 1361 eravi in Piazza più di un pozzo, e come ciò non bastasse nel 1445, 12 Agosto, la Signoria ordinava che si facesse di pianta *(de novo)* un buonò e grande pozzo in capo della piazza (4).

A me pare certo che fra questi siano i due pozzi scoperti presentemente a non grande distanza fra loro e che al tempo del Sanudo, nel 1494, si sia nel selciare nuovamente la Piazza pensato di aggiustarli. Uno anzi fu aggrandito. Il lavoro sarà stato condotto all'appartato, come fanno anche adesso col selciato in corso; era facile al Sanudo il prendere abbaglio e credere che due fossero i pozzi rifatti, mentre li avranno forse nettati e ne ingrandivano uno.

Resta sempre però un punto oscuro, ed è che il Malipiero e il Magno individuino un pozzo soltanto. Dicono *il pozzo, tout-de-suite*, talchè sembra che l'altro pozzo che esisteva certo quando scriveva Sanudo al loro tempo non esistesse. Ep-

(1) Malipiero, *Annali Veneti*, Arch. storico ital. I.ª serie, T. VII, P. II, p. 693.

(2) Magno, *Annali del Mondo*. Museo, Cod. Cicogna 268, c. 196.

(3) Nè il Senato, nè il Collegio, magistrati che davano talora ordini ai Procuratori, si ingerirono nella faccenda.

(4) *Raspe*, L. 3, Q. I, c. 10 t.º — *Notatorio* del Collegio, L. 16, c. 26 t.º

pure il Malipiero era contemporaneo anche lui. Bisognerebbe credere che l'altro fosse andato presto in disuso pei guasti d' inondazioni o di altro, e che perciò non vi si facesse più attenzione al tempo in cui scrivevano gli autori anzidetti.

Il pozzo poi nominato dal Malipiero e dal Magno era dei due scoperti ultimamente quello verso l'estremo della Piazza, come c' informa il Magno medesimo all'anno seguente: — *1495 fo compido in questo anno de salizar la piaza excepto un poco atorno el pozo verso San Zuminian* (1). Ognuno sa che la chiesa di San Geminiano sorgerebbe dov'è l'ala nuova del Palazzo Reale in fondo alla Piazza.

Il pozzo di mezzo dev'essere andato, come notai, presto in dissuetudine. Infatti i documenti che dopo ci danno migliore aiuto non fanno parola che di un pozzo soltanto. Nel 1531, 3 Agosto, i Procuratori stanziano 100 ducati *pro aptatione puthei plateae S. Marci qui devastatus est* affinchè soggiungono si possa provvedere a così buona opera per il comodo di tutti (2).

Seguono numerosi ristauri. È notevole quello del 1540. Per asciugarlo e nettarlo si adoperò *una tromba grande da 10 save* (sic) *hauta dall'Arsenal* (3).

Fin d'allora si usavano le pompe o un *quid simile* per asciugare i pozzi.

Ma eravamo ancora distanti dalla cura odierna di tenerli puliti. Le catenelle interne erano di là da venire.

Soltanto otto anni dopo la pulitura ora accennata, *il pozo grando della piaza de S. Marco era totalmente vasto, che* non solum *l'aqua di eso pozo non si pol bever per causa che la puza* (solamente!), *ma la è causa de far pestifero aere con mosoni* (sic, per *moscioni, moscherini)* (4).

Questo pozzo grande era sempre il pozzo accanto a S. Geminiano, cioè quello scoperto recentemente, verso Bocca di Piazza, dalla canna larga 3 metri; era una grandezza notevole, e naturalmente lo dicevano *grande* senza che si deva credere che sottintendessero l'esistenza di un altro pozzo in Piazza. Lo ripeto non si trova nelle carte dei Procuratori nominato ivi altro che un pozzo.

Cito un ristauro, anzi un rifacimento del 1561: *Spexe per el refar del pozzo grande posto nella piaza de S. Marco apresso la giesia de San Ziminian* — è una paga *a Ieronimo da l'Aqua taiapiera per far el pozol di sopra* ossia il poggiuolo, sopra della *vera,* naturalmente più guasto che non la *vera* medesima, e perciò rifatto (5).

Nell' anno stesso 1561 si introduceva un altro pozzo nelle vicinanze, ossia nella Piazzetta dei Leoncini, che allora però si chiamava Piazza anch'essa: *1561 Spexe per el far del pozo nuovo in piazza per mezo* (di fronte) *S. Basso* (6).

E quel pozzo che sussisteva ancora fino alcuni anni fa, ed ora fu sostituito da una chimerica fontanella, che fa pensare ai giardini di Broeck. Se nel 1561 si sentì

(1) MAGNO, *op. e loco citato, c.* 256.
(2) Arch. dei Proc. *de Supra, Decreti e Terminazioni,* vol. II, c 114 t
(3) Id. *Cassier Chiesa,* col. III — 1540, 6 aprile.
(4) Id. *Decreti e Term.* V. IV, Q. 2 e c. 26.
(5) Id. *Quaderni Chiesa,* vol. V, c. 144.
(6) Id. ibid. poco dopo.

il bisogno della nuova cisterna, fu certo per sopperire alla mancanza del pozzo centrale della Piazza otturato da molti anni, certo come abbiamo visto fin dal 1531.

Seguono le memorie del pozzo grande.

Il Sansovino che stampò nel 1581 la prima guida vera e propria di Venezia, descrivendo la Piazza non ne fa menzione, ma egli ci avverte altrove che a Venezia *ogni piazza, ò campo, ò corte ha il suo pozzo* (1), e come non parla dei pozzi di Palazzo Ducale, così non dice nulla di quello della Piazza certo meno ornato.

Ma i documenti ci sono fedeli ancora e ci dicono che nel 1588 fu *conzalo il pozzo in capo di piazza* (2).

Lo troviamo ancora nel 1620, *tutto ripieno d' imondizie fino in cima, che rendono fetore* (3).

Dopo mi mancano le notizie. Probabilmente andò rovinato e distrutto in qualche *aqua alta*, che nella Piazza infierì sempre in modo speciale.

Con tutto che sia così abbondante la suppellettile storica che si accumulò sopra tale accidentalità della Piazza, ancora non direi che si dovesse farne memoria sul selciato, che in fin dei conti di pozzi a Venezia ne sono anche adesso tanti e poi tanti, da non far venir voglia di vederne disegnati per di più sulla selce. Piuttosto si rimetta quello di S. Basso.

## II.

Fra le memorie da perpetuarsi con segni sul suolo nuovo della Piazza vi sarebbero, secondo l'articolista della *Gazzetta*, i confini dell'antico Ospizio Orseolo e dell'Ospitale di S. Marco fabbricatogli a ridosso, ambedue dappresso al campanile.

Nella sua lettera alla *Gazzetta* il comm. Stefani osservava intorno questo punto dell'articolo, essere falso che i due ospitali guardassero la Piazza ma che « stavano di faccia al Palazzo Ducale, sulla piazzetta » come s' impegnava di dimostrare in altra occasione. Di più aggiungeva che l'Ospitale di S. Marco era una stessa cosa coll'*Ospizio e osteria del Lion*.

Devo confessarlo, ambedue le autorità, tanto l'articolista portavoce di varii membri della Commissione, quanto il dotto commendatore qui corsero nei loro giudizii e non appurarono bene le cose, affermarono troppo alla leggiera ciò che richiedeva studii preparatorii e minuti.

Sono questioni che vanno studiate a lungo e io credo che per quanto uno sia erudito, allorquando abborda simili argomenti di topografia antica, non gli bastano giorni e mesi a mettere in sodo una conclusione qualsiasi, anche se di poco momento. Perdonino il franco giudizio da parte di un novellino, quei due egregi che la sanno più lunga di me in cose più importanti, ma in tutto ciò che riguarda la Piazza posso dire d'aver fatto il callo e posso arrischiarmi a parlar chiaro senza tergiversazioni, senza temere che loro abbiano ad adontarsi.

(1) SANSOVINO, *Venetia*, L. IX.
(2) Arch. dei Proc., *Cassier Chiesa*, V. VII — 1587, 13 febbraio *(more veneto)*
(3) Id., *Decr. e Term.*, V. XVIII, n. 131.

L'Ospizio Orseolo, il più antico dei due ospitali, mi pare d'averlo dimostrato abbastanza nelle *Appendici*, era vicino al campanile sì ma accosto alla Zecca ; occupava per la quasi sua totalità il sito occupato dalle nuove procuratie, ossia d'una parte delle stesse in ordine alla loro lunghezza e cominciando dal loro principio dal canto verso il campanile. E nelle nuove procuratie non intendo compresa già quella parte della Libreria che spunta in Piazza, con due arcate in continuazione alle Procuratie, ma che se ne distacca per l'altezza minore di un piano, e per maggior profusione d'ornamenti.

Quindi non vi è modo di segnarne i confini sul selciato come voleva l'Articolista della *Gazzetta*, coperti come sono dalle Procuratie, ma soltanto si potrebbe indicarne il lato anteriore che sporge alquanto dalle stesse a seconda dei rilievi del suolo.

Non così per l'Ospitale della dogaressa Zeno che era addossato appunto a tale lato dell'Ospizio Orseolo.

(*Difesa* anno 1889, N. 111)

Come diceva, non vi è materiale impossibilità di delineare sul selciato nuovo i confini dell'*Ospital de Monseignor Saint Marc*, che così chiama il contemporaneo Da Canale l'Ospitale eretto dalla pia Contessa di Prata moglie del doge Renier Zeno a ridosso dell'antico Ospizio Orseolo.

Su ciò sono d'accordo con ambedue gli scrittori, l'articolista della *Gazzetta* e il ch. comm. Stefani. Ma volendo adesso precisare quali sono questi confini, ecco che mi trovo in opposizione coll'ultimo scrittore.

Lo Stefani nega che l'Ospitale suddetto venisse a guardare la Piazza, e lo pone insieme coll'Ospizio Orseolo di fronte al palazzo ducale, ossia nel luogo ove sorge adesso la sontuosa Libreria del Sansovino.

Il dotto uomo si proponeva di dimostrarlo, e certo egli deve possedere dei documenti concludenti allo scopo. Forse s'appoggia sulla scrittura dello Scamozzi che affermava essere stato necessario per isolare il Campanile « gettare a terra le Procuratie vecchie che cozzavano con esso » (1). Forse avrà anche dei documenti più antichi e più convincenti che provino che case dei Procuratori e non altro fossero le fabbriche prospettanti la piazza subito dopo al campanile e che l'Ospitale restasse loro posteriore. Chi potrebbe indagare secolo per secolo la varia destinazione d'un edifizio tanto antico? La casa che si vede sulla tavola di Gentil Bellini di fianco al campanile, io la battezzai senz'altro l'Ospizio della Dogaressa Zeno, e fin qua non mi ricredo. Potrebbe darsi del resto benissimo che qualche tempo dopo la sua erezione, la si devolvesse ad abitazione dei Procuratori e che al solo Ospizio Orseolo restasse il nome di Ospitale di S. Marco. L'unico storico, che ci parli di Ospitale di S. Marco all'epoca dell'erezione è il

(1) Relazione di Vincenzo Scamozzi architteto delle Procuratie, inserita nella *Venetia* del Sansovino, con aggiunte dello Stringa, 1604, c. 429.

Da Canale, ad esso prima di tutto bisogna appoggiare le induzioni per conoscere dove fosse situato.

E il Da Canale parla schietto; non si può cader in fallo nell' interpretare le sue parole. Accennato alla elezione del Doge Renier Zeno (1252), si accingeva il romantico cronista a far parola delle giostre che accompagnarono l'avvenimento Era quindi d'occasione il tener discorso del teatro di tali giostre, ossia della Piazza San Marco — « la quale è ora al presente la più bella Piazza che sia in tutto il mondo.

Seguo la traduzione piuttosto ammanierata, ma necessaria del Galvani.

Nominato la chiesa, la canonica, « il Palazzo di Monsignor il Doge, » seguita a dire: « dall'altro lato sono Palazzi e belli manieri (l'originale è *biau recet* diremo meglio senza caricature: *belle locande*) per albergare minuta gente, e tengono que' palazzi fino al campanile di Monsignore San Marco, il quale è sì grande e sì alto che non se ne potrebbe trovare il parecchio (benigno lettore leggi *il simile — son pareil*); ed è colà (*et ileuc est*) uno spedale che Madonna la Dogaressa fece fare per albergare malati, e vi si albergano ciascun giorno, ed uomo dicelo (*et l'apele en*) lo spedale di Monsignore San Marco. »

Fin qua sappiamo che dove è adesso la Libreria eranvi osterie e di seguito ad esse il Campanile. Dopo soltanto si nomina l'Ospitale. Vediamo subito scossa l'asserzione dello Stefani sulla posizione dell'Ospitale. Difatti, perchè, se guardava il Palazzo del Doge, il Da Canale non lo colloca a suo posto, non lo mette tra le osterie o subito dopo queste, prima di toccare del campanile? — Ma il meglio viene adesso.

« Da lato a quello spedale (*De les celui hospital*) » egli continua sono i palazzi de' nobili tesorieri, che i Viniziani appellano Procuratori di Monsignore S. Marco, e da lato alle magioni loro sono i Palazzi per albergare gentiluomini, e tengono quelle albergherie molto lungi di sulla Piazza sino ad una chiesa, e dall'altro lato di verso tramontana sono anche nobili albergherie per alti baroni e gentiluomini, e durano queste sino alla chiesa di Monsignore San Marco, tutto di sulla Piazza, la quale perciò è molto lunga e molto alta » (1).

Se il lettore ebbe la ammirevole pazienza di tener dietro a tale brodosa cantilena, si sarà persuaso, senza che io glielo avverta, trovarsi in tali parole del Da Canale una descrizione topografica, un catastico sommario della Piazza. Comincia il campanile, nell'altro capitolo, allato havvi l'ospitale, allato a questo le case dei Procuratori, allato alle case i Palazzi per albergare gentiluomini, fino ad una chiesa che è quella di S. Maria in capo di brolio (come si chiamava all' antica) ossia in capo di Piazza, e che occupava l'angolo della calle che va a S. Moisè, accosto all'attuale albergo della *Luna*. Veramente stava un po' più addentro dell'angolo della *calle*; si chiamava ultimamente S. Maria dell'Ascensione (Vedi la pianta dell' Ughi dell'anno 1725).

Afferma infatti il Sansovino in base a documenti che prima del 1313 vicino

(1) Arch. St. It. Serie I, t. VIII, pag 421.

a detta chiesa « si ricevevano ed alloggiavano gli ambasciatori dei Principi esterni che venivano a Venetia: et qualunque altra persona importante, ad ogni beneplacito del doge » (1).

Il Da Canale salta poi all'altro lato di verso tramontana dove anche là erano nobili albergherie infino alla chiesa di S. Marco che chiudeva il perimetro anzidescritto. Tanta minuzia di descrizione vi voleva per ficcarsi bene in testa la posizione dell'Ospitale di S. Marco. Se *a lato — de les —* vuol dire a fianco, se l'Ospitale di S. Marco stava situato di fianco al campanile e di fianco alle case dei Procuratori che occupavano parzialmente un lato della Piazza, che cosa concluderassi? Che esso guardava in Piazza colla facciata, per un lato stava di contro al campanile, per l'altro di contro alle case dei Procuratori. Ho detto di contro, perchè proprio addossato non era, almeno al campanile, come ho dimostrato altrove, ma ne distava per una calle di 3 metri circa.

Spero che il ch. comm. Stefani converrà con me che almeno al tempo della sua fabbrica, cioè quando ne parla l'unico autore che ce ne serbò memoria (il Da Canale scriveva nel 1275) l'ospitale di San Marco guardava la Piazza e non la Piazzetta.

Se fin qui fui prolisso, ma però non senza che la questione non lo meritasse, adesso mi sbrigherò alla presta. Si tratta di vedere l'altro punto dell'affermazione del comm. Stefani — l' *Ospitale di S. Marco* era detto volgarmente l' *Osteria del Lion.*

Ora un documento, due anzi, basteranno a rimettere le cose a loro posto.

A fianco al campanile si protendevano verso il molo le osterie da albergare minuta gente, come afferma il Da Canal, osterie di buon comando, ora si direbbe. Nelle carte della Repubblica quel *minuta gente* si traduce in *ad minus* o *del minus*, come chi dicesse al minuto, mentre *de pluri* era l'espressione che caratterizzava le locande di grand'affare.

Leggiamo pertanto nei processi criminali, all'anno 1368: *dum ipse foret in platea Marci quasi apud Campanile, a latere hostariarum* (2). Noto di passaggio che se tra le osterie e il campanile vi avesse avuto luogo l'Ospitale di S. Marco, era proprio il caso per il testimonio ora citato di nominare l'Ospitale, l'ultima fabbrica, ossia la più vicina al campanile e non le osterie.

Queste occupavano proprio la distesa dal campanile in giù verso l'acqua e fronteggiavano il palazzo ducale. Sotto, correva un portico, come adesso sotto la *Libreria* situata al loro posto. Infatti un altro testimonio nel processo già citato chiama la già individuata località in questo modo: *per sublus porticum hostariarum del minus S. Marci* (3).

Tra le osterie, che davano come si vede nome a parte delle belle nostre Procuratie, eravi il *Lion* e ne abbiamo memoria fino dal trecento, come ancora informano i Procuratori suddetti: — *1395, dum dictus Johannes esset ante ta-*

(1) Sansovino, *Venetia*, Ed. 1604, c. 99.
(2) Signori di notte, Reg. 9, c. 95 t.
(3) Id. ibid.

*bernam a Leone in S. Marco subtus porticale;* e poco dopo: *coram hostio taberne a Leone subtus porticale S. Marci* (1) — ossia sotto il portico di proprietà della chiesa di S. Marco.

La osteria del *Leone* era precisamente tra quelle *del Minus*, chè ce lo mette sott'occhio, e ne individua quasi la posizione esatta una sentenza criminale. Già la riportai in lungo ed in largo nelle appendici sulle condanne del trecento (che ripiglierò quanto prima). Imperversare contro le canaglie... di cinquecento anni fa mi mette buon sangue nelle vene. Ivi si diceva che l'anno 1396 avendo un giuocatore barattiere fra le colonne della Piazzetta perduto al giuoco, corse sotto il portico della prossima osteria del *Leone*, bestemmiando ecc. (2).

Si intravvede già un dipresso che detta osteria occupava l'estremità di quella ruga ospitale verso il Molo.

Ma senz'altro il documento decisivo è un brano di catastico del 1502. Il catastico originario purtroppo andò perduto, ma ce ne restano dei brani, e pel nostro interesse sono a sufficienza. In esso le case stanno numerate. (I prezzi d'affitto li metto in nota)

« 226 — Una hostaria la qual tien per insegna el *Peregrin*, la qual refferisce sopra la piazza per mezo il palazo. »

Questa osteria del *Pellegrino* trasportata poi dove si conservava ancora in questo secolo sulla *calle* omonima, era, pare, la prima delle osterie *del minus* verso il campanile.

Porta il N. 226 e seguono regolarmente i N.

« 227 Osteria all' insegna della *Riza*.

« 228 Una hostaria appresso la ditta all' insegna del *Cavaleto*.

« 229 Una hostaria appresso la controscrita del N. 28 la qual tien l' insegna della *Luna*.

« 230 Una hostaria tien per insegna el *Lion* in capo del portego » (3).

Ecco qui registrate le osterie che nomina in blocco il Da Canale e poi i documenti citati.

Varie di queste ora si conservano ma in posizione diverse, il lettore già si imagina perchè. Allorquando nel 1536 si trattò di fabbricare la *Libreria* convenne distruggere le antiche fabbriche, e gli osti che le occupavano migrarono altrove.

Negli atti dei Procuratori si trova ordinata successivamente la demolizione di quelle osterie per avanzare colla fabbrica della Libreria.

Così, arrivati quasi alla fine colla fabbrica, del 1552 addì ultimo Dicembre « *fu principiato a butar zuso et destruzer l' hostaria del Lion in piaza apresso la Zecha per proceder con la fabrica nova verso la Zecha* » (4).

(1) Id. Reg. 11, c. 23 t.

(2) *Raspe*. L. 5, 1, 51 t., e *Difesa* anno 1888, n. 293.

(3) Arch. dei Procuratori *de Supra*, Busta 32. — Il *Lion* pagava 60 duc. d' affitto all'anno quanto le altre tre precedenti unite insieme, che pagavano 20 duc. l'una: il *Pellegrino* duc. 105. Il ducato valeva franchi 3,10.

(4) Id. *Decr. e Term.* vol. V, c. 10 t.

Era dunque, alloghiamola definitivamente, sul molo accosto alla Zecca, dove è la fronte della *Libreria*.

Gettata allora abbasso, potè aver compimento la magnifica idea del Sansovino e addì 15 dicembre 1553, i Procuratori potevano scrivere orgogliosi e soddisfatti dell'opera loro: — « *Essendo la fabrica nostra di piazza novamente construtta la più onorevol cosa che si attrovi in questa città...* » (1) al quale fa eco l'orgoglio di Francesco Sansovino figlio del grande architetto: — « veramente è stata ed è tuttavia tenuta per la più bella (fabbrica), che si vegga oggidì in Italia » (2). Orgogli che il Palladio riduce alla lor giusta portata dichiarando la *Libreria* « il più ricco ed ornato edificio che forse sia stato fatto dagli antichi in qua. » Certo che essa è un *bijou*, è il colmo della seduzione espressa con linee architettoniche, non so perciò quanto in relazione coll'uso cui era destinata la fabbrica di custodire i libri donati dal card. Bessarione alla Republica. Rassomiglia, direi, una *coquette* che lascia le cose tristi al futuro, fedele ritratto dell'età in cui nacque, mentre il palazzo ducale che le sta di fronte dà l'idea di un vecchio signore pieno di fasto e d'opulenza nelle sue vesti, ma non dimentico dei gravi doveri di stato che corrugano la fronte, e danno al suo viso l'impronta austera.

Tutto ciò del resto non ha nulla da fare coll'argomento. Però, ora che ci penso, senza sapere, sono venuto narrando a ribattere la seconda asserzione del ch. Stefani, che l'osteria del *Lion* e l'Ospital di S. Marco fossero una sol cosa; erano distanti fra loro di tutta la lunghezza della Libreria. E per oggi faccio punto.

*N, B.* Nelle Appendici passate parlando dei pozzi in Piazza, ho trascurato un documento ben importante. È il più antico fra i citati dopo quello del 1283.

In un decreto del Maggior Consiglio sotto il 1339, 5 settembre, sono nominati i pozzi di San Marco come costruiti allora; per la spesa incontrata, vi si dice, i Procuratori avevano pochi denari *pro expensis Putheorum plateae* (3).

(*Difesa* anno 1889 n 118)

## III.

Continua il *N. B.* dell'ultima volta. Ossia mettiamo la pietra lapidaria sull'eterna questione dei pozzi.

(1) Id. ibid., c. 24 t.

L'osteria del *Lion* si trapiantò allora in *Campo Rusolo* allungando il nome in *Lion Bianco* Negli *Estimi* del 1566, i Procuratori notificano di possedere in *Campo Rusolo* « una casa, vi è l'osteria del *lion bianco.* » — Forse, ma non lo so con fondamento, essa si perpetuò fino ai nostri tempi. Presso il *Ponte dei Dai*, havvi presentemente un albergo piuttosto meschino all'insegna del *Leon Bianco.*

(2) SANSOVINO, *Venetia.*

(3) Stampato appo CADORIN, *Pareri* ecc. 1838 p. 188, e più correttamente dal LORENZI, *Doc. del Pal. Ducale.*

Il primo pozzo in Piazza di cui resti memoria esisteva già nel 1283, altri pozzi abbiamo visto costruiti ivi verso il 1339, ora noterò l'ultima data che segna la scomparsa di simili ingombri plateali. — Scorrendo i registri dei Procuratori trovai che nel 1629, addì primo ottobre, si ordinava di terrare l'ultimo pozzo che è quello trovato in capo di Piazza dalla canna larga 3 metri.

E ve n'era ben d'onde. Notavano i Procuratori che era *reduto in publica scoazera con fetor della Piazza* (1). La gente poi si era abituata a considerarlo come una *res nullius*, vi aveano *rubate delle colonelle*, indizio questo che era ornato di una bella *vera*.

Allora dunque nel 1629, la Piazza poteva pretendere il titolo di *salon* regalatole dal Bonaparte più tardi insieme al *beau mot* grazioso: che solo la volta celeste era degna di servirle da *plafond*. — Avvertiamo perciò come sia gratuita l'asserzione del Fontana, l'illustratore più diffuso della Piazza, che i due pozzi nominati dal Sanudo fossero rimossi « soltanto all'occasione dell'ultimo lastricato nel 1723 » (2).

Ciò sia detto come ultima definitiva giunta all'affare dei pozzi ossia al N. I. di tale *cronistoria*.

Seguitando al II, cioè alla questione dell'Ospitale di S. Marco, nessuno certo si aspetterà un giudizio del sottoscritto sull'opportunità di segnarne i confini sulla Piazza. Di una fabbrica così poco nominata nelle Storie, e che non si distingueva dalla massa delle antiche Procuratie, va da sè che il lasciarne traccia sul selciato moderno sembri una superfluità, seppure non si voglia darle importanza per essere uno dei confini appunto delle antiche Procuratie.

Quando si ammettesse tale ragione, che certo ha del valore in riguardo alla topografia antica della Piazza, basterebbe, mi pare, segnare a grafito l'angolo anteriore della fabbrica verso il campanile, dove la base del pilastro scoperto avea una poderosa fondazione la quale si collegava alle fondazioni del campanile mediante una massicciata di pietrame. Quell'angolo puramente del pilastro, segnato sul suolo moderno, godrebbe l'importanza di conservare una memoria della configurazione della Piazza, quale durò dal doge Ziani fino al seicento, colle Procuratie in riga al campanile.

E *satis* anche per l'Ospitale.

Mi toccherebbe parlare del *Canale Batario*, ma qui spero tutti saranno di accordo. Il *Canale Batario* godeva già dal tempo della Repubblica il privilegio di lasciar traccia di sè sul suolo della Piazza. Ma non già perchè i nostri si curassero gran fatto delle topografie seppellite; aveano troppo da fare ad estollere moli superbe sopra terra, perchè andassero a occuparsi di quel che giaceva al disotto.

Invece la ragione della memoria era, come dirò meglio nel corso della monografia regolare sulla Piazza, il costume inveterato, secondo cui il doge moveva ogni anno la domenica degli Apostoli processionalmente a S. Geminiano, ferman-

(1) Arch. dei Procuratori *de Supra*, *Decr. e Term.* Vol. XIX, c 196 t.

(2) Fontana Gianjacopo, *La Piazza di S Marco*, 1867 p. 35.

dosi poi nel ritorno a metà Piazza, laddove sorgeva la primitiva chiesa di S. Geminiano, e arrivato a quel punto veniva complimentato dal pievano della Chiesa stessa.

Siccome la chiesa era stata trasportata dal doge Ziani (1172-1178) per aggrandire la Piazza, fino in fondo della stessa, ne nacque dicono, i cronisti, tale usanza. In origine doveva esser una specie di scusa proferita dal doge al pievano per aver messo le mani nella sua chiesa. S. Geminiano devo aggiungere era dapprima situata per testimonianza dei cronisti, a cominciare dal Dandolo (1354), sul margine del canale *(secus rivum)* che divideva la Piazza e che troviamo denominata in carte antiche *Rivo Batario* (1).

Ecco dunque che a precisare il punto dove si fermava il doge nella processione annuale, rendevasi necessario un capostabile, come direbbero i geodeti, ossia un punto di riferimento.

Nel quattrocento un cronista ci avvisa che esso era un muro il quale sporgeva per tre piedi sopra le case situate dove ora sono le Procuratie vecchie e precisamente dov'è la calle che conduce al *ponte dei Dai* (2). E tale è precisamente uno dei confini assegnato al Rio Batario dal Sansovino. Siami lecito conchiuderne anche, esser stato probabilmente quel muro un segno dell'aver *S. Geminiano* avvicinato piuttosto le case a destra che non quelle a sinistra della Piazza, tanto più se vogliamo credere alle parole dei cronisti che pongono di fronte le due chiese di S. Teodoro e S, Geminiano (3).

L'importanza di simile induzione non sarà sfuggita al lettore intelligente. Per ricercare le fondazioni dell'antica chiesa distrutta dal doge Ziani, sarebbe da provare piuttosto dalla parte del Ponte dei Dai che dall'altra. Mi disse il ch. cav. F. Berchet direttore degli scavi in Piazza, che avrebbe ordinato in proposito.

(1) Le carte veramente (come in CORNER, doc. all'anno 1331 — III, 354) parlano del rivo che sussisteva dopochè il ramo dello stesso che divideva la piazza, era stato interrato. Tale rivo passa tuttora sotto al *Ponte dei Dai*. È il SANSOVINO *(Venetia*, 1581), il primo, che io sappia, che accomunasse tale denominazione di *Batario* al ramo interrato dal Doge Ziani. — Però *Rivo Batario* trovò già il Cecchetti all'anno 1160 *(Vita dei veneziani nel 1300)*.

(2) Cr. MAGNO, P. V. c. 52 t. (Marciana VII, 513-518). Il Magno in questo tomo della famosa Cronaca (o meglio zibaldone) copiava sommariamente, come egli si esprime, una cronaca più antica, che arrivava verso la fine del trecento, ma da indizii varii pare appartenga essa al quattrocento sulla fine. Alle parole del cronista il Magno poneva in margine: *Noto non li esser più muro per esser stà refate le caxe che se brusò*, e le case sostituite dalle Proc. vecchie bruciarono al principio del cinquecento.

Essendo la notizia di quel muro cosa inedita e nuova, stimo bene riportare *in extenso* le parole del cronista. Si impose, egli dice, dai parrocchiani al doge, se voleva rimuover la chiesa, che la domenica degli Apostoli « el piovan vegni a incontrar el doxe cum el capitolo fin dove principiava la giexia et cusì al retorno lo compagni fin lì et quel luogo che el piovan compagna el doxe è a mezo la piaza per mezo la cale va daj caldaruolj *(ossia di contro alla calle che va verso la* calle dei Fabbri, *dove abitavano e abitano ancora sul principio dei calderai)* perchè sopra quelo caxe è fato un muro de tre pie alto per signal, et quando lo piovan lo compagna, lo rengratia ecc. »

(3) V. la mia *Antica Chiesa di S. Teodoro in Venezia*, A. Ven. T. 31.

Intanto dagli scavi furono messi in luce gli altri confini del Canale Batario verso la Zecca, nel cui rivo esso andava ad immettersi. Si ritrovarono per la lunghezza di alcuni metri le sponde del Canale rivestite di macigni, come le fondamente moderne, e anzi si trovarono in prossimità alle Procuratie i due capi di un ponte arquato. A un certo punto del Canale era poi stato tirato un muro trasversale allo scopo di seccarlo ed imbonirlo.

Dettagli preziosi questi per la topografia della Piazza che speriamo di vedere completati con successive scoperte, quando si arriverà coll'assaggio del sottosuolo in vicinanza al *Ponte dei Dai*.

Tornando al muro che segnava la posizione di *S. Geminiano* alzato sulle case antiche, esso dovette sparire, come nota il Magno, allorchè le case si abbruciarono e diedero luogo alle Procuratie Vecchie alzate dal Buono a partire dal 1517.

Si dovette ricorrere ad un nuovo segnale. Questo era da poco una pietra rossa incastrata nel pavimento verso il Caffè *Florian*. Fu ultimamente cambiata in una pretenziosa iscrizione in marmo bianco che pareva volesse dire esservi stata in quel sito la Chiesa di S. Geminiano.

Speriamo che si trovino le fondazioni della Chiesa, e allora si penserà a porvi al sito esatto una indicazione, scritta o no. Nessuno certo vorrà opporsi in tal caso per paura che sia lesa l'estetica del selciato.

Se non si trovasse nulla, sarebbe forse meglio tornare ad una semplice pietra rossa che avrebbe valore storico e già ognuno saprebbe una volta o l'altra cosa significhi.

A proposito del quadrello rosso nominerò un benemerito al cui amore per le patrie memorie devesi se non andò messo da canto in un ristauro del selciato. E Giovanni Rossi dei cui interessantissimi costumi veneziani tanto si valsero i nostri moderni eruditi, senza degnarlo nonchè di un elogio, neanche della semplice citazione del nome (1).

Inutile aggiungere, che sarebbe assai opportuno il segnare con una pietra anche il sito opposto della Piazza dove si trovarono le sponde del Canale Batario. E se dalla parte del *Ponte dei Dai* non si trovasse nulla, mi pare che un piccolo segno a grafito per indicare l'andamento del rivo non starebbe male. La prima pietra di una costruzione racchiude medaglie o monete commemorative ; la prima pietra della Piazza odierna fu la terra gettata nel Canale Batario, onoriamo il sito di una linea che lo ricordi.

(*Difesa* anno 1889 N. 119)

## IV.

Dopo le memorie dei tempi passati è ragionevole il pensare alle memorie che sussistevano fino a questo tempo sul selciato della Piazza. Anzi si avrebbe dovuto cominciare da questo lato. Ma, come spesso avviene, il desiderio di dir cose nuove, o almeno poco note, mi fece metter da parte le più essenziali.

(1) Rossi, *Leggi e costumi dei Veneziani*, alla Marciana, V. XI, c. 167-8.

Ricorderanno i nostri lettori nella bianca e sdrucciolevol greca che bellamente intarsiava il vecchio selciato (e che si vedrà ripetuta nell'odierno), alcune oscure scabrosità che facevano sospendere il passo allo spensierato, per vedere di che si trattasse. Erano due iscrizioni, due reliquie di un antico costume ora scomparso.

Nel nuovo selciato forse parrebbero una bruttura, eppure a molti dispiacerebbe non vederle più. Siamo prima veneziani eppoi uomini del progresso — sarebbe una variante da farsi al celebre motto, e più di cuore, e basata sul vero, non sullo spirito di parte come l'altro.

Tommaso Locatelli protesterebbe certo contro la loro esclusione, egli che si lagnava del freddo eccessivo di un inverno « se non per questo che il gelo ne strusse od infranse il bel selciato della Piazza » (1).

Così siam tutti, io credo.

Anche se

> . . . . reclina a terra lo scirocco
> Anime e monumenti (2),

lo spirito veneziano soprannuoterà al caos delle rovine e si ingegnerà a farle ritornare più che è possibile al prisco splendore.

Nè *l'arte dei caleghieri* o dei *zavatteri* colla sua pietra è da mettersi in mezzo ai nostri migliori monumenti, no per carità ; ma non è molto che Luigi Carrer affermava *ogni pietra in Venezia essere un monumento*, ed è proprio del saggio il non trascurare le cose piccole attendendo alle cose grandi — come Chi muove i mondi e pensa al passerotto — come Chi distrugge in un soffio di ira città potenti e numera i capelli dei suoi fidi affinchè non uno solo ne vada perso.

Proprio del resto è il caso di citare la formola di Luigi Carrer.

Ogni monumento è tale per eccellenza quando è illustrato dal suo bravo documento.

Orbene per quell' iscrizioni, cioè no per quelle in ispeciale, ma sull' uso generico di fissare con iscrizioni sul suolo della Piazza i posti destinati alle varie arti nei dì di mercato, esiste una memoria antica assai. Lo confesso, fu un bel caso che me la mise sotto gli occhi.

Scorrendo, come io posso fare colla scarsa cognizione del tedesco che ho, un libro dove stanno registrati alcuni pellegrinaggi in Terrasanta di tedeschi antichi, scritti dagli stessi pellegrini, che li fecero, mi venne sott'occhio la frase seguente relativa a Venezia :

« Dinanzi a quella chiesa è la Piazza, la quale si chiama Piazza San Marco *(S. Marxplatz)*, bellamente selciata in lungo e in largo con lettere » o (diremo noi) con iscrizioni. Per chi sa il tedesco ecco l'originale : *huebsch lang undt weit gepflastert mit buchstabenn*. Soggiunge il pellegrino che di simili Piazze non se ne trovano molte *(dergleichen mann nicht viel fiendt)* (3).

(1) Locatelli, *D'una novità in Piazza*, App. alla *Gazzetta di Venezia*, 1836, 7 maggio.

(2) C. A. Levi, *Cera e Pietra*, Versi — *Lo scirocco a Venezia*.

(3) Röhricht, *Deustche Pilgerreisen nach dem heiligen Lande*. Berlin 1880, p. 173.

Molti pellegrini arrivavano a Venezia dal quatrocento in poi, come punto di imbarco per la Terrasanta.

Il tedesco citato é un Dietricht von Schachten che viaggiava nel 1491.

La sua osservazione così antica ed originale insieme, deve avere un fondamento notevole. Adesso ci sono i *Bedaeker* che non trascurano nessun monumento, nessuna pietruzza, la quale abbia sotto, non tanto il valore artistico, quanto lo stimolo della curiosità. Allora i pellegrini erano animi ingenui; se uno di essi credette di dover esprimere un giudizio così fantastico, così originale sulla Piazza, vuol dire che lo meritava. Le iscrizioni coprivano certo in su e in giù la Piazza, come un fitto reticolato, per modo da fare dimenticare il fondo e da passare esse stesse per l'elemento dominante del selciato.

*Pavimentata di lettere!* dovea essere un bel spettacolo per gente mezzo analfabeta, come erano i pellegrini del Nord in quel tempo; che nelle loro relazioni fanno qui a Venezia la figura del villan che s' inurba!

Non so d'altra parte nulla di tali iscrizioni qui rammentate; ma le recenti che il Cicogna così leggeva e registrava:

PER L'ARTE DE CALEGHERI | 1625
1625 | PER L'ARTE DE ZAVATTERI (1),

e che sono quelle che si vogliono ripristinare, non spiegano abbastanza bene il significato e lo scopo delle iscrizioni mentovate dal pellegrino?

Quando si rifece il selciato col nuovo disegno del Tirali nel 1723, e la geometrica disposizione a quadri del selciato cedette all'artistica greca, tutte le iscrizioni dovevano scomparire. E molto se ci rimasero i *calegheri* e i *zavatteri*. Or veda ognuno come ben dicessi essere appropriata a tali pietre la bella espressione del Carrer. È il monumento commemorativo del mercato in Piazza, che sparirebbe definitivamente con quelle pietre.

Ho nominato il selciato a quadri. Troviamo infatti che ai tempi dello scrittore tedesco la Piazza era selciata a pietre cotte, aggruppate in tanti quadri mediante tramezzi di listoline di pietra viva. È classica la descrizione che fa di tale selciato un antico cronista. Merita di leggersi per intero:

Del doge Antonio Venier, egli racconta (e sappiamo d'altronde che la data è il 1392) (2) — *fece salizar la Piaza di S. Marco a quadreti, et così è durata longissimo tempo fino al Dogado di Gier.mo di Priuli* (1559-1567).

Troviamo, noto, i quadri anche dopo. Così nel 1615, i Procuratori osservano

(1) Cicogna, *Iscrizioni sparse per la città*, n. 398, manoscr. al Museo. L'iscrizione dei *calegheri* appariva ultimamente mancante di qualche lettera e di qualche cifra.

(2) Arch. dei Procuratori *de supra*, Busta 3, Processo 48. — Stavvi inscrita una carta del secolo XVII, dove si espone il risultato di alcune ricerche fatte in libri dell'Archivio ora perduti. Fra le altre si dimostra la verità di tale data 1392, come anno in cui si principiò il selciato della Piazza a rettifica del Sansovino che mette in dubbio se ciò avvenisse nel 1382 o 1394.

*che tre quadri del salizado della Piazza dalla Lozeta verso il pallazzo* erano in rovina, ed ordinano il ristauro (1).

Continua il cronista ; *Facevano quei quadreti bellissima vista, perchè essendone partiti l'un dall'altro con lastre di pietra viva et havendo essi eminentia, et come una certa rotondità, parevano proprio al guardar monticelli ; ma grande incomodo portavano al caminare, et grandissimo a spasseggiare, perchè quel continuo montare et dismontare dava nogia alle persone* (2).

Presso a poco come diceva il sindaco di Gorgonzola nella *statua de sior Paolo Incioda : — Bel quell'eco, belo; ma el secca un po' la cicoria.*

Le iscrizioni, è manifesto, stavano incise sulle *lastre di pietra viva*, che formavano i quadri. Alcune liste di pietra, mi assicurava il signor Pietro Novello sorvegliante agli scavi, furono trovate in Piazza, ma senza iscrizioni. Le iscrizioni del resto poteano esser andate livellate e consunte, come sarà stato di quella tale *eminentia e rotondità* che avevano i quadri.

E già che ne ho parlato tanto, dirò ancora che la parola *quadreti*, usata dal cronista non è ovvia almeno ai nostri tempi. Dovevano avere qualche metro d'ampiezza in ogni senso, se ne troviamo memoria in un decreto della Signoria come segue. Dovevasi fare un certo spettacolo, come una giostra e simile in Piazza, per l'elezione di Pasquale Malipiero il 10 Maggio 1458.

In quell'occasione ordinavano i sei consiglieri (che col doge formavano la Signoria) ordinavano che si facesse un palco conveniente per loro in Piazza, il qual palco comprendesse sei quadri della Piazza (*fieri faciant*), i Provveditori del sal, *unum solarium pro quanto capiunt sex Quadri Plateae a parte Panateriarum*, delle panatterie, delle botteghe del pane presso al campanile in Piazzetta (3).

(*Difesa* anno 1889 N. 121)

Mi era messo in impegno di trovare qualche cosa di particolare sulle iscrizioni dei *calegheri* e *zavatteri* già riferite. Ma vi rimisi il mio tempo. — Il Cicogna nel suo manoscritto, donde le tolsi, nota che vedevansi una dirimpetto all'altra, verso gli stendardi.

Vi apponeva poi un'osservazione ingegnosa. Non vedendosi altre iscrizioni consimili in Piazza e d'altra parte trovandosi ambedue accompagnate dalla data 1625, pare, egli giudica, che fossero in quel tempo insorte delle contese, che fossero nati dei malintesi tra *calegheri e zavatteri* per la loro stazione in Piazza i dì del mercato, a togliere i quali fosse fissato con quelle iscrizioni il luogo alle due arti.

Però, se ciò fosse, nelle carte contemporanee dell'Arch. dei Procuratori *de*

(1) Id. *Decr. e term.*, vol. XVIII, c. 25 t.

(2) Cron. *Bemba*, Marc. VII, 125, c. 120.

Al Cicogna tale Cronaca *Bemba* (del sec. XVI) sembrava una stessa cosa colla *Barbaro*, e infatti nel suo esemplare di questa Cronaca, segnato N. 2618, c. 230, trovasi simile brano ; ma esso difetta ad altri esemplari della Cron. *Barbaro*.

(3) *Notatorio* del Collegio, vol. 17.

*supra* sarebbe registrato qualche decreto degli stessi. I volumi dei decreti sono per questi anni completi e minuziosissimi. Troviamo, per es., in lungo e in largo definito un caso di litigio sui posti da occuparsi nella fiera della *Sensa* circa un *Sior Jseppo dalli cimbani*. Costui l'anno 1602 pretendeva invadere il riparto di quelli *che vendeno quadri* anzichè *andar a comodarsi fra li altri che vendeno cimbani, puarelli* (piavoli) *et simili cose*. I pittori sporsero querela ed ottennero dai Procuratori di espellere l' intruso.

Ma continuando le ricerche fino al 1625 e anche dopo non trovai un cenno di litigi o di componimenti fra *calegheri* e *zavatteri*. Così nulla trovai nei registri di spese. Soltanto nel 1626, 26 aprile, trovasi ordinato un ristauro del selciato in Piazza. Forsecchè allora le due arti ne profittassero per definire meglio i loro posti colle iscrizioni?

Ma neanche le carte speciali relative alle arti dei *calegheri* e *zavatteri*, che si conservano all'Archivio, non portano alcuna luce. E così si dica delle otto buste dell'Arch. dei Procuratori relative alla *Sensa* e al mercato. Nulla.

Dimodochè stimo che l'origine delle iscrizioni devasi ricercare nell'abbandono delle altre arti dal mercato. Le iscrizioni antiche, che nel quattrocento, secondo quel viaggiatore tedesco, coprivano in lungo e in largo tutta la Piazza, saranno un po' alla volta divenute inutili e le due arti dei *calegheri* e *zavatteri*, rimaste padrone del campo si saranno così alla buona fra di loro senza bisogno di fare atti pubblici, divisa la Piazza in due segnando le parti rispettive colle loro divise sul selciato. Capiremo meglio la cosa guardando al mercato che si tiene tuttora il sabbato in *Campo S. Polo*.

Tale mercato, soggetto di un brioso quadro del povero Favretto, che lo ritrasse dai balconi del Palazzo Tiepolo, che cosa è altro se non un complesso di scarpe e ciabatte allogate alla meglio in poche baracche? E il mercato di S. Polo è nè più, nè meno che il mercato di S. Marco, trasportato nella remota località alla caduta della Repubblica.

Figuriamoci dunque che anche a San Marco, poco più di simili pedestri arnesi si sarà visto ancora nel 1625, ed era quindi giusto che altre iscrizioni non restassero sul selciato se non quelle dei *calegheri* e *zavatteri*. Ma bando all'oziosa questione. Già il lettore, me lo immagino, non vi si interessa gran fatto.

Noterò a un dippiù la osservazione di un scrittore del 1670, dove parlando della Piazza riferisce, che le cose venali si smerciano nell' attuale *Piazzetta dei Leoncini*, togliendo quindi ogni importanza a quelle che pur si vendevano in Piazza nel Sabbato (1).

E noterò che anticamente la cosa era ben diversa. Già fin dal doge Domenico Contarini (1043-1071) erasi ordinato che i mercati si tenessero nel giorno di sabbato (2).

Un primo documento a mia notizia che parli del mercato a S. Marco è del 1317, con cui il Maggior Consiglio permetteva vi si vendessero panni a ritaglio;

(1) Macedo, *Pictura Venetae urbis* 1670, p. 36.
(2) Dandolo, *Chronicon* (Muratori, XII, 244).

ma già trovasi ricordato il mercato di S. Marco all'anno 1299, nel capitolare dei *Pettineri* (3).

Nel 1390 vi tenevano i loro banchi i gioiellieri (4). L'ora del mercato era come si usa ancora dappertutto alla mattina (5).

Non sappiamo che vi frequentassero *calegheri*, ma di tale arte eranvi botteghe in Piazza fin dal trecento (6). Chiamavansi anche allora così, dal latino *caliga* - scarpa; onde una via di Rialto, prendeva il nome *a caligis* (7).

L'impressione complessiva che destava il mercato di S. Marco la dobbiamo ancora a un pellegrino. I pellegrinaggi descritti dai loro attori sono io credo la fonte più peregrina di notizie pel costume veneziano, avviso al futuro storico della *Vita privata dei veneziani*.

Felice Faber da Ulma venuto qui nel 1488, osservò nel « Mercato di San Marco tal quantità di legumi e d'insalate che fa meraviglia a pensare dove tanta ne nasce o chi la consumi; e dicasi lo stesso dei pesci, degli uccelli, delle carni, delle frutta che sempre vi si trovavano da comperare, e non difettano mai » (8); così i nostri padri accordavano l'utile al dilettevole. In alto la Basilica splendente d'oro, al basso le ceste di legumi, e dei frutti, i banchi del pesce e delle carni.

Vedasi come ne restassero impressionati gli artisti che lavoravano con tali lenocinii sotto gli occhi. Nelle basi delle colonne di S. Marco, lavori rozzi del secolo XII, osservansi mercanti di pesci e di meloni; sui capitelli del palazzo Ducale la flora e la fauna dell'estuario hanno un posto notevole, talchè al Didron che li illustrava era un dolce conforto dell'arsura dell'estate l'osservare almeno le mela e le pera intagliate nel marmo.

E forse un monumento generale del mercato di S. Marco è l'archivolto maggiore della porta centrale della Basilica, con numerose scene dei mestieri popolari.

Così anche se restiamo *tabula rasa* sull'affare dell'origine precisa delle pietre qualche cosa ho sempre detto. -- Bene o male anche questa appendice è fatta, a dispetto di tutti i diavoli.

Ah! mi dimenticava, che sulle pietre bianche, si vedevano oltre le due iscrizioni alcuni numeri, ciò per segnare l'ordine dei posti. Ma certo che nessuno vorrà spingere l'amor patrio fino a ripristinare simili inezie.

G. SACCARDO

(3) Maggior Consiglio, *Civicus* c. 112 t., CECCHETTI, *Le industrie in Venezia nel sec. XIII*, *Arch. Ven.* IV, 251.

(4) Signori di notte, Reg. 12, c. 21 t.

(5) 1442 — .... *die sabati proximi in mano hora mercati, in media duarum colunnarum in platea Sancti Marci* ... (Cons. dei Dieci, *Misti* 12, c. 113).

(6) Signori di notte — 1315 .... *desconfixerunt seram porte stacionis Cadoli calcazarii Geminiani que est super plateam S. Marci* (Reg. 16, c. 63). — 1495. *Zanetus sutor solitus laborare subtus porticus Sancti Marci.* (Reg. 15, c. 62 t)

(7) Id. .... *dum esset per oppositum ruge a caligis in Rivoalto* (Reg. 12, c. 31).

(8) FELICE FABRI, *Evagatorium*, traduzione pubbl, a Venezia nel 1881 p. 84-5.

R. DEPUTAZIONE VENETA DI STORIA PATRIA

# DIARIO DI BRESCIA

(10 MAGGIO 1796 - 25 MARZO 1797)

VENEZIA
A SPESE DELLA SOCIETÀ
1892

# IL VERIDICO ED ESATO DIARIO

DELL'ACCADUTO NELLA CITTA DI BRESCIA DAL GIORNO 10 MAGGIO 1796, IN CUI COMPARVE SOTTO LE MURE UNA COLONNA DELL'ARMATA IMPERIALE AUSTRIACA ; SINO LI 25 MARZO 1797 ; CHE FU EVACUATA DELLE VENETE TRUPPE CHE LA PRESIDIAVANO, DOPO LA SEGUITA RIVOLUZIONE ; DOPO LA RIVOLUZIONE ; E CIÒ NEL 18 MARZO PREDETTO.

---

## AVVERTIMENTO

Li giorni di ciaschedun mese sono marcati coi numeri correnti nel margine ed in testa li cadauna giornaliera descrizione. Li mesi e gl'anni sono marcati nella sola prima testatura a cui spettano.

10 Maggio 1796. — Dopo la battaglia di Cassano e Lodi che l'Armata Austriaca comandata dal Generale Beaulieu si ritirò nel Mantovano ; una colonna con carriaggi di Bagagli, e Munizioni si ritirò per la Bresciana. S'intese in città un tal ritiro senza pensarvi ad alcuna militare previdenza ; solo in quel emergente, un Ufiziale dello Stato Maggiore prevedendo le conseguenze, fece girare un foglio che é marcato col N. 1 ma non fu accetto, e restò ineficace.

25. — L'Armata Francese inseguendo l'Austriaca ; allorchè comparse sotto Brescia, si tenne dalla Sapienza di Sua Eccelenza Mocenigo Capitanio, e Vice Podestà, la stessa direzione, lasciando la Piazza in abbandono. Li Francesi l'occuparono, comparendo la mattina delli 26 : giorno del Corpus Dominis, schierati in battaglia, con armi e cannoni, nella Piazza del Duomo e dirimpetto al Pubblico Palazzo.

Nel giorno stesso Sua Eccelenza con suo dispaccio, partecipò al Senato, non l'occupazione della Città di Brescia ; ma la comparsa de' numerosi Corpi Francesi ne' luoghi ad essa circonvecini. E ciò apparisce dalla copia della Ducale responsiva, marcata N. 2.

Non può negarsi, che l'Eccelentissimo Senato, non sia stato in tal occasione molto ben servito in contrario del zelante patrio attaccamento di questo suo cittadino, che già aveva dato principio alla sua Reggenza con una Festa da Ballo alla Democratica, ed ha sino d'allora così manifesto il suo genio, ovvero pazzia.

28 Luglio. — Brescia venne presa dagli Austriaci, comandati dal Generale il Principe di Reüss, che fece prigioniero di guerra il Presidio Francese di circa

punità ; nella stessa notte con simulata commissione fu spedito a Verona il nomato Tenente Rubi, e prima dell'apparir del giorno, divisa la compagnia in tre distaccamenti fu spedita fuori della Piazza. In questa stessa notte ritornò da Verona il Signor Tenente colonello Rivanel, maggior di Provincia di Sua Eccelenza Estraordinario Proveditor, senza l'atteso, e sospirato soccorso, che si seppe essere stato approntato dal Rappresentante di Verona, ed essere l' Infanteria in marchia dalla Porta San Zen, e la Cavalleria pure, pronta, ed unita, trovarsi da tre giorni fuori della porta stessa alla Croce Bianca.

Tra gl' impenetrabili arcani restò sepolto la ragione per cui non si vide mai giungere il ricercato, ed approntato soccorso ; giacchè l' ostacolo del passaggio per Peschiera, che ragionevolmente quel comandante Francese avrebbe rifiutato, potevasi evitare, marchiando per il Ponte del Borgeto, e per la Campagna di Monti Chiari, e venuto sarebbe a Brescia, per la via più lunga, ma anche più sicura.

15 Marzo. — Giunsero da Bergamo le due Compagnie de Slavoni de' Capitani Antivari e Popovich che in tutte due componeva la forza di teste 44 dal numero di 160 che dovevano essere, e ciò per gli congedi spediti alle Craine della Carica Estraordinaria in Terra Ferma.

La prima di queste Compagnie di teste 17 in tutti, seguitò la sua marchia per Venezia, l'altra restò in Brescia. Accrescevano sempre piu angustie, ed i timori della prossima insurrezione ; e la indicavano certi cefii contrafatti, che con bizzari vestiti si vedevano a comparire ne' circoli delle Piazze, e nelle strade, come pure dalle numerosissime raddopiate Pattuglie Francesi, e dal Castello, che con puntata batteria e micia accesa nè minacciava la Città. Si doveva finalmente risolversi a prendere un partito. A questo fine Sua Eccelenza Francesco Battaggia Proveditor Estraordinario in Terra Ferma, convocò il Consiglio di guerra, che venne composto dagli Uffiziali del dettaglio della Piazza, e da' Graduati del Presidio.

Vi intervenne quantunque febricitante l' ottimo signor Colonello Soffietti. La copia di questo consiglio si trova al N. 6 dove apparisce la strana e rigettata proposizione. Alle ore 22 dopo la seguita militare conferenza, Sua Eccelenza Proveditor Estraordinario, tener fece al Colonello Miovilovich Vice Governatore della Città la commissione tutta scritta di suo pugno proprio, ch'è marcata al N. 7.

Vedendosi costretto il precitato Colonello di dover obbedire contro il suo sentimento n'è stata la cagione per cui chiese che fosse la detta Commissione scritta di mano di Sua Eccelenza, e ciò a sua cautella, giacchè rimaner doveva indifesa la Piazza, ed inoperativa la Guarnigione.

16. — Dietro ad un tetro silenzio, e ad una sospettosa sospenzione di movimento, che riconobbe nella Città ; si raccolse dai confidenti, ossia fedeli, e dai contaminati, che un grosso corpo dei Lombardi, uniti ai Francesi, sotto pretesto di chieder passaggio, sarebbero da Bergamo venuti ad appoggiarne i mal' intenzionati e far così scoppiare la Rivoluzione ; verso le ore 22 si vide affisso pei cantoni della Città, e pubblicato sotto la Loggia il Proclama N. 8.

Questo fu l'ultimo ch'è uscito dalla Aristocratica Autorità.

Come chè nel tenuto Consiglio di guerra il signor Tenente Colonello Rivanel s'era espresso, che se si avessero anche 2000 uomini, non sarebbero stati bastanti

di salvare Brescia dalla Rivoluzione; così il colonello Miovilovich, anche sopra delle referte avute da Bergamo, s' immaginò un piano d'operazione Militare, che se fosse eseguito, forse avrebbe deciso della Salute di Brescia e della Provincia. Questo Piano qualunque sia si trova marcato col N. 9.

Ma in tutto quel giorno non fu possibile al nomato Colonello di vedere Sua Eccelenza; poiche l'anticamera lo teneva chiuso nel Tabernacolo. Si riservò di assogetargli l' immaginato piano nella sera all'ora degl' ordini, che necessariamente come Vice-Governatore dell'armi doveva andare in camera di Sua Eccelenza suddetta. Ma già erano le 2 della notte anche scorse, che stava sedente sopra un soffà con il Maggior Suderovich, dove seguì tra lui, ed il Tenente Colonello Rivaneli maggior di Provincia, che passeggiava, il seguente bizzarro dialogo.

*Il Maggior di Provincia al Colonello:* Cosa fala qua?

*Il Colonello risponde:* Qualche cosa.

*Maggior di Provincia:* Ela forse ordinado a star qua?

*Colonello:* Se non fossi ordinado non ve staria.

*Maggior di Provincia:* Da chi ordinado?

*Colonello:* Da chi pol ordinarlo.

Non soddisfatto il Maggior di Provincia di queste risposte, s'accosta al Capitan Bigoni, ch'era Maggior della Piazza, che in piede si trovava a lui *dirimpetto*, e gli parla; poi corre ad un'altra anticamera, che precedeva la camera di Sua Eccelenza, vi si trattiene alquanto, poi sorte, ed oficialmente dice:

« Signor, prenda il suo comodo (cioè vadi via), niente occorre, e Sua Ecce-» lenza la dispensa, non avendo ordini d' impartire. » Dopo ciò si rivolge alli due Maggiori Sudarovich, ch'era di Brigata, e al detto Bigoni della Piazza, e dice loro: « possono andare, niente da lor Signori occorre. » Tutti tre partimo, e così la Piazza angonizzante restò senza ordini; e per conseguenza priva delle necessarie precauzioni e providenze. Il detto Maggior di Provincia ossia Ajutante Generale della carica Estraordinaria, quando parla, e comunica in nome di Sua Eccelenza deve essere senza replica obbedito. Ciò sta in regola, ed in Militar subordinazione; non però in differenza di grado, Ma il solo Veneto servizio è autorizzato l' Uffiziale inferiore a chiamar il superiore per render conto, e ricever ordini, come sopra si descrisse nel dialogo. Ed Uffiziali di Corte ossia di Portiera, che sono i Parasiti delle Tavole delle loro Eccelenze sempre mostransi nemici e sprezzatori superbi degli Ufficiali di dettaglio, e di servizio. Il superiore costretto si trova di rispettare l'inferiore s'è più forte in protezioni, e dev' aver la prudenza di comandare nel Pubblico servizio, con i riguardi di timore, e tremore; poichè se l'ordine non va a genio all' inferiore questi tosto ricorre alle Autorità Patrizie, ed il Superiore è certo d'esser disaprovato, ed aver il torto. La Militar disciplina, da circa quattro lustri è giunta all'estremo della disoluzione. Stiamo a veder il fine che certamente non potrà esser felice. Il piano preparato dal colonello Miovilovich, restò così nella sua saccoccia, e tanto lui che li citati Maggiori, andarono tutti alle loro case a dormire, lasciando la pereclitante città nelle sole mani della divina providenza.

Mostrarsi zelanti per il bene dello Stato, e rendersi redicoli, è la stessa cosa.

17 Marzo 1797. — In questa mattina si sparse la nuova, che la Legazione

Lombarda con numerose Truppe Francesi era giunta a Cocalio, che tagliavano le comunicazioni, arrestando chiunque passava. Nel palazzo di Sua Eccelenza compariva un misterioso bisbiglio. In Città al contrario appariva nell' ordine Nobile, e civico nemeno in altri indicati soggetti, una insultante esaltanza. Ecco qual contrasto : nel Popolo un' inquieta agitazione, dimostrata con voci di voler difendere la sudditanza di San Marco. Il Presidio senza ordini, ed istruzioni ; eccettuati quelli che contenevano la commissione indicata di pugno di Sua Eccelenza. Nè Francesi un rinforzato movimento di truppe nel Castello.

Si ritrovarono nell'affisso proclama in vari esemplari le indicate annotazioni, e molti stracciati. L'Eccelentissimo Proveditor Estraordinario reso inacessibile al Militare era rinchiuso nella sua camera coi Deputati, dove v' esisteva un continuo andirivieni di persone de' differenti ordini. Gl' Ufdziali di Corte erano pure in movimento, senza però niente comunicare a quelli del dettaglio, e sempre attenti di impedire che non entrino da Sua Eccelenza alcuno, impiegando a questo fine il spezioso pretesto, ch'era occupatissimo.

Anche in questa sera, prima delle una della notte, nel medesimo modo della sera precedente, però senza premesse interogazioni, furono gentilmente licenziati, il Vice Governatore, Colonello Miovilovich credè ben dire al signor Maggior di Provincia Tenente Colonello Rivarel di ricordare a Sua Eccelenza Estraordinaria, che stante la situazione delle cose, essendovi tre Capi e direttori di Compagnie 15 Uffiziali d'onore, e di probità, potevasi affidare a questi 1000 ducati in argento per cadauno, con privata riceputa da tener in deposito a Pubblica dispositione, con responsabilità.

La proposizione fu subito rigetata, e scomunicata, con voce alti-tonante, e nemmeno riportata a Sua Eccelenza Proveditor Estraordinario, e solamenti furono dati 100 ducati per Compagnia, per valersi nelle spese estraordinarie in caso di occorrenza.

18. — Giorno di eterna memoria. Prima delle ore 13 l'Ajutante della Piazza venne alla casa del Colonello Miovilovich, e gli disse che Sua Eccelenza Estraordinario lo chiamava subito a Palazzo.

Egli vi andò, e per istrada incontrò due Ordinanze di Cavalleria, che gli partecipò di essere giunti li Lombardi con li Francesi all'Ospitaletto, portando seco due pezzi di cannone, che gli erano parsi essere in gran numero, e facevano le loro disposizioni per marchiare verso la città.

Giunto al Palazzo, ritrovò Sua Eccelenza Battaggia, che passeggiava solo, e meditativo nella sua camera a porte aperte. Nel presentarsegli egli gli disse : « Ah ! Miovilovich mio, eccoci al momento terribile ! Brescia oggi si perde.

A ciò gli rispose : Sì Eccelenza giacchè così vuole il fatale destino. La mia opinione fu costantemente di difenderla : risponde il Miovilovich con fermezza, e se nè passati due giorni avessi . . . Sua Eccelenza lo interuppe con impazienza : lasciamo il passato e pensiamo al presente ; ella tiene la mia commissione, ch'essa sia in tutto eseguita. Le milizie sieno raccolte a proprj quartieri, che vi sieno gli Uffiziali almeno uno per compagnia per contenerle, e non succedino turbolenze ; in quel mentre giunge in Camera il Cancelliere Prefettizio Zonini, e gli partecipa, che de più

d'un'ora, Sua Eccelenza Capitanio e Vice Podestà Mocenigo non si ritrovava, che credeva essersi absentato dalla Città. Al che non può trattenersi il Miovilovich di dire: Oh per Bacco! dunque Sua Eccelenza non è un pazzo, come veniva qualificato dall' universal credenza. Molto bene! Egli da svelto si è tirato d' impaccio, anche al dispetto della severa prescrizione delle sue commissioni del Serenissimo Maggior Consiglio, delle quali munisce i suoi Rappresentanti qnando li spedisce nè loro Reggimenti, e che si esprime con queste precise parole « E vi starà, sino che venga il suo successore. » Oh stupore! veramente vile discendente d' illustri e famosi eroi.

Quando dai Galli fu presa Roma quegli intrepidi senatori fermi rimasero nelle loro sedi curali in guisa che furono creduti statue. Ma in questa occasione Sua Eccellenza ha stimato bene di non imitarli. Il fatto fu che Sua Eccelenza travestito, ed accompagnato da uno staffiere bresciano, ch'era pratico delle strade della campagna, ha di già presa la fuga, ed il cancelliere smanioso cercava invano il suo Patron; avendo tutti due così bello e terminato il lucroso Reggimento, abenche venga predicato di spesa. Il Miovilovich colse questo momento per arricordare a Sua Eccelenza Battaggia, nè modi stessi indicati la sera precedente al suo Maggior di Provincia, di levare dalla Pubblica cassa li 15000 Ducati circa. Sua Eccelenza aggredice, e addotta il pensiere. Egli manda in cerca delli Camerali; dopo non poca pena finalmente questi vengono. Gli ordina il proposto lievo, ma seguendo l'osato costume de Ministro, aducono essi de obieti d'ordine; ed il Proveditor Estraordinario dice, che firmerebbe poi qualunque carta, ma che intanto eseguiscano l'ordine.

Ma per il più bello della facenda mancava il N. H. Camerlengo, che teneva la chiave della cassa. Con fatica il si ritrova; egli viene; ma spariscono li Camerali che più non si videro, e rimangono le Loro Eccelenze, uno con la buona volontà di salvare il pubblico danaro, e l'altro con la chiave in mano; senza Ministri, uno de' quali tiene quella della Porta, dove esiste il scrigno; al quale per verità s' avrebbe potuto gettar a terra; ma questa era operazione da farsi nella notte precedente, che così non sarebbero caduti in potere de' Rivoluzionari, come cadettero 27000 ducati circa di pubblica ragione tre ore dopo.

Ripiegavano dalla campagna ad ogni quarto d'ora li Posti della Cavalleria, e riferivano che li Lombardi e li Francesi s'avanzavano; intanto venero nella Camera d'udienza li Deputati della Città con altri Signori dei principali; un mesto silenzio regnava; vi erano anche degli Uffiziali, che in quel mentre sopragiunsero; quando venne riferito dai predeti Signori, che il Popolo, e particolarmente li bottegheri erano in comozione, e minacciavano resistere ai Lombardi. Sua Eccelenza sul momento ordina, e spedisce varj ufficiali a ordinare in suo nome, che non facino molto e che non turbino la pubblica tranquillità. Con un' altra riferta gli vien partecipato che tutti gli Armaruoli, Osti, Fabri, ed altri Bottegai del corso della Palada coi loro garzoni, erano in armi, e protestavano voler far fuoco adosso ai Lombardi allorchè saranno entrati per la porta san Zuane e passeranno per quella lunga strada.

La notizia conturbò Sua Eccelenza Estraordinario, così agitato presente tutti ordinò al Vice-Governatore dell'Armi Colonello Miovilovich, di portarsi personal-

mente nella detta Contrada, ed intimare a di lui nome, di non prender loro parte sotto pena della pubblica indignazione di ciò che potea succedere, nè turbare la pubblica tranquillità, che lasciassero il pensiero alla Carica Estraordinaria di derigere le cose, poichè niente di sinistro sarebbe successo, vegliando la carica stessa al comune bene, e che eglino non si mischiassero negli affari politici, spettanti soltanto al Governo; perlochè questi rimasero spettatori entro le botteghe e badando ai propri negozj, lasciando a chi regge, e Governo di dirigere la somma delle cose; che tutto procederebbe bene.

Il Miovilovich costretto dalla legge della Militar subordinazione deve obbedire al datogli comando in pubblica camera d'udienza del Rappresentante Estraordinario del suo Principe.

A questo fine prende seco il suo Maggior Suderovich, e colà vi si porta. — Ma qual pena non è per un uomo di contrario sentimento l'eseguire una tal commissione! Giunto sopra il luogo. trova esser la cosa più seria di quello era stata riportata. Tutto il corso della Palada era in armi, le botteghe barricate, e tutti pronti a far fuoco. Al suo comparire vien circuito da quella brava gente, si sente dire da più voci in lingua del paese: « Lustrissim som què per el nostro Princip; Viva San Marc, » no volon Bergamasch i accoparom tutti ecc. » Queste voci amaramente ferisce il cuore di questo Dalmata, di questo fedel suddito, ed onorato Uffiziale; egli si comose. Ma oh Dio! deve eseguire il prescritogli ordine. Rivoltosi per ora alla moltitudine loda il loro zelo, e fede; mentre gli protesta d'essere d'egual sentimento qualora fosse comandato, spiega, ad essi la sua commissione a nome del Proveditor Estraordinario, che fece impressione nel loro animo, e mostrano di rassegnarsi, quando da poche voci gli vien detto: « Lustrisim, ah! som tradit; i sior noi vol » piu San Marc, nu alter som tutti tradit. Oh Dio! » per due volte fu tentato il Miovilovich di mandare il Suderovich al Quartiere poco discosto a levar le cinque compagnie di sua Nazione, unirle al popolo fedele, porsi alla testa di tutti, e sortire all' incontro dei Bergamaschi denominati Lombardi, e d' impedirgli armata mano l' entrata in Brescia.

Mentre s'affatica di persuadere la moltitudine che non perderebbero il comune adorato Sovrano, comunica a Sudarovich in slavo la sua idea.

Questo veterano Ufficiale nello istesso idioma, fermo risponde, che dipendea dai suoi ordini ai quali ubbidirebbe, e sarebbe al suo fianco. Ma come risolvere? In quel sì terribile momento se gli sovviene, che Tito Malio condannò a morir il Figlio per aver combattuto senza l'ordine del console, s'aricordò d'aver giurato nel suo iniziamento militare fedeltà e subordinazione, e cieca obbedienza agli ordini de' superiori. Dovette dunque ubbedire, e non altrimenti pensare.

Con concione adattata alla circostanza ordina, ed intima a nome dell' Eccelentissimo Signor Proveditor Estraordinario di ritirarsi alle loro case e Botteghe. Vien tosto obbedito; ordina al maggior Sudarovich di passare da un lato, e Bottega per Bottega, nonchè Osteria per Osteria ad intimare ai Padroni gl' ordini di Sua Eccelenza e far in modo, che ritirino le armi; mentre che il Colonello farebbe lo stesso dall'altro lato della strada medesima.

Così fu eseguito, e sì da una, che dall' altra parte con rassegnazione ven-

nero obbediti li comandi della Carica. Furono tranquillizzati gli animi e ritirate le Armi. Alla torre della Palada battevano le 18 ore, ed ancor poche Botteghe mancavano d'avvertire, che si sente da lungo battere la Marchia francese.

Ecco appressato il terribile momento; ecco l'esistenza del Veneto Vessilo giunto agli estremi; già la divisione dei Tamburi Francesi gli annunzia la morte gli suona l'agonia colla lor marcia di strada!

Ecco con passo triplicato che giunge un Fuciliere, e riferisce che li Francesi e li Lombardi entravano per la Porta di San Giovanni. Sia permesso al scrittore di qui fermarsi con suo riflesso. Che bella franchezza per verità non imitabile mostrarono questi insorgenti, nel venire a comunicare la lor rivoluzione alla Città di Brescia! Con qual sicurezza non li portano alla vista d'un Aristocrato Repubblicano per deporlo, e congedarlo! Non avrebbero avuto franchezza se non avessero saputo che tutto già era disposto.

Non avrebbero in tal guisa dato congedo a quel grave Senatore, se non fossero stati assicurati di essere da esso lui ben accolti; così tutto ciò che essi fecero in tal occasione, non fu che di conseguenza alle particolari ed occulte maneggiate disposizioni.

Al comparire de Rivoluzionari e Francesi, l' Uffiziale di Guardia della sunominata Porta, coerentemente all'ordine ricevuto dal Palazzo, disarmò le Sentinelle raccolte tutte le guardie, abbandona la porta, e si ritira al suo quartiere. Di tal ordine niente seppe il Governatore dell'Armi; e quando venne a cognizione, non potè che stringersi nelle spalle, calpestare con un colpo di piede il terreno, ed alzar gl'occhi al cielo. Egli chiama il Maggior Sudarovich, per seco lui conferire; ma la loro conferenza viene sul momento interota dall' improvisa apparire nell' imboccatura della strada, della prima division francese con il Lahooz alla testa. Il Miovilovich ed il Sudarovich, si ritirano di buon passo, e riduconsi al Palazzo (1) per partecipare a Sua Eccelenza la quiete che si era ristabilita nel corso della Palada, così pure la solenne entrata che fecero li francesi e Lombardi, ed il formale abbandono della Porta, che già furono tosto da loro presidiata. Essi trovarono Sua Eccelenza ch'era in spada e baston. L'Abate (2) ed anche li Deputati della Città si trovavano alla sua dritta; ed alla Sinistra vi erano gli Uffiziali Graduati.

Il Vice-Governatore dell'Armi passò al suo fianco: già tutti stavano in piedi ed osservavano un mesto silenzio qual di sovente venia sturbato da sibilo fremiscente delli sussuranti tamburi francesi, non meno che dalle voci confuse, che udivasi di sotto le finestre del Palazzo. Tutto ad un tratto si sente a dire: « Eccelenza i la chiama abasso. » a che egli risponde: bene andiamo anche abasso. e vi s' incammina, per discendervi col seguito degl'astanti. Ma giunti che furono

(1) Vedono disarmato il Corpo di Guardia, e nell'ascendere le scale incontrano il Sergente, che con lo staccamento di 21 Slavoni discendevano. Gli chiesi dove andassero; e gli risponde, al Quartiere per espresso comando del Signor Maggior di Provincia: ed a ciò vi è niente da ripetere!

(2) Abate, prima dignità civica, che nelle funzioni publiche va del pari con il publico Rappresentante, ne cede il luogo che al Governatore.

nella galleria che comunica col capitaniato, si sente un' altra voce che dice « no Eccelenza la torna indrio; i vien loro desusso. » Battagia colla stessa indiferenza sogiunge « E bene tornemo anche indrio. » Quindi si ritorna nella Camera d'Udienza. Tutti si ricompongono. Poco dopo, ecco che si presenta il Conte Giuseppe Lechi vestito con divisa Galo-Lombarda da Generale, e seguito da una ventina d' insorgenti rivoluzionati tutti armati, ed alcuni vestiti col predetto uniforme; con capello adorno de piume tricolorate, e tosto, che con esso fece un picciolo moto di saluto lo ripone in testa, e si pongono derimpetto al Proveditor Estraordinario della Serenissima Repubblica di Venezia, e sull' Istante gli legge una carta, ad alta voce, ma però tremante, e si conosceva quanto trepidava. Questa carta era diretta a Battaggia, ed in poche righe conteneva il seguente sentimento: che volendo il Popolo Bresciano ricuperare la sua libertà, e sovranità animato dai rigeneratori d' Italia; così era egli spedito a intimargli di tosto partire da Brescia, con ogni sua proprietà. Ma prima ordinare che il presidio abbassi l'armi e che gli siano consegnate le chiavi delle munizioni. Il Proveditor Estraordinario con non meno ilarità, che dignità gli risponde: « Che nel corso di 8 mesi della » sua reggenza, sperava di non aver dato motivo a niuno di doglianza, e pari» menti si lusingava, che il soave e giusto Governo della Repubblica non possa » aver dato ragione ai suoi sudditi, di sciogliersi dai vincoli d' una sì felice sud» ditanza; che ad ogni modo, quando tale palesasi l' universalo volontà; non era » per punto impedirla, e che ad essa vi si addatta; avendo già commissionato » il Vice-Governatore dell' armi perchè al previsto caso non abbia a spargersi » sangue, a cuore essendogli l' umanità. »

Dopo di ciò ricerca al sunominato Uffiziale la rilasciata commissione di suo pugno, che rende ostensibile ai Rivoluzionari, e che l' altre ha l' avvertenza di ricuperare e riporre in tasca a sua cautella.

Per quanto riguarda alle ricercate chiavi delle monizioni, sagiunse, esser queste già da alcuni mesi state consegnate agli ospiti francesi, e di non aver che solo un deposito di poche centinaja di polvere nel Palazzo, del quale tosto gli fè consegnare le chiavi del Maggiore della Piazza. Si rivolge poi al Colonello Miovilovich Vice-Governatore, e gli ordina di far depor l'armi al Presidio. Esso rivoltosi al Tenente Colonello Castelli comandante della Cavalleria, gli dice: Ella intese il comando di Sua Eccelenza, vadi dunque tosto eseguirlo nella sua truppa; poi indirizzasi alli Maggiori Sudarovich e Bigoni, soggiunge: ed eglino signori eseguiranno lo stesso, rispetto li Battaglioni Slavone, ed Italiano; a che risponde il Bigoni, che gl' Italiani l' avevano eseguito, parte getando le armi a terra, ritirandosi alle loro case, e parte unindosi ai Rivoluzionarj. Ed in fatti affacciatosi il Miovilovich alla finestra, vide verificato con suo dolore quanto gli venne detto. Egli colse questo momento per dire sotto voce in slavo al Sudarovich « amico fate in modo che i nostri restino armati. »

Il Lechi riavutosi dal suo tremazzo dice; che li maggiori si trattenghino, che andranno seco loro. Risponde a Sua Eccelenza con franchezza ch'erano più che certi delle umanissime sue disposizioni, e buone intenzioni, che Brescia di lui non aveva da dolersi, come molto del signor Mocenigo, che con tirannica,

e stravagante Reggenza aveva affrettata la Rivoluzione; tali parole fecero insorgere un forte mormorio tra li Rivoluzionati, e tosto chiesero dove esso fosse, ad alta voce dicendo « dove si trova il Mocenigo venga egli qui. » Sua Eccelenza non manca subito di assicurarli, ch'esso mancava sino dalle ore 13, che sapeva con certezza di non esistere in città. Alcuni degli furenti rivoluzionati corrono in capitaniato per cercarlo, e tosto ritornano dicendo che non vi era, e che conscio de' suoi misfatti aveva fatto bene di fuggire; poichè la sua testa sarebbe stata volata in Piazza dalle finestre del Palazzo. Sua Eccelenza s' avanza verso il Lechi mostrando di volergli parlare. Egli sul momento si ritira dicendogli: Signore non posso conferire in segretò, parli apertamente tutto deve essere pubblico; allora gli significa Sua Eccelenza, che aveva un riguardevole retento consegnantoli dalla Suprema Autorità, qual desiderava di seco condurre e che lo stesso retento desiderava di seguirlo. Il Lechi rifiuta la proposizione, e confuse voci sclamarono: « il cittadino Pisani appartiene a noi; subito venghi » indicata la sua prigione; e spieghi liberamento la sua volontà. » Subito ciò fu eseguito. Il Lechi con li due Maggiori partono, e tutti gli altri rimangono. In tal guisa diedero fine al primo atto della democratica comedia di nuovissima invenzione, nella quale chi bene, e chi male, tutti si diedero il più possibile moto per rapresentare la loro parte. Ma chi l'avrebbe potuto prevedere, che non dovevasi convertire in tragedia?

Durante la mancanza del Lechi si stava in amichevole conversazione: Pria che esso partisse s'era affacciato alla fenestra del Palazzo, e gridò verso dell'affollato Popolo, che trovavasi nella sottoposta Piazza del Duomo « Evviva Bresciani, Eviva Libertà: Eguaglianza: Libertà, Eviva. » A questo annunzio il popolo non corrispose che con poco aplauso; anzi sortì dalla moltitudine delle grida di: Eviva San Marco; e queste grida furono replicate. Tutto nonostante procedette con ordine, e quiete. La grande Legione de' Bergamaschi ch'era composta di poco più di 50 uomini, che aveva seco due pezzi di cannone, stava piantata dirimpetto al Palazzo Pretorio e Prefetizio, detto Broletto. Li Ussari francesi di poco più di 30 erano a cavallo colla spada alla mano squadronati in faccia la Porta del Palazzo stesso: quando in poca distanza si sente lo scopio di due consecutivi tiri di fucile a palla.

Ecco ad un tratto, che viene in confusione, gli Rivoluzionari esclamano: « Siam traditi; assaliscono il Proveditore Estraordinario; chi fugge, chi resta, chi si volge da un lato, e chi corre ad altra parte; tutti sono in movimento, ed alcuni non sanno ciocchè fanno, temono, o abbiano a succedere.

Il Colonello Miovilovich, vedendo quel rispettabile soggetto si violentemente assalito, più per macchinale impulso, che per riflessione, snuda la spada, gettando nel medesimo tempo la canna dalla mano. Un Bergamasco abbassa il fucile armato di bajonetta, e gli lancia un colpo, che egli con un passo in fianco, portando la spada alla metà della Bajonetta destramente lo schiva, e poi premendolo con forza l'obbliga di portare la punta sul pavimento, e nel medesimo tempo con un' altro passo fatto innavanti gli porta la punta della spada al petto, e non può tratenersi di gridare: Son morto, ma non morò solo. In quel mentre da quei ribaldi fu levata all' Estraordinario la spada dal fianco, e la canna dalla mano; vien da essi loro

stracciato nel vestito, pugnato, e maltrattato; finalmente vien trascinato nel castello. Il Colonello vedendosi circondato da molte bajonette, che quantunque non l'offendevano, gli dava però a conoscere che il loro Cittadino avrebbe con loro terminata la cittadinanza, e vedendo d'altra parte l'impossibilità di potersi più difendere, disse: venga un Uffiziale e mi rendo. Venne subito il Generale de' Bergamaschi. al quale cede la spada.

Sia permesso alla sua sensibilità in questo momento un riflessivo sfogo. Qual dolorosa situazione per un Uffiziale di Stato Maggiore, che sortì sempre con onore è pubblico agradimento in diecisette vive occasioni! che sostenne il comando delle Navi d'alto bordo, e di Piazza con decoro proprio e della Repubblica che servì specialmente nei fatti bellici di Tunisi, sotto gl' ordini dell' immortale Cavalier Emo; ora vedersi arrestato, e fatto passare nell'ultima Camera del Proveditorato con due sentinelle a vista!

Per maggiormente accrescere la dolorosa circostanza, nella camera stessa vien condoto disarmato e senza capello il Maggior Sudarovich. Esso aveva ricevuti due colpi di sciabola sul braccio sinistro era maltrattato ed in gran disordine.

Appena entrato riferì che li due colpi di fucile che diedero motivo al successo tumulto, sortirono dal quartiere della compagnia Capitan Stuari, dove egli corse tosto, e riuscì di calmare il disordine, che li Francesi avendolo veduto escire da esso quartiere lo credette apartenente a quella Truppa, e perciò dodici Usseri l' hanno assalito; che il Capitan Bigoni già Maggior della Piazza, che li trovava in di lui compagnia l'aveva vilmente abbandonato; ciocchè apparisca anche dal Viglietto N. 10, che si vide costretto di solo difendersi, che se non giungeva il General Lecchi a opportunamente garantirlo; riparando con la propria spada il terzo colpo che glielo diresse alla testa, sarebbe stato trucidato. Li due colpi che ricevette sul braccio non gli fece, che una forte contusione, dopo di avergli tagliato la manica del peliccio e della camisciola.

Potevano essere le 22 ore in circa di quella fatal giornata, che il Colonello Miovilovich, dopo di aver maturamente riflettuto alla circostanza la più affigente di sua vita s' immaginò di controporre alla sua presente impotenza un militare stratagemma, onde liberarsi dall'arresto unitamente al Sudarovich. Quindi fece chiamare li Capi dei Rivoluzionati, e protestò ad essi sulle forme, di non rispondere di quanto poteva succedere in quella notte, delle risoluzioni che potessero prendere di 400 Slavoni che trovasi al quartiere, i quali quanto subordinati sono a suoi uffiziali, altrettanto bestie feroci possono essere nella presente circostanza considerati (ma oh Dio! che non erano più di 196 (1) come si può rilevare dal dessunto al N. 22) che questi Slavoni armati al quartiere attendevano i suoi ordini; che non vedendolo la sera comparire unitamente al Maggiore, e quando veranno a penetrare di trovarsi li suoi due capi comandanti dettenuti in arresto, era cosa certa, ch'eglino risolverebbero a costo di tutto il lor sangue, di portarsi a liberarli. Quindi gli dichiarò, che proponeva d'essere rilasciato in libertà sotto parola d'onore, di rendersi a loro a

(1) Ritengo si sbaliò mettendo 196 come al N. 22, mentre il N. 22 non esiste, ma bensì al N. 19 non figurano che N. 169 Stavi.

scanso de' disordini, e porsi così in stato di poter calmare qualunque loro determinazione.

Essendo da essi loro ritrovata ragionevole la sua proposizione, gli fu accordato di andare con semplice scorta di un fuciliere. Giunti al Quartiere, ritrovarono la soldatesca in fermento, che appunto meditavano, ciò ch'egli prevedeva.

Non mancò tosto d'assicurarsi, che sarebbe in libertà il giorno seguente di trattare, tanto, per suo, che per loro vantaggio; gli precetò di non fare il minimo movimento, e di contenersi in quella militar subordinazione, colla quale si deportarono in giornata in aspettazione de' suoi ordini da cui essi devono sempre dipendere. Dopo che ricevete la loro fede, e giurata promessa, si restituì al Palazzo giusto la data parola, ed espose alli capi quanto avea operato; ed insisterette, ch'era d'uopo tanto lui, che il Maggiore fossero rimessi in libertà, per starvi la notte specialmente al quartiere onde mantenere la tranquillità negli insospetiti soldati, ed essere poi in istato di poter la mattina trattare seco loro a mente serena. L'affare doveva essere riportato alla Municipalità, ch'erasi già instalata, ed attendere le sue risoluzioni. In questo mentre il Colonello rivide Sua Eccelenza Battaggia, che venne restituito nel di lui Palazzo; lo trovò che ricomposto prendeva cibo, ed era circondato da guardie de' rivoluzionati. Con esso lui trovavasi l'ex Proveditor Giorgio Giorgio Pisani, che pria era stato in trionfo portato alla sua casa. Il Lechi era venuto a visitarlo. Verso l'una della notte venero gli ordini della Municipalità, che portò la libertà delli due citati Uffiziali Graduati, colla condizione però che debbano essere scortati al quartiere da 24 di Rivoluzionati, armati di fucili, tromboni, piche, alabarde, ed alcun anche con spadoni sfoderati. Il Miovilovich, ed il Sudarovich strada facendo parlavano a forte fra loro in Slavo, per lo chè nel girar che fecero il Cantone della Chiesa delle Grazie, ch'è appresso al Quartiere furono conoscriute le loro voci dai Soldati, che tosto gli corsero incontro festosi, gli baciano le mani, l'abbracciarono e baciarono ancora. Li bergamaschi e li bresciani, terribilmente armati per lor scorta; credettero con prudente loro riflesso di non dover attendere il seguito di tai complimenti marziali di questa Nazione; sicchè con tutti i loro schiopi, e tromboni, si raccomandarono con somma fretta alle lor gambe per andarsene meglio.

Questa Slava milizia aveva di già formato il suo piano, in modo che stabilito avevano se alla mezza notte non li avessero veduti comparire al quartiere di marchiare determinatamente al Palazzo per liberare gl'amati lor capi ad armata mano. Ma tosto che li videro si tranquillizzarono, e così terminò quella memorabile giornata, la di cui notte poteva devenir tragica.

Ecco come la città di Brescia dopo 280 anni di felice sudditanza sotto il Veneto Dominio; in questo giorno, abbassando lo stendardo di San Marco, viene Democratizata, per opera de' principali suoi cittadini, coll'appoggio e protezione de' Francesi.

Si raccoglie dalla Storia, che fu obbligato alla resa dell'armi colegate francesi e Venete, comandate le prime da Lotrecco, e le seconde del celebre Proveditore Andrea Griti, e del 1517 dopo un lungo assedio fu resa da Riccardo comandante Imperiale a Lotrecco, e da questo poi consegnata ai Veneti Proveditori

che in essa entrarono colle lor truppe, e fu sin da quel giorno conservato dal Governo, ed ora gli stessi Francesi gliela tolsero nel modo narrato.

10. — La notte precedente fu dal Miovilovich, e dal Sudarovich in disposizioni militari impiegate, e necessarie, ad essi loro per garantirsi in appresso, e potersi sostenere, anche sino all'estremo se d'uopo facesse; e tutto ciò per far valere le proposizioni, che meditarono, coll' oggetto di non rendersi prigionieri ed evitare come tali il viaggio di Milano; così pure s'occuparono in dispensar dinari alla soldatesca, perchè suplissero alle spese della Marchia, che avevano da fare, ed esiger da loro il giuramento di fedeltà verso il Principe, e obbedienza verso dei superiori; ciocchè sulle prime fecero tal impressione nell'animo dei Soldati, che ci portarono delle forti doglianze al colonello, quasichè dubitassero, della lor fede e subordinazione, cosa che ad essi loro era di sommo rincrescimento; ma dal Colonello stesso rassicurati, si calmarono con sincere espressioni d' aggradimento, e di scambievoli professe, di morire uniti, e non mai rendersi con disonore della nazione; locchè rinovò li abbracciamenti con reciproche lacrime di tenerezza nazionale; tutti giurarono con trasporto di cordiale espanzione sul sagro vessillo di San Marco e sopra li snudati Palossi la religiosa osservanza.

Coerentemente al preso piano, verso l'ore 13 alli Capi de' Rivoluzionati fu risolutamente protestata l' estrema difesa, ch' erano determinati di fare quando non venisse a loro accordata onorevole capitolazione, di ritirarsi con armi, e bagaglio; per cui abbiansi da somministrarsi de' Carri, e Vetture sino a Verona. Vi furono delle forti contestazioni, particolarmente sul proposito dell'armi, per cui pretendevano che si dovesse deporle, giusto l'ordine dato del ex Proveditore Battaggia il giorno avanti; ed aggiungendo, che accordando il ritiro del Battaglione questo doveva prestar un solenne giuramento di non mai servire contro la Repubblica Bresciana, e suoi alleati, che dovevasi ridurre a Venezia senza fermarsi sotto verun pretesto, nelle terre, e luoghi della Bresciana, ma marchiare in divisioni, con distanza di Tapa, che il Colonello abbia ad essere l' ultimo a sortire, per poter rispondere così di qualsivoglia disordine potessero succedere per parte della sua truppa colla propria vita.

Tanto temevano nella marcia, che far dovevano li feroci Dalmati, quantunque disarmati.

Aveva per verità ragione di considerarsi sempre terribili; poichè potevano col loro impeto a forza impadronirsi dell'armi de' Villici; oppure da questi, ch'erano ancora attaccati all'antico Governo essere in tutti modo secondati. Esposero poi, che se qualche Ufiziale, Basso Ufiziale, o Soldato volesse volontariamente rimanere, non fosse ad essi impedito; e perciò offrivagli la libertà, onde potesse disporre ogn'uno di sè medesimo come meglio le piacesse. Molto si trattò e si disputò sopra tali proposizioni.

Per verità l'ordine dato dal Battaggia il giorno precedente, era di legittima autorità; ma non essendo stato subito eseguito; il Colonello si credeva in diritto di poterlo cangiare, col detto del Poeta « cangiano i saggi a seconda de' casi i » lor pensieri » ed egli investito pure di legittima autorità, nè cangiava le disposizioni, sostenendo la conservazione delle Pubbliche armi, che rimanevano in suo

potere. Ma insistendo anche gli altri sopra questo articolo dichiararono che l'Ex Proveditor Battaggia, che già appresso di loro era tutt'ora detenuto risponderebbe dell'inesecuzione. In tali momenti di tanta efferverescenza, per cui ebri della loro usurpata sovranità, avrebbe mancato il colonello Miovilovich, se avesse con inutile ostinazione, tenuto fermo, ed esposto così la vita d'un amplissimo Senatore, e membro del Veneto Principato. Doveva egli lasciar perire un Savio del Consiglio? Ma avendo in tale violenta circostanza ottenuta un' ora di tempo, raccolse nella Camera del Quartiere il Consiglio di guerra del suo Battaglione, che venne composto da tutti gli Uffiziali, e da due soldati per Compagnia sceglien-done li più veterani. A questo congresso egli espose lo stato delle cose e tutti li delicati riguardi che le complioavano. Tutti convennero di accettare le fatteci condizioni per ritirarsi con libertà, e col trasoorto delle proprietà, ond'essere utili al pubblico servizio della Laguna di Venezia. Dietro a tale risultato, fu dal colonnello e dal Maggiore, con giuramento, e vincolo d'onore sottoscritta la Raversale che può leggersi al N. 12,

20. — In questa mattina a senso dell'articolo non impidiente la volontà di ciaschedun individo, che liberamente amasse, restare al servizio della sedicente Repubblica Bresciana, furono spediti degli ciurmatori al Quartiere che si misero ad alta voce a predicare Libertà ed Uguaglianza. In pari tempo venne invitato il Colonello di portarsi unitamente a suoi uffiziali alla Municipalità. Appena colà giunti, il Presidente congratulossi seco loro della convenuta capitolazione, ed offerse a cadauno, che volesse rimanere al Militare servizio, un grado di quello, che posedessero, con doppio stipendio di quello che somministrato venivagli dalla Repubblica di Venezia ai gradi stessi, ai quali, tosto che fossero accettati, sarebbero anche promossi. A questo seducente invito, il Colonello Miovilovich rispose per tutti spiegandosi in questi sensi « Signori la Santità del giuramento prestato » sino dalla prima mia età, la fede, l'onor. ed il sentimento della mia fedelissima » Nazione, nemmeno mi lascia riflettere alla loro proposizione. Questi titoli sono » per me tanto sacri, che giungono per sino a superare i sentimenti di natura » e la tenerezza d'uno sfortuuato Padre, che lascia una figlia maritata qui con » un vostro concittadino. Per me seguo quel destino, che deve condurmi a piedi » del adorato mio Principe, ed a spargere per lui solo il mio sangue, dove vorà » militarmente impiegarmi. Spero d'essere seguito da tutti questi Signori Ufficiali » miei comilitoni, che meco s'accordano nella loro risoluzione. » Nel finire queste parole, il Maggior Sudarovich, e gl' altri Uffiziali s' alzarono esclamando ad un tempo ad alta voce replicatamente « Viva San Marco ; » e così lasciarono quella Municipalità col dispetto di non haver potuto guadagnare alcuno. Intanto li ciurmatori al quartiere non avevano potuto niente profittare, essendogli stato anche d'ostacolo la diversità della lingua, che essendo da pochi intesa, e riportata l'esposizione sinistramente, concitò nella Soldatesca un tal furore, che se li Predicanti non si risolvevano, di prestamente torsi del luogo, essi corso avrebbero il rischio d'essere gettati giù dalle vicine mura, oppure sarebbero stati accoppati a fulmini di pietre.

Essendo riesciti vani questi tentativi, pensarono li Demagogi di parlare con

altro più seducente linguaggio. Essi spedirono due carri carichi di pane, vino, carne, formaggio, e de' denari. E chi non avrebbe creduto, che questo nuovo mazzo d'eloquenza, riuscir non dovesse molto più persuadente di quello dei Demosteni, e dei Ciceroni?

Ma pure non lo fu; poichè quell'anime fedeli, ed eroiche, invece di cedersi, s' inferocirono contra gl'emmissarj di tal seduzione, e presero in isdegno ch'osato avessero di tentare la lor fede. Esclamarono eglino unanimi nel lor proprio linguaggio: « Ah possie vire! porta via: Va al diavolo ti tua robba, e tui bezzi, » no volemo niente da voi altri Ribelli de' nostro Principe; avemo nostre paghe » che Prencipe passa, e a nu da i nostri Uffiziali: Adio possia vira! porta via » te dico; Viva San Marco! » Questo pubblico fatto sorprese Brescia. Nemmeno uno prevaricò.

Fu per la verità uno spettacolo molto commovente quale nel mezzo giorno si rese il Cotonnello col Maggiore al quartiere. Imperciochè questi si prodi Dalmati le corsero incontro, con somma gioia e mostrandosi festosi d'aver trionfato dagli incentivi della gola, dell'avarizia e dell' imponente illusione. Da ciò si può anche dedurre, ch'avrebbero trionfato anche dalla sua lusuria; se li avesse trovato in questa nuova sedicente Repubblica qualche bella Frine patriotica, che si avesse dato animo di venirli e tentare.

Dopo d'aver premesse dal Colonnello le dovute lodi a tanta fedeltà, e costanza alla sua soldatesca col mezzo della lingua Nazionale, si prestò a combinare il piano della sua marchia.

Egli formò la prima Divisioone di 24 Fanti, un Tamburo, 2 Caporali, ed un Sergente, sotto le direzione del Tenente Marchielli, al quale, dopo di aver ottenuto li passaporti, diede la spedizione verso l'ora 22 per Verona, accompagnandolo anche con Sua lettera di partecipazione a quell' Eccelentissimo Rappresentante; perchè a senso della Capitolazione lo facessero progredire nella di lui marchia per Venezia; al qual oggetto spedì preventivamente con un Pedone a sue spese, una Sua lettera a Venezia a Sua Eccelenza Savio alla Scrittura, colla Relazione di tutto l'accaduto, e delle sue direzioni, che essendo state partecipate all' Eccellentissimo Senato con la Scittura N. 13 furono onorate della Sovrana approvazione con la Ducale N. 14 diretta al Capitano Vice-Podestà di Verona.

21. — In questo giorno furono consegnate le armi tutte di pubblica e di privata ragione; solo lasciarono quelle di valore, e particolar ragione degl' Uffiziali. Si prese poi impegno la Monicipalità che sarebbero pagate, l'armi ch'erano di ragione de' Bassi Uffiziali, e de' Soldati, come loro proprietà particolare, e così pure la spada del Colonnello, ed il palozzetto del Maggiore, che de essi loro furono depositati nel giorno della rivoluzione e che più non si trovarono. Verso l'ore 21, fu spedita la Seconda divisione. coperta dal Capitan Giovo Popovich, e Alfier Dragazi diretta con lettera dal Colonnello all' Eccelentissimo Rapresentante di Verona.

22-23. — Per ottenere il pagamento delle Armi fu costretto il Colonnello d'uniformarsi alla regola della nuova eretta Repubblica; quindi dovette presentarsi alla Municipalità per farne la petizione e poi al già stabilito Comitato Militare. Con vaghe risposte, ed equivoche promesse, venia rimesso l'affare da l' una all'altra

delle Autorità democratiche, e che vedevasi in tal modo combattere; senza nulla concludere la superbia, il fasto, l'ambizione, e l'avarizia che sono i caratteri del Bresciano. Sotto la direzione dell'Alfier Ugrinovich Visinoni, fu spedita per Verona la terza divisione, egualmente indirizzata a quel pubblico rappresentante.

Alle ore 22 del giorno stesso il Colonello ed il Maggiore venero invitati di portarsi all'alloggio del General Lechi, il quale dopo di averli civilmente accolti li ha presi in disparte; poichè era circondato dalli suoi di già eletti Uffizial dello Stato Maggiore, ch'erano forniti delle tricolorate divise e pennacchi.

Da esso lui s' intese o farsi il seguente discorso: « Amici devo pregarvi d'una » compiacenza. Conviene, che scortati da un Patrioto armato vi ritiriate alle vostre » case, e che colà vi tratteniate sulla parola d'onore sino ad altro mio avviso. Ciò » non vien punto ad alterare l' osservanza della segnata Capitolazione. Delle ra» gioni importanti l'esige, che anche riguardano voi stessi. Pregovi dunque d' uni» formarvi al mio consiglio, e desiderio. »

Dopo d'aver fatte su di ciò alcune convenienti dimostranze; ed essersi assicurati che non sarebbero alterate le condizioni della seguita capitolazione, si adattarono, e quindi scortati da una guardia de' Rivoluzionati passarono alle loro case. Nella sera del medesimo giorno, seppe il Colonello, dall'ex Cavalier Fè suo amico, che il motivo dell' insinuato ritiro procedeva dal non avere nè lui, nè gl' Uffiziale del suo Battaglione fornito il cappello della coccarda nazionale; e di non aver in ciò seguito l'esempio degli Uffiziali Italiani, che non mancaroao di subito adornarsi, come pure le due differenti spezie di Cavalleria.

Che avendo alcuni zelanti Patrioti ciò osservato, si erana espressi di volergli levare a forza le cocarde di San Marco, ed in suo luogo fargli porre la cocarda rivoluzionaria. Per verità preventivamente era stato insinuato il Colounello da' suoi amici e parenti, di deporla, e mostrarsi con quella del Paese; ma non vi fu ragione, che valse per persuaderlo; poichè riputavasi imfame, se ciò fatto avesse.

Egli riguardava con orrore un tal segno di ribellione che altamente rimproproverava negl' altri, e credette che meglio convenisse al suo onore, di bravare i pericoli, che ciò facendo esponevasi, di quello che dimettere l' insegna dell'adorato Suo Principe; sempre però egli computava che sarebbe osservata la fatta capitolazione, e la data fede che doveva garentirlo da qualsivoglia insulto.

24. — Nella mattina di questo giorno di buon'ora fu caricato sopra li somministrati carri, il Bagaglio degl' Uffiziali, e venne con discreta scorta diretta da un Caporale, spedita a Verona. Dopo il mezzo giorno, il Colonello scrisse al General Lechi il viglietto marcato col N. 15 per li motivi nello stesso contenuti, ed in risposta ebbe l' altro viglietto N. 16 qual gli venne esibito dall'Ajutante di campo Mazzuchelli, vestito della tricolorata divisa alla Francese, con fascia rossa pendente al braccio, che sul momento gli disse, che il Signor Maggiore Sudarovich poteva ritirarsi con la stessa condizione alla Locanda della Regina d' Inghilterra, dandogli il viglietto a lui diretto per fargelo avere.

La sera stessa comparve in casa Corniani dov'era alloggiato, un'altro Ajutante decorato di fascia celeste nel braccio, il quale gli significò, che nella mattina seguente di buon'ora avrebbe le Veture colle quali doveva partire. Vi si trovava an-

cora in Brescia la quarta divisione, che doveva essere l'ultima a partire; quest'era composta della Compagnia che portava il nome del mentovato Colonnello, ed a lui molto cara. Eravi anche tutto il Bagaglio delle Cinque Compagnie, con le Famiglie dei Bassi Uffiziali, o soldati, così pure gl' Ufiziali giubilati, ed il corpo degl' Invalidi, che con articolo addizionale era stato aggiunto nella Capitolazione, e perciò diede all'Ajutante in risposta la nota N. 17 che non produsse altro effetto, se non se la riconferma dell'ordine di partenza, e le più forti assicurazioni, che sarebbe immancabilmente seguito di tutto ciò ch'appartiene al Slavo Battaglione, vi rimane in Brescia; quindi gli convenne addattarsi alla poco piacevole circostanza.

25. — Nell'albegiar del giorno si trovarono approntati li Calessi. Il Colonnello con il di lui Figlio Alfiere, la moglie e figlia prese congedo dalla predetta casa. Egli era seguito da un piccolo picchetto di quattro soldati, che fiancegiavagli il Calesse, e portava seco l'asta spoglia della Bandiera portata da un Caporale. Di detta Bandiera si aveva decorato ponendosela a tracolla a guisa di sciarpa; così ebbe aimeno la soddisfazione di partire da Brescia col San Marco in petto, e tra li saluti del Popolo commovente, che lo riguardava, lo seguiva coll'animo, e gli dava il buon viaggio.

Giunto a Porta Torlonga presentò il passaporto, che segnato al N. 18. L'Uffiziale de' Bombardieri ch'era di guardia far gli fece l'onor militare della spaliera e nell'atto di restituirgli il passaporto insistete per bacciargli la mano, gli diede il buon viaggio; dicendogli poi sotto voce nella lingua del paese: « Ah! lustri- » sim la turna prest col nostro San Marc benedetto. » A che egli non potè trattenersi di corrispondere con lagrime di compassione abbracciando, e baciando l' Uffiziale stesso.

Fuori della Porta trovò con apposito Calesse il Maggior Sudarovich colla sua famiglia che l'attendeva.

Qui che oportunamente prima di proseguire il suo viaggio al Colonnello predetto di farvi una riflessione.

Se oportunamente giunto fosse in Brescia il ricercato ed approntato soccorso; vi sarebbe stato tra fanteria e cavalleria 2000 uomini circa di Presidio, come fu anche creduto che vi fossero; ed in qual caso, forse le cose sarebbero corse in altro modo. Ma infatti non v'era, che quanto dimostra il Piano N. 19. Nonostante egli essere di parere di difendersi. Sopra di ciò conviene anche osservare che quanto è stata plausibile la proposizione del Miovilovich di difendersi, perchè degna d'un militare; altrettanto sarebbe stato insuficiente se anche egli avesse avuto il citato generoso presidio, qualor in grande rifletter vi venga, che dalli briganti francesi era di già stato deciso del destino del Veneto stato, precedentemente compreso nel loro piano della guerra d' Italia.

Ecco come venne eseguita la partenza dalla Città di Brescia del pressidio della Truppa Slavona, l'ultima divisione della quale, col Bagaglio, le Famiglie degli Uffiziali giubilati, ed il corpo degl' Invalidi ragiunse il Colonello a Desentano nel giorno seguente.

Tutto questo corpo proseguì in seguito il suo viaggio.

26. — Il Colonello alla testa del Corpo predetto giunse in Verona; ed ivi

trovò Sua Eccelenza Proveditor Estraordinario Battaggia, di cui dopo il giorno delli 20, chè senza vederlo, perchè impedito dalli Rivoluzionari, sapeva ch' era da Brescia partito, ed ignorava qual fosse stato il suo destino.

Rassegnatosi a Sua Eccelenza, ebbe dallo stesso l'ordine di presentargli la relazione di tutto l'accaduto ne' giorni precedenti. Il Colonello dopo d'aver riscontrato il suo Battaglione, che nel giorno 28 senza mancargli nemmeno un sol uomo, quantunque abbia marciato per spezzati, lo ritrovò unito ; estese la sua relazione, tratta dal suo giornale, la quale essendogli riuscita voluminosa, non incontrò il genio di Sua Eccelenza, ch'ebbe ad insinuargli non solamente di abreviarla, ma anche di moditicarla in qualche espressione. Sua Eccelenza è cavalliere, ed egli è molto bene a cognizione di questo fatto.

Nella situazione afflittiva in cui si trovava il raguardevole soggetto; oltre l'avversa combinazione delle cose corse, la malignità delle voci agravanti, le sue direzioni per affliggere l'afflitto, non alterando la verità dei fatti, si prestò a ridurla possibilmente laconica ; ed in esenzialità semi fedele tenendosi, non ommise anche qualche cenno confortativo, che fosse alusivo all' impossibilità di difender Brescia ; nemmeno allo scrupolo il colonnello Miovilovich di ridurla anche a genio di Sua Eccelenza coll'aggiunta della circostanza inavertentemente ommesa nel giornale, la quale si può leggere nella relazione medesima al N. 21.

Essendo stato eletto Sua Eccelenza Battaggia alla carica di Avogador di Comun, così egli partì di Verona nella mattina delli 2 Aprile per ridursi a Venezia. Poche ore dopo della di lui partenza giunse un Espresso, che portò delli Ducati dell' Eccelentissimo Senato, e tra queste una, che commetteva la marchia per il Lido di Venezia al Battaglione Miovilovich, e ciò a senso della segnata capitolazione in Brescia.

Resta ancora tra li Misteri del Palazzo l' ignoranza in cui fu tenuto il Colonnello dell'arrivo di questo Ducale ; poichè soltanto lo seppe la mattina delli 4 Aprile sud.° per lettera pervenuta con la posta, dal Raggionato Ducale Angeli, la quale è leggibile al N. 21. In vano si prestò sino le due della notte a rintracciarla per gli Offici, onde con tal fondamento instare per la sua spedizione. Finalmente la ritrovò nella segretaria, e presente il signor Generale Nogarola, unito al Maggior Sudarovich produsse le dovute istanze al già pervenuto Proveditor Estraordinario Giovanelli per l'esecuzione.

Fattalmente, tanto l'ordinario Capitanio, e Vice-Podestà, quanto il Proveditor Estraordinario nel Militare niente risolvevano senza l'opinione di un certo giovane Alfiere che chiamavasi Monti ; il quale avendo lasciato il peso delle sue militari fazioni agl'altri Uffiziali del Reggimento, ed essendo favorito da forti protezioni, non prestava il suo servizio, che a scancello nella Segrettaria, facendo il saccente nel Militare e nella Politica. Questo Giovane preteso sapiente, Uffiziale, e Ministro ; non solo obbierò la marchia, ma anche consigliò, il riarmo del Battaglione, e la spedizione d'uno staccamento a Salò.

Il Colonnello incanutito sotto il peso dell'armi, e consumato nella militare esperienza., in vano sostenne con virtuosa flemma un' incompetente dialogo col citato Alfiere dal cancello, e di adurre l' espresso comando del Senato, e la mala proce-

dura di violare la giurata Reversale, con lesione del proprio onore, e delle leggi della guerra; ciocchè praticato veniva dalla colta Nazione, che non mancano mai all'osservanza di qualsivoglia firmata capitolazione.

A tutto ciò conveniva il signor Generale Nogarola che trovavasi presente; ma prevalse l'opinione del Monti. Tanto ha di potere il credito brigante d'un Ministro di Corte.

Ogn'uno che non sia spoglio di nozioni storiche, ed istruito delle tenute direzioni de' Francesi nelle tre Venete Provincie di Crema, Bergamo e Brescia, potrà da se stesso concludere; che dal aver osservato l'andamento delle operazioni d'un estera truppa, che prende stazione in uno stato neutro, e forestiero che poi per oggetti d' interesse da stazionante fu dichiarato sospetto.

L'armo tumultuario fatto in Verona, contro ogni buon senso militare, l'allarme dato all'altre della Veneta Italia, inconsideratamente, e senza consultare prima (come al solito non mai degnavasi la Aristocratica Altezza) li Generali, e li dotti Militari, la briga degl' impiegati nei Palazzi, l' ignoranza, e lo spavento delle loro Eccelenze; che fecero de' replicati passi falsi; pei quali s'erano ridotti in istato di reale impotenza, avendo li Francesi nelle loro mani li castelli, e le più forti Piazze; da tutto ciò non dovevasi che attendere una fatale tragedia.

Calcolando il Colonello Miovilovich, le consegenze di sopra previste, e contemplando l' imbarazzo in cui s'attroverebbe col suo Battaglione, di cui la prevedeva la salvezza, ed il retiro; così sotto un plausibile pretesto ottenne da Sua Eccelenza Giovanelli una lettera di suo accompagnamento per Venezia.

10 Aprile. — Il Colonnello partì da Verona per Venezia lasciando l'ordine al Maggior Sudarovich di resistere a riarmarsi, e di mantenersi nella religiosa osservanza della Capitolazione di Brescia assoggettata all' Eccelentissimo Senato colla scrittura 30 Marzo, ed approvata dalla sua Autorità colla Ducale, ch'ordina la marchia al Battaglione.

11. — Esso Colonnello si portò appena giunto a Venezia da Sua Eccelenza Priuli, savio alla Scrittura a riclamare l' inesecuzione della precitata Marchia, la violenta ordinazione del riarmo (veri motivi del suo arrivo in Venezia), e ad implorare dalla sovrana autorità, l'opportune ed istantanee providenze. Sua Eccelenza manifestò molta sorpresa, e convenne d'essere necessaria un'altra Ducale, che ne solecitasse, la verificazione della prima.

13. — Mentre il Colonnello stava attendendo il risultato del suo ricorso, venne in questa mattina chiamato all' Ufficio di Sua Eccelenza savio predetto. il quale gli rifletette, che rapporto all'immaginata Ducale d'annotarsi, che nelle attuali circostanze rapportando all' Eccelentissima Consulta l' inesecuzione della prima Ducale, verrebbe a scomparire il Giovanelli, che essendogli molto amico, non mancherebbe di scrivergli una privata lettera, che lo consigliarebbe di subitamente spedire le cinque compagnie del suo Battaglione, e non dubitava del suo buon effetto.

Il Miovilovich che non sapeva che il Giovanelli fosse cugnino di questo Savio, restò sommamente sorpreso di questo suo nuovo discorso Se avess'egli un momento scoperta questa sua parentela, non avrebbe tosto mancato di prodursi

con memoriale all'Eccelentissima Consulta per salvare il benemerito suo Battaglione.

17. — In questa fatal giornata, che sarà sempre di orribil ricordo, ebbe principio alle ore 21 : la quì sopra molto ben prevista tragedia di Verona. In essa vi perirono, come vittime del lor valore, li sedoti ad impugnar l'armi, Capitan Popovich, Alfiere Molin della Compagnia del Colonnello, e sei dell'altre Compagnie e tutti del Battaglione ritiratosi da Brescia, che furono costretti gl'altri di andare prigionieri a Miiano.

Il Maggior Sudarovich attenendosi all'istruzioni che gli furono lasciate dal Colonnello, unitamente a due Alfieri, due Sergenti, due caporali, ed in circa 30 soldati; protestò di non volersi riarmare ne agire offensivamente contro li Bresciani, e suoi alleati, ed anzi scrupolosamente osservare la firmata capitolazione. Così egli stette tranquillo in casa Cislago ch'era il suo alloggio; e questa sua procedura, meritò l'approvazione, dei Generali Francesi, che gli diedero una salvaguardia come anche per la casa della famiglia del Colonnello.

Assicurato così il bagaglio, che tre giorni prima la di lui moglie dal Quartiere promisquo con li Presidiani trasportar fece li Cassoni degli Vestiari di parata, ch'erano come è comunemente noto di panno cremise. Senza di questa non comune feminile avertenza, che venne anche immitata dal Maggiore, sarebbero stati saccheggiati, come furono quelli della Bassa-Montura che intieramente perdette per essere rimasti al quartiere. In seguito il predetto Maggiore ottenne dai Generali Francesi li Burchi, e gl'occorrenti passaporti per il suo viaggio.

9 Maggio. — Esso Maggiore colle poche reliquie del Battaglione, la famiglia ad esse appartenenti ed il corpo degli Invalidi di Brescia, arrivò nel terminar di questo giorno a Venezia; ma tutta questa militar comitiva era disarmata, perche gli convenne uniformarsi alla consegna dell'armi, che fu dal comandante di Verona a tutti prescritta.

**Osservazione.** Se Sua Eccelenza Capitanio, e Vice-Podestà Contarini avesse fedelmente eseguita la Ducale pervenutagli per espresso nel giorno delli 2 Aprile colla data del primo dello stesso mese, che precetavagli la marchia del Battaglione, se il debole e mal prevenuto Proveditor Estraordinario Giovanelli nel giorno dei 5 non avesse impedita la marchia stessa, ed invece ordinato il riarmo del Battaglione; egli è ben chiaro che gli Uffiziali Graduati dello stesso Miovilovich, e Sudarovich, non avrebbero perdute le loro compagnie, e per conseguenza anche il credito che verso di esse avevano, non meno gli effetti di valore, che nel saccheggio gli furono asportati unitamente alle loro preciose Armi.

Dall'inesecuzione degl'ordini dell'Eccelentissimo Senato nè derivò tutti li suaccennati danni, alli mencionati Ufdciali, e le spese ch'essi vi incontrarono, al resarcimento delle quali pende tutt'ora l'incovata lite nel giudicio civile, dalla giustizia del quale nè attendono la decisione.

Avendo venerata quella d'Iddio onnipotente, che li solevò dall'occasione d'apportar consimili dani per capriccio, e per dar retta, come fece Geroboamo alle opinioni, e consigli de' giovani Cortegiani.

N. 1.

## CONSIDERAZIONI MILITARI

### D'un Uffiziale Grad. di Presidio in Brescia.

La Neutralità non esime lo stato da' Passaggi, stazioni, ed operazioni delle Armate Belligeranti, come lo provarono le Battaglie seguite nelle due Neutralità dello Stato Veneto 1701-1733 su le sue Terre di Carpi, Chiari e Calcinato.

Le piazze presidiate e le Terre murate con Guarnigione furono sempre rispettate ne mai vi s' introdusse sotto qualunque pretesto Forza armata de' Belligeranti.

Coerenti a questi inalterabili principi sono le discipline de' Comand.ti di Piazza di questa natura; alle Prossimità, o di Passaggi o di stazione d'armata. Ordini precisi a villaggi limitrofi per aver giornaliero rapporto delle marcie, e direzioni costando queste per la Piazza stabilisse alla distanza di tre miglia a Capi-Strada Cavalleria se ne à per aver orario rapporto col mezzo delle vedette dell'avvicinamento, strada, e possibile dettaglio della Forza che s'avanza.

All'approssimarsi spedisce un Uff.e Graduato del Presidio con discreta scorta di Cavalleria incontro al General dell'estera armata a complimentarlo con istruzione d' intendere se di passaggio semplice d'effimera stazione, o permanenza per disporgli il Luogo d'accamparsi sempre però in qualunque caso alla distanza almeno di circa due miglia dalla Piazza, preferendo nella scelta dell' Uffiziale soggetto d'esperienza consumata prudenza, avertenza e fornendolo di chiare, e precise istruzioni a scanso d'equivoci disordini e mal intelligenza.

Dietro queste disposizioni esterne, seguono le interne.

La cavalleria disposta in campagna si ripiega sotto la Piazza, postandosi nella Strada coperta. I Ponti si alzano, le Porte si chiudono fuori della sola Bianchetta rinforzando le Guardie e facendo comparire su le mura al lato ove segue il Passaggio, il Presidio con Cannone a sola polvere per corrispondere a saluti nel caso fossero fatti secondo l'uso delle ben regolate armate nel presentarsi sotto Piazza neutrale ed amica. Se l'estera armata passa in ordine con armi in spalla cassa Battente e Bandiere spiegate, il Presidio disposto su le mura le presenta le armi e le batte la marcia da guerra onor militare in contrassegno di neutralità ed amicizia. Se passa alla sfilata, ed alla sordina la Guarnigione resta coll'armi riportate.

Dovendo l'armata stazionare nel luogo assegnatole, il Comand.e della Piazza ordina a portata vivandieri con comestibili a' prezzi Tariffati in figura di mercato che ne facciano la vendita per escludere ogni pretesto all' introduzione de' Gregari. Se il Generale con Uffic.li di seguito ricerca entrare, concertato il nu-

mero se gli permette ricevendolo cogli onori competenti e con quelle attenzioni civili scambievoli tra Comand.[i] di Principi Amici.

Non avendo il Comandante della Piazza ordini dal suo Governo d'offrire sussistenze, e foraggi attende che gliene sia fatta ricerca ed allora con plausibili modi e pretesti procurerà sottrarsi o minurarne la somma quanto più può si coll'addurre penuria, si colle Leggi di neutralità, che l'obbiigherebbero a parità di trattamento coll'armata aversaria.

La notte si raddoppiano le sentinelle sulle mure si dispongono le ronde per tenere in vigilanza i corpi.

Tale contegno s'osserva scrupolosamente per amendue le armate a scanso di sospetto di parzialità incompatibile colla neutralita e di tutto si tiene esatto registro ne' Protocolli dalla Piazza per reprimere qualunque ulteriore pretese dell'armata avversaria colle prove di fatto del praticato con la Prima.

Tali direzioni garantiscono al Comand.[te] della Piazza neutrale il rispetto alla sua Neutralità il decoro del suo Principe, e la quiete interna della Piazza a mantenerla quale da le Sue istruzioni, e ordini a' Corpi Civici, nel caso di potersi assicurare d'una provata fedeltà loro, e del Popolo, e diversamente dispone parte del Presidio con qualche numero di Cavalleria a battere le interne contrade della Città colle opportune istruzioni. Inoltre con tali avvertenze si tiene a coperto da ogni insulto e violenza giacchè i Generali delle Estere Armate, oltre le Comissioni delle Corti hanno il massimo interesse di non irritare i Neutrali per non accrescere i Nemici.

Se dopo poi esaurite tutte queste direzioni relative alle Leggi di perfetta Neutralità nell' inattendibile caso che il Generale de l'estera Armata ricercasse passaggio per la Città, o introduzione di Truppe, il Comand.[te] con la ragione, maneggio, e rimostranze cercar deve dissuaderlo dimostrandogli, essere ciò incopatibile colle Stato Neutrale, ma non rissendogli rimoverlo ed insistesse, deve allora senza irritarlo però nè modi non pusillanimi ma di militar dignità dichiarare di non aver ordine dal suo Principe d'opporre forza alla forza per non violare la professata Neutralità, protestargli solennemente la violenza che gli praticasse ricercandone in forma un Certificato a sua indennità della fatta protesta.

Quando il Generale non sia più chè pazzo, o abbi li ordini positivi del suo Governo di così operare non è mai presumibile che giunga el Grande estremo di sforzarne una Piazza con Pressidio di Principe Neutro?

Uffiziali Graduati che s'attrovavano nel Presidio di Brescia Li 11 Maggio 1796.

| | |
|---|---|
| Coll.o Volo | Ten. Coll.o Miovilovic, poi Coll.o |
| » Pachmor | » » Longo |
| » Soffieti | » » Rivanel |
| » Imachia | » » Castelli |
| | Serg.[t] Magg.[r] Sudarovich |
| | » » Romanò. |

S. E. Cap.[no] V.[r] Podestà non si degnò far parola con veruno di questi Uff.[li] Veterani nella circostanza che pur era tutta Militare forse consultò co' subalterni

parasiti della sua tavola, e Buffoni, ma più probabile che si diresse co' soli sapient.mi suoi lumi militari.

Non diede ordini di sorte, Lasciò le Porte aperte in conseguenza la Città in abbandono al Primo occupante. Li Austriaci armati con carri di bagaglio e Munizioni v'entrarono, la trapassarono; era ben naturale, che venendo li Francesi non si potea negare l'Introduzione, Questi occuparono la Città, e la Presidiarono. S. E. co talli direzioni manifestò le sublimi sue cognizioni in Politica relative alla spiegata neutralità.

---

N. 2.

Ludouicus Manin Dei Gratia Dux: Ven.s

Nob. ac Sap. Viro Jo: Aloysio Mocenigo v.ro Cap.io et V. Podestati Brixiæ fideli Dilecto Sal. et di lei affectum: Versano con merito ed esattezza le diligenti Vre: lettere spediteci con espresso in data 26 Cor.te sopra li avuti raguagli dell'arrivo negli indicati Luoghi circonvicini delli descritti numerosi Corpi dell'Armata Francese indicandoci le direzioni del loro viaggio e parimenti li modi coi quali il Generale Kellerman seco voi si espresse richiedendo provigioni e assistenze. Pienamente corrispondenti alle Pubbliche massime le direzioni da voi tenute in tali circostanze ed adottate le fattegli risposte. Il Senato v'impartisce sensi di laude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

Vi si riscontra in fine il recapito anco delle egualm.te gradite vostre ricevute in questo momento e ripetendovi li meritati sensi di Laude e le utili, incessanti cure vostre nella riserva di formarvi risposta sull'articolo dei Formenti si assicurava il Senato che continuarete a rendere d'ogni interessante circostanza prontam.te istrutta anche la Primaria Carica in Terra Ferma.

Dat., in Nro: Ducali Palatio Die XXVIII Maji Ind: XLV MDCCXCVI.

VALENTIN MARINI *Segret.*

*N. B.* Che il giorno 26 Maggio. Li Francesi erano in Brescia entrati, la notte precedente invitati da viglietto di S. E. Mocenigo portato al Gen.le Kilmen dal Ten.e Collo Rivarello.

---

N. 3.

Ill.mo S.r S.r Proñ Colmo.

Occupato il Castello dalle Truppe Francesi, ordina l'Ecc.ma Carica ch'ella non non abbia a trattenersi in tale situazione Lesiva i pub.ci riguardi, e perciò tanto

Lei che l'Aiutante si ridurrà in Città, lasciando in Castello due soli soldati ed un caporale dei più fidati per custodia de pub.ci effetti.

Approfitto di q.to incontro per raffermarmi con stima particolare.

Brescia 3 Agosto 1796.

All' Illmo S.r E.e Coll:o Miovilovich
Gov: dell'Armi del Castello di
Brescia.

Di V. S. Illmá
Dev.mo ob.mo servt.o
GABRIEL RIVANELLI Magg. di Prov.a

---

N. 4.

Illmō: ed Ecc.mo Sig.r Prov. Estr.o in T. F.
Clementiss.mo e Giustiss.mo

Sacro e indelebile nella Fedelissima Nazione Dalmatina il divoto ereditario attacco al Ser.mō adorato suo Principe reputasi Ella felice di poter nelle presentanee urgenze accrescere a' quei degli onorati loro Maggiori i Tributi di sua sudditanza nell'oblazione Umiliss:ma che fanno di se stessi le Craine della Dalmazia e Cernide del' Istria militanti in questo Pressidio nelle loro Compagnie oltremarine per quel ulterior tempo che richieder possino le esigenze del Principato, per la cui sicurezza e conservazione protestansi pronti a versar sin all' ultima stilla il Loro sangue.

Ma mentre offronsi in olocausto di fede e d'ubbedienza, crudeli circostanze di Tempi penuriosi funestarsi colla necessità d'implorare la mediazione Clementiss:ma di V. E. ad ottenerli, che oltre la verificazione del pagam.to delli 12 Ducati promessi nella rimessa, e confirmati col Proclama 26 Marzo p. p. già maturato, sieno prese in contemplazione le loro strettezze con qualche aumento di paga, che colmo d'angustie sentono pel nuovo mese degradato per i Trattenuti Ministeriali in Verona, onde con tal sussidio alleviate più vigorose, e forti possano le fedelissime Craine supplicanti più ilaremente manifestare a V. E. allo Stato, e all' Universo intiero gli invariabili sentimenti, che caraterizzarono in ogni Epoca la Nazione Schiavona. Grazie.

*NB.* Sembra impossibile come nelle presenti circostanze le speculative Ministeriali per suoi diritti s'estendesse cō industriosi trattenuti a minorare le paghe degli Uff.li e de Poveri Soldati. Il sig.r Raggionato Casorati si diede il merito di farlo. Buono che il Generalato: Foscarini in T.a F.a fu efimero terminando con l' Elezione di S. E. in Cap.no a Bergamo. Al Casorati terminò in due mesi i voluti diriti di Raggionateria.

N. 5.

Disposizione per qualunque sopravenienza.

Ne Suditi la Forza Pubblica, se anco contaminati ; per educazione ed asuefazione sempre Impone.

Conviene, che questa sia imponente risoluta, fedelle e ben disposta. Converebbero almeno a riparare il primo colpo 1000 Fanti, e 400 Cavalli. Il primo a garantirsi esser deve il Pubb.[co] Palazzo. Sia la Guardia rinforzata al N. 60 con corrispondenti Bassi Uff.[li] ed Uffiz.[i]. Il Serg.[te] Mag.[r] della Piazza riconoscerà le Porte e avvenute del così detto Bruletto (1) per essere alcune presidiate, altre Barricate. Il passaggio per la Corte sia interdeto, per perciò la Porta che conduce al Vescovado chiusa, debole essendo il Restello di Bariera.

In deficienza di Canoncini soliti esservi alla Gran Guardia, si suplisca alla Barriera Capitale con moschettoni: Alle Sale Prefetizie, e Carica Estraordinaria oltre la Guardia Ordinaria vi sieno 24 scelti Schiavoni con loro Bassi Uffz.[li] ed un subalterno. Detagliando la contemplata Forza per l'appoggio esterno, che aver potessero gli congiurati, conviene rinforzare la Porta, le Pattuglie diurne, e noturne per tenersi Padroni, de crosali e capi strade.

Un terzo della Cavalleria sia notte, e giorno con proporzione concambi squadronata nella Piazza dirimpeto al Broletto, verso cui in qualunque conto tender devono tutte le Forze di difesa, pronte da Quartieri a Marchiare. Il rimanente della cavalleria rimanga un Terzo di riscerva pronto a Quartiere, l'altro suplisca a Pattugliare le strade, ed estender Cattena di Vedette fuori delle Porte, da dove si sospettasse il socorso a mal intenzionati per aver orario raporto di quanto scoprisse.

Come il scrivente ignora la Forza che appoggiar potesse i moti intermi, e se fornita di Artiglieria così per questa converà contrastargli l' Ingresso tenendola divisa dal Interno dove a qualunque moto si dovrà operare con risuluzione, facendo scorrere le strade la Cavalleria con la spada alla mano ; sostenuta dal Fuoco del Infanteria.

Quando l' Insurezione non fosse universale, converebbero providenze per non confondere gli innocenti con rei, e perciò le milizie averanno il nome e segno.

Se sopravuanzassero Moschettoni, tenuti internamente in Palazzo, potranno servire da balconi dal latto occorrente.

Alle presenti militari disposizioni azzarda riverentemente chi scrive due sole considerazioni Politiche.

Li numerosi Priggioni a costo di spedirli a piedi con la sbiraglia, e scorta di cavalleria sieno sollecitamente spediti altrove.

Sotto pretesto della corrente Carestia s' inviti l' Introito in Città di qualunque genere di Comestibili sospendendo durante la penuria di Dazj.

Li chiamati rinforzi conviene sollecitarli con ordini sopra ordini per la nota Indolenza della Truppa nello stacarsi e marchiare per certa mal Intesa Indulgenza di convenienze.

Brescia 11 Marzo 1797.

Collō: Gio. Pietro Miovilovich

N. 6.

Copia del Consiglio Militare tenuto in Brescia il gnò 15 Marzo 1797, e ricavata dall'originale mala Copia esistente in mano del Cap.° Ing.° Simon Vidali, il quale come il più giovane degli Uffiziali intervenuti lo aveva esteso per ordine dell'Ecc.$^{mo}$ Sig. P.° Estraord:° in Terra Ferma; e dopo essere stato firmato da tutto il Consiglio di Guerra, si gettarono al fuoco le due conformi Originali perchè non andassero in mano de' Ribelli. La mala copia fu custodita con somma gelosia dal sopradetto Cap.° Ing.°, e questa fu ricavata dalla medesima in Verona questo dì 29 Mar4o 1797.

Convocato in 9.° giorno 15 Marzo 1797 per ord.° dell' Illmò ed Eccmò: Sig.$^r$ P$^e$: Estr.° in Terra Ferma Francesco Battaglia dinanzi alla riverita di lui persona il Consiglio Militare di questo Presidio di Brescia, fu esposto dal prelodato Ecc.$^{mo}$ Signore, che aveva una fiducia, qualmente alla comparsa di Venete Milizie sotto alle mure di Bergamo, potessero quegli abitanti, creduti ora giugulati dalla forza straniera, ritornare con allegrezza sotto al Veneto Dominio. Dietro a tale sua venerata esposizione; ordinò al Sig.$^r$ Cap.° degli Artiglieri Francesco Corner che nella sera di jeri 14 Marzo venne da Bergamo, e che era stato in quel Paese dieci mesi spedito a sussidio della Guarnizione di dire, se le accadute vicende fossero appoggiate dalle truppe francesi, e se nella espulsione vi sia stato parziale, o generale concorso de cittadini.

Espose il Sig.$^r$ Capitan Corner, essere stato egli assicurato da molti Bergamaschi, che il complotto fosse stato diretto da certo *Ermit* sedicente Emigrato francese, che soggiornò lungo tempo a Bergamo, e da pochi male intenzionati Bergamaschi. Espose ancora che dietro all' occulto concerto del giorno dello scoppio, venne da Milano detto Ermit con un officiale Ajutante Francese. Che sul falso appoggio di una inocente unione di Bombardieri soliti convocare annualmente il loro Capitolo per la elezione degli Amministratori, o Bancali di S. Barbara, non che sull'ascesa in città di quattro officiali di Cavalleria del Presidio portatisi al solito rapporto, essendo giorno di Domenica, e convertiti invece in corpi armati; e finalmente che preso il giro ordinario fatto la notte antecedente dalle Patuglie, anche per impedire un furto meditato d'alcuni scelerati, come movimenti Munizionali di tutta la Truppa veneziana; Le Truppe Francesi, dietro rimostranze di quel Comandante, e degli indicati due individui impiegabili alla ragione, ed alle prove proposte, si videro discendere dal castello con Cannoni ed Obusieri sulla Piazza di Bergamo, e presso al Palazzo del N. H. Rapp.$^{te}$. In pari tempo furono rinforzate tutte le Porte e posti da esse occupati, e quelle restate nel Castello si fecero vedere su i Rampari come pronte ad ogni caso, se tali immaginati preparativi delle Genti Venete si fossero convertiti nel menomo equivoco movimento. Li Bombardieri furono anzitosto licenziati. L'Ajutante Francese fu condotto a vedere l' inocente loro unione; le Pattuglie vennere sospese, ma tuttavia lo scoppio seguì; e senza che il morbo della ribellione si fosse diffuso più oltre di pochi, appariva, che il restante di quella popo-

lazione deplorasse la propria sorte, a cui la forza, il pericolo, l' incertezza, e forse anco la indolenza la costringe.

Su questo rapporto dell' Uff.^e da tutti udito; ordinò S. E. ad ogni singolo dei sottoscritti Signori Uffiziali di dire la loro opinione tanto relativamente alla spedizion di truppe verso Bergamo, quanto ai modi di come contenersi in questo Presidio, nel fondato dubbio di prossima rivolta. Tutti unanimi per la prima parte opinarono che apparendo eccitato da maneggiatori, francesi il Complotto, e che con studiati pretesti la forza armata Francese li sostenne, ogni tentativo sarebbe stato di veicolo a mali maggiori, e veniva in certo modo ad essere una dichiarazione di guerra con potenza che passa per amica, e che tenta di coprire l'attentato. Si riconobbe che le forze che spedir si potevano erano troppo meschine, ed in gran parte di appena fatte cernide Bresciane, e si considerò che giunte non sariano sotto Bergamo, senza la certezza di trovare per qualunque presa via una forza maggiore corredata d'Artiglieria di campagna, che a Brescia mancavano in totalità, nè si poteva far venire da altrove al momento; D'altronde si riconobbe, che lassando spoglia Brescia di Presidio per una disposizione verso Bergamo, si averebbe potuto dai Francesi cogliere il pretesto, ed il momento per verificare con la scorta di pochi perturbatori le loro idee, se concepite le avessero verso di questa Città, e così perdere l'una, e l'altra Provincia, mentre si marciava sul Territorio Bergamasco, di cui s' ignoravano l' intenzioni, e con fondamento si temevano rivolte, ed armate le Comunità della Pianura contro dei Veneti. Fu dunque di unanime parere stabilito di non far passo di sorte in via militare relativamente alla proposizione sopra Bergamo.

Relativamente ai modi di contenersi in questo Presidio, venne generalmente opinato dai SS.^ri Uffiziali sottoscritti di essere tutti pronti con lealissima fedeltà ad agire nei modi che fossero comandati dalla Pubb.^a Sapienza. Ma fu anche considerato che per non compromettere la salute particolare della Città di Brescia, ed i prudentissimi principi adottati dal Sereniss.^o Governo, conveniva usare tutta la moderazione all'oggetto esenzialissimo, di non dare motivo ai Francesi di credersi in pericolo, e di venire alle vie di fatto dall' imperante posizione del da essi occupato e guernito castello, e far nascere inopportunemente rovine, e straggi nella Città sulla quale furono rivolti tutti li cannoni, e radoppiate le grosse pattuglie. Si fece poi la riflessione, che qualunque occasione di pretesto si avesse data, o fosse suspicata dai francesi; questa avrebbe tolta all'adorato Principe la purità della sua neutrale, ed amichevole condotta, ed intanto dava occasione maggiore ai progressi della seduzione, e dalla fede dimostrata dalle Patenti de' Uffiziali date a tutte le persone sospette, e loro addette, lo che mirabilmente legava le mani anche alla giustizia vendicativa. Dietro a tali idee maturamente depurate fu unanime il voto per contenersi nelle sole misure di precauzione.

Finalmente avendo discusso il punto della molta speranza, che si fonda sulla buona volontà dei Corpi Civici, e Territoriali, che vengono creduti determinati a voler perseverare sotto al dolcissimo attual Governo, concordarono i sottoscritti SS.^i Uffiziali in avere sommo dubbio in questa loro buona fede milantata; ma che se essi corpi pensano in fatto con così plausibile lealtà la devono volontaria-

mente dichiarare, esponendo le misure di difesa, che averebbe prese ad oggetto che fossero bilanciate dalla virtù dell' Ecc.$^{mo}$ Sig.$^{r}$ Proveditor, per riconoscere con opportuno Consiglio quali provvidenze, ed appoggi potessero meritare. Avendo poi questa certezza della buona volontà della Nazione, sarà sempre da riflettere con maturità, se la scharsissima forza del Presidio composta di gente nuova e sospetta, perchè in gran parte Bresciana abbia da sostenersi a fronte delle circostanze, e dei principj adottati, e da fronte del poco fondamento che fanno li sottoscritti sulla per essi dubbia fede della contaminata Provincia,che fin'ora non ha fatto passo confortivo.

Parendo che una tanta deliberazione qual'è la rottura della buona armonia fra i due Governi sia un atto appartenente alla sola Sovranità tutti unanimi giurano i sottoscritti di dipender dai Sovrani Command., disposti a perder in ogni incontro le loro vite per l'onore, e per il pubblico servizio, contro a qualunque ribelle o nemico.

Di questo Militare Consiglio commise S. E. la pronta estesa al primo dei sottoscritti, come al più Giovane, e letto che fu venne da cadauno firmato, ed avalorato dalla sottoscrizione dell' Ecc.$^{mo}$ Signor Proveditor.

In fede — Brescia li 15 Marzo 1797.

Simon Vidali Cap.° Ing.$^{r}$
Francesco Corner Cap.° d'Artiglieri
Ad Exemplua : Cap.° Paulo Bigoni S. M. della Piazza
Zuanne Sudarovich Sarg. Magg.$^{re}$
Nicolò Castelli Ten. Collo di Dragoni
Ten. Collo Gabriel Rivanelli Magg.$^{r}$ di Provincia.
Collo Giō Prō Miovilovich
Ad Exemplum : Collo Giō Ant.° Soffietti di Dragoni V. Prov. dell'armi.
FRANCESCO BATTAGIA P. Estr.° in T.$^{a}$ F.$^{a}$

---

N. 7.

Stimatiss.° Sig.$^{r}$ Colonnello :

Nemico come sono di spargere il sangue io non ho avuto altro in vista nelle ordinate disposizioni che arrestare una prima irruzione popolare. Se questa nasce non li faccia fuoco, ma soltanto s' impedisca l' ingresso nel Pubb.° Palazzo domandando agl' Insorgenti cosa vogliono, e riportandomi le loro Domande.

Se armati e in forma militare si presentassero dei Francesi si cercherà con modi urbani di trattenerli sino che mi sia riportato quanto desiderano, tenendo sempre lontane le vie di fatto, e continuando verso di loro la usata amica ospitalità.

Ella difondi gli ordini relativi ai di Lei subordinati.

Brescia 14 marzo 1797.

FRANCESCO BATTAGIA P.$^{r}$ Estr. in T.$^{a}$ F.$^{a}$

E. 8.

*Proclama in stampa.*

S. M.

Noi

Francesco Battaggia Per la Serenissima Repubblica di Venezia et. Proveditor Estraordinario in Terra Ferma.

Osservando nel Paese una insolita mestizia, forse dipendente dal timore che il Governo possa avere concepiti contro di alcuni Individui dei sospetti che fossero per turbare il buon ordine, e la interna quiete, e tranqnillità ; si fa universalmente sapere che se mai qualcuno fosse caduto in qualche errore su tale proposito gli si dichiara un intiero perdono, sicuro il Governo che non verrà di un tal atto per qualsivoglia modo da nessuno per l'avvenire abusato.

Ed il presente sarà stampato, e diffuso per la Città, e Territorio, e dovunque occoresse. Et. sic ecç.

Brescia 16 Marzo 1797.

Francesco Battaglia Prov. Est.° in T.ª F.ª

Gianmaria Angeli Cancell. di S. E.

Per li Figliuoli di Francesco Locatelli Stampatori Camerali.

*NB.* La mattina seguente furono ritrovati vari de' soprascriti Proclami lacerati da Cantoni ove erano Afüssi, e ne rimasti in alcuni fu ritrovato scritto.

Il Perdon d'Assissi. In altri

Il Perdon senza confession

Fiasco per le spie

giergo Bresciano : Cioè O' che Castroneria.

---

N. 9.

*Eccelenza*

Riconosciuta dal Consiglio di Guerra tenuto sotto gli Auspizi di V. E., la Impossibilità di pensare al ricupero di Bergamo, e accrescono d'ora in ora i pericoli di perdere questa Piazza con la Provincia, quando un colpo risoluto non la salvi, e vano sarebbe il pensarlo riducendosi a difender la Città dove so di certo esservi da due mila circa ribelli la Maggior parte Nobili, Cittadini, Forenzi, Medici e Mercanti con pochiss.$^{mi}$ Popolari, e dove il Castello la tiene in soggezione, ed in aspetto d'appoggiare i motti interni che i mal' intenzionati al caso invocarebbero di Protezione. Niente da contare su le Quattro Compagnie Italiane composte di Cernide di queste Quadre, che contro le antiche massime di ben inteso Governo esser qui non dovrebbero di Guarniggione, quali certamente non si insanguinarebbero co loro Terieri, Parenti, Patrioti e Amici, poco pur cal-

colabile le quatro Compag.[e] de Dragoni per di due Terzi composte di Bresciani, egualmente le due de Crovati, che al Dispeto de Pubbl.[ci] Decreti non contano ne meno il terzo di veri Slavoni il rimanente Bresciani o altri Italiani.

Per valersi del colpo risoluto da tenersi quando ben diretto con successo non restano, che le cinque compagnie de Schiavoni che dirigo. Della Fede, e valore di mia nazione posso rispondere. Senza esternarmi con questa giente, ipoteticamente parlando la scorsa note a quartiere sul accaduto di Bergamo proposi se a un bisogno Per l'adorato nostro Principe morirebbero meco, che io morirei con lor. Alle voci affermative, co termini della nostra madre lingua ricercai il giuramento, che ad uso dei Getti nostri Progenitori fu pronunziato sopra li sfoderati respetivi Palossi, giuramento sacro, ed inviolabile tra la nostra Nazione.

Brescia convien difenderla in campagna impedendo, e sbaragliando i Bergamaschi, onde non venghino a democratizarla con l'appoggio interno, e Protezione Francese. Assoggeto pertanto a V. E. il mio progetto.

Con ottanta Fanti, 6 Caporali, 4 Sergenti, 2 subalterni, et 1 capitanio, io marchierei ad occupare l'Ospitaletto unendo tra crovati schiavoni e veterani Dragoni 30 cavalli con due Bassi Uff.[i], un Subalterno, l'abile, e determinato Cav. Feliberi.

Tengo riscontri certi, che i Rivoluzionari Bergamaschi, destinati al Impressa a stento ed anco mal armati sono poco più di 140 che a Chiari sperano ingrossarsi ai 200 in tutto.

So stessamente che avevano con loro 80 Francesi, e circa 30 Usari a Cavallo che li distacamenti esteri sono comandati da certo Uff.[e] Francese detto la Hooz già finto Emigrato, che la sera delli 14 corrente verso le 4 della note marchiarono da Bergamo Preceduti da Fanti Francesi col Comand.[te] e susseguiti dagli Ussari, formando loro il Corpo di Battaglia con due Pezzi di Cannone, e che finalmente devono far Tappa nella Terra di Chiari.

Tutte queste nozioni le tengo da Soldato della Comp.[a] Cap.[o] Popovich, del mio Reggimento rimasto collà a dietro dalla Comp.[a] Venne jeri sera travestito, e li vide con tal ordine marchiare verso Palazuolo.

Contemplando il Distacamento da sortire al Incontro de Bergamaschi tra fanti e Cavalli a 130 circa sono più che forte per Baterli, e disperderli se fossero anco 400 non confrontabile la qualità della Gienta poco o niun fastidio dandomi li due pezzi di cannone l'impadronirmi de quali riguarda affar di momento. Postato al Ospedaletto, e marchiando coloro nel ordine indicato, al presentarsi il La Hoos co' suoi distaccamenti in Testa, e coda della Colonna, converebbe fossi fornito d'istruzioni politiche, per maneggiarlo su le inalterabili basi della Neutralità, ed amichevole ospitalità, non mai impediente il proseguimento di sua marchia. O l'Uff.[le] Francese non volendo manifestarsi Fautore, e Protettore de' rivoluzionari sarà persuaso del raggionevole amichevole Uffizio proseguirà la sua Marchia scorporandosi da Bergamaschi, nel qual caso rispettando il tiro di Cannone di suo alontanamento, se non retrocedono a Gambe, l'attaccarli, masacrarli, o Imprigionarli sarà affar di poca occupazione. Se poi il Francese o Pazzo o precisamente commissionato, proseguir volesse con li Fraternizati converrà far uso delle piu

forti proteste, non esser mai presumibile, che la lealtà della Nazione Francese impieghi le sue armi a favore de suditi ribeli d'un Principe Neutro, ed amico, che armati vano a portar la sedizione in Brescia sperando appoggio da pochi interni mal intenzionati.

Talli proteste quando non voglia smascherarsi dovrebbero aver effeto, ne dubito tanto più quantochè sono certo, che stuolo di Fedeliss.$^{mi}$ Valeriani lorchè sapino la sortita de schiavoni in numero, armati compariranno nel Posto del Ospedaletto, e stessamente sarò seguito da volontari abbitanti dell' Corso della Palada le di cui case sono ridote Arsenali, è sopra 100 bravi giovani posso contare.

Corredate le Immaginate proteste d'apparato si imponente avrà da Pensarci il Francese.

Queste sono Immagini Imperfete, che assogettate attendono dalla Virtù di V. E. Vigore, o ornamento quando le credesse adattate al buon servizio del Principe, per cui con sudito zelo, e cuore di fede ofro in olocausto la propria vita.

Riuscendo la retrocessione o sbaraglio de Bergamaschi Brescia è salva per ora, e dal tempo sempre si colgono beneficj, ne mai presumibile, che senza soccorso esterno succedano moti interni. Se poi la colona de' Bergamaschi entra in Città con la scorta Francese e Brescia Rivoluzionata, è perduta per sempre non solo, ma colegati i Bresciani, e Bergamaschi co Incendiari francesi passerano Insultar Verona, ne saprei dire sin dove dilatar si possa la lava della sedizione, del Libertinaggio. Preservata Brescia in questi primordi della dilatazione delle perniziose masime, la Providenza dell' Ecc.$^{mo}$ Senato prendendo tempo adatterà ripari alla salvezza dello stato certamente minaciato dalla Insurezione di Bergamo V. E. con la sua Virtù, e Patrio zelo più perfetto conoscitore del statto delle cose vorà nella presura delle presenti scabrose circostanze con la sua auttorità onorarmi di que comandi, che credera del Miglior Pubblico Reggio servizio per cui riofro tutto me stesso con quella Fede che è propria di mia Nazione che ereditai da miei maggiori, che da tre secoli militarono sotto i Gloriosi Vesili della Repubb.$^{a}$ Sereniss.$^{ma}$

Brescia 16 Marzo 1797.

Collo Gio. Pietro Miovilovich.

---

N. 10.

Illm.$^{o}$ S.$^{r}$ S.$^{r}$ P.$^{r}$ Cold.$^{o}$

Nella fatal combinazione di jeri mentre ero col Mag.$^{r}$ Sudarovich. fumo inseguiti da 12 di cavall.$^{a}$, e vedendo dirigere un colpo al Magg. sud.$^{o}$, io procurai salvarmi in una casa, dopo di che feci sapere al Lechi la mia situaz.$^{e}$ e mi fu commesso trattenermi fino a Nuovo Aviso, inseguito fui avertito di ritrarmi al mio alloggio, ove tutto oramai mi trovo senza cognz.$^{e}$ alcuna delle cose militari e dalla mia precisa situaz.$^{e}$ Perciò io non posso rendergli alcun conto, ma spedirgli quelle memorie militari, che avevo per suo lume.

Anzi la suplico per carità d'interessarsi a riconoscere se sono in libertà di poter agire a miei affari, onde sbrigarmi e poter unirsi, e trattare del Nostro Signore.

Mi raccomando alla Sua Virtù, ed al suo amore.

da Casa 19 Marzo 97.

V.° S.r Cerg.e M.a
PAOLO BIGONI

---

N. 11.

Adì 19 Marzo 1797 Brescia.

Capitolazione proposta dal Collo Miovilovich al Cittadino Gener. Lecchi per il ritiro a Verona del Battaglione Schiavoni.

I. Il Battaglione comandato dal sottoscritto Collō: Mercordì 22 corrente per Porta Torlonga sortirà, con Armi, e Bagaglio per ridursi a Verona.

*Risposta.* Il Battaglione deporà le Armi, esecutivamente al ordine dato in ieri dal ex Prov.r Estraordinario sopra ricerca del Popolo Sovrauo con cui s'è impegnato, e del inesecuzione, o risistenza sarà responsabile la Vita del Detenuto Cittadino Battaglia.

II. Sarano sominístrati gli occorrenti carri per il Trasporto de' Bagagli e Famiglie, non che Vetture per gli Uffiziali Graduati, e Cavalcature per gli Ufûz.i gli primi sino alla sortita dal Territorio, e gli altri sino a Verona il tutto gratis.

Accordato: con l'espressa condizione, che il Battaglione sortirà in Divisioni formate dal Collon.°, in diferenti tempi, e distanza di tape, poi il Bagaglio e l'ultimo a sortire sarà il Collō, e Magg.r per rispondere di qualunque disordine, che nella marchia commetessero gli Schiavoni, e gli due Ufîz.i Graduati sottoscriverano pria di partire la Reversale in onore e con giuramento di non impugnare le Armi ne loro ne li Battaglioni Durante la Guerra contro la Repubb.a Bresciana e suoi alleati.

III. Sarà dal Pubb.co Pistor somministrate le giornaliere Razzioni di Pane a Soldati, e Bassi Uffz.i: a carico della Città sino, e per tutto il giorno della sortita dell' Intero Battaglione.

R. Accordato con dichiarazione che per costituzione dovendosi offrire alli Uff.li sotto Uff.li e soldati la libertà, volendo rimanere al servizio della Repubb.a Bresciana non sarà impedito, a quelli volontari che si democratizasero di rimanere.

IV. Gli Uff.i Graduati, il Corpo degli Invalidi detti benemeriti saranno compresi nella presente Capitolazione, tanto nel punto di ritiro a Verona, quanto per le somministrazioni de Carri, Veture e non che Razzioni di Pane giornaliero.

Accordato.

V. Sara permesso al Collō: di spedire tosto a proprie spese a Venezia una Staffeta con Lettera al Ecc.mo Sig.r Savio alla Scrittura; nell' attual sospensione di

Posta qual lettera renderà ostensibile pria di spedirla, alle Autorità di recente costituite.

Rifiutato.

VI. Sarà accordato al Collò: un Caporale, e quattro Fanti della propria Compg.ª nel sortire di fianchegiare la sua Vetura qual Guardia d'onore, e la Guardia di Porta Torlonga li renderà gli onori militari.

Accordato.

Articolo Adizionale declaratorio gli Articoli I e II.

Dal Unanime Voto del Cons.° di Guerra dell' Battaglione tenuto nel Quartier dell'Albara, risultando doversi eseguire l'ord.° del Ecc.ᵐᵒ P.' Estraord.° Battagia, e per preservare da ulteriori violenze, e Insulti la persona del Rapp.° del Proprio Principe; le armi Pubb.° saranno abbandonate in una delle Camere del suindicato quartiere alla sortita della Piazza del Collò: ed intanto saranno custodite dalle Proprie Sentinele, sarà firmata la Reversale, ma l' Imposta condizione s' intenderà svincolata passando il Battaglione in Venezia, dove senza violare il prestato giuramento, e offesa dell'onore riprenderà le Armi, e servirà alle esigenze del proprio Principe contro chiunque.

Della presente saranno estese copie conformi firmate da Contrarenti, per la Regisiosa oservanza ne Articolati Capitoli e Articolo Adizionale in onore, e Fede.

Gio. Pietro Miovilovich Collò Comand.°
Cittadino Giuseppe Lechi Gen. in Cap.ᵒ autorizzato dalla Repubblica Bresciana.
Cittadino La Hooz Uff.ᵉ dello Stato Magg. fu presente per la Repub.ª Francese Una e Indivisibile.

---

N. 12.

*Copia*

Libertà — Virtu — Egualianza

Che la Truppa d' infanteria detta Schiavona, che con la proprietà de Bagagli per cui li saranno somministrati Carri dirigga la sua marcia per Venezia senza poter restare sotto verun pretesto in niuna Città, o Fortezza appartenente alla Repubblica Bresciana e suoi alleati; perciò giura sulla sua parola d'onore di mai più servire contro la sud.ª Repubblica e suoi Alleati; e per fede di questo li Uffiziali Comandanti si sottoscrivono col loro proprio nome, e di proprio pugno.

Serg.ᵗᵉ Magg.ᵉ Zuanne Sudarovich aff.ᵐᵒ in parola d'onore.
Collò Gio. Pietro Miovilovich aff.ᵐᵒ in parola d'onore.

B.ᵃ 29 Ventoso Anno pmō della Libertà italiana.

Citt.° Giup.ᵉ Lechi
Gener. in Cap.ᵒ

N. 13.

*Copia.*

Serin.° Pripē.

Dell' ingrato avvenimento, e delli eccitamenti avuti dalla Milizia Oltremarina del Presidio di Brescia dal Corpo rivoluzionario ne porge le notizie a questo Officio il Colonnello Gio. Pietro Miovilovich, che sosteneva in quella Piazza le funzioni di Vice-Governatore.

Questo saggio della Nazion Oltremarina di fede, e di onore per il servizio del Principe, non è nuovo, ma una nobile continuazione di quei sudditi sentimenti che animarono in ogni tempo alle più vive azioni questa benemerita Nazione.

Rappresenta l'attento Ufficiale, che li Uffz.li e soldati oltremarini affidati alla sua dirrezione, resistetero con onorata costanza alli replicati Inviti ed allettamenti di denaro, e robbe del Corpo rivoluzionario di unirsi al medesimo, e non avendo potuto esso corpo riuscire nella seduzione loro fatta, li obbligarono al Giuramento di non servire contro la Repubblica Bresciana, e suoi alleati.

In vista di tali circostanze crederei opportuno che fosse loro dato il cambio con altrettanti di questi, e facendo venire quelli a questa parte dove servirebbero assai utilmente.

Ciò tutto assoggetto dal mio dovere alla considerazione di V. E. e venererà la mia obbedienza le sovrane determinazioni etc.

Dat. dall'Officio alla Scrā 30 Marzo 1797.

Giuseppe Priuli Savio alla Scrit.a

Copia tratta dalla filza Scritture nell'officio dei Raggionati Ducali.

*Lodovico Angeli*, Ragionato Ducale.

---

N. 14.

*Copia.*

1797 primo Aprile in P.a

Al Capitiō: V.e Podestà di Verona.

*Omissis*

Considerando in appresso il tenor delle Carte accompagnateci, e che vi furono prodotte da Colonello Miovilovich, vi si dice essersi rimese alle osservazioni del Savio alla Scrā: per quelle determinazioni, che si rendessero convenienti.

Relevati nel tempo stesso da scrittura: del Savio alla scrittura: predetto li nuovi contrasegni di fede, e di onore, che nell' ingrato avvenimento di Brescia, si sono retirati dagli Uffz.li e soldati oltremarini, che erano di Pressidio in codesta città sotto la direzione del Collō: Gio. Pietro Miovilovich trovasi opportuno, che se ne verifichi il loro cambio e quindi vi si ingionge di dare la marchia ai me-

desimi per questa parte. — *ommissis.* — e degli articoli delle parti in quanto lo riguarda sia data copia al Savio alla Scrittura: per lume, ed esecuzione.

Tratta dall' autentico Registro Decreti asistente nell' Officio de' Ragionati Ducali.

*Lodovico Angeli* Ragionato Ducale.

Adi 2. 7bre 1797. V. S: Venezia

Attesto io sttoscritto Collö: qualmente il giorno 8 Aprile Decorso per comando dell' in alora Savio alla Scrittura Iseppo Priuli sono partito da di qui con quatro Comp.e complete del mio Regg.to per T.a F.a: dovendo fare detto viaggio per Terra con solecitudine come ho eseguito, ed aviai il giorno dodici dello stesso mese a Coldier, da dove partecipai con lettera il mio arivo al Estraord.o Giovanelli con le quatro Comp. stesse.

Attesto inoltre che il giorno 10 Aprile predetto al Ponte di Padova incontrai il Collö: Miovilovich, che con Posta proveniente da Verona andava a Venezia per solesitare la Decretatta marchia del Battaglione da lui Diretto del ritiro di Brescia che era in Verona dove per la Giurata capitolazione non poteva Militare come mi raccontò.

Tanto essendo di verità, e venendomi dal Collö predetto ricercata la presente attestazione gle la rilassio per valersene ovunque.

Collö: Nicolò Medin aff.mo

---

N. 15.

Cittadino Genlé:

Favorito dalla vostra Bontà del Passaporto de Cinque Carri, che sortirono da Torlonga con discreta scorta de gregari ed un Caporale, attendo puro l' indicato passaporto per le Vetture di già accordate co Veturali per l'uso d'Uffz.i e Famiglie. Li altri 20 carri Invitatti col mandato dell' Comitatto Militare, non per anco comparirono per il Trasporto Bagagli delle Quattro Compagnie che v'erano di guarnigione ed una venuta da Bergamo di mia nazione. Voi Cittadino Genlé: ne siete avertito.

Noi siamo sotto la vostra salvaguardia, ed attendiamo la Verificazione di uostra tranquilla evasione. Tutto confido dalla vostra buona fede. Vi sono noti i nostri sacri impegni. Li Schiavoni non mancano alla data fede. Noi religiosamente l'osservaremo. Io pregovi permetermi passare nella casa del Vostro Cittadino Corniani mio cognato, a mangiare, e dormire questa notte giache con il spedito Bagaglio niente mi resta in casa, ed avanzato il giorno prevedo la partenza differita domani.

Riguardatemi Cittadino Genlé: qual mi raffermo in attenzione di Vostre disposizioni.

Il Collö: Gió Pietro Miovilovich.

Al Cittadino Giuseppe Lechi
Genlé

N. 16.

Libertà — Virtù — Egualianza

Miovilovich Colonello di Schiavoni è autorizzato dal Comitato di Vigilanza di dimorare in casa Corniani sempre però sulla sua parola d'onore d'essere a disposizione del Comitt.° Sud.°

al Com.to di Pub. Vigilanza li 3 Germinal Anno I della Libertà.

GIAC.° LECHI Presid.te

GIUSEPPE LECHI
Gen. in capo

---

N. 17.

*Copia*

Il Collò Miovilovich trova l'ordine di partire diametralmente oposto alla convenuta Capitolazione. Fa presente a Cittadini Generali: La Hooze Lechi, che egli esser doveva l'ultimo con la sua scorta d'onore a sortire di Brescia. Domani adunque ricerca che verificata resti la partenza del bagaglio, Uffz.i Giubilati, e Famiglie ed il Corpo degli Invalidi con l'Ultima Divisione, tutti sotto la Direzione del Magg.r Sudarovich, fa inoltre presente non aver per anco dal Commitato Militare conseguito il valore delle Armi consegnate di particolar ragione, che la Munizipalità comise a quel Comitato di quiditare il valore per li equi risarcimenti. Reclama perciò solenemente la Fede Publ.ca che non può esser violata senza Infamia, certo essendo sarà oservata.

In qualunque evento poi aspeto esser possino riguardate queste giuste ricerche, e qualunque il suo destino nella deficienza de mezzi, protesta in faccia l'Europa la violenza che spera non sarà usatta.

Dalla Casa del Citadino Corniani

24 Marzo 1797 ore due di notte.

*PS*. Il Collò: predetto agiunge non esserli stata per anco restituita la di lui spada, che depose in mano del Cittadino Gen.le Pisenti Bergamasco nel momento che soprafato dalla Forza fu imposibilitatto difendersi, si rese la mattina delli 18 corrente.

---

N. 18.

Libertà — Virtù — Eguaglianza

In Nome del Popolo Sovrano Bresciano

Sono invitati tutti i Posti dei Popoli Fraternizzati a lasciar passare liberamente il Cittadino Miovilovich con quattro persone di sua Famiglia, e bagaglio relativo per Porta Torre longa.

A questo presteranno tutta l'assistenza per Cavali, Vetture etc. onde possa proseguire il suo viaggio sino a Verona.

Brescia 24 Marzo 97.

Carlo Arici V.[r] Presidente
Gabt.[o] Armanni Seg.[o]

---

N. 19.

Forza militare che esisteva in Brescia il giorno 18 Marzo 1797 della Ribellione ed al servizio della Piazza giusto al Dettaglio di pugno del Cap.[n] Bigoni Magg.[r] di Piazza.

*Slavoni*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comp.[a] Collō Miovilovich . . . . . . . . . | Teste | ad.[o] | 45 |
| » Serg.[te] Magg.[r] Sudarevich . . . . . . | » | » | 43 |
| » Collō Smachia . . . . . . . . . . | » | » | 25 |
| » ora Cap.[n] Damian Sudarevich . . . | » | » | 21 |
| S'aggiunge: Camerati d' Uffz.[i] e Franchi al quartier per servire all' occorenza. In complesso . . . . . . . . . . . . . . | » | » | 35 |
| | | N.° | 169 |

*Italiani*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comp.[a] Cap.[o] Bigoni . . . . . . . . . . | Teste | ad.[o] | 99 |
| » Cap.[o] Dall'Ostia . . . . . . . . . . | » | » | 77 |
| » ora Collō: Pacmor . . . . . . . . | » | » | 79 |
| » ora T. Collo Longo . . . . . . . | » | » | 79 |
| Compagnia d'Artiglieri Urbani . . . . . . . | » | » | 200 |
| Infanteria | | N.° | 703 |

*Cavalleria*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comp.[e] sei tre Dragoni e tre de Crovati, in tutte 6 sul Piede di 65 l'una, che tutte ne giorni precedenti erano statte chiamate alla Piazza sono . . . . . . . . . . . . . . | » | » | 390 |
| | | N.° | 1093 |

*NB.* Che nella descritta Forza, le Compagnie di Cavalleria sono contemplate a cavalli 65 l' una sul Decretato Piano 1796, che lo fossero o non lo fossero, ciò è problematico. Certo che richiamate in Città comparvero assai meschine, ne in quella confuzione era possibile l' Incontro, forse gli rimasti amalati, convalescenti, li Guardia Bagagli, e Stalle avrà asorbito il Maggior Numero. S.[n] Marco Pagava però il piano in buona fede, e tutto andava in Regola. L'autor Nobile e rispetabile della Lettera veramente ingenuo fu male informato riportando il

Presidio di Presidio di Brescia a Due Mille, quando in fato di poco oltrepassavano i mille.

Pure un Capo Militare di Cognizioni, esperienza, e determinato Valore poteva anco questa forza fare una bella difesa, come risolutamente s'era offerto,

---

N. 20.

Ill.mo sig.r Collò: Amico mio.

Non mi diffondo in Dettagli, poichè mi manca affatto il tempo per scrivere onde non distrarmi dalle gravissime assolute mie occupazioni. Ho inteso il tutto dal suo foglio primo corrente ch' è l' unico da me riceputo nel frattempo delle insorte ingrate vicende.

Assicuro l'amico intanto che per espresso Sabbato sera l' Eccellentiss.mo Senato ha ordinato all' Eccel.mo Rappresentante di Verona di spedire a Venezia le Milizie di Bergamo e Brescia sotto la di lei direzione.

Al di lei arrivo se la intenderemo, e mi esebisco di cuore per tutto ciò che può da me dipendere. Mi confermo con vera amicizia.

Venezia 3 Aprile 1797.

Di V. S. Ill.ma
Aff.mo Amico
LODOVICO ANGELI

---

N. 21.

La cittata Relazione Battagia data in Verona restò presso di Lui. L' informe abbozzo della medesima smarì fedelmente da scartaffaci dell' Collò: perciò non può qui essere registrata come gli altri fondamenti esistenti.

---

# MONUMENTI STORICI

PUBLICATI

# DALLA R. DEPUTAZIONE VENETA

DI STORIA PATRIA

SERIE QUARTA

## MISCELLANEA

APPENDICE AL VOL. XII.

# MISCELLANEA

PUBLICATA

# DALLA R. DEPUTAZIONE VENETA

# DI STORIA PATRIA

CONTRIBUTO QUARTO ED ULTIMO ALLA STORIA DELL'ARTE NEL FRIULI ED ALLA VITA DEI PITTORI, INTAGLIATORI, SCULTORI, ARCHITETTI ED OREFICI FRIULANI DAL XIV AL XVIII SECOLO.

---

VENEZIA
A SPESE DELLA SOCIETÀ
1894

R. DEPUTAZIONE VENETA DI STORIA PATRIA

# CONTRIBUTO QUARTO ED ULTIMO

ALLA

# STORIA DELL'ARTE NEL FRIULI

ED ALLA VITA

DEI PITTORI, INTAGLIATORI, SCULTORI, ARCHITETTI ED OREFICI FRIULANI

DAL XIV AL XVIII SECOLO

VENEZIA
A SPESE DELLA SOCIETÀ
1894

# CONTRIBUTO QUARTO ED ULTIMO

ALLA

# STORIA DELL' ARTE NEL FRIULI

ED ALLA VITA

## DEI PITTORI, INTAGLIATORI, SCULTORI, ARCHITETTI ED OREFICI FRIULANI

DAL XIV AL XVIII SECOLO

---

Con questo mio ultimo Contributo, è chiusa la serie delle mie pubblicazioni artistiche (*). Con tutto il buon volere, l' opera mia non è completa, ma spero di aver aperto la porta perchè altri possa seguirmi e rinnovare la Storia dell' Arte del Friuli.

Così da questo come dagl' altri Contributi, dovrà eccitare sorpresa, il conoscere quante poche reliquie ci restano dalle tante opere d' arte che adornavano le nostre chiese e pubblici luoghi in fatto di pitture, di intagli, scolture ed orificerie, nonchè le manumissioni e demolizioni di edifici, cose tutte avvenute dalla fine del secolo scorso ad oggi. Le imposizioni francesi del 1797 fecero sparire gran parte degli argenti artistici delle nostre chiese, conventi e confraternite e la soppressione di quelle istituzioni avvenuta nel 1810 per la quale furono ridotti ad uso profano molti edifizj del culto, compì la dispersione dei dipinti e la rovina di affreschi e di buone opere di architettura. Ad aumentare tanti malanni, contribuì la pessima conservazione degli oggetti d' arte per la trascuratezza ed ignoranza e del clero e delle fabbricerie, le quali dalle diminuite rendite, furono costrette talvolta a privarsi di cose preziose a mantenimento del culto. Per tali fatali condizioni, il presente Contributo come gli altri, più che le nostre ricchezze non può ricordare che le attuali nostre miserie. Restagli ancora uno scopo ed è

(*) Il nuovo Contributo, che è il I, fu pubblicato nel vol. V (1887) della Miscellanea della R. Deput. Veneta di Storia Patria; il II nel vol. XI (1890) ed il III nel vol. XII (1892).

che esso possa giovare gli amatori nelle ricerche per dar un nome ad opere delle quali non se ne conosce l'Autore o furono male attribuite.

Nella compilazione del mio lavoro, ebbi ajuti dei signori dott. Gustavo Bampo notajo e conservatore dell'Archivio notarile di Treviso e dall'abate cav. Valentino Baldissera archivista comunale di Gemona, ai quali rendo pubbliche grazie.

Le iniziali A, N, U, indicano l'archivio notarile di Udine, e A, N, T, quello di Treviso; un *asterisco* contrassegnerà le opere artistiche oggidì esistenti.

*Udine, 31 Maggio 1894.*

VINCENZO JOPPI.

---

# PITTORI

**Nicolò di Marcuccio**. Era figlio di uno stipettajo di Gemona.

1327. Ottobre. Dipinge assieme a Giuliano suo garzone nella nuova Chiesa della pieve di Gemona per sei denari aquilejesi al giorno.
1331. Lavora giorni 91 a dipingere gli alti e bassi rilievi in pietra della facciata della predetta chiesa per denari 8 al giorno. Leggesi ancora la iscrizione allora scolpita. *MCCCXXXI | magister Ni | colaus pintor | me fecit. hoc | opus sub Johanne | camerario qm | Petri Mirisoni.* — Dall' *Arch. della Chiesa.*
1334. 16 Agosto. - Gemona. — Pattuisce di insegnare la pittura a Biasutto di Gemona. — *not. Gio. di Biagio* A. N. U. (DOC. I.)

**Valente** q. **Valcone** di Gemona.

1328. 13 Febbrajo. - Gemona. — Fa patti per dipingere la chiesa di s. Maria di Buja. — *not. Giovanni di Beachino.* A N. U. (DOC. II).

**Federico** suo fratello.

1340. Riceve 40 denari per la miniatura di un crocifisso. — *Ib.*

**Antonio** suo figlio nel 1398 orna un' ancona nella Chiesa della Pieve di Gemona. — *Ib.*

**Nacita** di Gemona, 1359 dipinge l' altare di s. Margarita nella detta chiesa di Gemona. — *Ib.*

**Giovannutto** figlio del predetto pittore Nicolò di Marcuccio di Gemona.

1366. Indora croci per la chiesa della pieve di Gemona. — *Ib.*
1371. Dipinge l' annunciazione dietro all' altar maggior di detta chiesa e nel 1377 dipinge l' altare di S. Dorotea.
1390. Disegna una S. Maria per la campana di detta chiesa. — *Ib.*

1391. Dipinge l'arma del comune di Genova. — *Arch. Com.*
1391. 25 Ottobre. - Gemona. — Suo testamento. — (DOC. III.)

## **Francesco** di Venezia, pittore.

1332. 19 Aprile. - Aquileja. — Eseguisce due pitture per Barreta di Firenze, abit. in Aquileja. — *not. Maffeo.* (DOC. IV.)

## **Pietro** e **Zanda** di Udine.

1334. 14 febbraio. - Udine. — Restituiscono al cameraro del comune di Udine i colori avanzati nella pittura della casa del comune. — *Arch. Com. Udine.*

1360. 12 Luglio. - Udine. — Maestro Pietro suddetto, figlio del q. ser Andrea notajo di Bologna, ammalato, con suo testamento dispone di essere sepolto nella ch. maggiore di Udine e lascia la sua casa nel borgo inf. della città all' Ospitale de' battuti, salvo l'usufrutto, a sua moglie Nida. — *Arch. Ospit. Udine.*

## **Giovanni** q. **Pertoldo** di Cividale.

1336. 1 Ottobre. - Cividale. — Patti per dipingere su tavola alcuni Santi per la chiesa di S. Giovanni in Xenodochio di Cividale. — *not. Landuccio.* A N. U. (DOC. V.).

## **Giovanni** pittore e scudajo di Spilimbergo.

1344. 22 Decembre. - Spilimbergo. — Nascimpace q. Zo (sic) di Spilimbergo colloca suo nipote Lorenzo q. Giacomo q. Blavetto di Spilimbergo presso il detto maestro ad imparare l'arte del pittore e dello scudajo per due anni, pagandogli annualmente uno stajo di frumento, uno di segala, uno di miglio, una gallina con 10 uova, una spalla di porco e due carri di legna. Promette poi il giovine di custodire le cose del maestro e di approfittare degli insegnamenti. — *not. Supertino. Arch. SS. di Spilimbergo.*

## **Jacino** o **Aiacino** abit. in Cividale, figlio di Stefano Fabris di Faedis.

1345. 8 Maggio. - Aquileja. — Insegna la pittura a Pietro q. Manfredo di Piacenza, abit. in Udine. — *not. Francesco Saraceno.* A. N. U. (DOC. VI).

1348. 25 Febbrajo. - Cividale. — Rinunzia a fare una sua opera di legname e pittura all' abate di Rosazzo. — *not. Giuseppe.* A. N. U. (DOC. VII).

## **Vitale** q. **Aimo de' Cavalli** di Bologna, abit. in Udine.

1348. I confratelli della Fraternità di S. Nicolò de' Fabbri di Udine, offrono denari per la pittura della volta della loro cappella nella chiesa maggiore della città.
1349. 4 Ottobre. - Udine. —. Il detto pittore fa quitanza di ducati 65 ricevuti a pagamento dell' opera predetta. — *Arch. Ospit. Udine.*

## **Giovanni Scarpario** detto **Popossio** abit. in Udine, q. Andalò di Caneva.

1352. 23 Luglio. - Udine. — Riceve dal Comune di Udine 16 denari per la pittura delle arme del comune di Udine al disotto di quelle dell' Imperatore e del patriarca di Aquileja. *Arch. Com. Udine.*

## **Gubertino** abit. in Cividale, pittore, figlio di Giovanni di Padova, pittore; in altro documento è chiamato Gio. di Bassano.

1368. 8 Agosto. - Portogruaro. — Dichiara di essere stato pagato per la dipintura della volta maggiore della chiesa di S. Francesco di detto luogo. — *not. Andrea qu. Marcuccio.* A. N. T. (DOC. VIII).
1396. Eseguisce certe croci nella chiesa del Monastero di S. Maria in Valle di Cividale per den. 8. — *Arch. Com. Udine.*
1404. Riforma alcune figure nella chiesa di S. Gio. Battista del detto monastero per mezza marca di den. — *Ib.*
1407. 30 Novembre. - Cividale. — Maestro Gambertino pittore qu. Giovanni pittore di Padova, essendo ammalato, col suo testamento dispone di essere sepolto nella chiesa di S. Gio. Battista presso il monastero di Cividale, nel suo monumento. Lascia eredi i suoi figli Giovanni ed Antonio pupilli, morendo i quali intestati, la di lui casa sia della Fraternità de' battuti di Cividale. Tutrice sia la moglie sua Zubetta q. Nicolò di Portabrossana ed esecutori del testamento Giacomo e Domenico di lei fratelli. — *not. Giacomo Suapi.* A. N. U.

## **Giovanni** q. **Nicolò Biondo** di Attimis, abit. in Udine e Cividale ove morì nel 1395. La di lui moglie che gli premorì, fu Giovanna q. Leonardo, sarte di Cividale.

1372. 8 Gennajo. — Il vice capitano di Udine ad istanza di Fiorina vedova di Viviano monaco della chiesa maggiore di Udine cita a comparire a giustificarsi Giovanni pittore, abit. in Udine in borgo d' Aquileja, come accusato dell' omicidio del detto Viviano, sotto pena di bando, ed in caso di cattura, della decapitazione. — Non essendo comparso, il predetto Giovanni, che era fuggito a Cividale, vien proclamato incorso nelle pene indicate, il 14 gennajo. — *Arch. Com. Udine.*

1395. 9 Giugno. - Cividale. — Inventario de' beni, dipinti ed intagli lasciati dal fu pittore Giovanni q. Nicolò, già abit. in Cividale in borgo di ponte, fatto ad istanza della di lui sorella ed erede Giovanna moglie di Gubertino pittore abit. in Cividale. — *not. Antonio Porrenzoni.* A. N. U. (DOC. IX).

**Pievano di S. Agnese** in Venezia.

1382. Spesi in oro e colori per accomodare il tabernacolo della chiesa di S. Marco di Pordenone duc. sei (dati al detto). Schede Joppi.

**Nicolò de Becariis** di Gemona, figlio di Giacomo. Era nel nel 1369 consigliere del comune.

1382 o i primi del 1383, morte in Gemona del pittore Nicolò q. Giacomo. Era marito di Uliana dalla quale ebbe Gabriele, Gasparino, marangone e pre Giacomo notajo, vivente nel 1420. Dipinse per il Duomo di Gemona un S. Nicolò nel 1371 e nel 1373 una tavola all'altare di S. Giacomo, e nel 1381 il S. Sepolcro. — *Arch. Com. di Gem.*

# Famiglia Pittorio o del Pittore di Udine.

**Leonardo** fu **Nicola** di Cagli (Romagna). Aveva casa e bottega in Udine nel borgo di Cividale. Esulò da Cagli circa l' anno 1370 per un omicidio e venne in Friuli a S. Daniele e di là si stabilì in Udine nel 1384. Morì circa l' anno 1403.

1386. 7 Maggio. - Udine. — Il cameraro della Fraternità di S, Nicolò de' fabbri spende soldi 12 per una corba di calcina per farne malta da applicarsi al muro della casa legata alla detta Fraternità da Odorico di Savorgnano, in Rauscedo; e una marca e mezza di soldi dati al detto Leonardo per dipingere un S. Nicolò sopra lo stesso muro (2 giugno); spesi in 77 fogli di oro per il detto Santo, in ragione di 18 soldi al foglio. Al 18 Luglio si spesero soldi 16 pro *vernicando* l' ancona sull' altare di S. Nicolò. — *Arch. Ospit. Udine.*

1388. Dipinge 14 arme del comune di Gemona, nella loggia ed alle porte per soldi 24 l' una e 24 pasti per esso e per il figlio. — *Arch. Com.*

1391. 29 Marzo. - Udine. — Il maresciallo patriarcale Nicolò Tunchel accorda un salvacondotto col quale possa ritornare in Udine ad abitarvi e così stare nel patriarcato di Aquileja a m.° Leonardo pittore di Udine, condannato per l' uccisione di Cattaruzza di lui moglie. — *Arch. Com. Udine.*

1392. Dipinge un gonfalone per la chiesa di S. Michele di Gemona per 11 lire. — *Arch. Com. Gemona.*

1392. 22 Settembre. - Udine. — Dona a titolo di morgengabio a sua moglie Elena figlia di Domenico Schiavuccio di Udine, 50 lire di piccoli. — *not. Quarino.* A. N. U.

**Giovanni Pietro** di Gemona, pittore 1401.

Su un quadretto rappresentante la B. Vergine in atto di adorare il bambino, tra i santi Simeone e Giuseppe, leggesi: 1401. *Opera di zoan Piero de Gemona.* — *Da elenco de' quadri dell' Ab. Nalesso di Padova 1814.*

**Antonio** figlio del predetto Leonardo. Nato nel 1366 circa, detto Antonio pittore di Sottopiazza. *Arch. Com. Udine.*

1410. 29 Aprile. Contratto dei pittori Antonio q. Leonardo e Nicolò di Venezia, di dipingere la volta della chiesa di S. Maria di Tricesimo per 34 marche di soldi. — *not. Leonardo Suapo.* DOC. X).

1411. 6 Luglio. - Udine. — Avendo i pittori Antonio q. Leonardo e Nicolò qu. Domenico di Venezia ornato e dipinto l'altare e cappella dell'ospitale di S Maria de' Battuti di Udine e non potendo aggiustarsi colla Fraternita committente per il prezzo, il Comune di Udine e l'Ospitale eleggevano sei arbitri, tra i quali il pittore Antonio Baietto, i quali composero le differenze ed aggiudicarono agli artisti che avevano eseguita quell'opera (*qui fecerunt pulchrum laborerium*, come dice la deliberazione del Consiglio) e dipinsero tre figure sulla facciata esterna dell'ospitale in faccia alla chiesa di S. Francesco, ducati 125 d'oro e 10 staja di frumento. — *not. Antonio a Fabris.* A. N. U.

1413. 13 Novembre. — Il comune di Udine gli concede licenza di ripatriare, essendo fuggito dalla città per timore di alcuni suoi nemici. — *Arch. Com. Udine.*

1422. 7 Maggio. — Dipinge un San Marco sotto la loggia del comune di S. Daniele. *Arch. Com. S. Daniele.*

1443. 21 Agosto. - Udine. — Testamento del detto pittore Antonio essendo infermo, col quale ordina di esser sepolto nel Duomo coi suoi maggiori ed eredi la moglie ed i due figli in parti eguali a che i suoi eredi non debbano vendere o donare i dissegni della sua arte e gli strumenti ad essa spettanti, ma tenerli in casa. — *not. Gio. a Varis.* A. N. U. (DOC. XI).

**Pietro** pittore, fratello del detto Antonio.

1411. 31 Decembre. — Dati (al d.°) dal Cameraro del comune di Udine soldi 42 — per le penture di sei arme del Comune e tre del regname d'Ongaria a lo palio de lo nostro Signor Re (Sigismondo) in due volte. — *Arch. Com. Udine.*

**Nicolò** di Venezia. V. Antonio di Leonardo.

**Clemente** di Gorizia, abit. in Gemona 1397-1402. Aveva in moglie donna Leonarda, figlia di Filippo Baroni di Camuzacco, sposata nel 1399.

1398. Dipinge per la chiesa maggiore di Gemona la scena dell'Epifania (*iocus epiphanie*).
1405. Dipinge il drappo per coprire gli organi in detta chiesa.
1442. Eseguisce alcune figure sul vetro, assieme a Pietro pittore, q. Leonardo di Udine.

**Giovanni** pittore di Udine, figlio di Tuzulino fabbricatore di scudi, abit. in Udine q. Minuccio di Siena. Abitava in mercatovecchio; aveva in moglie Adaletta.

1409. 3 Giugno. - Udine. — Chiede al comune di fare una bottega per l'arte sua presso la propria casa. — *Arch. Com. Udine*
1410. 10 Marzo. — Nel consiglio del comune è chiamato *un buon vicino* e si ricorda la pittura da lui fatta da certi tavolacci pei comuni di Cividale e di S. Daniele. — *Ib.*
1420. 31 Ottobre. — Riceve soldi 29 per aver dipinte nove arme nella casa del Consiglio cioè della chiesa di Aquileja, di S. Marco e di Tristano di Savorgnano. — *Ib.*

**Antonio Baietto,** così detto perchè figlio di Tomasino di Udine, q. Baietto di Minuccio da Siena. L'avo di Antonio Baietto, era stabilito in Udine fino dal 1377 ove esercitava l'arte del coltellinajo. Il di lui figlio Tomasino era di professione armajuolo e fabbricatore di scudi e di polvere da fuoco, nonchè fonditore di bombarde pel Comune di Udine nella guerra interna del Friuli del 1381 al 1387.

Antonio nacque in Udine nel 1386 da Maddalena Andreotta e vi morì il 27 novembre 1452. Abitava in borgo S. Cristoforo.

Circa l'anno 1410 dipinse col pittore Domenico detto lu Domine di Udine nella chiesa di S. Giovanni di Marano e poi collo stesso nella chiesa di S. Francesco di (probabilmente) Marano, ove rimasero qualche tempo. Poi passò a Tolmezzo e ritornò in Udine dopo il 1420, non osando per certe parole da lui dette presentarsi in quella città, se non dopo che venne sotto la Signoria di Venezia. Nel 1422 andò col detto Domenico a Trieste, ove dipinsero la cappella grande della chiesa di S. Giusto. (Doc. XII.)

1412. 16 novembre. — Il consiglio del comune di Udine gli commette la pittura delle armi dell'imperatore, del patriarca d'Aquilea e del comune, sulle porte della città. — *Arch. Com. Udine.* (DOC. XIII).
1420. 8 Luglio. - Udine. — Il detto comune gli commette di dipingere un San Marco (cioè il leone) sulla facciata della casa del consiglio e quattro arme sulla cancelleria e si spende una marca di soldi e 40 soldi. — Spesi in calcina, sabbia e manodopera soldi 18, per oncie 4 di oro (foglie di oro) a 24 soldi l'oncia e per l'armatura soldi 20. — *Ib.*
1421. 24 Aprile. — Dati al detto Antonio soldi 40 per fare alcune arme per le corse de' cavalli, cioè per 30 fogli di argento soldi 15 e tela soldi 8. — *Arch. Com. Udine.*
1421. 15 Maggio. — Spese per la pittura delle figure di S. Maria e di S. Marco e di due armi da farsi sotto la loggia grande del comune di Udine dai pittori Antonio di Leonardo e di Antonio Baietto; in azzurro e oro comperati a Venezia due ducati d'oro; per calcina, sab-

bia, condotta dell'acqua e manodopera soldi 22; per tre oncie d'azzurro soldi 36; per tre oncie di verde azzurro soldi 30; per 4 fogli d'oro soldi sei; per 4 stagnole soldi 8 ed ai pittori 5 marche di soldi e soldi 52. — *Ib.*

1428. 3 Marzo. - Udine. — Compromesso in tre arbitri per definire le differenze insorte tra Antonio Baietto e il pittore Marco q. Daniele di Venezia per società tra essi di esercitare insieme l'arte della pittura. — *not. Ant. a Fabris.* A. N. U.

1428. 7 Marzo. - Udine. — Sentenza di arbitri che obbliga M.[a] Antonio Baietti a dipingere la cappella di Antonio Panciera, Cardinale detto di Aquileja, coll'aiuto del solo suo figlio Nicolò. (DOC. XIV).

1430. 19. Maggio. — Il comune di Udine dà duc. tre al d. Antonio, che dipinse le armi del Luogotenente Marco Dandolo sulla porta di Poscolle e farà quelle sulle porte di Cividale e di Aquileja. — *Arch. Com. Udine.*

1445 circa. Fa una pittura in società con Giorgio intagliatore tedesco per la Frat. de' Battuti di Udine. — Vedi Giorgio.

1450. Dipinge per la chiesa maggiore di Gemona un Confalone per ducati 100. — *Arch. di detta Chiesa.*

1452. 25 Novembre. - Udine. — Essendo a letto per malattia, fa testamenlo lasciando erede i di lui nipoti Giacomo e Agnese, nati da Elena sorella del testatore, moglie di Gio. Pietro q. Nicolò barbiere di Udine.

**Domenico** detto **lu Domine,** pittore di Udine, nacque da Giovanni fabbro, che abitava in borgo Poscolle ed era di agiata condizione. Durante le guerre del Friuli, cioè dal 1411 al 1420, soggiornò a Marano, essendo fuggito da Udine ove era in pericolo essendo fautore de' Veneziani nemici degli Udinesi. A Marano conobbe certa Nicolussia moglie di certo Simone di Monfalcone, marinajo, dalla quale ebbe parecchi figli e che sposò nel 1420. Domenico moriva circa l'anno 1447.

1410. Dipinge con Antonio Baietto nella chiesa di S. Giovanni di Marano e in quella di S. Francesco di.... (forse di Marano). — V. Doc. XII.

1413. Da Fagagna ove forse dipingeva, è chiamato a Gemona per dipingere la cappella di S. Giovanni nella chiesa maggiore. — *Arch. di detta Chiesa.*

1419-1420. Dipinge nella Sacristia della detta Chiesa. — *Ib.*

1421. Dipinge in Marano un S. Marco ed alcuni stemmi. — *Doc. cit.*

1422. Dipinge in Marano un Giudizio. — *Ib.*

*Nel 1421 secondo le cronache del Mainati (vol. II. 212); nel 1422 o 1423 secondo il doc. citato; nel 1427 giusta l'iscrizione nei restauri del 1850 scomparsa, furono da Domenico in società col pittore Udinese Antonio Baietto eseguiti gli affreschi rappresentanti le gesta di S. Giusto martire, nella cappella maggiore della chiesa vescovile di Trieste. Probabilmente anche le figure del vecchio e nuovo Testamento ivi dipinte, erano opera di questi due artisti. L'iscrizione era questa: *Millesim. quadringentesimo vig. septimo. Ind. III factum est*

*hoc opus — Dominicus Domine et — Antonius Bacti de Utine pinxerunt.* (Nota che l'indizione dovrebbe esser la quinta).

1444. Domenico dipinge la Giustizia, S. Marco e S. Daniele sotto la loggia del comune di S. Daniele. — *Arch. Com. di S Dan.*

## **Noto** o Nato pittore, figlio del pittore Domenico lu Domine.

1447. 28 Aprile. - Udine. — Promette dipingere una cappella nella chiesa di S. Nicolò di Udine. — *not. Gio. Bat. a Merulis.* (DOC. XV).

1465. 11 Maggio. - Udine. — Noto, per aver dipinto per Giovanni q. ser Leonardo Porcario di Udine e la di lui moglie Maria per opere di cuoca al detto Giovanni, dichiarano di essere stati pagati per i servigi prestati. — *not. Francesco a Fabris.* A N. U.

ANTONIO di Basagliapenta
|
GIOVANNI, fabbro di Udine
mar. in Elena q. Domenico
|
Maestro DOMENICO detto LU DOMINE ed anche di Donna Leonarda
moriva circa il 1447
m. in Nicolusia di Leonardo Giglardo di Marano
|
NOTO, pittore 1465
m. Maria

## **Nicolò** di San Daniele.

1415. 7 Ottobre. - S. Daniele. — Promette dipingere 1000 cantinelle (cioè assicelle) per soldi 75 al cento. — *not. Bernardo di Brazzà.* A. N. U.

1419. Settembre. - Ib. — Dipinge il soffitto *(pectines)* della nuova loggia del comune. — *Arch. Com. S. Daniele.*

1422. Settembre. - Ib. — Dipinge nella detta loggia *(pectines, curninos et babuinos).* — *Ib.*

## **Giacomo** di Cividale pittore.

1462. 25 Agosto. - Udine. — Dipinge pel comune di Udine certe lancie e bastoni nell'occasione della venuta in Udine di Sigismondo re d'Ungheria, per una marca e 35 soldi. — *Arch. Com. Udine.*

## **Marco** pittore abit. in Udine q. Daniele di Venezia.

1430. 25 Agosto. - Udine. — Il detto Marco conviene con maestro Antonello pittore abitante in Udine figlio del q. Francesco di Napoli, di far società fra loro per un anno, a patto che Marco faccia le spese di onorevole vitto a metà e sieno pure a metà le spese di colori, che se in un anno guadagneranno dipingendo 100 ducati, ne abbia 60 Marco e 40 il suo socio e in tale proporzione si dovranno dividere i guadagni anche minori; che Antonello debba depositare i denari presso idonea persona, nè possa levarli senza licenza del socio e così pure debba pagare metà dell'affitto della casa. (DOC. XVI).

1434. 4 Aprile. - Udine. — Il detto contratto, di mutuo assenso fu annullato. — *not. Antonio a Fabris.* A. N. U.

1432. 11 Dicembre. - Udine in borgo di Gemona in casa di m. Marco pittore. — Donna Fiore vedova di Michele di Muruzzis (presso Aquileja), abit. in Udine, consegna il figlio suo Giovanni al detto Marco, perchè l'istruisca nell'arte pittorica per anni tre, alla condizione che la madre nel detto tempo non possa levarlo senza pagargli i danni e nel caso di fuga,

debba riconsegnarlo. Marco promette dargli il vitto e vestito ed istruirlo nell'arte. — *not. Ant. a Fabris.* A. N. U.

1436. 4 Settembre. - Udine. — Testamento col quale il detto Marco ammalato, ordina di esser sepolto a S. Pietro martire nel chiostro, presso un di lui figlio. Lascia ducati 10 alla propria madre Margarita ed erede la moglie sua Regina. Lascia i suoi disegni esistenti in una cassetta, a Giorgio suo familiare a patto compisca l'immagine di S. Marco da esso testatore incominciata (*item legavit Georgio suo familiari omnia designamenta sua existentia in quadam sua capsula, cum hoc quod debeat complere unam imaginem seu figuram S. Marci que est in domo incepta.* — *not. ut supra.* (DOC. XVII).

1443. 17 Novembre. - Udine. — Il comune ordina ad alcuni pittori della città, di esaminare le pitture fatte dal detto Marco alle volte del Duomo e di ordinare come debba proseguirsi quell'opera. — *Arch. Com.*

## **Antonio** di Bologna pittore, abitante in Pordenone.

1439. 7 Aprile. - Griz. — Promette dipingere un picciolo altare fuori della cortina o cinta della villa di Griz (Pordenone). — *not. Giovannussio di Pordenone.* A. N. U. (DOC. XVIII).

## **Ermanno Martinuzzi** di Venzone, pittore.

1440. 19 Luglio. - Venzone. — Inventario delle cose lasciate dalla fu Maria di lui moglie: *unam tabulam depingendi; unum cofanum depictum per ipsum ser Hermannum; unam petram formandi rosas et flores aureos a cofanis.* — Probabilmente quella pietra era uno stampo per segnare sui coffani i fiori dorati. — *not. Nicolò Paculini* Bibl. Civ. Udine.

## **Andrea** da Treviso, pittore.

1440. 31 Luglio. - Pordenone. — Patti per dipingere un ancona colla B. Vergine, i SS. Pietro e Lorenzo e sopra l'Annunciata e il crocefisso con la Madonna e S. Gio. evangelista, per la chiesa di S. Lorenzo di Rorai grande. — *not. Giovanussio.* A. N. U. (DOC. XIX).

## **Stefano** di Settecastelli (cioè della Transilvania) pittore, intagliatore, indoratore e vetraio, abitante in Udine. Era figlio di Mattia.

1448. Orna con colori ed oro certe parti degli stalli del coro della chiesa di S. Maria della pieve di Gemona, che erano stati scolpiti allora da M.° Pietro da Ferrara. — *Arch. della Chiesa suddetta.*

1455. 8 Decembre. - Udine. — I Deputati del comune di Udine pattuiscono che il detto Stefano *pictor et vetrarius* faccia le vetriate a tre finestre della sala detta il camino del palazzo municipale, con piombo e stagno e vetri doppi e con S. Marco, l'arma del Luogotenente e della città, dandogli i vetri colorati e 9 lire di soldi. — *Arch. Com. Udine.*

1461. 20 Aprile. - Udine. — La Frat. de' pellicciai nella chiesa di S. Giacomo di Udine lo incarica di fare un'ancona con figure in rilievo cioè nel mezzo S. Giacomo con tre apostoli per lato e sopra in mezza figura la B. Vergine col bambino e tre mezze figure per lato; abbia tra le dette figure, le colonette pari a quelle dell'altar maggiore del Duomo di Udine, con i suoi ornati di fogliame ed i profeti e l'Annunciata. Tutte le figure siano di color incarnato alla faccia ed alle mani ed il rimanente sia d'oro ed i campi di azzurro. L'oro sia di 90 fogli al ducato; le portelle sieno dipinte con gli altri sei apostoli e coll'Annunciazione. L'opera sia finita alla pasqua ventura per duc. 70. — *not. Ant. a Fabris.* A. N. U.

1465. 8 Giugno. — Il detto Stefano assieme al collega Leonardo Tanner, scolpisce e dipinge alcuni Santi per la chiesa di S. Francesco di Premariacco. (DOC. XXIII).

**Giorgio** intagliatore e pittore abitante in Udine figlio di Odorico di Perschon, detto anche di Salisburgo. Era in Udine nel 1446 e vi abitava nel borgo S. Cristoforo. Aveva in moglie donna Serafina, da cui ebbe il figlio Adamo, intagliatore in Udine (V. Intagliatori). Giorgio morì in Udine il 6 ottobre 1458.

1450. 29 Settembre. - Udine. — Andando a Roma per il giubileo, con suo testamento, lascia alla Frat. de' Battuti di Udine la sua parte dell' utile dell' opera da esso fatta in unione di Antonio di Tomasino pittore per la suddetta. Lascia alla chiesa dei SS. Gervasio e Protasio di Nimis ducati due dei 15 che deve avere da essa per un lavoro eseguito; dispone di legati a favore de' suoi cognati fratelli di Serafina sua moglie che lascia erede di tutto assieme ai figli delle di lui sorelle e duc. 5 ad Agnese nipote del sopradetto Antonio. — *not. Candido fu Bertrando.* A. N. U.

1457. 8 Febbraio. - Udine. — Promette dorare e dipingere un ancona della chiesa de' SS. Gervasio e Protasio di Nimis ad esempio dell' ancona di S. Maria del castello di Udine, per 100 duc. d' oro, a patti che l' ancona stia chiusa sempre meno le feste e muniscansi di vetri tre finestre della chiesa. — *not. Gio. Ant. a Merulis.* A. N. U. (DOC. XX).

## Aggiunta al Contrib. I., 81 ed alle correzioni alla fine dello stesso.

**Nicolò** pittore, figlio di Enrico q. Giovanni Schiavo di Cassaso nel canale d' Incarojo in Carnia. Nacque probabilmente in Venzone, ove erasi trasferito il padre suo e morì nei primi mesi del 1457 in Udine ove passò gli ultimi anni della sua vita. Lasciò una figlia sola, Viola, che nel 1454 sposavasi a Cristoforo Micossi di Venzone. Aveva casa e beni in Venzone. Sua madre aveva nome Caterina.

1453. Dipinge la camera della stufa nella casa del comune di San Daniele.

1455. 17 Febbrajo. - Udine. — Promette dipingere una cappella nella chiesa di S. Giorgio di Pagnacco. — *not. Gio. Ant. a Merulis.* A. N. U. (DOC. XXI).

**Giovanni** pittore figlio di m.° Simone detto Francione o di Francia ed anche di Fanna e di Spilimbergo, luogo ove abitava suo padre. Questo pittore nel 1449 abitava in S. Daniele, nel 1456 a Pordenone, dal 1462 al 1467 in Udine ove moriva ai primi dell'anno.

1452. 12 Aprile. - Pordenone. — Patti dotali del pittore Giovanni di Simone barbiere q. Gio. di Spilimbergo con Antonia di M.° Vito calzolajo di Pordenone q. Zanussio, colla dote di una casa in Pordenone e vesti di lana e di lino. — *not. Andrea Lauta.* A. N. U.

1452. 4 Ottobre. - Ivi. — Dona alla sposa lire 25 per morgengabio. — *Ib.*

1454. Aprile. — Dipinge la Giustizia, sotto la loggia del comune di S. Daniele per lire 11 e soldi 18. — *Arch. Com. del luogo.*

1456. 22 Agosto. - Sant' Avvocato nella chiesa (S. Foca). — I camerari della detta chiesa vendono una casa per pagare le pitture e l' ancona che stavansi eseguendo. — *not. Giovanni q. Giuliano.* A. N. U.

1457. 23 Aprile. - Pordenone. — Patti per dipingere il coro della chiesa di S. Avvocato. — *not. Daniele Lauta.* A. N. U. (DOC. XXII).

1461. Dipinge assieme al pittore Sebastiano di Padova, la spera dell' orologio pubblico in S. Daniele, per lire 23 comprese lire sei spese in colore azzurro. — *Arch. Com.*

1462. 17 Febbrajo. - Udine. — Insegna la pittura a Domenico Mioni di Tolmezzo. — Vedi Contrib. I, 3.

1463. Il comune di S. Daniele per la pittura di 11 lancie e tre targoni gli dà lire 13. — *Arch. citato.*

1466. 23 Giugno. - Udine. — Promette di eseguire per duc. 4 un' ancona ad uno di Vivaro. — *not. Gio. a Varis.* A. N. U. (DOC. XXIII).

1466. 23 Giugno. - Udine. — Promette di fare e dipingere due ancone per la chiesa di Vivaro, una delle quali uguale a quella dell' altar maggiore della chiesa di S. Maria Maddalena di Udine. — *not. Gio. a Varis.* A. N. U. (DOC. XXIV).

1468. 3 Aprile. - Udine. — Oggetti appartenenti al detto Giovanni già defunto, venduti al pubblico incanto e prezzi ricavati: unum quadrellum M.° Dominico pictori; tres cartas depictas soldos V: aliam cartam depictam lazeratam sol. j: item certas cartas depictas m.° Bartholomeo intaglatori sol. V; item certas cartas depictas sol. 2; item duas cartas designatas m.° Ambrogio aurifici sol. 2; unam capsiluttam m.° Dominico pictori; unum confanonum de carta designatum m.° Jurio aurifici sol. 4; unum S. Nicolaum intaglatum et depictum Jo. Antonio speciario sol. 28; aliam capsilutam cum certis schatolis m.° Francisco pictori et unam imaginem depictam D. N. Jesu Christi Dominico pictori. — *not. Candido q. Beltrame.* A. N. U.

**Sebastiano,** pittore, abitante in Udine, figlio di m.° Leonardo, guainajo, di Padova. Visse in Udine dal 1455 al 1465.

1451. 20 Maggio. — Entra nella Fraglia de' Pittori di Padova. — *Arch. Veneto,* VIII, *parte* I.

1455. 12 Febbraio. - Udine. — Sposa Francesca q. Michele detto Sbitaneli venditore di cuojo in Udine. — *not. Melchiorre della Siega.* A. N. U.

1455. 4 Decembre. - Udine. — È in lite colla chiesa di S. Giacomo di Orgnano per la pittura dell' ancona intagliata da m.° Domenico Mioni. — *not. Ant. a Fabris.* A. N. U.

**Giovanni** pittore di donna Benvenuta di Udine 1464-1484.

1464. 20 Ottobre. - Udine. — Si confessa caeditore di duc. 10 per un confalone da lui dipinto per la Frat. de' Battuti di Tricesimo. — *not. a Fabris.* A. N. U.

1464. Dipinge il vessillo della chiesa di S. Michele in S. Daniele per duc. sei. — *Arch. della Chiesa.*

**Leonardo Thanna** o di Thaner o Thoner, tedesco. Nel 1465 abitava in Udine e dal 1482 al 1500 circa in cui moriva, in Cividale. Lasciò un figlio **Gio. Paolo** pittore che nel 1501 viveva in Cividale.

1465. 11 Giugno. — Stefano pittore (di Sette-castelli) e Leonardo suddetto promettono alla Frat. de' Battuti di Premariacco, di fare una Madonna col bambino, in legno e dorarla e dipingerla, ed un armadio con sopra internamente alle portelle, S. Giusto e S. Silvestro e fuori l' annunciazione, dipinti a colori. — *not. Pietro di Udine.* A. N. U. (DOC. XXV).

1482. 24 Luglio. - Udine. — Il detto Leonardo chiede al Pievano di Gemona il pagamento di una Madonna da esso scolpita in legno per di lui commissione. — *Arch. Patr.*

*1487. 10 Febbrajo. - S. Daniele. — Si dichiara saldato della pala da lui incisa in legno e dipinta per l'altar maggiore della chiesa di S. Maria di Fratta in S. Daniele con duc. 22 d'oro. — *not. Nicolò Pittiano*. A. N. U. (DOC. XXVI).

Esiste ancora e conservasi presso il Monte di Pietà del luogo. Porta l'iscrizione: *1488 hoc opus pigit* (sic) *Leonardus Thanna fecit*.

1498. 11 Luglio. - S. Daniele. — La curia patriarcale minaccia la scomunica al cameraro della chiesa di S. Pietro di Tarcento, se non paga duc. 248 per l'ancona da lui eseguita, secondo la stima fatta dal pittore Antonio di Venzone. *Arch. Patr.*

**Andrea,** pittore, detto **Bellunello,** perchè nato in Belluno da m.° Bertolotto che abitava nel sito detto il Campedello. Nacque verso l'anno 1430. Nulla si sa dove apprendesse l'arte sua, ma è certo che già l'esercitava allorquando nel 1455 venne a stabilire la sua dimora in San Vito al Tagliamento, ove rimase fino alla sua morte avvenuta l'anno 1491. Volle esser sepolto presso la porta maggiore della chiesa di S. Vito, accanto ai figli suoi premorti.

Secondo il Lanzi (St. della pittura in Italia III, 29) le opere così sulla tela come a fresco del Bellunello dimostrano in lui del merito nella grandezza e compartimento delle figure, ma nè beltà di forme si trova, nè di colore. È di molto maggior pregio la tavola nella chiesa di S. Floreano in Forni di sopra, della quale più sotto si parla.

1468. 26 Aprile - Udine. — Promette di dipingere e dorare una pala od ancona per la chiesa di Flumignano, intagliata da altro artista; il prezzo è di duc. 21 compresi i colori e l'oro. — *not. Raffaello de' Torellis*. A, N. U. (DOC. XXVII).

1470. 13 Febbrajo. - Udine. — Nella convocazione o consiglio minore della città si delibera convenire con Andrea da Pordenone (sic) che dipinse l'armadio degli organi e le portelle di questi pel Duomo di Udine ed a ciò sono eletti due nobili cittadini. — *Arch. Com.*

*1476. In quest'anno dipinge per la sala del consiglio di Udine, un gran quadro in tela, della Crocifissione ed ai piedi la B. Vergine ed i SS. apostoli Giovanni e Pietro e S. Girolamo e S. Pietro che offre il pastorale a S. Ermacora, colla scritta: *opera de Andrea Belunelo de San Vido* — MCCCCLXXVI — *Maniago. Storia delle Belle Arti Friulane* pag. 168.

*1480. Nella chiesa di S. Floreano in Forni di Sopra, antica parrocchiale, esiste una Tavola in otto scompartimenti verticali di cui i due laterali sono divisi in tre campi, alta m. 1.67 e larga 1.36. Sono nei detti scomparti rappresentate l'annunciazione, cioè l'angelo e la B. Vergine, la risurrezione, S. Antonio abate, S. Nicolò, S. Osvaldo, S. Ulfrido, S. Margherita ed altre vergini, S. Dorotea e S. Barbara e nel mezzo S. Floriano. Porta la scritta: *Opera di Andrea* | *Belunelo de* | *San Vido* | MCCCCLXXX. — È chiusa da elegante cornice e divisa da colonnine spirali dorate sullo stile dell'epoca; è di buona conservazione.

1484. 7 Gennaio. - Udine. — Il vicario patriarcale fa intimare al detto pittore Andrea di S. Vito, di portarsi in Aquileja a fare i conti delle due ancone da lui promesse per due cappelle del Duomo di Aquileja, per le quali aveva ricevuti degli acconti. — *Arch. Patr.*

1488. — Tavola nella chiesa dell'Annunciata in S. Vito: la Madonna in trono che ha nella destra un libro e colla sinistra sostiene il bambino, ritto sopra un guanciale, in atto di benedire colla destra e sostiene il mondo colla sinistra ed al basso un prelato inginocchiato. Sulla base del trono è scritto: *Opera de Andrea Belunello de San Vido*. MCCCCLXXXVIII. Ai lati, stanno due altre tavole una con S. Pietro e l'altra con S. Paolo.

*1490. — Nella chiesa parrocchiale di Savorgnano, presso S. Vito, a destra di chi entra vedesi un affresco con figure quasi al naturale. È la Madonna seduta su un seggiolone in atto di allattare il bambino, da un lato sta una donna con un libro in mano e guardando il bambino coll'iscrizione: *Questa nostra Dona Tomas de Bertin per un avodo per una sua fiola la quale è qui depenta. Opera de Andrea Belunelo de San Vido.* MCCCCLXXXX.

1492. 30 Giugno - S. Vito — Suo testamento fatto essendo ammalato. Ordina la sua sepoltura nel cimitero della chiesa di S. Vito e lascia la dote di 300 lire alla figlia Maria e a Gerolama moglie di Giorgio altrettante ed erede il di lui figlio Giulio e gli usufrutti alla moglie sua Paolina. — *not. Nicolò di Villalta.* A. N. T. (Doc. XXVIII).

Sono attribuite al Bellunello le seguenti opere, dipinte col suo stile e maniera:

Sulla muraglia al di sopra della porta del vecchio Ospitale di S. Vito esistono gli avanzi di un affresco colla Madonna e sotto al suo manto i confratelli Battuti; due affreschi nella chiesa di Gleris; altro in Prodolone nella chiesa delle Grazie ed uno sulla facciata della chiesa parrocchiale di Bagnara. — Venivagli attribuito nel secolo passato, una pittura che più non esiste ed era allora del Duomo di Pordenone. Quella tavola rappresentava il poeta Vicentino, *Quinzio Vegenzio Emiliano Cimbriaco*, maestro di scuola in Pordenone l'anno 1490. Era di bello aspetto, con lunghi capelli e cappello alto a cono con brevissima ala. — Bibl. Marciana. *Cod. lat. XIV 47.*

# Scolari del pittore Andrea Bellunello.

**Giorgio,** pittore, abitante in S. Vito (1492-1506), figlio di Antonio del Beccaio, di Belluno. Fino dal 1492 aveva sposata Gerolama figlia del suo maestro. Di lui non si conosce opera alcuna, e dopo il 1506 tace ogni memoria sua.

1504. 5 Marzo — Viene ascritto alla Fraternita di S. Nicolò in S. Vito al Tagliamento. A. N. U.

**Giorgio,** pittore, figlio di Francesco o Cecco, calzolajo di Pordenone, nato verso l'anno 1465.

1481. 15 Giugno - S. Vito — Dichiara che essendo garzone (*famulus*) del pittore Bellunello, si era appropriato un mantello del nob. Giacomo di Sbrojavacca e che nel caso non potesse restituirlo, era pronto a pagarne il prezzo. — *not. Vittore Buletto.* A. N. T.

1495. 25 Marzo - Ib. — Sposa Maria q. Antonio Zuso di S. Vito, presente il pittore Giorgio di Belluno, il quale promette darle in dote lire 500. Nello stesso atto questi due pittori stipulano la comunione di beni fra loro. — *not. G. B. Villalta.* A. N. T.

1493. 24 Aprile - Ib. — I camerari della chiesa di S. Bartolomeo di Gorizizza, si obbligano pagargli 14 ducati, qual prezzo della fattura di un'ancona già eseguita. Promette ripararla a sue spese dai guasti che potesse subire. — *Ibid.*

1395. 23 Aprile. - Ib. — Si accorda coi camerari della chiesa di S. Andrea di Castions di (Zoppola) di eseguire un'ancona con le immagini di S. Maria e dei SS. Sebastiano e Rocco, che il pittore Andrea di S. Vito non aveva fatta per l'avvenuta sua morte e della quale questi aveva per caparra ricevuti alcuni denari. — *Id. Ibid.*

---

**Battista** pittore di Tolmezzo, abitante in Udine, figlio di Domenico del Dus. Abitava in Udine fino dal 1461 in contrada di S. Francesco.

1478. Aprile. — Il cameraro di S. Maria del castello di Udine: *dà a m. Batista depentor per depentura del santo Marco in suso l'anchona, ducato uno d'oro; il 28 marzo lire 9 soldi 6 et il 16 zugno per compimento del pagamento lire 1 e soldi 11.* — Il detto altare stava nella ora demolita chiesa di S. Rocco, fondata nel 1478, che era situata presso a quella di S. Maria. — *Arch. di detta chiesa.*

**Giovanni Antonio** q. **Rainaldo di Viviano** di Spilimbergo. Fu insieme pittore ed orefice ed egli ed i suoi figli si chiamarono dall' avo de Vivianis. Cominciò la sua carriera nella pittura e orificeria in S. Daniele e verso il 1500 si trasportò in Udine ove morì nel 1509. Ebbe in moglie Elisabetta di Ambrogio q. Jorio orefice in Udine.

1480. Maggio — La chiesa di S. Daniele dà ducati 5 a Gio. Antonio Orefice abitante in S. Daniele, e ad un suo compagno per mercede di dipingere la B. Vergine nella chiesa di quella Terra. — *Arch. Com.*

1491. 18 Maggio. - S. Daniele — Contratto tra il detto Gio. Ant. e Martino (poi detto Pellegrino) pittore, di dipingere il coro della chiesa di S. Maria di Villanova (presso S. Daniele). (V. Contrib. II. pag. 28, ove sta il Doc.).

1499. — Il comune di S. Daniele dà al detto Gio. Ant. lire 4 per aver fatto un sigillo. — *Arch. Com.*

1500. 28 Novembre — Il comune di Udine gli accorda un ducato per il modello o disegno da lui fatto della Terra di Udine nell'aprile decorso. — *Arch. Com.*

8508. 7 Agosto - Udine Nella Casa abitata dal testatore in Chialiarecis — Testamento del suddetto Gio. Ant. de Vivianis di Spilimbergo q. ser Rainaldo, abitante in Udine, orefice, col quale dispone di essere sepolto nella chiesa maggiore di Udine in un sacco e non in cassa. Ordina che sia data conveniente dote alle figlie ed eredi i figli suoi Eustachio e Rainaldo. — *not. Ant. Belloni.* A. N. U.

**Marino,** pittore, abitante in Treviso, figlio di m.° Pietro, tessitore della Carnia.

1481. 12 Giugno - Spilimbergo — Procura del detto pittore come marito di Maria q. Antonio Driuzza di Barbeano per avere la dote di 40 lire dai suoi cognati. *not. Eugenio Tacito* A. N. U.

**Battista,** pittore di Brisca (Brischis in Friuli o Brische nel Trivigiano ?).

1484. 18 Agosto - Nimis — Promette di dipingere la volta del coro della chiesa di S. Stefano di Nimis — *not. Paolo Mignea.* A. N. U. (Doc. XXIX).

1486. 28 gennaio - Udine — Richiede al tribunale ecclesiastico il pagamento di pittura da lui fatta nella chiesa da lis Chiasis (villa delle Case presso Manzano). — *Arch. Patr.*

**Giovanni Pietro** detto **Janzilino,** pittore di Udine, figlio di m.° Nicolò, barbiere di Udine. Morì nel 1505. Abitava in borgo S. Cristoforo.

1484. - Marzo — Il comune di S. Daniele dà duc. 6 e lire 3 al suddetto, per una bandiera. — *Arch. Com.*.

1483. 22 Maggio. - Udine nella cappella della Trinità nel Duomo. — Contratto di matrimonio del detto con Barbara q. Gasparino della Chiusa, colla dote di duc. 20 ed altrettanti in vesti. Il marito le dona un cinto dorato del valore di duc. 4 e gli anelli coi quali fu sposata. — *nat. Nicolò Fornace.* A. N. U.

1486. 26 Luglio - Udine — Il consiglio minore del comune paga la nutrice di un suo bambino, avendo perduto la moglie per peste, con due marche di denari, una per carità e l'altra come mutuo. — *Arch. Com.*

1495. 9 Novembre. - Udine — Insta perchè il comune non gli tolga l'uso della Torre interna di Borgo di Gemona, a lui concessa e situata presso la di lui casa. — *Ib.*

1499. 2 Decembre. - Udine — Sposa Margherita figlia di ser Iosafatte de Lolvardinis Speziale di Udine. — *not. Simone Lovaria.* A. N. U

1505. 10 Settembre - Udine — La sua vedova chiede il pagamento al Giudice ecclesiastico di due ancone da lui fatto alle chiese di Montanars e di Susans. — *Arch. Patr.*

**Antonio** di Firenze, pittore, abitante in Udine.

1484. 14 Decembre - Udine — Chiede al vicario patriarcale in giudizio, che la chiesa di S. Stefano di Nimis, gli paghi le pitture eseguite nella cappella. — *Arch. Patr. Udine.*

1487. 5 Agosto - Udine in contrada Sottomonte nella casa del pittore Antonio di Firenze. — Testamento di Domenico, allievo del predetto pittore, figlio di M.° Antonio, ruotajo, di Villanova (Distr. di Palma), presenti Pellegrino pittore ed Antonio pittore q. Bortol. di Venezia. Lascia alcuni legati ai suoi parenti di Gonars, Chiasellis e Marano ed erede il suo Maestro. — *not. Pietro a Varis.* A. N. U.

1487. 27 Ottobre — Domanda al giudice ecclesiastico il pagamento di una cappella dipinta nella villa e chiesa di S. Paolo sul Tagliamento. — *Arch. Patr.*

1492. 15 Novembre - Udine — Giovanni di Udine abit. in Borgo di Aquileja, falegname, promette al detto Antonio, di fargli avere un opera da dipingere nella villa di Muzzana. — A. N. U.

1496. 14 Decembre — Il Decano del borgo di Pascolle di Udine a nome anche degli abitanti, promette pagargli duc. 4 $^1/_2$. per certe immagini da lui dipinte sulla Porta del detto borgo. — *not. Bern. Lovaria*, A. N. U.

1502. 6 Agosto - Udine — Chiede al giudice eccl. il pagamento di pitture nella Ch. di Virco. — *Arch. Patr.*

1503. 10 Settembre - Ibid. — Chiede il pagamento di pitture fatte a pre Battista officiante in Sacile. *Ib.*

1506. 19 Ottobre - Udine — Maria vedova di Antonio pittore chiede al giudice ecclesiastico il pagamento della pittura di un S. Michele fatto per la chiesa di Butrio e di un confalone dipinto per la chiesa di Farra e per la Madonna dipinta nella chiesa di SS. Giusto e Biagio di Lestizza. — *Ib.*

## **Pietro Miani** di Cividale, pittore 1486-1507.

1486. 29 novembre - Udine — Fà citare dal giudice ecclesiastico la chiesa di S. Tomaso delle Case (presso Manzano) per credito di pitture fatte nella detta chiesa. — *Arch. Patr.*

1507. — Iscrizione su una pala d'altare nella chiesa di S. Biagio di Cividale, che rappresenta S. Biagio fra due angeli: *P. Miani pinxit tempore Nicolai Perilli de Bari 1507.*

## **Francesco Martilutti,** pittore di Udine (1491-1512). Ebbe un figlio Giovanni.

1491. 12 Gennaio - Udine — I rappresentanti del comune della villa di Persereano promettono dargli per un'ancona della loro chiesa di S. Andrea da lui eseguita ducati 5 e mezzo, 11 pesinali di frumento, due di miglio, mezzo centinajo di oro (in foglie) e certe tavole. — *not. Francesco di Maniago.* A. N. U.

1495. 7. Decembre — Il tribunale ecclesiastico ordina al priore della Frat. di S. Maria di Orsaria di pagargli il residuo della sua fattura di un confalone. — *Arch. Patr.*

1498. 15 Gennaio — Il detto tribunale ordina alla chiesa di S. Odorico di Pavia, di pagargli l'ancona da lui fatta. — *Ibid.*

1500. 4 Settembre - Ib. — Il detto tribunale ordina alla chiesa di S. Lorenzo di Fiumicello di pagargli la pittura di una cappella. *Ibid.*

## **Giovanni Pietro,** pittore e intagliatore di S. Vito (al Tagliamento), figlio di m.° Nicolò Albanese. Esso abitava in Udine nel 1485 e successivamente a Sesto, a Spilimbergo ed a Portogruaro. Probabilmente si chiamò di S. Vito, luogo ove era nato. Lasciò un figlio — Giuseppe — scultore ed indoratore, che viveva nel 1545 con sua moglie Lucina in Portogruaro.

1492. 29 Agosto - Udine — Cita al tribunale ecclesiastico la Chiesa di Arcano inferiore perchè sia fatta la stima di una ancona da lui eseguita. — *Arch. Patr.*

1503. 21 Novembre - Ib. — Altra citazione per la stima di pitture eseguite nella chiesa di San Lorenzo di Sedegliano. — *Ibid.*

1513. 24 Aprile - S. Daniele — Scolpisce un S. Nicolò assieme a Marco di Venzone scultore. — *not. Nicolò de Giorgi.* A. N. U.

1513. — Nella chiesa parrocchiale di Provesano sulla muraglia interna del coro sotto la Madonna e S. Rocco leggesi: *Queste do fegure a fato far Daniel de Zuanato per uno | avodo per la peste forono liberati da quel male | 1512. 15 September. Zuan Piero de S. Vido fece.*

Sotto il S. Sebastiano leggesi: *Questo Santo Sebastiano a fato far | Domenico de Ambroso per suo vodo* | 1513 adì 15 Setember.

1515. 10 Giugno - Valvasone — Compromesso dei pittori Vincenzo di Treviso e Giovanni di Udine, per la stima della pittura della volta della chiesa de' SS. Giacomo e Filippo di Arzinutto, fatta da Gian Pietro di S. Vito. Segue la stima e pagamento del pittore. — *not. Marcantonio Gisello.* A. N. U. (Doc. XXXI).

1518. 13 Marzo - Udine — Promette scolpire un'ancona per la chiesa dei SS. Cosma e Damiano di... *(sic)* per duc. 40. — A. N. U.

1522. 30 Decembre - Nimis — Promette fare un altare o pala da scolpirsi in legno, per la chiesa di S. Stefano de Nimis. — *not. Bortol Nimis* A. N. U. (Doc. XXXII).

1523. 11 Febbrajo - S. Daniele — Promette scolpire e indorare un ancona di legno per duc. 100 per la chiesa di S. Maria di Farla. — *not. Nicolò de Giorgi.* A. N. U.

1525. 30 Settembre - Udine — Promette fare un'ancona per la chiesa di Talmassons con la Madonna e bambino e i SS. Rocco e Sebastiano per duc. 30. — A. N. U.

1527. 6 Settembre - Udine — Patti per la stima di un ancona da esso eseguita per la chiesa di Terenzano. — A. N. U.

1529, adì 30 luio - (Cividale) — Dati a Zuan Piero indorador per nome de maestro Zuan de Martinis depentor, per resto che resta ad haver de la pala che lui ha facto in la gesia de S. Maria (de' Battuti di Cividale) come apar per uno suo bulitin, in contadi duc. 5, zoè lire 31. — *Dai Registri dell'Ospitale di Cividale.*

**Battista** o **Giovanni Battista,** pittore, abitante in Udine in borgo di Grazzano, figlio di Gio. Francesco, falegname di Sacile e di Antonia. Nel 1504 lavorava nella bottega del pittore ed intagliatore udinese Giovanni Martini e nel 1509 stava col pittore Pellegrino di S. Daniele a Ferrara, dipingendo decorazioni teatrali e scene nel palazzo ducale. Era vivo nel 1527.

1498. 27 Novembre - Udine — Il tribunale ecclesiastico ordina al cappellano della chiesa parrocchiale di Sacile di pagargli lire 5 per la pittura da lui fatta in una casa di Sacile. — *Arch. Patr.*

1500. 1 Settembre - Ib. — Altro ordine dello stesso tribunale al pievano di Cormons di pagargli il resto del prezzo di un'ancona da esso eseguita. — *Ibid.*

1502. 2 Decembre - Udine — Il cameraro della Frat. de' Calzolai di Udine, gli dà 14 soldi per aver dorato il nome di Gesù sulla porta della camera del consiglio della stessa. — *Bibl. Com. Udine.*

1508. 4 Giugno - Udine — Contratto tra esso e gli uomini della villa di Fraforeano circa la pittura della cappella di S. Antonio, da esser dipinta a buoni colori, per dodici lire ed orne cinque di vino ognanno, fino al termine del lavoro, che debba essere stimato da un perito, obbligandosi il pittore a rifare qualunque figura perdesse il colore o cadesse. — *not. Gio. Gerunzio.* A. N. U. (Doc. XXXIII).

**Tomaso,** pittore di Udine.

1494. 6 Febbraio - Udine. Il tribunale ecclesiastico ordina a pre Tomaso preposto della chiesa della pieve di S. Maria di Caporeto, di dare duc. 10 a conto della pittura intrapresa in quella chiesa dal detto Tomaso. — *Arch. Patr.*

**Antonio** di Incarojo (Carnia), pittore ed intagliatore.

*Spese de l'anchona de S. Caterina ne la chiesa di S. Andrea de Venzone.*

1497 — Spese a m. Antonio de Incaroi per disegnar et intaiar et depenzer et vernichar zorni 13 a soldi 17 al zorno, lire 11 soldi uno.

Spese dell'anchona de Sancta Caterina: brazza 21 de tella sotil a soldi 62 $^1/_2$ al brazo; per lo tellaro lire 2.16 et broche soldi 5; spese a m.° Antonio de Incaroi et a m.° Antonio tedesco per depenzer dita Anchona come tansò lo Conseio, in ducati 23 zoè lire 142, soldi 12. — *Registri della detta Chiesa, Bibl. Civ. Udine.*

**Francesco** e **Giacomo** pittori di Udine, figli di ser **Giosafatte de Lolvardinis** di Maniago, abitanti in Udine. Abitavano in borgo di Grazzano poi di Gemona ed anche in Mercanuovo.

1497. 23 Maggio - Udine — Francesco promette fare una ancona per la chiesa di S. Gio. Battista di Lovaria. — A. N. U.

1498. 31 Gennaio - Udine — I fratelli Francesco e Giacomo si dichiarano creditori di duc. 16 per un'ancona da essi fatta per la chiesa di S. Maria di Muscletto. — A. N. U.

1498. 31 Maggio - Udine — Pasqualino chirurgo di Udine eletto arbitro delle parti, dichiara che m.° Matteo pittore q. m.° Cristoforo marangone, di Ampezzo, debba essere soddisfatto delle spese incontrate in medico e medicine per guarire delle ferite ricevute dal pittore Giacomo e dal di lui padre. — *not. Ant. Nimis.* — A. N. U.

1498. 15 decembre - Udine — I due fratelli promettono eseguire un'ancona colla Madonna, San Gio. Battista e S. Andrea per la chiesa di Chiarmazzis della spesa di circa 15 duc. — *not. Simone Lovaria.* A. N. U. (Doc. XXXIV).

1501. 13 Febbraio - Udine — Gli uomini di Taipana con duc. 8 pagano l'ancona fatta dai detti fratelli — A. N. U.

1501. 22 Maggio - Udine — Giacomo riceve per un capretto da lui scolpito in legno e dipinto, duc. 4 e due galline. — A. N. U.

1501. 22 Novembre - Udine — Il tribunale ecclesiastico intima il pagamento alla chiesa di Bicinicco, di una pala dipinta da Giacomo. — *Arch. Patr.*

1502. 7 Febbrajo - Ib. — Giacomo riceve soldi 51 per una pittura fatta a Domenico Rost di di Pozzuolo. — *not. Andrea Ada.* — A. N. U.

1502. 21 Febbrajo - Udine — Giacomo promette eseguire due ancone per lire 30 alla chiesa di San Martino di Cussignacco. A. N. U.

1502. 21 Febbrajo - Udine — Il cameraro della chiesa di S. Stefano di Nimis chiama in giudizio i due fratelli, affinchè siano obbligati a compire la pala o ancona da essi promessa al prezzo di ducati 180 circa, con le figure della madonna col bambino, i SS. Stefano e Protasio al di sotto e sopra Cristo risorto coi Giudei, il tutto intagliato e dorato. — *not. Giacomo.* A. N. U. (DOC. XXXV). — Nel 1503. 11 Marzo la pala era fatta, ma non del tutto pagata, come da un atto del tribunale ecclesiastico, Vol. XXIII, 259, *Arch. Patr.*

1503. 19 Gennajo - Udine — Sentenza arbitrale tra Cola falegname e Francesco de Lolvardinis per una ancona fatta dal primo e dipinta per la chiesa di Cavenzano. — A. N. U.

1503. 11 Marzo — Il tribunale ecclesiastico intima alla chiesa di S. Margarita (di Gruagno) il pagamento di ancona fatta da Giacomo. — *Arch. Patr.*

1503. 18 Settembre - Udine — Simile intimazione per ancona fatta da Giacomo per la chiesa di S. Giovanni di Cormons e per una pala per la chiesa di Bicinicco. — *Arch. Patr.*

1503. 13 Novembre — Simile per la pala fatta da Giacomo per la chiesa di S. Sebastiano di Segnacco. — Ib.

1503. 22 Marzo - Udine — Elezione di arbitri nelle questioni tra la chiesa di Basagliapenta ed il pittore Francesco, per la rinnovazione da lui fatta dell'ancona di S. Maria. — A. N. U.

1505. 10 Sett. e 14 Ottobre — Intimazione del tribunale ecclesiastico di palo dipinte dai detti fratelli per le chiese di Montenars e di Susans. — *Arch. Patr.*

1506. 17 Luglio - Udine — Giosafatte de Lolvardinis, chiede al tribunale ecclesiastico che la chiesa di S. Leonardo di Bagnaria, paghi il residuo del prezzo per la pittura della cappella della Fraternità, eseguita da Giacomo e dal fu Francesco suoi figli. — *Arch. Patr.*

Il debito venne estinto nel 1506 il 7 novembre.

Nob. Giacomo<br>
del nob. Olvardino de' Signori di Maniago<br>
|<br>
Giosafatte (naturale)<br>
speziale in Udite, morto nel 1517<br>
in Elisabettta .....

| Giovanna | Giandaniele | Francesco o Gianfrancesco | Giacomo | Margherita |
|---|---|---|---|---|
| | | pittore, morto 1506<br>I. Lucia di Gaspare cancelliere in Brugnera.<br>II. 1505 Laura di Altobella q. ser Priamo Bono di Sacile | pittore, privato da padre dell'eredità per inobbedienza | in Janzilino pittore di Udine nel 1499 |

## **Antonio Zacco** di Bergamo, abitante in Sacile. Aveva in moglie Paola.

1500. 23 Maggio - Udine — Il tribunale ecclesiastico intima a pre Giacomo de Bonasiis di Sacile, di pagare duc. 40 per l'ancona da lui fatta. — *Arch. Patr.*

1500. 15 agosto - Sacile — Il pittore Francesco de Grassis, stima l'ancona fatta dal detto Antonio per la chiesa di S. Lorenzo di Cavolano. — *not. pre Gio Pietro Brochetino.* — A. N. U. (DOC. XXXVI).

1501. 15 Gennajo - Ib. — Promette dipingere un confalone per la Fraternità di S. Maria di Caneva. *Ibid.* (DOC. XXXVII).

1503. 18 Ottobre — Chiede al tribunale ecclesiastico il pagamento di un opera fatta per la chiesa di S. Tomaso di Caneva. — *Arch. Patr.*

1507. 27 Gennajo - Sacile — Testamento suo essendo ammalato, nel quale ricorda una pittura da lui fatta nella chiesa di S. Maria di Sacile. — *not. cit.* A. N. U. (DOC. XXXVIII).

## **Girolamo** pittore di Padova, abitante in Udine.

1500. 7 Luglio. - Udine — La Fraternità di S. Maria del castello di Udine, delibera trattare con esso per l'opera de' candelabri e del leone e di far esaminare la pittura da lui fatta. — *Arch. della Frat.*

1502. 22 Novembre — La detta Frat. pattuisce di dargli l'oro e l'azzurro per l'ornamento e pittura della B. Vergine Maria che sta dietro l'altar maggiore e per l'ancona del detto altare e aggiungere 10 ducati. — *Ibid.*

1504. 21 Giugno — La detta Frat., a completar l'opera del soffitto o cielo fatto dietro l'altar maggiore della sua chiesa e l'ornamento della figura della B. Vergine esistente sul muro dietro allo stesso altare, conviene che il sunnominato pittore eseguisca quell'opera per duc. 14, dandogli l'oro ed i colori del prezzo di 10 in 11 duc. — *Ibid.*

## **Lorenzo** pittore di Cò (sic), abit. in Cividale.

1501. 30 Settembre - Cividale — La Frat. di S. Maria di Grazia conviene che esso debba soffittare la sua chiesa e costruire un ancona per duc. 70 e vino conzi 10. — *not. Benedetto Micuzio.* A. N. U.

## **Pietro Antonio** pittore di Udine.

1502. 17 Agosto — Fa intimare dal tribunale ecclesiastico alla chiesa di Ontagnano, di pagargli duc. 35 per la pittura della stessa. — *Arch. Patr.*

## **Giovanni Battista** pittore di Cividale.

1503. 3 Dicembre — Altra intimazione di pagargli l'ancona da lui fatta per la chiesa di S. Maria di Corte di Cividale. — *Ibid.*

## **Giovanni** pittore di Spilimbergo.

1503. 21 Novembre — Intimazione come sopra di pagargli una pittura per la chiesa di S. Lorenzo di Sedegliano. — *Ibid.*

## **Osvaldo de Novo Forulo** (Neumarkt).

1504. 22 Febbrajo — Intimazione come sopra, di pagargli l'ancona o pala per la chiesa di Valzana. — *Ibid.*

1504. 30 Giugno — Suo figlio Sigismondo chiede al tribunale ecclesiastico il pagamento di detta pala, eseguita da suo padre già defunto. — *Ibid.*

## **Giovanni** pittore q. **Martino** di Udine.

### Agg. al I. Contrib. pag. 29.

1506. 26 Giugno — Domanda al Comune di Udine la Torre interna della Porta di Borgo di Gemona essendo locale atto per dipingere pale di altari, promettendo farvi le finestre o di vetro o di tela e di accomodarla. — Rifiutata. — *Arch. Com.*

## **Girolamo,** pittore abit. in Udine, figlio del q. Bernardino, tintore di Verona (1506-1512).

1511. 19 Marzo - Udine — Convien col comune di Lestizza, di dipingere la cappella di SS. Biagio e Giusto ed un San Cristoforo fuori della detta chiesa, per duc. 45 e frumento sufficiente e vino e denari per esso ed un compagno durante il lavoro (Doc. XXXIX). *Dall'orig. contratto nella Collez. Joppi.*

1518 — Iscrizione su certi affreschi nella Chiesa di S. Maria di Cormons:

« 1518 » ai 3 otubre afata far questa opera Matius ser Bastian e Cavin di Povia a fato far Santo Roco, Jeronimo p.

Ser Bortolamio di Verona
|
Manfeo detto Rizio
tintore in Udine in borgo di Grazzano

1506, Lazzaro — Bernardino, tintore in Udine
|
Girolamo, pittore 1506
morto fallito nel 1512, lasciando erede lo zio

**Francesco** pittore figlio di ser Antonio Figini di Milano. Questo pittore che ricorda nel suo stile i Luini, si trasferì in Treviso fino dal principiare del secolo XVI. Un documento del 1502, 3 gennaio rogato in Treviso (not. Graziano Graziani A. N. T.) contiene un accordo tra gli abitanti di Colle (Umberto) prov. di Treviso, per dipinger una pala coll' Assunta per la chiesa di detta villa. Altre opere sue sono disperse nel Trivigiano. Nel Friuli non si conoscono che le due opere seguenti.

1517 — Pala in legno in tre scompartimenti dipinta ad olio con nel centro S. Rocco, a destra S. Sebastiano ed a sinistra S. Nicolò; segnata al basso: *Francesco da Milan*, p. 1517. Sta ora nella chiesa maggiore di Caneva presso Sacile (restaurata nel 1894).

Altra pala nella chiesa di S. Giorgio di Porcia ad olio con S. Lucia, S. Antonio e S. Apollonia e sopra l'Annunciazione ed il Padre Eterno. Dallo stile deve attribuirsi al predetto Francesco.

**Marco Belli** pittore abitante in Udine, figlio di ser Giorgio di Venezia. Egli stesso si chiama discepolo di Giovanni Bellini nella tavola che di esso si conserva nella pinacoteca di Rovigo, che rappresenta la B. Vergine col bambino sulle ginocchia ed il Battista genuflesso.

Era in Udine fino dal settembre 1511 ed aveva bottega nel borgo S. Cristoforo ed erasi già sposato a Franceschina figlia di Domenico Mioni pittore di Tolmezzo, abit. in Udine. Il Belli, già ammalato nel maggio 1523, era già morto nell' ottobre del detto anno, lasciando pupillo l' unico suo figlio Luigi.

1512. 7 Agosto - Udine — Si assume d'insegnare la pittura a Simone di Leonardo Motta di Moruzzo. — *not. Nicolò Tauriano.* A. N. T.

1513. 11 Agosto - Ib. — Stima di un confalone da lui fatto per la Frat. di S. Maria di Predamano in duc. 20 d'oro. — *Id. Ibid.*

1513. 4 Novembre - Ib. — Stima di duc. 15 in denari e tavole per altro confalone fatto per la chiesa di Luincis. — *Id. Ibid.*

1517. 28 Settembre - Ib. — Pagamento di duc. 8 di un'ancona di legno con S. Michele, per la chiesa di tal Santo in Butrio. — *Id. Ibid.*

1522. 13 Maggio - Ib. — Pagamento di duc. 20 per un'ancona fatta per la chiesa di S. Pietro di Villalta. — *Id. Ibid.*

**Fulutto Pietro** figlio di Giacomo di Tolmezzo.

1512. 30 Aprile - Ovaro — Avendo il detto Pietro per sua difesa prodotta a Nicolò Flumiani di Liariis (Carnia) una ferita che per la trascurata cura, lo condusse a morte, per giudizio di arbitri, viene deciso che sia fatta pace tra esso ed i figli del morto, Giovanni e Taddeo, sborsando a quest' ultimo, di tenera età, lire 12. — *not. Daniele Vidoni, presso la Fam. Colinassi di Liariis.*

1512. 27 Novembre - Udine — Chiede alla chiesa di S. Maria di Raspano, il pagamento di un suo lavoro. — *Arch. Patr.*

1515. 20 Febbrajo - Ovaro — Riceve il saldo del suo credito per la pittura della chiesa di San Vito di Liariis e di un gonfalone. — *not. Daniele Vidoni cit.*

1519. 15 Ottobre - Ib. — Riceve duc. 40 per la pittura della chiesa di S. Caterina di Luint (Carnia). *Ibid.*

**Giovanni Antonio Cortona,** pittore di Udine, figlio di Pietro e di Elisabetta. Morì vecchio circa l'anno 1560. Ebbe due mogli, Valentina d'ignoto casato e Giovanna Dragone. Questa famiglia si estinse nel sec. XVII.

1513. 30 Marzo - Udine — Antonio indoratore di Venezia e Vincenzo pittore di Udine stimano duc. 62 il confalone da lui fatto con l'imagine di S. Cristoforo per la Frat. di tal Santo nella chiesa di S. Cristoforo di Udine. — *not. Valerio Vittorio.* A. N. U.

1515. 17 Febbraio - Ib. — I camerari della chiesa de' SS. Marco e Tomaso di Vergnacco offrono ducati 10 e 10 conzi di vino a conto di un confalone di cendato cremisino di 7 braccia. con otto figure cioè 4 per lato e con la Madonna ed i Santi titolari, da farsi assieme a m.° Nicolò dai Paramenti. — Il 21 del detto mese Gio. Ant. Cortona si assume di farlo. — *not. Roberto di Latisana.* A. N. U.

1517. 13 Luglio - Ib. — La Fraternità di S. Girolamo nel Duomo di Udine conviene col Cortona, della pittura di una ancona di S. Girolamo con otto figure, cioè la B. Vergine col bambino in braccio ed i SS. Girolamo, Agostino, Gregorio, Ambrogio, Antonio e Dio Padre, per duc. 100 da stimarsi, e gli antecipa duc. 10 per i colori. — *not. Girolamo di Udine.* A. N. U.

1517. 12 Decembre - Ib. — Promette fare per la Chiesa di Rosa un confalone di zendato rosso con S. Maria col bambino e sotto i confratelli Battuti per duc. 8. — *not. Gio. da Erasmis* A. N. U.

1518. 8 Novembre. - Ib. — Promette un confalone per la chiesa di S. Maria di Orzano per duc. 25. — *not. Francesco Lipoldo.* A. N. U.

1522. 3 Giugno - Ib. — Il rev. prete Nicolò de Moderatis di Chiadra, abitante in Udine, Conte Palatino, in virtù del suo privilegio, crea Cavaliere ser Gio. Antonio de la Cortona (sic), abitante in Udine in borgo di Gemona, innanzi a lui genuflesso, dandogli il bacio di pace e imponendogli il beretto e l'anello e giurando il Cortona di essere fedele al Sacro Romano Impero ed alla chiesa Romana. Seguono i vantaggi dati all'investito e suoi dipendenti dal privilegio. — *not. Francesco Barbato.* A. N. U.

1528. 10 Gennaio - Ib. — Atto di lite per opere eseguite alla chiesa di S. Floriano di Pozzalis. A. N. U.

1530. 25 Giugno - Ib. — Promette dipingere parte della sala superiore dell'Ospitale di Udine. — DOC. XLIV.

1535. 7 Ottobre - Ib. — Eseguisce il disegno del luogo di Saciletto al nob. Antonio Antonini per duc. 10. A. N. U.

1540. 18 Giugno - Ib. — I pittori Giacomo de' Martini e Gaspare Negro eleggono in terzo arbitro il pittore Bernardino Blaceo che stima duc. 36, un'ancona fatta dal Cortona e dipinta e dorata per la chiesa di S. Maria di Meduno. — *not. Pietro Geronimiano.* A. N. U.

**Nicolò de Paramentis** pittore e ricamatore di Udine, figlio di Antonio di Ribis.

1515. 17 Febbraio - Udine — Pattuisce di fare col Cortona per la chiesa de' SS. Marco e Tomaso di Vergnacco, un confalone di cendato carmisino, di 7 braccia, con 8 figure, cioè 4 per lato, S. Maria col bambino ed i SS. titolari. — *not. Bortol. di Latisana.* A. N. U.

**Angelo** pittore in Udine q. Bonadeo di Crema, cavallaro. Viveva in Udine dal 1513 al 1535.

1515. 27 Luglio - Udine — Patti di istruire nella pittura ed in quelle lettere che potrà, Bortolomio di Giovanni, facchino di Venzone, di 11 anni; la madre debba nel primo anno mantenerlo e vestirlo e nel caso il ragazzo abbandonasse la bottega prima di anni otto, debba risarcire il maestro delle giornate perdute. Ad otto anni compiti, abbia di salario annui ducati cinque. — *not. Girolamo de' Girolami.* A. N. U.

**Francesco** pittore in Udine, figlio di **Nicolò Nasocchi** di Bassano.

1517. 4 Luglio - Udine — Suoi patti coi nobili Signori di Cucagna e di Zucco e col comune di Faedis, di dipingere la chiesa grande di S. Maria di Faedis cioè nella volta (*cuba*) il Padre Eterno con angeli e 10 vergini ed in parte delle pareti della cappella il crocefisso tra i due ladroni ed altri misteri della Passione, per 36 ducati. Se poi tale lavoro piacerà ai committenti, potranno far eseguire il rimanente da esso od altrimenti da altro pittore. La sua opera dovrà essere stimata e mai pagata non più di 36 ducati, ma bensì meno nel caso di stima inferiore. — *not. Girolamo de Girolami.* A. N. U. (DOC. XLI).

**Gaspare Bondi** di Venezia, pittore in Udine, figlio di Giacomo, coltraro, di Venezia.

1520. 8 Ottobre — Dietro domanda, è fatto cittadino di Udine. — *Arch. Com.*

1520. 20 detto — Viene dal Consiglio udinese pagato con duc. 5 perchè dipinse le arme di molte famiglie nobili di Udine nel volume membranaceo, nel quale furono descritte. — *Ibid.*

1520. 4 Settembre — Viene dal comune pagato con 7 lire per la pittura fatta a sue spese dello stemma del Luogotenente Veneto Agostino da Mula e rinovati quelli di Andrea Trevisan, Giacomo Corner e Lazzaro Mocenigo suoi predecessori, sotto la loggia del publico palazzo di Udine. — *Ibid.*

1533 dopo il Corpus Domini — Il cameraro della Fraternità di S. Leonardo di Gemona nota: Spendei per pagati per m.° Gaspero depentore, lo quale vignì per accordarse de depenzer la capella de misser San Marco et non se accordassimo, per la spesa di bocha soldi 14. — — *Arch. della Frat.*

1537. 11 Aprile — Dipinge e indora una facciata del palazzo del comune di Udine e dipinge lo stemma del L. T.e Domenico Trevisan. — *Arch. Com.*

1545. 10 Marzo - Udine — Nella sua casa in contrada di S. Maria delle Grazie. Suo testamento fatto essendo sano, col quale dispone di essere sepolto nel cimitero delle Grazie e lascia eredi le figlie sue Tranquilla moglie di Tomaso di Montona di Treviso e Marina moglie di Giulio q. Signor Gianfrancesco Deciano di Udine, usufruttuaria sia la moglie sua Anna q. ser Vorlico di Cormons. A. N. U.

**Marcello Fogolino** di Vicenza, pittore e Matteo suo fratello architetto. Avendo abitato per anni in S. Vito ed in Pordenone, alle volte fu loro attribuita quella patria, nella quale avevano temporario domicilio e possedevano terreni. Marcello apparisce nel Friuli la prima volta nel 1521 e l'ultima nel 1536. (1)

(1) Notiamo per curiosità, che in S. Vito al Tagliamento fino dal 1432, viveva un *Antonio detto Fugulin*, e che in quel luogo ancora sussiste la famiglia *Fogolini*.

Nel 1526 i fratelli suddetti furono accusati dell' omicidio di Liberale, barbiere, di Belgrado (Friuli). Chiamati a presentarsi in Udine dal Luogotenente, fuggirono a Trento e quindi furono banditi perpetuamente il 25 gennajo 1527, Ripetutamente supplicarono che loro fosse tolto il bando, tanto più, che avevano fatta pace coi figli dell' interfetto; ma non ottennero se non salvocondotti prolungati da 5 in 5 anni per intercessione del vescovo di Trento e per certi servigi secreti, de' quali ora diremo. Vivevano a Trento ancora del 1548; poi nulla si sa di essi. A Trento, Marcello dipingeva quel castello fatto tanto abbellire dal vescovo Bernardo Clesio, presso il quale i due fratelli avevano facile accesso e così pure presso la nobiltà del luogo. Con tali amicizie, avendo essi l' opportunità di raccogliere notizie di cose politiche e militari degli Stati Imperiali, essi le trasmettevano secretamente a Venezia al Consiglio de' Dieci, che per premiare la loro fedeltà e zelo, accondiscendeva a conceder loro salvacondotti a tornare nel Veneto per particolari interessi.

Matteo poi sembra che si occupasse di fortificazioni militari e nel 1541 fu mandato dall' arciduca Ferdinando ad Aquileja e rilevare il terreno e preparare il disegno di un Castello che l' imperatore voleva costruire a due miglia di quella città, per contraporlo alla vicina fortezza di Marano poco prima toltagli dai Veneziani.

1521. 8 Aprile - Nella chiesa di Pasiano di Pordenone — Il cameraro della chiesa della predetta villa promette di eleggere periti a stimare a sue spese, la pala dell'altar maggiore, dipinta da Marcello Fagolino abitante in Pordenone, che essendo valutata dallo stesso pittore in ducati 85. viene accettato il detto prezzo, donando il pittore alla chiesa, quel di più che avesse meritato. — *not. Giacomo Asteo.* A. N. U.

1521. 29 Aprile - Pordenone — Nella casa del pittore. Questi, richiesto dal cameraro della chiesa di S. Lorenzo di Rorai grande e dagli uomini della villa, promette eseguire la pittura della facciata della cappella grande con storie di S. Lorenzo, avendo finita l' opera della volta della stessa — *not. Pietro Ant. Frescolino.* A. N. U. (Doc. XLI).

*a*) 1521. 29 Luglio - Pordenone — Le suddette parti eleggono a stimatori delle pitture fatte nella chiesa di Rorai grande, Pellegrino da S. Daniele per il Fogolino e per la Chiesa, maestro Gio Francesco pittore di Serravalle. — *Id. Ibid.*

*b*) 1521. 3 Agosto - Ib. — Il pittore Pellegrino ed il Guardiano dei frati minori di Pordenone, sostituito all'altro perita, stimano duc. 170 dette pitture. (Doc. cit.).

1523. 15 Marzo - Pordenone — Marcello Fogolino promette dipingere la pala di altare per la Scuola di S. Biagio di Pordenone. — *not. Pietro Antonio Frescolino.* A. N. U. (Doc. XLII).

*a*) 1523. 29 Giugno - Pordenone — Contratto dello stesso che si dichiara di S. Vito e abitante in Pordenone, di fare una pala su tela per la chiesa di S. Maria di Visinale di Prata per duc. 22.

*b*) 1523. 3 Agosto - Ib. — Pagamento di detta pala. — *not. Cesare Pratense.* A. N. U. (Doc. XLIII).

1536. 25 Giugno - Pordenone — Lo stesso loca le sue terre presso Pordenone, a mezzadria, per anni tre cioè, metà de' grossami, eccetto il sorgo ed il miglio del quale sarà del padrone la terza parte; metà del vino e de' sarmenti e tutta la paglia spetterà al padrone coll'obbligo di condurla a lui. Il letame dovrà darsi dal locatore che avrà la metà del fieno. — *not. Pietro Ant. Frescolino* A. N. U.

**Gaspare Negro** o de' Nigris di Venezia, abitante in Udine dal 1503 al 1538 anno di sua morte. Era nato da Domenico di Venezia. Aveva in Udine casa propria con bottega in via S. Cristoforo. Mortagli la moglie Maddalena, si sposò in certa Felicita di Udine.

1503. 11 Giugno - Udine — M.° Floriano detto Cantilena pittore, figlio del q. Alberto di Tolmezzo, abit. in Udine, concede Maddalena sua figlia in moglie al detto Gaspare pittore, a condizione che voglia colla moglie abitare con lui qual figlio adottivo, assegnandole in dote duc. 50, che non potranno essere richiesti dal marito, se questi abbandonerà senza motivo la casa del suocero, se non dopo la morte di questi. — *not. Gerol. a Fabris.* A. N. U.

1507. 8 Marzo - Udine — Riceve parte della paga per pittura della chiesa di S. Maria di Medea. — *not. Matteo Scala.* A. N. U.

1515. dal 23 Aprile al 19 Aprile 1516 - Udine — Riceve dai soprastanti alla fabbrica della chiesa di S. Maria delle Grazie di Udine lire 242, soldi 16 per aver dipinto il soffitto della stessa (composto di 72 cassettoni eseguiti da Rocco del Cucitin, marangone di Udine, abitante in Venezia). Spese in endigo per tal pittura lire 1.10. — *Bibl. Patr. Udine.*

1515. 21 Settembre - Udine — Promette dipingere con colori, oro ed argento a sue spese le insegne dei Luogotenenti e Viceluogotenenti del Friuli dal 1420 in poi, secondo il disegno degli ornamenti da lui presentato al L. T. ed ai Deputati della città, sotto la loggia pubblica, sul muro interno verso occidente. Il prezzo sarà di lire 30 e soldi 2 per stemma e l'opera dovrà essere compita entro il prossimo novembre, sotto pena di farla eseguire di altro pittore e di restituire le somme percette.

1516. 4 Decembre — È saldato di tale fattura con 70 ducati. — *Ibid.*

1516. 17 Marzo — Riceve dal Comune di Udine per il resto di certe pitture fatte sotto la loggia pubblica e per l'imagine di S. Marco sulla tavola ove è dipinta la Giustizia, nella sala del camino del palazzo della città, tre ducati d'oro. — *ibid.*

1518. 14 Maggio - Udine — Promette al Priore de' Serviti di dipingere la cappella della Vergine delle Grazie di Udine.

1519. 23 Aprile - Ib. — Seguono pagamenti per tale opera. — *Arch. Com.* Udine.

1521. 13 Giugno - Udine — Compromesso di Gaspare nel pittore Gio. Ant. Cortona e del comune della villa di Lauzacco nel pittore Pellegrino di S. Daniele, per la stima della pittura della cappella di S. Agata e di S. Agnese nella chiesa del luogo. — *Arch. Ospit.* Udine.

1521. 13 Giugno - Udine — Le dette parti si compromettono nel sunnominato Cortona ed in Marco Belli, pittori, che la stimano duc. 65, dei quali 5 sono donati alla chiesa dall'Autore — *not. Giacomo Janis. Arch. Ospit.*

1521. 1 Settembre - Gemona — Delib. della Frat. di S. Gio. Battista, sulla pittura eseguita da Gasparo sul soffitto sopra l'altare del detto Santo nella loro chiesa di tal titolo in Gemona. — *Arch. del Duomo.*

1522. 1 Luglio - Udine — Marco intagliatore in Udine q. Bortolomio, gli promette fargli un'ancona con cornice, coll'armadio, da darsi fra 20 giorni per lire 23 e l'ancona sia di tavole di pioppo e le cornici di tiglio. Dichiara poi il detto Marco di aver ricevuti compensi per altra ancona fatta per il detto Gasparo, alla chiesa di Buja e questi promette dipingergli altra Tavola. — *not. Giacomo Janis Arch. Ospit.* Udine.

1522. 15 Luglio - Ib. — Stima di un'ancona fatta per la Frat. di S. Nicolò della villa di Claujano, che coll'armadio è valutata duc. 55. — *Id. Ibid.*

1535. 7 Ottobre - Udine — Chiede il pagamento di un dissegno di terreni in Carnia in lite tra Terzo e Tolmezzo, che da due pittori viene valutato duc. 24. — *not. Pietro Geronimiano*. A. N. U.

1537. 1 Decembre — Chiede il pagamento di lire 73 per resto di fattura di un confalone fatto per la chiesa de' SS. Maria e Giacomo di Cergneu di mezzo. — *not. Francesco Leale*. A. N. U.

1537. — Il pittore Gio. Ricamatore decide la vertenza tra la Frat. di S. Michele di Gemona ed il pittore Gasparo, per un confalone da questo dipinto. — *Arch. Ospit. Gemona.*

**Arsenio Negro** pittore ed intagliatore di Udine, di Gasparo pittore. Ebbe in moglie Rosa Martinelli di Udine, morta nel 1539 e poi sposò Pellegrina....

1531. 12 Gennaio - Udine — Pagamento della pittura da lui fatta della cappella della chiesa di S. Martino di Basaldella presso Udine. — *not. Giacomo Maroldo*. A. N. U. (DOC. XLVI.

1532. 31 Maggio - Ib. — Il comune della villa di Bressa vende beni per pagarlo di un ancona scolpita in legno, dipinta e dorata, fatta da esso per la chiesa di S. Tomaso. — A. N. U.

1537. 16 Giugno - Ib. — Promette alla chiesa di S. Pietro di Osopo, un'ancona dipinta con tre figure cioè S. Maria ed i SS. Antonio ed Elena, da pagarsi dal capitano del luogo pei Nobili Savorgnani. — *not. Francesco Lipoldo*. A. N. U.

1548. — Dipinge il coro della chiesa vecchia di S. Maria di Marcilliana, presso Monfalcone.

**Orlando** pittore di Plaino.

1522. 16 Maggio - Tricesimo — Promette dipingere la chiesa di Valle. — *not. Giovanni de Superbis* A. N. U.

1529. 4 Giugnò - Nimis — Gli vien fatto salvacondotto mentre dipingeva la chiesa di Ziracco dagli abitanti della villa. — *not. Nicolò de Aurificibus*. A. N. U.

**Girolamo di Milano** pittore abitante in Udine figlio di m. Matteo da Milano.

1520. 21 Agosto - Udine — La chiesa di S. Maria di Paderno gli si confessa debitrice di lire 23 per resto di pagamento di un'ancona fatta alla Fraternità. — *not. Pietro Gerominiano* A. N. U.

1536-1540. — Varie note di pagamenti ad esso fatti dal Monastero di S. Maria in Valle di Cividale per l'ancona di S. Benedetto da lui dipinta. — *Bibl. Com. Udine.*

**Giovanni Battista** pittore di Venezia.

1530. Giugno — Dipinge le loggie del palazzo del comune di S. Daniele e gli viene somministrata biacca, terra rossa e cinabro. — *Arch. Com.*

**Angelo** pittore di Spilimbergo.

1531. 16 gennaio — Dipinge la Giustizia con l'arma del comune di S. Daniele sotto la pubblica loggia. — *Arch. Com.*

1531 e 1532. — Eseguisce alcuni affreschi nel castello di Spilimbergo. — *Arch. Spilimbergo.*

1535. — Nel verso della prima tavola di un codice membranaceo della civ. Biblioteca di Verona, segnato col N. 441, contenente la copia di alcuni diplomi del monastero benedettino di S. Maria di Aquileja, vedesi una miniatura rappresentante la Vergine Annunziata, opera del detto Angelo allora abitante in Udine, come da una nota sua incollata, ove esso attesta di essere stato pagato con lire 11, soldi 4. — *Catal. della detta Bibl.* pag. 42 (Verona 1892).

**Gio. Girolamo de Stefanelli** di Porcia, pittore.

1531. 30 Marzo - Pordenone — Prometto dipingere una Palla e la volta della chiesa di S. Maria di Giai. — *not. Ant. Maria Mottense.* A. N. U. (DOC. XLVI).

**Blaceo Bernardino,** pittore di Udine, figlio di ser Bortolomeo. Dalla moglie Elena vedova Porcio di Udine, non ebbe figli.

1533. 28 Agosto - Udine — Chiede ad uno di Udine, il pagamento della pittura di una rotella. — *not. Pietro Gerominiano.* A. N. U.
1543. 22 Gennaio - Ib. — Fa un confalone di zendato cremisino doppio di braccia 5 e $^1/_2$ per duc. 18 alla Frat. di S. Francesco nel duomo di Udine. — *not. Francesco Leale.* A. N. U.
1543. 22 Gennaio - Ib. — Fa altro confalone per duc. 20 alla chiesa d'Ognissanti di Adorgnano. — *not. Francesco a Fabris.* A. N. U.
1547. 8 Agosto. - Ib. — Altro confalone per le chiese di Percoto e di Zumpicchia. — *Arch. Patr.*
1548. 20 Febbraio - Ib. — Eseguisce uno stemma per la sala del comune di Udine. — *Arch. Com.*
1551. 29 Giugno - Ib. — La Fraternità di S. Lucia nella chiesa di questo nome di Udine delibera spendere 250 ducati in una pala per l'altar maggiore. — *Atti della Frat. Bibl. civ. Udine.*
1551. 2 Agosto - Ib. — Essendo concorsi per eseguire la detta pala Bernardino Blaceo, Pomponio Amalteo, Francesco Floreani e Gian Battista Grassi, il consiglio della Frat. sceglie il Blaceo. — *Ibid.*
1551. 21 Ottobre — Contratto col Blaceo per la dipintura della detta pala colla Madonna in alto e sotto S. Lucia, S. Caterina e i SS. Agostino e Nicolò. — *Ibid.*
1553. 29 Giugno - Udine — Promette alla Frat. di S. Valentino nella chiesa di S. Giacomo di Pasiano di Prato, di dipingere la figura di S. Valentino per l'altare ed i confratelli al di sotto e sopra il Padre Eterno; nonchè di fare, dando essi le tavole, le portelle dell'armadio delle Reliquie, dipingerle e farvi sopra alcune parole. — *not. Daniele Fabrizio.* A. N. U.
1554. 23 Aprile - Ib. — Francesco Floreani pittore e Bortolomio di Lorenzo, intagliatore di Venezia stimano la sua pala fatta per la Frat. di S. Lucia di Udine (vedi Reg. 1551. 29 Giugno), avendo dato esso pittore il legname, i colori e l'oro, ducati 260. — *not. Beltrame Sabbatini.* A. N. U.
1554. 5 Settembre - Zampicchia — Eseguisce un confalone alla chiesa di S Pietro di Zampicchia, colla B. Vergine ed ai lati i SS. Pietro e Paolo, per duc. 60, parte in vino e parte in denari. — *not. Francesco Maramano.* A. N. U.
1557. — Fa parte del consiglio popolare di Udine. — *Ibid.*
1565. 21 Decembre - Udine — Fa nuovi patti colla Chiesa e Comune di Remanzacco per un ancona da farsi. — *not. Francesco a Fabris.* A. N. U.
1567. 2 Marzo — Il comune di Udine gli assegna duc. 10 ed al pittore Francesco Floreani suo assistente talleri tre, per l'ironografia e disegno della città di Udine, fatta in occasione che si trattava della sua fortificazione, che poi non ebbe effetto. — *Arch. Com.*
1570. 22 Giugno - Udine — Nel borgo di S. Cristoforo, nella casa del Testatore. Testamento del pittore Bernardino Blaceo, ammalato, col quale dispone di esser sepolto coi suoi antenati nella chiesa di S. Pietro mart. di Udine. Lascia un credito dalla Comune di Dignano a sua sorella Anna maritata in Cividale; lascia a Francesco figlio di questa, tutti gli strumenti dell'arte pittoria; duc. 20 ai poveri ed erede universale Bortolomeo suo nipote figlio di ser Luigi Blaceo fratello del testatore. — *not. Alessandro Benelio.* A. N. U.
1570. 23 Giugno — Morte del pittore Bernardino Blaceo. — *Cronaca Rubeis.*

**Bernardino Diana,** pittore e intagliatore in Udine, figlio di Gio. Giacomo Diana di Riva di Trento, officiale del Comune di Udine. — Abitava in borgo S. Cristoforo. Era vivo nel 1540.

1517. 25 Giugno - S. Daniele — Fa da testimonio in un atto notarile assieme al pittore Luca Monverde, dichiarandosi pittore. Con grande probabilità i sunnominati stavano come allievi col pittore Pellegrino di S. Daniele, che in quell' anno dipingeva gli affreschi della chiesa di S. Antonio. — *not. Nicolò de Giorgi.* A. N. U.

1534. 25 Luglio - Udine — Promette intagliare e dorare un ancona con S. Leonardo e dipingervi ai lati le SS. Barbara ed Apollonia per la chiesa di S. Leonardo di Zompita, per duc. 30. — *not. Gio. de Erasmis.* A. N. U.

1537. 15 Luglio - Ib. — Eseguisce un'ancona dorata per la chiesa di S. Maria di Remanzacco che viene stimata duc. 32, compresa un'antica imagine di Maria Vergine che gli viene data. — *not. Pietro Geronimiano.* A. N. U.

1538. 13 Maggio - Ib. — Per doratura e pittura di ancona fatta per la Frat. di S. Maria nella chiesa di S. Giovanni di Remanzacco, riceve lire 66. — *not. Matteo Clapiceo.* A. N. U.

**Giovanni Maria Zaffoni,** pittore di Pordenone detto Calderari, figlio di m.° Nicolò di Pordenone. Lasciò solo due figlie, maritate in Pordenone, Elisabetta in m.° Baldassare Muzio e Leonora in m.° Nicolò Canozio. Suo erede fu il nipote Santo figlio del fu Andrea, pelliciajo, fratello del pittore.

* 1542. — Pala della chiesa di Pessincana colle parole: *I. M. P. F. 1542.*

* 1542. 18 Decembre — 1543. 1 Aprile — Riceve più acconti per la pittura delle portelle del battistero del duomo di Pordenone. — *Arch. Montereale*

1544. 10 Maggio - Pordenone — Dipinge un confalone di zendato doppio detto grana per la Frat. di S. Maria e S. Michele di Fagnigola, colle figure in ambi i lati di S. Maria, di S. Michele e S. Urbano, lungo braccia due e una quarta, largo uno e mezzo, della bontà e bellezza del confalone della Frat. dell'Ospitale di Pordenone ed uguale al confalone di S. Maria della chiesa di Fagnigola per duc. 15. — *not. Francesco Domenichini.* A. N. U.

1545. 22 Decembre. - Id. — Dichiara un suo credito di duc. 20 d'oro verso la Frat. de' SS. Rocco e Sebastiano di Vicinada di Prata, per ancona da lui fatta. — *Id. Ibid.* (DOC. XLVII).

* 1554 e 1555. — Riceveva più acconti per affreschi eseguiti nel duomo di Pordenone, nella cappella di S. Maria fuggente in Egitto, fondata con suo testamento della nob. Luigia Mantica di Pordenone ved. del nob. Alessandro di Spilimbergo, dell'anno 1549, 8 Giugno. — *Arch. Montereale.*

1555. — Dipinge a fresco il coro e gran parte della chiesa della Santissima presso Pordenone. — Maniago St. Belle Arti 315.

* 1560 circa. — Comincia gli affreschi nella vecchia chiesa parrocchiale di Montereale. Non furono del tutto compiti per la morte del pittore avvenuta l'anno 1563 prima del mese di Giugno. — *d.° Arch.*

1570. — Dopo varie questioni, l'anno 1570 il 23 Maggio in S. Vito, il pittore Pomponio Amalteo eletto dal Comune e dagli eredi del pittore, stimava duc. 188 la pala non finita e gli affreschi in parte compiuti ed in parte solo principiati in Montereale. — *Maniago op. cit. 347.*

**Politio Pietro,** pittore di Udine, figlio di Giacomo e di Caterina. Aveva sposato Cecilia Bissoni di Tricesimo. Morì il 29 aprile 1574, lasciando figli.

1543. 26 Febbraio - Udine — È collocato presso il pittore Pomponio Amalteo per essere istruito nella pittura per 4 anni, senza salario. — *not. Bertrando Sabadini.* A. N. U.

1571. 29 Decembre - Udine — Fa un confalone di seta e zendato per la chiesa di S. Antonio di Tavagnacco. — *not. Moroldi Gius.* A. N. U.

**Marco Tiussi,** pittore, di Spilimbergo, figlio di m.° Gio. Pietro.

1544. 4 Ottobre - Spilimbergo — È pagato per pitture e scritture fatte pel nob. Troilo di Spilimbergo nel castello suddetto. — *Arch. Spilimbergo*

1456. 25 Marzo. È pagato dal comune di S. Daniele per aver rifatte le armi sotto la pubblica loggia. — *Arch. Com.*

* 1562. — Dipinge alcuni Santi nella facciata della casa comunale di Cavazzo Nuovo.

**Sebastiano de Valentinis** di Udine, figlio di Sebastiano q. ser Antonio. Ebbe due mogli, cioè Antea Palmense di Risano e poi Luigia Portulano di Valvasone. Morì circa l'anno 1560.

1549. 8 Maggio - Udine — Chiede il pagamento di un' ancona della chiesa dei SS. Gervasio e Protasio di Quals. — *Arch. Patr.*

1549. 23 Ottobre - Ib. — Simile domanda per l'ancona per la chiesa de' SS. Ermacora e Fortunato di Soleschiano, coi santi suddetti e la Madonna. — *Ibid.*

**Giovanni Pietro Silvio,** pittore di Venezia.

* 1545. — Spese per traliccio ed altro per la pala *dipinta da Zuan Pietro Silvio* (sic) per la chiesa parrocchiale di S. Zenone di Aviano. Rappresenta il Santo Vescovo in mezzo agli apostoli. Porta la scritta: .....*annes*......*us venetus p.* 1545. Seguono due versi latini illeggibili. — *Arch. della chiesa.*

Nota, che il Maniago nella sua Storia cit. non conobbe l'autore di questa bellissima pittura.

**Francesco Polame,** pittore ed intagliatore di Udine.

1549. 2 Novembre - Udine — Scolpisce in legno un'ancona per la chiesa di Corno di Rosazzo. — *Arch. Patr.*

1563. 13 Novembre - Ib. — Eseguisce una pala per la chiesa di S. Rocco di Predemano. — *Ibid.*

**Leonardo Fulutti,** pittore di Tolmezzo.

1550. 15 Agosto. Chialina (Carnia). — Gli abitanti di detta villa pagano la pittura da lui eseguita per la loro chiesa. — *not. Francesco q. Gio. di Tomaso. Bibl. Civ. Udine.*

**Girolamo Rodolfi,** pittore di Cividale.

* 1551 adi 25 Marzo | Questa opera fu fa | tta sotto la chama | rria de m. iachomo | Cuprian Hieronimus Redol | phi | pittor fecit.

Iscrizione sotto la pala dell'altar maggiore della chiesa di S. Giovanni di Cormons

1575, 7 Maggio - Cividale — E fatto suo erede universale dal rev. Paolo de Ricamatori canonico di Cividale e fratello del pittore Giovanni di Udine. — *not. Ant. Calcaterra.* A. N. U.

1577. 28 Settembre - Ib. — Promette consegnare agli uomini di Sorzento, una pala d'altare simile a quella della chiesa di Azzida e colle stesse figure della B. Vergine e sotto i SS. Nicolò, Biagio e Margarita. — *not. Battista Spica.* A. N. U.

1579. 14 Decembre - Ib. — Promette dipingere pel capitolo di Cividale, la pala di S. Pietro apostolo. — *Arch. Cap.*

**Pietro Rodolfi,** pittore, figlio del predetto Girolamo.

1579. — Fa un confalone per il duomo di Gemona, stimato duc. 110. — *Arch. Com.*

**Giovanni Battista Grassi,** pittore di Udine, figlio di Raffaello. Morì il 18 giugno 1578. Ebbe due mogli, la prima Antonia di Leonardo Uirco di Udine e la seconda Coronea Vallaressa vedova di Nicolò Stanzil di Gemona. Il figlio suo Antonio morì giovane.

1547. — Eseguisce la pala di S. Giovanni per la chiesa di S. Cristoforo di Udine.
1550. — Dipinge la pala di S. Anna per la detta chiesa. *Collez. I.*
1592. 23 Gennaio - Udine — Patti per il pagamento di pitture da lui fatte nella chiesa di S. Pietro di Majano. — *not. Beltrame Sabatini.* A. N. U.
1557 e 1558. — Fa parte del consiglio popolare del comune di Udine. — *Arch. Com.*
* 1558. — Eseguisce la pala del martirio di S. Lorenzo per la chiesa parrocchiale di Buja e per la Frat, di S. Nicolò, stimata duc. 285. — *Arch. della chiesa.*
1559. 31 Dicembre - Udine — Intima alla chiesa di Segnacco il pagamento di una pala da lui dipinta. — *Arch. Patr.*
1563. 26 Luglio - Ib. — Simile ai camerari della chiesa di Savorgnano di Torre per pitture fatte in essa. — *Ibid.*
* 1577. — Eseguisce i portelli dell'organo del Duomo di Gemona. — *Maniago, op. cit.* 236.
1578. 13 Maggio - Udine — Nel borgo di Poscolle nella casa del testatore. Testamento col quale il detto pittore vuole essere sepolto nella chiesa di S. Lucia di Udine nel tumulo della Frat. dell'Angelo Rafaello. Eredi i fratelli suoi Marcantonio e dott. Girolamo. Alla propria figlia Lucrezia lascia il suo credito per una pala da lui fatta per la chiesa di Turiacco presso Monfalone. — *not. Paolo Caprileis.* A. N. U. (DOC. XLVIII).

**Girolamo,** pittore, intagliatore e doratore di Cividale, figlio di m.° Paolo, stovigliajo.

1554. 16 Agosto - Cividale — Accetta la stima da farsi di pala di altare da lui fatta per la chiesa di Versa per duc. 50. — *not. Battista Spina* A. N. U.
1554. 3 Novembre - Ib. — Pattuisce di dipingere e dorare per la chiesa di Clastra una pala con San Bartolomeo in mezzo ed ai lati S. Biagio e S. Mauro e sopra la B. Vergine, per duc. 20. — *Id. Ibid.*
1557. 18 Decembre - Ib. — Promette al Decano delle ville di Boriana sup: ed inf. di fare alla chiesa di S. Caterina una pala con S. Caterina e i SS. Biagio e Lorenzo e sopra la B. Vergine col bambino e dorare il tutto per duc. 40. — *not. Francesco Paciani.* A. N. U.
1563. 16 Novembre - Ib. — La pala della chiesa di S. Giorgio di Brazzano, udite le stime del pittore Floriano di Udine in duc. 460 e del pittore Giacomo Secante in duc. 541, per accordo delle parti, viene pagata con duc. 510. — *not. Ant. Nicoletti.* A. N. U.
1566. Eseguisce un confalone per il Duomo di Gemona. *Arch. Com.*

**Giovanni Domenico de Conni,** pittore in Udine.

1544. 14 Gennaio. — È pagato per pitture fatte al Monte di Pietà di Udine. — *Arch. del d. Monte.*

**Giacomo Secante,** pittore di Udine detto Trombon. Era figlio di Sebastiano Segatto, calzolajo già originario di Porcia. Aveva bottega in Udine nel mercatovecchio fino dal 1543.

1545. 29 Novembre — Pala fatta per la chiesa di S. Tomaso di Moruzzo. — *Arch. Patr.*
1553. 15 gennaio. — Eseguisce un confalone per la Frat. de' Fabbri di Udine. — *Atti della stessa.*

* 1551. 3 Maggio - Ronchis (di Latisana). — Vien pagato con lire 1716 di una pala fatta per la Chiesa di S. Andrea di quel luogo. — *Arch. Maniago.*

1554. 21 Novembre, — Fa una pala per la chiesa di Rizzolo. — *Arch. Patr.*

1555. 12 Gennaio. — Altra pala per la chiesa di S. Giorgio di Nogaro. — *Ibid.*

1559. 16 Luglio - Reana — Contratto per eseguire la pittura della volta del coro e della facciata della chiesa di S. Maria di Ribis con colori vivi e sufficienti. — *not. pre Ercole Partenopeo Bibl. Civ. Udine.*

* 1559. 29 Novembre. — Si accorda col Duomo di Udine per la pala su tre tele di S. Gio. Battista e le Sante Caterina ed Orsola. — *Arch. Patr.*

1560. 17 novembre - Adeliacco — Promette alla chiesa di S. Clemente di Adeliacco di riparare e reindorare la pala dell'altar maggiore e di dipingere la facciata di essa con la passione di Gesù Cristo e sulla facciata esterna colorire un S. Cristoforo con alcuni ornamenti. — *not. pre Ercole Partenopeo cit.*

1563. — Fa un confalone per la chiesa di S. Bortolomeo di Alesso. — *Arch. Patr.*

1563. 5 Settembre - Udime — Cita i camerari della chiesa di S. Antonio di Mione, per il pagamento di un gonfalone e di un paramento. — *Id.*

1566. 14 Ottobre - Ib. — Altra citazione per un gonfalone fatto alla chiesa di S. Floreano di Gniva. — *Ibid.*

1567. 1 Maggio - Ib. — Stima di un suo gonfalone con su S. Paolo, per la cappella di S. Paolo nella chiesa di S. Floreano di Illeggio. — A. N. U.

1569. 7 Aprile - Udine — Il pittore Bern. Blaceo stima duc. 5 un crocefisso da lui scolpito per la ch. di S. Paolo di Colloredo di Soffumbergo duc. 5. — *not. Leonardo Treo.* A. N. U.

1570. — Eseguisse una pala d'altare per la chiesa di Premariacco, per duc. 35. *Arch. di d. Ch.*

1571. Assieme a suo figlio *Sebastiano* dipinge una pala con la Passione di G. C. per la Frat. di tal nome in Udine. — *Arch. Maniago*

1573. Pala col Redentore che porta la croce sulle spalle e intorno alcuni angioletti che portano gli emblemi della Passione colla scritta: *1574 pictore Secante.* Esisteva nel secolo passato nella vecchia chiesa di S. Giorgio di Udine. — *Ibid.*

* 1576. Eseguisce nella ch. parrocchiale di S. Martino di Asio, la pala di S. Sebastiano, rappresentato legato ad un albero e trafitto da freccie; a destra stanno i SS. Urbano e Rocco seduti e due pastorelli in atto di ammirazione e sotto le parole: *1576 (essendo piovano il rev. pre Leonardo Fabricio et barba Iac. Toson Camerar de la Frat. di Clauzet | Iacomo Secante detto il Tronbon pitor d'Udene.* — *Da articolo dell'Ab. V. Savi.*

1580 circa. Fa una pala per la chiesa di Beivars. — *Arch. Maniago.*

1580. 1 Febbraio - Caneva presso Tolmezzo — Il popolo della detta villa gli si dichiara debitore di duc. 100 per resto di debito di 150 duc., a lui dovuti per un'ancona fatta per la loro chiesa. — *not. Daniele Cillenio.* A. N. U.

1581. 9 Giugno - Udine — Paga parte della dote di sua nipote Euridice figlia del q. Sebastiano di lui figlio, con lire 234 che doveva avere per l'ancona, gonfalone e altri lavori fatti per la chiesa di S. Maria di Fogliano ed altri denari avuti per opere sue dalla chiesa di S. Biagio di Pieris. — A. N. U.

1584. 11 Luglio - Ib. — Assegna per detta dote quanto doveva avere dalla chiesa di S. Maria di Cavenzano, dalla Frat. di S. Giuseppe di Joanniz e dalla Frat. di S. Rocco di Jalmicco. — *Ib.*

1585. 22 Decembre - Udine — Morte di Giacomo Secante pittore. — *Cron. Rubeis.*

**Sebastiano Secante,** pittore di Udine, fratello di Giacomo sopradetto.

1537. 25 Giugno - Cividale — Il consiglio della detta città, gli accorda duc. 10 per finire la pala de' SS, Giuseppe, Sebastiano e Rocco del Duomo. — *Arch. Civ.*

1558. — Dipinge la pala de' SS. Ermacora e Fortunato per la chiesa di S. Gio. Battista di Gemona. — *Arch. Com.*

1560-1564. — Dipinge con Donato di Udine molte mappe geografiche nelle Loggie Vaticane. — *Arch. Tesoreria Secreta. Roma.*

1581. Gennaio — Muore in Udine il detto Sebastiano. — *Cron. Rubeis.*

## **Secante Seccanti,** pittore di Udine, figlio di Giacomo. Nacque il 23 settembre 1571.

* 1590. — Dipinge la pala di S. Didaco nell'altare della nob. Famiglia Gropplero nella chiesa di S. Maria delle Grazie di Gemona, apponendovi il proprio nome.

* 1604. — Fa il ritratto di Giorgio Gropplero, che esiste in Gemona presso la Famiglia.

* 1608. 20 Settembre. — Riceve duc. 10 per il Ritratto di Marcantonio Fiducio Cancelliere del Comune di Udine, che si conserva presso il Municipio. — *Arch. Com.*

* 1609. — Dipinge un gran quadro coi ritratti de' confratelli e benefattori della Frat. del Crocifisso di Udine. Si conserva ora nella chiesa dell'arcivescovado.

1637. — Suo quadro grande nel duomo dell'isola di Grado.

## **Pomponio Secante.**

1610. — Eseguisce la pala della parrocchiale di Trivignano.

Questa Famiglia si estinse al principiare di questo secolo.

## **Alessandro di Spilimbergo,** pittore di Molfalcone, figlio di Benedetto di Spilimbergo.

1556. 1 Marzo. — Io Emilio Candido (nobile udinese) ho accordato un figliolo de messer Benetto da Spilimbergo stà a Monfalcone, qual ha nome Alessandro con m.° Jacopo Segatto (Seccante), qual abbia ad insegnar la pittura e li dà all'anno ducati 22 per averlo tolto in casa. È putto che infinitamente si diletta di tal arte. Faccia Iddio che diventi eccellente. — *Dalla Cronaca di Emilio Candido, stamp. Udine 1886.*

1577. — Grande quadro già nelle sale del castello di Udine ed ora nella grande sala del municipio, che rappresenta il Cristo e S. Marco, la Giustizia, l'abbondanza e vari ritratti.

Altro simile con la B. Vergine, S. Marco, la Fede e la Costanza e vari ritratti, segnato A. S.

PAOLO di Spilimbergo
(non de' Nobili Signori se non forse spurio)
|
ALESSANDRO
in LUCIA q. Signor GABRIELE DE TASSIS di Bergamo
sorella di BERNARDO padre del celebre poeta Torquato Tasso
|
BENEDETTO di Spilimbergo abit. in Monfalcone
|
ALESSANDRO pittore 1555 e nel 1590 Consigliere nel Comune di Monfalcone.

Questa Famiglia si estinse in Bernardina moglie del nob. Carlo Paparotti di Monfalcone nel secolo passato.

## **Leonardo,** pittore q. Lorenzo di Marano.

1558 20 Maggio - Palazzuolo — Essendo differenze tra il detto Leonardo per pitture e dorature fatte all'altare del Corpo del Cristo nella chiesa di S. Stefano di detta villa, si eleggono due pittori a stimarlo. — *not. Baldussio Lod.* A. N. U.

1559. 13 Novembre - Udine — Il Tribunale ecclesiastico ordina che la chiesa di S. Nicolò di Strassoldo elegga stimatori delle pitture fatte dal pittore Leonardo. — *Arch. Pair.*

1559. 13 Dicembre - Ib. — Chiede il pagamento della pala dorata per la chiesa di S. Pietro di Malisana. — *Ibid.*

## **Sebastiano de Martinis,** pittore, figlio di Giacomo. — Agg. al Contrib. I, 57.

1569. 22 Gennaio - Udine — Intima alla chiesa di S. Maria di Mels, il pagamento delle sue opere. *Arch. Patr.*

1569. 19 detto - Ib. — Si accorda colla chiesa di Lauzzana per farle un'ancona di legno con 4 colonne ed alcune figure intagliate sopra e sotto. — *not. Francesco a Fabris.* A. N. U.

## **Giovanni di Martino pittore.** — Agg. al Contrib. I, 29.

1598. 25 Giugno. — Riceve duc. 34 per la pittura di un confalone per la Frat. e Chiesa di S. Cristoforo di Udine nel quale è figurato quel Santo. *Arch. della Ch.*

## **Giovanni Battista de Martinis,** pittore, di Giacomo. — Agg. al Contr. I, 59.

1578. 17 Febbraio - Udine — Intima alla chiesa di S. Michele di Forgaria il pagamento di un opera fatta da lui. — *Arch. Patr.*

## **Francesco Floreani,** pittore. — Agg. Contrib. I, 67.

1559. 28 Gennaio - Udine — Intimazione alla chiesa di S. Maria di Cergneu di sotto di pagargli il resto del prezzo di un gonfalone. — *Arch. Patr.*

1559. 30 detto - Ib. — Simile alla chiesa di S. Floreano di Pozzalis per un gonfalone. — *Ibid.*

1559. 30 detto - Ib. — Simile per un confalone alla ch. di S. Elena di Montenars. — *Ibid.*

1581. 4 Decembre - Ib. — Simile alla chiesa di S. Margarita di Gruagno per un tabernacolo ed un gonfalone. — *Ibid.*

**Giovanni Floreani,** pittore. — Agg. Contr. I, 72.

1583, 29 Aprile - Udine — Intimazione alla chiesa di Pozzuolo per la pittura di una pala. — *Arch. Patr.*

1588. 26 Agosto - Ib. — Simile per altra pala dipinta per la chiesa di Bagnaria. — *Ibid.*

1594. 26 Marzo - Ib. — I pittori Giulio Brunelleschi ed Innocenzo Brugni stimano ducati 470 la pala scolpita e dipinta per la chiesa di S. Odorico di Pavia e chiedono lire 14 per uno per loro mercede. — *Ibid.*

**Giovanni Antonio,** di Oderzo.

1561. — Nel villaggio di Salto presso Udine, nella chiesa, vi era un dipinto rappresentante i SS. Pietro e Paolo colla scritta guasta dal tempo: *Johannes-Antonius Fontana ? de Brixio Opiterg. pictor ? 1561.*

**Battista dell' Angura,** veronese e dimorante in Venezia.

1563. 5 Marzo - Cividale — Il capitolo di questa città conviene col detto della pittura dell'organo con figure nella Chiesa Collegiata e della fattura del pavimento, da pagarsi a stima, accordandogli intanto duc. 50 all'anno. — *not. Girol. Paciani.* A. N. U.

1569. 16 Settembre. — Il pittore Gio. Battista Moro, veronese chiede al capitolo di Cividale, denari per proseguire le pitture dell'organo suddetto, — *Lettere del Vicario Patr. Iacopo Maracco. Bibl. Arcivesc. di Udine.*

Forse è lo stesso pittore detto di sopra Battista dell'Angura.

**Giulio Urbanis,** pittore di S. Daniele, figlio di Alessandro e di Caterina. — In qualche atto è chiamato Giulio de Becariis del detto luogo. Ebbe a moglie Lidia dalla quale ebbe più figli, tra gli altri Gio. Giuseppe nato nel 1592 e morto nel 1633 esso pure pittore del quale non si conosce alcuna opera. — La casa Urbanis era nella contrada di S. Francesco.

1564. 22 Agosto - S. Daniele — Riceve sei talleri per una pala dipinta nella chiesa di S. Francesco in S. Daniele per conto della Signora Stella Valconia. — *not. Leonardo Beccari.* A. N. U.

1571. Agosto. — Dipinge le armi del Comune di S. Daniele, in occasione dell'annuo bersaglio coll'arcobuso. — *Arch. Com.*

1575. 5 Luglio — In occasione del passaggio per S. Daniele di Enrico III re di Francia dipinge alcune arme per lire 2, — *Ibid.*

1574. — Dipinge in S. Tomaso un affresco con la Madonna ed ai lati S. Francesco, e S. Nicolò, contornato da elegante cornice e la scritta: *MDLXXIV. Opus Iulii Urbanis — Op. cit. Maniago.*

1575. 8 Gennaio. Riceve lire 6 per il disegno del corso del fiume Corno dal Com. di S. Daniele. — *Arch. Com.*

1582. 11 Gennaio — Chiede alla chiesa di S. Maria di Commerzo il pagamento di pitture in essa eseguite. — *Arch. Patr.*

id. id Chiede ai camerari della chiesa di S. Pietro di Ragogna il resto del prezzo di una ancona fatta per la chiesa di S. Floreano. — *Ibid.*

1592. Affreschi da lui eseguiti nel coro della chiesa parrocchiale di S. Vito d'Incarojo, perduti nel 1750 nella sua demolizione per l'allargamento della stessa. Nella volta era dipinto il Padre Eterno ed in giro i 4 evangelisti, alcuni martiri e vergini e l'annunciazione.

Portava scritta: MDXCII. *Fu fatta quest'opera essendo p. Giuseppe Costantino da Tarcento beneficiato | ser Vittor Durighello monaco | Giulio Urbano da Tarcento (sic) Pittore.*
1606. 6 Marzo — Riceve acconti per la pala dipinta per la chiesa di S. Andrea presso S. Daniele. — *Memorie Coluta, Vol. C. 493 Bibl. di S, Daniele.*

## **Giuseppe Turri,** di S. Vito (al Tagliamento), pittore.

1567. — Nella chiesa di S. Maria di Gorto o di Luint vi è un quadro colla Madonna e due Santi colla leggenda: *Ios. Turrius de S. Vito fecit 1567.*

## **Giovanni Antonio Agostini,** pittore di Udine, discepolo dell'Amalteo. Sposò una figlia di Daniele Mazzocco di Udine nel 1593, essendo vedovo di certa Silvia. Abitava in Udine nella via Sottomonte. Viveva ancora dal 1629. — Antonio suo fratello dipingeva nel 1621.

* 1570. — Pala col battesimo di G. C. nella chiesa di S. Maria di Invilino (Carnia) coll'iscrizione: *Pro presb. d. Johanne Baptista Venerio | Pleb. in | plebe docente | Joannes Augustini Utinensis pinxit. 1570. — Comunicazione del D.r Gio. Gortani.*
* 1585. — Quadro in tela rappresentante il B. Bertrando di Aquileja con due angeli che gli sostengono la mitra colla scritta: *Johan. Anton. Augustini P. F. 1585.* — Si conserva nella sagrestia superiore del duomo di Udine.
1587. 18 Agosto - Udine — Il Suddetto e Pomponio Secante fanno un gonfalone per la Frat. di S. Maria nella chiesa di S. Remigio di Fanna. — *not. Giuseppe Sporeno.* A. N. U.
* 1588. — Pala dipinta sulla tavola nella chiesa dell'Ospitale di Udine, rappresentante i SS. Sebastiano, Giuseppe e Rocco colle parole: *Johannes Antonius Augustini Utinensis faciebat 1588.*
1593. — Nella chiesa di S. Daniele di Paluzza una pala con S. Giovanni tra due angeli e sotto: *Gioan. Ant. de Agostini. — pictor Utin. | 1593.*
1616. 1 Decembre. — Reclama il prezzo di una B. Vergine dipinta per la chiesa di Enemonzo. — *Arch. Patr.*

## **Giovanni Battista Diana,** abitante in Pordenone, pittore.

1570-81. — Riceve acconti per un confalone per la chiesa di San Zenone di Aviano. — *Arch. Maniago.*

## **Pantaleone Orgnano,** pittore di Udine, q. Sebastiano. Aveva sposato Silvia Leale, udinese.

1271. 24 Decembre - Udine — Riceve il pagamento di un gonfalone accomodato per la chiesa di S. Maria di Predemano e di altro per la chiesa di S. Maria di Orzano. — A. N. U.

## **Cristoforo Diana,** pittore di S. Vito al Tagliamento nel 1553.

* 1573. — Ritratto della nobile Oristilla di Partistagno di anni 36 con un bambino colla iscrizione: *Cristophorus Diana di anni XX fece. 1573.* Si conserva nella villa Toppo in Butrio.

**Ascanio Comino,** pittore di Udine.

1580. 11 Aprile - Udine — Reclama il prezzo di un ancona dipinta per la chiesa parrocchiale di Trivignano. — *Arch. Patr.*

1586. 17 Luglio - Udine — Il comune di Anduins promette duc. 140 per una pala e tabernacolo da lui fatti. — *not. Gio. Maria Plateo.* A. N. U.

1589. 10 Aprile - Ib. — Riceve il saldo di una pala dipinta per la chiesa di S. Nicolò di Martignacco, con sopra i SS. Stefano e Nicolò. — *not. Francesco Lipoldo.* A. N. U.

**Michele Almonio,** pittore, figlio di ser Francesco detto delle Candelluccie di Udine.

1589. 30 Giugno - Udine — Dipinge un gonfalone per la ch. di S. Silvestro di Premariacco. — A. N. U.

**Vincenzo Lugaro,** pittore di Udine, figlio di ser Giovanni, falegname. Nel 1591 sposò Chiara di Gerolamo Ercoliani di Udine, speziale. Morì il 26 Settembre 1620.

1591. — Dipinge due ancone per la chiesa di S. Stefano di Palazzuolo. — *Arch. Patr.*

1592. 10 Febbraio. — È pagato di due ancone fatte per la chiesa de' SS. Giusto e Martino di Premariacco e di altra ancona per la Frat. di S. Daniele di Virco. — A. N. U.

1593. 22 Febbraio - Udine — Conviene di fare per la chiesa di S. Silvestro di Premariacco un ancona alta piedi nove e mezzo e larga piedi sei, scolpita in legno e dorata colle figure della Madonna col bambino, S. Giuseppe coll' asinello e due pastori, a destra S. Antonio col porco e a sinistra S. Lucia e sopra del presepio il Padre Eterno con gloria di Angeli ed a destra un angelo dipinto e a sinistra l'Annunciata, per ducati 100. — *not. Giulio Vecchi.* A. N. U.

**Girolamo Lugaro,** pittore, figlio di Vincenzo pittore.

* 1724. 29 Settembre. — Dipinge un quadro con Cristo, la B. Vergine, S. Daniele, S. Michele, la Giustizia e l'arma del Comune di S. Daniele per duc. 55. — *Arch. Com.*

* 1625. 24 Aprile. — Gli sono dati duc. 85 per la pittura delle portelle dell'organo del duomo di S. Daniele. — *Ibid.*

1626. 30 Settembre. — Il Com. di S. Daniele gli dà duc. 40 per la pittura della Torre delle Ore. — *Ibid.*

**Nicolò Frangipane,** pittore, nobile friulano, nato a Tarcento nel 1555 dal giureconsulto Nicolò. Studiò la pittura in Vienna e morì in patria nel 1600, lasciando due figlie dalla moglie nob. Faustina di Colloredo.

1595. Esisteva in casa Treo poi Belgrado nel secolo passato un quadro di Cleopatra e Marcantonio coll'iscrizione: *Nicolaus Frangipane pinxit 1595.* — *Arch. Maniago.*

1595. — Altro quadro suo segnato col detto anno e nome rappr. la Strage degli Innocenti e altri tre dell'anno 1597 uno il Giudizio di Salomone e gli altri l'Inverno, l'Autunno erano nel 1814 posseduti dall'Abate Nalesso di Padova. — *Ibid.*

## **Palma Giacomo** (il giovane).

* 1595. 19 Giugno. — Il Consiglio minore della comunità di Udine, delibera « che sia data autorità ai Magnifici Deputati di premiare con li denari publici l'opera di d. Giacomo Palma pittore veneto, il quale ha depento il quadro (la B. Vergine con S. Marco ed altri Santi) già riposto sopra il tribunale nel loco di questa Convocatione, et ciò far debbano in quel vantaggio, che maggior potranno ed anco soddisfattione di esso pittore, il quale s'è personalmente trasferito in queste parti per questo effetto. Et siano anche approbate le spese fatte per condurre esso quadro da la Fossetta in qua et anche se alcuna occorrerà nel ritorno ». Gli furono assegnati ducati 180. Delib. Civ. Utini LXV. 85.

Il quadro ora conservasi presso il Museo Udinese.

1600. — Dipinge la pala di S. Orsola per il monastero della Cella di Cividale. — *Bibl. civ. Udine.*

## **Caravaggio** (da) Michelangelo.

* Presso la chiesa di S. Giacomo di Fagagna esiste un quadro ad olio rappresentante la morte di S. Francesco d'Assisi, opera del detto pittore come dal seguente atto.

1597. 25 Ottobre - Udine — Testamento del Rev. Don Ruggero Tritonio di Udine, Abate di Pinerolo, col quale lascia tra le altre cose, a suo nipote Ruggero Tritonio « divi Francisci signum a Caravagio celeberrimo pictore summa cum diligentia affabre pictum, quod mihi d. Octavius Costa civis Iannuensis nobilissimus, mutui amoris incomparabilisque amicitiæ ergo donavit, perpetuo asservari nec ulli unquam concedi aut alienari iubeo ». Questo testamento fu pubblicato in Udine dal notaio Giulio Vecchi il 7 Luglio 1612, alla morte del testatore (Arch. Not. Udine).

Venuto il quadro in possesso della Famiglia Fistulario, il Conte Francesco lo donava nel 1852 alla chiesa ove tuttora si conserva.

## **Giovanni Pietro Fabiaro,** pittore di Udine, figlio di Gio. Paolo e di Savina.

1585. 8 Aprile - Udine — Atto di nascita del detto Gio. Pietro, il cui padre abitava nel borgo di S. Cristoforo. Lasciò pochissime opere e non belle, registrate nella *Storia delle Belle Arti Friulane del Maniago* 283. Ebbe fama di buon suonatore e poetò in lingua friulana, ma i suoi versi non giunsero fra noi. Morì circa l'anno 1660.

## **Andrea Vorajo,** pittore di Venzone.

1606. 7 Maggio - Udine — Il suddetto è accusato di correità presso l'uffizio della S. Inquisizione di Udine, per aver dipinto una figura per fattucchieria amorosa. I rei principali erano il frate eremitano Marcantonio Tarabuso di Udine ed il medico Gasparo Montereale, il primo de' quali fu trovato nella chiesa parrocchiale di Venzone, ove aveva rubato olio santo ed acqua battesimale allo scopo indicato. — *Regesto cause S. Officio Bibl. Civ. Udine.*

## **Bernardino Grando,** pittore di Udine.

1613 8 Maggio - Udine — I pittori Pomponio Seccante e Giuseppe Citareo stimano duc. 305 il restauro fatto dal pittore Bernardino Grando, di una pala d'altare colle imagini della B. Vergine ed i SS Pietro mart. ed Urbano e sopra una Pietà e l'annunciazione in figure di stucco dorate, per la chiesa di Muris presso Percoto. A. N. U.

**Valerio Graziano,** pittore di Spilimbergo.

* 1611. 2 Marzo. — La Frat. del Sacramento nel duomo di s. Daniele gli ordina la pittura del Cenacolo per la Ch. Maggiore, che viene stimato duc. 47. — *Arch. Com.*
* 1617. 21 Maggio. — La stessa gli ordina la pittura del Lavacro de' piedi e dell' Adorazione nell'Orto su disegni di Giulio Cesare Begni pittore pesarese, per duc. 67. — *Ibid.*

**Giulio Cesare Begni,** pittore di Pesaro.

1618 circa, dipinge su tela un S. Giorgio a cavallo per un altare della Chiesa di Gradisca di Sedegliano e in Udine nella chiesa di S. Cristoforo la pala della B. V. incensata da un angelo.

**Gaspare Narvesa,** pittore di Pordenone, abitante in Spilimbergo, nato l'anno 1558 e morto in Spilimbergo il 29 ottobre 1639 e sepolto nel Duomo della sua patria coll'iscrizione che leggesi sul pavimento fatta scolpire dal di lui cognato pre Giovanni Calcaterra: MDCXV | *pr. Io Mattheus* | *Calcaterra* | *hunc tumulum sibi Augustae* | *sorori dil. Gasparique Narvesae sororio et eorum heredibus* | *paravit.* Lasciò più figli dalla predetta sua consorte Augusta Calcaterra.

1588. — Dipinge una pala per la chiesa de' Battuti di Pordenone. — *Maniago, op. cit. 373.*
1593. 21 Aprile - Pordenone. — I camerari del duomo di detto luogo, deliberano far dipingere la facciata della chiesa. — *Ibid.*
1600. — Restaura la pala della Concezione di M. Vergine e di S. Biagio nel Duomo di Spilimbergo guasta dall'umidità, fatta nel 1596 da Giulio Moro di Venezia adoperando un suo secreto. A. N. U.
* 1616. 21 Ottobre. - S. Quirino — Dipinge nella chiesa di S. Zenone la pala del Rosario ed all'intorno in tanti ovali a fresco i misteri del Rosario intrammezzati da angioletti. Il XV mistero, cioè la venuta dello Spirito Santo, sta nel mezzo in un ovale maggiore e ciò per 80 ducati datigli dalla Scuola del Rosario. — *Arch. della chiesa.*
* 1626. 24 Maggio - Spilimbergo — Conviene coi nobili Consorti di Spilimbergo, di dipingere intorno ad un altare del duomo, i misteri del Rosario in ovati di diametro di oncie 20, a colori, per duc. 40. — *Arch. dei Consorti.*

**Eugenio Pini,** pittore di Udine, nato il 15 novembre 1600 in borgo di Aquileja.

1645 circa, dipinge la volta del coro della chiesa di S. Salvatore presso Buja con gli evangelisti, profeti e Santi e Sante Martiri ed una pala per detta Chiesa. — *Arch. Maniago.*
....... Dipinge una pala colla B. Vergine della Cintura per la chiesa di Pozzuólo. — *Ibid.*
....... Quadro ad olio nella cappella di Mels coi SS. Andrea e Mattia e S. Girolamo. — *Ibid.*
1652. — Fa una pala per la chiesa di S. Stefano di Martellago presso Mestre coi SS. Valentino, Rocco, Fabiano e Sebastiano. — *Ibid.*
1653. Fa un gonfalone per la chiesa di S. Maria di Castello di Udine colla Madonna col bambino ed un angelo che le porge il castello, per duc. 85, — *Arch. Com.*

**Giulio Quaglio,** di Laino, prov. di Como. Fu freschista immaginoso, che eseguì in Udine dal 1692 al 1698 molte opere in pubblici e privati edifici. V. *Maniago, op. cit. 259.*

Una delle principali sue opere in Udine si è quella degli affreschi dal palazzo Antonini ora proprietà della Provincia, della quale si uniscono i contratti.

1697. 7 Agosto, 1698. 11 Aprile - Udine — Contratti del Quaglio per gli affreschi del palazzo de' Conti Antonini (DOC. XLIX).

**Gio. Battista Tiepolo,** pittore di Venezia.

* 1726. 4 Giugno - Udine — I Deputati della città concedono alla Frat. del SS. Sacramento di poter far dipingere la loro cappella nel Duomo, dal detto pittore. — *Arch. Com.*

* 1737. 16 Giugno - Ib. — Il patriarca di Aquileja Daniele Delfino gli fa pagare lire venete 744 per le due pale, una dell'angelo custode e l'altra di S. Francesco di Sales, destinate alla chiesa de' PP. Filippini di Udine, oggi nel civ. Museo. — *Bibl. Com.*

* 1738. 20 Maggio - Ib. — Riceve lire 440 per una pala fatta fare dal Patr. Delfino, per l'altare della SS. Trinità nel duomo di Udine. — *Ibid.*

**Antonio Pellegrino,** pittore di Venezia.

1728. Giugno — Dipinge la cupola della chiesa maggiore di S. Daniele coll'assistenza del pittore Giuseppe Buzzi Sandanielese. — *Mss. Coluta Vol. A. 518 Bibl. di S. Dan.*

**Giovanni Domenico Ruggieri,** nato in Udine il 3 marzo 1696 da Bernardo e da Sabbata. Morì in patria il giorno 7 Aprile 1780. Oltrechè pittore mediocre, si occupò a restaurare quadri con poco vantaggio dell' arte. Nella sua lunga carriera artistica, dipinse a fresco il soffitto della chiesa di S. Quirino di Udine e quello della cupola del Duomo in luogo di quello dipinto dal Dorigny caduto, come pure cadde quello del Ruggieri pochi anni or sono. È opera sua la pittura del soffitto delle chiese parrocchiali di Predemano e di Preteole; la pala di S. Giovanni già nella Ch. de' PP. Filippini di Udine. Fece molti ritratti e quadri nelle case Antonini e Colloredo e nel palazzo arcivescovile di Udine.

Ebbe una figlia *Lucietta*, pittrice, che morì pazza per amore.

**Giovanni Battista de Rubeis,** figlio del nob. Bortolomeo.

Morì vecchio in Udine il 27 Agosto 1819.

Fu mediocre ritrattista e restauratore di quadri. Aveva studiato a Venezia ed a Roma.

Nel 1773 per commissione del Comune di Udine dietro ordini della Signoria di Venezia, fece l'inventario delle pitture esistenti in luoghi pubblici e privati di Udine e del rimanente del Friuli, una copia del quale, di mano dell'Autore, si conserva nella Civ. Biblioteca di Udine. A poche buone notizie di opere, in oggi per la gran parte perdute, sono uniti fallaci apprezzamenti specialmente riguardo agli autori.

Nel 1809 pubblicò un'opera curiosa: *De' Ritratti ossia Trattato per coglier le fisonomie* (colla geometria ed anatomia). Parigi, Bertrand in foglio con 9 tavole, col testo italiano e francese. L'anno 1818 ne aveva preparata una nuova edizione migliorata ed ornata di maggior numero di tavole, ma fu impedita dalla sua morte. Il M. S. di questa, stà pure presso la Bibl. di Udine.

---

# Nomi di Pittori friulani e forestieri vissuti in Friuli

## de' quali non si conoscono le opere

1293. Sleicher abit. in Cividale.
1304. Pietro di Gemona e Paolina sua moglie.
1312-1339. Enrico di Udine q. Pellegrino, abitò anche in Cividale.
1334. Biasutto di pre Gabriele di Gemona.
1336. Manno abit. in Cividale q. d. Pietro giudice di Bologna.
1337. Vittore di Venezia, abit. in Portogruaro.
1338. Pellegrino d'Arch, abit. in Castelporpeto.
1338. Pietro di Zuliano q. Giovanni di Tolmezzo.
1340. Viviano di Conegliano, abit. in Sesto.
1344. Giovanni abit. in Pordenone.
1348. Giacomo abit. in Udine q. m. Agostino di Bologna.
1380-58. Bortolomio di Portogruaro.
1352 Leonardo di Udine, morto prima del 1365.
1352. Nicolussio q. Nicolò della Stufa di Udine.
1355-59. Lorenzo abit. in Trusso, presso Rutars, q. Giacomo di Spilimbergo.
1359. Giovanni abit. in Venzone q. ser Viano di Venezia.
1360. Antonio di Udine.
1368. Corradino di Udine.
1377. Antonio di Pordenone.
1378. Giovanni abit. in Cividale q. Gio. di Udine.
1382. Tristano abit. in Padova q. Giovanni di Leone di Udine.
1395. Olvardino di Maniago.
1387. Francesco di Belluno abit. in Porcia.
1388. Nicolussio di Udine.
1390. Nicolò di Tolmezzo.
1396. Angelo abit. in Udine q. ser Borlolomio di Venezia.
1408. Nicolò abit. in Cividale e Prata q. Gio. pittore di Padova.
1408. Stefano della Ferasina di Tolmezzo q. Paolo di Socchieve; Uliana moglie del detto Stefano e prete Cristoforo notaio loro figlio.
1410. Nicolò abit. in Udine q. Domenico di Venezia.
1415. Antonio di Udine. Aveva un figlio Gio. Francesco.
1417. Giacomello di Venezia abit. in Cividale.
1421. Daniele abit. in Venezia figlio di Nicolò di Orgnese abit. in Spilimbergo.
1430. Giorgio, cappellaio, figlio del fu m. Tomaso di Valcamonica pittore abit. in Tolmezzo.
1431. Girolamo abit. in Spilimbergo.
1432. Giacomo abit. in Cividale figlio di Bortolomeo di Cremona,
1432. Brunaccio pittore abit. in Venezia a San Lio, figlio di Antonio Brunaccini di Udine.
1438-55. Odorico di Pordenone, abit. in Udine in borgo Gemona figlio del q. Stefano detto Moras e anche Moretto. Ebbe un figlio di nome Nicolò, pittore, abit. in Udine, marito di Maria figlia del pittore Antonio q. Leonardo di Udine. Il detto Nicolò morì il 10 Agosto 1466 lasciando tre figli Giannantonio, Maddalena e Pasqua.
1439. Floriano abit. in Udine q. Giacomo di Colutto di Tolmezzo. Susanna di lui moglie.
1439. Giovanni abit. in Udine, q. Pietro *de Prusia*.
1441. Michele q. Giovanni Bono di Venezia.
1449. Rambaldo q. Gio. di Brugnera.
1452. Matteo abit. in Spilimbergo, figlio di ser Bartolomeo del Pozzo di Venezia.
1454. Pietro abit. in Udine q. Bono Anno di Bergamo.

1455. Sebastiano pittore e intagliatore abit. in Udine, q. Nicola di Dogna. Aveva in moglie Francesca q. Giacomo detto Sbitaneli di Udine.
1456. Bertrando speziale in Udine, figlio di Martino pittore di Strasburgo.
1457. Giovanni abit. in Pordenone.
1460. Gasparino di Venezia, abit. in Udine.
1460. Francesco figlio di Michele Bianco di Udine.
1461-67. Francesco abit. in Udine q. Angelo di Venezia.
1464-1503. Giovanni di Spilimbergo.
1466-84. Bertrando pittore e vetraio q. Domenico sartore di Udine.
1467-71. Alberto tedesco abit. in Tolmezzo q. ser Giovanni di Vienna.
1468-94. Francesco di Udine q. ser Nicolò orefice ed Antonia.
1468-70. Nicolò abit. in Udine, q. Domenico di Gorto.
1472. Nicolò figlio di Gio. zoppo calzolaio di Udine.
1476-85. Venceslao abit. in Udine, q. Stefano pittore di Ungaria (forse Stefano di Settecastelli o di Transilvania).
1484. Francesco Clapiz di Udine.
1487. Antonio. abit. in Udine q. Bortolomio di di Venezia.
1487. Domenico abit. in Udine, figlio del notaio Antonio di Villanova.
1490-98. Girolamo di Udine q. Giovanni.
1491. Nicolò di Tolmezzo e Nicolò suo figlio pittori.
1492. Pietro di Vicenza abitante in S. Vito al Tagliamento.
1495. Battista figlio di Gio. barbiere di Udine:
1497. Nicolò abit, in S. Daniele q. ser Pietro di Segna abit. in Udine.
1498. Antonio di Venzone.
1498. Matteo abit. in Udine q. Cristoforo marangone di Ampezzo in Carnia. Scolare del pitt. Gio. Martini.
1499. Pietro di Vicenza dipinge in Cordenons con Gio. Francesco da Tolmezzo. V. Contrib. I, pag. 79.
1500. Francesco a Melsis abit. in Udine.
1501. Lorenzo di Cividale.
1504. Giovanni di Colonia, abit. in Pordenone.
1505. Orsola vedova di ser Corrado pittore di Gorizia.
1506. Luigi e Giovanna figli del q. Giovanni pittore di Gemona.
1506. Antonio abit. in Udine q. Bortolomeo di Battista.
1507. Paola vedova di Antonio pittore di Porcia.
1507. Andrea di Udine.
1508-1510. Nicolò abit. in Udine q. Gio. Michele di Vicenza, falegname.
1515. Vincenzo di Treviso, abit. in Spilimbergo.
1515. Calimero di Brescia, abit. in Venezia. In quest'anno stava in S. Daniele col pittore Pellegrino di detto luogo.
1517. Giovanni q. Nicolò di Udine.
1519. Nicolò zoppo q. Gio. Bacin di Tissano.
1520. Giovanni Martilutti di Udine.
1522. Francesco di Bologna, abit. in Udine.
1524. Daniele abit. in Udine q. Sebastiano pellicciaio di Gemona.
1526. 26 Giugno - Udine — Maestro Pietro Scarpaza (Carpaccio) q. M. Vittore pittore veneto, prende al suo servizio Gio. Maria q. Bortolomio di Brescia, di 14 anni a patto che lo serva fedelmente per anni 4, dandogli il vitto e vestito. — *not. Matteo Clapiceo*. A. N. U.
1528. Michele tedesco, abit. in Udine.
1524. Gio. Battista di Porcia, abit. in Udine fa un gonfalone per la chiesa del Corpo di Cristo di Valvasone.
1530. Pietro abit. in Pordenone.
1533. Gaspare Necher di Udine.
1535. Giacomo abit. in Udine q. ser Gio. di Venezia.
1535. Angelo Alla abit. in Udine.
1538. Alessandro Verla abit. in Udine, marito di Caterina de Rafaelli di Castello Arcino *(De Castro Arceni)*, Distretto di Vicenza.
1540. Giovanni di Alessandro, abit. in Udine.
1542. Paolo abit. in Udine.
1543-56. Gio. Battista Gradonio di Pordenone, fratello del medico dott. Girolamo.
1543. Lorenzo di Paolo di Ampezzo in Carnia, abit. in Udine.
1545. Gio. Paolo abit. in Valvasone.
1547. Pietro di Mediuzza abit. in Udine.
1550. Bernardino figlio di Andrea di Portogruaro pittori.
1555. Domenico abit. in Cividale.
1557. Leonardo di Udine.
1565. Francesco q. Mercurio di Pasiano di Pordenone.
1566. Gio. Andrea ab. in Udine dissegnatore, q. Carlo Pigozzi di Oderzo.
1569. Biagio pittore di santi, abit. in Udine q. Francesco di Este.
1570. Andrea abit. in Pordenone q Gio. Antonio di Bergamo, lanaiuolo.
1570. Giuseppe Moretto di Portogruaro q. Angelo
1576. Cristoforo dalla Stella di Vicenza, abit. in Udine.

1586. Pietro Antonio degli Alessi di Udine.
1587. Bernardino Urbanis di S. Daniele.
1590. Apollodoro di Porcia.
1591. Daniele Asino di Udine.
1606. Bortolomeo Coda di Udine.
1610. Giuseppe Citereo di Udine.
1631. Gio. Pietro Coza di Udine.
1633. Morte di Gio. Giuseppe Urbanis di San Daniele, di anni 41.
1646. Osvaldo Gortanutto di Piano d'Arla (Carnia).
1689. Francesco Mazorino.
1728. Antonio Buzzi e Gioseppe di S. Daniele, pittori.
1735. Paolo Paoletti di Udine.
1737. 6. Ottobre. Morte del pittore Pietro Venier di Udine, lasciando una figlia pittrice, di nome *Ippolita*.
1737. Francesco Cuchiaro di Udine.
1770. Don Antonio Facci, di un villaggio presso Tolmezzo si dilettava di pittura e perfezionò il manichino usato dai pittori.
1780-1800. Cipolla Giuseppe di Udine. Lasciò manoscritta una *Cronaca* de' suoi tempi, che si conserva nella collezione Joppi.

---

# DOCUMENTI

## I.

*1334. 16 Agosto — Gemona — Nicolò pittore accetta di insegnare la sua arte a Biasutto di Gemona figlio di Pre Gabriele.*

A. D. MCCCXXXIV, ind, II., die XVI mensis augusti, presentibus Blasio Zambunini, Francisco olim Corradi de Glemona, Vanuzio olim Clari de Florentia Glemone commorante testibus et aliis ad hec vocatis.

Presbiter Gabriel olim Cochuli de Glemona presente Blasuto eius filio volente et consentiente dedit, locavit et investivit Magistro Nicolo pictori de Glemona dictum Blasutum hinc ad unum annum completum proximum futurum ad artem suam videlicet ad artem pictoris, ad habendum etc cum omnibus etc solvendo ipse Nicolus pictor dicto presbitero Gabrieli pro labore dicti Blasuti quinque solidos grossorum, medietatem hinc ad festum S. Michaelis proximi et residuum hinc in fine anni completi, tali pacto quod si eius defectu nollet uti arte vel laborare mecum seu recederet ante terminum, quod usque nunc dictus Magister possit accipere unum alium supradicto Blasuto omnibus suis expensis etc promittentes ad invicem per se etc firma habere et tenere etc sub pena XXV librarum veronensium, medietas cuius D. Capitaneo et reliquum parti observanti etc cum obligatione etc.

Actum Glemone in domo mei Notarii. — *not. Gio. q. Biagio.* A. N. U.

## II.

*1328, 13 Gebbraio — Gemona — Valente di Gemona pittore promette dipingere la Chiesa di S. Maria di Buja.*

A. D. MCCCXXVIII, ind. I, die tertiodecimo intrantis Februarii, presentibus Antonio dicto Bave, Nicolao q. Blasii Agoleani, Aldino magistro de lignamine testibus de Glemona, Dominico q. Henrici de Buja, testibus et aliis.

Cum Valentus impintor q. Walconi de Glemona promisisset et pactum fecisset ac forum cum Rudulfo q. Rubei Camerario ecclesie S. Marie de Buia pro precio quindecim soldorum grossorum venetorum ad laborandum et impintendum in.... utilitatis dicte Ecclesie de arte sua, bona fide etc. Qui Valentus per se etc contentus et confessus fuit etc. in se habito et recepto etc. supra predictis causis et pecunia quatuordecim congia terrani etc promittens non contrafacere etc. cum obligatione etc. et in precio dupli peticionis etc. penaque etc.

Actum Glemone in foro aput tabulam Marci Sartoris.

*Giovanni di Beachino not.* A. N. U.

III.

*1391. 25 Ottobre — Gemona — Testamento di M.o Giovannutto Pittore q. M.o Nicolo pittore di Gemona.*

A. D. 1391, ind. XIV, die 25 octobris, Glemone ante domum Simonis infrascripti, presentibus Zichuto q. Michaelis Pichissini, Francisco q. Johannis Yseuri, Nichola q. Mattiussi Orseti, Petro filio Egidii, Simone dicto Glemonasut q. Iohannis Coriani his omnibus de Glemona habitantibus testibus et aliis ad hoc specialiter vocatis et ex ore proprio istius testatoris rogatis.

Ibique Magister Iohannutus pictor olim Magistri Nicholi pictoris de Glemona per Christi gratiam mente ac corpore sanus, desiderans quamdiu viget in corporis membris quies et ratio regit mentem quam siquidem rationem seu langor obnubilat ut non solum temporalium rerum verum etiam sui ipsius cogat ipsa langoris vehementia oblivisci conditionis humane inevitabile debitum prevenire, res et bona sua per presens nuncupativum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procuravit. Primo quidem sui corporis sepulturam ellegit et esse voluit aput ecclesiam S. Marie Plebis Glemone ubi se iussit honorifice sepeliri si eum in Glemona mori contigerit. Item statuit, iussit, voluit et mandavit D. Bettam eius uxorem esse dominam, massariam et usufructuariam ad vitam suam in cunctis suis bonis scilicet tam mobilibus quam immobilibus. In omnibus autem bonis suis mobilibus et immobilibus iuribus et actionibus presentibus et futuris eius universales heredes instituit et esse voluit equalibus portionibus Bortholomeam et Anthoniam eius filias et si in pupillari etate decesserint vel post quandocumque sine comunibus ex eis descendentibus eisdem et ipsarum utrique substituit vulgariter et pupillariter prefatam D. Bettam eius uxorem et matrem dictarum Bartholomee et Anthonie. Et hanc eius ultimam voluntatem et ultimum testamentum asseruit esse velle quod et quam valere voluit iure testamenti et si iure testamenti non valuerit vel valebit, valeat saltem iure codicillorum vel alterius cuiuscumque ultime voluntatis, qua melius et efficacius valere potest atque valere.

Cum omni mellioramento. — *not. Bonifacio di Ampezzo.* A. N. U.

IV.

*1332. 19 Aprile — Aquileja — M.° Francesco pittore di Venezia eseguisce due pitture per Bareta di Firenze abitante in Aquileja per 26 frisachensi (denari aquileiesi).*

A. D. MCCCXXXII die XVIIII aprilis, Aquilegia in Foro presentibus D. Fratre Martino de Ripa, mag. Bonifatio cirologo et Picosio de Aquilegia et aliis.

Magister Franciscus pictor de Venecia precio XXVI frisacensium habitis et receptis dedit et vendidit Barete de Florentia (1) habitante in Aquilegia duo aparamenta (2) laborata de picturis unum videlicet ubi ostenditur coronatio Sancte Marie et sunt quinque ymagines, alterum ymaginem Sancte Marie cum filio et sunt due ymagines.

*not. Maffeo.* A. N. U.

V.

*1336. 1 Ottobre — Cividale — Patti per una tavola di Santi fatta per la Chiesa di S. Giovanni di Xenodochio, da Giovanni prete q. Pertoldo.*

A. D. MCCCXXXVI, ind. IV, die primo Octubris, In Civitate ante domum q.m Artolfi, presentibus Salimbotis, Jacobo parvo notario, Zanne calcifice de Portabrosana et aliis.

Cum dominus Iohannes Pertoldi presbiter faceret quandam tabulam Sanctorum in Ecclesia S. Iohannis de Synodochio, Visinus q. Morasini de Civitate promisit et ibidem dedit et assignavit nomine depositi d. Presbitero Jacobo Auxula unam marcham denariorum pro anima patris quondam sui et si dictus d. Johannes complet et assignabit dictam tabulam completam dicte Ecclesie usque ad proximum festum carnisprivii venturi et si non complebit dictus d. Jacobus teneatur sibi restituere dictum depositum dicto Visino etc. Cum omni meliori modo etc. — *not. Landuccio.* A. N. U.

VI.

*1345. 8 Maggio — Aquileja — Pietro q. Manfredo di Piacenza abitante in Udine va in servigio come pittore sotto Jacino di Cividale figlio di Stefano Fabris di Nimis.*

A. D. MCCCXLV, die VIII mensis maii. Aquilegie sub porticu stationis Egidii, presentibus eodem Egidio, Johanne de Guastonibus etc.

(1) Era figlio di Zachino di Firenze. *Atti del not. Stefano Candelario di Cividale all'anno 1333, 11 Gennaio* A. N. U.

(2) operimentum (Plinio) coprimento, coperta, copertura, quindi due portelle di *ancona* che così chiamavansi li altaroli o santuari domestici.

Petrus pintor filius quondam Manfredi de Plazentia habitans Utini se locavit et afficlavit ad standum cum Jazino commorante in Civitate filium Stefani Fabris de Nimis ad opus pintorie laborandum cum dicto Jacino bona fide sine fraude ubicumque dictus Jacinus voluerit sibi precipere hinc ad unum annum prox. venturum tali pacto quod dictus Jacinus teneatur et debeat dare et solvere eidem Petro pro suo salario soldos viginti unum grossorum in quatuor terminis pro rata in capite quorum trium mensium et expensam in comedendo bene ac decenter et si deficeret in defecto ipsius Petri pro infirmitate quod non compleret dictum annum ut dictum est, quod teneatur ultra tantum emendare quantum deficeret. Que omnia singularia promiserunt predicte partes sibi vicissim ad invicem manuali fide data nomine sacramenti attendere et firma habere sub pena dupli et dampni. Cum omni melioramento. — *not. Francesco q. Saraceno.* A. N. U.

VII.

*1348. 25 Febbraio — Cividale — Jacino, pittore rinunzia ad un lavoro di legname e pittura da farsi per l'abazia di Rosazzo.*

A. D. MCCCXVIII. ind. I, die lune, XXV februarii in Civitate Austria ante domum Comunis presentibus DD. Leonardo et Prezano presbiteris in maiori Ecclesia Civitatensi, Francisco de Chiarandis testibus vocatis et rogatis et aliis.

Cum Johannes carpentarius filius M. Pelegrini de Burgo Pontis et Ayazinus pintor q.m Stephani de Nimis comorans in Burgo Pontis ambo simul promisissent et stetissent facere certum laborerium D. Giglardo Dei gracia Abbati Rosacensi videlicet legnaminis et pinture, dictus Johannes in se onus faciendi laborerium suscepit relaxans dictum Ayazinum a dicta societate promittens dicto Ayacino pro se suisque heredibus quod si per dictum D. Albatem vel eius successores vel per quamcumque aliam personam eidem Aiacino questionem moveretur, eumdem vel suos heredes conservabit indempnes sub obligacione omnium suorum bonorum cum dampnis et expensis. — *not. Giuseppe.* A. N. U.

VIII.

*1368. 8 Agosto — Portogruaro — Il pittore Gubertino di Cividale dichiara di esser stato pagato per la dipintura della cupola della Chiesa di San Francesco di Portogruaro eseguita per la Confraternita di tal Santo.*

A. D. MCCCLXVIII, ind. VI, die martis VIII mensis Augusti, in Portugruario sub domo Comunis, presentibus d. Stefano q. ser Nicolai Sibillini, ser Albrico Squara, ser Nicolao Biluxii, Fulcherio q. Calcigne et aliis.

Magister Gubertinus pictor filius M.° Johannis pictoris qui fuit de Padua, nunc habitans in Civitate Austrie, fuit contentus confessus et manifestus habuisse et integre recepisse a Cichino Marono q. ser Petri, Gastaldione Fradalie S. Francisci de Portugruario, dante et solvente pro se et M.° Johanne fabro colega suo

nomine dicte Fradalie totum et quidquid ipse Magister Gubertinus habere debebat a dictis gastaldionibus pro opere chuve magne dicte Ecclesie S. Francisci per ipsum M.m Gubertinum picte ad petitionem dictorum gastaldionum, renuncians etc. Faciens ex nunc dictus M.r Gubertinus eidem Cichino nomine quo supra recipienti finem remissionem, absolutionem et liberam quietationem ac promissionem de quicquid ulterius non petendo de omnibus et singulis que occasione operis dicte chuve eidem petere possit, nec non liberans et absolvens eundem Cichinum et socium suum etc. Quam finem etc. ad plenum. — *not. Andrea q. Minuccio.* A. N. T.

## IX.

*1395. 9 Giugno — Cividale — Inventario delle sostanze lasciate da M. Giovanni pittore q. Nicolò di Udine.*

MCCCLXXXXV, ind. III, die mercurii IX mensis Junii.

Domina Zuanina uxor M.i Gubertini pictoris habitantis in Civitate Austria, tanquam heres q.m Johannis pictoris olim habitantis in dicta Civitate q. Nicolai de Utino ipsius D. Zuanine fratris, cuius hereditatem et bona, dicta D. Zuanina alias in judicio coram D. Bernardo honorabili Gastaldione Civitatis predicte per laudum et sententiam cum beneficio inventarii acceptavit, timens ipsam hereditatem et bona dicti q. Johannis pictoris sui fratris sibi fore damnosam et timens ipsam hereditatem fore nimis debitis, fideiussionibus et aliis gravaminibus oneratam et ne ex hoc sibi ad presens et in posterum et suis bonis propriis aliquid preiudicium generetur et ne ultra vires hereditarius teneatur, sed ut hoc beneficium et quodlibet ius suum sibi nunc et in posterum reservetur prout ibidem fore sibi reservatum suis loco et tempore debitis et nolens temere et incaute ipsam hereditatem et bona acceptare sed cum beneficio inventarii, inventarium de omnibus et singulis bonis mobilibus et immobilibus, juribus et actionibus, debitis et creditis dicte hereditatis quos invenire potuit, sibi primo preposito signaculo Sancte Crucis in hunc modum facere procuravit.

Inceptum et inchoatum dictis millesimo, indictione ac die in Civ. Austria in contrata pontis maioris dicte Civitatis, in domo in qua dictus q. Joannes pictor habitare solebat, presentibus et convocatis Bartholomeo q. Antonii Folchi de dicta Civitate et Odorlico pellipario filio Gualterii de burgo pontis habitante prope dictum maiorem pontem ut vicinus dicti q. Johannis pictoris etc et aliis.

Et primo quidem dixit se invenisse in domo in qua dictus q. Johannes pictor habitare solebat, videlicet in camera dicte domus unam lecticam de petio cum cavezale intaglato ed inziso; item unam cultram albam delazeratam: duas banchas parvas de petio; unam archam antiquam de nucu; unum cenzelarium delazeratum ad lectum cum uno Agnus Dei desuper delazerato; unum armarutum de pezio ad tenendum anconas in quo armaruto erat una anchona; item unam cassam magnam de pezio.

Item in Salla dicte domus, unum discum de nucu; unum bancum de pezio cum duobus traclutis; unam bancham de pezio; cusinellos tres coopertos barcanto vergato; unum cusinellum coopertum barcanto non vergato; unum cusinellum parvum et cativum coopertum panno de stupa; unam cultram albam delazeratam; unum tavolazium, unum buchurellum; balistram cum uno cento de cornu antiquam; item archas tres de focho parvas; unum bancum de pezio cum uno tracluto; unum bancum de pezio et alium banchum cum tres traclutis; lectum unum coopertum panno lineo; unum plumacium coopertum barcanto vergato; unum spontonum; colarinum de magla; duos sclusutos parvos de pezio; unam vintulam, unam ralia de ferro; linteamina duo de stupa delazerata; 4 linteamina delazerata; tevaliam aliquantolum tazatam cum cavetiis de Cambage; unum mantile tot delazeratum; dua tevaluzia; unam assidem ad faciendum supra panem.

Item in coquina, duas calderias ad ducendum aquam; unum calderolium coopertum ad lavandum manus; unum cupum de ramo; duas caldiruzias nigras; duos sartagines seu fresoryas de ferro; unum mortale lapideum; unum grata formadi de ferro; unam pestedoriam de ligno coopertam; unam pestedoriam de ferro, unum catinum ligneum scissum; duos spedos de ferro; unum banculinum parvum ad sedendum; catenam de ferro; ipopirium de ferro; unum par molettarum de ferro; pestedariam unam de ligno parvam et non coopertam.

In statione dicte domus unam anchonam de drappo lineo in qua erat depictus cruzifissus, Sancta Maria et B. Johannes evangelista et quatuor angelli: item unam anchonam de povulo dealbatam et non pictam; item unam anchonam de ligno cum cruzifixo, S. Johanne evangelista et S. Maria de ligno intaglatis; item crucem ligneam in qua erant depincti crucifixus ab una parte et ab alia Deus et quatuor evangeliste: item unam crucem cum uno crucifixo ligneo: item aliam anconam pictam non completam in qua erant depincti crucifixus, S. Maria et S. Johannes evangelista cum certis aliis Sanctis; item tres casilutas parvas in quibus erat certa fruzamina stagni dorati; unam casellam de pezio; sex limas ad limandum balistras; item duo planuzas ad planandum; item unum scarpellum ad fodendum scaramatos et alia certa feramenta; item unum armarium de pezio fractum; item tavolazium sine brazatura; item serram ad serrandum; item imaginem S. Nicolai ligneam depictam; item unam imaginem S. Lene ligneam depictam; item anchonam unam ad tenendum supra altare in qua erant depicti certi Sancti; item unam anchonam dipictam ad tenendum supra altares et ad tenendum Corpus Christi; item unam crucem ligneam in qua erant depincti figuras Christi, S. Marie et Sanctorum Evangelistarum; item unam casilutam parvam de pezio ad tenendum colores ad depingendum, in qua erant certi scudilini de certis coloribus; item unum discum parvum et anticum.

Item in solario stationis unam archam de foco; starium pire unum et medium; unam scuadram de ligno et unum compassum de ligno; item foretostum (1) ad

(1) o *foretastum*.

aurificem; item in canipa, duas casilutas de nuce; duas furcas letaminis; duas sapas; unum discum de nucu; unam tabulam rotundam de nucu; unum congium ad mersurandun vinum; 4 vegetes vacuas capaces circa 16 congiorium; duo disbotedoria; duas parvas vegetes; unam deritoriam (sic); unam concham ad tenendum sub vegetibus; unum botazium magnum; unam vegetem capacem circa trium congiorum que dicitur esse unius de Nevacho cum uno conzio vini intus; unum anulum de argento ad usum hominis et bursam de auro et seta laboratam antiquam.

Item dixit ipsa D. Zuana expendisse pro sepultura dicti q. Johannis et eius collecta In setavo, in trantyesimo et missis march. 3 $^1/_2$ den. et den. 34.

Item dixit ipsum Johannem pictorem teneri Minico de Zuglano pro resto vini sibi venditi marcham unam den; quam mandavit per ipsam D. Zuanam solvi in infirmitate sua.

Item Vidrando pro pensione domus marcham unam et mediam; item dixit quod D. Antonius de Regio canon. Civitatensis petit quinque congios vini, pro quibus habet unam vegetem capacem 10 congiorum et 2 sitularum et sibi debet solvere unam anconam de panno lineo sibi depictam.

Item in exactionibus a Paulo Zuglani march. den. 1 et $^1/_2$, quam pecuniam intromittere fecerunt Johannes notarius Zuar pro labore suo et Mechor de Prapot.

Item debet habere a Vidussio q. Bastiani di Prapot unam marcam den. causa mutui prout patet quodam istrumento scripto manu Johannis notarii de Monte sub 1380, ind. III, die 8 decembris.

Item in bonis stabilibus unum montem et terrenum laboratum in monte vitibus et arboribus ac olivariis pastenatum, situm in pertinentiis S. Panthaleonis prope burgum pontis Civ. Austrie iuxta viam publicam et iuxta braidas Guilgelmini et Johannis Scolai di Civitate pro quo solvit ser Guilgelmo q. ser Jacobi Pupi. — *not. Antonio Porrenzoni.* A. N. U.

X.

*1410, 22 Aprile — Tricesimo — I pittori Antonio q. Leonardo di Udine e Nicolò q. Domenico di Venezia convengono di dipingere la volta della chiesa di S. Maria di Tricesimo.*

Carta ecclesie de Tricesimo nec non magistri Antonii pictoris de Utino ac magistri Nicolai de Veneciis habitantis Utini.

A. D. MCCCCX, die XXII Aprilis. Actum in villa de Tricesimo ante canipam novam Lovisi q. Jacobi Zani de Fontebono habitantis in Tricesimo, presentibus Vorlico de Ronco, Antonio Lenano, Johanne tascario ambobus de Adorgnano et aliis.

Ibique magister Antonius et magister Nicolaus pictores per se et eorum heredes et cum obligacione omnium suorum bonorum etc. usque ad proximum festum S. Michaelis vel octo diebus post, promiserunt pinsisse cupam ecclesie Sancte Marie de Tricessimo suficienter ac auro ubi fuerit de necessitate ad evi-

denciam duorum bonorum magistrorum etc. Cum hoc quod Martinus camerarius q. Mani dare stetit pro predictis marchas soldorum XXXIIII, et de dictis steterunt emendare usque ad XII annos proximos futuros ad eorum expensas etc. — *not. Leonardo q. Suapo.* A. N. U.

XI.

*1443. 21 Agosto — Udine — Ultimo testamento di m. Antonio Pittore q. m. Leonardo Pittore di Udine. Proibisce di vendere i suoi disegni e modelli.*

Ultimum Testamentum Magistri Antonii Pictoris de Utino.

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem MCCCCXLIII, ind. VI., die mercurii XXI mensis augusti, actum Utini in contrata Porte Cividati in domibus habitationis infrascripti testatoris in camera superiori ubi languens iacebat infrascriptus testator, presentibus M.° Peregrino sartore q. Claretti de Purziliis, Ser Marco q. Francisci de S. Martino de Ceneta, M.° Nicolao Sartore q. Honofrii de Apulia, M.° Andrea vitreario a fenestris q. Thoderi Bon de Venetiis, M.° Filippo barbitonsore filio Jacobi de Utino omnibus Utini habitantibus testibus ad hec habitis et ab ore proprio infrascripti testatoris rogatis.

Ibique Magister Antonius pictor q. Magistri Leonardi pictoris de Utino sanus per Jesu Christi gratiam mente sensu et intellectu licet corpore languens, timens dubios mortis eventus et ne eum intestatum mori contingat suarum rerum et bonorum omnium dispositionem per presens nuncupativum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procuravit. In primis quidem animam suam Altissimo Redemptori suo humillime et devote recomittens sui corporis sepulturam sibi ellegit et esse voluit in Ecclesia Maiori Utini in monumento suorum predecessorum, Fabrice cuius Ecclesie legavit pro anno presenti et semel tantum solidos XL. Item dixit et confessus fuit habuisse dotem Domine Katarine sue uxoris integraliter videlicet marchas XXV, quam dotem voluit ipsam Dominam posse petere et habere quandocumque voluerit, nec non omnia morgengabia et dismontaturas et alia sua iura sibi per ipsum testatorem alias facta. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et immobilibus, iuribus et actionibus universis, debitis, creditis et excossis quibuscumque tam presentibus quam futuris sibi universales heredes instituit et esse voluit suprascriptum D. Katerinam eius uxorem pro tercia parte et ad vitam eius ac Laurentium et Christoforum fratres et filios dicti testatoris equalibus porcionibus in aliis duabus partibus et eos adinvicem substituit quod si aliquis ipsorum decederet sine legitimis filiis ex eis legitime descendentibus alios supervenientes substituit, post mortem cuius D. Katarine in dicta tercia parte substituit prefatos eius filios equalibus porcionibus. Cum hac condictione ipsis eius heredibus apposita ac lege, quod ipsi sui heredes non possint nec debeant dividere bona ipsius testatoris nec facere divisionem de eis usque ad annos decem post mortem ipsius testatoris sub pena librarum centum pro singulo contrafaciente applicandarum aliis observantibus dictam legem et conditionem. Item voluit et mandavit quod dicti eius eredes non possint nec debeant vendere vel

distribuere designamenta artis sue et alias formas spectantia et spectantes dicto arti sue sed ea penes se retinere. Et hanc suam ultimam voluntatem et suum ultimum testamentum asseruit esse velle quod et quam valere voluit iure testamenti et si iure testamenti valere non posset, valere voluit iure codicillorum et quocnmque alio iure ultime voluntatis quo melius valere atque tenere potest. — *not. Gio. a Varis.* A. N. U.

## XII.

*1450. 8 e 14 Ottobre — Udine — Esami di testimoni su pitture eseguite in Marano e Trieste da Antonio Baietti e Domenico detto lu Domine pittori e cenni sulla loro vita e sulla legittimità del matrimonio del detto Domenico.*

A. D. 1450, ind. XIII, die 8 mensis octobris, actum Utini in burgo superiori intrinsecho ante domum habitationis Magistri Antonii Pictoris Baietti presentibus ibidem ser Aloisio Bonifacio de Venetiis etc. testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis.

Ibique M. Antonius pictor olim M. Thomasini Baietti Utini habitans, etatis annorum LXIV, testis productus per M. Nicolaum fabrum q. M. Johannis fabri in burgo de Postcollem habitantem in causa sibi mota per Gaiardum olim M. Domine pictoris, iuravit ad sancta Dei evangelia manutactis scripturis puram et meram testimonio prebere veritatem de his que sciet etc.

Credit quod dictus Gaiardus sit etatis annorum XXVII vel circha.

Quod sunt elapsi quadraginta anni quod ipse testis laboravit Marani in Ecclesia S. Johannis de Marano cum dicto quondam Domine pictore, quo tempore dicta Colussia (1) deviavit propter dictum Domine et quo tempore erat etiam pestis in Utino. Que D. Colussia habebat virum et erat in navigio et idem Domine conduxit eandem Colussium Utinum, que D. Colussia sola applicuit in domo Ser Laurentii Arputii notarii qui erat eius affinis, et Domine pictor sciens eam fore in domo dicti Ser Laurentii cepit frequentari illam stratam per modum quod repertus fuit cum ipsa Colussia et expulerunt eam de domo. Subdiens quod ex postea idem Domine pictor et ipse testis iverunt in societate ad laborandum in Ecclesia S. Francisci de . . . . et idem Domine pictor secum ipsam Colussiam conduxit et ibi natus filius eiusdem Domine pictoris, et completo eorum opere idem testis venit Utinum et magister Domine ibi permansit, deinde ivit Tulmetium ubi usus fuit certis verbis propter que non audebat venire Utinum et post prestitam obedientiam nostro Ducali Dominio Venetiarum venit Utinum ubi stetit uno anno et deinde ivit habitatum domum prope domum q. Antonii fornatoris et ibi habitavit pluribus annis et ibi natus fuit dictus Gaiardus. Post prestitam obe-

(1) Colussia q. Giglardo di Marano, amorosa e quindi moglie del pittore Domine.

dientiam per Patriam Forijulii circha duos vel tres annos post idem testis ivit laboratum Tergestum cum dicto quondam Domine pictore et depinxerunt Capellam magnam Ecclesie S. Justi de Tergesto.

A. D. 1450, ind. XIII, die XIV octobus, et tum Utini in mercato vetere ante domum draperie Ser Johannis et ser Francisci olim ser Nicolai Raynoldi, presentibus etc.

Ibique M.r Bartholomeus lignarius q. Antonii de Villa nominata Plan canalis S. Petri de Carnea, testis etc. dixit:

quod de anno 1421 tempore regiminis D. Nicolai Memmo in Marano, idem D. Potestas quum vellet pingi facere Imaginem S. Marci et alia Insignia, fuit ductus M.r Domine pictor ad ipsam Imaginem depingendum et alia Insignia et tempore quo stetit ad depingendum idem M.r Domine depinctor stetit in hospicio ipsius testis, et quo tempore per plures de Marano eidem Domine imputabatur dicendo quod conduxisti Colussiam et quomodo fecisti, qui M. Domine dicebat, dicatis de alio.

Quod post predicta tempore regiminis D. Ordelapho Falieri idem quondam M. Dominicus pictor requisitus fuit per Comunitatem Marani ire Maranum ad depingendum certum juditium, qui M. Dominicus ivit Maranum et ibidem depinxit ipsium Iuditium, qui Domine conduxit secum unum filium qui tunc dessignabat. — *Da processo in atti del not. Matteo Clapiz.* A. N. U.

## XIII.

*1411. 16 Novembre — Udine — Il Consiglio della città conviene con Antonio pittore q. Tomasino Baetti di fare le arme dell' Imperatore, Patriarca d'Aquileja e del Comune sulle porte della Città.*

Anno MCCCCXI, ind. V, die mercurii XVI mensis novembris. Actum Utini supra canzelaria Comunis, presentibus honorabillibus et discretis viris Ser Honofrio de Panzano, Ser Nicolao Thomasii, Ser Iohanne notario Missulini et aliis pluribus.

Ibique honorabilis vir Ser Cristoforus de Cignottis unus ex Dominis decem Deputatis via et nomine Comunitatis Utini ex una et Antonius pictor q. Thomasini Bayetti Utini habitans parte ex altera ad hec pacta convenerunt videlicet qnod idem Antonius pictor debeat pingere insignia Imperii et Domini nostri Imperatoris Sigismundi et Regis Ungarie etc. ac Domini nostri Patriarche Ludovici Ducis de Deck, Ecclesie Aquilegensis et Comunitatis nostre Utini supra tribus portarum Terre Utini et in aliis locis ipsius Terre in quibus ipsi Comunitati videbitur, cum coloribus et aliis expensis ipsius magistri Antonii exceptis armaturis necessariis que fieri debeant expensis Comunitatis Utini prefate: cum hoc tamen quod ipsi Antonio debeant dari et solvi pro pingendo ipsa signa pro singulo ipsorum signorum soldos viginti. — *Ann. Cir. Utini.* Vol. XVIII, p. 419.

XIV.

*1428. 7 Marzo — Udine — Sentenza di arbitri per la quale Antonio Baietti è obbligato a dipingere la cappella di Antonio Cardinale di Aquileja coll'aiuto del solo suo figlio, escluso qualsiasi altro pittore* (1).

Anno Comini MCCCCXXVIII, ind. VI, die VII mensis marci, actum Utini in Ecclesia S. Christofori, presentibus M.° Nicolao q. Bulgari, Iohanne de Pantianico, M.° Aldrigo sartore de Ungaria testibus et aliis. Ibique Nobilis Ser Federicus de Savorgnano et Ser Jacobus de Fabriano arbitri arbitratores, amirabiles compositores etc. visis auditis et intellectis iuribus et probationibus ipsarum partium et quod ipse partes dicere et allegare voluerint tamquam oretenus quam in scriptis, delatoque sacramento M.° Antonio pictori Bayetti de Utino de veritate dicenda, Christi nomine invocato a quo . . . . . recta procedunt iudicia, partibus ipsis presentibus monitis et citatis sentenciaverunt, arbitrati fuerunt quod Magister Antonius pictor in pingendo Capellam ven. Patris Domini Antonii de Portugruarii Cardinalis Aquilegensis nullum debeat habere coadiutorem preter quam filium suum et si quis ad dictam picturam faciendam invitatus per dictum Mag. Antonium pinxerit in eadem, quod tunc et eo casu ipse M.r Antonius teneatur et obligatus sit ad dandum et solvendum M.° Marco pictori de Veneciis Utini habitanti ducatos boni auri et iusti ponderis decem et ex nunc eundem Mag. Antonium condemnant et condemnatum esse volunt si adiutorem aliquem extraneum circa picturas ipsius Capelle habuerit et si pictorem aliquem extraneum assumere voluerit per coadiutorem ad pingendum dictam Capellam, sententiant ex nunc quod dictus Mag. Antonius teneatur et debeat ipsi M.° Marco dare partem ipsius picture et nullum alium preter quam ipsum Mag. Marcum assumere possit in socium, quod si faceret eundem condemnant ut supra. Quam sententiam mandaverunt a partibus ipsis inviolabiliter observari sub pena XXV librarum cuius pene medietas cedat parti observanti et reliqua ipsis arbitris etc. Quam sententiam ipse partes laudaverunt etc. — *not. Ant. a Fabris.* A. N. U.

XV.

*1447. 28 Aprile — Udine — M. Nato pittore figlio del q. Domenico Domine conviene di dipingere una Cappella nella Chiesa di S. Nicolò di Udine.*

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem MCCCCXLVII, ind. X, die veneris XXVIII mensis aprilis, actum Utini in Ecclesia maiori de Utino, presentibus

(1) Si ritiene che le pitture da eseguirsi da Antonio q. Tomasino Baietti di Udine e del di lui figlio Nicolò, siano quelle ricordate dal Liruti (Notizie de' Letter. Friul., Vol. I) come ordinate dal Cardinale Antonio Pauciera nel suo Castello di Zoppola. — Il pittore veneziano ricordato nel documento, è certo Marco q. Daniele che aveva contratto società col Baietti.

egregiis Venerabilibus D. Presbitero Vito filio M. Johannis Machassii, D. Presb. Martino q. Danielis, Egr. D. Juliano de Florentia et Ser Johanne a Rachamatore q. Ser Francisci Nani testibus.

Ibique Ser Nicolaus q. Juliani de Colloreto Prati tanquam camerarius Fraternitatis S. Nicolai de Utino in Postcolle per se et suos successores ac per ipsam Fraternitatem ex nunc et Magister Natus pictor quondam Magistri Dominici dicti Domine ex alia talem fecerunt conventum, quod ipse M.r Natus promisit et convenit dicto Ser Nicolao Signor dicto camerario nomine stipulanti et recipienti depingere Capellam unam sitam in Ecclesia S. Nicolai di Postcolle Utini de miraculis S. Nicolai in octo stantiis et partibus ac uno crucifixo in cruce pendente cum ymaginis pertinentibus et spectantibus ad illam istoriam cum auro fino ad loca spectantia et colloribus finibus cuiuscumque speciei et maneriei et dictus Ser Nicolaus camerario nomine promisit et convenit dicto Mag. Nato pro suo labore et premio dicti laborerii fiendi dare et solvere ducatos auri boni et iusti ponderis viginti octo et unum congium vini et unum starium frumenti cum his siquidem pactis et conventis habitis et solempniter firmatis, videlicet quod ipse Mag. Natus debeat finiisse et complevisse ipsum laborerium hinc per totum mensem augusti proximi et quod laborerium debeat esse bonum ad stimam bonorum virorum intelligentium de arte et si non erit debeat reficere de novo. Item quod si inceperit et non posset finire per mortem, quod absit, quod solvere debeat solummodo illud quod erit factum ad ratationem et stimam bonorum virorum de arte. Item quod debeat dare ad presens dictus camerarius decem ducatos et unum starium frumenti et vinum. Pro M.° Nato, Nicolaus Faber et Nicolaus Birtonus extiterunt fidejussores. — *not. Gio. Antonio a Merulis.* A. N. U.

## XVI.

*1430. 25 Agosto — Udine — Società per dipingere tra i pittori Marco di Venezia ed Antonello di Napoli.*

In christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem MCCCCXXX, die veneris XXV Augusti, actum Utini in burgo S. Christophori sub porticibus domorum solite habitationis ser Christophori speciarii eodem ser Cristophoro, m.° Johanne sartore, Gasparino speciaro q. Stefani de Florentia omnibus Utini habitantibus testibus adhibitis, vocatis et rogatis.

Ibique magister Marcus pictor q. Danielis de Veneciis Utini habitans ex una et magister Antonellus pictor q. Francisci di Neapoli etiam habitans parte ex altera, ad laudem omnipotentis Dei fecerunt, contraxerunt societatem ad invicem in arte pictorie duraturam hinc ad unum annum proximum cum pactis, modis et conditionibus infrascriptis, videlicet:

quod dictus mag. Marcus pictor teneatur et debeat facere expensas victus honorifice omnibus necessariis usque ad dictum annum et quod idem mag. Antonellus teneatur et debeat ipsi mag. Marco solvere medietatem expensarum victus;

item pactatum et conventum fuit inter easdem partes, quod debeant una et simul laborare et quod mag. Marcus debeat solvere medietatem colorum cuiuscumque materiei etiam auri et aliquam medietatem colorum et auri quod expenderetur in dicto anno venturo solvere teneatur et debeat idem mag. Antonellus; item pactatum et conventum fuit inter suprascriptas partes, videlicet quod de omnibus centum ducatis qui pervenient seu lucrabuntur per dictos mag. Marcum et mag. Antonellum in ipso anno venturo completo ex dicta arte pictorie, ipse mag. Marcus habere debeat ducatos sexaginta et mag. Antonellus ex eisdem centum ducatis ducatos anni quadraginta et si minori summa dictorum centum ducatorum lucraretur per dictas partes in predicto anno ex arte ipsa, quod tunc illa summa debeat dividi inter ipsos pro rata in ratione ut supra;

item pactatum et conventum fuit inter eosdem, videlicet quod pars pecuniarum que continget eundem mag. Antonellum ex arte et lucro pictorie in anno declarato ut supra, depositari debeat penes ser Cristophorum speciarum q. Facii vel alium idoneam et sufficentem personam que sit ad gratum ambarum predictarum partium;

item quod idem ser Cristophorus elligendus non debeat dare eidem Antonello aliud de denariis sibi depositatis, nisi de licentia et voluntate predicti mag. Marci;

item pactatam et conventum fuit quod idem mag. Antonellus teneatur et debeat solvere medietatem affictus domus quam habet ad pensionem mag. Marcus predictus. Que quidem pacta, promissiones et conventiones, suprascriptas partes promiserunt rate et grate ac firmas habere etc. sub pena dupli eius de quo questio moveretur minus quinque solidis veronensium parvorum etc. — *not. Antonio a Fabris*. A. N. U.

Anno 1431, die IV Aprilis cancellata de mandato et voluntate suprascriptarum partium. Actum in burgo Glemone in domo mag. Marci.

XVII.

*1436. 4 Settembre — Udine — Testamento di m. Marco pittore q. Ser Daniele di Venezia.*

In Christi nominem amen. Anno a nativitate eiusdem MCCCCXXXVI, ind. XIV. die vero martis quarto mensis septembris, actum Utini in burgo Glemone inferiori in camera domus solite habitationis infrascripti testatoris, presentibus providis et discretis viris Presb. Johanne filio Puntissii cerdonis de burgo Aquileie Utini officiante in Ecclesia S. Cristofori de Utino, Fratre Andrea heremita in Ecclesia S. Marie de Castro Utini q. Fatii de Pisis, Ser Bartholomeo alias armigero q. Johannis de Padua, testibus adhibitis vocatis et ab ore proprio testatoris subscripti specialiter rogatis et aliis.

Ibique providus vir Magister Marcus pictor q. Ser Danielis de Venetiis Utini habitans sanus per gratiam D. N. Jesu Christi mente, sensu et intellectu licet corpore languens, timens dubios et inopinatos mortis eventus et ne eum ab

intestato mori contingat, suarum rerum et bonorum omnium dispositionem per hoc presens nuncupativum testamentum quod dicitur sine scriptis in hunc modum qui sequitur facere et disponere procuravit.

In primis quidem animam suam altissimo Creatori Deo et Domino nostro Jesu Christo humiliter et devote recomittens sui corporis sepulturam sibi elegit et esse voluit penes Ecclesiam S. Petri martyris de Utino in claustro in tumulo in quo fuit sepultum corpus filii ipsius testatoris, cui quidem Ecclesie et Conventui legavit libras duas olei dandas et solvendas annuatim per heredem suum subscriptum donec idem suus heres vixerit. Item legavit honeste D. Margarete sue matri iure institutionis et sue legitime ducatos auri decem dandos sibi per heredem suum infrascriptum. Item legavit Georgio suo familiari omnia et quecumque designamenta sua existentia in quadam sua capsula, cum hoc quod debeat complere unam ymaginem seu figuram S. Marci que est in domo incepta. In omnibus vero aliis suis bonis mobilibus, iuribus et actionibus, debitis et creditis quibuscumque tam presentibos quam futuris sibi heredem universalem instituit et esse voluit D. Reginam suam uxorem et hanc suam ultimam voluntatem et suum ultimum testamentum asseruit esse velle quam et quod valere voluit iure testamenti etc. — *not. Ant. a Fabris.* A. N. U.

## XVIII.

*1439. 7 Aprile — Griz — Contratto tra la Villa di Griz e m. Antonio di Bologna pittore abitante in Pordenone per una pittura da farsi su un' altare fuori della Cortina di detta villa.*

A. D. 1439, ind. XV, die VII aprilis. Actum in Cortina Ville Gricii, presentibus Danielle, Philippo et Johanne magno et alii. Ibique Magister Antonius pictor de Bononia Portunaoni habitans parte ex una et Daniel Chatulinus de Villa Gricii parte ex altera pactum fecerunt inter se, quod dictus M.[r] Antonius promisit dicto Danieli pingere unum Altariolum extra Cortinam Ville Gricii supra angulo cum figuris infrascriptis, videlicet primo una Sancta Maria cum Jesu Christo in brachio, S. Johanne Baptista, S. Petro e S. Paulo, S. Antonio, S. Daniele ac S. Michaele, uno agno Dei cum duobus angellis honorifice et bonis coloribus, videlicet campo azuro et diademis de auro et hoc precio ducatorum quinque boni auri et iusti ponderis. Pro quibus omnibus et singulis observandis attendendis supradicte partes obligaverunt in simul eorum bona mobilia et immobilia presentia et futura etc. Cum omni etc. — *not. Giovanussio.* A. N. U.

## XIX.

*1440. 31 Luglio — Pordenone — Contratto della villa di Rorai grande con m. Andrea da Treviso pittore, per fare un' Ancona per la Chiesa di San Lorenzo.*

A. D. 1440, ind. III, die ultimo mensis iulii, in Portunaone in domo habiiacionis M.[i] Benvenuti Barberii in stupa ipsius domus, presentibus Ven. bus DD.

presbiteris Antonio, Io. Danielle, Januense et aliis. Infrascripta sunt pacta inter homines et Comune Ville Ruray maioris parte ex una et Mag.[m] Andream pictorem de Tarvisio parte ex altera. Promisitque dictus Mag. Andreas facere ac pingere unam Anchonam Ecclesie S. Laurencii de Ruraio magno cum figuris infrascriptis, videlicet in medio Ancone Beata Virgo Maria cum filio suo cum veste coloris azuri marini et campo de auro fino, ab uno latere pingere S. Petrus et ab alio S. Laurentius cum coloribus sufficientibus: item unam Annunciatam; item de supra in quodam follea unus crucifixus cum Sancta Maria et Sanctus Johannes Evangelista cum bonis coloribus: item unam capsam ubi dicta Anchona stare debet depincta cum stellis et una curtina aut bruna aut blava cum una cruce depincta; item sub Anchona una Casseta ad ponendum Corpus Christi deaurata, cum duodecim Apostolis depictis et deauratis de auro fino. Que omnia suprascripta dictus M.[r] Andreas promisit attendere usque ad festum Domini Nostri proxime futurum et debet ipsam conducere in Rurayo omnibus suis sumptibus et expensis. Et quando conduxerit dummodo stabit ad aptandum supra Altare dictam Anchonam dicti homines debeant et teneantur facere expensas et pro ara dicti laborerii, dictus M.[r] Andreas recepit ducatos decem auri. Fideiussor extitit M.[r] Virgilius phisicus de Tarvisio Portusnaoni habitans. De quibus omnibus suprascriptis rogatus fui publicum conficere instrumentum. — *not. Giovanussio.* A. N. U.

## XX.

*1457 9 Febbraio — Udine — Maestro Giorgio scultore e pittore* (1) *promette dorare e dipingere l'ancona esistente nella Chiesa de' SS. Gervasio e Protasie nella Villa di Nimis, nel modo col quale è fatta l'ancona nella Chiesa di S. Maria del Castello di Udine.*

A. D. MCCCCLVII, ind. V. die martis octavo Februarii. Actum Utini in burgo Glemone in domo infrascripti magistri Georgii, presentibus Leonardo sartore q. ser Petri Rouli, magistro Jacobo cerdone q. Francisci Cressime, magistro Thomasio sartore q. Macoris de Utino testibus vocatis et rogatis.

Ibique honorabiles viri ser Cristoforus Tintini, Antonio Driussii et Urbanus Danielis atque Johannes Cilii tanquam nuntii speciales ut se dixerunt hominum et comunis ville de Nimis pro quibus promiserunt de rato scilicet se facturos et curaturos cum effectu, quod dicti homines ac comune ville de Nimis tanquam rectores el gubernatores Ecclesie sanctorum Gervasii et Protasii de dicta villa pactum infrascriptum ratificabunt, obligantes ad hoc omnia eorum propria bona presentia et futura ex una, et magister Georgius incisor atque pictor Utini habitans ex alia tale fecerunt et contraxerunt inter se forum, quod pretio et foro ducatorum auri boni et iusti ponderis centum, quod pretium prefati de Nimis pro se dicto nomine tenentur et debeant ac sint obligati prout illic sic promiserunt

(1) Era figlio del fu Dorlico di Alemagna, come più volte è menzionato in altri atti di questo notaio,

et se obligaverunt dare eidem magistro Georgio presenti stipulanti pro se et suis heredibus in hiis terminis videlicet hodie incontinenti ducatos quadraginta prout illic in presentia testium predictorum et mei notarii subscripti dederunt, solverunt et numeraverunt et ducatos sexaginta immediate finito laborerio infrascripto. Prefatus magister Georgius per se et suos heredes promisit, convenit ac se realiter obligavit depingere et deaurare auro et coloribus idoneis et perfectis atque condecentibus unam anchonam que est in dicta Ecclesia sanctorum Gervasi et Protasii ad sindacatiam uniuscumque boni magistri hinc ad duos annos proxime futuros, eisdem modis et formis quibus extat anchona de Castro Utini. Cum his siquidem pactis et solempnibus stipulationibus hinc inde firmatis et validatis videlicet quod si dictum opus usque ad annos duodecim proxime futuros in aliqua parte ex culpa et deffectu dicti magistri Georgii defficeret, quod dictus magister Georgius teneatur et debeat reficere et reparare suis expensis; item quod magister Georgius debeat et teneatur portellas dicte anchone cessare et collare (1), ipsis quoque de Nimis dantibus telam;

item qnod idem magister Georgius debeat et teneatur diffigere et affigere ipsis quoque de Nimis facientibus sibi expensas ab ore et carradia de portando et conducendo Utini et reducendo ad villam ipsum laborerium;

item cum hoc quod illi de Nimis debeant et teneantur tenere ipsam anchonam tunc perfectam usque ad tempus annorum duodecim clausam exceptis diebus festivis;

item quod debeant velari facere tres fenestras a vitris et si non facerent et ipsa anchona in aliqua parte ex illo defectu macularetur et debilaretur, quod ipse magister Georgius non teneatur ad eam reparandum. — Que omnia et singula prefate partes pro se et suis heredibus etc. — *not. Gio. Ant. de Merulis.* A. N. U.

## XXI.

*1455. 17 Febbraio — Udine — Il pittore Nicolo q. Enrico di Incarojo, promette di dipingere una cappella nella Chiesa di S. Giorgio di Pagnaco.*

In Christi nominem amen. Anno nativitatis eiusdem MCCCCLV, ind, III, die lune XVII mensis Februarii. Utini in foro veteri, presentibus ser Gioachino de Cassinis de Utino, Francisco q. Leonardi Zassi, Antonio q. Martini de Padua testibus vocatis etc.

Ibique Paulus q. Jacobi Zanni de Fontebono, Johannes q. Danielis de Pagnacho nuntii Comunis dicte Ville Pagnachi ac Donatus q. Georgii de Pagnaco tamquam camerarius Ecclesie s. Georgi de dicta Villa ex una et magister Nicolaus pictor q. Ser Indri de Inchiaroi Utini habitans ex alia ad talem pervenerunt compositionem et pactum videlicet, quod magister Nicolaus promisit et convenit dictis camerario et nuntiis prefatis stipulantibus nomine dicte Ecclesie et Comu-

(1) Cioè dare il gesso e la colla.

nitatis et suis successoribus depingere capellam unam in dicta Ecclesia cum his picturis, videlicet, Deum Patrem cum quatuor Evangelistis deorsum cum duodecim Apostolis ac extra de sursum Annuntiata ac Abel et Cainum ab uno latere sancto Georgio (sic) ab alio unam Incoronationem sive sanctam Mariam ac unam sanctam Ursulam et cum ornamentis et apparatis spectantibus et pertinentibus, cum bonis coloribus et sufficientibus, ad stimam bonorum magistrorum et hoc pretio ducatorum duodecim, uno congio vini et uno stario frumenti, quod promiserunt dare et solvere prefato magistro, facto laborerio et obligaverunt omnia eorum bona etc. — *not. Gio. Antonio de Merulis.* A. N. U.

## XXII.

*1457. 23 Aprile — Pordenone — Contratto per dipingere il coro della Chiesa di S. Avvocato e farvi un'Ancona per opera di m. Giovanni pittore q. Simone di Francia.*

A. D. 1457, ind. V, die XXIII mensis aprilis, in Portunaone in domo Ser Nicolai Tura, presentibus Ser Nicolao Tura q. Ser Simonis de Malborghetto, Dominico filio M.[i] Petri barbitonsoris, Jacomino muratore q. M.[i] Federici muratoris testibus in Portunaone habitantibus ad infrascripta vocatis et rogatis.

Ibique Magister Johannes pictor filius M.[i] Simonis de Franzia habitans in Portunaone promisit et pacto convenit solemniter sine aliqua exceptione iuris vel facti se obligando Cesco Masarini et Cesco Enrici di S. Advocato tamquam Camerariis Fabrice et Ecclesie S. Advocati pro se et suis successoribus stipulanti et recipienti, pingere in cuba seu cuva Ecclesie S. Advocati, primo in celo dicte cuve, quatuor evangelistas; item post altare magnum, unum Crucifixum cum imagine beate Marie semper virginis et imaginem S. Johannis et ad pedes dicti Crucifixi imaginem S. Marie Magdalene et a latere dextero eiusdem cuve quatuor miracula S. Advocati; item a latere sinistro dicte cuve Christum in cena cum XII apostolis et sub voltu eiusdem cuve Prophetas. A parte autem exteriori dicte cuve Virginem Nunciatam ab uno latere et ab alio angulorum (sic); item a parte superiori volti Caym et Habel cum hoc pacto, quod totum azurum quod ponetur pingendo in muro esse debeat azurum theotonicum precii duorum ducatorum pro singula libra; item facere debeat ipse M. Johannes omnia diademata de auro fino; item supra altare Corporis Cristi facere debeat et ornare de ligno intaiato et auro fino cum azuro ultra marino; item promisit et convenit facere et pingere ac intaiare unam Anchonam supra altare magnum cum tribus figuris in campo deaurato et ponere azurum ultramarinum in ea, ubi credet, et ipsam fulcire et ornare auro fino; item promisit circum circa dictam cuvam subtus figuras pingere velit unam Curtinam, ita tamen quod idem M. Johannes lignis, assidibus et auro decentibus et convenientibus predicta facere, pingere, intaiare et ornare debeat sufficenter et in quantum non faceret, promisit suis sumptibus et expensis mendare. Que omnia supradicta modo et forma ut supra idem M. Johannes suis sumptibus et expensis facere debeat et promisit et hoc ideo quia

prefati Camerarii pro premio et mercede predictorum eidem M.° Johanni dare promiserunt ducatos septuaginta auri boni et iusti ponderis et starium unum frumenti ac ornas duas vini et plaustra duo lignorum, ex quibus ducatis septuaginta auri, ipse M. Johannes in presentia testium suprascriptorum et mei notarii infrascripti, a dictis Camerariis pro parte solutionis dicti operis habuit et recepit ibidem in contatis ducatos XI boni et iusti ponderis. Exceptioni etc. Que omnia et singula promiserunt dicte partes vicissim solemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus et cum omni refectione damnorum et expensarum litis et extra et interesse et cum omni obligatione bonorum dicte Fabrice seu ipsius Ecclesie ac ipsius M. Joannis mobilium et immobilium, presentium et futurorum, attendere et observare sub pena dupli eius de quo moveretur questio, minus quinque soldis, sollemni stipulatione in singulis capitulis huius contractus in solidum premissa; que totiens etc. — *not. Daniele Lauter.* A. N. U.

## XXIII.

*1466. 23 Giugno — Udine — Il Pittore Giovanni q. Simone di Spilimbergo conviene con uno di Vivaro di fargli un'Ancona colla B. Vergine e Santi per duc. 4.*

A. D. 1466, ind. XIV. die lune XXIII mensis iunii, actum Utini in Contrata S. Cristofori in statione domus habitationis infrascripti M.[i] Johannis, presentibus Nobili viro Ser Odorico q. Ser Fulcherii de Savorgnano, Iacobo Thomasini de Vivario testibus et aliis.

Ibique Dominicus q. Odorici dicti Durigella de Vivario per se suosque heredes et cum obligatione omnium suorum bonorum mobilium et immobilium presentium et futurorum cum refectione damnorum omnium et expensarum litis et extra, dare et solvere promisit et stetit M:° Johanni pictori filio Mag.[i] Simonis barberii de Spignimbergo Utini habitanti ibidem presenti stipulanti pro se suisque heredibus aut cui ius suum dare voluerit ducatos boni auri et iusti ponderis quatuor in quibus contentus et confessus fuit sibi teneri pro resto pretii unius Anchone cum ymaginibus beate Marie Virginis et certis aliis Sanctis facte et picte per dictum M. Johannem dicto Dominico, medietatem hinc ad festum S. Jacobi de mense Iulij et aliam medietatim ad festum S. Michaelis inde futuri inclusive etc. *Detto notaio.*

## XXIV.

*1466. 23 Giugno — Udine — Convenzione del pittore Giovanni di Spilimbergo colla Chiesa di Vivaro di due Ancone, una delle quali pari a quella dell'altare di S. Maria Maddalena di Udine.*

Die et loco suprascripto, presentibus etc. Ibique M.[i] Johannes pictor filius M.[i] Simonis barberii de Spegnimbergo convenit, promisit et se solemniter obligavit facere et depingere Jacobo Thomasini de Vivario Camerario Eccl. S. Marie de Viva-

rio stipulanti et acceptanti nomine dicte Ecclesie unam Anchonam cum picturis et cum uno tabernaculo ad reponendum in eo Corpus Domini nostri Jesu Christi, quam Anchonam ipse M. Johannes ibidem dixit et declaravit de proximo complevisse et perfecisse et eis de presenti velle tradere et assignare. Item promisit eis facere unam aliam Anchonam cum figuris et intaglis deauratis in modum unius Anchone existentis supra maiori altari Ecclesie S. Marie Magdalene de Utino pulchram valoris ducatorum XL ultra et prout fuerit extimata per personas intelligentes. Supra quibus laboreriis idem M.r Johannes dixit et confessus fuit habuisse et recepisse ab ipsis Dominico et Jacobo sive Comuni ville Vivarli urnas XIII vini terrani salvo sagomo, ratione librarum soldorum IV et soldorum VIII pro singula urna. Residuum vero pretii quod fuerit extimatum ipsas Anchonas valere, promiserunt ipsi Jacobus et Dominicus dare et solvere in terminis inter eos conventis et pactatis etc.

Que omnia et singula etc. — *not. Gio. a Varis.* A. N. U.

## XXV.

*1465. 11. Giugno — Udine — I pittori Stefano e Leonardo Tedesco abitanti in Udine promettono fare una B. Vergine col bambino in legno dorato, ed un armadio con sopra dipinti due Santi per ducati nove per la Fraterna dei Battuti di Premariacco.*

Anno Domini 1465, ind. 13, die martis undecima mensis Junij. Actum Utini in domo et in statione mei notarii, presentibus Ser Ambrosio Porcario de Civ. Austrie, Dominico Regalie de Orzano et Odorico mei notarii fratre testibus.

Ibique Daniel Laurentius de Premeriaco Prior et Johannes Palius Provisor et Nicolaus Pirucini Camerarius venerabilis Fraternitatis Batutornm de Premeriao ex una et Magister Stephanus pictor et Magister Leonardus Teutonicus distaglator (Utini habitantes) ex altera ubi quidem ad tale concordium et compositionem pervenerunt, videlicet quod ipsi Magistri Stephanus et Leonardus solemniter se obligaverunt ipsis Priori, Provisori et Camerario nomine predicte Fraternitatis facere unam Figuram in altitudine spanarum quinque cum filio in brachio condecenti, de ligno et eam inaurare auro fini et cum bonis coloribus finibus et condecentibus et vestem et similiter filium, quas figuras obligaverunt se eisdem dare completas infra et spatio dierum usque ad festum S. Marie de mense Augusti prox. futuri ad hec ut valeant ipsas figuras ponere supra altari. Item facere unum armarium circa figuram cum duabus portellis in quibus a latere interiori debeant esse figure due depicte una figura S. Silvestri et alia S. Justi, a parte exteriori, debeant fieri supra portellas annunciatam et hec pretio et foro ducatorum novem, quod promiserunt solvere subito ut laborerium fuerit factum. Que pacta et conventiones ipse partes snb obligationibus bonorum suorum etc. promiserunt habere et non contrafacere etc. sub pena etc. qua soluta vel non presens instrumentum plenum obtineat robur. — *not. Pietro di Udine.* A. N. U.

## XXVI.

*1487. 10 Febbraio — San Daniele — Pagamenti fatti per la pala eseguita dal pittore tedesco Leonardo Tanner per l'altar maggiore della Chiesa di S. Maria (di Fratta) in S. Daniele.*

Anno 1487, ind. V, die vero sabati X Februarii, Actum in S. Daniele in ecclesia S. Marie, presentibus ven. viro presbitero Jacobo filio m.[i] Zuliani cappellano s. Bartholomei in ecclesia s. Michaelis de s. Daniele, nobili viro ser Jacobo q. ser Martini de s. Daniele, ser Simeone Squarano, ser Andrea notario de Pithianis et m.° Macora q. ser Christofori Dalcte omnibus habitantibus in s. Daniele testibus ad hec habitis etc.

Magister Leonardus Thaner incisor et pictor de Alemania habitans in civitate Austrie confessus fuit ven. viro presbitero Justo capellano Ecclesie et Fraternitatis s. Marie de s. Daniele pro se et suis heredibus stipulanti se habuisse et recipisse ab ipso presb. Justo in duabus postis videlicet alias et hodie ducatos viginti duos in auro et partim in monetis, et hoc pro parte precii et premii certe palle seu anchone quam ipse M.[r] Leonardus facere promisit et tenetur supra maiori altari dicte Ecclesie s. Marie, renuncians exceptioni dictorum ducatorum in se non habitorum tempore huius contractus et omni alii suo auxilio etc. Quapropter eidem presb. Justo perpetuam finem remissionem de dictis XXII ducatis ut supra receptis etc. — *not. Nicolò Pittiani.* A. N. U.

## XXVII.

*1468. 26 Aprile — Udine — Il Comune di Flumignano promette a maestro Andrea pittore abitante in S. Vito duc. 21 e i colori e l'oro perchè dipinga ed indori una Pala o Ancona da esso fatta intagliare per la sua Chiesa.*

MCCCCLXVIII. ind. I, die martis XXVI aprilis actum Utini in collegiata ecclesia B. Marie, presentibus D. Marco Masii de Utino legum doctore, Ser Filippo de Maninis et Bartholomeo aurifice q. M. Leonardi pelliparii de Utino testibus etc.

Ibique Dominicus filius Antonii Beltrandi de Flumignano et Venerius Johannis Pasus de Variano habitans in Flumignano tamquam nuncii ut asseruerunt Comunis Flumignani et nomine ipsius Comunis ex una et Magister *Andreas pictor habitans in sancto Vito* convenerunt ad invicem quod dictus M. Andreas teneatur et debeat depingere et deaurare unam Palam sive Anchonam quam homines dicte ville de Flumignano fecerunt fieri et intaglare pro eorum ecclesia, usque ad festum S. Johannis Baptiste prox. futurum et quod pro labore ipsius M. Andree ac pro coloribus et auro dicte Anchone predicte homines de Flumignano dare debeant eidem M. Andree ducatos auri XXI, de quibus dare debeant de presenti ipsi M. Andree duc. auri X, et reliquos XI ducatos dare debeant et teneantur dicto M. Andree quamducumque ipse M. Andreas compleverit opus predictum et

quod ipse M. Andreas depingere et deaurare debeat et teneatur dictam Anchonam sufficienter et cum bonis coloribus sicut ipse facere promisit. Que pacta et conventiones dicte partes promiserunt sibi ad invicem habere rata et firma etc. — *not. Rafaello de Torellis.* A. N. U.

## XXVIII.

*1492. 30 Giugno — San Vito (al Tagliamento) — Testamento di Andrea Bellunello pittore.*

In Christi nomine amen: Anno ab ipsius nativitate 1492. Indictione 10, die vero sabati ultimo mensis Junii: Actum in S. Vito diocesis concordiensis in domo habitationis infrascripti testatoris: presentibus venerabili domino presbitero bono de verona vicario in Ecclesia Sanctorum Viti et modesti de S. Vito, ser gaspare Necher q. magistri Joannis de Jsne (?), m.° petro carnello q. tomasii de trava textore, Joanne daniele fabro q. magistri Jacobi, Michaele filio q. suprascripti magistri Jacobi, petro antonio q. Joannis spizapiere de S. Vito, Angelo filio suprascripti magistri petri, et bernardino q. Orlandi de S. Vito, et ibidem omnibus habitantibus testibus ad infrascripta habitis vocatis et specialiter rogatis ab ore proprio infrascripti testatoris; Ibique quum dubia et incerta est hora mortis etc. igitur *magister Andrea bellunellus q. bortolotti de campedello de civitate belluni habitans in S. Vito* sanus gratia Jhesu Christi mente sensu et intellectu licet corporea infirmitate sit oppressus ne incaute occumbat et sic bona sua inordinata derelinquat ideo suorum bonorum dispositionem per presens nuncupativum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procuravit. In primis quidem animam suam altissimo creatori deo commendavit, deinde sepulturam sui corporis ellegit et esse voluit in cimiterio Ecclesie Sanctorum Viti et Modesti de S. Vito in sepulcro prope portam magnam in quo positi sunt sui filii, cui Ecclesie legavit pro male ablatis libras duas olei semel tantum; Item legavit Ecclesie S. Marie de hospitali libram unam olei semel tantum; Item legavit dominam paulinam eius uxorem dominam et usufructuariam in domo sua cum infrascripto eius herede, et casu quo non posset stare et habitare cum dicto suo herede, voluit et ordinavit ac eidem legavit eius dotem videlicet ducatos centum inter denarios et prestamenta; Item legavit domine Jeronime eius filie ultra id quod ipsa et eius maritus habuit pro dote et prestamentis libras centum soldorum de libris tricentis quas dictus testator restat habere a m.° gaspare pellipario eius fratre, quas eius heres teneatur dare in duobus annis post mortem dicti testatoris ipse domine Jeronime; Item legavit domine Marie eius filie pro eius dote et prestamentis libras tricentas computatis denariis habitis. Item legavit quod magister georgius eius generus debeat stare in domo cum infrascripto eius filio et herede juxta pacta eorum notata manu presbiteri Iacobi pampelle et ser bernardini tayani,

quem magistrum georgium legavit rectorem et gubernatorem domus et infrascripti sui heredis quousque venerit ad etatem legiptimam in qua posset se de per se gubernare et eo tunc qui melius ipsorum duorum gubernabit sit gubernator et patronus domus. In omnibus autem aliis eius bonis mobilibus et stabilibus debitis et creditis juribus et actionibus sibi universales heredes instituit et esse voluit equis portionibus Julium eius filium et magistrum georgium eius generum cum pacto tamen et condictione ut supra notata manu suprascripti presbiteri Jacobi et ser Bernardini et non aliter, et hanc voluit esse eius ultimam voluntatem et ultimum testamentum quam et quod voluit valere jure ultimi testamenti, quod si non valeat vel non valere possit jure testamenti valeat jure codicillorum et donationis causa mortis et quocumque alio jure quo melius valere possit. — *not. Nicolò di Villalta.* A. N. T.

## XXIX.

*1483. 18 Agosto — Nimis — Convegno di m. Battista de Brisca di dipingere la volta del coro (cuba) della Chiesa di S. Stefano di Nimis per 20 ducati d'oro.*

1483. 18 augusti — Magister baptista de brisca depictor per se suosque heredes promisit magistro jacobo q. Nimis de Nimis tamquam camerario et camerario nomine ecclesiarum et comunis de Nimis . . . et johanni fratri dicti jacobi, Nicolao zipilini, simeoni de Riba, angelo pazutini, leonardo zilli, et leonardo simoni omnibus de Nimis tamquam consiliaribus dicti iacobi depingere totam cuvam ecclesie sancti stefani de Nimis, et primo in eam facere patrem sanctum cum quatuor angelis, deinde facere evangelistas, postea quatuor doctores et duodecim apostolis, item quinque istorias sancti stefani, item decem virgines cum duabus figuris una a dextris et altera a sinistris et hoc pro precio et foro XX ducatorum boni auri et iusti ponderis et congia vini quinque, dando ad presens ducatos tres et hinc ad festum sancti martini ducatos septem et vinum pro ducatis septem et reliquum scilicet ducatos tres deinde ad festum nativitatis domini nostri; promittens dictus magister baptista facere omnes diadematas dictarum figurarum de auro fino et campum de azoro fino, obbligans dictus magister baptista dictis jacobo etc. facere et laborare in quantum sibi erat possibile bene; similiter dictus jacobus tamquam camerarius cum supradictis consiliariis obligaverunt omnia bona dictarum ecclesiarum dicto magistro baptiste solvere et satisfacere pro dicta operatione.

Actum in centa ville de Nimis in porticum Mathie turner presentibus ibid. ven. presbit.° nicolao q. petri de vegla nunc officians in Nimis, johanne de mont de prat et simone de cergneo testibus etc. die 18 augusti M.CCCCLXXXIII indict. I.ª — *not. Paolo Migneo.* A. N. U.

## XXX.

*1487. 5 Agosto — Udine — Testamento del giovane Domenico del q. m. Antonio Rotario di Villanova, allievo del pittore Antonio Fiorentino. Testimoni Pellegrino pittore q. Battista e Antonio q. Bortolomio di Battista pittore di Venezia.*

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem MCCCCLXXXVII, indictione quinta, die dominico quinta mensis augusti inter quartam et quintam horas noctis, actum Utini Aquilegensis diocesis, in contrata nominata Sub monte in domo habitationis et camere Magistri Antonii Florentini, pictoris, presentibus ven.li presbitero Bernardino mansionario et organista in Collegiata Ecclesia maiori S. Marie de Utino et Pellegrino q. Magistri Baptiste Sclabonici de Utino ac Antonio pictore q. Bartholomei Baptiste de Veneciis testibus ad infrascripta habitis et ab ore proprio infrascripti testatoris vocatis et rogatis et aliis.

Ibique discretus iuvenis Dominicus pictor filius q. M.[i] Antonii Rotarii de Villa nova sanus per Dei gratiam mente, sensu et intellectu licet corpore languens, timens dubios et inopinatos mortis eventus et ne eum intestatum mori contingat suarum rerum et bonorum omnium dispositionem per presens nuncupativum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procuravit et fecit. Primo quidem animam suam altissimo creatori suo omnipotenti Deo humiliter et devote commendans, sepulturam sui corporis sibi elegit et esse voluit in ecclesia sive cimiterio vel in claustro S. Francisci a vinea de Utino, cui quidem ecclesie legavit ducatum unum semel tantum dandum et exbursandum per suum infrascriptum heredem. Item legavit Leonardo de Gonario eius patruo soldos 40 semel tantum dandos ut supra. Legavit etiam Helisabette uxori Chori de Gonario eius amite sold. 40 semel tantum dandos ut supra. Item legavit Andrijne de Casellis etiam eius amite soldos 40; item legavit Johanni pupillo eius nepoti filio q. Bernardi de Marano unum eius terrenum situm in Marano et eius pertinentiis in loco dicto Pradulin rectum per Jacobum de S. Gervasio et ipsum pupillum reliquit sub tutela, cura et gubernatione infrascripti sui heredis et si dictus eius nepos pupillus moriretur sine legittimis filiis vel filiabus, voluit ipsum terrenum pervenire debere ad infrascriptum eius heredem. In omnibus aliis eius bonis mobilibus, debitis, creditis et excossis tam presentibus quam futuris suum heredem universalem instituit et esse voluit Magistrum Antonium Florentinum eius magistrum et hanc asseruit esse velle suam ultimam voluntatem et suum ultimum testamentum, quod et quam valere voluit iure testamenti et sue ultime voluntatis et si iure testamenti non valeret voluit valere iure codicillorum et donationis causa mortis et quocumque alio iure sue ultime voluntatis quo melius et validius valere poterit atque tenere. — *not. Pietro a Varis.* A. N. U.

XXXI.

*1515. 10 Giugno — Valvasone — Compromesso della Frat. de' SS. Giacomo e Filippo di Arzinutto ne' pittori Vincenzo di Treviso abitante in Spilimbergo e Giovanni de Martinis di Udine per stimare la pittura della Cuba della Chiesa de' detti Santi fatta da Gio. Pietro pittore di S. Vito. — 12 d.° Stima e 18 Ott. Pagamento di duc. 53 al detto pittore.*

A. D. 1515, ind. III die X iunij, actum Valvesoni in domo habitationis mei Notarii infrascripti, in studio presentibus Ser Odorico q. Ser Antonii Politi, Ser Jo. Antonio q. Ser Jo. Francisci et Ser Bortolomeo a Vulpe omnibus de Valvesono testibus adhibitis vocatis et rogatis, de omni lite et differentia que verteretur seu verti et esse posset inter Mag. Johannem Petrum Pictorem de Sancto Vito habitatorem Spilimbergi ex una agentem et petentem mercedem suam pingendi Cubam Ecclesiæ SS. Jacobi et Filippi subtus Villam Arzinutti et Danielem Sillani Gastaldionem Fraternitatis et Camerarios prefatæ Ecclesiæ et Fraternitatis ex altera, partes predictæ se libere compromiserunt in Mag. Vincentium de Tarvisio nunc habitatorem Spilimbergi ellectum per dictum Mag. Jo. Petrum et in Mag. Johannem de Martinis de Utino ellectum per dictos Gastaldionem et Camerarios absentes tamquam presentes quibus dederunt plenam auctoritatem sententiandi arbitrandi et mandandi supra predicta mercede sive premio et labore petito in depingendo ut supra amicabiliter de iure et de facto, promittentes stare eorum declarationi et arbitrio et ab ea non appellare more veneto et secundum leges venetas, volentes partes ipsæ presens compromissum durare per terminum trium dierum prox. futurorum et casu quo deficeret arbiter unius partis, ipsa pars teneatur solvere expensas alteri periti pro conducendo arbitrum suum, obligantes partes ipsæ nominibus quibus supra ad invicem omnia sua bona presentia et futura.

Die XII junij, actum Valvesoni in domo proprie habitationis Ser Romani q. Ser Baptistæ a Vulpe, presentibus ipso Ser Romano, Presb. Joanne eius fratre etc. testibus. Suprascripti Magistri Vincentius et Johannes pictores arbitri et arbitratores assumpti et ellecti per partes antescriptus supra predicta mercede petita per dictum M. Jo. Petrum in depingendo predictam Cubam SS. Jacobi et Filippi, unde visis dictis picturis et auditis dictis partibus supra dicta differentia, habitoque inter eorum maturo consilio et consideratis considerandis, presentibus partibus ipsis, Christi nomine repetito a quo cuncta recta procedunt iudicia, concorditer sententiaverunt et arbitrati fuerunt quod predicti Gastaldio et Camerarii dare debeant predicto M.° Joanni Petro pro tota mercede et labore suo in depingendo ut supra ducatos quinquaginta tres et nihil ultra.

1515. 18 octobris, actum Valvessoni in domo habitationis mei notarij presentibus etc. Ibique M.r Jo. Petrus pictor de S. Vito nunc habitans in Spilimbergo fuit ibidem contentus et confessus se habuisse et recepisse duc. 53 a

Johanne filio Candidi Gastaldiutti de Arzinutto Camerario Frat.[is] Ecclesiæ SS. Jacobi et Filippi positam subtus ipsam Villam Arzinutti, pro mercede sua in depingendo Cubam prefatæ Ecclesiæ vigore cuiusdam sententiæ arbitrariæ latæ per Mag.[os] Vincentium et Joannem pictores etc. — *not. Marcantonio Giselli.* A. N. U.

## XXXII.

*1522. 30 Dicembre — Nimis — Accordo della Chiesa di Nimis per un Altare o Pala da scolpirsi per la Chiesa di S. Stefano da m. Gio. Pietro.*

Die penultimo decembris 1522, in domo fraternitatis

In Christi nomine amen. Sia noto a qualunche lezera la presente scriptura sichome M.° antonio Cava potestà de la villa de Nimis cum li sui consciliari che sono ser bartolomio de Nimis, maestro zan tintin, m. zan charus, m. toni bufulin, zan ant.° zilli, colau bertola et molti altri de dita villa, m. batista de bigna tutti de Nimis sono vegnudi ad questo acordo con m. Zan piero Intaiador de la pala de la ecclesia de s. stefano posta ne la centa de Nimis per precio de ducati ottantacinque alta 9 pie con doi man de figure, quella da basso de pe tre alte et quelle de sopra de do et mezo. de sopra con el suo volto, entro dio padre et de li lati l'anzolo et nostra donna, et questa dita pala sia fata per spacio de anni do et fornita, et dito potestà over comunita ge dano diti ducati in termene de anni quatro nel tempo de santo michael de setembre dagandoge ogni anno ducati vinti al ano principiando questo san michiel proximo che vegnera la prima paga, et lo dito maestro zan piero se obliga dargela fornita in diti anni doi con le sue colone et frisi entro indorate le figure, et dite figure sono s. maria con el fiol morto in gremio, s. bastian et s. antonio, de sopra s. stefano de mezo con santi gervaso et protasio de le parte et li campi de dite figure de azuro suficiente etc. et fo chiamato et pregato esser presente maestro sualt de atimis a dito acordo et zorzi de paule de (....) et lo dito m. zan piero debba condur fatta a nimis pagando lo comun la mita del carezo et debba tuor in pagamento vin tanti vasselli secondo che valaranno al merca et debia tuor lo dito m. zan piero vin vasselli 10 computando quelli che saranno pieni et lo vin secondo che valerà in dita villa, et sia vin nascuto in nimis et non de la bassa, et se intende che per questi diti ducati 85 diebba tuor solamente vasselli X.

Et mi pre damian russignol capellan in Nimis pregato de le parte feci la nota. — *Fra gli atti del not. Bortol. Nimis.* A. N. U.

## XXXIII.

*1508. 4 giugno — Udine — Maestro Battista pittore q. M. Gio. Francesco di Sacile si accorda di dipingere la Capella di Sant'Antonio nella villa di Fraforeano, da pagarsi secondo stima.*

Instrumentum concordii secuti inter Magistrum Baptistam pictorem olim magistri Iohannis Francisci marangoni de Sacillo in Grezano Utini habitante ex una

et Bartholomeum Vicentinum olim Martini Bartholomei et Blasium filium Johannis Danielis habitantes in villa Fraforeani ac representantes, (ut asseruerunt ibidem coram premissis testibus et me subscripto notario) totam et singulam vicinantiam predicte ville Fraforeani, pro qua vicinantia supradicti homines sic intervenientes promiserunt de rato sub obligacione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et imobilium, presentinm et futurorum supradicti Bartholomeus et Blasius intervenientes nominibus quibus supra, concordaverunt affirmaverunt prefatum Mag. Baptistam pictorem olim Mag. Johannis Francisci marangoni de Sacilo Utini habitantem ibidem presentem et contentantem ac se obligantem ad subscripta pacta et condiciones: videlicet quod prefatus Magister Baptista debeat ac velit depingere quandam capellam de Sancto Antonio constructam sive positam in villa Fraforeani de colloribus bonis ac finibus et incipere de presenti et nolle cessare donec prefata Capella non erit finita, qua Capella facta videlicet depincta tota, tunc prescripti homines representantes totam eorum viciniam et prefatus Mag. Baptista, extiterunt contenti eligere unum hominem peritum in arte pingendi pro quoque ipsorum, qui secundum eorum conscientias habeant apreciare et existimare laborem positum per dictum Mag. Baptistam in depingenda Capella prefata: qua apreciata et estimata promiserunt solvere et tribuere illi suam mercedem, incipiendo nunc de presenti solvere. Ubi quidem homines sic intervenientes promiserunt de presenti dare et effectualiter exibere predicto Mag. Baptiste pictori libras soldorum duodecim et vini urnas quinque vel circha et deinde annuatim usque ad integram satisfactionem pro singulo quoque anno secundum eorum possibilitatem ad terminum annorum quatuor proxime futurorum, promiserunt ac se obligaverunt ad annos quatuor supradictos in singulo anno secundum eorum possibilitatem dare ac tradere tantum de eorum bladis ac similibus, quod predictus Mag. Baptista ad terminum supradictum erit integre satisfactus. Cum hoc tamen pacto ac condicione quod prelibatus Mag. Baptista debeat ipsemet invenire currum ad conducendum de villa Fraforeani Utinum ea que predicti homines et Comune dabunt illi pro sua mercede, obligantes tamen se velle exbursare precium conducture ad computum mercedis predicti pictoris. Et si casus esset quod in termino annorum quatuor (ut dictum est) non esset integre persolutus dictus depictor, tunc supradicti homines extiterunt contenti, quod valeat absque contradicione aliqua facere executionem in omnibus eorum bonis, ad hec omnia bona obligantes: Insuper determinaverunt prescripti homines, quod factis et depinctis omnibus figuris in dicta capella de bonis ac perfectis coloribus et finibus, ut supra est dictum, quod prelibatus Mag. Baptista teneatur ac obligatus sit ad terminum annorum quatuor mantenere ipsas esse figuras tali sortis, quod in predicto termino non possint exmariri sive cadere et si ullus casus esset quod aliqua ex ipsis figuris exmariretur, sive perderet colorem suum ad predictum terminum annorum quatuor, tunc dictus Mag. Baptista obligavit omnibus suis sumptibus et expensis velle refficere illam figuram sic smaritam et ita una pars alleri et altera alteri solemni stipulacione intervenientium, ad omnia observandum contenta in presenti instrumento invicem se obligavit: promittens sub obligacione bonorum suorum presentium et futurorum.

Post hec ad instantiam et requisicionem supradicti Mag. Baptiste pictoris, ad faciendum omnia supradicta observari per predictum pictorem manutentor extitit et se obligavit M.r Petrus molendinarius olim Dominici Codalonga Utini in Porta Cusignaci habitans, ad hec obligavit omnia sua bona etc.

Anno a nativitate domini 1508, ind. XI die vero lunis (sic) quarto mensis zugnii. Actum Utini in Grezano in barbaria Mag. Bartholomei tonsoris cognominati Ravanel, presentibus ipso M. Bartholomeo, M.o Jo. Petro eius filio, Ser Antonio filio M.i Jacobi Calcemitti Utini in Grezano habitantibus, ac M.o Johanne Cerdone a Fornace Utini in Porta Cusignaci habitante, testibus ad supradicta adhibitis vocatis et rogatis — *not. Gio. Gerunci.* A. N. U.

## XXXIV.

*1498. 16 Dicembre — Udine — Giacomo e Francesco pittori figli di Ser Giosafatte de Lolvardinis, convengono colla villa di Chiarmazis di scolpire un Ancona e dipingere due figure.*

1498, ind. I, die sabbati 15 decembris. Utini in studio mei notarii, presentibus ibidem Dominico Galliani de Favuglis, Daniele nominato Pizul habitante in Pratoclauso et Thiono purzitario habitante in Pratoclauso testibus.

Constituti Johannes Jacobus filius Andree de Mussons habitans in Chiarmacis Camerarius Ecclesie S. Andree de Chiarmacis et Antonius q. Blaxii de Puzinia habitantes in Chiamarncis nec non et Michael olim Venuti Viani mediante commissione et deliberatione facta per homines et vicinos eiusdem ville, convenerunt cum Magistris Jacobo et Francisco fratribus pictoribus filiis Ser Josephat speciarii habitantibus in Grezano in hunc modum ;

Et primo che li predetti Maistri debiano far secondo che sono convenuti una Anchona, per la deta Chiesia in questi infrascripti modi, zoe della longeza et grandeza secondo hanno za tolta la mesura.

In questa Ancona debiano far la nostra dona cum lo figlio in brazo secondo la mesura tolta et debiano hornar la deta figura cum oro bono in li logi che rechiedi.

Item debiano far de una de le bande de essa anchona, la figura de S. Andrea depenta cum la diadema de oro fino tanto di boni cholori.

Item della altra banda far la figura de S. Zuambattista etiam cum la diadema de oro fino et boni colori.

Et questa anchona debiano adornar circumcirca de foglame secondo che rechiede tuti doradi de oro fin.

Item che li deti maistri debiano dar fornita deta Anchona a li deti homini e Chomune de qui alla prossima futura festa de S. Michael del mese de septembre, la qual Anchona secondo sono convenuti le parti non debia esser di pretio eccessivo ultra ducati 13 in 14 vel 15 et facta la deta anchona se debia extimar per doi periti in l'arte et secondo la extimacion facta prometino satisfar dummodo non exceda ultra la predetta summa et lo precio della quale prometeno satisfar in tre prossime future recoleste dando per singola recolesta la terza parte et pro parte del deto

pretio confessano li predetti maistri have lire 15 mancho soldi 3. — *not. Simone Lovaria.* A. N. U.

*1499. 25 Nov. — Udine — I detti pittori ricevono duc. 20 per pagamento della detta Ancona secondo la stima dei periti. Ib.*

## XXXV.

*1502. 21 Febbraio — Udine — Giacomo e Francesco De Lolvardini, pittori. presentano al L. T. una petizione per esser pagati di una Ancona da essi fatta per la Chiesa di S. Stefano di Nimis.*

Die 21 Februarii 1502, Utini in camino Palatii coram Mag. Locumtenente presentata:

Coram Vobis etc. M.r Jacobus pictor filius Ser Joxaphat de Lolvardinis nomine suo et Mag. Francisci eius fratris contra Mag. Miniginum cerdonem de Nimis et in causam quem habere intendit cum eo, producit petitionem suam infrascripti tenoris non tamen in modum solemnis libelli sed qualiscumque petitionis et simplicis facti narrationis, dicit, narrat et rationabiliter in hunc modum exprimit, qualiter alias de mandato ipsius M. Minigini mihi nomine suo tamquam camerario Eccl. S. Stefani de eadem villa Nimis et etiam nomine Comunis ipsius ville convenit cum dictis M.o Iacobo et Francisco pictoribus ut facere deberent unam Pallam Altari magnam, modis et conditionibus inter ipsas partes conclusis valore et pretio ducatorum decem octo vel circha et quia dicta palla non erat perfecta neque incepta non fecerunt pretium dicens hec vel similia verba, videlicet: andè maistri et tolè la mesura de questa ancona et fella che la sia bella et staga ben che segondo che voi la fare in ordine ve pagaremo pur che la non passi ducati diesedotto vel circha non tropo et del pagamento vostro non ve stentaremo.

Ita quod factis predictis verbis et aliis multis verbis ad hoc affirmantibus dictum concordium, dictus M.r Jacobus et Frater acceperunt mensuram dicte palæ iuxta comissionem dicti Minigini. Post inexecutionem dicte promissionis et ceptionis ipsius palæ venit hic Utinum ipse M. Miniginus et personaliter ivit ad dictum M.m Jacobum sive Franciscum et rogans eum dixit hec vel similia verba: Maistro Francesco vi prego asai fene questa ancona presto et fatila ben. Io ho domanda che Santi che achade suso quella Palla: me disse voler S. Maria collo suo fiolo in brazo in mezo, de la banda dritta S. Stefano et S. Jacomo, et de la banda sinistra S. Gervasio et Protasio. Vi prego fatila che vi attenderemo et nota fati de sora un Christo coli Judei aresusitato con li tempii e li altri foiami intaiadi et indorada che la staga ben et in li foiami fati qualche divotion che sia bella et alia multa similia ut supra. Et quia in presentiarum dictus M. Miniginus videtur esse quasi petitus quia iam finivit terminum eius Camerarie et dominationis ville, tamen stantibus predictis prout effectualiter sunt omnia vera et verissima, dictus M.r Jacobus ut supra nomine petit dictum M. Miniginum condamnari et condamnatum iuris remediis cogi et compelli ad sibi dandum et satisfacendum omnia ut supra petita terminis condecentibus dum fuerit completum opus et maxime ad promittendum dictum

opus inceptum compleri et finiri prout obligatus est iuxta pacta eorum, iuxta tamen extimationem factam per peritos cum omnibus expensis tam factis quam fiendis et hoc et omni meliori modo, salvo iure et quodlibet suum ius. — *not. ignoto.* A. N. U.

XXXVI.

*1500. 16 Agosto — Sacile — Il pittore Francesco a Grassis stima una Pala ed altre pitture fatte da m. Antonio pittore (Zacco di Bergamo) abitante in Sacile per la Chiesa di S. Lorenzo di Cavolano.*

Anno 1500 die vero XVI mensis augusti, actum Sacilli in domo M.[i] Antonii pictoris. Nos igitur Ser Franciscus a Grassis pictor ellectus communiter et concordite arbiter et amicabilis compositor ab ambabus partibus videlicet a Sindico et Jurato Ecclesiæ S. Laurentii de Cabulano, scilicet Francisco q. Viviani de la Justa et a Zacharia de Marono et Daniele q. Juliani de la Vistura ex una et a Magistro Antonio Pictore in Sacillo ex altera supra litem et controversiam quæ inter ipsos vertebatur et erat, prout in compromisso ab eis in nobis facto evidentius continetur: habita solemni diligentia et vissa dicta Palla vel Anchona et diligenter estimata pro bono statu pacis et concordiæ ex vigore compromissi in nobis facti, iterum invocato Dei nomine, laudo, arbitror, dico, pronuncio et sententio dictam Fabricam vel eius Juratos ad dandum et solvendum dicto M.° Antonio Pictori ducatos XXI pro dicta Palla seu Anchona : item pro quodam frixio facto in dicta Ecclesia cum quibusdam armis et una Annunciatione ducatos tres, condemnando dictas partes in expensis. Quæ omnia et singula laudo, pronuncio, atque mando fieri observari et adimpleri sub pena in compromisso apposita seu addita, salvo et reservato nobis in re arbitrii et quolibet predictorum et potestate declarandi, interpretandi super predictis, ubicumque et quandocumque fuerit opportunum et supra predictis et predictorum occasione, iterum et semel atque pluries pronunciandi ab omnibus partibus: hoc ad laudum et arbitrium addiderunt.

Lata, data et in his scriptis pronunciata loco ubi supra, presentibus, Ser Marcesio q. Pedroci et Francisco q. Petri filij de Bovis ambobus Sacilli habitantibus. — *not. pre Gio. Pietro Brochetino.* A. N. U.

XXXVII.

*1501. 15 gennaio — Sacile — Contratto di m.° Antonio pittore abitante in Sacile (Zacco di Bergamo) di fare un confalone per la Fraternita di S. Maria di Caneva.*

Anno 1501, ind. IX, die XV mensis ianuarii, actum Sacilli in domo M.[i] Antonii Pictoris, presentibus Petro de Pedrocho et Baptista Basanesco testibus. Ibique Dominicus q. Petri Cusini et Carolus q. Cortessi ambo de Canipa Camerarii Fraternitatis S. Marci de Canipa nomine suo et vice hominum prefatæ Fraternitatis convenerunt Magistro Antonio Pictori ad faciendum Vexillum unum omnibus suis sumpti-

bus cum tribus imaginibus, videlicet imago Immaculatæ Virginis gloriosæ Mariæ, S. Marci Evangelistæ et gloriosi Confessoris Rochi in parte inferiori cum societate Fraternitatis pictæ, pro foro et mercato librarum 50 denariorum vel plus aut minus secundum quod per duos bonos viros existimabitor, cum his pactis et conventionibus, quod supradictus M.r Antonius debeat exigere dictam summam a debitoribus dictæ Fraternitatis dummodo sint veri debitores et sufficientes et casu quod esset ita miserabiles tunc dicta Fraternitas teneatur solvere dictum Vexillum in his duobus terminis, videlicet dimidietatem ad festum Resurrectionis proxime, residuum vero ad festum S. Crucis de mense septembris sequentis et sic ambæ partes contenti fuerunt observare sub obligatione suorum bonorum. — *Pre Gio. Pietro Brochetino.* A. N. U.

## XXXVIII.

*1507, 27 Gennaio — Sacile — Testamento di m.° Antonio Zacco di Bergamo, pittore abitante in Sacile, ove parla di pitture da lui fatte nella Chiesa di S. Maria di Sacile.*

Anno 1507, Ind. X, die vero 27 mensis Januarii, actum in burgo inferiori Sacilli et in domo habitationis infrascripti testatoris, presentibus Ser Joanne de Andrioli, Ser Joannino de Pedrocho et Marchesio eius fratre, M.° Bono tinctore testibus habitis et a proprio ore testatoris rogatis.

Quoniam nihil est certius est morte et incertius hora mortis, animoque prudentis hoc pertinet ut mortis cogitatur eventus et hoc potissime quum corpus infirmitate tenetur, quum statutum sit homini semel mori, hinc est quod prudens vir Magister Antonius Zachus Bergomensis pictor et habitans Sacilli sanus per Dei gratiam, mente, sensu, visu et intellectu, corpore languens, volens circa suam facultatem et sustantiam, ut sapientem docet providere dum mens integra est et in sua bona, integra atque perfecta dispositione, ne post eius mortem scandalum oriatur et maxime pro salute eius animæ, omnibus melioribus modo, via, iure et forma quibus magis et melius potuit et potest et ei licuit et licet, hoc presens ultimum nuncupativum Testamentum quod sine scriptis dicitur, condidit et facere procuravit et in hunc modum fecit. In primis quia anima est nobilior corpore rebusque humanis de summi regis misericordia plene confisus dictus Mag. Antonius testator dum et quando a carnalibus nexibus dissolvi contingerit animam suam humillime ac devote commendavit Altissimo omnium creatori eiusque Matri gloriosæ Mariæ, beato Joanni Baptistæ ac beatissimis Apostolis Petro et Paulo ceterisque Sanctis triumphantis curiæ paradisi. Item iussit et ordinavit cadaver suum sepelliri debere in cimiterio gloriosi confessoris beati Nicolai de Sacillo, cuius fabricæ semel tantum reliquit libr. 40 denariorum parvorum pro suo anniversario, quas Jurati possint exigere in termino trium annorum post eius obitum. Item reliquit semel tantum Confraternitati S. Antonii de Sacillo libr. 8 den. parv. quæ debeant exigi in spatio duorum annorum. Item reliquit semel tantum iure legati fabricæ Immaculatæ Virginis Mariæ ab Angelis de Sacillo libr. 20 den. parv. quæ sint exigendæ per Priores

dicti loci in quatuor annis. Item reliquit Confraternitati S. Nicolæ de Tolentino fundatæ in dicta Ecclesia S. Mariæ de Angelis totam mercedem quam meruerat in pingendo et in aliis suis operibus factis in dicta Capella prefactæ Confraternitatis. Item reliquit ser Passino habitanti in Purliliis suo consobrino omne id quod habet in partibus Lombardiæ cum hac obligatione quod debeat satisfacere et dare heredibus Maphei ducatum unum et alium ducatum heredibus Petri de Mengo et libras tres Bresolino Roncaie. Item reliquit Dominam Paulam suam legitimam uxorem, dominam et usufructuariam omnium suorum bonorum quæ sunt in istis partibus, si fecerit vitam honestam et vidualem, sed si voluerit se maritare voluit et iussit quod solum habeat suam dotem et contradotem cum suis honorantiis, de reliquo vero bonorum heredem universalem reliquit prænominatum Ser Passinum, quem etiam suum constituit comissarium, cuius conscientiam oneravit quod debeat omnia sua legata ad executionem mittere atque prosequi et hanc voluit esse suam ultimam voluntatem, quam valere voluit iure testamenti et si iure testamenti valere non potuit, voluit valere iure codicillorum aut alterius suæ ultimæ voluntatis. — *Pre Gio. Pietro Brochetino.* A. N. U.

## XXXIX.

*1511. 19 Marzo — Udine — Patti di convegno del pittore Girolamo q. Bernardino di Verona, pittore abitante in Udine col comune di Lestizza per la dipintura della Cappella della chiesa de' SS. Biagio e Giusto per duc. 45.*

1511. adi 19 marzo in Udene.

Sia notto et manifesto a chadauna persona come mi Geronimo fiolo del q.^m M.° Bernardin tentor de Verona, depentor abitante in Grezzan sono romaso dacordo con lo Comun et hòmeni de la villa de Lestiza et con Pietro de Bertold et Pietro Zen homini electi in questo concordio abiando plenaria comision del dito Comune et mi Geronimo me obligo a depenzer una Capella con le figure le qual sono stade mominade a dito Comun in la giesia de San Biasio et san Giusto, et, oltra la chapella, de fora de la dita gesia depenzer uno santo Cristofolo in tuto pel precio e merchato de duchati 45 zoè quarantacinque, et diti ducati 45 diti homini et Comun siano obligati darmi et satisfarmi nel termine de ani tre proximi futuri, la mità formento et la mità vino suficiente e neto el presio del formento a Santo Jachomo el vino a santo Michiel conduto in Udine: et al presente siano obligati darmi una bota de vino de tenuta de Conzi diese e per lo prezio ocorente in la dita vila Comune... Item de present sono obligati ducati doi de Contadi. Item che quanto prima io vaga a lavorar dita Chapella diti homini et Comun sono obligati a dar a mi Geronimo et a un compagno tanto formento et vino e danari che sia el bisogno de suo viver tanto che starano a far dita opera; el dito formento et vino et danari vaga a mio conto et nome de li ducati 45. Item che se caso fosse che mi Geronimo avessi recepto la mia integral satisfacion de li ducati 45 che lo lavoriero de dita Chapela non fosse

conpido per le ochorencie de li tempi presenti (1), me obligo a li diti homini et Comun generalmente tuti li miei beni.

mi Geronimo depentor sopradetto de mia man.

*Orig. cartacco nella Collez. Joppi*

XL.

*1517. 4 Luglio — Udine — Pitture nella Chiesa di Faedis di Ser Francesco Nasocchi di Bassano.*

Die Sabbati 4 M. Iulij 1517, ind. IV. Actum Utini in capite Foriveteris in domo habitationis Nob. ser Francisci infrascripti super salla, presentibus Nob. ser Petro Antonio q. Nob. Prosdocimi de Sbrojavacca civis Utini, ser Christoforo del Furlan etc. testibus vocatis et rogatis. Ibique ser Franciscus q. Nicolai Nasocchij pictor de Bassano convenit et se concordavit cum Nob. ser Francisco q. D. Iacobi de Freschis de Nobilibus Cuchanee interveniente et faciente nomine suo et aliorum Nobilium Consortum de Zuccho ac mag. Joanne Lapicida de Faedis et Mag. Joanne magistri Bertrandi de Magnano habitante in Faedis facientibus et intervenientibus nomine Comunis et hominum villæ de Faedis, de pingendo unam Capellam Ecclesiæ magnæ S. Mariæ de Faedis, videlicet in cuba ipsius Capellæ pingendo celum cum uno Sancto Patre et angelis, ac decem virginibus et in reliquo dictæ Capellæ unum Crucifixum cum duobus latronis in cruce et alijs Misterijs Passionis, cum pluribus figuris sicut requiritur, in quo toto opere fieri debeant figuræ integræ et magistræ N.° 15 cum suis adornamentis requisitis, cum coloribus bonis et sufficentibus et omnibus sumptibus dicti ser Francisci pictoris. Et hoc quia prefatus Nob. ser Franciscus et mag. Joannes quibus supra promiserunt dare, solvere et exbursare dicto mag. Francisco pictori pro toto dicto opere perfecto et completo Ducatos 36 in ratione lib. 6 solid. quatuor pro singulo ducato, his expressis pactis et conventionibus appositis, videlicet quod picta et finita dicta Cuba, si satisfecerit et placuerit prefatis D. D. Consortibus Zucchi et dictis hominibus de Faedis, dictus ser Franciscus pergere debeat ad perficendum dictum totum opus. Si vero pictura et laborerium dictæ Cubæ prefatis D. D. Consortibus et hominibus non placuerit, extimari debeat opus dictæ Cubæ et juxta dictam extimationem satisfieri dicto ser Francisco pictori et tunc in facultate et libertate prefatorum D. D. Consortum et hominum de Faedis fieri sit faciendi reliquum dicti operis per alios pictores prout eis videbitur. Si vero dictus ser Franciscus perfecerit dictum totum opus cubæ et capellæ tunc dictum totum opus perfectum extimari debeat per amicos per partes elligendos et si extimatum fuerit minus ducatis 36 et satisfieri dicto m.° Francisco juxta dictam extimationem. Si autem fuerit extimatum de pluri dictorum 36 Duc. nihil propterea teneantur dare sive exbursare ultra dictos Duc. 36 et hoc quia deliberatum fuit de non expendendo plus in dicto toto opere. Quæ omnia et singula prefatæ partes promiserunt sibi invicem attendere, observare et adimplere sub obligatione omnium et singulorum

(1) Erano tempi di guerra e di pestilenza.

suorum bonorum presentium et futurorum. — *not. Hieronimo de Hieronimis.* A. N. U.

## XLI.

*1521. 29 Aprile — Pordenone —* a) *Il pittore Marcello Fogolino di Vicenza abitante in Pordenone promette compiere le pitture della volta e coro della Chiesa di S. Lorenzo di Rorai grande. —* b) *1521. 3 Agosto — Ib. — Stima delle dette pitture fatta da Pellegrino da S. Daniele e dal Guardiano dei Minori di Pordenone.*

Anno M DXXI. ind. IX die lunæ XXIX Aprilis. Actum in Portunaone in domo residentiæ infrascripti pictoris, presentibus m.° Jo. Dominico Mothense sartore et ser Benvenuto Rorario civibus habitantibus Portusnaonis testibus.

Ibique magister Marcellus Fugulinus pictor Vincentinus, incola Portusnaonis requisitus ab infrascriptis hominibus Ville Rorai grandis ut velit perficere opus inceptum a magistro Jo. Antonio pictore in Ecclesia s. Laurentii, convenit cum eis ad infrascripta pacta et promisit depingere capellam magnam a vultu infra cum ille sit pictus et faciem dicte capelle cum figuris historiæ s. Laurentii vel aliter prout ipsis hominibus et eorum Sacerdoti placuerit ordinare ei et comittere omnibus suis sumptibus et in die lunæ proxime futuro incohare huiusmodi opus et perseverare pingendo usque ad perfectionem operis; et hoc quia versa vice Johannes Parchazinus, Franciscus Jacobi Leonardi Marci loco Camerarii et Joannes Daniel Jacomelli Potestas Ville Rorai cum quampluribus hominibus eiusdem Villæ ibidem presentibus et consentientibus vice et nomine totius Comunis promiserunt et solemniter se obligaverunt per se et successores suos prefato m.° Marcello pictori presenti pro se et suis heredibus stipulanti dare et solvere eidem ducatos octo in presenti collecta computatis stariis duobus frumenti et duobus urnis vini et residuum mercedis sue solvere et dare eidem m.° Marcello in quatuor annis immediate sequentibus videlicet singulo anno ratam mercedis eiusdem m.^i Marcelli qua erit prout finito opere estimatum et iudicatum fuerit dictum opus per duos peritos in arte elligendos unum scilicet pro parte vel prout ipsæ partes de plano remanserint concordes inter se sive alio modo mediato. Quæ omnia et singula suprascripta promiserunt vicissim scilicet una pars alteri ad invicem solemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus firma et rata habere et tenere et observare et adimplere et non contrafacere vel venire etc. sub pena dupli etc. qua pena soluta vel non presens tamen instrumentum et conventio firma permaneant etc.

In Christi nomine amen. Nos magister Julius Brixiensis frater ordinis minorum, Guardianus Monasterii s. Francisci de Portunaonis et magister Peregrinus pictor q. m.^i Baptistæ pictoris de Utino, arbitri, extimatores, limitatores et amicabiles compositores et comunes amici ellecti et assumpti ad estimandum, iudicandum, limitandum et sententialiter diffiniendum mercedem operis picturarum et figurarum factarum per eundem magistrum Marcellum pictorem in Ecclesia S. Laurentii de Ruraio ad requisitionem hominum de dicta Villa uti gubernatorum antefatæ

Ecclesiæ, unde viso et intellecto inprimis compromisso in nos facto, visis et diligenter inspectis figuris et picturis omnibus factis in prefata Ecclesia per antedictum mag.[m] Marcellum, auditisque et intellectis petitionibus et responsionibus utriusque partis, visisque et sane intellectis omnibus et singulis quæ dictæ partes coram nobis dicere et allegare voluerunt et visis videndis et consideratis merito considerandis, sedentes pro tribunali in Ecclesia s. Francisci ante chorum loco per nos ellecto pro idoneo ad hanc nostram estimationem et sententiam proferendam et premonitis partibus pro hac die et hora et instantibus pro publicatione sententie et estimationis nostræ; Christi nomine repetito a quo recta cnncta procedunt iudicia, habito maturo inter nos consilio et consideratione ex auctoritate nobis a partibus attributa et data, dicimus, estimamus, limitamus, arbitramur et sententialiter declaramus mercedem prefati mag.[i] Marcelli pictoris fuisse et esse ducatorum centum et septuaginta auri in ratione librar. sex soldos quatuor pro ducato, pro predicto opere suo facto in pingendo et decorando dictam Ecclesiam S. Laurentii. Et ita declaramus sententiamus et condemnamus prefatos homines videlicet Johannem Parchazinum camerarium, Jo. Danielem Jacomelli Potestatem, Johannem Federici, Johannem Augustini et Antonium Portulanum et reliquos intervenientes nomine prefatæ Ecclesiæ s. Laurentii de Ruraio ad dandum et solvendum Mag.° Marcello pictori suprascripto ducatos 170 pro mercede antedicti operis sui facti in antefata Ecclesia s. Laurentii de Ruraio. Volumus tamen et declaramus ad contentum et satisfactionem prefatorum hominum de Ruraio, quod dictus Magister Marcellus reficiat caput Divæ Mariæ Virginis; item brachium Angeli Gabrielis et cohoperiat pectora duarum figurarum mulierum et prolonget certum saionem cuiusdam figuræ hominis. Et ita estimamus, pronunciamus et declaramus omni meliori modo, volentes et mandantes hanc nostram sententiam observari debeat a dictis partibus sub pena in compromisso.

Lata data et publicata fuit suprascripta estimatio et sententia arbitraria per suprascriptos dominos arbitros et estimatores sedentes in Ecclesia s. Francisci de Portunaone, currente anno domini 1521, ind. IX, die vero tertio mensis Augusti, presentibus venerabili domino presbitero Joanne Coletti, d. Aloisio Fontana, presb. Florido a Sale testibus et aliis; presentibus videlicet Mag.° Marcello pictore et hominibus de Ruraio et dictam publicationem estimationis et sententiæ audientibus et intelligentibus. — *not. Pietro Ant. Frescolino.* A. N. U.

## XLII.

*1523. 15 Marzo — Pordenone — Marcello Fogolino promette eseguire la pittura di una Pala da Altare per la Scuola di S. Biagio di Pordenone.*

A. D. 1523, indictione XI, die vero XV mensis martij, in Portunaone, in domo infrascripti Mag.[l] Marcelli, presentibus Ser Jo. Daniele Pratensis et Ser Cesare eius filio testibus et aliis ad hæc vocatis et rogatis.

Ibique M.[r] Stephanus Bellunensis, M.[r] Franciscus Bellunensis, M.[r] Zanettus Turchetus, M.[r] Franciscus Tamberlottus, M.[r] Guielmus a Puya, M.[r] Baptista

Titiani, M.r Bartholomeus Messarolus, M.r Simon a Sarmedis omnes suprascripti de Consilio, nomine suo proprio tanquam homines de Consilio Scole S. Blasii de Portunaone promittentes de rato pro omnibus et singulis dictæ Scolæ absentibus, pro quibus de rato promiserunt simul et in solidum ex una et Magister Marcellus Fugulinus tamquam pictor ex altera pro infrascripta pictura facienda; promisit namque dictus M.r Marcellus omni sua solertia et ingenio pingere et facere unam Pallam in tela laboratam ab oleo cum infrascriptis ymaginibus et primo unam Virginem Mariam sub titulo Nativitatis de mense septembris cum ymagine Domini Nostri Jesu Christi eius filio in brachio sedente; item a brachio destro cum ymagine S. Blasii Episcopi sub titulo S. Blasii Episcopi dicta Scola et a parte sinistra cum ymagine Santæ Apoloniæ martyris simplicem dictam Palam in tella cum omnibus suis coloribus ab oleo excepto azuro, quod azurum promisit dare quod dicitur a guazo et hoc quia predicti Confratres Scolæ simul et in solidum promiserunt dare et solvere pro mercede sui laborerii ducatos XIV, in ratione librarum sex et sold. quatuor pro singulo ducato et perfecto dicto quadro et tella simplici, promiserunt dicti Confratres dare ornamentum de lignamine et tellam pro quadro predicto et ipsam ornare omnibus suis sumptibus et expensis et de presenti pro aris et arorum nomine dictæ Palæ dederunt et exbursarunt ducatos tres in presentia mei Notarii et testium suprascriptorum exbursatos. Ressiduum vero dare et solvere promiserunt hoc modo videlicet ducatos tres perfecto opere et ducatos quatuor in festo Navitatis Domini Nostri Jesu Christi proxime futuri et ducatos duos in festo Resnrrectionis Domini Nostri proxime futuro, deinde ressiduum ad festum Nativitatis S. Mariæ de mense septembris. Quæ omnia et singula suprascripta et in hoc instrumento contenta predictæ partes simul et in solidum promiserunt habere firma, rata et grata etc. sub pena etc., qua pena etc. Pro quibus omnibus et singulis sic firmiter observandis et plenius attendendis obligaverunt ad invicem omnia et singula eorum bona presentia et futura. — *not. Pietro Ant. Frescolino.* A. N. U.

## XLIII.

a) *1523. 29 Giugno — Pordenone — Contratto di m. Marcello Fogolino di San Vito, abitante in Pordenone di far una Pala in tela per la chiesa di S. Maria di Visinale di Prata per duc. 22.*

b) *1524. 13 Maggio — Pordenone — Dichiarazione di parte del pagamento della suddetta pala.*

MDXXIII. ind. XI die vero penultimo mensis Junii. Actum in Portunaone in domo habitationis mei notarii, presentibus magistro Angelo Quirino fabro lignario et Francisco Filipo Mihilino incolis Portusnaonis testibus etc.

Ibique venerabilis d. presbiter Sebastianus Straziotus uti capellanus Ecclesie s. Marie de Vicinata et Zampetrus Zampetri et Baptista Gregorii a Nemore incola Prate, cum asserta licentia totius Comunis ville Prate et Vicinatus ex una et magister Marcellus Fugulinus de sancto Vito pictore incola Portusnaonis ex alia con-

venerunt namque insimul inter se pro pingenda per ipsum Marcellum certa palla in hunc modum, videlicet, quod dictus Marcellus se obligando pro se etc. promisit dicto presbitero et Zampetro et Baptiste intervenientibus quo supra nomine, ibi presentibus pro se etc. stipulanti pingere propriis coloribus et suis impensis unam pallam in tela ut dicitur ab oleo cum tribus figuris et imaginibus; in medio videlicet unam Virginem Mariam cum uno Christo in brachiis et ab uno latere cum uno sancto Johanne martire, ab altera cum una imagine sancti Pauli martiris et in cimeta cum imagine Dei Patris, cum bonis coloribus serviendo et pingendo cum suis luntanis et dantes sibi lignamina et adornamentum factum illud pingere et bene inaurare secundum ornamentum palle sancti Francisci in Ecclesia sancti Marci de Portunaone. Et hoc facere promisit quia predictus presbiter et homines quo supra nomine intervenientes, pro quibus ad maius robur de rato promiserunt pro sua mercede eos bene serviendo ducatos XXII auri in ratione libr. 6 soldos 4 pro singulo ducato, hoc modo, videlicet in presenti anno duc. 10 auri et reliqnos duc. 12 termino duorum annorum, videlicet duc. sex tempore collectionis frumenti et vini in anno proxime futuro. Residuum vero integraliter in anno sequenti tempore collectionis predicte sine aliqua conditione et de presenti telam de tarlizo quam indigebat pro dicta palla facienda emendam sumptibus comunis suis *(sic)*. Ex quibus omnibus ex nunc prout ex tunc sententiam susceperunt volentes non aliter ac si in iudicio fuissent convicti de solvendos dictos ducatos XXII modis et conditionibus predictis sine aliqua exceptione etc. promittentes etc. sub obligatione omnium suorum bonorum etc. — *not. Cesare Pratense.* A. N. U.

A. D. 1524, ind. XI die XIII Maij. Actum in Portunaone sub porticu mei notarii, presentibus m.º Natale Nasinguera, Baptista filio m.[i] Bartholomei cerdonis incolis Portusnaonis testibus etc.

Ibique magister Marcellus pictor Vicentinus incola Portusnaonis per se dedit et cessit, transtulit, et mandavit ser Bartholomeo Bosato ibi presenti pro se etc. stipulanti omnia iura que habebat contra Camerarios Ecclesie Vicinatus Prate causa ducatorum sex auri in libras VI soldos IV pro ducato, quos ei tenentur pro presenti anno dare ad s. Jacobum pro parte facturæ unius Palle facte dicte Ecclesies constituens et ponens ipsum procuratorem suum etc. in locum suum etc. — *not. Cesare Pratense.* A. N. U.

## XLIV.

*1530. 25 Giugno — Udine — Il pittore Gio. Antonio de Cortona promette dipingere una parte della Sala superiore dell'Ospitale di Udine per duc. 28.*

Conventiones piæ Fraternitatis et Hospitalis S. Mariæ Battutorum a Misericordia (Utini) ex una et ser Joannis Antonii de la Cortona ex altera supra pictura facienda in sala superiori, non in toto campo sed tantum in statione media, initæ de anno 1530, die ...... antequam idem Ser Jo. Antonius inciperet pingere, intervenientibus pro dicta Fraternitate nob. Ser Hieronimo Coletto Priore et egregio

Ser Hieronimo Dracone stringario Camerario et dicto Ser Jo. Antonio pictore ex altera fuere istæ.

Quod dictus pictor pingere deberet stationem mediam tantum totius Campi cum quinque figuris bene et sufficienter precio ducatorum XXVIII ei dando quamprimum perfecerit opus cum pacto quod si videretur Fraternitati æstimari facere opus, faciat et si pluris æstimaretur, Fraternitas non teneatur ad plus, si vero minoris pictor reficere Fraternitati de æstimata infra dictam summam etc. Quæ pacta ego Cancellarius notavi die sabbati 25 iunij 1530 ind. IV, in Terra Utini in edibus Fraternitatis coram pictura supradicta presentibus etc.

Franciscus Portius Cancellarius scripsit.

*(Dal Vol. II. Instrumenti notarili dell'Ospitale Civile di Udine, ora nell'Arch. notar. di Udine).*

## XLV.

*1531. 12 Gennaio — Udine — Pagamento ad Arsenio Negro per la dipintura della Cappella della Chiesa di S. Martino di Basandella presso Udine.*

Anno 1531 die 12 mensis Januarij, actum Utini in vico Gratiano in domo mei Jacobi Maroldei notarii, presentibus etc. Ser Valentinus q. Francisci del Savi e S. Baptista Romanelli College Camerarij Eccl. S. Martini de Basaldella et Georgius Bernardi Nuncius Communis agente nomine Communis et Ecclesiae pro quibus de rato promiserunt in proprijs bonis suis se prius contentos vocaverunt de opere promisso et facto per Mag. Arsenium Nigrum in pingendo Capellam Eccl. predictae prout in Chirographo per ipsum facto sub die 4 octobris p. p. et de precio inter eos convento ac summa restanti vocaverunt se debitores convictos uti si ad hoc citati forent eidem M.° Arsenio de Ducatis 17 cum dimidio v.l. Libras 108: 6 de qua summa et nunc sumpserunt contra se sententiam voluntariam uti si mediante judiciali laudo ad sententiam forent et essent convicti et condemnati promittentes remota omni exceptione solvere et satisfacere dicto M.° Arsenio in festo S. Jacobi de M. Julij p. f. et in S. Martino subsequenti pro rata sub obligatione omnium suorum, Ecclesiae et Comunitatis et hominum de Basaldella bonorum et hoc si quidem pacto inter eos solemni stipulacione firmato quod idem N.r Arsenius opus per se factum dillabitur seu corruet et devastabitur culpa et defectu suo hinc ad annum unum ex quo illud facere voluit tempore hiemali tenentur et obligatos prout etiam promisit illud instaurare et reficere suis sumptibus. — *Not. Giacomo Moroldo.* A. N. U.

## XLVI.

*1531. 30 Marzo — Pordenone — Gio. Girolamo de Stefanelli di Porcia pittore, conviene di fare una Palla per la Chiesa di S. Maria di Giai e di dipingere la cuba della Chiesa.*

A. D. 1531, ind. IV, die penultimo mensis martij, in Portunaone in domo habitationis mei Cancellarii, preesntibus Nicolao Civrano de Purliliis et Daniele

q. Francisci Michilutii de Roraio magno testibus. Ibique constituti ad presentiam mei Notarii et testium predictorum Ven.[is] Presbiter Vincentius officians in Giays, Floritus Pauli et Jacobus Boschiant Camerarii Ecclesiae S. Mariae de Giays et Ser Leonardus Celegot Potestas Villae Giays vice ac nomine Comunis et hominum Villae predicte asserens se ab eis habere in mandatis parte ex una et Magister Johannes Hieronimus pictor filius Ser Angeli de Stephanellis incola Purliliarum parte ex altera ad infrascriptum concordium devenerunt, videlicet idem Mag. Jo. Hieronimus promisit solemniter se obligando et convenit de faciendo et pingendo unam Pallam seu Anchonam in qua contineantur infrascriptae figurae videlicet in medio ejusdem Imaginem Gloriosae Virginis Mariae cum filio in brachio et ab uno latere figuras seu imagines S. Petri et S. Blasii et ab alio latere imagines Sanctorum Johannis Baptistae et S. Marci Apostoli cum frixis suis inauratis et desuper ab uno angulo Angelum Gabrielem et ab alio latere Annuntiatam et in medio videlicet a parte inferiori quandam fenestram seu armarium pro reponendo Corpus Christi et hoc usque ad Forum quercus proxime futuram in tella et tellario suo et hoc ideo facere promisit quia prefati D. Presb. Vincentius, Camerarii et Potestas suprascripti promiserunt de sua mercede et labore eidem m.° Jo. Hieronimo dare et solvere ducatos quinquaginta singulos ad rationem libr. 6. sold. 4 pro ducato in hiis infrascriptis terminis, videlicet de presenti ducatos XI, quos habuit et effectualiter recepit in presentia dictorum testium et mei infrascripti Notarii, omni prorsus exceptione remota et in festo S. Georgii prox. venturi ducatos tres et quando sibi dederit Pallam ipsam ducatos XI ex quibus quinque intelligantur esse ad computum ipsius Pallae seu Anchonae et alios ducatos sex intelligantur esse pro capara pingendi Cubam ipsius Ecclesiae et successive de anno in annum ducatos quinque usque ad integram satisfactionem suam tam pro pingendo Pallam seu Altare quam etiam Cubam predictam. Pro quibus omnibus et singulis ita observandis et plenius attendendis utraque pars alteri ad invicem stipulanti pro se et quibus supra nominibus obligavit omnia bona sua tam presentia quam futura. — *Not. Ant. Maria Mollense.* A. N. U.

## XLVII.

*1545. 22 Dicembre — Pordenone — Confessione di debito di ducati 20 d'oro della Frat. de' SS. Sebastiano e Rocco di Vicinada di Prata per un' Ancona loro fatta dal Pittore Gio. Maria Zaffoni.*

In Cristi nomine amen. Anno 1545, ind. III, die vero martis 22 mensis Decembris, in Portunaono in studiolo mei notarii, presentibus M.° Petroantonio et Jacobo cerdonibus fratribus q. Francisci de Aviano etc. testibus.

Ibique Angelus nuncupatus Marfon q. Aloisi Cecchini et Cechus q. Colai Toseti de Prata ulteriori Gastaldiones Scolae SS. Sebastiani et Rocchi Ecclesiae S. Mariae de Vicinata Pratae predictae, vocaverunt et confessi fuerunt se esse veros et legales debitores nomine eiusdem Scolae Magistri Joannis Mariae Pictoris filii q. Mag. Nicolai Zafoni de Portunaone de ducatis viginti auri in ratione libr. 6 : et

sol. 4 pro ducato et hoc pro una Anchona facta dictae Scolae per eundem pictorem et picta cum imaginibus SS. Rochi et Sebastiani et Apolloniae, quam anchonam dicti Gastaldiones vocaverunt habuisse nomine dictae Scolae sumentes sententiam voluntariam dandi et solvendi ipsi pictori dictos duc. 20 hinc usque ad festum S. Michaelis de mense septembris anni 1546 prox. futuri, remota prorsus omni exceptione omnium bonorum tam dictae Scolae quam suorum propriorum presentium et futurorum mobilium et immobilium generis cuiuscumque. — *Not. Francesco Domenichino.* A. N. U.

## XLVII.

*1578. 15 Maggio — Udine — Testamento del pittore Giov. Battista Grassi.*

In Christi nomine amen.

Anno ab ejus nativitate 1578 sub ind. VI, die vero 19 Maij actum Utini supra porta burgi Puscollis in thalamo secundi solij dictae portae ubi testator infrascriptus lecto cubabat adversa valetudine detentus, presentibus M.° Johanne q.m Vincentij de S. Laurentio rostatore etc. testibus vocatis specialiter adhibitis et ejusdem testatoris ore proprio rogatis. Ibique eximius pictor et civis Utinensis D. Johannes Baptista Crassus q.m honorabilis ser Raphaelis de Crassis sanus gratia summi et omnipotentis Dei mente, sensu et intellectu, licet corpore languens et ob id timens dubios atque inopinatos mortis eventus nolensque intestatus decedere, suarum rerum et bonorum omnium dispositionem per presens suum nuncupativum testamentum, quod sine scriptis appellatur, fecit ac fieri procuravit in hunc qui sequitur modum videlicet:

In primis nam animam suam pientissimo Deo Servatori nostro humiliter ac devote comendans sepulturam sui corporis elegit et esse voluit in tumulo venerandae Fraternitatis Angeli Raphaelis sitae in Eccl. divae Luciae Utini, cujus Fraternitatis ipse est unus de confratribus et ad quam Ecclesiam voluit, jussit et ordinavit cadaver suum statim post ejus obitum efferri et ibi illud inhumatum in capsa permanere et quod similiter incontinenti infrascripti ejus testatoris fratres, attinentes et consanguinei (sic uti in dicta ecclesia et capsa dimisso inhumato ejus cadavere) conferant sese in domo ipsius testatoris sita in vico divae Luciae pro expectandis ibi excipiendis reliquis attinentibus, consanguineis et amicis, qui eos in ejusdem funere et exequijs visere voluerint et postmodum hora debita ac congrua cadaver suum praedictum in dictae Ven. Fraternitatis Angeli Raphaelis tumulo sepelliri ut supra.

Item voluit, jussit et ordinavit quod impensa oneris ejus funeris fiat per infrascriptum ser Marcum Antonium solum fratrem ipsius testatoris absque eo quod Excellens D. Hieronimus eorum comunis frater habeat quicquid conferre in ipsa impensa. Item legavit dictae Frat. Angeli Raphaelis starium unum frumenti de livello annuo cum hoc tamen expresse quod anno singulo in capite anni dicta Ven. Fraternitas sive ejus Praesidens teneatur et debeat pro anima ejusdem

testatoris ac in remissione ejus peccatorum celebrari facere duas missas cum suis vigiliis et id perpetuo.

Item legavit Joanni Mariae q.m M. Dominici scalettarij de Goritia ejus presenti fideli servitori Duc. 20 et unum ex habitibus sen indumentis a portatu ipsius testatoris ex eis qui magis suprascripto D. Marco Antonio ejus fratri dandos tamen semel tantum eidem Johanni Mariae per ipsumet D. M. Antonium solum et de pecunijs ipsius testatoris que in capsa reperiuntur.

Item legavit eidem D. M. Antonio ejus fratri omnes ipstius testatoris pecunias, quae ut supra in capsa extant una cum alijs suis mobilibus cujuscumque generis ubilibet existentibus. In omnibus vero ac singulis affictibus et livellis, redditibus ac proventibus suis cujuscumque generis nec non et creditis suis quibusque sibi heredem universalem instituit et esse voluit eumdem D. Marcum Antonium fratrem suum non ita bonis stabilibus commodum et affluentem prout est Exc. D. Hieronimus eorum alter frater comune et dicto D. M. Antonio decedente quandocumque sine filijs legitimis et naturalibus et ex legitimo matrimonio susceptis eidem D. M. Antonio heredem substituit Exc. D. Hieronimum praefatum et ejus filios masculos ac descendentes ex linea masculina usque in infinitum et deficiente linea masculina es ipso D. Hieronimo ac ejus descendentibus masculis, substituit eisdem heredes alios masculos et descendentes ex familia de Crassis proximiores similiter in infinitum. Praefatum autem Exc. D. Hieronimum sibi heredem instituit et esse voluit tam in domo sua praedicta ac viridario et eorum attinentijs et pertinentijs sitis Utini in dicto burgo D. Luciae contiguis aedibus mei Notarij ac aedibus D. Francisci Tobia civis Utinis ac ac coherentibus alijs suis confinibus cum hac tamen conditione expressa quod idem Exc. D. Hieronimus teneatur et obbligatus sit post ipsius testatoris obitum exbursare ducatos centum per ipsum testatorem promissos et debitos pro integra satisfactione ac supplemento Duc. 700 per ipsumet constitutorum pro dote D. Lucretiae ipsius filiae legitimae et uxoris Nob. D. Sestinij Pariboni civis Utini; investiendos tamen in omnibus juxta formam pactorum dotalium et instrumentorum seu conventionum de quibus patet penes me Notarium et sub hac etiam expressa conditione quod idem Exc. D. Hieronimus eisdem ingalibus solvere teneatur annuation L. 34.16 de livello et hoc donec idem D. Hieronimus sese de eis francaverit cum duc. 80 etc. Et hanc dixit esse velle ejus ultimam voluntatem et ultimum testamentum quod et quam valere voluit jure suae ultimae voluntatis etc.

Nota di altro carattere in margine al soprascritto Testamento: Publicatum Exc. D. Hieronimo Crasso sub die 6 aprilis 1595.

1578 die vero mercurij 28 dicti mensis Maij, Actum Utini ubi supra presentibus Rev. D. Fr. Cypriano Conventus S. Luciae de Utino, Magn. D. Paulo Equite q. D. Fantucij de Strassoldo etc. Ibique cum honorabilis Pictor D. Johannes Baptista Crassus civis Utini diebus superioribus supra bonorum suorum dispositionem nuncupativam sine scriptis fecerit testamentum manu mei Pauli de Caprileis Notarij Collegiati civis Utini scriptum: idem D. Jo. Baptista quia circa quædam quae in

ipso testamento continentur voluntatem mutavit, quam quidem immutare licet usque ad extrèmum vitae exitum, presentibus codicillis praedictum testamentum obtinere jussit plenissimam firmitatem his tantum mutatis quia jure legati reliquit D. Lucretiae filiae suae dilectae et uxori etc. unum ejus campum situm in agro Utini extra Portam Burgi Glemonae etc. sub hac tamen condictione quod decedente dicta D. Lucretia sine prole campus ipse revertatur in domum suam de Crassis etc.

Item legavit eidem D. Lucretiae unam ejus excossidam integram eidem D. Codicillanti solvi debitam per Ecclesiam sive Camerarios Ecclesiae Turriaci districtus Montisfalconi et id pro confectione unius Palae. Item voluit etc. quod haeredes quondam D. Colussiae socrus suae ex q.m D. Antonia ipsius conjuge in primis votis possint et valeant quandocumque eorundem arbitrio redimere ab haeredibus ipsius codicillantis cum Duc. 36 unam brajdam sitam in tabella Utini etc.

Item legavit D. Catharinae sororiae suae uxori D. M. Antonis Crassi fratris sui cuccharios argenteos quatuor et totidem pironos argenteos idque in symbolum amoris ac boni gubernij sibi per eam praestiti in presenti ipsius adversa valetudine et hanc asseruit esse velle suam ultimam voluntatem etc. — *not. Paolo a Caprileis.* A. N. U.

## XLIX.

*1697. 7 agosto; 1698. 11 aprile — Udine — Contratti del pittore Giulio Quaglio per la pittura del palazzo de' Conti Antonini in Udine, ora proprietà della Provincia.*

Adì 7 Agosto 1697 in Udine.

Con la presente scrittura si fa chiaro come l'Ill.mo Signor Conte Antonio Antonini per una parte e Giulio Quaglio per l'altra, si sono accordati e stabilito per fare l'opere di Pittura a fresco, che sono Campi N. 17 come si vedono già determinati in frà stucchi, nei quali vi si faranno l'opere come segue:

1.° Nel Quadrone in mezzo a detto soffitto si farà Giove, che fulmina Fetonte quale precipiterà del Carro come anco verrà a precipitio li due Cavalli che tirano il medesimo e parte di essi saranno posti fra nuvole per fare magior interompimento, si vedrà anco in qualche parte una over due delle sorelle di Fetonte, che piangendo si tramutano in Arbori.

2.° In uno delli due Campi che sono posti alle teste del Quadrone si farà il Carro dell'Aria, che sarà Giunone sopra una sedia tirata da due Pavoni.

3. — Nell'altro Campo compagno al suddetto si farà il Carro del Fuoco, che sarà Vulcano sopra d'un terreno in forma d'Isola, posta su il Carro tirato da due Cani.

4.° In uno de' più grandi che sono a mezzo il Sgusso sopra la Cornice, si farà il Carro dell'Acqua, che sarà Netuno in una Conca Marina tirata da due Cavalli Marini.

5.° Nell'altro in faccia al medesimo si farà il Carro della Terra che sopra vi sarà posto una Matrona, che avrà in capo come una picola Fortezza; il Carro sarà tirato da due Leoni.

6.° Nelli altri siti N. 12, che restano nel Sgusso, si farà li dodeci Mesi dell'Anno, che sarà una figura per cadauno d'essi Campi; la quale abbia qualche simbolo proprio a quel Mese che doverà figurare secondo meglio piacerà al pittore come anche resta tuto l'arbitrio al Pittore, circa alla disposizione di tutte le antedescritte opere.

E per fare l'opere infrascritte si obbliga l'Ill.mo Sig.r Conte Antonio antedetto, di far somministrare al detto Quaglio la Cibaria et Albergo per tutto il tempo che durerà l'opera, di più si obbliga il suddetto Ill.mo Signor a mantenerli a sue spese il Muratore d'ogn'ora che occorerà al Pittore per incartare, come anche di dargli li Colori et ogni altro materiale che occorerà per fare l'opera stessa, come anco mantenire uno, che macina li Colori e portare Acqua quando occorrerà al Pittore.

E per la mercede spettante al Pittore l'Ill.mo Signor Conte Antonio Antonino sopradetto si obbliga a dare a detto Giulio Quaglio centononanta ducati di Lire 6.4. l'uno, dico Ducati 190 — in tanta buona valuta d'argento ovver oro, quali dovranno esser sborsati al Pittore in tre rate, che sarà una al principio dell'opera, e la seconda quando sarà fatta la mità della medesima, e la terza al fine dell'opera stessa, e che detta opera è in libertà del Pittore di poterla fare quando sara di suo comodo e beneplacito, e che anco possa dopo principiata andare ad accodire ad altre se gli paresse al Pittore, e per essere il prezzo dell'accordato, bassissimo, si obbliga l'Ill.mo Signor Conte suddetto in forma di giuramento di non palesare ad alcuno chi esser si sij tal prezzo, e palesandolo sij obligato a dare al Pittore Ducati 50.— di sopra più di quanto si sono accordati e in ciò resta obligato in carico di Conscienza, e se in caso gli venisse dimandato, debba dire, che dà al Pittore Ducati 240.—, e ciò promettono tanto una parte, quanto l'altra di mantenere senza oposizione quanto contiene in questa scrittura, e sarà sottoscritta di una parte e l'altra per maggior segno di sua validità e sarà serbata una di questé appresso a a cadauna di esse Parti et in fede

Antonio Antonini affermo quanto sopra.

Li 7 Agosto 1697.

Siamo in oltre convenuti io sottoscritto et l'Ill.mo Signor Conte Antonio Antonini per dover fàrgli il Friso della Sala antescritta cioè del piano delli Camerini ad alto verso la Scala, sino alli Stucchi del soffitto, e questo dovrò farlo con ornamenti di Chiaro scuro a mio piacimento, dovendo però fare nel medesimo Friso cinque Campi d'Istoria, over favola; colorite al naturale, anco queste a mio piacimento, obligandosi il suddetto Signor Conte a tutte le spese che occorrono come nello scritto antecedente e che possa anco quest'opera farla quando sarà di mio comodo, obligandosi l'Ill.mo Signor Conte suddetto darmi per la mercede di questo Friso Ducati 140.— di L. 6.4 l'uno, e questi esborsarli in tre rate, l'una al principio dell'opera, l'altra alla metà, e la terza al fine di essa.

Antonio Antonini affermo come sopra.
Giulio Quaglio affermo quanto sopra.

1698 Adì 11. Aprile Udine.

Si fa chiaro con il tenor del presente scritto, come si è accordato, e stabilito tra l'Ill.mo S.r Co. Ant.o e fra.lli Antonini per una parte, e Giulio Quaglio per l'altra, per dipingere a fresco il più alto soffitto della Scala più grande del loro Palazzo con la fattura, che quì sotto si scrive:

Si dovrà fare la figura della Verità in supremo grado appoggiata sopra una massa di nuvole, che tenendo il Sole in mano servirà anco per lumeggiare l'istoria; si farà in più basso grado la figura della Virtù, da una parte, e la figura della Religione dall'altra, le quali discacciano a precipitio Giove, Venere, Saturno, Marte, Mercurio, Diana, Apollo, Bacco, Cupido, Vulcano, Ercole, Nettuno e Pluto; quali figure saranno disposte al parere del Pittore, chi frammischiate fra nuvole e chi per aria vengono a precipitio; e per fare la detta opera si obbliga il suddetto Ill.mo Sig.r Conte somministrare al detto Quaglio la Cibaria, et albergo per tutto il tempo durante detta opera, come anco mantenerli il muratore per incartare e far armadure, così anco dar li colori ed ogni altro materiale occorrente per fare detta opera, parimenti mantenerli uno a macinare li colori, e far altra servitù e tutto ciò a spese del suddetto Ill.mo Conte, di più si obliga a esborsare al Pittore per sua mercede ducati Centocinquanta di L. 6. 4. l'uno in tanta buona valuta di Argento over Oro, quali promette pagarli alla fine del Mese di Decembre prossimo venturo, e se in caso che il Quaglia suddetto si trovasse absente L'Ill.mo S.r Co. Antonio suddetto, si obbliga senz'altro ritardo, e senza alcun agravio al detto Quaglia, far corrispondere detto dinaro in Venezia, a chi ordinarà il Quaglio medesimo acciò gli sia corrisposto dove gli occorrerà:

Promettendo tanto una parte, che l'altra, di osservare e mantenere, con ogni pontualità quanto, che sopra si contiene, e sarà serbato uno di questi scritti appresso à cadauna delle parti, che dalle medesime sarà sottoscritto per maggior segno di sua validità, et in fede

Antonio Antonini aff. come sopra
Giulio Quaglio aff. come sopra.

Descritione (senza data, però del 1698) dell'Istorie da farsi di Pittura a fresco in cinque quadroni, quatro de' quali saranno alti sette over otto piedi, e larghi sei di luce, ed uno sarà pure della medesima altezza, ma di larghezza sarà piedi nove, e questi da farsi nei muri laterali della Sala dell'Ill.mo Sig.r Co. Antonio e fratelli Antonini come segue:

I. Quadro — Gige dopo haver ucciso Candaule Re di Lidia suo Amico, sposa la di lui moglie. Il morto si farà vedere in disparte, si vedrà qualche parte di una over due damigelle, come pure di un paggio e di un soldato e si farà vedere qualche poco di Architettura.

2.° — Il Re Tullo al letto amazzato da un fulmine e incendiata la di Lui abitazione; si farà per accrescimento all'Istoria, tre figure di Corte in atto di fugire atterrite dal caso; si farà anche vedere in qualche parte una figura di Giove di lui Oracolo.

3.° — Ciro Re di Persia che fa gittare nel fuoco Creso Re di Lidia, da due Satrapi; si farà vedere parte di due over tre figure di spettatori.

4.° — Temistocle alla presenza del Re Xerse si avvelena bevendo il sangue di toro; sarà le dette figure vicine a un padiglione in campagna, e si vedrà in disparte due soldati e un moro per paggio; si farà veduta di lontananza per quanto permetterà il sito.

5.° — Che sarà il quadro più grande dirimpetto all'ingresso della Scala, in detta Sala, si farà una Istoria a piacimento del Pittore come anco resta in arbitrio al medesimo circa il disponere le figure et altro nelle Istorie antescritte, come pure il cambiarle secondo stimarà meglio.

Si è poi stabilito, accordato fra l'Ill.mo S.r Co. Antonio e Fratelli Antonini antedetti, e Giulio Quaglio per fare l'opere suddette obligandosi l'Ill.mo S.r Co. suddetto somministrare al detto Quaglio la Cibaria et albergo per tutto il tempo, che durerà a far l'opera, di più si obbliga il suddetto Ill.mo Signore a mantenerli a sue spese il muratore d'ogn'ora che occorrerà il Pittore per incartare, come pure gli somministrerà li Colori et ogni altro materiale che occorrerà per far l'opera stessa, così anco mantenire uno che macina li Collori, e fare altra servitù occorrente al Pittore; di più si obbliga l'Ill.mo S.r Conte Antonini suddetto a dare per mercede al detto Quaglio duc. 150 di L. 6.4 l'uno dico D.ti Centocinquanta, quali li conterà in rate, che sarà una al principio, la seconda alla metà e la 3.a al fine dell'opera, in tanta buona valuta di Argento over'oro, e ciò si obliga tanto una parte, quanto l'altra osservare, e mantenere quanto che sopra si contiene, serbandosi uno di questi scritti apresso à cadauna delle parti, et in fede etc., aggiungendo, che dopo fatta l'opera suddetta siano ritoccate le figure dove occorre et il tutto fatto senza risparmio d'opera secondo il di sopra espresso Contratto.

L'opera dovrà cominciarsi questa primavera.

Antonio Antonini affermo quanto sopra
Jo Giuglio Quaglio.

# INTAGLIATORI

**Andrea** q. ser **Marco Moranzone** di Venezia.

1391. 18 Luglio - Gemona — Promette intagliare un'Ancona in legno e dorarla e dipingerne l'armadio per l'altar maggiore della chiesa della pieve di Gemona. — *not. Bonifacio di Ampezzo.* A. N. U. (DOC. I).

**Pietro di Alemagna.** Abitava in Udine in contrada S. Cristoforo.

* 1438. 6 Gennaio - Udine — Conviene col cameraro della chiesa de' SS. Gervasio e Protasio di Nimis di fargli un'ancona in legno con figure 31 ed altri ornati a rilievo per duc. 45. — *not. Candido q. Girolamo.* A. N. U.

1440 circa - Udine — Inventario degli oggetti lasciati dal defunto Pietro intagliatore tedesco. — *Id. Ibid.* (DOC. II).

**Michele** q. **Giovanni Bono** pittore e **Paolo di Amedeo** scultore ambi di Venezia.

* 1441. 28 Settembre - San Daniele — Contratto tra il comune e i camerari della chiesa di S. Michele di S. Daniele per l'esecuzione di un'ancona per detta chiesa alta piedi 13 e larga otto, a colori e dorature colle immagini de' SS. Daniele, Antonio, Gio. Battista e Nicolò e sotto la B. Vergine col bambino ed i SS. Pietro, Paolo, Marco ed Ermacora e nel pinnacolo lo Spirito Santo con angeli e profeti, per duc. 95.Edito nell'Arch. Ven. S. II, P. II.

**Pietro da Ferrara.**

1449 — Scolpisce in legno 19 stalli del coro del Duomo di Gemona. — *Arch. Com.*

**Gasparino di Venezia.**

1460. 19 Novembre - Udine — Eseguisce un ancona ad intaglio per Stefano di Transilvania pittore per duc. tre. — *not. Giovanni a Varis.* A. N. U.

1463. 11 Decembre - Cividale — Accordo della Fraternità de' Battuti di Cividale con Giovanni Antonio, marangone di Cividale, di far la soffitta della nuova chiesa per 18 marche di soldi. Nel caso che l'opera non fosse finita per la Pasqua ventura, possa questa mandarsi a Milano perchè sia completata a spese del maestro. Nel mezzo della stessa sia lasciato uno spazio da poter ornarsi con qualche bel lavoro per esempio col nome di Gesù. — *not. Antonio Janis.* A. N. U.

## **Leonardo di Baviera,** abit. in Udine.

1464. 19 Gennaio - Udine — Nel borgo di Gemona, presenti Stefano pittore, m.° Giovanni ricamatore di Alemagna e Ambrogio orefice di Giorgio di Udine. — Testamento del predetto Leonardo che voleva andare a Roma in pellegrinaggio, col quale lascia ogni cosa a sua moglie Barbara. — *not. Melchiorre della Siega.* A. N. U.

## **Marco** q. **Gio. Pietro di Vicenza.**

* 1475. 24 Febbraio - Spilimbergo — Contratto tra il nob. Ettore di Spilimbergo esecutore testamentario del fu pre Giuliano (di Tropea) pievano della chiesa di S. Maria di Spilimbergo, per l'esecuzione di un coro in legno intagliato a due ordini di sedili ornati con tarsie, per ducati 437. — *not. Eugenio detto Tacito q. Remedio.* A. N. U. (DOC. III).

Questa bellissima opera si conserva ancora in discreto stato, avendo subito nel 1866 una buona restaurazione da Antonio Giacomello stipettaio di Spilimbergo, che restaurò anche il *Leggio* del coro opera del predetto Marco. Porta l'iscrizione sul basamento a sinistra: *Marcus q. Johannis Petri de Vicetia fecit hoc opus 1477* — ed a destra: *Tempore D. Ethoris executoris testamenti Presb. Juliani. 1477.*

Dai registri della chiesa, rilevasi che dal 1475 al 1477 il predetto m.° Marco ricevette denari e biade: *sopra l'opera del coro e del lituril e del pozal delli organi.*

## **Polo di Venezia.**

1496-1498 — Vien pagato con duc. 157 per l'ancona dell'altar maggiore della Chiesa di S. Pietro di Travesio.

1501 — Eseguisce altra ancona per l'altare del Corpo di Cristo di detta chiesa per duc. 85. — *Arch. parrocchiale.*

## **Vincenzo Cuzitini di Udine.**

1499. 4 Febbraio - Cividale — Accordo del Priore della Frat. de' Battuti di Cividale con Vincenzo, falegname in Cividale, figlio di m.° Antonio Cuzitini di Udine, di fare per duc. 24 e tre staja di frumento e 3 conzi di vino, i banchi da ambi i lati della chiesa de' Battuti colle sue colonette e gli ornati, che arrivino fino al collo di uno seduto. — *not. Cristoforo Adamo.* A. N. U.

# Famiglia di M.° Bortolomio di San Vito

**Bortolomeo** q. **Biagio,** barbiere di S. Vito al Tagliamento. Questo valente intagliatore o scultore in legno e doratore, nome finora ignoto agli storici delle belle arti friulane, visse quasi sempre in Udine ove morì di peste l'anno 1511, lasciando alla sua numerosa discendenza, le buone tradizioni dell'arte sua che fu coltivata dai figli e nipoti suoi.

Ebbe bottega in mercato vecchio all'insegna di un Occhio chiuso in un triangolo, che volle scolpito sul suo sepolcro nel duomo di Udine. Da questa insegna fu Denominato *Bortolomeo dall'occhio*, come anche fu chiamato *Diavolo*, forse dalla terribilità della faccia o dai modi violenti. Fino dal 1491 fu ascritto tra i balestrieri civici e nel 1491 tra i consiglieri del comune.

1466. 28 Aprile - Pordenone — Il nob. Ettore Richieri col suo testamento dispone che nell'ancona da lui ordinata allo scultore Bortolomeo abit. in Udine, sia aggiunta la figura di S. Gerolamo nudo nella spelonca. — *not. Jacopo di Prata.* A. N. U.

* 1473. 7 Maggio - Udine — Dichiara di aver venduto un crocifisso di legno intagliato per duc. 25 al Duomo di Udine. — *Arch. Patr.*

1475. 16 Decembre - Udine — Eseguisce un'ancona dipinta e dorata per la chiesa di S. Maria di Lestans colle figure intagliate e dorate della B. V. col bambino e i SS. Giovanni, Giacomo, Antonio di Vienna e Cristo risorto con due giudei, i SS. Canziano, Zenone, Odorico e Nicolò, per duc. 28 e secondo la stima. — *not. Bortol. Comino.* A. N. U.

1476. 19 Febbraio - Ib. — Riceve duc. 32 a conto di un'ancona fatta per la chiesa di Lestans. — *Id. Ibid.* A. N. U.

1493. 17 Giugno - Ib. — Citazione al tribunale ecclesiastico de' camerari della chiesa della pieve di Codroipo a pagargli lire 20 pel crocefisso da esso scolpito. — *Arch. Patr.*

1495 8 Gennaio - Ib. — Il comune di Barbeano gli promette sei orne di vino e due staja di frumento per un'ancona da farsi per la chiesa di S. Maria Maddalena. — A. N. U.

1495. 11 Settembre - Ib. — Il vicario patriarcale ordina alla chiesa di Ajello di pagargli l'immagine di S. Nicolò da lui intagliata. — *Arch. Patr.*

1497. 15 Decembre - Ib. — Promette fare un'ancona di legno per la chiesa di S. Stefano di Gleris con tre Santi scolpiti, per 32 duc. — A. N. U.

1498. 3 Marzo - Ib. — Altra simile per la chiesa di S. Andrea di Grions di Sedegliano per duc. 32. — A. N. U.

1498. 14 Maggio - Ib. — Altra per la chiesa di Gonars giusta il disegno, per duc. 40. — A. N. U.

1498. 28 novembre - Udine — Domenico pittore q. Candido di Tolmezzo e Francesco Pietro q. Nicolò orefice stimano duc. 118 l'ancona fatta dal detto m.° Bortolomio con 11 figure per la chiesa di Barbeano. — *not. Andrea Ada.* A. N. U.

1499. 30 Ottobre - Ib. — Il Pre Giacomo Gordino Decano della Collegiata e pre Giovanni Merlato cappellano stimano duc. 50 l'ancona con sei Santi, dorata e dipinta da Bortolomio per la chiesa di Gonars. — *Arch Patr.*

1500. 1 Luglio - Ib. — Viene stimata duc. 24 una sua ancona per la chiesa dell'ospitale dei Battuti di S. Maria in S. Vito al Tagliamento. — A. N. U.

1503. 20 Giugno - Ib. — Il giudice ecclesiastico cita la chiesa di S. Maria e Giuliana di Aviano, a pagargli duc. 49 per un'incoronazione di S. Nicolò. — *Arch. Patr.*

1505. 10 Aprile - Ib. — I pittori Domenico e Martino di Udine stimano duc. 377 l'ancona da lui fatta per la chiesa di S. Giorgio di Pagnacco dorata da Antonio Tirone. — *not. Antonio Nimis.* A. N. U.

1505. 26 Novembre - Ib. — Promette eseguire per la chiesa di S. Bartolomio di Bando un'ancona in legno dipinta e dorata con la B. Vergine ed i SS. Bortolomio, Dorlico e Urbano, da pagarsi a stima. — *not. Gerol. de Gerolami.* A. N. U.

1506. 25 Febbraio - Ib. — Riceve dalla chiesa di S. Giovanni di Ipplis duc. 25 per un'ancona. — A. N. U.

» 28 detto - Ib. — Stima di duc. 18 per un'ancona da lui fatta per la chiesa di S. Andrea di Strazzis. — *Ibid.*

# GENEALOGIA DEI SCULTORI DI SAN VITO

1506. 6 Aprile - Ib. — Promette far un'ancona alta 4 piedi coi SS. Sebastiano, Fabiano e Rocco per uno di Brazzano. — *Ibid.*

1506. 6 Giugno - Ib. — Fa un'ancona per la chiesa di S. Margarita di Rivalpo per duc. 29. — *Ib.*

1509. 31 Gennaio - Ib. — Il cameraro della chiesa de' SS. Cosma e Damiano di Ciconicco nomina a stimatori di un'ancona fatta da m. Bortolomio il pittore Vincenzo di Martino, l'indoratore Antonio di Venezia ed il nob. Luigi della Torre, i quali la valutano duc. 120, a condizione che l'autore faccia dipingere le tre figure e le stelle d'oro del campo·

Nata questione per l'alta stima tra il cameraro ed il maestro, questi dichiara che avrebbe dimezzate le figure ed il crocefisso in alto, ma il nob. della Torre volle che le figure fossero grandi e sopra di esse facesse la Risurrezione. — *Arch. Patr.*

1510. 7 Maggio - Ib. — Per differenze sul prezzo di un'ancona da lui fatta per la chiesa di Bando, dichiara di levare alcuni ornati troppo costosi e sostituirne altri più semplici. — *not. Gerol. de Gerolami.* A. N. U.

1510. 10 Giugno - Ib. — Fa un'ancona per la chiesa di Basaldella di Udine, con sopra i Santi Pietro, Giovanni e Fosca, e sotto, le Sante Maria, Caterina e Barbara. — A. N. U.

1510. 13 Ottobre - Ib. — Promette fare un'ancona per la chiesa di S. Giorgio di Pagnacco per duc. 179. — *not. Pietro a Varis.* A. N. U.

**Vincenzo** q. m.° **Bortolomio,** nato nel 1481 in Udine e vi morì nel 1525.

1494. 8 Marzo - Udine — Vien collocato dal padre suo Bortolomio, avendo 13 anni, ad apprendere l'arte del falegname presso m.° Giovanni Pietro figlio di Simone falegname di Udine, per cinque anni, obbligandosi il padre a mantenerlo vestito e calzato e contribuendo al maestro annualmente 4 staia di frumento e un conzo di vinello una volta tanto. Abbia dal maestro il vitto e prometta di non lasciarlo senza licenza e di obbedirlo. — *not. Bortol. Mastino.* A. N. U.

1506. 6 Giugno - Udine = Promette far un'ancona di legno per la chiesa di S. Margarita e S. Giorgio di Rivalpo con le figure di S. Margarita e de' SS. Giorgio, Rocco e Sebastiano da pagarsi a stima. — A. N. U.

1512. 17 Febbraio - Udine — Fa per lire 20 un'ancona coi SS. Rocco e Sebastiano per Sebastiano Giusti di S. Daniele. = *Ibid.*

1513. 3 Maggio - Ib. — Riceve il saldo di ancona per la chiesa di S. Giovanni di Ipplis. — *Ibid.*

1515. 8 Gennaio - Ib. — Fa intimare alla chiesa di Arcano inferiore, che venga a levare un'ancona di S. Rocco da esso fatta che viene consegnata nell'Ottobre seguente per duc: 17. — *Ibid.*

1516. 16 Febbraio - Ib. — Promette fare un'ancona il legno e dorata colle figure di S. Maria, S. Leonardo e S. Floreano e sopra i SS. Antonio e Vincenzo per la chiesa di S. Leonardo Rivis di Arcano, da pagarsi a stima. — *Ibid.*

1516. 23 Aprile - Ib. — Contratto per ancona con la B. V. e i SS. Gio. Battista e Marco e sopra Dio Padre per la chiesa di Driolassa, da pagarsi duc. 31 in granaglie. — A. N. U.

1516. 21 Giugno - Ib. — Contratto per un'ancona per la chiesa di S. Giovanni di Romandulo con le statue intagliate di S. Maria, S. Elisabetta e S. Brigida ed i SS. Giovanni, Sebastiano e Rocco. — *Ibid.*

1517. 18 Giugno - Ib. — La Frat. di S. Rocco nella chiesa di S. Michele in S. Daniele elegge due periti a stimare l'ancona fatta da Vincenzo con i SS. Leonardo e Floriano e la Risurrezione di Cristo, che viene stimata duc. 25 e mezzo. — *not. Fr. Lipoldi.* A. N. U.

1518. 22 Giugno - Ib. — Una sua ancona coi SS. Martino, Marco, Giovanni e sopra il Padre Eterno fatta per la chiesa di Orsaria, è stimata duc. 8. — *Id. Ibid.*

1525. 17 Ottobre - Ib. — Essendo ammalato fa il suo testamento, col quale vuol esser sepolto nel duomo di Udine ai lati della cappella di S. Rocco e vuol esser accompagnato da 14 preti e due frati francescani e due domenicani. Lascia erede il figlio. — *not. Ant. Belloni.* A. N. U.

**Giovanni Domenico** di Vincenzo q. m.° Bortolomio intagliatore, abit. in Udine. Morto circa l'anno 1544.

1534, 26 Marzo - Udine — I pittori Giovanni di Martino e Gaspare Negro stimano duc. 100 un'ancona da lui scolpita per la chiesa di Ronchis di Latisana. — A. N. U.

1534. 10 Maggio - Ib. — Riceve duc. 240 per l'ancona fatta per la chiesa di S. Giovanni di Lovaria. — *not. Francesco Lipoldo.* A. N. U.

1534. 4 Luglio - Ib. — Promette fare un'ancona intagliata e dorata colla B. V. e ai lati i SS. Michele e Giovanni e sopra il Padre Eterno e l'Annunciazione, per duc. 60 coll'armadio, per la chiesa di S. Michele di Cervignano. — *Id. Ibid.*

1542. 20 Febbraio - Ib. — Promette fare e dorare un'ancona per la chiesa di Coseglianutto. — *not. Ant. a Varis.* A. N. U.

1542. 20 Giugno - Ib. — Accetta come apprendista l'arte, Antonio Bragolini di Nogareto di Torre, per 5 anni, mantenendosi a proprie spese. — *not. Fr. Lipoldo.* A. N. U.

1542. 14 Ottobre - Ia. — Riceve un acconto per l'ancona fatta per la chiesa di S. Nicolò di Amaro. — *Id. Ibid.*

1542. 15 Settembre - Ib. — Il suddetto assieme a Giacomo q. Martino di Udine si obbliga colla chiesa di S. Felice e S. Perpetua di Banla, di fare un'ancona. — *Id. Ibid.*

1544. 3 Agosto - Ib. — Testamento fatto essendo ammalato, col quale ordina di esser sepolto nel duomo e lascia eredi i cugini suoi Lorenzo e Vincenzo. — *not. Francesco Belgrado.* — A. N. U.

1544. 8 Novembre - Ib. — Riceve parte del prezzo di ancona da lui fatta per la chiesa di S. Martino di Tapogliano per duc. 200. — *not. Francesco Leale.* A. N. U.

**Lorenzo** q. **Bortolomio** di S. Vito. Abitò in Udine ove morì circa l'anno 1523.

1520. 18 Giugno - Udine — L'indoratore Antonio ed il pittore di Udine Giovanni della Martilutta, stimano duc. 18 un'ancona da lui fatta per la chiesa di S. Andrea di Rodeano con S. Andrea ed altre 4 figure. — *not. Fr. Lipoldo.* A. N. U.

1520. 15 Settembre - Ib. — Scolpisce in legno un S. Quirino e lo indora per la chiesa di Corno. — *Id. Ibid.*

1520. 27 Ottobre - Ib. — Gli vien pagata la figura di S. Leonardo scolpita per la chiesa di detto Santo in Partistagno. — *Id. Ibid.*

1521. 16 Giugno - Ib. — Intaglia un'ancona alta un piede e mezzo con la B. V. e i SS. Rocco Sebastiano, per uno di Visco. — *Id Ibid.*

1522. 6 Ottobre - Ib. — Intaglia altra ancona alta 2 piedi e mezzo per uno di Castellerio per duc. 5. — *Id. Ibid.*

**Marco** q. m.° **Bortolomio** di S. Vito. Dal 1521 al 1528 lavorava in società coi suoi fratelli **Vincenzo** e **Lorenzo** con bottega in mercatovecchio. Morì l'anno 1528.

1521, 1 Febbraio - Udine — Antonio indoratore o Giacomo q. Martino stimano duc. 17 e $^{1}/_{2}$ un S. Biagio intagliato con armadio sul quale era dipinta S. Lucia e S. Polonia, opere fatte per la chiesa di S. Biagio di Alturis. — *not. Francesco Lipoldo.* A. N. U.

1522. 29 Marzo - Ib. — Fa un'ancona per la chiesa di Treppogrande da pagarsi a stima con vino o grani. — *Id. Ibid.*

1526 — Eseguisce la figura di S. Paolino e due figure dipinte sulle portelle e il Padre Eterno sopra per duc. 18 per la chiesa di Premariacco. — A. N. U.

1536 — Fa un'ancona per la chiesa de' SS. Giovanni e Paolo di Colloredo di Soffumbergo — *Ibid.*

1526. 13 Gennaio - Udine — Stima di duc. 14 per un'ancona da lui fatta per la chiesa di Zeglianutto con S. Tomaso intagliato e le portelle dipinte. — A. N. U.

1526. 9. Giugno. - Ib. — Fa un'ancona per la chiesa di S. Leonardo di Rivis di Arcano, che nel 1531, 15 Febbraio vien pagata ai suoi eredi con 160 ducati. — A. N. U.

1526. 16 Novembre - Ib. — Promette fare un'ancona per la chiesa di S. Giorgio di Manzano, intagliando e dipingendo i SS. Giorgio, Stefano e Pietro mart. ed al di sopra alcuni angeli, con quattro colonne quadre e cornici dorate, per 40 duc. — *not. Andrea Ada.* A. N. U.

1526. 25 Novembre - Ib. — Fa un'ancona per la chiesa di S. Lorenzo del Monte (Maniago). — A. N. U.

1527. 5 Maggio - Ib. — È stimata duc. 18 una sua ancona fatta per la chiesa di S. Leonardo di Ronchi di Monfalcone. — A N. U.

1527. 21 Maggio - Ib. — Fa un'ancona per la chiesa di S. Giorgio di Turiacco. — A. N. U.

1527. 16 Ottobre - Ib. — È in lite colla chiesa di S. Canciano presso Monfalcone, per alcune sue opere. — *Ibib.*

1528. 18 Maggio - Ib. — Divisioni tra Marco, Vincenzo e loro nipote Bortolomio. — *not. Giacomo Moroldo.* A. N. U.

1528. 2 Giugno - Ib. — Suo testamento fatto essendo ammalato, col quale lascia suo erede l'unico suo figlio Francesco. — A. N· U.

1543. 11 Agosto - Ib. — Vien pagata ai suoi eredi un'ancona fatta per la chiesa di S. Tomaso di Preteulis. — *not. Fr. Leale.* A. N. U.

1543. 29 Ottobre - Ib. — I suoi eredi ricevono il saldo di un suo lavoro fatto per la Frat. di S. Antonio di Buja. — A. N. U.

## Marco di Venzone.

1501 — Pagamento fatto dalla chiesa di S. Michele in S. Daniele di un'ancona da farsi da lui. — *nob. Giacomo Pittiani. Arch. Asquini.*

1513. 24 Aprile - S. Daniele — I camerari della chiesa di S. Giacomo di Ragogna eleggono due periti a stimar l'ancona fatta dal defunto scultore Marco di Venzone, la quale nella parte inferiore ha in mezzo S. Giacomo con ai lati la Madonna e S. Giovanni; nella parte di mezzo, Cristo risorto con due angeli ed ai lati S. Bortolomio e S. Nicolò e superiormente Dio Padre con due Profeti, il tutto dipinto e dorato. L'opera è stimata duc. d'oro 130 e mezzo e di più duc. 4 all'intagliatore Gio. Pietro di Udine per il S. Nicolò. — *not. Nicolò de Giorgi.* A. N. U.

**Antonio de' Tironi o Tironeo** di Bergamo q. Simone. Abitava fino dal 1500 in Udine e la sua bottega era in mercatovecchio nella casa di sua proprietà. Nel 1526 fece parte dei consiglieri popolari del Comune di Udine. Morì in questa città nel maggio 1528.

1500. 25 Maggio - Udine — Lavora d'intaglio nella bottega di m.° Bortolomio intagliatore di S. Vito, abit. in Udine. — *not. Bortolomio di Latisana.* A. N. U.

1502. 3 Ottobre - Udine — Conviene di indorare l'ancona dell'altar maggiore della Metropolitana di Aquileja ed una sedia per la Madonna per 320 ducat. — Documento pubblicato nel Contrib. II, 38.

1505. 10 Aprile - Ib. — Indora l'ancona della chiesa di S. Giorgio di Pagnacco, intagliata da m.° Bortolomeo di S. Vito. — *not. Ant. Nimis.* A. N. U.

1506. 16 Novembre - Ib. — Promette fare un'ancona con tre figure di legno dipinte e dorate cioè i SS. Odorico, Rocco e Sebastiano e sopra la B. Vergine tra due figure d'intaglio ed uno scagno pel Corpo di Cristo con su la Pietà intagliata, per la chiesa di S. Odorico di

di Pavia, per duc. 100 e gli danno un albero di tiglio con tutti i suoi rami per un ducato. — A. N. U.

1512. 4 Febbraio - Ib. — Essendo detta ancona stata stimata duc. 135, il detto Antonio dona alla Chiesa di Pavia, duc. due. — *Ibid.*

1509. 9 Gennaio - Ib. — Eseguisce un'ancona per la Frat. di S. Maria di Paderno, con Gesù e la B. Vergine indorata e due angeli ai lati, da pagarsi a stima. — A. N. U.

1509. 19 Gennaio - Ib. — Promette fare un'ancona d'intaglio e doratura per la chiesa di S. Maria di Orzano colle figure della Madonna ed i SS. Pietro, Paolo, Ermacora, Giovanni Ev. e sopra S. Maria Maddalena ed i SS. Giorgio, Sebastiano, Rocco e Floriano ed uno scagnello per la Pietà, da pagarsi a stima. — Non fu eseguita che l'anno 1516. — A. N. U.

1500. 23 Febbraio - Ib. — Conviene col Comune di Butrio di fare un'ancona per la chiesa di S. Stefano con tre figure di rilievo dipinte e dorate cioè la Madonna ed i SS. Stefano e Leonardo da stimarsi. — *not. Bort. da Latisana.* A. N. U.

1509. 27 Aprile - Ib. — Fa un'ancona per la chiesa di S. Mauro di Purgesimo con i SS. Mauro Rocco, Pellegrino, la Madonna, S. Gio. Ev. e i SS. Pietro e Paolo col Padre Eterno con angeli, per duc. 99. — A. N. U.

1509. 21 Giugno — Altra per la chiesa di Chiopris con S. Michele, i SS. Rocco e Sebastiano e Sebastiano e sopra la B. Vergine, S. Gio. Batt. e S. Pietro, per duc. 102. — *Ibid.*

1509. 20 Novembre - Ib. — Esige un credito per opera fatta alla chiesa di S. Giovanni di Casarsa. — *Ibid.*

1509. Decembre - Ib. — Promette dorare un Cristo e due angeli per la chiesa di S. Maria di Tricesimo, per duc. 14. — *Ibid.*

1510. 8 Gennaio - Ib. — Promette al cameraro e uomini della chiesa della pieve di Tricesimo di fare l'ancona dell'altar maggiore con figure di legno intagliate, dorate e dipinte, uguale a quella della chiesa di S. Pietro di Tarcento nel termine di cinque anni, da pagarsi in denari e biade e vino. — A. N. U.

1511. 30 Aprile — Fa un'ancona per la chiesa di S. Elena di Rubignacco con la B. Vergine ed i SS. Rocco e Sebastiano. — *Ibid.*

1512. 16 Maggio - San Giovanni di Casarsa — Conviene col podestà di detta villa e coi camerari della chiesa del luogo di fare un'ancona intagliata, dipinta e dorata colla B. Vergine in mezzo, a destra S. Lorenzo ed a sinistra S. Gio. Battista e sopra nel mezzo la Risurrezione ed ai lati i SS. Rocco e Sebastiano da farsi in tre anni e pagarsi a stima in più anni con frumento e vino, eccetto che negli anni di grandine. — *not. pre Bastiano de Gregoris.* A. N. U.

1513. 9 Agosto - Udine — Viene stimata duc. 16 l'ancona da lui fatta per la chiesa di S. Leonardo di Trava. — A. N. U.

1513. 2 Novembre - Ib. — Fa un'ancona per la chiesa di S. Spirito di Avaglio (Carnia) collo Spirito Santo ed il Crocefisso di intaglio chiusi in armadio colle portelle dipinte con S. M. Maddalena e S. Floreano e più un S. Antonio seduto intagliato ed i SS. Sebastiano e Rocco dipinti nelle portelle. — A. N. U.

1516. 15 Marzo - Ovaro — Promette un'ancona per la chiesa di S. Giacomo di Pesariis con sei figure, pel primo campo, S. Giacomo ed ai lati i SS. Pietro e Gio. Battista; nel secondo, la B. Vergine tra i SS. Rocco e Sabastiano, da pagarsi parte in legname e parte in denari. — *not. Daniele Vidoni, presso la Fam. Colinassi.*

1518, 4 Marzo - Udine — Intaglia ed indora l'ancona per la chiesa di S. Andrea di Ronchis con sopra S. Andrea e sotto S. Leonardo e S. Martino ed in mezzo la Madonna tra i SS. Antonio e Bortolomio. — A. N. U.

1518. 24 Aprile — Altra per la chiesa di Manzinello con i SS. Margarita, Pietro e Stefano e sopra la Madonna tra i SS. Rocco e Sebastiano. — *Ibid.*

1520. 22 Giugno — Altra per la chiesa di S. Stefano di Comelico per duc. 340. — A. N. U.

1521. 27 Febbraio - Ib. — Chiede alle chiese di S. Maria e di S. Daniele di Paluzza il pagamento di figure scolpite da lui negli anni decorsi. — *Ibid.*

1521. — Promette scolpire un'ancona per la Frat. de' SS. Rocco e Sebastiano di Carlino colla B. Vergine tra i SS. Rocco e Sebastiano e sopra il Padre Eterno, per duc. 66. — *Ibid.*

1522. 18 Marzo. - Ib. — Due periti stimano duc. 140 l'ancona da lui fatta per la chiesa di S. Martino di Valvasone. A. N. U.

1522. 15 Agosto - Dierico — Contratto degli uomini di Dierico (Carnia) con m.° Antonio di fare un'ancona dorata con 10 figure di legno in due ordini cioè la B. Vergine col figlio in braccio ed il ricettacolo del Corpo di Cristo ai piedi della Vergine e 9 figure da stabilirsi; dafarsi in 5 anni, da pagarsi a stima. — *not. Andrea Vigna.* A. N. U.

1523. 10 Decembre - Udine — Assume di fare in tre anni un'ancona con sei figure per duc. 160 per la chiesa di Ognissanti di Oleis. — A. N. U.

1526. 9 Giugno - Udine — Promette alla chiesa di S. Leonardo di Osais (Carnia) di fare un ancona d'intaglio con i SS. Leonardo, Gallo e Andrea e sopra il Padre Eterno e l'Annunciazione per duc. 120. — A. N. U.

Nel 1528, 13 Ottobre è stimata duc. 141 e pagata agli eredi del fu m.° Antonio, i quali devolvono duc. 21 superiori al prezzo convenuto, in preghiere per l'anima sua. — A. N. U.

1531. 23 Settembre - Udine — Giovanni e fratelli di Bergamo eredi di Antonio Tironeo riscuotono alcuni resti del prezzo di un'ancona da lui fatta per la chiesa di S. Andrea di Pozzecco. — *not. Fr. Lipoldo.* A. N. U.

## **Pietro di Bergamo,** abit. in Udine 1503-1510.

1502. 14 Maggio - Udine — Promette indorare l'ancona della Frat. de' Fabbri di Udine nella chiesa di S. Gio. Battista di piazza per duc. 12. — *not. Girol. de Pittori.* A. N. U.

## **Giacomo Moranzone** abit. in Udine, falegname.

1516. 8 Gennaio - Udine — Riceve 42 duc. d'oro dal Comune di Udine, per aver fatto il tribunale e sedili di legno nella sala grande del palazzo della città. — *Arch. Com.*

## **Gerolamo Scaramanzo** di Venezia.

1518. 24 Novembre - Udine — Riceve acconti per i fiorami fatti nel soffitto della chiesa di S. Maria delle Grazie di Udine. — *Bibl. Civ. Udine.*

## **Giovanni** q. **Leonardo,** abitante in Tarcento, pittori ed intagliatori.

1522. 1 Gennaio - Tricesimo — Scolpisce in legno la statua di S. Floreano per la chiesa di Adorgnano, alta 3 piedi, eguale a quella da lui fatta per la chiesa di Quals. — *not. Bern. Federicis.* — A. N. U.

## **Giuliano** q. **Vivente** di Villalta presso Udine, intagliatore abitante in detta città. Era cognato del celebre Leonardo Bufalini figlio di m.° **Giovanni Pietro** falegname di Udine nominato nel seguente contratto.

1526. 9 Agosto - Udine — Contratto de' camerari e procuratori del Capitolo di Aquileja con m.° Giuliano q. Vivente di Villalta, falegname abitante in Udine in contrada S. Cristoforo e con i soci suoi abitanti in Udine, m.° GIOVANNI PIETRO abitante in mercatovecchio e m.° GIROLAMO DI ULIANA ambedue falegnami *(carpentarii)* per fare il soffitto in legno a quadri delle tre navi della chiesa metropolitana di Aquileja a definito prezzo compreso

l'intaglio degli stemmi della chiesa di Aquileja o del patriarca cardinale Marino Grimani; debba inoltre fare nel mezzo del soffitto l'immagine della B. Vergine Maria cui è dedicato quel tempio, da pagarsi separatamente dal Capitolo. — *not. Antonio Belloni*. A. N. U. (DOC. IV).

**Giuseppe** intagliatore e doratore abit. in Udine figlio del predetto m.° Giuliano di Villalta. — Era questi nipote del sunnomimato Leonardo Bufalini di Udine. Ebbe un fratello di nome Biagio.

1543· 16 Settembre - Udine — Riceve ducati 10 dal capitano della compagnia dei bombardieri di Udine, Bortolomeo di Napoli per un ornamento in legno da lui fatto alla pala di Santa Barbara nella chiesa di S. Pietro martire di Udine. — *not. Francesco Leale*. A, N. U.

**Giacomo Quirino** di Pordenone.

1527. 3. Giugno - Pordenone — Intaglia la pala di S. Gottardo per la chiesa di detto Santo in Pordenone. *V. Doc. XIV nel III Contrib. 50.*

1533 — Intaglia l'altare maggiore della chiesa di S. Marco di Pordenone. — *Arch. Montereale.*

**Giovanni Ambrogio Bragadino** indoratore di Venezia q. m.° Marco, eseguisce la doratura della predetta pala. — *Ibid.*

**Bortolomio** q. m.° **Francesco** di Ler di Bologna del quartiere Lamma, ambedue indoratori.

1330. 25 Maggio - Udine nella casa del testatore in mercatovecchio. — Il detto Bortolomio essendo ammalato dispone di esser sepolto in Udine nel convento alle Grazie. Lascia ogni sue credito per la pala da lui fatta per la chiesa di Ialmicco a Cola q. Pietro di Udine e tutti i suoi beni in Bologna e fuori del Friuli a suo figlio Annibale avuto dalla moglie Ippolita. — *not. Antonio Belloni*. A. N. U.

**Michele di Bruneck,** statuario abit. in Udine.

1534. 20 Decembre - Prato in Carnia — I tre Sindaci del Canale di Pesariis come procuratori della chiesa de' SS. Canciano e Sebastiano, convengono col detto Michele, di fare una palla o statue dei due Santi per rainesi 305 da valutarsi venete lire 4 e soldi 4 per uno, pagabili in tre anni. — *not. Daniele Vidoni cit.*

**Adamo di Salisburgo** intagliatore in Udine q. Giorgio. Viveva in Udine fino dal 1527.

1508. 10 Novembre - Udine — Riceve duc. 98 dalla chiesa di S. Giovanni di Prepotto per un ancona da lui scolpita. — *not. Francesco Leopoldo*. A. N. U.

1543. 16 Settembre - Ib. — Riceve dal Comune di Udine duc. 10 per aver fatti gli uomini di legno che battono le ore del publico orologio. — *Arch. Com.*

**Leonardo Bufalini** di Udine figlio di Gio. Pietro falegname, 1535 1552.

Il nome di questo valente intagliatore in legno era pochi anni or sono, noto solo a pochi antiquarî, come autore di una Pianta di Roma coi monumenti antichi esistenti al tempo nel quale egli la pubblicava cioè alla metà del secolo decimosesto. Della patria, famiglia e vita artistica del Bufalini, poco ci lasciarono i suoi contemporanei e della sua grand'Opera topografica non conoscevasi che un esemplare incompleto nella Biblioteca Barberiniana in Roma.

L'anno 1874 nel convento soppresso di Santa Maria degli Angioli di Cuneo, si ebbe la ventura di trovare un esemplare integro della predetta pianta, disegnato a penna e ricavato da quello che servì di originale alla stampa della prima incisione in legno. Porta questo nell'ultimo segmento l'iscrizione: *A Leonardo Bufalino | Forojul. Anno D.ni MDII* (1) | *mense Maij die* | *XXVI.* Lo stampato all'invece tra le parole: *Edita per magistrum Leonardum die XXVI mense Maij. Anno Domini MDLI.* ed i margini de' fogli sono occupati da fregi e dal ritratto barbato dell'autore circondato da strumenti geodetici, dal sommario dei privilegi accordati per l'impressione, da due lettere dedicatorie di Antonio Treviso da Lecce architetto di Papa Pio IV, scritte da Roma l'anno 1560. Per questa data sembra evidente, che questa sia una seconda edizione della prima fatta nel 1551 della quale è perduto ogni esemplare. Dal testamento del Bufalini, si ha che la prima era uscita dalla celebre stamperia romana di Antonio Blado detto l'Asolano e così pure la seconda, i cui caratteri sono identici a quelli adoperati da questo. Si vuole che tra i studi preparatorî, il lavoro dell'incisione e le cure della stampa, la Pianta di Roma abbia richiesto venti anni al Bufalini, che per le spese occorsegli, si trovò aggravato da debiti, che sorpreso dalla morte, furono pagati dalla vedova.

Questo documento, di capitale importanza per la tipografia di Roma antica, fu per le cure del Senatore Fiorelli giudicato degno di essere pubblicato, ordinando la riproduzione del manoscritto di Cuneo. L'opera usciva in Roma l'anno 1879 in 12 tavole colorate, in gran foglio dalla cromolitografia Bruno e Salomone col titolo: *La pianta di Roma di Leonardo Bufalini da un esemplare a*

(1) Errore dell'amanuense che doveva scrivere MDLI.

*penna, già conservato a Cuneo, riprodotto per cura del Ministro della Pubblica Istruzione.*

Il Cav. Rodolfo Lanciani, uno dei più valorosi topografi dell'età nostra così scrive sull'opera del Bufalini: « È pur singolare » che, poco appresso al ridestarsi dei classici studi, la topografia » urbana abbia dato immediatamente un passo gigantesco, e che » il primo lavoro grafico venuto in luce sia stato ispirato a quel- » l'istesso grandioso disegno, che oggi noi ispira. Intendo parlare » della pianta rilevata ed incisa in legno da Leonardo Bufalini, e » pubblicata dopo vent'anni di lavoro nel 1551: documento la cui » importanza può dirsi non superata dalle più recenti pubblicazioni. » Il Bufalini misurò e delineò i singoli edifici con lodevole preci- » sione, per quanto è dato giudicarne, per esempio, dalle misure » scritte lungo il perimetro delle mura. Che se, nella posizione » rispettiva delle varie fabbriche, nell'andamento di alcune vie ed » in altre particolorità grafiche di minor conto il Bufalini si disco- » sta dai canoni geodetici e geometrici, non dobbiamo per ciò » chiamarlo in grave colpa, considerando l'epoca remotissima del » suo lavoro e la povertà dei mezzi di cui potè valersi » (1).

Le poche notizie che finora furono raccolte sul Bufalini e sua famiglia, derivano da' registri notarili esaminati da Antonio Bertolotti nell' archivio urbano di Roma e da tre note cavate dai notaj di Udine dallo scrivente. Nacque Leonardo Bufalini in Udine da Giovanni Pietro falegname od intagliatore, al finire del secolo XV o nei primi anni del seguente (2). Ebbe a moglie certa Maddalena ed era cognato dell'intagliatore Giuliano di Villalta (presso Udine) padre di Giuseppe intagliatore anche questo (3). Seguì egli l'arte paterna in Udine, da dove passò a Roma circa l'anno 1535, ed ivi si acconciò presso lo stampatore Blado ad intagliare in legno caratteri e disegni per le belle edizioni che uscivano da quella tipografia. Datosi colà allo studio delle reliquie di Roma antica, cominciò a misurarle e ritrarle assieme al famoso Francesco Marchi, che nella sua *Architettura Militare* (Brescia 1598, lib. II, car. 82), parlando della sua visità archeologica al lago di Nemi, dice

(1) Atti della R. Accademia dei Lincei 1875, S. II, Vol. III, parte III, 296-305.

(2) Vedi Doc. V.

(3) Vedi a questo nome il Reg. 1543, 16 settembre. Nel suo testamento il Bufalini accenna un suo debito col nipote Giuseppe per mobili vendutigli.

che con lui: era maestro Leonardo da Udine valente architetto, il quale misurò tutta Roma dentro e fuori e la pose in istampa con tutti li monti e theatri et tempii, strade et oltre cose segnalate al quale ajutai forse sei mesi per mio piacere, et più per imparare. Vi era un suo figliuolo detto Thesiofonte (1), ch'era musico, vi era un gentiluomo romano ecc. E ciò avveniva circa l'anno 1545.

Mentre stava per recarsi in Sicilia per una commissione (2), preso da malattia, ma sano di mente, l'anno 1552, il 18 Luglio, in Roma, nella casa da lui appigionata in borgo S. Pietro, fece il suo testamento. Ordinava di essere sepolto nella chiesa di San Pietro nella cappella di S. Maria della febbre, lasciando erede di ogni sua sostanza, la moglie Maddalena, pur essa inferma, gravandola dell' obbligo di pagare i debiti e di vivere vedovilmente dandole il consiglio di ritirarsi in qualche pio istituto e che quanto restasse delle sue cose, dopo la di lei morte, passasse all'Ospitale della Consolazione di Roma. Leonardo poi morì nei mesi che decorsero dal luglio 1552 al 2 Decembre dell'anno stesso, nel qual giorno la sua vedova, per pagar 25 scudi d'oro dovuti dal marito a Giovanni q. Pasqualuccio di Udine, gli consegnava alcune piante o carte di Roma (cum plantis Romæ seu cartis) (3). Da altri documenti della stessa fonte, si ha che, il Bufalini aveva un socio di nome Antonio ed un operaio intagliatore friulano, Domenico di Visco, ed aveva pratica con parecchi patriotti abitanti in Roma, come con Daniele di S. Daniele mazziere del Cardinale Pozzo; con Giovanni da Udine palafreniere di un gentiluomo romano; con Domenico falegname q. Giacomo di Nicolò di Udine e col padre Paolo di Mels nobile udinese e poi barnabita, che fu presente al suo testamento.

1552. 18 Luglio - Roma — Testamento di Leonardo Bufalini intagliatore di Udine. — *Arch. Urb. Roma.* (DOC. V).

## **Zani di Venezia,** indoratore in Udine.

1545. 28 Agosto - San Daniele — Giovanni Ricamatore pittore e Donato de Bagatinis indoratore eletti stimatori, il primo per la Frat. di S. Antonio di S. Daniele e l'altro per l'artista m.° Zani di Venezia, della figura di un S. Antonio ed armadio espongono che:

(1) Morto poi prima del 1552.

(2) V. suo Testamento.

(3) Not. Desiderio Bertrando in Bertolotti: *Artisti Veneti in Roma*. Miscell. della r. deputazione veneta di Storia patria III, 41.

« Vista et considerata tutta la spesa et manifattura sì del ornamento del legname, come degli intagli et stucchi, oro, azzurro, smalti et manifattura, ch'è in ditta anchona in ogni et qualunque sorte di ornamento che si vede in ditta opera et sì della valuta dell'oro io Zuanne sopra-scritto iudico che tal opera sia pagata per mio giudizio per ducati 120 et io Donato iudico tal opera doversi pagar con duc. 135 ». — *not. Gio. Leonardo Beccariis.* A. N. T.

## **Donato de Bagatinis** indoratore abit. in Udine fino dal 1537, figlio del q. Antonio di Belluno e di Donata detta la Colusa, Abitava in Udine in borgo S. Lucia.

1545. 21 Ottobre - Udine — Viene incaricato di compire l'ancona di S. Floreano per la chiesa di Pozzalis, lasciata incompleta dal fu Giovanni Mioni. — A. N. U.

1561. 2 Aprile - Ib. — Nel suo testamento fatto da sano, premette che partì da Belluno in età di anni 10 e che nel caso di sua morte, vuol esser sepolto nel cimitero del convento di S. Lucia di Udine, verso i monti, in un lenzuolo entro una cassa di legno, con 4 torcie, 4 sacerdoti, i frati di S. Lucia e i confratelli del Crocefisso, senza pompa. Lega a Bernardino Blaceo di lui amico. tutti gli strumenti della sua professione. Lascia in usufrutto a sua moglie Orsola una casetta in Udine e dopo la di lei morte alla Frat. de' Battuti di Udine e i suoi beni in Polsetis nel Bellunese all'Ospitale degl'incurabili di Venezia e in sostituzione al Monte di pietà di Belluno. Sua erede universale sia la moglie sua Orsola del q. ser Giovanni Bonani di Val del Sole nel Trentino. — *not. Benvenuto Moretti.* A. N. U.

1562. 21 Decembre - Roma — La Camera pontificia dà scudi 14 e bologuini 40 a Donato ed ai suoi compagni lavoranti alle volte della Loggia (Vaticana) per tante giornate a dipingere e dorare dal 14 Novembre al 9 Decembre. — *Bertolotti, Registri della Camera.*

## **Vincenzo Polame** di Udine.

1524. 23 Settembre - Udine — Stima di un'ancona incisa dal Polame e dorata da Giacomo di Martino per la chiesa di S. Quirino di Flagogna colla Madonna ed ai lati i SS. Quirino e Bernardo e sopra S. Maria Maddalena e S. Pietro mart. con armadio dipinto a stelle, in duc. 80. — *not. Bernardino Moretti.* A. N. U.

1549. 2 Novembre - Udine — Domanda il saldo di una pala intagliata per la chiesa di Corno. — *Arch. Patr.*

1563. 13 dettto - Udine — Chiede il pagamento di un'ancona fatta per la chiesa di S. Rocco di Predamano. — *Ibid.*

## **Gio. Battista Ceschia** di Udine.

1588. 14 Settembre — Eseguisce un tabernacolo e lo indora e dipinge per la Frat. di S. Spirito di Udine. — *not. Mario Gozzadini.* A. N. U.

## **Giacomo Onestis** di Pordenone.

1616. 31 Ottobre - S. Quirino — Conviene con la Scuola del Rosario nella chiesa di S. Zenone di Aviano, di scolpire in legno con figure l'altare del Rosario per duc. 85, che sarà dorato da Cristoforo Chinda, greco, abitante in Sacile per duc. 90. — *Orig.* coll. J.

1619 — Eseguisce una pala ad intaglio per l'altare di S. Rocco nella predetta chiesa; la doratura sarà fatta dal Chinda per duc. 94. — *Ibid.*

1621. 28 Novembre - Pordenone — Riceve lire 902 per la pala dell'altare de' SS. Francesco e Vitale nella chiesa di S. Giorgio in Pordenone. — *Ibid.*

## **Lodovico Oliva** di Udine.

1635. 27 Agosto - Villa Sile — Scolpisce una pala ed antipetto per la chiesa di S. Margarita di Villa Sile per duc. 130. — *Arch Montereale.*

## **Gerolamo Comuci** di Gemona.

1646 — Scolpisce un altare nella cappella di S. Giuseppe nella chiesa della pieve di Forni di Sopra con 12 nicchie per vari santi, il tutto dorato coll'iscrizione: *Io Hieronimo Comuci | con dui figli di Ge | mona feci 1646.* — *Collez. Joppi.*

## **Paulino Giovanni** di Formeaso (Carnia).

1655. 6 Febbraio — Fu fatta la nuova pala del SS. Rosario dal detto Paulino, di legno e scoltura per duc. 115 per la ch. di Piano. — Da *nota del dott. G. Gortani.*

**Deganutto Matteo** di Cividale, stipettaio, che lavorò egregiamente in molte chiese e case del Friuli e del Goriziano. Viveva ancora nel 1792 nel qual anno intagliò il pulpito e la cassa dell'organo del duomo di Cividale.

1761 — Costruisce un bellissimo armadio per la chiesa di S. Francesco di Capodistria, collocato ora nel duomo di quella città.

---

# DOCUMENTI

## I.

*1391. 18 Luglio — Gemona — Contratto per l'intaglio in legno dell'Ancona della Chiesa di S. Maria della pieve di Gemona con Andrea Moranzone di Venezia.*

Anno domini MCCCLXXXXI. ind. XIV. die XVIII Julii. Actum Glemone in ecclesia S. Marie plebis Glemone, presentibus ven. viro presbitero Nicolino ser Pauli Carboni honorabili plebano Artenee, domino presb. Georgio q. Candidi, providis et discretis viris ser Georgio olim ser Francischini de la Villa, Fantono q. Pini, Christoforo q. Roberti, Nicolao filio Minici Constancii, Nicolao q. Johannis Frassini et Vuarino speciario q. Henrici, hiis omnibus de Glemona et habitantibus testibus et aliis.

Ibique magister Andreas intaglator q. ser Marci Moranzoni de Veneciis promisit per se et suos heredes sine aliqua exceptione iuris vel facti se obligando Christophoro q. Matthiussi Orsetti de Glemona tamquam camerario ac vice et nomine camerarie ecclesie S. Marie plebis Glemone stipulanti, construere manufacere, operari et laborare Anchonam unam collocandam supra altare ecclesie S. Marie, ex ligno. Qua quidem esse debeat in altitudiue quatuor pedum et in longitudine septem pedum cum dimidio, continentem tot historias quot continet Anchona situata et posita supra Altari maiori ecclesie S. Andree de Venzono. Insuper promisit deaurare figuras deaurandas cum auro perfecto ex ducato et in quacumque figura in qua fuerit aurum impositum et impressum imponere debeat azorinum ultramarinum perfectum et alibi exceptis tamen locis voltisillorum in quibus liceat ponere azorinum non ita perfectum.

Item construere debeat et laborare Annunciationem Virginis Marie super dictam Anchonam coniungendam cum vultisellis et aliis ornamentis necessariis, etiamque facere et laborare unam tabulam denodatam pictam quatuor vel quinque figuris, prout contingerit expedire, ponendam ante dictam Anchonam pro defensione et tegimine dicte Anchone pro precio centum et quadraginta ducatorum boni auri et iusti ponderis et hanc anchonam pacto convenit et promisit perfecisse et conduxisse Glemonam et collocasse ac firmasse supra nominato Altari S. Ma-

rie per modum ut supra omnibus suis sumptibus et expensis hinc ad quindecim dies precedentes proximum festum Penthecostes; hoc equidem pacto habito inter dictas partes videlicet quod dictus mag. Andreas habere debeat expensas a Camera prelibata cum iis sociis seu discipulis quos secum duxerit in perfectione et opere ac causa dicte Anchone omnibus iis diebus quibus steterit in Glemona et hoc promisit et fecit dictus m.r Andreas, quia idem Christophorus tamquam camerarius dedit et solvit ipsi m.o Andree quia nomine et pro parte solutionis dicte Anchone ducatos boni auri ed justi ponderis XXXII, prout ipse m.r Andreas confessus fuit tantam esse quantitatem et quia etiam ipse Christophorus tamquam camerarius ut supra per se et suos successores promisit et convenit dicto m.o Andree pro se et suis heredibus stipulanti solvere et dare eidem dicta Anchona perfecta ac data et designata in Glemona supra prelibato Altari, residuum dicti precii CXL ducatorum. Que omnia et singula suprascripta etc. promiserunt adimplere etc. sub pena dupli etc. obligando eorum bona etc. — *Not. Bonifacio q. Antonio di Ampezzo.* A. N. U.

II.

*1440 circa — Udine — Inventario degli oggetti lasciati da maestro Pietro intagliatore di Udine.*

Inventarium confectum per ser Antonium notarium a Fabris de bonis que fuerunt Magistri Petri Intaglatoris in domo S. Christofori.

In primis Ymaginem unam B. Virginis Marie, non completam de ligno;
Unum crucefixum sine brachiis non completum sed solummodo disgrosatum;
trunchones tegli sex;
unum zochum supra quo incidebat;
straforos parvos XVIII et mezanos IX et magnos de credentia duos; ferra ab intaglando XVI;
unum secham, et aliam de una manu;
gladios ab intaglando IX;
unum par de tanaglis magnis;
unam assam;
unum compassum de latono parvum et alium de ferro;
fogleas intaglatas tres;
ferra tres a puliendo;
unam securim more tehotonicorum;
unum mazolum de buxo;
tre mazolos cum manichis;
unum ferrum a faciendo cerclos;
unam Anchonam cum uno S. Antonio et uno S. Vito desuper depictis;
unam figuram S. Jacobi disgrosatam;
unam levigam magnam;
unum calatum antiquum;

In camera superiori

Ferra ab intaglando et ferra levigarum XVIII;
Foglamos tres;
Unum calatum cum aliquibus coloribus;
Unum christum parvum non completum;
Cartas designamenti XXII;

*Dai processi civili del not. Candido q. Gerolamo di Udine.* A. N. U.

III.

*1475. 4 Febbraio — Spilimbergo — Contratto per l'intaglio de' seggi del coro della chiesa maggiore di Spilimbergo da farsi a spese del defunto pievano Pre Giuliano, con maestro Marco di Vicenza.*

A. D. MCCCCLXXV. ind. VIII. die XXIV mensis februarii, actum Spilimbergi, Concordiensis diecesis, in burgo veteri sub porticu domus magne Ecclesie S. Marie de Spilimbergo, presentibus providis viris m.° Leonardo varotario habitante in Venetiis q. Johannis Dana de Spilimbergo, ser Costantino Blanzaforis Spilimbergi habitante et ser Nicolao q. m.[i] Petri aurificis de Spilimbergo testibus ad hec habitis, vocatis etc.

Ibique spectabilis vir d. Hector q. d. Antonii ex dominis Consortibus Spilimbergi tamquam executor testamentarius institutus et ordinatus per quondam venerabilem dominum presbiterum Iulianum Parochianum Ecclesie s. Marie de Spilimbergo (1), prout dixerunt constare manu magistri Remedii notarii patris mei sub suis millesimo, indictione et die, una cum spectabilibus et generosis viris d. Francisco Pizinino, d. Adoardo, d. Thoma et d. Bartholomeo nomine suo et suorum Consortum ex parte una, et providus vir magister Marcus q. Joannis Petri de Vincentia habitans Venetiis ex alia, ad infrascriptam devenerunt compositionem et concordium, videlicet quod dictus m.[r] Marcus per se suosque heredes et successores aut cui ius suum dare voluerint, promisit prefato d. Hectori executori antedicto et eius heredibus, nominibus quibus supra, videlicet nomine suo et suorum aliorum Consortum ac vice et nomine dicte Ecclesie stipulantibus et recipientibus, facere et edificare in Ecclesia s. Marie de Spilimbergo supradicta unum chorum cum cathedris vigintiquatuor magnis in duobus gradibus sive duplis, videlicet duodecim pro quolibet latere eiusdem forme qualitatis et conditionis operis et magisterii, cuius forme, qualitatis et conditionis operis et magisterii est chorus Ecclesie s. Marie de Venetiis que dicitur Cha grande (2), eo excepto quod

(1) Pre Giuliano de Tropea (Calabria), era stato eletto dai nobili Signori di Spilimbergo Giuspatroni, parroco di S. Maria di Spilimbergo l'anno 1455 ed ivi moriva poco prima del 1475 lasciando una vistosa somma per l'opera del coro della sua Chiesa. Con altro testamento del 1460 1 maggio aveva legate lire 200 per un tabernacolo all'altare del Corpo di Cristo della predetta sua chiesa.

(2) Detta anche la Chiesa dei Frari.

ille chorus Ecclesie s. Marie est et habet cathedras in tribus gradibus, istum autem chorum debet facere in duobus tantum gradibus cathedrarum, videlicet eiusdem forme et conditionis cuius cathedre primi et altioris gradus dicti chori s. Marie et cathedre secundi gradi, pretio et foro inter eos convento ducatorum quadringentorum triginta septem auri, et hoc teneatur facere et construere omnibus ipsius m.[i] Marci sumptibus et expensis cum pacto et conditione infrascripta, videlicet quod dictus d. Hector et Consortes antedicti teneantur et debeant dare omnia lignamina grossa prout sunt tabule et trabes ad dictum chorum pertinentia et omnia ferramenta dicto choro pertinentia. Omnia vero alia lignamina minuta et ad tarsiam pertinentia et generaliter omnia et singula pertinentia ad dictum Chorum secundum conditionem et qualitatem de qua supra, teneatur et debeat dare et ponere in dicto opere ipse m.[r] Marcus omnibus suis sumptibus et expensis. Cum hoc etiam pacto, quod dictus m.[r] Marcus debeat ab hodierna die usque ad duos annos proxime futuros complevisse, finivisse et edificasse dictum chorum secundum qualitates et conditiones supradictas cum omnibus ad dictum chorum pertinentibus, et ibidem in presentia dictorum testium et mei Notarii, prefatus d. Hector executor antedictus una cum dictis Consortibus exbursavit et dedit in manibus supradicti m.[i] Leonardi testis ducatos auri quinquaginta pro arris et parte solutionis per ipsum mag. Leonardum dandos et exbursandos ipsi m.[o] Marco quandocumque dictus m.[r] Marcus dederit dicto m.[o] Leonardo sufficentem securitatem de illis. Residuum vero dictorum ducatorum quadringentorum triginta septem debeat prefatus d. Hector et Consortes supradicti eidem m.[o] Marco dare et exbursare pro tempore secundum ratam eius quod laboraverint et perfecerit, excepto tamen ducatos centum quos prefati d. Hector et eius Consortes possint retinere usque ad perfectionem et complementum dicti operis. Pro quibus omnibus et singulis etc. attendendis etc. prefate partes hinc inde obligaverunt omnia et singula sua bona mobilia et immobilia presentia atque futura. *not. Eugenio detto Tacito q. Remedio.* A. N. U.

## IV.

*1526. 9 Agosto — Udine — Contratto del Capitolo di Aquileja con alcuni falegnami di Udine per la costruzione del soffitto di legno del Duomo di Aquileja.*

Die Iovis nona Augusti MDXXVI. Indictione XVI. Reverendus D. Stephanus Illigi Camerarius agens pro se et Reverendus D. Nicolaus Marcello etiam Camerarius et D. Johannes de Latisana doctor sindicus vice et nomine ac de commissione et mandato reverendi eorum Capituli S. Aquileiensis Ecclesiæ cuius sunt Canonici pro eo promittentes de rato ex una et magister Julianus q. Viventis de Villalta carpentarius Utini in contrata S. Christophori pro se ipso et ibi in socios ad opus infrascriptum peragendum assumens magistros Johannem Petrum in foro veteri Utini et magistrum Hieronymum Ulianæ in vico S. Petri martiris carpentarios presentes et onus suscipientes ex altera, convenerunt, pepigerunt et

se concordarunt quod dictus Mag. Julianus cum præfatis eius sociis facere debeat in præfata S. Aquileiensi Ecclesia in omnibus suis tribus partibus seu navibus tabulationem sive suffitatam per quadra cum modis, formis et condictionibus infrascriptis, videlicet:

Et primo quod ipsi DD. Canonici dare debeant huc Utinum conducta omnia et cuiuscumque sortis lignamina quæ ibunt pro facienda et peragenda *Suffitada* prædicta, quæ dictus Mag. Iulianus cum sociis antedictis debeat dolare, laborare, disgrossare et aptare eo modo quo voluerit, pro ipsa subinde ponendo in opere. Et quæ omnia lignamina sic laborata, disgrossata et aptata debeant deinde præfati DD. Canonici Aquileiam conduci facere sumptibus dicti Capituli, cum hoc tamen quod si in conductione devastaverunt, quia strictius veherentur quam esset opus aut alia ratione, debeant resarciri et redaptari omnibus laboribus, damno et expensis eiusdem Juliani et sociorum.

Item quod omnes clavi et bruchiæ (1) qui et quæ intrabunt in toto dicto opere dari debeant per Capitulum antedictum, nec non in causam collæ faciendæ una petia casei de maioribus quos ipsi DD. Canonici exigere solent ex Carnea et non ultra, quia conventum fuit super plus casei quod ibit pro colla, præstari debere per ipsum Mag. Julianum et socios.

Item quod stellæ (2) grossæ ex lignaminibus hic Utini disgrossandis et laborandis debeant esse dictorum DD. Canonicorum.

Item quod dictus Mag. Julianus cum sociis nequaquam sub precio infrascripto teneatur laborare aliquid de muro nec de calce, sed si aliquid similiter laborari contingerit pro hoc convento opere, illud sit et esse debeat de per se et extra precium infrascriptum.

Item quod pro quolibet quadro posito in opere et cum modis et formis super infrascriptis, prefatus Mag. Julianus cum sociis habere debeat pro omni eorum labore et mercede in totum libras tres et soldos quatuor ab ipso Capitulo. Cum hoc quod licet quadrum sit et esse debeat pedum trium cum dimidio vel circa cum suis frisiis, soaziis (3) de lariso, architrabibus et secundum formam modelli per eundem Julianum desuper fabricati, computando tellaria, frisum, architrabes, cornisonumque circumligans et computando pro uno quadro illud magnum quod ibit in medio in quo dictus Mag. Julianus cum sociis ex pacto tenetur facere Insignia dicte S. Aquileiensis Ecclesiæ et Rev.mi D. Patriarcæ eiusdem, quia hæc omnia intrant in ipso mercato pro quadro, sed figura sola divæ Virginis in dicto quadro de medio facienda cui templum ipsum dicatum est, fieri debeat impensa Capituli antedicti.

Item quod pagæ tres fieri debeant per dictum Capitulum eisdem Mag. Juliano et sociis pro singula parte sive Navi ad hunc modum, videlicet de ducatis duodecim ante tractum, de dimidia residui ad medium opus dictæ partis et de reliquo, finita illa parte sive Navi. Et simili modo fieri debeant pagæ in aliis partibus

(1) *bruçhe* voce friulana = bulletta.

(2) *stiele* = schèggie di legno.

(3) *soaze* = cornice.

sive Navibus, videlicet de ducatis duodecim ante tractum, de dimidia reliqui ad medium opus dictæ partis et de reliquo, completa dicta parte. Et prædicta omnia et singula promiserunt ipsi DD. Camerarius et Sindicus quo supra nomine et ipsi Mag. Julianus et socii mutuis stipulationibus inter eos intervenientibus perpetuo attendere, observare et adimplere et contra numquam dicere vel venire per se vel alium de iure vel de facto sub pena etc. et sub obligatione bonorum omnium hinc inde presentium et futurorum.

Actum Utini Aquileiensis diocesis in scriptorio meo, presentibus Johanne q. Bertuli de la Venetiana de S. Daniele et Glemon de dicto loco laborantibus cum Cividino cerdone vicino meo testibus vocatis rogatis et habitis.

Scripta mei Antoni (S. N.) Belloni authentica, signum = Scribæ, terra dedit Lucam Alemania patrem. — *Dal protocollo orig. del notaio Udinese Antonio Belloni, ad annum.* A. N. U.

## V.

### *1552. 18 Luglio — Roma — Testamento di Leonardo Bufalini intagliatore udinese*

Die 18 Julii 1552. In nomine domini amen. In mei presentia personaliter constitutus magister Leonardus Buffalini de Udene faber lignarius in burgo santi Petri de Urbe, sanus mente licet infirmus corpore, volens disponere de suis bonis ne post eius obitum, si ex ipsa infirmitate contingat ipsum ab humanis decedere, super illis oriantur lites, questiones et controversias, propterea suum testamentum seu suam ultimam voluntatem credidit in hunc qui sequitur modum [facere], videlicet:

Imprimis quia anima est carior corpore, illa omnipotenti Deo et gloriose Virgini Marie et totius (*sic*) curie celesti commendavit et si contingat ipsum mori, iussit ac voluit sepeliri in ecclesia sancti Petri principis apostolorum in capella sancte Marie de la febre cum exequiis arbitrio infrascriptorum executorum presentis testamenti:

Item reliquit et iussit de suis bonis primo et ante omnia satisfieri infrascriptis suis creditoribus videlicet:

Item reliquit et iussit magistro Josepho inauratori quondam magistri Juliani de Villa Alta faberlignarii habitatori in Udene ipsius testatori nepoti, scutos auri quatuordecim de quibus debeat esse contentus computatis omnibus in quibus ipse testator posset esse dicti Josephi debitor occasione nonnullorum bonorum mobilium ex hereditate dicti quondam Juliani, per ipsum testatorem habitorum vel aliter quomodocumque;

Item reliquit etc. Josepho filio q. magistri Pasqualucci de Udene scutos XXV auri pro satisfactione obligationis per instrumentum d. Desiderii Beltrame rogatum, licet in rei veritate non habuisse nisi scutos XX in contentis (?) et reliquos promiserit ratione tueri; si tamen ipse Joseph non vult se contentare de dictis XX scutis, iussit ipse testator solvi eidem Josepho sopradicto scutos XXV auri;

Item reliquit et iussit restitui scutos XXV auri Bancho montis acuti, quos superioribus diebus accepit ab eodem Bancho occasione viatici fiendi in Ciciliam ex commissione Rev. D. Hieronimi de Valentinis in .... Cicilie;

Item reliquit et iussit quod solvatur ac satisfiat patrono domus quam ipse testator inhabitat, pensionem decursam dicte domus, computatis per ipsum testatorem eidem patrono solutis et etiam quibusdam laboreriis factis in palatio aquile ad requisitionem et instantiam dicti (*sic*) Laurentii scalchi illustrissimi d. Baldovini, de quibus conscius est magister domus predicti Ill.mi d. Baldovini et Dominicus de Visco laborator ipsius testatoris;

Item reliquit etc. Camillo Dellante .... in campoflore, pro residuo carte ab eo habite diebus preteritis *pro imprimi faciendo plantam Rome*, scutos tres auri;

Item reliquit etc. Antonio Blado impressori pro residuo sue mercedis scutos tres auri salvo veriori calculo fiendo;

Item reliquit solvi Danieli de s. Daniele mazerio Rev.mi d. Cardinalis de Puteo scutos duo auri occasione amicabilis servitii per ipsum testatorem ab eodem Danielo recepti;

Item reliquit et iussit solvi Johanni de Udene parafrenerio Ill.mi d. Baldovini iulios quinque occasione amicabilis mutui;

Item reliquit et iussit solvi magistro Stephano de ogia (*sic*) muratoris (*sic*) habitatori in monte cavallo scuta duo auri occasione amicabilis mutui;

Item reliquit et iussit solvi d. Petro penitentiero sancti Petri de Urbe, aliquando mutuatos Antonio ipsius testatoris sotio, scutos duos auri;

Item reliquit et iussit solvi scutos octo auri in auro Dominico Natalis de Visco ipsius testatoris laboratori et ad presens secum habitanti, occasione amicabilis mutui per eundem Dominicum ipsi testatori facti, quando de dicta summa scutorum octo auri dictus Dominicus non remaneat contentus, vult ipse testator et iussit fieri computa sicut in eius libro apparet de expensis eidem Dominico factis menses octo arbitrio boni viri;

In reliquis autem suis bonis mobilibus et immobilibus ubicumque existentibus fecit, instituit, nominavit ore proprio suam universalem heredem dominam Magdalenam ipsius testatoris uxorem, ea tamen caste viventem et vidualiter seu religiose, rogans eam amore Dei ut reliquum tempus vite sue velit servire Deo in aliquo pio et religioso (loco), orando pro anima ipsius testatoris et confiliorum suorum et de bonis que sibi superfuerint disponendo pro anima ipsorum prout sibi Magdalene melius videbitur, volens quod non molestetur aliquo pacto ab aliquibus neque a Dominico ipsius testatoris fratre nec ab aliis attinentibus, quia ista est eius voluntas ut dicta paupercula possit substentari de residuo paupere facultate predicta (*sic*), verum quia predicta domina Magdalena in presentiarum reperitur infirma, vult et declarat idem testator quod si dicta eius uxor in ista infirmitate moriretur, subveniendo sibi de dictis suis bonis in omnibus his quibus indigerit in dicta infirmitate, in reliquo quod supererit, solutis debitis supradictis, quod succedat pium hospitalem Consolationis ... hanc (dispositionem) voluit valere iure testamenti;

Item deputavit in executores presentis testamenti et ultime voluntatis sue

d. Basilium Ferrarium scriptorem apostolicum et Johannem de Udene parafrenarium supradictum et d. Petrum et .... equitem ... cum facultate exequendi etc.

Actum Rome in burgo s. Petri in domo solite habitationis ipsius testatoris, presentibus Rev. d. Paulo de Melso de Udene presbiterorum Congregationis s. Pauli de Mediolano et Rev. d. Jo. Petro Bisetio mediolanensi presbitero dicte Congregationis, Jacobo de Ferreviris Placentine diocesis, Petro filio Francisci de Ferrariis de Corregio, Nicolao florentino, Denesio de Ferrariis novariensi calzolario et Paulo Macagnono aquarolo testibus. — *Not. Hussone.*

Dall'Archivio Urbano di Roma scorrettamente trascrisse e pubblicò Antonio Bertolotti nell'*Arch. storico-artistico* della città e provincia di Roma, Vol. IV (1889). In questa ristampa, si sono potute fare alcune correzioni.

---

# SCULTORI ED ARCHITETTI

**Giovanni** detto **Griglio** di Gemona. Dal 1290 al 1338 ebbe la direzione della rifabbrica della chiesa di S. Maria della pieve di Gemona della quale fu egli l'architetto e l'autore delle principali sculture delle quali è ornata. Sulla porta maggiore leggesi: *A. D. millesimo CCLXXXX quod Johannes fecit hoc opus.* Il colossale S. Cristoforo in pietra della facciata, è pure sua opera fatta assieme a suo figlio impiegando 123 giornate, colla mercede di 6 denari aquilejesi al giorno per uno, circa lire ital. 153. — Nel 1825 la detta facciata fu alquanto manomessa da un completo ed inabile restauro.

È pure sua opera la chiesa principale di Venzone dedicata a S. Andrea apostolo eseguita dal 1308 al 1338. Sulla porta laterale a levante, girata come le altre a pieno centro, con leggiadre membrature, meandri e bassirilievi simbolici nelle lunette e quattro statue, in una patera leggesi: *Mag. Johannes fecit hoc opus anno MCCCVIII.* In una pietra della facciata principale son scolpite le parole: *Schaco me fecit,* nome di uno scalpellino che lavorò anche nella chiesa maggiore di Gemona.

**Buzeta** di Gemona, scalpellino.

1340 — Scolpisce la grande rosa centrale della chiesa di S. Maria di Gemona. — *Arch. del Duomo.*

**Montagnana,** fabbricatore del ponte sul Natisone.

1360 2 Febbraio — Morte del suddetto in Cividale (*obitus m.i Montagnane qui erat conditor pontis*). mss. Guerra, Vol. XX.

**Giovanni di Pertoldo,** prete ed **Ognibene** di Cividale, muratore.

1321. 3 Febbraio - Cividale — I suddetti promettono eseguire in pietra la B. Vergine coll'angelo per l'altare di S. Giovanni e di dorare le dette figure. — *not. ignoto di Cividale,* A. N. U. (DOC. I.).

## **Filippo (Santi ?)** di Venezia.

* 1332. 20 Maggio — Riceve dal Comune di Udine 10 soldi di grossi per la scultura del sepolcro del B. Odorico di Pordenone, esistente nella Chiesa del Carmine della città, diviso in più pezzi. — *Arch. Com.*

## **Dietrico** detto **Rauser,** architetto militare, tedesco (1).

1337. 10 Marzo - Udine — Bertrando patriarca di Aquileja per i grati servigi fatti a lui e alla sua Chiesa dal predetto, gli accorda in feudo ministeriale una corte in Landol (Carniola). — *not. Gubertino da Novate.* A. N. U.

1342. 28 Maggio - Ib. — Dichiarando il patriarca la necessità di aver persone capaci nella costruzione di fabbricati, volendo premiare le opere del detto architetto e quelle che da esso attende, gli dona un maso e mezzo in Campoformio a feudo di abitanza. — *Id. Ibid.* (DOC II).

1342. 28 Maggio - Ib. — Per le addotte ragioni, il Patriarca lo accoglie tra i suoi famigliari dandogli una marca di den. al mese per le spese di due cavalli e vestito. — *Id, Ibid.* (DOC. III).

## **Lazzarino** di Trieste, architetto.

1340. 4 Ottobre - Udine — Il patriarca Bertrando scrive al Comune di Cividale di mandar colà il detto architetto o capomastro per trattare con un frate sulla costruzione del ponte sul Natisone. — *Bibl. Civ. di Cividale.* (DOC. IV).

## **Pietro Paolo** detto **delle masegne,** di Venezia, architetto e scultore, figlio di Antonio.

* 1368. 27 Marzo - Udine — Contratto del Comune di Udine col suddetto ed un suo socio per la fabbrica della Chiesa maggiore di Udine. — *Arch. Com.* (DOC. V).

## **Arrigo,** abit. in Udine, scultore.

* 1376. 1 Novembre — Il cameraro del Comune gli conta duc. d'oro 21, per la scultura in pietra dell'immagine di Dio e della B. Vergine posta esternamente alla Porta di S. Maria di Udine. — *Arch. Com.*

## **Zenone di Campione** (prov. di Como), scultore.

* 1376. 15 Agosto — Iscrizione posta sulla elegante porta laterale a settentrione della Chiesa di S. Maria di Spilimbergo: Anno domini MCCCLXXVI. ind. XIIII, die XV augusti dominantibus dominis Walterpoldo egregio militi nec non Nicolao eius nepoti dominis de Spilimbergo hoc opus fecit fieri. Paulus condam Benvenuti Fulcherini et Odoricus condam Benedicti de Spilimbergo camerari huius Ecclesie sancte Marie. per magistrum Zenonem de Campigliono de Comitatu Mediolanensi. Amen.

## **Bortolomeo Costa Sbardilini** detto **delle Cisterne,** di Capodistria, figlio di Antonio e di Maria, architetto e capomastro.

1429 — Assume dal Comune di Udine la costruzione nella città di molte cisterne con pubblico stipendio e da tale professione trasse il sopranome. L'opera si protrasse per dieci anni. — *Arch. Com.*

(1) Le fortificazioni fatte del patr. Bertrando in Venzone, Sacile, alla Chiusa ed al Moscardo, furono forse opera del Rauser.

1438. 9 Ottobre - Udine — Essendo ammalato con suo testamento ordina di esser sepolto nella chiesa di S. Francesco della Vigna di Udine alla cui fabbrica lascia duc. 20 ed una sua veste di velluto negro per farne un paramento; alla chiesa di S. Maria di Oliveto in Isola (Istria) lascia alcuni beni, un messale, un calice d'argento ed un paramento di velluto. Dispone di 100 lire per i poveri ed al mantenimento alla madre sua Maria ed erede di tutto la moglie sua Flora q. ser Domenico di Isola. — *not. Ant. a Fabris.* A. N. U.

1440. 5 Luglio - Venezia — Ducale al L. T.^e del Friuli sulla caduta per le continue pioggie della Torre nuovamente fabbricata alla Chiusa di Venzone da Bortol. delle Cisterne per duc. 250. — *Arch di Stato, Venezia.*

1440. 9 Ottobre - Udine — Il L. T. patteggia col detto capomastro per la ricostruzione della torre caduta, colla spesa di 275 duc. — *Ib.*

* 1441. 27 Giugno - Udine — Promette al Comune di Udine eseguire per la cappella di S. Giovanni Battista sulla quale doveva innalzarsi il nuovo campanile del duomo delle città le seguenti opere:

7 basi di pietra lavorata ad uso delle cominciate a 3 marche di soldi e mezza l'una; otto capitelli allo stesso prezzo; *8 bottacci da pironi ed 8 archivolti di pironi* (1) alti un piede per duc. uno per pezzo. — *Arch. Com.*

L'anno 1441 il 21 Marzo il Comune di Udine aveva convenuto con Cristoforo muratore di Milano per la costruzione del nuovo campanile del duomo di Udine, ma poco dopo la direzione dell'opera con stipendio annuo fu affidata a Bortolomeo, che vi attese fino al 1450.

1442. 2 Gennaio - Udine — Interviene come perito, in un accordo fra i Nobili di Polcenigo e Valentino dal Cos di Spilimbergo per una roja estratta dal Meduna nella villa di Orgnese. — *not. Ant. a Fabris.* A. N. U.

1442. 14 Giugno — Gli è tolto ogni salario dal Comune per aver sparlato di alcuni cittadini. — *Arch Com.*

* 1442. 24 Luglio — Presenta al Comune il disegno delle colonne della loggia del palazzo pubblico che era in costruzione. — *Ibid.*

1443. 26 Aprile — Vien ripreso a stipendio nuovamente per l'opera del campanile e del palazzo del Comune di Udine come capomastro. — *Ibid.*

* 1448 Udine — Secondo suo testamento col quale lascia un suo credito con uno di Vicenza di 25 duc. per la fabbrica della nuova cappella della Vigna di Udine; lascia alcune saline alla Fraternita di S. Antonio di Capodistria per maritar donzelle. Erede la moglie. — *not. Matteo Clapiceo.* A. N. U.

1448. 5 Giugno — Avendo il Comune accettato il disegno del nuovo palazzo fatto da Nicolò Lionello orefice di Udine, viene confermato Bortolomeo quale capomastro, nel quale incarico continuò fino all'anno 1454. — *Ibid.*

* 1450. 26 Marzo — Il consiglio accetta l'offerta di Bortolomeo di alzare il muro del nuovo palazzo della cornice sopra gli archi della loggia fino alla cornice sotto al tetto per 800 duc. d'oro ed i materiali. Nella detta offerta sono comprese le finestre e la condizione che due lati della facciata fossero in pietra rossa e bianca e gli altri in mattoni. — Fu approvato l'accordo il 26 Febbraio 1450 (2). — *Ibid.*

1450. 14 Novembre - Udine — Terzo testamento fatto volendo andare a Roma per il Giubileo. Vuole esser sepolto a S. Francesco della Vigna cui lascia duc. 26 ed altri 50 alla Comunità di Udine e 300 alla Fraterna de' Battuti di Udine. Erede la moglie Flora. — *not. Matteo Clapiceo.* A. N. U.

(1) Cordoni e chiavi in pietra della volta della cappella.

(2) I valenti scalpellini che lavorarono gli eleganti finestroni e gli altri ornamenti delle facciate a levante ed a tramontana furono: Lorenzo e Martino di Lugano, Elia q. Gio. di Bissone e Amicino q. Giorgio di Como.

* 1457. 22 Giugno - Cividale — Si accorda col Capitolo e colla Comunità di Cividale per la fabbrica della chiesa maggiore giusta il disegno, presentato per duc. 3000 e 1000 per la facciata (1). — *not. Antonio Janis.* A. N. U. (DOC. VI).

La parte anteriore del duomo il 29 Gennaio 1502 cadde per causa ignota e dell'opera di Bortolomeo, non rimase che la bella porta principale.

1474. 15 Giugno - Udine — Quarto testamento col quale ordina la sua sepoltura alla Vigna e lascia alla sua seconda moglie Spallentina due cavedini di saline presso Muggia sociali coi Torriani. Lega denari ai Serviti di Capodistria e 35 lire per finire il campanile del duomo di Udine. Erede di tutto l'ospitale de' Battuti di Udine. — *not. Ant. a Fabris.* A. N. U.

1479. 6 Novembre - Trieste — Suo ultimo testamento ricordato negli atti del not. Bort. Mastino di Udine. A. N. U.

## **Stefano,** falegname (*carpentarius*) q. Simone di Mena, abitante in Venzone.

* 1436. 13 Aprile - Venzone — Conviene col Comune di Gorto, di riedificare la chiesa di S. Maria della pieve di Gorto per 68 marche di den. aquil. ed un paio di scarpe. — *not. Gio. de Erasmis.* A. N. U. (DOC. XVI).

## **Odorico,** falegname di Pirano.

* 1438. 2 Luglio - Udine — Si obbliga col cameraro alla fabbrica del duomo di Udine di far costruire a sue spese con legname di quercia e larice, tre cappelle o volti sopra il coro e avanti le cappelle di pietra uguali alle altre tre esistenti, senza pitture o scolture, per 400 ducati d'oro e fornirgli le armature. — *not. Gio. di Nimis.* A. N. U.

## **Giacomo,** muratore q. m.° **Martino Degaro** di Bissone sul lago di Lugano altrimenti detto Giacomo Bissone di Lugano.

1441. 11 Decembre - Cividale — Fa patti col Comune di costruire con alcuni soci un ponte in pietra a due archi sul fiume Natisone sulla pila esistente, con merli alle sponde, un ponte levatoio difeso da barbacane o rivellino verso la città, per ducati 1525 parte in denari e parte in biade. Dovrà a sue spese far cavare e lavorare la pietra necessaria; il Comune gli somministrerà l'arena e la calce e gli farà trasportare la pietra sul luogo; gli fornirà la casa con quattro letti e due carrimatti. — *S. Paulini, Opera, Venetiis, 1734, pag. 276.*

Essendosi l'anno 1439 abbruciato in Cividale il ponte di legno sul Natisone, alcuni cittadini dieronsi a raccogliere denaro per rifarlo in pietra. Nel 1440, 21 Novembre certo Giuseppe di Incarojo (Carnia) fece al consiglio la proposta di costruirlo in pietra, ma non ebbe ascolto. In pari tempo alcuni maestri di Como, che lavoravano in Cividale nella Casa Nordis, si offersero di eseguirlo in pietra per duc. 1400 oltre alla somministrazione della pietra, calce ed arena, ma non ottennero voto favorevole, ed invece l'anno seguente si convenne col sopradetto Giacomo di Lugano. Ma questi non soddisfece alle promesse e l'opera grandiosa procedeva lentamente, finchè l'anno 1448 il Consiglio malcontento del Degaro, che non aveva costrutto che un solo de' due archi pattuiti ed aveva ricevuti duc. 500 in più del stabilito, lo licenziava sostituendogli altro artista che pienamente corrispose.

(1) Nella iscrizione esistente sulla porte laterale del duomo, leggesi che Bortolomeo in quest'opera ebbe a socio Giovanni Sedula di Capodistria

## **Cristoforo,** lapicida di Breoni o di Pola.

* 1442. 1 Giugno - Udine — Pattuisce colla fabbbrica del duomo di Udine di costruire in pietra una certa opera a collonelle, secondo il disegno fatto, all'ingresso della cappella dell'altar maggiore, lasciando spazio per due portelli per duc. 52 e la condotta delle pietre. — *not. Gio. di Lovaria.* A. N. U.

1444. 2 Gennaio — Viene eccitato ad eseguire il detto lavoro. — *Ibid.*

## **Stefano,** muratore tedesco, di Vuigistain (sic).

* 1442. 10 Settembre - Ponteba — Promette alla villa e chiesa di S. Maria di Ponteba, di costruire il coro ed il campanile di questa per 190 marche di denari e 4 conzi di vino. — *not. Nicolò Paculino, Bib. Civ. Udine.* (DOC. VII).

## **Erardo** figlio di **Janzil** di Villaco (Carinzia), falegname *(carpentarius).*

* 1446 20 Luglio - Cividale — I Deputati alla costruzione del ponte sul Natisone si accordano col detto Erardo per compire il secondo arco. — *Delib. Cons. Civ. Austr.*

Il ponte fu completato in breve tempo e l'architetto fu fatto vicino di Cividale in benemerenza de' suoi utili servigi.

1449. 3 Aprile - Cividale — Il predetto Erardo, coll'appoggio del Comune di Cividale, che desiderava che quell'egregio artista a cui era tenuto per le opere eseguite, fissasse per sempre sua dimora nella città, per 42 marche di soldi compera dai Frati Minori di S. Francesco di Cividale una casa nella contrada del detto Santo. — *not. Francesco de Miuttini.* A. N. U.

1453. 10 Decembre — Maestro Erardo q. ser Janzil di Villacco, cittadino di Cividale che fece il ponte maggiore della Natissa morì nel Signore. — *Necrol. del predetto Conv. di S. Francesco.*

## **Antonio di Venezia.**

* 1467 — Bassorilievo in pietra della Madonna col bambino, grandezza naturale, sul muro della canova della Chiesa matrice di S. Maria di Romans (Friuli Orientale) coll' iscrizione; *MCCCCLXVII. d. p.º setebre | fo fato questo lavor e fo | sano chamerar in el dit.º* **Anton. d.** *Veneciis fecit.*

## **Giorgio,** tagliapietra di Carona.

1475. 6 Ottobre - Udine — La Fraternita de' pelliciai gli commette di eseguire figure in pietra per duc. 10 l'una, per la loro cappella nella chiesa di S. Giacomo di Udine. — *not. Francesco Clapreo. Arch. della Chiesa* (DOC. VIII).

1476. 26 Luglio - S. Daniele — Pattuisce scolpire in pietra tre figure in bassorilievo, da porsi sulla porta della chiesa di S. Maria della Fratta di S. Daniele. — *not. Federico Marquardis.* A. N. U. Edito in *Arch. Veneto* XXXI, S. III, P. II.

## **Alberto del Monte** di Padova, capomastro.

1494. 5 Aprile - Cividale — Contratto del Capitolo e Comune di Cividale con m.º Alberto dal Monte per la costruzione de' muri sopra le colonne del Duomo. — *Arch. Com.* (DOC. IX).

## **Domenico de Maffeis,** architetto e lapicida di Claino, lago di Lugano.

1494. 13 Luglio - Aquileja — Il Capitolo di Aquileja delibera la costruzione della cappella di S. Canciano nella Chiesa patriarcale di Aquileja. — *Arch. Capit. Udine.*

* 1408. 9 Novembre - Ib. — Deliber. del detto Capitolo di costruire il coro della detta Chiesa patriarcale. — *Ibid.*

* 1498. 12 Novembre - Ib. — Patti per la detta opera col predetto m.° Domenico. — *Ibid.*

* 1498. 31 Ottobre - Ib. — Pagamento parziale di tale lavoro. — *Ibid.*

Il detto Coro fu eseguito con alcune varianti al progetto.

1495 — Iscrizione fatta sul marmo col carbone, internamente alla mensa dell'altar maggiore della chiesa metropolitana di Aquileja, scoperta da mons. Giandomenico Bertoli nel 1739 nel restauro di quella. Essa reca i nomi de' scalpellini lombardi che lavorarono i fregi dei quali va adorna quella mensa e che probabilmente eseguirono anche gli altri intagli del nuovo coro fatto dal 1495 al 1505.

MCCCCLXXXXV. TAIAPIERA. BASTIANO. DE. | POÇO DA OSTENO. DEL LAGHO DE LUGANO | FECE. QUEST'OPERA. ANTONIO. SO. FRADELO | LA MESE IN OPERA.

## **Pietro Lombardo** di Venezia.

1502. 9 Maggio - Cividale — Si accorda col Capitolo e col Comune per la costruzione del Duomo di Cividale. — *Arch. Capit.* (DOC. X).

## **Bernardino Bissone** detto **Furlano.** Assunse il cognome da Bissone, luogo ove nacque, nella provincia di Pavia. Venuto in Friuli nel 1499, si stabilì in Tricesimo ove acquistò casa e beni. Visse anche in Udine ove ottenne la cittadinanza nel 1508. Moriva nel 1521.

* 1493. 13 Luglio - Aquileja — Lavorava di scoltura assieme a Sebastiano di Osteno nei bellissimi ornati del coro del Duomo di Aquileja. — *Arch. Cap. di Udine.*

* 1497. 16 Giugno - Udine — Pattuisce scolpire un vaso di pietra bianca per l'acqua santa con lavori ed ornati per il Duomo di Udine. — *not. Gerol. de Gerolami.* A. N. U.

* 1500 — Scolpisce il fonte battesimale della chiesa maggiore di Venzone, come dall'iscrizione. — *Maniago, Op. cit. 154.*

* 1500 — Comincia l'opera della bellissima porta maggiore della chiesa della pieve di Tricesimo, come dall'Iscrizione. — *Ibid.*

* 1503. 26 Novembre — Il vicario patriarcale intima al cameraro della chiesa della pieve di Tricesimo di saldare il detto Bernardino di ogni suo credito per il lavoro della porta e di fargli condurre altra pietra per compierla. — *Arch. Patr.*

* 1505. 23 Maggio - Tricesimo — Il suddetto Bernardino abitante in Tricesimo pattuisce col cameraro della chiesa della pieve di scolpire in pietra il Salvatore da porsi sull'apice della chiesa, alto sei piedi e mezzo senza la base, la B. Vergine Annunziata e l'angolo, alto ognuna cinque piedi e mezzo ed una B. Vergine proporzionata alla porta della chiesa e che detti lavori sieno della perfezione della Statua della Madonna posta sulla colonna della piazza del mercato nuovo di Udine o della Madonna sull'angelo del pubblico palazzo. Il prezzo sarà di 43 ducati, uno stajo di frumento ed un conzo di vino. — *not. Gio. de Superbis.* A. N. U.

Due di queste statue esistono ancora sulla facciata e le altre due furono trasportate nella chiesa.

1508. 15 Marzo — È fatto cittadino di Udine con tutti i suoi discendenti. — *Arch. Com.*

1510 — Lavora di scolture nella casa del nob. Sebastiano di Montegnacco in Udine (contrada Rialto. — *Schede Joppi.*

* 1513. Scolpisce le due pile dell'acqua santa ed un fregio elegantissimo di una lapide sepolcrale della Famiglia Antonini, nella chiesa maggiore di Venzone. — *Maniago, Op. cit 157 e note Joppi.*

1514. 28 Febbraio - Udine — Vien stimata duc. 13 una sua porta fatta per la chiesa dei SS. Giovanni ed Andrea di Valle (Friuli). — *not. Roberto da Latisana.* A. N. U.

1517. 5 Settembre - Udine — Si assume di eseguire il pavimento in pietra rossa, negra e bianca di Pinzano, della cappella della B. V. delle Grazie di Udine. — *Arch. della Chiesa.*

*1518. Eseguisce la porta della chiesa di S. Cristoforo di Udine. — *Arch. della Chiesa.*

1519. 12 Febbraio - Ib. — Bernardino e suo fratello Giovanni detto Marco promettono eseguire una porta di pietra del palazzo comunale di Udine. — *Arch. Com.*

1520. 27 Decembre - Ib. — Promette di scolpire la porta maggiore della Chiesa delle Grazie in Udine per duc. 120. — *Ibid.*

1521. 16 Luglio - Susans — Donna Masina vedova di m.° Bernardino Bissone si compromette in arbitri per l'ornato lapideo della cappella della chiesa di S. Stefano di Susans fatto dal defunto suo marito e per altri lavori di marmo in sagristia, per la porta e basamento della facciata. Tali opere vengono stimate duc. 23. — *not. Valentino Valentinis.* A. N. U.

## **Pietro,** lapicida q. **Marco di Bernardino Pissone.**

1516. 12 Aprile — Scolpisce in pietra un epitafio da porsi sulla porta della chiesa delle Grazie in Udine. — *Arch. della Chiesa.*

Antonio di Bissone, lapicida abit. in Udine

| | |
|---|---|
| Giovanni detto Marco, lapicida in Udine | Bernardino, lapicida in Udine morto nel 1521 |
| Pietro, lapicida | Giovanni, abit. in Tricesimo, calzolaio — Gio. Antonio lapicida ed oste |

Questa famiglia fatta nobile Udinese nel secolo XVII, si estinse poco appresso.

## **Giovanni Antonio** di **Pilacorte,** lapicida, detto di Spilimbergo, figlio di Tomaso di Carona sul lago di Lugano. Ebbe in moglie Perina figlia di Orlando di Franchina, di Carona sul lago di Lugano ed ebbe una figlia sola, Anna maritata in Donato di Casella, di Carona, lapicida.

* 1493 — Eseguisce la porta della chiesa de' Battuti in S. Vito al Tagliamento. — *Maniago, Op. cit. 159.*

* 1494 — Lavora una vera da pozzo sulla piazza di Portogruaro. — *Zambaldi, Monum. di Concordia*, p. 223.

* 1494 circa — Eseguisce nella cripta sotto la sagrestia della chiesa di S. Maria di Spilimbergo un altare di marmo in due piani, l'inferiore diviso in tre archi sotto i quali S. Leonardo nel mezzo ed ai lati i SS. Gio. Battista e Nicolò in bassorilievo e nel superiore la B. Vergine e due angeli in adorazione. Le figure un tempo erano dorate. Nel basamento gli stemmi di Spilimbergo ed Altan. È un altare votivo fatto dal nob. Paolo di Spilimbergo prigioniero de' turchi nel 1472. — *Pognici, Guida di Spilimbergo.* 326.

1496. 13 Aprile - Spilimbergo — Promette di insegnare per 5 anni l'arte di tagliare le pietre al minorenne Pietro di Gio. Antonio lapicida di Carona, abit. in Portogruaro, purchè questi sia obbediente e partendo da lui senza motivo, possa richiamarlo a mezzo del Giudice. Avrà poi il vitto e riceverà un ducato all'anno per il vestito. — *not. Eugenio.* A. N. U.

* 1497 — Eseguisce la porta maggiore della chiesa di Sedegliano. — *Schede Joppi,*

* 1497. Aprile — Fa un altare in pietra nella chiesa della Richinvelda presso Spilimbergo, a tre scompartimenti contenenti immagini di tre Santi. — *Ibid.*

* 1498 — Scolpisce in pietra i bellissimi pilastri e l'arco della cappella del Rosario, nonchè i balaustri ed angeli portanti candelabri nella chiesa di S. Maria di Spilimbergo. — *Pognici citato 325.*

* 1501. 5 Ottobre — Disegna in carta il progetto della facciata della chiesa di S. Marco di Pordenone (non eseguita). — *Schede Joppi.*

* 1506 — Eseguisce il fonte battesimale di Pordenone come dall'iscrizione: *Jo. Ant. Pilachors faciebat. 1506. ib.*

1507. 2 Ottobre Udine — Arbitrato per la stima di un'ancona di pietra fatta per la chiesa di S. Giovanni di Passarizza (villa distrutta dal Tagliamento presso Blauzzo). Ora in chiesa campestre presso Rosa. — *not. Bertrando di ser Candido.* A. N. U.

Porta la data del 1506, il nome dell'Autore ed è posta sopra una mensola sul muro a destra dell'altare. Rappresenta in bassorilievo nel timpano il Padre Eterno e sotto S. Giovanni Battista in ginocchio che aspetta il colpo del carnefice e due donne in ginocchio che stanno per raccogliere il capo.

* 1510 8 Maggio - Pordenone — Promette eseguire la porta maggiore della chiesa di S. Marco di Pordenone. — *not. Cesare Pratense.* (DOC. XI).

- 1520. 28 Gennaio - Ib. — Promette fare una porta in pietra per la chiesa di S. Antonio di Cordenons, uguale a quella fatta per la chiesa di Pordenone, ma in luogo degli angeli ai lati, promette scolpire a destra S. Urbano. La pietra di Travesio sarà condotta a spese della Chiesa. — *not. Girolamo Rorario.* A. N. U.

* 1523 — Eseguisce un'ancona in pietra per la chiesa di S. Martino di Vito d'Asio, in tre riparti: l'ultimo di forma triangolare contiene il busto del Padre Eterno; sotto la Crocifissione. Gli altri riparti sono divisi in nicchie con Santi, la nascita del Salvatore e la B. Vergine, tutte figure in alto rilievo che altra volta erano dipinte e dorate. — *Don Venanzio Savi, Giorn. la Scintilla 2 Luglio 1893.*

1525 — Pila dell'acquasanta nella chiesa di Rosa. Opera elegantissima senza nome dell'Autore, ma con grande probabilità, eseguita dal Pilacorte. Sulla base ha due putti seduti con carte in mano in atto di cantare, altro che suona il chitarrino ed uno che batte il tamburo. — *Schede Joppi.*

1530 — Scolpisce un'ancona per la chiesa della villa di Rosa rappresentante la Madonna col bambino, S. Gio. Battista colla testa sul busto ed altra ai piedi da un lato e dall'altro S. Gio. Evangelista e sotto la data ed il nome dell'Autore. — *Ibid.*

1531. 21 Novembre - Pordenone nel sobborgo nella casa del testatore. — Testamento di m.° Gio. Antonio Pilacorte di Spilimbergo, abitante in Pordenone col quale lascia erede i figli di sua figlia Anna moglie di Donato di Casella, lapicida abit. in Pordenone. — *not. Gio. Maria Mottense.* A. N. U.

**Donato** di **Casella,** lapicida in Pordenone, figlio di Bernardino di Chiarone di Carona, presso il lago di Lugano. Era marito di Anna figlia unica del Pilacorte.

1553. 5 Agosto - Pordenone — Due periti stimano duc. 9 la porta della chiesa di S. Lorenzo di Rorai grande fatta dal detto Donato. — *not. Ant. Maria Mottense.* A. N. U.

**Filippo** lapicida q. **Orlando di Carona.**

* 1509. 26 Gennaio - Udine — Pattuisce scolpire una porta per la chiesa di S. Francesco di Udine con intagli e stemmi per duc. 17. — *not. Gerol. a Fabris,* A. N. U.

Fu recentemente rimossa e si conserva nell'annesso Ospitale Civile.

## **Carlo** lapicida di Carona q. **Francesco.**

1509. 20 Aprile - Udine — Bernardino Bissone ed Antonio di Giovanni di Faedis stimano ducati 44 l'altar maggiore di pietra fatto dal detto Carlo per la chiesa di S. Maria di Castello di Udine. — *not. Gio. Maurizio.* A. N. U.

* 1510. 26 Ottobre - Udine — Il vicario patriarcale ordina alla chiesa di S. Michele in S. Daniele di dar duc. 60 al detto Carlo per la scultura del fonte battesimale e della porta della chiesa suddetta. — *Arch. Patr. Edito Arch. Veneto* XXXII. S. II. P. II.

1513. 7 Marzo - S. Daniele — Pattuisce di fare una porta in pietra per la chiesa di S. Maria di Villanova uguale a quella fatta per la chiesa di S. Stefano di Pinzano, anzi un piede più larga. — *not. Nicolò de Giorgis.* A. N. U.

1517. 29 Decembre — Eseguisce una pila per l'acqua santa per la chiesa delle Grazie di Udine. — *Arch. di detta Chiesa.*

1525. 21 Luglio — Riceve dal Comune di Udine duc. 15 per la fattura della porta laterale a destra del Duomo. — *Arch. Com.*

* 1526. 4 Maggio — È stimata duc. 16 l'immagine di S. Maria posta sulla detta porta del Duomo. — *Arch. Com.*

* 1527. 4 Maggio - Udine — Promette far un'ancona in pietra bianca per la chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Lavariano coi 12 apostoli in altorilievo; i SS. Pietro e Paolo, la B. Vergine col bambino alte due piedi e mezzo e sopra il Padre Eterno e la Vergine coll'angelo annunziatore. Il tutto dorato. — *not. Antonio Belloni.* A. N. U. (DOC. XII).

* 1527 circa. Scolpisce in Pietra l'altare della chiesa di S. Martino di Rive di Arcano, il detto Santo con ai lati altri due Santi e sotto la B. Vergine tra S. Gio. Battista e S. Zaccaria. È segnata col nome dell'autore. — *Schede Joppi.*

1545. 3 Gennaio - S. Daniele — Promette fare un'ancona in pietra per la chiesa di S. Nicolò di Rodeano. — *not. Leonardo Beccari.* A. N. U.

## **Giovanni Fontana** architetto e geometra di Venezia figlio del signor Andrea del confine di S. Maria Formosa in Barbaria. Abitò in Udine dal 1517 al 1519.

1517 - Udine — Scrive al patrizio veneto Giorgio Corner figlio di Giacomo Luogotenente del Friuli, sulla nuova fabbrica del palazzo della Luogotenenza da lui disegnato e del quale dirigeva la costruzione, descrivendolo in tutte le sue parti e dandone le misure e narrando della deposizione della prima pietra, avvenuta il 2 Aprile del detto anno. — *Edito da V. Joppi nella Raccolta Veneta T. I. disp. II 1866 e Udine 1881.*

1518. 16 Marzo - Udine — Prende in affitto la casa Erasmi in borgo di Grazzano per annui duc. 9. — *not. Andrea Ada.* A. N. U.

1518. 26 Marzo - Ib. — Dà ipoteca sulle sue botteghe nel fondaco della farina in Venezia ad Andrea Cando di Venezia per un mutuo di 300 duc. — *not. Francesco Porzio.* A. N. U.

1522. 2 Settembre - Udine — I nobili Antonio Manino, Gio. de Freschi e Gio. Battista Candido fanno procura in ser Gaspare Bobo di Cerignago, a tenere al battesimo la prole nascitura al detto architetto Fontana e contrarre con questo affinità spirituale stringendogli la mano, come è di costume. — *not. Matteo Clapicco.* A. N. U.

## **Benedetto, Giovanni Andrea** e **Girolamo,** lapicidi abitanti in Cividale e in Udine, figli di **Antonio degli Asturi** di Dossena nel Bergamasco.

1513 — Benedetto scolpisce alcune finestre nella casa Strassoldo in Udine, uguali a quelle da lui fatte nella casa Bojani in Cividale. — *Schede Joppi.*

1519. 22 Agosto - Cividale — I fratelli Benedetto e Gio. Andrea pattuiscono fare una cappella a S. Maria, a volto su 4 pilastri, per la Frat. de' Battuti di Cividale. — *not. Giacomo Jacuzio.* A. N. U.

1521. 22 Agosto - Ib. — Girolamo e Benedetto fratelli per duc. 22 promettono finire la detta Cappella dissegnata da m.° Giovanni di Faedis. — *Id. Ibid.*

1522. 28 Novembre - Ib. — I fratelli Gio. Andrea e Benedetto convengono di fare la porta del cortile del monastero di S. Maria in Valle di Cividale cogli stemmi del monastero e della badessa Reilint di Cusano e sopra la B. Vergine, per duc. 15, uno stajo di frumento ed i marmi. — *not. Benedetto Micuzio.* A. N. U.

1526. 26 Settembre - Udine — Il cav. Teodoro del Borgo condottiero di cavalleria per Venezia, conviene con Benedetto degli Astori abit in Cividale e con m.° Gio. Battista figlio di Staferio di S. Daniele, lapicidi, che questi facciano condurre da Travesio la pietra per la cappella che vuol far costruire nella chiesa delle Grazie in Udine e per il suo sepolcro nella stessa, giusta il disegno dato a lui, per duc. 80 compreso il lavoro delle pietre e gli epitafi, eccettuati i porfidi. — *not. Francesco Porzio.* A. N. U.

Quest'opera non fu eseguita.

* 1527. 10 Ottobre - Udine — Benedetto pattuisce col d.° Comune di scolpire il leone di S. Marco sotto l'orologio pubblico della città sulla torre presso la chiesa di S. Giovanni per ducati 12; sia lungo piedi 8, alto piedi 5 all'incirca. — *Arch. Com.*

1528. 4 Gennaio - Ib. — Antonio Tironi è incaricato di dorare il detto Leone. — *Ibid.*

* 1532. 26 Marzo - Udine — I fratelli Gio. Andrea e Benedetto eseguiscono la vera del pozzo del Conv. de' Serviti alle Grazie di Udine. — *Arch. della Chiesa.*

* 1533 — Benedetto scolpisce la pietra sepolcrale collo stemma e fregi del nobil Federico di Strassoldo, il quale con suo testamento fatto in Udine l'anno 1525, 14 luglio disponeva di duc. 10 per tale opera. — *not. Antonio Belloni.* A. N. U. — Detta opera fu posta nella ch. di Belgrado.

* 1533 — Scolpisce il fonte battesimale della chiesa di S. Nicolò di Belgrado, come dall'iscrizione. — *Schede Joppi.*

Nota che i tre puttini che ornavano il piedestallo, non esistono più.

* 1533. 26 Maggio - Cividale — I fratelli Benedetto e Gio Andrea pattuiscono di fare la cappella de' Santi Giuseppe, Rocco e Sebastiano, nel Duomo di Cividale. — *not. Gio. Ant. Trovamala.* A. N. U. (DOC. XV).

* 1533. 28 Luglio - Udine — Benedetto promette alla Frat. di S. Giacomo di mercanuovo di Udine, di stare qual architetto e soprastante sopra il lavoro dell'orologio che attualmente si costruisce, con tutti suoi uomini per duc. cinque al mese. — *not. Francesco Leale.* A. N. U.

1536. 29 Aprile - Cividale — Benedetto si accorda per l'opera della nuova porta della chiesa de' Battuti di Cividale, secondo il dissegno dato da Giovanni Ricamatore pittore di Udine. — *not. Ottaviano Nicoletti.* A. N. U,

1540. 19 Maggio - Udine — Patti dotali di Tomasina figlia di Benedetto degli Asturi con Domenico figlio di Vito del Prete, calzolaio di Udine con dote di lire 150 tra denari e vesti. — *not Gio. Gozzadini.* A. N. U.

## **Bittino** di Brescia, lapicida, figlio di m.° Giovanni abitante in Ceneda.

1522. 30 Decembre - Pordenone — Conviene colla Frat. di S. Gottardo di Pordenone di farle un pergolo con dieci colonne di marmo bianco detto *pietra pina*, con i gradini e gli appoggi, da collocarsi nella cappella di detto Santo per duc. 10. — *not. Girolamo Rorario.* A. N. U.

## **Stefano** lapicida q. Stefano di Sequals.

1523. 25 Febbraio - Varmo — Patti suoi con la chiesa di S. Marizza di farle una pietra per l'acqua santa uguale a quella della chiesa di Belgrado. — *not. Sebastiano Cordubense.* A. N. U.

**Bernardino,** lapicida, figlio di m.° Martino Bortolini di Morcote sul lago di Lugano. Morto nel 1542.

* 1525. 25 Aprile - Udine — Promette alla Fraternità de' Pellicciai di S. Giacomo di mercatonuovo di Udine, di fabbricare la facciata in pietra e la torre dell'orologio per la detta chiesa, ricevendo duc. tre al mese per sorvegliare l'opera e pagandogli i viaggi in Istria per la pietra e salario se lavorerà manualmente. — *not. Francesco Porzio.* A. N. U. (DOC. XIII).

1528. 31 Luglio - Ib. — Essendo ammalato, dispone col suo testamento di esser sepolto nella chiesa di S. Francesco de intus nella sepoltura de' confratelli del SS. Crocefisso. Condona ai Serviti alle Grazie di Udine ogni suo credito: dona al nob. Pietro Ant. Sbrojavacca un camino di pietra; un lavamano a Bortol. Decio ed altro lavoro a scelta a Gio. del Coni pellicciaio di Udine. Eredi due suoi nipoti uno figlio del fu Antonio di Morcote e l'altro di Andrea pure di Morcote. — *not Sebastiano Decio.* A. N. U.

1530. 3 Maggio - Ib. — Promette eseguire alcuni ornamenti in pietra all'altare di S. Pietro mart. di Udine. (DOC. XIV).

1533 10 Agosto - Ib. — Promette scolpire un'ancona in marmo colla B. Vergine col bambino ed ai lati i SS. Antonio e Michele e sopra il Padre Eterno, con i convenienti ornati per la chiesa di S. Antonio di Feletto, per duc. 137. — *not. Francesco Porzio.* A. N. U.

* 1533. 3 Novembre - Udine — Presenta il disegno per la costruzione nuova della chiesa di S. Gio. Battista sulla piazza Contarena di Udine e portici annessi, alla Convocazione della città che gli dà duc. due per il disegno e lo stipendia per la direzione del lavoro con duc. 5 al mese (14 nov) — *Arch. Com.*

1535. 30 Aprile - Ib. — Patti dotali del d.° con Antonia figlia di Caterina sorella del pittore Giovanni Ricamatore di Udine e moglie di Michele Mocesio, calzolaio di S. Daniele, colla dote di duc. 50 e altri 50 in vesti dati dallo Zio. — *not. Ant. Belloni.* A. N. U.

1542. 24 Luglio - Udine — Secondo suo testamento col quale lascia i suoi marmi a Martino suo nipote figlio di Giovanni fratello di esso testatore. — *not. Beltrame Calderini.* A. N. U.

1542, 6 Febbraio - Ib. — Riceve duc. 10 per ornamenti fatti nella cappella de. Crocefisso nella chiesa di S. Francesco di Udine. — *Bibl. Civ. Udine.*

1542. 28 Maggio - Ib. — Essendo ammalato fa testamento col quale ordina di essere sepolto nella chiesa di S. Pietro martire e lascia alla Frat. di S. Maria degli Angeli di detta chiesa, tutti i suoi marmi lavorati e greggi della sua bottega e fuori ed i suoi vestiti da vendersi per elemosine ai poveri. Lascia un letto e 100 ducati alla moglie Antonia. Eredi i suoi pronipoti figli di Martino q. Giovanni fratello del testatore. — *not. Francesco Belgrado.* A. N. U.

**Giovanni,** lapicida di Martino Bortolini di Morcote.

1530. 21 Luglio - Udine — Dispone con testamento di esser sepolto alle Grazie, lascia legati alla moglie Caterina ed alle figlie Giovanna e Maria ed eredi i figli. — *not. Gio. de Erasmis.* A. N. U.

**Martino,** suo figlio.

1547. 27 marzo - Udine — Eseguisce una porta in pietra per la chiesa di S. Giuseppe di Blessano. — *Arch. Patr.*

1551. 9 Ottobre - Ib. — Scolpisce due pietre sepolcrali e due vasi per la chiesa di S. Lucia di Udine per duc. 10. — *not. Francesco a Fabris.* A. N. U.

**Pietro Peteruutto,** sculture, di patria ignota.

* 1528. In un'ancona di pietra a foggia di altariolo sopra un muro sulla via che da

Spilimbergo conduce a Barbeano, sono scolpiti in bassorilievo i SS. Antonio, Giacomo Apostolo e Rocco coll'iscrizione:

*Hoc | Peternutus sculpsit marmore Petrus — Magno siderei motus amore Dei.*

Al lato destro: *Troian* ed al sinistro: *1528.* — *Schede Joppi.*

Si nota che del cognome dello dello scultore non si rilevano che le parole *ernutus.*

## **Pre Ippolito Marone** di Pordenone, notaio ed architetto.

1555 — Sulla chiesa della SS. Trinità presso Pordenone leggesi l'iscrizione:
*Hippolitus Maronus formæ huius templi inventor — hoc sacellum sic ornari iussit. MDLV.* — *Ibid.*

## **Ercole** ed **Orazio,** scultori in legno di Udine, figli di ser Adamo Liberale.

1554 — Lavorano di intaglio negli ornati dell'organo del duomo di Cividale. — *Arch. Capit.*

1563. 5 Aprile - Cividale — Patti del Capitolo di Cividale con Orazio per fare l'altare in legno del Corpo di Cristo pel duomo di Cividale. — *not. Gerol. Paciani.* A. N. U.

1573 — Orazio eseguisce l'altar maggiore della Cattedrale di Capodistria per duc. 120. — *Arch. di detta Chiesa.*

* 1580. 9 Ottobre - Cividale — Eseguiscono in marmo l'altare del SS.mo nel duomo di Cividale. *Ib.*

1583. 30 Luglio - Udine in borgo S. Lucia in casa del testatore. — Testamento di Orazio Liberale di Udine, ammalato. Vuol essere sepolto nella chiesa di S. Lucia e lascia eredi usufruttuari i di lui fratelli Ercole e Fernando abitante in Capodistria ed eredi i figli minorenni del predetto Ercole cioè Adamo, Paolo, Camillo e Caterina. — *not. Gio. Battista Ottelio.* A. N. U.

1586. 14 Giugno - Cividale — Lo scultore Ercole Liberale di Udine promette di fare un'ancona in legno alla chiesa di S. Bulfone di Drenchia, con le figure in rilievo con S. Bulfone ed ai lati i SS. Nicolò e Geltrude dipinti. Sopra e nel centro la B. Vergine in rilievo e nel frontispizio lo Spirito Santo in rilievo con ai lati due angeli in pittura. Le portelle dipinte con S. Rocco e S. Sebastiano. — *not. Apollonio Spica.* A. N. U.

## **Andrea Palladio** di Vicenza.

* 1556. — Viene eretto un arco trionfale in pietra al L. T. Domenico Bollari all'ingresso della strada che sale al castello di Udine, su suo dissegno. — *Arch. Com.*

1576. — Dà un parere sulla costruzione ed ornato della sala sopra la loggia di Udine. — *Ibid.*

* 1579. 22 Giugno. Venezia. Il patriarca di Aquileja Gio. Grimani scrive al Comune di S. Daniele di aver fatto fare un dissegno nuovo del portone dal Palladio, ma = che questo vol haver le misure del torione et del sito per far cosa che stia bene .... et subito ve manderò il disegno con le sagome per le pietre =. L'arco fu eseguito sul predetto dissegno ad ornare la Porta che da quella Terra conduce a Gemona. — *Arch. Parrocchiale.*

## **Pietro Telino** di Cormons. Venne in Udine nel 1588 a stabilirsi e sposarsi in donna udinese di nome Elena dalla quale ebbe due figli e due figlie. Fu valente scultore in pietra e in legno ed indoratore. Morto nel 1621.

1597. 10 Febbraio - Udine — Si offre di eseguire in legno il coperto del battistero del Duomo, con ornati e la figura di S. Gio. Battista in cima; di dorare l'offertorio di rame; dipingere ad uso bronzo le figure con linee d'oro frammezzo, per duc. 62. — *Arch. Com.*

1603. 15 Settembre - Udine — I pittori udinesi Giulio Brunellesco e Vincenzo Lugaro stimano duc. 104 una pala da lui fatta per l'altare della Concezione nella chiesa di S. Francesco di Pordenone. — *not. Vittorio Mattioli.* A. N. U.

1608. 20 decembre Presenta al consiglio di Udine una supplica per poter entrare nella Scuola de' Pittori e indoratori udinesi, instituita in quell'anno, dalla quale i colleghi suoi in arte lo volevano escluso. — *Maniago, op. cit. 317.*

*1617. 21 Decembre - Cividale — Si accorda col Capitolo di Cividale per fare l'altare maggiore di quel Duomo. — *Arch. di detta chiesa.*

1619. 7 Gennaio — Riceve pagamento di accomodamenti di altri altari da lui fatto nella predetta chiesa. — *Ibid.*

**Girolamo Paliario o Paleario,** scultore in pietra ed in legno, di Udine. Questa famiglia di tagliapietre abitava fino dalla metà del secolo XVI in Udine nel borgo di Prachiuso. Notasi che un Antonio da Marcò (sic) detto Paliari nel 1577 abitava in Venezia e diede un parere alla Signoria sullo stato del Palazzo Ducale e sull'erezione del Ponte di Rialto e sulla fabbrica delle Nuove Procuratie nel 1587. — Cadorin, *Pareri* ecc.

1599 — Fonde in bronzo due portelle collocate dietro l'altare di S. Antonio nella basilica sua in Padova. — *Gonzati, Basil. di S. Ant. I. 171.*

*1614. 8 Agosto — Scolpisce in marmo di ordine della Comunità di Udine, la statua della Giustizia sulla colonna della Piazza Contarena della città. — *Arch. Com.*

* 1615 — Intaglia in legno la statua di S. Cristoforo per la facciata della chiesa del detto Santo in Udine. — *Arch. della Chiesa.*

* 1617. 8 Agosto — Il consiglio di Udine dà 20 duc. al detto per compire il busto in marmo di Daniele Antonino nobile udinese, morto combattendo sotto Gradisca, onore decretatogli il 12 marzo. Il busto si trova nella Sala del Gran Consiglio della Città. — *Arch. Com.*

* 1622 — Eseguisce due Angeli in marmo per la chiesa di S. Giorgio maggiore di Venezia per ducati 225.

**Gio. Battista Paliari,** scultore, figlio di Girolamo predetto. Abitò in Venezia.

1619 — Eseguì per la scala del monistero di S. Giorgio maggiore di Venezia le statue in marmo della Prudenza e della Giustizia.

**Giovanni Leonardo Carlevaris,** scultore e modellatore, nato in Udine nel 1614, 18 Agosto nella parrocchia di S. Giorgio da Luca Antonio e Cassandra.

* 1638. 12 Settembre - Udine — Accordo dei Deputati della città col suddetto, che si obbliga a fare a sue spese una *Memoria* al nob. Zaccaria Valaresso fu Luogotenente benemerito della Patria del Friuli, decretata il 31 Agosto prossimo passato dal Consiglio, giusta il disegno presentato, cioè le 4 statue, i collonnati, cornici ed abbellimenti; la conchiglia ove era destinato a stare il busto di pietra fatto fare da altro mano, l'arma della città fra il busto e l'iscrizione, tutto di stucco buono, ben lavorato e consistente; la pietra nera per l'iscrizione con l'intaglio delle parole e la doratura di queste per 150 ducati, facendo opera di

tutta perfezione e per il prossimo novembre. La città somministrerà ferramenta, calcina, mattoni ed il maestro per la calcina. — *Arch. Com.*

Il monumento esiste in una sala terrena del palazzo degli Uffici del Com. di Udine.

## **Gio. Domenico Prodolone,** scultore di Udine.

*1668. 28 Settembre - Udine — Riceve duc. 46 per aver scolpito il busto del L. T. Valaresso per la sua Memoria nel palazzo comunale di Udine. — *Ibid.*

## **Gio. Battista Prodolone,** scultore di Udine.

1678. 13 Febbraio — Deliberazione del Consiglio di Udine di fare una statua in marmo di Genova con piedestallo colle armi del L. T. Giovanni Tron e della città, da scolpirsi da da Gio Battista Prodolone, simile a quella eretta al L. T. Ascanio Giustinian (1671) per duc. 420. — *Ibid.*

Questi ed i successivi monumenti ai Veneti Luogotenenti del Friuli, per decreto della Repubblica vennero demoliti.

## **Lombardo dal Sole,** scultore, di Venezia, abitante in Udine.

1669. 25 Novembre — Il Consiglio della città di Udine conviene col suddetto di fare una statua del L. T. Pietro Foscarini in marmo di Genova ed il piedestallo in pietra d'Istria ed il resto in pietra di Faedis o di Cividale, i Leoni e gli stemmi del L. T. e della città di pietra istriana e l'iscrizione ben intagliata e l'opera sia messa in opera, per duc. 430, pagando la Comunità 16 carreggi da Muscoli a Udine e 10 da Cividale a Udine per condurre le pietre e tutte le opere di muro, ferro e piombi. — *Arch. Com.*

1671. 15 Settembre — Il detto Consiglio si accorda col detto scultore di fare una statua con stemmi al L. T. Benedetto Giustinian per duc. 470. — *Ibid.*

1673. 3 Decembre - Si accorda col Consiglio di Udine, di fare al L. T. Ascanio Giustinian una statua al naturale di marmo di Genova e piedestallo colle armi del L. T. e della città o pietra per scolpirvi l'elogio, per duc. 450 a tutte sue spese. — *Ibid.*

# DOCUMENTI

## I.

*1321. 3 Febbrajo — Cividale — Pre Giovanni di Pertoldo e Ognibene muratore promettono di fare un' imagine della B. Vergine e dell' angelo di pietra dorata per la chiesa di S. Gio. in Senodochio.*

Valentini de Civitate

S. D. 1321, ind. IV, die III intrante Februario in Civitate Austria in Ecclesia S. Johannis de Sinodochio, presentibus Balatono Sartori, Magistro Henrico impintitori de Utino, Blava becario de Civitate et aliis. Dominus Presbiter Johannes Bertoldi et Omnibinus murator de Civitate obligaverunt se Valentino *(de Civitate)* et promiserunt corporaliter ad sancta Dei evangelia Altari Beati Johannis facere Imaginem unam silicet figuram Beate Virginis Marie et Imaginem Angeli di petra inhoratam suis sumptibus et expensis usque ad proximum festum S. Michaelis, venturum. — *Not. ignoto di Cividale.* A. N. U.

## II.

*1342. 28 Maggio — Udine — Il Patriarca d' Aquileja Bertrando accorda a Dietrico detto Rauser architetto un maso e mezzo in Campoformio come feudo d' abitanza per i buoni servigi che dallo stesso attende.*

Sancte Sedis Aquilegensis Dei gratia nos Patriarcha Bertrandus votum facimus Universis presente, litteras inspecturis quod cum Nos Magistris in arte hedificiorum peritis indigeamus, Nos de industria et sagacitate Dyetrichi dicti Rauser in huiusmodi arte experti, docente exsperientia verum magistra plenius informati, eidem Dyetricho ut nostris et Aquilegensi Ecclesie serviciis assistat fideliter providere volentes sibi et suis heredibus in perpetuum nostro et Aquilegensi Ecclesie nomine unam habitanciam in Castro nostro Utini duximus assignandam. Et ut habitancie valeat huiusmodi deservire, sibi modo premisso duas marchas in redditibus ad usum Curie damus, pro quibus ex nunc sibi assignamus mansum unum cum dimidio sitos in Villa nostra Compiformii, quorum unus mansus regitur per

Johannem Rodarium, medius vero per Endriusium de dicta Villa: ad habendum, tenendum, possidendum et suam utilitatem omnimodam et comodum faciendum. Qui namque promisit et iuravit quod Nobis et successoribus nostris ac Aquilegensi Ecclesie fidelis erit et quod in arte sua eidem Dno Patriarche, suis successoribus et dicte Ecclesie fideliter serviet et in omnia et singula faciet et exercebit, que fidelis habitator suo Domino facere tenetur et debet. In cuius rei testimonium presentes litteras fieri iussimus nostri sigilli appensione munitas.

Datum Utini in nostro Patriarchali Palatio die XXVIII mensis Maii, anno dominice Nativitatis M.CCC.XLII. ind. XI. — *not. Gubertino da Novate.* A. N. U.

III.

*1342. 28 Maggio — Udine — Il Patriarca d'Aquileja riceve Dietrico detto Rauser tra i suoi familiari, obbligandolo a tenere due cavalli, dandogli le spese, vestito ed una marca di denari al mese.*

Sancte Sedis Aquilegensis Dei gratia Patriarcha Bertrandus dilecto familiari nostro Dyetricho dicto Rauser salutem et gratiam nostram. Tue fidelitatis industria et solicitudo continua quibus nostris mondatis et serviciis te ferventem exhibes et attentum, nos merito inducunt ut te graciosis favoribus prosequamur. Volentes itaque premissorum consideratione et favore prosequi graciose te in nostrum familiarem et servitorem presencium tenore recipimus et familiarium et servitorum nostrorum consorcio agregamus. Et ut nostris obsequiis fidelius inhereas et insistas tibi ad vitam nostram de expensis cum duobus equis et vestibus et singulo mense de una marcha denariorum volumus et intendimus providere. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostri sigilli impressione munitas.

Datum Utini in nostro Patriarcali Palatio, die XXVIII mensis maiis. Anno Dom. Nat. M.CCC.XLII. ind. XI. — *Id. Ibid.*

IV.

*1340. 4 Ottobre — Udine — Il Patriarca d'Aquileia Bertrando scrive al Comune di Cividale di mandare colà m.° Lazarino di Trieste per intendersi sulla costruzione del Ponte e parlare su ciò con un Frate Minore che si era occupato dell'argomento.*

Sancte Sedis Aquilegiensis Dei gratia Patriarcha Bertrandus, Dilectis, fidelibus nostris Gastaldioni, Provvisoribus et Consilio nostre Civ. Austrie salutem et gratiam nostram. Significamus vobis quod nos misimus pro magistro Lazarino de Tergesto quem ad vos mittimus supra haedificatione pontis et ideo vobis mandamus ut eidem m.° Lazarino opus ostendatis et diligenter investigetis ab ipso et ab illo Fratre Minorum qui alias vidit quomodo fieri potest dictus pons et qualiter nobisque supra hoc relacionem faciatis de omnibus cum erimus dante Domino Civitatem.

Data in Castro nostro Utini, iiij octobris, ind. viij.

Tergo: Dilectis nostris...... Gastaldioni, Provisoribus, Consilio nostro Civ. Austrie.

B. Patr. Aquilegen.

*(Dall' orig. cart. Bibl. Civ. Cividale).*

V.

*1368. 27 Marzo — Udine — Deliberazioni del Consiglio sulla fabbrica della Chiesa Maggiore e patti con Pietro Paolo e compagno muratori di Venezia.*

Anno Domini M.CCC.LXVIII, die lune XXVII mensis Martii. Super propositis (in Consilio Terre Utini) de mittendo unum sindicum ad Ducem Venetiarum ipsum rogando ut partibus nostris sit fideiussor de pactis habitis inter Commune Utini ex parte una et magistrum Petrum Paulum muratorem de Venetiis de hedificando Ecclesiam Maiorem de Utino et quod permittat ipsum magistrum et socium venire Utinum ad hedificandum. Deliberatum fuit quod fiant sindici ad ire in Venetiis pactandum et componendum cum dictis magistris et Commune Utini, ad hoc obligandum prout ibidem factum fuerit prout patet nota scripta manu Petri notarii mei consocii et quod eligatur unus Notarius ad scribendum pacta et conventiones et electus fuit Petrus Notarius q. Johannutti. *Ann. Civ. Utini,* IV, 326.

Hec sunt pacta et conventiones firmate et habite inter Comune Utini et magistrum Petrum Paulum pro se et magistro Federico socio suo.

Imprimis quod idem magistri teneantur et debeant omnibus eorum sumptibus et expensis laborare et magisterium facere integrum et Crosariam Ecclesie Maioris Utini in qua fiant tres Crosarie (1).

Item teneantur edificare et laborare Tectum supra ipso opere toto seu edifficio.

Item dictum laborerium laborare teneantur madonis et lapidibus vivis in suis locis necessariis, lignaminibus et aliis omnibus necessariis ad dictum edificium.

Item teneantur armaturas cunctas necessarias ad dictum edifficium similiter suis expensis facere et laborare.

Item similiter teneantur et debeant centos quoscumque necessarios ad dictum opus et sextos construere et laborare.

Item teneantur et debeant inbochare seu smaltare totum dictum laborerium in quocumque loco eiusdem necessario tam ad pulcritudinem eius quam ad fortifficationem.

Item teneantur et debeant dicti magistri incipere dictum laborerium de mense Maii proximi futuri in introytu eiusdem et expletum habere dictum edifficium usque ad quatuor vel quinque menses saltim proxime exinde sequturos, salvo tamen iusto impedimento.

(1) *Capitolo cancellato:* Item teneantur vuoltare corpus ipsius Ecclesie supra pironis nuper laboratis et ab utroque latere ipsius corporis stolas o (scolas) hinc et inde.

Infrascripta que Ecclesia tenetur predictis magistris, pro qua Comune Utini promittit.

Imprimis teneatur debeat Camera Ecclesie predicte seu dictum Comune pro ea omnibus sumptibus et expensis eius prestamentum totum necessarium et expediens ad dictum opus, videlicet de madonis, de calce, de savolono, de lignamine, de ferramentis, de tortis et funibus, de aqua et generaliter de quibuscumque circha fulcimentum predictum necessariis et opportunis.

Item si in dicto edifficio necessarie fuerint alique fenestre ad quas expedirent lapides laborate, quod teneantur dare lapides laboratos circha dictas fenestras, quos lapides cum ferramentis eis dandis teneantur dicti magistri ponere in opere.

Item teneatur dicta Camera dare quatuor catenas lignaminis laboratas ad coperiendum Tectum.

Item similiter dicta Camera Ecclesie eisdem magistris dare et solvere teneatur pro eorum selario et labore dicti magisterii ducatos mille aureos vel aliam bonam monetam Aquilegensis Ecclesie in ratione LXV denariorum pro quolibet, videlicet trecentos ducatos in principio quum incipient laborare dictum opus: item ducentos ducatos quum Centi laborandi et edifficandi erunt positi in opere: item ducentos ducatos quum erunt serati et expleti murare omnes volti et quum perfecerint coperire totum opus laboratum teneatur dare centum ducatos. Residuum vero finito toto opere solvere teneatur eisdem et non ante et recepta armatura pro dicto opere et cognito et diffinito per expertos magistros quod bene et secure et si aliquis deffectus appareret secundum diffinitionem predictorum deffectum illum dicti magistri eorum sumptibus, ut supradictum est, teneantur emendare et refficere, quorum diffinitorum unus eligatur per dictos magistros et alter pro parte dicte Ecclesie.

Item quod de predictis omnibus pactis et conventionibus hinc inde firmatis et factis teneatur utraque pars, videlicet una alteri et altera ipsi prestare in Veneciis securitatem pro ipsis attendendis et observandis. Que omnia debent fieri in Veneciis et roborari per publicum instrumentum usque ad octavam Resurrectionis nunc proxime future.

Dalla minuta originale nell'Arch. Munic. di Udine Vol. XVII, 210, Fabbrica del Duomo.

## VI.

*1457. 22 Giugno — Cividale — Contratto per la fabbrica del Duomo di Cividale con Bortolomio delle cisterne.*

Fabricatio Ecclesie Civitatensis

Concordium inter Capitulum Civitatense et Magnificam Comunitatem Civitatensem ex una et Magistrum Bortholomeum de le Cisterne ex altera de et supra fabrica Ecclesie majoris Civitatensis.

In Christi nomine Amen. Anno a Nativitatis ejiusdem Domini 1457, inditione quinta, die vero 22 mensis Junij.

Actum in Ecclesia majori Civitatis Haustrie infra altare et portam Sancte Catharine, presentibus nobilibus Ser Johanne de Manzano Gastaldione, Ser Thoma de Brandis Provisore, Ser Nicolao, Ser Simone, Ser Anthonio Guielmini, Ser Nicolao de Nordijs, Ser Nicolao de Maniaco et alijs civibus honorabilibus et habitatoribus Civitatis Haustrie testibus etc.

Ibique convenientibus in unum pro occasione fabrice Ecclesie Collegiate Beate Marie Civitatis Haustrie prefate Rev.° P. Domino Silvestro Quirini de Venecijs decretorum Doctore Decano ac Doctore famoso et eximio D. Bernardino de Nordijs et Venerabili et circumspecto D. Comucio de la Campagnolla Canonicis Civitatensibus tamquam deputatis Venerandi Capituli dicte Ecclesie nec non Nobilibus viris Ser Thano Philippi, Ser Nicolao Ser Zenonis de Portis ac ... de Pulizuttis et provido Magistro Job sartore tamquam deputatis Magn. Comunitatis Civitatensis, omnibus hijs simul vice et nomine fabrice Eccl. Civitatensis prefate et pro ipsa fabrica stipulantibus ex una et provido et circumspecto viro Magistro Bartholomeo de le Cisterne Cive et Habitatore Terre Utini per se tantum ex altera. Ipse partes dictis nominibus ad huiusmodi compositionem conventionem et pacta devenerunt, videlicet et primo quod prefatus Mag. Bartholomeus teneatur et debeat prout solemniter promisit facere, construere et fabricare Ecclesiam majorem Civitatensem prefatam secundum designationem et formam per ipsum alias exhibitam cum quinque columnis et prout in folio per ipsum Mag. Bortholameum mihi Notario in manibus tradito per me illico publicato cujus tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis videlicet:

Y.ª 1457. die 6 Zugno

Io Bartholomio me profero et obligo de far la chiesia mazor in questo modo et prima segondo el designo per mi mostrado chum cinque colone per lado chun cinque volti per parte che sera in summa volti quindese voltadi in chrosate che sarano altri volti XV, le qual colone deno esser di modon grossi di pie cinque per una lavorate a VIII cantoni luna adornate chum chapitelli di sora di piera intaiata e bassi di sotto di piera sufficientemente. E far la ditta chiesia più alta che sera al presente passa ij viniciani.

Item del lado de la chorte far el muro tuto da novo bono sufficiente chel sia chapace a poder tigner ogni chargo e peso in el qual sia poste cinque meze colone di moton chum gli capitelli convenienti.

Item del lado verso el simiterio el muro vechio confina a la capella di San Donato debo butar zuso.

Item lo muro novo principiado el qual deba esser redutto si in fondamenta chome de sora a suficientia chel possa portar el ditto peso.

Item tutte le fenestre che achaderano in la ditta chiesia lavorar de piera pichata.

Item a far di più di quel che io haveva promesso la faza dinanzi tutta lavorata di piera a scarpello politamente chum una porta conveniente ala ditta chiesia cum tre ochi e do finestre chomo apar al disegno.

Item chel ditto M.° Bortholomio deba far la ditta chiesia longa per infina ala mità del batimo che era in San Zuane in el qual spacio deba esser volti quatro per lado.

Item che lu ditto M.° Bartholomio deba disfar tutta quella quantità de muro e di legname che occorrera di tempo in tempo.

Item chel ditto M.° Bortholomio promette di far a sue spese el ditto edificio di chalcina e di motoni tanto quanto gli sera necessario.

Item per una porta in la ditta chiesia de San Anthonio che entra in la ditta chiesia la qual sia conveniente e tutte le altre porte che serano necessarie a la ditta chiesia.

Item che tutta la piera che sera da lavorar chum scarpello el ditto la debia chavar e romper a sue spese.

Item chel ditto debia tor pan e vin che gli sera di necessita per quel presio chel andera in sul mercha.

Item chel ditto deba lavorar d'anno in anno per quella quantita de dinari che si trovera poder spender la fabrica.

Io Maistro Bortholomio domando presio de la ditta chiesia chome apar di sora per li fazi quatuor segondo altre volte ducati *tremillia*.

Che la quinta faza che si convien butar zuso e far de novo e de le piere pichade chum gli tre ochi chum doi fenestre e chum la porta maistra bella e sufficiente a la ditta chiesia domando ducati *mille* oltra la prima domanda chum questa condicione se spendero più de Ducatti *mille* voglio spender del mio e in quanto se spendesse mancho voglio che sia vostro intendando che si tegna conto del ditto lavorero di Ducatti mille.

Item per armatura domando chavi di legno *80* sufficienti per armatura: item brege *200* per armatura che vaglano suma Lire *30*.

Item tutti li chavezi che mi serano di necessita, zoe in condur piera che vada in el ditto muro chalzina e motoni per la ditta fabrica e sabion.

Item manoali in questo modo che per chadun maistro che lavorera in la ditta chiesia gi sia dati do manoali.

Item al disfar solamente che ogni maistro habi manoali quatro.

Item che ditto Maistro Bortholomio deba governar tutte le lavare che se troveran sopra el tetto de la ditta chiesia la qual deba esser messa ovra zoe in chovertura a spese de la fabrica.

Item tutto el choppo che sera de necessita per la covertura de la ditta chiesia, deba esser a spese del ditto M.° Bortholomio si del choppo chome del maisterio.

Item che si el ditto M.° Bartolomio non fesse el ditto lavorerio sufficiente come e detto, li preditti deputati possa far emendar a spese del ditto M.° Bartholomio.

Recepit ducatos 6 pro caparis per manus ser Antonii Guielmini.

Quapropter prefati Deputati nomine fabrice prefate solemniter promiserunt dare solvere et satisfacere de anno in anno ut supra est expressum, promittentes sibi invicem dicte partes seu una pars alteri et altera alteri solemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus sub obligatione bonorum omnium et singulorum dicte fabrice et dicti M. Bartholomei perpetuo firma rata et grata habere et tenere etc. etc. — *not. Antonio Janis.* A. N. U.

## VII.

*1442. 10 Settembre — Ponteba — M. Stefano muratore tedesco conviene con la villa di Ponteba e colla Chiesa di S. Maria di detto luogo, di costruire il coro ed il campanile di questa.*

Conventio inter ser Matheum q. Petri Tarondini de Pontavia camerarium Ecclesie sancte Marie de Pontavia et magistrum Stephanum muratorem theotonicum de construendo cuvam et campanile in Ecclesia sancte Marie de Pontavia.

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo, indictione quinta, die vero lune decima mensis Septembris. Actum in villa Pontavia in via publica ante domum solite habitationis infrascripti ser Mathei camerarii, presentibus venerabilibus et prudentibus viris d. presbitero Nicolao diocesis Mismensis officiante in Pontavia, ser Bortholomeo de Rizart de la Tarvisa de canali Vilachi et ser Mathia de Glemona Capitaneo Abacie Mosacensis testibus ad hec vocatis, habitis et rogatis.

Ibique providus vir ser Matheus q. Petri Tarondini de Pontavia tamquam Camerarius Ecclesie sancte Marie de Pontavia cum voluntate et expresso consensu totius Vicinii et Comunis ipsius ville Pontavie et specialiter infrascriptorum ibidem presentium, annuentium et consencientium infrascriptis omnibus, videlicet ser Johannis Barzinel Gastaldionis Pontavie, ser Thomasii Mamielli, Gasparini Valentini, Gasparini de Comare, Martini Cozet, Vinturini Leonardi q. Antonii, Jacobuzii de la Beatrice, Simonis q. Andreusii, Nicolai fabri et aliorum plurium ibidem presencium, facientium et representantium totum Vicinium et Comune dicte ville vel ultra duas partes dicti Vicinii et Comunis, per se et suos successores et vice et nomine dicti Comunis et dicte Ecclesie, convenit ad infrascripta pacta et conventiones cum provido magistro Stephano muratore de sub Vingistagno. Nam dictus magister Stephanus promisit et se obligavit antedicto ser Matheo ibidem presenti, stipulanti et recipienti vice et nomine dicte Ecclesie sancte Marie facere et construere in dicta Ecclesia sancte Marie unam pulcherrimam cuvam longitudinis pedum venetorum triginta duorum a parte interiori et amplitudinis a parte interiori etiam peditum venetorum viginti et altitudinis congrue dicte cuve prout erit iustum et necessarium, habita consideratione ad longitudinem et amplitudinem dicte cuve, revoltatam a parte superiori cum lapidibus laboratis qui solent poni in crucibus, in archivoltis et similibus operibus pulcherrimis et famosis et ipsam cuvam incartare, cum quinque fenestris in dicta cuva pulcherrimis cum lapidibus in ipsis fenestris formose laboratis et constructis et ipsas fenestras facere et construere formosas et pulchras et amplitudinis et altitudinis congruentis ipsi cuve et cum novem pilastris vel octo a parte exteriori dicte cuve, bene formosa altitudinis congrue dicte cuve, et cum hoc etiam quod in altitudine dicte cuve sub copertura dicte cuve, ipse et magister Stephanus teneantur facere circumcirca dictam cuvam aliquos archivoltos pulcherrimos et formosos de petra laborata et cum hoc quod muros et menia dicte cuve debeat laborare bonos et bona et

suficientis prout est necessarium ipsi cuve. Insuper promisit et se obligavit facere et construere in dictam Ecclesiam unum campanile contiguum ipsi cuve, quod campanile sit et esse debeat boni et sufficientis fundamenti et ipsum elevare ad unum solare comunis altitudinis et ipsum solare revoltare ita quod fiat a parte intra dicti campanilis una sacrastia et in ipso campanili in dicta sacrastia facere et construere unam pulcherrimam fenestram de petra laborata. Insuper etiam in dicto campanili a parte interiori versus dictam cuvam teneatur facere unum hostium pulcherrimum de petra laborata, per quod introitus sit in dicta sacrastia. Quam sacrastiam a parte interiori teneatur incartare a parte superiori et circumcirca et archivoltum quod facere tenetur supra dictam sacrastiam teneatur facere cum lapidibus in cruce bene laboratis in archivoltis similibus apponi consuetis, ne plus teneatur facere elevare dictum campanile ultra dictum voltum dicte sacrastie, ita tamen quod dictus magister Stephanus murum dicti campanilis versus cuvam sive contiguum ipsi cuve usque et similiter a pede cuve circumcirca prout dictum est de campanili et faciet ipsum murum a fundamento usque ad archivoltum sacrastie. Insuper cum hoc quod in dicta cuva a parte interiori sub terra, ipse magister Stephanus teneatur facere unum archivoltum cum uno hostio in quo recondantur et ponantur ossa corporum mortuorum. Insuper cum hoc quod a pede dicti campanilis ipse magister Stephanus teneatur facere unam pulcherimmam zonam circumcirca dictum campanile de pulcherrima petra laborata et dictum totum opus et laborerium teneatur facere ipse magister Stefanus infra quatuor annos nunc proxime futuros, termino ipsorum annorum inchoante in die festi sancti Michaelis proxime futuri de mense Septembris instantis. Et hoc ideo fecit, promisit et se obligavit dictus magister Stefanus, quia dictus ser Matheus cum voluntate dictorum Vicinorum ut supra, per se et suos successores et vice et nomine dicti Comunis et dicte Ecclesie promisit et se obligavit dicto magistro Stephano ibidem presenti, stipulanti et recipienti pro se et suis heredibus aut cui ius suum dare voluerit pro dicto opere perficiendo dare et solvere marchas soldorum de moneta usuali centum et nonaginta et ulterius congia vini terrani boni quatuor, dando sibi continuo ipso laborante de dictis centum et nonaginta marchis et in fine operis suplendo ad complementum dictarum centum et nonaginta marcharum. Insuper promisit facere fossam totam pro fundamento dicte cuve et dicti campanilis omnibus sumptibus dicti Comunis et dicte Ecclesie. Insuper facere omnibus sumptibus dicte Ecclesie omnes armaturas necessarias pro constructione dicti operis et calcem et sabilonum et aquam omnibus sumptibus et expensis dicte Ecclesie, et dictus magister Stephanus teneatur facere maltam. Insuper dictus ser Matheus teneatur continuo facere reparare ipsi magistro Stephano omnia sua ferramenta que sibi erunt necessaria pro dicto opere perficiendo et hoc omnibus expensis et sumptibus dicte Ecclesie; et dictus magister Stephanus ex fosorio suis sumptibus omnibus et expensis teneatur frangere et rumpere ac evellere lapides omnes et petras necessarios et necessarias pro dicto opere construendo, intelligendo de lapidibus quos ipse magister Stephanus laborabit cum scarpellis, et tam dictos lapides quam alios teneatur dictus ser Matheus conducere et conduci facere omnibus sumptibus et expensis dicte Ecclesie. Renunciantes dicte partes exceptioni

suprascriptorum pactorum et promissionum non sic factorum et factarum ut supra contractus non sic celebrati omnique alii legum et iuris auxilio et favori tam canonico quam civili quo se a contentis seu aliquo contentorum in hoc instrumento quibuscumque modis possent defendere vel tueri. Et promittentes dicte partes sibi ad invicem videlicet una alteri et altera alteri solemni stipulatione interveniente presens instrumentum cum omnibus in eo contentis perpetuo firmum, ratum ac gratum habere et tenere et non contrafacere etc. sub pena dupli etc. qua soluta vel non nichilominus omnia suprascripta firma perdurent. Pro quibus omnibus attendendis et firmiter observandis dicte partes sibi adinvicem obligaverunt omnia eorum bona videlicet tam dicti Comunis et dicte Ecclesie quam dicti magistri Stephani mobilia, presentia et futura, cum integra damnorum omnium et expensarum ac interesse litis et extra refectione. Ad plenum cum omni melioramento. — *not. Nicolò de Paculinis, Bibl. Civ. Udine.*

## VIII.

*1475. 6 Ottobre — Udine — La Confraternita de' pellizzari di S. Giacomo commette a Maestro Giorgio tagliapietra di Como le figure di pietra della cappella di S. Giacomo al prezzo di ducati 10 per ogni figura.*

Nel anno de la natività del Sig.r n.ro Jesu Christo millesimo quadrigentesimo settantesimo quinto adi VI Octuber. Presenti M.° Biasio pellizzaro. M.° Lonart pellizzaro del Polame, M.° Zuan de Pividor pellizaro, M.° Xforo Rondulo pellizzaro, M.° Michel pellizaro di Petua, M.° Francesco pellizaro fiolo che fo di M.° Zuan Mulinar, M.° Piero pellizaro di Lovaria, M.° Zuan pellizaro fiolo di M.° Thomas Marangon tutti li soprascritti sono de la Scola di Messer Sancto Jacomo convegnudi insembre. Et voglando che se scriva li pacti del taglio de le figure de preda de la capella de Missier Sancto Jacomo cum Maestro Zorzo tajapreda da Como et dando plena licentia a M.° Antonio de Moruzzo prior de la dicta scuola et M.° Domenigo pellizzar de Basaliapenta Camerar de la dicta scuola che debano far scriver questi pacti, lo dito prior et lo dicto Camerar habiando licencia como e deto de sopra prometeno al dicto Maistro Zorzo dover dar per soa fadiga per cadauna figura distalgiada di preda ducati diese zoe ducati 10 et questi obligano tuti li beni dlla scola se li dicti non satisfano realmente al dicto Maistro Zorzo de la sua fadiga. Lo dicto Maistro Zorzo promete indusiar li denari de le dicte figure fino a Sant Zuan de Zugno proximo che vien.

Et oltra li soprascripti fradelli fo presente lo nobil homo Ser Thomaso di Ser Frescho, Ser Andrea de Corbello, Ser Cristoforo speciar et Zuan fiol che fo di Ser Leonardo del Porchar lu qual scrissi questa scriptura zoè questi pacti per lor comandamento et pagerà con la sua man propria.

Giac.° q.m Francesco Clapiceo notajo estrassi dai libri delle deliberationi della fraternità etc. — *Arch. Chiesa di S. Giacomo di Udine.*

## IX.

*1494. 5 Agosto — Cividale — Contratto del Capitolo e Comune di Cividale con Alberto dal Monte di Padova per la costruzione del duomo di detta città.*

In Christi nomine. Amen.

Anno nativitatis eiusdem 1494, ind. XVI, die 6 mensis Aprilis, actum in Civitate Austrie Aquilejensis Dioecesis in Platea praesentibus, etc.

Ibique Rev. D. Hieronimus de Nordis Decanus Collegiate B. Marie Civ. Austrie, D. Daniel de Puppis, D. Laurentius Deputati pro reverendo Capitulo Civ. Austrie, nec non D. Bernardus Cont interveniens tamquam Canonicus et pro utilitate Capituli ac Spect. D. Federicus de Formentinis Gastaldio et Guarnerius de Manzano Provisor Terrae Civ. Austriae, D. Philippus de Portis Fabricarius et Nicolaus Zani tamquam Deputati ad hoc, ac clarissimi Doctores D. Hermanus de Claricinis et D. Bartholomeus de Nordis intervenientes tanquam Consiliarij et interpellati a suprascriptis omnibus Dominis Deputatis ex una et providus Vir Mag. Albertus a Monte de Padua ex alia causa et occasione fabricae Ecclesiae Maioris Civ. Austriae in unum convenientes ad infrascripta pacta et conventiones devenerunt quod dictus Mag. Albertus promisit et se obligavit construere et edificare omnes et singulos muros ad altitudinem necessariam suis vultibus, qui vadunt super colonis positis a parte Curie Patriarcalis omnibus suis sumptibus et expensis, dantibus praedictis Dominis Deputatis ipsi Mag. Alberto omnia praeparamenta necessaria quae ad dictam fabricam et constructionem opportuna fuerint. Item promisit et se obligavit dictus Mag. Albertus facere elevare omnes armaturas, quae ad dictam constructionem fuerint necessariae dantibus similiter praefatis Dominis Deputavis omnia necessaria ad dictas armaturas. Item quod dictus Mag. Albertus non teneatur ponere nisi operas manuales. Praefati Domini vero Deputati quo supra nomine promiserunt et se obligaverunt dare et exbursare ipsi Mag. Alberto pro ejus mercede in ratione librarum septem cum dimidia pro singulo passu ad mensuram venetam: ita tam quod dictus Mag. Albertus teneatur laborare muros secundum latitudinem inceptam quam apparet supra primis colonis in introitu ipsius Ecclesie et que etiam apparet supra aliis muris, super quibus fuerit necesse fabricare; et teneantur etiam ipsi Domini Deputati solvere et satisfacere ipsi Mag. Alberto pro vacuo vultuum secundum consuetudinem fabricantium. Item convenerunt quod dictus Mag. Albertus teneatur accipere pro ejus mercede vina et blada pro occurenti pretio, quae fuerint necessaria pro se et operariis suis. Item convenerunt quod dictus Mag. Albertus habere debeat pro tempore, quo stabit ad fabricam Ecclesiae unam domum cum duobus lectis et pluribus secundum indigentiam dicti Mag. Alberti. Item dicti Domini Deputati promiserunt dare omnes funes necessarias nec non et rotas ac cidellas necessarias constructui: ita tamen quod dictus Mag. Albertus teneatur eas adaptare ad laborandum. Item dictus Magister Albertus fuit contentus acceptare manuales

necessarios ab intra super ejus mercede: illi vero qui debebunt servire a parte superiori stent ac sint in ejus dispositione. — *Collez. Guerra.*

X.

*1502. 9 Maggio — Cividale — Accordo di Maestro Pietro Lombardo per la costruzione del Duomo di Cividale.*

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem domini millesimo quingentesimo secundo, indictione quinta, die vero nono mensis Maij, actum in Civitate Austriae videlicet in Consilio.

Ibique magister Petrus Lombardus pactus fuit et convenit facere et construere Ecclesiam sive Templum Gloriosae Virginis Mariae Civitatis Austriae ut in infrascriptis capitulis vulgarizatis continetur:

Et primo lo ditto m.° Piero se obliga siando tamen de bisogno a refar tutte le fundamente dove iace le colonne et etiamdio li do pilastroni quadri posti al principio de la capella granda et a tutte sue spese debia butar zu la Giesia dove bisognarà et maxime la banda verso lo cimiterio;

item promette fare tutti li quadreselli de do pie et mezzo alti secondo la forma del dissegno dissegnato in lo muro de la giesia a li piedi de le colonne et pilastri che se retrovano in opera al presente in la ditta giesia, zoè li do pilastroni grandi de la capella granda et tutti li mezi pilastri che sono fitti in li muri. Et sopra li ditti quadriselli, pilastri et colonne habbiano tutti le sue base secondo la forma data, et sopra li sie quadriselli vadano 6 colonne ben ligate et ben lavorate de comissure; et sopra le ditte colonne et pilastri, tutti li sui capitelli lavorati cum una altra cornise de sopra mazore, et sopra li ditti capitelli si de pilastri como de colonne sia tutti li piedi de primi volti de preda viva, et sopra li pilastroni de la capella et colonne siano XI archi tutti de piera viva, zoè 4 per banda et tre a le capelle principale, et sopra li ditti capitelli siano 4 pilastri de piera viva per banda che vadano tanto alto cum li sui capitelli, che habbiano signorezar lo volto de piera viva mezo pie et sopra li ditti capitelli comenzi un cornison de pie uno et quarta una su li pilastroni de la capella granda et vada voltando tutta la nave del mezo de la giesia et retorni su l'altro pilastro de la ditta capella granda;

item promette de passar cum quel cornison li pilastroni fina al muro vecchio da zaschaduna banda de la capella granda, fazando lo muro et ligando el ditto cornison;

item se obliga lo ditto m.° Piero a far 8 ochi de quella grandezza parerà a li soprastanti de dicta fabrica, li quali siano de la mità del muro in fora de preda viva cum lo suo sguanzado in la ditta preda et de dentro via sia sguanzato de preda cotta, ma in la ditta preda viva dove va li ferri in lo pezzo da basso, a zaschaduno ochio sia dato un pendente dal lato de fora che per nissun modo possa intrar aqua da la parte de dentro; fazando tutti li muri et coperti de tutte tre le nave et serrando le do bande dal lato in su la fazza grande, lassando el campo de mezo vacuo per poter per tempo poi seguir la forma de un bel ochio. Et questo promette dicto

m.° Piero far a tutte sue spese in manifactura de taglia preda, de muri, de marangoni et opere manuale etc, promettendo de non sminuir ditta giesia de altezza de quello che era prima quando era coperta, salvo che de piedi 3 vel circa etc.

Et e converso li ditti Signori Deputati etc. prometteno dargli tutto lo parachiamento che haverà de bisogno, zoè de prede vive spontade, prede cotte, calcina, sabion, aqua, legnami de ogni sorte sì de armadure come quelle che andaranno in opera et tutta la ferramenta che serà de bisogno per inchiavar lo ditto lavorero et etiam per far le porte (1); item corde stroppe et generalmente tutte le cosse necessarie a ditta opera, condutte sul ditto lavorero senza spesa alguna del ditto m.° Piero etc.

item prometteno dare al ditto m.° Piero per fabrica de ditta opera ducati 1250 in rason de lire 6 soldi 4 per ducato, videlicet in meità in bona moneta et l'altra meità in vienari.

Et oltra de questo prometeno dar et donar al ditto m.° Piero opere manuale 300;

item promette ditto m.° Piero de dar fornita la nave da la banda de corte per fin a san Martin proximo et successive de anno in anno le altre do nave zoè una per anno, vegnando personaliter saltem al principio del far li volti azò quelli siano ben fundati et fabricati sufficientemenie.

Quae omnia et singula etc.

In lo dicto Reverendo Capitolo et Magnifica Comunità oltra lo prezio soprascritto prometteno dar, conducto a lor spese al ditto maistro Piero, vin conzi 100.

MCCCCCII. ind. V. die X mensis Maij. Actum in Cancellaria terrae Civitatis Austriae, presentibus ibidem ser Bernardino veneto, m.° Bedino et m.° Nicolo aurifabris, m.° Francisco lapicida q. m.[i] Martini dicto Guerz de lacu Comi, m.° Justo lapicida filio Parisi de lacu Comi, Joanne de Chezis de vico Morchote et Barnaba de Maniaco et aliis.

Dall'orig. cartaceo nel volume « Accordo per la fabbrica del Duomo di Cividale » nell'Arch. Municipale e prima nel Capitolare.

## XI.

*1510. 8 maggio — Pordenone — Contratto di m. Antonio Pilacorte col quale promette eseguire la Porte di pietra della Chiesa di S. Maria (dell'Ospitale) di Pordenone.*

Anno 1510 die 8 mensis maii, actum in Cancelaria Comunis Portusnaonis, presentibus viris Ser Jo. Daniele et Ser Octaviano Fontana hiis ambobus civibus et habitatoribus Portusnaonis testibus habitis, vocatis specialiter et rogatis.

Ibique Spect.[es] viri Ser Alexander Manticha massarius Comunis et Ser Jo. Andreas de Popaitis camerarius Ecclesiae S. Mariae et Ser Jo. Leonardus a Crescendulis uti Camerarius Ecclesiae Divi Marci de Portunaone, qui cum sit quod alias deliberatum et determinatum fuisset in Spectabili Consilio et decreto totius Consilii ut asseruerunt quod fieret una Porta lapidea laborata Ecclesiae

(1) o *ponte*.

Divae Mariae iuxta designum factum et ostensum in dicto Consilio pro ornamento dictae Ecclesiae in prima facie, quo dessigno viso, deputati fuerunt dicti Camerarii et massarius Comunis ad se concordandum cum Magistro Antonio lapicida circa premium et mercedem prestandam pro conficienda dicta Porta dantes eis plenum et liberum mandatum, promittentes habere firmum quicquid actum fuerit per ipsos nomine ipsius Comunitatis cum antedicto Joanne Antonio; idcirco prefati Camerarii et Massarius Comunis ad hoc deputati ex determinatione dicti Consilii ad infrascriptum pactum et conventionem devenerunt cum M.° Jo. Antonio lapicida pro conficienda dicta Porta, videlicet quod dictus M.r Jo. Antonius promisit et convenit solemniter sine aliqua exceptione in simul pro se et heredibus se obligando prefato Ser Alexandro Manticha massario Comunis et predictis Ser Jo. Andreae et Ser Leonardo Crescendulo Camerariis ut supra pro se et eorum heredibus stipulantibus omnibus sui sumptibus et expensis facere et laborare dictam Portam pro dicta Ecclesia S. Mariae iuxta dessignum in presentia mei notarii et testium supradictorum ostensum ipsamque perficere et confectam cum laboreriis, figuris et frixiis contentis in dessigno ei ostenso consignare ipsis massario et camerariis in omnibus et per omnia prout in dessigno continetur hinc ad festum Nativitatis Domini nostri Jesu Christi proximi futuri ed ad eius similitudinem bene, fideliter et diligenter dictam Portam continuando usque quo dicta Porta fuerit completa et hoc quia promiserunt et convenerunt ei dare et solvere pro eius mercede ducatos quinquaginta auri boni et iusti ponderis et starium unum frumenti et urnam unam vini ad mensuram magnam boni et sufficientis: item carigios duos acceptos in Travesio pro conducendis lapidibus pro conficienda dicta Porta pro una vice tantum. Quae omnia promiserunt ei dare et solvere his pactis et condicionibus videlicet ad presens ducatos XVI pro emendis lapidibus predictae Portae et dictam urnam vini et starium unum frumenti et dictos duos carigios et in alio secundo termino hinc ad menses quatuor proximos futuros alios ducatos XVI, residuum vero aliorum ducatorum XVI in fine ipsius operis. Insuper ad preces dicti M.i Jo. Antonii ei promiserunt mutuare lectum unum pro tempore quo faciet dictam Portam. Quae omnia et singula suprascripta ambae partes promiserunt vicissim scilicet unus alteri ad invicem solemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus firma et rata habere, tenere, attendere et observare et adimplere et non contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa, de iure vel de facto sub pena dupli dictae quantitatis; iterum reficere et restituere omnia et singula damna, expensas et interesse litis et extra etc. Pro quibus omnibus et singulis sic observandis et attendendis unus alteri ad invicem obligaverunt omnia sua bona mobilia et immobilia, presentia et futura. — *not. Cesare Pratense.* A. N. U.

## XII.

*1527. 4 Marzo — Udine — M.° Carlo di Carona promette fare un' altare di pietra per la Chiesa de' SS. Pietro e Paolo di Lavariano.*

In Christi nomine amen, ab eius nativitate anno MDXXVII, ind. XV, die vero sabbato quarto martii, Magister Carolus q. M.[i] Francisci de Carona, lapicida Utini ex una et Johannes Martini et Dominicus Gregorii Janzili uti Camerarii Ecclesiae Lavariani agentes pro ipsa Ecclesia et pro Comuni Lavariani eam regentes ex alia, convenerunt et se concordarunt quod idem M.[r] Carolus debeat prout suscepit et promisit facere unam Anchonam de lapidibus albis videlicet vel de meolo de Istria vel de Travesio vel de Miduno de lapidibus melioribus qui reperientur in Patria et hoc pro Ecclesia S. Petri et Pauli de Lavariano. In qua Ancona esse debeant imagines seu figurae lapideae infrascriptae et primo decem Apostoli, quinque pro latere omnes de medio relevo, aliae vero infrascriptae omnes figurae de toto relevo sive despicatae praeter quam quod cum natibus inhereant saxo. Inter quos decem Apostolos sit esse debeat unum sacrarium sive repositorium Sacratissimi Corporis D. N. Jesu Christi ex lapide et prefati Apostoli omnes inde cum sacrario sint ita compacti sive conferruminati in duobus tantum lapidibus, quod unus lapis tantum videatur, cum primo scalino Anconae altitudinis unius pedis; itemque esse debeant ibi supra S. Petrus et S. Paulus altitudinis pedum duorum cum dimidio pro quolibet et inter eos figura B. Mariae cum filio in brachio, quae sit equalis altitudinis pedum duorum cum dimidio. Item ibi supra esse debeat aliud ornamentum, videlicet figura S. Johannis Baptistae, in medio S. Martini ab uno et S. Urbani ab altero lateribus altitudinis pedum duorum cum dimidio ut supra quo quolibet et ibi supra esse debeat figura Dei Patris, Divae Virginis ab uno, Angeli Gabrielis annunciantis ab altero lateribus cum suis frisiis et cornisiis condecentibus inter ipsas figuras: itemque totum opus predictum esse debeat deauratum prout et eo modo quo postulat et requirit opus huiusmodi lapideum. Itemque quod ipse M.[r] Carolus debeat dedisse absolutum et completum dictum opus usque ad festa paschalia resurrectionis Dominicae proxime futurae et illud supra ponere seu adaptare in dicta Ecclesia.

E contra vero prefati Camerarii debeant pro eo solvere dicto lapicidae ducatos octuaginta quinque in totum ad libras sex soldos quatuor pro ducato videlicet octo cum dimidio singulo quoque anno usque ad evacuatam et completam dictam summam, incipiendo solvere hoc festo S. Jacobi proxime futuro ducatos quinque in pecuniis et in festo S. Michaelis prox. futuro ducatos tres cum dimidio in tanto vino et subinde quotannis ducatos quatuor cum dimidio in bladis et quatuor in vino pro preciis quibus comuniter current tempore solutionum. Item quod praefati Camerarii habeant libertatem estimari facere praefatum opus et si aestimabitur ultra ducatos LXXXV nil penitus habere debeat dictus Magister praeter precium ipsum sibi conventum; sed si de pauciori amittere debeat ducatos decem ex ipsa extimatione si facta de pauciori. Quae omnia et

singula promiserunt sibi vicissim mutuis stipulationibus firma rata habere et adimplere et exequi ac satisfacere et numquam contrafacere per se vel alios, de iure vel de facto sub pena dupli et sub obligatione bonorum omnium hinc inde mobilium et immobilium, presentium et futurorum.

Actum Utini in scriptorio meo presentibus Ven. D. Presb. Jo. Baptista de Palmia Parmensi officiante in Lavariano, Peregrino del Cleri q. Antonii et Dominico q. Francisci iis duobus de Villaorba testibus vocatis et rogatis et habitis. — *not. Ant. Belloni.* A. N. U.

## XIII.

*1525. 25 Aprile — Udine — Contratto tra m.° Bernardino di Morcote lapicida colla Frat. de' Pellicciai per la fabbrica della facciata della chiesa di S. Giacomo di Udine.*

In Christi nomine Amen. Anno nativitatis ejusdem MDXXV. ind. XIII, die Martis XXV Aprilis, Utini in capite contratae s. Petri Martyris in domo Nob. ser Petri Antonij de Sbroiavacca, presentibus eodem ser Petro Antonio et ser Joanne Bono Leale testibus vocatis. Cum ven. Fraternitas Eccl. s. Jacobi sitae in foro novo Utini decreverit fabricare Turrim in facie dictae Ecclesiae ad horologium ibi collocandum et consequenter in pulchriorem structuram reducere faciem dictae Ecclesiae, constituti ibi m.r Joannes q. Bertuli Pelliparii Camerarius dictae Fraternitatis et ser Petrus Paulus de foronovo Utini ac m.r Alovisius Pivatoris et quoque m.r Vincentius Polami habentes ad hoc commissionem, ut dixerunt, a dicta Fraternitate vice et nomine ejusdem pro qua in suis proprijs bonis promiserunt de rato ex una et magister Bernardinus lapicida q. Bernardini de Morchote, Utini habitans ex altera, ad has conventiones et pacta invicem devenerunt, videlicet quia prefati intervenientes pro dicta Fraternitate constituerunt eumdem m.° Bernardinum prefectum ad faciendum laborari petras et poni in opus dictae fabricae iuxta mensuras et designum datum per eundem m. Bernardinum et pro tali prefectura constituerunt ei salarium duc. trium in singulos menses per tempus quo laborabit et quum cessabit laboratio, cesset quoque ejus salarium. Item constituerunt eidem m. Bernardino provisionem sex ducatorum in singulos menses pro eundo in Istria ad lapidicinas et faciendum erui moles lapidum necessariorum ad opus predictum, duraturo dicto salario per tempus consumendum in eundo, stando et redeundo et si ultra prefecturas predictas laborabit tamquam lapicida circa opificium dictorum lapidum, quod satisfaciat ei pro dicto manuali opere ultra salaria predicta, quas omnes conditiones prefatus magister Bernardinus acceptavit et promisit quantum in eo fuerit bonam et diligentem navare operam in predictis et dicti intercessores Fraternitatis promiserunt eamdem Fraternitatem fore curialem solutricem eidem m.° Bernardino. Quae omnia et singula prefatæ partes per se dictis nominibus suosque heredes et successores, promiserunt pro firma rata et grata habere, tenere et non contrafacere sub obligatione omnium suorum bonorum et sub qualibet juris et facti renunciatione. — *Not. Francesco Porzio.* A. N. U.

## XIV.

*1530. 3 Maggio — Udine — Contratto colla Frat. di S. Pietro martire di Udine dello scultore Bernardino di Morcote, per ornamenti in pietra dell' altare del detto Santo.*

Jesus Maria. Die 3 mai 1530 in San Piero martire.

Sia noto et a caduna persona chi legerà questo presente scrito come m.° Bernardino taia pria Millanexe habitante in Udine sia accordato con la Fraternita di misser San Piero martire de far uno aparato over adorno de pria per l-altar di San Piero martire come se convien nel modello zoe die pieri rose e bianche per ducati sesanta zoe de l'-altar in suso con pacto fina al frixo et cornixon senza el fronter di la larcheza per luxe qua e-lla Palla vegia et coxi de alteza. Con pacto compida la palla zoe el lavorir el dito maestro debia haver in man fina alla summa de ducati quaranta e-llo resto termine doi anni da poi fato lo lavoro et che el dito lavoro sia fato a San Michel proximo et fato el lavoro gli sia sborsadi li soi dinari fina alla alla suma de ducati 40 et questo in presentia del Padre Prior del Convento et m.° Joseph de Lovaria, Ser Luise de Ocellis, fra Erveo, fra zorzi, fra Arcangelo, m.° Domenego de Zuchunixo, m.° Jeronimo marangon e Ser Jacomin di Simoni con pacto che el Camerar che si troverà a quel tempo sia obligato in propriis bonis. Con consensu omnium Fratrum. — *Copia dell' orig. già presso l' abate Ferdinando Blasich. Udine.*

## XV.

*1533. 26 maggio — Cividale — Contratto della Fraterna de' Ss. Giuseppe, Rocco e Sebastiano con Benedetto e Gio. Andrea lapicidi di Cividale q. Antonio de' Asturi, di fare la Cappella de' detti Santi nella Chiesa Maggiore di Cividale.*

In Christi nomine amen. Ab eius nativitate anno MDXXXIII, ind. VI die vero XXVI mensis Maii, actum in Civitate Austriae, in domo mei notarii infrascripti, presentibus Rev. D. Francisco de Puppis, D. Francisco de Portu canonicis Civitatensibus ac Presb. Thoma Belio mansionario testibus habitis vocatis et rogatis.

Ibique Reverendi ac Spectabiles Domini Paulus a Racamatore Canonicus, Pr. Nicolaus Paulonius Vicarius Gagliani, D. Duracius de Attimis, D. Hieronimus Michisottus ac Egr. Ser Eustachius Miutinus notarius tamquam asserti deputati Ven. Fraternitatis S. Joseph, Rochi et Sebastiani in Collegiata Ecclesia Civitatis ad hoc specialiter peragenda convenere cum Magistris Benedicto lapicida et Joanne Andrea fratribus q. Mag. Antonij de Civitate Austriae de construendo Capella ipsius Fraternitatis in dicta Ecclesia modis et conditionibus infrascriptis, videlicet et primo quod idem Magistri Benedictus et Andreas obligati sint perficere ipsam Capellam omnibus suis laboribus et expensis hinc ad festum Resurrectionis Domini

nostri Jesu Christi proxime futurum in totum et per totum iuxta formam precise designationis et modelli per eos exhibiti et penes me notarium existentis cum omnibus et singulis suaceis (sic), capitellis, columnis et prout designatum est in dicto dessigno et ejusdem generis, intelligendo tamen quod prefata Rev.da Fraternitas obbligata sit dare eisdem omnia et singula marmora quae intus vadunt prout apparet in dicta dessignatione. Dicta nam Capella sit latitudinis in luce scilicet in vacuo ipsius ubi vadit Palla picta octo pedum et altitudinis correspondentis latitudini secundum mensuras artis iuxta arbitrium bonorum virorum et in arte peritorum: ita facere debeant tres gradus lapideos sub altare et suprascripta omnia facere debeant ex lapidibus albis aptis et sufficientibus excepto ex scabello usque ad terram, quae omnia fient ex lapide nostrate: cum si casus esset quod idem Magistri non perficerent predictum opus in dicto tempore, dicti intervenientes possint ipsam Capellam compleri facere omnibus damnis expensis et interesse ipsorum a quocumque magistro lapicida. E converso dicti Domini Deputati debeant eis dare pro manifactura dicti operis ducatos centum in ratione lib. 6 sold. 4 pro ducato in terminis infrascriptis, scilicet de presenti duc. XII et residuum de tempore in tempus prout ipsi facient opus, ita quod completa ipsa Capella debeant integre satisfecisse. Ita teneantur prefacti DD. Deputati sumptibus Frater.is conduci facere hanc in Civitatem lapides cuiuscumque generis necessarios pro ipsa Capella. Ultimo loco prefati DD. Deputati teneantur et obbligati siat prout ita se obligaverunt ex proprio aere satisfacere mercedem ut supra pactam: in casu quo dicta Frater.as eisdem non satisfaceret et valeant ipsi magistri agere contra ipsos omnes simul et insolidum ac contra quem velint ipsorum de per se usque ad integram satisfactionem, obligantes ac promittentes sibi vicissim omnia et singula suprascripta rata habere et adimplere sub obligatione omnium bonorum suorum et in forma etc. Insuper D. Paulus Recamator suprascriptus promisit et se obligavit daturus ipsi Mag. Joanni Andreae ex propria crumena ducatos duos ultra precium conventum si perfecerit ipsam Capellam hinc ad festa natalitia, quam oblationem prefatus Mag. Jo. Andreas acceptavit et se obligavit perficere opus usque ad dictum tempus nativitatis et quatenus deficeret promisit et se obligavit dare ipsi D. Paulo ducatos duos. — *Not. Ant. Maria Trovamala.* A. N. U.

## XVI.

*1431. 13 Aprile — Venzone — Patti per la riedificazione della chiesa di S. Maria di Gorto tra il Cameraro della stessa, il Comune e Stefano di Mema falegname di Mena di Venzone.*

Anno domini MCCCCXXXI. ind. IX die vero XIII mensis aprilis, Actum in Venzono in statione pannorum Nicolussie recta per Erasmum patrem mei Notarii, presentibus Hermano q. Martini, Johanne Zanillini, Cristofolo de Riu, magistro Michulo marangone, Fonaro seradurario, Gregorio spatario his omnibus de Venzono et Venzoni habitantibus testibus vocatis et specialiter rogatis et aliis.

Ibique Pelegrinus del Tran Canalis Gorti de Carnea tamquam Camerarius Ecclesie sancte Marie de Gorto nec non Henricus de Luinzis et Leonardus de Zielle tamquam nuncii et ambasiatores Comunitatis Gorti, ut ipsi asserebant, convenerunt cum magistro Stephano carpentario quondam Simeonis de Mena habitante Venzoni, quod ipse magister Stephanus edificare et reaptare deberet dictam Ecclesiam sancte Marie que noviter combusta fuerat. Cum hoc tamen quod ipsi Pelegrinus, Henricus et Leonardus ut supra, debeant sibi dare omnia et singula necessaria ad fabricam et reparationem dicte Ecclesie, prope dictam Ecclesiam, videlicet lignamina, lapides, calcem, matones, et alia oportuna et necessaria, cum hoc tamen quod predictus magister Stephanus teneatur sibi preparare matones, cantenelas, cornisia et colores et sibi depingere in hoc mercato cantinelas, cornisia et petenelia et debeat cohoperire Ecclesiam dictam tegulis cum assibus latis et malta. Et ulterius quod partem anteriorem et posteriorem Ecclesie dicte dictus magister Stefanus teneatur laborare cum voltisellis et templum Ecclesie de prope Campanile Ecclesie dicte debeat laborare cum arnisiis prout est laborata Ecclesia Sancti Johannis de Venzono et quod dictus magister Stephanus teneatur in tantum elevare murum dicte Ecclesie quod bardonalii et canes de subtus veniantur et ponantur in muro novo. Quod quidem opus sive laborerium ipse magister Stefanus promisit eisdem dare pro completo per totum mensem Julii proximum futurum, pro quo opere, laborerio et labore dicti magistri Stefani, promiserunt suprascripti Pelegrinus, Henricus et Leonardus ac convenerunt dare sibi marchas soldorum sexaginta octo soldorum monete aquilegensis et unum par calligarum completo opere dicto eodem instanti et sibi solutionem facere de his prout omnia suprascripta per pactum expressum firmata et conventa fuerunt inter eas partes. Cum hoc quod medietatem dicti precii teneantur sibi dare ut supra in ducatis, computato ducato pro libris quinque soldis octo, reliquam vero medietatem in soldis ut supra, hoc tamen adiuncto, quod si dictus magister Stefanus non adimpleret dictum laborerium usque ad dictum terminum et quod dicta Ecclesia susciperetur aliquod dampnum, quod tunc et eo casu dictus magister Stefanus teneatur et reficere valeat dicte Ecclesie omnia et singula talia dampna. Et sic e contra quod si dicti non attenderent dicto magistro Stephano pacta sua ita quod ipse insequeretur aliqua dampna, quod tunc nomine ut supra teneantur ipsum similiter reficere de talibus dampnis. Que omnia et singula suprascripte dicte partes firma grata, rata tenere etc. et non contrafacere, dicere vel venire per se seu alios aliqua ratione, causa, dolo vel ingenio, de iure vel de facto sub pena dupli etc. Que pena soluta vel non etc. cum integra refectione etc. et sub obligatione omnium bonorum dicte Ecclesie et dicti magistri Stefani etc. — *Dagli atti del notajo Giovanni Erasmi di Venzone.* A. N. U.

---

# OREFICI

**Giovanni** di Bologna detto **Nani** o **Zanani,** abit. in Cividale dal 1337 al 1343 e poi in Udine, Era figlio di Graziadio, capostipite della famiglia del celebre pittore Giovanni di Udine detto Gio. Ricamatore.

1347. 13 Agosto - È fatto cittadino di Udine. — *Arch. Com.*

1347. 6 Decembre - Udine — Riceve dal Cameraro del Comune per 103 oncie e mezza di argento per le coppe offerte al Re d'Ungaria, a ragione di 22 grossi all'oncia e per lo smalto un ducato, in tutto marche 31; fertoni 3; denari 19; piccoli 8. — *Arch. Com.*

**Giacomo** q. **Gioioso** di Villalta, orefice abit. in Udine.

1369. 24 Gennaio — Il Cameraro del Comune di Udine gli dà 15 marche di soldi per pagamento di un cinto d'argento dorato del peso di 30 oncie, donato al medico Marsilio di Padova, che fu a visitare il cav. Federico di Savorgnano ammalato. — *Arch. Com.*

**Donadino** di Cividale. Era figlio di Brugnone q. Donadino q. Bianco detto Vago di Volognano presso Firenze. Sua madre fu Altafiore q. Giovanni Rosso di Firenze, abitante in Cividale. Ebbe due mogli, la prima Palma di Lazzaro di Tolmino e poi Antonia del signor Basano di Osnago. Ebbe un figlio, Albano, notaio. Morì prima del 1401.

* 1374. 5 Maggio - Cividale — Il Capitolo di Cividale consegna oncie 101 di argento all'orefice Donadino per la fattura di una testa e busto di San Donato diacono con omerale al collo d'argento dorato con smalti, nel quale debbba collocarsi il cranio di quel martire — *not. Nicolò q. Francesco. Arch. Capit.*

1380. 4 Novembre - Ib. — L'orefice Giacomo di Cividale aggiudica a Franceschino di Venezia marche di soldi 17 e mezza per la parte dell'opera sua nella croce di argento fatta da Donadino per il Convento de' Dominicani in Cividale — *not. Gio. fu Michele.* A. N. U.

1382. 3 Decembre — Donadino dichiara di esser stato pagato di detta Croce che pesava 145 oncie. — *not. Gio. de Venustis.* A. N. U.

## **Giovanni** detto **Sibello** orefice di Cividale morto nel 1387.

1387. 18 Decembre - Cividale — Vendita all'incanto degli oggetti lasciati dal predetto orefice relativi alla sua arte:

« Ponzones de ferro; forme de plumbo; canelea de ferro ad colandum argentum; una vanadoria aurificum; una cuppa cum uno parangono; par unum tanaglarum ad trahendum filum argenteum cum cassula cum 80 scampulinis botonetoriis et aliis ferris ad artem aurificum; una bicornia de ferro; duo par coglavez de ferro; ferrum ad tirandum filum argenteum; una parva testa de argento cum certis parvis rubinis; lime, mallei etc.; una parva cassula cum duabus tavuluciis ad dessignandum superius; unum tulinum (1) ad tirandum filum argenteum: bossolum cum borosa (2); zocum ad figendum inquinos ». — *not. Gio. di Everardo.* A. N. U.

## **Domenico de' Brunacci,** orefice in Udine figlio di ser Venuto di Firenze.

### Era stato saggiatore della zecca patriarcale.

1417. 17 Luglio - Udine — Il detto Domenico col suo testamento lascia all'orefice Nicolò q. Lionello, una cassetta con bilancie e cose pertinenti al saggio della moneta ed altra cassetta con ponzoni e stampi; lascia all'orefice udinese Stefano della Burgolina i suoi stampi grandi e piccoli a far croci e cassetta con ponzoni da far sigilli. Divide in tre parti i suoi ferri e soffietti pertinenti all'orificeria tra il nominato Stefano, Antonio q. Giovanni Padre e Candido figliastro di esso testatore ed erede universale Fiordalisa figlia di Girolamo fratello di esso testatore. — *not. Leonardo Tealdo.* A. N. U.

## **Famiglia Leonelli,** orefici di Udine.

« Lionello orevese, primo autor della Famiglia Lionello, sì per la solita pratica come in quel tempo per la poco conosciuta arte, beni di fortuna assai accomodato essendose, nel 1370 Cittadin per il Consiglio et ancora sono ». Così scriveva Nicolò Monticolo nella sua *Cronaca* delle Famiglie Nobili Udinesi, dettata sul nascere del cinquecento. Ed è conforme al vero, giacchè nel 1500 troviamo che da tre generazioni, in quella famiglia la quale da uno dei suoi antenati — Lionello — cominciò a chiamarsi de' Lionelli, era ereditaria l'orificeria. Colui che maggiormente si distinse in quest'arte, fu Nicolò figlio di Erasmo de' Lionelli. Nacque esso in Udine circa l'anno 1400 ed educato nella bottega di orafo dello zio Nicolò, in mercatovecchio, divenne in breve esperto argentiere occupandosi in pari tempo degli affari del Comune come consigliere. Eletto uno de cinque soprastanti alla fabbrica grandiosa del pubblico palazzo l'anno 1448, presentò un suo disegno, che fu adottato dal Consiglio e messo in opera, l'edificio riescì solido ed elegante. L'ultima volta che venne eletto consigliere fu il 28 Settembre 1461 e probabilmente il principio dell'anno seguente fu l'ultimo della sua onorevole esistenza.

1422. 15 Marzo - Udine — Suo zio Antonio di Lionello orefice gli lascia col suo testamento tutti i suoi ferri, stampi e forme di orificeria. — *not. Leonardo Tealdo.* A. N. U.

* 1434-1435 — Eseguisce il magnifico tabernacolo detto coppa od ostensorio d'argento dorato della chiesa maggiore di Gemona. È tutto a gugliette, torricelle, pinnacoli e nicchie con quantità di statuine e di ornati. È alto 62 centimetri e pesa cinque chilogrammi. Costò circa 500 lire di soldi.

. . . . . Eseguisce una Pace di bronzo cesellata colle iscrizioni. *Frater Stephanus* e sotto: *Nicolaus nepos ser Nicholai de Lionellis.* — Nel 1802 fu donata dal Conte Fabio Asquini al Cardinal Borgia che la collocò nel proprio Museo. — *Schede Joppi*

(1) verricello. (2) Borace.

1441. 25 Febbraio - Udine — Gli sono dati da Nicolò falzaro di Gemona duc. 12 d'oro per una cintura d'argento dorata. — *not. Gio. di Mimis.* A. N. U.

1442. 31 Marzo - Ib. — Vende una tazza d'argento dorato al nob. Nicolò q. Galvano di Maniago per duc. 10. — *Id. Ibid.*

## **Giacomo** di Spilimbergo.

1428 — Eseguisce per la chiesa di S. Maria di Spilimbergo una croce d'argento con busti di evangelisti ed altri Santi. Fu rubata nel 1806.

## **Pietro,** orefice, figlio di ser Giacomo dalle serrature (*a serris*), di Spilimbergo.

1439. 23 Aprile - Spilimbergo — Riceve 48 marche di soldi per fare una croce d'argento per la chiesa di S. Maria di Spilimbergo. — *not. Menino.* A. N. U.

## **Antonio** orefice, figlio di Pantaleone orefice (1366) di Cividale q. Leonardo Ventala.

1443. 13 Febbraio - Cividale — Promette fare una croce d'argento con smalti, colla Madonna e Santi di circa oncie 70 d'argento al Monastero della Cella di Cividale. Non avendo nel 1454 le monache, i mezzi di farla finire, danno facoltà all'orefice di farne quello che voleva. — *not. Gio. Bono. Collez. Joppi.*

## **Nicolò** orefice q. **Gio. Giorgio** di Verona. Abitò in Cividale e Spilimbergo e poi in Udine ove morì.

1450. 1 Novembre - Udine — Suo testamento col quale vuol esser sepolto a S. Francesco di dentro alla qual chiesa lascia metà di quanto deve avere da esso per la fattura di un tabernacolo da portare il Corpo di Cristo, in argento. — *not. Ant. a Fabris.* A. N. U.

## **Giovanni** q. Gio. Giorgio di Venezia (sic).

1444. 22 Luglio - Ib. — Eseguisce una croce d'argento per la chiesa di S. Vito di Marano. — *Id. Ibid.*

## **Giovanni Nicoletti,** nacque da Antonio di Udine.

1450 — Eseguisce una ricchissima croce d'argento per la soppressa chiesa di S. Leonardo di Gemona. — È descritta dall'Ab. Baldissera: *La demolita chiesa di S. Leonardo. Udine, 1882.*
NICOLÒ suo figlio, fà un calice d'argento per la chiesa di S. Vito d'Incarojo (1515, 5 Giugno). — *not. Pietro a Varis.* A. N. U.

## **Nicolò Martilutto** di Udine.

1471. 1 Aprile - Udine — La Frat. di S. Pietro mart. di Udine salda il suo debito per una croce d'argento da lui eseguita. — *not. Tomaso del Pittore. Bibl. Civ.*

## **Giorgio Ragusino,** orefice in Venezia.

1481. 14 Luglio - Ib. — Procura della Frat. de' SS. Rocco e Sebastiano nella chiesa delle Grazie di Udine per fargli eseguire una statua d'argento di S. Rocco. — *not. Bern. Lovaria.* A. N. U.

## **Giacomo Cavalcanti** di Udine, orefice.

1490. 2 Giugno - Udine — Sua società con Ugetto di Genova e col Savino per lavori di oreficeria. — *Id. Ibid.*

## **Ugetto di Multedo** di Genova, abit. in Udine e **Gio. Savino** di Venezia, orefici.

1490. 6 Luglio - Ib. — Promette di fare per 50 ducati d'oro una bella croce per la chiesa di S. Maria di Costoja della pieve di Socchieve (Carnia). — *not. Bortol. Mastino.* A. N. U.

## **Tobia** di Udine.

1492. 13 Agosto - Udine — Il Vicario Patriarcale ordina che la chiesa di S. Bortolomio di Portis gli paghi la riparazione di una croce d'argento. — *Arch. Patr.*

## **Giacomo,** orefice di Venezia, abit. in Pordenone.

1510. 31 Ottobre - Pordenone — Conviene con la chiesa di S. Antonio di Teglio di fare una croce d'argento dorato col cannone di rame, che da una parte abbia il Crocefisso ed i 4 Evangelisti e dall'altra S. Antonio ed i 4 Dottori, per 40 ducati di opera oltre l'argento da pagarsi lire 7 di piccoli all'oncia ed il rame lire due all'oncia. — *not. Cesare Pratense.* A. N. U.

1520. 27 Giugno - Ib. — Promette eseguire per la chiesa di S. Leonardo di Campagna una croce d'argento dorato del prezzo di duc. 60. — *Id. Ibid.*

## **Giovanni,** orefice veneto q. ser Paolo.

1515. 22 Maggio - Udine — Confessa di aver ricevuto dal Capitolo di Udine oncie 21 di argento oltre a quello già avuto, per fargli una croce. — *not. Ant. Belloni.* A. N. U.

## **Domenico,** orefice veneto (forse abitante alla Motta).

* 1522. 2 Settembre - Cividale — Comincia la nota delle spese fatte dal monastero di S. Maria in Valle di Cividale, per la fattura di un busto di argento dorato di Santa Anastasia. L'opera bellissima, costò duc. 152. — *Bibl. Civ. Udine.* (V. Regesto seguente).

## **Marcantonio,** orefice di Cividale.

1532. 8 Luglio - Udine = Avendo in altro tempo il Capitolo di Aquileja convenuto con M.° Domenico orefice di fare una teca o capo di argento per il cranio di S. Grisogono, ora essendo morto il predetto orefice; il lavoro vien dato all'orefice Marcantonio di Cividale, che ora vien soddisfatto. — *Arch. Capit.*

1563. 20 Novembre - Udine — Gaspare Salmeza di Udine e Giovanni di Cividale, orefici stimatori della croce d'argento fatta da Marcantonio di Cividale, giudicano che le 4 figure valgano duc. 18; le otto piccole duc. 28; il cannone, pomo e bastone con sopra la B. Vergine e l'angelo duc. 7; la croce dal bastone in su, eccetto le figure suindicate e le parti già valutate, assieme però al piccolo angioletto, al bue, al leone, l'aquila, la mitra e cappello e tutto il resto duc. 17 ed in tutto duc. 70. — *Bibl. Civ. Udine.*

## **Pre Alberto Pacis,** di Trento.

1656, 15 Settembre - Udine — La città dà lire 60 al prete Alberto Pacis, che incise in ferro il sigillo grande da battere, fatto per la cancelleria e incise l'arma della città per le stampe pubbliche e tre ongari per l'incisione dell'immagine di S. Eugenio mart. — *Arch. Com.*

---

# OREFICI

## DE' QUALI NON SI CONOSCONO OPERE

1331. Aulivo ed Ambrogio di Siena abit. in in Udine.
» Barnaba di Cividale e Nicolò detto Cau suo figlio 1343.
1338. Nicolò q. Bocuccia di Cividale.
1336. Guarnero di Lavazzola abit. in Cividale.
1340. Matteo di Udine.
1343. Gabriele e Nicolò suo cognato di Cividale.
» Giacomo e Francesco abit. in Cividale q. Lorenzo di Spilimbergo.
1351. Giacomo abit. in Cividale q. Leonardo di Udine sposa Drusiana di Pantaleone orefice di Udine.
1661. Gennaro di Udine.
1366. Simone di Venzone.
1368. Giacomo di Spilimbergo q. Enrico di ser Truffulino di Udine.
1371. Tomaso abit. in Udine q. ser Stefano di Porcia.
1378. Giacomo abit. in Spilimbergo q. Tano di Udine.
1380-1408. Giacomo di Montegnacco q. Francesco abit. in Udine.
1380. Giacomo di Cividale q. Nicolussio di Tano.
» Franceschino di Venezia abit. in Cividale.
1388. Gregorio di Udine q. Nicolò della Stufa q. Zanino di Cividale.
1427. Giacomo figlio del detto Gregorio.
1388-93. Giacomo q. Nicolussio detto Cocetta di Udine.
1388. Antonio q. Giovanni Petris di Udine
1389. Gabriele del Bul di Udine.
1394. Matrimonio di Bortolomeo oref. in Cividale figlio di ser Pietro di Spilimbergo con Soladamore figlia di Bonaldo di Montereale.
1596. Munto di Gio. Guastausura di Udine.
1408. Leonardo q. Gio. Zassio di Jassicco.
» Giovanni di Bortolomeo Melioranza di Udine.
» Nicolussio detto Boccasanta e Daniele suo figlio di Udine.
1417. Stefano della Burgulina q. Martino di Udine.
1419. Ambrogio oref. e zecchiere patriarcale, figlio di ser Gio. Marchesini di Udine.
1429. Nicolò abit. in Cividale q. Domenico di Remanzacco.
1432-45. Candido q. Tebaldo oste di Udine.
1432. Francesco q. Gio. Giorgio di Verona.
1432. Giorgio oref. in Udine q. Tristano di Passau (Austria). Testò nel 1463 erede la moglie Maria ed il figlio Ambrogio oref. in Udine.
1437. Leonardo tedesco abit. in Udine.
1439. Paolo del Degano di Udine q. Odorico.
1440. Paolo e Bortolomeo abit. in Udine figli di ser Gio. di Fabriano medico in Udine.
» Nicolò abit. in Udine di ser Gio. Ant. di Fagagna ed Antonia di ser Agostino di S. Daniele, moglie di Nicolò,
1440. Cristoforo figlio del pittore Antonio Baietti di Udine.
1442. 30 Settembre. Abitava in Cividale m.° Antonio Sesto orefice di Venezia.
1445. Antonio abit. in Udine q. Daniele di Chiusa.
1454. Nicolò abit. in Udine q. ser Gio. di Verona.
1460. Nicolò di Altaneto di Gemona q. ser Pietro.
1463. Cristoforo abit. in Udine figlio del nob. Progne di Villalta.
1465. Nicolò Candido di Udine.
1477. Bartolomeo del Maser abit. in Udine q. ser Leonardo del Maser di S. Daniele. Questa famiglia fu poi ascritta alla nobiltà udinese.
1487. 4 Decembre, Udine. Luca orefice abitante in Udine, figlio di Nicolò di Cetta di Servia, sposa Anna Duz di Moggio, fantesca in casa del Maser.
1502, Arsenio di Udine.
1508. Giusto q. ser Tobia di Udine.
» Apollonio Porcario q. Leonardo di Udine.
1509. Morte di Francesco di Cividale q. Bellino.
1518. Giacomo Cresima di Udine.
1537. Paolo di Udine.
1556-1586. Claudio Morel, francese.

# INDICI

## Indice personale de' Pittori.

*(I numeri romani indicano il numero del Contributo e quello in cifra le pagine)*

# Indice personale degl' Intagliatori

## Indice personale de' Scultori ed Architetti

(Gli architetti sono segnati con asterisco)



## Indice personale degli Orefici

## Indice topografico delle pitture

[*Le cifre comprese tra parentesi, segnano il numero delle volte in cui una località è nominata nella stessa pagina*]

# Indice topografico delle opere d' intaglio

## Indice topografico delle scolture ed architetture



## Indice topografico delle opere di oreficeria



Seguono i nomi di alcuni Orefici, de' quali non si conoscono le opere.

# AGGIUNTE

CONTRIBUTO I. Pag. 5 **Domenico Mione,** nel 1486 eseguiva nella chiesa di Delignidis un altare colle statue in legno della B. Vergine, S. Leonardo ed altri Santi.

» 75 **Pietro** pittore q. **Pietro Floreani** morì in Udine nel 1614. 25 Novembre.

CONTRIBUTO IV. » 36 **Pomponio Seccante.** Morì in Udine nel 1623. 11 Gennaio.

» 39 **Giovanni Antonio Agostini** morì in Udine nel 1631. 1 Agosto e fu sepolto nel duomo.

» 41 **Bernardino Grando** pittore, morì in Udine nel 1636. 3 Agosto.

» 128 **Pietro Telino** scultore, morì in Udine nel 1620. 17 Settembre e fu sepolto a s. Pietro martire.

# CORREZIONI

CONTRIBUTO I.

| Pag. | Linea | Errori | Correzioni |
|---|---|---|---|
| 29 | 10 | Menchis | Meriano |
| 69 | 24 | .... Novembre | 7 Novembre |

CONTRIBUTO IV.

| Pag. | Linea | Errori | Correzioni |
|---|---|---|---|
| 5 | 19 | Nacita | Macita |
| 13 | 26 | ciusso | cefisso |
| 20 | 1 | Pascolle | Poscolle |
| 32 | 22 | 1271 | 1571 |
| 37 | 26 | 1598 | 1508 |
| 39 | 7 | o di Luint | presso Mione |
| 41 | 27 | Apsile | Aprile |
| 47 | 11 | Arla | Arta |
| 101 | 17 | 1521 | 1531 |
| 119 | 38 | 1459 | 1449 |
| 123 | 15 | Pissone | Bissone |
| 127 | 44 | Peteruutto | Peternutto |
| 128 | 10 | Orazlo | Orazio |
| 147 | 36 | Mema | Mena (Carnia) |

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA VENEZIA.

# MISCELLANEA

VOL. XI.

**VENEZIA**
A SPESE DELLA SOCIETÀ
1890.

# Publicazioni della R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA VENEZIA

I Libri Commemoriali della Republica di Venezia. Regesti. Tomo I. Venezia, 1876, Tomo II. Venezia, 1878. Tomo III. Venezia, 1883. Ogni vol. . . . . . . . L. **20.—**
Codice Diplomatico Padovano dal secolo sesto a tutto l' undecimo. Venezia, 1877, 4.° » **20.—**
Id. dall' anno 1101 alla pace di Costanza (Parte I). Venezia, 1879. e (Parte II). Venezia, 1881 . . . . . . . . . . . . . . . » **60.—**
Acta et Diplomata res Venetas, Graecas atque Levantis illustrantia. Venezia, 1880, 4.° . » **20.—**
Diarii Udinesi dall' anno 1508 al 1541 di Leonardo e Gregorio Amaseo e Gio. Antonio Azio. Venezia, 1885, 4.° . . . . . . . . . . . . . . . . » **20.—**
Statuti del Comune di Vicenza MCCLXIV. Venezia, 1886, 4.° . . . . . . . . » **20.—**
Relazioni sulla Topografia Romana della Venezia — da Mestre ad Altino — Altino — Da Altino al Livenza — Dal Livenza al Tagliamento. Fasc. 3 . . . . . . . . » **6.—**
Paolo Paruta. La Legazione di Roma (1592-1595), Dispacci Volumi 3. — Miscellanea Volumi VII, VIII, IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » **60.—**
Miscellanea. Vol. I. Saggio di Cartografia della Regione Veneta. Venezia, 1881, 4.°. . . » **25.—**
» Vol. II. Contiene: 1. Fonti edite della Storia della regione veneta ecc. 2. Statuti civili e criminali della Diocesi di Concordia. 3. Les princes de Morée ou d'Achaïe (1203-1461). 4. Le popolazioni dei XIII Comuni veronesi. Venezia, 1883, 4.° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » **20.—**
» Vol. III. Contiene: 1. Artisti veneti in Roma nei secoli XV, XVI e XVII. 2. Diplomi inediti attenenti al patriarcato di Aquileia dal 799 al 1082. 3. Fonti edite della Storia della regione veneta ecc. (Appendice III). 4. L'Acquedotto romano e il Teatro Berga di Vicenza. 5. Il Veronese all'epoca romana. 6. Lapidi lucerne anfore e bolli nel museo di Este e nel territorio atestino. 7. Nomi locali di città, terre, castelli, borghi, villaggi e casali ordinati secondo le desinenze nella provincia di Belluno ecc. 8. Relazione della sub-commissione di S. Giorgio di Nogaro per la Topografia della Venezia nell' età romana (dall'Ausa alla Zellina). 9. Illustrazione della Chiesa e Scuola di S. Rocco in Venezia. Venezia, 1885, 4.° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » **20.—**
» Vol. IV. Contiene: 1. Viaggio a Costantinopoli di sier Lorenzo Bernardo, per l'arresto del Bailo sier Girolamo Lippomano cav. (1591 aprile). 2. Di alcuni poemetti di Hieronimo Atestino e di un Codice *De origine urbis Atestinae* ora discoperto. 3. Una delle cause della caduta della Republica Veneta. 4. Les Ducs de l'Archipel ou des Cyclades. 5. Viaggio di Francesco Grassetto da Lonigo, lungo le coste Dalmato Greco-Venete ed Italiche, nell' anno 1511 e ne' seguenti 6. Di alcune recentissime opinioni intorno alla Storia dei 13 Comuni veronesi. 7. Gli Incunabili dell'arte della Seta in Verona (sec. XIII-XIV). . . . . » **20.—**
» Vol. V. Contiene: 1. Epistole di P. P. Vergerio seniore. 2. Nuovo Contributo alla Storia dell'Arte nel Friuli ed alla vita dei Pittori ed Intagliatori Friulani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » **20.—**
» Vol. VI Contiene: 1. La Guerra rustica nel Trentino. Documenti e Note. » **20.—**
» Vol. VII, VIII, IX (vedi Paolo Paruta).
» Vol. X. Contiene: 1. Ateste nella Milizia Imperiale. 2. Padova città Romana dalle lapidi e dagli scavi. . . . . . . . . . . . . . . . . » **20.—**
» Vol. XI. Contiene: 1. Il cippo miliare di Sanbruson e le Vie consolari Annia ed Emilia nella Venezia. 2. Dell' Archivio del Gran Priorato dell' ordine Gerosolimitano in Venezia. 3. Contributo secondo alla storia dell'arte nel Friuli ed alla vita dei pittori e intagliatori friulani. 4. Venezia e la elezione di Clemente XIII. 5. Saggio di studi su Paolo Diacono. 6. Di Giambettino Cignaroli pittore veronese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » **20.—**

Cronache Veronesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » **30.—**

Atti della R. Deput. Veneta di Storia Patria, Anno I. II. III. Venezia, 1876-78, 4.°. » **15.—**
Atti della R. Deput. Veneta di Storia Patria, Anni 1879-89 (estr. dall'Arch. Veneto). » **18.—**

---

**I DIARII DI MARINO SANUTO. Di quest' opera insigne è in corso di stampa il Vol. XXIX (an. 1496-1521). Prezzo L. 600.**

**ARCHIVIO VENETO, publicazione trimestrale, dall'anno 1871 in poi, venuti in luce Tom. XXXVIII, per l'Italia L. 21 all'anno, per l'Estero L. 24.**

Venezia, 1890 — Stab. Tipografico Fratelli Visentini.

R. DEPUTAZIONE VENETA DI STORIA PATRIA

# MISCELLANEA

VOL. XII.

VENEZIA
A SPESE DELLA SOCIETÀ
1892

## Pubblicazioni della R. Deputaz. Veneta sopra gli Studii di Storia Patria

I Libri Commemoriali della Repubblica di Venezia, Regesti. Tomi 3. Venezia, 4.° . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.—
Codice Diplomatico Padovano. Tomi 3 . . . . . . . . . . » 90.—
Acta et Diplomata res Venetas, Graecus atque Levantis illustrantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20.—
Diarii Udinesi dall'anno 1508 al 1541, di Leonardo e Gregorio Amaseo e Gio. Antonio Azio . . . . . . . . . . . . » 30.—
Statuti del Comune di Vicenza MCCLXIV — Venezia, 1886, 4.° » 20.—
Relazioni sulla Topografia Romana della Venezia — da Mestre ad Altino — Altino — Da Altino al Livenza — Dal Livenza al Tagliamento, Fasc. 3 . . . . . . . . . . . . . . . » 6.—
PAOLO PARUTA. La Legazione di Roma (1592-1595), Dispacci, Volumi 3 (Miscellanea VII, VIII, IX). . . . . . . . . » 60.—
Miscellanea, Vol. I. Saggio di Cartografia della Regione Veneta . » 25.—
Miscellanea, Vol. II. Contiene: 1. Fonti edite della storia della regione veneta ecc. 2. Statuti civili e criminali della Diocesi di Concordia. 3. Les princes de Morée ou d'Achaïe (1205-1461) 4. Le popolazioni dei XIII Comuni veronesi . . . . . . . » 20.—
Miscellanea, Volume III. Contiene: 1. Artisti veneti in Roma nei secoli XV, XVI e XVII. 2. Diplomi inediti attenenti al patriarcato di Aquileia dal 799 al 1082. 3. Fonti edite della storia della regione veneta ecc. (Appendice III). 4. L'Acquedotto romano e il Teatro Berga di Vicenza. 5. Il Veronese all'epoca romana. 6. Lapidi, lucerne, anfore e bolli nel museo di Este e nel territorio atestino. 7. Nomi locali di città, terre, castelli, borghi, villaggi e casali, ordinati secondo le desinenze, nella provincia di Belluno ecc. 8. Relazione della subcommissione di S. Giorgio di Nogaro per la Topografia della Venezia nell'età romana (dall'Ausa alla Zellina). 9. Illustrazione della Chiesa e Scuola di S. Rocco in Venezia . . . . » 20.—
Miscellanea, Volume IV. Contiene: 1. Viaggio a Costantinopoli di ser Lorenzo Bernardo, per l'arresto del Bailo ser Giro-

lamo Lippomano cav. (1591 aprile). 2. Di alcuni poemetti di Hieronimo Atestino, e di un Codice *De origine urbis Atestinae* ora discoperto. 3. Una delle cause della caduta della Republica Veneta. 4. Les Ducs de l'Archipel ou des Cyclades. 5. Viaggio di Francesco Grassetto da Lonigo, lungo le coste Dalmato Greco-Venete ed Italiche, nell'anno 1511 e ne' seguenti. 6. Di alcune recentissime opinioni intorno alla storia dei 13 Comuni veronesi. 7. Gli Incunaboli dell' arte della seta in Verona (sec. XIII-XIV) . . . . . . . . . . . . L. 20.—

Miscellanea, Volume V. Contiene: 1. Epistole di P. P. Vergerio seniore. 2. Nuovo contributo alla storia dell' Arte nel Friuli ed alla vita dei Pittori ed Intagliatori Friulani . . . . . . » 20.—

Miscellanea, Volume VI. Contiene: 1. La Guerra rustica nel Trentino. Documenti e Note . . . . . . . . . . . . . . » 20.—

Miscellanea, Volume X. Contiene: 1. Ateste nella milizia imperiale. 2. Padova città Romana dalle lapidi ed agli scavi . » 20.—

Miscellanea Vol. XI. Contiene: 1. Il cippo miliare di Sanbruson e le Vie consolari Annia ed Emilia nella Venezia. 2. Dell'Archivio del Gran Priorato dell' ordine Gerosolimitano in Venezia. 3. Contributo secondo alla storia dell' arte nel Friuli ed alla vita dei pittori e intagliatori friulani. 4. Venezia e la elezione di Clemente XIII. 5 Saggio di studi su Paolo Diacono. 6. Di Giambettino Cignaroli pittore veronese » 20.—

Miscellanea Vol. XII. Contiene: 1. Lettere inedite di Fra Paolo Sarpi a Simone Contarini ambasciatore veneto in Roma, 1615. 2. L' ufficio della Giustizia Vecchia a Venezia dalle origini sino al 1330. 3. Contributo terzo alla storia dell'arte nel Friuli ed alla vita dei pittori e intagliatori friulani. 4. Relazione degli scavi in piazza S. Marco. 5. Diario di Brescia (10 maggio 1796 - 25 marzo 1797) . . . . . . . » 20 —

Cronache Veronesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30.—

Di Giovanni e Sebastiano Caboto . . . . . . . . . . . . » 8.—

Atti della R. Deputazione Veneta di Storia Patria, Anno I. II. III. » 15.—

Id. Anni 1879-91 (edizione economica) . . . . . . . . . » 26.—

---

Per [illegible] rivolgersi presso i tipografi e depositari delle pubblicazioni della R. Deputazione Veneta di storia Patria *Frat. Visentini, Piazza Manin, Venezia.*

R. DEPUTAZIONE VENETA DI STORIA PATRIA

# MISCELLANEA

APPENDICE AL VOL. XII.

VENEZIA

A SPESE DELLA SOCIETÀ

1894

## Pubblicazioni della R. Deputaz. Veneta sopra gli Studii di Storia Patria

Miscellanea, Volume V. Contiene: 1. Epistole di P. P. Vergerio seniore. 2. Nuovo contributo alla storia dell' Arte nel Friuli ed alla vita dei Pittori ed Intagliatori Friulani . . . . . L. 20.—
Miscellanea, Volume VI. Contiene: 1. La Guerra rustica nel Trentino. Documenti e Note . . . . . . . . . . . . . » 20.—
Miscellanea, Volume X. Contiene: 1. Ateste nella milizia imperiale. 2. Padova città Romana dalle lapidi e dagli scavi . » 20.—
Miscellanea Vol. XI. Contiene: 1. Il cippo miliare di Sanbruson e le Vie romane Annia ed Emilia nella Venezia. 2. Dell'Archivio del Gran Priorato dell' ordine Gerosolimitano in Venezia. 3. Contributo secondo alla storia dell' arte nel Friuli ed alla vita dei pittori e intagliatori friulani. 4. Venezia e la elezione di Clemente XIII. 5. Saggio di studi su Paolo Diacono. 6. Di Giambettino Cignaroli pittore veronese » 20.—
Miscellanea Vol. XII. Contiene: 1. Lettere inedite di Fra Paolo Sarpi a Simone Contarini ambasciatore veneto in Roma, 1615. 2. L' ufficio della Giustizia Vecchia a Venezia dalle origini sino al 1330. 3. Contributo terzo alla storia dell'arte nel Friuli ed alla vita dei pittori e intagliatori friulani. 4. Relazione degli scavi in piazza S. Marco. 5. Diario di Brescia (10 maggio 1796 - 25 marzo 1797) . . . . . . » 20.—
Miscellanea. Appendice al Vol. XII. Contiene: Contributo quarto ed ultimo alla storia dell'arte nel Friuli ed alla vita dei pittori, intagliatori, scultori, architetti ed orefici friulani dal XIV al XVIII secolo . . . . . . . . . . . . . » 8.—
Cronache Veronesi . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30.—
Miscellanea, Serie II. Tom. I. Di Giovanni e Sebastiano Caboto. » 8.—
Miscellanea, Serie II. Tom. II. Contiene: 1. Pelasgi e Veneti Primi. 2. Commissioni di Paolo Antonio Soderini e Giambattista Ridolfi oratori della Repubblica fiorentina a Venezia negli anni 1496 e 1498. 3. Una famiglia di artisti (i Giolfino). 4. L'Obituario del convento di S. Agostino di Padova. 5. Della « Vita et gesti di Ezzelino terzo da Romano » scritta da Pietro Gerardo. 6. Frammento d' un poemetto veneto su « Galasso dalla Scura Valle ». 7. Ambasceria di Marco Foscarini a Roma (1737-40). 8. Relazione di Cosmo da Mosto sul Sindacato di Levante nel 1513 . » 10.—
Atti della R. Deputazione Veneta di Storia Patria, Anno I. II. III. » 15.—
Id. Anni 1879-91 (*edizione economica*) . . . . . . . . . » 26.—
M. Sanuto, Diarii. Volumi completi sin'ora usciti XLI.
Nuovo Archivio Veneto, pubblicazione periodica. Anni 1891-94.

Per commissioni rivolgersi presso i tipografi e depositari delle pubblicazioni della R. Deputazione Veneta di Storia Patria *Frat. Visentini, Piazza Manin, Venezia.*